

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI



ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXIII

Sessione 1909-910 – 1^a della Legislatura

VOLUME QUINTO

TORNATE DAL 27 GIUGNO AL 12 LUGLIO 1910



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1910

C.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Congedi* (pag. 2877) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 2877) — *Presentazione di progetti di legge* (pag. 2882) e di relazioni (pag. 2878, 2879, 2884, 2905) — *Senza discussione sono approvati i disegni di legge:* « *Pensione alla vedova del delegato di pubblica sicurezza Augusto Gentilini morto in servizio* » (N. 282) (pag. 2878); « *Frazionamento del comune di Ali in Ali Superiore ed Ali Marina* » (N. 282) (pag. 2878); *Interpretazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali* » (N. 275) (pag. 2878) — *Nella discussione generale del disegno di legge:* « *Adozione della ferma biennale* » (N. 279) parlano i senatori Bava-Beccaris (pag. 2879), Todaro (pag. 2882), Ricotti (pag. 2884, 2900, 2902), Lamberti (pag. 2889, 2899, 2901), Tarditi (pag. 2890, 2902), Pedotti (pag. 2900), Blaserna (pag. 2900), il relatore senatore Goiran (pag. 2899) e il ministro della guerra (pag. 2890, 2900, 2902) — *È approvato un ordine del giorno dell'Ufficio centrale* (pag. 2903) — *La discussione generale è chiusa; senza osservazioni, si approvano gli articoli del disegno di legge* (pag. 2903) — *Parole del senatore Lamberti per la morte di padre Michele da Carbonara* (pag. 2905) — *Si associano il Presidente* (pag. 2905) e il ministro della guerra (pag. 2905) — *Risultato di votazione* (pag. 2905).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: i ministri della guerra, del tesoro, della istruzione pubblica, delle poste e dei telegrafi, e il sottosegretario di Stato per l'interno.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo: di un mese il senatore Cruciani-Alibrandi per motivi di salute; di 15 giorni il senatore De Luca per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:
Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'industria solfifera siciliana;

Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d'artiglieria;

Specialisti tecnici civili da assumersi temporaneamente in servizio dall'Amministrazione militare per lavorazioni nelle costruzioni di artiglieria e del genio.

Pregho l'onorevole senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.
PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci non approvati dal Parlamento al 30 giugno corrente.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Pensione alla vedova del delegato di pubblica sicurezza Augusto Gentilini, morto in servizio » (N. 283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pensione alla vedova del delegato di pubblica sicurezza Augusto Gentilini, morto in servizio ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 282).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

A Cesca Elisa, vedova del delegato di pubblica sicurezza Gentilini Augusto, ucciso in Cesena il 15 agosto 1909, in servizio e per causa di servizio, è assegnata una pensione annua di lire 2000 a decorrere dal 1° agosto 1909.

(Approvato).

Art. 2.

Nel caso di decesso della vedova o di suo passaggio a seconde nozze, la detta pensione è reversibile in parti eguali alle figlie Augusta e Maria fino alla loro rispettiva età maggiore, e finchè rimangono nello stato nubile.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Frazionamento del comune di Ali in Ali Superiore ed Ali Marina » (N. 281).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Frazionamento del comune di Ali in Ali Superiore ed Ali Marina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge:

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 281).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Ali Marina frazione del comune Ali viene distaccata dal capoluogo e costituita in comune autonomo col nome di Ali Marina.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge a datare dalla sua approvazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Interpretazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali » (N. 275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 275).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Nell'amministrazione del fondo residuale proveniente dagli stanziamenti stabiliti per effetto del titolo VI della legge 15 luglio 1906, n. 383, spetta alla Commissione centrale istituita in applicazione dell'art. 73 della detta legge, deliberare i provvedimenti richiesti dal fine generale della diffusione dell'istruzione elementare proposto dalla legge alla Commissione, indipendentemente dai fini specifici e dai titoli di spesa per i quali la legge autorizza particolari stanziamenti nella competenza del bilancio.

Le deliberazioni della Commissione sono approvate e rese esecutorie con decreto del ministro dell'istruzione, che provvede al pagamento delle spese sul fondo dei residui e a tutti gli atti amministrativi che sono necessari per l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dalla Commissione.

(Approvato).

Art. 2.

Per ciascun esercizio finanziario, nell'iscrizione in bilancio dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, saranno indicati i titoli di spesa per l'erogazione del fondo residuale amministrato dalla Commissione centrale a norma dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906.

(Approvato).

Art. 3.

Sul fondo residuale di cui all'articolo precedente, già iscritto nei capitoli del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, amministrati dalla Commissione centrale suddetta; è concesso un sussidio di lire 25,000 al Collegio degli orfani dei maestri in Sicilia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione

GOIRAN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GOIRAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Chiamato di controllo e obblighi di servizio dei militari in congedo del Regio esercito.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Goiran della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge:
« Adozione della ferma biennale » (N. 279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adozione della ferma biennale ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge
(V. Stampato N. 279).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il sen. Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS, presidente dell'Ufficio centrale. Onorevoli colleghi. Come il Senato ha potuto desumere dalla lucida relazione del senatore Goiran, la minoranza dell'Ufficio centrale consente con la maggioranza nell'accettare il principio generale della ferma biennale, poichè, allo stato delle cose, non si può fare diversamente: ma ritiene la legge imperfetta; inquantochè essa non dà affidamento che, con opportuni e necessari provvedimenti, si assicuri la permanenza nelle file dell'esercito di un sufficiente nucleo di graduati, molti per numero, e buoni per qualità. A mio modo di vedere, e, per considerazioni che esporrò in seguito, io non ritengo conveniente la ferma biennale per la cavalleria e per l'artiglieria a cavallo.

Il molto lavoro che opprime e quasi affoga il Senato in questi ultimi giorni dei suoi lavori, non permette di studiare ed approfondire l'argomento, come esso meriterebbe; argomento il quale è stato oggetto di lunghe, dotte ed appassionate discussioni presso le Assemblee parlamentari della Germania e della Francia.

Basta rilevare che in Francia la proposta del servizio di due anni fatta fin dal 1898, venne discussa ripetutamente fra i due rami del Parlamento, e solo 7 anni dopo, nel 1905, venne tradotta in legge.

In Germania invece, andò in vigore nel 1904 dopo un esperimento di 12 anni. La diminuzione della natalità in Francia, e l'eccesso di

questa in Germania, sono state le cause determinanti della riforma. Le ragioni di indole tecnica pro o contro che si addussero in quelle Assemblee, sono su per giù eguali a quelle che si potrebbero addurre qui dai partigiani e dagli avversari del sistema, ma la preoccupazione reale delle due nazioni è stata quella di assicurare la stabilità e la qualità nei graduati; tanti caporali, tanti sottufficiali, ed anche semplici soldati, allettandoli con larghi compensi a rimanere alle armi. La Francia ha raggiunto lo scopo con vari provvedimenti d'indole finanziaria ed amministrativa: con assicurare un impiego ai sottufficiali dopo dieci anni di servizio, ai caporali e brigadieri dopo quattro anni, ed anche dopo quattro anni ai semplici soldati.

Annessa alla legge detta dei due anni, vi sono le tabelle corrispondenti alle tre categorie suddette, ed alle quali le Amministrazioni dipendenti dallo Stato, ed anche le Società private, se sussidiate dallo Stato, debbono attenersi; e vi si conformano, perchè in caso di inadempimento delle assegnazioni prescritte dalle tabelle, interviene il magistrato. Una disposizione consimile l'abbiamo anche noi, fatta con una provvida legge anteriore a quella francese, ma non venne osservata; ed, è doloroso il dirlo, il primo a trasgredirla fu proprio il Governo. È il caso di richiamarla in vigore, di perfezionarla, di modificarla, se occorre, ma di farla eseguire. Sono poi stati determinati altri compensi, dei quali non è il caso ora di occuparci. Consimili provvedimenti vennero adottati in Germania e congegnati in modo diverso, ma con lo scopo sempre di assicurare al graduato un impiego dopo un certo numero di anni: più gli si concede un congruo trattamento. Qui entriamo nel campo dei provvedimenti finanziari.

I bilanci francesi, dal 1906 in poi, hanno avuto e continuano ad avere la buona abitudine di dimostrare, in un capitolo, le conseguenze finanziarie dell'applicazione della legge dei due anni. Queste sono andate via via crescendo e, nel bilancio del 1909 (relatore il signor Messimy), erano rappresentate con la bella cifra di 57 milioni e mezzo, nei quali le rafferme figurano per 16,230,000, somma che fu poi portata a 19 milioni nel bilancio del 1909, e che il signor Clementel, relatore del bilan-

cio del 1910, assicura che dovrà essere aumentata di altri sei milioni. Dunque sono 25 milioni che in Francia si spendono per queste rafferme. Da dati che ottenni dalla cortesia del Direttore generale delle leve al Ministero, rilevo che, detratte le spese per le rafferme dei carabinieri, noi spendiamo per questo titolo, circa 10 milioni all'anno. Non è una somma da poco, ma io credo che non basti, perchè mancano un migliaio e più di sottufficiali; nei quadri della fanteria, dei bersaglieri e del genio: in cavalleria i quadri sono al completo.

Dunque, se in quei due grandi eserciti si è riconosciuta la necessità che all'adozione della ferma biennale andasse congiunta quella dei provvedimenti indicati, atti cioè a metterla in pratica, mi faccio un dovere di chiedere all'onorevole ministro, quale sia il suo pensiero in proposito. E se avrà consenziente il ministro del tesoro, nella probabile necessità di una maggiore spesa per questo titolo, affinché non abbia a succedere che i fondi occorrenti vengano poi prelevati dalla forza bilanciata.

In Francia ed in Germania si ammette che in due anni si possa dare l'istruzione tecnica necessaria, alla condizione però che vi siano consacrati almeno 22 mesi. La Germania poi, come dissi, richiede un maggior tempo per la cavalleria. Possiamo e potremo noi fare altrettanto?

La benemerita Commissione d'inchiesta sull'esercito, in una delle sue pregiate relazioni, a tal riguardo, scrive: che unanime è il parere della autorità militari e degli ufficiali del Corpo che l'istruzione delle nostre truppe non risponde ad una efficace preparazione alla guerra, ed altrettanto è unanime il parere intorno alle cause che impediscono di raggiungere questo scopo, che è l'essenziale ragione di esistenza dell'esercito sul piede di pace. Di queste alcune sono intrinseche alla costituzione dei Corpi, altre estranee, non proprie dei Corpi, come il frazionamento in tanti distaccamenti ecc. Cause essenziali: il servizio d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza ed il gravoso servizio territoriale: altre finalmente dipendono da mancanza e insufficienza di mezzi, come campi di manovre, campi di tiro, ecc.

Ma il più grave impedimento all'istruzione è il servizio d'ordine pubblico e di pubblica

sicurezza, servizio deleterio per il morale dell'esercito.

L'onor. Presidente del Consiglio ci ha manifestato con parole commoventi, l'altro ieri, il suo dolore, da tutti condiviso, per questa grande calamità degli scioperi, calamità che affligge e molesta gran parte del Regno con grave danno della ricchezza pubblica, e del nostro esercito.

Concordando in questa affermazione, mi auguro di tutto cuore che i provvedimenti che l'onor. ministro sta escogitando valgano ad impedire l'uso e l'abuso delle truppe per questo servizio. Non mi faccio però troppe illusioni.

Gli scioperi, a mio modo di vedere, hanno quasi sempre un substrato politico; è una forma di rivolta che agita le masse, abilmente sfruttate dai partiti, cui conviene, per i loro fini, rendere il servizio sotto le armi penoso ed antipatico al soldato. E temo che, questa deplorabile condizione anziché a migliorare vada sempre più a peggiorare. Ciò detto mi trattengo un momento sulla ferma della cavalleria e della artiglieria a cavallo, che vorrei portata a tre anni, come in Germania.

Il soldato di cavalleria, oltre all'addestramento dell'equitazione, deve dedicarsi almeno per un paio d'ore al giorno al governo dei cavalli; ha da fare l'istruzione pel maneggio della sciabola, della lancia e del moschetto, fare istruzione a piedi, addestrarsi al tiro, al servizio di campagna, di pattuglia ecc., mansioni che esigono una non tanto comune abilità.

Altrettanto dicasi per l'artiglieria a cavallo, dove molta dev'essere l'abilità del conducente, e dei serventi che accompagnano a cavallo il pezzo. Ma vi è un'altra considerazione che mi preoccupa. Coi due anni di ferma bisogna assegnare ogni anno da 80 a 90 reclute per squadrone. Orbene, non mi pare che l'istruzione a cavallo si possa impartire in modo proficuo a tal massa di reclute, specialmente nei mesi di inverno, per l'insufficienza di cavallerizze coperte e per la necessità di ricorrere a ripieghi più o meno dannosi.

Coll'assegnare annualmente 13 o 14 mila uomini alla cavalleria, si finisce coll'avere una sovrabbondanza di soldati di cavalleria in congedo, che, all'atto della mobilitazione non sono tutti utilizzabili per la professione appresa: una

gran parte dovranno essere trasferiti in fanteria, o impiegati in servizi ausiliari. Questi sono gl'inconvenienti che mi preoccupano sia sotto l'aspetto tecnico come sotto quello morale. È per questo motivo che vorrei esser largo nella durata complessiva del servizio per tutti i soldati di cavalleria, compensando il maggior tempo passato sotto le armi con una larga riduzione nella durata totale del servizio.

Di più si è detto che questa misura era necessitata dal rispetto che si deve avere al principio di giustizia, affinché tutti i soldati abbiano gli stessi obblighi di servizio. Questo principio, è vero, è stato adottato dalla Francia anche per la cavalleria, benchè con molta titubanza; ma là si è detto: noi vogliamo fare una legge democratica che non conceda nessuna esenzione a nessuno.

Allora io dico: abolite il volontariato di un anno perchè altrimenti non fate una legge veramente democratica.

Passerò ora brevemente all'esame degli articoli 4 e 5.

Noi della minoranza abbiamo ritenuto che gli articoli 4 e 5 debbono estendersi non solamente alla cavalleria e all'artiglieria a cavallo, ma anche a tutte le altre armi, poichè riteniamo che sia necessario anche per la fanteria come per l'artiglieria e per le altre armi, che vi sia in ogni compagnia o batteria un certo numero di graduati e di soldati anziani, che formino il nucleo intorno al quale si possano raccogliere le reclute, quando vengono al reggimento. Questo è necessarissimo per l'artiglieria; dove le bocche da fuoco moderne sono molto difficili ad adoperarsi, e molto costose. Il materiale di artiglieria da campagna vale ora quattro o cinque volte quello che valeva una volta. Non è soltanto la questione materiale del caricare il cannone, ma la difficoltà sta nei congegni di punteria, per i quali occorrono uomini esperti; sta nella conservazione e nella manutenzione di un materiale costoso e delicato: e per questo è necessario un personale esperto ed intelligente, il quale rimanga maggior tempo sotto le armi.

Aggiungo che la ferma biennale dev'essere preceduta da una conveniente preparazione morale e fisica della gioventù. Alla prima provvedono i costumi e la scuola. Non m'indugio su questo punto poichè ognuno di noi può farsi

un concetto in proposito per la conoscenza propria circa l'educazione morale delle popolazioni in mezzo alle quali vive.

Circa l'educazione fisica si provvederà con le leggi già votate, e con quella presentata in proposito. Auguro a voi di vederne i frutti, che io non vedrò di certo, perchè temo che la maturazione sarà assai lunga.

In Francia l'addestramento della gioventù negli esercizi militari si compie in larga scala; le federazioni ginnastiche e le associazioni consimili se ne occupano assai.

In Italia i nostri colleghi Lucchini e Todaro, con grande intelletto d'amore, hanno promosse e stanno propagando queste istituzioni che in Francia al primo d'aprile 1909 erano 3000 con 400,000 soci. Esse, con l'impulso vigoroso del Ministero della guerra, si dedicano al perfezionamento e alla preparazione dei riservisti e dei giovani all'istruzione militare.

Sotto i riguardi tecnici, dunque, io convergo che la ferma biennale, tranne che per la cavalleria e per l'artiglieria a cavallo, possa essere accolta favorevolmente, purchè il soldato non sia impiegato in mestieri estranei alla sua istruzione ed alla sua educazione, e si abbia sempre un nucleo stabile di graduati buoni in ogni singola unità.

Dalle spiegazioni e risposte che l'onor. ministro darà su questo ed altri punti del mio discorso, dipenderà il mio voto. Comunque sia, però, sia che ci vogliano due o tre anni di ferma, bisogna che lo spirito dell'esercito sia sostenuto dallo spirito della nazione; nella famiglia e nella scuola, soprattutto, deve educarsi la gioventù moralmente e fisicamente, sana, disciplinata, patriottica e ubbidiente alla legge. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato tre disegni di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assegnazione di 10,000,000 e nuova ripartizione di stanziamento nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910;

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,460,000 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi tre disegni di legge, che saranno inviati alla Commissione di finanze, per il loro esame.

Ripresa della discussione del disegno di legge: « Adozione della ferma biennale » (N. 279).

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sulla ferma biennale.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Siccome l'onorevole collega senatore Bava-Beccaris mi ha fatto l'onore di citare il mio nome, io mi sento in dovere di spiegare al Senato il mio pensiero su l'opportunità e sul principio che, a mio modo di vedere, deve informare questa legge.

Certamente a questa legge dobbiamo ormai dare voto favorevole: in ciò concordano tanto la maggioranza, quanto la minoranza dell'Ufficio centrale; solo la minoranza si preoccupa di certe questioni che non sono toccate negli articoli di questo disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, e quindi vorrebbe introdurre degli emendamenti nell'intento non di modificare, ma di aggiungere ciò che in essi manca.

Ma questo porterebbe a far ritornare la legge alla Camera dei deputati, lo stesso che dire rimandarla alla Sessione ventura, mentre è urgente approvarla subito; perchè si ritarderebbe il beneficio che essa apporta abbreviando, per quanto è possibile il tempo che i lavoratori della terra e gli operai delle officine impiegano per accrescere la ricchezza nazionale, che ridonda anche a beneficio dell'esercito. Ciò è stato ben inteso in Germania ed in Francia che hanno già ridotta la ferma a due anni.

In Germania però si è ritenuta la ferma di tre anni per la cavalleria. Questa sarà una questione che dovranno discutere i senatori competenti, vale a dire, gli illustri generali che siedono numerosi in quest'Assemblea.

Io desidero richiamare invece l'attenzione del ministro e del Senato sopra un altro punto sul quale, se non per altro, per essermene occupato lungamente, posso portare il contributo della mia esperienza; affinché nell'approvare questa legge non si faccia un salto nel buio. A nessuno di noi sfugge l'importanza di ciò che andremo a fare trattandosi di riforma che tocca la compagine dell'esercito, e che quindi riflette nientemeno che la sicurezza del Paese.

Ora la saldezza di un esercito è in rapporto alle qualità fisiche, morali ed intellettuali dei soldati; e quindi prima e principale cura dovrà esser quella di preparare le buone reclute con l'educazione fisica, che deve cominciare nelle scuole e continuare incessantemente nelle società ginnastiche. Questo bisogno diviene maggiore con la riduzione della ferma a due anni; perchè altrimenti non sarebbe possibile formare sottufficiali che sono il nerbo dell'esercito.

Se la Germania ha potuto fare questa riforma e la Francia ha potuto ridurre anche a due anni la ferma, ciò è stato possibile perchè queste due nazioni si sono preoccupate di migliorare le reclute colla educazione fisica.

In Germania, fin dai tempi di Guglielmo I, cioè, dopo la disastrosa battaglia di Iena, per cui la Prussia fu obbligata da Napoleone a mantenere sotto le armi un numero ristretto di soldati, appena bastevoli al mantenimento dell'ordine interno, per militarizzare tutto il paese, mandava a casa ogni anno i soldati per prendere ed istruire sempre nuove reclute.

Intanto Guglielmo I per rialzare dall'abbattimento in cui erano caduti gli spiriti, fondò l'Università di Berlino, e venne chiamato per l'insegnamento della letteratura latina il professor Jahn, a cui i Tedeschi aggiunsero l'epiteto di *Vater* perchè fu il primo ad istituire a Berlino la società ginnastica, nella quale andavano a rendersi forti i giovani con gli esercizi ginnastici, onde prepararsi alla riscossa. Il pensiero di Jahn si diffuse rapidamente per la Germania e le società ginnastiche sorsero in tutte le città. Così venne, con l'aiuto potente del Governo, a fondarsi una grande Federazione, all'opera della quale deve la sua grandezza l'esercito tedesco. Ma la spinta a tale progresso si deve ai pedagogisti di quella nazione, i quali fin dalla comparsa dell'*Emilio* di Rousseaux, sostennero che l'uomo si deve

formare con gli esercizi fisici, i quali devono cominciare coi primi anni nelle scuole e continuare poi per tutta la vita. Con gli esercizi fisici fatti razionalmente secondo le leggi fisiologiche e psicologiche, non solo si sviluppa la fibra muscolare, il cervello e tutto l'organismo, ma nel tempo stesso si dà fondamento all'ordine, alla disciplina e alla solidarietà umana, si forma cioè il carattere che deve guidare l'uomo in tutte le sue azioni, intente al bene della patria e all'amore dell'umanità.

Sebbene io abbia avuto occasione di esporre questi principi in varie occasioni, mi piace ripeterle ora che ci siamo proposti di riformare il nostro esercito; poichè con la riduzione biennale della ferma apportiamo una profonda riforma, la quale riuscirà salutare, se noi sappiamo imitare quanto hanno fatto in Germania e in Francia.

Quindi io dico che il ministro della guerra deve esigere dal suo collega della pubblica istruzione che l'educazione fisica venga fatta seriamente nelle scuole, e deve poi, per proprio conto, incoraggiare le società ginnastiche con ogni mezzo; perocchè in queste società debbono continuare ad allenarsi e ad accrescere le proprie energie i ragazzi, che a quindici o sedici anni escono dalle scuole, e non vengono nell'esercito prima dei ventun anno.

È interesse supremo del Governo, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista intellettuale e morale, è interesse del paese, e soprattutto del Ministero della guerra, che l'educazione fisica sia seriamente impartita nelle scuole e continuata ed intensificata nelle palestre delle società ginnastiche. Nello stato presente le società della Federazione ginnastica nazionale italiana, lavorano alacremente; ma, disgraziatamente, le scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione lasciano molto a desiderare.

A questo fine si è data da lungo tempo ogni cura in Germania, ed in Francia si è ultimamente cercato di aiutare, con ogni mezzo, le società dell'Unione ginnastica nazionale.

In Francia le reclute che presentano il *brevetto militare* che è stato concesso all'*Union des Sociétés de gymnastique de France*, possono scegliere il corpo e dopo sei mesi di esperimento nell'esercito, i migliori vengono nominati sottufficiali.

E badate che la scelta dei sottufficiali, che

sono il nerbo dell'esercito, è importante; quando la ferma era di cinque o di tre anni si aveva il tempo per farli, ma ora che si riduce a due, ciò sarà impossibile, senza una seria educazione fisica preliminare. Dico seria, perchè a me non piace l'andazzo di certi istituti d'istruzione; parlo della formazione dei cosiddetti battaglioni scolastici, che mi fanno l'effetto della coreografia, per non dire parodia, per cui in Francia sono caduti nel ridicolo.

L'educazione fisica, come ho detto, deve mirare a conservare la salute, a sviluppare le energie fisiche, e formare il carattere dell'uomo con l'imprimere il sentimento dell'ordine, della disciplina e dei doveri verso la patria e l'umanità.

Nel Congresso ginnastico tenuto a Berlino nel 1892, il generale von Armann, ai maestri di ginnastica che gli proponevano di volere cominciare nelle palestre gli esercizi militari, disse: « Voi ci darete gli uomini forti, i soldati li faremo noi ».

Lo stesso ha ripetuto ai maestri francesi il generale Chanzy.

È interessante che nelle scuole e nelle società ginnastiche non si facciano prendere false abitudini e non si diano indirizzi erronei che poi sarà difficile correggere nell'esercito.

E a questo proposito è bene di uniformare il comando degli esercizi fisici, che si fanno nelle palestre delle società ginnastiche e delle scuole, con il comando che si dà nell'esercito, per non ingenerare una deplorabile confusione nella mente della recluta.

Su questo punto io richiamo tutta l'attenzione del ministro, affinchè si adotti una terminologia uniforme, qualunque essa siasi, purchè uniforme.

Adunque, per avere un esercito valoroso dobbiamo procurare di avere reclute sane, nelle quali le energie fisiche sieno portate al massimo sviluppo, e la disciplina sia fondata sopra il sentimento del dovere. A ciò deve mirare l'educazione fisica, che si rende ancora più necessaria oggi in cui la ferma della leva si riduce a due anni.

Se tale riduzione servirà ad indurre il ministro della guerra a rendere più saldo l'esercito col porre una cura maggiore di quanto fin qui non si è fatto all'educazione fisica, darò il mio voto favorevole al presente disegno di legge.

Presentazione di relazione.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione postale e telegrafica.

PRESIDENTE. Do atto all'onore, senatore Mazziotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione del disegno di legge: « Adozione della ferma biennale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ricotti.

RICOTTI. Onorevoli colleghi. Ho chiesto la parola, non per fare un grande discorso entrando in tutti i particolari della questione che ci occupa oggi, ma essenzialmente per pregare l'onorevole ministro a darmi una spiegazione o a fare una dichiarazione, e ciò allo scopo di togliere dalla mia coscienza ogni dubbio sul voto che devo dare a questa legge, perchè sono molto perplesso se dovrò votare in favore o contro la legge stessa. Dirò più tardi quale dichiarazione desidero di avere dall'onorevole ministro, e osservo prima di tutto che questa legge, della cosiddetta ferma biennale, ha per scopo di ridurre la ferma dei giovani che ogni anno la legge di reclutamento assegna alla 1ª categoria. Tutti sanno che, con la legge vigente, il contingente annuo di 1ª categoria è ripartito, in tre parti: una parte è assegnata alla ferma di tre anni, una parte alla ferma di due anni, ed una terza parte, piccolissima di numero, alla ferma di un anno; questi sono i cosiddetti rivedibili.

Facendo la media di queste tre ferme in ragione del loro numero, si viene ad una ferma media di circa 28 mesi per tutto il contingente di 1ª categoria.

Con questa legge invece si sopprime la ferma dei tre anni e si mantiene solo quella di due anni e quella di un anno: quella di un anno anzi, acquista una maggiore importanza, perchè, come si vede, l'art. 1º di questa legge stabilisce di massima la ferma di due anni,

ma soggiunge subito che per i rivedibili la ferma sarà di un anno.

Devesi però notare che con la legge antica la riduzione della ferma ad un anno si applicava soltanto ai rivedibili per due volte; e questi sommarono a 6000 circa in ogni anno; mentre colla nuova legge la ferma di un anno si applicherà anche ai rivedibili del primo anno, che sono molti di più, e questa ferma di un anno invece di essere usufruita da soli 6000 uomini, lo sarà da circa 20,000. Ciò vuol dire che colla nuova legge, sul totale del contingente annuo di 1^a categoria, si avranno 100 mila uomini circa, con ferma di 24 mesi e 20 mila con ferma di 12 mesi; ciò che corrisponde ad una ferma media di 22 mesi, presa su tutto il contingente.

Dunque la legge antica dava una ferma media complessiva di 28 mesi e la nuova la darà di 22 mesi: quindi un guadagno abbastanza sensibile, ossia di un quarto circa dell'intera ferma.

Siccome da molti anni ho acquisita la convinzione personale che negli eserciti moderni, sia per il servizio di pace come per quello di guerra, la ferma del contingente annuo di leva debba essere assai breve e non superiore, per la fanteria almeno, ai due anni, mi dichiaro del tutto favorevole all'approvazione del nuovo disegno di legge, che stiamo discutendo, sempre quando, la riduzione della ferma a due anni, applicata non solo alle armi a piedi, ma anche alla cavalleria, sia attuata con le debite cautele.

Mi permetta ora il Senato di esporre le ragioni che mi indussero, fin da quando era giovane, a favorire, in ogni circostanza in cui si presentò l'opportunità, la riduzione della ferma.

Prima del 1848, essendo io allora tenente di artiglieria ebbi un giorno una conversazione col compianto maggiore Alessandro La Marmora, il creatore dei bersaglieri, il quale mi disse: ritenga che nel suo primo anno di servizio sotto le armi, il giovane soldato di leva, occupato tutta la giornata ad apprendere il nuovo mestiere, non pensa ad altro; nel secondo anno di servizio continua le sue occupazioni, per consolidare l'istruzione acquisita; nel terzo anno di servizio il soldato di leva non ha più nulla di nuovo da imparare, tuttavia continua nel suo servizio militare senza deca-

dimento; perciò si può dire che egli si conserva nelle condizioni militari acquistate nei due primi anni; nel quarto anno di servizio, se non progredisce nella carriera, il soldato di leva deperisce, poichè più nulla acquista nell'arte del suo mestiere, ed invece acquista nuovi vizi e generalmente diventa alquanto indisciplinato.

Siccome io consideravo Alessandro La Marmora quale un grande maestro di istituzioni militari, il suo discorso mi fece grande impressione, e l'ebbi sempre presente durante la mia lunga carriera militare. Avendo poi, più tardi, letto nelle memorie di Napoleone I, ch'egli, nei suoi ideali di organizzazione militare, scritti a Sant'Elena, proponeva, per la fanteria almeno, la ferma normale di due anni, mi confermai sempre più nella mia opinione, già acquisita dopo quanto mi disse Alessandro La Marmora.

Durante il periodo di tempo dal 1870 al 1876 che fui ministro della guerra, io propugnai sempre la riduzione della ferma, che allora era di cinque anni, ma, stante le forti opposizioni incontrate, dovetti contentarmi di ridurre a quattro anni la ferma per la cavalleria ed a tre anni quella per le armi a piedi, pur ottenendo qualche altra concessione che mi permetteva di ridurre di qualche mese le ferme normali stabilite dalla legge.

Come vedete, io sono un antico sostenitore della ferma biennale.

Ho già detto che colla legge antica, tuttora in vigore, la ferma media di tutto il contingente annuo di 1^a categoria era di 28 mesi circa, e colla legge nuova sarà di 22 mesi, rimanendo invariata la forza media annua bilanciata in 225 mila uomini di truppa. Con questi dati si può calcolare quale debba essere la forza del contingente annuo di 1^a categoria da incorporarsi, e questa forza risulta rispettivamente di 90 mila circa, colla legge antica, e di 115 mila circa colla legge nuova.

Con questo aumento di 25,000 uomini nella forza di prima categoria, che si potrà incorporare coll'adozione della nuova ferma, riparerà ad uno, forse al principale, dei tanti difetti che affliggono il nostro ordinamento militare. E, infatti, noi abbiamo un organico di guerra con 96 reggimenti permanenti di fanteria e 52 reggimenti di fanteria di milizia mobile, e

tutti all'atto della mobilitazione, col richiamo delle classi in congedo, dovrebbero portare le compagnie alla forza di 250 uomini presenti alla partenza, come del resto è stabilito in tutti gli altri eserciti europei; ed invece è molto se nelle condizioni passate e presenti giungeremo a formare le compagnie di guerra della forza di 200 uomini, con scapito di un quinto della forza numerica dell'intero esercito di guerra.

Coll'adozione della nuova ferma si riparerà a questo grave inconveniente. Disgraziatamente, per sentirne tutti gli effetti benefici, occorreranno 12 anni; tuttavia fra 5 o 6 anni si avrà già un bel guadagno da non doversi disprezzare.

Per queste ragioni io sono favorevolissimo all'adozione della ferma di due anni, non solo per le armi a piedi, ma, possibilmente, anche per la cavalleria ed artiglieria; ma però non mi nascondo le difficoltà che si dovranno superare per raggiungere lo scopo finale, senza un notevole aumento di spesa, e senza compromettere l'istruzione militare e la compagine del nostro esercito.

Queste difficoltà da superare, particolarmente per conservare salda l'istruzione militare dei futuri contingenti annui di leva, mi rendevano alquanto titubante sul voto che avrei dato ad una legge, che proponesse la riduzione della ferma a due anni. Ma, quando fu avanzata la idea di chiamare il contingente annuo alle armi, non più in una sol volta, come si fece sempre negli anni scorsi, ma di ripartirlo in due gruppi pressochè uguali, od almeno non troppo diversi l'uno dall'altro, e chiamarli successivamente alle armi a distanza di alcuni mesi, e naturalmente inviandoli poi a suo tempo in congedo a gruppi distinti, man mano che compivano effettivamente il tempo prescritto sotto le armi, mi persuasi subito che, adottando questo sistema, si eliminavano quasi tutte le difficoltà, e che la riduzione della ferma a due anni poteva applicarsi, con notevoli vantaggi, e senza alcun inconveniente di qualche importanza, non solo alle armi a piedi, ma anche alla cavalleria ed all'artiglieria.

Anche l'onorevole ministro della guerra pare non fosse contrario all'idea della chiamata alle armi, dividendo il contingente annuo in due gruppi, poichè lo applicò, a titolo d'esperimento,

alla leva dell'arma di cavalleria incorporando nei reggimenti un primo gruppo di reclute dei nati del 1889 nel mese di novembre scorso, ed il resto della classe verso la metà aprile. Del risultato dell'esperimento fatto sulle due chiamate, il Ministero pare non sia stato molto soddisfatto.

Io credo che il risultato poco soddisfacente, avuto dall'esperimento, dipenda esclusivamente dal fatto che la chiamata alle armi del secondo gruppo di reclute fu fatto soltanto alla metà d'aprile, e due mesi dopo, cioè al principio di giugno per consuetudine e anche per profittare dei mesi più propizi, si iniziarono le manovre di campagna con gli squadroni che si trovavano con una forza presente di una cinquantina di reclute, con un mese e mezzo d'istruzione, ed una sessantina di soldati anziani.

Questi squadroni si trovarono effettivamente in una ben difficile situazione. Or bene i nove decimi di tali inconvenienti sarebbero scomparsi se il secondo gruppo di reclute fosse stato incorporato al 1° febbraio, poichè, in tal caso, al principio di giugno le dette reclute avrebbero già avuto quattro mesi d'istruzione, tempo sufficiente per poterli inquadrare cogli anziani nelle esercitazioni di campagna.

Non fu adunque il sistema che si dimostrò difettoso nell'esperimento, ma semplicemente un errore del Ministero nel ritardar troppo la chiamata alle armi del secondo gruppo di reclute, errore che spiego e scuso pienamente, trattandosi di un primo esperimento.

Giunto a questo punto, potrei senz'altro concludere pregando l'onore ministro della guerra di volermi dichiarare se nell'applicazione di questa nuova legge egli adotterà, non solo per la cavalleria, ma per tutte le armi, la chiamata del contingente annuo diviso in due gruppi, a distanza di almeno 4 mesi; in caso affermativo, io darò il mio voto favorevole all'intero disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, senza sollevare difficoltà sopra alcuna delle disposizioni contenute nei diversi articoli della legge stessa, e che io desidererei modificare; ma, trattandosi di questioni di poca importanza, vi rinunzierei.

Se invece il ministro dichiara di non voler applicare il sistema delle chiamate del contingente ripartito in due gruppi, io, con rincrescimento, darò il mio voto contrario alla nuova

legge, associandomi alla proposta del senatore Bava-Beccaris di mantenere, cioè, per la cavalleria la ferma attuale di tre anni, come, del resto, ha fatto la Germania.

Prima di terminare questo mio discorso, alquanto disordinato, mi permetta il Senato di esporre alcune considerazioni sopra una questione militare importantissima, la quale è strettamente collegata con quella della durata della ferma; voglio alludere alla forza bilanciata.

Siccome il disegno di legge in discussione non modifica la situazione di fatto della forza bilanciata, la quale è stabilita dal bilancio annuale di prima previsione, nel venturo anno finanziario 1910-11 ci troveremo nella seguente condizione di forza militare sotto le armi: le 1152 compagnie dei 96 reggimenti di fanteria; con una forza media annuale di 75 uomini ciascuna; i 145 squadroni dei reggimenti di cavalleria, con una forza media annuale di 138 uomini.

Sulla forza degli squadroni non avrei osservazioni a fare, poichè ci troveremo in condizioni poco diverse, anzi quasi identiche a quelle degli altri grandi eserciti, quali sono quelli di Francia, Germania, Austria; ma la situazione è ben diversa per quanto riguarda le compagnie di fanteria, le quali, mentre sono e rimarranno di una forza media annuale di 75 uomini, in Francia sono di 125, in Germania superano i 140, nel Giappone sono di circa 135. In Austria-Ungheria la forza media della compagnia di fanteria è di soli 93 uomini, ma deve considerarsi che l'Austria ha, in tempo di pace, già organizzati molti reggimenti di Landwehr (la nostra milizia mobile), alle di cui compagnie sono assegnati una cinquantina di uomini.

Se nella formazione delle truppe di milizia mobile l'Austria non avesse un sistema suo proprio, quello, cioè, di avere fin dal tempo di pace i nuclei già costituiti con gli uomini di truppa necessari per la formazione di guerra della milizia mobile, essa potrebbe versare in tempo di pace ai reggimenti dell'esercito permanente tutti gli uomini che ora sono assegnati ai reggimenti della Landwehr, e la conseguenza sarebbe che le compagnie di fanteria dei reggimenti dell'Austria sarebbe in tempo di pace della forza media di circa 118 uomini.

Questo confronto della nostra forza effettiva tenuta sotto le armi in tempo di pace, che è di 75 uomini per compagnia di fanteria, colla

forza corrispondente degli altri principali eserciti, che supererà i 115 uomini, ci deve preoccupare. Ma vi ha di peggio. Riandando sul passato, è facile il constatare che negli scorsi anni, dal 1875 al 1882, la forza media annuale delle nostre compagnie dei reggimenti di fanteria di linea superava i 90 uomini di truppa, ed è certamente doloroso il pensare che, dopo 30 anni di pretesi miglioramenti, siamo discesi a 75 uomini per compagnia, senza che questa legge, che stiamo discutendo, ed altre che si stanno elaborando, mettano riparo a tanta iattura.

La Commissione d'inchiesta dell'esercito ha proposto di portare la forza bilanciata; ossia forza media annuale, delle compagnie di fanteria ad almeno 90 uomini; è certamente una proposta molto modesta, ed a mio avviso insufficiente, ma, per attuarla, bisognerebbe elevare la forza bilanciata per tutto l'esercito da 225,000, quale è ora stabilita dal bilancio preventivo 1910-11, già approvato, a 265,000, ossia un aumento di 40,000 uomini nella forza bilanciata ed in conseguenza un aumento di circa 20 milioni nel bilancio della guerra.

Ma abbandono volentieri questo doloroso argomento, per finire il mio discorso con qualche altra considerazione che mi rimane ad esporre, in riguardo al modo di procedere per attuare la chiamata alle armi del contingente di prima categoria.

L'incorporamento delle reclute, come già dissi, si potrà effettuare in una sola od in due volte all'anno, dividendo, in questo secondo caso, l'intero contingente in due gruppi.

Stabilita la forza media della compagnia di fanteria in 75 uomini, applicando la nuova legge, risulta che la compagnia sarà costituita con l'assegnazione annua di 30 uomini con ferma di 2 anni, e di 15 con ferma di 1 anno, e quindi un totale di 45 reclute.

Se l'incorporamento della nuova classe si farà in una sol volta, le 45 reclute raggiungeranno la compagnia e vi troveranno tre o quattro graduati con ferme speciali e 28 o 29 caporali o soldati della classe precedente, con 12 mesi di servizio, e la compagnia resterà così ricostituita:

3 uomini con prefato servizio di oltre 2 anni;
29 uomini con prefato servizio di 12 mesi;

45 reclute, le quali saranno inutilizzabili per lo meno per due mesi per il servizio militare.

In questo periodo di due mesi ogni compagnia avrà 32 uomini a ruolo atti al servizio militare, ma in realtà, se si tien conto di deficienze per malattia, licenze dei comandati all'infuori del reggimento per il servizio militare della compagnia, compreso quello di guardia, rimarranno al massimo una ventina di uomini, compresi i sottufficiali.

Per quanto riguarda l'istruzione militare da impartirsi alle reclute, si osserva che, con la chiamata in una sol volta, ad eccezione di qualche sottufficiale, non si avranno nella compagnia che caporali maggiori e caporali con 12 mesi di servizio.

Se invece la chiamata delle classi si fa in due volte, ripartendo le classi di leva in due gruppi, in ogni compagnia ciascuno dei due gruppi sarà formato di 15 uomini con ferma di due anni, e 7 od 8 uomini con ferma di un anno; per cui alla chiamata di ogni gruppo la compagnia sarà così costituita :

- 3 uomini con ferma superiore ai 3 anni;
- 1 uomini con ferma di 2^a e prestato servizio di 18 mesi;
- 14 uomini con ferma di 2^a e prestato servizio di 12 mesi;
- 15 uomini con ferma di 2^a e prestato servizio di 6 mesi;
- 7 uomini con ferma di 1^a e prestato servizio di 6 mesi;
- 23 uomini reclute, non utilizzabili per il periodo di due mesi.

Nel periodo di due mesi, in cui le reclute non sono utilizzabili nei servizi militari, resteranno nel ruolo della compagnia 53 uomini, già istruiti, invece dei soli 32 che si avevano colla chiamata in una sola volta. Inoltre devesi notare che con il sistema della chiamata in due volte, le reclute, al loro giungere alla compagnia, trovano per istruttori, caporali e caporali maggiori con 18 invece di soli 12 mesi di servizio, ciò che costituisce una notevole differenza a favore del secondo sistema di chiamata delle reclute.

Ripetendo lo stesso confronto tra i due sistemi di chiamate applicati alla cavalleria, la superiorità del secondo, cioè della chiamata in due volte, si accentua assai di più quanto ho detto per la fanteria.

Essendo la forza media annuale dello squadrone di 138 uomini di truppa, per tenerlo al numero stabilito, colla ferma antica di 3 anni, bastava incorporare ogni anno dalle 45 alle 50 reclute per squadrone, per cui, nel momento critico del primo periodo d'istruzione delle reclute, la situazione dello squadrone non presentava gravi difficoltà, sia per il limitato numero delle reclute, sia per il numero di soldati e caporali anziani di cui lo squadrone disponeva, il quale numero, a ruolo, raggiungeva il 90.

Colla nuova legge, se rimanesse invariata la forza media attuale dello squadrone di 138 uomini, il numero delle reclute d'ogni anno, salirebbe a 70 circa e colla chiamata in una sol volta, le difficoltà da superare durante il periodo dell'incorporamento ed istruzione delle reclute, che dura circa quattro mesi, sarebbero assai gravi. Queste difficoltà, a mio avviso, sarebbero :

1° La forza a ruolo di uomini istruiti durante il periodo d'istruzione delle reclute sarebbe di solo 70 circa, invece dei 90, che si avevano colla ferma di 3 anni;

2° Le 70 reclute per squadrone inviate in una sol volta allo squadrone, per il loro numero elevato, darebbero luogo a difficoltà per la deficienza di cavalli adatti per l'istruzione delle reclute, ed anche per deficienza di locali coperti indispensabili all'istruzione;

3° Le reclute giungendo, allo squadrone, non troverebbero che caporali e soldati con servizio compiuto di soli 12 mesi. e quindi grande difficoltà per avere il numero occorrente di istruttori.

Colla chiamata in due volte, ed a distanza di almeno 4 mesi, tutti questi inconvenienti sono quasi totalmente eliminati, poichè, il numero degli uomini istruiti, che rimangono a ruolo durante il periodo dell'istruzione delle reclute, sale da 70 ad oltre 100, e fra questi si troveranno i caporali e caporali maggiori, con 18 mesi di servizio, capaci di fare da istruttori alle reclute. Il numero delle reclute da incorporarsi in ogni gruppo dovendo essere dai 30 ai 40, scompare con questo sistema ogni difficoltà per la scelta dei cavalli adattati e l'impiego dei locali coperti.

Per queste varie ragioni, mi sono convinto della grande utilità di applicare la chiamata annua del contingente di 1^a categoria, ripartito

in due distinti gruppi, e chiamarlo sotto le armi in due epoche diverse dell'anno a distanza di almeno quattro mesi.

L'onor. ministro della guerra, per sopprimere l'inconveniente che presenta l'applicazione della ferma biennale alla cavalleria, senza ricorrere alla duplice chiamata, propone, nello stesso progetto di legge, di aumentare di 5 mila uomini la forza media di 20,600 già stabilita nel bilancio di previsione per 1910-1911 per i 29 reggimenti di cavalleria. Approvando questa proposta succederà questo: la forza media dello squadrone da 138 salirà a 175; il contingente annuo di 1^a categoria da 70 salirà a 83 per ogni squadrone; il numero degli uomini già istruiti, che rimarranno a ruolo nello squadrone al momento dell'incorporamento delle reclute, salirà da 70 a 90, quanti erano colla ferma di tre anni.

Ma questa proposta che corregge l'inconveniente che si verifica coll'applicazione della ferma biennale, la quale porta un abbassamento un po' troppo forte nel numero degli uomini istruiti che rimangono nello squadrone nei primi mesi dell'incorporamento delle reclute dell'anno, non potrei accettarla, perchè lo scopo che si propone il ministro sarebbe largamente raggiunto, applicando semplicemente la chiamata del contingente annuo in due volte, risparmiando così la maggiore spesa che è richiesta dall'aumento di forza bilanciata degli squadroni, e non creando maggiori difficoltà per l'istruzione del maggior numero di reclute da assegnarsi ad ogni squadrone.

Concludo dichiarando che sarei felicissimo di poter votare in favore dell'attuale legge sulla ferma biennale, ma ciò non potrei fare se non quando la chiamata annuale sotto le armi del contingente di prima categoria fosse ripartito in due gruppi, da incorporarsi in due tempi diversi, a distanza di almeno quattro mesi. Ma se non sarà possibile all'on. ministro di fare questa dichiarazione, mio malgrado, darò il mio voto contrario al disegno di legge.

Domando scusa al Senato se mi sono troppo dilungato colle mie parole. (*Applausi vivissimi e prolungati. Molti senatori si recano a stringere la mano all'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Conti.

CONTI. Rinuncio alla parola.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Prendere la parola dopo il senatore Ricotti può sembrare folle presunzione da parte mia. L'applauso che ha coronato le parole del senatore Ricotti dicono la venerazione ed il culto che il Senato ha per lui, culto che in noi dell'esercito è immensamente più grande di quel che possa essere in nessun altro ordine di cittadini. (*Vive approvazioni*).

Ho domandato la parola solo per fare una dichiarazione di voto, voto che mi spiace mi metta in urto coll'onor. ministro, il quale sa quanta affezione, quanta stima e deferenza io professi per lui.

Appartengo alla minoranza dell'Ufficio centrale e le ragioni su cui si basa l'opinione che professo sono state esposte dal senatore Bava-Beccaris; ed è inutile che le ripeta. Dirò soltanto, riepilogando, che quel che mi mantiene avverso alla ferma biennale è essenzialmente il sentimento antimilitaristico del nostro paese, non nel senso castale come spesso si suole gratificare noi dell'esercito, ma nel senso di non voler comprendere quanto sia necessaria la forza per difendere le conquiste ottenute con tanti sacrifici da un paese.

L'esercito è fatto per conservare l'integrità del paese ed ha bisogno quindi di tutta la sua solidità e non credo che questa solidità sia accresciuta colla ferma biennale, colla quale i quadri non potranno mai essere, con tutti i temperamenti che l'ingegno e l'amore grande del ministro al paese può avere escogitato o sta per escogitare, non potranno essere migliorati. I perturbamenti dell'ordine pubblico non riusciremo a toglierli per diversi anni e l'impiego della truppa sarà costantemente per ciò richiesto, onde insufficiente il tempo per la sua istruzione e soprattutto per educarla all'ordine, al dovere, al sacrificio. La società che non accenna a migliorare, nell'ordine morale, renderà difficile per molto tempo ancora la costituzione di buoni quadri e tanto più se numerosi. Nè parlo delle difficoltà di acuartieramento nè di altre congeneri.

Quanto agli scopi che si dice di voler raggiungere, quello di eguagliare per tutti l'obbligo di servizio militare, io non so vederlo. Perchè, mentre si decreta la ferma di due anni per tutti, non potendosi contrastare la neces-

sità di avere una parte dell'esercito con ferma di tre anni, si è costretti ad escogitare allettamenti di premi pecuniari e di esenzioni, e così s'introduce di nuovo un elemento che se non è del tutto prezzolato, obbedisce pur sempre unicamente ad una sua convenienza personale. Onde la parte nobile dell'obbligo militare viene quasi a sparire. E mentre da un lato ricorriamo ad un espediente di danaro per soddisfare ad esigenze alle quali non ci possiamo sottrarre, dall'altro lato si è costretti ad introdurre nuovamente una di quelle esenzioni che appena due anni fa giustamente intendemmo di abolire. Il peggio poi, come ben disse il collega Bava-Beccaris, per pura ragione di bilancio, ci ostiniamo a tenere in vita il volontariato di un anno, vero privilegio aristocratico, tanto meno comprensibile in un momento in cui da ogni parte si afferma di volere tutto democratizzare. Vero è che il numero dei concorrenti al volontariato, una volta approvata la ferma biennale, andrà sensibilmente restringendosi a quei pochissimi che non troveranno sprecato il denaro occorrente pur di procurarsi un'altra piccola diminuzione negli obblighi militari. Ma avremo così ancor più accentuato il deplorabile privilegio, in quanto che al volontariato di un anno non accorreranno più che i grandi favoriti della fortuna, portati per natura a tutto mettere in opera per ostentare le loro ricchezze, e per profittarne senza scrupolo, pur di sottrarsi al più piccolo materiale disagio.

Sarà forse che io sono inaccessibile alla luce della modernità. E, me lo perdoni il Senato, ma io sentiva il dovere di parlare francamente e di dire come penso, onde il mio voto sarà contrario.

TARDITI, *dell'Ufficio centrale*. La maggioranza dell'Ufficio centrale ha sentito con vera soddisfazione l'autorevole parola dell'onorevole Ricotti. Nulla si può aggiungere a quella esplicita dichiarazione, favorevole alla ferma biennale; dichiarazione che è il miglior consiglio pel Senato.

I particolari sui quali l'onor. Ricotti basa il suo voto saranno trattati dal ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Onorevoli senatori! Le ragioni di indole sociale e di indole militare alle quali risponde il presente disegno di legge vi sono note. L'applicazione della ferma biennale, sia essa accolta con fede e con convincimento come lo è dal ministro proponente, sia accolta condizionatamente, o anche subito come dalla minoranza del vostro Ufficio centrale, si è imposta come una di quelle correnti della opinione pubblica, alla quale non è dato di resistere. Si è imposta come lo scioglimento di un impegno formale, assunto da un mio predecessore, e dal Parlamento stesso, allorché, nel 1907, votava la nuova legge di reclutamento dell'esercito, la quale dava maggiore estensione all'obbligo del servizio militare, a questo tributo che tutti i cittadini debbono alla patria. Si è imposta di fronte all'aumento del contingente di leva prodotto appunto dalla legge ora ricordata, contingente che le strettoie del bilancio non avrebbero consentito di inquadrare tutto, come giustamente ha osservato l'onorevole senatore Ricotti. Si è imposta infine perché anche l'esempio trascina, e non ci è mancato infatti l'esempio delle vicine potenze europee.

Il principio della ferma biennale si è venuto a mano a mano così affermando; discuterlo ormai non giova. È fatale: bensì giova discutere le provvidenze con le quali ne vuole, ne deve essere accompagnata l'applicazione, affinché non ne soffra la saldezza, la compagine dell'esercito.

Ed anzitutto consentitemi una dichiarazione, che per me è fondamentale, e che varrà a sciogliere ogni dubbio di interpretazione. Quando io dico ferma biennale, intendo ferma di 24 mesi, o quasi, per tutta la porzione del contingente che ci è dato di trattenere alle armi in relazione alla forza bilanciata, rivedibili naturalmente esclusi.

Dunque, non ferme scalari di 12 o di 18 mesi, non congedamenti anticipati che, se possono costituire una fonte di economie sensibili per il bilancio della guerra, turbano e compromettono la saldezza delle unità organiche, ed esercitano una influenza morale deleteria tra coloro che rimangono, ed ai quali non sfugge la gioia mal celata di coloro che se ne vanno anzi tempo.

Questa affermazione per me è capitale, perché vuol dire che all'istruzione dei nostri soldati, noi potremo effettivamente consacrare due

anni, e ormai è convenuto che due anni bastano a formare così il fantaccino come il cavaliere; così il soldato delle armi a piedi, come quello delle armi a cavallo. Poiché bisogna tener conto di una circostanza, che, cioè, resa uguale per tutti la ferma, la scelta degli uomini per le armi a cavallo potrà essere fatta, d'ora innanzi, sulla totalità del contingente di oltre 120,000 uomini, in relazione alle attitudini fisiche e professionali dei singoli iscritti; di guisa che il compito dell'istruzione sarà di molto agevolato. Quindi non più barcaioli, non più sarti, non più calzolai alla cavalleria, e magari butteri, cavallerizzi alla fanteria, per il solo fatto che erano stati favoriti dalla sorte estraendo un numero più alto anziché più basso.

E di un altro coefficiente morale converrà pure tener conto, della volenterosità cioè colla quale gli iscritti aventi la necessaria attitudine, accorreranno di preferenza alle armi a cavallo, non più sotto l'incubo della maggiore durata del servizio, che a queste armi in passato era attribuita.

Dunque, ferma per tutti di 23 o 24 mesi, perchè io mi affretto fin d'ora a fare quest'altra dichiarazione al Senato; essere mio fermo intendimento che il periodo fra il congedamento della classe anziana e la chiamata alle armi della classe nuova abbia ad essere il più breve possibile, e ad ogni modo che la chiamata alle armi non abbia ad aver luogo oltre il 15 o il 20 del mese di ottobre.

Per le armi a cavallo poi il congedamento della classe anziana coinciderà colla chiamata della nuova, di guisa che in queste armi il servizio sarà effettivamente di 24 mesi.

Se tutti i 23-24 mesi potessero essere consacrati effettivamente all'istruzione non metto in dubbio che anche i più accaniti oppositori si acconcerebbero alla ferma biennale. Ma purtroppo vi sono esigenze territoriali e servizi di pubblica sicurezza che sottraggono molte giornate all'istruzione delle truppe.

Anche questa è una necessità dolorosa bensì, ma necessità.

È questione di misura, e su di essa ha già detto autorevoli parole il Presidente del Consiglio discutendosi in Senato il bilancio dell'interno.

Io non posso che dare qui un'assicurazione formale. Il ministro della guerra, cioè, non

tralascierà di spiegare tutta la sua influenza non solo perchè nell'impiego della truppa in servizio di pubblica sicurezza la misura non sia oltrepassata, ma anche perchè i distaccamenti siano ridotti e perchè il servizio territoriale sia limitato allo stretto indispensabile. Se il Senato me lo consente, darò lettura di alcuni brani di lettere scritte al ministro dell'interno recentemente, i quali stanno ad attestare quanto io ritenga importante che l'esercito sia distratto il meno possibile nei servizi di ordine pubblico, non soltanto per ragioni di ordine materiale, ma anche per ragioni di ordine morale.

Nel mese di febbraio di quest'anno io scriveva al ministro dell'interno:

« Mentre per necessità di vario genere la durata del servizio è ormai ridotta al minimo strettamente indispensabile, l'istruzione è divenuta sempre più difficile, l'educazione del soldato richiede sempre più diligenti e assidue cure. E ciò non è assolutamente compatibile coi continui movimenti da un luogo all'altro, con i frazionamenti e i frammischiamenti cui bisogna ricorrere ogni giorno per corrispondere a richieste dell'autorità politica.

« In queste condizioni è evidente che qualunque pratica tendente a spostamenti permanenti di truppe, a impianto di nuovi distaccamenti ordinari ecc., non potrebbe avere presso questo Ministero alcun esito favorevole, ed è evidente essere ormai indispensabile di applicare strettamente il principio di ricorrere all'esercito pel servizio di ordine pubblico nei soli casi di assoluta ed imprescindibile necessità, e mantenendo quella misura che purtroppo è stata molte volte trascurata. Si tratta di un radicale mutamento nella linea di condotta che finora è stata seguita; esso è però necessario nell'interesse supremo dell'esercito e del Paese, e questo Ministero non può sperare per ottenerlo che nel personale ed energico intervento dell'E. V. il cui alto patriottismo non può certamente farla rimanere indifferente di fronte alla grave situazione che ho creduto mio assoluto dovere di rappresentarle ».

E più oltre, recentemente, in occasione dei moti di Ravenna, io scriveva una lunga lettera al ministro dell'interno e aggiungevo di mio pugno queste parole: « ...Si persuada V. E. che

un cambiamento di indirizzo si impone. Mai come in questi ultimi tempi si è abusato dalle autorità politiche nella richiesta di truppe in servizio di ordine pubblico ».

Veda il Senato che io sono perfettamente nell'ordine di idee testè espresso da alcuni oratori, sulla necessità che nelle frequenti competizioni fra capitale e lavoro o in altri turbamenti dell'ordine interno, l'esercito sia più parcamente usato. E spero che, dopo le dichiarazioni fatte dall'onor. Presidente del Consiglio, se non interamente, almeno in parte, riusciremo ad evitare questo inconveniente.

E d'altronde non conviene poi soverchiamente esagerare. In questo momento noi abbiamo tutti i Corpi d'armata (il VI Corpo d'armata escluso, disgraziatamente, per i moti di Ravenna) i quali attendono tranquillamente ed intensamente alle loro esercitazioni estive che sono precisamente quelle che hanno maggiore importanza per l'istruzione militare, perchè durante il periodo invernale una vera preparazione alla guerra non si compie. Essa si fa appunto durante i periodi di manovre, di campi, di tiri collettivi.

Ebbene, ripeto, tutti i nostri Corpi d'armata eccetto il VI e parzialmente il IV, che ha fornito distaccamenti al VI, attendono ai tiri collettivi, ai campi, alle manovre, di guisa che l'istruzione ha il massimo suo sviluppo. Dunque preoccupazione bensì, ma non soverchia per l'istruzione dell'esercito.

Senonchè, quanto più brevi le ferme, tanto maggiore il bisogno di numerosi, di buoni, ottimi graduati per l'istruzione delle reclute. Ora i provvedimenti escogitati dal Ministero per provvedere a queste gravi esigenze, hanno già superato la prova dell'esperienza. Infatti sin dall'arrivo alle armi dell'ultima classe di leva, è stato disposto per la formazione in tutti i corpi di appositi corsi di allievi caporali, i quali hanno già dato ottimi risultati, dimostrando così praticamente come sia possibile ottenere buoni e numerosi graduati in 6 mesi in tutte le armi, ossia di potersi valere con la ferma biennale per 18 mesi dell'opera dei caporali e caporali maggiori. E siccome si è anche disposto che da ciascuna classe sia tratto un numero di graduati sufficiente a coprire tutti i posti di organico, si otterrà pure di poter

affrontare senza preoccupazione il periodo critico successivo al congedamento della classe anziana; perchè anche allora, sebbene con una sola classe alle armi, non avremo nemmeno per breve tempo alcuna deficienza di caporali e caporali maggiori.

Però oltrechè dei graduati inferiori di truppa, caporali e caporali maggiori, fa d'uopo preoccuparsi del reclutamento dei sottufficiali; ed a questo proposito mi giova assicurare il Senato che il reclutamento degli allievi sergenti sarà maggiormente curato, sia per la qualità, come per la quantità, seguendo i suggerimenti che indubbiamente sarà per dare la Commissione (che io mi sono fatto un dovere di istituire) che ha l'incarico appunto di studiare tutta la complessa questione dei sottufficiali. Intanto posso assicurare il Senato che, appunto in previsione dell'adozione della ferma biennale, fin dall'anno scorso furono rivolte particolari cure al reclutamento dei sottufficiali nelle armi a cavallo e si ottennero risultati più che soddisfacenti: tanto che ora, invece delle costanti deficienze sempre verificatesi in passato, noi abbiamo nell'arma di cavalleria una eccedenza di circa 100 sottufficiali, che fanno servizio agli squadroni.

Questo fatto costituisce un ottimo avviamento a quell'aumento di due sergenti per squadrone, da me segnalato come necessario ora che, per effetto della ferma biennale, il contingente delle armi a cavallo viene così sensibilmente aumentato.

Ma alcuni inconvenienti, segnatamente per le armi a cavallo, furono messi in luce dai senatori Bava-Beccaris, Lamberti e Ricotti.

Anzitutto fu affermata la necessità che in ogni reparto sia assicurata la presenza di un nucleo che abbia la ferma di tre anni. A questo si è inteso di provvedere con le disposizioni inserite negli articoli 4 e 5 della legge, le quali sono dirette a prorovvedere, mediante speciali compensi, la prestazione spontanea di un terzo anno di servizio.

Per conto mio dichiaro — non ne faccio mistero — che non avrei molta fede nel funzionamento di questo sistema, se i compensi si limitassero a premi in danaro. La Francia stessa l'ha dimostrato. Oggi soltanto, dopo un lungo periodo, i soldati si sono acconciati a rimanere

alle armi per un terzo anno di ferma. È naturale, è umano il desiderio, compiuti gli obblighi del servizio militare, di ritornare in seno alle proprie famiglie. Quelli medesimi che pur avrebbero desiderio di rimanere, persuasi che, rimanendo, avrebbero vita più agiata e più comoda che non nei campi e nelle officine, quei medesimi, per un falso sentimento di amor proprio, se ne tornano a casa, salvo poi a pentirsene e a fare vive sollecitazioni per essere riammessi alle armi.

Nel disegno di legge peraltro si è fatto molto di più e all'attrattiva materiale, costituita da un compenso che sarà maggiore o minore in relazione al numero di quelli che chiederanno di rimanere, è stato aggiunto un altro compenso che avrà una efficacia molto maggiore.

È stata estesa infatti a questi militari che presteranno spontaneamente un terzo anno di servizio la stessa facoltà concessa dall'art. 6 della legge del 15 dicembre 1907, di potere cioè far sorgere in un fratello consanguineo il diritto all'assegnazione alla seconda categoria.

L'importanza di tale concessione apparisce subito ove si rifletta che ora mai nelle famiglie composte di più figli, tutti, se idonei, sono obbligati al servizio di 1ª categoria.

Da questa facilitazione pertanto, più che dai compensi pecuniari, mi riprometto di ottenere che rimanga alle armi un certo numero di ri-assoldati per il terzo anno.

Se non che ancora altre esigenze si presentano, speciali per le armi a cavallo: primieramente l'ammansimento, l'addestramento dei cavalli giovani, che oggi si compie presso gli squadroni e dal quale sono assorbiti per un certo tempo parecchi uomini per ogni squadrone.

Ora questo ammansimento, questo addestramento ho proposto che venga fatto presso i depositi di allevamento cavalli. Si costituiranno così presso tali depositi, speciali reparti di addestramento nei quali più facile sarà di poter ottenere che uomini della classe da congedarsi o di classi congedate, accettino di prendere servizio per un terzo, per un quarto, per un quinto anno, per far cioè di questa una nuova professione della loro vita. Su questa disposizione io credo si possa fare molto assegnamento; l'esperienza poi dirà se mi sono ingannato.

Un'altra necessità per l'istruzione del contingente più numeroso della cavalleria: aumentare il numero dei cavalli per ogni squadrone ed aumentare i mezzi per l'istruzione, e principalmente i maneggi. Ora anche a questo il Ministero ha provveduto; ha provveduto stanziando i fondi necessari in bilancio, perchè il numero dei cavalli per ogni squadrone sia portato a 150; ha provveduto altresì per aumentare i mezzi a disposizione dei reggimenti per l'istruzione delle loro reclute.

Un'altra osservazione ancora per la cavalleria. Durante il periodo di tempo che intercede tra il congedamento della classe anziana e l'epoca in cui la classe nuova può essere utilizzata, la forza che rimane alle armi è depauperata da una quantità di servizi anche estranei all'ufficio particolare della cavalleria.

Ho dato disposizioni perchè i soldati di cavalleria siano distolti il meno che sia possibile per i servizi territoriali, e perchè una piaga dei reggimenti di cavalleria, la somministrazione degli attendenti, sia ridotta ai minimi termini: ciascun ufficiale tragga i propri attendenti dall'arma a cui appartiene e non ricorra alla cavalleria.

Come vede il Senato, io mi sono studiato di adottare tutti i provvedimenti che potevano essere escogitati per raggiungere lo scopo che mi ero prefisso, di applicare cioè la ferma biennale senza detrimento alcuno degli interessi militari.

E il vostro Ufficio centrale nella sua maggioranza ha concretato una serie di proposte miranti esse pure allo stesso scopo; ora debbo dichiarare formalmente che non soltanto quelle della maggioranza dell'Ufficio, ma anche quelle della minoranza io accetto, sempre all'intento che l'invocato provvedimento possa attuarsi senza nuocere alla compagine e alla saldezza del nostro esercito.

La maggioranza dell'Ufficio centrale del Senato dice: « Primo provvedimento, d'indole generale, che influisce sulla efficace preparazione del paese, è dare più vigoroso impulso all'istruzione militare negli stabilimenti civili d'istruzione e di educazione e presso le Società del tiro a segno ». A questo il ministro della guerra ha già ampiamente provveduto col disegno di legge che ha presentato all'altro ramo del Par-

lamento sul tiro a segno e sulla educazione fisica e sulla costituzione dei battaglioni volontari. E qui rispondo implicitamente al senatore Todaro, il papà delle società ginnastiche e di tiro a segno, che ha speso tutta la vita e dedicata tutta la sua opera allo sviluppo dell'educazione fisica della nostra gioventù.

Io non seguirò l'on. senatore Todaro nelle sue dottissime disquisizioni riguardo a quello che si pratica in Francia e in Germania. Verrà il giorno in cui discuteremo di questo argomento e sarà quando il Senato dovrà portare la sua attenzione sul disegno di legge cui dianzi ho accennato. Intanto però mi piace assicurare il senatore Todaro, e del resto egli lo sa benissimo, che da parte del ministro della guerra non saranno risparmiate cure di nessun genere perchè lo sviluppo dell'educazione fisica raggiunga quel grado che ha raggiunto presso altre nazioni.

L'Ufficio centrale aggiunge: « È inoltre indispensabile procurarsi buoni sottufficiali, sia migliorando l'istituto dei plotoni allievi-sergenti, sia ritornando al sistema, che pure in passato non diede risultati lusinghieri, dei battaglioni, squadroni, batterie d'istruzione, come sarà per risultare dagli studi dell'apposita Commissione alla quale il ministro della guerra ha affidato lo studio della difficile questione ». A questo mi pare di aver già risposto quando, parlando dei sottufficiali, dissi che attendevo le proposte di questa Commissione e che dall'attuazione di quelle proposte mi ripromettevo di migliorare sensibilmente il reclutamento dei sottufficiali così nel numero che nella qualità.

« Altro provvedimento indispensabile, aggiunge l'Ufficio centrale, è quello di ridurre a pochissimi giorni l'intervallo tra il congedamento della classe anziana e l'arrivo ai corpi della nuova ». Anche a questo proposito io ho dichiarato essere mio intendimento che d'ora innanzi questo periodo sia ridotto al minimo possibile e non oltre alla seconda quindicina del mese di ottobre abbia luogo la chiamata della nuova classe e che questa, per le armi a cavallo, coincida coll'invio in congedo della classe anziana.

Dice ancora l'Ufficio centrale: « Affinchè durante il periodo della forza minima e durante le prime settimane di addestramento delle reclute, il disimpegno dei servizi vari non riesca

troppo gravoso per gli anziani, e ne vengano paralizzate le istruzioni, è necessario disporre che la seconda categoria, e l'eccedente frazione di quella di prima che dev'essere chiamata alle armi, siano chiamate in tempo utile ». A questo pure io ho provveduto fin dall'anno scorso e per quest'anno ho già dato disposizioni perchè la chiamata alle armi della seconda categoria avvenga tra il 15 di agosto e il 15 di novembre, ottenendo così che questa categoria rimanga alle armi fino ad un mese dopo la chiamata della nuova classe di leva.

Continuo: « Altro provvedimento relativo alla cavalleria, e utilissimo sotto tutti gli aspetti, è quello di esonerare i reggimenti di quell'arma dall'obbligo di fornire attendenti ». Io ho già risposto a questa parte.

« Il vostro Ufficio centrale richiama inoltre l'attenzione del Senato sul provvedimento annunciato dal ministro per assicurare la continuità dei servizi in cavalleria dopo il congedamento della classe anziana. Siccome in quel periodo, adottata la ferma di due anni, gli squadroni perderebbero la metà quasi del loro effettivo, verrebbe per alcune settimane a mancare la forza necessaria al buon governo dei cavalli.

« Il ministro si propone di eliminare quegli inconvenienti assegnando a ciascuna classe di cavalleria annualmente un contingente maggiore d'uomini i quali sarebbero bastevoli per tutti i servizi nei giorni che seguono il congedamento.

« Il provvedimento è efficace ma conduce ad avere poi in congedo una forza esuberante ai bisogni della mobilitazione ».

E su questo ha portato la sua autorevole attenzione anche il senatore Ricotti. Io debbo dichiarare al Senato che si stanno in questo momento compiendo dal capo di stato maggiore dell'esercito studi diretti ad assicurare un ottimo impiego a questa esuberanza di forza e confido che questi studi condurranno a buoni risultati.

« Si accenna qui ancora, non fosse che per completare l'elenco dei provvedimenti, a quello del quale discorse con alta competenza il senatore Pedotti nella tornata del 20 corrente, e che in quella del 22 diede occasione al Presidente del Consiglio di fare importanti dichiarazioni; intendo parlare della esonerazione del-

l'esercito dal disimpegnare i servizi di pubblica sicurezza ».

Anche su questo punto mi pare di aver dato al Senato le più ampie assicurazioni.

« Un provvedimento destinato ad assicurare la solidità dell'esercito e del quale l'Ufficio centrale, ispirandosi ai desiderata della Commissione d'inchiesta per l'esercito, non esita a fare formale proposta, è quello di sancire con disposizione legislativa, a garanzia dell'avvenire, l'obbligo del ministro della guerra di fare annualmente per tutte le armi e per periodi di tempo di durata tale da permettere di impartire una istruzione proficua, chiamate di classi per istruzione, in modo che ciascuna classe di prima categoria venga chiamata due volte, finchè è iscritta all'esercito permanente, ed una volta finchè è iscritta alla milizia mobile. Questi richiami, indispensabili col sistema delle ferme scalari, non lo sono meno con l'adozione della ferma biennale, ed è così grande la loro importanza, che l'Ufficio centrale non esita a farne oggetto di apposito ordine del giorno, che, confida, sarà accettato dal ministro della guerra ».

Ora io dichiaro al Senato che accetto integralmente l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, ed assumo l'impegno di presentare al Senato, alla riapertura dei lavori parlamentari, un disegno di legge nel quale sia sancito quest'obbligo del ministro della guerra.

L'Ufficio centrale, a proposito dell'articolo 1° del disegno di legge, richiama ancora l'attenzione del ministro della guerra « sulla necessità di invigilare che i Consigli di leva siano molto oculati nell'accertamento della idoneità fisica, affinché non ne venga frustrato il principio di eguaglianza di trattamento e perchè non è detto che l'aumento graduale del contingente sia fenomeno continuativo, mentre importa assai che la forza media bilanciata non abbia a diminuire ».

Su questo argomento posso assicurare il Senato che recenti disposizioni furono impartite per migliorare l'accertamento della idoneità fisica; che queste nuove disposizioni sono state applicate per la prima volta nella leva ora in corso; che, se l'esperienza le dimostrasse inefficaci allo scopo, altre disposizioni saranno escogitate affinché i Consigli di leva procedano a questo esame degli iscritti colla maggiore ocu-

latezza possibile, nell'interesse dell'esercito e degli stessi cittadini.

Finalmente conchiude l'Ufficio centrale: « Gli articoli 4 e 5 hanno dato luogo ad una proposta del presidente dell'Ufficio centrale: egli proporrebbe che le disposizioni di detti articoli siano estese a tutte le armi ».

Gli articoli 4 e 5 contengono le facilitazioni accordate ai militari che si trattengono spontaneamente alle armi oltre la ferma di leva e si riferiscono soltanto agli uomini delle armi a cavallo, inquantochè a tali armi il ministro della guerra ha rivolto in special modo la sua attenzione, siccome quelle che in apparenza o in realtà, e io dico in realtà, possono non giovare troppo dell'applicazione della ferma biennale. Io non avrei difficoltà di assicurare il senatore Bava-Beccaris che anche a questo si potrà in seguito provvedere. Non escludo che allorquando il sistema adottato del riassoldamento mediante equo compenso pecuniario e mediante la facoltà di tramandare al fratello consanguineo il diritto di assegnazione alla seconda categoria abbia dato buoni risultati per le armi a cavallo, non si possa estendere anche alla fanteria, di guisachè anche nelle armi a piedi sia assicurato un nucleo di soldati anziani, coi quali si potrà provvedere ai servizi speciali ed alla istruzione delle reclute. Non ho nessuna difficoltà di dare quest'affidamento al senatore Bava-Beccaris. L'esperimento di quest'anno per la cavalleria dirà se e in quale estensione potremo adottare questo provvedimento anche per le armi a piedi.

Come vede il Senato, non vi sono desideri della maggioranza o della minoranza dell'Ufficio centrale, ai quali non mi accosti e per i quali non dia pieno affidamento di soddisfarli sempre quando si manifesti la necessità od anche solo l'opportunità di assecondarli. Intanto una gran parte di questi desideri, come ho detto precedentemente, possono considerarsi già attuati senz'altro.

Ora, dal momento che l'Ufficio centrale, esponendo la serie delle sue proposte, ne fa quasi una condizione *sine qua non* dell'approvazione della legge, ed io dichiaro che tutte queste proposte accetto, mi pare che ne debba venire per naturale, logica conseguenza l'approvazione senz'altro di questo disegno di legge:

Ma nel presente dibattito un'autorevolissima voce si è levata, quella dell'onor. senatore Ricotti. Io non voglio ripetere le parole dette qui dall'onor. senatore Lamberti, le quali rispecchiano intieramente tutto l'animo mio, tutta la mia devozione, la mia profonda devozione verso il decano dell'esercito italiano; io ringrazio il senatore Ricotti, e lo ringrazio dal profondo del cuore, per il largo appoggio che egli ha dato alla presente legge, appoggio che egli ha affermato con l'autorevolissima citazione di Napoleone. Egli si è dichiarato esplicitamente favorevole alla ferma biennale, o quanto meno alla riduzione della ferma, pensiero che egli aveva già avuto in animo nei lunghi anni in cui resse il dicastero della guerra, anni nei quali ha dato all'ordinamento dell'esercito nostro tutto il maggior sviluppo, tutta la maggiore estensione, ordinamento che funziona ancora oggi. Ma l'onor. senatore Ricotti disse: allora io non fui guari fortunato, incontrai molte difficoltà; consenta, onor. senatore Ricotti, che io sia più fortunato di lei, e che ottenga che la mia proposta incontri l'approvazione del Senato.

Un argomento formidabile ha egli aggiunto in favore della riduzione della ferma, dell'applicazione della ferma biennale; egli giustamente ha osservato: ma badate, con la ferma di tre anni non potremmo istruire che una parte limitata del contingente di leva, non potremmo istruire tutto il contingente che le mutate condizioni di reclutamento oggi fanno affluire alle armi. Di guisa che non avremmo neppure la possibilità di portare al completo le nostre unità nel passaggio dal piede di pace al piede di guerra, perchè noi non riusciremmo ad istruire più che 70 od 80 mila uomini, mentre invece avremmo con la ferma biennale la possibilità di istruirne almeno 40 mila di più, cioè 120 mila uomini. È questo un argomento di veramente capitale importanza per l'esercito nostro.

Io non esito a dichiarare che i provvedimenti della legge sul reclutamento del 1907, come fu detto da un illustre generale, relatore di un disegno di legge alla Camera dei deputati, furono più vantaggiosi alla potenza del nostro esercito che non tutti i fondi stanziati per la parte straordinaria, per le artiglierie e per l'ordinamento a difesa della frontiera; infatti quella legge ha

consentito a noi di poter inquadrare annualmente contingenti di leva superiori ai 120 mila uomini, mentre il Senato ricorda che pochi anni or sono non si poteva giungere che a contingenti di 65 o 70 mila uomini, donde la necessità, pel passaggio dal piede di pace al piede di guerra, di utilizzare tutte e dodici le classi in congedo, senza neppure raggiungere la forza organica prestabilita per il piede di guerra. Oggi, invece, on. senatore Ricotti, ella lo sa, non solo completeremo tutte le nostre unità di guerra, ma le potremo completare con un numero minore di classi, il che costituisce un altro enorme vantaggio; esse saranno costituite tutte con elementi più giovani lasciando le classi più anziane a costituire l'esercito di seconda linea.

E fin qui la parte di appoggio che l'onorevole senatore Ricotti ha dato a questo disegno di legge; ma ora viene il rovescio della medaglia. L'onorevole senatore Ricotti pone a condizione del suo voto favorevole (al quale ella può immaginare quanto io tenga) pone, ripeto, per condizione che si effettui la chiamata alle armi in due volte, tanto della cavalleria, quanto della fanteria; e ne ha detto le ragioni, e ha dimostrato tutto il vantaggio che all'esercito ne deriverebbe.

Orbene, per quanto profondamente mi dolga, io sono proprio costretto a dichiarare all'onorevole senatore Ricotti che, in modo assoluto, io non gli potrei dare affidamento che questa chiamata sarà effettivamente fatta in due volte. Mi spiego: noi abbiamo attuata fin da quest'anno la chiamata in due riprese della cavalleria, perchè apparve un ripiego necessario per il passaggio della ferma triennale a quella biennale. Il senatore Ricotti dice: in questa chiamata che avete fatto, avete commesso un errore; avete chiamato cioè troppo tardi la seconda porzione del contingente, l'avete chiamata in un periodo tale che, all'affacciarsi del tempo più utile all'istruzione, cioè nei mesi di giugno, luglio e agosto, non avevate ancora lo squadrone perfettamente addestrato. E qui ha ragione l'onorevole Ricotti. Se non che il provvedimento fu giustificato però da una necessità. Esigenze di bilancio hanno costretto lo scorso anno a chiamare la classe di leva a novembre inoltrato, e poichè anche l'onorevole Ricotti ritiene che fra la chiamata

della prima porzione e la chiamata della seconda debba intercedere un periodo di circa quattro mesi, corrispondente a quello ritenuto strettamente necessario per l'istruzione della recluta di cavalleria, ne viene di conseguenza che, se la chiamata della prima parte del contingente di cavalleria si effettua verso la fine di novembre, la chiamata della seconda porzione della classe deve necessariamente effettuarsi al principio di aprile.

L'onorevole Ricotti dice giustamente: chiamate la seconda porzione in febbraio e allora avrete il vantaggio che a giugno sarà già ultimata l'istruzione della cavalleria, e lo squadrone potrà intraprendere il completamento della sua istruzione.

Orbene, onor. senatore Ricotti, io mi dichiaro in materia di cavalleria quasi incompetente. Io sono un fantaccino, e non posso che rimettermi all'opinione dei tecnici, dei competenti dell'arma di cavalleria.

Io mi sono fatto un dovere di sentire l'opinione, il parere degli ufficiali competenti di cavalleria e posso dichiarare formalmente al Senato che l'ispettore generale di cavalleria, tutti i comandanti di brigata di cavalleria, uno eccettuato, e per conseguenza i comandanti di reggimento di cavalleria interpellati dai rispettivi comandanti di brigata, hanno espresso l'assoluto convincimento che sia preferibile fare la chiamata della cavalleria in una volta sola. Di fronte ad un parere tecnico così esplicito, per quanto mi renda conto delle giuste osservazioni fatte dal senatore Ricotti, non potrei ora dare affidamento che questo sistema oggi applicato possa essere mantenuto per l'avvenire.

Ma io però, ossequente, profondamente ossequente, alla competenza del senatore Ricotti, non esito a dichiarargli che, ove dall'esperimento che quest'anno si farà per la prima volta della chiamata del contingente aumentato di cavalleria tutto insieme, avessero a derivare inconvenienti maggiori di quelli riscontrati nella precedente chiamata in due riprese, non ho nessuna difficoltà a ritornare al sistema da lui indicato.

D'altra parte, onor. senatore Ricotti, questa delle modalità delle chiamate, non è materia di legge; io posso darle o non darle questo affidamento, ma io passo. L'anno venturo non ci

sarò più, forse; un altro verrà al mio posto, e può darsi che adotti completamente il pensiero dell'onor. senatore Ricotti ed allora non so trovar ragione perchè egli non voglia dare il suo voto favorevole a questa legge della quale egli conosce meglio di ogni altro i lati vantaggiosi.

Faremo quest'anno l'esperimento della chiamata in una sola volta, ed io ripeto, e dichiaro formalmente che, se l'anno venturo sarò ancora a questo posto, qualora lo esperimento non sia riuscito, non avrò difficoltà ad accogliere la proposta del senatore Ricotti. (*Approvazioni*).

E qui il senatore Ricotti ha fatto una punta, con la sua grande competenza e con la sua grande maestria nel maneggio delle cifre, nel campo della forza bilanciata. Or bene io posso dichiarare all'on. Ricotti che la forza bilanciata nostra, così come oggi sono regolate le ferme di leva, non solo non basta ad inquadrare tutto il contingente che la leva ci dà, ma rimane enormemente inferiore a quella che per tale contingente occorrerebbe. Non di una ventina di milioni di più, ma ben maggiori dovrebbero essere le nuove assegnazioni per il bilancio della guerra, se si volesse inquadrare tutto il contingente di leva con la ferma di tre anni stabilita come ferma normale obbligatoria: noi arriveremmo a 375 mila uomini di forza bilanciata. L'on. Ricotti si è a lungo soffermato sulla questione della forza delle compagnie, e qui mi consenta che io rettifici non un errore, ma una meno esatta informazione che egli può avere avuta intorno alla forza attuale delle nostre compagnie. Io posso assicurare l'on. senatore Ricotti che la forza delle compagnie, alla data del 1° giugno, era di 85 uomini. È bensì vero che nel fatto vi sono reggimenti che questa forza non hanno; ma il Senato deve pensare che data la loro dislocazione vi sono reggimenti cui viene assegnato un maggior numero di reclute in confronto ad altri reggimenti. Ora noi abbiamo delle compagnie di reggimenti che superano i 130 uomini, i 115 e i 110, in base ad una statistica ricevuta appunto in questi giorni. È evidente che questa maggiore forza attribuita alle compagnie di questi reggimenti, va a scapito della forza di altri reggimenti.

E così pure mi è necessario di rettificare un'altra inesattezza relativamente alla forza

cavalli e alla forza uomini degli squadroni. La forza cavalli degli squadroni in questo momento raggiunge, per quasi tutti i reggimenti, i 140 o 142 cavalli, e noi, come già ho detto, siamo sul punto di poter raggiungere la forza, consigliata anche dalla Commissione d'inchiesta, di 150 cavalli.

Ora l'on. senatore Ricotti comprenderà che con una forza di 150 cavalli per squadrone, la forza in uomini, non può, non deve essere inferiore a 175-180. Una eccedenza di uomini in confronto dei cavalli si impone e si capisce: perchè si deve tener conto di una quantità di servizi a piedi, degli ammalati, delle licenze, ecc. Ecco la ragione per la quale il ministro della guerra ha creduto in questo disegno di legge di comprendere un aumento di 5 mila uomini alla forza bilanciata per la cavalleria.

L'on. senatore Ricotti ha fatto ancora altre osservazioni di minor rilievo; ma essenzialmente io ritorno al suo dilemma: o chiamata in due volte o voto contrario. Il dilemma è esplicito, è chiaro, ed io, ripeto, vorrei poter dire: chiamata in due volte piuttosto che voto contrario del generale Ricotti, ma non è possibile. Consenta l'on. senatore Ricotti che per quest'anno si faccia la chiamata in una sola volta. Ed io ripeto che se l'esperienza dimostrerà che la chiamata in una sola volta sarà causa di inconvenienti, non ho difficoltà alcuna dargli affidamento nel senso che egli desidera.

Io ho già implicitamente risposto a molte osservazioni fatte dall'on. Bava-Beccaris, il quale ha parlato a nome della minoranza dell'Ufficio centrale. Egli ha accennato a provvedimenti d'ordine amministrativo e a provvedimenti d'ordine finanziario, adottati dalle Potenze a noi vicine, che hanno prima di noi sperimentato la ferma biennale, ha alluso cioè alla Francia e alla Germania. L'on. Bava-Beccaris ha detto che come provvedimenti amministrativi, questo essenzialmente la Francia e la Germania hanno adottato, di assicurare ai loro soldati che rimangono un maggior periodo di tempo alle armi, impieghi civili all'atto della cessazione del servizio.

Ottimo provvedimento che io sottoscriverei a piene mani. Ma l'on. senatore Bava-Beccaris ha ricordato come una legge analoga esista anche da noi e prima che in Francia,

la legge del 1883 sui sottufficiali. Orbene, il senatore Bava-Beccaris sa come male abbia funzionato quella legge. Egli dice: correggetela, obbligate gli enti ed il Governo a rispettarla. Non vale, onor. Bava-Beccaris, ci sono resistenze che non vi è potenza umana che possa superare e vi sono purtroppo leggi che non sono interamente applicate. Se fosse qui il mio collega dell'istruzione pubblica, vorrei chiedergli quale efficacia ha avuto la legge sulla istruzione obbligatoria!

Ad ogni modo l'impiego civile ai sottufficiali permane, ed oggi è più che mai assicurato, più che mai osservato. Ma se mi si chiedesse di condurre trattative per obbligare effettivamente le amministrazioni ad assumere in servizio non soltanto i sottufficiali ma anche i soldati riassoldati dopo due anni di servizio, io non potrei consentire, perchè sono certo, onorevole Bava-Beccaris, che le mie premure non potrebbero raggiungere il loro scopo.

BAVA-BECCARIS. (*Interrompendo*). Mi contenterei dei soli sottufficiali.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. ... per i sottufficiali la disposizione c'è già e vige ancora. Ma io vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Bava-Beccaris sopra un recente documento ufficiale dal quale risulta che i sottufficiali assunti ad impieghi civili, non sempre avrebbero dato di sé molto buona prova.

Il senatore Bava-Beccaris ha aggiunto oltre ai provvedimenti di carattere amministrativo provvedimenti di carattere finanziario.

Noi tentiamo l'esperimento, per la cavalleria. Io non escludo, e lo ho già dichiarato, che se l'esperimento farà buona prova, si potrà adottare lo stesso sistema anche per le armi a piedi.

I mezzi, on. Bava-Beccaris, credo che non ci faranno difetto, se tutte le economie che io ho ormai adombrato nell'Amministrazione centrale della guerra potranno condurre a quel risultato che mi auguro. La esperienza dirà se ed in qual misura questa sua proposta potrà essere accolta.

Finalmente l'on. senatore Bava ha accennato all'importanza dell'educazione fisica, che è il fondamento naturale per l'applicazione della riduzione delle ferme. E su questo, come ebbi già a dichiarare all'on. senatore Todaro, siamo perfettamente d'accordo.

Onorevoli senatori! Io vi ho esposto nelle linee generali le idee alle quali è informato questo disegno di legge. L'argomento è poderoso e potrebbe essere oggetto di più lungo discorso. Ma quanto v'ho detto io spero che possa essere sufficiente a dimostrarvi la imprescindibile necessità della riforma e l'efficacia dei provvedimenti con i quali dovrà essere attuata, per garantire gli interessi dell'esercito.

Quanto v'ho detto spero sia per lo meno sufficiente per dimostrarvi che il disegno di legge che vi propongo, lungi dall'essere incompleto o monco, è il risultato di pazienti studi, di amorevoli cure, e che esso è confortato, per quanto si poteva, dai risultati dell'esperienza, che esso infine è stato preceduto da cauti provvedimenti che hanno preparato il terreno alla riforma, rendendone possibile l'attuazione senza troppo bruschi passaggi; e le cure ed i provvedimenti non si sono arrestati nè si arresteranno a quanto ho detto.

Altri provvedimenti accompagneranno lo svolgimento della riforma; altri provvedimenti occorreranno per mettere in armonia il nostro ordinamento militare coi concetti cui la riforma s'ispira. E forse dovrò quanto prima sottoporre al Parlamento, altre proposte di legge che si collegano con quella ora in esame.

Poichè, o signori, la riforma di cui ci occupiamo trascende i limiti di una modesta innovazione tecnica, estende sempre più nel nostro esercito quelle idee di libertà e di giustizia, quelle idee di sana uguaglianza che varranno a rafforzarne la compagine morale e a stringere sempre più i vincoli che lo legano alla nazione, che lo faranno sempre più sua diretta emanazione.

Occorre coraggiosamente sopprimere quegli istituti che per trasformazione subita, col decorso dei tempi, più non trovano fondamento nella coscienza nazionale e non rappresentano che ingiustificati privilegi. Alludo a quanto ha detto l'onor. senatore Lamberti. Occorre ridurre le troppo lunghe ferme che tanti buoni elementi allontanano dalle file dell'esercito.

L'abolizione del volontariato d'un anno, la riduzione della ferma dei carabinieri e degli altri militari rafforzati sono questioni mature che conviene oramai affrontare e conviene che l'iniziativa di esse parta naturalmente da chi in questo momento ha l'onore di essere a capo dell'esercito.

In questo modo l'esercito, in armonia con le esigenze dei tempi, sorretto dalla simpatia nazionale, godente di sempre giovane e rigogliosa vita, potrà rappresentare ognora meglio il vero baluardo della patria. (*Approvazioni vivissime e generali*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione della ferma biennale.

GOIRAN, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GOIRAN, *relatore*. Intratterrò brevissimamente il Senato per fare una semplice domanda al ministro della guerra. Intendo alludere al provvedimento che l'Ufficio centrale ha ventilato, cioè di esonerare l'esercito dai servizi di guardia esterna alle carceri. Questo è un servizio dannoso al morale dell'esercito ed è un sistema che serve al ministro dell'interno per sottrarre denari al bilancio della guerra, denari destinati per altri scopi.

Su ciò domando dichiarazioni esplicite al ministro della guerra. Non che ne faccia condizione per approvare o respingere la legge, ma perchè credo che se non è possibile esonerare l'esercito dai servizi di P. S. è però possibile esonerarlo dal fare la custodia esterna alle carceri, servizio che assorbe una grandissima quantità di uomini e che diminuisce di migliaia di giornate il tempo da dedicarsi alla istruzione dell'esercito. (*Approvazioni*).

LAMBERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMBERTI. Anche a nome del collega senatore Bava-Beccaris, mi associo con tutte le forze a quanto ha domandato il senatore Goiran. Io ho esempi nella mia esperienza per poter dire di aver veduto cose veramente deplorabili sia per il modo come si tengono in taluni corpi di guardia di stabilimenti carcerari i soldati, sia per il modo come essi vengono impiegati.

Resistenze di ogni natura si sono avute in tutti i Corpi d'armata per ottenere di togliere questo servizio all'esercito senza mai avere una ragione veramente plausibile per potere in qualche modo giustificarlo. Naturalmente io parlo del passato!

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non ho alcuna difficoltà ad assicurare il senatore Goiran ed il senatore Lamberti che da parte del Ministero della guerra, non da oggi soltanto, furono fatte vivissime pressioni, furono rivolti vivissimi incitamenti al Ministero dell'interno affinché a questo servizio di custodia esterna alle carceri fosse altrimenti provveduto.

Una prima serie di provvedimenti è stata adottata dal Ministero dell'interno col ridurre il numero degli stabilimenti di pena, e quindi con la conseguente diminuzione della truppa impiegata in questo servizio.

Io proseguirò nell'opera di incitamento affinché il Ministro dell'interno provveda altrimenti a questi servizi. Il ministro dell'interno del resto ha dimostrato l'altro giorno di essere così favorevole alla riduzione dei servizi estranei all'esercito che io mi auguro che le mie insistenze troveranno facile accoglimento.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. Ho chiesto la parola per una semplice dichiarazione di voto. Ormai la discussione è giunta a tal punto, che dopo il bellissimo esauriente discorso dell'on. ministro della guerra e dopo quanto ebbe a dire con tutta l'autorità della sua parola il venerando senatore Ricotti, io non intendo affatto entrare nel merito della questione.

Ma poichè, pochi giorni or sono, e precisamente trattando degli eccessi in cui si incorre addossando alle truppe un soverchio servizio di pubblica sicurezza io ebbi a dichiarare, che la ferma biennale e tale eccessivo impiego delle truppe erano termini che contrastavano, cosicchè potevo rimanere dubbioso intorno al voto che avrei dato all'attuale disegno di legge; io debbo oggi avvertire, che dopo le esplicite dichiarazioni fatte dall'on. Presidente del Consiglio, e poichè sono notoriamente favorevole all'ordine di idee che ha condotto, dopo pa-

recchi anni di studio, il ministro della guerra a concretare questo disegno di legge sulla ferma, io darò il mio voto adesivo con la piena coscienza di votare bene. (*Approvazioni vivissime*).

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Io vorrei rispondere ad una osservazione fatta dall'on. mio amico Bava-Becaris, che riguarda l'applicazione di quella legge, mi pare del 1883, che stabiliva un servizio civile per i sottufficiali dell'esercito, quando uscivano dalle sue fila.

Ora io devo dire, per esempio, che nel mio Istituto di fisica io ho cinque inservienti ed appartengono tutti e cinque all'esercito, ma mi sono ben guardato dal prendere un sottufficiale, perchè questi non sono capaci di fare quel servizio. Vengono e metton fuori le pretese di mezzo ufficiali o di tre quarti di ufficiali, mentre si tratta di provvedere alla pulizia del locale ed a tutte quelle cose che non possono fare e che da loro non si possono chiedere.

Quindi quella legge avrà un'applicazione sempre molto limitata per tutto ciò che riguarda i nostri laboratori. Pareva al principio che tutti avrebbero dovuto servirsi di questi sottufficiali, mentre, proprio in questo caso, la legge non ha avuto nessuna applicazione, nè è possibile di darvela se non si vuole che noi chiudiamo i nostri laboratori; poichè è certo che il servizio verrebbe a soffrirne moltissimo.

Ringrazio l'onor. ministro di aver fatto questa osservazione egli pure, non ostante l'interesse che egli deve avere per i sottufficiali; ma tenevo a dare questo schiarimento per spiegare il perchè quella legge non ha avuto che una piccolissima e parca applicazione.

Secondo il mio modo di vedere, è bene che si cerchi il modo di collocare nelle amministrazioni i sottufficiali che escono dal servizio attivo; ma bisogna destinarli a quei posti ove essi possono essere impiegati utilmente.

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha dato e che mi occorre- vano, per poter dare il mio voto con tranquillità di coscienza. Avendo il ministro dichiarato che non poteva acconsentire alla mia proposta di chiamare alle armi il contingente annuo di

prima categoria in due volte, io darò il mio voto contrario a questo disegno di legge.

Mi associo invece a quel che ha detto il senatore Bava-Beccaris, di mantenere cioè, per la cavalleria la ferma di tre anni, come ha fatto la Germania.

Il ministro nel suo discorso, per giustificare il rifiuto alla chiamata ripartita in due gruppi del contingente di cavalleria, ha detto che l'ispettore ed i comandanti di cavalleria si erano pronunziati contro l'opportunità di adottare il sistema della duplice chiamata del contingente annuo, senza però indicare i motivi di questa deliberazione alla quale io non posso sottomettermi.

Sopra un altro particolare del discorso dell'onorevole ministro debbo fare qualche osservazione. Io avevo detto che la forza media annuale della compagnia di fanteria era di 75 uomini di truppa, perchè così risultava dal bilancio di previsione per il 1910-911; il ministro, nella sua risposta parlò di compagnie della forza di 85 uomini.

Prima di affermare, qui innanzi al Senato, che la forza media delle compagnie di fanteria nel 1910-911 sarebbe risultata di 75 uomini, ho consultato il bilancio di previsione del 1910-911 già votato. Orbene, detto bilancio stabilisce la forza bilanciata dei 96 reggimenti di fanteria in 95,600 uomini, che divisa per il numero delle compagnie, che sono 1152, darebbero una forza media per compagnia di 83 uomini, ma calcolando in questo modo si commettono due errori.

1° Non si è tenuto conto degli uomini che sono bensì compresi nella forza bilanciata di 95,600 uomini, ma che non fanno parte delle compagnie, perchè assegnati agli stati maggiori e ai depositi dei reggimenti. Io ho supposto che detti uomini fossero in numero di 40 per reggimento, numero molto limitato e certamente inferiore al vero, cosicchè prima di dividere la forza totale di 95,600 per le 1152 compagnie, bisognerà sottrarre da detta forza 3840 che è appunto il numero degli assegnati agli stati maggiori e depositi dei reggimenti.

2° Negli anni trascorsi in cui avevamo la fortuna di avere, oltre al contingente di prima categoria, anche un contingente annuale di seconda categoria, la spesa per la sua istruzione di pochi mesi, era bilanciata sopra un capitolo speciale, e non figuravano quindi nella forza

media dei reggimenti. Essendosi ora, per effetto della nuova legge di reclutamento del 1907, ristabilito il contingente di seconda categoria, la spesa per la sua istruzione di tre mesi, fu, nel bilancio di previsione 1910-911, inclusa nei capitoli della forza bilanciata dei reggimenti. Siccome risulta dai dati di fatto che la forza annuale della seconda categoria è di circa 24,000 uomini che rimangono solo tre mesi sotto le armi, ne consegue che, in riguardo alla spesa, i 24,000 di seconda categoria equivarranno ad un quarto, ossia a 6000 di prima categoria, i quali per 5000 almeno dovranno essere istruiti nei 96 reggimenti di fanteria, la cui forza bilanciata dovrà esser diminuita di questi altri 5000. Per cui, volendo operare con qualche precisione, prima di dividere la forza bilanciata di 95,600 per le 1152 compagnie bisognerà applicare a detta forza bilanciata due diminuzioni: la prima di 3840 quale quota assegnata agli stati maggiori e depositi dei 96 reggimenti; la seconda di 5000 per provvedere all'istruzione della seconda categoria, per cui la vera forza media annua delle compagnie di fanteria sarà il quoziente della divisione di 95,600 meno 3840, meno 5000 per 1152, che è appunto quello già da me indicato di 75, che è la vera forza media annuale delle nostre compagnie di fanteria.

Mi dispiace d'essere in disaccordo coll'onorevole ministro, anche su questa questione della forza media delle compagnie, ma trattandosi di un semplice calcolo aritmetico, la verità è una sola e su di essa non potrei transigere.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. A proposito della osservazione fatta dal collega Blaserna circa i sottufficiali, il fatto che egli abbia avuto da lagnarsi può bene essere stata una dolorosa eccezione; ed io osservo che ciò non infirma un principio. Del resto se ciò avesse da deporre in sfavore dei nostri sottufficiali. Tutt'al più ci porterebbe alla conseguenza di dover essere ancora più cauti e più esigenti nel pretendere buone le qualità. Può però anche voler dire che quei sottufficiali che sono toccati all'onore. Blaserna non erano dei migliori...

BLASERNA. È l'istituzione che è sbagliata.

LAMBERTI... Siccome poi, mi pare, quando per il passato, si prendevano sottufficiali per

trasferirli nelle amministrazioni civili, prima del definitivo loro passaggio venivano assoggettati ad un determinato tirocinio nell'intento di riconoscerne l'idoneità o meno a sostenere l'ufficio a cui venivano adibiti, vuol dire che questo esperimento è stato fatto male; non saprei trovare altra ragione.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io vorrei fare eco a quanto ha detto l'onorevole senatore Lamberti, e non vorrei che l'onor. Blaserna avesse male interpretato la portata delle mie parole. Ho detto che, disgraziatamente, la legge del 1883 sui sottufficiali non aveva dato i risultati che giustamente ce ne aspettavamo, perchè avvenne che una parte non esigua degli impieghi che erano devoluti ai sottufficiali, furono invece, dalle altre amministrazioni dello Stato, devolute ad impiegati straordinari che da lungo tempo prestavano servizio nei loro uffici e che con leggi speciali hanno fatto passare nei ruoli; di guisa che la legge, come disse anche prima l'onorevole senatore Bava-Beccaris, non ha effettivamente funzionato così come avrebbe dovuto.

È bensì vero che io ho accennato così di volo a un documento ufficiale nel quale si afferma che gli impiegati di un Ministero provenienti dai sottufficiali non diedero sempre di sé ottima prova. Ma debbo dichiarare che, ad esempio, gli impiegati d'ordine dell'amministrazione della guerra, i quali nella loro totalità provengono dai sottufficiali, in massima prestano ottimi servizi.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI, *dell'Ufficio centrale*. Non volevo intervenire in questo dibattito, ma desidero soltanto far notare all'onor. Blaserna che l'impiego dei sottufficiali nelle varie amministrazioni è quello di scritturale, non d'insergente. Se qualcuno si adatta a far l'insergente opta per l'impiego d'usciera. Se pertanto si è preteso che degli assistenti, cioè degli impiegati d'ordine, scopassero gli uffici, il loro rifiuto è giustificato.

Ritornando ora alla discussione della ferma biennale, mi permetto di osservare, se ho bene inteso, che fra l'onor. Ricotti e l'onor. ministro

vi è un equivoco riguardo alla citazione della forza della compagnia. L'onorevole Ricotti ha sempre parlato della forza bilanciata; l'onorevole ministro ha parlato della forza presente, tanto vero che ha dichiarato di aver desunta tale forza dalla situazione del 1° giugno.

Ora è evidente che nell'anno si ha una maggior forza in principio, forza che poi si assottiglia per le perdite, ma che si mantiene per molti mesi sensibilmente superiore alla forza media perchè approfitta quasi totalmente delle economie di giornate provenienti dal ritardo nella chiamata della leva e dell'anticipazione del congedamento della classe anziana.

E così la forza media è quella bilanciata, citata dall'onor. Ricotti, la forza in un dato momento dell'anno è quella presente, citata dall'onor. ministro.

Hanno quindi ragione tutti e due e, questa volta, anche il Ministero non ha torto.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi spiego subito.

Vi sono periodi in cui la forza presente alle armi ha raggiunto quest'anno i 254,000 uomini, ma vi è anche il periodo intercedente fra il congedamento della classe anziana e la chiamata della classe nuova in cui la forza si è ridotta a un minimo.

In tale periodo dell'anno non abbiamo che circa 150 mila uomini di 1^a categoria presenti; questa deficienza in questo periodo di tempo va a vantaggio della forza presente durante i rimanenti mesi dell'anno. Di guisa che si può considerare che fra dicembre e settembre la forza effettivamente presente sotto le armi superi la forza bilanciata di parecchie e parecchie migliaia d'uomini. Ecco perchè la forza della compagnia viene in questo periodo a risultare superiore alla media normale.

RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Siamo in discussione di un tema aritmetico, il quale non è facile ad esaurirsi innanzi ad un'assemblea. Mi limiterò quindi ad osservare che la forza media delle compagnie, pur rimanendo, come ho affermato, di 75 uomini, potrà in alcuni mesi dell'anno raggiungere ed anche superare gli 85 uomini presenti

di cui fece parola il ministro. Ma per necessità aritmetica, onde ristabilire l'equilibrio, le stesse compagnie, in altri mesi dell'anno, dovranno ridurre la loro forza presente alquanto al disotto dei 75 uomini, a meno che nell'anno stesso siano convenientemente aumentati gli assegni di bilancio già votati per il 1910-911. Mantengo quindi in modo assoluto e senza tema di rettifiche, quanto ho già più volte affermato, che cioè, nelle condizioni attuali del nostro bilancio, la forza media annuale delle nostre compagnie di fanteria non potrà superare i 75 uomini.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, do lettura dell'ordine del giorno, proposto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, ed accettato dal ministro:

ORDINE DEL GIORNO:

« Il Senato, considerando che l'adozione della ferma biennale esige più estesi e più frequenti richiami di classi in congedo per istruzione, invita il ministro della guerra a presentare, entro il corrente anno, un disegno di legge col quale si stabilisca che ogni classe di prima categoria, debba essere richiamata due volte alle armi nel periodo di tempo in cui fa parte dell'esercito permanente, ed una volta durante il tempo nel quale è iscritta alla milizia mobile ».

GOIRAN, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GOIRAN, relatore. L'ordine del giorno è stato accettato dal ministro. Io tengo solo a fare una dichiarazione.

Il Presidente del Consiglio l'altro giorno ha pronunciato parole di colore oscuro sul bilancio, e per conseguenza l'Ufficio centrale ha stabilito di proporre quest'ordine del giorno — che con piacere vedo accettato dal ministro — per mettere un legame di più, direi così, per impedire che facilmente si ricorra all'espediente di bilancio di non richiamare le classi per l'istruzione.

Ora colla ferma biennale questi richiami per l'istruzione sono cosa indispensabile, e se non avessi avuto affidamento che saranno chiamate queste classi, avrei votato contro la legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno pro-

posto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, ed accettato dal ministro, di cui ho testè data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La ferma degli iscritti di leva arruolati in prima categoria è di due anni.

La ferma degli iscritti di leva già rivedibili, arruolati in prima categoria, è di un anno.

(Approvato).

Art. 2.

L'estrazione a sorte si eseguisce per mandamento nei capoluoghi di circondario presso i Consigli di leva.

(Approvato).

Art. 3.

Gli iscritti di leva per recarsi dal comune di residenza al capoluogo del circondario dove debbono presentarsi al Consiglio di leva, e per ritornarne fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Agli iscritti riconosciuti indigenti, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, è corrisposta un'indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del Consiglio di leva; e qualora debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri, è dovuto anche il pagamento dei mezzi di viaggio.

(Approvato).

Art. 4.

L'iscritto che abbia un fratello consanguineo caporale o soldato di cavalleria o di artiglieria a cavallo, il quale, compiuta la ferma o riammesso in servizio entro due anni dalla data del congedamento, presti spontaneamente servizio nei reparti di cavalleria o di artiglieria a cavallo con l'obbligo minimo di un anno, ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria alle stesse condizioni previste dalla legge 15 dicembre 1907, n. 763, pel titolo di cui all'art. 6 della legge stessa.

Ha pure diritto all'assegnazione alla seconda categoria, alle condizioni ricordate nel comma precedente, l'iscritto che abbia un fratello consanguineo caporale o soldato di cavalleria o di artiglieria a cavallo il quale si obblighi a compiere almeno un anno di servizio in continuazione della ferma di leva.

Tale assegnazione sarà però revocata qualora il fratello non soddisfi per qualsiasi motivo all'obbligo assunto.

Il militare che tramanda diritto di assegnazione alla 2ª categoria a senso del presente articolo, ha pure diritto all'indennità di cui all'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 5.

Ai caporali e soldati che prestino servizio in cavalleria o in artiglieria a cavallo come arruolati volontari ordinari o trasferiti in 1ª categoria per libera elezione è concessa per il terzo anno di ferma una speciale indennità.

La stessa indennità è pure concessa annualmente ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che, in continuazione della propria ferma o per riammissione in servizio, prestino volontariamente uno o più anni di servizio.

L'ammontare dell'indennità prevista dal presente articolo è fissato con decreto reale.

(Approvato).

Art. 6.

Gli iscritti che abbiano i requisiti che saranno determinati dal regolamento per essere ammessi in appositi corsi accelerati di allievi caporali, potranno su loro domanda essere avviati alle armi tre mesi prima della chiamata della loro classe, nei corpi che saranno designati dal ministero.

Essi potranno essere promossi caporali al compimento del terzo mese di servizio; saranno congedati tre mesi prima dei militari della loro classe e potranno conseguire altre facilitazioni speciali da stabilirsi dal regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

Quando, per maggior rendimento della leva, si preveda una forza media presente alle armi

superiore alla forza fissata nella legge di bilancio, il ministro della guerra ha facoltà di lasciare in licenza straordinaria, in attesa di congedo illimitato, un adeguato numero di reclute di prima categoria designandole in base al numero avuto in sorte nella estrazione presso i Consigli di leva nei capoluoghi di circondario. Queste reclute avranno però obbligo di prender parte alla prima chiamata della 2ª categoria e nell'anno successivo ad un richiamo alle armi per istruzione.

(Approvato).

Art. 8.

Sono abolite tutte le disposizioni del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con Regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 le quali siano contrarie alla presente legge.

Il Governo del Re ha facoltà di pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, introducendo in esso quelle modificazioni che, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno ritenute necessarie per emendarne le disposizioni o coordinarle tra loro, e con quelle del codice penale per l'esercito e delle altre leggi.

(Approvato):

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 1 sono applicabili sia alla classe del 1888 sia alla classe del 1889 ora alle armi. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 avranno applicazione a partire dall'apertura della prima leva successiva alla entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Per l'esecuzione della presente legge lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio 1910-911 è aumentato della somma di lire 3,100,000 da ripartirsi per capitoli con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione permanente di finanze, ho l'onore di presentare la relazione della Commissione stessa sul seguente disegno di legge:

Abolizione dei vincoli per gli olii minerali nella zona doganale di Genova.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di Borse di studio nell'Università ed Istituti rispettivi pei giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Finali e Mele della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Per la morte di Padre Michele da Carbonara.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Domando scusa al Senato se ardisco prender per la terza volta la parola in questa seduta, ma è per argomento diverso da quello sul quale ho già parlato.

Ho letto ieri sui giornali la morte del Padre Michele da Carbonara.

Io ebbi la sventura di dovermi trovare, in un momento dolorosissimo per il nostro Paese, a fianco del Padre Michele da Carbonara.

A parte ogni opinione politica che si possa avere su questo o su quel colore, su questa o su quella veste, dico che nel Padre Michele da Carbonara noi abbiamo perduto un eminente Italiano. (*Bene! Bravo!*).

Il Padre Michele da Carbonara era un uomo che io ho visto piangere a calde lacrime in quei tristissimi momenti e so quanti e quanti conforti sono venuti dall'opera sua in quelle dolorosissime circostanze. (*Benissimo!*).

Quindi permettetemi di sperare di avere il vostro pieno consenso, mandando un saluto di

affettuosa e riverente riconoscenza alla memoria di Padre Michele da Carbonara. (*Approvazioni vivissime — Applausi*).

PRESIDENTE. Il Senato si associa completamente alle nobili parole pronunciate dal senatore Lamberti in memoria di padre Michele Da Carbonara. (*Bene*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. A nome del Governo, mi associo alle nobili e generose parole pronunciate dal senatore Lamberti in memoria di padre Michele da Carbonara.

L'opera insigne prestata da questo sacerdote nella nostra colonia Eritrea è veramente degna della maggiore considerazione. (*Approvazioni vivissime*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per l'industria solfifera siciliana:

Senatori votanti	84
Favorevoli	71
Contrari	13

Il Senato approva.

Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico di artiglieria:

Senatori votanti	84
Favorevoli	70
Contrari	14

Il Senato approva.

Specialisti tecnici civili da assumersi temporaneamente in servizio dall'Amministrazione militare per lavorazioni nelle costruzioni di artiglieria e del genio:

Senatori votanti	84
Favorevoli	74
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1910 (N. 312);

Proroga al 31 dicembre 1910 dei poteri speciali conferiti al Governo del Re in materia di tariffe doganali (N. 301).

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Pensione alla vedova del delegato di pubblica sicurezza Augusto Gentilini morto in servizio (N. 282);

Frazionamento del comune di Ali in Ali Superiore ed Ali Marina (N. 281);

Interpretazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali (N. 275);

Adozione della ferma biennale (N. 279).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulla radiotelegrafia e radiotelegrafia (numero 229);

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph » per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali tra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi

telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro, (dieci comunicazioni) (N. 284);

Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 299).

Autorizzazione di spesa per il completamento e l'arredamento di un edificio ad uso di sede della R. Legazione italiana in Addis Abeba (N. 304);

Vendita all'amministrazione provinciale di Brescia della caserma Pietro Boifava in quella città (N. 283);

Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose (N. 298);

Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione (N. 274 - *urgenza*);

Modificazione agli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1910 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 27 GIUGNO 1910

Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d'artiglieria

Art. 1.

Al servizio tecnico di artiglieria sono permanentemente adibiti ufficiali dell'arma e ufficiali generali costituenti il ruolo speciale tecnico di cui all'art. 2 seguente.

Sono assegnati definitivamente a tale ruolo gli ufficiali che abbiano seguito con ottimi risultati il corso superiore tecnico di artiglieria

e prestato lodevolmente per due anni il servizio tecnico presso gli stabilimenti dell'arma. (Approvato).

Art. 2.

Le cariche, che compongono il ruolo tecnico dell'arma d'artiglieria, il grado degli ufficiali che possono ricoprirle e le indennità annue di carica corrispondenti, risultano dalla seguente tabella:

Numero	CARICA	GRADO	Indennità
1	Ispettore delle costruzioni di artiglieria.	Ten. generale o magg. gen.	3,600
1	Ufficiale generale addetto allo ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.	Ten. generale, magg. generale o colonnello	3,000
6	Direttori principali di costruzioni d'artiglieria (5 direttori principali di stabilimenti, 1 capo ufficio degli studi di materiali).	Magg. generale, colonnello, o ten. colonnello	2,500
10	Direttori di costruzioni di artiglieria (7 direttori di stabilimenti minori, oppure direttori in seconda di grandi stabilimenti, 1 direttore delle esperienze, 2 capi ufficio presso l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria).	Colonnello, ten. colonnello o maggiore	2,000
60	Addetti alle costruzioni di artiglieria (agli stabilimenti di artiglieria, agli ispettorati di artiglieria ed alla direzione delle esperienze di artiglieria).	Ten. colonnello, maggiore, capitano o tenente	1,200

NB. Tali indennità sostituiscono quelle previste dal testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi.

Le varie cariche sono conferite per ordine di ruolo. Quando per ragioni di speciale competenza, nella nomina ad una carica superiore occorra non seguire l'ordine d'iscrizione nei quadri di avanzamento, la nomina sarà fatta per incarico.

Art. 3.

Possono essere destinati al servizio tecnico, continuando ad appartenere al ruolo combattente dell'arma di artiglieria, alcuni ufficiali aggregati per coprire vacanze negli ufficiali tecnici di ruolo. In via eccezionale possono essere destinati agli stabilimenti come comandati, anche ufficiali di altre armi, specialisti e notoriamente competenti in determinate applicazioni tecniche. Questi ultimi non saranno computati nel ruolo tecnico.

Gli ufficiali aggregati e comandati percepiscono l'indennità di carica stabilita per gli ufficiali tecnici effettivi.

Art. 4.

Le promozioni degli ufficiali tecnici al grado superiore sono fatte a scelta o ad anzianità, con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali combattenti.

Gli ufficiali del ruolo speciale tecnico sono promossi, nel limite maggiore di grado consentito dalla tabella annessa all'art. 2, al grado superiore per anzianità, od a scelta nel proprio ruolo quando gli ufficiali dello stato maggiore generale o quelli del ruolo combattente di artiglieria di pari grado od anzianità, ottengono la stessa promozione ad anzianità o la potrebbero ottenere a scelta.

Art. 5.

I limiti di età per la cessazione del servizio attivo e per il trattamento di pensione degli ufficiali del ruolo speciale tecnico sono quelli del corpo sanitario.

Art. 6.

Gli ufficiali tecnici continueranno ad avere diritto alle indennità cavalli ed alle razioni foraggio stabilite per essi dalla tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362.

I tenenti percepiranno l'indennità cavalli e la razione foraggio stabilite per i capitani.

Art. 7.

Al fine di elevare la cultura tecnica degli ufficiali di artiglieria e prepararli ai servizi tecnici dell'arma, essi verranno ammessi a frequentare per il periodo di un biennio almeno, corsi speciali scientifici e di applicazione presso istituti civili e militari, e corsi teorico-pratici presso stabilimenti industriali civili e militari. Il complesso di tali corsi viene denominato corso superiore tecnico di artiglieria.

In via normale sono ammessi a tale corso capitani e tenenti anziani di artiglieria, secondo norme che, insieme a quanto riguarda l'ordinamento ed il funzionamento del corso, saranno determinate per decreto Reale.

Art. 8.

Colla costituzione del ruolo speciale tecnico l'organico del ruolo combattente dell'arma di artiglieria sarà diminuito di 6 colonnelli, 10 tenenti colonnelli, 15 maggiori, 40 capitani. Gli ufficiali del ruolo combattente comandati a prestare servizio tecnico per coprire vacanze che esistano nel ruolo tecnico, sono computati nell'organico di quest'ultimo ruolo.

Analogamente il ruolo dello stato maggiore generale sarà diminuito dei due generali, corrispondenti alle prime due cariche dello specchio.

Art. 9.

Disposizioni transitorie.

La presente legge andrà in vigore al 1° gennaio 1911, alla quale data sarà costituito il corpo speciale tecnico.

Entro tre mesi dalla data di promulgazione della presente legge, gli ufficiali d'artiglieria dovranno dichiarare se intendono concorrere alla designazione per le varie cariche del servizio tecnico.

Apposite Commissioni nominate per decreto Reale determineranno quali, tra gli ufficiali che ne hanno fatto domanda, sono atti per coprire le cariche di cui all'art. 2, o possano essere adibiti al servizio tecnico come aggregati.

Gli ufficiali che in seguito a tali designazioni, verranno destinati alle varie cariche tecniche, tranne gli aggregati, entreranno defini-

tivamente a far parte del ruolo speciale tecnico, dopo quattro anni di effettivo servizio tecnico, computando anche quello precedentemente prestato all'atto della loro designazione.

Tali nomine non dovranno superare tre quarti dei posti stabiliti per gli addetti; nelle cariche superiori tutti i posti potranno essere coperti. I posti rimanenti, insieme a quelli che col tempo si faranno vacanti, saranno devoluti ad ufficiali regolarmente trasferiti nel ruolo speciale tecnico, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge. Frattanto le vacanze negli addetti saranno coperte da ufficiali aggregati.

Nella prima formazione del ruolo i posti eventualmente vacanti di direttore principale,

di direttore e di addetto potranno essere affidati ad ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario, sui quali dovranno ad ogni modo pronunziarsi le Commissioni di cui sopra. Essi non potranno restare in carica oltre i limiti di età stabiliti per gli ufficiali tecnici in servizio effettivo, ad eccezione degli addetti, i quali potranno oltrepassare questo termine in caso di deficienza di ufficiali effettivi.

Sempre alla prima formazione del ruolo gli ufficiali che entrano a farne parte, godranno, agli effetti della pensione e per gli anni di servizio già prestati, del trattamento stabilito per gli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo combattente).

Cl.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1910 » (N. 312) (pag. 2913); Proroga al 31 dicembre 1910 dei poteri speciali conferiti al Governo del Re in materia di tariffe doganali » (N. 301) (pag. 2914) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 2914) — *Proposta del presidente della Commissione di finanze, senatore Finali* (pag. 2915) — *Presentazione di relazioni* (pag. 2915, 2926) — *Nella discussione generale del disegno di legge sulla « Radiotelegrafia e radiotelegrafia »* (N. 229) parlano il senatore Mazziotti (pag. 2915), il relatore, senatore Casana (pag. 2922) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 2919, 2924) — *Gli articoli del disegno di legge sono approvati senza osservazioni* — *E aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione »* (N. 274) — *Parlano i senatori Molmenti* (pag. 2926), *Serena* (pag. 2927), *Filomusi-Guelfi* (pag. 2930), *Rattazzi* (pag. 2931), *Mortara* (pag. 2933), *il presidente dell'Ufficio centrale, senatore Melodia* (pag. 2932) e *il relatore, senatore Mazzoni* (pag. 2934) — *Il seguito della discussione è rimandato alla successiva seduta* — *Risultato di votazione* (pag. 2937).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, e il sottosegretario di Stato all'istruzione pubblica.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1910 ». (N. 312).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizza-

zione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1910 ». (N. 312).

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 132).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-11, e non oltre il 31 dicembre 1910, il Governo del

Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge, tenuto conto altresì delle note di variazioni presentate dal Governo fino al 13 giugno 1910 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati.

(Approvato).

Art. 2.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11, e non oltre il 31 dicembre 1910, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate e a pagare le spese delle Colonie medesime in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera il 2 giugno 1910 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge.

(Approvato).

Art. 3.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva e pei pagamenti da eseguirsi con i fondi prelevati il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio; però ai relativi mandati od ordini di pagamento sarà annesso apposito decreto che ne giustifichi l'assoluta necessità.

(Approvato).

Art. 4.

Fino all'approvazione dei singoli stati di previsione per l'esercizio 1910-11 nulla sarà innovato negli ordinamenti organici dei vari servizi pubblici e dei relativi personali, nonché negli stipendi ed assegnamenti a qualsiasi titolo approvati per i vari Ministeri e le amministrazioni dipendenti, con le leggi dei bilanci di previsione 1909-10 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga al 31 dicembre 1910 dei poteri speciali conferiti al Governo del Re in materia di tariffe doganali » (N. 301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1910 dei poteri speciali conferiti al Governo del Re in materia di tariffe doganali ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

I termini fissati dalla legge 25 luglio 1909, n. 574, prorogati con legge 30 dicembre 1909, n. 806, sono nuovamente protratti fino al 31 dicembre 1910.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione, e, trattandosi di articolo unico, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Questi due disegni di legge saranno immediatamente votati a scrutinio segreto, con gli altri disegni di legge approvati nella seduta di ieri per alzata e seduta.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-11, che non fossero tradotti in legge al 30 giugno 1910;

Proroga al 31 dicembre 1910 dei poteri speciali conferiti al Governo del Re in materia di tariffe doganali;

Pensione alla vedova del delegato di pubblica sicurezza Augusto Gentilini morto in servizio;

Frazionamento del comune di Ali in Ali Superiore ed Ali Marina;

Interpretazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 333, portante provvedimenti per le provincie meridionali;

Adozione della ferma biennale.

Prego il senatore, segretario, Melodia di voler fare l'appello nominale.

MELODIA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte

Proposta del senatore Finali.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Siccome io credo che domani molto probabilmente il Senato non terrà seduta, mi permetto di chiedere, a nome della Commissione di finanze, di consentire che alcune relazioni, già pronte, su progetti di legge urgenti, che, secondo le disposizioni del nostro regolamento, dovrebbero essere presentate in seduta pubblica, siano invece presentate senz'altro all'onorevolissimo nostro Presidente, per poter esser subito stampate e distribuite.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Finali chiede, a nome della Commissione di finanze, che la presentazione di alcune relazioni della Commissione stessa su progetti di legge urgenti, invece che in seduta pubblica, possa esser fatta direttamente alla Presidenza.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così s'intenderà stabilito.

Presentazione di relazioni.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Modificazioni all'art. 2 sulla legge, testo unico, 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Fracassi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. A nome della Commissione per il regolamento interno, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione

stessa su alcune proposte di modificazione al regolamento interno del Senato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Arcoleo della presentazione di questa relazione della Commissione per il regolamento interno, portante proposte di riforme al regolamento stesso, relazione che sarà stampata e distribuita.

Mi credo in dovere di avvertire gli onorevoli senatori che la discussione di queste proposte sarà messa all'ordine del giorno di una delle prossime sedute, prima della sospensione dei lavori legislativi.

Discussione del disegno di legge sulla « Radiotelegrafia e radiotelefonìa » (N. 229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Radiotelegrafia e radiotelefonìa ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 229).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. La breve, ma nitida e precisa, relazione che, a nome dell'Ufficio centrale, ha redatto il nostro egregio collega Casana, indica chiaramente il motivo che ha condotto il Governo a presentare questo disegno di legge. Difatti il relatore dell'Ufficio centrale accenna fin dalle prime parole che v'ha nel disegno di legge una disposizione fondamentale, contenuta nel primo comma dell'articolo primo, il quale dice così:

« Sono riservati al Governo lo stabilimento e l'esercizio degli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici e, in generale di tutti quelli per i quali, nello Stato e nelle colonie dipendenti a terra e sulle navi, si impieghi energia allo scopo di ottenere effetti a distanza senza l'uso di fili conduttori ».

È adunque manifesto che il Governo ha inteso principalmente, nel presentare questo disegno di legge, di assicurare alla privativa dello Stato l'esercizio delle linee radiotelegrafiche e radiotelefoniche. Ma a conseguire que-

sto giusto intendimento occorre proprio una nuova legge?

La stessa relazione dell'Ufficio centrale ha accennato come già esistevano circa la privativa dello Stato in fatto di telegrafi e di telefoni precedenti disposizioni, cioè l'antica legge piemontese del 13 giugno 1853, pubblicata nel 1860 nelle varie provincie annesse, relativamente ai telegrafi, ed una serie di leggi, fra cui quella del 15 giugno 1907, relativamente ai telefoni.

L'art. 1° della legge del 1853 dispone testualmente così: « È riservato al Governo lo stabilimento e l'esercizio delle linee telegrafiche, salvo convenzioni speciali stipulate dal Governo con le Società concessionarie delle strade ferrate ». E l'art. 2°, quasi prevedendo che l'invenzione del telegrafo potesse dar luogo ad altre nuove applicazioni e perfezionamenti, con linguaggio assai più largo dice: « Chiunque in contravvenzione al disposto dell'articolo precedente trasmette segnali con macchine telegrafiche od usi altre combinazioni, per simili trasmissioni ed a qualsiasi distanza, sarà punito con multa o col carcere estensibile ad un anno ».

Dunque già fin dal 1853 il legislatore italiano ha sancito esplicitamente che l'esercizio dei telegrafi è di privativa dello Stato.

E come se ciò non bastasse, la legge sulle opere pubbliche del 1865, riproducendo una disposizione che era nella legge piemontese del 1859, ha dichiarato, all'art. 1, lett. h: « che è riservato all'uso del Governo l'esercizio del telegrafo ». Dopo queste disposizioni legislative, così chiare ed esplicite, v'era proprio bisogno di un'altra legge per dichiarare il monopolio dello Stato per la radiotelegrafia cioè per l'esercizio di un telegrafo senza fili? Le leggi precedenti provvedevano adunque completamente allo scopo che il Governo intendeva di conseguire; nè occorre in alcuna guisa nuove disposizioni di legge, che almeno per questa parte, sono completamente superflue. Viene quindi a mancare del tutto la ragione principale che ha indotto il Governo a presentare questo disegno di legge.

Premessa questa osservazione, voglia consentirmi il Senato un breve esame delle altre disposizioni della proposta di legge.

L'art. 1 proségue in questo modo:

« È però in facoltà del Governo di accor-

ciare a qualsiasi persona, ente, o amministrazione pubblica o privata, a scopo scientifico, didattico ed anche di servizio pubblico e privato l'autorizzazione di stabilire, esercitare gli impianti di tal natura a terra e sulle navi », ecc.

Questo articolo è evidentemente diretto a permettere al Governo di concedere a l'industria privata l'impianto e l'esercizio del telegrafo senza fili.

Ora, a me sembra che nel regolare questa materia non si possa prescindere dalle norme fondamentali che il nostro paese ha adottato in fatto di telegrafo e di telefono, poichè evidentemente si tratta dello stesso e identico argomento; ed un aperto contrasto con tale norme organiche sarebbe inammissibile. Ora purtroppo questa discordanza è completa e manifesta come brevemente dimostrerò.

Per il telegrafo, tanto la legge del '53 quanto quella sulle opere pubbliche non lasciano il benchè menomo adito a concessioni da parte del Governo, tranne una sola eccezione a beneficio cioè delle tramvie e delle ferrovie: eccezione stabilita per indeclinabile necessità del servizio ferroviario e specialmente per la sicurezza di esso.

Ogni altra concessione sia per uso privato che per uso pubblico è assolutamente interdotta per quelle leggi.

Una sola volta si è dal Governo derogato a questa norma e ciò avvenne nel 1891 quando si consentì l'impianto del telegrafo a la Società per il trasporto dell'energia elettrica da Tivoli a Roma. Successivamente un'altra Società chiese eguale concessione, la Società Edison, per il trasporto dell'energia elettrica dalle sue officine a Milano ed a Monza, ma non potette ottenerlo.

Il Consiglio di Stato varie volte interpellato su questa e su altre simili domande ritenne che sotto l'impero delle leggi vigenti non potesse farsi luogo ad alcuna concessione del telegrafo, nè per uso privato, nè per pubblico servizio. E poichè gravissime ragioni dimostravano la necessità del telegrafo per queste imprese del trasporto di energia elettrica, dovette provvedersi con apposita disposizione di legge contenuta nell'art. 9 della legge Galimberti del 15 febbraio 1903 (testo unico), il quale ammette l'esercizio del telefono a favore di tali industrie.

Veniamo adesso ai telefoni. Per essi invece la legge ammette che si possano fare concessioni tanto per uso privato, quanto per uso pubblico, subordinandole, naturalmente, ad alcune condizioni, di cui qui non è il caso di parlare.

Adunque, riassumendo queste poche osservazioni, nel disegno di legge si introduce la facoltà di procedere a concessioni che è completamente esclusa dalle norme vigenti in fatto di telegrafo e che è invece ammessa nella legge sui telefoni. Ora a me sembra indispensabile di eliminare queste divergenze e di adottare regole concordi e precise tra queste leggi.

Io sono andato invano cercando nelle disposizioni del disegno di legge le norme necessarie che disciplinino una facoltà così importante, quale è quella, che si conferisce al Governo con questo disegno di legge. Si dà al Governo il potere di addivenire a qualunque concessione di linea radiotelegrafica, o radiotelefonica, senza che nella legge sia indicata alcuna restrizione, senza che sia formulata alcuna norma precisa.

Ed un'altra dissonanza tra queste leggi vi è nella parte importante delle concessioni. Come l'onorevole ministro conosce benissimo, come conosce il Senato, le concessioni, sia per uso privato, sia per uso pubblico, in materia di telefoni, sono subordinate al pagamento di un canone; un canone che è in certi casi abbastanza gravoso. Per i telefoni ad uso privato vi è un canone di 20 lire per ogni circuito; per le linee, telefoniche a servizio pubblico vi è invece giusta le ultime disposizioni, l'obbligo di un corrispettivo del 20 per cento del prodotto. Dunque, tanto per le concessioni di uso privato quanto per quelle di uso pubblico è imposto un canone alla concessione. Invece per gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici nel progetto di legge non troviamo il benchè minimo accenno a corrisponsione di un canone. Qual è il pensiero del Governo? Ha inteso che le concessioni siano gratuite, ovvero ha inteso di riservarsi la facoltà di farle a sua scelta gratuitamente o mediante un corrispettivo? Vuole forse riservarsi, in sede di regolamento, di stabilire che la concessione sia subordinata ad un canone e di determinarne la misura?

Nella pregevole relazione del nostro Ufficio centrale s' inclina evidentemente a rendere interamente gratuite siffatte concessioni. Così al-

meno danno luogo a supporre alcune espressioni dell' Ufficio centrale il quale dice che il Governo debba spogliarsi di ogni preoccupazione finanziaria. E poco dopo soggiunge che il Governo debba adoperare « la massima larghezza » nel fare uso della facoltà di concedere impianti radiotelegrafici e radiotelefonici.

Sarà bene che il Governo esprima chiaramente il suo concetto, perchè, ove esso ritenga di dover per le concessioni imporre un canone, come è per le concessioni del telefono, è molto preferibile che ciò sia indicato nella legge. Io non so veramente se sia regolare di stabilire, mediante un regolamento, l'obbligo di un canone per una concessione governativa: io ne dubito molto e parmi anzi necessaria una disposizione legislativa. Io comprendo che per la misura del canone si possa rimandare ad un regolamento, ma lo stabilire se una concessione debba essere gratuita, ovvero subordinata al pagamento di un canone parmi compito del potere legislativo e che non possa tacitamente essere rimesso all'arbitrio del Governo. Ed in questo concetto mi conferma il notare che per i canoni derivanti dalle concessioni del telefono, sia per uso privato che per servizio pubblico, è precisamente la legge che non solo ha stabilito l'obbligo di un canone, ma ne ha anche determinata la misura.

A questa lacuna del disegno di legge, si potrebbe facilmente rimediare con un articolo aggiuntivo, in cui si desse facoltà al Governo di imporre ai concessionari un canone e determinare nell'atto della concessione la misura di esso.

Ancora qualche altra osservazione ed ho finito.

Il terzo capoverso dell'art. 1^o dice: « Le concessioni possono essere revocate sentito il parere della Commissione consultiva di cui al primo capoverso dell'art. 2 quando gli impianti si palesino perturbatori di quelli dello Stato ». Il legislatore è dominato dal giusto concetto che impianti privati, possano creare un perturbamento all'esercizio degli impianti di Stato, ed in conseguenza si è espressamente riservato il diritto di revocare le concessioni. Ma l'art. 1^o obbliga, in questa ipotesi, lo Stato a dare un compenso al concessionario. Dice infatti, l'articolo: « Contro compensi da determinarsi e da indicarsi esattamente e preventivamente all'atto

della concessione, gli esercizi degli impianti concessi possono essere revocati ». Supponiamo, secondo l'ipotesi del legislatore, che il Governo abbia concesso ad un privato un impianto radiotelegrafico e che questo impianto nel prosieguo venga a turbare l'esercizio degli impianti del Governo. In questa ipotesi il Governo potrà revocare la concessione, ma dovrà *compensare*, cioè risarcire, il concessionario.

Io comprenderei questa disposizione, se lo Stato potesse ritrarre un profitto dall'impianto del privato, ma una volta che questo impianto nuoce all'esercizio dello Stato e debba perciò cessare, lo Stato non ne ha più alcun vantaggio. Perché adunque imporre per legge l'obbligo di un compenso che può essere gravissimo, e che, massime nel caso che la concessione fosse stata gratuita, sarebbe completamente ingiustificato?

Nel capoverso medesimo s'accenna alla facoltà da parte del Governo, di sospendere le concessioni, sia in tempo di guerra, sia in tempo di pace, contro compenso.

La convenzione internazionale di Pietroburgo dà il diritto allo Stato di sospendere completamente l'esercizio telegrafico e di questo diritto ci siamo avvalsi nelle tristi giornate del 1898 quando l'ordine pubblico era gravemente minacciato in alcune regioni d'Italia. E questa sospensione può essere ordinata senza compensi o risarcimenti ad alcuno. Parimente per i telefoni. L'articolo 19 del testo unico della legge relativa ai telefoni dice: « Il Governo può con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sospendere, o limitare provvisoriamente l'esercizio delle comunicazioni telefoniche per motivi di pubblica sicurezza ». Quindi il Governo può sospendere l'esercizio delle comunicazioni telefoniche senza esser tenuto alla benchè minima rivalsa. Quando invece, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, per una suprema ragione d'interesse dello Stato, l'Amministrazione dovesse sospendere l'esercizio degli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici il Governo dovrebbe esser tenuto a corrispondere un compenso a tutti i concessionari? Anche in caso di guerra. Ma in qual modo può giustificarsi una simile disparità di trattamento per cui invece ai concessionari di impianti telefonici non è dovuto alcun risarcimento? E non è grave l'assicurare per legge un simile dritto, specialmente nell'eventualità di una guerra?

Questa disposizione, a mio modesto avviso deve preoccuparci, tanto più in quanto che la natura di questo compenso, l'ammontare di esso, i criterii coi quali deve essere determinato, non sono accennati nelle disposizioni del disegno di legge.

E difatti voi non trovate in esso alcuna disposizione che determini anche lontanamente i criterii per liquidare queste indennità tanto nel caso di revoca che in quello di sospensione delle concessioni.

L'art. 2 della legge sancisce fra l'altre cose la facoltà del riscatto, da parte del Governo, per gli impianti dei concessionari, ma neanche esso ci da alcuna norma per stabilire con quali regole debba commisurarsi la somma che a titolo di riscatto si dovrà versare ai concessionari. L'articolo stesso dice: « Il giudizio è deferito ad un collegio arbitrale che decide inappellabilmente, composto di tre membri, uno nominato dal Governo, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribunale di Roma ».

Ma con quali norme questo collegio arbitrale dovrà liquidare l'indennità? Il legislatore ha ritenuto necessario di indicarlo nella legge sui telefoni in cui sono stabiliti con precisione i criterii per questa determinazione. Qui invece si rimette completamente ai tre arbitri che pronunziano inappellabilmente. A quali norme dovranno attenersi questi arbitri nel loro giudizio irrevocabile? Dovranno avere presente il costo effettivo degli impianti? Dovranno invece avere riguardo, se trattasi di un impianto per servizio pubblico, dei proventi che esso procura al concessionario? Del prezzo che potrebbe avere l'impianto nell'ipotesi di cessione ad un terzo? Nulla, assolutamente nulla, è detto nel disegno di legge! Io comprendo che si possa dare ad un giudice, od un arbitro un certo potere discrezionale: anzi lo ritengo in molti casi indispensabile, ma non comprendo come si possa dare ad un giudice, e ad un giudice inappellabile, una facoltà così larga, così sconfinata, di determinare irrevocabilmente un compenso senza alcuna norma e senza alcun criterio, che possa valergli di regola e di limite nel pronunziare il suo giudizio.

Ricordo a questo proposito il detto della sapienza antica, che ottima legge è quella che lascia minor campo all'arbitrio del giudice.

Eccomi ora alla conclusione delle mie brevi parole.

Parmi avere dimostrato che l'art 1° del disegno di legge, in quanto dichiara la privativa dello Stato, è completamente superfluo perchè la legislazione attuale provvede completamente a ciò, essendo il telegrafo senza fili sempre un telegrafo. Le altre disposizioni del disegno di legge non sono in armonia, anzi contrastano pienamente con le norme fondamentali ed organiche che regolano presso di noi il telegrafo ed il telefono e sono, a mio credere, poco opportune ed inadatte.

Lo stesso relatore dell'Ufficio centrale nota nella sua relazione che non si sono ancora raggiunti i mezzi sufficienti per eliminare gl'inconvenienti prodotti dal contemporaneo funzionamento di diversi impianti radiotelegrafici. Forse in questo inconveniente sta la ragione per cui la radiotelegrafia non ha avuto ancora quello sviluppo che tutti auguravamo. Si tratta quindi di una scoperta che, come del resto è occorso per tutte le grandi scoperte della scienza, dà luogo nelle sue applicazioni ad inconvenienti e difficoltà che certo l'ingegno umano riuscirà a vincere ed a superare. In queste condizioni, d'incertezze e di dubbi, volere dettare norme legislative sulla radiotelegrafia e sulla radiotelegrafia, a me sembra assolutamente inopportuno. Io non ho notizia che altri Stati abbiano finora regolato con leggi questa nuova e difficile materia. So che in Francia, un decreto presidenziale ha dato qualche limitata disposizione in proposito.

E quale urgenza vi è di questa proposta di legge? La comprenderei pienamente se avessimo già domande di concessioni, ma, per quanto è a mia conoscenza, non vi è finora che una richiesta del Marconi per un impianto nel porto di Genova. Nessuna circostanza adunque ci costringe ad una legislazione affrettata con cui si danno così sconfinati poteri al Governo.

Le mie parole non possono essere ispirate a poca fiducia verso l'onorevole ministro Ciuffelli, che si è reso benemerito in altre pubbliche amministrazioni, e che io spero con savio accorgimento riuscirà a riparare ai non lievi inconvenienti che si riscontrano nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Ogni giusta considerazione consiglia di rinviare qualsiasi provvedimento legislativo a momento più

opportuno, quando cioè l'invenzione del telegrafo senza fili abbia fatto ancora qualche altro passo ed abbia superate le difficoltà tecniche che ne contrastano il largo sviluppo, quando l'industria e l'iniziativa privata potranno tentare utilmente questo campo con utili e feconde intraprese.

Attualmente è in corso di costruzione la stazione ultrapotente di Coltano, che deve collegarci con l'Asmara, col Canada e forse anche con la Repubblica Argentina. Sono parimenti in costruzione le stazioni radiotelegrafiche di Napoli, di Palermo e di Cagliari e tra breve tempo cominceranno a funzionare. Noi potremo quindi tra poco tempo vedere i risultati di questi impianti, il loro funzionamento e le esigenze di esso, massime in rapporto ad altri impianti che potrebbero sorgere. Ciò ci darà lume e consiglio anche per stabilire opportune norme legislative su questo importante servizio. Si tratta di una scoperta, alla quale è gloriosamente legato il nome italiano e che può avere tale sviluppo da apportare grandi trasformazioni, specialmente in rapporto ai servizi attuali del telegrafo e del telefono. Occorre quindi attendere ancora alquanto e solo allora potremo fare opera ponderata e sapiente, degna del nostro paese, benefica per il suo progresso. (*Approvazioni vivissime*).

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Onorevoli senatori. Io debbo ringraziare vivamente l'Ufficio centrale del Senato e l'onorevole relatore, per l'esame sollecito ad accurato che hanno voluto fare di questo disegno di legge e per l'autorevole suffragio di cui hanno voluto onorarlo, e che varrà ad esso anche il voto favorevole del Senato.

L'onorevole senatore Mazziotti ha fatto alcune acute osservazioni al testo di questo disegno di legge e tali osservazioni sono, a suo avviso, tanto gravi da farlo concludere apertamente per il rinvio a miglior tempo della legge.

L'onorevole Mazziotti ha cominciato dall'osservare che, essendovi la legge sui telegrafi del 1853, che assicura allo Stato il monopolio del telegrafo, era inutile fare una legge per stabilire il monopolio della radiotelegrafia; ma

lo stesso onorevole Mazziotti ha poi ricordato come per i telefoni, i quali col telegrafo hanno certo non minore analogia di quel che abbia la radiotelegrafia, si è dovuto fare una legge speciale.

A me pare che l'affermazione fatta dal senatore Mazziotti dell'inutilità di questa legge derivi dal fatto che egli crede che lo Stato voglia stabilire un assoluto monopolio della radiotelegrafia, mentre con questa legge invece, a differenza di quanto avviene per il telegrafo, si vuol costituire un sistema, diremo misto, di esercizio di Stato e di concessioni, le quali concessioni sono, secondo il disegno che stiamo discutendo, larghissime, tanto da permettere di accordarle così per scopo scientifico e didattico come per servizio pubblico e privato.

Onorevole Mazziotti, la necessità di questa legge è tanto grande, che le altre nazioni, a differenza di quello che ella ha supposto, hanno già da tempo provveduto; e così l'Inghilterra, la Germania, la Svezia, la Francia, il Portogallo, la Repubblica dell'Argentina hanno emanato disposizioni, nella maggior parte legislative, per il doppio concetto di riservare allo Stato l'esercizio radiotelegrafico, quando sia ritenuto opportuno e di regolare le concessioni da accordarsi ai privati.

Poichè, onorevoli senatori, lo scopo principalissimo della legge, è stato chiaramente indicato dall'onorevole relatore, ed è questo: le stazioni radiotelegrafiche, per il modo con cui sviluppano l'energia elettrica, sono destinate facilmente a perturbarsi a vicenda, a produrre il fenomeno della interferenza, e se noi lasciasimo libertà ai privati di stabilire queste stazioni dove e come credono, se non assicurassimo la facoltà dello Stato di regolarle, noi renderemmo assolutamente impossibile l'esercizio della radiotelegrafia, non solo per l'aspetto scientifico e pratico, ma lo renderemmo grandemente dannoso, perchè questa sconfinata libertà sarebbe incompatibile cogli interessi veramente superiori della nazione, sia economici come politici e militari.

È quindi necessario ed urgente, come è avvenuto in altri paesi, e come la esperienza ha già dimostrato esser necessario anche da noi, adottare speciali disposizioni, perchè vi sono delle stazioni di radiotelegrafia capaci di perturbare

quelle che lo Stato ha in costruzione. E non solo è necessario lasciare allo Stato il determinare e coordinare e regolare queste concessioni, ma è utilissimo, onorevole senatore Mazziotti, che lo Stato possa accordarle, anzichè riservarsi il monopolio, perchè desideriamo che la radiotelegrafia, ora nel periodo sperimentale, abbia in Italia lo sviluppo che può raggiungere e che noi dobbiamo desiderare, e anche perchè l'Italia è stata posta in evidenza dalla scoperta di Guglielmo Marconi. Ed è necessario che le concessioni si facciano, perchè lo Stato è legato da una convenzione con Guglielmo Marconi ad adottare un solo sistema di radiotelegrafia: quello, appunto, Marconi; e siccome vi sono anche altri sistemi di radiotelegrafia, noi non potremmo raggiungere così rapidamente la libertà e lo sviluppo che le applicazioni radiotelegrafiche sono suscettibili di avere, senza fare concessioni ai privati, i quali, non avendo il vincolo che ha lo Stato, potranno adoperare anche altri sistemi, che portino rapidamente ad un maggior uso, ad un più grande sviluppo della radiotelegrafia.

Onorevole Mazziotti, ella vede come differenti siano gli scopi della legge che stabilisce il monopolio dei telegrafi, e di questa sulla radiotelegrafia, la quale non solo non si oppone alle concessioni, ma dice espressamente che si possano dare in maniera larghissima.

L'onor. Mazziotti ha osservato che si lascia al Governo una facoltà troppo larga, e che nella legge si dovevano stabilire i punti fondamentali per regolare le concessioni; ma, appunto perchè la radiotelegrafia si trova nel periodo di esperimento e di evoluzione, era impossibile determinare minutamente tali norme nel testo della legge; è invece opportuno lasciarle nel regolamento, il quale, mano a mano che i progressi e le modificazioni avvengano potrà essere facilmente mutato, senza toccare la legge fondamentale, la quale basta determinare i caratteri principali delle concessioni.

In questo caso dunque, sebbene io non sia molto favorevole ai regolamenti, ritengo che riservare al regolamento le norme particolari sia opportunissimo.

L'onor. Mazziotti ha pure osservato, ed è una osservazione verissima, che nella legge non è stabilito alcun canone per le concessioni. Ebbene, anche questa larghezza, anche questa

facoltà lasciata al Governo, di stabilire esso il canone è stata accordata pensatamente; perchè nel periodo di esperimento, nel periodo di studio, in cui ora si trova la radiotelegrafia, il Governo si vuol riserbare la facoltà di dare anche concessioni a scopo scientifico e didattico; nel quale caso è bene possano essere date gratuitamente.

L'onor. Mazziotti avrebbe ragione di lamentare che sia lasciata anche al Governo la facoltà di stabilire i canoni, se la legge di cui ci occupiamo non contemplasse una materia di concessioni. Noi siamo in tema di concessioni da accordarsi a condizioni e discipline da pattuire e niente vieta che a seconda dei casi, prima di dare la concessione, sia convenzionalmente stabilito, tra il Governo e il concessionario, quale corrispettivo debba essere pagato; e il canone potrà variare grandemente, a seconda della importanza della concessione, a seconda dello scopo a cui la stazione radiotelegrafica è destinata.

Anche in questo caso è bene che sia lasciata libertà al Governo e credo perciò non sia opportuno aggiungere alla legge un articolo che stabilisca i canoni, di cui l'onor. Mazziotti ha parlato.

MAZZIOTTI. La facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*... Per la facoltà, siccome si tratta di concessioni che possono essere o non essere gratuite, mi pare che non sia male riservare la determinazione dei compensi alle convenzioni, ed al regolamento se occorrerà.

L'onorevole Mazziotti ha inoltre osservato che allo Stato non dovrebbe essere imposto l'obbligo di accordare ai privati concessionari compensi nei casi di revoca o di sospensione delle concessioni ad essi accordate. Mi pare che la teoria esposta dall'onor. Mazziotti, di non accordare mai compensi ai concessionari nei casi di revoca o di sospensione, sia un po' troppo severa, specialmente messa in rapporto alla larghezza che la legge ha riservato al Governo stesso di revocare o sospendere le concessioni semprechè lo stimi opportuno; non mi parrebbe equo il non riservare qualche compenso ai concessionari, compenso che potrà variare, secondo la natura degli impianti, secondo la loro importanza, secondo la spesa che sono costati e secondo lo scopo. Ne è da temere che tali com-

pensi siano eccessivi, perchè l'onor. Mazziotti, nelle sue censure, forse non ha avvertito che l'articolo 1° stabilisce appunto che i compensi sono da determinarsi e da indicarsi esattamente e preventivamente all'atto stesso della concessione.

Siccome è lo stesso Governo che determina preventivamente quali siano i compensi, non s'incorre nell'indeterminato e nel rischio di caricare lo Stato, nel caso di revoca, di spese troppo gravi.

E questa osservazione relativa alla determinazione dei compensi da farsi preventivamente, cioè prima che le concessioni vengano accordate, è tale da togliere anche valore al rilievo da lei fatto, che si lascerebbe un campo troppo sconfinato agli arbitri che devono decidere intorno ai compensi. Essi invece non devono che riferirsi ai patti stabiliti nella convenzione.

La misura di questi compensi l'articolo 1° dice che deve essere stabilita preventivamente ed esattamente. Gli arbitri dovranno solo decidere se il compenso sia o no dovuto, e in base a quali fatti il compenso previamente già stabilito debba essere corrisposto...

MAZZIOTTI. Decideranno sulla misura, perchè il compenso è sempre dovuto.

CIUFFELLI... *ministro delle poste e dei telegrafi*. In conclusione, l'onor. senatore Mazziotti, da un lato ritiene che la legge non sia necessaria, dall'altro vorrebbe che si addentrasse in molte particolarità. A me pare, con questi semplici accenni, di aver dimostrato che la legge è indispensabile, come in altri Stati, sia per assicurare il regolare funzionamento delle stazioni, sia per regolare i rapporti giuridici tra i concessionari e lo Stato. Molte delle raccomandazioni che l'onor. Mazziotti ha fatto mi pare possano trovare opportuna sede ed accoglienza nel regolamento al quale necessariamente, in questo argomento, sono riservate minute disposizioni e norme più particolareggiate, perchè si tratta di una materia che è appena iniziata ed è suscettibile di grandi trasformazioni e mutamenti.

Ripeto ancora una volta, sembrami prudente che non tutte le disposizioni siano ora stabilite nella legge, perchè saremmo costretti a ricorrere a nuove leggi ogni volta che i progressi incessanti della scienza richiedano modificazioni. (*Approvazioni*).

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Dopo le particolareggiate ed autorevoli spiegazioni che ha già dato l'onorevole ministro, poco resta da aggiungere al relatore. Tuttavia consenta l'onor. Mazziotti che alla mia volta faccia presente che l'osservazione sua che non occorre una nuova legge, dovendo bastare la legge del 1853. e quella dei lavori pubblici, trova nelle parole stesse da lei espresse e in un fatto da lei ricordato una facile risposta. Ella ha ricordato come il Consiglio di Stato abbia replicatamente contestata al Governo la facoltà di concedere linee telegrafiche ad enti od a privati. È un fatto conosciuto che la telegrafia, quando vi si provvede con la legge del 1853, e più tardi la telefonia, quando vi si provvede con le leggi successive, avevano già un funzionamento che, se ancora suscettibile di ulteriore perfezionamento, poteva tuttavia considerarsi completo; qui invece siamo di fronte ad una scoperta, la quale ha dato bensì dei meravigliosi risultati, ma non ha ancora raggiunto una esplicazione tale da poter costituire un andamento normale, regolare, sul quale fondare determinate e precise disposizioni.

Se adunque il Consiglio di Stato non credette che la legge del 1853 autorizzasse il Governo a concedere linee telegrafiche a privati o ad enti, certamente quella legge sarebbe un ostacolo grandissimo a tutte quelle maggiori esplicazioni, a quelle applicazioni da parte di enti e di privati, che sono considerate come una necessità assoluta, perchè la insigne scoperta finisca per raggiungere quel perfezionamento di attuazione pratica che è necessario, per corrispondere appieno al merito della meravigliosa trovata. La legge quindi diventa per questo fatto stesso necessaria: ma sotto un altro aspetto ancora essa diventava necessaria.

Precisamente in vista di tutto questo ignoto dell'avvenire, era necessario che una legge, mentre per una parte concedeva che taluni potessero impiantare delle linee radiotelegrafiche, prevedesse come e quando il Governo avrebbe potuto alla sua volta, a tutela degli impianti esistenti o successivi, intervenire a togliere quelli che fossero cagione di perturbamento. E qui occorre appunto richiamare l'attenzione dell'onor. Mazziotti sopra una di-

stinzione contenuta nell'articolo 1º, per la quale viene a cadere la preoccupazione che egli espresse riguardo ai compensi.

Il terzo comma considera le concessioni, dovrei dire i permessi, che il Governo darebbe per impianti di linee radiotelegrafiche o radiotelefoniche, i quali potessero diventare perturbatori di impianti che al momento in cui questo nuovo impianto si farebbe, già esistessero: per essi nessun compenso si ammette dalla legge. Ma quando invece il Governo avrà concesso ad enti o privati di fare impianti radiotelegrafici, o radiotelefonici i quali in quelle condizioni di cose non davano perturbamento, ed avvenisse poi che da altri si facessero impianti che il Governo credesse utili, ed il primitivo impianto divenisse per questo fatto cagione di perturbazione, il più elementare senso di equità porta alla conseguenza che ai primitivi concessionarii si debba dare un compenso. L'onor. Mazziotti lo volle contrapporre alla gratuità della concessione, ma nella legge non c'è nulla che dica che le concessioni sieno gratuite. L'articolo 1º non dà che facoltà al Governo di stabilire quelle determinate condizioni, alle quali concederà quei permessi d'impianto...

MAZZIOTTI. Ma c'è nella relazione.

CASANA, *relatore*. Dirò pure di quell'accenno. Nella legge nulla si dice dunque per cui debba esservi gratuità di concessioni. E siccome per giunta il quarto comma aggiunge: che i compensi devono essere determinati ed indicati esattamente e preventivamente all'atto della concessione, l'onor. Mazziotti può sotto questo aspetto, essere tranquillizzato nelle sue preoccupazioni. Da una parte non è escluso che all'atto della concessione il Governo possa imporre un determinato canone, dall'altra è detto che questi compensi debbano essere preventivamente, esattamente determinati all'atto della concessione. Vuol dire che il Governo, in tanto diminuirà i termini degli impegni per questo compenso, in quanto avrà facilitato nelle condizioni del consenso allo impianto, e ne verrà per conseguenza che gli arbitri non avranno che a giudicare sulle eventuali controversie, prendendo come punto di partenza i termini stessi della concessione.

L'onor. Mazziotti, che io mi sento in dovere di ringraziare per la cortesia con la quale ha

indicato il mio modesto lavoro di relatore, si soffermò sulla frase della relazione, che contiene la raccomandazione dell'Ufficio centrale al Governo di largheggiare in queste concessioni, senza preoccupazioni eccessive finanziarie. Manifestando il pensiero del relatore, interprete in questo dell'Ufficio centrale, era sopra tutto che la preoccupazione che queste comunicazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche potessero far concorrenza ai telegrafi ed ai telefoni dello Stato, non avesse a trattenere il Governo.

Il pensiero del maggiore o minor canone non era nella mente del relatore, nè personalmente nè come interprete dell'opinione dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale fu unanime nel ritenere che in presenza di una scoperta scientifica, la quale deve avere le sue applicazioni tecniche a beneficio del pubblico, e la quale in pari tempo non ha avuto ancora queste esplicazioni, cui dagli uomini di scienza e da quanti si preoccupano della questione, può venire un prezioso contingente di perfezionamenti, è più che mai necessario che nessun limite possa essere loro posto dal Governo.

E d'altronde più necessario tener presente ciò che l'onor. ministro ha ricordato. Quando il Marconi cominciò a dare effetto alla sua scoperta mediante una Compagnia inglese, con lodevole pensiero il Governo d'allora si affrettò ad ottenere all'Italia il grande beneficio che per lo meno per la difesa militare si fosse perfettamente liberi di valersi di quello e di qualsiasi altro sistema; senonchè, trattandosi di una compagnia di azionisti, fu necessario al Governo di venire ad una convenzione con quella Società.

I patti, a modesto avviso di chi parla, furono tali da onorare da una parte il Marconi, che non dimenticò i doveri che aveva verso la sua patria, e dall'altra il Governo che, trattando con la Società investita di interessi di azionisti, finì per ottenere condizioni abbastanza favorevoli.

Difatti le convenzioni consentono al Governo libertà piena di azione riguardo alla radiotelegrafia e radiotelegrafia in quanto concerne la difesa militare; ed unicamente per gli scopi commerciali il Governo, ma esclusivamente il Governo, è vincolato a talune limitazioni, limi-

tazioni che in ogni caso sono fissate per un'epoca la quale fortunatamente è molto prossima alla scadenza, giacchè si tratta del febbraio 1917.

I termini dell'art. 3 della convenzione sono infatti questi: Il Regio Governo s'impegna a non usare per scopi commerciali che apparecchi del sistema Marconi, ecc. ecc. Si lascia cioè agli enti ed ai privati la perfetta libertà di valersi sia del sistema Marconi, sia di qualsiasi altro. Solamente il Governo, dovrà, per scopi commerciali, usare di apparecchi Marconi esclusivamente fino a tutto il febbraio 1917. Di qui sorge una terza ragione che giustifica la proposta di questo disegno di legge, imperocchè era necessario di poter stabilire chiaramente la facoltà al Governo di fare queste concessioni agli enti ed ai privati.

Credo così di aver risposto abbondantemente all'onor. Mazziotti, anche perchè a lui aveva già esaurientemente risposto l'onor. ministro.

Ora mi occorre invitare il Governo, a nome dell'Ufficio centrale, a portare la sua attenzione su un punto messo in evidenza nella relazione.

L'articolo della legge stabilisce che le amministrazioni governative competenti in questo servizio sono i Ministeri delle poste e dei telegrafi, della guerra e della marina.

È manifesto che l'azione di tre Dicasteri ad un tempo in una materia così delicata, non può a meno di produrre dei gravi inconvenienti e paralizzare tutto l'istituto, se l'organamento che si sta per attuare, non è così fatto da concentrare in un solo Dicastero la sua principale azione.

Il disegno di legge contempla la costituzione di una Commissione, nella quale saranno rappresentati tre Dicasteri. In conseguenza è possibile, per mezzo delle disposizioni regolamentari, di stabilire che le questioni veramente gravi vadano a questa Commissione, dando così il mezzo, in quelle circostanze speciali, di fare convergere l'azione di tutti e tre i Dicasteri ad un tempo; ma per lo svolgimento ordinario del servizio è necessario che l'azione sia concentrata in un solo Ministero.

A nome dell'Ufficio centrale del Senato; prego il Governo di accogliere l'invito di concentrare in un solo Dicastero quest'azione. Il Dicastero della marina sembra il più indicato, ed è in questo senso che l'Ufficio centrale del Senato

desidera dal Governo una dichiarazione formale. (*Approvazioni*).

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Spero che le spiegazioni che ho avuto l'onore di dare al Senato e più quelle che l'onorevole relatore Casana ha testè esposto, convincono l'onor. Mazziotti da un lato della necessità assoluta della legge, dall'altro lato della opportunità che al Governo siano lasciate facoltà ampie in una materia che non ha ancora raggiunto il perfezionamento, ma che è in continuo sviluppo, in continua evoluzione. E poichè ho rivolto ancora la parola all'onorevole senatore Mazziotti sono in debito di ringraziarlo delle benevole espressioni che egli ha voluto usare a mio riguardo.

Quanto alla raccomandazione che, a nome dell'Ufficio centrale, l'onorevole relatore ha rivolto al Governo, non esito a dire che essa mi sembra giustissima. Quanti più sono i Ministeri interessati nella trattazione di una sola materia, tanto maggiori sono gli intralci, gli impacci, tanto più sono inevitabili gli inconvenienti e la lentezza. Occorre che così nella formazione della Commissione, come nelle disposizioni del regolamento si cerchi il modo di rendere spedito il corso di questi affari; volentieri adunque io m'impegnerei a passare anche dal mio Ministero delle poste e telegrafi a quello della marina la trattazione degli affari riguardanti la radiotelegrafia, se attualmente al Ministero delle poste e telegrafi non si avessero dei contratti di una certa importanza, in corso di esecuzione, con la Compagnia Marconi, relativamente alla costruzione di varie stazioni radiotelegrafiche tra cui quelle di Coltano, di Cagliari, di Napoli e di Palermo.

Nondimeno, riconoscendo perfettamente la giustezza delle osservazioni dell'onor. Casana, farò sì che fino da ora sia studiato il modo di raggruppare in un solo Dicastero la trattazione di questi affari. Ed a seconda che risulti consigliabile, con lo sviluppo che questa materia raggiungerà nei rapporti sia civili dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sia militari, si vedrà a quale Dicastero convenga assegnarla e se convenga affidarla a preferenza

a quello della marina, che ha già parecchi impianti sulle nostre navi e sulle nostre coste.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni fatte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono riservati al Governo lo stabilimento e l'esercizio degli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici, e, in generale, di tutti quelli per i quali, nello Stato e nelle Colonie dipendenti, a terra e sulle navi, si impieghi energia allo scopo di ottenere effetti a distanza senza l'uso di fili conduttori.

È però in facoltà del Governo di accordare a qualsiasi persona, ente o amministrazione pubblica o privata, a scopo scientifico, didattico, od anche di servizio pubblico o privato, l'autorizzazione di stabilire ed esercitare impianti di tal natura a terra e sulle navi da diporto o di commercio, previa regolare concessione.

Le concessioni possono essere revocate sentito il parere della Commissione consultiva di cui al primo capoverso dell'art. 2, quando gli impianti si palesino perturbatori di quelli dello Stato preesistenti alla concessione, oppure non rispondano alle condizioni tecniche stabilite nel decreto di concessione.

Contro compensi da determinarsi e da indicarsi esattamente e preventivamente all'atto della concessione, gli esercizi degli impianti concessi possono essere revocati, sospesi od assunti dal Governo, non solo in tempo di guerra, ma altresì in tempo di pace, sempre quando il Governo stesso lo ritenga necessario ed opportuno. È parimenti in facoltà del Governo di addivenire al definitivo riscatto degli impianti medesimi.

Così pure sono in facoltà del Governo le visite alle stazioni non governative e il controllo del loro funzionamento da parte dei suoi funzionari delegati, al fine di constatare l'osservanza delle convenzioni pattuite per quanto

riguarda il materiale e l'esercizio delle stazioni medesime.

(Approvato).

Art. 2.

Le Amministrazioni governative competenti in questi servizi sono i Ministeri delle poste e dei telegrafi, della guerra e della marina; e un apposito regolamento stabilisce la ripartizione delle rispettive attribuzioni e le modalità per l'esecuzione della presente legge.

È costituita una Commissione permanente consultiva per dar parere intorno agli accordi internazionali, alle questioni d'indole scientifica ed ai casi controversi riguardanti i servizi di cui si tratta.

La stessa Commissione decide in modo definitivo di tutte le controversie di carattere tecnico che possono sorgere per l'impianto e per l'esercizio delle concessioni di cui all'art. 1.

È pure competente a determinare la potenzialità degli apparati radiotelegrafici e radiofonici e le modalità tecniche ed economiche per il loro uso sui piroscafi in servizio di emigrazione, quando l'impianto degli apparati stessi sia stato imposto dal Governo a norma dell'articolo 11 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130.

Se la controversia concerne i compensi dovuti per la revoca delle concessioni, per sospensione dell'esercizio o per riscatto degli impianti di cui all'art. 1, il giudizio è deferito ad un collegio arbitrale, che decide inappellabilmente, composto di tre membri, uno nominato dal Governo, uno dal concessionario, il terzo dal presidente del tribunale di Roma. Il Governo può delegare la scelta del proprio arbitro alla Commissione suddetta.

Nel caso che nella stessa controversia siano interessati più concessionari e questi non possano mettersi d'accordo per la nomina dell'arbitro di loro spettanza, ciascuno di essi propone un nome, e fra i nomi proposti si eseguisce il sorteggio alla presenza di un giudice delegato dal presidente del tribunale di Roma.

È deferito al regolamento lo stabilire la composizione della Commissione di cui al presente articolo e le norme per il suo funzionamento.

(Approvato).

Art. 3.

Ogni infrazione all'articolo 1° della presente legge è punibile con la multa fino a lire 2,000 e con la detenzione fino a un anno, le quali pene sono applicabili separatamente o cumulativamente secondo le circostanze. È in facoltà del giudice di aggiungere alle anzidette pene la confisca degli apparecchi.

Pendente il giudizio penale, l'Amministrazione può, in forza di decreto prefettizio, ed ogniqualvolta, a giudizio del prefetto, l'interesse pubblico lo esiga, mettersi immediatamente in possesso degli impianti e provvedere, se lo creda, alla loro rimozione.

Incorrerà nelle stesse pene chiunque si servirà degli impianti esistenti sulle navi del commercio e da diporto quando esse si trovino all'ancoraggio nelle acque dello Stato, tranne i casi di pericolo ed altri casi speciali, che saranno previsti nel regolamento della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Chiunque arrechi guasto o deterioramento agli impianti, od in qualsiasi altro modo interrompa o comprometta il servizio, anche temporaneamente, è punito ai termini dell'art. 315 del codice penale, salve per i militari le pene comminate dal codice penale militare.

Incorrerà nelle stesse pene chiunque abuserà del segnale d'allarme delle navi in pericolo.

(Approvato).

Art. 5.

Le pene stabilite dalla presente legge s'intendono applicabili senza pregiudizio di quelle maggiori cui possa farsi luogo ai termini del codice penale comune e del codice penale militare.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Presentazione di relazioni.

LAMBERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge, d'iniziativa parlamentare: « Ricomposizione del comune di Fiesole con l'aggregamento di alcune sue frazioni al comune di Firenze ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Lamberti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disgiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Mele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione » (N. 274).

PRESIDENTE. Se il Senato consente, si procederà ora, invertendo l'ordine del giorno, alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione ».

Leggo anzitutto al Senato la seguente lettera del ministro dell'istruzione pubblica con la quale delega a rappresentarlo in Senato, per questa discussione, il suo sottosegretario di Stato, onor. Teso:

« Dovendo sostenere dinanzi all'altro ramo del Parlamento, la discussione del disegno di legge: "Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare", la quale ha cominciamento appunto il giorno 28 corr., mi è tolto d'intervenire personalmente presso il Senato alla discussione del disegno di legge: "Provvedimenti per il personale del Ministero della

pubblica istruzione", delego quindi in mia vece S. E. il sottosegretario di Stato, avv. Antonio Teso.

« Con tutta l'osservanza,

« Firmato: CREDARO ».

Do atto al ministro della pubblica istruzione di questa comunicazione.

Interrogo il Governo se intende che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo, per deferenza al Senato, accetta che si apra la discussione sulle proposte dell'Ufficio centrale, ma si riserva di dire le ragioni per cui spesse volte raccomanderà il suo testo.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 274-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Molmenti.

MOLMENTI. Farò pochissime osservazioni, le quali possono trovar luogo nella discussione generale, senza far perdere tempo al Senato con minuziosi esami di articoli.

E prima di tutto sulla composizione del Comitato di epurazione io desidererei avere dal ministro la ferma assicurazione, la quale era già implicita nel disegno di legge ministeriale, che nessuno dei membri della precedente Commissione sarà chiamato a far parte della nuova. (*Interruzione del senatore Serena*).

L'interruzione dell'on. senatore Serena mi dà occasione di assicurarlo della mia stima e devozione, giacchè è lontano da me ogni sentimento meno cheriguardo e rispettoso verso la Commissione d'inchiesta e per il benemerito suo presidente. Ma la Commissione stessa, con l'arrestare la sua opera a indagini generali sui servizi, astenendosi da ogni giudizio sulle persone, ha dimostrato di volere che il nuovo giudizio debba scaturire da elementi nuovi, e da nuovi criteri di fatto. Nè, se mi è lecita, un'altra osservazione: mi pare opportuno limitare la composizione del Comitato di magistrati, di consiglieri della Corte dei conti e di consiglieri di Stato. Perchè, parlando ad esempio dei servizi delle

belle arti; può sembrare un criterio, eccessivamente restrittivo, e vorrei dire quasi intransigente, quello di escludere ogni elemento tecnico da una Commissione che deve giudicare, sia pure con criteri legali, di questo importantissimo ramo dell'istruzione pubblica. E giacchè mi è avvenuto di toccare questo argomento mi sia concesso che, da questo luogo parta una parola di lode e di conforto insieme ad un uomo che ha consacrato tanta parte della sua vita, e tutto il suo ingegno in servizio dell'arte. Ho nominato Corrado Ricci.

Io sono, ripeto, rispettosissimo della Commissione d'inchiesta, ma vorrei aggiungere alle sue osservazioni, quel che essa ha dimenticato; ossia l'interesse dell'arte, il quale non può esser proprio che di anime infiammate e coltissime. Un direttore generale come il Ricci è prezioso appunto perchè ha questa fiamma, e perchè vede con chiarezza tutto ciò che occorre al progredire della cultura artistica in questa cara patria gloriosa, al cospetto degli stranieri, i quali, forse senza confessarlo, ci invidiano il lampo di genialità, che è la caratteristica più attraente della nostra stirpe. (*Approvazioni*).

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Alle varie considerazioni, non tutte favorevoli, fatte nell'altro ramo del Parlamento ed a quelle fatte or ora in quest'Aula dall'onorevole Molmenti, io potrei esaurientemente, e direi quasi vittoriosamente rispondere se il Senato si rassegnasse a prolungare le sue sedute almeno di un altro mese per ascoltare la lettura delle 19 relazioni che la Commissione d'inchiesta, che ho avuto l'onore di presiedere, ha presentate al Governo ed in gran parte pubblicate.

Io ringrazio l'onor. Molmenti, vivamente lo ringrazio, delle espressioni gentili che ha avuto per me; ma dico che anche alle sue osservazioni non si può rispondere se non rileggendo le nostre relazioni, facendo conoscere i risultati delle nostre indagini e dei nostri studi e altresì le opinioni manifestate dai capi di servizio nei loro interrogatori e riferite nelle relazioni da noi pubblicate.

Oggi io mi trovo presso a poco nella stessa condizione in cui mi trovavo nel marzo ultimo, allorchè pregai l'onorevole senatore Veronese

di aspettare a giudicare l'opera della Commissione quando il suo lavoro fosse compiuto.

E bensì vero che oggi il lavoro è compiuto; ma, ieri soltanto si poterono distribuire le ultime tre relazioni che riguardano specialmente le belle arti. Aspetti quindi l'onorevole senatore Molmenti, aspetti il Senato ancora qualche giorno e potrà con piena cognizione dei fatti giudicare l'opera nostra. Certamente il nostro lavoro non è paragonabile al poema sacro a cui « han posto mano e cielo e terra »; ma è un lavoro coscienzioso che ha fatto macro per due anni e tre mesi me e tutti i miei valorosi colleghi della Commissione, ai quali mando da questo posto un vivo ringraziamento per l'opera difficile da essi compiuta, sicuro che anche il Senato terrà conto delle fatiche e dei sacrifici da essi fatti nell'interesse del pubblico bene. (*Bravo. - Approvazioni vivissime*).

Non ho domandata la parola per fare un lungo discorso, non lo consentirebbero le condizioni della mia salute...

(Voci: *Forte, forte*).

SERENA. L'ho già detto; le mie condizioni di salute non mi consentono di poter parlare più forte.

Nè ho domandato la parola per combattere o per difendere il disegno di legge attuale, ma unicamente per dichiarare, in nome mio e in nome della Commissione d'inchiesta, che la proposta adottata dal Governo sul personale del Ministero dell'istruzione pubblica è proprio quella che la Commissione stessa aveva esclusa come inadeguata.

La Commissione, dopo avere studiato il personale non già nei singoli funzionari che lo costituiscono (e qui ha ragione l'on. Molmenti) ma dopo di averlo studiato nella sua compagine, nel suo organismo, nel modo di sua formazione e nella sua azione amministrativa, propose che bisognasse sottoporlo a una revisione generale, a fine di conservare in servizio quei soli impiegati che fossero idonei ad esercitare le funzioni del proprio grado e quelle del grado superiore, e di eliminare i rimanenti. Questo provvedimento non doveva avere carattere disciplinare né amministrativo, ma doveva essere un atto politico e di governo, una misura straordinaria che prescindesse dai criteri comuni della legge sullo stato giuridico degli impiegati e fosse inoltre attuata con una procedura rapidissima.

La Commissione osservò che se questo punto di vista non fosse accettato, sarebbe stato meglio non farne nulla. Il disegno di legge invece proposto dall'on. Daneo e mantenuto dall'on. Credaro adotta sostanzialmente il sistema della legge sullo stato giuridico, richiede delle forme e delle garanzie che questa legge non pone nei casi di dispensa dal servizio, ed usa una formula « opera non più giovevole all'amministrazione », che è anche più restrittiva della formula della legge « dispensa nell'interesse del servizio ». Il Governo, come dissi nella tornata del Senato del 5 marzo u. s., sovrano nell'apprezzamento, ha creduto sotto la sua responsabilità di non accogliere interamente la proposta della Commissione, e noi nulla abbiamo da dire; ma io sento il dovere di rilevare che le due proposte anziché equivalersi, come si è detto e si è scritto, sono diametralmente contrarie: che la Commissione, mentre accetta piena ed intera la responsabilità della sua proposta, non potrebbe addossarsi egualmente la responsabilità di una proposta che essa non ha fatta, e che ha anzi espressamente respinta. L'ultimo comma dell'articolo 2 — ne parlò ora per non parlarne nella discussione degli articoli — del disegno di legge che discutiamo, richiedendo la constatazione degli addebiti ai funzionari della Minerva, ammettendoli a presentare le loro difese nel termine di 10 giorni, imponendo al Comitato l'obbligo di sentirli personalmente qualora chiedano di essere sentiti, riproduce sostanzialmente la procedura portata dalla legge generale sullo stato giuridico degli impiegati. Ora, se ad un provvedimento ordinario di amministrazione e di indole disciplinare doveva ridursi la epurazione, non occorre davvero una legge speciale, perchè le proposte individuali di esonero dal servizio, avrebbero potuto essere fatte dalla Commissione d'inchiesta, che ne aveva i poteri dalla legge del 22 dicembre 1908 n. 773; ed in questo caso avrebbero avuto piena ragione i *non pochi* di cui parla nella sua relazione l'illustre relatore dell'attuale disegno di legge.

Senza dubbio la misura consigliata dalla Commissione d'inchiesta è una misura straordinaria, ma è talvolta necessaria né è senza precedenti nella nostra legislazione. Per l'epurazione del personale della magistratura che, a prescindere dall'altezza e dalla importanza delle funzioni che esercita, è pure fornita della

massima delle garanzie, quella dell'inamovibilità, con l'art. 41 della legge modificatrice dell'ordinamento giudiziario 14 luglio 1906, n. 511, fu preso un provvedimento sostanzialmente identico a quello che la Commissione d'inchiesta proponeva per il personale della Minerva. Eppure nessuno levò la voce, nessuno parlò di legge draconiana, rivoluzionaria e che so io, né alcuno protestò quando con la legge sull'ordinamento del Regio esercito fu introdotto l'istituto del congedo provvisorio per liberarsi di quegli ufficiali che fossero ritenuti non più adatti e che non avessero ancora raggiunto gli anni di servizio per essere collocati a riposo.

Ho detto che l'onorevole Credaro mantenne il disegno di legge presentato dal suo egregio predecessore; ma ora, dopo di averlo, in nome proprio e in nome dei miei colleghi della Commissione d'inchiesta, ringraziato delle cortesissime espressioni con le quali egli volle giudicare la nostra opera, debbo, per debito di lealtà, aggiungere anche che il concetto a cui fu ispirata la nostra proposta sulla epurazione del personale della Minerva, non poteva trovare un difensore più convinto dell'onorevole Credaro. Nella tornata della Camera dei deputati dell'8 giugno, egli così si espresse: « Lo spirito di questa legge non è di punire, ma di migliorare, direi quasi di guarire. Noi non siamo qui chiamati a giudicare eventuali colpe di impiegati ma siamo qui chiamati a determinare le future disposizioni legislative e regolamentari che permettano al Governo di ridare alla Amministrazione quella salute, quella forza, quella normalità di funzioni che ora le manca. Si potrebbe dire la Minerva è un organismo malato. Ma non si tratta di colpe individuali, si tratta di una situazione creata per forza di cose e di eventi e infatti meditatamente il legislatore usa la parola esonero, che non si trova mai nel titolo 6° della legge sullo stato giuridico degli impiegati, dove si determinano le varie punizioni che si possono infliggere agli impiegati. Infatti in essa si parla della censura, della sospensione dallo stipendio, della sospensione dal grado, della revocazione e della destituzione, ma non si parla mai dell'esonero. L'esonero è un atto che si compie nell'interesse dell'Amministrazione, ma non con lo scopo di punire. Noi siamo qui non dei giustizieri, ma

dei medici. Si dice: « quest'opera di epurazione non potrebbe essere compiuta dal Consiglio di disciplina? Il Consiglio di disciplina non è in condizioni di poter compiere questo giudizio intorno a 300 e più impiegati. Il Consiglio di disciplina è composto dei capi di servizio ed i capi di servizio debbono esser pure essi giudicati ed esaminati; anche per essi occorre vedere se sono degni di rimanere nel loro ufficio o se debbono essere esonerati ».

Dalle parole dell'onor. ministro che ho riferito e dal complesso del suo discorso, risulta chiaramente che egli, pur accettando il disegno di legge del suo predecessore, lo interpretò nel senso che non dovesse considerarsi come un provvedimento d'ordinaria amministrazione e d'indole disciplinare.

Infatti, quali sono gli addebiti che si potranno contestare agl'impiegati da eliminarsi? Quali sono le giustificazioni che essi potranno presentare? Non si tratta di mancanze per le quali si debba applicare la censura, la sospensione, la revoca e tutti gli altri provvedimenti previsti dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati; si tratta invece di dover dire, ad esempio, ad un capo sezione, ad un capo divisione, ad un segretario: voi dovete essere esonerato perchè 10, 15 o 20 anni or sono entraste nel palazzo della Minerva dalla finestra anzichè dal portone, perchè vi entraste senza concorso e per libera scelta del ministro, perchè siete incapace.

A queste infatti dovendosi ridurre le contestazioni, è facile prevedere quali saranno le risposte o giustificazioni. Essi risponderanno: che cosa dovevamo fare, quando il ministro A o B credette di affidarci un ufficio senza richiederci una laurea, una licenza, un diploma di ragioniere? Noi accettammo: per 15 o 20 anni abbiamo servito senza meritare la sospensione, senza meritare la censura; non possiamo quindi essere dispensati dal servizio per motivi non preveduti dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato. Ecco perchè la Commissione d'inchiesta dopo di avere constatato lo stato di fatto degl'impiegati della Minerva non propose un provvedimento disciplinare ma un provvedimento d'indole politica. Snaturato il concetto della epurazione quale venne proposto dalla Commissione, non è giustificato neppure il trattamento di favore, in ordine alle

pensioni ed indennità, dei funzionari licenziati o collocati a riposo in seguito a loro dimanda.

I lavori della Commissione d'inchiesta dimostreranno come sia stato reclutato il personale della Minerva; dimostreranno che non mancano ottimi funzionari, ma che non è men vero ciò che nell'altro ramo del Parlamento si disse cioè che sopra oltre trenta ragionieri appena nove possiedono il diploma di ragioniere. Se in questo momento si potesse qui largamente discutere del personale della Minerva, nessuno potrebbe parlarne meglio di un individuo che con mano ferma ha retto quel Ministero. Intendo parlare dell'onor. Ciuffelli, il quale insieme all'onor. Rava si è adoperato nel miglior modo possibile a riordinare quella disgraziata amministrazione. (*Commenti*).

Quale sia stata l'opera loro lo si rileva da una lunga relazione dell'onor. Rava e da ciò che la Commissione d'inchiesta ha osservato e constatato nelle sue relazioni assolutamente obbiettive ed imparziali.

Ed ora vengo alla conclusione. L'aver rilevato che la proposta di epurazione della Commissione non era quella adottata dal Ministero non significa che la Commissione e per essa il suo presidente, debba opporsi oggi alla approvazione di questo disegno di legge. La Commissione, e per essa il suo presidente, non altro desidera che veder presto approvata questa legge perchè l'amministrazione della Minerva possa uscire dalla presente critica e dolorosa situazione.

Se per le modificazioni che a questo disegno di legge sono state apportate dal nostro Ufficio centrale si dovesse ritornare alla Camera dei deputati senza la speranza di vederlo approvato prima delle vacanze, io francamente direi: La Commissione d'inchiesta ha oramai finito i suoi lavori. Gl'impiegati tutti, messi sull'avviso, ritornino tranquilli al loro posto, adempiano scrupolosamente i doveri dell'ufficio, con la certezza che alle prime mancanze saranno severamente puniti a norma della legge sullo stato giuridico degl'impiegati.

Diciamo e facciamo così, onorevoli colleghi, ma non prolunghiamo più questa dolorosa situazione; finiamola una buona volta!

Ho detto che per due anni e tre mesi la Commissione ha fatto tutto quello che ha potuto. Essa non ha perduto un momento di

tempo: l'opera sua è stata coscienziosa e imparziale.

Abbiamo cercato di assolvere il mandato affidatoci dal Governo prima e dal Parlamento poi; abbiamo cercato la verità e non ci siamo arrestati nel nostro cammino, biasimando alcuni provvedimenti del Governo con la massima severità ed indipendenza, evitando però di propalare nuovi scandali nel Paese. Forse taluno avrebbe desiderato che un periodo triste per la nostra pubblica amministrazione si fosse rinnovato provocando nuovi processi e nuovi scandali: noi invece dopo severe e minute indagini abbiamo detto: questa è la vera condizione delle cose, questi sono i rimedi che si debbono adottare dal Governo e dal Parlamento e con ciò abbiamo chiuso i nostri lavori.

Avremo potuto sbagliare talvolta; ma fortunatamente, onorevole Molmenti, fortunatamente il nostro mandato è cessato, fortunatamente al presidente della Commissione d'inchiesta non si faranno più premure perchè accetti di fare il giustiziere.

Si, non ho ragione di nascondere; l'onorevole Daneo mi fece vive premure perchè accettassi quest'altro penoso incarico; ma io lo pregai di aspettare che la legge fosse votata, e dissi: « non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo ammazzato ». Quando il Parlamento avrà approvato la legge da lei presentata vedremo chi dovrà assumere l'ufficio ingrato di giustiziere; per ora aspettiamo.

La legge che discutiamo non dice che i membri della Commissione d'inchiesta non debbano far parte del Comitato, e però io prego l'Ufficio centrale di dirlo chiaramente in un articolo della legge. Noi tutti siamo desiderosi di chiudere questo triste periodo della nostra vita pubblica.

La Commissione d'inchiesta, lo ripeto, ha fatto serenamente, coscienziosamente il suo dovere. L'unico nostro intento è stato quello di riuscire con le nostre indagini e le nostre proposte a mettere il Ministero della pubblica istruzione in condizioni tali da poter sempre legalmente e rettamente funzionare, essendo noi tutti concordi nel concetto e nell'aspirazione che l'ordine materiale e morale il più assoluto debba regnare nella scuola e nell'Amministrazione che alla scuola sovrintende.

Ho il dovere da ultimo di dichiarare che la

Commissione è stata sempre validamente aiutata e sostenuta dai tre Ministeri che in questi ultimi anni si sono succeduti al potere.

Ed ora che essa vi ha fatto sentire la sua voce; spero che non mi tacerete di orgoglio se vi dirò: ascoltate, signori del Parlamento; ascoltate, signori del Governo,

Che se la voce sua sarà molesta
Nel primo gusto, vital nutrimento
Lascierà poi quando sarà digesta!

(Approvazioni vivissime).

FILOMUSI-GUELFI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FILOMUSI-GUELFI. Ho preso la parola per appoggiare il progetto di legge ed anche gli emendamenti presentati dall'Ufficio centrale.

Io ho appoggiato nell'Ufficio IV il disegno di legge nei suoi concetti fondamentali, perfettamente d'accordo con tutti nel ritenere che sia necessario uscire da questo stato di cose, nel quale l'amministrazione dell'importantissimo Ministero della pubblica istruzione si trova sotto l'incubo di accuse e di sospetti, che ne paralizzano l'azione.

Si parla di epurazione, e la parola non bella indica certamente la necessità di un rimedio. Ora è necessario uscire da questo stato di cose. E bisogna uscirne accettando il disegno di legge, ma con gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale. Occorre peraltro premettere alcune considerazioni.

Nell'Ufficio IV si fecero molte osservazioni al testo votato dalla Camera dei deputati. Una delle osservazioni fondamentali è quella che fu presentata quasi all'unanimità da quell'Ufficio, al quale ho l'onore di appartenere. Essa si riferisce specialmente all'art. 6.

Seguirò l'esempio del senatore Serena, facendo rientrare nella discussione generale anche questa osservazione all'art. 6, inquantochè esso porta modificazioni al progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nel nostro Ufficio IV, quasi all'unanimità, fu considerata come eccessiva la facoltà data dall'art. 6 del progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento, che si riferisce al modo di colmare i vuoti che si facessero, per effetto dell'epurazione, nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Nell'art. 6 è detto che questi vuoti si pos-

sono colmare in tre modi: in un primo modo normale, quello delle promozioni; in un secondo modo, che pure potremo dire normale, prendendo cioè la via più sicura dei concorsi. Il terzo modo fu quello che urtò la coscienza degli uffizi, vale a dire la facoltà accordata al ministro di chiamare alla Minerva persone appartenenti ad altre amministrazioni. Ora questa facoltà arbitraria, data al ministro, parve assai grave, perchè noi sapevamo quei casi, di cui ha parlato il senatore Serena, di persone che sarebbero entrate nel Ministero della Minerva, non dalla porta principale, ma da porticine o finestre, o peggio. Si disse allora: questa facoltà arbitraria è troppo grave.

Sarebbero stati tre i modi di soddisfare a questa facoltà arbitraria, la quale a dir vero non è nell'ufficio normale specialmente del ministro, poichè tutto lo sforzo della legislazione moderna, informata al concetto dello *status di diritto*, sta nel porre la facoltà del ministro per quanto sia grande la fiducia che si possa avere in esso, dentro certi limiti. L'arbitrio non deve essere sconfinato, e quindi l'emendamento all'art. 6 pone rimedio a questo grave danno.

E basta a me aver detto queste poche parole su questo progetto di legge. Ho avuto cura di leggere la discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento, dove questo articolo 6 fu attaccato, e presso a poco per le stesse ragioni che sono venute esponendo.

Si rispose alquanto remissivamente con le solite dichiarazioni, me lo perdoni onor. ministro, di aver fiducia; ma fiducia fino a un certo punto, perchè i ministri passano e le leggi restano; e bisogna, nel votare questa legge, aver presente, non solo i ministri attuali, ma anche i possibili futuri ministri, e fare una legge chiara, precisa, che accordi da un lato la libertà, la giustizia, che rispetti anche il diritto degli altri, ed anche le loro legittime aspettative.

A me pare che negli emendamenti dell'Ufficio centrale si pone rimedio a tale difetto fondamentale.

Bisogna poi rispondere ad un'altra osservazione che si è fatta, non mi ricordo se nel Senato, nell'Ufficio centrale o altrove: si diceva che l'art. 6, come era stato approvato dalla Camera dei deputati, era anche consigliato dalla considerazione che bisognava mandar via molti degli impiegati della Minerva.

Ma non tutti sono cattivi: il Daneo ed il Credaro hanno detto che era esagerata questa specie di guerra. Sono 40 anni che, per ragioni del mio ufficio, vado alla Minerva, a cominciare dai tempi dello Scialoja fino al Credaro, ed ho avuto occasione di discorrere con molti di questi impiegati che, nella maggior parte dei casi, ho trovati gentili, onesti ed anche intelligenti.

Si è detto che, rimanendo molti vuoti, per colmarli bisogna prendere anche il personale dalle altre amministrazioni. Questo non è vero, perchè noi potremmo sostituire gli impiegati licenziati con giovani laureati delle nostre Università, che per la giurisprudenza sono fin troppo numerosi. La sola Università di Roma conferì l'anno scorso nelle due sessioni da 60 a 70 lauree in ognuna di esse. E tra i giovani laureati sono giovani intelligenti e studiosi, che vi saranno grati se domani aprirete dei concorsi. Inoltre la via da seguire per arricchire di nuove energie le amministrazioni dello Stato è quella del concorso. Dall'illustre senatore Mazzoni, relatore dell'Ufficio centrale, vi saranno esposte le ragioni degli altri emendamenti. Prego intanto il Senato di volermi scusare, se l'ho forse troppo a lungo tediato, e lo ringrazio della benevola attenzione accordatami.

RATTAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. Io non ho chiesto la parola per ritornare su quanto ha dichiarato l'egregio ed illustre presidente della Commissione d'inchiesta, della quale anche io feci parte; ma solo per chiedere all'Ufficio centrale se sia suo intendimento che questa legge venga veramente applicata; oppure se desideri che si rimandi tutto alle calende greche.

MELODIA. Domando di parlare.

RATTAZZI. L'art. 3 com'è venuto dalla Camera dei deputati diceva: « Il Comitato in un periodo di tempo non eccedente i quattro mesi dal giorno della sua convocazione, presenterà, simultaneamente o gradatamente, tutte le sue proposte, concrete e nominative, al ministro dell'istruzione pubblica, il quale, ove siano approvate dal Consiglio dei ministri, curerà che vengano rese esecutive, mediante decreto Reale, contro il quale è ammesso soltanto il ricorso », ecc.

L'Ufficio centrale modifica l'articolo così: « Il Comitato presenterà al ministro, tutte in-

sieme o gradatamente le proposte nominative e concrete di cui all'articolo precedente, non oltre il 31 dicembre 1910 ».

Ora, se le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale fossero votate dal Senato, non è presumibile che la Camera, nei pochi giorni di lavoro, che ancora le rimangono, prima delle vacanze, possa ritornare sul progetto di legge, e studiare queste modificazioni, delle quali alcune sono veramente sostanziali.

Ed è sostanziale questa: con l'art. 2 la Camera aveva deliberato che « il Comitato eseguirà il mandato tenendo conto dei risultati dell'inchiesta fatta dalla R. Commissione che fu nominata col R. decreto 8 marzo 1908, n. 67, e cui furono poi conferiti speciali poteri dalla legge 24 dicembre 1908 ». L'Ufficio centrale modifica e dice: « Il Comitato avrà a sua disposizione tutti quanti gli atti dell'inchiesta compiuta dalla Reale Commissione, che fu nominata col R. decreto 8 marzo 1908, n. 67, e cui furono poi conferiti speciali poteri dalla legge 24 dicembre 1908, n. 773, e su di essi atti fonderà i propri giudizi ».

Ma l'Ufficio centrale non ha presente quale fosse il mandato della Commissione d'inchiesta. Tale mandato non era già di fare indagini sulle persone, ad eccezione di quelle sulle quali pesavano addebiti in conseguenza del processo Nasi; per tutte le altre persone non aveva simile mandato, anzi la Commissione (come ha detto benissimo il suo illustre presidente e come è noto all'antico sottosegretario di Stato al Ministero della pubblica istruzione, ora ministro delle poste e dei telegrafi) ha resistito a tutte le sollecitazioni che le venivano da ogni parte per aggredire impiegati e funzionari e per procurare che l'inchiesta, anziché rivolgersi agli Uffici, si fermasse sulle persone, e facesse dilagare lo scandalo. A queste sollecitazioni la Commissione doveva resistere e ha resistito, superando così un periodo non facile, anche pel bene della pubblica moralità.

Quando l'Ufficio centrale dice al Comitato: fermatevi sui risultati della Commissione d'inchiesta, per quel che riguarda le persone, io rispondo che il Comitato troverà ben poco, quasi nulla; le indagini dovrà farle il Comitato stesso. Perciò molto giustamente il disegno di legge, presentato dal ministro della pubblica istruzione ed approvato dalla Camera,

lasciava piena facoltà al Comitato di fare tutte le indagini che avesse credute opportune. Chieggo pertanto che il Senato voglia respingere la modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

Tralascio poi altre modificazioni che non sono assolutamente sostanziali, e ciò per evitare che la legge sia rimandata alla Camera; il che vorrebbe dire non farne più niente, perchè fino a novembre non si potrebbe discutere, e non è ammissibile che in trenta giorni, quanti gliene resterebbero per presentare la sua relazione al 31 dicembre, il Comitato, qualunque esso sia, compia un lavoro così delicato e difficile. L'Ufficio centrale potrebbe convertire le sue proposte in raccomandazioni. Potrebbe, ad esempio, raccomandare al Governo, che i membri del Comitato sieno scelti tra date categorie, e il Governo certamente terrà gran conto dei suoi desideri.

Non c'è poi nessun male nell'imporre a coloro che sieno nominati a così difficile e delicato ufficio, di non rifiutare la nomina. Si dice che, trattandosi di funzionari elevati, questa imposizione non può tornar loro gradevole, ma io non trovo che ci sia in questo qualcosa che menomi la loro dignità, il loro decoro: trovo anzi che si mettono questi funzionari in una posizione assai più forte di fronte a coloro sui quali sono chiamati a pronunciare il loro giudizio.

Perciò, ripeto la mia preghiera all'Ufficio centrale, composto di persone autorevoli e rispettabili delle quali non posso mettere in dubbio le buone intenzioni e l'intendimento che la legge vada in vigore: converta le sue proposte in raccomandazioni, perchè, se vi insistesse, dovrei rinnovare la preghiera al Senato di volerle respingere. (*Approvazioni*).

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Veramente non avrei bisogno di parlare, perchè il relatore penserà lui a rispondere a coloro che hanno fatto delle osservazioni. Ma debbo una dichiarazione al senatore Rattazzi, il quale ha domandato, rivolgendosi all'Ufficio centrale, se noi avessimo intenzione che il progetto di legge andasse in vigore, oppure fosse rimandato alle calende greche. Le ultime parole da lui dette ci esimerebbero da una risposta, avendo egli affermato di essere convinto che l'Ufficio cen-

trale, come egli stesso, vuole l'approvazione del disegno di legge. Non posso però fare a meno di dire chiaro che, quando da un Ufficio centrale del Senato o dal Senato stesso si crede di dovere emendare un progetto di legge qualsiasi, non vi può essere nessuna ragione, la quale esca fuori dall'ambito del Senato, che possa obbligare a prendere una determinazione contro coscienza.

Per questa ragione, io, in nome dell'Ufficio centrale, dichiaro che noi teniamo ferme tutte le nostre proposte, salvo qualche piccolo emendamento al quale potremo aderire, qualora venga presentato da senatori, o dal Governo. (*Approvazioni*).

MORTARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORTARA. Poichè la discussione generale è diventata, si può dire, una discussione particolare intorno al contenuto nella legge, e dietro la dichiarazione del presidente dell'Ufficio centrale, mi permetterò di fare alcune brevi considerazioni sopra un concetto che ha carattere generale e che è stato già toccato dai precedenti oratori; il concetto del criterio di composizione della Commissione incaricata di dare esecuzione alla legge. Ha creduto l'Ufficio centrale di restringere, di concretare con indicazione di uffici e di funzionari le categorie, tra le quali potranno essere scelti i commissari. Ora io credo che da questo punto di vista fosse preferibile il testo del progetto della Camera dei deputati.

(*Qualche senatore fa cenno di assentimento*).

Mi compiacio vedere che autorevoli nostri colleghi sono della mia opinione, e spero che anche l'Ufficio centrale, nella sua saviezza, finirà col concordare il ritorno al testo dell'articolo 1 proposto dalla Camera, levando, se si crederà del caso, quella clausola che pare odiosa, del divieto di usare della rinuncia: divieto che in ogni modo, trattandosi di una Commissione di cinque membri, non impedirà di costituirla sollecitamente; il ministro deve saper scegliere e deve sapersi assicurare preventivamente di ogni adesione. Mi pare inutile quindi il vietare la rinuncia. Ora circoscrivere le categorie, per quanto in classi di funzionari degni di rispetto, è un poco pericoloso. Io non voglio dire che i magistrati, i consiglieri di Stato, i consiglieri della Corte dei conti non

sieno idonei a far parte di questa Commissione, perchè degni ed idonei se ne sono dimostrati partecipando all'opera della Commissione d'inchiesta che ha compiuto un lavoro degno di tanta considerazione e ricco di tanta benemerita. Ma ora si tratta di un ufficio molto più grave; l'onor. senatore Serena lo ha indicato; l'onor. senatore Rattazzi ha anche aggravato l'importanza di questo ufficio, dicendoci che, in sostanza, questa Commissione dovrà fare per proprio conto l'istruttoria sopra le singole persone che eventualmente siano indiziate di meritare la eliminazione dai ruoli di funzionari dello Stato. Occorre dunque che di questa Commissione facciano parte specialmente le persone che tecnicamente sono in grado di valutare l'opera dei funzionari incaricati di un dato ramo di servizi.

Io ho piena conoscenza della magistratura giudicante, ed ho tutto il rispetto per i miei colleghi di questo nobilissimo ordine, ma sono stato molti anni professore e conosco quale è - in parte almeno - l'importanza tecnica dei servizi del Ministero dell'istruzione pubblica. Dico in tutta coscienza che un giudizio sull'idoneità dei funzionari del Ministero dell'istruzione pubblica potrebbe essere chiesto molto più competentemente a qualche professore, provetto, sereno, esperto e sapiente, che non forse a magistrati, per quanto eminenti nell'esercizio delle ordinarie loro funzioni. Io ho veduto nella Commissione d'inchiesta accolto l'elemento parlamentare. Vi era una ragione politica di farlo. In ogni modo questo elemento ha risposto in modo brillantissimo alla fiducia di cui era stato investito, ed ha cooperato con grande saviezza, imparzialità ed assiduità al lavoro della Commissione.

Perchè togliere al Governo la possibilità di approfittare dei lumi, dell'energia e dell'idoneità particolare di uomini, i cui nomi potrebbero essere sulle nostre bocche (certo sono nel nostro pensiero) confiscandogli il diritto di scegliere fuori dell'ambito di quelle tre categorie che per di più sono indicate con una restrizione ulteriore e maggiore di quella che era compatibile, pensando a questi tre corpi dello Stato? Perchè per il Consiglio di Stato e per la Corte dei conti l'Ufficio centrale si propone la limitazione ai soli consiglieri, mentre noi sappiamo che nella Commissione d'inchiesta

occupava il posto preminente un membro del Consiglio di Stato che ha grado superiore a quello di consigliere? Non è possibile discutere che, se è idoneo un consigliere, non possa essere idoneo un presidente di Sezione della Corte dei conti, o del Consiglio di Stato, ad esercitare la funzione di cui si tratta; anzi quanto maggiore sarà l'autorità del commissario, tanto più sarà opportuna la sua scelta.

In quanto ai magistrati, è vero che l'indicazione non è limitata quanto ai gradi, perchè nell'art. 1° si dice generalmente *magistrati*. Ma è anche vero che nella relazione si consiglia di far cadere la scelta sopra i consiglieri di Corte di cassazione o di Corte di appello. Si fa dunque nella relazione una restrizione, che può togliere al Governo la facoltà di scegliere quelle persone, che esso creda più adatte e idonee a queste funzioni.

Tutto sommato, anche per non entrare in questo genere di discussione, in cui mi pare che sia assai difficile trovare una formola che accontenti tutti, sarebbe opportuno che l'Ufficio centrale acconsentisse di ritornare al testo primitivo dell'art. 1°, quale era stato stabilito dalla Camera dei deputati, togliendo quell'inciso di cui ho parlato.

Tutto al più, se fosse lecito portare una riforma al nuovo testo del disegno di legge, io pregherei tanto il Governo quanto l'Ufficio centrale di rettificare l'espressione del concetto relativa alla condizione per la eliminazione dei funzionari. La legge dice che si dovranno eliminare quei funzionari, la cui opera non sia *più* giovevole all'amministrazione. A me pare che quel *più* si potrebbe e si dovrebbe levare e dire semplicemente: « la cui opera non sia giovevole all'amministrazione ». È questa la condizione di attualità per la quale questi funzionari debbono essere eliminati. Il pesare se quest'opera nell'addietro sia stata più o meno giovevole all'amministrazione non può portare alcun coefficiente nella determinazione del valore attuale del funzionario, e forse presenta qualche pericolo rispetto ai fini della legge. Anzi si potrebbe spingere la critica fino all'ironia, dicendo che il funzionario che dimostrerà che non è stato *mai* giovevole all'amministrazione ha diritto di rimanere in carica, perchè non si può dire di lui che la sua opera non sia *più* giovevole all'amministrazione.

Questa modificazione mi pare che non crei nessun dissidio sostanziale con il concetto dell'Ufficio centrale e che possa derivarne anche una probabilità di rapido accordo tra i due rami del Parlamento, qualora il disegno di legge dovesse ritornare alla Camera dei deputati.

Questa la mia opinione in riguardo all'art. 1°. Mi permetterò di sottoporre al Senato qualche altra osservazione relativamente agli articoli successivi: (*Approvazioni*).

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. Signori senatori! Devo incominciare dal richiamare la vostra attenzione sopra un fatto che può illuminare la presente discussione.

Il disegno di legge che noi abbiamo l'onore di presentarvi è stato concordato con l'on. ministro della pubblica istruzione, salvo un punto su cui restò vana la speranza di poterci intendere, ed un altro punto, o quasi direi un altro mezzo punto, su cui non vedemmo impossibile l'intenderci. Soltanto una vera e precisa disposizione in un comma di un articolo, fu insomma dichiarato dall'onor. ministro che non avrebbe egli potuto accettare: tutto il resto del disegno di legge egli dichiarò esplicitamente, e davanti alla Commissione centrale e personalmente a me come a relatore, che era disposto ad accettarlo.

Come non è dubbio il desiderio del ministro della pubblica istruzione, di voler uscire da una situazione che è penosa per tutti, ma che tale è principalmente per lui su cui grava tanta responsabilità, così non può essere dubbia la volontà dell'Ufficio centrale di aiutare il ministro ad uscire da questa situazione penosa e pericolosa. Dobbiamo uscirne, soggiungerei, ad ogni costo; ma, sia lecito asserirlo ad uno degli ultimi entrati in questo alto Consesso, l'uscirne non può voler dire rinunciare alla dignità del Senato.

Non sono che un cadetto, sono in questa occasione un alfiere; anche un cadetto, e più un alfiere, devono tener alto il prestigio del corpo cui appartengono, alla pari di qualsiasi generale. Quindi anche uno degli ultimi venuti tra voi ha il dovere di dichiarare che il Senato non può uscirne, approvando senz'altro quasi a occhi chiusi il disegno di legge, così come

gli è venuto dalla Camera dei deputati. Era invece un nostro preciso dovere prenderlo in esame, come abbiamo fatto nell'Ufficio centrale; e prendendolo in esame era nostro dovere cercare di migliorarlo, salvo poi a voi, illustri colleghi, approvare o no le nostre proposte.

È vero: l'Ufficio centrale ha proceduto a una revisione del disegno di legge. Ma non l'ha fatto, ne sia pur sicuro l'onore Rattazzi, col'idea di rimandare alle calende greche il disegno di legge stesso; bensì col preciso e formulato proposito di affrettarne anzi la discussione e l'approvazione.

Importa infatti che si esca da questo stato di cose, poichè non si tratta qui tanto di persone da sfrattare quanto di servizi da riordinare; il ministro della pubblica istruzione non potrà infatti riordinare i servizi se non quando si sentirà padrone dello strumento che deve maneggiare in vantaggio della cosa pubblica; se, cioè, non avrà prima, attraverso i risultati della Commissione d'inchiesta, ed attraverso l'opera di un sagace Comitato, eliminati dai servizi quanti non vi siano idonei. È stato detto che la Commissione d'inchiesta non si è occupata delle persone...

RATTAZZI. (*Interrompe*).

MAZZONI. Ma ne' volumi della Commissione d'inchiesta, che io per dovere, ed anche con piacere di curiosità, ho letti, e in gran parte ho letto attentamente, in quei volumi si fa continua questione di persone. E vi si entra anche in particolari, che io talvolta non vedo che cosa abbiano a che fare coi servizi. Se si dovesse esemplificare, potrei citare molti casi: tra i quali anche il caso mio, che per soli 16 centesimi mi sono trovato, contro ogni aspettazione, ricordato in una relazione della Commissione d'inchiesta. (*Ilarità*).

Di questi aneddoti pullulano i volumi della Commissione d'inchiesta; ma io, del resto, mi guarderei bene dal farle rimprovero. La Commissione d'inchiesta ha molto cercato, ed ha trovato molto; ed ha ordinato moltissimo, ed ha citato molti casi, affinchè si vedesse come procedevano i servizi attraverso alle persone. Pur di queste si occupò, io non dirò troppo, ma molto. Gli atti ne sono quindi la base necessaria, di qualsiasi ulteriore discussione e provvedimento. Ed è stato proprio in favore della Commissione d'inchiesta che noi abbiamo

modificato il disegno di legge, affinchè apparisse chiaro che noi, saturi d'inchieste, non ne vogliamo altre, e che quella ci basta, e non desideriamo che ne sia sindacata l'opera che nel complesso è benemerita. Noi riteniamo che vi sia sufficiente larghezza d'indagini in quegli atti e nei risultati ai quali i commissari sono giunti. Essi poggiano sopra un'infinità di carte, di processi verbali, di domande e di conseguenti risposte; ed è questa la base sulla quale si possono ormai fare gli studi, così sui servizi come sulle persone.

Quando, come desidera (o almeno mi è parso che desideri) l'onorevole Rattazzi, si dessero pieni poteri al Comitato di valersi di qualunque altro elemento di indagine, come dice il comma terzo dell'art. 2 del disegno di legge approvato dalla Camera, quando gli si desse non solo la facoltà di valersi di tutti gli atti della Commissione d'inchiesta, e la facoltà di interrogare gl'interessati, e di chiedere ai membri della Commissione d'inchiesta i chiarimenti che si reputassero necessari o convenienti, ma poi anche di valersi di qualsiasi altro elemento con nuove indagini, io dico che ci troveremo d'accapo dinanzi ad un'altra Commissione d'inchiesta, che di nuovo sconvolgerebbe il normale andamento del Ministero. Ed io non so quanti altri volumi occorrerebbero alle domande e alle risposte della nuova inchiesta, e non so come potrebbe esser facile trarne le conclusioni definitive, e applicarle. Forse con un altro Comitato?

Ma, d'altra parte, non dobbiamo dimenticare la necessità di sentire gl'imputati. Qui tocchiamo qualche cosa di essenziale, le guarentigie del cittadino. Non può essere lecito, se un impiegato è stato forse alla leggiera giudicato come poco idoneo, gettarlo senz'altro sulla strada: egli ha il diritto di essere guarentito come qualsiasi altro cittadino, e sapere di che cosa precisamente sia accusato, quali cause di diminuzione di stima agiscano contro lui. Egli deve potersi presentare ai giudici, e dire le sue ragioni; deve avere comunicazione scritta delle censure e opporvi le sue proprie giustificazioni.

Tanto più ciò, quando l'illustre e venerato presidente della Commissione d'inchiesta, l'onorevole Serena, ha dichiarato, e certo non gli è parso vero di poterlo dichiarare, che non si

tratta di colpe. Questo è il punto grave. Se si trattasse di colpe, ci vorrebbero pur sempre dei processi, e l'onor. Mortara è maestro nel sapere quali procedure sarebbero necessarie, come, a ogni modo, nella discussione degli articoli ci aiuterà della sua oculata sapienza: ma non si tratta di colpe; si tratta di sentenziare se un funzionario è adatto o no all'ufficio che presentemente occupa. E si vorrebbe che questo si facesse senza neppur dire all'impiegato le ragioni per le quali egli è disistimato? Si vorrebbe che, se egli desidera essere ascoltato, gli si chiudesse la porta in faccia?

Onde l'Ufficio centrale ha creduto con l'art. 2 di mettersi nella posizione dell'opportunità e dell'equità, da una parte non volendo che si faccia un'inchiesta sull'inchiesta, ma dall'altra parte pensando che debbano esservi giuste garanzie per gli impiegati, come la Camera dei deputati ha giustamente votato.

Ha detto l'illustre e caro amico mio onorevole Molmenti, essere bene che in questo Comitato inquirente sia rappresentato l'elemento tecnico. E il Molmenti — permetta che lo chiami senz'altro così — ha fatto un nome che anche a me è caro per vecchia e cordiale amicizia, e per molta stima, quello di Corrado Ricci. Consenta l'onor. Molmenti di dirgli che non è il caso di far nomi di persone: noi non siamo qui per giudicare nemmeno indirettamente delle persone (*approvazioni vivissime*); noi dobbiamo far unicamente ciò che per la cosa pubblica crediamo sia il bene. Ed a parte l'amicizia e la stima personale, grandissime, che ho verso il Ricci, io dico che la questione sua, se pur vi è, il che non credo, debba assolutamente esulare da qualsiasi considerazione del Senato. Ma dice l'onor. Molmenti: nel Comitato è bene entrino elementi tecnici. Io gli vorrei domandare che cosa egli intenda per elementi tecnici: se fossimo in sede di libere docenze, di commissioni d'esame, di concorsi, capirei la competenza tecnica; ma trattandosi di un riordinamento del personale della Minerva, qual è l'elemento tecnico? Si tratta solo di vedere se uno è buono amministratore o no, se adempie con zelo o no il suo ufficio...

MOLMENTI. Ma la capacità!

MAZZONI, *relatore*. La capacità? Ebbene, non giudichiamo noi tutti i giorni della capacità di persone, delle cui qualità tecniche

non siamo competenti a giudicare? Non mancherebbe altro che non sapessimo nella vita giudicare degli uomini altro che nella nostra sfera scientifica! L'elemento tecnico sarebbe qui fuor di luogo, e l'Ufficio centrale crede che meglio sia includere nel Comitato soltanto alcuni alti funzionari dello Stato, competenti a giudicare delle qualità amministrative, come alcuni magistrati, consiglieri di Stato, consiglieri della Corte dei conti. Su di che non sarà difficile intenderci poi nella discussione dell'articolo 1; non sarà difficile, dico, concordare la forma precisa da sottoporre ai voti del Senato, quando se ne creda preferibile un'altra a quella dell'Ufficio centrale.

Quello che solo importa è che si sia ben chiari e solleciti. Nel che sono d'accordo anche con l'illustre senatore Filomusi-Guelfi: la legge, in un modo o nell'altro, deve andare speditamente innanzi, sebbene ci sia parso opportuno ritoccarla; nè il ritardo dipenderà davvero dal Senato, perchè l'Ufficio centrale, invece di ostacolarla, ha fatto tutto quel che poteva, anche come celerità grafica, pur d'arrivare in tempo. E più presto di così non dovevamo e non potevamo fare, perchè c'era di mezzo la dignità nostra e del Senato. Noi crediamo che questo disegno di legge emendato debba ora tornare subito alla Camera per sollecitarne l'approvazione, se avrà prima l'approvazione, s'intende, del Senato stesso, come noi desideriamo vivamente.

Degli emendamenti che sono stati da noi fatti, alcuni possono parere rei di pedanteria scolastica (ha ragione il senatore Rattazzi): ma non c'è niente di male se anche con le correzioni formali il disegno di legge tornerà alla Camera, quando vi deve, a parer nostro, tornare per ragioni che non sono di mera forma. Certo nell'Ufficio centrale sarebbe prevalso altro avviso, se per altre ragioni più importanti il disegno di legge non avesse dovuto tornare dinanzi alla Camera; avremmo lasciato correre, per la forma, ben altro: ma da che credevamo che per ragioni di sostanza dovesse tornare all'altro ramo del Parlamento, abbiamo fatto piccoli ritocchi anche in qualche altra parte. Tant'è meglio per la nitidezza e per la chiarezza che delle leggi è così gran pregio.

Quel che importa, dicevo, è che non si perda tempo nelle discussioni, di là dallo stretto ne-

nessario della precisione e della chiarezza. Ed io sono impaziente ora di sentire la voce del Governo, che non potrebbe essere meglio rappresentato, essendo presente oltre il sotto-segretario della pubblica istruzione, Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio.

Credo che, nella discussione degli articoli, questi potranno essere migliorati in alcuni punti; ma ritoccato che sia, se il Senato lo creda, stimo anche che possa il disegno di legge, a fronte alta, tornare dinanzi alla Camera dei deputati; ed è utile che vi sia approvato; perchè è tempo che l'Amministrazione centrale dell'istruzione riabbia la sua quiete; e non la potrà riavere se non dopo l'approvazione di una legge.

Quando la legge non fosse approvata, o fosse (il che è peggio) rimandata alle calende greche, si avrebbe bene il diritto, da coloro che sorvegliano ogni atto dell'Amministrazione centrale, con occhio avido di coglierla in fallo, si avrebbe bene il diritto di dire che si è voluto fare il salvataggio della Minerva! Questo salvataggio non si deve per nessuna maniera desiderare, non si deve in alcuna guisa tollerare che neppur si sospetti. Se la legge offre il campo a critiche, vengano esse, articolo per articolo, e la emendino; ma, comunque sia, il Ministero della pubblica istruzione esca finalmente dalla penosa incertezza, dall'ansia dannosa, in cui si trova da troppo tempo.

Asserivano che il pellicano si strappasse le penne e si squarciasse il petto per nutrire i suoi figli: ma non si è mai visto altro che i dementi metter giù le proprie vestimenta, e mostrare le piaghe e le vergogne, soltanto per il piacere di essere vituperati. Altro è il chirurgo e il medico: le piaghe sono scoperte? si curino ormai! È tempo che la Minerva riacquisti la sua-interna disciplina, e perciò tutta la necessaria dignità; soltanto con la disciplina interna essa potrà esercitare la piena dignità e quell'azione di autorità che pur troppo occorre ristabilire, per la disciplina, tra la Minerva e le amministrazioni dipendenti. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Pensione alla vedova del delegato di pubblica sicurezza Augusto Gentilini morto in servizio;

Senatori votanti	104
Favorevoli	92
Contrari	12

Il Senato approva.

Frazionamento del comune di Ali in Ali Superiore ed Ali Marina;

Senatori votanti	104
Favorevoli	67
Contrari	37

Il Senato approva.

Interpretazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante provvedimenti per le provincie meridionali;

Senatori votanti	104
Favorevoli	86
Contrari	18

Il Senato approva.

Adozione della ferma biennale;

Senatori votanti	104
Favorevoli	69
Contrari	35

Il Senato approva.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1910;

Senatori votanti	104
Favorevoli	86
Contrari	18

Il Senato approva.

Proroga al 31 dicembre 1910 dei poteri speciali conferiti al Governo del Re in materia di tariffe doganali;

Senatori votanti	104
Favorevoli	86
Contrari	18

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1910

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni all'articolo 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli (N. 290);

II. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Sulla Radiotelegrafia e Radiotelegrafia (numero 229);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione (N. 274-urgenza - *Seguito*);

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph » per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (dieci comunicazioni) (N. 284);

Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (N. 299);

Autorizzazione di spesa per il completamento e l'arredamento di un edificio ad uso di sede della R. legazione italiana in Addis Abeba (N. 304);

Vendita all'Amministrazione provinciale di

Brescia della caserma Pietro Boifava in detta città (N. 283);

Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose (N. 298);

Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di Borse di studio nell'Università ed Istituti rispettivi per i giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto (N. 297);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 296);

Chiamate di controllo ed obblighi di servizio dei militari in congedo del Regio esercito (N. 295);

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1910 (ore 12).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CII.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1910

Presidenza del Presidente ANFRED.

Sommario. — *Presentazione di relazioni (pag. 2941) e di disegni di legge (pag. 2944, 2957) — Si riprende la discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione » (N. 274) — Parlano il presidente dell'Ufficio centrale senatore Melodia (pag. 2942) e il sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica (p. 2942) — Chiusa la discussione generale, si procede all'esame degli articoli — Sull'art. 1° parlano i senatori Mortara (pag. 2944, 2950, 2955, 2956), Cefaly (pag. 2949, 2951, 2955), Todaro (pag. 2949), Melodia, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 2952), Mazzoni relatore (pag. 2951) e il sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica (pag. 2954) — L'art. 1° è approvato nel testo ministeriale emendato (pag. 2956) — Agli articoli 4, 5 e 7 fanno osservazioni e dichiarazioni il senatore Melodia, presidente dell'Ufficio centrale, e il relatore senatore Mazzoni (pag. 2958, 2959, 2960), alle quali risponde il sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica (pag. 2960) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — Proposte dei senatori Pedotti (pag. 2957), Sani (pag. 2957) e Finali (pag. 2958) sull'ordine del giorno — Si approvano senza discussione i progetti di legge: « Modificazioni all'art. 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli » (N. 290) (pag. 2961); « Convenzione con la Compagnia "Eastern Telegraph" per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali tra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (dieci comunicazioni) » (N. 284) (pag. 2962); « Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 299) (pag. 2969) — *Votazione a scrutinio segreto e risultato (pag. 2969).**

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, ed il sotto-segretario di Stato alla pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Secondo le facoltà demandatemi ieri dal Senato, ho ricevuto dal presidente

della Commissione di finanze le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (N. 247);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 292);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (N. 309);

Maggiore assegnazione di lire 850,000 per l'impianto della nuova Zecca (N. 269);

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari (N. 305);

Maggiore assegnazione al capitolo 57: « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 e per gli esercizi successivi (N. 313).

GARAVETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GARAVETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Pro-ruga dei termini stabiliti nella legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Garavetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ANNARATONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ANNARATONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Correzione di un errore di stampa incorso nella tabella B annessa alla legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale dei laboratori chimici delle gabelle ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Annaratone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione » (N. 274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione ».

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale è lieto di poter dichiarare, per mio mezzo, che, anche per novelli accordi intervenuti ieri col ministro della pubblica istruzione, esso è all'unisono col Governo nei concetti che informano il disegno di legge.

Allo scopo poi di allontanare il più lieve sospetto, che si voglia da parte dell'Ufficio centrale procrastinare l'approvazione di questo

disegno di legge, esso, che aveva creduto di dare maggior chiarezza e precisione ad alcuni lievissimi punti delle disposizioni, è disposto a rinunziarvi, restando ferme, s'intende bene, tutte le proposte di emendazioni che non sono di forma ma sono di sostanza.

TESO, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Onorevoli senatori! Sono dolente che il ministro dell'istruzione, impegnato nell'altro ramo del Parlamento nella discussione del disegno di legge per l'istruzione elementare, non abbia potuto oggi trovarsi a questo posto: ne sono dolente, naturalmente, per il Senato, non certo per me, che mi sento anzi molto onorato di poter rappresentare il Governo dinanzi a questa nobilissima Assemblea. Del resto, in seguito alla discussione avvenuta ieri, e agli accordi presi con l'Ufficio centrale, in seguito alle dichiarazioni fatte ora dal suo presidente, delle quali a nome del Governo lo ringrazio, l'ufficio mio è molto semplificato, ed io potrò limitarmi a brevi dichiarazioni.

Come il Senato sa, da molti anni si dice che il Ministero dell'istruzione è un organismo malato. Lo riconosceva, ai suoi tempi, l'onorevole Depretis, il quale soleva appunto dire che il Ministero dell'istruzione era quello, diciamo così, che dava meno soddisfazioni. Ma prima ancora dell'onorevole Depretis, un uomo che è stato lustro di quest'Assemblea, Terenzio Mamiani, dichiarava, scrivendo a Urbano Rattazzi, che quanto più restava al Ministero dell'istruzione, tanto più si persuadeva che per quel Dicastero l'unico rimedio era quello dello scioglimento.

Che si tratti di un organismo malato, lo conferma il lavoro colossale compiuto con tanta solerzia, con tanta coscienza, con tanto spirito di sacrificio, con tanto coraggio dalla Commissione d'inchiesta; lavoro difficile e increscioso, ma così utile, anzi così necessario all'amministrazione, che, se si saprà, come speriamo, trarne profitto, resterà titolo di grande onore per gli uomini che vi hanno portato il contributo della loro intelligenza e della loro operosità.

La Commissione non ha rilevato disonestà nel personale del Ministero della pubblica istru-

zione, ma soltanto inettitudini per mancanza di buona volontà o per mancanza di sufficiente coltura. E anche queste deficienze sono assai più limitate di quanto da molti si creda; i funzionari della pubblica istruzione, sono lieto di dichiararlo al Senato, sono nel loro complesso molto migliori della loro fama. Ma insufficienze vi sono e conviene portarvi rimedio. Certamente poteva provvedervi la stessa Commissione d'inchiesta: ne aveva i poteri. Non ha creduto di farlo, e di non farlo aveva molte ragioni: la più piccola è forse quella che mancavano i fondi, perchè di questi si poteva disporre soltanto con un disegno di legge speciale. Ma soprattutto la Commissione d'inchiesta, a mio modesto avviso, non ha creduto di pronunziarsi sulle persone, perchè si è occupata piuttosto dei difetti dell'organismo, ha esposte considerazioni d'indole generale, e avanzati disegni di riordinamento di servizi, occupandosi delle deficienze delle persone soltanto incidentalmente, in quanto il riprodurre un fatto speciale poteva servire a meglio lumeggiare giudizi o proposte d'indole generale.

Il Governo doveva completare l'opera della Commissione ed ha presentato questo disegno di legge, senza del quale (credo che il Senato ne sarà convinto) l'opera della Commissione resterebbe in gran parte sterile e inefficace.

Una legge speciale era necessaria: le leggi vigenti non potevano bastare. Questo concetto fondamentale della necessità di un provvedimento particolare risulta chiaramente dagli atti della Commissione d'inchiesta, la quale, anzi, ne ha preparato uno, e lo ha proposto come epilogo dei suoi lavori. Il concetto della Commissione è stato raccolto dal Ministero precedente, che ha presentato alla Camera uno speciale disegno, foggato in buona parte su quello proposto dalla Commissione d'inchiesta. Il disegno di legge del ministro Daneo venne conservato dal presente Ministero e approvato dalla Camera, ed il Governo confida che possa essere approvato anche dal Senato.

Da molti si proponeva di non ricorrere a provvedimenti eccezionali, credendosi che alla eliminazione dei funzionari potessero bastare le disposizioni della legge vigente sullo stato giuridico degli impiegati civili. Il concetto è semplice e anche simpatico; ma se si approfondisce un po' meglio l'argomento, non si può farsi l'il-

lusione che quella legge consenta provvedimenti dell'ampiezza e dell'efficacia che sono richieste dalle circostanze.

Certamente l'eliminazione di uno o più funzionari da una Amministrazione pubblica è possibile anche con la legge sullo stato giuridico. Infatti, come il Senato ben sa, l'art. 16 di quella legge dispone che possa essere dispensato dall'ufficio l'impiegato riconosciuto inabile al servizio e quello, la cui eliminazione sia necessaria per qualunque ragione nell'interesse del servizio stesso. Ma la dispensa, per gl'impiegati di grado inferiore a quello di direttore generale, cioè per quasi tutti, deve essere preceduta dal parere del Consiglio di amministrazione e da una deliberazione del Consiglio dei ministri. Ora il Consiglio di amministrazione, è superfluo ricordarlo, è composto di alti funzionari, e l'inchiesta ha colpito tutto il Ministero, ha investito tutti i funzionari alti e bassi. Non è possibile quindi applicare i risultati dell'inchiesta al personale, dividendolo in due categorie: giudicanti e giudicati.

L'intervento del Parlamento era necessario anche per altre ragioni. Prima di tutto per concedere i fondi per il collocamento a riposo di questi funzionari, perchè le somme all'uopo stanziare in bilancio non potevano essere sufficienti. Era anche necessario per stabilire il modo di provvedere ai posti vacanti.

Una legge speciale si rendeva pure indispensabile per poter derogare alla legge sulle pensioni, riguardo al computo del servizio e all'entità della pensione, e alle norme vigenti sulla disponibilità, che concedono di assegnare soltanto la metà dello stipendio, mentre con questo disegno di legge si consente una maggiore larghezza. Non trattandosi di colpe, ma di sole deficienze da eliminare nell'interesse del servizio, un sentimento di umanità persuadeva alla generosità verso persone, che forse non hanno torti specifici, ma soltanto insufficienza di attitudini.

Queste, brevemente, le ragioni che, nel pensiero del Governo, hanno reso indispensabili i provvedimenti oggi in esame davanti al Senato.

Riservandomi di prendere la parola, ove sia necessario, nella discussione degli articoli, mi sia lecito d'esprimere l'augurio del Governo

che il Senato voglia far buon viso a questo disegno di legge.

Posso assicurare che i molti buoni funzionari del Ministero desiderano vivamente che queste proposte siano approvate, per essere al più presto liberati da un incubo doloroso di sospetti che grava su tutti.

Il Governo, a sua volta, spera che l'esecuzione di questa legge ridonerà al Ministero della pubblica istruzione quella pace e quella serenità di cui ha tanto bisogno, e gli offrirà il modo di migliorare se stesso e di elevarsi nel concetto del Parlamento e del Paese. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero della poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910;

Maggiori assegnazioni di lire 325 mila da iscriverli in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910;

Maggiori assegnazioni di lire 1,710,000 da iscriversi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione sul disegno di legge:

« **Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione** » (N. 274).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge per provvedimenti sul

personale del Ministero della pubblica istruzione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo, ricordando che il Governo accetta la discussione sul testo proposto dall'Ufficio centrale:

Art. 1.

Un Comitato di cinque membri da nominarsi, udito il Consiglio dei ministri, per decreto Reale, proporrà l'esonero dal servizio di quei funzionari del Ministero dell'istruzione pubblica l'opera dei quali non sia più ritenuta giovevole all'Amministrazione.

I membri del Comitato saranno scelti tra le seguenti categorie: consiglieri di Stato, consiglieri della Corte dei conti, magistrati.

Comunico al Senato che è stato presentato dai senatori Mortara e Molmenti il seguente emendamento a quest'articolo 1°:

« Con decreto Reale, deliberato in Consiglio dei ministri, sarà nominata una Commissione incaricata di designare i funzionari dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione pubblica, l'opera dei quali sia ritenuta non giovevole all'amministrazione.

« La Commissione sarà composta di cinque membri. Non potranno farne parte persone che abbiano appartenuto o che appartengano all'amministrazione centrale del predetto Ministero ».

Ha facoltà di parlare il senatore Mortara, per svolgere questo emendamento.

MORTARA. A nome anche del collega Molmenti, spiegherò le ragioni che ci hanno indotto a proporre questa variazione, piuttosto sostanziale, al primo articolo del disegno di legge.

Noi conveniamo nella necessità di un provvedimento legislativo per i fini della cosiddetta epurazione del Ministero della pubblica istruzione, nei sensi e per i motivi ai quali ha accennato testè l'onor. sottosegretario di Stato.

Mi sia concesso però di esprimere una mia convinzione, e cioè che quest'art. 1 del disegno di legge, considerato per sé, non rappresenta un atto di energia del Governo, ma un atto di debolezza.

Io avrei compreso che il Governo, dopo un'inchiesta così laboriosa e così degna di fiducia (e che fiducia riscosse in tutta l'Italia, dal Governo, dal Parlamento, dall'opinione pubblica), fosse venuto innanzi al Parlamento a chiedere i mezzi finanziari ed amministrativi occorrenti per la sistemazione delle cose di questo Ministero; e avrei desiderato che semplicemente avesse chiesto per il Consiglio dei ministri la facoltà di provvedere a quanto occorre per eliminare dal personale della Minerva i funzionari non idonei. Dico al Consiglio dei ministri, senza far torto al ministro della pubblica istruzione, perchè in linea giuridica noi non dobbiamo dimenticare che la legge sullo stato degli impiegati costituisce nel Consiglio dei ministri l'organo supremo di vigilanza amministrativa e di disciplina sopra tutti i servizi pubblici. La legge non dà al Consiglio dei ministri il potere di dispensare dal servizio gli impiegati inferiori, perchè per quest'oggetto è stabilito un Consiglio d'amministrazione composto dei direttori generali e di altri capi servizi; ma dà una funzione ai ministri in secondo grado, anche rispetto agli impiegati inferiori, perchè le proposte e le deliberazioni del Comitato di amministrazione e di disciplina non possono diventare esecutive, se non approvate dal Consiglio dei ministri: dà poi onninamente al Consiglio dei ministri il potere disciplinare e di amministrazione e le facoltà di dispensare e di revocare dal servizio gli impiegati che occupano i gradi più elevati della gerarchia amministrativa che sono i direttori generali. Ora, se questo è il contenuto della legge, evidentemente il suo spirito è questo, che l'organo supremo di amministrazione e di disciplina è il Consiglio dei ministri. Ed è giusto che sia così, perchè non si potrebbe concepire una salda organizzazione di Governo, un retto andamento di servizi pubblici, se il Consiglio dei ministri, che del Governo è l'organo eminentissimo, non avesse la responsabilità di tutti i servizi e nello stesso tempo il potere necessario per attuare questa responsabilità.

Sarebbe stato bello, se noi vivessimo in una epoca di Stato forte, di Governo energico, che il Consiglio dei ministri avesse chiesto puramente e semplicemente al Parlamento di tradurre in atto, dirò così, lo spirito della legge, mediante una dichiarazione legislativa del suo

potere di raggiungere quelle finalità che erano indicate nella relazione della Commissione d'inchiesta. Ad ogni modo, su questo non discuto più; perchè spettava al Governo di consultare la situazione e vedere se gli conveniva di assumere siffatta responsabilità: il Governo ha creduto opportuno seguire anche in questo caso la tendenza, oggi così comune, di organizzare l'azione dei poteri pubblici, in modo da circondarne ogni provvedimento con la trincera dell'irresponsabilità. Purtroppo questo è costume così frequente, così inveterato della nostra vita pubblica, che io non ho il coraggio di farne argomento di particolare censura in questa occasione per il Governo, e tanto meno per il Governo che oggi siede qui e domanda l'approvazione di un progetto di legge, di cui non è stato l'autore. Ammesso dunque che si vuole creare un altro organo irresponsabile al quale affidare l'opera dell'epurazione, come dev'essere costituito quest'organo? Io credo fermamente che dipenda dal modo con cui sarà esso costituito, che la legge, che stiamo per votare, produca o non produca qualche buon effetto. Basta uscire un poco da queste aule, dove si discutono i progetti di legge ed entrare nelle stanze e nei corridoi, dove vive la vita amministrativa del Paese, per sentire chiaramente enunciato quello che si prevede, che si profetizza intorno agli effetti di questa legge di epurazione del Ministero dell'istruzione pubblica. Quello che si prevede e profetizza, potrà non corrispondere alla realtà di quello che sarà per accadere, ad ogni modo credo intenzione sincera del Governo e del Parlamento di compiere un atto della massima serietà, di raggiungere un risultato che attesti questa serietà di propositi, e che ottenga quello scopo a cui accennava così bene l'onor. sotto-segretario di Stato, di dare cioè al Ministero dell'istruzione pubblica un assetto che renda tranquilli i numerosi buoni impiegati che esso ha e garantisca il Paese del retto funzionamento avvenire di quel ramo della pubblica Amministrazione, che ha tanta importanza come massimo cooperatore al progresso della civiltà nazionale. Se questo risultato non si otterrà, per sventura, dall'attuazione della legge, che ora abbiamo messo in discussione, il Paese, inevitabilmente, dirà che la colpa è stata dell'organo incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Ora la sua parte di responsabilità, in questa questione, deve averla il Governo, e deve avere la maggior parte di responsabilità. Sta bene che il Governo non abbia voluto agire direttamente come Governo, con quei poteri che lo spirito della legge sullo stato degli impiegati già gli riconosce; ma almeno il Governo abbia la responsabilità della scelta degli uomini, a cui darà l'incarico di concretare il modo della desiderata epurazione del personale della Minerva.

Dal punto di vista politico io credo che sia assolutamente erroneo restringere la facoltà di scelta del Governo, perchè il giorno in cui la legge non avesse dato buoni risultati, il Governo verrà davanti al Parlamento, anzi davanti a questo ramo del Parlamento a dire: — se la legge non ha dato buoni risultati, ciò dipende dall'avermi legato le mani nella scelta dei commissari. — Questo non farà torto alle singole persone, senza dubbio egregie e rispettabili, che il Governo avrà scelto; perchè altra cosa è essere un funzionario intemerato, degno di ogni considerazione per sapienza e per coscienza, altra cosa è avere le qualità di temperamento, e le condizioni mentali specifiche necessarie per eseguire un determinato ufficio.

Io ho già accennato ieri che propriamente credo che nelle sfere della magistratura (e parlo di questa perchè ho l'onore di appartenervi, e nessuno può sospettare che io voglia dirigere parole o pensieri meno che rispettosi contro quest'Ordine al quale l'appartenere mi è titolo di vanto) che nelle sfere della magistratura non si trovi per regola l'idoneità a questa funzione. Ed è logico; il magistrato, abituato per il suo ufficio, ogni giorno, ogni ora, a pesare scrupolosamente la parola della legge, la situazione di fatto in cui si trova il litigante o l'imputato, a valutare tutte le circostanze pro e contro che militano per una decisione o per la decisione contraria, educato a ripetere ogni giorno alla propria coscienza, e ad applicare ogni giorno, con coscienza, in materia penale il principio che nel dubbio si deve decidere in favore dell'imputato, di fronte ad una missione di questo genere, che è essenzialmente arbitraria, per quanto si voglia di arbitrio prudentiale, circondato di ogni cautela, la deve sentir diversa dalle attitudini del suo temperamento, dalla educazione della sua mentalità, dalla inclinazione della sua coscienza.

Si dice: — proponete di eliminare dall'Amministrazione un funzionario la cui opera non sia ritenuta giovevole all'Amministrazione stessa, un funzionario che sia ritenuto non idoneo a questa funzione; e si suppone che il giudizio (perchè gli articoli della legge portano chiara questa supposizione) si debba fare su funzionari che forse da 20 e più anni prestano servizio nell'Amministrazione pubblica. — Quale magistrato sentirà tranquilla la sua coscienza, date le abitudini della sua mentalità, dato il modo con cui egli suole stabilire i suoi giudizi, nel decidere se funzionari che, per 20 anni, un po' meglio, un po' peggio, hanno eseguito il loro dovere, e non sono incorsi in giudizi disciplinari, in responsabilità penali, debbano essere oggi levati da quell'ufficio perchè la funzione loro non è più giovevole all'Amministrazione?

Credo che noi dobbiamo parlare il linguaggio che parleremmo nel caso che si trattasse di un nostro interesse particolare. Per esercitare una difficile funzione dobbiamo scegliere le persone più idonee all'esercizio di essa, non persone che sebbene circondate esteriormente da un prestigio di dignità, di rispettabilità, da una presunzione di illibatezza che le rende degne di tutta la venerazione, di tutta la stima e fiducia nostra, non da queste alte doti sono dimostrate idonee all'esercizio di questa determinata funzione.

In generale c'è qui proprio da esercitare una qualità di azione, un metodo continuo di esplicazione, di attività, che è tutto contrario all'indole della funzione giudiziaria; e parlando della magistratura intendo di parlare del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, considerati come collegi, cioè come corpi costituiti per determinate funzioni; perchè anche essi sono magistrature, e applicano le leggi colle scrupolo della giustizia come i magistrati. Certamente non domanderemo a questa nostra Commissione un'opera ingiusta; ma la giustizia che deve fare la Commissione è diversa di quella che si fa interpretando e discutendo sottilmente il testo e lo spirito del Codice e le norme amministrative e giuridiche dello Stato. Quindi non credo che siano questi gli uomini i più idonei all'esercizio di queste funzioni. Dirò di più, che se gli eminenti uomini che hanno fatto parte della Commissione d'inchiesta hanno così

bene corrisposto al loro mandato (mi sia permesso di esprimere il mio convincimento), ciò è derivato non già dalla circostanza che essi erano membri del Consiglio di Stato, ma dalla circostanza che prima, e indipendentemente da questo, avevano occupato altri uffici pubblici con grande onore, ed hanno potuto acquistare grande esperienza in fatto di servizi amministrativi di ogni specie.

È inutile che io faccia nomi, e che porti esempi, perchè il nome di ciascuno, si può dire, di quegli egregi che erano nella Commissione d'inchiesta, fa fede di questo che esprimo come mia opinione, ma che ritengo verità di fatto indiscutibile.

Se così è, per qual ragione noi dovremmo, contro il voto che ha già dato la Camera dei deputati in questa materia, restringere le facoltà del Governo in tre categorie di funzionari, che saranno abbastanza numerose, ma dalle quali noi dobbiamo eliminare una grossa percentuale di persone che non desiderano affatto di essere gravate di incarichi odiosi come quello di cui si tratta? Noi dobbiamo ritenere che la libertà di scelta del Governo si restringerebbe in poche persone, e in queste poche persone fatalmente dovrebbe forse cadere la scelta sopra nomi i quali, per rispettabili e degni che siano, possono essere di persone non idonee all'esercizio di questa funzione. Ho il piacere di vedere nell'Ufficio centrale alcuni illustri professori di scienze sperimentali e domando loro: se uno di essi, senza agire di sua libera iniziativa, e sotto la propria responsabilità, volesse fare un'epurazione nel personale del proprio istituto, sia di zoologia, di anatomia o di altra scienza, si rivolgerebbe ad un avvocato, ad un magistrato, o non chiederebbe meglio da un suo collega, egualmente competente come lui nella direzione di un laboratorio od istituto scientifico, la manifestazione dei motivi per cui quel personale è inetto e meritevole di essere levato dal suo posto? La risposta evidentemente non potrebbe essere che una; e credo che il buon senso ce la debba suggerire analoga nel determinare il Senato alla deliberazione su questo articolo 1.

Noi abbiamo letto nella relazione della Commissione d'inchiesta gravi considerazioni intorno a due rami di servizi, che hanno un carattere specialissimo, assolutamente diverso

l'uno dall'altro, che sono il ramo delle antichità e belle arti, e il ramo della ragioneria.

La Commissione d'inchiesta, specialmente intorno a quest'ultimo servizio della ragioneria, ha dichiarato che una grande quantità (non oso dire la maggior parte, perchè non ho qui davanti il testo della relazione) degli impiegati che attualmente prestano servizio nel Ministero della pubblica istruzione non conoscono il servizio di ragioneria. Ora, per verificare se gli impiegati conoscono e adempiono il servizio di ragioneria in modo corretto, volete chiamare un consigliere di cassazione?

È naturale che bisogna consultare persona che abbia pratica dei servizi di ragioneria. Se il Governo, libero nella scelta in conformità del testo approvato dalla Camera dei deputati, credesse opportuno di eleggere nella nuova Commissione un alto funzionario della ragioneria generale dello Stato, chi potrebbe dire che avesse fatto male, quando la stessa relazione della Commissione d'inchiesta indica la necessità che intervenga un maestro dei servizi di ragioneria, per vedere se vi sono impiegati non idonei a tale ufficio? Si noti che sulla necessità di questa parte dell'epurazione non c'è da discutere; non c'era neanche bisogno della relazione della Commissione d'inchiesta per sapere che i servizi di ragioneria al Ministero della pubblica istruzione non camminano. Siede accanto a me l'on. collega Buscemi che può far testimonianza di una recentissima deliberazione che ha preso l'Università di Messina, la quale è angariata nei primi passi della sua risurrezione così promettente, dalla disorganizzazione del servizio di ragioneria nel Ministero della pubblica istruzione. Non possiamo aprire un giornale senza leggere quella famosa intestazione: « Minerva non paga ».

E questa non è colpa del ministro né del sottosegretario di Stato, i quali sono pieni di buona volontà, non è colpa del Parlamento, ma della disorganizzazione del servizio. Per sapere però quali sono gli impiegati che non conoscono la ragioneria, naturalmente ci vuole qualcuno che se ne intenda.

Passo a dire poche parole sull'altro ramo di servizio del Ministero: Antichità e belle arti. Io credo assolutamente che, salvo la cultura generale che può avere chiunque, gli onorevoli membri del Consiglio di Stato, della Corte dei

conti e della magistratura non pretenderanno di essere nè periti in arte, nè archeologi. Vi può essere qualche questione gravissima: se un funzionario sia diventato meno degno di fiducia e quindi debba essere eliminato dall'amministrazione, perchè, ad esempio, nel servizio delle gallerie e dei musei dello Stato abbia commesso degli errori gravi di tecnica nella sua funzione, a danno dello Stato; così, per ipotesi: che abbia comperato un quadro ritenendo che fosse di Raffaello e che invece è di pittore moderno; che abbia fatto spendere 50 mila lire per una statua che ne valeva cinquemila. Ma quale consigliere della Corte dei conti, e del Consiglio di Stato potrà pronunciare un giudizio con vera competenza su questo argomento? L'on. Molmenti ieri ha parlato della competenza tecnica dei commissari e l'on. relatore gli ha risposto con facili obiezioni, perchè interpretò in senso stretto questo aggettivo di tecnico. S'intende che vi può essere una persona, fuori del campo di tutte le funzioni pubbliche, che abbia per sua dottrina, per pratica, per ingegno, la idoneità tecnica necessaria all'uopo, che non è rigorosamente quella conoscenza della *routine* burocratica alla quale sembrava alludesse l'on. relatore nel rispondere al nostro collega Molmenti. Può essere anche desiderabile che l'elenco giuridico che garantisce la serenità di una Commissione sia rappresentato in questa; può essere desiderabile che qualche elemento, tratto con scelta illuminata dal Consiglio di Stato o dalla Corte dei conti o dalla magistratura ne faccia parte; ma poichè si tratta di una Commissione di cinque membri, concedetemi di fare una ipotesi: che essa sia composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, e di un magistrato; ma ci sono ancora due posti ed essi potranno essere coperti da persone adatte a dar maggiore sicurezza ai giudizi tecnici che la Commissione sarà per esprimere. Io insisto nel mio concetto; se la legge darà cattivi risultati, il Governo, che già con la nomina della Commissione si garantisce la irresponsabilità, sarà coperto da ogni censura particolare, perchè dirà: la scelta della Commissione mi è stata imposta dal Parlamento.

Osservo ancora, sebbene non sia argomento che valga per dissuadere il Senato dal votare la proposta dell'Ufficio centrale, che la Ca-

mera dei deputati ha saputo senza dubbio che cosa ha fatto quando su questo punto fondamentale non ha voluto imbrigliare troppo le facoltà del Governo. Quindi, una volta che questo disegno di legge deve tornare alla Camera, vediamo di fare in modo che esso possa tornarvi in condizioni da rendere meno possibile che la Camera lo rimandi nuovamente al Senato.

Nella nostra proposta di emendamento è stato eliminato il capoverso ultimo dell'articolo, nel quale si proibiva ai commissari di ricusare l'incarico.

È stata proposta da noi questa eliminazione nello stesso senso in cui fu ideata dall'Ufficio centrale, per una considerazione cioè di carattere elementarissimo che tuttavia mi piace di esporre al Senato. Costringere una persona, sia pure un funzionario pubblico, ad accettare un incarico grave ed increscioso, come quello di cui ora si tratta, contro la sua volontà, è cosa assolutamente impossibile, giacchè anche a costo di darsi malato, un uomo trova sempre la possibilità di ricusarsi. Ma se mai si ottenesse di costringere questo funzionario ad accettare, siate pure sicuri che egli sarà il peggior dei commissari, perchè eserciterà il suo ufficio con tutta la mala volontà e senza fervore per lo scopo pel quale deve esercitarlo.

Sembra assolutamente superfluo, da altra parte, che il Governo debba avere quest'arma ferrea nelle mani, di obbligare i singoli candidati del suo pensiero ad accettare l'incarico. Il Governo deve saper scegliere e deve sapersi assicurare il consenso di coloro che vuole scegliere. Scelga il Governo liberamente e scelga bene. Noi diamo un voto di fiducia al Governo, maggiore di quello che gli dà l'Ufficio centrale. Questa voto è anche ispirato dal desiderio di affermare l'energia dell'azione governativa in quella forma che è compatibile colla natura di questo progetto di legge, perchè, se la questione di massima non fosse pregiudicata, la mia opinione sarebbe stata, come dissi già, di dare al Consiglio dei ministri la piena facoltà di attuare l'eliminazione dei funzionari.

Non so se l'Ufficio centrale ed il Governo vorranno farci l'onore di accettare questa proposta di emendamento. Ad ogni modo noi desideriamo che il Senato la voti per la ragione

perentoria che ho detto e che mi permetto di ripetere.

Il Senato, col restringere la facoltà del Governo, assume la responsabilità degli effetti che potrà produrre questa legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando al Senato se l'emendamento che ha testè svolto il senatore Mortara è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, apro su di esso la discussione.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Mi associo di gran cuore a tutte le considerazioni svolte dall'onor. Mortara, sia per sostenere la libera scelta del Comitato per parte del Governo, sia, e di più, nel lamentare che il Ministero non abbia assunto intera la missione di prendere tutti i provvedimenti, dimostrati necessari dall'inchiesta, lui direttamente, venendo al Parlamento soltanto per chiedere i relativi poteri.

Sono sicuro che se al Governo vi fosse stato un Ministero forte, cosciente e volenteroso di compiere l'ordinamento sospirato per l'amministrazione della Minerva, esso non avrebbe perduto tempo chiedendo nomine condizionate e discutere di Comitati, dietro cui restano sminuiti i meriti e le responsabilità sue, ma ci avrebbe chiesto subito i poteri necessari ed avrebbe provveduto lui agli aiuti, di Comitato o di altro, che gli sarebbero occorsi per compiere l'epurazione del personale nel Ministero della pubblica istruzione e mettere sopra migliori e diverse basi quell'amministrazione. E il Parlamento certamente avrebbe accolto con plauso tale richiesta; ma le cose sono andate diversamente.

L'onor. Mortara ha esposto con larghezza al Senato le ragioni per cui non conviene limitare la scelta del Comitato fra tre categorie di funzionari di Stato e come invece convenga lasciare libera la scelta di questo Comitato al Governo, acciò il Governo abbia anche dell'opera di questo Comitato tutta la responsabilità; ed io su di ciò non debbo che associarmi a quanto ha detto l'onor. Mortara e non debbo annoiare ulteriormente il Senato ripetendo ciò ch'è stato detto,

Dissentito dall'onor. Mortara in quella parte

del suo discorso, nella quale egli detta norme di competenze ed altre indicazioni per la scelta delle persone che dovranno comporre il Comitato.

No, a mio avviso, il Parlamento non deve menomamente ingerirsi nella scelta del Comitato; deve per tale scelta lasciare assolutamente, completamente libero il Governo, per potere poi giudicare l'opera del Governo dai provvedimenti che saranno presi, sia per mezzo del Comitato sia direttamente dal ministro.

V'è inoltre l'ultimo comma dell'art. 1, che l'onor. Mortara ieri sostenne ed oggi ha combattuto, e che è quello relativo all'obbligatorietà di accettare la nomina per parte dei nominati.

Io comprendo le difficoltà nell'imposizione ed esecuzione di quest'obbligo; ma il Senato consideri che il compito di fare il forcaiolo non può essere gradito a chicchessia e che, quando i nominati sono liberi di accettare o meno, si rifiutano per non crearsi fastidi e grattacapi. Il divieto di rifiutare la nomina facilita il compito del Governo e giustificherà, presso coloro che avrebbero motivi di dolersi degli atti del Comitato, i membri del Comitato medesimo, costretti dalla legge ad accettare e sobbarcarsi alle gravi e non gradite mansioni.

Io quindi prego l'onor. Mortara, prego il Governo e prego l'Ufficio centrale di ricostituire l'art. 1 del presente disegno di legge e di farlo votare così come fu approvato dalla Camera dei deputati, comprendendo in esso l'ultimo comma relativo alla obbligatorietà dell'accettazione.

TODARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Todaro.

TODARO. Signori senatori. Prima di tutto dichiaro di essere d'accordo col senatore Mortara per la semplicissima ragione che quando uno si vuol fare un vestito va dal sarto e non dal calzolaio; *tractant fabrilia fabri*. Quindi ritengo che abbia ragione il senatore Mortara quando dice che coloro che dovranno scegliere il personale debbano essere persone competenti nella materia, alla quale queste persone devono essere adibite. Ciò non esclude che possano essere tali anche quelle che, pur non professando la materia, ne hanno fatto oggetto degli studi loro.

In secondo luogo ho preso la parola per ringraziare l'on. senatore Mortara, il quale ha voluto spendere la sua parola in favore dell'Università di Messina, per quanto non sia veramente questo il momento di parlare dei torti che ha avuto la Minerva verso quell'Università, e per quanto quello lamentato dal senatore Mortara, cioè che « Minerva non paga », non si riferisca alla sola Università di Messina ma a tutte le Università del Regno ed aggiungo a tutti gli istituti d'istruzione.

Ma i torti del Ministero della pubblica istruzione verso l'Università di Messina sono ben altri e numerosi. Mi dispiace che non sia presente il ministro: perchè avrei colto l'occasione per numerarli tutti. Riservandomi di farlo in altra occasione mi limito intanto a dire che nella biblioteca di Messina vi sono preziosi codici greci, e libri monastici che possono avere un'importanza capitale per la storia della patristica, specialmente quelli che prima erano conservati nella famosa biblioteca del convento del Salvatore de' Greci e che poi vennero trasportati nella biblioteca dell'Università, nella quale si riunirono anche i libri degli altri conventi. Ora questi libri sono ancora lasciati a Messina nei locali della biblioteca sprofondati dal terremoto, locali poco sicuri e divenuti umidi per l'acqua che s'infiltra quando piove, specialmente in quella parte, nella quale sono affastellati i libri monastici.

Quindi raccomando di provvedere d'urgenza, non per altro, per l'interesse soprattutto della cultura generale. Non parlo dei codici greci che tanto sono meno male riparati dall'umidità, ma i libri monastici sono lasciati ammuffire, vanno deteriorandosi di giorno in giorno e saranno in breve completamente rovinati, se non si ripara subito.

Il ministro di grazia e giustizia, che ultimamente è stato a vedere lo stato miserando di quell'Università, potrà confermare quanto asserisco, ed il ministro della pubblica istruzione potrebbe fare una visita a quell'Università, come è desiderio di tutti i Messinesi, per vedere coi propri occhi il danno, e sentire coi propri orecchi le giuste recriminazioni dei professori e dell'intera cittadinanza messinese.

Intanto egli sa che la patristica ebbe una grande spinta in Messina, come la ebbe a Parigi la scolastica; e quindi non dubito che provve-

derà di urgenza alla conservazione di quei libri monastici, nei quali si possono trovare documenti utili per la storia della patristica.

Ma vedrebbe un altro danno, al quale urge pure rimediare subito.

Vi sono nell'Università di Messina una quantità di strumenti di chimica, di fisica, molti microscopi ed altri apparecchi, che hanno un valore non indifferente.

Non parlo di quelli che sono ancora sotterrati, ma di quelli, che sono stati disseppelliti, e che si trovano affastellati in locali umidi e tenuti senza nessuna cura. Non solo possono andare dispersi, ma a poco a poco essere rovinati dalla ruggine. Si può calcolare che tutti questi strumenti, che sono delle migliori fabbriche, hanno un valore di più di cento mila lire. Che cosa ha fatto il Ministero per salvare questa preziosa suppellettile?

Ve lo dico in due parole: ha financo tolti gli impiegati tecnici, comandandoli in altre Università. Pare incredibile; ma è così.

Solo in seguito alle vive rimostranze del Rettore, il Ministero ha poi ridonate a Messina due sole persone tecniche, le quali sono insufficienti alla conservazione e riparazione di un materiale così costoso.

Io adunque mi limito a richiamare per ora l'attenzione del ministro sopra questi due punti, sperando che voglia ripararvi con sollecitudine, ed esigere che degli strumenti si faccia un catalogo particolareggiato, sperando altresì che voglia studiare tutte le condizioni di quell'Università e pensare a provvedervi con tutta la sua energia affinché quell'illustre Ateneo risorga al più presto al suo antico splendore. Fino a questo momento l'azione del Ministero della pubblica istruzione verso l'Università di Messina è stata letteralmente negativa.

MORTARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORTARA. Ringrazio gli onorevoli colleghi che hanno parlato in senso di approvazione dei concetti che mi avevano indotto a proporre l'emendamento all'articolo 1 insieme col collega Molmenti. Noi abbiamo meditato le parole assennatissime del collega onorevole Cefaly, e diciamo che qualora il Governo accettasse l'invito che l'onorevole Cefaly ha fatto di tener fermo il testo dell'articolo 1 del progetto approvato dalla Camera dei depu-

tati, eliminando, come sarebbe bene, l'ultimo capoverso (ma in fondo è una disposizione così assurda che si elimina da sé nella pratica) noi non abbiamo difficoltà a ritirare il nostro emendamento; purchè il Governo, ripeto, mantenga il testo dell'articolo votato dalla Camera dei deputati, con o senza quella modificazione di cui si è parlato, altrimenti domandiamo che si voti, o sul nostro emendamento, o sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. L'Ufficio centrale sarebbe desideroso di accettare l'emendamento proposto, sia per deferenza agli illustri colleghi che lo appoggiano, sia per abbreviare la discussione che minaccia di andar per le lunghe; ma dopo che questo articolo fu da noi coscienziosamente studiato, dopo che fu una prima volta concordato col ministro dell'istruzione pubblica, ed una seconda volta col sottosegretario di Stato, l'Ufficio centrale crederebbe, accettandolo, di mancare al suo dovere.

E ciò, tanto più dopo che l'on. Mortara ha dichiarato che l'ultimo-comma dell'articolo 1º del disegno di legge, quale fu votato dalla Camera dei deputati, contiene una disposizione che egli ha chiamato assurda. Ora non può, crediamo, il Senato votare un articolo dove si sia riconosciuta esistere una disposizione che è sentenziata assurda da parte di coloro stessi che pur credono che la nostra proposta debba essere emendata. L'Ufficio centrale non repugna dall'accettare qualunque emendamento che lasci la sostanza e chiarisca meglio ciò che è stato ammesso anche dal ministro e dal sottosegretario di Stato; ma insieme crede, dunque, quanto alla sostanza, di mantenere l'articolo. Lo crediamo in parte anche per le ragioni che sono state svolte, colla sua maestria, dall'onorevole Mortara stesso; alcune delle quali (egli sa la profonda stima che ho per lui, acuto ragionatore, e mi concederà dire questo) vengono forse a ritorcersi contro il concetto che egli sosteneva. Egli ha osservato, se ho bene inteso, che sarebbero incompetenti a far parte del Comitato, quali per una ragione e quali per l'altra, e i consiglieri di Stato e i consiglieri della Corte dei conti e gli appartenenti alla magistratura.

L'Ufficio centrale ieri, per bocca del suo re-

latore, ha creduto, d'altra parte, di dire le ragioni, per le quali non crede che sia il caso di parlare di persone tecniche da introdurre nel Comitato. E qui mi permetta l'on. Mortara di osservare che quando si credesse possibile, da parte di un impiegato alto del Ministero, confondere un quadro di Raffaello con un quadro moderno, non sarebbe più questione di competenza tecnica, per giudicarne, ma di evidente bestialità! Or bene, esclusi tutti costoro, chi mai, dunque, allora dovrebbe entrare a far parte del Comitato? Tutto dipende dal concetto che ci si faccia di questo, che per noi dovrebbe avere competenza e autorità giuridico-amministrativa.

L'Ufficio centrale crede dunque di tener ferma la dicitura dell'articolo 1º concordata col ministro, e prega il Senato di volerla votare.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Mi spiace il contegno dell'Ufficio centrale, che si ostina a sostenere l'art. 1º, quale lo ha redatto e fatto accettare al ministro. Qui, tanto il sottosegretario di Stato, quanto l'onorevole Mortara e tutti coloro che hanno interloquuto, hanno avuto parole di elogio per la Commissione di inchiesta ed hanno dimostrato la necessità e l'urgenza di attuare i provvedimenti che essa propone.

L'inchiesta fatta da questa Commissione è un atto di verità e di coraggio che non si vede di frequente, ed anche fuori di qui, in tutto il paese, dove si ha dell'amministrazione della Minerva un ben triste e desolante concetto, l'inchiesta compiuta faceva negli uomini parlamentari ed in tutto il pubblico concepire le più liete speranze che alla fine si sarebbe arrivati all'epurazione ed al riordinamento dell'amministrazione del Dicastero della pubblica istruzione. Disgraziatamente il Governo del tempo, presieduto dall'on. Sonnino, non ha avuto la forza di compiere, come sarebbe stato suo dovere, tale epurazione e tale riordinamento ed è venuto davanti al Parlamento con la proposta di nominare un Comitato, che, come una specie di paravento, era chiamato a sminuire le responsabilità sue negli atti da compiere. L'attuale Ministero ha avuto la debolezza di accettare la proposta fatta dal Gabinetto precedente accettando il disegno di legge presentato

dal ministro Daneo. Questo disegno di legge, presentato dal ministro Daneo, era una debolezza, ma era migliore di quello che oggi stiamo esaminando e che fu peggiorato dalla Camera dei deputati.

L'Ufficio centrale del Senato tenta oggi di peggiorarlo assai di più; e che cosa sarà mai quando questo progetto di legge passerà per il crogiuolo di altri esami parlamentari?

Difatti il nostro Ufficio centrale con le modifiche che propone, e con la relazione che accompagna tali modifiche, non solamente intende attenuare i benefici provvedimenti che noi aspettavamo dall'inchiesta fatta, ma cerca di farli disperdere quasi per intero; ed ecco perchè si ostina a far votare questo articolo 1° così come l'ha formulato.

L'on. Mortara ed io vogliamo con questo articolo lasciare al Governo libertà completa nella nomina del Comitato, che deve subsidiare l'opera sua e vogliamo con ciò che il Governo assuma intera la responsabilità degli atti, che per mezzo suo e del Comitato saranno compiuti.

L'Ufficio centrale invece vuole formato il Comitato di consiglieri della Corte dei conti, di membri del Consiglio di Stato e di magistrati, che l'on. Mortara ha dimostrato come siano poco idonei al compito cui sarebbero chiamati: e con tale obbligatoria composizione l'epurazione ed il riordinamento andrebbero in fumo e non potremmo far colpa dell'insuccesso al Governo, che avrebbe composto il Comitato con gli elementi voluti da noi.

E che l'insuccesso sia in certo qual modo preveduto e preparato dal nostro Ufficio centrale, oltre le modifiche proposte, me lo dimostra la relazione nella quale si parla già di un cambiamento, di un nuovo indirizzo, e, contrariamente a tutto ciò che è stato detto e scritto dalla Commissione d'inchiesta e da tutti, comincia a fare capolino un linguaggio apologetico per gli impiegati della Minerva e si parla anche di proposte di favore. Ne leggo al Senato qualche brano: « Era eccessiva la severità dei giudizi ed erasi diffuso, a così dire, uno spirito di ostil pregiudizio. Impiegati onesti, valenti e zelanti non mancarono mai nel Ministero...

MAZZONI. Ed è vero.

CEFALY. ...che in questi ultimi anni si è rinvigorito di giovani forze » ecc.; e più oltre

« ...se colpe accaddero i colpevoli furono puniti ». « *Sat prava liberunt* »; per così dire, furono colpiti i pochi che furono colpiti, e basta; e che cosa si vuole di più? E v'è di meglio: si dice « che bisogna usare agli impiegati della Minerva tutti i riguardi » e si procede a premiarli colle « promozioni di preferenza ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione » sancite colle modificazioni che si propongono ad un articolo del presente disegno di legge.

E si arriva... si arriva... si arriva perfino a modificare un articolo di legge per due impiegati, straordinari od avventizi che siano, acciò vengano nominati segretari di quarta classe (!).

A questo punto, me lo perdoni l'Ufficio centrale, io non credevo e non sapevo che si fosse dal Senato mai arrivati.

L'on. relatore è un abile oratore; sarà, ed è certamente abilissimo professore...

MAZZONI, *relatore*. Grazie.

CEFALY. ...è dovere riconoscerlo; ma son sicuro che se egli, senatore di recente nomina, avesse avuto maggiore esperienza delle consuetudini del Senato, alla soddisfazione di interessi così piccini non avrebbe provveduto ed alla abolizione di disposizioni così previdenti e giuste come son quelle contenute nell'art. 1, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, non sarebbe arrivato.

MELODIA. Do nando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non avrei potuto supporre che alcune proposte di emendazioni, di lieve importanza, fatte dall'Ufficio centrale, avessero fatto scaturire fiumi di eloquenza.

Ma verità, quale è la condizione di fatto? Al Governo era data, nel suo disegno di legge, la facoltà di scegliere i membri del Comitato; nell'altro ramo del Parlamento il ministro, interpellato, dichiarò che avrebbe limitata la scelta ai magistrati, ai consiglieri di Stato, ai consiglieri della Corte dei conti. Venuto il progetto avanti al Senato, l'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, ha indicato le categorie stesse di funzionari che il ministro aveva designate alla Camera elettiva. E così grave cosa tale indicazione, così straordinaria, da giustificare l'accusa, che ci si fa, di voler, quasi, il salvataggio di tutta l'Amministrazione della

Minerva? Non abbiamo noi interpretato il pensiero del ministro, d'accordo con lui?

Mi si permetta di dire francamente che nella mia, ormai lunga, vita parlamentare è la prima volta che mi accade di veder dare a sì piccole cose proporzioni sì grandi.

E rispondendo al senatore Cefaly, mio carissimo amico (non è questo un aggettivo di quelli abusati; mi sale alle labbra dal cuore, quando parlo di lui). Egli ha detto che la Commissione d'inchiesta ha fatto tanto bene; siamo d'accordo con lui, tutti dell'Ufficio centrale, ma con questa differenza, che noi crediamo, appunto perciò, di seguirne la proposta, mentre egli, pur dichiarando che ha fatto bene, ne vuol fare una diversa. Infatti la Commissione d'inchiesta proponeva che fosse scelto un Comitato per provvedere alla epurazione del personale (mi dispiace di non avere qui il documento, ma ho buona memoria e so di averlo letto), invece l'onor. Cefaly, per mostrare la sua differenza alla Commissione d'inchiesta, fa una proposta diversa.

Ma c'è di più; ha detto il senatore Cefaly: « L'Ufficio centrale ha fatto la difesa dell'Amministrazione; ha avuto espressioni di lode ».

Sì, o signori, abbiamo lodato i buoni, perché crediamo che si faccia l'epurazione più bella e più grande mettendo in evidenza i buoni e da parte i cattivi.

Non so perché si voglia togliere alla parola epurazione il significato di togliere i cattivi e premiare i buoni funzionari.

Orsì, noi abbiamo creduto di fare opera giusta, perchè, se vi sono state purtroppo delle dolorose piaghe nell'amministrazione del Ministero della Minerva, possiamo ad alta voce affermare che in quell'Amministrazione sono stati uomini che altamente hanno onorato ed onorano l'Italia, dei quali dobbiamo tutti unanimemente riconoscere le benemerite.

Il senatore Cefaly ha voluto anche parlare della piccola questione degli avventizi.

Per la dichiarazione che ho avuto l'onore di fare in principio di seduta, l'Ufficio centrale rinuncia anche a questo punto; ma, giacché l'onor. Cefaly ha voluto accendere alla questione, mi si permetta che, quanto più brevemente, possa dire le ragioni per cui l'Ufficio centrale, senza lo scopo di favorire alcuno (perchè ciò non è nelle abitudini di nessun

componente l'Ufficio centrale), ma solo per alto senso di giustizia, guida di tutte le nostre azioni, si è permesso di dettare la disposizione che riguarda gli avventizi. Quando fu votata la legge sullo stato giuridico degli impiegati, una categoria di avventizi nel Ministero della pubblica istruzione era in una condizione tale che, se non fosse sopravvenuta quella legge, avrebbe conseguito il grado di segretario. Quella legge ne tolse a loro la possibilità, ma il Presidente del Consiglio del tempo, onorevole Giolitti, per il primo riconobbe che i servizi resi da quegli avventizi giustificavano una disposizione eccezionale in loro favore.

E, in conseguenza, il ministro della pubblica istruzione di allora, deputato Rava, bandì un concorso esclusivamente interno per questi ottimi impiegati che avevano fatto buona prova durante il loro servizio.

La Corte dei conti non registrò il decreto emanato per il concorso interno e quegli impiegati avventizi si presentarono al pubblico concorso. Alcuni di essi entrarono in graduatoria; due soli ne rimasero fuori, benché dichiarati anch'essi idonei.

Ora domando: quando questi si presentassero ad un nuovo concorso e prendessero posto dietro a chi, senza passare attraverso la prova della Commissione d'inchiesta prima e del Comitato dopo, avesse riportato nell'esame un punto o un mezzo punto di più, sarebbero ritenuti dal senatore Cefaly meno meritevoli della promozione di colui al quale furono postposti?

Questa è la ragione per cui abbiamo creduto doveroso, giusto, che a quei due avventizi, i quali si trovano fermati dalla nuova legge in condizione inferiore, si potesse provvedere, in conformità anche del pensiero di due ministri, in occasione del presente progetto di legge, adesso, dopo che sono stati dichiarati idonei al grado per concorso e scovri da ogni macchia dalla Commissione d'inchiesta.

Ecco dunque il grande delitto di cui il senatore Cefaly ha accusato l'Ufficio centrale, delitto già scontato, perchè ho incominciato col dire che rinunciamo alla nostra proposta.

Non chieggo che l'Ufficio centrale abbia una corona civica, ma credo che non meriti le recriminazioni a lui dirette, per quanto fatte in forma gentile. (*Approvazioni*).

TESO, *sotto-segretario di Stato per la istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Comincio col rispondere brevemente ad alcune parole dell'onor. senatore Todaro, il quale, a proposito di questo disegno di legge, ha parlato della biblioteca di Messina. Probabilmente il senatore Todaro pensava che le indagini del futuro Comitato si debbano estendere anche al personale delle biblioteche. Veramente l'azione del Comitato si limiterà al personale dell'Amministrazione centrale. Ad ogni modo le condizioni in cui si trova la biblioteca di Messina, sono dovute, purtroppo, all'immane disastro col quale si chiuse l'anno 1908. La biblioteca si trova ancora in parte sotto le macerie. Posso tuttavia assicurare l'on. Todaro, che il Ministero dell'istruzione, d'accordo con quello dei lavori pubblici, sta facendo da tempo e continuerà a fare il possibile perchè i desideri da lui esposti abbiano attuazione al più presto.

Tornando all'argomento speciale, ora in discussione, devo rilevare alcune affermazioni del senatore Mortara.

Egli ha detto che sarebbe stato desiderabile che il Governo avesse assunto intera la responsabilità dei provvedimenti necessari per eliminare dal personale del Ministero dell'istruzione le persone non idonee, compiendo questa eliminazione con deliberazioni del Consiglio dei ministri. Certamente il Consiglio dei ministri è il maggiore organo disciplinare dell'Amministrazione italiana, ma esso esercita un'azione disciplinare soltanto verso i direttori generali.

I direttori generali non sono molti e fortunatamente avviene assai di rado che il Consiglio dei ministri abbia ad occuparsi di qualcuno di loro per ragioni consimili. Nel caso presente si tratta invece di esaminare la condizione di più di 300 funzionari. Se la legge passasse con una disposizione che desse facoltà al Consiglio dei ministri di provvedere esso a questa eliminazione, praticamente che cosa succederebbe? Evidentemente si dovrebbe nominare una Commissione per preparare il lavoro. Ora non è più sincero che la nomina di questa Commissione sia stabilita per legge? Le deliberazioni della Commissione devono, per l'articolo 3, essere esaminate dal Consiglio dei mi-

nistri e rese esecutive con decreto reale: il Governo ne assume quindi tutta la responsabilità. Del resto devo osservare che la proposta di nominare questo Comitato non è uscita dalla mente del ministro Daneo; essa si trova negli atti della Commissione d'inchiesta, la quale ha proposto appunto un Comitato di tre persone per procedere alle eliminazioni. Accolto il concetto del Comitato, dobbiamo vedere quali sono le categorie di persone che possono farne parte. Se io potessi, e il Senato me lo consentisse, esprimere una opinione personale, dovrei dire che, a mio avviso, sarebbe stato preferibile che il ministro, il quale ha intera la responsabilità dell'amministrazione, avesse anche intera la facoltà di scelta. Senonchè, mi si dice che, facendo omaggio ai desideri dell'Ufficio centrale, il ministro, con dichiarazioni fatte privatamente, (perchè mi sembra che non risultino dalla discussione avanti alla Camera), ha accettato che la scelta cadesse fra tre categorie di persone. Ora mi parve che il senatore Mortara tendesse ad escludere qualcuna di queste categorie...

MORTARA. No, no, intendo di lasciare libero il Governo,

TESO, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Mi pareva che accennasse all'incompatibilità degli appartenenti a qualcuna di queste categorie con l'ufficio di membro del Comitato.

MORTARA. No, no.

TESO, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. Ma poichè mi fa comprendere che non ho inteso esattamente il suo pensiero, passo ad altro. Mi sembra che egli alludesse alle condizioni particolari della Direzione generale delle belle arti, di cui parlava anche l'onorevole senatore Molmenti, che gli siede vicino.

MOLMENTI. È questione di logica.

TESO, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica*. I due onorevoli senatori hanno richiamato l'attenzione del Senato su questa circostanza speciale, che il Comitato di epurazione, per chiamarlo con la frase oramai in uso, dovrà prendere in esame anche le condizioni dei funzionari di belle arti, di funzionari tecnici, e perciò non sembra che la scelta del Ministero possa essere limitata alle tre categorie di persone indicate nell'articolo proposto dall'Ufficio centrale.

Ora conviene far presente al Senato che al Ministero della pubblica istruzione vi sono funzionari amministrativi, funzionari di ragioneria e funzionari d'ordine, ma nei ruoli dell'Amministrazione centrale non vi sono funzionari tecnici. I tecnici stanno nelle amministrazioni provinciali, nei corpi consultivi che la Direzione delle belle arti ha a sua disposizione; i funzionari delle belle arti sono impiegati amministrativi, come gli altri del Ministero e di quasi tutte le Amministrazioni centrali.

Ma tornando alla questione della libera scelta dei componenti il Comitato o alla scelta limitata ad alcune categorie di persone, sarò facilmente creduto se dirò che mi sento alquanto perplesso. Da un lato l'Ufficio centrale vorrebbe limitata la scelta a tre categorie, dicendo che il ministro ha dichiarato che avrebbe preferito persone appartenenti a queste tre categorie. Dall'altro alcuni senatori fanno una proposta che dimostra una fiducia anche maggiore nell'azione del ministro, perchè gli concede più di quanto il ministro stesso non avesse mostrato di desiderare.

In questa condizione di cose il Governo non può far altro che rimettersi al Senato, il quale nella sua saggezza e nella sua competenza vedrà quale sia la via migliore.

Riguardo, poi, all'ultimo comma dell'art. 1, dichiaro che il Governo non ne fa una questione, e anche su questo punto si rimette completamente al Senato.

PRESIDENTE. Domando all'on. Mortara se, dopo le dichiarazioni dell'Ufficio centrale e del ministro, insiste sulla sua proposta di emendamento.

MORTARA. D'accordo coll'on. senatore Molmenti, dichiaro che proponiamo come emendamento, il testo dell'articolo così come fu votato dalla Camera dei deputati, onesso soltanto l'ultimo capoverso.

TESO, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESO, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi permetto di ricordare all'onorevole senatore Mortara una proposta che egli aveva formulata nella seduta di ieri, proposta che mi parve assai opportuna.

L'onorevole senatore Mortara desiderava che

dal testo dell'Ufficio centrale del primo comma di questo art. 1° fosse tolto l'avverbio *più*.

Siccome questo avverbio c'è anche nel testo ministeriale, credo implicito, nella proposta ora fatta dall'on. Mortara il sopprimerlo dal testo stesso.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ringrazio l'on. sotto-segretario di Stato della pubblica istruzione perchè, ricordando quanto io avevo detto nella seduta di ieri, ha completato opportunamente la mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la proposta di emendamento fatta dagli onorevoli Mortara e Molmenti si ridurrebbe a questo, di sostituire al testo dell'art. 1° proposto dall'Ufficio centrale, il testo del disegno di legge ministeriale, sopprimendo l'avverbio *più* nel primo comma, ed eliminando l'ultimo comma.

Do perciò lettura del testo dell'art. 1° secondo la proposta di emendamento degli onorevoli Mortara e Molmenti.

« Sarà istituito un Comitato di cinque membri, da nominarsi per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, per proporre l'esonero dal servizio di quei funzionari del Ministero della istruzione pubblica l'opera dei quali non sia ritenuta giovevole all'Amministrazione.

« I membri del Comitato saranno scelti fuori delle persone dipendenti dal Ministero della istruzione pubblica ».

Pongo ai voti questa proposta di emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta di emendamento risulta approvata).

CEFALY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEFALY. Domando che sia messo in votazione anche l'ultimo comma di quest'articolo; e v'insisto, perchè ritengo che il Governo non ne abuserà, e perchè l'obbligo dell'accettazione eserciterà un'influenza assai favorevole sulla scelta e la collaborazione di coloro che saranno chiamati a comporre il Comitato.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Una volta accettato l'emendamento del senatore Mortara, che, secondo la buona norma regolamentare, ha il significato che gli dà colui che lo ha svolto, si debbono ritenere esclusi dal Comitato i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della magistratura...

Voci: No, no.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. ...Ripeto le parole dette dall'onorevole senatore Mortara: « I magistrati non sono atti, per la loro mentalità, a fare bene tale servizio ». E il senatore Mortara ha anche aggiunto: « Lo stesso posso dire dei consiglieri di Stato e dei consiglieri della Corte dei conti ». Questo è quello che ha detto il senatore Mortara e che io ho udito bene con le mie orecchie.

Dopo le affermazioni del senatore Mortara, le quali hanno il significato che ho detto, l'Ufficio centrale dichiara che accetta venga mantenuto l'ultimo comma del testo ministeriale, poichè, non sapendosi in quali mani si potrà cadere, è meglio che almeno vi sia l'obbligatorietà per legge.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Mi dispiace che l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale sia uscito alquanto da quel tono di calma che caratterizza le discussioni del Senato per lunga tradizione, e ciò a proposito di un argomento nel quale noi, proponendo un emendamento, non abbiamo creduto di mancare di rispetto nè di considerazione verso l'Ufficio centrale, ma abbiamo adempiuto il dovere di cooperare al miglioramento del disegno di legge.

L'onorevole senatore Melodia mi rinfacciava...

MELODIA. No, no!

MORTARA. Almeno il tono faceva capire il senso delle sue parole in questo modo, lo dico però senza alcuna amarezza; egli, dico, mi ha rinfacciato di aver detto che dovevansi escludere dal Comitato i membri della magistratura, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Nel parlare delle condizioni comparative di idoneità di questi funzionari piuttosto che di altri, ho spiegato il concetto che ad essi le loro ordinarie funzioni conferiscono abito intellettuale e qualità non corrispondenti all'ufficio che loro si richiederebbe. Ma l'onorevole senatore

Melodia ha dimenticato che io ho parlato a lungo (non mi voglio far bello della sua cortese frase circa l'eloquenza, ma insomma ho parlato a lungo) e che ho esplicitamente supposto che dei cinque commissari possa essere nominato un consigliere di Stato, un consigliere della Corte dei conti ed un magistrato, lasciandosi almeno due posti alla libera scelta del Governo. Questo ricordo di aver detto. Ciò escludeva che nelle mie parole si contenesse il concetto di escludere questi alti funzionari.

Del resto, non ho io detto sempre, dal principio alla fine del mio discorso, che il Governo dovesse avere la scelta libera? Questo ha inteso anche il rappresentante del Governo:

Ci tenevo a fare questa dichiarazione, poichè una volta che il Senato ci ha fatto l'onore di accogliere l'emendamento, fondamentale per questa legge, il Governo non debba aver dubbi nell'interpretazione da darsi ad esso. Il nostro concetto è che si possano scegliere i membri di questo Comitato in tutti gli ordini di funzionari e anche fra i liberi cittadini; con ciò intendiamo anche comprendere le tre categorie di funzionari già indicati.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Cefaly, che rileggo:

« I funzionari appartenenti ad altre amministrazioni che fossero chiamati a far parte del Comitato, non potranno rifiutarsi di accettare e di compiere il mandato ».

Chi approva quest'aggiunta favorisca di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'aggiunta è approvata).

Art. 2.

Il Comitato avrà a sua disposizione tutti quanti gli atti dell'inchiesta compiuta dalla Reale Commissione, che fu nominata col Regio decreto 8 marzo 1908, n. 67, e cui furono poi conferiti speciali poteri dalla legge 24 dicembre 1908, n. 773; e su di essi atti, e all'occorrenza per altre sue indagini, fonderà i propri giudizi.

Concretate le proposte di esonero dal servizio, comunicherà per iscritto ai singoli interessati i motivi della proposta relativa, invitandoli a presentare nel termine di dieci giorni le proprie osservazioni o giustificazioni.

Potrà anche sentirli personalmente quando lo stimi conveniente, e dovrà sentirli quando essi lo richiedano.

Delibererà quindi in modo definitivo sulla proposta da presentare al ministro della pubblica istruzione.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge testè approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla Amministrazione della guerra;

Amministrazione e contabilità dei Corpi, degli Istituti e stabilimenti militari;

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito;

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento nel R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi;

Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del genio.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. Ho chiesto la parola per permettermi di fare una proposta.

L'onorevole ministro della guerra ha presentato i disegni di legge che voi avete inteso enumerare senza chiederne l'urgenza. Faccio io la proposta (e spero che potrà essere appoggiata), che, l'urgenza sopra almeno due di questi disegni di legge, ed in primissima linea per quello riflettente l'ordinamento dell'esercito, sia ammessa.

Prego ora il Senato di volermi consentire che molto brevemente ne dica le ragioni.

Sarebbe stato altamente desiderabile che così importanti disegni di legge fossero venuti

davanti a noi assai prima di questo momento, affinché il Senato avesse avuto il tempo di esaminarli con quella cura e con quella ponderazione che la gravità della materia richiede, non solo, ma perchè il Senato potesse efficacemente compiere, quello che è il suo desiderio e il dovere suo.

Le ragioni per le quali non hanno potuto essere presentati prima non sono però imputabili a nessuno: ciò è dipeso, voi onorevoli colleghi lo sapete, dalle vicende parlamentari e politiche degli ultimi mesi. Ma in questi disegni di legge e specialmente in quello dello ordinamento dell'esercito si contengono provvedimenti che è necessario, è urgente, possano essere al più presto attuati. Se la definitiva approvazione di questi disegni di legge dovesse andare fino a novembre vi sarebbe tale un ritardo nell'attuazione dei provvedimenti ai quali accenno, che non esito a dichiarare, senza timore di essere tacciato di esagerazione, sarebbe di danno all'interesse del buon assetto militare nostro, ai bisogni della nostra difesa.

Queste le ragioni per le quali faccio al Senato la proposta che voglia dichiarare di urgenza, almeno il disegno di legge sull'ordinamento dell'esercito e quello sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ringrazio l'onorevole senatore Pedotti, per aver voluto egli chiedere quell'urgenza che il ministro della guerra, data l'ora del tempo, e per doveroso riguardo al Senato, non avrebbe avuto il coraggio di chiedere. Non debbo tacere però che faceva pieno affidamento sul patriottismo del Senato, convinto che l'urgenza avrebbe accordato di fatto, pur senza che gli fosse chiesta.

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Mi pare che non sia stato ben chiarito su quali disegni si chieda l'urgenza.

PRESIDENTE. L'urgenza è chiesta per le « Modificazioni al testo unico riguardante l'ordinamento del R. esercito », e sull'« Ammini-

strazione dei Corpi, Istituti e stabilimenti militari ».

SANI... Ora se ho compreso bene, gli altri tre disegni sono di piccolissima importanza; mi pare che il Senato potrebbe addirittura accordare l'urgenza per tutti e cinque.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di dichiarare di urgenza tutti questi cinque disegni di legge, la quale proposta importerà che l'esame e la discussione di essi saranno fatti prima delle vacanze estive.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per incarico dell'onor. ministro degli affari esteri ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-1911.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia e dei culti della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e passato alla Commissione di finanze.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. L'onor. Presidente ha rimesso alla Commissione di finanze il disegno di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dell'emigrazione. Siccome qui l'urgenza non occorre domandarla, ma s'impone, poichè domani scade il termine per l'approvazione di questo disegno di legge, e non si può riferire prima di aver letto il progetto, io pregherei il Senato di dare facoltà alla Commissione di finanze e all'onor. Presidente, di presentare e di ricevere la relazione anche dopo la seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, resterà così stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge:
« **Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione** » (N. 274).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione** ».

Art. 3.

Il Comitato presenterà al ministro, tutte insieme o gradatamente, le proposte nominative e concrete, di cui all'articolo precedente, non oltre i quattro mesi dal giorno della convocazione. Approvate che esse siano dal Consiglio dei ministri, diverranno definitive, e saranno rese esecutive mediante decreto Reale; nè saranno soggette ad alcun gravame, azione o ricorso, anche straordinari, salvo il ricorso al Consiglio di Stato per violazione della legge presente a norma dell'art. 22 del testo unico sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 338.

(Approvato).

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. In conformità alle dichiarazioni da me fatte a nome dell'Ufficio centrale in principio di seduta, ripeto che l'Ufficio centrale accetta per gli articoli 4 e 5 la dizione del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Sta bene; leggo questi articoli per porli ai voti.

Art. 4.

I funzionari esonerati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione, qualora abbiano gli anni di servizio all'uopo richiesti.

Tuttavia, ove il servizio da essi prestato non raggiunga gli anni 25 ma sia almeno di 20, s'intenderanno ammessi a liquidare la pensione come se avessero 25 anni di servizio.

Coloro che abbiano meno di 20 anni di servizio saranno collocati in disponibilità con intero stipendio e per due anni; decorsi i quali, se non abbiano ottenuto nuovo impiego alla dipendenza di altre pubbliche Amministrazioni, saranno collocati a riposo ed ammessi, od a liquidare la pensione se abbiano raggiunto intanto i 20 anni di servizio od altrimenti la indennità secondo le leggi vigenti; computandosi in ambedue i casi a loro favore come anni di servizio i due anni della disponibilità.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora nel periodo di quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge vengano fatte domande di collocamento a riposo da parte di funzionari del Ministero della pubblica istruzione, che abbiano almeno 20 anni di servizio, il ministro ha facoltà di accoglierle in conformità dei criteri stabiliti nell'articolo precedente.

In questi casi la pensione, udito il Consiglio dei ministri, potrà, con lo stesso decreto di collocamento a riposo, essere aumentata di una somma fino a lire 500, a seconda del servizio prestato o di particolari circostanze che consiglino uno speciale riguardo.

Gli anni di servizio di cui al presente ed al precedente articolo si computano a norma dell'articolo 176, testo unico della legge sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 279.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. In quest'art. 5 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, è incorso un errore materiale. In fondo all'ultimo comma, invece di mettere n. 279, si doveva mettere n. 70.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 5, con la sostituzione del n. 70 al n. 279, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

I posti che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, siano per vacare, saranno coperti mediante promozioni nel personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, a norma di legge.

Quando tali promozioni non bastassero a coprire tutti i posti vacanti, vi si provvederà o mediante concorsi speciali per titoli o per titoli e per esame aperti a tutti, o mediante chiamate dal personale di altre Amministrazioni dello Stato, con preferenza ai dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e in ispecial modo a coloro che già vi abbiano fatto buona prova; purchè, in ogni caso, essi siano forniti del titolo richiesto.

I posti che siano per vacare nelle ultime classi delle tre categorie, amministrativa, di

ragioneria e di ordine, saranno conferiti mediante concorsi pubblici da bandirsi in conformità alle disposizioni vigenti.

Questi concorsi potranno anche essere banditi subito dopo la pubblicazione della legge presente, per il numero dei posti che eventualmente siano per vacare entro sei mesi dalla pubblicazione stessa.

(Approvato).

Art. 7.

Gli straordinari e gli avventizi che non saranno licenziati formeranno una classe transitoria, conservando ciascuno l'assegno presente, che sarà aumentato di un decimo ad ogni sessennio, a partire dal 1° gennaio 1910.

Tutti costoro potranno prender parte, anche se abbiano superato l'età prescritta, ai concorsi per ammissione alla carriera d'ordine, ed altresì ai concorsi per ammissione nelle carriere amministrativa e di ragioneria, qualora abbiano i titoli di studio necessari per l'ammissione nell'una o nell'altra di queste due categorie.

Gli straordinari compresi nella tabella A, allogata allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari 1903-904 e successivi, con la qualifica di scritturali e di scrivani, che non vengano licenziati, saranno nominati, con norme da stabilirsi per decreto Reale, ai posti di applicato che sono o siano per risultare vacanti.

Qui l'Ufficio centrale aveva proposto di aggiungere il seguente comma:

« Gli straordinari e gli avventizi dichiarati idonei nel pubblico concorso ai posti di segretario di quarta classe, aperto con decreto Reale dal 2 luglio 1903, potranno essere nominati segretari di quarta classe ».

Il presidente dell'Ufficio centrale ha, parmi, dichiarato che l'Ufficio stesso non insiste su questa aggiunta.

MAZZONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *relatore*. A me è dispiaciuto assai che l'onor. Cefaly, verso il quale ho ogni sentimento di stima e di rispetto, abbia usato, nel biasimare le proposte dell'Ufficio centrale, alcune aspre parole, e che confutando alcune parti della mia relazione, abbia usato altre pa-

role che mettono quasi in sospetto la nostra perfetta equanimità. Taccio sul resto.

Ma il comma che riguarda uno straordinario ed un avventizio, era stato introdotto nel disegno di legge dell'Ufficio centrale per ragioni che ora sono state esposte, chiaramente ed esplicitamente, dal nostro illustre presidente, onorevole Melodia.

Egli ha dichiarato, per il desiderio che la legge proceda più facilmente verso l'approvazione, che noi abbiamo receduto dalla nostra proposta, come in questo momento anche io confermo di voler recedere; ma personalmente credo che la posizione di quello straordinario e di quell'avventizio sia tale da far desiderare che ad essi si usi uno speciale riguardo. Almeno vorrei che il ministro tenesse conto della posizione di questi due impiegati, non perchè a me siano noti (non li conosco personalmente nè li ho mai visti), ma perchè penso che il loro caso sia meritevole di considerazione. E mi si permetta di soggiungere che, quando si tratta di giustizia, non vi sono cose che possano dirsi quisquillie. Il fatto si è che la legge non fa alcuna distinzione fra impiegati di diverse categorie; essa stabilisce soltanto che per conseguire il titolo di funzionario dello Stato occorra di essere assunti in servizio in seguito a concorso. Se si mettono in pianta gli impiegati di terza categoria, tanto più lo meritano quelli i quali hanno già subito un esame ed hanno già conseguito l'idoneità in un pubblico concorso, mentre altri entreranno in pianta quantunque non abbiano mai subito esame nè concorso!

Pel desiderio vivissimo di giustizia che ci anima tutti, raccomando vivamente la sorte di questi due impiegati al ministro; quando però il Senato non credesse di accogliere il comma che l'Ufficio centrale per ragioni di opportunità ha creduto che si possa sopprimere.

TESO, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TESO, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione*. La raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale del Senato è così autorevole che il Governo non può a meno di accettarla. Faccio tuttavia osservare che questi due funzionari dovranno sottoporsi a un nuovo concorso, il quale sarà giudicato da una Commis-

sione esaminatrice. Io non so quindi in qual modo il ministro potrà esser utile ad essi, tuttavia non dubiti l'onorevole relatore, io gli farò presente il desiderio espresso dall'Ufficio centrale del Senato che egli s'interessi della loro sorte.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che questo comma, che era stato aggiunto dall'Ufficio centrale, s'intende soppresso.

Do lettura del comma ultimo di questo articolo:

Nel caso di licenziamento, in seguito a proposta del Comitato, per l'art. 1^o, come anche nel caso di volontario ritiro, per l'art. 5, sarà in facoltà del ministro di concedere, una volta tanto, agli straordinari ed avventizi una indennità che potrà variare da 500 a 2000 lire, secondo la natura e la durata del servizio prestato e secondo che particolari circostanze consiglino un trattamento speciale.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'articolo testè letto, in seguito alla soppressione dell'aggiunta introdotta dall'Ufficio centrale, resta quasi identico a quello del testo ministeriale; noi ci accontentiamo, quindi, di questo testo, come dichiariamo anche per gli articoli 8 e 9.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'art. 7 nel testo ministeriale.

Art. 7.

Gli straordinari ed avventizi che non vengano licenziati formeranno una classe transitoria, conservando ciascuno l'assegno attuale, che sarà aumentato di un decimo ad ogni sessennio a partire dal 1^o gennaio 1910.

Tutti costoro potranno sempre prender parte, anche se abbiano superato l'età prescritta, ai concorsi per ammissione nella carriera d'ordine; ed altresì ai concorsi per ammissione nelle carriere amministrativa e di ragioneria, qualora abbiano i titoli di studio necessari per l'ammissione nell'una o nell'altra di queste due categorie.

Gli straordinari compresi nella tabella A allegata allo stato di previsione della spesa del

Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi finanziari 1903-904 e successivi con la qualifica di scritturali e di scrivani, che non vengano licenziati, saranno nominati, con norme da stabilirsi per decreto Reale, ai posti di applicato che sono o si renderanno vacanti.

Nel caso di licenziamento in seguito a proposta del Comitato di cui sopra, come anche nel caso di volontario ritiro nel termine di cui nel precedente articolo 5, è in facoltà del ministro di concedere agli straordinari ed avventizi, per una volta tanto, una indennità che potrà variare da 500 a 2000 lire, secondo la qualità e la durata del servizio prestato e secondo che particolari circostanze consiglino un trattamento speciale.

Se nessun altro chiede di parlare, metto in votazione questo art. 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di lire 300,000 (a calcolo) destinata esclusivamente al servizio delle pensioni, indennità ed assegni di disponibilità da liquidarsi in conformità alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano, oltre che alle pensioni e alle indennità, anche agli assegni ed ai compensi di qualsiasi natura liquidati a favore degli impiegati dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica per effetto della presente legge.

Dalla promulgazione della presente legge e sino alla data del Reale decreto che renderà esecutive le proposte del Comitato di cui al precedente articolo 3, non potranno essere accettate dal tesoro le cessioni notificate dai suddetti impiegati che abbiano meno di otto anni compiuti di servizio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli » (N. 290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione all'art. 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 290).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo quindi alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Al secondo capoverso dell'art. 2 del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, è sostituito il seguente:

« Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenni e del fanciullo; che sono stati vaccinati; e che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati. Per i fanciulli sino ai 15 anni compiuti il libretto deve anche indicare: che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'art. 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407 ».

(Approvato).

Art. 2.

Il termine concesso dal terzo capoverso dell'art. 2 del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per il completamento dell'istruzione dei fanciulli già occupati al lavoro, è prorogato al 1° luglio 1912.

Il completamento può avvenire anche mediante la frequenza e il proscioglimento da scuole serali, festive o private riconosciute.

(Approvato).

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1912 è ancora consentita l'ammissione al lavoro di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per il rilascio del libretto di lavoro, non abbiano conseguita tutta la istruzione richiesta per l'ammissione dal secondo capoverso dell'art. 2 su ricordato.

Il regolamento di cui al seguente articolo provvederà a che per l'ammissione sia progressivamente dimostrato il possesso di una istruzione maggiore, in guisa da assicurare che alla scadenza del termine tutti gli ammessi abbiano potuto completare la istruzione mancante al momento dell'ammissione.

(Approvato).

Art. 4.

Entro il mese di ottobre dell'anno 1910 il Governo, per l'applicazione della presente legge, modificherà le norme sull'adempimento dell'obbligo della istruzione contenute nel regolamento 14 giugno 1909, n. 442.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Convenzione con la Compagnia "Eastern Telegraph" per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (dieci comunicazioni) » (N. 284).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Convenzione con la Compagnia "Eastern Telegraph" per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (dieci comunicazioni) ».**

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del testo di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata, con effetto dal 31 maggio 1910, l'annessa convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la « Eastern Telegraph Company Limited » il 12 marzo milenovecentodieci, per l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini della Compagnia fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione da parte della Compagnia stessa dei cavi dello Stato, fra Milazzo e Lipari, fra Lipari e Salina e fra Bagnara e Torre di Faro (dieci comunicazioni).

ALLEGATO N. 1.

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph » per la proroga delle concessioni riguardanti l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, fra Milazzo e Lipari, Lipari e Salina e Bagnara e Terre di Faro (10 conduttori).

Il ministro delle poste e telegrafi del Regno d'Italia, S. E. Di Sant'Onofrio gran cordone Ugo, ed il signor comm. Alfredo Eggington, rappresentante e procuratore legale della « Eastern Telegraph Company Limited » con domicilio legale a Roma, a forma dell'annesso atto di procura, allo scopo di regolare le condizioni alle quali è concessa alla Compagnia suddetta una proroga della concessione riguardante la manutenzione e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, appartenenti alla Compagnia; e per la sostituzione delle convenzioni regolanti la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato fra Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro (dieci conduttori), sono addivenuti alla stipulazione della seguente convenzione:

Art. 1.

È prorogata per venti anni, a decorrere dal 31 maggio 1910, la concessione accordata alla Compagnia « Eastern Telegraph » per l'esercizio e la manutenzione dei tre cavi sottomarini di sua proprietà approdanti su territorio italiano, cioè del cavo Sicilia-Malta, del cavo Otranto-Corfù e del cavo Otranto-Zante; con-

cessione che scade il 31 maggio 1910, in base alla legge n. 6873 (serie 3-a) del 31 maggio 1890.

Per tutta la durata della proroga della concessione la Compagnia « Eastern Telegraph » si obbliga di mantenere a proprie spese e rischio, una comunicazione telegrafica sottomarina fra l'Italia e l'Egitto, per mezzo dei tre cavi sopra indicati e degli altri cavi colleganti Zante e Malta con l'Egitto.

Art. 2.

La Compagnia si obbliga di mantenere i cavi Otranto-Corfù, Otranto-Zante e Sicilia-Malta in buono stato di esercizio e di procedere subito alla riparazione di ciascuno di essi, quando venisse a cessare di funzionare, oppure quando il suo stato d'isolamento e di conducibilità fosse riconosciuto tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

Art. 3.

I ripari che la Compagnia Eastern vorrà mettere in opera ai punti di approdo dei suoi cavi, ed i meccanismi che le piacerà di adottare per proteggere i cavi medesimi, non dovranno essere d'inciampo o pregiudicevoli alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa nazionale.

Art. 4.

I delegati dell'Amministrazione italiana avranno la facoltà di assistere alle esperienze che si faranno per determinare le condizioni elettriche dei tre cavi sopra indicati. Tuttavia la Compagnia non avrà l'obbligo di ritardare la partenza dei suoi vapori per attendere l'arrivo dei delegati del Governo.

Art. 5.

L'Amministrazione italiana non sarà in verun modo responsabile dei guasti o disorganizzazioni che potessero verificarsi tanto nei tre cavi sottomarini sopra indicati, quanto nelle linee di terra.

Art. 6.

L'esercizio dei cavi Sicilia-Malta, Otranto-Corfù ed Otranto-Zante sul territorio italiano, nonché la manutenzione delle linee terrestri

colleganti i punti di approdo di detti cavi coi rispettivi uffici telegrafici, sarà fatto dall'Amministrazione italiana con personale ed apparati propri secondo le regole d'arte e col numero di elementi di pila riconosciuto necessario per far funzionare gli apparati adottati.

Come compenso al servizio sopra indicato, la Compagnia continuerà a pagare all'Amministrazione italiana lire 7150 in una sola rata al 1° luglio di ogni anno.

L'Amministrazione italiana si obbliga a trasmettere rapidamente la corrispondenza da scambiarsi per i cavi di Malta, Zante e Corfù e di destinare alla medesima, per quanto sarà possibile, fili diretti, il servizio dei quali sarà fatto indipendentemente da quello delle stazioni intermedie, allorquando lo scambio di corrispondenza sarà continuo o molto animato.

Art. 7.

Tutti i telegrammi che transiteranno sui tre cavi suindicati, saranno trattati dall'Amministrazione dei telegrafi italiani e dalla Compagnia in conformità delle disposizioni della Convenzione internazionale di Pietroburgo e del regolamento e tariffe adottate nelle Conferenze telegrafiche internazionali che hanno luogo a determinati periodi di tempo, rimanendo fermo che la Compagnia mantiene la franchigia sui propri cavi ai telegrammi di Stato fra le autorità italiane e i Regi consoli di Malta, di Corfù e di Tunisi, ben inteso che per questi ultimi (da o per Tunisi) la franchigia è limitata al percorso dei cavi tra l'Italia e Malta.

La Compagnia si obbliga a contribuire nelle spese dell'Ufficio telegrafico internazionale di Berna nella misura di un quinto di quanto per tale titolo è messo a carico dell'Amministrazione italiana dall'Ufficio telegrafico internazionale predetto.

I compensi per il titolo suddetto e per quello indicato all'art. 6 saranno conteggiati nella contabilità della corrispondenza scambiata pei cavi sociali, redatta in base alle norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore.

Art. 8.

La Compagnia « Eastern Telegraph » si obbliga, a decorrere dal 31 maggio 1910 e per tutta la durata della presente convenzione, di

ridurre la sua tassa di transito per le corrispondenze scambiate fra l'Italia e l'Eritrea per via Malta-Perim a centesimi novanta per parola per i telegrammi privati ed a centesimi quarantacinque per parola per i telegrammi di Stato e di stampa.

La Compagnia si obbliga contemporaneamente di concedere sulle tasse sopra indicate un ribasso percentuale proporzionale a quello che essa venisse a fare in seguito sulla tassa ordinaria attuale di lire due e centesimi cinquanta per parola per i telegrammi scambiati fra l'Europa e Perim.

Inoltre, durante l'interruzione per qualsiasi durata, del cavo Perim-Assab o Assab-Massaua, o di ambedue, la Compagnia si obbliga di ridurre del 50 per cento le sue tasse per il percorso da Modica ad Alessandria d'Egitto per i telegrammi privati, di Stato e di stampa, scambiati fra l'Italia e l'Eritrea per via Malta-Halfa-Cassala.

La Compagnia consente inoltre che i telegrammi di servizio postale e telegrafico, scambiati fra l'Italia e l'Eritrea, godano della completa franchigia.

Art. 9.

La Compagnia « Eastern » accorda all'Italia il transito per i suoi cavi alle corrispondenze tutte del regime europeo, senza distinzione di provenienza, a destinazione della Turchia d'Europa, d'Asia e Arcipelago, alle stesse condizioni alle quali le dette corrispondenze, tanto normali che deviate, andrebbero soggette per la via Valona, cioè con un debito dell'Italia verso la Compagnia eguale a quello risultante verso la Turchia dall'applicazione delle tasse normali, eventualmente ridotte per i telegrammi devianti in base alle norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore. Ciò peraltro fino a tanto che la Turchia mantenga gli accordi ora vigenti fra essa e la « Eastern », per effetto dei quali la tassa terminale turca è ridotta a centesimi 20 per le corrispondenze che transitano per i cavi della Compagnia e fino a tanto che l'Italia mantenga a centesimi 5 per parola, come è attualmente, la tassa speciale di transito del cavo di Valona.

Art. 10.

In caso di guerra o di commozioni politiche l'Amministrazione italiana avrà il diritto di

sospendere qualsiasi corrispondenza trasmissibile a mezzo dei cavi sociali che non sia la propria, senza essere tenuta verso la Compagnia a verun indennizzo.

Art. 11.

La Compagnia si obbliga di mantenere, per la durata della presente convenzione, le linee telegrafiche sottomarine qui sotto specificate:

a) Milazzo-Lipari;

b) Lipari-Salina;

c) Bagnara-Torre di Faro (n. 10 conduttori divisi in più cavi);

delle quali già sono di proprietà dell'Amministrazione sette conduttori, fra Bagnara e Torre di Faro, e tutte le altre, giusta l'art. 29, passano in possesso dell'Amministrazione dalla data di approvazione della presente convenzione.

La manutenzione deve essere tale che con ciascuna delle suddette comunicazioni possa essere eseguita la regolare trasmissione dei telegrammi con i sistemi telegrafici a semplice ed a doppia corrente che l'Amministrazione italiana ha in uso o che crederà in ogni tempo più opportuno di sperimentare o di adottare.

Art. 12.

Tutti i cavi di cui all'art. 11 saranno esercitati esclusivamente dall'Amministrazione italiana con personale, uffici ed apparati propri, secondo le regole dell'arte e col numero di elementi di pila necessario per far funzionare gli apparati adoperati.

Art. 13.

La Compagnia avrà il diritto di porre in opera ai punti di approdo in ogni cavo di proprietà dell'Amministrazione italiana e negli uffici nei quali ognuno dei detti cavi dovrà mettere capo, quei ripari o meccanismi che le piacerà di adottare all'oggetto di proteggere i cavi stessi.

Anche in questo caso, i ripari agli approdi non dovranno essere d'inciampo alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa nazionale.

Ove fosse necessario adottare speciali ripari di carattere elettrico, questi dovranno essere approvati dall'Amministrazione.

Art. 14.

Per la manutenzione dei cavi indicati nell'art. 11 l'Amministrazione italiana pagherà ad essa Compagnia a rate trimestrali posticipate (30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno) la somma annua di lire 27,500 (ventisettemilacinquecento) in oro, libere da qualsiasi imposta presente o futura, salvo quanto è disposto dagli articoli 17, 18, 19, 20 e 21.

Art. 15.

Agli effetti degli articoli 17 e 18, il canone complessivo di cui all'articolo precedente, che calcolato in base allo sviluppo dei conduttori importa lire 122.76 per chilometro, viene suddiviso come segue:

- a) Milazzo-Lipari (km. 50 circa), lire 6,140;
- b) Lipari-Salina (km. 7 circa), lire 860;
- c) Bagnara-Torre di Faro (in media chilometri 16.7 circa per ogni conduttore), lire 2,050, complessivamente per dieci conduttori lire 20,500.

Art. 16.

La Compagnia si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato all'articolo 11, quando esso venga a cessare di operare; oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilità siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi ai sensi dell'articolo suddetto.

La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovrà aver luogo al più presto possibile ed, al massimo, nel termine di tre mesi a partire dal giorno in cui la Compagnia avrà ricevuto dall'Amministrazione italiana l'avviso del guasto avvenuto.

Art. 17.

Pel tempo che durerà l'interruzione od il guasto di cui all'art. 16, a partire dal giorno in cui la Compagnia avrà ricevuta dall'Amministrazione italiana definitiva notizia dell'avvenuto guasto sino al giorno in cui la Compagnia avrà completate le riparazioni, la Compagnia stessa perderà il diritto ad una quota proporzionata del canone assegnato (comè dall'art. 15) al cavo guasto, per i cavi indicati alle lettere a) e b), ed al numero dei conduttori guasti per i cavi indicati alla lettera c).

Art. 18.

La Compagnia ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente la durata dei tre mesi di cui all'art. 16 senza intraprendere la riparazione del guasto, pagherà all'Amministrazione italiana una multa giornaliera corrispondente al canone giornaliero assegnato dall'articolo 15 sino al compimento dei sei mesi dalla notificazione del guasto.

Qualora la Compagnia non avesse riparato il guasto denunciato entro i sei mesi computati come sopra, la Convenzione s'intenderà sciolta ed il Governo resterà padrone della cauzione di cui all'art. 30 e delle somme dovute per il trimestre in corso in base all'art. 14.

Art. 19.

Le multe di cui all'articolo precedente saranno accertate trimestralmente e trattenute dall'Amministrazione sul complesso dei canoni trimestralmente successivi dovuti alla Compagnia.

Art. 20.

Non saranno applicabili le penalità indicate nell'articolo 18 quando la Compagnia dichiari all'Amministrazione, entro i tre mesi dalla notifica dell'avvenuto guasto, di avere deciso la rinnovazione totale del cavo.

In ogni caso tale sostituzione dovrà aver luogo entro un anno dalla notifica del guasto alla Compagnia.

Qualora il guasto sia stato riparato con la sostituzione totale del cavo come sopra e nei limiti di tempo predetti, la Compagnia perderà soltanto il diritto alla percezione del canone assegnato al cavo, per tutto il tempo in cui sarà durato il guasto.

Art. 21.

Qualora, dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente, la Compagnia invece della rinnovazione totale contemplata dall'articolo medesimo, abbia con minor consumo di cavo provveduto alla riparazione entro sei mesi, calcolati a partire dalla notifica del guasto, pagherà la multa di cui all'art. 18 per tutti i giorni trascorsi dalla data del guasto a quella della riparazione.

Nel caso che, dopo la suddetta riparazione, non abbia avuto effetto la riparazione del cavo

nè la sostituzione di esso entro i sei mesi computati come sopra, la convenzione si intenderà sciolta, con le conseguenze a carico della Compagnia come nell'art. 18.

Art. 22.

Un guasto s'intenderà riparato quando le condizioni di isolamento e di conducibilità del cavo o conduttore saranno tali da permettere il regolare funzionamento degli apparati che normalmente vi sono adibiti.

Art. 23.

Nel caso di imperfetto andamento della corrispondenza sui cavi dello Stato, è in facoltà dell'Amministrazione di dare incarico ai suoi funzionari tecnici di misurare le costanti elettriche dei cavi, comunicando i risultati alla Compagnia.

Art. 24.

I cavi che la Compagnia impiegherà nelle riparazioni dei cavi dello Stato dovranno corrispondere per quanto è possibile, e purchè non presentino requisiti inferiori, ai tipi dei singoli cavi in opera od a quelli che venissero concordati fra la Compagnia e l'Amministrazione.

È in facoltà dell'Amministrazione italiana di far assistere un proprio funzionario alle operazioni di riparazioni dei cavi dello Stato, per accertarsi della bontà dei cavi da impiegare, per rendersi conto dei risultati delle riparazioni e per raccogliere i dati inerenti alle medesime. Anche in questo caso è applicabile il disposto del 2° comma dell'articolo 4.

Il funzionario dell'Amministrazione imbarcato sui vapori della Compagnia sarà tenuto a pagare soltanto il vitto di bordo.

Art. 25.

La manutenzione dei casotti, pali di approdo e scaricatori dei cavi dello Stato sarà fatta dall'Amministrazione.

Art. 26.

Nei periodi di riparazione dei cavi dello Stato, l'Amministrazione, dietro richiesta della Compagnia, metterà possibilmente a disposi-

zione della Compagnia stessa propri funzionari od impiegati telegrafisti da adibirsi alla corrispondenza telegrafica o telefonica fra gli approdi e la nave. A tali funzionari od impiegati la Compagnia assegnerà un' indennità uguale a quella che loro corrisponderebbe l'Amministrazione qualora essi facessero per conto di essa lo stesso servizio.

Art. 27.

I telegrammi scambiati fra il personale della Compagnia a bordo della nave impiegata per la riparazione dei cavi dello Stato e sociali ed il personale incaricato della guardia agli approdi durante i lavori, oppure fra detto personale e il Ministero delle poste e dei telegrafi od anche col rappresentante della Compagnia a Roma, saranno considerati come telegrammi urgenti di servizio in franchigia, quando essi si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso.

Sono considerati egualmente come di servizio in franchigia i telegrammi scambiati per affari d'ufficio, fra il rappresentante a Roma della Compagnia e le sedi generali e divisionali della Compagnia in Londra, Atene e Malta, e gli uffici sociali di Corfù e di Zante, quando i telegrammi stessi siano inoltrati pei cavi sociali di Malta, Zante o Corfù.

Art. 28.

I materiali occorrenti per la riparazione dei cavi di cui agli articoli 1 e 11 saranno esenti da dazio doganale.

I bastimenti della Compagnia saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari, della tassa di ancoraggio e degli altri diritti marittimi per le operazioni che eseguiranno nei mari italiani in adempimento degli obblighi contratti colla presente.

Art. 29.

Dal 31 maggio 1910 l'Amministrazione italiana entra anticipatamente in possesso dei cavi:

Milazzo-Lipari;

Bagnara-Torre di Faro (tre conduttori);

Lipari-Salina;

ritenendosi contemporaneamente scadute le seguenti convenzioni stipulate dall'Amministrazione con la Compagnia:

a) in data 29 giugno 1879 per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio del cavo sottomarino fra l'isola di Sicilia e l'isola di Lipari (approvata con legge n. 33 del 10 febbraio 1881);

b) in data 10 aprile 1880 per tre conduttori elettrici sottomarini fra il continente e l'isola di Sicilia (approvata pure con la legge n. 33 del 10 febbraio 1881);

c) in data 12 maggio 1882 pel cavo sottomarino fra l'isola di Lipari e l'isola di Salina (approvata con legge n. 881 del 5 luglio 1882).

Art. 30.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la Compagnia darà una cauzione di lire 33,000, costituita dai depositi già fatti in esecuzione delle convenzioni indicate all'articolo 29, e cioè:

a) lire 20,000 per la convenzione del 29 giugno 1879;

b) lire 8000 per la convenzione del 10 aprile 1880;

c) lire 5000 per la convenzione del 12 maggio 1882.

È inteso che la Compagnia sarà proprietaria e riscuoterà le cedole delle cartelle depositate. Tale deposito resterà acquisito dal Governo e la convenzione s'intenderà sciolta ove nei limiti stabiliti dall'articolo 18 non siano riparati i cavi guasti.

Allo spirare della convenzione la cauzione sarà restituita alla Compagnia, se essa avrà adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.

Dall'approvazione per legge della presente convenzione, e salvo le ritenute che già fossero maturate precedentemente, sarà svincolabile la cauzione di lire 16,000 indicata nell'articolo 15° della convenzione 2 febbraio 1883, prorogata con l'altra 20 febbraio 1890, e rispettivamente approvate con le leggi 9 luglio 1882, n. 1508, e 31 maggio 1890, n. 9873.

Art. 31.

La cauzione, di cui all'articolo precedente, resterà acquisita all'Amministrazione italiana e la presente convenzione s'intenderà sciolta, anche nel caso che la comunicazione fra l'Italia e l'Egitto indicata all'articolo 1 restasse interrotta per un periodo di dodici mesi consecutivi, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 32.

Cesserà l'obbligo alla Compagnia « Eastern » imposto dall'articolo 2 della presente convenzione, qualora l'Amministrazione italiana conceda a qualunque altra persona o Compagnia il collocamento di una comunicazione telegrafica sottomarina fra l'Italia, Malta, Zante, Corfù o l'Egitto.

In questo caso la cauzione di cui all'articolo 30 dovrà essere restituita alla Compagnia, salvo che la cauzione debba rimanere acquisita al Governo italiano per il disposto dell'articolo 18.

Sarà però mantenuto alla Compagnia il diritto di esercitare i cavi indicati all'articolo 1 con gli obblighi risultanti dagli articoli 2 a 10.

Art. 33.

Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere il suo contratto ad una Società di solvibilità conosciuta, l'Amministrazione italiana si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.

La cauzione di cui all'articolo 30 non potrà essere ritirata dalla Compagnia anche quando fosse approvata la cessione del contratto ad altra Società.

Art. 34.

Un anno prima della scadenza della presente convenzione, l'Amministrazione italiana e la Compagnia si metteranno d'accordo per la continuazione o per la cessazione di essa.

Art. 35.

Le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'applicazione della presente convenzione saranno decise in forma ordinaria dai tribunali del Regno d'Italia.

Art. 36.

La presente convenzione sarà registrata mediante il solo diritto fisso di una lira.

Art. 37.

Per gli effetti civili della presente convenzione la Compagnia « Eastern Telegraph » delega con pieni poteri il proprio rappresentante e procuratore, il quale elegge domicilio legale in Roma.

Art. 38.

La presente convenzione non sarà valida se non sarà approvata per legge.

Fatta a Roma, addì 12 marzo millenovecentodieci.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi

UGO DI SANT' ONOFRIO.

Il Rappresentante della « Eastern Telegraph Cy Lt »

ALFRED EGGINGTON.

Per copia conforme:

Il Direttore generale

DURAN.

ALLEGATO N. 2.

The Eastern Telegraph Company.

Limited whose registered office is at Electra House, Finsbury Pavement in the City of London hereby constitute and appoint signor Alfred Eggington residing at Rome in the Kingdom of Italy their Agent and Attorney for the special purpose of signing on their behalf a Convention for the prorogation of the Concessions respecting the working of the Submarine Telegraph Cables belonging to the said Company between Italy and the Islands of Malta Zante and Corfu, and for the maintenance of the Submarine Telegraph Cables belonging to the Italian Government between Milazzo and Lipari, Lipari and Salina and Bagnara and Torre di Faro (Ten conductors) and to do all things requisite or expedient for registering validating and completing the same and whatsoever he shall lawfully do by virtue of those presents the said Company agree to ratify and confirm.

In Witness Whereof the said Company have hereunto caused their Corporate seal to be affixed the seventh day of March, One thousand nine hundred and ten.

H. DENISON PENDER, *Director.*

H. S-T L. SMITH-ASST, *Secretary.*

(Luogo del sigillo).

TRADOTTO DALL'INGLESE.

La Società « The Eastern Telegraph Company Limited » con sede sociale in Londra, Electra House, Finsbury Pavement, col presente atto nomina e costituisce in suo mandatario ed

agente il signor Alfred Eggington dimorante in Roma (Regno d'Italia) per lo scopo speciale di firmare in nome di essa Società una Convenzione per la proroga delle Concessioni relative all'esercizio del servizio dei cavi telegrafici sottomarini appartenenti alla Società stessa tra l'Italia e le isole di Malta, di Zante, e di Corfù, ed al mantenimento dei Cavi telegrafici sottomarini appartenenti al Governo italiano tra Milazzo e Lipari, Lipari e Salina e Bagnara e Torre di Faro (dieci conduttori), e di fare tutto quant'altro sia utile o necessario per la registrazione del presente Atto e renderlo valido e perfetto, promettendo la Società stessa di ratificare e confermare quanto verrà dal Mandatario legittimamente fatto in virtù del presente mandato.

In fede di che, la Società stessa ha fatto apporre il proprio suggello Sociale al presente atto addì sette marzo millenovecentodieci.

H. DENISON PENDER, *Amministratore.*

H. S. T. LAURENCE SMITH, *Sottosegretario.*

(Suggello sociale della Società).

Certificasi da me sottoscritto John Heathcote James, notaro pubblico e Regio di questa città di Londra, debitamente ammesso, giurato ed esercente in virtù di Patente Sovrana, che oggidi mi sono recato presso la sede sociale, posta in questa città, della Società a responsabilità limitata denominata « The Eastern Telegraph Company Limited », ove vidi apporre il suggello sociale della medesima in calce alla Procura in lingua inglese che va annessa sotto il mio suggello Ufficiale in presenza dei signori John Cuthbert Denison Pender uno degli amministratori e Harry St. Laurence Smith, sottosegretario di detta Società, i quali apposero le rispettive loro firme rimpetto allo stesso suggello sociale, il tutto a norma di analoga deliberazione del Consiglio di amministrazione e degli Statuti della Società medesima ed a norma anche delle leggi qui vigenti in materia.

Certifico inoltre che il documento in lingua italiana che va parimente qui unito è una traduzione fedele e conforme della Procura stessa.

E che, per conseguenza di tutto ciò, piena fede è dovuta sì alla detta Procura che alla traduzione medesima, in e fuori giudizio.

In fede di che, rilascio il presente munito

della mia firma e del riferito mio suggello Ufficiale a Londra addì sette marzo millenovecentodieci.

(Luogo del sigillo).

JOHN JAMES, *Notaro pubblico.*

N. 184 diritto lire italiane 10. Art. 71.

Visto al Consolato di S. M. il Re d'Italia.

Buono per legalizzazione della firma del sig. John Heathcote James notaro pubblico giurato di questa città.

Londra, li otto marzo millenovecentodieci.

Per il Regio Console

P. F. RIGHETTI, *Vice-Console.*

Ministero degli affari esteri.

Si attesta l'autenticità della firma del sig. Righetti.

Roma, 14 marzo 1910.

D'ordine del Ministro

F. DE GREGORI.

Per copia conforme all'originale.

Il Direttore Generale

DURAN.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e telegrafi** » (N. 299).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e telegrafi** ».

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Sono elevati da lire mille a lire millecento gli stipendi dei commessi e portalelettere, e da lire novecento a lire millecinquanta quelli dei vicecommessi e vice portalelettere.

È portato a lire ottocento lo stipendio iniziale delle commesse.

È fissata in lire mille la retribuzione annua dei vuotacassette, dei portapioghi e dei portalelettere suburbani.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel bilancio della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le variazioni derivanti dalla presente legge, che avrà effetto dal 1° luglio 1909.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi discussi ed approvati per alzata e seduta.

Prego l'on. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'art. 2 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli:

Senatori votanti	86
Favorevoli	64
Contrari	22

Il Senato approva.

Sulla radiotelegrafia e radiotelegrafia.

Senatori votanti	86
Favorevoli	70
Contrari	16

Il Senato approva.

Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione:

Senatori votanti	86
Favorevoli	58
Contrari	28

Il Senato approva.

Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph » per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara Torre di Faro (dieci comunicazioni):

Senatori votanti	86
Favorevoli	68
Contrari	18

Il Senato approva.

Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

Senatori votanti	86
Favorevoli	69
Contrari	17

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911 a tutto il mese di dicembre 1910 (N. 323);

Modificazioni agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale (N. 289).

Autorizzazione di spesa per il completamento e l'arredamento di un edificio ad uso di sede della R. Legazione italiana in Addis Abeba (N. 304);

Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose (N. 298);

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 247);

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (292);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 309);

Vendita all'Amministrazione provinciale di Brescia della caserma Pietro Boifava in detta città (N. 283);

Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di borse di studio nell'Università ed Istituti rispettivi pei giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto (N. 297);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 296);

Chiamate di controllo ed obblighi di servizio dei militari in congedo del Regio esercito (N. 295);

Ricomposizione del comune di Fiesole con l'aggregamento di alcune sue frazioni al comune di Firenze (N. 286);

Maggiore assegnazione di lire 850,000 per l'impianto della nuova Zecca (N. 269);

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari (N. 305);

Maggiore assegnazione al capitolo 57: « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-10 e per gli esercizi successivi (N. 313);

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

II. Relazione della Commissione per il Regolamento interno del Senato (N. C. - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 5 luglio 1910 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 29 GIUGNO 1910

Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 1.

Sarà istituito un Comitato di cinque membri, da nominarsi per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, per proporre l'esonero dal servizio di quei funzionari del Ministero della istruzione pubblica l'opera dei quali non sia ritenuta giovevole all'Amministrazione.

I membri del Comitato saranno scelti fuori delle persone dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

I funzionari appartenenti ad altre Amministrazioni che fossero chiamati a far parte del Comitato non potranno rifiutarsi di accettare e di compiere il mandato.

Art. 2.

Il Comitato avrà a sua disposizione tutti quanti gli atti dell'inchiesta compiuta dalla Reale Commissione, che fu nominata col Regio decreto 8 marzo 1908, n. 67, e cui furono poi conferiti speciali poteri dalla legge 24 dicembre 1908, n. 773; e su di essi atti, e all'occorrenza su altre sue indagini, fonderà i propri giudizi.

Concretate le proposte di esonero dal servizio, comunicherà per iscritto ai singoli interessati i motivi della proposta relativa, invitandoli a presentare nel termine di giorni dieci le proprie osservazioni o giustificazioni.

Potrà anche sentirli personalmente quando lo stimi conveniente, e dovrà sentirli quando essi lo richiedano.

Delibererà quindi in modo definitivo sulla proposta da presentare al ministro della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il Comitato presenterà al ministro, tutte insieme o gradatamente, le proposte nominative

e concrete, di cui all'articolo precedente, non oltre quattro mesi dal giorno della convocazione. Approvate che esse siano dal Consiglio dei ministri, diverranno definitive, e saranno rese esecutive mediante decreto Reale; nè saranno soggette ad alcun gravame, azione o ricorso, anche straordinari, salvo il ricorso a norma dell'art. 22 del testo unico sul Consiglio di Stato approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 4.

I funzionari esonerati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione, qualora abbiano gli anni di servizio all'uopo richiesti.

Tuttavia, ove il servizio da essi prestato non raggiunga gli anni 25 ma sia almeno di 20, s'intenderanno ammessi a liquidare la pensione come se avessero 25 anni di servizio.

Coloro che abbiano meno di 20 anni di servizio saranno collocati in disponibilità con intero stipendio e per due anni; decorsi i quali, se non abbiano ottenuto nuovo impiego alla dipendenza di altre pubbliche Amministrazioni, saranno collocati a riposo ed ammessi, od a liquidare la pensione se abbiano raggiunto intanto i 20 anni di servizio od altrimenti la indennità secondo le leggi vigenti; computandosi in ambedue i casi a loro favore come anni di servizio i due anni della disponibilità.

Art. 5.

Qualora nel periodo di quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge vengano fatte domande di collocamento a riposo da parte di funzionari del Ministero della pubblica istruzione, che abbiano almeno 20 anni di servizio, il ministro ha facoltà di accoglierle

in conformità dei criteri stabiliti nell'articolo precedente.

In questi casi la pensione, udito il Consiglio dei ministri, potrà, con lo stesso decreto di collocamento a riposo, essere aumentata di una somma fino a lire 500, a seconda del servizio prestato o di particolari circostanze che consiglino uno speciale riguardo.

Gli anni di servizio di cui al presente ed al precedente articolo si computano a norma dell'articolo 176, testo unico della legge sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 7.

I posti che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, siano per vacare, saranno coperti mediante promozioni nel personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, a norma di legge.

Quando tali promozioni non bastassero a coprire tutti i posti vacanti, vi si provvederà o mediante concorsi speciali per titoli o per titoli e per esami, aperti a tutti, o mediante chiamate dal personale di altre Amministrazioni dello Stato; con preferenza ai dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e in ispecial modo a coloro che già vi abbiano fatto buona prova; purchè, in ogni caso, essi siano forniti del titolo richiesto.

I posti che siano per vacare nelle ultime classi delle tre categorie, amministrativa, di ragioneria e di ordine, saranno conferiti mediante concorsi pubblici da bandirsi in conformità alle disposizioni vigenti.

Questi concorsi potranno anche essere banditi subito dopo la pubblicazione della legge presente, per il numero dei posti che eventualmente siano per vacare entro sei mesi dalla pubblicazione stessa.

Art. 7.

Gli straordinari ed avventizi che non vengano licenziati formeranno una classe transitoria, conservando ciascuno l'assegno attuale, che sarà aumentato di un decimo ad ogni sessennio a partire dal 1° gennaio 1910.

Tutti costoro potranno sempre prender parte, anche se abbiano superato l'età prescritta, ai concorsi per ammissione nella carriera d'or-

dine; ed altresì ai concorsi per ammissione nelle carriere amministrativa e di ragioneria, qualora abbiano i titoli di studio necessari per l'ammissione nell'una o nell'altra di queste due categorie.

Gli straordinari compresi nella tabella A allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi finanziari 1903-904 e successivi con la qualifica di scritturali e di scrivani, che non vengano licenziati, saranno nominati, con norme da stabilirsi per decreto Reale, ai posti di applicato che sono o si renderanno vacanti.

Nel caso di licenziamento, in seguito a proposta del Comitato, per l'art. 1°, come anche nel caso di volontario ritiro, per l'art. 5, sarà in facoltà del ministro di concedere, una volta tanto, agli straordinari e avventizi una indennità che potrà variare da 500 a 2000 lire, secondo la natura e la durata del servizio prestato, e secondo che particolari circostanze consiglino un trattamento speciale.

Art. 8.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di lire 300,000 (a calcolo) destinata esclusivamente al servizio delle pensioni, indennità ed assegni di disponibilità da liquidarsi in conformità delle disposizioni di questa legge.

Art. 9.

Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano, oltre che alle pensioni e alle indennità, anche agli assegni ed ai compensi di qualsiasi natura liquidati a favore degli impiegati dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica per effetto della presente legge.

Dalla promulgazione della presente legge e sino alla data del Real decreto che renderà esecutive le proposte del Comitato di cui al precedente articolo 3, non potranno essere accettate dal tesoro le cessioni notificate dai suddetti impiegati che abbiano meno di otto anni compiuti di servizio.

CIII.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Presentazione di disegni di legge (pag. 2973) e di relazioni (pag. 2974, 2991) — Proposte del senatore Borgatta sull'ordine del giorno (pag. 2974) — Per la morte del deputato Pilade Mazza: parole dei senatori Torlonia (pag. 2974) e Garavetti (pag. 2974), del ministro degli affari esteri (pag. 2975) e del Presidente (pag. 2975) — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « Esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-1911 » (N. 923) (pag. 2975); « Autorizzazione di spesa per il completamento e l'arredamento di un edificio ad uso di sede della R. Legazione italiana in Addis Abeba » (N. 304) (pag. 2975); « Adozione del "carato metrico" del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose » (N. 298) (pag. 2976); — votazione a scrutinio segreto — È aperta la discussione generale sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 247) — Parlano i senatori Fracassi (pag. 2976), Maragliano (pag. 2978), Manassei (pag. 2982), De Cesare Raffaele (pag. 2985), Vaccaì (pag. 2989) e Savorgnan Di Brazzà (pag. 2989) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Giuramento del senatore Campo (pag. 2982) — Per la salute dei senatori Borgnini e Schiaparelli: parole del senatore Finati (pag. 2982) e del Presidente (pag. 2982) — Risultato di votazione (pag. 2991).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Presentazione di disegni di legge
e di relazioni.**

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per l'« Acquisto, adattamento e arredamento di due edifici ad uso di sede

delle Regie Ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli e vendita dell'immobile demaniale a Pera, adibito a residenza della Regia Ambasciata a Costantinopoli », approvato dalla Camera dei deputati nella seduta di ieri.

Prego il Senato di dichiararlo d'urgenza, e trasmetterlo alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Se non si fanno osservazioni, s'intenderà accordata l'urgenza richiesta dall'onorevole ministro.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni al piano regolatore della zona monumentale della città di Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tommasini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore, a nome della Commissione di finanze, di presentare le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910.

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,460,000 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910.

Per la discussione delle riforme
al Regolamento del Senato.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Fino da ieri è stata distribuita la relazione della Commissione speciale su alcune modifiche al nostro Regolamento interno.

Trattandosi di argomento importante, prego il Senato di voler deliberare che la discussione di questa proposta sia messa all'ordine del giorno di domani in principio di seduta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Assicuro il Senato e l'onorevole senatore Borgatta che era stato già mio pensiero di affrettare la discussione delle proposte di modificazione al nostro Regolamento interno.

Il senatore Borgatta propone ora che questa discussione sia iscritta in principio dell'ordine del giorno della seduta di domani.

Se non si fanno opposizioni, così s'intenderà stabilito. Avverto però che la discussione stessa avrà luogo dopo esaurita quella dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11. (*Approvazioni*).

Per la morte del deputato Pilade Mazza.

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Onorevoli colleghi, io ebbi a compagno di Università Pilade Mazza. I legami d'affetto che si contraggono negli anni universitari, nemmeno la politica può interromperli. Onde io, col lutto nel cuore per la sua morte così tragica, vi propongo, onorevoli colleghi, di voler consentire che il nostro illustre signor Presidente esprima le condoglianze del Senato del Regno alla desolata famiglia. (*Approvazioni*).

GARAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Parmi conveniente che pure da questo alto Consesso parta una parola di rimpianto per la fine improvvisa di Pilade Mazza.

Ultimo tra voi, ma unico presente in questo momento di coloro che nell'altro ramo del Parlamento appartennero all'estrema sinistra, consentite che io segua un impulso del mio cuore, inviando da questo seggio un saluto alla memoria dell'amico carissimo e del valoroso milite dell'esercito della democrazia parlamentare.

Non è questo nè il momento nè il luogo di tessere l'elogio di lui caduto ieri sul campo.

Dirò solo che la democrazia parlamentare rimpiangerà sempre la perdita immatura di un uomo che fu saldo nei suoi principi, senza aprioristiche intransigenze, che ebbe sempre la mente diretta allo studio di tutte le buone cause di libertà e di giustizia sociale, che seppe sempre rinvigorire la sua opera attiva nel campo politico con una parola calda e ornata con una grande genialità, espressione di una impareggiabile bontà d'animo.

Vivissimo ha da essere il rimpianto di Roma per la improvvisa dipartita di questo suo figlio diletto, che da molti anni era parte e ornamento dei suoi consigli amministrativi.

Straziante è il dolore di colei che gli fu adorata compagna della vita.

Propongo che il Senato, per mezzo del suo illustre Presidente, invii le sue condoglianze alla città e alla provincia di Roma e alla consorte dell'estinto. (*Approvazioni*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1910

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Il Governo si associa di tutto cuore ai sentimenti di cordoglio, che sono stati espressi con tanta eloquenza dagli onorevoli senatori Torlonia e Garavetti per la morte del deputato Pilade Mazza, ed alle proposte che essi hanno fatto.

Io fui per lunghi anni collega nell'altro ramo del Parlamento dell'onorevole Pilade Mazza ed ebbi occasione di constatare con quale eloquenza, con quale profonda dottrina, con quale costanza di propositi, egli abbia sempre adempiuto i suoi alti doveri. E adempiendoli è morto. Egli è caduto, come benissimo diceva testè l'onorevole Garavetti, sul campo di battaglia. Onore e rimpianto alla sua memoria! (*Bene, bravo*).

PRESIDENTE. Unendomi al cordoglio manifestato dai senatori Torlonia e Garavetti e dall'on. ministro degli affari esteri per il feroce caso che ieri privò la Camera elettiva di un onorevole suo membro, credo inutile sottoporre alla approvazione del Senato le proposte fatte dagli onorevoli senatori Torlonia e Garavetti, proposte che ritengo senz'altro consentite, ed alle quali mi farò dovere di dare esecuzione. (*Approvazioni*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11 a tutto il mese di dicembre 1910 » (N. 323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11 a tutto il mese di dicembre 1910 ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

Fino a che non sieno rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11, e non oltre il 31 dicembre 1910, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo stesso e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori in conformità dei detti

stati di previsione, presentati alla Camera dei deputati il 2 marzo 1910 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Autorizzazione di spesa per il completamento e l'arredamento di un edificio ad uso di sede della R. legazione italiana in Addis-Abeba » (N. 304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il completamento e l'arredamento di un edificio ad uso di sede della R. legazione italiana in Addis-Abeba ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 304).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione di lire 50 mila da iscriversi in un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1909-1910, per l'ultimazione e l'arredamento dell'edificio destinato a sede della legazione italiana in Addis Abeba.

(Approvato).

Art. 2.

Per tutti gli atti riguardanti la spesa di cui al precedente articolo è data facoltà al Governo del Re di derogare alle leggi per la contabilità generale dello Stato e per la costruzione di opere pubbliche, nonchè a quella 23 luglio 1888, n. 5594 (serie 3ª).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Adozione del "carato metrico" del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose » (N. 298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adozione del "carato metrico" del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 298).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'unità di massa per il commercio delle perle fini e delle pietre preziose è il « carato metrico » del peso di 200 milligrammi.

L'uso della parola « carato » per indicare pesi diversi, è proibito.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale, udito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, sarà fissata la data in cui entrerà in vigore la presente legge, e sarà provveduto all'esecuzione di essa.

Collo stesso decreto verrà stabilita la progressione dei sottomultipli.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di voler dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1910 al 30 giugno 1911 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Fracassi.

FRACASSI. Non è in quest'ora, quando, come diceva con pittoresca frase l'onor. Arcoletto, finito lo stillicidio, comincia la pioggia torrenziale e l'uragano, dei progetti di legge e dei bilanci, che si possa fare una larga discussione di bilancio; ma per quanto la brevità del tempo e la mole del lavoro ne sospinga, spero mi consentirà il Senato alcune brevi raccomandazioni su questo, che è il bilancio dell'economia nazionale.

E seguendo la relazione della Commissione di finanze breve ma densa di idee, mi associo alle osservazioni dell'egregio relatore per quanto riguarda il reclutamento del personale del Ministero e per l'impiego dei fondi stanziati in bilancio come compenso di lavori straordinari.

Pochi giorni fa, discutendosi il bilancio dell'interno l'onor. Luzzatti, fra le approvazioni del Senato, diceva che l'Amministrazione italiana ha realizzato perfettamente l'opposto di quello che deve realizzare una buona amministrazione: e cioè, invece di ottenere con minimi mezzi massimi risultati, aveva trovato il modo, con organismi complicati, con un numero stragrande di impiegati, di ottenere risultati minimi. Ed accennava alla convenienza di ridurre possibilmente il numero dei funzionari.

A questa opinione di una possibile riduzione del numero dei funzionari io accordo completamente ma coll'intento non di realizzare una economia, ma di potere, diminuendo il personale, assicurare una molto migliore retribuzione agli impiegati che rimangono e che devono essere eccellenti.

Detto ciò, per quanto riguarda il personale, passo a fare rapidamente qualche raccomandazione su alcuni servizi che riguardano specialmente l'agricoltura, raccomandazioni, che spero troveranno presso il ministro la migliore accoglienza. Il relatore del bilancio rileva la necessità della vigilanza contro le malattie delle piante ed io esorto vivamente il ministro ad assicurarsi che colla maggiore energia si conduca la lotta contro la fillossera e la diaspis, due malattie che minacciano la distruzione di fonti importantissime della ricchezza nazionale.

Un po' per ignoranza, in molti casi per negligenza, e per una specie di fatalismo avviene che, e dai privati e dagli enti locali, non si spieghi nella lotta quella attività, quella energia che potrebbero impedire, certamente ritardare l'invasione di quei malanni. Leggevo di questi giorni che centri d'infezione fillosserica sarebbero stati scoperti in regioni prossime alle Langhe. Io non saprei abbastanza raccomandare all'onor. ministro di procedere senza riguardi e con la più grande prontezza per evitare che l'infezione si estenda.

Non discuto il sistema di lotta; sia esso cura o distruzione, quello che vi raccomando, si è di voler prontamente, con la massima energia fare tutto il possibile perchè l'infezione non si propaghi.

Ma se le nostre piante hanno bisogno di difesa, non meno di esse di difesa abbisogna contro le malattie un'altra fonte di ricchezza agricola, il bestiame, specialmente contro quella terribile malattia che è l'afra epizootica. Anche contro di questa e per negligenza e per trascuranza, non si usano ovunque tutte quelle cure, quelle precauzioni che potrebbero prevenirla e in ogni caso impedirne la diffusione. Noi sopportiamo spesso le conseguenze di questa negligenza, conseguenze gravi non solo per i danni che reca il male, ma per le difficoltà che crea all'esportazione.

Gli altri Stati sono inesorabili nell'impedire l'importazione, appena sorga il sospetto che

qualche caso in Italia si sia verificato. Mentre raccomando all'onor. ministro di far vegliare attentamente all'interno, non so abbastanza raccomandare al Governo di essere rigoroso alle nostre frontiere per l'importazione di bestiame estero, come gli altri Stati lo sono quando si tratta d'importazione dall'Italia. Difendendoci dall'importazione della malattia, assicuriamo l'esportazione nostra tranquilla per uno dei prodotti più importanti della nostra agricoltura.

Le esportazioni sono una necessità assoluta ormai, tanto dell'agricoltura come delle industrie nostre per poter evitare quelle crisi di abbondanza e di sovrapproduzione che portano danni e perturbazioni gravissime all'economia nazionale.

La necessità dell'esportazione per evitare le crisi di sovrapproduzione mi trae a richiamare l'attenzione del Governo sopra la crisi che travaglia una delle industrie più importanti del nostro paese, industria nella quale sono investiti capitali per centinaia di milioni e che dà lavoro a centinaia di migliaia di operai. Intendo accennare all'industria cotoniera, un di così fiorente e che era riuscita non solo ad emancipare il paese nostro dall'essere tributario all'industria straniera, ma che è arrivata a tale sviluppo da poter fare sui mercati esteri la concorrenza agli industriali stranieri. Essa attraversa ora una crisi grave che ha inghiottito decine di milioni, che l'obbliga a forte riduzione di lavoro, la quale si ripercuote dolorosamente sulle condizioni degli operai, poichè riduzione di lavoro vuol dire riduzione di quelle mercedi che sono le sole rendite di cui vivono.

Le cause di questa crisi sono molteplici e non è certo questo il luogo di discuterle. Ma non è fuori luogo richiamare, sulle condizioni eccezionali di un'industria che è fattore importante della vita economica nazionale l'attenzione del Governo che al regolare svolgersi della vita economica del Paese deve vigilare.

Quest'industria che lavora materia prima proveniente dall'estero, con macchine fornite dall'estero, era naturalmente in condizioni d'inferiorità nella lotta per la concorrenza e la sua floridezza ed i suoi successi dovette ad altre circostanze che vittoriosamente compensavano tutte le sfavorevoli condizioni.

Ma modificate in seguito in gran parte le circostanze favorevoli ed essendo le altre rimaste immutate, essa risenti di queste tutto il peso e sente ora più grave la crisi.

E circostanze sfavorevoli sono, oltre il dazio sulla materia prima, le maggiori spese e difficoltà per i trasporti, le assicurazioni, gli sbarchi, cause tutte che fanno sentire i loro effetti nella concorrenza per l'esportazione.

Nella discussione di questo bilancio parve a me opportuno segnalare al ministro dell'industria e del commercio le condizioni gravi di una importante industria del Paese.

Segnarle ad un Ministero presieduto dall'onor. Luzzatti, così profondo conoscitore delle questioni economiche, dà speciale affidamento che i provvedimenti possibili non mancheranno.

Io mi limito quindi a richiamare l'attenzione del ministro di agricoltura sulle brevi osservazioni fatte. Mi perdoni il Senato se mi sono alquanto indugiato su questo bilancio, che è quello dell'economia nazionale, di quell'economia nazionale le cui prospere sorti soltanto potranno permetterci di provvedere largamente ai bisogni dell'esercito e della marina, a tutte le esigenze della difesa, e al progressivo sviluppo della ricchezza nazionale. (*Bene. - Approvazioni vivissime*).

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. L'onorevole relatore del bilancio richiama l'attenzione del Senato sullo squilibrio notevole che esiste fra le cifre dell'importazione e le cifre dell'esportazione. Nell'ultimo bilancio, le importazioni superano di un miliardo e 745 milioni le esportazioni. E come appare da queste cifre e dal confronto dei bilanci precedenti, da dieci anni a questa parte (e dico da dieci anni perchè dieci anni addietro lo squilibrio era quasi insignificante, perchè non raggiungeva 100 milioni), noi abbiamo raggiunto una cifra alta. Per se stesse le cifre non dovrebbero assolutamente impensierirci, perchè un movimento commerciale alto è indice dell'attività nella vita di una nazione.

Però quello che impressiona è il vedere che noi non facciamo progressi nel diminuire questo notevole squilibrio, mentre la Francia ha quasi pareggiato le cifre dell'importazione

con quelle dell'esportazione. Questa risultante è certo l'esponente di molteplici fattori che sarebbe troppo lungo enumerare partitamente. Ve ne sono però alcuni che meritano di essere in modo particolare rilevati, perchè a taluno di essi forse meno difficilmente si potrebbe almeno in parte ovviare. Uno di questi fattori, e molto importante, è quello dell'insufficiente produzione del nostro Paese, insufficiente produzione agricola, insufficiente produzione industriale. E la deficiente produzione agricola ed industriale deve ritenersi in parte conseguenza delle deficienti condizioni dell'istruzione pratica nel nostro Paese.

Non è in Italia che manchi la voglia di lavorare, che manchi l'intelligenza, che manchi l'iniziativa, ma manca lo strumento che oggi è fattore importante della produzione, e cioè il possesso delle cognizioni necessarie per ben produrre.

La nostra produzione agricola, è inutile che lo ripeta, è deficiente per la mancanza dell'istruzione agraria. E questa mancanza d'istruzione agraria è in rapporto con la nostra deficiente istruzione tecnica, deficiente istruzione tecnica che ha avuto, come causa iniziale e principale in Italia il falso indirizzo dato da quarant'anni alla così detta istruzione tecnica.

Quando fu creato per la prima volta il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, con una visione chiara dei bisogni del Paese, era stato aggregato a questo l'insegnamento tecnico; poi, per una serie di vicende, gli fu tolto, e l'insegnamento tecnico, alle dipendenze del Ministero dell'istruzione pubblica, rimase tale di nome, non di fatto; si smarrì il concetto del significato suo. La tendenza nostra al classicismo si infiltrò nell'organizzazione dell'istruzione tecnica in tutti i programmi, in tutto il meccanismo dell'istruzione medesima, per cui siamo venuti ad avere una scuola tecnica di nome e non di fatto.

Le esigenze progredite hanno persuaso della necessità di rimediare a questo inconveniente, ed allora entriamo nel periodo della creazione, dirò quasi, per generazione spontanea, dell'insegnamento industriale e professionale applicato.

Il nostro paese ha fatto qualche cosa in materia d'insegnamento agrario; ma siamo ben lungi dall'averne quello, non che sarebbe desi-

derabile, idealmente, di avere, ma di possedere quello che è strettamente necessario.

È naturale che si manifesti compiacimento nel vedere dalle statistiche che oggi abbiamo qualche cosa, mentre per l'addietro non avevamo niente; ma questo qualche cosa è molto poco.

Noi in materia d'insegnamento agrario siamo più ricchi d'istruzione superiore che d'insegnamento agrario elementare.

Abbiamo, è vero, le cattedre ambulanti, ottima istituzione, la quale ci ha dato e ci dà una falange di missionari per il miglioramento agrario; ma bisogna convenire, come hanno osservato valenti pratici in materia, che la massima parte di questo insegnamento, dato ambulatoriamente, non è compreso da chi dovrebbe utilizzarlo. Mancano gli insegnamenti fondamentali, mancano le conoscenze rudimentali, e coloro che ascoltano il professore ambulante, difettano delle conoscenze rudimentali necessarie per poter apprendere. Si ha quindi, una insufficienza che deve essere segnalata; quella cioè che riguarda la mancanza degli insegnamenti elementari agrari, tali che possano mettere in condizione le nostre popolazioni, di apprendere poi e comprendere l'insegnamento superiore.

Se poi passiamo a vedere quali siano le condizioni dell'insegnamento professionale, dobbiamo convenire che queste sono ancora meno favorevoli. Noi spendiamo in Italia meno di 2 milioni per l'insegnamento professionale, cifra esigua, se si considera l'estensione del nostro Paese, se si considera la deficienza assoluta che si aveva pochi anni addietro di ogni insegnamento pratico, positivo, applicato, professionale, per cui bisogna tutto creare.

E quei pochi insegnamenti professionali che abbiamo, nacquero, bisogna riconoscerlo, per generazione spontanea, e sono dovuti più alle iniziative locali, sono più la espressione dei bisogni sentiti che si sono imposti, di quello, dobbiamo dirlo, che non siano stati effetto di una saggia iniziativa di Governo.

Bisogna riconoscere che in questi ultimi anni il Governo si è preoccupato di questo stato di cose, ed è a far voti che si provveda attivamente in questo senso, non cercando di disciplinar troppo, non con pastoie burocratiche, ma aiutando tutte le iniziative locali. Perché gli insegnamenti professionali debbono essere

coordinati ai bisogni singoli e non si deve pretendere di dare, con schemi stabiliti, con programmi uniformi, un ordinamento uniforme a questi istituti; è necessario invece che abbiano fisionomia propria, tutta locale, coordinata ai bisogni e alle tendenze delle popolazioni; alle industrie prevalenti ed esistenti nelle diverse località.

È quindi a far voti che l'onorevole ministro, con quell'affetto che ha per il progresso agricolo ed industriale del nostro Paese, possa far sì che il bilancio gli conceda i fondi necessari per creare una vasta rete di scuole professionali, le quali provvedano a questi impellenti bisogni. È soprattutto necessario avere una scuola post-elementare dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

E qui torna a proposito osservare che, attualmente, noi abbiamo una legge sul lavoro dei fanciulli, la quale ammette che già a 12 anni essi possono essere ammessi nelle officine, facendo così un tirocinio troppo precoce nelle industrie, dannoso dal punto di vista fisico, dannosissimo dal punto di vista morale, per i gravi danni che conseguono dalla promiscuità, nelle officine, di questi giovanetti di 12 anni con gli operai adulti.

Si impone quindi la necessità di modificare anzitutto, a questo riguardo, la legge sul lavoro dei fanciulli, i quali non dovrebbero prima dei 15 anni essere ammessi in officine industriali. Si impone la necessità di far loro guadagnare questi tre anni di tirocinio in un modo molto più pratico, con la scuola professionale post-elementare.

Queste scuole dovrebbero fornire ad essi tutti gli insegnamenti pratici che sono necessari per adire con conoscenza della loro professione alle officine. E così ancora noi avremo un fattore efficace di ricchezza, e di influenza, pel modo con cui si attiverà la nostra emigrazione.

Noi, disgraziatamente, esportiamo il lavoro manuale, ed il lavoro manuale più basso, il lavoro manuale bruto, perchè non esportiamo operai tecnicamente istruiti, perchè noi non li sappiamo preparare; perchè non esportiamo giovani come fanno le altre nazioni, i quali, forniti di una educazione pratica nelle varie discipline che hanno attinenza colle industrie e coi commerci, diventano poi fattori di ric-

chezza per il loro Paese. Sappiamo quale e quanta cura, da oltre 40 anni, la Germania ha dato allo sviluppo di questi insegnamenti pratici, e ne vediamo gli effetti. Vediamo che in tutto il mondo l'emigrazione tedesca assume una posizione preponderante, domina nei fondaci, domina nelle organizzazioni delle industrie, dettaglia i prodotti delle altre nazioni, ed anche i nostri, nei paesi stranieri.

Quindi noi pure dobbiamo indirizzarci risolutamente su questa via, e dobbiamo considerare che le spese all'uopo necessarie, sono spese altamente produttive.

Che cosa è l'aumento di alcuni milioni al bilancio del Ministero di agricoltura e commercio, per gl'insegnamenti professionali, di fronte ai miliardi che essi possono fruttare?

Quando il genio e l'attività della nostra razza saranno nutriti da una solida cultura, certo saremo noi quelli che dovremo prendere il primo posto nei traffici, come lo abbiamo avuto in altri tempi, nei secoli addietro.

Vi è un altro punto, su cui deve rivolgersi tutta l'attenzione e la cura del Governo, ed è quello di eccitare, per quanto è possibile, la produzione industriale del paese. È necessario constatare un fatto, che il capitale italiano finora (tolta qualche regione) non ha fiducia negli impieghi industriali. Ed una delle ragioni per le quali non ha questa fiducia, è quella dell'indirizzo non sempre lodevole delle Società anonime, per le quali non raramente l'industria non è fine, ma mezzo a poter lanciare sul mercato dei titoli con valutazione arbitraria e per cercare nelle manovre della speculazione quei facili guadagni, che non si avrebbero da quel lavoro paziente e continuo che richiede un'industria seriamente creata e positivamente coltivata.

È indubitato che si richiedono delle riforme in proposito. Io non sono giurista e non pretendo di entrare nei dettagli di questi necessari provvedimenti; ma, come cittadino che vive in una regione d'Italia dove le molteplici attività industriali si estrinsecano, io dico al Governo: studiate e vedete di prendere quelle misure che sono necessarie per far sì che il capitale acquisti una maggiore fiducia nell'industria, perchè vi sia la sincerità amministrativa nelle aziende industriali, nelle Società anonime. Così quei miliardi, e sono già oltre a

due, che giacciono nelle Casse di risparmio, si verseranno invece a fecondare la produzione industriale del nostro paese.

Il Governo poi, con un Ufficio del lavoro, che, bisogna riconoscerlo, è molto bene organizzato, ben costituito e dove bene si lavora, procuri di far conoscere alle nostre classi operaie la necessità di contemperare le loro esigenze alla potenzialità dell'industria, pensando che se la ricchezza nazionale non aumenta e si deprime, i provvedimenti doverosi di giustizia sociale si potranno scrivere nelle leggi, ma non si potranno poi fecondamente attuare, perchè solo un paese ricco può provvedere al dovere che ha di assistere i più umili, e di soccorrere convenientemente le classi proletarie. È necessario infine fare osservare e far ricordare alle nostre classi lavoratrici che se le loro rivendicazioni sono giuste, e nessuno più di me lo saprebbe riconoscere, se grande è il credito che esse col volgere dei secoli hanno acquistato verso le classi dirigenti, non sarebbe pratico il pretenderne l'incasso tutto in una volta; perchè, quando un creditore vuole tutto il suo avere in una volta, il debitore può fallire, ed allora ogni incasso è finito.

Un altro punto ancora è quello relativo alle provviste, e sono ingenti, che gli enti pubblici italiani fanno all'estero. L'industria nazionale, a questo riguardo, è oggi secondata come dovrebbe essere? Bisogna riconoscere che no; e se noi guardiamo alla quantità di commissioni che il Governo e le Amministrazioni in rapporto diretto col Governo, danno all'estero, di materiali e di oggetti che potrebbero essere provvisti in Italia, è necessario riconoscere che anche a questo riguardo il Governo potrebbe fare più di quello che fa, per aiutare la produzione industriale nel nostro Paese. Vi è, disgraziatamente, un periodo, recente, nella nostra vita nazionale, in cui si è eccitata la diffidenza contro la produzione industriale del nostro Paese. È un indirizzo pernicioso, e bisogna correggerlo. È invece doveroso conservare all'industria nazionale la fornitura di tutto quanto di lavoro manufatto è possibile avere in Italia. Dico *è possibile*, perchè, disgraziatamente, non siamo nel caso finora di tutto produrre; ma se l'industria nazionale sarà in questo senso incoraggiata, noi vedremo via via nascere industrie nuove, e, a poco per volta,

il nostro Paese si emanciperà dal tributo che paga all'estero.

Ed ora io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità di provvedere ad una riforma della legge sugli infortuni degli operai, riforma che è stata ripetutamente invocata alla Camera e al Senato, riforma per la quale la Camera e Senato hanno votato molti ordini del giorno, riforma la cui necessità era stata così sentita che, tutti lo ricordiamo, fu redatto un apposito progetto di legge, di cui già si era cominciata la discussione nel 1908: discussione che poi non ebbe più seguito per le vicende parlamentari.

Noi oggi nell'applicazione della legge sugli infortuni degli operai assistiamo ad un desolante spettacolo, in gran parte dipendente dall'inefficienza con cui funziona il servizio delle perizie, le quali, spesso, invece di essere l'espressione di un atto di giustizia, rappresentano la risultanza di mille artifici e di conflitti non decorosi, a cui partecipano, e, mi duole doverlo confessare, non solo legulei, ma anche medici.

A questo riguardo un ordine del giorno del Senato e della Camera aveva già invocato l'istituzione di una speciale magistratura che avesse, senza contraddittorio, l'autorità e la facoltà di decidere in materia di assegnazione di sussidi per infortuni.

Recentemente ancora venne domandata l'istituzione di speciali commissioni mediche, le quali decidano inappellabilmente in proposito senza contraddittorio. Bisogna assolutamente farla finita con lo spettacolo poco edificante che ci danno le controversie per gli infortuni e che ricordano quello cui già assistiamo in occasione di perizie medico-legali.

S'impone quindi una serie di modificazioni a quella legge, una serie di modificazioni sia nello interesse degli operai sia degli industriali; ma degli operai soprattutto, i quali se sono tutelati e spesso troppo tutelati nei grandi centri, sono sovente pochissimo tutelati e abbandonati nei piccoli.

Sicuro che l'onor. ministro vorrà occuparsi di questo vitale argomento di legislazione sociale, io mi permetto di raccomandargli queste osservazioni.

E con gli infortuni non bisogna dimenticare un'altra grande questione, la cui risoluzione si

impone, come si è già imposta in altri paesi industriali, la questione cioè delle malattie professionali, ossia di quelle malattie che si contraggono in conseguenza del lavoro.

Infatti è logica e s'impone questa semplicissima considerazione, che se noi crediamo degno di sussidio l'operaio che ha avuto un trauma nell'esercizio del proprio mestiere, noi dobbiamo ancor ritenere egualmente meritevole di aiuto l'operaio che, per l'esercizio della sua professione, ha contratto una speciale malattia.

È assai difficile poter trovare un limite preciso a questo riguardo. Nell'altro ramo del Parlamento, con quella competenza che ha in questo argomento, l'on. Casciani, relatore, affrontò la questione da un punto di vista più comprensivo e più largo. Disse cioè che bisognerà studiare l'assicurazione degli operai contro le malattie in genere, per la difficoltà di distinguere in un modo preciso le malattie che sono effetto dell'industria, da quelle che non lo sono e che solo venissero a coincidere. È certo per quelle si potrebbe cominciare a provvedere per avviarci poi lentamente, via via che le risorse del bilancio lo permetteranno, verso l'assicurazione generale degli operai, che oggi così splendidamente la Francia ha attuato, e che deve essere il suggello della nostra legislazione sociale. Non bisogna infatti dimenticare una considerazione politica che si impone, una considerazione di grande importanza, ed è questa: un Governo che abbia dato alla classe lavoratrice tutto quello che è oggi umano dare e che le progredite condizioni della civiltà dimostrano si debba dare, quel Governo avrà le autorità necessarie per mantenere l'ordine e la disciplina nel Paese. Finché questo fine non si sia raggiunto, non sarà possibile al Governo di avere quella autorità che all'uopo è necessaria.

Un'ultima raccomandazione ed ho finito. La mia raccomandazione riguarda la legge sul riposo festivo. In quella legge è stabilito questo anacronismo: che cioè alla domenica non si può, dopo il mezzogiorno, comprare il pane, mentre invece si possono vendere le bevande alcoliche. Sono chiuse le panetterie, si impedisce l'apertura dei forni, e si mantengono invece aperte le osterie! (*Benissimo*).

Ora io dico all'onorevole ministro: il mondo

civile è tutto in preoccupazione per i danni provenienti dall'alcoolismo. Abbiamo inteso qui nella nostra Aula, alcuni giorni addietro, autorevolissimi nostri colleghi sollecitare dall'onorevole ministro dell'interno provvedimenti in proposito. E veramente qualche provvedimento è già in via di attuazione.

Ora, perchè non si dovrebbero prendere provvedimenti radicali? Io arriverò a dirvi una cosa che a prima vista potrà parere singolare ed è questa: che tra il riposo domenicale obbligatorio ad osterie aperte, e il non riposo domenicale, io credo più utile per la società l'abbandonare il primo per il secondo. Quando non avevamo la legge sul riposo domenicale, non si aveva la frequenza nelle osterie che si ha dopo che esiste il riposo domenicale. E la statistica di tutti gli ospedali delle grandi città italiane, dimostra che da quando esiste la legge sul riposo domenicale, si ha una quantità molto maggiore, appunto alla sera della domenica, di lesioni violente, conseguenze di ubriachezza.

Ora che noi ci proponiamo di fare una lotta contro l'alcoolismo, pernicioso miseria sociale, fonte di tanti danni, noi non dobbiamo permettere questo anacronismo, che cioè sia impedito di comprare il pane e sia libera la facoltà di bere a iosa nelle ore pomeridiane della domenica.

Chiedo quindi all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, da cui dipendono questi servizi, di voler bene riflettere a questa mia raccomandazione. Ritenga l'onorevole ministro che attuando la chiusura degli esercizi pubblici alla domenica, avrà fatto un'opera eminentemente civilizzatrice. (*Approvazioni generali*).

Per la salute dei senatori Borgnini e Schiaparelli.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Sono corse, disgraziatamente, notizie inquietanti sulla salute di un nostro venerato e caro collega, il senatore Borgnini. Io vorrei pregare l'onor. nostro Presidente d'informare il Senato sul vero stato delle cose.

E, per dolorosa analogia di argomento, lo prego anche di comunicare al Senato, se ne ha, notizie intorno alla salute dell'altro illustre nostro collega, il senatore Schiaparelli,

che i giornali di Milano dicono gravemente malato.

PRESIDENTE. Il nostro collega senatore Borgnini fu preso ieri da un disturbo che l'ha obbligato oggi a letto; ma, per le notizie confortanti che ho, lo stato suo sembra migliorato.

Del senatore Schiaparelli, dopo i dispacci che sono stati affissi, non mi è pervenuta altra notizia, e questo è buon segno.

Aggiungo l'augurio, che è nel cuore di tutti noi, che le due preziose esistenze degli illustri colleghi Borgnini e Schiaparelli, siano a lungo conservati al Senato. (*Approvazioni*).

Giuramento del senatore Campo.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor tenente generale Francesco Campo, i cui titoli per la nomina a senatore, vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Martino e Mazza di volerlo introdurre nell'Aula per la presentazione del giuramento.

(Il senatore Francesco Campo è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor tenente generale Francesco Campo, del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 247).

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio di agricoltura. Ha facoltà di parlare il senatore Manassei.

MANASSEI. Onorevoli colleghi. Chi ritiene che la questione agraria sia la più grave e la più importante di tutte le questioni economiche in Italia, vi esprime il suo vivo compiacimento nel vedere l'inizio di una politica agraria più gagliarda e più fattiva.

Possiamo compiacerci nel vedere che il bilancio di agricoltura, da 12,000,000, quanti ne contava dieci anni fa, oggi raggiunge la cifra di 27,000,000. Possiamo compiacerci di vedere posto mano alla formazione di un demanio forestale: compiacerci di vedere il credito agrario estendersi di regione in regione: di vedere as-

sunti efficaci provvedimenti per lo sviluppo dell'industria zootecnica e soprattutto compiacersi delle dichiarazioni che ha fatto il Governo di voler costituire distinto e separato da altri Ministeri quello di agricoltura, il quale, se così creato, diverrà certo più intensivo e potente.

Però non possiamo dimenticare dall'altra, che purtroppo, le importazioni superano sempre di gran lunga le esportazioni, nei generi agrari, e purtroppo, nello scorso anno, secondo i risultati presentati dal sagace e diligente relatore della sottogiunta del bilancio, le maggiori importazioni superarono i 294,000,000. Questa cifra è imponente, essa dimostra che in Italia si produce assai meno di quello che occorre per gli accresciuti bisogni della popolazione, si produce relativamente poco. Quindi è necessario che la nuova politica agraria proceda animosa per la sua strada, non si arresti, chiami a raccolta tutte le forze morali, intellettuali, economiche della nazione agraria; le organizzi, desti le energie agrarie sopite o inconscienti, costituisca, se è possibile, in ogni angolo della penisola un gruppo operoso, autorevole di agricoltori, i quali assecondino l'azione del Governo; costituisca in fine una istituzione vasta, nazionale, in cui si affratellino le classi agrarie nel sentimento della solidarietà. Tutto questo non può ottenersi che deliberando, con una legge, la costituzione di una rappresentanza agraria, organica, elettiva e nazionale.

In Italia le diverse industrie, i commerci, le arti, hanno la loro rappresentanza; l'agricoltura, che pure conta 3 milioni di proprietari, i quali attendono ad essa, e 9 milioni di lavoratori, che producono annualmente per oltre un miliardo di valori, non ha una rappresentanza degna di lei, una rappresentanza che corrisponda alla sua importanza. L'unica rappresentanza, che esiste, ufficiale, dell'agricoltura è quella dei Comizi agrari.

Orbene, questi Comizi agrari sono una rappresentanza purtroppo nominale, ma non effettiva dell'agricoltura.

Io ho l'onore di presiedere la Consociazione dei Comizi agrari italiani, e posso parlare con qualche cognizione di causa dell'andamento, e delle condizioni di questa istituzione.

Il ministro Rava, qualche anno fa, fece eseguire un'inchiesta sull'attività dei Comizi agrari, ed io non potrei, su per giù, che ripe-

tere quello che dall'inchiesta risultò. I Comizi agrari sono 175, che hanno ancora i loro quadri; ma una grande parte di essi sono inattivi, una parte poco attivi, e solamente 40 o 50 sono operosi, diligenti e produttivi.

Ebbene, 40 Comizi rappresentano geograficamente una quarta parte del territorio nazionale; inoltre risultò che essi mancano precisamente là, o vi sono inattivi, dove sarebbe più necessario che l'agricoltura avesse aiuti e stimoli a fare.

Quali sieno le cause per cui i Comizi agrari sono declinati e decaduti, io già ebbi l'onore di esporre al Senato in una interpellanza che svolsi in quest'Aula il 7 giugno 1907. Non ripeterò quello che allora dissi, ma certo è, che tra queste cause, non posso mancare di far rilevare che non ultima fu la poca considerazione in cui, negli ultimi anni, i Comizi sono stati tenuti dal Governo. In questi ultimi anni hanno anzi ricevuto qualche dimostrazione, qualche prova di noncuranza, che ora è inutile di ricordare. Noi siamo fatti così: in questi ultimi tempi tutti gli evviva sono stati per i Consorzi agrari e per le cattedre ambulanti, e siccome non si può mai gridare evviva ad una istituzione o ad un uomo senza che si aggiunga un *muoia* per un altro, questa volta il *muoia* è andato ai Comizi agrari. I Consorzi e le Cattedre ambulanti sono stupende, utilissime istituzioni e i Comizi agrari più attivi, più intelligenti, le hanno invocate, le hanno promosse, le hanno favorite con tutti i mezzi, riconoscendo in esse l'esplicazioni di un'azione tecnica e pratica validissima.

Ma gli illustri e benemeriti uomini che fondarono queste istituzioni e che le diffusero non ebbero mai in animo di sostituirle a quella rappresentanza agraria che esisteva, di farne una rappresentanza agraria per esse stesse, perchè queste istituzioni hanno carattere diverso, hanno finalità diverse, hanno funzioni assolutamente diverse dalla rappresentanza, e naturalmente non possono rappresentare che se stesse, non avendo da altri alcun mandato. Ora è certo che nelle alte sfere agrarie vi sono state persone altolocate, persone le quali hanno detto: Noi abbiamo ora tante cattedre ambulanti, tanti Consorzi: se i Comizi muoiono tanto meglio, ne faremo senza; mentre non si è mai inteso un industriale dire: noi abbiamo tante

società per azioni, abbiamo ora tante scuole professionali, facciamo a meno dunque delle Camere di commercio. Tutt'altro, anzi quegli industriali hanno voluto giustamente che una nuova legge riordinasse meglio le Camere di commercio e desse loro miglior vita.

Di questo contegno poco benevolo verso i Comizi agrari negli scorsi anni io non chiederò davvero conto all'onor. ministro attuale, ma non posso fare a meno di chiedergli quali sono i suoi criteri, i suoi intendimenti, rispetto all'ordinamento della rappresentanza dell'agricoltura.

Ad alcuni pare questa una questione di secondaria importanza ed oziosa, ma tale non la giudica chi vive nell'agricoltura. Chi vive nell'agricoltura sa e comprende che senza una rappresentanza l'agricoltura italiana è e sarà sempre un'infelice eterno sordo-muto che non avrà la parola neppure per lamentarsi dei colpi che riceve.

Finchè l'agricoltura non avrà una rappresentanza propria sarà sempre l'industria più taglieggiata, e le classi agrarie saranno sopraffatte dalle altre: e questo per il naturale andamento delle cose.

Dunque è proprio necessario di studiare, di vedere come e quando questa rappresentanza agraria sia da costituirsi.

Diamo agli agricoltori italiani una legge che determini il modo come poter manifestare legalmente i propri bisogni, una legge che determini il modo come possano riunirsi e discutere i propri interessi, una legge infine che tracci una vasta organizzazione a cui si riportino magari le istituzioni minori, ma importanti, come associazioni per la produzione, associazioni di mutualità ed associazioni di genere cooperativo. Certo che di questa rappresentanza agraria si è di molto parlato e non si è venuto mai ad alcuna conclusione.

In Germania, con la legge del 30 giugno 1894, si costituirono le Camere di agricoltura, nonostante che vi fossero migliaia di Unioni agrarie, centinaia di Consorzi, non so qual numero di Casse rurali. Nonostante questo, il Governo disse: questo Istituto rappresenti l'agricoltura; l'agricoltura è tale industria che merita una rappresentanza speciale e propria, perciò istituì nel 1894 le Camere di agricoltura, con lo scopo principale di provvedere al benessere, al

miglioramento morale e materiale delle classi agricole.

L'Austria, del canto suo, con la legge del 27 aprile 1902, costituì i Consorzi agrari professionali, i quali raggrupparono intorno a loro tutte le istituzioni affini. Ed in queste due nazioni, l'agricoltura non è fiorente solo in tre o quattro regioni, ma in tutto lo Stato; è fiorente anche nelle regioni montane e boschive, come ci diceva l'onor. ministro qualche giorno fa. E in queste grandi nazioni non si ripetono, come da noi, così spesso, conflitti deplorabili. Faccio osservare che del riordinamento dei Comizi agrari e della loro trasformazione in Camere di agricoltura, si è discusso al Consiglio superiore per circa 30 anni; a grandi intervalli, ma per 30 anni. Io negli ultimi tre anni ho tempestato il ministro Cocco-Ortu con continue raccomandazioni e anche con qualche ordine del giorno. Il ministro mi ha risposto sempre: la questione è ardua, voi parlate a un convertito, ma io la studio, tornerò a studiarla, la studierò ancora; e così sono passati tre anni: *Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur*; e *Saguntum* in questo caso sono i 300 milioni delle importazioni. Ella, onor. ministro, ha appartenuto all'agricoltura militante. Ella è venuta al potere con una larga e profonda preparazione di studi speciali, e sicuramente ha studiato questa questione da tutti i lati e in ogni sua parte. Io, modesto interprete dei voti dei Congressi agrari di Torino, di Milano, di Macerata, di Roma, mi rivolgo a lei perchè mi dia benigno affidamento che col bilancio 1911-12, o prima, voglia presentare questa legge tanto desiderata; questa legge che, a mio credere e secondo le mie speranze, potrà migliorare molto l'ambiente agrario, potrà rifare in gran parte la coscienza agraria del Paese quando bene funzioni, potrà essere una gran forza morale moderatrice dell'emigrazione ed impulsiva per la colonizzazione interna; potrà infine costituire una specie di probivirato in permanenza, che spero potrà anche prevenire qualche deplorabile conflitto; ed io sinceramente auguro a lei, onor. ministro, l'onore altissimo di poter dare a questa legge il suo chiaro nome. (*Approvazioni*).

DE CESARE RAFFAELLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARÉ RAFFAELE. Poichè l'ora incalza, e il bilancio in discussione, non essendo compreso tra quelli per i quali si è chiesto ed approvato l'esercizio provvisorio, dovrà andare in vigore domani; dopo la lodevole e sobria relazione dell'Ufficio centrale, io credo che sia chiuso il varco ad ogni discussione accademica, e il dibattito debba tutto ridursi a fare delle proposte, delle raccomandazioni e dei voti al Governo, perchè ne tenga conto nella formazione del nuovo bilancio.

Compenetrato inoltre della condizione del Senato, io non parlerei neppure, se non fossi costretto a compiere un dovere. Parlerò con la maggiore brevità e sopra due argomenti, uno dei quali si impone a me come un obbligo.

Seguo da oltre trent'anni tutto l'andamento della questione olearia, e lo seguo nei congressi, nelle riunioni di società agricole, nelle conferenze, nelle esposizioni e anche nelle pubblicazioni. Fui tra i fondatori della Società Nazionale degli olivicoltori; e dopo la morte del compianto Giuseppe Biancheri ne sono il presidente. Questa giovane Società, la quale comprende parecchie centinaia di soci, rappresenta un insieme di vigorie intellettuali e di grandi attività, onde tutto quello che si è potuto fare e otterrà nell'interesse della olivicoltura e dell'oleificio è quasi esclusivamente dovuto alle sue iniziative. Abbiamo trovato ora grande favore nel Governo, ed ora deplorabile indifferenza, ma siamo riusciti, tutto compreso, a scuotere tale indifferenza, frutto di scetticismo indolente e un po' anche tradizionale.

Entrando nell'argomento, voglio fare innanzi tutto, all'on. ministro una raccomandazione di massima importanza, la quale, se non concerne direttamente la questione olearia, vi si riferisce per altre vie. È la parificazione dei dazi doganali sugli olii di semi. È assai strano veramente che, gli olii di cotone, i quali più si somigliano agli olii di oliva e meglio ne fanno le veci nel consumo alimentare, debbano essere insidiati da tutta una folla di pesimi olii, quali sono più o meno quelli di ravizzone, di araghide, di colza, di granturco e di legumi. Questi olii entrano in Italia con un trattamento di favore. Essi pagano, rispetto agli olii di cotone, dodici lire di meno al quintale. Naturalmente le miscele di contrabbando e quelle ingannatrici del consumo minuto si esercitano soprattutto

con quegli olii. Arde ora un conflitto fra gli interessati per gli olii d'oliva e quelli di cotone da una parte, e gl'importatori degli olii di semi dall'altra. Il merito di aver sollevato tale quistione è dovuto alla Camera di commercio di Lecce. Vi ha aderito la Camera di commercio di Bari: le due Camere di maggior autorità per l'industria olearia nelle provincie meridionali.

La Società nazionale degli agricoltori, generalmente così cauta, e del cui Consiglio direttivo fa parte con me l'on. Raineri, ha espresso voto favorevole alla parificazione dei dazi. Alla Società degli olivicoltori spetta il merito di aver disciplinato questo movimento, e di averlo spinto ancor più; e lo spingerà, ve l'assicuro, fino a quando il Governo non si deciderà ad accogliere il voto unanime degli olivicoltori italiani. Ricordo che al recente Congresso di Sassari, la quistione fu ampiamente trattata, e quasi per acclamazione quel numeroso e autorevole Congresso deliberò che la parificazione dovesse avvenire al più presto. La relazione, che noi presentammo a quella riunione, è opera egregia del segretario della Società degli olivicoltori, il prof. Mondini; e tale relazione, insieme a quella della Camera di commercio di Lecce, non meno pregevole opera di quel vice-presidente, Augusto Roncagli, è lavoro esauriente, sul quale il ministro di agricoltura ha richiamato già la sua attenzione, facendomi sperare con lettere e telegrammi, che un provvedimento sarebbe preso fra non molto: provvedimento, che dipende, pare, dal ministro delle finanze, che non vi si dimostra favorevole per motivi non bane giustificati. Eppure non si tratta di chiedere al Governo dei sacrifici; siamo noi stessi che veniamo in aiuto suo, perchè, facendo la parificazione, compiendo cioè un'opera doverosa e onesta, entreranno nelle casse dello Stato centinaia di migliaia di lire di nuovi proventi.

Vengo ora, e sempre con la maggiore brevità, alla seconda parte del mio discorso, che concerne le sofisticazioni degli olii di oliva.

La nostra Società ha avuto il merito di promuovere questa legge da lungo tempo invocata, e dalla quale ci ripromettevamo e ci ripromettiamo non pochi vantaggi. Tal legge, che pur trovò il generale consenso del Parlamento, nacque piuttosto male, poichè il Governo

del tempo non stanziò nel bilancio alcuna somma per l'esecuzione di essa.

Fu solo mercè le nostre istanze, e quelle autorevoli del deputato Ottavi, nostro vice-presidente, che fu fatto un primo stanziamento di lire 10,000, somma addirittura irrisoria; e insistendo ancora, riuscimmo ad ottenere che fosse stanziata la somma di lire 30,000, non bastevole ancora.

Osservando le cifre del bilancio, vediamo che vi sono stanziati altre somme contro altre sofisticazioni, contro quelle del vino, per esempio, e del sommacco. Io non so in che modo siano eseguite tali leggi. Certo quella contro la sofisticazione degli olii di oliva è eseguita assai imperfettamente, perchè l'esecuzione n'è affidata agli Istituti scientifici, i quali, se sono buoni giudici per le analisi, sono però assolutamente inadatti ad esercitare quell'azione di polizia sul mercato, onde si possa scoprire la frode e denunciarla alle autorità competenti. Ora io proporrei all'on. ministro che voglia riunire tutte queste somme, destinate a combattere le sofisticazioni, in un servizio speciale addetto al Ministero di agricoltura. Si tratta d'impedire con unità d'indirizzo che le varie somme stanziati non vadano distratte, ma spese con la sicurezza che i fini del legislatore e le giuste esigenze degl'interessati siano sicuramente raggiunti.

Passo ora ad un'altra questione, che si riferisce alle malattie dell'ulivo.

Nel capitolo 39 del bilancio sono stanziati solo lire 51,000 per provvedere a tutti i malanni, che colpiscono l'ulivo e il suo frutto. La somma è addirittura insufficiente. Le malattie sono parecchie; e quello che è peggio, rinascenti; ogni giorno se ne scopre una nuova. Ora la scienza, è inutile farsi illusioni, non arriva a trovare i rimedi necessari, anzi neppure riesce a scoprire la diagnosi esatta della malattia.

La scienza non è neppure concorde e, quel che è ancor peggio, polemizza troppo e si contraddice, e apre così l'adito, forse senza volerlo, ai più strani sospetti. Oggi è buono un sistema, domani non lo è più; oggi si consiglia, ad esempio, contro la mosca olearia, la miscela liquida; domani si consiglia quella secca. Poi si afferma che la miscela fa morire le api; ma poi si scopre che questa è una pura invenzione, perchè le api non muoiono per ef-

fetto del dachicida. E qui potrei rivelare tante altre cose, e aneddoti piccanti ed esilaranti, ma mi riservo di farlo un'altra volta.

È dunque tutta una serie di cose strane e desolanti, sulle quali io richiamo l'attenzione del ministro, perchè o egli cerchi di disciplinare questa scienza, richiamando gli scienziati alla serietà delle oneste indagini; ovvero abbandoni scienziati e scienza a loro stessi, e promuova con grossi premi la formazione di grandi e piccoli consorzi regionali. Il Ministero si limiti a dare dei sussidi, e dai risultati della lotta giudicheranno gli scienziati.

È ora di finirla con questa scienza, che io chiamerei anarchica, ma altri direbbe bottegaia. L'on. ministro ne domandi notizie alla Commissione consultiva per l'olivicoltura, una Commissione competente di certo, ma senza poteri: accademica, non fattiva, e soprattutto non raccapazzantesi tra le varie e mutevoli sentenze degli scienziati che ne fanno parte; dia maggiori poteri a questa Commissione, la riunisca più spesso, e ne coordini l'azione a quella del Ministero e dei suoi organi competenti.

Ed ora vengo ai Consorzi. Esaminando il bilancio del Ministero, e tutti lo possono constatare, si scopre che il trattamento fatto all'olio di oliva è perfettamente diverso da quello fatto al vino: tutte le predilezioni sono per il vino; e per l'olio poco o nulla. Eppure, onorevoli colleghi, vi è noto che, senza i prezzi dell'olio dell'anno scorso e di quest'anno, così altamente remunerativi, le condizioni dell'agricoltura sarebbero state molto tristi in tanta parte d'Italia, dopo la crisi, quasi irrimediabile, del vino. Il Ministero premia le cantine sociali; c'è anzi una grossa somma, che non si spende neppure tutta, per premiare tali cantine, i cui risultati, non vorrei affermarlo; ma mi sembrano molto dubbi ancora. Ebbene si faccia qualche cosa anche per gli olii; si faccia che la cooperazione per gli olii commestibili, come per quelli di sanse, abbia lo stesso trattamento che ha la cooperazione per il vino; concorsi e premi in danaro.

Tutto questo, ch'è così giusto e ragionevole, l'abbiamo domandato più volte. In altri tempi, non remoti, ci fu risposto che si preparava una legge *ad hoc*; sono passati quasi due anni, e tal legge non è stata presentata, nè so se sia stata mai fatta. Sono promesse, che non fanno

onore a nessun Governo, e io mi auguro che l'onorevole Raineri vorrà vedere innanzi tutto negli archivi del suo Ministero se mai esiste progetto; e se c'è, voglia presentarlo alla ripresa dei lavori parlamentari, e se non c'è, lo faccia lui, e ne avrà maggior merito. Noi abbiamo bisogno di incoraggiare la piccola industria olearia, la quale richiede maggiori spese e maggiori attitudini, che non richieda quella del vino; abbiamo il dovere di incoraggiare le cooperative olearie così per gli olii commestibili, come per quelli di sansa, ripeto; incoraggiarle con buoni premi in danaro e altri benefici. E v'ha di più. Volendo ricostituire i vecchi oliveti, la Società nazionale degli olivicoltori propose al Ministero l'impianto di un grande semenzaio alle porte di Roma, per procedere via via alla formazione di vivai nelle diverse provincie oleifere d'Italia. È un argomento questo molto studiato e serio; son corsi sei mesi dacché abbiamo fatto tale proposta al Ministero, e non abbiamo avuto l'onore di una risposta. E voi sapete quanto sia necessario fare la ricostituzione dei vecchi oliveti con rampolli giovani e vigorosi, e non più coi polloni od occhi delle vecchie piante: prolungando cioè la vita già secolare di queste a scapito delle nuove piantagioni. Non si tratta di grande spesa, e la nostra Società è disposta a sostenerne una parte, solo che il Governo proceda d'accordo con lei. La Società, e son lieto di poterlo rivelare in questa assemblea, si propone pure, visto che la legge sulle sofisticazioni incontra nella sua attuazione tante difficoltà, di costituirsi *parte civile*, per sostenere le cause contro i frodatori della fede pubblica, e aiutare con le sue influenze e coi suoi mezzi tutti coloro, che vorranno combattere la grande lotta contro i sofisticatori e adulteratori dell'olio di oliva, trascinandoli innanzi ai tribunali.

È prima di chiudere questo argomento, io voglio ricordare al ministro di agricoltura alcune condizioni speciali dell'isola di Sardegna, che io ho visitato un mese fa. La Società nostra vi tenne un congresso di olivicoltura, come ho detto, e promosse una esposizione, la quale dette impreveduti risultati. Dico impreveduti, e anche imprevedibili, perchè, mentre sul continente si credeva che la Sardegna si trovasse alla coda del progresso oleario, l'esposizione ha dimostrato come in 40 anni l'isola abbia

raggiunto tale progresso nella manifatturazione dei suoi olii, da non parer quasi verosimile.

È qui presente, credo, qualche senatore sardo; vedo il mio amico Garavetti; credo che egli, il quale mi fu sempre vicino nel tempo che stetti a Sassari, potrà confermare quanto dico, e che sarà consacrato nelle relazioni del Giuri, che procedette all'esame di quegli olii.

Io non avrei mai creduto che, dopo aver giudicato così severamente gli olii della Sardegna nell'Esposizione universale di Vienna del 1873, avrei dovuto constatare io stesso risultati così confortanti e promettenti per l'avvenire.

Ma la Sardegna ha bisogno di nuovi e più seri incoraggiamenti. Chi conosce quell'isola, sa quali immense plaghe, coperte di lentischi e di olivastri, si attraversino per ore ed ore di ferrovia senza vedere altri alberi, e senza vedere che rari armenti, e più rare case coloniche.

Fu bandito un concorso a premi fra coloro, i quali avessero innestato olivi da frutto su quegli olivastri. Tale concorso ha dato risultati discreti, ma io prego l'onor. Raineri di volerlo rinnovare con premi più seri; rinnovarlo perchè si tratta di raccogliere una ricchezza, la quale va tutta perduta. E poichè si tratta di dare premi a coloro i quali innesteranno sugli olivastri buoni olivi da frutto, così pregherei l'on. ministro di vedere se non sia il caso di fare un grande programma di premiazioni e concorsi fra quegli allevatori di bestiame, divenuto di certo la maggior ricchezza dell'isola.

L'allevamento del bestiame ha fatto progressi pari a quelli dell'olio; e la importazione del bestiame sardo sul continente è tale, che comincia a farsi sentire con beneficio sui nostri mercati da macello. E se aumentasse ancora, la Sardegna potrebbe diventare, senza ipèrbole, la grande fornitrice di carne da macello a buon mercato. Nell'isola c'è tutto: grandi estensioni e prati naturali; c'è l'acqua, solo che si sappia raccogliere e disciplinare; c'è il clima adatto per ogni stagione; peccato che non vi siano ancora i vecchi boschi, che si dovrebbero ricostituire. La Sardegna aspetta con fede sempre il giorno, in cui (quando avrà potuto raddoppiare e triplicare la sua popolazione) diventerà una sorgente di grande prosperità per sé e di ricchezza per l'Italia e per il bacino del Mediterraneo. È questa la sua fede, ed è il mio augurio.

Ora mi preme di chiedere all'onor. ministro che voglia qui confermare quello che cortesemente, in via ufficiale, ha scritto alla Società, in risposta ai voti del Congresso di Sassari. Egli ha scritto:

« I voti inviati dal Congresso saranno particolarmente tenuti presenti nei provvedimenti da adottarsi in difesa della produzione olearia nazionale, e dell'onesto commercio dell'olio di oliva.

« Confido che l'opera di questo Ministero, per l'applicazione della legge 5 aprile 1903, troverà efficace ausilio nell'azione che codesta Società si propone di svolgere, per la sicura applicazione della legge stessa ».

Nella nostra azione, ella, onor. ministro, può avere intera fiducia, perchè noi, come Società, saremo sempre lieti di poter aiutare l'opera di un Governo preveggenente e operoso, che si rende conto di questo, che il problema oleario è oggi il maggiore dell'agricoltura nazionale perchè non vi è interessata questa o quella regione, ma vi è interessata tutta l'Italia. (*Approvazioni*).

Un altro tema non di minore importanza è quello che concerne la silvicoltura. Dirò poche cose. La legge sul demanio forestale non è l'ultima parola, che si sia detta per la silvicoltura italiana. Se io mi fossi trovato presente, quando fu discussa, l'avrei certamente appoggiata; ma avrei ad un tempo proposto che la condizione, per esempio, a favore dei castagni, fosse stata generale per tutta l'alta alberatura forestale.

Perchè un freno per i castagni soltanto? Perchè consentire che continui la bestiale devastazione dei vecchi boschi di querce e di frassini, onore e salute della vecchia Italia? Perchè tollerare che, mentre la legge sul patrimonio forestale è divenuta esecutiva, si seguiti a tagliare e a distruggere le antiche selve, con avida e rabbiosa sollecitudine, quasi si tema di giorno in giorno una legge di catenaccio, la quale arresti la distruzione, disponendo che per otto o dieci anni non si tagli più un albero forestale nelle regioni dai 400 metri in sopra? Ma una tal legge di catenaccio, che formerebbe la gloria di un ministro, potrà mai venire? Io non mi faccio illusioni; vi sono troppi interessi cozzanti, e troppi pregiudizi da dissipare.

Ma ora, che la legge sul patrimonio forestale è in via di esecuzione, bisogna almeno fare in modo che sia eseguita con sollecitudine, con rigore e con la maggiore buona volontà. I denari non mancano. Nel bilancio è stanziato più di mezzo milione per i rimboschimenti; ci sono i denari speciali del demanio forestale; si potrebbero dunque, iniziare al più presto gli studi necessari su quelle zone di terreni nudi, che lo Stato potrebbe acquistare e rimboschire, terreni addirittura deserti, preveduti dalla nuova legge. E citerò a tal proposito la zona desolata dell'altipiano pugliese, detta delle Murge, ch'è di mia particolare conoscenza, e di conoscenza dei nostri colleghi pugliesi. L'altipiano, di cui parlo, corre tra la provincia di Bari e quella di Lecce, lambisce i vasti territori di Minervino, Spinazzola, Gravina, Altamura e Santeramo; s'inoltra, ma per poco, in Terra d'Otranto; misurando circa 100 chilometri di lunghezza, con una superficie, che può calcolarsi dai 500 ai 600 chilometri quadrati. Non è gran cosa, ma non è neppure piccola cosa.

Quest'altipiano che chiamerò Murgioso, e che mi rammenta la mia terra di origine, e gli anni della mia giovinezza, presenta le stesse condizioni geologiche che presentava il Carso: è pienamente squallido; la sua pietra è calcareo compatto come quella appunto del Carso, anche identica l'altitudine dai 300 ai 500 metri.

L'on. Di Brazzà, che mi siede accanto, e conosce perfettamente quei paesi, può dire che cosa era il Carso fino a pochi anni fa: regione interamente desolata, la quale cominciava dal confine italiano, e per Gorizia e Nabresina si spingeva per alcune centinaia di chilometri fin sopra le colline che dominano Trieste.

Quando sono andato in Austria, nel 1873, ho attraversato quella linea, riportandone una indimenticabile impressione; vi sono tornato due anni or sono, e trovai quel deserto mutato in una superba foresta di pini, la quale rivela quanto sia stato audace e civile il Governo austriaco nel rimboscare il Carso a sue spese, e nel fare di quella contrada uno dei più meravigliosi boschi dell'Impero. Tutta opera di Stato; perchè boschi, acque e strade sono i primi doveri dello Stato, non essendo possibile che opere simili siano compiute da privati. Il Go-

verno deve compierli, perchè esso solo ne ha i mezzi.

Propongo dunque all'on. ministro che voglia far studiare la regione delle Murge, onde ho fatto rilevare una piccola pianta che gli consegno; mandi a studiarla, e si convincerà ch'è opera veramente civile e grandiosa nell'interesse dell'agricoltura e dell'igiene nelle Puglie il rimboschimento delle Murge. Se si vuol trovare acqua nel sottosuolo, bisogna prima raccogliarla dal cielo con gli alberi. Io mi appello a due ricchi possidenti e conoscitori di quella regione, i nostri colleghi e miei cari amici Melodia e Serena. Il collega Serena ha fatto anche degli esperimenti, coltivando dei pini: esperimenti che mi assicura riusciti. Il collega Melodia ne ha fatto altri con mandorli e olivi. Ma sono esperimenti privati sopra zone minuscole: ci vuole l'azione calda, grandiosa e apostolica dello Stato.

Faccia dunque studiare, signor ministro, per vedere se non sia il caso che uno dei primi acquisti per espropriazioni da parte dello Stato, per effetto dell'art. 10 della legge sul demanio forestale (comma e), possa essere quello dell'altipiano delle Murge, da me proposto oggi per il primo. E se l'acquisto sia prematuro, faccia almeno che quella interessante zona venga studiata in ogni sua parte, e si accerti in qual modo si possa rimboschire con le piante più adatte, nel piano e nelle frequenti vallette; e se sia il caso di piantarvi olivi, o mandorli, o conifere di pini, come ha fatto l'Amministrazione austriaca sul Carso.

Ed ho esaurito il mio discorso. Avrò tralasciato qualche altra cosa; ma l'ora è tarda, il caldo incalza, e della vostra pazienza non devo abusare, anzi chiedo scusa se mi sono lasciato andare più in là di quanto avrei creduto, ed attendo dal ministro risposte confortanti. Io ho fiducia nell'on. Raineri: egli è uomo semplice, serio e bonario; non è un politicante, nè un agricoltore improvvisato, nè un orecchiante; egli è edotto dei maggiori problemi dell'agricoltura nazionale. E ringraziando il Senato della sua benevola attenzione, mi auguro di essere riuscito ad interessarlo sopra due punti massimi dell'agricoltura nazionale e di averlo fatto col minor numero possibile di parole. (*Vivissime approvazioni. — Molti senatori vanno a congratularsi con l'oratore.*)

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 247).

PRESIDENTE. Proseguendo nella discussione del bilancio d'agricoltura, do facoltà di parlare all'onorevole Vaccai.

VACCAI. Dirò poche parole per richiamare l'attenzione dell'onor. ministro su di un argomento, il quale è stato pure toccato da altri; quello relativo al personale insegnante nelle scuole di arti applicate all'industria. Queste utilissime scuole sono state sempre con molto amore secondate dal Governo, aiutate e diffuse. Quindi non vi è che un elogio franco a fare all'attività del Ministero. Ma vi è una grave lacuna, ed è appunto per ciò che riguarda gli insegnanti. Molti di loro sono entrati nelle scuole d'arte applicata all'industria senza avere seguite tutte, o nessuna delle formalità necessarie per conseguire la pensione. Ve ne sono di quelli che da 20 anni insegnano, i quali, se hanno la coscienza del loro dovere, debbono avere anche la sicurezza del loro avvenire.

Quindi raccomando all'onor. ministro che voglia riassumere gli affidamenti dati in proposito e sui quali non mi pare che finora vi sia stata azione molto feconda, e dare a questi valorosi insegnanti quella posizione che ormai è concessa anche all'ultimo degli operai.

M'auguro che questo giusto provvedimento venga attuato dalla mente illuminata del nostro ministro, e me ne rallegrerò con lui, per le persone che saranno beneficate, e per l'arte stessa che mi è cara.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Onorevoli senatori! Profitto dell'occasione datami dalla discussione generale di questo bilancio per chiedere qualche schiarimento dall'onor. ministro sull'alpeggio, cioè sulla monticazione del bestiame.

I proprietari di mandrie, e qui parlo spe-

cialmente della provincia di Udine, benchè la questione possa estendersi a tutta o a quasi tutta la nostra frontiera alpina, durante l'estate, trasportano il loro bestiame oltre il confine, nelle malghe che essi vi possiedono o che vi prendono in affitto.

Questo alpeggio, oltre che dal trattato di commercio coll'Austria-Ungheria dell' 11 febbraio 1906, è regolato anche dalla convenzione speciale su questo argomento della stessa data.

Questa convenzione ne stabilisce le modalità ed indica quali siano le pratiche da seguirsi dagli interessati. Ora, dall'esame di questa convenzione, risulta (a me pare evidente e credo che l'onor. ministro sarà anche del mio parere) che, qualora gl'interessati presentino alla frontiera e nelle località stabilite i documenti richiesti, si dovrebbe senz'altro rilasciar loro il permesso di passaggio. Ma purtroppo ciò non è avvenuto, almeno in provincia di Udine.

Durante lo scorso inverno, una parte di questa provincia, e specialmente quella in pianura, è stata colpita dall'afra epizootica, e per conseguenza il transito del bestiame è stato, e giustamente, proibito dal Governo austriaco, non solo in provincia di Udine, ma anche in quelle di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno.

In seguito ad energici provvedimenti presi dal prefetto di Udine, al quale mi è grato di poter manifestare i miei elogi in quest'Aula, per l'attività dimostrata, la malattia si è potuta circoscrivere e da vari mesi l'andamento sanitario ha ripreso la sua situazione normale.

Ma, malgrado ciò, il divieto è stato mantenuto. Avvicinandosi l'epoca dell'alpeggio, la Camera di commercio di Udine, preoccupata dal danno che dal divieto veniva alla provincia, ha cominciato ad insistere fin dal maggio scorso, io credo, presso il Ministero perchè esso vedesse di far togliere tale divieto, essendo cessati i motivi che l'avevano necessitato ed attesi i gravissimi danni che ne venivano sia ai proprietari nazionali di malghe in Austria che si vedevano nell'impossibilità di trasportare come al solito il loro bestiame, sia a quelli che, proprietari solamente di bestiame, erano soliti ad affittare malghe in territorio austriaco.

Il comune di Arta, per esempio, che è proprietario di tre malghe, perdeva circa 2000 lire di affitti.

Ritardando la soluzione, io mi sono recato

presso l'on. ministro degli affari esteri, quello di agricoltura ed infine presso l'on. Presidente del Consiglio (ai quali rendo grazie per il sollecito interessamento nella questione) perchè, in vista del tempo che stringeva, vedessero di sollecitare il più possibile la decisione.

E difatti lo stesso onor. Presidente del Consiglio, colla massima premura ne interessò l'ambasciatore austro-ungarico ed il nostro ambasciatore a Vienna.

Si doveva credere che, avendo l'Austria già tolto il divieto per la parte del confine che è sottoposta alla luogotenenza di Trieste e dal 5 maggio quello relativo alle provincie di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno, non vi fosse difficoltà a toglierlo anche in quel piccolo settore della provincia di Udine tra Pontebba e Cividale. Ma purtroppo ciò non è avvenuto.

L'ambasciatore austro-ungarico, rispondendo al Presidente del Consiglio, lo avvisava, con lettera a me comunicata dallo stesso, e della quale potrei dare lettura, che avendo comunicato al regio-imperial Governo i desiderii da lui espressi, li aveva appoggiati presso il suo Governo, e gli partecipava che il Ministero di agricoltura aveva autorizzata la reggenza di Klagenfurt a permettere a cinque o sei proprietari, abitanti nel comune italiano di Stuenen, di condurre i loro bestiami ai pascoli siti nel comune austriaco di Pontafel.

Che altre domande analoghe indirizzate alla reggenza di Klagenfurt da parte di altri interessati erano ancora oggetto d'inchiesta e che si riserbava di far conoscere la decisione che il Governo avrebbe preso a questo soggetto.

Nel comunicarmi questa lettera, l'on. Presidente del Consiglio mi rimetteva una nota, della quale potrei dare lettura, portante l'elenco delle condizioni e dei documenti che, secondo la convenzione, si dovevano presentare dagli interessati.

In questo elenco non è fatta menzione, e non lo poteva essere, perchè non contenuto nella convenzione suddetta, che le domande dovessero essere esaminate, volta per volta, dalla reggenza di Klagenfurt.

Secondo me, qualunque proprietario si fosse presentato al confine pel passaggio, con i documenti prescritti in ordine, avrebbe dovuto ottenere il nulla osta pel passaggio. Qualora poi qualche documento non fosse stato trovato in

regola, o se alla visita il veterinario avesse riconosciuto qualche caso sospetto, questo doveva in ogni modo, a termine della convenzione, notare sul certificato il motivo del rinvio ed attestarlo con la sua firma.

Non si tratta quindi di esame preventivo caso per caso, secondo me, abusivo delle domande presentate.

Leggo inoltre nella *Gazzetta di Venezia*, che in data del 23, il Governo austriaco ha proibito il passaggio dei nostri bovini da Timau e Paluzza, alle malghe di Ploeken e consimile divieto venne emanato per le malghe Forandavick e Scarnitz.

Pregherei l'onorevole ministro a volersi informare se si sieno sviluppati nei nostri territori da quella parte malattie infettive che possano avere giustificato tale divieto; perchè, se ciò non fosse, riferendomi a quanto ho rilevato più sopra dell'esame che il Governo austro-ungarico si riserva di fare caso per caso, potrebbero, senza chiare spiegazioni, trovar credito voci di altro genere che corrono in provincia di Udine. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, con riserva della parola all'onor. relatore e all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione dell'esercizio finanziario 1910-1911 a tutto il mese di dicembre 1910:

Senatori votanti	88
Favorevoli	79
Contrari	9

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa per il completamento e l'arredamento di un edificio ad uso di sede della Regia legazione italiana in Addis Abeba:

Senatori votanti	88
Favorevoli	76
Contrari	12

Il Senato approva.

Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose:

Senatori votanti	88
Favorevoli	77
Contrari	11

Il Senato approva.

Presentazione di relazione.

FRACASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRACASSI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Per la istituzione di una cassa di maternità ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Fracassi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 247).

II. Relazione della Commissione per il Regolamento interno del Senato (N. C - *Documenti*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 292);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 309);

Modificazioni agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale (N. 289);

Vendita all'Amministrazione provinciale di Brescia della caserma Pietro Boifava in detta città (N. 283);

Convenzione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di borse di studio nell'Università ed Istituti rispettivi per i giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto (N. 297);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria

disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 296);

Chiamate di controllo ed obblighi di servizio pei militari in congedo del Regio esercito (N. 295);

Ricomposizione del comune di Fiesole con l'aggregamento di alcune sue frazioni al comune di Firenze (N. 286);

Maggiore assegnazione di lire 850,000 per l'impianto della nuova Zecca (N. 269);

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari (N. 305);

Maggiore assegnazione al cap. 57: « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 e per gli esercizi successivi (N. 313);

Proroga di termini stabiliti nella legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 272);

Correzione di un errore di stampa incorso nella tabella *B* annessa alla legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale dei laboratori chimici delle Gabelle (N. 302);

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1º agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 6 luglio 1910 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CIV.

TORNATA DEL 1º LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Comunicazione (pag. 2993) — Congedo (pag. 2993) — Presentazione di disegni di legge (pag. 2993) e di relazioni (pag. 3008) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 247) — Discorsi del relatore, senatore Riolo (pag. 2994, 3007) e del ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2997) — Dopo una dichiarazione del senatore Maragliano (pag. 3007) e repliche dei senatori De Cesare Raffaele (pag. 3008) e Di Brazzà (pag. 3008) si procede all'esame dei capitoli del bilancio — Parlano sul capitolo 44 il senatore Manassei (pag. 3013); sul capitolo 48 il senatore di Marzo (pag. 3014); sui capitoli 50 e 51 il senatore Cavalli (pag. 3016) — Risposta del ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 3013, 3015, 3016) — Gli altri capitoli, e i riassunti per titoli e per categorie, sono approvati senza discussione — Il senatore Arcoleo riferisce, a nome della Commissione, sulle modificazioni al Regolamento interno del Senato (pag. 3033) — Dopo osservazioni del senatore Veronese (pag. 3035), Cefaly (pag. 3037) e del relatore, senatore Arcoleo (pag. 3037) le proposte modificazioni sono approvate.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, e di agricoltura, industria e commercio.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione d'inchiesta sull'esercito ha inviato alla Presidenza del Senato una copia dell'ottava ed ultima relazione.

Do atto al presidente di detta Commissione di questo invio.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Cencelli domanda un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

1º Maggiori assegnazioni per lire 68,523 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10;

2º Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi

disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi per l'esame alla Commissione di finanze.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione nell'Agro romano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e trasmesso agli Uffici per l'esame.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-1911 ».

Come il Senato ricorda, ieri fu chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando la parola all'onor. relatore e all'onor. ministro.

Do quindi facoltà di parlare all'onor. relatore.

RIOLO, *relatore*. Signori senatori, le condizioni del Senato, la stagione inoltrata, l'ora in cui viene in discussione il bilancio di agricoltura, mi consigliano la maggiore brevità; ed io non abuserò del vostro tempo, nè vi infliggerò la noia di ripetervi quello che nella relazione ebbi l'onore di sottomettervi.

Certo che, se noi per un momento volgiamo l'occhio al passato, troviamo che grandi progressi abbiamo fatto sia nell'agricoltura, sia nell'industria, sia nei commerci.

Le nostre finanze sono floride; abbiamo potuto affrontare i più difficili problemi, come quello della conversione della rendita. La circolazione è abbondante, basso è il cambio, largo è il credito, i nostri commerci sono attivi, e gli scambi internazionali sono frequenti e numerosi. E però, se questo c'impone di conservare quello che abbiamo conseguito per virtù di popolo, per energia di coltivatori e di indu-

striali, per virtù di Governo, c'impone altresì di guardare anche all'avvenire, giacchè noi non abbiamo conseguito quegli alti ideali, a cui abbiamo diritto di aspirare.

Le nostre importazioni ed esportazioni hanno un forte squilibrio a vantaggio delle prime ed a svantaggio della economia nazionale.

La cifra non è quale ieri l'onor. Maragliano affermò, che io avessi detto nella relazione, di 1,700,000,000 e più, giacchè io non accennai affatto a tale cifra, nè avrei potuto accennarvi, perchè i dati statistici porterebbero a circa 1,245,000,000 questo sbilancio della bilancia commerciale. Epperò è bene che io dica che non credo neanche esatta la cifra stessa, giacchè tutti voi sapete e me l'insegnate, come fallaci siano questi computi, come ad essi poco credito si possa prestare e come non sia da impensierirsi su quanto le statistiche in proposito ci dicono per gli svariati motivi che voi, prima di me, avete letti in tutti i libri di economia. Però un fatto esiste: noi importiamo più di quanto esportiamo; saranno cento, duecento milioni di più o di meno della cifra detta, ma sicuramente è enorme la sproporzione fra le importazioni e le esportazioni. Ed io nell'accennare a tale sproporzione nella mia relazione, intesi soltanto incitare il paese ad una maggiore produzione, e richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di incoraggiare le nostre produzioni e di avviare, di proteggere i nostri commerci.

Noi importiamo una grande quantità di grano. È certo che le nostre fertili campagne hanno una potenza produttrice maggiore di quel che rendono; perciò incoraggiare la coltivazione dei grani è opera necessaria. Molto si è fatto; i concimi chimici hanno reso dei grandi servizi, ma non bisogna arrestarci ai primi passi, bisogna progredire incitando sempre più, favorendo sempre più la coltivazione stessa.

Io mi permettevo di richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità anche di richiamare le nostre classi lavoratrici alla campagna, sull'opportunità di popolare la campagna stessa, e mi permettevo di aggiungere che alcuni mezzi sarebbero stati forse efficaci: prima di tutto assicurare la pubblica sicurezza là dove difetta. E di questo, onor. ministro, è bene che ella parli al suo collega Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, giacchè, è bene che

il Senato ricordi, che vi sono provincie dove alla sera il bifolco è costretto a chiudere nelle stalle i propri armenti per mancanza di sicurezza.

Dopo questa prima raccomandazione, mi permetterò di ricordarvi un grande istituto che grandi servizi rese al paese: l'enfiteusi. A questo istituto che potrebbe allettare, col maggiore reddito e minori cure, i grandi proprietari a concedere in enfiteusi, frazionandole, le loro vaste possessioni, sarebbe opportuno che rivolgeste la vostra attenzione come mezzo a richiamare ai campi i coltivatori, che avendo il dominio utile del terreno, riverserebbero su di esso colle loro energie i loro risparmi, popolandole campagne alle quali verrebbero richiamati i nostri emigrati. E raccomandammo di favorire la colonizzazione interna colla utilizzazione dei demani comunali, che attendono tuttora la loro sistemazione.

Noi richiamammo la vostra attenzione anche su speciali prodotti i quali meriterebbero di essere incoraggiati, dal momento che per cagion d'essi siamo ancora di molto tributari all'estero, e torniamo a raccomandare la gelsicoltura, la bachicoltura e la coltivazione del tabacco che desideriamo venga facilitata.

Certo, onorevole ministro, un robusto indirizzo occorre all'agricoltura ed esso non può venire che da un Governo cosciente e forte. Non basta la volontà dei ministri, occorre che attorno ad essi vi siano elementi preparati, elementi tecnici adeguati. E su questo richiamiamo la vostra attenzione per i futuri concorsi e ripetiamo ancora una volta: circondatevi di elementi ottimi, di collaboratori efficaci, veri e reali interpreti e cooperatori dell'opera vostra.

Ed ora debbo ringraziare l'onorevole Fracassi che colla sua autorevole parola è venuto a portare forza alle conclusioni cui era giunta la Commissione di finanze per quanto riguarda i lavori straordinari e le competenze per essi assegnate agli impiegati. Non mi fermerò sulla convenienza che questo abuso del lavoro straordinario dato agli impiegati del Ministero cessi. La necessità di veder scomparire questa forma di soprassoldo mi pare che s'imponga, e tanto più s'impone, in quanto che l'art. 3 della legge sullo stato giuridico degli impiegati ve ne fa obbligo, onorevole signor ministro, ve ne fa precetto assoluto. E la ragione determinante

del detto art. 3 è stata quella di far sì che gli impiegati consacrino tutta l'energia loro al lavoro al quale sono stati destinati, e che occupazioni fuori l'ore di ufficio non rendano lenta e svogliata l'opera loro.

Inoltre non sarà inopportuno ricordare come possa esser sospettato questo lavoro straordinario. Infatti chi controllerà che il lavoro straordinario non sia fatto nelle ore di ufficio? Come ed in qual modo se la somma pagata sia un giusto compenso, o un favore reso all'impiegato? Come impedire che vi siano dei trascurati e dei favoriti?

Io non dico che questi inconvenienti effettivamente si verificano, ma questi sospetti corrono nel personale del Ministero e sarebbe opera buona che si facesse in modo che cessassero.

E poichè parliamo del personale, io credo che sia utile, e più che utile necessario, che le ispezioni siano più frequenti, più accurate, più efficaci, tanto alle Casse di previdenza e di mutualità quanto agli Istituti di credito.

Gli Istituti di previdenza raccolgono i risparmi dei più miseri e meritano le maggiori cure e l'azione del Governo dovrebbe essere intesa a tutelarne nel senso reale gli interessi e frequenti e coscienziose ispezioni, mentre metterebbero il ministro in condizione di esercitare realmente la sua alta sorveglianza, varrebbero a rassicurare lo spirito pubblico e ad impedire penose disillusioni.

Tornando ai campi, io credo che sia dovere, non solo d'incoraggiare e di favorire la nostra agricoltura, ma d'impedire che essa possa venir scoraggiata. È per ciò che ho richiamato l'attenzione del Governo sullo sfrenato sovrapporre che fanno comuni e provincie nell'Italia meridionale, sulle tasse che gravano i terreni

Mettere un freno a questa mania di sovrapposizione sui terreni significa aiutare l'agricoltura, perchè la nostra media e piccola proprietà, non c'è da illudersi, corre grossi pericoli. Noi diciamo al medio e piccolo proprietario: migliora i tuoi terreni. Ma l'altro ci risponde: la grave tassa m'immiserisce da un lato, e dall'altro la mano d'opera è tanto rincarita, che non posso continuare a coltivare!

E quando una provvida legge, come quella sul Mezzogiorno, è venuta a diminuire la tassa fondiaria, non è bene che le provincie ed i co-

muni, tradendo lo spirito della legge, aggravino l'agricoltura con le sovrainposte.

E su questo, onorevole ministro, io richiamo la sua benevola attenzione, benevola per gli agricoltori, benevola per l'agricoltura, che a lei sta tanto a cuore.

Bisogna non solo incoraggiare nuove coltivazioni, ma anche conservare quelle che abbiamo. E qui mi sottoscrivo di gran cuore a quanto ha detto l'onor. De Cesare per ciò che riguarda i parassiti e unisco la mia debole voce a quanto egli e l'onor. Fracassi hanno detto in proposito. Occorre combattere, aiutare tutte le iniziative locali per combattere i parassiti, che sono i veri nemici dell'agricoltura. E su questo io credo di aprire una porta già aperta, giacché so con quanto interesse ella, onorevole ministro, sollecitò negli ultimi giorni una leggina per la lotta contro le cavallette. Ma bisogna nel tempo stesso che gli enti locali vengano non solo incoraggiati, ma validamente sostenuti, e la campagna cui alludeva l'onor. De Cesare contro la mosca olearia bisogna che sia validamente aiutata dal Governo.

Nè minore interesse per l'agricoltura hanno i provvedimenti che riguardano le sofisticazioni. È davvero doloroso constatare come, mentre la legge vieta le sofisticazioni, mentre abbiamo ispettori per sorvegliare che le sofisticazioni non avvengano, ogni giorno siamo condannati a bere il vino pessimo in città, dove il dazio incoraggia le sofisticazioni, perchè nelle campagne il basso prezzo le scoraggia, e ad usare olii che non sappiamo di quale mistura siano composti, mentre i nostri prodotti all'estero vengono perciò rifiutati o venduti a prezzi irrisori; ed anche su questo va richiamata l'attenzione del Governo.

Certo il progresso che abbiamo constatato nella nostra agricoltura è dovuto soprattutto alla scuola; la scuola con la sua opera, con la sua propaganda ha giovato all'agricoltura in discutibilmente e le cattedre ambulanti hanno reso e rendono i maggiori servizi e meritano di essere in tutti i modi incoraggiate.

L'onor. Maragliano ieri, parlando della scuola, diede il suo valido appoggio ad una modesta osservazione che fu fatta dal vostro relatore. Egli diceva: noi ci siamo limitati al classicismo, abbiamo dimenticato tutto quello che è vivo, utile, presente per le nostre popolazioni. Il vo-

stro relatore vi aggiungeva: fate in maniera che nei comuni rurali quei contadini cui il maestro di scuola dà un'istruzione della quale non sanno che farsi, e che forse non serve che a dar loro il modo di dare il voto nel giorno delle elezioni al candidato più favorito, fate in modo che questi nostri contadini traggano un utile reale dall'istruzione che noi impartiamo. Si metta d'accordo il ministro dell'agricoltura con quello della pubblica istruzione e faccia insegnare a questi contadini qualche nozione agraria; sarà opera molto utile.

Certo non occorre solo produrre, occorre anche far valere i propri prodotti. Ed i propri prodotti non si possono far valere che ad una condizione: la buona qualità, siano essi prodotti industriali, siano prodotti agricoli. Ed il migliore incoraggiamento da darsi alla nostra produzione industriale è quello d'insegnare ai nostri produttori di produrre bene, per trovare smercio sui mercati. E qui mi permetterò di dire all'onor. Maragliano che gli incoraggiamenti alle industrie non devono ricercarsi in un protezionismo artificiale creato dal Governo, come egli ieri pare avesse voluto. Sono la buona qualità ed il prezzo non esagerato che favoriscono i contratti di vendita e se i nostri prodotti fossero almeno uguali a quelli stranieri, sono sicuro che nessun Governo italiano ardirebbe ricorrere allo straniero.

Certo la scuola è il primo fattore della buona produzione ed incoraggiate vanno tutte le scuole d'arti, di commercio, industriali, superiori o medie che siano. D'accordo coll'onorevole Maragliano nel dire: adattatele alle condizioni locali, fate che queste scuole abbiano una impronta e riflettano un bisogno reale; ma non sarei d'accordo nel dire: crescete il numero prima di averle perfezionate. Io direi: completiamo le esistenti, onde siano corrispondenti allo scopo, perchè le mezze scuole non servono che a fare cattivi discepoli.

Le condizioni del lavoro sono tali da rasserenare l'animo nostro: il nostro operaio, il nostro agricoltore ha tale compenso del proprio lavoro, che appena un piccolo utile resta al capitale; il trattamento fatto al lavoratore è più che umano, benevolo; le ore del lavoro non sono eccessive ed il lavoro stesso non è pesante. E se ancora noi vediamo il ripresentarsi di un fenomeno che forse un momento

potè essere giustificato, lo sciopero; ora non possiamo che ravvisare in esso un attentato alla pubblica sicurezza.

L'onor. Maragliano ieri parlava della tutela dei fanciulli e proponeva che, invece che a 12 anni, fossero aperte solo a 15 anni le officine ai giovani operai, soggiungendo che avrebbe desiderato che fino a 15 anni avessero ricevuto una sufficiente educazione ed istruzione.

On. Maragliano, le sue parole sono nobili, ma ha ella pensato ai mezzi di sussistenza di cui avrebbero bisogno questi giovani dai 12 ai 15 anni? Ha ella pensato al modo di provvedervi? Non basta escogitare, bisogna che praticamente si possano attuare le sue idee.

E poi non so se questa mancanza assoluta di allenamento possa far bene o male al nostro operaio; non so se l'operaio che sino a 15 anni non ha che frequentato le scuole, sia a 15 anni in condizione di poter attendere nelle officine al proprio lavoro. Io ho paura anche, onorevoli senatori, di una tendenza troppo protezionista. Comprendo la protezione in certi confini, la comprendo quando è resa necessaria dalla debolezza, da condizioni speciali, ma non comprendo una protezione che esorbiti, e trovo che questa quando esorbita, confina o è una tirannia.

So che questa non è una teoria di moda, ma so che risponde a quella scuola di libertà che, a mio modo di vedere, è la vera. Dopo queste brevi considerazioni, non rimane che a dire una parola su quanto ieri osservava l'onorevole Manassei, sulle associazioni agrarie di cui avrebbe voluto la creazione. Se egli intende alludere al bisogno di incoraggiare l'agricoltura e gli agricoltori, di spingerli, di onorarli, io sono perfettamente d'accordo con lui; sono d'accordo con lui anche nel voler creare, se è possibile (lasciate mi correre la frase, perchè forse è più adatta ad incarnare il mio pensiero), nuovi cavalieri dell'agricoltura; ma se il suo pensiero fosse quello di fare dei nuovi parlamentini, on. Manassei, mi dispiacerebbe di dissentire da lei, perchè dei parlamentini ne abbiamo troppi, delle Commissioni numerose ne abbiamo troppe, ed io vorrei più che parlamentini, più che Commissioni numerose un elemento tecnico che contornasse il ministro, che, cosciente delle proprie responsabilità, provvederebbe più energicamente e più sollecita-

mente senza intoppi, e senza intermedi organi, che ne guastano qualche volta gli intendimenti.

Dopo questo, propongo l'approvazione del disegno di legge a nome della Commissione di finanze. (*Approvazioni*).

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io sarò naturalmente brevissimo, e più che altro porterò il mio dire a rispondere ai vari oratori che presero la parola nella discussione generale di questo bilancio.

Mi è d'uopo solo far precedere alcune dichiarazioni, le quali non debbono aver la pretesa che io intenda fare l'esposizione di un largo programma di governo in materia di amministrazione, là dove il Dicastero mio deve provvedere a dirigere le sorti dell'economia nazionale. Non la pretesa di presentare un programma, perchè davvero l'esposizione di un programma condurrebbe molto di là dei confini che il mio dire, in questo momento, deve avere; ma anche perchè dovrebbe necessariamente rappresentare l'esposizione di idee molteplici, dovrebbe venire a definizioni, a determinazioni, che io lascio alla grande saggezza dei signori senatori, i quali sapranno valutare senz'altro quanto ponderoso programma e quanto ponderoso compito sarebbe. Imperocchè, l'alto Consesso me lo conceda, parmi non qui, nella discussione attuale, ma sempre, che non si siano mai abbastanza bene determinati, in Italia, i confini che deve avere l'opera del Ministero di agricoltura, dell'industria e del commercio.

E quando parlasi del dovere suo, della sua funzione di presiedere e di integrare ogni provvedimento che valga a dirigere verso migliori destini l'economia del Paese, noi diciamo cose che debbono, parmi, essere attribuite non più semplicemente all'opera del ministro di agricoltura, industria e commercio, alla persona che presiede a quel Dicastero; ma che vanno riferite, estese a tutta quanta la politica economica del Gabinetto, a cui quel ministro appartiene. Ma io aggiungo, e parmi di essere nel vero facendo questa aggiunta, che assai poco può valere in un paese parlamentare, in un paese costituzionale, in cui il senso della costituzionalità è così alto, e il senso del diritto popolare è così sentito come in Italia, assai

poco può valere l'affidare la direzione di un complesso movimento di questo genere alla vita sola di un Gabinetto. Vi deve essere continuità di opera nei Governi che si succedono; così la politica economica di un paese non è più la politica del ministro di agricoltura, nel momento in cui si discute l'opera di esso, ma è tutta la politica dello Stato nella sua continuità, è la politica della nazione, è e deve essere la politica del popolo intiero. (*Approva-*
sioni).

Dico questo, o signori, perchè in fatto di politica economica, e particolarmente di politica agraria, noi possiamo ispirarci, con grande profitto nostro, all'opera di altri paesi e più che tutto all'opera di un paese di cui molte delle condizioni economiche ed agrarie possono rassomigliarsi a quelle di parecchie regioni d'Italia; voglio dire senz'altro la Francia. Ma la politica della Francia non è solo la politica dell'attuale ministro di agricoltura Ruan (che per altro si succede nei diversi Gabinetti come fosse un ministro tecnico della guerra o della marina), ma è politica che risale a quando la grande nazione risorgeva dal disastro del 1870, quando, dopo un decennio, Leone Gambetta voleva il Ministero autonomo dell'agricoltura.

E se io ho accolto, vincendo le ultime perplessità, la grandissima responsabilità dell'ufficio a cui la fiducia del Sovrano mi chiamava, fu perchè sapeva che nel programma del Ministero Luzzatti, seguendo la via del Ministero Sonnino, vi era l'istituzione del Ministero autonomo di agricoltura. Questo, mentre può alleggerire la responsabilità dei ministri che debbono attendere alle funzioni che si riferiscono ai due Ministeri che verranno, contribuirà moltissimo a mettere in chiaro i procedimenti che dovranno avere carattere di continuità. Potrà così stabilirsi anche in Italia una politica agraria fondata, stabile, duratura nei suoi procedimenti e nelle sue opere, politica che parta da premesse ben discusse e ben fondate ed arrivi sicuramente, in processo di tempo, al risultato che ognuno di noi ha nell'animo e nella mente. Se così non fosse, come potremmo sperare di arrivare al compimento di quelle opere, talune delle quali grandiose, che siamo andati mettendo innanzi negli ultimi tempi, anzi nelle ultime settimane, come quella del

Demanio forestale? Come potremmo sperare di attribuire efficacia all'azione economica nostra, per ciò che si riferisce al maggiore incremento dell'esportazione dei prodotti del suolo, noi che siamo nazione essenzialmente produttrice di prodotti agrari, se non avendo una continuità di concetti che siano trasportati nelle funzioni di un Ministero essenzialmente tecnico che abbia carattere spiccatamente economico? Altrimenti come potrebbero essere costantemente mantenuti i concetti che il Parlamento abbia fissato, che la discussione pubblica ed il Paese abbiano voluti, come potrebbero esser mantenuti attraverso ad una burocrazia come consuetamente viene definita (per talune parti a torto) mancante della forza necessaria per attuare questi concetti? E parlando di burocrazia io intendo non la burocrazia che prende le carte da un ufficio e le porta ad un altro, non la burocrazia pettegola ostacolatrice di ogni movimento rapido, ma quella burocrazia intelligente che deriva le sue convinzioni e la rapidità delle sue opere dalla perfetta conoscenza di ciò che essa deve fare, una burocrazia essenzialmente tecnica. Ed un esempio di questa burocrazia lo troviamo in Austria, esempio meraviglioso, che ci è fornito dalla restaurazione forestale in quel paese.

Essa ci insegna quello che noi potremmo ottenere in un Ministero che avesse bene definiti i suoi confini e le sue attribuzioni, che sapesse dove vuole arrivare. Così discuteremmo meglio. Oggi, però, ho il compito e la responsabilità di discutere di questo bilancio, che si riferisce all'agricoltura, all'industria e al commercio. Di tutto ciò che si riferisce a così grave e ponderoso argomento discuterassi in altri momenti. Ho bene il dovere di sentire alta la responsabilità di quanto a ciò si riferisce. Ma questa stessa discussione, e gli onorevoli senatori che mi hanno interpellato nella discussione generale me ne vorranno fare autorevole testimonianza nell'anima loro, questa stessa discussione cosa vi dice? Che al ministro che qui deve sostenere le discussioni che si riferiscono all'economia nazionale, si chiedono provvedimenti di carattere economico, di carattere finanziario, di ordinamento interno; provvedimenti di modificazione delle istituzioni giuridiche nostre; si chiede di attendere alla pubblica sicurezza, di migliorare le tariffe ferroviarie, di condurre

meglio ed a buon termine i trattati di commercio; si chiede infine ciò, che io, guardandomi intorno, comprendo che deve pure essere oggetto di risposta da parte de' miei autorevoli colleghi. Voglio dire, cioè, che si ritorna a quanto fin da principio ho detto, essere la politica economica tutta quanta politica di Governo, tutta quanta una serie ed un complesso di atti che derivano da tutti quanti i Dicasteri di cui un Gabinetto si compone. Debbo dire questo anche per una ragione di cui il Senato vorrà essermi grato, in quanto io non voglio annoiarlo con troppo lunghe disquisizioni. Molte delle cose di cui a me si è mossa domanda non sono di pertinenza diretta del mio Ministero; ed io non posso dare una risposta che rappresenti l'esame completo, la disquisizione condotta fino agli ultimi limiti degli argomenti a cui sono stato chiamato. Però non è che per questo io abbia ragione e diritto di ritirarmi dalla lizza, se lizza è o può essere: io ho sempre questa responsabilità e questa resta sempre, al ministro di agricoltura, industria e commercio, che nei consigli della Corona rappresenta il Dicastero, che presiede a tutte le questioni ed alle materie che all'economia nazionale si riferiscono.

Il ministro ha il dovere di essere vigile, attento a tutti questi moniti ed a questi richiami per farsene trasmettitore, per quanto possa, efficace, verso i colleghi. Mi concedano quindi, gli onorevoli senatori che hanno trattato argomenti i quali non più direttamente si riferiscono al Ministero di agricoltura e commercio ma agli altri, che io dica come accetto le loro raccomandazioni, in quanto rappresentino e rientrino in quest'opera mia vigile ed efficace che mi è imposta dall'ufficio particolare che io ho nei consigli della Corona.

E questo premesso, verrò rapidamente a rispondere ai vari oratori. Il terreno mi è stato liberato dall'onor. relatore, il quale, con grande autorità nella sua lucida relazione, ha esaminato le maggiori questioni che interessano la politica economica del nostro Paese ed ha esaminato in vari punti ciò che è la compagine amministrativa dell'agricoltura. Lo ringrazio delle parole benevole che ha avuto verso di me e gli dichiaro soprattutto che io delle sue osservazioni, fatte con tanta fermezza e convinzione, terrò il più alto conto. I moniti suoi,

moniti così cortesi e autorevoli nel tempo stesso, suoneranno sempre nell'animo mio come savi richiami. Su alcune cose, per ciò che si riferisce all'ordinamento interno del Ministero, posso dire che sono d'accordo con lui. È evidente necessità che il ministro di agricoltura si circondi di elementi tecnici, per le ragioni che abbiamo detto.

Quanto al lavoro straordinario, fo una piccola rettifica: non vi è stato aumento in quest'anno nello stanziamento in bilancio, per ciò che ha rapporto con la somma di lire 30,000 circa, a cui egli ha accennato; si tratta di un semplice trasporto di capitoli. Convengo, però, perfettamente con l'onor. relatore, che non è bello che nel mio Ministero, come in tutti gli altri, esista il lavoro straordinario.

Benchè esso sia regolato con norme (e anche nel mio Ministero ho trovato norme apposite che regolano questi compensi e questi lavori straordinari) non è bello che si sia sovrapposto al compenso ordinario un compenso straordinario, non è bello che si sia sovrapposto o che si creda che si possa essere sovrapposto al lavoro ordinario il lavoro straordinario.

Ad ogni modo, io credo che la materia debba essere molto profondamente studiata ed esaminata per togliere gli inconvenienti che noi lamentiamo, perchè pare anche a me che l'impiegato il quale voglia e debba dedicare tutta l'opera sua all'Amministrazione non debba sovraccaricarsi di lavoro fuori di quello d'ufficio, poichè tanto meno potrà dare della propria attività all'ufficio stesso.

Ma la questione è molto complessa.

In tutti i Ministeri, col lavoro straordinario questi compensi sono venuti a formare una specie di soprassoldo. Nel periodo che attraversiamo del caro dei viveri e del crescere degli affitti, specie in Roma, dove tali condizioni sono veramente impressionanti, si capisce come il lavoro straordinario rappresenti un compenso assai desiderato.

Furono, con leggi recentissime sullo stato economico degli impiegati, modificate le condizioni dei funzionari dello Stato. Quell'agitazione che c'è stata in questi ultimi anni e dalla quale lo Stato è appena uscito e che ha apportato un notevole aggravio al Tesoro, ha pur contribuito a migliorare queste penose condizioni dei nostri impiegati. Ma il lavoro straor-

dinario resta e resta con esso il compenso straordinario, anche quale compenso di quei maggiori disagi che la vita della capitale dà alle famiglie dei funzionari. Pensiamo soltanto al rincaro grande dei fitti!

Si tratta, quindi, di materia che deve essere attentamente studiata.

Consentirà però l'onor. relatore, consentirà il Senato che io dica come, in questa materia, non si possa procedere a colpi bruschi, ma in maniera molto prudente e abbastanza lenta.

Sono d'accordo con l'onor. relatore per ciò che si riferisce alle ispezioni sugli Istituti di credito e di previdenza. Dal canto mio ho dato opera perchè sollecitamente venissero condotte queste ispezioni sugli Istituti d'assicurazione.

A questo proposito debbo dire che ho trovato quel servizio ancora insufficiente di personale, rispetto particolarmente al ricoprimento di posti ancora vuoti.

Mi sono perciò adoperato perchè essi siano al più presto coperti. C'era ancora da mettere insieme il regolamento che riguarda il corpo degli ispettori. La legge del 1908 non ha ancora il suo regolamento. Onde la Corte dei conti non intendeva registrare nessun avviso di concorso per questi posti se quel regolamento non fosse stato pubblicato. Perciò io ho fatto sollecita opera perchè il regolamento sia studiato e presentato al Consiglio di Stato. Sarà così possibile provvedere ai vuoti che in questo ramo del servizio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, come in qualche altro ramo del Ministero stesso, ancora si lamentano.

Aggiungo poi che è davanti al Consiglio superiore di previdenza lo studio di un disegno di legge, sulle Società di assicurazione.

All'on. Fracassi posso ben dire che la difesa contro la fillossera sarà condotta efficacemente, come può dirsi che in Italia sia efficacemente condotta anche nei casi di nuove infezioni.

Però intendiamoci: non siamo più ai tempi di 30 anni fa, quando la difesa contro la fillossera consisteva nel combattere la fillossera circoscrivendo le aree infette per distruggere in esse le piante. Il sistema distruttivo poteva avere ed ebbe di fatto le sue ragioni, per un certo tempo. Oggi che la fillossera è dappertutto diffusa c'è da pensare ai provvedimenti che valgono a dare (come l'introduzione e l'innesto

delle viti americane) la necessaria resistenza alle nostre viti contro la malattia. E ragionando anche un po' all'ingrosso, si vede che la viticoltura nostra, come anche la francese, ha saputo difendersi abbastanza bene contro la fillossera. In questi ultimi tempi, nonostante l'aumento del consumo dei vini, noi ci siamo trovati in una crisi vinicola, dovuta a pletore di produzione, il che vuol dire che la viticoltura ha trovato i mezzi di rifarsi. Se tutto questo si fosse lasciato alla iniziativa privata noi non si sarebbe giunti a queste risultanze, nè si potrebbe provvedere ai casi nuovi dolorosi che si presentano. Quindi la distruzione fatta qua e là, volta a volta, per difendere località che potrebbero essere invase, come mezzo per impedire il rapido diffondersi dell'infezione da un luogo all'altro, sì. Ma più di tutto le provvidenze e i suggerimenti che valgano a rialzare la nostra viticoltura, sulle basi che la pratica e la scienza ci insegnano.

Il caso indicato dall'on. Fracassi, sarà considerato con la maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione. Le spese che l'Amministrazione ha fatto per combattere la fillossera in questo trentennio sono cospicue. Non vi è ragione, come a qualcuno pare, che questo titolo di spese si debba ormai sopprimere dal nostro bilancio. Non è con l'abbandonare la viticoltura a se stessa che si può fare l'interesse della nazione.

Questo no assolutamente, perchè se l'aumento della produzione e le crisi per sovrabbondanza di prodotto sono da evitarsi, noi dobbiamo augurarci che la viticoltura sia ristretta alle zone dove essa è chiamata dalla natura, raccomandando che sia abbandonata là dove vengono meglio il grano e il foraggio. Ma ciò non vuol dire che noi non si debba portare tutte le nostre vigili cure dove sono costituite tradizioni, dove sono tipi di vini che per essere venuti in meritata fama costituiscono una produzione assai redditiva, sono un altro dei fattori della ricchezza nazionale.

L'onor. Fracassi, e con lui anche altri oratori, tra cui il senatore Di Brazzà, richiamano il Ministero ad una azione efficace contro il diffondersi dell'afra epizootica. E il senatore Di Brazzà non solo dice questo perchè egli si preoccupa col senatore Fracassi (come del resto ognuno di noi) della conservazione del

capitale bestiame, che è una delle più grandi ricchezze del nostro Paese e che fortunatamente è sempre in incremento, ma anche perchè si preoccupa dei facili divieti che le nazioni finite emettono a danno della esportazione del nostro bestiame o anche soltanto dell'alpeggio. Il senatore Di Brazzà, col quale da qualche tempo sono in rapporti epistolari e orali molto intimi e molto efficaci su questo argomento, riconosce con me la gravità della quistione per ciò che ha tratto con l'alpeggio, che costituisce una necessità per la frontiera friulana, dove la pastorizia ha tanta importanza. Ora io debbo dichiarare che l'opera mia in questo argomento consiste nel farmi sollecitatore vigile verso la Direzione di sanità e, quando vi siano rapporti con l'estero, verso il Ministero degli esteri. Ma io non ho alla mia dipendenza questo servizio. Si parla del passaggio del servizio zoiatrico dal Ministero dell'interno a quello di agricoltura. Questo si dice: Non so però, quando la istituzione del Ministero autonomo di agricoltura avesse a discutersi, non so quali idee il Governo possa presentare e quali idee il Parlamento possa avere al riguardo. Forse si dice questo perchè si prende esempio dagli altri paesi che hanno tutti il servizio zoiatrico alla dipendenza del Ministero di agricoltura. Io posso dire in questo momento che ogni volta che dal paese agrario, dai rappresentanti agrari e dai membri del Parlamento, vengono a me sollecitazioni per questi casi, io non manco, e con me i funzionari del mio Ministero i quali attendono al servizio zoiotecnico, non manco, dico, mai di sollecitare la Direzione generale di sanità e il Ministero degli esteri, eso che tanto l'uno che l'altro fanno opera sollecita a questo riguardo.

L'on. Fracassi ha richiamato l'attenzione del Senato sulle condizioni dell'industria cotoniera. Vi è tutta una storia di questa industria, così benemerita del nostro paese, che ha attraversato un periodo tanto fiorente, che fu accusata persino di aver avuto, in un certo tempo, troppa protezione dallo Stato, e che seppe in un determinato momento lasciare gran parte di questa protezione, perchè era divenuta grande esportatrice negli altri paesi.

* Quest'industria attraversa ora un periodo di crisi, che si ha speranza fondata non abbia a durare troppo a lungo.

L'on. Fracassi chiede provvedimenti, che mi paiono di carattere indiretto, non tali cioè da rappresentare in alcun modo l'intervento diretto dello Stato nell'esercizio dell'industria, nè con quelle forme d'industrie semistatali, di cui abbiamo cominciato a dare esempi come per gli zolfi.

In questi provvedimenti è bene andare col piede di piombo. È una via che, se può essere consigliata per casi estremamente eccezionali, non può essere consigliata come metodo o indirizzo normale di politica economica verso le sofferenze dell'industria.

L'on. Fracassi ha posto il problema in formule generali, non ha indicato nessun provvedimento specifico. Ed io gli rispondo egualmente in termini e linee generali, e concludo col dire che ogni attenzione del Governo deve esser rivolta alle sorti di questa grandissima industria, come di ogni altra che attraversi un periodo di crisi o di sofferenze.

Il senatore Manassei, tanto benemerito dell'agricoltura, non solo della sua regione, ma di tutta Italia, perchè è sempre stato propugnatore assiduo, autorevolissimo, sapiente di ogni provvedimento che valesse a far correre la nostra agricoltura, non a farla semplicemente camminare, da anni sostiene nei consessi agrari, dove la voce sua è tanto ascoltata, l'idea della ricostituzione della rappresentanza agraria. Egli crede fermamente, tenacemente, che, avere le classi agrarie organizzate in rappresentanze locali, porterebbe certo ad una migliore vita, ad una vita più intensa, più efficace, più fattiva delle nostre classi agrarie, per renderle maggiormente conscie dei loro diritti, dei loro doveri, dei destini della loro industria, per costituire una trasmissione più continuata del loro pensiero allo Stato. Ed egli, rifacendosi ai voti della Consociazione dei comizi agrari, di cui è presidente, ai voti del Consiglio superiore di agricoltura, ai richiami che egli ha fatto più volte in Senato ai miei predecessori su questo argomento, dice: decidiamoci, vogliamo o non vogliamo seriamente dare una rappresentanza ufficiale all'agricoltura? Non ci possiamo più contentare di quei comizi agrari che, venuti su con un decreto del 1865, sono istituzioni libere viventi di piccoli contributi di soci e che hanno la sola rappresentanza ufficiale nei delegati del comune. Campano di qualche

sussidio. per cui la vita loro è grama; su 170 e più che se ne dovrebbero avere, non ne abbiamo che una quarantina, i quali possono dichiararsi soddisfatti di una vita onorevole.

Ora io amo, invece che attenermi alla discussione già fatta, di dirle, onor. Manassei, il mio pensiero preciso ed esplicito.

Le Camere di agricoltura, così come furono pensate in queste nostre discussioni (dico nostre trasportandomi per un istante con lei nei consessi dove di queste cose abbiamo discusso), sarebbero l'efficace e vera rappresentanza dell'agricoltura come ella l'ha ideata, come ella la spera, come la vuole e la desidera nell'interesse della classe agraria del Paese? Noi prendiamo l'esempio dalle « Landwirtschaftskammer » della Prussia, e diciamo: vedete che congegno! Sono costituite per provincia (e la provincia ivi rappresenta la regione nostra) con bilanci che poco si allontanano talvolta da due milioni di lire, con biblioteche, con numerose sezioni amministrative e tecniche per lo sviluppo dell'azione loro.

E questa azione è azione di consulenza, per ciò che ha tratto ai vari problemi che agitano le classi agrarie. Ed è azione che si spiega in iniziative nuove, in nuove istituzioni, in incoraggiamenti ed ausili efficaci. E sono, le Camere, luogo di convegno per gli agricoltori quando c'è una questione, grande o piccola, da discutere; e nelle loro sedute (gli agricoltori tedeschi hanno riunioni che durano dalle nove del mattino fino alle due e alle tre del pomeriggio) da buoni pratici, non mancano mai di accompagnare la discussione anche con lo spuntino, ciò che è richiesto dalle necessità fisiche. Essi trattano le loro cose con ponderazione, con seguito, con tenacia e perseveranza. Così le Camere di agricoltura tedesche, che sono la rappresentanza ufficiale dell'agricoltura, hanno tutta una forza che deriva da questa vita forte, sicura, solida, di quelle classi agrarie così potentemente organizzate.

Ma tutto questo si ha perchè c'è un larghissimo movimento agrario in quel paese, di cui le Camere sono il riflesso; l'esponente. Io temo molto che, quando noi avessimo messo i due centesimi di imposta sulla proprietà fondiaria, o avessimo tolto il decimo allo Stato (che certo delle resistenze ne farà, se vorremo levare una parte dell'imposta fondiaria, sia pure per darla

ad istituzioni che hanno una grande utilità, e l'onore. Manassei sa quanto grande sia la difficoltà riconosciuta dagli stessi consessi agrari, di provvedere ai mezzi per la vita delle Camere agrarie), quando avessimo fatto questo, arriveremmo forse a dividere per distretti, o per circondari, o per provincie, arriveremmo ad avere un locale, ad avere i funzionari, ad avere la pubblicazione di un bollettino; ma ad avere proprio questa vita forte e fiorente che vogliamo, no.

Si è detto: voi vedete troppo la vita delle associazioni cooperative agrarie, vedete troppo la vita di tutte le cattedre ambulanti, degli istituti di istruzione agraria, che hanno agitato e fatto progredire il paese agrario, che fanno toccar con mano molti vantaggi e molti risultati; forse credete di poter sostituire l'una istituzione all'altra? No, assolutamente no; io ho solo questo dubbio: se sia possibile, in questo momento, imporre un sacrificio finanziario che non è grandissimo, ma che dovrebbe sempre rappresentare due o tre milioni, per costituire queste Camere di agricoltura, in un momento in cui tutto il resto del movimento d'organizzazione delle classi agricole non si ha. Quando penso che in Germania vi sono 24 o 25 mila associazioni agrarie cooperative, e che noi ne abbiamo tre o quattro mila, quando penso che tutte quelle associazioni sono costituite in gruppi, in unioni locali e regionali, e in federazioni nazionali, e che ognuna si muove per proprio conto, che ha bisogno in un determinato giorno di ricoverarsi nella rappresentanza ufficiale dell'agricoltura, non vedo più le classi sparse che vedo ancora in Italia. E dico sparse, benchè progressi ci siano anche da noi, sparse di fronte a quelle che sono in Germania dove l'organizzazione si è portata all'estremo grado.

Ma faccio anche un'altra considerazione, che mi pare abbia un grandissimo peso, ed è questa: si è discusso sulla costituzione delle camere agrarie anche come organi probivirali. Temo assai che si possa concepire una rappresentanza ufficiale di agricoltura per questa via. E quando abbiamo discusso e sentito discutere che queste Camere agrarie dovrebbero avere origine elettiva (e sta bene) e dovrebbero avere la rappresentanza delle diverse classi agrarie, e dei lavoratori, mi domando se noi possiamo ormai più metterci innanzi come modello

le « Landwirtschaftskammer » tedesche. Quello non è il paese degli scioperi, mentre il nostro è il paese degli scioperi, e noi, per le competizioni tra capitale e lavoro, nelle campagne avremo bisogno di organi speciali probivirali. E circa il disegno di legge per i probiviri, che è dinanzi all'altro ramo del Parlamento, dovremo vedere con quali organi, e con quali funzioni il provvedimento potrebbe adattarsi alle speciali contingenze del nostro Paese. Tra le Camere agrarie tedesche e quelle italiane, quando entro in questo esame, onorevole Manassei, vedo un abisso; popoli diversi, condizioni economiche diverse, provvedimenti diversi. Noi abbiamo provvedimenti che danno al lavoro, la libertà. Si dice che deve essere rispettata la libertà di lavoro. Noi intendiamo e prevediamo che al probivirato agricolo si deve venire come ad un mezzo per acquietare i dissidi in queste competizioni gravose, penose, ed anche paurose che avvengono tra capitale e lavoro nelle nostre campagne; dovremo trovare, con l'evolversi della coscienza, qualcosa di altro che disciplini meglio questa materia. Ma che tutto ciò possa entrare nella Camera agraria, perchè si è fatto l'elenco degli elettori che sono lavoratori del suolo, credo di no.

Pertanto, on. Manassei, la mia convinzione è questa: Vediamo se, piuttosto, invece di volere la Camera di agricoltura come rappresentanza ufficiale, formata schematicamente, scheletricamente come l'abbiamo vista attraverso i libri ed anche nell'azione pratica in altri paesi, vediamo se non sia il caso di trovare qualche cosa che possa coordinare meglio l'azione viva ed efficace che abbiamo già negli organi nostri di migliore propaganda nella vita agraria del nostro Paese. Io amerei che trovassimo qualche cosa in questo senso. Per conto mio, e per quanto il tempo e le forze me lo permetteranno (avuto riguardo anche al tempo in cui un ministro può restare al Governo), vedrò se si possa trovare un organismo più semplice, meno costoso, che si fondi su quello che già vi è di movimento, nelle cattedre agrarie, e nei consorzi agrarii pur rispettando la loro autonomia, la loro libertà di azione, un organismo che costituisca quel nucleo di rappresentanza ufficiale che possa regionalmente, se non provincialmente, essere il luogo di raduno delle aspira-

zioni degli agricoltori, là dove aspirazioni hanno da manifestare nei rapporti dei loro particolari interessi con quelli generali dello Stato. (*Approvazioni vivissime*).

L'on. Maragliano mi ha trasportato in diversi campi. La sua erudizione è così vasta che conduce me ad esaminare punti assai diversi della economia nazionale. Direi che egli ha portato qui l'impressione viva che riporta ognuno il quale esamini le cifre del nostro commercio internazionale. Lo sbilancio, egli disse, va crescendo. Però, intendiamoci: l'indice del cambio ci rassicura. È vero che ci dobbiamo mettere le rimesse degli emigranti, forse mezzo miliardo all'anno; è vero che ci dobbiamo mettere il denaro dei forestieri, è vero che ci dobbiamo mettere i dazi per i noli ecc. C'è poi quel tanto di valore che entra senza il segno e la marca del doganiere. Ma certo vi sono errori nelle nostre statistiche. È per questo, che non è una semplice presunzione, ma ha già avuto qualche dimostrazione, che il mio illustre predecessore, e attuale presidente del Consiglio, on. Luzzatti, nel tempo in cui fu ministro di agricoltura, nominava una Commissione col mandato preciso di studiare il modo con cui sono composte le nostre statistiche di importazione.

Io ho insediato ufficialmente quella Commissione, che, nella prima seduta, ebbe l'onore di essere presieduta dal Presidente del Consiglio. E ricordo la dissertazione meravigliosa che l'onorevole Luzzatti fece (e che mi ricordava le sue lezioni dalla cattedra) in cui egli espose alcuni dati che già correggono questa differenza di alcune centinaia di milioni. Confortiamoci, quindi, a questo riguardo. Non meno vero, però, è questo: che le nostre esportazioni non seguono, come dovrebbero seguire, la linea ascendente, è indubitato che i bisogni interni sono aumentati col crescere della popolazione e col migliore tenore di vita. Ed è vero del pari che le importazioni sono cresciute, perchè seguono il movimento industriale ascendente del nostro Paese.

Peraltro, noi abbiamo ancora una politica doganale, nei commerci internazionali, che dobbiamo dire incerta. Noi non dovremmo, né dobbiamo discutere dell'abilità dei nostri negozianti: non dobbiamo lagnarci dei nostri trattati, in complessò; né del modo come furono condotte le trattative. Noi abbiamo avuto la virtù

di uomini diversi, i negozianti, quando si trattò di negoziare ciascuno dei singoli trattati. Essi seppero trarre dalle trattative vantaggi che forse erano insperabili. Anche gli ultimi trattati con le Potenze centrali, nonostante alcuni minori effetti, di fronte ai pericoli maggiori che vi erano, certo hanno rappresentato un successo per la nostra politica, nel momento in cui i trattati venivano discussi. Ma egli è che a noi, come Paese, non abbiamo mai avuta, in prossimità delle scadenze dei trattati, quella preparazione cosciente, fatta nel Paese, che hanno avuta invece le altre nazioni. (*Benissimo!*). Anche noi ora, mentre stiamo per avviarcì verso la scadenza dei trattati con le Potenze centrali, ci troviamo a studiare l'argomento nel modo che alle Amministrazioni dello Stato è consentito dalla diligenza propria. E ciò fanno l'Ufficio dei trattati, al Ministero delle finanze, e il mio Ministero, per quella parte che può avere e che non può che essere modesta, in quanto l'Ufficio dei trattati è al Ministero delle finanze. Ma è nei voti del Governo che, quando il Ministero di agricoltura sia autonomo, questo ufficio passi al Ministero del commercio. Noi siamo a questo: che agitazione vera e propria in Paese per i trattati di commercio non c'è mai.

Nel momento in cui i trattati devonsi discutere, qualcuna delle industrie più sollecite, si fa innanzi.

Ma, specialmente per ciò che riguarda la nostra esportazione agraria, vi è una impreparazione grandissima; Ora è da augurarsi vivamente che l'opinione nostra si evolva in questo senso. Dovrebbero essere specialmente gli organi rappresentativi di questi interessi delle classi commerciali, industriali ed agrarie, che dovrebbero farsi iniziatori del movimento. Ma come conseguire questo fine? La coscienza di un paese non si forma dall'oggi al domani. Ma non mancherà il ministro di agricoltura e commercio di adoprarsi in ogni miglior guisa per risvegliare questa opinione pubblica e per richiamarla allo studio dei problemi che maggiormente premono. L'opera del Ministero ci sarà; di questo io do i maggiori affidamenti al Senato ed all'onor. Maragliano che m'interpellò sull'argomento.

L'onor. Maragliano ed altri onorevoli senatori, indugiandosi sul problema della scuola

professionale, ne hanno rilevate le deficienze. Essi hanno messo il dito su di una piaga che rileva chiunque si faccia ad esaminare le condizioni del nostro insegnamento professionale. Chi osserva gli stanziamenti nel bilancio, a questo riguardo, trova che lo Stato ha cercato di fare ed ha fatto; sono circa 2 milioni che si spendono annualmente. Ma che sono 2 milioni di fronte ai bisogni del Paese? C'è nel Paese una vera fioritura d'iniziative per la costituzione di scuole di arte e mestieri; non c'è provincia, non vi è circondario, alle volte non c'è mandamento che non abbia o che non voglia avere la sua scuola di arti e mestieri. Sono numerosissime le domande che giungono. Molte volte si chiedono queste scuole in forme imprecise, non dirò incomposte, nella forma di una semplice aspirazione. Molte volte non si vede in queste istituzioni che la scuola di disegno per gli artigiani e nulla più. Così però non è nelle zone dove l'industria ha già dato in argomento esempi di grande ammaestramento. Nella Lombardia, nella provincia di Como, ad esempio, si hanno perfino piccole scuole di arti e mestieri temporanee, mantenute con prelevamenti volontari che gli operai fanno sul proprio salario settimanale, scuole che non hanno nemmeno sussidi da enti locali. Molte anche ve ne sono sussidiate.

Il numero delle scuole mantenute dallo Stato, o che vivono con largo contributo governativo, è assai piccolo, 200 appena. Il numero delle altre sussidiate dagli enti locali ascende a circa 600 o 700. Grande è il numero delle richieste perchè possano sempre costituirsi delle nuove. Noi ci troviamo di fronte a questo duplice bisogno. Da un lato consolidare le vecchie scuole; nel consolidamento c'è essenzialmente il miglioramento di tutto il materiale didattico, il miglioramento dell'organismo in sé, specialmente per quello che si riferisce alle officine. Questo è un bisogno sentitissimo, e si capisce, perchè non possiamo parlare di arti e mestieri quando si debbono tenere i giovani per gran parte della giornata sui banchi di scuola, per udire lezioni e per segnare disegni sulla carta. Bisogna che i giovani lavorino nelle officine-scuole, perchè si tratta di fare degli operai e delle maestranze.

Noi, ora, dobbiamo ricorrere all'espedito di cercare per le nostre officine un gran nu-

mero di operai in Svizzera e in Germania. Noi abbiamo una popolazione operaia intelligentissima; possiamo quindi fare con gli uomini di casa nostra, senza bisogno di ricorrere a questi operai di altri paesi, se alla preparazione contribuirà efficacemente l'insegnamento teorico-pratico di queste scuole.

D'altro lato abbiamo bisogno di migliorare la condizione degli insegnanti. Essi hanno stipendi che non possono in nessun modo, di fronte alle esigenze sempre crescenti della vita attuale, allettare persone, che abbiano consumato parte della propria vita giovanile allo studio, a rimanere in queste scuole. Per di più, e questa è la cosa su cui ha richiamato l'attenzione mia e quella del Senato l'on. senatore Vaccai, questi insegnanti non hanno neppure assicurato il riposo nella vecchiaia.

Questo problema mi sta a cuore e ripeto qui le dichiarazioni fatte all'altro ramo del Parlamento, che cioè quando un provvedimento di natura finanziaria, che già si trova dinanzi alla Camera, possa essere approvato, verrà dato un rinforzo (rinforzo modesto, giacché non potrà ascendere che a 800 o 900 mila lire, rinforzo voluto e desiderato da me e da tutto il Gabinetto), verrà dato un rinforzo finanziario a tutto il bilancio, di questo rinforzo una parte ragguardevole, purtuttavia sempre modesta, sarà data al riordinamento dell'insegnamento professionale, inteso nel modo che ho esposto. Sono tuttavia persuaso che altro cammino ci sarà ancora a fare. È necessario che lo Stato segua la via che il Paese stesso di sua iniziativa gli traccia.

Della riforma delle Società anonime, onorevole senatore Maragliano, riconosco l'importanza. Della raccomandazione sua farò tesoro.

L'on. senatore Maragliano ha accennato alla legge sugli infortuni ed ai precedenti che in questa materia vi sono stati alla Camera ed al Senato, ha accennato al problema delle malattie professionali, ha parlato dell'assicurazione obbligatoria degli operai nella vecchiaia, ha parlato della legge sul riposo festivo. Così è entrato in una discussione sui provvedimenti di assistenza delle classi operaie.

Riguardo a questo, posso dire che l'attuale Gabinetto, come già il precedente, darà opera assidua a provvedimenti che riguardino la tutela delle classi operaie. Quindi se l'on. sena-

tore Maragliano, nella sua grande competenza e nel suo alto spirito patriottico, ha inteso di far richiamo a me particolarmente perché a quest'opera assiduamente attenda, non ho che a rimettermi alle dichiarazioni generali di programma di Governo e quindi non posso che dichiararmi perfettamente d'accordo con lui. Infatti alta preoccupazione di Stato, nel grado nuovo di civiltà cui siano giunti, è quella di studiare ed attuare provvedimenti che valgano a migliorare le condizioni dei lavoratori.

In ordine poi alla riforma della legge sugli infortuni, dirò che quando si trattava di modificare la procedura per la determinazione delle indennità e delle decisioni nelle controversie giudiziarie, il provvedimento legislativo si arrestò alla Camera e si arrestò appunto in questa parte procedurale. Al Ministero si sono ripresi questi studi.

Circa le malattie professionali l'on. Maragliano sa, che fin dal 1901, dall'allora ministro di agricoltura onor. Baccelli, fu istituita una Commissione per esaminare questa materia. Era allora parso, e gli studi erano andati per quella via, che si potessero talune malattie professionali, come avviene in alcuni paesi, considerare come dovute ad infortuni sul lavoro. Ma, dalle discussioni la stessa Commissione parlamentare, chiamata in modo preciso a considerare il problema anche sotto questo punto di vista, non si trovò in nessun modo ad aderire a tale concetto. Quindi, scartata l'idea che potessero queste malattie professionali essere assimilate alle malattie del lavoro, si è entrati nell'altro ordine di idee, non di seguire la legislazione svizzera, di costituire, cioè, una assicurazione per determinate e poche specie di lavori, ma piuttosto di rientrare in quelle forme di assicurazione che valgano per tutte le malattie. Studi a questo riguardo vi sono per vedere se si possa arrivare ad una legge che anche nel nostro Paese, a simiglianza di altri, provveda alla assicurazione con carico ripartito tra gli industriali e gli operai per ogni caso di malattia.

In tutti questi casi, in cui si tratta di applicare leggi di tutela del lavoro, l'animo del ministro di agricoltura deve essere sempre tenuto in grande equilibrio nel senso che mentre egli deve avere ogni riguardo alla tutela della vita dell'operaio, alla sua esistenza e al suo riposo, in tutte le condizioni in cui la vita

degli operai ha le sue necessità, non deve mai dimenticare l'interesse supremo delle industrie, e tanto più non devesi dimenticarlo nel nostro Paese in cui l'industria non ha le radici sicure che ha in altri paesi.

Per quanto riguarda il riposo festivo, la legge attuale certo non può dare quello che si augura l'onorevole senatore Maragliano, che, cioè, nel giorno festivo vengano chiuse le bettole e gli altri luoghi ove si vendono bevande.

L'onor. Maragliano ha detto che preferisce non vi sia alcuna legge sul riposo piuttosto che una che permetta di tenere aperti questi spacci, dove gli operai si avviano all'alcolismo, che è una delle piaghe peggiori dell'umanità nel secolo attuale.

Ora qui ci sarebbero da fare molte considerazioni.

L'osteria in Italia è il luogo dove gli operai si ricoverano, perchè non hanno casa o famiglia che li richiami. Quindi l'osteria è un luogo di abbruttimento e, come tale, dovrebbe essere considerata sotto un altro punto di vista diverso da quello del riposo. Anche però la legge sul riposo deve occuparsi di questi locali, perchè questa legge è fatta per tutti gli operai che sono addetti alle singole industrie e ai commerci. E quindi in questi commerci sono compresi anche questi luoghi, ne' quali agli addetti deve concedersi il riposo. Molti di questi luoghi sono necessari per l'alimentazione, onde hanno periodi in cui vengono tenuti aperti e altri in cui restano chiusi.

Per ciò che si riferisce agli spacci di bevande, e particolarmente di bevande alcooliche e di liquori, la mia mente ricorre ai paesi del Nord. Noi vediamo infatti che i popoli anglosassoni sono i soli che abbiano applicato con rigore e con senso religioso le idee dell'onorevole Maragliano. Ma non è detto che quei paesi non abbiano la triste nota dell'alcolismo, l'hanno anzi molto più di noi.

Io credo, quindi, che la chiusura di questi spacci di bevande, come pensa il senatore Maragliano, allo stato attuale della nostra legislazione, sia possibile. Ma non è certo che avrebbe le conseguenze benefiche che il senatore Maragliano ha indicate nel suo discorso.

È materia questa che potremmo studiare, e che si collega con le abitudini e le costumanze del popolo, e con una quantità di altri prov-

vedimenti, col problema della casa, con quello dell'istruzione, colla mobilitazione della famiglia, colla vita meno urbana e più rurale, con tutte le istituzioni che fanno affezionare l'operaio al *coin du feu*, e che lo distolgano da questi luoghi dove egli beve e abbrutisce, ma non credo possa essere conseguito quest'alto scopo con una semplice modificazione della legge sul riposo festivo.

All'onor. De Cesare vada la espressione della mia più viva simpatia per l'opera attiva ed utilissima, che egli va facendo in difesa della olivicoltura nazionale. La Società da lui presieduta, e di cui rappresenta tutto il pensiero e tutta l'anima, per virtù anche de' collaboratori, si è accinta alla difesa di una buona causa, richiamando su di essa l'attenzione del Governo.

Egli ha mosso delle domande molto precise; a queste rispondo. Egli si è preoccupato della condizione che è fatta alla olivicoltura nazionale dall'introduzione degli olii di seme e dalle concorrenze. Appena giunto al Ministero di agricoltura, io volli che fosse portato questo problema alla Commissione dell'olivicoltura.

Noi ci troviamo colla nostra olivicoltura in una condizione disagiata nel senso che dobbiamo lottare contro le malattie, abbiamo l'alternanza della produzione, un anno buono ed un anno cattivo, ed ormai dobbiamo lottare anche contro la preparazione degli olii da seme fatta splendidamente. Questi sono entrati molto nei gusti delle popolazioni nostre, specialmente del nord d'Italia; esse non disprezzano l'olio di cotone, di mais, di colza e se ne servono. Quindi si deve tener conto di questo fatto, che per me può avere un'azione più forte di quella della pura e semplice falsificazione. Ad ogni modo frode c'è, e dobbiamo cercare il modo di vincerla. All'onor. De Cesare assicuro che questo problema è allo studio della Commissione di olivicoltura. Per ciò che riguarda il modo con cui il quesito deve essere considerato, permetterà l'onor. De Cesare che non entri in discussione. Si tratta di materia doganale, nella quale l'osservazione deve essere costante. Ma essa non consente dichiarazioni che potrebbero provocare movimenti commerciali sui quali le dichiarazioni del Governo non debbono avere influenza.

L'on. De Cesare mi ha parlato di una iniziativa della Società degli olivicoltori per un

semenzaio nell'Agro romano, per agevolare la diffusione di pianticelle per la propagazione della buona varietà di ulivi in tutto il Regno. Da ieri ad oggi ho ripescato la pratica e, se non era ancora arrivata a me, il ritardo è giustificato, perchè era allo studio. Questo provvedimento può rientrare in quelle azioni che sono determinate nel provvedimento legislativo sull'Agro romano che, approvato dall'altro ramo del Parlamento, ho presentato testè, al Senato. È lì che troveremo i modi per un'intesa.

L'onor. De Cesare mi ha raccomandato di rinnovare il concorso per gli innesti degli ulivi da frutto sugli olivastri in Sardegna. Debbo dire, a questo riguardo, che sono ben quattro concorsi che si sono tenuti a questo scopo, e che uno ne è aperto in questo momento. Quindi si seguirà su questa via che l'on. De Cesare trova commendevole.

Egli pure ha detto, per ciò che si riferisce alla sofisticazione degli olii: Badate, avete molto da fare, i mezzi vostri dovranno essere aumentati. Ha aggiunto che la Società nazionale degli ulivicoltori si farà propugnatrice di azione diretta propria, diventerà quasi parte civile dei danneggiati, come fanno certe associazioni di viticoltori, specialmente del Piemonte, per aiutare il Governo nell'applicazione della legge sulla sofisticazione dei vini. Onorevole De Cesare, l'assicuro che terrò nel massimo conto questa collaborazione della Società nazionale degli ulivicoltori, e fin d'ora la ringrazio della preziosa collaborazione che essa darà allo Stato. Credo che i contributi che lo Stato dà a queste iniziative libere, che così fortemente aiutano l'azione che esso deve compiere, siano denari bene spesi.

L'onor. De Cesare ha poi accennato alla silvicoltura e alla formazione del demanio forestale; ed ha visto nelle Murge un altro Carso. Sono 60,000 ettari, onor. De Cesare, che formano le Murge. L'assicuro che mi occuperò di ciò, non certo per affrontare tutto il problema di colpo, per tutta la estensione menzionata, perchè i fondi contemplati dalla legge sul demanio forestale volgono a costituire un demanio di circa 80, 85 mila ettari di terreno. Il problema dovrà essere affrontato in diversi punti del Regno. Si assicuri però l'onor. senatore De Cesare, che ho già dato ordini alla Direzione delle foreste, di mettere fra i problemi da studiare

anche questo, di far saggi, prove, per il rimboschimento di quella regione.

Gli ultimi senatori che mi interpellarono, il senatore Di Brazzà ed il senatore Vaccai ebbero da me risposte sufficienti. Essi vorranno scusarmi se non sono stato per avventura abbastanza esauriente. Con questo ho finito la esposizione, forse non così breve come mi ero proposto, degli argomenti che avevo l'obbligo di trattare. E così ho date le risposte che avevo l'obbligo di dare al Senato, il quale, per bocca degli onorevoli senatori, che presero parte alla discussione generale, volle interpellarmi.

Io non so se abbia soddisfatto sufficientemente la legittima aspettazione del Senato; so di avere messe tutte le mie convinzioni, tutto lo spirito mio nel dare queste risposte. Al Senato giudicare. (*Vive approvazioni, applausi*).

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli senatori che chiedono di parlare, che io non posso permettere che si rientri nella discussione generale.

MARAGLIANO. Volevo fare solo una dichiarazione. L'onorevole ministro, che ringrazio sentitamente della cortesia con la quale ha voluto rilevare le mie osservazioni, accennando alla osservazione mia, in rapporto alla legge sul riposo domenicale, ha espresso un'idea ed una opinione che in verità mi sento il dovere di rilevare. Infatti l'affermazione che l'osteria possa e debba essere il sito di ritrovo festivo dell'operaio, è una affermazione la quale in verità non credo... (*Commenti e denegazioni generali*).

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io non ho detto questo, ho detto il contrario; precisamente il contrario.

MARAGLIANO. Se ho mal compreso, non ha più ragione di essere la mia osservazione.

RIOLO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIOLO, relatore. La Commissione di finanze, nel prendere atto delle dichiarazioni del ministro, lo ringrazia.

Personalmente poi, il relatore esprime i suoi doppi ringraziamenti per le cortesi frasi che ha avuto la bontà di dire al suo riguardo.

DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARE. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione, nonchè per ringraziare l'onorevole ministro delle buone assicurazioni che mi ha dato.

Quantunque io non mi aspettassi tanto da lui, rilevo però qualche lacuna nelle sue dichiarazioni, specialmente per quanto si riferisce all'argomento gravissimo delle malattie degli olivi, e soprattutto all'azione di coloro, i quali sono chiamati a curare queste malattie, e ad eliminare i deplorabili inconvenienti da me riferiti. Capisco bene che egli, per ragione di prudenza, ha preferito di tacere, ma voglio augurarmi, che saprà adottare dei provvedimenti pari alla gravità dell'argomento. E sia così. Però le promesse, che mi ha fatto circa gli altri voti da me espressi, sono state rassicuranti. Egli è persona nella quale si può avere piena fiducia; ed io temerei di abusare della bontà del Senato, se tornassi ad insistere su qualcuna di esse. Solo torno a insistere a favore dei Consorzi cooperativi, perchè siano promossi con premi e incoraggiamenti. Mi auguro che lo farà; io certo non mancherò di ricordarglielo.

In quanto poi a ciò che concerne il pareggiamento dei dazi sugli olii di semi a quello sull'olio di cotone, l'onorevole ministro ha fatto intendere che questa è azione più di Stato che di Governo, vale a dire, che ciò risponda più al programma di un Governo, che non al programma di un ministro.

Ciò va bene fino a un certo punto. Ma, onorevole Raineri, la responsabilità è principalmente sua, come ne sarebbe suo il merito, se ella potesse ottenere dal suo collega delle finanze e dal Presidente del Consiglio, questo provvedimento, che io invoco, e seguirò a invocare nell'interesse dell'olivicoltura nazionale.

Il consumo di questi olii di semi è così limitato, e l'uso che se ne fa è così triste, che pareggiandone il dazio a quello maggiore, che pagano gli olii di cotone, non si farebbe che un atto di giustizia, mentre si renderebbe un beneficio non piccolo all'erario, come dissi nel mio discorso di ieri. Ed è perciò, che nell'interesse dell'una e dell'altro, noi domandiamo e seguiranno a domandare la parificazione di detti dazi. L'agitazione in Italia si fa più viva, e già vi partecipano quasi tutte le regioni oleifere, non esclusa la Liguria, dove i bisogni dell'olivicoltura sono maggiori e dove si pro-

testa contro l'inconsulta deliberazione della Camera di commercio di Genova.

Non ho altro da dire.

DI BRAZZÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BRAZZÀ. Ringrazio il signor ministro delle cortesi parole dette a mio riguardo, e mi dichiaro soddisfatto ora per quello che ha fatto, e sarà per fare, perchè temo che se dovessi aspettare a dichiararmi soddisfatto, dopo che fosse stato fatto qualche cosa, dovrei aspettare troppo lungamente. (*Si ride*).

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910;

Maggiori assegnazioni per lire 325,200 a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910.

A nome poi dell'Ufficio centrale che lo ha esaminato, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge: « Per dichiarare festa nazionale il giorno centenario della nascita di Camillo Cavour 10 agosto 1910 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Finali della presentazione di queste relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla « Conversione in legge del Regio decreto 27 aprile 1910 che modifica per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851 (serie III) ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cesare della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DI MARTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI MARTINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione di contabilità interna sul « rendiconto consuntivo del bilancio interno per l'esercizio 1909-910 » e la relazione della stessa Commissione di contabilità interna sul « Progetto di bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore

Di Martino della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 247).

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio. Do lettura dei singoli capitoli.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Personale di ruolo, delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	1,415.000 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti (Spese fisse)	154,000 »
3	Personale straordinario ed avventizio dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	92,440 »
4	Indennità di residenza in Roma al personale straordinario (Spese fisse)	2,200 »
5	Stipendio al bibliotecario del Ministero (Spesa fissa)	5,000 »
6	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	30,000 »
7	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura compresa la copiatura, e per lavori e servizi speciali da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale	141,700 »
8	Indennità di tramutamento agl'impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale.	21,640 »
9	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	19,100 »
10	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	36,600 »
11	Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo	207,800 »
12	Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni	440,050 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,565,530 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	2,565,530 »
13	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)		193,950 »
14	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale		20,000 »
15	Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale		89,000 »
16	Provvista di carta e di oggetti di cancelleria		20,000 »
17	Acquisto di opere e di pubblicazioni periodiche di carattere scientifico o tecnico per la biblioteca del Ministero: acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero		19,840 »
18	Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di leggi e decreti, di atti parlamentari, orari, annuari e pubblicazioni affini di qualsiasi natura		4,000 »
19	Rilegatura di registri e di libri		8,000 »
20	Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero		163,000 »
21	Pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero, di riassunti ed estratti del bollettino stesso, per diffondere notizie aventi carattere di speciale utilità pratica		54,000 »
22	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)		1,500 »
23	Spese di posta per la corrispondenza		55,000 »
24	Telegrammi per l'estero (Spesa obbligatoria)		2,000 »
25	Spese di liti (Spesa obbligatoria)		4,300 »
26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
27	Spese casuali		10,000 »
			3,210,120 »
	Pensioni ed indennità.		
28	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie		700,000 »
29	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109		700,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	700,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	700,000 »
	del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	20,000 »
30	Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari (Spesa obbligatoria) . .	62,500 »
31	Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti, al personale straordinario e alle rispettive famiglie	5,000 »
		787,500 »
	Spese per l'agricoltura.	
	I. — <i>Agricoltura in genere.</i>	
32	Stipendi agli ispettori dei vari servizi dell'agricoltura (Spese fisse) . .	107,200 »
33	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'agricoltura (Spese fisse)	8,000 »
34	Museo agrario in Roma e concorso al Museo ed erbario coloniale. . .	5,500 »
35	Statistiche agrarie - Indennità e rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'Amministrazione provinciale, a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali e circondariali - Carte geografiche, strumenti, oggetti diversi ed altre spese inerenti al servizio della statistica agraria; mercuriali dei prodotti agrari	99,000 »
36	Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi - Acquisto di medaglie	20,000 »
37	Sussidi e incoraggiamenti ad associazioni agrarie ed a cooperative agrarie di acquisto, di produzione e di vendita (consorzi agrari, latterie sociali, associazioni di mutua assicurazione del bestiame ed altre istituzioni intese a migliorare la condizione dei lavoratori dei campi)	38,000 »
38	Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamenti e premi per istituzioni ed iniziative dirette a migliorare le condizioni sanitarie nei comuni rurali	180,000 »
39	Entomologia e crittogamia, <i>diaspis pentagona</i> . Studi ed esperienze dirette a combattere i parassiti degli olivi e di altre piante - DISTRU-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	457,700 »

	<i>Riporto</i>	457,700 »
	zione delle arvicole, delle cavallette, di altri insetti e delle crittogame che danneggiano i prodotti agrari - Concorsi e sussidi (Spesa obbligatoria)	51,000 »
40	Esperienze agrarie, acclimatazione, acquisto e trasporto di semi e di piante; gelsicoltura, orticoltura e frutticoltura, comprese le uve da tavola e risicoltura - Sussidi a comizi agrari e ad altre associazioni agrarie e per l'esperienze e le culture suddette	60,000 »
41	Esperienze di concimazione ed incoraggiamenti alla produzione frumentaria	117,000 »
42	Applicazione della legge 20 agosto 1898, n. 377, sulla sofisticazione del sommacco	500 »
43	Acquisto, manutenzione, custodia, prestito ed altre spese per le macchine agrarie	100,000 »
	II. — <i>Viticultura ed enologia; olivicoltura ed oleificio.</i>	
44	Direttori ed assistenti di vivai di viti americane; enotecnici all'interno ed all'estero; direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse)	89,100 »

MANASSEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANASSEI. Già altra volta ho raccomandato questo gruppo d'insegnanti e di funzionari, precisamente quando furono aumentati gli stipendi degli ispettori centrali, due anni or sono. Questo è un gruppo che si potrebbe dire il gruppo dei dimenticati. È stato aumentato lo stipendio a tutti i professori delle scuole superiori, a quelli delle scuole pratiche, ai professori delle stazioni di agricoltura ed a questi non si è mai pensato, quantunque siano dei grandi lavoratori, e siano uomini che hanno speso una gran parte della loro vita a beneficio dell'agricoltura.

Tutti sanno come questi professori e questi funzionari siano benemeriti ed io non voglio ripeterlo. Essi sono entrati al servizio dello Stato da 20 a 25 anni fa, col ruolo del 1889, e sono rimasti sempre in quel ruolo; ed il massimo stipendio che può loro toccare compresi i sessenni è di 3000 lire per i professori e di 1500 per gli assistenti. Questi stipendi sono troppo al di sotto di quelli coi quali oggi si retribuiscono professori di merito eguale o che

almeno non rendono servizi superiori a quelli degli enotecnici, vivaisti, direttori di oleifici sperimentali ecc. Ora io raccomando all'onorevole ministro vivamente di riparare a questa che è veramente una sperequazione, una mancanza di giustizia distributiva, e che sarebbe quasi un atto d'ingratitude verso uomini che hanno speso la loro vita a beneficio dell'agricoltura.

Sono persuaso che si terrà conto di questa mia raccomandazione, che è stata anche da altri rinnovata.

RAINERI, *ministro dell'agricoltura, industria e commercio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro dell'agricoltura, industria e commercio.* Studiati dal precedente Gabinetto, ho trovato al Ministero provvedimenti a riguardo di questi modesti, ma utili funzionari, sulle condizioni dei quali ha richiamato legittimamente la mia attenzione l'onorevole senatore Manassei. Ma, siccome questi provvedimenti portano seco un onere finanziario, di fronte a questa difficoltà, essi si sono arrestati.

Quando, come ho detto, saranno migliorate

le condizioni del mio bilancio, vedrò se e fino dove mi sarà possibile accogliere le proposte fatte dall'onor. senatore Manassei.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Ringrazio l'onorevole ministro della sua cortese risposta che ho in conto di

promessa, e me ne dichiaro completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, questo capitolo n. 44 s'intenderà approvato.

(Approvato).

45	Stazioni enotecniche all' interno ed all'estero e spese di materiale per le cantine governative e gli oleifici sperimentali.	169,000 »
46	Cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia; studi ed esperienze riguardanti l'enologia, la distillazione, la olivicoltura e l'oleificio - Concorso ad enti che danno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio	37,500 »
47	Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252 relativa alla esplorazione ed alla distruzione della <i>phylloxera vastatrix</i> , nonchè ai divieti di esportazione e d'importazione delle piante (Spesa obbligatoria)	350,000 »
48	Spese per l'applicazione delle leggi 6 giugno 1901, n. 355 e 7 luglio 1907, n. 490, relative ai consorzi di difesa contro la <i>phylloxera vastatrix</i>	375,000 »

DI MARZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARZO. Ho chiesto di parlare, non per domandare spiegazioni su lo stanziamento di questo capitolo, riguardante i consorzi di difesa contro la *phylloxera*, ma per chiedere all'onor. ministro di agricoltura se e quando si pubblicheranno le relazioni e gli atti della Commissione d'inchiesta, intorno alle cause che hanno determinata la crisi vinicola. Noi siamo, a questo riguardo, in una condizione molto penosa, perchè la nostra viticoltura e la nostra enologia si trovano in uno stato assai grave, forse più grave di quello che sia in Francia.

Abbiamo dato alla viticoltura un incremento tale, da avere una produzione esuberante non solo per i bisogni del consumo interno, ma anche per qualunque richiesta possa venirci dall'estero.

Ci sospinge perciò la necessità o di dover distruggere gran parte dei vigneti, quando il prodotto ne rimanesse invenduto per parecchi anni, ovvero, per evitare una catastrofe eco-

nomica, di trovare mezzi adeguati a risolvere il difficile problema, col far tornare gradualmente alle primitive loro colture, intensificate, que' molti terreni, che inconsultamente vennero trasformati in vigneti, produttori o vini deboli od esclusivamente da taglio.

Troppo a lungo i nostri agricoltori furon vittima di un inesplicabile infatuamento, quello, cioè, di estendere sempre più, fuor d'ogni buona logica, la coltivazione della vite; mentre noi siamo importatori dall'estero, per circa 500 milioni, di tre generi di prima necessità, che siamo ancora ben lontani dal produrre secondo il nostro bisogno: cereali, carni, legnami!

Or non è possibile venire a provvedimenti decisivi intorno alla soluzione di una crisi così vasta e disastrosa, se prima non sian fatte di pubblica ragione le note illustrative delle conclusioni, alle quali è giunta la Commissione d'inchiesta.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dei lavori della Commissione incaricata dello studio della crisi vinicola non furono pubblicate, come il Senato ben sa, che le sole conclusioni.

Ora si attende la pubblicazione di tutto il resto della relazione, che deve chiarire le ragioni di quelle conclusioni. Io solleciterò nel miglior modo possibile questa pubblicazione,

la quale deve portare a chiarire quella situazione che la Commissione d'inchiesta era appunto incaricata di studiare e che, come ora l'onor. senatore Di Marzo dice opportunamente, potrà anche servire per ulteriori provvedimenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, questo capitolo n. 48 s'intenderà approvato.

(Approvato).

49	Viticultura: acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e corsi - Studi ampelografici	318,000 >
50	Attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini (legge 11 luglio 1904, n. 388)	100,000 >
51	Attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dell'olio di oliva (legge 5 aprile 1908, n. 136).	30,000 >

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Lascio all'onor. ministro di giudicare se sia più o meno conveniente tener distinti i due articoli n. 50 e 51, invece di unirli insieme in un solo e dire semplicemente: provvedimenti per combattere le frodi nella fabbricazione e nel commercio dei vini e degli olii.

Quando si è discussa la legge del 1908, furono fatte le più vive raccomandazioni dal Parlamento che le sofisticazioni in genere fossero impedito nel modo più rigoroso possibile, e specialmente degli olii, destinati all'esportazione.

Ora a me pare, e non so se questa mia impressione è da altri condivisa, che dopo la legge del 1908 vi siano in commercio olii più cattivi di quelli che si avevano prima, con grave scredito dei nostri prodotti.

Mi permetto quindi di domandare all'onorevole ministro se l'attuazione di questi provvedimenti sia stata fatta nel modo più rigoroso possibile, come era stato appunto raccomandato e se siano state o saranno pubblicate dal Ministero, relazioni su questa speciale materia.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi del commercio degli olii di oliva avviene per vie analoghe a quelle che si seguono per combattere le frodi nella produzione e nel commercio dei vini. La vigilanza è fatta da 54 istituti scelti tra gli istituti di agricoltura e speciali, scuole pratiche di agricoltura, cattedre ambulanti, laboratori chimici, ecc., istituti i quali procedono al prelevamento dei campioni a mezzo di agenti specialmente incaricati, o a mezzo delle guardie di finanza e dei carabinieri. Ma siccome l'intervento di questa forza pubblica deve essere pagato, si procura di evitarlo e di ricorrervi soltanto quando ve ne sia realmente bisogno.

Ad ogni modo si debbono sempre sostenere spese per viaggi degli agenti, per pagamento di campioni di olii, per condizionatura dei campioni e per la loro spedizione. Vi è inoltre la spesa per le analisi dei campioni e, quando l'Istituto di vigilanza debba spedire i campioni ai laboratori chimici più vicini, si debbono sostenere anche le spese di queste spedizioni.

V'è inoltre il pagamento delle spese per la pubblicazione delle sentenze quando i condannati sono nullatenenti. Tutto questo è fatto sia per il vino come per gli olii. L'onor. senatore Cavalli dice, e l'osservazione mi pare sia stata

fatta anche dal senatore De Cesare: « ma non sarebbe meglio riunire questi servizi in uno solo? » Vi è anche una legge per regolare la lotta contro le sofisticazioni del burro, ma per questa lotta non vi sono stanziamenti nel bilancio. Si sa, però, che aiutano e contribuiscono alla repressione delle frodi nei vini anche i Ministeri dell'interno e quello delle finanze.

Ora, per ciò che riguarda il Ministero di agricoltura, io non credo che vi possa essere difficoltà nel riunire questi vari provvedimenti in un solo servizio, il che darà maggiore unità di concetto. Questo dunque io lo farò. Non so però se si possano fondere insieme i due stanziamenti di 100,000 e 30,000 lire, perchè all'effetto della registrazione della spesa da parte della Corte dei conti il bilancio com'è mi fa obbligo di provvedere distintamente ai mezzi necessari per l'uno e per l'altro servizio.

Ad ogni modo il concetto dell'unificazione di questi servizi in modo che si abbia una migliore intensificazione e migliori risultati, mi pare criterio così buono che, per quanto potrà

essere in me, cercherò di adottarlo nell'interno della mia amministrazione. (*Approvazioni*).

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ringrazio l'on. ministro di quanto ha detto.

Vorrei però, ripeto, che la sorveglianza sia il più possibile rigorosa.

Noi non abbiamo più in commercio il burro buono che si aveva nel passato; lo stesso può dirsi dell'olio. Ciò reca gravi danni specialmente nel traffico con l'estero; in particolar modo coll'Inghilterra il nostro commercio è decaduto per lo scredito nella qualità dell'olio, che non si spedisce più genuino come una volta.

Del resto sono sicuro che l'onor. ministro accetterà la mia raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti questo capitolo 51.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

		<i>Riporto</i>	2,254,800 »
III. — Zootecnia.			
52	Stipendi ed assegni ai professori ambulanti di zootecnia e di caseificio (Spese fisse)		2,400 »
53	Istituto zootecnico Sardo (Legge 4 giugno 1908, n. 253) (Spese fisse) .		8,000 »
54	Istituti zootecnici di Monte di mezzo, Poppi e Potenza		30,000 »
55	Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale dei depositi dei cavalli stalloni (Spese fisse)		722,000 »
56	Spese per il funzionamento dei depositi e alimentazione dei cavalli .		783,000 »
57	Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno ed all'estero		500,000 »
58	Incoraggiamenti alla produzione cavallina (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici)		175,000 »
59	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera		24,000 »
60	Miglioramento del bestiame bovino, ovino e suino ed incoraggiamenti alla pollicoltura e all'industria del caseificio (sussidi a provincie, comuni, comizi agrari, cattedre ambulanti di agricoltura, associazioni zootecniche ed altre istituzioni intese a migliorare la produzione, l'allevamento, il governo e l'utilizzazione del bestiame e ad agevolarne il traffico: sussidi agli allievi che frequentano i corsi teorico-pratici di caseificio).		390,000 »
61	Bachicoltura e apicoltura (incoraggiamenti: premi e sussidi; trasporti; osservatori bacologici e di apicoltura, acquisto di attrezzi e di seme bachi		12,000 »
62	Stipendi ed assegni al personale delle stazioni di piscicoltura in Roma e in Brescia (Spese fisse)		10,500 »
63	Stazioni di piscicoltura - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alla stazione di Roma (Spese fisse)		710 »
64	Spese per il funzionamento delle stazioni di piscicoltura in Roma e in Brescia		31,900 »
65	Caccia, pesca ed acquicoltura (applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca; piscicoltura marina, lacuale e fluviale; impianti di nuove stazioni di piscicoltura; sistemazione e bonifica di acque		
		<i>Da riportarsi</i>	4,944,310 »

	<i>Riporto</i>	4,944,310 »
	pubbliche nell'interesse della piscicoltura e della pesca; trasporti, sussidi, incoraggiamenti, esposizioni e concorsi)	60,000 »
66	Libri geneologici per gli animali cavallini, bovini, ovini e suini (stud-book e herd-book); studi, traduzioni, esperimenti e conferenze sul bestiame, sulla bachicoltura, sull'apicoltura, sulla caccia, sulla pesca e sull'acquicoltura	3,500 »
<i>IV. — Foreste.</i>		
67	Stipendi ed indennità al personale forestale (Spese fisse)	1,212,600 »
68	Indennità di residenza in Roma al personale forestale (Spese fisse)	8,400 »
69	Indennizzi al personale forestale comandato al Ministero e ai sorveglianti destinati presso le ispezioni forestali	10,000 »
70	Casermaggio, mobili, strumenti, armi e munizioni, cavalli, trasporti e altre spese per gli uffici forestali	19,800 »
71	Amministrazione e coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato; costruzione, riparazione e manutenzione di strade, fabbricati e casette nei boschi inalienabili; stazioni climatiche di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 535	173,000 »
72	Stipendi ed indennità alle guardie forestali demaniali (Spese fisse)	50,760 »
73	Spese d'ufficio, acquisto e riparazioni di armi e bardature e sussidi per acquisto di cavalli per le guardie forestali demaniali	3,430 »
74	Rimboscamenti (sussidi e concorsi; acquisto e trasporto di semi e di piantine; concorsi ai comitati forestali; acquisto di terreni nudi di montagna; applicazione della legge 1 ^o marzo 1888, n. 5238, sui rimboscamenti e della legge 30 marzo 1893, n. 173, sulle opere pubbliche).	538,000 »
75	Applicazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 e della legge 4 luglio 1874, n. 2011, sui beni incolti dei comuni	1,900 »
<i>V. — Demani comunali e usi civici</i>		
76	Retribuzioni, compensi ed altre spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali nel Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia.	50,000 »
77	Bollettino feudale (compensi a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei per la raccolta, il riscontro e lo spoglio degli atti da pubblicarsi; compilazione e stampa del bollettino)	17,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,092,700 »

	<i>Riporto</i>	7,092,700 »
	<i>VI. — Acque, bonificazione agrario e colonizzazione interna.</i>	
78	Stipendi al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	71,600 »
79	Indennità di residenza in Roma al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	4,830 »
80	Campo sperimentale di Sant'Alessio (Spese d'ordine).	20,000 »
81	Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni).	67,800 »
82	Stipendi e spese per il mantenimento del corpo degli agenti a cavallo per la sorveglianza dell'Agro romano (Regio decreto 3 agosto 1908, n. 546)	60,000 »
83	Provvedimenti a favore dell'agricoltura in Sardegna, in Basilicata ed in Calabria in esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382. 28 luglio 1902, n. 342, 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno 1906, n. 255	5,700 »
84	Premi e incoraggiamenti alla colonizzazione interna, al bonificamento agrario e alla costruzione di case coloniche; poderi modello.	44,000 »
85	Concorso nelle spese per combattere la malaria	20,000 »
86	Concorso a favore dei Consorzi d'irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3 ^a)	217,120 »
87	Studi, premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti idraulici e fognature; acquisti di macchine idrovore, ed altri apparecchi elevatori; serbatoi montani per irrigazione.	18,000 »
88	Studi ed esperienze sul regime dei fiumi e delle altre acque pubbliche; spese varie inerenti al servizio idrologico	7,000 »
	<i>VII. — Meteorologia e geodinamica.</i>	
89	Stipendi ed indennità al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse)	97,320 »
90	Indennità di residenza in Roma al personale del servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse).	6,700 »
91	Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera e sulla formazione delle nubi temporalesche per impedire la caduta della grandine; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aereonautiche.	20,200 »
	<i>Da riportarsi</i>	7,752,970 »

	<i>Riporto</i> . . .	7,752,970 »
92	Impianto e mantenimento di osservatori meteorici, magnetici e geodinamici comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatori sismici, meteorici, termoudometrici e di montagna. Concorso annuale dell'Italia nelle spese di mantenimento dell'Ufficio internazionale sismologico di Strasburgo.	63,350 »
93	Spese d'ufficio; acquisto di libri; provvista, riparazione e trasporto di materiale scientifico	20,450 »
94	Pubblicazioni dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatori e a stazioni sismiche, e concorso nelle spese di pubblicazioni intese al progresso della meteorologia e della geodinamica, sostenute da Società scientifiche e da privati.	21,960 »
VIII. — <i>Miniere.</i>		
95	Stipendi ed indennità al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse)	352,400 »
96	Indennità di residenza in Roma al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse)	12,900 »
97	Indennità per reggenza di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili; trasporti ed altre spese pel servizio minerario	7,700 »
98	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno.	42,900 »
		8,274,630 »
Industria e commercio.		
I. — <i>Ispettorato.</i>		
99	Stipendi agli ispettori per l'industria, il commercio e i pesi e misure (Spese fisse)	28,000 »
100	Indennità di residenza in Roma agli ispettori per l'industria, il commercio e i pesi e misure (Spese fisse).	1,390 »
II. — <i>Industria e commercio</i>		
101	Spese per l'ufficio delle informazioni commerciali; comprese le stampe speciali; inchieste industriali e commerciali; traduzioni e spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio	16,500 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		45,890 »

	<i>Riparto</i>	45,890 »
102	Esposizioni all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie	15,000 »
103	Concorsi ed incoraggiamenti ad istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie; incoraggiamenti ad industrie, e studio dei problemi tecnici che ad esse si riferiscono; premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale	15,500 »
104	Sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni riguardanti le caldaie a vapore, la fabbricazione e l'uso del carburo di calcio, e del gas acetilene, le trasmissioni e gli impianti elettrici ed altri servizi analoghi; studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero	11,500 »
105	Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore (Spesa d'ordine)	4,000 »
106	Camere di commercio italiane all'estero; agenzie e delegati commerciali italiani all'estero; società di esplorazioni geografiche e commerciali ed altre istituzioni per l'incremento dei traffici all'estero; musei commerciali; mostre campionarie e simili; borse di pratica commerciale	218,000 »
107	Stipendio al segretario del Museo commerciale annesso alla Camera di commercio di Torino (Spesa fissa)	3,000 »
108	Studi sui trasporti terrestri e marittimi e sulle relative tariffe; ricerche sulle vie di comunicazione più convenienti per agevolare la nostra esportazione; spese ed incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio all'interno.	12,000 »
109	Incoraggiamenti e spese per promuovere il commercio e l'esportazione degli agrumi e la produzione e l'esportazione dei derivati in esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 320.	20,000 »
III. — <i>Pesi, misure e saggio dei metalli preziosi.</i>		
110	Stipendi ed indennità per spese d'ufficio al personale metrico (Spese fisse)	543,000 »
111	Indennità di residenza in Roma al personale metrico (Spese fisse).	5,680 »
112	Indennizzi al personale metrico comandato al Ministero e ai laboratori centrali	4,500 »
113	Indennità ai verificatori metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 (Spesa obbligatoria)	105,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,003,070 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,003,070 »
114	Rimunerazioni al personale comunale ed agli agenti addetti alla sorveglianza del servizio metrico.	2,000 »
115	Insegnamento agli aspiranti verificatori e assegni agli aspiranti allievi e volontari.	10,000 »
116	Acquisto, manutenzione e riparazioni di materiali; strumenti e mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali; riparazione di locali; fabbricazione di punzoni e di timbri; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; altre spese per i laboratori centrali, imballaggi e trasporti; comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici.	55,000 »
117	Preparazione e ordinamento di mostre per il servizio metrico e del saggio; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi	13,800 »
118	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine).	2,000 »
		1,085,870 »
	Privative industriali e diritti d'autore.	
119	Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna; compilazione dei bollettini industriali, traduzioni ed altre spese.	10,000 »
	Insegnamento agrario industriale e commerciale.	
	I. — Ispettorato.	
120	Stipendi agli ispettori dell'insegnamento professionale (Spese fisse)	34,000 »
121	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'insegnamento professionale (Spese fisse).	1,140 »
	II. — Insegnamento agrario.	
122	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse).	265,750 »
123	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	147,310 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	448,200 »

	<i>Riporto</i>	448,200 »
124	Indennità di residenza in Roma al personale dirigente, insegnante ed assistente alle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	2,600 »
125	Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	41,500 »
126	Indennità di residenza in Roma al personale di segreteria delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse).	1,050 »
127	Spesa per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura	271,200 »
128	Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali	111,650 »
129	Stipendi ed assegni al personale delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura (Spese fisse)	487,860 »
130	Indennità di residenza in Roma al personale delle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse)	1,000 »
131	Spese per il funzionamento delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura	1,040,630 »
132	Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda (Spesa d'ordine)	930,000 »
133	Impianto di scuole pratiche e di scuole speciali di agricoltura e spese straordinarie, anche per scuole superiori, per completarne l'arredamento.	83,700 »
134	Stipendi ed assegni al personale insegnante dell'Istituto forestale di Vallombrosa (Spese fisse)	28,880 »
135	Spese per il mantenimento dell'Istituto forestale di Vallombrosa	50,000 »
136	Scuola pratica di silvicoltura per le guardie forestali in Cittaducale.	16,000 »
137	Acquisto di modelli da distribuire e incoraggiamenti alle piccole industrie allo scopo di diffondere le nozioni e la utilizzazione dei prodotti forestali.	8,000 »
138	Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione	100,400 »
139	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura e ad altri istituti che impartiscono l'insegnamento agrario - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura - Conferenze agrarie - Viaggi d'istruzione.	448,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,070,670 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i> . . .	4,070,670 »
140	Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere .	36,000 »
141	Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi ad istituti, ad associazioni ed a biblioteche circolanti allo scopo di diffondere l'istruzione agraria	10,000 »
III. — <i>Insegnamento industriale e commerciale.</i>		
142	Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole industriali e commerciali	1,540,100 »
143	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole industriali e commerciali e ad altre istituzioni affini intese a promuovere gli studi e le esercitazioni per il perfezionamento della produzione e l'incremento degli scambi; concorsi e sussidi per fondazioni di scuole industriali e commerciali, per impianto ed ampliamento di officine e laboratori, per acquisto di materiale ed altro; collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni; premi, medaglie, studi, traduzioni, viaggi d'istruzione; mostre didattiche e spese per eventuali riunioni di insegnanti; compensi al personale delle scuole non governative e sussidi al personale stesso e relative famiglie; incoraggiamenti per l'educazione fisica; concorsi ed incoraggiamenti per libri di testo .	144,700 »
144	Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni di scuole industriali e commerciali	3,000 »
145	Istituto artistico-industriale di San Michele in Roma e incremento delle collezioni artistiche dell'Istituto medesimo	150,000 »
146	Regia scuola industriale e museo di setificio in Como (Legge 29 dicembre 1904, n. 679)	80,000 »
147	Borse di perfezionamento tecnico all'interno ed all'estero a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e dalla Regia Scuola di setificio in Como - Assegni per il perfezionamento all'estero nella chimica industriale	18,500 »
148	Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse)	17,800 »
149	Concorsi fissi a scuole minerarie	16,000 »
150	Sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie	3,000 »
		6,089,770 »

Lavoro.		
151	Inchieste, studi, traduzioni, lavori statistici e compensi a cancellieri dei Collegi di probiviri; sussidi ad istituzioni aventi lo scopo di promuovere il benessere delle classi operaie	20,000 »
152	Applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di altre leggi e regolamenti di carattere sociale	15,000 »
153	Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunce di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Spesa obbligatoria)	19,000 »
154	Esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa alla reciproca protezione degli operai (legge 2 luglio 1908, n. 333) . .	70,000 »
		124,000 »
Credito, previdenza ed assicurazioni sociali.		
155	Stipendi al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	76,500 »
156	Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	4,070 »
157	Spese inerenti ad esposizioni e mostre	2,920 »
158	Compensi per lavori di revisione contabile agli impiegati provinciali dipendenti da altri Ministeri nell'interesse della vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà; compensi ad estranei per traduzioni occorrenti per la compilazione del Bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza	4,500 »
159	Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52) (Spesa obbligatoria)	190,000 »
160	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro (Spesa obbligatoria)	25,000 »
161	Compensi al personale dipendente da altri Ministeri, materiale ed altre spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, relativa agli infortuni degli operai sul lavoro	5,000 »
162	Incoraggiamenti, sussidi, premi e medaglie per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperazione e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie	28,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		335,990 »

	<i>Ripporto</i>	335,990 »
163	Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui per le case popolari concessi ai comuni nell'interesse proprio o di istituti autonomi (articoli 12 e 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5)	50,000 »
164	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100	18,000 »
		403,990 »
	Statistica.	
165	Studi e ricerche di carattere statistico	1,000 »
166	Acquisto di strumenti da disegno, di contatori e di altre macchine per il servizio della statistica	500 »
		1,500 »
	Economato generale.	
167	Stipendi ai controllori dell'Economato generale ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse)	35,350 »
168	Indennità di residenza in Roma ai controllori dell'Economato generale (Spese fisse)	1,240 »
169	Visite ai magazzini compartimentali ed a stabilimenti industriali; indennità di funzioni per il servizio dei magazzini	1,000 »
170	Imballaggi e trasporti di stampati	74,000 »
171	Campionari; vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali; assicurazione dei locali contro gli incendi; manutenzioni, arredamento, illuminazione, riscaldamento e altre spese per il funzionamento dei magazzini	5,800 »
172	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, di cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato (Spesa d'ordine)	110,000 »
		227,390 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

173	Spese per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 5 maggio 1907, n. 271)	<i>per memoria</i>
174	Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
Agricoltura.		
175	Miglioramento dei pascoli montani; legge 5 aprile 1908, n. 125 (Spesa ripartita - 4 ^a rata)	34,000 »
176	Sussidi e spese per l'incremento dell'industria pescareccia e dell'acquicoltura in esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 378 (Spesa ripartita - 8 ^a rata)	100,000 »
177	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita - 4 ^a rata)	442,600 »
178	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 7 ^a rata)	378,200 »
179	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 5 ^a rata)	180,200 »
180	Stampa di pubblicazioni arretrate dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica	5,000 »
		1,140,000 »
Industria e commercio.		
181	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3 ^a) (Spesa ripartita - 12 ^a rata)	5,968 »
<i>Da riportarsi</i>		5,968 »

	<i>Riporto</i> . . .	5,968 »
182	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse Corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	35,000 »
183	Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 (Legge 10 giugno 1909, n. 340) (Spesa ripartita - 3ª rata)	200,000 «
184	Partecipazione ufficiale dell'Italia alla Esposizione internazionale delle ferrovie e dei trasporti terrestri e a quella di agricoltura, d'igiene e di belle arti in Buenos-Ayres nel 1910 (Legge 2 gennaio 1910, n. 3) (Spesa ripartita - Ultima rata)	250,000 »
		490,968 »
	Insegnamento agrario, industriale e commerciale.	
185	Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; regio decreto 23 febbraio 1908, n. 266 (Spesa ripartita - 3ª rata)	99,900 »
186	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti a favore della Basilicata e per la parte relativa all'insegnamento professionale (Spesa ripartita - 2ª rata)	12,000 »
		111,900 »
	Credito, previdenza ed assicurazioni sociali.	
187	Contributo a favore della Cassa nazionale per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Legge 30 dicembre 1906, n. 685) (Spesa ripartita - 5ª rata)	<i>per memoria</i>
188	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col Regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita - 20ª rata)	1,000,000 »
189	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Spesa ripartita - 12ª rata)	70,000 »
190	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frana nel comune di Campomaggiore (Legge 26 luglio 1888, n. 5600, serie 3ª) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
191	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Leggi 18 agosto 1902, n. 356, 8 luglio 1903, n. 311 e 28 marzo 1907, n. 133) (Spesa ripartita - 9ª rata) . . .	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,100,000 »

	<i>Ripporto</i> . . .	1,100,000 »
192	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1899 (Legge 1° aprile 1900, n. 121) (Spesa ripartita - 11 ^a rata)	12,000 »
193	Concessione di mutui ipotecari a privati danneggiati che vogliono ricostruire e riparare fabbricati distrutti dal terremoto (articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255 portante provvedimenti per la Calabria) (Spesa ripartita - 5 ^a rata)	1,000,000 »
194	Contributo ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano del 23-25 giugno 1905 (Spesa ripartita - 6 ^a rata)	100,000 »
195	Concorso a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (Leggi 10 luglio 1906, n. 390, e 4 giugno 1908, n. 258) (Spesa ripartita - 5 ^a rata)	<i>per memoria</i>
196	Concorso al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 1900, del 1901 e del 2° semestre 1902 in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298, ed agli art. 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311 (Spesa ripartita - 9 ^a rata)	365,000 »
197	Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
198	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito e alla previdenza (Spesa ripartita - 2 ^a rata)	77,000 »
199	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito e alla previdenza (Spesa ripartita - 2 ^a rata)	60,000 »
200	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	43,000 »
201	Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647)	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,787,000 »

	<i>Riparto</i>	2,787,000 »
202	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
		2,787,000 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Acquisto di beni.		
203	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
Accensione di crediti.		
204	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento, secondo l'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647	2,000,000 »
Estinzione di debiti.		
205	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 7ª rata)	52,000 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
206	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	157,050 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		
—		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
	Spese generali.	3,210,120 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,210,120 »

	<i>Riporto</i>	3.210,120 »
Pensioni e indennità		787,500 »
Spese per l'agricoltura.		8,274,630 »
Industria e commercio.		1,085,870 »
Privative industriali e diritti di autore.		10,000 »
Insegnamento agrario, industriale e commerciale		6,089,770 »
Lavoro		124,000 »
Credito, previdenza ed assicurazioni sociali		403,990 »
Statistica.		1,500 »
Economato generale.		227,390 »
	Totale della categoria I della parte ordinaria	20,214,770 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Spese generali.		<i>per memoria</i>
Agricoltura		1,140,000 »
Industria e commercio.		490,968 »
Insegnamento agrario, industriale e commerciale		111,900 »
Credito, previdenza ed assicurazioni sociali		2,787,000 »
	Totale della categoria I della parte straordinaria	4,529,868 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
Acquisto di beni		<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i>	»
Accensione di crediti		2,000,000 »
Estinzione di debiti		52,000 »
Totale della categoria III della parte straordinaria		2,052,000 »
Totale del titolo II (Spesa straordinaria)		6,581,868 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		26,796,638 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>		157,050 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		24,744,638 »
Categoria III. — Movimento di capitali		2,052,000 »
Totale spese reali		26,796,638 »
Categoria IV. — Partite di giro		157,050 »
Totale generale		26,953,688 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º LUGLIO 1910

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo del progetto di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1910 al 30 giugno 1911 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione della relazione della Commissione per il regolamento interno del Senato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la « discussione della relazione della Commissione per il regolamento interno del Senato ».

Ricordo che la Commissione doveva occuparsi specialmente di tutto ciò che si fosse creduto opportuno di apportare come modificazione al regolamento attualmente vigente. Essa fu anche incitata da istanze dei colleghi; ad esempio quella firmata dai senatori Veronese, Tiepolo, Tassi, Lucchini, Carafa D'Andria, la quale, particolarmente, la invitava ad occuparsi del metodo per la nomina delle Commissioni.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Arcoleo.

ARCOLEO, *relatore*. Non ho che a dichiarare gl'intendimenti della Commissione, la quale non è che l'indice e l'esponente delle iniziative che prendono i colleghi. Il beneficio della istituzione di questa Commissione è che essa non è che il riverbero di quei bisogni e di quelle aspirazioni che sono espresse dai nostri colleghi.

L'autorità di chi la presiede conferisce prestigio al nostro compito, ed oggi giustifica e agevola l'accoglimento delle poche, ma, crediamo, feconde e savie proposte che sottoponiamo alla vostra approvazione.

Esse si riassumono sotto tre punti di vista:

Voto per la minoranza. Non è uno strumento politico. È vero che noi non abbiamo partiti intesi a contrastare il potere, a demolire o costruire Ministeri, ma abbiamo delle tendenze. E poi è utile che vi sia una più larga partecipazione dei colleghi al compito che non è un

onore soltanto, ma è un onere; e questo voto per la minoranza, l'abbiamo solamente proposto per quelle Commissioni nelle quali può accentuarsi, dirò così, un indirizzo, o, dirò, qualche cosa che non ha la base, il sostrato, puramente obbiettivo. Quindi la proposta si limita alla Commissione permanente di finanze e a quella dei trattati internazionali.

Abbiamo anche adottato il voto della minoranza per l'elezione dei segretari, designandone 4 sopra 6, pur riconoscendo l'intelligenza e l'operosità esemplare degli egregi colleghi che attualmente occupano l'alto ufficio.

Un altro punto di vista che ci sembra importante, e qui non abbiamo fatto che prestare omaggio ai nostri predecessori, riguarda il voto per appello nominale che in varie ed elaborate relazioni fu sempre proposto, ed è strano che oggi ad alcuni può sembrare audace quello che allora pareva una norma da potersi adottare con molta disinvoltura, come si vede nella antica relazione Manfrin, e poi nella recente relazione Schupfer in nome della Commissione, della quale era presidente il nostro autorevole collega Finali.

Ora, questo appello nominale serve anche per questo altissimo scopo: noi non abbiamo responsabilità davanti agli elettori, ma l'abbiamo intera e continua davanti al Paese, e il voto per appello nominale serve spesso volte a contrapporre la qualità dei vinti contro il numero dei vincitori e dà luogo ad esprimere a ciascuno, che senta il proprio decoro, quelle virtuali incompatibilità, che non derivano dalle leggi, ma dal costume. (*Bene*).

Per il complesso di queste considerazioni, che non sono quelle che hanno fatto propugnare l'appello nominale alla Camera dei deputati, confidiamo che il Senato voglia accogliere con benevolenza queste proposte.

L'altro punto di vista mi sembra anche più importante per le conseguenze: si riferisce al voto che noi proponiamo per le conclusioni alle Commissioni quando presentano delle relazioni sui decreti registrati con riserva.

Non è abbastanza conosciuta l'opera assidua, dirò anche patriottica, perchè tenace e resistente, della nostra Corte dei conti. E il male è questo: che invece di essere per origine una delegazione parlamentare, come nel Belgio, compie il suo lavoro, ma non ha più rapporti

col Parlamento. Dopo 15 giorni si comunicano i decreti registrati con riserva. Nell'una e nell'altra Assemblea si presentano elaboratissime relazioni ed io ricordo, fra le nostre, le relazioni dei senatori Petrella, Sacchetti, Mazziotti ed altri; ma al Senato, come alla Camera, non resta che il compito di spargere lacrime asciutte (*si ride*) sugli abusi che si siano commessi nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti. Invece, secondo la proposta di aggiunta all'art. 32, la Commissione presenta le sue conclusioni che saranno oggetto di un voto del Senato; e questo voto non solo rappresenta un controllo sul passato, ma è un monito per l'avvenire. (*Bene*).

Vengo ad un altro argomento: all'urgenza. Ripeto una frase che ha dovuto essere fortunata, perchè qualunque volta è stata detta ha destato sempre l'ilarità e l'applauso.

La vita parlamentare si riassume in un lungo stillicidio per sei mesi ed agli ultimi di giugno l'uragano: piovono disegni di legge, fra i quali alcuni di grave importanza, come l'ultimo per l'ordinamento di uno dei corpi più essenziali dello Stato, l'esercito: il ministro, per un senso di pudicizia politica, di cui gli rendiamo grazia, non ha proposto l'urgenza; altri autorevolmente l'ha proposta ed il Senato cortesemente l'ha concessa. È quella tale cortesia che spesso è il veleno dei lavori parlamentari; dico la frase senza ritrarla (d'altronde siamo a poca distanza dalla questione del fosforo bianco, che fortunatamente abbiamo superato) (*si ride*); quando il ministro domanda l'urgenza, sente la propria responsabilità e l'Assemblea non può che concederla. Proponiamo, come un rimedio preventivo, che l'urgenza sia dichiarata con un voto a scrutinio segreto. È passo ad altro.

Noi abbiamo avuto una parte del nostro patrimonio legislativo che ci è stata poco a poco detratta o spostata, per usare una espressione più gentile. L'art. 10 dello Statuto dà all'una ed all'altra Assemblea eguale diritto a partecipare ai lavori parlamentari; anzi può dirsi che, se lo Statuto ha voluto dare l'iniziativa alla Camera dei deputati in tutto quanto riguarda imposizioni, bilanci e conti, ha voluto garantire uguali diritti in tutte le altre materie di disegni di legge al Senato. Anzi, per buona consuetudine, nel tempo dei buoni e corretti costumi parlamentari, i disegni di legge organici venivano

di preferenza al Senato. E così dovrebbe essere, perchè è molto strano che noi siamo colmati di elogi e somigliamo poi spesse volte, il Senato mi permetta l'allusione, agli abati che abbiano diritti di mitria e stola, ma senza cura di anime (*si ride*). Autorevoli, rispettabili, competentissimi, ma a che serve la competenza, quando ci sottraete quei disegni di legge organici che hanno bisogno appunto della nostra competenza? Ora, il Governo continua a fare delle promesse con una circolazione abusiva di aggettivi onorifici senza sostantivi, poichè ci ha sempre promesso dei disegni di legge, ma non ce li ha mai presentati. Mi dispiace che non sia qui l'onor. ministro della guerra, ma egli certo potrebbe affermare che un disegno di legge sull'ordinamento dell'esercito non deve venire prima alla Camera Alta, perchè contiene delle spese. Ma qui è l'equivoco: ci siamo lasciati defraudare nell'applicazione dell'art. 10 dello Statuto; perchè l'ordinamento dell'esercito importa bensì delle spese, ma lo Statuto esclude imposte, bilanci e conti, non progetti di legge che importano delle spese, perchè si comprende benissimo che virtualmente o testualmente quasi tutti i disegni di legge importano spese. E noi ci riserviamo mercè l'autorità dei due nostri presidenti, quello del Senato e quello della Giunta del regolamento, di venire qui in assemblea e di far votare in altra occasione questo principio che darà luogo ad un uguale trattamento alla Camera ed al Senato, rivendicando l'esatta applicazione dell'art. 10 dello Statuto. Ora, in mancanza di questo, e mi perdonino la digressione, noi abbiamo proposto, rispetto all'urgenza, ripeto, un rimedio che ha valore specialmente preventivo.

I ministri sentono il bisogno di qualche legge che sia veramente urgente? Ed allora, se è un bilancio o contiene delle scadenze di termine, l'urgenza si accorda immediatamente per alzata e seduta in omaggio al suo contenuto: il Senato ha sempre dato esempio di patriottismo e di benevola condiscendenza. Ma quando si tratti di disegni di legge accavallati, in cui l'urgenza è determinata da inerzia che altrove si è avuta, quando si sono indugiati nell'altra Assemblea dei progetti di legge per quattro o cinque mesi e si viene qui agli ultimi di giugno per votarli senza discutere, perchè ormai siamo ridotti agli sgoccioli ed il progetto di legge è urgente, in

questi casi bisogna opporre la modesta norma che è questa: quando non si tratta di bilanci o di scadenze di termini, l'urgenza sarà accordata per mezzo di voto a scrutinio segreto.

È un monito, perchè così non si potrà venire facilmente a dirci: vogliamo l'urgenza, vogliamo la Commissione improvvisa, vogliamo magari anche la relazione verbale ed il voto nella medesima giornata.

Riepilogo il mio lungo discorso, pel quale chiedo venia al Senato, confidando che esso voglia darci il benevolo suo consentimento, che ci serva a procedere in questa via di savie, lente, ma, crediamo, feconde riforme. (*Approvazioni vivissime ed unanimi*).

PRESIDENTE. È aperta...

ARCOLEO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *relatore*. Mi permetto di chiedere nuovamente la parola, perchè, non avendo imparato il discorso a memoria, ho tralasciato di dire qualche cosa (*ilarità*).

Quando si è trattato della pubblicazione delle nostre varianti, è naturale che noi non potevamo precisare gli articoli, ai quali le modifiche si riferivano, così che ha potuto rimanere qualche disposizione che par che strida in confronto delle altre.

Ad esempio, rispetto al voto della minoranza, generalmente si dice nei vari articoli del regolamento che i voti saranno validi quando si sarà raggiunta la maggioranza assoluta. Ora, quando s'insinua il voto della minoranza, è ovvio che il voto per la validità non potrà più raggiungere la maggioranza assoluta, ma basterà il voto della maggioranza relativa.

Sotto questo punto di vista, io avevo chiesto che si fosse apportata qualche correzione alle nostre proposte; ma non so se l'ufficio di segreteria sia arrivato in tempo a farle.

Per esempio, all'art. 4, dove si parla dei questori e dei segretari, si dice che per la nomina si richiede la maggioranza assoluta dei votanti. Ora, noi abbiamo soppresso, tipograficamente s'intende, (*ilarità*) i segretari ed abbiamo lasciato i soli questori. E bisogna anche rivedere l'art. 3.

Lo stesso valga per quella disposizione dell'art. 32, dove si dice che le votazioni saranno fatte a maggioranza assoluta. Ora, è chiaro che

quando si applica il voto di minoranza, la maggioranza non potrà essere che relativa.

Prego perciò l'onor. Presidente di volerci far concedere dal Senato la facoltà di apportare queste correzioni, per togliere qualche dissidio in quegli articoli sui quali cadono le nostre proposte di modifica.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Come primo dei firmatari delle proposte di modifica al nostro regolamento, fin dal marzo scorso presentate all'illustre nostro Presidente, ringrazio, anche a nome dei miei colleghi, la Commissione del regolamento per aver accolto i concetti delle nostre proposte, apportandovi soltanto qualche variante di lieve importanza.

Noi accettiamo completamente le proposte della Commissione pel regolamento, specialmente dopo le varianti introdotte oggi, e che rendono efficace il concetto della lista limitata in alcune Commissioni.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Le modificazioni proposte al nostro regolamento cominciano dall'art. 4. Lasciato il sistema vigente per i questori, riguardo alla nomina dei segretari si applica per essi il voto limitato. Questo sistema poi viene anche proposto ed applicato per le altre Commissioni e specialmente per quella di finanze.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo attuale:

Art. 4.

Per la nomina dei Segretari e dei Questori si richiede la maggioranza assoluta dei votanti; ove però questa non si ottenga nel primo squittinio, si passa ad una seconda prova, nella quale i voti non possono conferirsi che a quei senatori, in numero doppio delle nomine da farsi, i quali nel primo squittinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.

A parità di voti è eletto il senatore più anziano; se anche le anzianità sono eguali, il maggiore d'età.

ARCOLEO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *relatore*. Mi perdoni il Senato se io riprendo la parola. Dichiaro di rappresentare sempre anche in questo momento gli oppositori, se ve ne sono.

Siccome noi abbiamo detto: « raggiungerà la maggioranza del numero dei voti », bisogna spiegare cosa debba intendersi per questa maggioranza. Nel regolamento dell'altro ramo del Parlamento (veramente io non dovrei parlare dell'altra Camera, perchè, secondo l'art. 48, non si poteva nominare, ma noi abbiamo soppresso questo articolo, perchè vogliamo stare in buonissima amicizia con l'altro ramo del Parlamento), (*si ride*) vi sono gli articoli 5 e 13 che hanno di disposizioni in proposito. La disposizione all'art. 5 del Regolamento della Camera dei deputati, appare monca rispetto al limite minimo, ma nell'art. 13 si dice: Si intendono nominati i deputati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti, purchè raggiungano l'ottavo dei votanti ». Non so se il Senato voglia ammettere una limitazione simile a questa, ma io credo di no, perchè al Senato non vi sono fluttuazioni di partiti come nell'altra Camera.

Ho detto questo soltanto per chiarire la disposizione e per dimostrare che qualche volta sono studioso anche del regolamento dell'altro ramo del Parlamento. (*Si ride*).

PRESIDENTE. All'articolo 4, di cui ho dato lettura, si propone l'aggiunta del seguente comma:

Per la nomina dei segretari si applica il voto limitato, designandone 4 sopra 6 e sono eletti coloro che a primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti questa modificazione proposta all'art. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'art. 32 è il seguente:

Art. 32.

In principio d'ogni Sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4, le seguenti Commissioni permanenti: una Commissione per il regolamento interno, una Commissione di finanze, una Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, una Commissione per le petizioni, una Commissione

di contabilità interna, una Commissione per i trattati internazionali, una Commissione per i decreti registrati con riserva ed una Commissione per la biblioteca.

La Commissione per il Regolamento interno si compone di sette membri, compreso il Presidente del Senato che la presiede. Spetta ad essa l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di riforma al Regolamento durante la Sessione.

La Commissione di finanze si compone di diciotto membri; ed è incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari, e delle leggi di approvazione dei conti. Le leggi relative alle imposte seguiranno la procedura ordinaria.

La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori si compone di nove membri con le attribuzioni espresse al capo duodecimo.

La Commissione di contabilità si compone di cinque membri. Essa verifica ed appura tutti i conti, anche quelli degli esercizi anteriori non ancora regolati. Esamina i progetti di bilancio per le spese del Senato, e rassegna gli uni e gli altri all'approvazione del Senato in seduta segreta, facendo sui medesimi una relazione in iscritto da annettersi al processo verbale dell'adunanza.

La Commissione per la biblioteca si compone di cinque membri, vale a dire dei due Questori che ad essa vi appartengono di diritto, e di tre membri nominati dal Senato.

La Commissione per le petizioni si compone di cinque membri con le attribuzioni indicate al capo X del presente Regolamento.

La Commissione per i trattati internazionali si compone di nove membri; quella per i decreti registrati con riserva, di cinque.

Al primo comma di questo articolo è stata proposta la seguente modificazione:

Art. 32.

In principio d'ogni Sessione il Senato nomina a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4, salvo i casi che ammettono il voto per la minoranza, le seguenti Commissioni permanenti: *il resto identico*.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. La variante consiste in questo che le Commissioni si nomineranno a maggioranza assoluta di voti, ma poichè in alcune Commissioni si adotta il voto limitato per aversi anche la rappresentanza della minoranza, così noi abbiamo nell' articolo detto: a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi che ammettono il voto per la minoranza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questa modificazione del 1° comma dell' art. 32.

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

All' ultimo comma dell' art. 32 è stata proposta la seguente modificazione:

La Commissione per i trattati internazionali si compone di 9 membri; quella per i decreti registrati con riserva di 5 membri, e sottoporrà le sue conclusioni al voto del Senato.

Si applica il voto limitato alla Commissione di finanze, designando 14 nomi sopra 18; a quella della verifica per i titoli dei nuovi senatori e dei trattati internazionali, designando 7 nomi sopra 9. Sono eletti quelli che a primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Apro la discussione su questa modificazione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la modificazione proposta all' ultimo comma dell' art. 32.

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

L' art. 48 del Regolamento è concepito nel modo seguente:

Art. 48.

Ogni personalità è interdotta. Ogni imputazione di mala intenzione dà luogo ad immediato richiamo all' ordine. È vietato ogni segno rumoroso di approvazione o di disapprovazione, ogni spiegazione in forma di dialogo ed ogni diretta interpellazione.

Gli oratori avranno particolar cura di astenersi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nella Camera dei deputati, in fuori di una semplice enunciazione.

È stato proposto di sopprimere il 2° comma di questo art. 48.

Apro la discussione su questa proposta di modificazione.

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo ai voti.

Chi l' approva voglia alzarsi.

(Approvata).

Il testo attuale dell' art. 56 del Regolamento è così concepito:

Art. 56.

Il Senato esprime generalmente il suo voto peralzata e seduta, salvochè, trattandosi di un articolo di legge, d' un emendamento, o di un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione, ovvero per squittinio segreto, o per appello nominale.

Nel concorso delle varie domande si dà la preferenza allo scrutinio segreto.

Tra la domanda di votazione per appello nominale e quella per divisione va preferita la prima.

Si segue sempre la forma dello scrutinio segreto nella votazione complessiva finale d' ogni legge.

La Commissione propone la seguente modifica al secondo comma:

Invece di dire: « Nel concorso delle varie domande si dà la preferenza allo scrutinio segreto » dire: « Nel concorso delle varie domande si dà la preferenza al voto per appello nominale ».

Se nessun domanda la parola, pongo ai voti questa modificazione.

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

CEFALY, della Commissione. Debbo avvertire che in questo articolo è incorso un errore di stampa; vale a dire dovrebbe essere soppresso il 3° comma, e precisamente il comma che dice:

« Tra la domanda di votazione per l' appello nominale e quella per divisione va preferita la prima ».

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti l' intero art. 56 colla modificazione che ho letto, e che il Senato ha approvato al secondo comma, e

colla soppressione del comma 3°, come è stato proposto dal presidente della Commissione.

Chi approva l'art. 56 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 75.

Quando da un Ministro del Re o da un Senatore viene fatta istanza acciò una proposta sia dichiarata d'urgenza, il Presidente interroga il Senato il quale ne delibera tosto peralzata e seduta.

Se il voto del Senato è favorevole, la proposta cui esso si riferisce può essere rimandata immediatamente all'esame degli Uffici o di una Commissione speciale.

La Commissione propone che sia modificato il primo capoverso di questo articolo come segue:

Quando da un Ministro del Re o da un Senatore vien fatta istanza acciò una proposta sia dichiarata d'urgenza, questa di regola sarà deliberata con voto a scrutinio segreto, salvo quando si tratti di bilancio o scadenza di termine.

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Pongo ai voti l'intero articolo 75 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Queste modificazioni al regolamento saranno votate domani a scrutinio segreto.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga dei termini stabiliti nella legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 272);

Maggiori assegnazioni per lire 325,200 a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 321);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 317);

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,460,800 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 318);

Maggiore assegnazione al capitolo 57: « Viveri a bordo ed à terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 e per gli esercizi successivi (N. 313);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 320).

II. Votazione a scrutinio segreto:

a) del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 247).

b) delle modificazioni al Regolamento interno del Senato (N. C-Documenti).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 292);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 309);

Modificazione agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale (N. 289);

Vendita all'Amministrazione provinciale di Brescia della caserma Pietro Boifava in detta città (N. 283);

Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di Borse di studio nell'Università ed Istituti rispettivi per i giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto (N. 297);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei co-

muni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 296);

Chiamate di controllo ed obblighi di servizio dei militari in congedo del Regio esercito (N. 295);

Ricomposizione del comune di Fiesole con l'aggregamento di alcune sue frazioni al comune di Firenze (N. 286);

Maggiore assegnazione di lire 850,000 per l'impianto della nuova Zecca (N. 269);

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari (N. 305);

Correzione di un errore di stampa incorso nella tabella B annessa alla legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del per-

sonale dei laboratori chimici delle gabelle (Numero 302);

Modificazioni al piano regolatore della Zona monumentale di Roma stabilito con le leggi 18 dicembre 1898, n. 509 e 11 luglio 1907, n. 502 (N. 288 - *urgenza*);

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1º agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);


Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 7 luglio 1910 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CV.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi* (pag. 3041) — *Comunicazione* (pag. 3042) — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 3043) e di relazioni (pag. 3049, 3053) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Proroga di termini stabiliti nella legge 30 gennaio 1908, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna » (N. 272) (pag. 3043); « Maggiori assegnazioni per lire 325,200 a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 321) (pag. 3043); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 317) (pag. 3044); « Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,460,800 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 318) (pag. 3046); « Maggiore assegnazione al capitolo 57: "Viveri a bordo ed a terra" dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 e per gli esercizi successivi » (N. 313) (pag. 3047); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 320) (pag. 3047) — *Votazione a scrutinio segreto* — Nella discussione generale dello « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-1911 » (N. 292) parlano i senatori Torrigiani Luigi (pag. 3049), Candiani (pag. 3051), Del Carretto (pag. 3054), il relatore, senatore Gualterio (pag. 3055) e il ministro della marina (pag. 3059) — Si passa all'esame dei capitoli — Sul capitolo 75 il ministro della marina (pag. 3072) dà schiarimenti al senatore Bettoni (pag. 3071) — Gli altri capitoli, e i riassunti per titoli e per categorie, come pure gli articoli del progetto di legge sono approvati senza discussione — Nella discussione generale del disegno di legge: « Ricomposizione del comune di Fiesole con l'aggregazione di alcune sue frazioni al comune di Firenze » (N. 286) parlano i senatori Buonamici (pag. 3078, 3081) e Niccolini (pag. 3080) — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto di legge (pag. 3082) — Risultato di votazione (pag. 3082):

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: i ministri della marina, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio; è pure presente l'onor. sottosegretario di Stato per l'interno.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

MELODIA, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

La Fondiaria, Compagnia italiana di assicurazione: *Resoconto* delle operazioni dell'esercizio 1909.

Il prof. Gaetano Martinoli: *Sulla esportazione dei bovini viventi dalla Repubblica Argentina.*

Il cav. Nicolò Fara Puggioni: *Lotta contro le cavallette.*

L'ingegnere Cesare Verdinois: *Esperimenti di boa luminosa scintillante e di fanale a luce intermittente alimentati a gas acetilene.*

La Regia Deputazione sovra gli studi di storia patria per le antiche provincie e Lombardia: *Biblioteca di storia patria (1800-870)* (vol. III).

Il direttore della Regia scuola normale di Pisa: *Annali di quella Regia scuola normale; scienze fisiche, matematiche e naturali* (vol. XI).

La Regia Accademia di agricoltura di Torino: *Annali di quella Regia Accademia* (1909, vol. LII).

Il deputato Leone Caetani: *La riforma elettorale, il sistema proporzionale e l'evoluzione del parlamentarismo.*

Il ministro dei lavori pubblici: *Atti della Commissione per il piano regolatore dei porti del Regno* (vol. I).

Il presidente della Cassa di risparmio centrale di Palermo: *Resoconto di quell'Istituto dell'anno 1909, XLVIII dalla fondazione.*

Il presidente del Consiglio provinciale di Milano: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1909.*

Il presidente del Regio Istituto lombardo di scienze e lettere: *Velocità e direzione delle correnti aeree*, Memoria del dottor Pericle Gamba.

L'ispettore superiore del Genio civile in Parma: *Atti del Comitato economico amministrativo della Commissione per la navigazione interna.*

La signora Annie Besant: *Varie pubblicazioni teosofiche.*

La John Crerar Library: *Fifteenth Annual report. For the year 1909.*

La Kommission zur erforschung den Pogrome: *Die Indenpogrome in Russland.*

I signori Piero De Donato Giannini, Domenico Carutti, 1821, 1909. Memoria.

Il prof. Emanuele Pisani: *Il ministro del tesoro e la contabilità di Stato in rapporto alla riforma finanziaria.*

Il presidente del Consiglio provinciale di Modena: *Atti di quel Consiglio provinciale per il 1909.*

Il sindaco di Venezia: *I pozzi di Venezia, 1015-1904.*

Il sindaco di Firenze: *Atti del Consiglio comunale di quella città. Anno 1908, vol. I.*

Il presidente del Consiglio provinciale di Bologna: *Atti della Sessione straordinaria di quel Consiglio provinciale dal 17 maggio al 23 giugno 1909.*

Il colonnello Rinaldo Amatucci: *La casta militare.*

Il presidente del Consiglio di Stato: *Annuario di quel Consiglio per il 1910.*

Il rettore della Regia Università di Genova: *Annuario di quella Regia Università. Anno accademico 1909-1910.*

Il rettore della Regia Università di Roma: *Annuario dell'anno scolastico 1909-1910 di quella Regia Università.*

Il prof. La Colla: *Salemi e i Mille, 13, 14 e 15 maggio 1860.*

Il presidente della Reale Commissione d'inchiesta per la pubblica istruzione: 1° *Relazione sulla Direzione generale di antichità e belle arti*; 2° *Sulle Segreterie universitarie*; 3° *Sulle riforme dei controlli*; 4° *Sugli Istituti dipendenti dalla Direzione generale di antichità e belle arti*; 5° *Allegato alla relazione sui ricorsi, denunce, ecc.*

Il presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde: *Bilanci e conti consuntivi di quell'Istituto per l'anno 1909.*

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione d'inchiesta sul Ministero della pubblica istruzione ha inviato alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 1° luglio 1910.

« Con la nota 30 giugno p. p., n. 3221, rimisi all'Eccellenza Vostra le ultime relazioni della Commissione.

« Ora non mi resta che partecipare all'E. V. che la Commissione, avendo esaurito il mandato affidatole, con deliberazione del 28 giugno p. p., si è dichiarata sciolta. L'Ufficio di presidenza ed il segretario generale rimarranno in funzione altri pochi giorni, per la restituzione delle carte agli uffici dai quali si sono ricevute e per il deposito degli atti e

documenti della Commissione in quest'archivio di Stato.

« Con osservanza

« Il Presidente
« SERENA ».

Do atto al presidente della Commissione di questa comunicazione.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del compianto onor. Mazza ed il Sindaco di Roma ringraziano il Senato delle condoglianze loro inviate.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910 ed a quello 25 agosto 1909;

Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto il 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali seguiranno pel relativo esame la procedura indicata dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Proroga dei termini stabiliti nella legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna » (N. 272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini stabiliti nella legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

È prorogata fino al 31 dicembre 1911 la validità della disposizione dell'articolo 3 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di

Sardegna, che accorda ai mutuatari dell'Istituto di credito fondiario della cessata Cassa di risparmio di Cagliari il diritto allo sconto del 20 per cento sui pagamenti per anticipata restituzione totale o parziale del debito capitale.

Per lo stesso periodo di tempo è prorogata la validità della disposizione dell'articolo 5 della legge citata, in base alla quale la Società anonima di credito fondiario sardo, con sede in Milano, è esonerata dal pagamento della tassa di circolazione sulle proprie azioni e della imposta di ricchezza mobile sugli utili annuali.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiori assegnazioni per lire 325,200 a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 321).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per lire 325,200 a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate maggiori assegnazioni di lire 325,200 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10 ai capitoli sottoindicati:

Capitolo 16: Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal segretariato generale, lire 5,200.

Capitolo 131: Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera di ospedale per la guardia di finanza, lire 260,000.

Capitolo 134: Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza, lire 60,000.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910** » (N. 317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « **Maggiori**

assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 167,000 e le diminuzioni di stanziamento di eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910, invocate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	14. Funzioni pubbliche e feste governative L.	2,500
»	31. Spese casuali »	25,000
»	60. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali »	6,000
»	66. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica »	2,000
»	68. Spese varie pei servizi della sanità pubblica, ecc. . . »	18,000
»	78. Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni ed indennità e spese varie per le visite di transito al bestiame per la frontiera e per la visita veterinaria nei porti - Spesa per lo alpeggio del bestiame, ecc. »	6,000
»	81. Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali »	5,000
»	110. Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città »	30,000
»	117. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica, ecc. »	35,000
»	138. Carceri - Spese per esami e studi preparatori . . »	2,000
»	144. Trasporti dei detenuti ed indennità di trasferta alle guardie »	34,000
»	157. Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere »	1,500
	Totale L.	<u>167,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) L.	8,000
»	39. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) »	15,000
»	57. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi, ecc. »	5,000
»	75. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse) . . . »	3,000
»	84. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388 per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. »	20,000
»	86. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse) »	25,000
»	93. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe, ecc. (Spese fisse) »	65,000
»	130. Personale di custodia - Indennità d'alloggio . . . »	15,000
»	160. Assegni di disponibilità (Spese fisse) »	6,000
»	164. Assegnazione vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848-49 delle provincie siciliane, ecc. »	5,000
	Totale L.	<u>167,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. E trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,460,000 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910» (N. 318).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,460,000 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910».

Prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 318).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,340,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata le spesa di lire 120,000 da iscriversi al capitolo n. 171-ter: «Lavori straordinari di riparazioni e di manutenzione delle stazioni sanitarie di Poveglia e di Nisida» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910.

(Approvato).

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910.

Cap. n. 20. Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai gabinetti del ministro e del sotto-segretario di Stato . . . L.	90,000
» 97. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città . . . »	50,000
» 98. Compensi al personale di pubblica sicurezza, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, nonché agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre Amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. - Premi per arresto di latitanti e per sequestro di armi . . . »	100,000
» 121. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai reali carabinieri . . . »	1,000,000
» 139. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti; combustibile e stoviglie . . . »	100,000
	<u>L. 1,340,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiore assegnazione al capitolo 57: « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 e per gli esercizi successivi » (N. 313).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Maggiore assegnazione al capitolo 57: « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910 e per gli esercizi successivi ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 260,000 al capitolo 57: « Viveri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910, in aggiunta alla somma complessiva di spese effettive consolidate, per far fronte all'onere del dazio doganale sui coloniali imbarcati sulle Regie navi, di cui la legge n. 591 del 29 luglio 1909.

La maggior assegnazione di cui al precedente comma è elevata alla somma di annue

lire 350,000 per gli esercizi finanziari dal 1910-911 al 1916-917.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiore assegnazione e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 320).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-1910 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 42,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	52. Spese d'ufficio del Ministero	L.	4,000
»	58. Personale di ruolo della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma	»	400
»	73. Spese d'ufficio delle Avvocature erariali	»	2,000
»	80. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma	»	100
»	91. Spese d'ufficio della Regia Zecca	»	1,000
»	93. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di Zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765 e per lavori straordinari	»	2,500
»	96. Retribuzioni e compensi agli impiegati ed al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali, per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508	»	11,000
»	102. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	»	1,000
»	111. Spese di stampa	»	20,000
		L.	<u>42,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	50. Personale di ruolo del Ministero	L.	5,000
»	69. Personale di ruolo delle Avvocature erariali	»	14,000
»	75. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle intendenze	»	4,000
»	89. Personale di ruolo della Regia Zecca	»	2,000
»	95. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale	»	8,000
»	99. Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa	»	5,000
»	124. Personale dell'officina delle carte-valori	»	4,000
		L.	<u>42,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge d'iniziativa della Camera dei deputati: « Concorso dello Stato per il monumento ai Mille in Marsala ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Pedotti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, discussi ed approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri ed in quella odierna:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11;

Proroga di termini stabiliti nella legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna;

Maggiori assegnazioni per lire 325,200 a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-10;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-10;

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,460,000 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-10;

Maggiori assegnazioni al capitolo 57: « Vivere a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-10 e per gli esercizi successivi;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10;

e delle « Modificazioni al Regolamento interno del Senato ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione di finanze, le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911;

Maggiori assegnazioni per lire 1,710,000 da iscriversi nello stato di previsione per la spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-1910;

Maggiore assegnazione di lire 10,000,000 e nuova ripartizione di stanziamento nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-1911 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 292).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Torrigiani Luigi, primo iscritto.

TORRIGIANI L. Ho desiderato di iscrivermi per primo nella discussione del bilancio della marina, perchè ho pensato che se qualcuno degli illustri ammiragli nostri colleghi avesse parlato prima, a me profano, decentemente non restava che tacere.

Dalla discussione avvenuta sul bilancio della marina nell'altro ramo del Parlamento, dalle dichiarazioni ivi fatte dall'onorevole ministro e dalla relazione stessa della nostra Commissione di finanze, emerge il pensiero di un riordinamento degli istituti destinati a formare gli ufficiali dello stato maggiore generale della marina; ed è su questo importante argomento che io mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato.

Quando nel 1904 furono soppressi due anni di studi e 6 mesi di navigazione al corso normale dell'Accademia navale, non mancarono, fin d'allora, forti obiezioni e critiche a questo provvedimento. L'esperienza ha dimostrato ed ha dato presto ragione a chi sosteneva dannosa la riduzione del corso normale a tre anni soli di studio. Mi compiaccio quindi che, tanto l'onorevole ministro, quanto l'onorevole relatore, siano concordi nel concetto di iniziare prestissimo alla vita del mare i giovani che intendono dedicarvisi.

Se si riflette alla specialità, all'importanza degli studi che in modo così eletto vengono impartiti nella Accademia navale, alla severa e necessaria disciplina, necessaria per formare ufficiali ai quali, dopo qualche anno, saranno affidate navi che costano milioni e milioni, e più ancora la vita stessa degli equipaggi; si capisce subito l'enorme differenza che passa tra il prendere i giovani in una tenera età o prenderli già adulti.

Nella relazione dell'onor. Gualterio si legge: « Una delle maggiori cause della così detta crisi della carriera è dovuta al reclutamento per l'Accademia navale che richiede condizioni, che portano l'inizio della carriera in una età già matura e nella quale i giovani hanno una possibile scelta fra una vita di sacrificio e che non si presenta vantaggiosa dal lato finanziario e il miraggio di una carriera libera con la prospettiva di poter più prontamente assicurare l'avvenire. Alcuni anni di vantaggio per l'ammissione all'Accademia potrebbero assicurare ai più il conseguimento del grado superiore e una pensione che assicuri contro le strette del bisogno al momento del riposo e quando l'età non permetta di procacciarsi altre risorse ».

Preoccupazione questa giustissima: ma mi permetta però l'onor. relatore che io tratti la questione sotto un altro punto di vista; quello

cioè di avere sempre buoni, anzi ottimi ufficiali per la marina da guerra.

Quando i giovani entravano all'Accademia tra i tredici e i quindici anni, era facile allenarli alla rude vita del mare, plasmarli, per così dire; ad immagine di chi meritamente li dirigeva e sapeva di questa vita i disagi, i pericoli, le violente emozioni, una vita insomma di completa abnegazione, di rinuncia alla propria volontà, compensata soltanto dall'intima soddisfazione di compiere un grande dovere, dal santo entusiasmo di dedicare la propria vita al servizio del Re e della patria. (*Approvaioni*). Ora nessuno vorrà negare che questa vita ardua e difficile per se stessa, non lo diventi ancor più per giovani di 18 a 20 anni, che ai tempi nostri si considerano come uomini fatti, e, come ben dice il relatore, devono adattarsi con più difficoltà degli altri, ai disagi ed ai sacrifici inerenti alla loro carriera.

Da questo, tra gli altri inconvenienti, è sorto quello di una sensibile diminuzione del numero di concorrenti all'Accademia navale. Per rimediare furono istituiti dei corsi speciali, perfino gratuiti, ammissioni straordinarie già lamentate dall'onorevole ministro, perchè non diedero i risultati sperati, e perchè turbarono grandemente la carriera degli altri ufficiali che avevano fatto dei corsi regolari.

Mi permetta il Senato di leggere quanto l'onorevole ministro ha detto alla Camera su questo importante argomento: « E parallelamente ancora alle dette riforme, e sempre ad esse coordinata si presenta quella di un corpo di preparazione, per il riordinamento degli istituti destinati a preparare i futuri ufficiali dello stato maggiore generale del corpo dei macchinisti. In questa materia farò tesoro della mia personale esperienza, per raggiungere lo scopo di avere ufficiali non sovraccarichi esageratamente di cultura teorica; ma completi però nella parte professionale, ed abituati fin dalla tenera età alla disciplina, ed alla vita del mare ».

Ora io mi compiaccio di queste dichiarazioni, ma vorrei che l'onorevole ministro, ripetendole in Senato, vi aggiungesse l'assicurazione che questo suo proposito sarà attuato al più presto, quando cioè saranno banditi i concorsi per l'anno 1911-12.

Si è obiettato, e si obietta ancora, dai fautori del corso ridotto, che con i corsi di 5 anni

i giovani, presi ad una età puerile, non possono ancora aver la coscienza dei propri atti, non possono sentire l'alta missione che sono chiamati a compiere. Ora io domando all'onorevole ministro, all'onorevole relatore, a quanti pro-
vetti ammiragli che sono nostri colleghi, se non hanno per avventura alcun ricordo di manifestazioni di forza di carattere, di atti di coraggio e di energia compiuti da allievi giovanissimi, quando facevano le loro campagne di istruzione? Permetta il Senato di citare un solo episodio che basta, a parer mio, a distruggere ogni prevenzione contro la troppo tenera età degli allievi. In una delle ultime campagne della *Vittorio Emanuele*, su cui erano appunto imbarcati gli allievi dei primi corsi dell'Accademia, ragazzi tra i 13 ed i 15 anni, la vecchia e gloriosa nave, colta da terribile fortunale nel golfo del Leone, fu salvata dalla stoica, avveduta fermezza del capitano Giorello, e del suo stato maggiore, che seppero trasfondere, col loro esempio, in quei giovanissimi allievi la forza di volontà, di vincere il pericolo, la calma ed il coraggio per serenamente affrontarlo; calma e coraggio che per un momento parve avesse perduto il resto dell'equipaggio.

Io credo insomma che il ritorno ai primi ordinamenti dell'Accademia navale, sia pur modificato a seconda delle esigenze dei tempi, s'imponga, perchè più che utile, necessario; e sarei lieto che l'onorevole ministro, favorevole in massima, potesse o volesse dare al Senato assicurazioni precise sul modo e tempo dell'attuazione di una misura che tanta parte deve avere nelle sorti future della nostra marina da guerra.

E poichè ho la parola, mi consenta il ministro che raccomandi di provvedere affinchè il maggior numero delle nostre navi solchino sovente i mari lontani, visitino e rimangano abbastanza lungamente nei porti esteri; questa misura utile al migliore allenamento degli equipaggi e degli ufficiali, contribuirà a stringere e a rafforzare i vincoli di nazionalità di tanti Italiani che vivono all'estero. L'affetto alla patria, il desiderio di essa, è sempre vivo nel cuore degli emigranti, bastino a provarlo le loro dimostrazioni di simpatia e di giubilo al primo apparire, purtroppo raro, nei loro paesi, delle navi portanti la nostra bandiera: sapendosi da questa materialmente e moralmente protetti, sentono rinvigorito il loro amore verso

la patria, raddoppiate le loro energie. Curiamo questi nobili sentimenti, lo vuole il dovere dell'Italia verso i suoi figli, lo richiede lo stesso suo avvenire economico e politico. (*Approva-*
zioni).

CANDIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI. Io non ho domandato la parola per fare un discorso, ma unicamente per una dichiarazione di voto. Io non condivido gli entusiasmi di altri sulla nostra marina, e deploro quella mania di vantarci d'essere sempre i primi in ogni cosa, mentre, pur troppo, siamo solo i primi nei debiti e nell'ignoranza. Non inganniamo il Paese sul vero stato della nostra marina. Su questo punto anzi mi preme di fare una distinzione: altro è flotta, altro è marina. Circa la nostra flotta, che io credo di conoscere abbastanza, non ho proprio nulla da dire, anzi devo confermare l'opinione di coloro che hanno in essa la più ampia fiducia.

Circa il nostro personale, credo che tutte le marine del mondo sarebbero liete di averne uno eguale, e specialmente di vantare ufficiali che hanno una istruzione superiore al più gran numero delle altre marine. Ma ben diversa è la questione della marina in genere. Col nostro enorme bilancio, che si avvicina complessivamente a quasi 200 milioni, noi dovremmo avere una flotta, se non doppia, almeno di una metà maggiore. In una diecina d'anni a stento abbiamo potuto armare 4 corazzate e 4 incrociatori. Disgraziatamente il nostro bilancio è sperperato in arsenali politici, alcuni dannosi, altri poco produttivi, ed a pagare un innumerevole personale civile, pur troppo necessario nelle attuali circostanze, ma che non rende quanto costa.

Io vorrei dunque che il nostro ministro, nel quale ho la più ampia fiducia, pel suo ingegno, la sua coscienza e le sue ottime intenzioni, cambiasse l'indirizzo generale che si ha da qualche tempo, e del quale egli è responsabile. Lodo le buone intenzioni che egli ha. Egli ha già dato prova di saper resistere a quella tendenza, o almeno a quell'idea infelice che sorse ad imitazione di altra marina che poco ha da insegnare, quello di fare un corpo unico di ufficiali. Io credo che follia maggiore di quella non ci possa essere, ma essa intanto da sei anni preoccupa il Corpo con evidente nocumento. Come è pos-

sibile che un ufficiale di vascello per ingegno che abbia, possa essere contemporaneamente buon marinaio, astronomo, fuciliere, artigliere, torpediniere, diplomatico all'occasione e gli avanzi ancora tempo per fare il macchinista? Potrà sapere, anzi lo deve, come funzioni una macchina, ma nulla più.

Fin d'ora noi vediamo che tutti gli ufficiali sono più o meno deficienti in qualche ramo; con ulteriori obblighi si avrebbero mediocrità o nullità assolute, che comprometterebbero il servizio.

D'altra parte un macchinista, chiuso nei numerosi locali delle macchine per ore ed ore, non può dedicarsi ancora allo studio degli altri rami, nel tempo che gli avanza ed oltre che deficiente resterebbe ignorantissimo in molti di essi. E vi pare poi che sia poca cosa il guidar bene e riparare certe macchine di 20-30-40 mila cavalli — più di tutta la cavalleria italiana insieme! — Il Senato ricorderà di aver votato proprio ieri la separazione dei tecnici d'artiglieria dai combattenti, e la diversità è ancora ben grande da ciò che deve sapere un ufficiale di marina.

Credo inutile di continuare a discutere su questo argomento. Se altre marine hanno adottato questo sistema spensieratamente se ne pentiranno. Lodo il ministro di aver saputo resistere su questo argomento; come lo lodo delle sue buone intenzioni di ritornare un poco all'antico sull'ordinamento delle scuole di marina. Io sono entrato nell'Accademia quando si reclutavano gli allievi giovanetti a 12 anni. È a quell'età che uno si piega più facilmente alla disciplina. È a quell'età che si acquista e si sviluppa la passione pel mare e che s'ingenera l'entusiasmo, la grande virtù che vince le difficoltà e fa compiere con successo le più grandi imprese.

Ai 18-20 anni potrete forse scegliere ingegni più svegliati, ma chi ha già trascorsa la sua gioventù con incertezza sulla scelta della carriera, chi ha già cominciato a gustare i piaceri e le comodità della vita, assai più difficilmente si piega ad una carriera di lavoro e di abnegazioni.

Mi dispiace di dover dire qualche cosa sull'indirizzo generale della marina.

Se per sventura (Dio ce ne salvi) venisse una guerra in Adriatico, che cosa può fare la

nostra flotta colle sue basi nel Tirreno? Una nave perchè sviluppi la sua potenza bisogna pure che sia messa in condizione di potersi rifornire.

Non siamo più ai tempi della vela, quando il motore veniva dal cielo e le flotte tenevano il mare per anni interi; ora invece, dopo 10, 15 o 20 giorni, la migliore corazzata in Adriatico avrà pur bisogno di viveri e di carbone. Se poi soffrisse una eventuale avaria, dove si può rifugiare per qualche giorno in bacino? Dove va? A Venezia non ci si entra, a Taranto con difficoltà, a Messina impossibile, a Napoli i bacini non sono pronti. Bisogna che vada a Spezia o a Genova; circa 1600 miglia dal campo d'operazione. Passerà un mese e la corazzata ritornerà quando tutto sarà finito, e forse malamente, se avremo da lottare con un Fabio Massimo.

Bisogna quindi pensare di avere una base di operazione anche nell'Adriatico; si scelga quel punto che si vuole. Io non voglio far nomi, ma ripeto che val meglio una corazzata di meno, ma un porto di rifugio di più dove la flotta possa rifornirsi di viveri e di carbone e dove si possa riposare qualche ora. Un comandante di torpediniere, specialmente dopo 15 giorni di continua sorveglianza, di tensione d'animo e di sofferenze fisiche, non è più l'uomo che possa rispondere dell'efficienza della sua nave, ha bisogno di riposo.

È indispensabile ed urgente che si provveda, perchè la base d'operazione in mare lontano, è assai pericolosa e quella eventuale sopra una costa non propria, non può servire che in speciali circostanze, che certo non sono le nostre.

Mi permetta ora l'onor. ministro di richiamare la sua attenzione sopra la necessità della escavazione dei porti che devono servire alla marina militare. Quando ebbi l'onore di essere per diversi anni relatore del bilancio della marina, proposi all'onor. ministro di allora di fare l'acquisto di una grande draga olandese per scavare il canale di Venezia e altri porti. L'onor. ministro sosteneva che i porti anche militari riguardavano il Ministero dei lavori pubblici, ed io allora mi rivolsi al mio compatriota onor. Carlo Ferraris, ministro dei lavori pubblici, il quale comprese la bontà della cosa e comperò questa draga.

Ora questa draga è a Venezia, armata dal

Genio civile, ma fa pressochè nulla: di giorno gratta un poco, a tempo perso, il fondo, di notte la marea riempie ciò che si è scavato ed i lavori non progrediscono affatto. Avevo richiesto allora il parere del distinto ing. Luiggi, che è una vera competenza in fatto di ingegneria idraulica, ed egli, dopo mature considerazioni, dichiarò che in tre o 4 mesi con una di quelle grandi draghe olandesi, si poteva scavare il canale di Venezia da Malamocco a Venezia, a 14 metri di profondità e 200 di larghezza, ciò che è anche troppo.

Visto che manca ora quella buona volontà, quell'entusiasmo necessario alla riuscita, mi permetto di chiedere all'onor. ministro della marina, se egli non creda opportuno di avocare a sé il servizio di quella draga che ora è ai lavori pubblici. Ma però faccio una raccomandazione: che non la lasci al Genio militare, occupato troppo in altre cose.

Io vorrei che l'armasse col personale della marina militare e la desse anche al comando di un ufficiale di marina, di un tenente di vascello volenteroso, il quale s'impegnasse di condurre a termine questo lavoro.

Il valore della draga con tutti gli accessori, sale ad un paio di milioni, che ora sono completamente improduttivi.

Dopo Venezia c'è da scavare anche la Spezia e molti porti dell'Adriatico. Tutti sanno che alla Spezia non vi sono che da 10 metri e mezzo ad 11 di profondità. Quando io ero direttore dell'arsenale ripresi di mia iniziativa gli scavi, ma trovai sempre opposizione nel Genio militare.

Si temeva che franassero le banchine, che purtroppo non hanno che 10 metri di profondità, mentre certe navi ne pescavano quasi 11.

Non basta questa profondità per le darsene ed i bacini e per assicurarsi la buona manovra delle navi; il canale d'entrata dalla diga all'arsenale dovrebbe ancora essere scavato. Ora una nave in avaria potrebbe essere arrestata a mezza strada.

Ho sentito parlare della probabilità della riduzione di ferma, e questo è la conseguenza della riduzione della ferma dell'esercito. Certamente questo fatto porterebbe un grande sconvolgimento negli equipaggi nostri.

Un equipaggio composto per la gran maggioranza di gente di leva, e noi abbiamo di-

sgraziatamente una leva in cui entrano tante persone estranee al mare, non può aver valore se non è tenuto fisso per qualche anno. Se non si vuol questo, bisogna assolutamente venire ad equipaggi per tre quarti di specialisti. L'altro quarto sia pure di gente di leva. Queste sono le proporzioni delle migliori marine. Tralascio la inglese che deve la sua supremazia unicamente alla bontà dei suoi equipaggi. Sono tutti volontari; cominciano la carriera da mozzi per divenire in gran parte contemporaneamente marinai scelti, cannonieri e torpedinieri.

Rammenti il Paese che ogni persona dell'equipaggio di una grande nave ha 100,000 lire di capitale da far valere, e la custodia dell'onore della bandiera che sventola sulla nave.

Parimenti io faccio osservare che noi abbiamo attualmente i puntatori dei grossi cannoni che costano dalle 2 alle 3000 lire in paga, istruzioni e tiro al bersaglio: questa gente, dopo la ferma, torna in gran parte a casa a riprendere l'antico mestiere; quanto sarebbe più opportuno di dar loro retribuzione sufficiente per tenerli in servizio! Lo Stato ci guadagnerebbe la metà di quella somma almeno. Io sono persuaso che l'onorevole ministro della marina vorrà provvedere anche a questo.

Se noi andiamo a portare la ferma della marina a tre anni, sarà certamente indispensabile avere altri 10,000 riassoldati di più. Sarà una spesa di 6 o 7 milioni, ma pazienza. I buoni equipaggi sono i primi fattori della vittoria.

Io non voglio intrattenere di più il Senato e ripeto la mia completa fiducia in quello che farà il ministro della marina, ma in pari tempo debbo con sommo dispiacere dichiarare che non posso dare il mio voto favorevole al bilancio. Voglia egli vedere in ciò un incoraggiamento a mettere in atto i suoi propositi, ed il Governo un monito a lasciarlo fare.

Nella marina ho trascorso tutta la mia vita, tutti i miei ideali e tutte le mie aspirazioni sono stati ad essa dedicati, e mi sembrerebbe un tradimento se io oggi votassi questo bilancio. È la mia coscienza che mi detta così. (*Approvazioni vivissime*).

Presentazione di relazioni.

BLASERNA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *vice-presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sui seguenti disegni di legge:

Acquisto, adattamento ed arredamento di due edifici ad uso delle R. Ambasciate a Pietroburgo ed a Costantinopoli e vendita dell'immobile demaniale a Pera, adibito a residenza della R. Ambasciata a Costantinopoli;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910;

Maggiori assegnazioni per lire 68,523, da iscriversi nella spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Blaserna della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione generale sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-1911.

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Non farò che brevissime considerazioni sul bilancio che il Senato in questo momento esamina.

Esprimo il mio compiacimento nel rilevare che il bilancio della marina è infine consolidato in modo corrispondente alle esigenze della nostra marina da guerra, cui è affidata tanta parte degli interessi del nostro Paese.

Occorre però che si segua una politica navale precisa e decisa, a cui si ispiri un programma tecnico navale, armonizzando ad esso le assegnazioni in bilancio le quali, pur corrispondendo alle esigenze della marina, lascino modo di seguire tutte le innovazioni che i progressi tecnici e scientifici ogni giorno impongono.

Noi abbiamo attraversato periodi difficili, ed ora possiamo constatare con piacere che il bilancio della marina è abbastanza aumentato, compatibilmente con le esigenze finanziarie, e quali dobbiamo augurarci ci daranno modo

di provvedere ancora più ampiamente per supremi interessi della Patria.

È fuori dubbio, e possiamo constatarlo con legittimo orgoglio, che per tutto quanto riguarda la costruzione delle navi, i miglioramenti dei servizi, l'addestramento del personale, noi abbiamo sempre saputo tenere alto il nostro nome. Possiamo affermare che nelle costruzioni navali noi non siamo stati mai a nessuno secondi, creando i migliori e più potenti tipi che abbiano solcati i mari.

Ma noi non dobbiamo adagiarci sui progressi conseguiti: deve essere nostra mira l'aumento costante del materiale e la sempre migliore e più completa riorganizzazione dei servizi, tenendo presente che il successo non è riservato soltanto al numero, ma anche all'ordinamento, all'organizzazione e alla larghezza di dotazione.

Ed a tal proposito è necessario esaminare una gravissima questione della quale io intendo assai brevemente parlare, quella della industria privata e della industria di Stato.

Constataiamo anzitutto con vero piacere che il lavoro negli arsenali dello Stato ha conseguito enormi progressi, sia rispetto alla rapidità che all'economia di produzione, anche risparmiando la differenza che sotto tali rapporti era un tempo assai sensibile con il lavoro e l'economia dell'industria privata.

Il cantiere di Castellammare di Stabia e l'arsenale di Napoli hanno raggiunto in questi ultimi anni dei veri *record* conseguendo splendidi risultati, tali da competere degnamente con quelli degli altri arsenali, più largamente dotati e con gli stabilimenti privati.

Basta ricordare che la *Dante Alighieri*, impostata, non è ancora un anno, nello scalo di Castellammare, sarà varata nel mese di agosto prossimo e io mi auguro di udire dalla parola autorevole del nostro ministro della marina che voglia riservare l'allestimento della nave stessa all'arsenale di Napoli, dando modo al glorioso arsenale di affermare ancora una volta le sue nobili tradizioni.

Se l'esempio della *Dante Alighieri* dimostra la rapidità di costruzione, non mancano esempi di rapidi allestimenti. Basterebbe citare la *S. Giorgio*, già acquisita ai quadri delle navi armate, e la *S. Marco* il cui allestimento procede così celere che tra poco sarà compiuto.

Ma, a prescindere da tutto ciò, a me pare strano che si pensi a ridurre la potenzialità dell'industria di Stato proprio ora che si sta svolgendo un largo programma di costruzioni navali, il quale richiede il lavoro di tutti gli stabilimenti esistenti nel nostro Paese per essere condotte a termine, come ci siamo proposti.

Non voglio fermarmi sulle voci che sono corse di soppressioni di arsenali, perchè tali soppressioni, a parte i danni gravissimi d'indole strettamente locale, sarebbero enormemente pregiudizievoli ai gravi bisogni della nostra marina militare.

Tralascierò di considerare come anche la difesa dello Stato richieda la permanenza dell'arsenale di Napoli. Certo, avendo nel golfo di Napoli due stabilimenti militari con tre bacini, uno dei quali di 210 metri, sarà pronto prestissimo, io non so comprendere quale possa essere il vantaggio di sopprimerne uno, quando invece nel basso Tirreno una squadra, tenuto conto anche di Gaeta, può ora provvedere, non solo alle sue riparazioni, ma altresì a quanto possa occorrere in ogni evenienza. E non sarà certo la presenza di un arsenale che potrà essere la ragione del richiamo del nemico, attesa l'importanza della città stessa e della sua posizione alla cui difesa dovrà sempre provvedersi.

Aggiungo che nel bilancio ho visto con molto piacere che si è pensato al personale. Noi abbiamo lo stretto dovere di rialzare per quanto ci è dato, le carrieré militari, che tendono tutte a preparare per la difesa del paese uomini che, nel sacrificio di se stessi, nella religione del dovere, trovano il solo guiderdone di ogni loro atto.

Darò il mio voto favorevole al bilancio della marina riconfermando il concetto che possa dal Senato venir sempre all'amministrazione della nostra marina pieno incoraggiamento, per continuare nella via di continuo, intenso lavoro; poichè è dalla marina che la patria attende il raggiungimento dei suoi migliori destini. (*Approvazioni*).

GUALTERIO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO, *relatore*. Nella relazione sono state sommariamente trattate le questioni sulle quali hanno svolto i loro concetti alcuni degli oratori.

Il primo oratore, l'onorevole Torrigiani, ha

parlato sulla questione dell'Accademia navale. L'Accademia navale, come è organizzata adesso con gli ultimi provvedimenti che sono stati presi, è certo che produce ufficiali che sono non più giovani quando entrano in carriera, poichè non lo sono nemmeno quando vengono ammessi all'Accademia.

L'ammiraglio senatore Candiani vorrebbe ora ritornare all'antico.

L'antico aveva la sua ragione d'essere nell'antichità dei tempi, cioè nelle differenti condizioni di quell'epoca in cui la carriera si espletava in generale con bastimenti a vela e necessitava quindi che i futuri ufficiali fin da fanciulli si formassero alla vita del mare, onde più intensamente vi si immedesimassero di quanto sia richiesto oggidi.

Il riordinamento dell'Accademia, che è stato preparato da due dei suoi più illustri comandanti, ha avuto in mira di raggiungere due obbiettivi. Uno era quello di poter con eguale trattamento degli allievi provvedere all'andamento della scuola. Non essendo possibile che dei ragazzi di 13 anni siano retti dalle stesse norme di giovani dai 18 e 20 anni. Le variate condizioni di reclutamento, avevano il vantaggio che implicitamente venivano a sopprimere una specie di monopolio di alcuni istituti, annidati nei dintorni dell'Accademia, prima a Genova, e poi trapiantati a Livorno, i quali avevano acquistato la privativa di preparare i giovani, che per essere ammessi dovevano passare per questi. L'altra considerazione è che a 13 anni l'intelligenza non è completamente sviluppata e quindi la marina finiva per perdere una quantità di giovani intelligenti; i quali si riversavano esclusivamente nelle armi speciali del genio e di artiglieria. Queste sono state le ragioni principali che hanno fatto ridurre i corsi dell'Accademia a tre anni, perchè potessero entrarvi giovani che avessero già avuto dagli istituti pubblici quelle cognizioni d'istruzione generale che all'Accademia, riservata a studi speciali, si trascurano.

Però nella riforma si è oltrepassato la misura, perchè si è voluto la licenza tecnica, che ha portato troppo ritardo nell'ammissione. Ora io ritengo che l'onor. ministro, il quale è stato lungamente destinato all'Accademia, saprà conseguire l'obbiettivo di poter reclutare i giovani

di svegliata intelligenza che compiono i loro studi nei licei pubblici, ma con disposizioni da permettere l'ammissione all'Accademia in una età da poter raggiungere il grado di ufficiale non troppo tardi e da essere suscettibili di formarsi alla vita del mare secondo le odierne esigenze.

Un'altra delle osservazioni fatta dal senatore Candiani riguarda gli arsenali.

Questa questione degli arsenali è stata trattata anche nella relazione, ed è stata pure svolta dall'onorevole senatore Del Carretto. Io ritengo che l'onor. Candiani, abbia nel fondo molta ragione, perchè la nostra flotta, anche se non sia chiamata ad operare nell'Adriatico, ha però bisogno di avere dei punti d'appoggio in quel mare, visto che quel mare ha una costa che ci appartiene. Non è necessario però di cercare una base della flotta ai suoi estremi limiti.

Se all'Italia appartenessero le due coste, allora Venezia acquisterebbe quel valore, che adesso non ha totalmente. Ma a prescindere dalle considerazioni speciali, è bene ricordare che la politica navale non deve avere in mira un solo obiettivo e quindi è necessario che i punti d'appoggio e gli arsenali siano distribuiti in maniera che, in qualunque mare la flotta sia chiamata ad operare, abbia sulle nostre coste il modo di appoggiarsi e rifornirsi il più vicino possibile.

L'arsenale di Napoli è una debolezza militare per la marina, perchè non solo si trova in un punto non fortificato, ma, se anche fosse in un golfo più proprio alla difesa di quello che non lo sia, non potrebbe funzionare in modo soddisfacente come arsenale del Mezzogiorno, per la sua grande distanza da Messina e dall'estremo sud d'Italia. Quindi l'arsenale di Napoli dovrà un giorno o l'altro scomparire come arsenale militare. Però le considerazioni fatte nella relazione servono a far vedere che in questo momento non sarebbe opportuno di sopprimerlo, essendo necessaria tutta la potenza produttiva nostra, tanto militare, come dei cantieri privati per le costruzioni state decretate.

Attualmente l'arsenale di Taranto, per le sue condizioni e per mancanza del sussidio dell'industria privata, non è in caso di sostenere la costruzione di una nave di 60 milioni; e continuando nell'indirizzo di concentrare in Napoli tutte le attività industriali del Mezzo-

giorno continentale, il giorno che Taranto potrà adempiere alle sue funzioni non spunterà mai. Se venisse disgraziatamente a coglierci una impreveduta complicazione in cui l'appoggio di Taranto si richiedesse e prima che il suo arsenale si trovi in condizioni di funzionare, con soddisfazione, le condizioni della flotta già poco favorite dalla natura non ne sarebbero avvantaggiate.

Il riordinamento delle disposizioni che regolano il personale è stato trattato nei discorsi qui stati pronunciati. È da ritenersi che sia in corso una revisione delle nostre leggi di avanzamento, ed in gestazione anche il riordinamento del nostro corpo dei macchinisti.

Come nella relazione è stato detto, io mi associo completamente a quanto il ministro ha espresso alla Camera, circa i provvedimenti per i macchinisti, ossia di non dover seguire sistemi i quali hanno potuto avere la loro opportunità in paesi dove si doveva soddisfare ad altre esigenze e se fu affermato che questi sistemi veduti da vicino probabilmente cambierebbero nel loro aspetto, si è perchè questi sistemi, che qualcuno avrebbe voluto copiare, non sono nella sostanza quello che sembrano in apparenza.

Il riordinamento che è stato fatto in Inghilterra dei vari personali risponde ad altri obiettivi, mentre la condotta delle macchine e delle navi ha continuato a camminare nello stesso modo con cui camminava prima. Il corpo dei macchinisti della nostra marina ha bisogno di un riordinamento, e come già ebbi occasione di esprimermi l'anno scorso, le disposizioni che necessitano dovrebbero essere in primo luogo di dare a quel corpo la sua autonomia, di dargli dei quadri in ragione della sua importanza, e di dargli in tutto il nostro servizio navale quella parte che gli compete, che fino ad ora non ha avuto e che sarebbe bene che gli fosse affidata.

Le disposizioni per il perfezionamento dell'istruzione, in parte già furono emanate e dovrebbero sempre mirare allo scopo di preparare quell'alto personale che deve essere preposto alla direzione del servizio delle macchine e non navigare più. Il macchinista che dirige a bordo le nostre più potenti macchine ha requisiti di capacità sufficiente, ma per la direzione del servizio e per occupare negli alti

concessi le cariche ad esso inerenti, occorre qualche cosa di più, ed è questo personale superiore che si dovrebbe preparare.

E su tale proposito è certo che dovranno anche essere rimaneggiati i limiti di età di questo Corpo.

Però conviene evitare il troppo livellare, perchè se i limiti di età attuali non saranno più adatti quando gli ufficiali macchinisti si troveranno per le nuove disposizioni in condizioni di età differenti, è probabile che i limiti di età del Corpo di stato maggiore non risponderebbero nemmeno al bisogno. I macchinisti, secondo i gradi, sono in condizioni differenti. Nei gradi inferiori nei quali navigano, hanno certo bisogno di tutto il loro vigore e non possono rimanere in servizio utilmente quando hanno sorpassata una certa età; ma quelli degli alti gradi che non imbarcano più sono nelle condizioni degli ufficiali dei Corpi ausiliari della marina, i quali, appunto perchè non hanno il bisogno di dare tutte le loro energie ad una vita attiva, possono rimanere più lungamente in servizio a prestare utilmente l'opera loro allo Stato.

Le considerazioni sui limiti di età fatti per i macchinisti, possono valere anche per quegli ufficiali tecnici, direzionali, le cui condizioni secondo la legge sono di poter avanzare senza soddisfare agli obblighi di imbarco, perchè il loro servizio si svolge in condizioni differenti dai naviganti. Inoltre la condizione della legge non è requisito sufficiente per poter adempiere a tutti gli incarichi altamente tecnici, che debbono loro essere affidati.

Mi duole di non avere potuto prender la parola — perchè non mi trovava presente — quando si è trattato in questi giorni di una modificazione alla legge di avanzamento, poichè era mia intenzione far rilevare che questa non contiene disposizioni circa i requisiti all'avanzamento di questi ufficiali, ciò che porta di conseguenza che debbono poi avanzare per anzianità.

Adesso, come mi pare abbia detto il senatore Tarditi, parlando di una questione analoga dell'esercito, se è necessario per gli alti gradi in una certa misura la scelta, è indispensabile l'avanzamento a scelta per gli ufficiali dedicati a servizi tecnici per affidare loro le alte responsabilità direttive.

Nella revisione della legge dovrebbero essere le norme per la formazione di questo personale dei servizi tecnici e per il loro avanzamento; mentre attualmente esso è reclutato volontariamente tra ufficiali certamente capaci, che si dedicano al servizio delle direzioni, ma che generalmente non hanno fatto il tirocinio e gli studi speciali per il servizio tecnico. Finora le cariche importanti sono state affidate a quegli ufficiali naviganti che si erano più specialmente dedicati allo studio scientifico del ramo che confaceva alle loro attitudini, ma questo sistema non poteva dare delle vere competenze tecniche.

Se dovesse continuare il sistema di procedere senza norme ben determinate non è in avvenire probabile di avere un personale che possa tenere dietro a tutti i progressi della scienza e dell'industria che camminano senza interruzione ogni giorno.

È sopra questo essenziale argomento che io vorrei raccomandare all'onorevole ministro di portare la sua attenzione: e credo che quando noi avremo degli ufficiali tecnici che realmente siano competenze riconosciute, cesseranno le preoccupazioni sul loro avanzamento in confronto dei naviganti, perchè trattandosi di dover assumere incarichi per i quali si richiede una capacità che non si può trovare in un ufficiale che non abbia fatto quel tirocinio speciale non esisterebbe più quel motivo non dico di dissidio, ma di titubanza che tante volte agita le Commissioni di avanzamento.

Quello che in ultimo occorre accennare è un richiamo sulla questione delle industrie navali. In questo momento in cui noi abbiamo affidato alla industria privata la costruzione di due navi di 60,000,000, non deve dimenticarsi che l'industria privata dovrà pure essere sovraccaricata del lavoro che gli verrà per i servizi marittimi, i quali debbono rinnovare tutto il loro materiale.

Ignoro se l'industria privata del nostro Paese sia preparata per uno sforzo consimile mentre è indubitato che l'affrettare troppo questo lavoro, anche potendo raggiungere lo scopo, potrebbe andare a detrimento dell'industria stessa se non si pensasse fin d'ora ad organizzare un programma avvenire, in maniera che l'industria possa conoscere in precedenza quali altri lavori le potranno in seguito venire affidati. Una

nave di 60 milioni. calcolando all'ingrosso, ha un 20 milioni circa di mano d'opera e se questa nave deve essere ultimata in tre anni che sarebbero 1000 giorni lavorativi, all'incirca, e calcolando sopra una media, dalle 4 alle 5 lire al giorno, la paga degli operai, occorrerebbe un lavoro giornaliero di 4,000 operai. Ora è lecito il domandarsi se vi sia nessuno dei nostri cantieri preparato per poter dedicare 4,000 operai giornalmente in una sola costruzione; i quali non sono 4,000 uomini semplicemente, ma operai di mestieri diversi i quali in principio saranno dei carpentieri in ferro, dopo si dovranno alternare con operai di altre specialità per modo che lo stabilimento dovrà avere un personale lavorante assai superiore non solo per il fatto di dover provvedere a qualche lavoro per l'industria privata, ma per le necessità del lavoro stesso.

E se questo stabilimento si metterà in condizione di sostenere tale assunto in quali condizioni verrà a trovarsi il giorno in cui questa costruzione sarà terminata, se non ha la prospettiva di poterne assumere delle altre? Il cantiere di Castellammare, ha certo fatto realmente un colpo di mano con la costruzione in breve tempo della *Dante Alighieri*: perchè a questo cantiere noi non abbiamo affidato la costruzione di una seconda nave trovandosi preparato per tale lavoro?

Ora una raccomandazione che la relazione fa all'onor. ministro si è quella che se si vuole avere, non dico in tre anni, ma nel più breve tempo possibile, ultimate le navi commesse all'industria, non bisogna variarne i piani; ed intanto una delle ragioni per cui l'industria privata non sarà facilitata nel suo compito, si è perchè i piani (e tutto quello che è stato fatto a Castellammare per la costruzione della *Dante Alighieri* non le sarà di giovamento essendo le nuove navi differenti sia per le artiglierie, sia per il loro dislocamento e per la loro lunghezza: Ma non sarebbe stato meglio avere tre cannoni di meno (perchè nei confronti che si fanno, tutto si riduce a parlare di cannoni e di cavalli-vapore) non sarebbe stato meglio di avere tre cannoni di meno, ma avere queste navi in analoghe condizioni? Evidentemente se l'arsenale di Castellammare di Stabia avesse dovuto costruire una seconda nave del tipo della *Dante Alighieri*, in quanto

breve tempo avrebbe potuto farlo, avendo costruito in un anno la *Dante Alighieri*?

Io sono sicuro che a tutto questo si sarà certamente pensato e che sia superfluo quanto ho detto, perchè sia il ministro, sia le persone che lo attorniano hanno tale e tanta intelligenza che avranno certo pensato prima di quello che possa averlo pensato io e pesata ogni obiezione in modo da risolvere l'attuazione del programma in maniera soddisfacente. Io le ho esposte per richiamare sopra di esse l'attenzione e per riaffermare la necessità di avere un vero e proprio programma navale. Io non chiedo che l'onor. ministro questo programma navale lo comunichi al Parlamento, domando soltanto che lo faccia e che gli valga di norma e di guida per tutte le necessità che si possono presentare, per tutti gli studi dei riordinamenti che dovrà fare nell'Amministrazione che da lui dipende e per tutti i provvedimenti che dovrà prendere in ordine a queste complesse finalità.

Epperò quando dico programma, non intendo soltanto il programma della flotta, ma quello complessivo di quanto si riferisce ai bisogni della difesa delle nostre coste, alla tutela dei nostri commerci e delle nostre industrie, i quali tutti sono elementi che debbono entrare nella formazione di un programma navale, programma che per contro ha la potenzialità economica dello Stato, come una barriera insuperabile. Quando l'onor. ministro avrà davanti a sé un programma di quello che debba essere l'azione della marina nella vita e nella difesa dello Stato, indicando con tale espressione tutto ciò che al campo marittimo si riferisce, credo che allora tutti gli elementi che lo costituiscono potranno essere regolati sopra un indirizzo continuato e sicuro, in modo da ottenere dai nostri mezzi il maggior rendimento, perchè la miglior forza è proprio negli ordinamenti, come ha benissimo detto testè l'onor. Candiani. È meglio sacrificare qualche nave ma avere in pronto tutti i servizi che alla nave possono essere di aiuto.

E qui, per chiudere, raccomando la questione degli equipaggi, perchè è questione essenziale. Come è accennato nella relazione, il nostro lavoro di preparazione degli equipaggi è un continuo lavoro di Sisifo, lavoro che non ho bisogno di richiamare alla mente dell'onor. mi-

nistro, perchè certamente egli lo conosce in tutti i suoi particolari. Infatti tutti gli anni l'istruzione e l'organizzazione ricomincia da capo, e quando si è arrivati a portare questi equipaggi in condizioni soddisfacenti per tutti gli svariati servizi cui devesi provvedere, poco tempo rimane da attendere per ricominciare e per poter considerare la flotta in piena efficienza militare, poichè, a breve scadenza giungerà l'epoca dei congedi per ricominciare da capo nel nuovo anno il tirocinio delle istruzioni. In luogo di ciò gli anni seguenti dovrebbero servire al perfezionamento in ogni servizio ed all'allenamento della flotta, perchè altrimenti sarebbe inutile di avere della gente che rimane tre o quattro anni sotto le armi, se tutti gli anni deve fare la stessa cosa.

E con questo ho finito. (*Approvazioni*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ringrazio anzitutto vivamente la Commissione di finanze che in pochissimo tempo e con tanta diligenza e premura ha esaminato un bilancio così complesso ed importante come quello della marina.

L'on. relatore ha infatti presentato al Senato una relazione molto esauriente, la quale ha permesso al Senato di formarsi un'idea chiara e di poter adeguatamente giudicare i servizi che alla marina si riferiscono.

Ringrazio poscia i vari oratori che hanno avuto parole benevoli al mio indirizzo.

Io cercherò di esporre i criteri che mi guideranno nell'esercizio del mio ufficio, per quanto nel breve tempo da che lo copro non abbia avuto la possibilità di prendere delle risoluzioni su tutte le questioni che alla marina si riferiscono.

Procederò con ordine e mi auguro di poter rispondere a tutti gli oratori; in ogni modo quando avrò terminato, ove non avessi risposto a tutte le questioni trattate, potrò ancora farlo in seguito.

Comincio dalla questione importantissima della riduzione della ferma, che è di grandissima importanza, di importanza sociale, ed alla quale non ha saputo sottrarsi alcun paese.

Io ritengo che neppure l'Italia si possa sottrarre alla risoluzione di tale questione.

La ferma è stata diminuita per l'esercito ed una relativa riduzione credo si possa fare anche per l'armata.

Naturalmente bisogna procedere molto cauti e con molto accorgimento, procurando che la organizzazione militare non abbia a soffrire e che se inconveniente debba esservi, questo sia piuttosto di carattere finanziario che di danno per l'organizzazione militare.

Ora, il rimedio c'è e consiste nell'aumentare il numero dei raffermati, cioè dei sottufficiali e di coloro che prendono una ferma. In questo modo potremo diminuire l'inconveniente che si verificherebbe dal punto di vista tecnico e militare.

Ma si presenta un'altra difficoltà, quella della maggiore spesa. Osservo però che tra i due inconvenienti io non esito a scegliere, in quanto è necessario non sacrificare la compagine militare.

Nello stato attuale, se la ferma, che è di quattro anni, si riduce a tre, il calcolo è presto fatto. Ogni contingente di leva dà settemila uomini, quindi tre contingenti daranno ventunmila uomini. Ora, il massimo della forza del Corpo Reale equipaggi, quando le nuove unità faranno parte della nostra flotta, è di trentaduemila uomini. Essendo dunque la forza con la ferma di tre anni ridotta a ventunmila uomini, dovremo poter aggiungere a questo numero altri dieci od undicimila uomini tra sottufficiali e raffermati, per aver il numero necessario a coprire tutti i posti e a soddisfare a tutte le esigenze di bordo. Io credo che a questo si possa venire. Lo stato maggiore ha già compiuti gli studi in proposito ed io mi prometto di tradurli in atto riducendo la ferma da quattro a tre anni, tenendo però presenti le raccomandazioni che sono state fatte qui al Senato da coloro che hanno vissuta tutta la loro vita nella marina, e che conoscono quindi come la mancanza di specialisti nella marina sarebbe un disastro.

Il programma navale del 1905 è quasi esaurito e su di esso io non mi soffermerò; darò invece qualche notizia, o per dir meglio, completerò quelle notizie che sono state date dall'onorevole relatore in ordine al programma del 1909.

La *Dante Alighieri* sarà varata in agosto. Essa segna veramente un *record* nella rapidità

delle costruzioni navali, il che dimostra che, quando si vuole, si sa e si può fare.

L'egregio relatore ha osservato che sarebbe stato bene impostare su di un secondo scalo di Castellammare una seconda *Dreadnought*. Io divido perfettamente questo avviso, però trovo che si era già provveduto diversamente. La seconda nave sarà impostata a Spezia e le altre due navi furono date all'industria privata. Quanto all'epoca probabile in cui queste quattro grandi navi saranno pronte, dirò che la *Dante Alighieri* sarà pronta nel 1912; le due affidate all'industria privata lo saranno nel 1913, e quella che si costruisce a Spezia nel 1914. Questa differenza di epoche dipende dal fatto che gli stabilimenti di Terni e gli stabilimenti Armstrong non potrebbero fornire contemporaneamente a tutte queste navi le corazze e gli armamenti. È dunque necessaria una certa successione.

È stato osservato che, se avessimo costruite le quattro navi *Dreadnought* dello stesso tipo, avremmo fatto più presto, si sarebbe guadagnato un anno, ma è anche da osservare che in questi ultimi tempi, in tutti i paesi, alle navi di 18 mila e più tonnellate, sono state sostituite quelle di 21,000 e più ed anzi vi sono i tipi *super-Dreadnought*, assai superiori a questo spostamento, così per il tonnellaggio che per l'armamento.

Ora si studiano cannoni di calibro superiore a quello da 305, capaci di perforare alle massime distanze le corazze del più grande spessore finora impiegate.

Date queste tendenze e questi progressi, si comprende come il ministro della marina e l'ufficio di stato maggiore ed il Comitato degli ammiragli, del quale faceva parte il senatore Gualterio, si siano preoccupati ed abbiano discusso su questo argomento ed il risultato di questa discussione devo ritenere che sia stato il riconoscimento dell'utilità di modificare i piani della *Dante Alighieri* e sostituire a questo tipo un altro più potente. Si sono per ciò eseguiti degli studi che hanno richiesto molto tempo, sicché l'invio dei disegni a Spezia, per iniziare la costruzione, è avvenuto con circa un anno di ritardo in confronto della *Dante Alighieri*.

Oltre la costruzione di queste navi, nel programma del 1909 sono compresi tre esplora-

tori, uno che si costruisce a Venezia e gli altri due a Castellammare. Hanno fatto anche parte del detto programma opere e approvvigionamenti e citerò le opere di Taranto, e di Brindisi. Questo dico per rispondere all'onor. Candiani, il quale si è giustamente preoccupato della nostra debolezza per quanto riguarda le basi navali, ed aggiungo che, riconoscendo tutta l'urgenza di questi lavori, io nulla trascurerò a questo scopo.

E poichè si è parlato di Venezia riconosco giusta l'osservazione dell'ammiraglio Candiani: a Venezia vi è una draga che dovrebbe scavare e non scava: il comandante in capo mi ha più volte rapportato questo, ed io accetto il suggerimento datomi dall'onor. Candiani e quando mi sia convinto che, affidata al Genio civile, questa draga non fa l'obbligo suo, reclamerò per la responsabilità che ho, perchè questa draga passi alla marina, poichè essa è lì soprattutto per servire alla marina, per eseguire un lavoro che ha uno scopo militare.

Può interessare al Senato di avere qualche notizia circa le manovre e le esercitazioni compiute dalla marina nell'anno scorso.

Le esercitazioni sono state eseguite a Gaeta sotto la direzione del comandante in capo della forza navale del Mediterraneo ed alla presenza del capo dell'Ufficio dello stato maggiore: sono state esercitazioni tattiche, di macchine ed in fine di tutte le specie; poi hanno avuto luogo le gare di tiro e per la prima volta, le gare di lancio con 36 torpediniere, gare eseguite alla presenza di S. M. che si è interessato molto a questi nuovi esercizi, che sono uno stimolo, al pari del tiro navale, per il perfezionamento, da un lato, del personale e dall'altro anche per il controllo di tutto il materiale.

Quanto alle gare di tiro io mi limiterò a dire che, mentre nelle prime esercitazioni di punteria avevamo avuto un risultato del 9 per cento di colpi utili per tutte le navi, nel 1906 abbiamo avuto il 40 per cento e nel 1907 il 58 per cento e nello scorso anno il 68 per cento. Come si vede, ciò segna un rapidissimo progresso in uno dei coefficienti più importanti della preparazione. Si osservava giustamente che questi risultati sono ottenuti in tempo di pace e che in tempo di guerra occorrerebbe fare una tara. Certo in tempo di guerra le condizioni, e le circostanze di tempo e di luogo

cambiano, e cambia soprattutto lo stato d'animo dei puntatori; dimodochè non è possibile che si possano ottenere gli stessi risultati; ma il progresso che si è conseguito in tempo di pace si manterrà, io spero, in tempo di guerra, nel servizio delle artiglierie, comprendendo in esso tutte quelle persone alle quali è affidato, dalla bassa forza agli ufficiali.

Quanto ai sommergibili essi continuano nelle loro esercitazioni a Venezia, dove sono riuniti. Ultimamente la prima divisione della nostra squadra del Mediterraneo (che si compone di tre divisioni) è andata a Venezia, e tra il comandante della squadra e quello del dipartimento si presero accordi e fu operato un attacco dai sommergibili. Questi hanno eseguito dei lanci brillantissimi contro la prima divisione, il che dimostra l'importanza di queste navicelle invisibili, e come esse possano offendere le carene delle navi. È perciò che io, parlando alla Camera del programma navale, ho detto qualche parola che suonava come una preoccupazione per questi grandi colossi, i quali, se hanno artiglierie potentissime, se hanno una grande protezione all'esterno, sono deboli però nella parte immersa, nella quale non presentano addirittura alcuna difesa.

Il senatore Torrigiani ha raccomandato anche che vengano mandate all'estero le nostre navi in numero maggiore di quello che attualmente si faccia. Riconosco la giustezza della sua raccomandazione; le lunghe navigazioni sono istruttive per gli ufficiali, sono utili dal lato marinaresco, ed anche perchè raggiungono, come ha notato il senatore Torrigiani, lo scopo di stringere sempre più i vincoli tra i nostri connazionali e la madre-patria.

Compatibilmente con le altre esigenze del servizio, questo si farà, osservo solo che la spesa delle navi per l'estero è sempre più forte, e che noi non abbiamo moltissime navi e le navi più belle, gli incrociatori, quelli che sarebbero richiesti all'estero, non è possibile mandarli fuori, per non allontanare dal nostro Paese una forza notevole.

Si è parlato anche degli arsenali. In generale si ritiene che noi ne abbiamo troppi, e io condivido questa opinione. Ripeto ciò che ho detto alla Camera, cioè che sia meglio averne pochi, ma bene allestiti, dove ci sia il massimo numero di macchine, e la massima forza di

personale, perchè solo in questo modo si otterrà il massimo rendimento. Vi sono arsenali, come Taranto, dove la forza degli operai non è proporzionata alla potenzialità dei mezzi di lavoro. Questo non è bene, ed andrebbe aumentato il numero degli operai; invece noi lo abbiamo diminuito per ragioni di altro ordine. Quindi la necessità di ricorrere al lavoro straordinario, a cooperative, ad operai estranei.

Per il lavoro degli arsenali fu, tempo fa, lamentato che quelli di Stato non producessero quanto quelli privati. Certo non abbiamo raggiunto l'eguaglianza, però un notevole miglioramento si è verificato, come ha osservato il senatore Del Carretto, facendo rilevare che la produzione è migliore e che la mano d'opera è anche meno forte di quello che fosse nel passato.

Ad organizzare gli arsenali verrà quanto prima un regolamento dal titolo: « Regolamento per il servizio e la contabilità dei Regi arsenali e cantieri marittimi ». Con questo si cerca di meglio unificare tutti i vari servizi, di eliminare complicazioni contabili, creare un reparto di macchine che prima non esisteva, dare una maggiore responsabilità al direttore generale, il quale è il direttore di tutti i servizi che si svolgono nell'arsenale, anche per avere un rendimento maggiore. Sarebbe pure necessario aumentare l'autonomia dei direttori, perchè adesso le direzioni degli arsenali non possono eseguire nessun lavoro senza l'ordine delle direzioni generali che stanno a Roma.

Ora molte volte giudica meglio chi sta sul posto che coloro che risiedono alla capitale. Sarebbe opportuno quindi dare loro maggiore autorità, ma non lo si può fare se non si dà maggiore autorità anche ai loro capi che sono i comandanti di dipartimenti. Io penso di studiare la questione e di vedere di aumentare l'autorità dei comandanti di dipartimento e di diminuire il lavoro che si fa al Ministero della marina, lavoro che dovrebbe avere valore generale organico, invece che essere di controllo minuzioso di tutto quello che si fa altrove.

E vengo al personale.

Del personale hanno parlato qui diversi oratori: è certo, per il momento, che esso rappresenta la questione più grave che si dibatta. Si è parlato dell'Accademia navale, del recluta-

mento dei giovani per avviarli alla carriera di vascello; si è parlato dei macchinisti.

Certo gli onorevoli senatori sono informati della crisi nel corpo dei macchinisti della marina, crisi che dura da molti anni e la cui eco si è ripercossa, per mezzo della stampa, in tutti i luoghi. Essa è grave, fu studiata largamente, se ne sono interessati gli ufficiali di marina e tutti i principali miei collaboratori.

Per risolvere questa importante questione il ministro Mirabello, riuni l'anno scorso una Commissione la cui presidenza affidò al capo di stato maggiore della marina; Commissione di cui ebbi anch'io l'onore di far parte e che comprendeva nel suo seno un altro ammiraglio, il maggior generale macchinista, un colonnello macchinista, un tenente colonnello del Genio e altri ufficiali.

Questa Commissione non si limitò a discutere la riforma, ma volle sentire ufficiali, industriali e persone che avevano appartenuto al corpo, ed erano nella posizione ausiliaria. Sentì persino sott'ufficiali macchinisti e studiò l'argomento con tutto l'interesse e l'amore che meritava. La prima questione che fu posta dai membri della Commissione è stata quella del corpo unico.

Nella stessa marina e fra gli ufficiali di vascello il Corpo unico ha qualche apostolo. Io ho fatto parte della Commissione e mi dichiarai apertamente contrario: la definii una utopia. Posso essere in errore, ma sono in buona fede, perchè è una convinzione sulla quale non si è mai affacciato alcun dubbio nella mia mente.

Io ho sempre ritenuto che ad un ufficiale di marina si domandasse perfino troppo; ho sempre sentito osservare che si pretendeva troppo e che sarebbe stato bene invece avere ufficiali specializzati per i diversi servizi. E questo è tanto vero che da noi quando non esistevano gli specialisti direzionali, esistevano degli specialisti di fatto.

Tutti ricorderanno un nome, onore della nostra marina, il Cottrau, il quale ha cominciato la sua carriera da ufficiale di vascello e poi un bel giorno si è specializzato; il Magnaghi, uomo di gran talento che stava bene da per tutto, ma che era soprattutto un idrografo. Queste specializzazioni erano avvenute perchè, dati certi temperamenti, alcuni ufficiali si erano

versati in quegli studi dove avevano acquistato una grande padronanza, ed erano stati messi alla testa dei servizi relativi. Ora questo fatto naturale e benefico che si è prodotto spiega la necessità di avere degli specialisti. Si può dire ancora che l'idrografia faccia parte del nostro mestiere, si può ammettere che tutti possiamo essere un po' idrografi, che tutti possiamo essere un po' artiglieri, che possiamo tutti conoscere le armi subaquee, possiamo conoscere un po' d'astronomia; ma quante cose bisogna conoscere! E non c'è dubbio che se si dovesse conoscere tutto, anche superficialmente, non si potrebbe conoscere niente profondamente. (*Bene*). Non si può essere specialisti di tutto. Il comandante della nave, poichè tutto si riporta a quest'uomo, deve integrare tutti i servizi. E perchè li deve integrare non ne può conoscere alcuno in modo specialissimo. È giuoco forza che integri, si dice, anche il servizio delle macchine. Ed io convengo che il comandante debba avere od acquistare una certa familiarità con le macchine. Attualmente, secondo me, nel nostro ordinamento c'è un difetto grave. Noi studiamo troppa matematica; e questa non è cosa che ho detto soltanto qui, l'ho sempre predicata, ma forse inutilmente.

Ho sempre detto che è inutile studiare quelle parti della teoria che non trovano un'applicazione nel campo professionale (*benissimo*). Vi sono una quantità di cose che si studiano alla Accademia navale dagli ufficiali che occupano di poi posti di maggior responsabilità e non trovano mai modo di applicarle. Noi abbiamo, ad esempio, le armi a bordo; noi le impieghiamo, ma non dobbiamo sapere come si costituiscono le tavole di tiro, come si fa il tracciato di un cannone, perchè dovremmo essere dei teorici profondi, perchè allora ci si dovrebbe dedicare ad un solo ramo, ad una sola scienza. Ma se il comandante deve integrare tutto, non può essere specialista in nulla; se c'è una professione speciale e che non ha nulla da vedere colla nostra professione di ufficiale di vascello, è precisamente quella del macchinista. Il macchinista ha un determinato compito: egli deve stare alla macchina e rappresenta, secondo me, il meccanico della nave, ma non è necessario che abbia le qualità dell'ufficiale di vascello: il macchinista, secondo me,

è l'orologio di un osservatorio astronomico, il quale potrà guidare gli strumenti per sapere se la cometa di Halley toccherà o no la terra, ma sarebbe curioso che egli dicesse: voglio fare l'astronomo io! (*Bravo, bene*). Dico questo non per significare che sia facile fare il macchinista; anzi io credo che bisogna dedicarvi parecchi anni di studio e soprattutto moltissimi di pratica, perchè la responsabilità di una macchina come quelle dei *Dreadnought* è una responsabilità immensa: non è possibile diventare macchinista senza teoria e senza la pratica. Come è possibile addossare sulle spalle di un ufficiale di vascello, oltre alle cognizioni teoriche e pratiche che egli deve avere, anche tutta la scienza teorica e pratica del macchinista? Si potrebbe fare questi ufficiali *fighting engineer*, come dicono gl'Inglesi, completi di tutto? Questo è teoricamente giusto ma non può uscire dal campo teorico. (*Benissimo*).

Noi abbiamo ottimi ufficiali di vascello ed ottimi ufficiali macchinisti. Nessuno si è mai lagnato dei nostri ufficiali macchinisti, in nessuna circostanza essi hanno dimostrato di non saper fare il loro dovere. Le macchine hanno sempre funzionato a perfezione. Ora, perchè dovremmo riunire un ufficiale macchinista ed un ufficiale di vascello, fonderli insieme, per avere una mediocrità?

D'altra parte, io ho sempre sostenuto che qualunque riforma deve avere una ragione nel bisogno. Ora questo bisogno assolutamente non c'è. La ragione per la quale si chiede questa riunione forse non è altra all'infuori di questo; che cioè la dobbiamo fare perchè l'hanno fatta gli Americani! Ma neanche gli Americani sanno perchè l'hanno attuata. Ad ogni modo lasciamò passare cinquanta o sessant'anni per vedere quali risultati essi otterranno, lasciamo passare tutto questo tempo prima di abbandonare un sistema che ha dato sempre buoni risultati e per tentarne un altro, che non sappiamo quali risultati potrà dare. (*Bene! Bravo! — Approvazioni vivissime*).

E ciò anche per ragioni di coerenza, perchè io ho fatto parte della Commissione che ha proposto che si mantengano separate le due branche, ma ha riconosciuto altresì che l'intero corpo dei macchinisti deve essere riformato e che la riforma dovrebbe consistere soprattutto nella soppressione del sottufficialato pei macchinisti.

Non è giusto infatti che mentre negli altri corpi si entra addirittura col grado di ufficiale, nella categoria dei macchinisti si debbano invece obbligare i giovani a restare moltissimi anni nel grado di sottufficiale. Questo sistema inoltre produce molti inconvenienti. Questi giovani hanno una cultura, grandi responsabilità, ma non hanno il grado di ufficiale, mentre a bordo poi altri giovani della stessa età, con cultura non superiore, hanno un grado ad essi superiore.

Ciò costituisce per loro, ed è infatti, una ragione d' inferiorità, che essi non potevano sopportare. I macchinisti quindi hanno perciò fatto presente tale stato di cose al Ministero, e questo ha riconosciuto che bisogna provvedere. Il rimedio più ovvio è quello di sopprimere senz'altro il sottufficialato, sostituendolo con un corpo speciale di bassa forza che si arresterebbe al grado di maresciallo di prima classe. Così si avrebbero due carriere distinte: una degli ufficiali che uscirebbero da scuole speciali, poi andrebbero all'Accademia a perfezionarsi e poi a bordo, dove col grado di sottotenente e di tenente potrebbero fare la necessaria pratica senza avere responsabilità. Ed un'altra dei sottufficiali, i quali sarebbero soprattutto conduttori di macchina, meccanici, operai artefici, fuochisti, a seconda delle loro speciali attitudini.

Secondo questa proposta, bisognerebbe pertanto istituire una scuola per creare gli ufficiali macchinisti, giacchè quella che attualmente esiste a Venezia non è che una scuola per i sottufficiali.

Ora io dico: se noi formiamo gli ufficiali macchinisti, parallelamente si dovrebbero formare anche gli ufficiali di vascello.

Io ho sentito quanto si è detto nel Senato riguardo all'età più conveniente per assumere in servizio i giovani che vogliono dedicarsi alla carriera della marina, come ho avuto l'onore di dire anche nell'altro ramo del Parlamento, divido questa idea che è bene che i giovani che intendono dedicarsi a questa carriera siano assunti in servizio ad una età non troppo avanzata. È certo infatti che quando una carriera specialissima come quella del marinaio s'incomincia da giovane è più facile che il giovane si plasmi e che acquisti passione al mare, lo che diventa più difficile nel caso che la carriera s'incominci ad una età più avanzata.

Del resto questa è una opinione che già incomincia a farsi strada anche negli altri paesi, dove si ritorna al reclutamento dei più giovani.

Tale sistema sembra quindi accettato dalla maggioranza, sebbene vi siano ancora coloro i quali pensano che è bene che il giovane scelga la sua carriera per elezione. Ma in generale nella vita questa elezione non c'è. Infatti io ho più volte avuto occasione di notare che gente arrivata a 40 anni in una carriera che aveva intrapreso per elezione, non è affatto contenta. Questa irrequietezza è un po' nella natura umana!

Io credo che quando si è presa una carriera, si è ricevuta una buona istruzione e si ha amor proprio, si ha tutto il vantaggio di fare la carriera con passione; altrimenti, anche facendo un'altra carriera, neppure si otterrebbe un buon risultato.

Riguardo agli ufficiali di vascello il Senato sa che esiste una stasi nei tenenti di vascello i quali costituiscono il nerbo della nostra ufficialità. Siccome vi è una grande sproporzione nei quadri tra il numero degli ufficiali superiori ed il numero dei tenenti di vascello, si comprende come tutta questa massa debba passare per un passaggio molto stretto e certo non tutti potranno arrivare, ed una parte di essi è condannata ad essere colpita dai limiti di età e quindi ad esser messa in posizione ausiliaria. È certo che per questi ufficiali bisogna prendere dei provvedimenti, tanto più che bisogna riconoscere che la cultura dei giovani ufficiali è andata sempre più aumentando, e che a misura che ci avviciniamo alla gioventù abbiamo ufficiali più completi, almeno dal lato della cultura. Ora i provvedimenti che si possono adottare sono di varie specie, secondo ci apprendano le altre marine nelle quali la stessa crisi si è presentata.

Qualche Stato l'ha risolte le difficoltà, mandando a casa con pensioni lautissime molti ufficiali. Questo è certo un mezzo radicale, ma del quale possono far uso soltanto i paesi molto ricchi; inoltre questo sistema mi pare molto empirico. Vi sono invece dei mezzi di eliminazione razionali ai quali mi par bene ricorrere per poter fare una cernita e per poter quindi conservare solo i migliori ufficiali. Il sistema sarebbe quello di stabilire delle prove

in modo che coloro che queste superano possano fare carriera a preferenza degli altri rimasti indietro.

Io ho studiato i necessari provvedimenti e conto di presentarli a novembre al Parlamento.

Vi è anche qualche altro sistema di eliminazione, detto anche sistema americano. (pare che si chiamino americane tutte le cose strane), ma è empirico e arbitrario, e consisterebbe in questo: da tutti i gradi superiori, a quello di tenente di vascello tutti gli anni si dovrebbe eliminare un certo numero fisso di ufficiali, il che significa portare la crisi dai tenenti di vascello a tutti gli ufficiali superiori. Si noti inoltre che un comandante il quale tutti gli anni può andar via per effetto di questa eliminazione, non può avere alcuna fiducia nella carriera, e certo da questi comandanti non si potrebbero attendere grandi servizi. E perciò questo sistema non mi sembra equo.

L'onor. senatore Gualterio ha parlato della legge sull'avanzamento. Veramente la nostra legge sull'avanzamento è molto difettosa; essa data dal 1898 e in 12 anni è stata modificata da otto leggi, onde ha perduto il suo carattere organico. Il regolamento poi, relativo a questa legge, è stato modificato quindici volte per mezzo di decreti Reali e in alcuni punti esso non è più in armonia con la legge. Per dare un esempio eloquente di quello che sia la nostra legge, faccio notare al Senato che per creare il tenente generale del Genio navale è necessario esaminare se il candidato è idoneo o no. Ebbene non è dichiarato il modo né sono determinate le condizioni per determinare questa idoneità; ad esempio non è detto che questo candidato debba saper costruire delle navi. Deriva da ciò che si potrebbe creare tenente generale una persona che non sappia costruire una nave! Questo è veramente uno dei punti deboli, molto deboli della nostra legge sull'avanzamento.

Riguardo al personale ho parlato di quello militare, ma è bene non dimenticare anche il personale civile che con quello militare deve concorrere al buon andamento di tutti i servizi della marina. Io mi sono preoccupato delle condizioni economiche di questo personale e soprattutto dei più umili e di quelli che stavano peggio. In particolar modo ho pensato agli impiegati d'ordine del Ministero della ma-

rina, agli aiuti contabili ed ai disegnatori, che hanno paghe meschinissime, tali da non permettere loro assolutamente di vivere. A questi impiegati io ho dato la preferenza nello studio dei provvedimenti che migliorino la loro condizione finanziaria, sempre in relazione alle disponibilità del bilancio.

Mi resta ora da dire qualche cosa sulle capitanerie di porto. Questo corpo da 34 anni è rimasto pressochè stazionario, il che vuol dire che, in confronto agli altri, si è fatto meno sentire ed ha avanzato meno pretese, mentre è un corpo molto benemerito ed io rivolgerò a questo, in modo speciale, le mie cure.

Credo di aver risposto a tutti gli onorevoli oratori; in ogni caso, qualora avessi dimenticato

qualche rilievo fatto durante la presente discussione, domando venia e mi metto a completa disposizione di quegli onorevoli senatori che avranno bisogno di chiarimenti ulteriori.

Concludo assicurando il Senato che mi propongo di organizzare, per quanto è possibile, le nostre forze, per far sì che esse rispondano degnamente alle aspirazioni del Paese e possano in qualsiasi evenienza fare onore alla bandiera che sventola sulle loro antenne. (*Vive e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli che rileggo.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	963,000 »
2	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	103,000 »
3	Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi - Ufficio tecnico (Spese fisse)	46,600 »
4	Ministero - Spese varie d'ufficio	94,300 »
5	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma. Canoni d'acqua e fitti relativi	90,000 »
6	Biblioteche della Regia marina - Personale	9,000 »
7	Biblioteche della Regia marina - Materiale	17,500 »
8	Telegrammi da spedirsi all'estero	12,000 »
9	Spese postali	15,000 »
10	Spese di stampa	95,000 »
11	Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria	70,000 »
12	Pubblicazioni ufficiali e periodiche	47,000 »
13	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (Spesa d'ordine)	1,000 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
15	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000 »
16	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	16,000 »
17	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,589,400 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	1,589,400 »
18	Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'amministrazione della marina e loro famiglie		60,000 »
19	Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina militare		75,000 »
20	Spese di trasferta e di missioni del personale militare e civile per i servizi della marina da guerra		925,000 »
21	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie		94,000 »
22	Distinzioni onorifiche (Soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemerenzza)		8,900 »
23	Spese casuali		10,000 »
			2,762,300 »
	Debito vitalizio.		
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili)		6,077,000 »
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante)		1,963,000 »
26	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti		28,000 »
27	Contributo dello Stato alla Cassa Nazionale di previdenza per le pensioni agli operai del silurificio di S. Bartolomeo e dei fattorini semaforici (Legge 15 luglio 1906, n. 348)		7,500 »
			8,075,500 »
	Spese per la marina mercantile.		
28	Corpo delle capitanerie di porto (Personale di concetto) (Spese fisse)		912,300 »
28 <i>bis</i>	Personale dell'Ispettorato dei servizi marittimi (Spese fisse)		59,500 »
29	Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse)		423,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	1,394,800 »

		<i>Riporto</i> . . .	1,394,800 »
30	Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie di porto (Spese fisse)		178,000 »
30 <i>bis</i>	Consiglio superiore della marina mercantile - Comitato per i servizi marittimi - Commissione reale per la riforma del Codice della marina mercantile		40,000 »
30 <i>ter</i>	Personale dell'Ispettorato dei servizi marittimi e delle Capitanerie di porto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		8,400 »
30 <i>quater</i>	Spesa di trasferta e di missioni del personale addetto ai servizi della marina mercantile		41,000 »
31	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile		65,000 »
32	Fitto di locali ad uso della marina mercantile		36,500 »
32 <i>bis</i>	Telegrammi da spedirsi all'estero nell'interesse della marina mercantile		2,000 »
32 <i>ter</i>	Spese postali della marina mercantile		3,000 »
32 <i>quater</i>	Spese di stampati e di pubblicazioni ufficiali per la marina mercantile.		18,000 »
32 <i>quinq.</i>	Acquisto di carta e di oggetti di cancelleria per la marina mercantile		10,800 »
33	Indennità speciali e spese di ufficio al personale della marina mercantile		69,700 »
33 <i>bis</i>	Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina mercantile		16,000 »
33 <i>ter</i>	Sussidi alla gente di mare, agli impiegati del basso personale della marina mercantile in attività di servizio.		6,000 »
34	Arredamenti e spese varie della marina mercantile		75,000 »
35	Sovvenzioni alle Casse invalidi ed altri istituti della marina mercantile.		263,861.32
36	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria)		20,000 »
37	Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª) e 23 luglio 1896, n. 318, legge 16 maggio 1901, n. 176, e legge 28 giugno 1906, n. 208 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria)		8,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	10,248,061.32

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	10,248,061.32
37 <i>bis</i>	Compensi alla Società di navigazione generale italiana ed altre aziende esercenti servizi marittimi, per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)		295,500 »
37 <i>ter</i>	Sovvenzione alla Società di navigazione generale italiana per i servizi postali e commerciali marittimi		9,431,786 »
37 <i>quater</i>	Sovvenzione alla Società Veneziana di navigazione a vapore per il servizio fra Venezia e Calcutta		1,100,000 »
37 <i>quinq.</i>	Sovvenzione alla Compagnia «Neederland» per il servizio fra Genova e Batavia		70,000 »
37 <i>sex.</i>	Sovvenzione alla Società «Puglia» per il servizio dell'Adriatico . .		654,000 »
37 <i>sept.</i>	Sovvenzione alla Società Napolitana di navigazione per i servizi dei golfi di Napoli e Gaeta		100,000 »
37 <i>oct.</i>	Sovvenzione alla Società Siciliana per il servizio delle Eolie - Sovvenzione alla Società «Francesco Lacava» pel servizio delle isole Alicudi, Filicudi e Vulcano.		147,770 »
37 <i>nov.</i>	Compensi alla Società di navigazione generale italiana per la riduzione dei noli sulla esportazione dalla Sardegna di vino, olio, formaggio e bestiame (Legge 29 giugno 1905, n. 298)		60,000 »
37 <i>dec.</i>	Compensi alla Società di navigazione generale italiana per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna		85,000 »
37 <i>undec.</i>	Sovvenzione alla Società di navigazione «La Veloce» per il servizio fra Genova e l'America centrale (Legge 29 giugno 1905, n. 301).		550,000 »
37 <i>duodec.</i>	Sovvenzione alla ditta «Successori di Sansone Forlì di Ravenna» per il servizio fra Ravenna e Fiume, Ravenna e Trieste (Legge 5 aprile 1908, n. 111)		60,000 »
			22,802,117.32
	Spese per la marina militare.		
38	Stato maggiore generale		4,500,000 »
39	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)		1,938,700 »
40	Corpo sanitario - Personale militare e civile		825,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	7,263,700 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i>	7,263,700 »
41	Corpo di commissariato militare marittimo		969,800 »
42	Ufficiali del Corpo R. Equipaggi		482,000 »
43	Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)		100,000 »
44	Corpo R. Equipaggi - Paghe alla bassa forza		12,770,000 »
45	Corpo R. Equipaggi - Vestiario e spese generali		1,849,500 »
46	Corpo R. Equipaggi - Soprassoldi e spese varie		553,600 »
47	Corpo R. Equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria).		4,300,000 »
48	Difese costiere - Personale (Spese fisse)		440,000 »
49	Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri		375,000 »
50	Paghe, indennità e soprassoldi ai Carabinieri Reali di servizio nei Regi arsenali		331,500 »
51	Indennità e spese di ufficio per i personali militari della Regia marina		211,700 »
52	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari		220,000 »
53	Fitto di locali e canoni d'acqua per uso della marina militare		65,600 »
54	Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna)		7,601,000 »
55	Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione.		6,500,000 »
56	Materiali di consumo per le Regie navi		1,925,000 »
57	Viveri a bordo ed a terra		10,218,400 »
58	Servizio ospedaliero per militari del Corpo R. Equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie)		810,000 »
59	Istituti di marina (Regia scuola navale di guerra - Regia Accademia navale e Regia Scuola macchinisti) Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie		339,700 »
60	Istituti di marina (Regia Accademia navale e Regia Scuola macchi- nisti) - Stipendi ai professori civili (Spese fisse)		104,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	57,430,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i>	57,430,500 »
61	Servizio idrografico - Personale lavorante (impiegati civili aggiunti, artieri operai permanenti e assistenti d'osservatorio)	125,000 »
62	Servizio idrografico - Materiale e spese varie	158,000 »
63	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale.	165,000 »
64	Esercizio delle stazioni radiotelegrafiche del Benadir e della colonia Eritrea	110,000 »
65	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina	183,000 »
66	Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse).	1,658,000 »
67	Personale civile tecnico (Spese fisse)	887,000 »
68	Disegnatori della Regia marina (Spese fisse).	643,000 »
69	Indennità e spese d'ufficio ai personali civili della Regia marina	95,000 »
70	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	33,600 »
71	Spese per trasporti di materiali	215,000 »
72	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	2,543,000 »
73	Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc., occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro.	1,750,000 »
74	Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo, spese generali per gli stabilimenti militari marittimi e spese per collaudo di materiali	1,700,000 »
75	Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi a bordo e a terra.	53,780,160 »

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Desidererei sapere dalla cortesia dell'onorevole ministro se sia vero che è stato ordinato un sommergibile all'industria straniera...

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. È vero.

BETTONI. Ho fatto tale domanda perchè ritengo che l'industria nazionale sia in condizione di poter fornire questo materiale alla R. marina, avendo potuto constatare con pia-

cere che i nostri sommergibili non hanno dato quelle prove disastrose che in altre marine si son dovute lamentare, e che l'industria nazionale è stata in grado di fornire del medesimo materiale all'estero; mi pare per lo meno strano che la nostra marina sia stata costretta a comprare in Germania tal genere di navigli. Attendo quindi dalla cortesia del ministro la giustificazione dell'acquisto fatto.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Effettivamente è stato commesso alla casa Krupp un sommergibile. L'ordinazione fu data qualche anno fa dal ministro Mirabello, è stata poi mantenuta dal ministro Bettòlo, e quando io venni al Ministero ho trovato che l'impegno era preso, e non avrei potuto ritirarmi. C'era però su di esso una divergenza; il Krupp avrebbe voluto dare il sottomarino senza i tubi di lancio, facendo pagare quello che si fa pagare dalla « Fiat ».

Io questo non ho voluto, e ho imposta la condizione di avere anche i tubi di lancio. Così avremo un sottomarino della casa Krupp allo stesso prezzo.

Quanto alle ragioni che possono aver consigliato i miei predecessori ad ordinare all'estero un sommergibile, io credo che siano le stesse per le quali anche altri paesi hanno ordinato sommergibili alla nostra « Fiat ». L'aver delle navi prodotte dalla industria estera può essere più che giustificato dal fatto che ciò serve di calmiera. Le corazze Midvale non sono state fornite in tempo, ma ciò non toglie che tale commessa abbia raggiunto lo scopo di abbassare le pretese della Terni. Questa può essere una delle ragioni che possono aver consigliato il Ministero ad ordinare quel sommergibile all'estero.

E poi vi possono anche essere altre ragioni.

Noi conosciamo solo i nostri sistemi; avendo altri campioni, altri modelli, potremo incontrarvi qualche perfezionamento, e profittarne.

Del resto non potrei (perchè l'ordinazione non l'ho data io) addurre altre ragioni oltre queste di carattere speciale. È stato però a ragione veduta, che i miei predecessori hanno agito, e lo prova la durata delle trattative.

Del resto, il Senato vorrà scusarmi se su questo argomento mi credo autorizzato a fare delle riserve.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che si è compiaciuto di darmi. Però mi permetto di osservare che i paesi stranieri che comprano all'estero materiali di questo genere sono generalmente quelli che non possono costruirne in casa propria. Difatti ben difficilmente si potrà constatare che la Francia, la Germania, l'Inghilterra, l'Austria, facciano costruire all'estero quanto possono produrre nei loro cantieri.

Tuttavia accetto le ragioni addotte dall'onorevole ministro della marina, augurandomi però che d'ora innanzi quello che si può ordinare all'industria italiana sia sempre ad essa affidato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 75 nella somma che ho letta.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

76	Spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 27 giugno 1909, n. 384, non riferentesi alle costruzioni navali.	5,000,000 »
77	Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi	17,320,000 »
78	Spese varie per il personale lavorante	1,200,000 »
79	Acquisto di munizionamenti da guerra, conservazione di munizionamenti esistenti - Materiali per costruzione di bersagli	3,120,000 »
80	Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi con personale estraneo alla Regia marina.	800,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	148,916,260 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i>	148,916,260 »
81	Difese costiere - Materiale (Acquisto e manutenzione dei materiali di uso specifico delle difese costiere e impianto e funzionamento delle stazioni foto-elettriche per la difesa delle piazze marittime)	300,000 »
82	Adattamento di piroscafi mercantili al servizio ausiliario	100,000 »
82 <i>bis</i>	Fondo di riserva per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare	500,000 »
		149,816,260 »
 TITOLO II. 		
SPESA STRAORDINARIA 		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE. 		
Spese generali. 		
83	Personale transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse)	238,000 »
84	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse)	50,000 »
		288,000 »
(a)		
 CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO. 		
86	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	2,716,486.99

(a) Soppresso il capitolo n. 85 e trasportato il relativo stanziamento in aumento al capitolo n. 75 con la nota di variazioni n. 292 *ter*.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	2,762,300 »
Debito vitalizio	8,075,500 »
Spese per la marina mercantile	22,802,117.32
Spese per la marina militare	149,816,260 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	183,456,177.32

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	288,000 «
Totale della categoria prima della parte straordinaria	288,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	183,744,177.32
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	2,716,486.99

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	183,744,177.32
Categoria IV. — Partite di giro	2,716,486.99
	<hr/>
Totale generale	186,460,664.31
	<hr/>

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1910-11, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamenti dal fondo di riserva di cui al capitolo 82-bis.

- Cap. n. 20. Spese di trasferta e di missioni del personale militare e civile per i servizi della marina da guerra.
- » 22. Distinzioni onorifiche (Soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemeranza).
 - » 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie, (Personali militari e civili).
 - » 38. Stato maggiore generale.
 - » 39. Corpo del Genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti).
 - » 40. Corpo sanitario - Personale militare e civile.
 - » 41. Corpo di commissariato militare e marittimo.
 - » 42. Ufficiali del Corpo reale equipaggi.
 - » 43. Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse).
 - » 44. Corpo reale equipaggi - Paghe alla bassa forza.
 - » 45. Corpo reale equipaggi - Vestiario e spese generali.
 - » 46. Corpo reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie.
 - » 47. Corpo reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria).
 - » 48. Difese costiere - Personale (Spese fisse).
 - » 49. Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri.
 - » 50. Paghe, indennità, soprassoldi ai carabinieri reali di servizio nei Regi arsenali.
 - » 51. Indennità e spese d'ufficio per personali militari della Regia marina.
 - » 52. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.
 - » 54. Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna).
 - » 57. Viveri a bordo ed a terra.
 - » 58. Servizio ospedaliero per militari del Corpo reale equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie).
 - » 59. Istituti di marina (Regia Scuola navale di guerra - Regia Accademia navale e Regia Scuola macchinisti) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie.
 - » 65. Personale per servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina.
 - » 70. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria).
 - » 84. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli coi quali si approvano questi stanziamenti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Con i fondi assegnati ai capitoli n. 75 « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi, motori, armi a bordo ed a terra », n. 77 « Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi » e n. 80 « Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi con personale estraneo alla Regia marina » dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvederà alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sottototati lavori di nuova costruzione:

- 1° incrociatore *S. Marco* (allestimento);
 - 2° nave da battaglia di 1ª classe *Dante Alighieri*;
 - 3° nave da battaglia di 1ª classe *Conte di Cavour*;
 - 4° nave da battaglia di 1ª classe *Giulio Cesare*;
 - 5° nave da battaglia di 1ª classe *Leonardo da Vinci*;
 - 6° nave esploratrice *Quarto*;
 - 7° nave esploratrice *Marsala*;
 - 8° nave esploratrice *Nino Bixio*;
 - 9° nave-bacino sommergibili;
 - 10° nave-cisterna;
 - 11° rimorchiatore d'alto mare;
 - 12° naviglio sottile, torpediniere e sommergibili;
 - 13° navi di uso locale, palischermi a vapore e galleggianti.
- (Approvato).

Art. 3.

A termini della legge 20 giugno 1909, n. 366, per l'esercizio 1910-11, il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare al Ministero della

marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di lire 7,000,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo.

Le delegazioni del tesoro sulle quali per l'esercizio predetto potranno essere rilasciati ordini di pagamento, a carico del conto corrente, sono quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare il regio sambuco radiato *Gazzella*.

(Approvato).

Art. 5.

La facoltà concessa dagli articoli 3 e 5 della legge 5 luglio 1908, n. 367, è prorogata per un periodo di due anni.

(Approvato).

Art. 6.

La facoltà concessa al Governo dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1910, n. 2, per l'unificazione dei servizi marittimi, di avvalersi di decreti reali per trasportare nel bilancio della marina i fondi stanziati nell'esercizio 1909-10 per i servizi che saranno concentrati nel Ministero medesimo, è estesa all'esercizio 1910-1911.

(Approvato).

Art. 7.

È istituito il nuovo capitolo n. 82-*bis*, con la denominazione: « Fondo di riserva per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare ».

Le prelevazioni di somme dal capitolo numero 82-*bis*, e la loro iscrizione in aumento dei capitoli compresi nell'elenco annesso alla presente legge, saranno fatte per decreto del ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio dei voti).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, non è il caso d'intraprendere ora la discussione dell'altro bilancio, ma vi sono due disegni di legge dei quali l'onor. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha autorizzato l'on. sottosegretario di Stato a sostenere la discussione.

Il primo è quello che ha per titolo:

Modificazioni agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale, 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Rivolgo vivissima preghiera al Senato di voler consentire il rinvio alla seduta di lunedì prossimo della discussione di questo disegno di legge.

Il relatore trovasi assente in regolare congedo. Io che sono disposto a farne le veci, non potevo prevedere che in questa seduta di oggi si sarebbe esaurita la discussione di tanti disegni di legge e si sarebbe rinviata quella del bilancio delle finanze.

Pregherei perciò l'onorevole signor Presidente di voler domandare al Senato se consenta che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata alla seduta di lunedì.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Mazziotti prega di voler consentire che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata alla seduta di lunedì.

Domando all'onor. sottosegretario di Stato per l'interno se ha nulla in contrario.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto completamente alle deliberazioni che al riguardo vorrà prendere il Senato.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno opposizioni, la discussione di questo disegno di legge s'intenderà rinviata alla seduta di lunedì prossimo.

Discussione del disegno di legge: « Ricomposizione del comune di Fiesole con l'aggregamento di alcune sue frazioni al comune di Firenze » (N. 286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricomposizione del comune di Fiesole con l'aggregamento di alcune frazioni al comune di Firenze ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 286).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LAMBERTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI, *relatore*. Io mi richiamo completamente a quanto ho scritto nella relazione, nella quale ho cercato di chiaramente prospettare tutta la questione, che rende necessari i provvedimenti ora in esame davanti al Senato.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Intendo di parlare sulla proposta relativa al distacco di alcune frazioni dal comune di Fiesole.

In primo luogo debbo render grazie all'onorevole signor Presidente, perchè ha fatto in modo che la discussione di questo disegno di legge avesse luogo nella giornata di oggi. In secondo luogo presento le mie grazie al Senato per la bontà che ha di ascoltarmi.

Io propongo dunque che questo disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, non abbia la sua sanzione, come lo Statuto costituzionale vuole per le leggi del Regno, in questa aula del Senato, e non abbia la sua necessaria sanzione, perchè non contiene alcun elemento che autorizzi il distacco di due importanti frazioni dal comune di Fiesole.

Tale è la questione onde io tratto e discuto di un principio di dottrina amministrativa e d'ordine amministrativo, che il Senato è specialmente chiamato a tutelare.

È mio desiderio che tutti pensino, e spero che sia così, che io non ho parte alcuna in quei diversi partiti che possono esser sorti in questo paese; io non sono con coloro che pretendono

la separazione, nè con quelli che alla separazione si oppongono. Intendo solo di parlare, se gli onorevoli senatori me lo consentono ed hanno la bontà di ascoltarmi, di un principio sommo che tante altre volte ho sostenuto in quest'Aula. Purtroppo pensando a ciò, io ho sentito una certa ripugnanza di tornare a dire cose già dette e ridette, cose già fritte e rifritte, come si dice in Toscana, sopra questo punto, ma la profonda convinzione che ho della necessità che gli ordini comunali debbano essere mantenuti fermi, è quella che specialmente mi ha spinto, anche questa volta, a prendere la parola.

Certo io non mi dissimulo che vi sono casi nei quali è assolutamente necessario di fare alcune mutazioni anche nell'ordine stabilito dalle leggi relativamente ai comuni. Certo questo può accadere, e qualche volta accade, ma tanto le leggi positive (prendo l'esempio dell'art. 115 della legge comunale), quanto la ragione delle cose, quanto lo Statuto, quanto la necessità dell'ordine e della stabilità negli ordini amministrativi, debbono imporsi e devono essere custoditi, e il Senato è specialmente chiamato a tale ufficio. E ciò perchè il Senato è un'autorità per sè sola esistente, che è chiamata a rivedere le leggi senza nessun'altra considerazione estranea alle leggi medesime, e perchè deve considerare se le leggi sono conformi ai principi generali dell'ordine del Paese. Il Senato è sempre libero di discutere in proposito tutto quello che crede.

Mi rammento del Senato antico, che qua in Roma stessa aveva l'autorità somma amministrativa come il Senato nostro, e con la sua *auctoritas patrum* poteva dettar leggi anche contro al Comiziato massimo del popolo. Lo stesso concetto è tuttora mantenuto.

Ed ora abbiamo nel caso in esame qualche ragione generale per la quale possa sembrare utile, conveniente, opportuno il separare due frazioni importantissime dal comune di Fiesole? Vediamo questo punto, che è proprio il punto essenziale della questione.

Io ho delle prove contrarie a questa opportunità, prove dirette e prove indirette. Dico prima di tutto delle prove indirette.

Un fenomeno particolare, di cui nessuno di noi si può rendere ragione, ed io meno degli altri, si è verificato a Fiesole. Si sono fatte

delle feste solenni, dei fuochi artificiali (e molto artificiali!)... (*Parità*) si sono avute bande, suono di campane, e tutto questo perchè? Perchè Fiesole perdeva la metà del suo territorio, soffriva una *deminutio capitis*! Non è questo un fenomeno? Non è una cosa contraria alla stessa natura delle cose, un paese che si vede dimezzato, che vede spezzato il proprio comune ed applaude, e fa festa?

Ma vi è un altro fenomeno. Settignano, la frazione più importante che si tratta di dividere da Fiesole, non si è mai voluta sottoporre a Fiesole, si è creduta superiore a Fiesole in una questione singolare di capo-luogo comunale e di residenza del Consiglio, ed ora invece si sottopone a Firenze, cioè ad una città più potente assai di Fiesole.

Ad un debole non si è voluta sottoporre, ad un potente sì! Non è un fenomeno anche questo?

Di più Firenze non ha bisogno di questo aumento; ha aderito perchè altri glielo ha offerto, ma essa non lo ha chiesto. Quindi il concetto del guadagno, dell'utile, per Firenze non c'è. Essa accetta, naturalmente, ma proprio un bisogno cui amministrativamente si deve soddisfare, non esiste affatto. Fiesole, al contrario, è perduta; Fiesole è annientata come comune di valida vitalità. Abbiamo quindi in questa proposta di legge un'osservazione particolare: nessun guadagno effettivo da una parte, un danno dall'altra! È questa una regola amministrativa? Non è possibile che ciò si possa concepire. E basterebbe senza dubbio siffatta sola considerazione perchè si decidesse intorno alla proposta di legge della quale ora parlo.

Ma ci sono poi le ragioni dirette.

Dove sono l'urgenza, i bisogni pratici effettivi, naturali, per i quali si può chiedere ed ottenere questa divisione? Forse la distanza? Tutt'altro: una parte delle frazioni che si tratta di dividere è più lontana da Firenze che da Fiesole.

Un vantaggio da una parte? Ma Fiesole è ridotta a 9 o 10 mila abitanti dei 14 o 15 mila che aveva. Non è ancor questa una grave mutazione amministrativa che turba l'ordine generale dell'amministrazione del Regno? Con queste frequenti alterazioni, dovute a ragioni tutt'altro che regolari, cosa faremo dei comuni che sono fondamento dello Stato? No, non è

possibile che ciò sia approvato dal Senato. E di poi osserviamo ancora che, nel caso, si tratta di una città o di un comune che fu la culla di Firenze! Pare veramente che la figlia vada a distruggere la madre.

Parliamo del bilancio. Fiesole ha un bilancio di 270,000 lire: togliete Settignano e le altre frazioni, che dovranno esser unite a Firenze, e toglierete 100,000 lire dal bilancio di Fiesole. Come farà a vivere questo antico comune di dantesca memoria, come farà a resistere con le spese, che, presso a poco, resteranno le stesse? E dico « presso a poco », perchè, certo, non nego che una diminuzione, fatta la separazione, vi sarà, ma è una diminuzione effimera, piuttosto che una diminuzione reale.

È chiaro che le scuole saranno quasi le stesse, i medici condotti saranno i medesimi: e per i medici non c'è in quel paese una divisione topografica, secondo le sezioni, ma vanno un po' da una parte e un po' dall'altra, e così accadrà che resterà una parte dell'antico territorio senza medico e bisognerà incaricare dell'assistenza i medici restanti o crearne dei nuovi: ed allora l'economia dove va?

Queste ragioni mi hanno profondamente convinto della inopportunità della legge. Certo trovo due forti ostacoli e non li dissimulo nella mia sincerità. Uno è nella relazione dell'Ufficio centrale, scritto accurato, che, in ogni parola dimostra una profonda convinzione, di cui certamente oso lodare l'autore, per quanto sia io pure convinto che sia erronea quella sua convinzione; ma è così ben condotta la relazione stessa che mi si presenta come un ostacolo, e di fronte a questo ostacolo devo pur dire una parola per sostenere la mia proposta. La relazione non ha fatto che una storia antica del comune di Fiesole, storia purtroppo da deplorare e che noi tutti dobbiamo vivamente sperare che giammai si ripeta; ma è inutile il pensare a ricomporre il comune di una volta! E infatti la relazione e l'ordine del giorno chiamano ricomposizione del comune di Fiesole quello che per me è il disfacimento del comune di Fiesole. Fatemi ritornare Lorenzo de' Medici ed allora sarò con voi! Finché si tratta dei tempi attuali, delle leggi nuove, non si può parlare dei comuni come erano al tempo di Lorenzo de' Medici!

Un altro ostacolo è nella deliberazione della

Camera dei deputati. Tutti sanno quanto il Senato, ed io soprattutto, sia deferente al giudizio della Camera dei nostri rappresentanti più diretti del popolo nostro; ma quando si tratta di un principio di diritto amministrativo, quando si tratta di esaminare la condizione delle cose dirimpetto alla pubblica Amministrazione, allora il Senato pensa per se stesso, pensa per conto suo, e, al di fuori della rettitudine e della dirittura delle leggi amministrative, ad altro non pensa.

NICCOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICCOLINI. Io sono oltremodo dolente di non avere la eloquenza del collega prof. Buonamici; ma siccome egli ha dato a questa questione delle tinte veramente fosche, ed ha cominciato col dichiarare che non intendeva prendere parte per l'uno o per l'altro partito, come se in questa questione si fossero accentuati dei partiti, credo opportuno di dire che partiti non ve ne sono. L'onor. senatore Buonamici stesso l'ha dimostrato quando asseriva, ed era nel vero, che, quando nel comune di Fiesole si sparse la novella che alla Camera dei deputati era stato votato quasi all'unanimità, il disegno di legge, Fiesole da tutte le parti fu in festa; furono in festa i socialisti, furono in festa i repubblicani, i moderati e i cattolici. Questo mi pare che sia la prova la più eloquente che partiti nel comune di Fiesole, che ostacolassero questo rimaneggiamento, non ve ne erano.

Che l'onor. Buonamici abbia parlato convinto, come egli fu sempre, della poca opportunità, in tesi generale, di frazionare i comuni, io non glielo contesto, e posso trovarmi d'accordo, in altre occasioni, con lui; ma per questo caso, dal momento che in principio vi erano pareri contrari dall'una e dall'altra parte, e vennero poi le diverse Commissioni, che rappresentavano le diverse parti contendenti, a Roma, ed in un convegno, al quale intervennero di buon accordo, trovarono un temperamento per rimaneggiare il comune di Fiesole, come è stato accennato nella chiarissima relazione dell'onorevole senatore Lamberti, per questo caso, debbo essere di parere contrario a quello espresso dal senatore Buonamici.

Quando sono sorte queste difficoltà, onorevoli senatori? Basterà che io ve ne dia un

cenno per persuadervi che noi non ci possiamo accónciare ad ascoltare le opposizioni sorte in questi ultimi giorni. Mi dispiace di non aver meco uno dei tanti telegrammi che mi sono pervenuti in questi giorni; ne citerò uno fra gli altri. Come voi sapete, domenica scorsa abbiamo avuto a Firenze le elezioni amministrative, ed alcuni di coloro i quali erano i più convinti fautori per l'aggregazione a Firenze delle due frazioni di Settignano e di Rovizzano, mi telegrafarono dicendo: cambiata la situazione di Firenze, con le ultime elezioni, la preghiamo assolutamente di fare tutto il suo possibile perchè al Senato venga bocciato il disegno di legge, per la separazione di Rovizzano e Settignano.

Io che vivo sul posto, e che, come fiorentino, conosco un po' l'ambiente, risposi che a queste variazioni sorte in momenti di elezioni, non mi sarei prestato, e che sarei rimasto apostolo convinto per sostenere quello che era stato concordato.

Dobbiamo essere proprio noi senatori, che di fronte al voto della Camera unanime si può dire, poichè non sorsero difficoltà di sorta, e là certamente vi erano deputati i quali avevano ascoltato e l'una e l'altra parte, di fronte all'accoglienza festante fatta da tutti i popolani del comune al progetto di legge, dovremo essere proprio noi a opporci alla sua approvazione? Io confesso che mi parrebbe cosa non troppo conveniente.

Ma, di fronte alle difficoltà e alle opposizioni mosse dal senatore Buonamici (il quale, stringi stringi, ha sempre dichiarato che egli è convinto che non si dovrebbero smembrare i comuni), di fronte alla sua affermazione che il comune di Fiesole con questo smembramento perde tutto, e che il comune è annientato, io debbo dire all'onore Buonamici che non è esatto che il comune di Fiesole venga annientato. Un comune che da 13,000 abitanti, resta con 11,400 circa, mi pare che non possa dirsi annientato.

Dobbiamo poi tener conto che la parte principale di Fiesole è costituita da quelle amene ville, alle quali convergono i forestieri di tutto il mondo. Per conseguenza Fiesole ha una popolazione che ha delle risorse straordinarie per l'affluenza continua dei villeggianti che lasciano colà molto denaro. Io confesso la verità che la

dichiarazione fatta dal prof. Buonamici io non la posso menar buona. Io credo che il comune di Fiesole resti un comune abbastanza ricco e in condizioni di agiatezza invidiabili da molti comuni d'Italia.

Per tutte queste ragioni io faccio caldo appello al Senato perchè voglia col suo voto restituire anche la calma e la tranquillità a quella popolazione, perchè, qualora a Fiesole giungesse la notizia che dal Senato è stata respinta la legge della separazione delle due frazioni, non credo esagerare, affermando fin d'ora che anche l'ordine pubblico potrebbe essere turbato.

Voci. No! no! (*Segni di negazione*).

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Veramente credevo di trovare nell'onorevole Niccolini un alleato, e invece ho trovato un nemico.

Sopra un punto quindi è necessario che io faccia un'osservazione. Io ho parlato di annientamento del comune di Fiesole, non difendo assolutamente la parola da me adottata, se si deve modificare, modifichiamola in parte. Ma certo un comune che ha 15, 16, 17, 18 mila abitanti ridotto a 9, 10 od 11 mila, perde nel suo decoro di comune rispetto a tutti gli altri.

Quanto al suo patrimonio, su ciò non vi è dubbio. Ed essendo vero questo occorre di riparare o provvedere a questo male con un rimedio, ponendo un freno ed una limitazione; onde dico che l'onorevole mio amico Niccolini, che è diventato avversario del mio pensiero, ha peggiorate le condizioni di fatto; e dico di fatto, perchè io ho qualificato come fenomeno quello di una gran parte di Fiesolani che si rallegrano e fanno festa per la diminuzione, lo smembramento, la perdita di decoro, la perdita di potenza del proprio comune.

Il mio avversario infatti dice che tutti quanti i cittadini cattolici, protestanti, monarchici, liberali, socialisti, repubblicani, anarchici, tutti insomma battono le mani. Questo vuol dire che tutto il paese è marcio, perchè tutto il paese non ha memoria di Dante Alighieri, non ha affetto per il paese, che ha dato origine alla divina Firenze, e plaude alla sua *diminutio capitis*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono aggregate al comune di Firenze le seguenti zone di territorio, facenti parte del comune di Fiesole:

a) le frazioni di Settignano, di Rovezzano e del Pellegrino da Careggi-Lastra;

b) parte delle parrocchie di Coverciano e Mensola.

Il tutto conforme la delimitazione stabilita con l'allegato A.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

ALLEGATO A.

Lato Nord. Il nuovo comune di Fiesole conserva l'antico confine comunale che è lungo il fosso La Calvanella, posto a piede del monte dello stesso nome.

Lato Est. Da Nord ascendendo verso Sud mantiene pure l'antico confine sino a raggiungere l'Arno. Segue questo fiume e riprende il confine della frazione di Rovezzano-Settignano, fino presso il Sanatorio « Regina Elena » posto al disopra di Corbignano: e lungo la via di Tassinaia, giunge al fosso che segue fino alla strada comunale di Vincigliata che conduce a via Poggio Gherardo: poi seguendo il sentiero che in antico era una strada comunale ora chiusa, e che muove da questo punto d'incrocio e in linea tortuosa traversa il possesso oggi della signora Janet Ross, giunge al viale d'accesso alla villa Rossa, che traversa e continuando passa a tergo ed a monte della chiesa e locali annessivi di Santa Maria a Coverciano e si congiunge alla via Benedetto da Maiano, poco prima della villa Da Filicaia, rimanendo questa villa nel territorio di Fiesole.

Da questo punto conserva l'antico confine con Firenze fino al Mugnone, presso il ponte alla Badia.

Lato Ovest. Da quest'ultimo punto il nuovo confine è quello della frazione di Pellegrino da

Careggi-Lastra: ed è il torrente Mugnone fino al fosso S. Bartolo, quindi questo fosso e poi la via comunale che traversa quella provinciale Bolognese e segue fino presso la stazione ferroviaria di Montorsoli al confine comunale.

Da questo punto conserva l'antico confine sino al fosso « La Calvanella ».

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	95
Favorevoli	75
Contrari	20

Il Senato approva.

Proroga di termini stabiliti nella legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna:

Senatori votanti	95
Favorevoli	80
Contrari	15

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni per lire 325,200 a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	95
Favorevoli	78
Contrari	17

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-10:

Senatori votanti	95
Favorevoli	72
Contrari	23

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1910

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,460,000 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	95
Favorevoli	70
Contrari	25

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione al capitolo 57: « Vi-veri a bordo ed a terra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-10 e per gli esercizi successivi:

Senatori votanti	95
Favorevoli	81
Contrari	14

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	95
Favorevoli	78
Contrari	17

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto delle « Modificazioni al Regolamento interno del Senato:

Senatori votanti	95
Favorevoli	68
Contrari	27

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per lunedì.

ALLE ORE 14.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 16 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Per dichiarare festa nazionale il giorno centenario della nascita di Camillo Cavour, 10 agosto 1910 (N. 308);

Concorso dello Stato per un monumento ai Mille in Marsala (N. 307);

Acquisto, adattamento ed arredamento di due edifici ad uso di sede delle Regie ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli e vendita dell'immobile demaniale a Pera adibito a residenza della Regia ambasciata a Costantinopoli (N. 329 - *urgenza*);

Maggiori assegnazioni per lire 68,523 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10 (N. 330);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10 (N. 331);

Vendita all'amministrazione provinciale di Brescia della caserma Pietro Boifava, in detta città (N. 283);

Chiamate di controllo ed obblighi di servizio dei militari in congedo del Regio esercito (N. 295).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 292);

Ricomposizione del comune di Fiesole con l'aggregamento di alcune sue frazioni al comune di Firenze (N. 286).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 319);

Modificazioni agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale (N. 289);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 309);

Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di Borse di studio nell'Università ed Istituti rispettivi pei giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto (N. 297);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disa-

giata residenza, di cui all' art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 296);

Maggiore assegnazione di lire 850,000 per l'impianto della nuova Zecca (N. 269);

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari (N. 305);

Correzione di un errore di stampa incorso nella tabella B annessa alla legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale dei laboratori chimici delle Gabelle (N. 302);

Maggiori assegnazioni per lire 1,710,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10 (N. 322);

Maggiore assegnazione di lire 10,000,000 e nuova ripartizione di stanziamento nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (N. 216);

Per la istituzione di una Cassa di maternità (N. 310);

Conversione in legge del Regio decreto 27 aprile 1910, che modifica per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851 (Serie 2ª) (N. 303);

Modificazioni al piano regolatore della zona monumentale di Roma stabilito con le leggi 18 dicembre 1898, n. 509 e 11 luglio 1907, n. 502 (N. 288 - *urgenza*);

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1º agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 12 luglio 1910 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CVI.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge (pag. 3085, 3089) e di relazioni (pag. 3096) — Il senatore Pierantoni parla sull'esame dei disegni di legge presentati al Senato (pag. 3086) — Comunicazioni (pag. 3087) — Giuramento del senatore Abba (pag. 3087) — Il Presidente commemora il senatore Schiaparelli (pag. 3087); si associano il senatore Blaserna (pag. 3087), e, a nome del Governo, il ministro degli affari esteri (pag. 3088) — Il Presidente annuncia le dimissioni dei senatori segretari (pag. 3088) — Il Senato, su proposta dei senatori Borgatta (pag. 3088) e Finali (pag. 3088) non le accetta (pag. 3089) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Per dichiarare festa nazionale il giorno centenario della nascita di Camillo Cavour, 10 agosto 1910 » (N. 308) — Il Presidente partecipa che il sindaco di Torino invita il Senato a farsi rappresentare alla commemorazione del centenario di Cavour (pag. 3089); « Concorso dello Stato per un monumento ai Mille in Marsala » (N. 307) (pag. 3090); « Acquisto, adattamento ed arredamento di due edifici ad uso di sede delle Regie Ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli e vendita dell'immobile demaniale a Pera adibito a residenza della Regia Ambasciata a Costantinopoli » (N. 329) (pag. 3090); « Maggiori assegnazioni per lire 78,523 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10 » (N. 330) (pag. 3091); « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 331) (pag. 3092); « Vendita all'Amministrazione provinciale di Brescia della caserma Pietro Boifava, in detta città » (N. 283) (pag. 3093); Chiamate di controllo ed obblighi di servizio dei militari in congedo del Regio esercito » (N. 295) (pag. 3095) — *Votazione a scrutinio segreto* — Nella discussione generale dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 319) parlano i senatori Tamassia (pag. 3097, 3107), Mazziotti (pag. 3097), Lamberti (pag. 3099), il relatore senatore Borgatta (pag. 3104, 3107) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 3100, 3106) — Senza osservazioni sono approvati i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie, e gli articoli del disegno di legge — Risultato di votazione (pag. 3122).*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri: della guerra, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Reynaudi chiede un congedo di un mese per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Presentazione di disegni di legge.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona;

Miglioramento delle retribuzioni ordinarie agli agenti rurali.

A nome poi del mio collega, il ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato gli altri seguenti disegni di legge:

Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso e di Chieti;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli del bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911;

Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla esposizione di Torino nel 1911 e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche;

Maggiori e nuove assegnazioni al bilancio della pubblica istruzione;

Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali. Acquisto di documenti storici sulle origini del risorgimento nazionale.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro delle poste e telegrafi della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1910 e modificazione della tariffa dei dazi doganali e relativo repertorio;

Concorso dello Stato per la iscrizione e per il personale dell'ufficio del registro e delle ipoteche.

Entrambi questi progetti sono stati approvati dall'altro ramo del Parlamento.

A nome poi del ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Provvedimenti per la sistemazione idraulica forestale dei bacini montani ed altre opere idrauliche e di bonifica.

A nome del ministro della marina, ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Avanzamento del personale civile e tecnico della R. marina;

Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della R. marina.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Pregherei il Senato di rinviare alla Commissione di finanze l'esame del progetto di legge relativo alla commemorazione del 1860 ed acquisto di documenti relativi al risorgimento nazionale.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io prego gli onorevoli signori del Ministero di non togliere al Senato i diritti, anzi i doveri che esso ha. Per l'art. 32 del regolamento la Commissione di finanza ha tre uffici ben determinati. Il sapere se si debbano acquistare documenti storici, il deliberare un monumento, che riguarda il sentimento di tramandare avvenimenti secolari, sono cose straordinarie e poco pertinenti alla finanza. Onde prego di non volere per questi esami di legge fare deroga al regolamento, perchè altrimenti noi non sapremo più nulla degli argomenti di cui dobbiamo trattare.

Crede lei, onorevole ministro, che si possano leggere 30 o 40 disegni di legge in breve tempo? Quindi atteniamoci pienamente al dovere che ha il Presidente di far rispettare il regolamento.

GIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. In causa dell'urgenza che vi è per l'approvazione di questi disegni di legge, io avevo rivolto questa preghiera al Senato; del resto io mi rimetto interamente ai voleri del Senato

stesso e non ho difficoltà che i disegni di legge seguano il loro corso normale.

PRÉSIDENTE. Non insistendo il ministro nella sua proposta, il disegno di legge da lui ricordato, sarà distribuito agli Uffici.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRÉSIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette le proposte di legge, di iniziativa della Camera dei deputati, « Per una pensione vitalizia alla vedova del prof. Troiano »; e per la « Concessione di una pensione agli eredi del prof. Ghelli ».

Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione.

Questi disegni di legge saranno inviati agli Uffici.

Messaggio della Commissione d'inchiesta per la pubblica istruzione.

PRÉSIDENTE. Il Presidente della Commissione d'inchiesta per la pubblica istruzione trasmette alla Presidenza le relazioni sulle segreterie universitarie, sulla riforma dei controlli, sulla direzione generale di antichità e belle arti, sugli istituti dipendenti dalla direzione generale di antichità e belle arti, allegato alla relazione sui ricorsi, denunce, istanze ecc.

Do atto al Presidente della Commissione di questa comunicazione.

Giuramento del senatore Abba.

PRÉSIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Giuseppe Cesare Abba, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Cavalli e Bettoni di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Abba è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al prof. Giuseppe Cesare Abba del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Commemorazione del senatore Schiaparelli.

PRÉSIDENTE. La sciagura, che temevamo, è avvenuta. Il senatore Giovanni Schiaparelli, l'illustre astronomo del quale vantasi dei na-

tali Savigliano, datigli il 5 marzo 1835, è morto oggi alle ore 10.30. Se ne onorava il Senato dal 1889.

Di lui tutto è noto, perchè tutto è preclaro; gli studi e la laurea all'Università di Torino nelle matematiche; i perfezionamenti nella scienza astronomica acquistati agli osservatorii di Berlino e di Pulkowa; la direzione dal 1875 a Milano dell'osservatorio astronomico di Brera; i suoi rinomati lavori ivi compiuti tra il 1875 ed il 1886 sulla topografia del pianeta *Marte*, di cui scoperse i canali e le loro germinazioni; la scoperta del 69° pianeta *Hesperia*, fra di altre parimenti importanti; il premio *Lalande*, datogli dall'Accademia delle scienze di Francia; le molte onorificenze neppur pari al suo merito; la croce degnamente portata dell'Ordine civile di Savoia; l'accoglimento nelle principali Accademie scientifiche nazionali e straniere. Le sue pubblicazioni hanno la celebrità. L'elogio di lui non è a comporsi in breve ora; e sarà proprio della penna degli scienziati. Io, scarso necessariamente nel dire, sotto la commozione del doloroso momento, chiuderò le parole mie con queste del senatore Celoria, che, dandomi la notizia della morte del nostro illustre collega, dice *scomparso un uomo gloria della scienza e della patria italiana*. Di questa gloria sarà eternato il nome, cui oggi tutti riverenti c'inchiniamo con l'ultimo vale. (*Approvazioni*).

BLASERNA. Domando la parola.

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. Il nostro illustre Presidente ha detto poche parole, ma veramente notevoli, sul conto del compianto senatore Schiaparelli.

Lo Schiaparelli è stato senza dubbio uno degli astronomi più stimati che abbiano esistito nel secolo scorso, e difatti voi trovate il nome di Schiaparelli in tutte quelle accademie dove vi era posto tra due o tre astronomi stranieri. Questo giudizio così universale vi dirà l'opinione che regnava sul conto suo.

Ma lo Schiaparelli ha appartenuto anche all'Accademia dei Lincei. È per questo che io tengo ad esprimere altamente il mio sentimento di dolore e nello stesso tempo di ammirazione, nello Schiaparelli non c'era soltanto lo scienziato da ammirare, ma anche l'uomo; egli era di una modestia incredibile che andava

al di là di tutti i limiti possibili e immaginabili. A sentirlo parlare, egli non aveva fatto niente, ed era sempre sorpreso che qualcuno o qualche grande Accademia lo trattasse come un'illustrazione della scienza. Io non ho mai visto un uomo così modesto come il compianto collega.

Anche il modo come egli ha interpretato i suoi doveri di senatore è degno di nota. Malgrado egli fosse stato nominato senatore, continuava e intendeva continuare a darsi alla scienza, tanto che per molto tempo non venne nemmeno a prestare giuramento.

Alcuni hanno creduto che questa sua astensione dal prestare giuramento dipendesse da mancanza di patriottismo, il che proprio non era. La ragione della sua condotta dipendeva dal fatto che egli non intendeva godere dei diritti di senatore, quando, per i suoi impegni scientifici, sentiva che non poteva soddisfarne anche agli obblighi.

Questa la ragione vera perchè non venne subito fra noi. Ma, finalmente, in seguito alle nostre insistenze si presentò in Senato e prestò giuramento. Ma non volle avere nessuno dei distintivi di senatore, perchè diceva che non aveva questo diritto dal momento che non poteva adempierne i doveri.

Io prego l'onorevole nostro Presidente, e prego nello stesso tempo anche il Senato, di voler mandare le nostre condoglianze alla famiglia dello Schiaparelli e specialmente a suo figlio che fu uno di quelli che ci diede la triste notizia della sua morte. (*Approvazioni vivissime*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Il Governo si associa ai sentimenti che sono stati così nobilmente espressi dal nostro illustre Presidente e dal senatore Blaserna, e si unisce al Senato per rimpiangere la perdita dell'insigne scienziato che tanto lustro ha accresciuto al nome dell'Italia nostra; e si associa altresì alla proposta fatta testè dal senatore Blaserna. (*Bene*).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta del senatore Blaserna si intende approvata. Mi farò interprete presso la famiglia del senatore Schiaparelli dei sentimenti espressi dal Senato del Regno.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Debbo annunciare al Senato che i senatori segretari, in omaggio alla volontà del Senato, il quale, con le modifiche all'articolo 4 del Regolamento, deliberò che siano rappresentate le minoranze, rassegnano il loro mandato. La lettera di dimissioni è firmata dai senatori Fabrizi, Taverna, Mariotti, Melodia, Arrivabene; per telegramma le ha inviate anche il senatore Di Prampero.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Siccome sono stato io che, in una delle ultime sedute feci istanza al Senato, affinchè volesse discutere le nuove norme del regolamento interno che furono studiate da apposita Commissione, così mi dorrebbe grandemente se io potessi essere stato indirettamente causa di questa crisi dei nostri egregi colleghi segretari della Presidenza. Io dico schiettamente che ho sempre creduto, quando ho votato le nuove norme per l'elezione dei segretari e delle altre Commissioni permanenti, ho sempre creduto, dico, che queste nuove norme non dovessero applicarsi che in occasione delle elezioni le quali si dovranno fare a nuova Sessione. Credo che questo anche è stato l'intendimento del Senato, e quindi stimo che le dimissioni dei nostri egregi colleghi, per cui tutti sentiamo affetto ed amicizia vivissima, siano ispirate ad un eccessivo sentimento di delicatezza che li onora, ma che penso non abbia fondamento! Quindi invito il Senato a respingere la loro domanda di dimissioni. (*Approvazioni vivissime*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Dello spirito e degli intendimenti della Commissione del regolamento nessuno potrebbe essere più autorevole espositore dell'onorevolissimo nostro Presidente, il quale presiedeva le sedute della Commissione del regolamento.

Io dichiaro, proprio con la maggiore schiettezza dell'animo, che fui grandemente sorpreso ed addolorato, quando appresi che i nostri onorevoli segretari avevano dato le loro dimissioni, poichè nella mente e nell'animo di ciascuno di noi non vi fu la più piccola idea di mancare a quell'affetto, a quella stima la quale

professiamo per tutti e singoli i nostri colleghi che come segretari fanno parte dell'Ufficio di Presidenza.

Noi tutti concordemente, senza alcuna dubitazione, pensammo che quella disposizione relativa alla nomina dei segretari e di tre Commissioni permanenti, non avesse effetto se non allo scadere del termine per il quale sono investiti dell'ufficio, cioè alla rinnovazione dell'ufficio, in caso di nuova Sessione.

Io desidero che gli onorevoli colleghi, persuasi della sincerità di questa mia dichiarazione, che corrisponde al pensiero unanime della Commissione del regolamento, vorranno dare a noi una prova che direi di amicizia, col ritirare le loro dimissioni. (*Benissimo. Approvazioni vivissime.*)

PRESIDENTE. Io confermo perfettamente le dichiarazioni fatte dall'on. senatore Finali sullo spirito delle proposte fatte dalla Commissione per il regolamento. Metto perciò ai voti la proposta dei senatori Borgatta e Finali di non accettare le dimissioni presentate dagli on. senatori segretari. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

La proposta è approvata all'unanimità.

Presentazione di disegni di legge.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Approvazione della spesa di lire 100,000 per lo studio di provvedimenti per l'irrigazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due disegni di legge che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

SPINGARDI, *ministro della guerra.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra.* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Autorizzazione a vendere a trattativa privata alcuni immobili demaniali formanti parte della ex-cinta di Alessandria;

Vendita al comune di Savona di alcuni immobili di proprietà demaniale.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della guerra della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi alla Commissione di finanze per il necessario esame.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Per dichiarare festa nazionale il giorno centenario della nascita di Camillo Cavour » (Numero 308).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per dichiarare festa nazionale il giorno centenario della nascita di Camillo Cavour 10 agosto 1910 ».

Do lettura del testo di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Il giorno 10 agosto 1910, centenario della nascita di Camillo Cavour, è dichiarato festa nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge d'articolo unico, sarà votato poi a scrutinio segreto.

A proposito di questo disegno di legge mi pregio comunicare al Senato che l'onor. sindaco della città di Torino ha inviato alla Presidenza del Senato una nobilissima lettera, con la quale prega che una rappresentanza del Senato stesso intervenga alle grandiose feste commemorative che avranno luogo il 10 agosto p. v., nella città di Torino.

Se il Senato consente, la Presidenza provvederà a scegliere tra i senatori della provincia di Torino coloro che dovranno rappresentarlo in questa patriottica manifestazione.

Non essendovi obiezioni, così s'intenderà stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
Concorso dello Stato per un monumento ai
Mille in Marsala » (N. 307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato per un monumento ai Mille in Marsala ».

Do lettura del testo di questo disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 50 mila, da iscriversi in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1910-1911 quale concorso dello Stato nella spesa per un monumento che segni, a gloria perenne dell'eroico ardimento, il luogo dove sbarcarono i Mille, l'11 maggio 1860.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge d'articolo unico sarà votato poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Acquisto, adattamento e arredamento di due edifici ad uso di sede delle RR. Ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli e vendita dell'immobile demaniale a Pera adibito a residenza della Regia Ambasciata a Costantinopoli » (N. 329).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Acquisto, adattamento e arredamento di due edifici ad uso di sede delle Regie Ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli, e vendita dell'immobile demaniale a Pera, adibito a residenza della Regia Ambasciata a Costantinopoli ».

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge:

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 329).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere all'acquisto, adattamento, ed arredamento di due palazzi ad uso di sede delle Regie Ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli, per una somma complessiva di lire 3,800,000.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1° sarà provveduto mediante anticipazione da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti all'interesse del 4 per cento annuo e rimborsabile in 10 annualità, a partire dall'esercizio 1911-12.

(Approvato).

Art. 3.

La somma di 3,800,000 lire di cui all'articolo 1° sarà dalla Cassa depositi e prestiti versata in Tesoreria non più tardi del 15 luglio 1910, e contemporaneamente iscritta nel bilancio di entrata dell'esercizio 1910-11 alla categoria « Movimento di capitali »; e in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per essere messa a disposizione di quell'Amministrazione per gli acquisti autorizzati dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Per il rimborso dell'anticipazione di cui all'articolo 2 e per il pagamento dei relativi interessi sarà stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro, alla categoria « Movimento di capitali » per 10 esercizi consecutivi, a cominciare da quello 1911-12, la somma di lire 468,505.59, da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti il 15 luglio di ognuno dei suddetti esercizi finanziari.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a vendere l'immobile demaniale sito in Pera e adibito attualmente a sede della Regia Ambasciata a Costantinopoli.

Il ricavo netto della vendita sarà versato in Tesoreria e imputato al bilancio dell'entrata in conto « Movimento di capitali ».

(Approvato).

Art. 6.

Per gli atti riguardanti i provvedimenti di cui agli articoli precedenti, sarà derogato dalle vigenti leggi in materia di contabilità e di opere pubbliche, nonchè da quella 26 luglio 1888, numero 5594 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 7.

Allorchè la Regia Ambasciata a Pietroburgo potrà usufruire della nuova residenza, sarà tolta dallo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri la somma di lire 43,240, che vi è iscritta per fitto annuo del palazzo attualmente tenuto in locazione da quella Regia Ambasciata.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori assegnazioni per lire 68,523 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10** » (N. 330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni per lire 68,523 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-910** ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni di lire 68,523 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10.

Cap. n. 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spese fisse)	L. 15,000
» 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . »	3,000
» 53. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale »	10,523
» 54. Spese varie nell'interesse generale delle colonie Eritrea e Somalia italiana »	40,000
Totale L.	<u>68,523</u>

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10** » (N. 331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminu-

zioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10.

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge e dell'annessa tabella:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 165,236 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10.

MAGGIORI E NUOVE ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 4. Ministero - Spese d'ufficio	L. +	500
» 7. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso di ufficio del Ministero	» +	900
» 10. Acquisto di decorazioni	» +	2,500
» 15. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria.	» +	3,600
» 17. Compensi per lavori straordinari.	» +	2,000
» 18. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio.	» +	500
» 20. Spese casuali	» +	4,000
» 21. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle Segreterie delle Loro Eccellenze il ministro ed il sotto-segretario di Stato	» +	50
» 27. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	» +	1,300
» 35. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	» +	48,000
» 40. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	» +	57,850
» 41. Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero	» +	41,356
» 57-novies. Saldo degli impegni riguardanti il cap. 2 « Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari dal 1896-97 al 1908-909	» +	2,680
Totale	L. +	<u>165,236</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) L.	—	667
»	2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »	—	1,863
»	3. Ministero - Indennità fissata dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari e ai consoli generali di 1ª classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero. »	—	2,500
»	14. Spese di stampa »	—	6,300
»	24. Stipendi al personale delle legazioni (Spese fisse). »	—	13,490
»	25. Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse) »	—	23,400
»	26. Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse). »	—	2,445
»	28. Assegni al personale delle legazioni (Spese fisse). »	—	14,398
»	29. Assegni al personale dei consolati (Spese fisse). »	—	84,498
»	30. Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse). »	—	2,367
»	43. Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria »	—	1,788
»	55. Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse). »	—	9,000
»	57-bis. Spese di viaggio e di soggiorno in Italia di Sua Altezza Imperiale il principe cinese Tsai Hsium e del suo seguito »	—	2,520
	Totale L.	—	<u>165,236</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Vendita all'Amministrazione provinciale di Brescia della caserma Pietro Boifava in detta città » (N. 283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Vendita all'Amministrazione provinciale di Brescia della caserma Pietro Boifava in detta città.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge e dell'annesso compromesso.

Articolo unico.

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151 e 14 luglio 1907, n. 496, il Ministero della guerra è autorizzato a vendere all'Am-

ministrazione provinciale di Brescia la caserma denominata Pietro Boifava, già Santa Marta, in quella città, alle condizioni contenute nello schema di contratto accettato dal Consiglio provinciale colla deliberazione 26 giugno 1909.

Bozza di compromesso da stipularsi con la provincia di Brescia per la vendita alla medesima, a trattativa privata, della caserma Boifava in detta città.

Art. 1.

L'Amministrazione vende e cede in piena ed assoluta proprietà alla provincia di Brescia l'immobile denominato caserma Pietro Boifava - già Santa Marta - posto in Brescia nella piazza del mercato nuovo, in angolo colla via Santa Marta, comprende la superficie approssimativa di mq. 7249.34 ed iscritto nel catasto fabbricati del comune di Brescia in testa al demanio dello Stato (antico) ai mappali nn. 887 e 888 e confinante (completare

con le indicazioni richieste dall'art. 1979 del Codice civile).

Art. 2.

L'immobile è venduto nello stato in cui si trova, e come è posseduto dal demanio con tutte le servitù attive e passive.

La vendita è fatta a corpo e non a misura e non si farà luogo ad alcun supplemento di prezzo in favore dell'Amministrazione venditrice nè ad alcuna diminuzione in favore dell'acquirente qualora la superficie effettiva non corrispondesse a quella sopra indicata, quando anche la differenza fosse eccedente la vigesima parte in più od in meno del valore intero dell'immobile venduto, e ciò per patto espresso in relazione al disposto dell'art. 1475 del Codice civile.

Art. 3.

Lo Stato non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquirente sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato e delle spese di contratto, ovvero a quella minor somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avrà agito per l'evizione.

Nel caso di evizione parziale, l'acquirente avrà soltanto diritto alla restituzione della parte di prezzo corrispondente alla parte dell'immobile evitta.

Art. 4.

Il prezzo dell'immobile resta fissato di comune accordo nella somma di lire 150,000 (centocinquantamila).

La detta somma sarà dalla provincia versata nella sezione della R. tesoreria non più tardi del mese di settembre 1910 a titolo di deposito provvisorio.

La relativa quietanza di tesoreria sarà dalla provincia consegnata alla sotto-direzione del Genio militare di Brescia che ne rilascerà semplice ricevuta.

Qualora trascorresse il mese di dicembre 1910 senza che il compromesso fosse approvato, la provincia sarà in facoltà di ritenersi svincolata e richiedere la restituzione della somma.

Art. 5.

La consegna dell'immobile da parte dell'Amministrazione militare alla provincia sarà fatta

entro la prima metà del 1911 non appena che, terminate le nuove costruzioni che l'Amministrazione militare si propone di eseguire, le medesime potranno essere occupate e si potrà quindi sgombrare la caserma Boifava.

Nonostante però la disposizione del precedente comma e dell'art. 4, nessun interesse spetterà alla provincia sul prezzo dal di del versamento in tesoreria a quello della consegna dell'immobile.

Saranno però dovuti gl'interessi in ragione del 4 per cento all'anno sulla somma come sopra anticipata ed a decorrere dal 1° gennaio 1912 fino a quello in cui la consegna effettivamente avesse luogo.

Art. 6.

L'Amministrazione venditrice avendo bisogno dell'immobile fino al giugno 1911 potrà farvi eseguire e mantenere le costruzioni provvisorie che secondo riterrà più conveniente potrà prima della consegna demolire asportandone i materiali ovvero lasciare sul luogo.

L'Amministrazione militare avrà parimenti facoltà di asportare dalla caserma Boifava, prima della consegna, tutti gli oggetti mobili ed infissi che servono per lo speciale uso di caserma (come mangiatoie, colonnini, battifianchi, fornelli, abbeveratoi, rastrelliere d'armi, assapani, ecc., ecc.).

Art. 7.

La provincia subentrerà in tutti i diritti ed obblighi dell'Amministrazione venditrice riguardo all'immobile venduto dal giorno in cui sarà immessa nel materiale e civile possesso del medesimo, del che si farà constare mediante apposito processo verbale da redigersi in contraddittorio fra i rappresentanti delle parti interessate.

Art. 8.

La provincia di Brescia dovrà provvedere a propria cura e spese alla voltura catastale dell'immobile entro il termine di giorni 30 dalla partecipazione di approvazione del contratto formale che sarà stipulato dopochè il presente compromesso sarà stato, nei riguardi dell'Amministrazione militare, approvato con apposita legge a termine delle vigenti disposizioni, ed

entro i dieci giorni successivi farà pervenire il certificato dell'eseguito trasporto alla sottodirezione autonoma del Genio militare di Brescia, che lo rimetterà alla competente Intendenza di finanze.

In difetto, la provincia, senza pregiudizio delle penalità in cui fosse incorsa a termini di legge, corrisponderà l'interesse del 5 per cento sulle imposte indebitamente pagate dal demanio fino al giorno in cui queste gli saranno rimborsate dalla compratrice.

Le imposte tuttavia che la provincia pagherà pel tempo anteriore alla consegna dell'immobile le saranno rimborsate senza interesse dall'Amministrazione militare.

Art. 9.

Le spese tutte per la stipulazione, registrazione e trascrizione del contratto, nonché quelle del verbale constatante la immissione in possesso saranno a carico della provincia di Brescia.

Per copia conforme:

firmato: ARRIGONI.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Chiamate di controllo ed obblighi di servizio dei militari in congedo del R. esercito » (N. 295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Chiamate di controllo ed obblighi di servizio dei militari in congedo del Regio esercito ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 295).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Pel controllo della forza in congedo il ministro della guerra ha facoltà di ordinare con pubblico manifesto speciali chiamate che avranno luogo normalmente in giorni di domenica.

(Approvato).

Art. 2.

I militari richiamati pel controllo si presenteranno al sindaco del comune di residenza ovvero alle autorità militari stanziate nel comune stesso nel modo che sarà indicato dal manifesto di chiamata.

Saranno rilasciati in congedo nello stesso giorno di presentazione e non avranno diritto ad alcun assegno o indennità.

(Approvato).

Art. 3.

I militari che per giustificati motivi non abbiano potuto rispondere alla chiamata di controllo nei giorni indicati nel manifesto, potranno presentarsi in altri giorni secondo le indicazioni del manifesto medesimo.

(Approvato).

Art. 4.

La mancanza senza giustificato motivo alle chiamate di controllo costituisce una contravvenzione che sarà punita con una ammenda estensibile a lire 5.

Il verbale di contravvenzione non è trasmesso all'autorità giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda.

(Approvato).

Art. 5.

I militari in congedo di ogni classe e categoria hanno obbligo di notificare al comandante del distretto militare, per mezzo del sindaco e non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza.

I contravventori saranno puniti con una ammenda nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 4.

(Approvato).

Art. 6.

Le ammende andranno a vantaggio del fondo stanziato in bilancio per i sussidi alle famiglie indigenti dei militari richiamati alle armi.

(Approvato).

Art. 7.

Alle contravvenzioni previste dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni degli articoli 24 e 101 codice penale.

(Approvato).

Art. 8.

All'articolo 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª) è sostituito il seguente:

« Art. 125. — Tutti i militari di 1ª e 2ª categoria che sono inviati in congedo illimitato, rimangono ascritti all'esercito permanente. Essi fanno poi passaggio nell'8º o 9º anno del loro obbligo di servizio alla milizia mobile e vi rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12º anno dell'obbligo stesso, dopo di che passano alla milizia territoriale.

« Peraltro i militari con ferma di cinque anni (eccettuati i sottufficiali) passano direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 9º anno dell'obbligo di servizio ed i militari trasferiti dalla marina nell'esercito per effetto dell'articolo 1 della legge 1º febbraio 1900, n. 26, passano pure direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 12º anno dall'obbligo di servizio ».

L'articolo 127 del citato testo unico è abrogato.

(Approvato).

Art. 9.

All'articolo 135 del suddetto testo unico è sostituito il seguente:

« Art. 135. — Il ministro della guerra ha facoltà di ritardare il passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria sino ad un anno dopo i termini stabiliti dal precedente articolo 125.

« In caso di mobilitazione il ministro stesso ha pure facoltà di colmare con uomini di mi-

lizia mobile le deficienze in reparti dell'esercito permanente e con uomini di milizia territoriale le deficienze in reparti della milizia mobile. Potrà anche costituire i reparti promiscuamente con uomini dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale ».

(Approvato).

Art. 10.

Il ministro della guerra provvederà all'esecuzione della presente legge con regolamento da approvarsi con decreto Reale dopo sentito il parere del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà fra poco votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge indicati nell'ordine del giorno e degli altri che sono stati approvati oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

GARAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Abolizione dei vincoli per la circolazione degli olii minerali nella zona doganale di vigilanza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Garavetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MARIOTTI GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mariotti Giovanni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione di disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911 » (N. 309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 309).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Mi permetto raccomandare vivamente all'on. ministro delle poste e dei telegrafi che il timbro segnante la data, la partenza e l'arrivo delle lettere sia chiaro, leggibile, ben impresso. Quando ricevo lettere dall'estero veggo, con rammarico, spiccare distinto, nitido il timbro dell'ufficio donde queste partirono. Nelle lettere italiane il decifrare questo timbro è impresa ardua, che mette in grave cimento il più abile dei deciflatori della criptografia. Le lettere incomplete, slabbrate, corrose; gli inchiostri scialbi, non permettono in moltissimi casi di decifrare la data ed il nome dell'ufficio di partenza e d'arrivo. Il commercio non solo del danaro e delle derrate, ma quello delle idee ne soffre assai e la stessa fama artistica del nostro paese. Possibile che noi Italiani che abbiamo aperto primi le grandi vie del commercio, ideati i mezzi più gloriosi di comunicazione fra le genti, che ci vantiamo dei più celebri incisori, dobbiamo offrire questo spettacolo di inferiorità grafica, di questa condannevole inerzia degli ufficiali di posta, della insufficienza dei cosiddetti « annullatori »? So che il Ministero dispose un tempo perchè questa nebbia postale si dissipasse; ma le sue savie ingiunzioni giacciono inosservate, quasi derise; e le lettere ci arrivano proprio come da ignotissime regioni. Provvegga l'on. ministro; rinnovi le ingiunzioni; fornisca gli uffici degli opportuni strumenti, faccia imitare gli uffici postali esteri, americani specialmente; e gli uomini, che voglion le cose e le idee chiare, gli saranno assai grati.

Parimente io raccomando alla benevolenza dell'on. ministro i poveri portalettere rurali. Sono umili che lavorano, che adempiono fedelmente al loro delicatissimo ufficio, e sono remunerati con compensi, che sentono d'ironia e di umiliazione. Forse perchè sono umili e perchè non si sono stretti in leghe ringhiose e non si ribellano alle leggi dello Stato, non hanno diritto alla nostra equità?

So che è stata presentata una legge per riparare a questa cruda dimenticanza. Ma io mi permetto pregare l'on. ministro ad affrettare il momento, in cui sia resa un po' di giustizia a questi modesti funzionari, che adempiono al loro dovere con abnegazione esemplare. (*Approvazioni*).

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Farò alcune poche e brevi considerazioni. Il Senato già conosce che relativamente al Ministero delle poste e dei telegrafi si discute da vario tempo e si invocano, specialmente dal personale, radicali riforme circa l'ordinamento dei servizi. Da molti si attribuisce il disagio, in cui si trova quest'Amministrazione, al fatto anzitutto dell'istituzione del Ministero delle poste e poi alla fusione dei servizi postali e telegrafici. E si è formata nel personale stesso una forte corrente, che propugna la separazione dei servizi come sovrano rimedio agli inconvenienti, che ora si riscontrano.

Sento che nell'altro ramo del Parlamento si è lungamente discusso sopra questo tema di così grave importanza per l'azienda delle poste e dei telegrafi. Ancora non ci sono stati distribuiti i resoconti di quelle sedute; quindi non abbiamo ancora alcuna notizia dei concetti manifestati nell'altra Camera sopra questo importante problema, nè degli intendimenti del Governo.

In ogni modo io confido che l'on. ministro porterà su questo grave argomento tutta la sua attenzione ed i suoi studi, in guisa da poter determinare quale sia il migliore ordinamento che convenga dare nel nostro Paese all'importante azienda cui egli presiede. Ciò che a me sembra chiaro in ogni caso è che le riforme di una grande amministrazione non possono compiersi saltuariamente, ma debbano procedere lentamente, con programma ponderato e medi-

tato. Se si dovesse venire ad una separazione dei servizi, si dovrebbe prima di tutto tracciar bene il cammino e percorrerlo a gradi con passi sicuri per non pentirsi poi dell'opera propria e per non avere quei disordini e quegli inconvenienti, che pur troppo si sono avuti quando fu fatta la fusione dei servizi delle poste e dei telegrafi.

Non voglio ripetere ciò che dissi nella discussione del bilancio precedente sopra questo argomento. L'onor. ministro profitterà di questo periodo di ferie per studiare il difficile problema e proporre a suo tempo al Parlamento i provvedimenti necessari.

Mi consenta ora il Senato, dopo questo accenno al più importante problema dell'Amministrazione postale, di svolgere qualche breve osservazione sul servizio dei risparmi.

L'istituzione delle Casse postali di risparmio ha avuto nel nostro Paese i più soddisfacenti risultati; di certo ha superate le migliori speranze, essendosi raccolte nel complesso somme cospicue, derivanti principalmente da risparmi di operai, di piccoli proprietari, di modesti professionisti. Queste Casse, massime nei piccoli centri di popolazione e nei più umili villaggi, rendono utilissimi servizi al pubblico e tengono viva la virtù del risparmio e della previdenza.

Queste Casse raccolgono anche i risparmi nelle scuole mediante l'opera dei maestri, che il Governo incoraggia concedendo qualche premio ai più benemeriti.

Ora è avvenuto che, nei primi anni, questi risparmi nelle scuole ebbero un notevole sviluppo; tanto che mentre nel 1876, quando le Casse postali di risparmio cominciarono a funzionare, si raccolsero nelle scuole soltanto circa lire 32 mila; successivamente, con aumento costante, si giunse a superare nel 1891 la cifra di mezzo milione.

Ma da quell'anno in poi è cominciata una rapida discesa; tanto che i risparmi scolastici si sono ridotti, se mal non ricordo, nel 1906 a lire 140 mila circa.

Mi duole di non aver qui la pregevole relazione sul servizio dei risparmi; l'ultima relazione, se non erro, è del 1906, non essendo state pubblicate le altre degli anni successivi. Anzi, a questo proposito, mi si perdoni la digressione, prego l'onor. ministro di provvedere

perchè le relazioni, non solo sul servizio dei risparmi, ma anche su gli altri svariati servizi che dipendono dal suo Dicastero, siano presentate con maggiore sollecitudine. L'ultima relazione sui risparmi, se non m'inganno, si riferisce all'esercizio 1906-907; ora siamo al 1910 e non abbiamo precisa conoscenza dello sviluppo di tanti importanti servizi per il corso di vari anni.

Ritornando ora ai risparmi nelle scuole e alla notevole diminuzione che in essi si rileva da parecchi anni, io vorrei domandare all'onorevole ministro, come si spiega questo fatto? Dipende da minore attività da parte dei maestri incaricati di raccogliere questi risparmi? Dipende forse dal fatto che l'Amministrazione non compensa abbastanza i maestri o da ragioni diverse?

Ecco altrettanti temi che dovrebbero formare oggetto di accurato esame da parte dell'onorevole ministro, perchè, ove la diminuzione di questi risparmi dipenda da poca attività dei maestri o da mancato compenso dell'opera loro, possa l'onorevole ministro ovviare all'inconveniente.

Io non sono intimamente persuaso, a dire il vero, dell'utilità di raccogliere da poveri alunni quei pochi soldi che possono avere. In ogni modo sarà utile esaminare anche ciò e, se ulteriori studi dimostrassero la poca utilità di questo servizio ovvero che esso sia destinato a scomparire, allora crederei preferibile liberare fin da ora l'Amministrazione dal servizio dei risparmi nelle scuole, che indubbiamente deve dare per contabilità e per corrispondenza non poco lavoro all'Amministrazione.

E lo stesso è a dire relativamente ai piccoli risparmi inferiori a una lira. Il Senato sa che per facilitare la raccolta di piccole somme l'Amministrazione ammise depositi anche inferiori ad una lira, mediante applicazione di francobolli su appositi cartellini. Questi piccoli depositi sono andati aumentando gradatamente dalla loro istituzione avvenuta, se mal non ricordo, nel 1883, fino a raggiungere nel 1899 la somma di oltre mezzo milione. Ma da quell'anno in poi va diminuendo costantemente.

Veramente io non so se questa istituzione del piccolo risparmio, di somme inferiori ad

una lira, dobbiamo favorirla molto; in alcune provincie del Regno i braccianti, gli operai, in genere, non sono in grado, sui loro magri stipendi, sulle tenui mercedi, di formare un risparmio qualsiasi. In altre classi sociali purtroppo sono frequenti gli esempi di un eccessivo amore al risparmio, specialmente a scapito dei maggiori bisogni della vita. In alcuni casi, invece di raccomandare il risparmio, si dovrebbe raccomandare una maggiore larghezza o per lo meno una meno esagerata parsimonia nelle abitazioni e nella nutrizione. Il sentimento del risparmio spesso è già anche troppo accentuato (*bene*) non è proprio utile infervorarli maggiormente.

In ogni modo, anche questa istituzione dei risparmi di somme inferiori ad una lira occorre vedere per quali cause vada decadendo, e se sia il caso di conservarla o di sopprimerla.

Un'ultima osservazione.

La posta ha molteplici funzioni accessorie, tra le altre quella di occuparsi, nell'interesse dei possessori di libretti di risparmio, della riscossione degli interessi del debito pubblico, dell'acquisto di rendita pubblica, e credo anche del tramutamento dei certificati di rendita al latore in certificati nominativi. Tutti questi servizi son fatti assolutamente in modo gratuito; non si esige da coloro che li richiedono il benchè menomo corrispettivo. Per quanto a me piaccia che gli abitanti dei piccoli centri di popolazione godano di certe agevolèzze, io credo che non sarebbe male il subordinarle ad un tenue, modesto corrispettivo. La posta presta l'opera sua, ed è giusto che un corrispettivo abbia, beninteso in lievissima misura. Purtroppo nel paese non si apprezza molto ciò che è interamente gratuito.

Ricordo di aver visitato anni fà lo splendido istituto Casanova di Napoli pei fanciulli usciti dagli asili. Nel prendere conto dell'ordinamento di esso ebbi a rilevare con sorpresa che i fanciulli ammessi in quell'Istituto erano soggetti al pagamento di pochi soldi la settimana. Ne domandai la ragione; e mi si rispose: perchè altrimenti non verrebbe apprezzata l'opera dell'Istituto; nel nostro Paese, massime in alcune classi della popolazione, non si tiene in pregio ciò che si concede senza alcun corrispettivo.

Chi vive nelle grandi città deve, per esigere i semestri della rendita pubblica, sottostare a molte formalità; nei giorni scorsi ho avuto ad osservare presso la Banca d'Italia il modo come si procede al pagamento della rendita, ed ho visto che occorre firmare una serie di moduli e soprattutto perdere parecchie ore nell'attesa, per la grande affluenza agli sportelli. Ora, perchè chi sta nei piccoli paesi deve avere non solo il vantaggio di compiere queste operazioni senza fatica, ma di compierle gratuitamente, senza corrispondere neanche la spesa di un francobollo? Eppure tutti questi servizi implicano un lavoro rilevante per l'Amministrazione, perchè i ricevitori postali debbono tenere apposite contabilità e corrispondenze con gli uffici superiori. Parmi quindi che sarebbe pievolmente giustificata una tassa di pochi centesimi per tutte queste operazioni ora interamente gratuite. Io son sicuro che ciò varrebbe a rendere più prezioso agli interessati il beneficio e l'opera dell'Amministrazione.

Ho voluto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra questo argomento, perchè egli possa prendere quei provvedimenti che valgano a rendere migliori queste operazioni, e nel medesimo tempo ad assicurare un modesto provento a beneficio del pubblico erario. Si otterrebbe così anche un maggiore apprezzamento del servizio che gli uffici postali rendono al pubblico nei piccoli paesi. Ed ho finito. (*Approvazioni vivissime*).

LAMBERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMBERTI. Vorrei pregare l'onorevole ministro di prendere, nei suoi appunti, in considerazione anche questi due fatti, sui quali richiamo la sua attenzione, fatti modestissimi. Uno si riferisce ai portalettere rurali dei quali è stato già parlato e specifico il caso. All'Abetone, dove naturalmente non c'è nessuno o ben poca gente durante otto mesi dell'anno, nei 3 o 4 mesi della stagione climatica vi si accentra invece molta gente, e il servizio, lievissimo dal l'ottobre e novembre a tutto giugno, è pesantissimo per gli altri tre o quattro mesi. Durante questo tempo avviene di vedere il portalettere caricato più che un somaro, e molte volte costretto a lasciare per via parte del carico non avendo neanche un carretto nè i mezzi per provvederselo. Altra volta feci presente al mi-

nistro delle poste e telegrafi le condizioni in cui si trovava quel portalettere e ne ebbi pronta e cortese risposta coll'assegnazione di una speciale gratificazione al fattorino postale.

Questo però, secondo me, non risolve il problema.

Siccome non si tratterà di questo solo caso, molte altre essendo le stazioni climatiche che si trovano nelle stesse condizioni, io pregherei l'onorevole ministro di voler portare la sua attenzione sopra questo fatto.

E ora all'altro fatto che è di genere diverso. Io mi sono trovato a Stresa, dove affluiscono molti stranieri; in Stresa vi è un ufficio postale che non voglio qualificare; a mala pena vi si entra in due, ed è in condizioni tali da non far certo onore al nostro paese. Desidererei che si prendesse riparo a questo fatto pel buon nome italiano. Non ho altro da aggiungere.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Onorevoli senatori. Il Senato si è occupato da tempo brevissimo delle aziende postali ed elettriche discutendo il bilancio dell'esercizio, che in questi giorni si è chiuso.

Io avrò quindi poco da aggiungere, intorno all'andamento di questi servizi, a quanto fu detto dal mio predecessore, e da altri oratori che presero la parola nel marzo scorso.

In questi ultimi mesi sopra due punti principali fu richiamata l'attenzione del ministro: quello del personale postale, telegrafico e telefonico, delle sue condizioni, dei miglioramenti a cui aspira ancora e delle spese che importa; l'altro riguardante l'andamento e l'avvenire dei servizi telefonici che sono stati assunti dallo Stato.

La vostra Commissione di finanze precisamente di questi due punti si occupa nel suo breve ma chiaro e succoso rapporto, e sopra di essi richiede le spiegazioni e le dichiarazioni del ministro.

Io perciò adempio al dovere di fornire anzitutto queste spiegazioni e sono veramente lieto che i miei concetti e le convinzioni che mi sono potuto fare nello studio e nella pratica quotidiana delle amministrazioni dipendenti dal mio Ministero, sieno in tutto conformi ai criteri, che mi sembrano savissimi, indicati dalla

Commissione di finanze e per essa dal vostro egregio relatore.

Quanto al personale, convengo che bisogna infrenarne l'aumento, limitandolo alle assolute e reali esigenze dello sviluppo dei servizi. Convengo pure che occorre limitarne le spese ponendole in relazione, non solo coi proventi delle aziende, ma con le condizioni generali del bilancio, del quale occorre sempre avere di mira la compagine per non spezzarla o turbarla.

A proposito delle spese di personale e delle spese generali, l'onorevole relatore ha posto in rilievo come esse siano cresciute in misura superiore a quella dei proventi dell'ultimo decennio. E questo è vero; è un rilievo esattissimo dimostrato del resto in un prospetto allegato alla relazione dell'Ufficio della Commissione di finanze. Ma su questo argomento io debbo fare qualche avvertenza.

Nell'ultimo decennio si sono avute spese veramente straordinarie nelle aziende postali, non solo di personale ma anche di materiali e di impianti, che erano ridotti in condizioni da non poter assicurare un regolare funzionamento di servizio, e da non poter corrispondere allo sviluppo sempre maggiore che esso va prendendo.

Queste spese straordinarie non si possono ripetere in eguale misura negli anni futuri, perchè ora si è provveduto, alle basi almeno, con sufficiente larghezza.

Inoltre devo pure avvertire che, malgrado i miglioramenti sensibili accordati al personale con molti milioni di maggiori spese dal 1907 in poi, pure le spese di personale (e questo è un fatto abbastanza notevole e confortante), nell'ultimo quinquennio, in proporzione dei proventi, non sono aumentate che del cinque per cento.

Ora, chi sa come negli anni recenti in ogni classe le esigenze siano diventate maggiori, vedrà che non è poi esagerato l'aumento di spesa dedicato solamente al personale. E si noti che in questo cinque per cento aumentato nell'ultimo quinquennio, e nel 60 per cento che rappresenta in totale le spese di personale in confronto dei proventi, sono anche compresi sette milioni per servizi di procacciato, che non si possono dire esclusivamente spese di personale, perchè comprendono anche quelle

di vettura ed ora di sussidi alle linee d'automobili.

Finalmente ho il dovere di rilevare che l'aumento dei proventi è costante, progressivo, e le cifre degli ultimi anni sono promettenti di un incremento continuo, il quale fa sperare in un margine sufficiente per provvedere gradualmente, sempre in armonia con le condizioni generali del bilancio, così ai miglioramenti per il personale, come ai perfezionamenti dei servizi ed alla loro maggiore estensione. Ricordo che nell'esercizio chiusosi ora, al 30 giugno, abbiamo avuto, in confronto dell'anno precedente, un aumento di lire 8,698,310, aumento molto sensibile, che va diviso 6,889,208 per i proventi postali; 256,817 di aumento nei proventi telegrafici, 1,552,285 in quelli telefonici.

L'onorevole relatore chiede pure ragione al ministro dell'indugio all'approvazione della tariffa telegrafica. Ora, mi è grato poter assicurare il Senato che il Governo ha insistito perchè, malgrado la ristrettezza del tempo, il ribasso della tariffa telegrafica sia approvato dall'altro ramo del Parlamento, presso il quale pende il relativo progetto di legge, prima della chiusura dei lavori parlamentari. Sebbene questa chiusura sia ormai imminente, spero che il progetto possa essere approvato e che io quindi possa presentarlo in uno di questi giorni al Senato.

Finalmente la relazione della Commissione del Senato si è occupata, oltre che dell'argomento telefonico del quale parlerò in seguito, anche di un altro di notevole importanza, e cioè del servizio dei risparmi, per confutare un dubbio, che era stato espresso nell'altro ramo del Parlamento, ossia che questo servizio fosse in decrescenza piuttosto che in aumento, e che i depositi fossero in questi ultimi tempi diminuiti.

Le cifre che la Commissione permanente del Senato ha riportato nella sua pregevole relazione provano perfettamente il contrario, ed a me è caro poter confermare che l'aumento dei risparmi segue il suo cammino, che potrei dire trionfale, in modo che i depositi aumentano in misura sempre maggiore.

C'è stato, è vero, un minore incremento negli anni scorsi dipendente però da vicende economiche che non riguardano il nostro Paese

soltanto, ma anche quei paesi lontani presso i quali i nostri connazionali lavorano e risparmiano. Ma ben presto i depositi hanno ripreso la curva ascendente, tanto che al 1° luglio corrente i depositi sono giunti a lire 1,670,470,663, con una differenza in più di oltre 66 milioni in confronto di quelli del 31 dicembre 1908. L'onor. Mazziotti, a questo punto, ha mosso un dubbio, e cioè se sia bene che questa virtù del risparmio sia tanto sviluppata presso le nostre popolazioni. Certo è che in generale quella del risparmio è una grande virtù, che ha i suoi benefici effetti non solo sulla economia, ma anche sulla disciplina e sull'educazione morale; e l'onor. Mazziotti sa che è anche esercitata, e con grande profitto, dai nostri emigrati, che si trovano a migliaia e a milioni oltre oceano, dove lavorano, guadagnano e risparmiano. È anche vero però che il risparmio può significare il non uso del capitale, ma credo che per le piccole somme depositate nelle casse postali questo non si verifichi in proporzioni dannose, e dobbiamo quindi allietarci dell'aumento sempre crescente dei depositi, tanto più che essi danno la possibilità alla Cassa depositi e prestiti di fare quei mutui per i quali sono state possibili una grande serie di opere pubbliche, che altrimenti non avrebbero trovato i mezzi necessari per la loro sollecita attuazione.

Ma, l'on. Mazziotti, a proposito dei risparmi postali, ha notato come vadano decrescendo quelli delle scuole.

Io spero che la mutualità scolastica, appena ora introdotta in Italia, ed i premi che si conferiscono ai maestri possano ravvivare tale forma di risparmio. Ad ogni modo questa è cosa che non dipende tanto dal Ministero delle poste e telegrafi quanto da altri Ministeri. Ciò non pertanto io mi darò cura di esaminare le cause di questa diminuzione e di richiamarvi sopra l'attenzione dell'on. mio collega della pubblica istruzione.

L'on. Mazziotti desidera lo sviluppo dei piccoli risparmi, giacchè anche in questi ha notato una diminuzione. Io spero che la diminuzione notata dall'on. Mazziotti sia temporanea e che possa esser favorita la ripresa del piccolo risparmio anche dall'introduzione di alcune cassette meccaniche, specie di salvadanari familiari che l'Amministrazione delle poste sta ora tentando di diffondere, per sviluppare an-

che entro le pareti domestiche le virtù del risparmio. E non mancherò di raccomandare agli uffici postali che, per quanto è da loro, facciano la propaganda in questo senso.

Finalmente, sempre a proposito dei risparmi, il senatore Mazziotti ha lamentato che il Ministero non provveda sollecitamente alla pubblicazione delle relazioni sull'andamento di tale servizio. Ora io posso dire all'on. senatore Mazziotti che l'ultima relazione pubblicata, è quella dell'esercizio finanziario 1907-908 e posso assicurarlo del pari che è già in corso di stampa quella dell'esercizio finanziario 1908-909.

Riguardo al problema dei telefoni, la Commissione di finanze del Senato, per bocca dell'onorevole relatore, raccomanda giustamente che si provveda ai collegamenti richiesti dagli abbonati nelle città principali, rimuovendo lo sconcio che i cittadini debbano ora attendere per mesi e mesi questo mezzo, ormai tanto apprezzato di comunicazione.

Mi è grato dire che nelle città, nelle quali più mancano, o per meglio dire, nelle quali più sono richiesti gli abbonamenti e i collegamenti telefonici, e specialmente a Roma, a Milano, a Genova, dove si era specialmente lamentato il lungo ritardo, lo sconcio è prossimo a cessare, perchè in queste città principali sono ormai pressochè ultimati i lavori delle centrali sussidiarie e la posa dei cavi, in modo che a giorni potrà rapidamente riprendersi il servizio di collegamento. Ed io confido che l'Amministrazione telefonica, che adopera tutto il suo zelo, che fa i maggiori sforzi per corrispondere ai crescenti bisogni del pubblico, entro l'anno corrente possa esser messa completamente in condizione di soddisfare senza indugio a tutte le richieste, che le vengano rivolte per nuovi abbonamenti.

Ma, come il Senato sa, questo non è che un lato, non il maggiore, del problema telefonico in Italia, perchè esso ha bisogno di larghi e complessi provvedimenti.

L'Amministrazione che è sorta da poco, pone, come ho detto, il maggiore zelo, fa i maggiori sforzi per assolvere il suo compito, ma questo è veramente assai grave, più grave e pesante di quanto essa stessa si attendeva. Lo Stato ha assunto questo servizio rapidamente, forse troppo rapidamente. Sia per ciò, sia perchè lo sviluppo del servizio ha superato le previsioni,

non si sono avuti subito i mezzi sufficienti, e gli strumenti abbastanza potenti per provvedere a tutto in guisa soddisfacente.

A mio modo di vedere, sono molti e urgenti i provvedimenti legislativi e amministrativi che occorre adottare.

Nei riguardi finanziari, oltre i fondi ancora disponibili degli stanziamenti già accordati dalle leggi in vigore, io intendo provvedere, d'accordo col ministro del tesoro, facendo una operazione di credito con la Cassa depositi e prestiti, alla quale si chiederanno anticipazioni. Sarà presentato apposito disegno di legge per tali anticipazioni di fondi che naturalmente dovranno essere fatte con tutte le cautele costituzionali, tecniche e amministrative, con tutte le garanzie, e nei limiti ritenuti strettamente necessari per assicurare il buon andamento del servizio. Ma, per avere una guida oltre che ai provvedimenti finanziari anche a quelli tecnici ed amministrativi, io intendo nominare, e lo farò in questi giorni, una Commissione composta non di molte persone, ma veramente esperte e competenti nella materia, affinchè nel tempo più breve esamini le condizioni dei telefoni in Italia e faccia al Governo quelle proposte, che le parranno più utili riguardo ai provvedimenti da adottarsi.

Io non voglio precorrere le proposte e i suggerimenti di questa Commissione, dalla quale confido che il Governo potrà trarre notevole giovamento per la risoluzione dei problemi telefonici.

Ma, come amministratore responsabile dell'azienda governativa, mi sia lecito esprimere un concetto che ritengo giusto e prudente, e perciò condiviso dalla vostra Commissione. Io ritengo che prima di assumere nuovi obblighi, il Governo si debba ben preparare a sopportarli e a compierli come il pubblico esige. Io credo che, prima di appesantire la sua vasta azienda telefonica debba migliorarla, per quanto riguarda gli impianti e il personale, al fine di assicurare il regolare andamento dei servizi, estendendoli gradualmente e non tumultuariamente.

In un punto poi ritengo che si sia tutti d'accordo, e cioè nella necessità di risolvere e provvedere sollecitamente, perchè sono tanti i reclami e tante le voci le quali si elevano e

chiedono provvedimenti, che in ciò può dirsi la concordia sia veramente unanime e generale.

Intanto posso assicurare il Senato che, in attesa di mezzi finanziari maggiori, l'Amministrazione si trova per ora in grado di far fronte a tutti i suoi impegni, così nei riguardi del personale, quanto nei riguardi dell'esercizio delle reti urbane ed interurbane, poichè vi sono stanziamenti sufficienti, ed io mi son curato di salvaguardare e di integrare, risarcendo quelli che erano venuti meno per gl'incendi delle centrali di Napoli e di Torino, e provvedendo coll'economie ottenute nelle costruzioni delle linee, a proporre la costruzione di alcune altre nuove linee, che erano tra le più urgenti.

L'onor. Tamassia, che mi pare abbia parlato per primo in questa discussione, si è occupato della poca chiarezza dei bolli che si appongono dagli uffici sulle buste delle lettere; osservazione questa molte volte ripetuta e non perciò meno giusta. Io posso dire che l'Amministrazione non omette di continuare studi ed esperimenti a questo proposito, ed anzi proprio attualmente è aperto un concorso per nuovi sistemi di bolli e per macchine bollatrici. Io spero che il concorso darà risultati tali da poter soddisfare il desiderio giustissimo del senatore Tamassia.

Del resto in qualcuno dei maggiori uffici qualche cosa si è fatto, poichè i nuovi bolli sono migliori dei vecchi; ma, ripeto, il concorso, a cui sono state chiamate le più note case di Europa, spero darà risultati soddisfacenti ed effetti pratici. Intanto farò rinnovare le istruzioni agli uffici, perchè la bollatura delle lettere sia accurata e nitida.

Il senatore Tamassia ha raccomandato pure la sorte dei portalettere rurali, ed il suo desiderio è stato prevenuto in quanto che oggi ho presentato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, appunto sui portalettere rurali. L'onor. Tamassia, seguendo l'impulso dell'animo suo generoso, ha ritenuto che questo disegno non fosse sufficiente, date le condizioni, in molti casi veramente misere, dei benemeriti agenti; ma posso rassicurarlo anche su questo punto, poichè, in media, il fondo che si stanziava col disegno porta un beneficio del 20 per cento sulle retribuzioni attuali, aumento che aggiunto agli ultimi e non lontani miglioramenti che, pure furono dati,

costituisce un buon passo a favore degli agenti rurali.

L'onor. Mazziotti ha toccato uno dei punti cardinali dell'ordinamento del servizio postale e telegrafico, quello della separazione o della fusione dei servizi. È un problema questo che è da gran tempo sul tappeto, e tanto la separazione, quanto la fusione hanno i loro apostoli, i quali sperano che dalla separazione o fusione debba venire una specie di tocca sana, di panacea universale per rimediare a tutti i malianni dell'azienda postale e telegrafica. Sebbene non creda a tanto vantaggio, io riconosco però la gravità del problema, e, pur ritenendo che qualunque soluzione si voglia adottare, bisogna procedere gradualmente, per non sconvolgere ancora una volta i servizi, per evitare aumenti di personale e di spese, reputo della massima importanza lo studio del problema. Per risolverlo, oltre che alla esperienza quotidiana dell'azienda, io mi affido grandemente ad una Commissione che era nominata e che ora intendo rinnovare, composta di persone autorevoli e tecniche, specializzate nei vari servizi, la quale possa dire senza preconcetti e come risultato spontaneo del suo esame, quale via convenga seguire nell'ordinamento dei servizi tecnici, esecutivi e direttivi del Ministero delle poste e dei telegrafi.

L'onor. Mazziotti ha pure raccomandato all'Amministrazione postale di far pagare qualche piccolo, modesto, ma dovuto corrispettivo per le operazioni che si fanno, sia di riscossioni d'interessi, sia di acquisto dei titoli del consolidato. L'osservazione è giusta, noto però che questo servizio, reso gratuitamente dalla posta, è fatto solo ai portatori dei libretti postali. Esso costituisce perciò un vantaggio indiretto e quasi un incentivo al risparmio. Ma molte volte il servizio che la posta rende gratuitamente è superiore all'entità del libretto e convengo che occorre studiare se si possa in questi casi stabilire qualche modesto corrispettivo, senza danno dello sviluppo del nostro servizio di risparmio, del quale dobbiamo essere non solo orgogliosi, ma gelosi.

L'onorevole generale Lamberti ha raccomandato due speciali argomenti pel servizio postale all'Abetone ed a Stresa. Per il servizio dell'Abetone egli ha detto che, nella stagione estiva, un portalettere è insufficiente, è così

sovraccarico di lavoro che non regge alla fatica e che quindi non può far bene il suo servizio. Io assicuro il senatore Lamberti che mi occuperò per sapere se basti una ricompensa straordinaria, o se occorra, per alcuni mesi dell'anno, nel periodo della villeggiatura, aggiungere un altro portalettere a quello esistente.

Quanto alle condizioni dell'ufficio di Stresa, momentaneamente non potrei dare risposta precisa; però assicuro l'onor. Lamberti che farò eseguire un'apposita ispezione, perchè riconosco l'importanza speciale del luogo, anche nei riguardi del soggiorno dei forestieri, e ritengo non solo utile, ma doveroso per l'Amministrazione, che quell'ufficio sia posto in condizioni di poter decorosamente funzionare.

Io non sono sollecitato dal Senato a dare altre spiegazioni nè, considerata l'ora e la stagione, voglio annoiarlo con altri particolari. Confido che i pochi concetti che ho avuto occasione di manifestare, e le spiegazioni che ho dato possano indurre il Senato a favorire dei suoi suffragi questo bilancio che, ripeto, si presenta ormai in condizioni abbastanza promettenti e soddisfacenti, e spero possa continuare a seguire e servire allo sviluppo economico ed intellettuale del nostro paese. (*Vivissime approvazioni*).

BORGATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. Ringrazio innanzi tutto il signor ministro delle gentili parole che ha voluto usare per il modesto lavoro che io ho fatto sul suo bilancio; e poichè nella mia relazione, a nome della Commissione di finanze, avevo invocato la sollecita discussione della riforma della tariffa interna dei telegrafi, accolgo con vivo piacere l'annuncio che egli ci ha dato, che la relativa legge è iscritta all'ordine del giorno della Camera dei deputati, di guisa che è a sperare che, in questo scorcio di Sessione possa essere approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato.

Degli oratori che hanno preso la parola su questioni di bilancio, il primo è stato l'onorevole Tamassia, ed alla sua raccomandazione per la maggior nitidezza dei timbri postali già ha dato risposta soddisfacente il ministro. Questa raccomandazione non è nuova...

TAMASSIA. Lo so.

BORGATTA, *relatore*. ...Ricordo che gli altri anni era il collega Astengo che insisteva su questa raccomandazione, ed è bene che oggi un collega meno anziano l'abbia rinnovata. Poi; tanto il collega Tamassia, quanto il senatore Lamberti hanno richiamato l'attenzione del ministro e del Senato sulla condizione disgraziata dei portalettere rurali. Ma il ministro ha provveduto già al loro desiderio, poichè oggi stesso ha presentato al Senato un disegno di legge che porta una maggiore spesa di lire 850 mila, appunto per migliorare le loro retribuzioni e nelle condizioni della nostra finanza non rappresenta un sacrificio indifferente.

Come si suol dire, l'appetito viene mangiando, ed ho visto che alla relazione della Camera dei deputati fa seguito un ordine del giorno, che suppongo sia stato accettato dall'onor. ministro, nel senso che si debba pensare anche ad assicurare a questi disgraziati, un piccolo trattamento di riposo per la vecchiaia, studiando il modo di inscrivere nella Cassa Nazionale di previdenza. Senza voler prevenire il giudizio del Senato, credo che meriti di essere presa in benevola considerazione questa idea, e forse sarà meglio che le finanze dello Stato paghino qualche cosa di meno sotto forma di stipendio a questi suoi servitori, ma che quando sono cadenti, e non più atti a prestar servizio, abbiano di che sfamarsi.

Il senatore Lamberti ha richiamato poi l'attenzione del ministro sulla condizione dell'ufficio postale di Stresa.

Io non ho mai avuto occasione di visitare l'ufficio di Stresa, ma ho avuto occasione di visitarne un altro che, per le sue condizioni e per la sua importanza, è certo uguale, se non superiore, a quello di Stresa. Ho avuto occasione di visitare l'ufficio postale di Taormina, città, come il Senato sa, frequentata da una numerosissima e ricca colonia di forestieri. Ebbene quell'ufficio postale è in condizioni deplorabili. Non sta bene che un ufficio postale dello Stato, in un luogo frequentato da numerosi e ricchi forestieri, si trovi in quelle condizioni.

Il signor ministro in mezzo alle molteplici e più gravi sue occupazioni porti anche la sua attenzione su questa questione.

Il collega Mazzioti poi ha oggi risollevato la questione, che già aveva trattata nella di-

scussione del bilancio testè chiusi, riguardante la fusione dei due organici telegrafico e postale. È una grossa questione; quando si è proceduto alla fusione dei due rami di servizio, si è proceduto un po' empiricamente e con troppa precipitazione; però il tornare indietro non saprei consigliarlo, e quelli che spingono a tornare alla divisione del personale, non lo fanno soltanto per l'interesse del servizio, lo fanno anche perchè, sdoppiando, dividendo le direzioni generali, le direzioni provinciali ecc. ecc., si avrebbe modo di accelerare le carriere.

Ma io credo che il Senato possa e debba affidarsi pienamente alle dichiarazioni del signor ministro che studierà, porterà tutta la sua attenzione su questo grave problema, e sono certo che in proposito saprà adottare opportuni temperamenti.

Il collega Mazziotti ha pure richiamata l'attenzione del signor ministro sulla gratuità di molteplici servizi, che fanno gli uffici postali nell'interesse dei privati, come l'esazione degli interessi della rendita sul debito pubblico, l'acquisto di titoli di rendita sul debito pubblico e altrettali operazioni, le quali sono di un grandissimo aiuto ai cittadini, specialmente nei piccoli comuni, e ha messo avanti un'idea che sarà probabilmente accolta dal signor ministro e che tornerà gradita soprattutto al ministro del tesoro, quella cioè di far pagare una piccola tassa per questi servizi.

Ed io schiettamente non sono contrario a questa proposta, perchè ogni servizio deve essere pagato e, applicata questa idea entro certi limiti, io credo che potrebbe benissimo accogliersi; ma la proposta del collega Mazziotti mi porta invece a fare, e in senso inverso, un'altra raccomandazione al signor ministro.

Io vorrei che egli studiasse se non sia giusto ridurre di alquanto la tariffa dei grossi vaglia postali.

Per i piccoli vaglia oramai la tassa è minima, sono quasi gratuiti, perchè si pagano soltanto 10 centesimi fino a 10 lire. Ma viceversa se badate alla tariffa dei grossi vaglia, vedrete che è gravosissima, e questo va a danno specialmente delle località rurali, dei piccoli comuni, dove gli abitanti non hanno modo di andare ad un istituto di emissione o ad un'altra Banca per farsi rilasciare grossi vaglia senza

spendere niente. Dunque questa grossa tassa, mentre torna gravosissima nei piccoli comuni, fa sì che nelle città assolutamente nessuno ricorre alla posta: va alle Banche che fanno il servizio gratuito. Quindi mi lusingo che il signor ministro porterà la sua attenzione su questo argomento.

Quanto alla questione dei telefoni, il ministro ci ha dato chiarimenti ed assicurazioni tali che io credo che possano affidare pienamente il Senato. Egli ci ha fatto balenare l'idea di dover forse proporre una operazione finanziaria colla Cassa depositi e prestiti. Io in questo momento non ho veste nè qualità di pronunciarmi in proposito, ma quando verrà innanzi al Senato questo progetto, la Commissione di finanze che sarà chiamata a studiarlo, esaminerà il disegno con tutta l'attenzione che merita. Personalmente oso dire che l'operazione, che il ministro si propone, la trovo assai più conveniente dell'emissione di un titolo speciale telefonico, che da taluni era stato proposto.

Riconosco poi che l'on. ministro, nei pochi mesi da che è al Ministero, ha avuto cura di raccogliere tutti i mezzi di cui poteva disporre, per mettere questo servizio nelle condizioni migliori, per soddisfare alle molteplici richieste del pubblico. Ha presentato diverse proposte di legge per maggiori spese ed assegnazioni; ha presentato un progetto di legge pel reintegro della spesa incontrata in seguito all'incendio degli edifici telefonici di Napoli e di Torino; ed ultimamente, nelle costruzioni telefoniche autorizzate, dalle ultime leggi essendosi verificato un avanzo di circa 711,000 lire (cosa che non si verifica spesso) con un disegno di legge che sta davanti l'altro ramo del Parlamento, ha proposto che questa somma sia destinata alla costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali di maggiore urgenza.

Noi dunque attendiamo fiduciosi le proposte definitive che il Governo ci presenterà in ordine al servizio dei telefoni, ma intanto prego l'onorevole ministro a portare la sua attenzione sulla necessità di riformare e di unificare la tariffa telefonica. È una riforma generalmente invocata.

E per ultimo richiamo l'attenzione del ministro sulle infelicissime condizioni in cui si trovano gli uffici della Direzione generale dei telefoni in Roma; essi sono ripartiti in 4 o 5 lo-

cali, lontani per chilometri l'uno dall'altro. Ognuno comprende in quali difficili condizioni i servizi si svolgono, e quanto sarebbe utile che gli uffici fossero concentrati in un unico locale, sotto la direzione vigile ed immediata del direttore generale.

Credo di non aver ad aggiungere altro, ed invito il Senato a voler dare voto favorevole a questo disegno di legge. (*Benissimo*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911.

PRESIDENTE. Ritourneremo ora alla discussione del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Una sola parola per assicurare l'onorevole relatore che io ho già accettato l'ordine del giorno presentato alla Camera per la pensione ai portalettere rurali: il suffragio e le raccomandazioni della Commissione di finanze non potranno che rendermi sempre più propenso al provvedimento, il quale ha però le sue difficoltà, per il fatto che non deve riguardare soltanto il personale degli agenti rurali, ma l'altro ramo di personale subalterno, che pure ha bisogno di essere considerato. Io credo che si possa trovare una soluzione, la quale assicuri una pensione, per quanto modesta, agli agenti che abbiano lungamente servito lo Stato: e spero che la soluzione si possa trovare nella loro assicurazione alla Cassa di previdenza, la quale permetta anche il loro contributo spontaneo, eccitando pure quella virtù di previdenza, di cui parlavamo testè.

Quanto all'ufficio di Taormina, del quale riconosco la particolare importanza, date le persone dalle quali è frequentata quell'incantevole

plaga, assicuro l'onorevole relatore che io lo farò oggetto di una visita speciale da parte di un ispettore del Ministero, per accertare i bisogni e studiare i provvedimenti da prendersi.

Riguardo alla riduzione delle tasse dei vaglia postali, vorrei dare all'onorevole relatore affidamenti in proposito, se non incontrassi ostacoli di natura finanziaria. Riconosco anch'io che la tariffa dei nostri vaglia è assai alta, quasi proibitiva, tanto più ora che le Banche fanno un servizio gratuito, che è di tutto loro tornaconto. L'altezza delle nostre tariffe, se non è d'incomodo per gli abitanti delle grandi città e dei grandi centri, dove esistono le Banche, che rendono questi servizi, invece è molto incomoda e molto difficile a sopportarsi per gli abitanti dei piccoli centri.

Ad ogni modo studierò l'argomento per vedere quello che sia possibile di fare nel senso raccomandato dall'onor. relatore della Commissione di finanze.

Per ciò che si riferisce alla tariffa telefonica, assicuro il Senato che, non solo bisognerà (come del resto ce ne fa obbligo una legge), procedere all'unificazione di queste tariffe, ma presentare altresì un disegno di legge che determini un nuovo sistema di tariffa, o almeno modifichi quello attuale, e molto probabilmente, tenuto conto degli studi che si sono fatti in proposito, arriveremo alla tariffa proporzionata alle conversazioni, perchè questo è il miglior modo di sistemare il servizio telefonico, rendendolo più regolare e redditizio, e facendo in maniera che i cittadini paghino in ragione dell'entità del servizio che lo Stato rende loro.

Riguardo infine agli uffici della Direzione generale dei telefoni, che son divisi in varie parti della città, riconosco la gravità dell'inconveniente, il quale però è comune a quasi tutti gli uffici dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, ed investe altresì tutte le Amministrazioni dello Stato che risiedono a Roma. È infatti un problema d'indole generale quello delle sedi delle Amministrazioni pubbliche nella capitale, ed io senza commettere una indiscrezione, posso dire al Senato che l'intero Gabinetto si è già occupato del problema per farlo oggetto di speciali studi e per escogitare i provvedimenti atti a risolverlo. (*Bene. Bravo. — Approvazioni vivissime*).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1910

BORGATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. Mi sento in dovere di ringraziare l'onorevole ministro per la cortesia con la quale ha voluto rispondere a tutte le osservazioni che la Commissione di finanze ha presentate.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Anche a nome del mio collega, l'onorevole senatore Lamberti, ringrazio vivamente l'onorevole ministro per le sue cortesi parole, sicuro che esse troveranno rispondenza nella realtà dei fatti.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione dei singoli capitoli.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

I.

Stanziamenti comuni all'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi.

1	Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	28,531,500 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	870,600 »
3	Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	11,945,176 »
4	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	192,024 »
5	Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	2,017,896 »
6	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale di manutenzione e di sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	39,400 »
7	Indennità di residenza in Roma al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale ed operaio in genere (Spese fisse)	338,000 »
8	Compensi per lavori straordinari al personale ed agli agenti dipendenti dall'Amministrazione	3,250,000 »
9	Avventizi e loro assimilati - Telegrafisti militari - Allievi meccanici - Operai in genere	220,000 »
10	Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
11	Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee tele-	
	<i>Da riportarsi</i>	47,424,596 »

	<i>Riporto</i> . . .	47,424,596 »
	grafiche e telefoniche - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi	583,000 »
12	Avventizi in aumento d'impiegati e di agenti subalterni assunti in servizio in circostanze straordinarie.	45,000 »
13	Indennità di tramutamento	80,000 »
14	Indennità per missioni all'interno ed all'estero.	419,000 »
15	Indennità per visite d'ispezione	255,000 »
16	Indennità di viaggio - Soggiorno fuori di residenza ed indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche	480,000 »
17	Onorari per visite medico-fiscali	15,000 »
18	Propine ai componenti le Commissioni per esami nell'interesse dell'Amministrazione	5,000 »
19	Indennità diverse con carattere permanente.	1,041,250 »
20	Indennità speciali al personale subalterno.	101,400 »
21	Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico.	640,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) . . .	2,400 »
23	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	15,000 »
24	Assegni e spese di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti . .	30,000 »
25	Sussidi al personale di ruolo, e fuori ruolo in attività di servizio . .	90,000 »
26	Sussidi a funzionari ed agenti già appartenuti all'Amministrazione ed alle loro famiglie	60,000 »
27	Spese casuali	34,000 »
28	Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione centrale; per la stampa del <i>Bollettino ufficiale</i> , dei ruoli di anzianità degli impiegati, della relazione statistica, delle istruzioni, dei regolamenti e delle tabelle di variazioni pel servizio telegrafico	160,000 »
29	Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale - Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale forniti dal Ministero	900,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	52,380,646 »

	<i>Riporto</i>	52,380,646 »
30	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		52,380,646 »
	II.	
	Stanziamenti pel servizio esclusivo dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi.	
31	Spese d'ufficio	183,000 »
32	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca del Ministero - Rilegature - Acquisto di atti parlamentari per la collezione	4,000 »
33	Spese postali	8,000 »
34	Spese per bollo straordinario di cambiali (Spesa obbligatoria)	2,000 »
35	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali	100,000 »
36	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	46,200 »
36 <i>bis</i>	Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico	32,000 »
		375,200 »
	III.	
	Stanziamenti pei servizi esclusivi dell'Amministrazione provinciale.	
	A) <i>Servizi della posta.</i>	
37	Mercedi agli agenti subalterni fuori ruolo assunti in temporanea sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo effettivi, per congedo, malattia e richiami sotto le armi	50,000 »
38	Rimunerazioni straordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo	2,000 »
39	Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	3,650,000 »
40	Sussidi agli agenti ed ex-agenti rurali, alle loro vedove ed ai loro orfani.	30,000 »
41	Spese per la istituzione di uffici italiani all'estero - Assegni ed indennità al personale applicatovi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura di corrispondenza e di telegrammi.	210,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,942,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,942,000 »
42	Retribuzioni ai procacci per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spese fisse)	7,480,000 »
43	Sussidi ai procacci, ex-procacci, alle loro vedove ed ai loro orfani .	15,000 »
44	Canone annuo per il servizio postale sul Lago di Garda (articolo 26 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spese fisse)	12,000 »
45	Canone annuo per il servizio postale a traverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491, e Regio decreto 23 novembre 1893, n. 208, art. 24) (Spese fisse)	24,800 »
46	Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	2,415,000 »
47	Compensi alle Società di Navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	70,500 »
48	Trasporto della valigia australiana ed indiana (Spesa obbligatoria) .	595,000 »
49	Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa obbligatoria)	60,000 »
50	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e d'illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi	1,550,000 »
51	Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi	380,000 »
52	Spese di costruzione e di mantenimento delle carrozze postali, dei furgoncini e di altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	350,000 »
53	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali e di buoni-risposta (Spesa obbligatoria)	760,000 »
54	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa obbligatoria) . .	200 »
55	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate (Spesa obbligatoria) .	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	17,714,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	17,714,500 »
56	Indennità e rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi (Spesa obbligatoria)	40,000 »
57	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati o dal cassiere centrale delle poste e dei telegrafi per i servizi dei vaglia dei titoli di credito e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria)	60,000 »
58	Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione (Spesa d'ordine)	10,000 »
59	Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana (Spesa obbligatoria)	55,000 »
		17,879,500 »
	<i>B) Servizi del telegrafo e delle costruzioni telefoniche.</i>	
60	Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (Spesa obbligatoria)	1,700,000 »
61	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo, e degli uffici fonotelegrafici comunali, acquisto di macchine, di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici ed officine - Spese di pubblicazioni tecniche, trasporti di materiale tecnico-telegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine, temporanea occupazione di locali per depositi di materiali e simili	900,000 »
62	Spese di esercizio e di manutenzione delle linee telegrafiche comprese quelle di collegamento alla rete dei posti semaforici, delle linee telefoniche esistenti su palificazioni comuni alle linee telegrafiche e delle linee-delle altre Amministrazioni che versano apposito canone nell'entrata del Ministero delle poste e dei telegrafi; acquisto di materiali per linee telegrafiche sospese, in gallerie e sotterranee, attrezzi necessari per i lavori delle linee, utensili per guardafili, trasporti, dazio di confine, mano d'opera sussidiaria; riparazioni ai cordoni sottomarini alla cui manutenzione provvede direttamente lo Stato; occupazioni provvisorie di locali e di aree per deposito di materiali; indennità eventuali per servitù d'appoggio o danni in genere derivanti dal servizio delle linee; eventuali occorrenze	1,700,000 »
63	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili	104,000 »
64	Costruzioni di linee telegrafiche e telefoniche per conto del Governo e specialmente nell'interesse della pubblica sicurezza	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,504,000 »

	<i>Riporto</i>	4,504,000 »
65	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	368,800 »
66	Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi (Spesa d'ordine)	500,000 »
67	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici e stazioni radiotelegrafiche, acquisto di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici e per le stazioni; spese di pubblicazioni tecniche, trasporto di personale, trasporto di materiale tecnico radiotelegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria, dazio di confine, temporanea occupazione di locali per deposito e simili	100,000 »
		5,472,800 »
	<i>C) Servizi comuni alla posta ed al telegrafo.</i>	
68	Istruzione del personale	66,000 »
69	Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe	13,761,100 »
70	Concorso nelle spese eccezionali per locali od altro pel migliore funzionamento degli uffici di 2ª e di 3ª classe	10,000 »
71	Sussidi ai titolari ed ex-titolari degli uffici di 2ª e 3ª classe, ai loro genitori, alle loro vedove ed ai loro orfani	35,000 »
72	Spese di temporanea reggenza negli uffici e per indennità di missione ai supplenti negli uffici di 2ª e 3ª classe	175,000 »
73	Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse)	1,150,000 »
74	Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 1ª classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	1,070,000 »
75	Spese per illuminazione e riscaldamento; per consumo d'acqua; per oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi - Spese di francatura di corrispondenza, di telegrammi per l'interno e per l'estero, di tramvie e di vetture - Rilegatura e provvista di registri in bianco - Acquisto di codici e di vocabolari - Fitto di locali provvisori per uffici, direzioni ed ispezioni	40,000 »
76	Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie	190,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	16,497,100 »

	<i>Riporto</i> . . .	16,497,100 »
77	Indennità di cauzione ai cassieri provinciali, ai capi degli uffici dei vaglia e dei risparmi ed ai funzionari che hanno qualità di contabili di danaro o di materia ed ai controllori presso le casse dell'Amministrazione postale e telegrafica (Spese fisse)	124,950 »
78	Acquisto, manutenzione e trasporto di mobili, casse-forti, macchine da scrivere, ventilatori, caloriferi e suonerie elettriche - Sportelli per casellari americani - Assicurazioni contro i danni dell'incendio	325,000 »
79	Fitto temporaneo di locali ed altre occorrenze per esami	10,000 »
80	Materiali ed utensili diversi per il servizio della posta e minute spese inerenti - Inchiostro oleoso per bolli - Insegne e bolli per i servizi della posta e del telegrafo - Placche pei berretti degli agenti postali, dei fattorini e dei guardafili telegrafici di prima nomina	550,000 »
81	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali e costruzione di casotti in muratura	380,000 »
82	Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento (Spesa d'ordine)	282,000 »
83	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio (Spesa d'ordine)	2,900,000 »
84	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi, acquisto di buoni-risposta (Spesa obbligatoria)	49,000 »
85	Trasporto di agenti postali e di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramways-omnibus	195,000 »
86	Bonificazioni e rimborsi diversi (Spesa obbligatoria)	1,500,000 »
87	Versamento alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, come concorso del Ministero delle poste e dei telegrafi a favore degli agenti inferiori fuori ruolo	10,000 »
88	Spesa per il trasporto del materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo (Spesa obbligatoria)	70,000 »
		22,893,050 »

IV.

Stanziamenti inerenti a servizi speciali.

A) Servizio dei risparmi.

89	Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, acqua potabile, vestiario al personale subalterno, francatura delle corrispondenze per l'estero e spese di diverso genere relative al servizio delle Casse di risparmio	162,730 »
90	Premi annui ai direttori scolastici, ai maestri ed agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provinciale delle poste riconosciuti benemeriti per il servizio delle Casse di risparmio postali (art. 4 della legge 8 luglio 1909, n. 445)	50,000 »
91	Versamenti alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai delle somme inscritte sui libretti postali di risparmio, prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779 e 3 luglio 1902, n. 280, devolute alla Cassa Nazionale di previdenza in virtù della legge 17 luglio 1898, n. 350	<i>per memoria</i>
92	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura subiti dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali (Spesa obbligatoria)	250,000 »
93	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
(a)		462,730 »
C) Servizio dei telefoni dello Stato.		
107	Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	3,784,000 »
107 <i>bis</i>	Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni	416,000 »
108	Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	150,000 »
109	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale subalterno ed operaio dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	25,000 »
110	Compensi per lavori e per servizi straordinari e speciali del personale di ruolo e fuori ruolo, maschile e femminile per l'andamento ordinario dei servizi telefonici	175,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,550,000 »

(a) I capitoli dal n. 94 a tutto il n. 106 *bis* formanti oggetto della rubrica « B) Servizio postale e commerciale marittimo », sono stati soppressi con nota di variazioni n. 290 *ter* al presente stato di previsione, essendo avvenuto il loro passaggio nel bilancio del Ministero della marina, per effetto dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1910, sui servizi marittimi.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i>	4,550,000 »
111	Indennità di tramutamento	10,000 »
112	Indennità per missioni agli ispettori ed agli altri impiegati di ruolo e fuori ruolo per incarichi ordinari nell'interesse dei servizi telefonici	65,000 »
113	Indennità di viaggio-soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee e degli uffici telefonici per i servizi ordinari	50,000 »
114	Indennità per servizi prestati in tempo di notte	45,000 »
114 <i>bis</i>	Indennità diverse con carattere permanente.	50,000 »
115	Spese di ogni specie per i servizi sanitari	20,000 »
116	Spese legali e pel ricupero di crediti dell'Amministrazione telefonica	5,000 »
117	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo ed alle rispettive famiglie, vedove ed orfani	10,000 »
118	Spese casuali e impreviste	10,000 »
119	Spese per stampa di modelli, di pubblicazioni varie e di elenchi degli abbonati; relative variazioni - Carta, oggetti di cancelleria, rilegatura di registri, bolli e timbri	150,000 »
120	Spese d'ufficio	120,000 »
121	Acquisto di libri, abbonamento a periodici e rilegature di pubblicazioni in custodia presso la biblioteca	3,500 »
122	Mantenimento e adattamento di locali - Assicurazioni incendi e sistemi di prevenzione contro gli incendi	25,000 »
123	Pigioni (Spese fisse).	230,000 »
124	Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine, ecc.), acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per depositi di materiali, uniformi al personale di commutazione ed al personale operaio, energia elettrica per gl'impianti tecnici, spese diverse	935,000 »
125	Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche); acquisto e trasporto di ma-	
	<i>Da riportarsi</i>	6,278,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	6,278,500 »
	teriali, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi e canoni per servitù d'appoggio, spese dipendenti da infortuni agli operai sul lavoro, spese diverse	550,000 »
126	Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (Spesa d'ordine).	100,000 »
127	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti (Spesa d'ordine).	62,000 »
128	Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica (Spesa obbligatoria)	14,250 »
		7,004,750 »
	D) <i>Spese diverse.</i>	
129	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi e per dichiarazioni di conferma (Spesa obbligatoria)	1,660,000 »
	E) <i>Debito vitalizio.</i>	
130	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie	4,360,000 »
131	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	150,000 »
		4,510,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.

A) *Servizi della posta e del telegrafo.*

132	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (Porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (Legge 6 marzo 1904, n. 84) (Spesa ripartita) (7 ^a annualità)	318,482
133	Costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Ancona (Legge 22 giugno 1905, n. 294) (Spesa ripartita) (5 ^a annualità)	21,050 »
134	Collocamento di otto nuovi fili di bronzo in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale; acquisto dei materiali e delle macchine; mano d'opera; rettificazioni delle linee ora in esercizio e consolidamento delle palificazioni ora esistenti (Legge 22 dicembre 1905, n. 614) (Spesa ripartita) (6 ^a annualità)	400,000 »
135	Spesa per l'adattamento ad uso della posta e del telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva » in Parma (Legge 31 marzo 1904, n. 150) (Spesa ripartita) (5 ^a annualità)	10,000 »

749,532 »

B) *Servizio dei telefoni dello Stato.*

136	Estensione della rete telefonica - Acquisto di materiali e di apparati, posa di fili e sistemazione di uffici (Legge 24 marzo 1907, n. 111, art. 5, tabella C)	1,236,000 »
137	Lavori in conto anticipazioni ricevute da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da Società e da privati per la costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane e spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio-soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni 3 maggio 1903, n. 196, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302 e art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
138	Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni ed altri enti interessati per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno	

Da riportarsi 1,236,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,236,000 »
	di 25 abbonati da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i dieci chilometri, entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio-soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (Legge 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
139	Prezzo del riscatto delle reti e linee telefoniche e delle scorte d'impianto, secondo le convenzioni con le Società già esercenti il servizio telefonico, approvate con la legge 15 luglio 1907, n. 506 (3ª annualità)	1,637,324 »
140	Spese dipendenti dal riscatto delle reti e linee telefoniche esercitate dall'industria privata e spese per l'azienda dei telefoni dello Stato di cui all'art. 17 della legge 15 luglio 1907, n. 506 - Costruzione ed esercizio di linee e di reti telefoniche a' sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 420, costruzione delle linee e reti telefoniche autorizzate dall'art. 7 della legge medesima e spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio-soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse	2,000,000 »
141	Lavori da eseguirsi dall'Amministrazione telefonica per conto di terzi su anticipazioni da essi fatte	<i>per memoria</i>
		4,873,324 »
	<i>C) Servizio dei risparmi.</i>	
142	Spese per locali, materiali, lavori, compensi e di vario genere, occorrenti al riordinamento della contabilità delle Casse di risparmio postali (Legge 24 dicembre 1908, n. 719) (Spesa ripartita - 2ª annualità)	646,000 »
	CATEGORIA TERZA — MOVIMENTO DI CAPITALI	
	<i>Estinzione di debiti.</i>	
143	Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'art. 3 della legge 15 febbraio 1903, n. 32, giusta l'art. 89 del R. decreto 21 maggio 1903, n. 253 (Spesa obbligatoria)	44,748.45
144	Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302 (Spesa obbligatoria)	35,000 »
		79,748.45

CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.

145	Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	243,292.97
146	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350) (Spesa d'ordine)	425,000 »
147	Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazione telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica	4,000 »
		672,292.97

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

I. —	Stanziamenti comuni all'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi	52,380,646 »
II. —	Stanziamenti pel servizio esclusivo dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi	375,200 »
III. —	Stanziamenti pei servizi esclusivi dell'Amministrazione provinciale:	
	A) Servizi della posta	17,879,500 »
	B) Servizi del telegrafo e delle costruzioni telefoniche	5,472,800 »
	C) Servizi comuni alla posta ed al telegrafo	22,893,050 »
IV. —	Stanziamenti inerenti a servizi speciali:	
	A) Servizio dei risparmi	462,730 »
	<i>Da riportarsi</i>	99,463,926 »

	<i>Riporto</i>	99,463,926 »
C)	Servizio dei telefoni dello Stato	7,004,750 »
D)	Spese diverse	1,660,000 »
E)	Debito vitalizio	4,510,000 »
Totale della categoria I della parte ordinaria		112,638,676 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
<i>CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.</i>		
A)	Servizi della posta e del telegrafo	749,532 »
B)	Servizio dei telefoni dello Stato	4,873,324 »
C)	Servizio di risparmi	646,000 »
Totale della categoria I della parte straordinaria		6,268,856 »
<i>CATEGORIA TERZA — Movimento di capitali.</i>		
	Estinzione di debiti	79,748.45
Totale del titolo II - Spesa straordinaria		6,348,604.45
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		118,987,280.45
<i>CATEGORIA QUARTA — Partite di giro.</i>		672,292.97

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	118,907,532 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	79,748.45
Totale spese reali . . .	
	118,987,280.45
Categorie IV. — Partite di giro	
	672,292.97
Totale generale	
	119,659,573.42

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nel corso dell'esercizio 1910-11 il Governo è autorizzato ad assumere in ruolo, in relazione alle esigenze dei servizi, fino a 400 nuovi ufficiali postali-telegrafici a lire 1,200 del quadro I della tabella B, annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, giusta la facoltà consentita dall'art. 19 della legge medesima.

La spesa per corrispondere al detto personale le indennità dovutegli durante il periodo di alunnato, farà carico al capitolo n. 19 « Indennità diverse con carattere permanente ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Sugli ordini dei sanitari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Borgatta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	93
Favorevoli	77
Contrari	16

Il Senato approva.

Ricomposizione del comune di Fiesole con l'aggregamento di alcune sue frazioni al comune di Firenze:

Senatori votanti	93
Favorevoli	73
Contrari	20

Il Senato approva.

Per dichiarare festa nazionale il giorno centenario della nascita di Camillo Cavour 10 agosto 1910:

Senatori votanti	93
Favorevoli	87
Contrari	6

Il Senato approva.

Concorso dello Stato per un monumento ai Mille in Marsala:

Senatori votanti	93
Favorevoli	84
Contrari	9

Il Senato approva.

Acquisto, adattamento ed arredamento di due edifici ad uso di sede delle RR. Ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli e vendita dell'immobile demaniale a Pera adibito a residenza della R. Ambasciata a Costantinopoli:

Senatori votanti	93
Favorevoli	76
Contrari	17

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni per lire 68,523, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10:

Senatori votanti	93
Favorevoli	73
Contrari	20

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero

degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1909-10:

Senatori votanti	93
Favorevoli	73
Contrari	20

Il Senato approva.

Vendita all'Amministrazione provinciale di Brescia della caserma Pietro Boifava in detta città:

Senatori votanti	93
Favorevoli	82
Contrari	11

Il Senato approva.

Chiamate di controllo ed obblighi di servizio dei militari in congedo del Regio esercito:

Senatori votanti	93
Favorevoli	74
Contrari	19

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 il Senato si riunirà in Comitato segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di mercoledì:

ALLE ORE 14.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di lire 850,000 per l'impianto della nuova Zecca (N. 269);

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari (N. 305);

Correzione di un errore di stampa incorso nella tabella B annessa alla legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale dei laboratori chimici delle gabelle (N. 302);

Maggiori assegnazioni per lire 1,710,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10 (N. 322);

Maggiore assegnazione di lire 10,000,000 e

nuova ripartizione di stanziamento nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (N. 316);

Sugli Ordini dei sanitari (5-D).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 319).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 309);

Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di Borse di studio nell'Università ed Istituti rispettivi per i giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto (N. 297);

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disabitata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 296);

Per la istituzione di una Cassa di maternità (N. 310);

Conversione in legge del Regio decreto 27 aprile 1910, che modifica per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851, serie 2ª (N. 303);

Modificazioni al piano regolatore della Zona monumentale di Roma stabilito con le leggi 18 dicembre 1898, n. 509 e 11 luglio 1907, n. 502 (N. 288) - *urgenza*);

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1º agosto 1907, n. 631 (risicoltura) (N. 227);

Modificazioni agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale (N. 289);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 12 luglio 1910 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CVII.

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario — *Comunicazioni* (pag. 3125-26) — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 3126, 3136, 3137, 3146) e *di relazioni* (pag. 3126, 3137, 3141, 3146, 3147) — *Proposta del senatore Vischi per la pubblicazione nei resoconti dell'elenco dei senatori partecipanti alle votazioni* (pag. 3127) — *Senza discussione sono approvati i disegni di legge*: « *Maggiore assegnazione di lire 850,000 per l'impianto della nuova Zecca* » (N. 269) (pag. 3127); *Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 9 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari* » (N. 305) (pag. 3128); « *Correzione di un errore di stampa incorso nella tabella B annessa alla legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale dei laboratori chimici delle gabelle* » (N. 302) (pagina 3128); « *Maggiori assegnazioni per lire 1,710,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910* » (N. 322) (pag. 3128) — *Nella discussione generale del disegno di legge*: « *Maggiore assegnazione di lire 10 milioni e nuova ripartizione di stanziamento nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra* » (N. 316) parlano il senatore Pierantoni (pag. 3129, 3137, 3143), il relatore senatore Pedotti (pag. 3141) e il ministro della guerra (pag. 3143) — *Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge* — *Nella discussione generale del disegno di legge*: « *Sugli Ordini dei sanitari* » (N. 5-B) parlano i senatori Astengo (pag. 3146), Grassi (pag. 3147), Durante (pagina 3147), Lucchini Giovanni (pag. 3148), Todaro (pag. 3150), il relatore senatore Maragliano (pag. 3148) e il Presidente del Consiglio (pag. 3151) — *Senza osservazioni, si approvano gli articoli del disegno di legge* — *Votazione a scrutinio segreto e risultato* (pagina 3154).

La seduta è aperta alle ore 15:5.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio ed il sottosegretario di Stato per il Tesoro.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio**del Presidente della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Arrivabene di dar lettura di una comunicazione pervenuta dal Presidente della Corte dei conti.

ARRIVABENE, segretario, legge:

« Roma. 2 luglio 1910.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore

di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina dello scorso giugno non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dal sindaco di Torino, in data 4 luglio 1910, ricevo la seguente lettera:

« Facendo seguito alla mia lettera in data 25 maggio u. s., mi onoro informare l' E. V., che questo Comitato per onoranze a Camillo Cavour nel centenario della sua nascita, ha deliberato di tenere nel giorno 10 prossimo agosto, oltre la solenne commemorazione dell'onor. Daneo, anche una seduta parlamentare straordinaria, che avrebbe luogo nel mattino nella nostra storica Aula del Parlamento.

« Ho già conferito al riguardo con S. M. il Re, il quale ha dato la Sua alta approvazione, promettendo l'augusto Suo intervento; mi prego ora rivolgere viva preghiera all' E. V., di voler appoggiare e favorire la nobile idea e fare in modo che il Senato del Regno sia in quel giorno solenne, insieme coll'illustre suo Presidente, in gran parte presente a Torino, per dare la massima grandiosità alla nostra manifestazione in onore del sommo Statista.

« Nella certezza che l' E. V. vorrà benevolmente accogliere la mia preghiera, mi prego porgerle, con anticipati ringraziamenti, gli atti del mio massimo ossequio.

« Il Sindaco
« TEOFILLO ROSSI ».

PRESIDENTE. Non occorre aggiungere parola. I signori senatori saranno guidati dal loro sentimento; la Presidenza non mancherà di farsi rappresentare a questa solenne cerimonia.

Presentazione di disegni di legge.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera

dei deputati: « Modificazioni alla legge per gli ufficiali giudiziari ».

Faccio rispettosa preghiera perchè il Senato voglia discuterlo al più presto.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Aumento di stanziamenti per l'erigenda manifattura dei tabacchi in Bari;

Facoltà ai comuni di istituire una tassa di soggiorno.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi agli Uffici per l'opportuno esame.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Presentazione di relazioni.

BUSCEMI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUSCEMI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Buscemi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

DI MARZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARZO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto

del 7 giugno 1910 ed. a quello del 25 agosto 1909 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Di Marzo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Cavalli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti circa le autorizzazioni per concessioni di tombole e lotterie nazionali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Proposta del senatore Vischi.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Più volte espressi il voto che nei resoconti stenografici e sommari nostri fossero pubblicati, come si fa in quelli della Camera dei deputati, i nomi di coloro che hanno preso parte alle votazioni. Ho saputo che di questo voto si è occupata la Commissione del nostro regolamento interno, e come la medesima abbia espresso - e non poteva essere diversamente - parere conforme. Dico non poteva essere diversamente, perchè un corpo politico non può vivere senza il controllo della pubblica opinione, la quale eccita il sentimento della responsabilità; ed il controllo della pubblica opinione non si può ottenere senza dare ad essa gli elementi necessari.

La Commissione del regolamento fu di avviso che non occorresse proporre al Senato speciali modifiche al regolamento vigente, giacchè questo non dispone nulla in contrario.

In altri termini la Commissione del regolamento fu di opinione che basti un provvedimento di ordine interno, demandato per l'applicazione all'on. signor Presidente.

Io rivolgo domanda al nostro signor Presidente se quanto ho narrato sia conforme al vero; e se, nell'affermativa, verrà da ora in poi pubblicato così nel resoconto sommario come in quello ufficiale l'elenco di coloro che prendono parte alle votazioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Sta di fatto che la Commissione per il regolamento, nella sua adunanza del 24 giugno ultimo scorso, deliberò di far inserire nel resoconto ufficiale ed in quello sommario i nomi dei signori senatori che prendono parte alle votazioni, e non ne fu poi riferito insieme alle altre modificazioni proposte dalla stessa Commissione, perchè questa non è una modificazione al regolamento, ma semplicemente una regola d'ordine interno, la cui esecuzione è demandata al Presidente; ed io assicuro il Senato che sarà mia cura provvedere.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Ringrazio l'onor. Presidente delle comunicazioni che ha fatto al Senato, e lo ringrazio maggiormente per la dichiarazione sua che, cioè, l'antico mio voto, ora accolto dalla Commissione pel regolamento, sarà messo da oggi in esecuzione. Noi che con tante modifiche del nostro regolamento abbiamo dimostrato di desiderare il controllo della pubblica opinione, speriamo che in questo modo tale controllo sarà ancora più facile, eccitando in tutti il sentimento della responsabilità di fronte al Paese.

PRESIDENTE. Non posso che ripetere all'onor. Vischi la dichiarazione già fatta. Del resto, ogni giorno si registrano i nomi dei senatori che prendono parte alle votazioni. Per mettere in atto quindi la deliberazione della Commissione pel regolamento non v'è altro da fare se non che inserire i nomi dei votanti nel resoconto sommario, e poi in quello ufficiale. Disporrò perchè la inserzione incominci fin da oggi.

VISCHI. Ringrazio.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori assegnazioni di L. 850,000 per l'impianto della nuova Zecca** » (N. 269).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiore assegnazione di lire 850,000 per l'impianto della nuova Zecca.

Avverto che, essendo il ministro del tesoro, onor. Tedesco, impegnato nell'altro ramo del Parlamento, ha delegato a rappresentarlo in Senato per la discussione di questo e degli altri disegni di legge di sua competenza, il sottosegretario di Stato per il tesoro, onor. Angelo Pavia.

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

In aggiunta ai fondi autorizzati con le leggi 2 giugno 1904, n. 417, e 21 maggio 1908, n. 192, è approvata la maggiore assegnazione di lire ottocentocinquantamila per l'acquisto e l'impianto del macchinario e della forza motrice nel nuovo edificio della Regia Zecca, e per i lavori accessori.

La detta somma di lire 850,000 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1909-910 in apposito capitolo, con la denominazione: « Spese per l'impianto in Roma della nuova Zecca di Stato, ed accessorie ».

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904 n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari** » (N. 305).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari.

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere alla completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, per gli anni 1908 e 1909, la somma stanziata al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910 è aumentata di lire 4,280,000.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Correzione di un errore di stampa incorso nella tabella B annessa alla legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale dei laboratori chimici delle gabelle** » (N. 302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Correzione di un errore di stampa incorso nella tabella B annessa alla legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale dei laboratori chimici delle gabelle** ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Lo stipendio individuale degli operai di terza classe dei laboratori chimici delle gabelle, esposto nella tabella B annessa alla legge del 5 luglio 1908, n. 400, nella cifra di lire milleduecento, è corretto in quella di lire milletrecento.

La correzione, per tutte le conseguenze di legge, avrà effetto a datare dal giorno nel quale andò in vigore la legge 5 luglio 1908, n. 400.

È aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori assegnazioni per lire 1,710,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10** » (N. 322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni per lire 1,710,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10** ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,000,000 e lire 710,000 rispettivamente ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1909-910, qui appresso indicati:

Capitolo n. 32: « Spese di giustizia » (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 34: « Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti » (Spesa obbligatoria).

È aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 10 milioni e nuova ripartizione di stanziamento nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra » (N. 316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 10 milioni e nuova ripartizione di stanziamento nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra ». Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 316).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Ho preso questo posto per non parlare all'occipite del mio carissimo amico, il relatore Pedotti.

Io credevo che questo disegno di legge avrebbe corsa la via degli Uffici, perchè contiene la spesa di dieci milioni che credo il primo germe di altri milioni che saranno domandati in seguito, ma contiene l'istituzione di nuovi congegni di guerra, di stabilimenti tecnici e di ordinamenti di forze militari. Secondo me non dovevano andare indicati come una spesa straordinaria del bilancio, essendo mezzo di

fondazioni, che dovevano andar studiate dagli Uffici.

Con questo espediente di dissimulare gli obbiettivi delle leggi il paese e gli stessi senatori non sanno l'importanza di quelle che vanno a deliberare, e noi vediamo caricata la Commissione di finanze di un tale rapido e gravoso lavoro che gli omeri di parecchi cammelli non potrebbero sopportare. I diciotto egregi colleghi che ottennero il mandato speciale dai nostri voti di esaminare le leggi di finanza sono inoltre ridotti per assenza nel numero, talchè vi è da dubitare se veramente vi sia una piena coscienza acquisita da tutta la Commissione di finanze pel consenso all'adozione della legge e ai motivi che la relazione espone. Non dispiacciono queste osservazioni. Io appresi che l'uomo politico deve ricevere due educazioni, quella dell'esercito e quella delle assemblee politiche. Il Burkle, se ben ricordo, disse questo avvertimento. Io ebbi l'insegnamento nell'esercito per una carriera rapida, accidentata che da caporale sul Voltorno mi condusse a cannoniere volontario di seconda classe nel bombardamento di Borgoforte, in Cismon, Primolano, Borgo, Levico quasi alle porte di Trento e di poi per una coercizione di sentimento politico il Governo mi innalzò a tenente colonnello della Milizia Territoriale, dal quale ufficio mi dimisi per osservanza della legge, tosto che 55 anni pesarono sulle mie spalle. Ho dovuto ricordare questi precedenti per provare che non sono profano all'arte della guerra e delle milizie. La vita parlamentare vuole la libera critica, la libera discussione, onde sono certo che i miei amici che hanno grande potestà nell'Assemblea, l'uno come relatore, l'altro come ministro delle armi, mi avranno tuttora nella loro stima se compiendo il mio dovere, ricorderò la divisa della mia vita: *et vitam impendere vero*. Ho studiato attentamente le ragioni addotte dall'onorevole relatore per raccomandare con grande fervore questa forte spesa e le cose, alle quali la somma è data. Ma poichè mi fu gettata addosso dal mio egregio amico il Presidente del Consiglio, per amnesia dello stato degli studi e dei fatti internazionali il solo sentimento umanitario, quando, nella seduta del 21 giugno scorso, ebbi a dire: « dinanzi alle continue catastrofi che avvengono, e ai risultati delle esperienze che

dimostrano l'impossibilità che si formino flotte aeree, nuovi strumenti di guerra, esortai gli illustri uomini di Stato, che non debbono sperdere le tradizioni italiane, a provocare una conferenza, che ponga termine a incertezze, a contraddizioni, a disastri, dovrò fare lungo discorso a svolgere le ragioni del mio voto contrario.

Io non era in Senato quando il Presidente del Consiglio, tacendo la parte della mia esortazione che lo riguardava come ministro dell'interno, a cui incombe la tutela della vita e la proprietà dei cittadini e degli stranieri che vengono nelle nostre terre, mi rispose, facendomi un onore che io non merito che la mia esortazione gli aveva ricordato Leonardo da Vinci, alla cui memoria e alla cui grandezza io m'inchino. Feci studio delle sue opere e mandai un bacio allo stupendo ritratto di Lisa del Giocondo (*Bene!*); ma la mente del grande italiano non era argomento sufficiente allo ingiusto diniego.

Onorevole ministro, Ella, desioso di ripetere nella nostra Assemblea una breve elegante nota, che scrisse nella *Nuova Antologia* nel dicembre dell'anno passato, dichiarò che dal mio discorso gli corse alla mente un pensiero del nostro grande Leonardo da Vinci, « il quale aveva scoperto il modo di costruire i sommergibili, coi quali poteva rimanere sotto acqua quanto glielo permetteva il bisogno di alimentarsi; ma esitò se dovesse far pubblica quella scoperta, e quantunque fosse un contemporaneo del Rinascimento non avesse molti scrupoli morali, tuttavia nascose il disegno della nuova macchina, per cagione, egli disse, della malvagità degli uomini, che se ne servirebbero per assassinare il fondo del mare squarciando i navigli e sommergendoli con i loro equipaggi. Ma questo pensiero di Leonardo non mi pare che sarebbe accolto; oggidì, dall'umanità, quale noi la vediamo e la conosciamo! E poichè mi parrebbe il peggiore dei propositi quello di fare un invito ai popoli civili con la certezza di rimanere inascoltato, l'onor. Pierantoni mi consentirà di non assumere la responsabilità di quest'appello, specialmente per noi che, venuti ultimi, siamo costretti ad accendere in bilancio la spesa di 10 milioni per i dirigibili ». Come intende ciascuno, qui non fu data risposta per i dirigibili che il Presidente confuse con i sottomarini.

Io non vo' rivendicare i servigi da me resi alla cosa internazionale; però le deliberazioni delle Conferenze dell'Aja, alle quali il Governo diè la sua opera e l'accettazione e il Parlamento l'approvazione legislativa, non mi spiegano da un lato l'ilarità di alcuni colleghi, i quali fanno bene a ridere, perchè lo Sterne disse che il riso aggiunge un filo alla trama della vita; dall'altro la non ponderata approvazione. La Costituzione vuole che i ministri presentino i documenti diplomatici alle Assemblee legislative e che si debbano approvare per legge i trattati di materia legislativa. Lunga fu la lotta da me sostenuta per determinare quali sono i trattati che vanno comandati per legge. Nell'alterna e rapida vicenda dei Ministeri, vedemmo tolti al nostro esame, allo studio del Paese, nonchè alla gioventù generosa, che aspira all'ideale di servire lo Stato nei Consolati, e nella diplomazia, questi atti, che tutti gli altri Parlamenti si fecero il dovere di rassegnare ai Parlamenti. Su tali fonti autori stranieri scrissero volumi. Per esempio, quale fu la sorte del trattato di Algesiras? Non ne furono comunicati i documenti alle Assemblee, nè si completarono per legge le disposizioni legislative che in quel trattato sono promesse. Vi furono le Conferenze dell'Aja, alle quali io lavorai per invito dei Ministeri. Furono presentati i documenti di quelle Conferenze? Per ordine di data fu recente la Conferenza navale di Londra, si adunò dal 24 dicembre 1908 al 19 febbraio 1909; i documenti di questa conferenza rimasero un arcano ministeriale. Per queste violazioni di doveri costituzionali si è formato un monopolio burocratico dannoso agli studi, alla vita pubblica nazionale e internazionale; in pari tempo si fomentano le aspirazioni di favoriti, che andarono e tornarono dai convegni diplomatici senza un vero apparecchio e senza dare modo al sindacato dell'opera compiuta.

Oggi ho il dovere di rispondere all'onorevole Presidente del Consiglio e di parlare al ministro della guerra, nonchè al relatore e all'Assemblea, alla quale mi onoro di appartenere, fornendo la dimostrazione, secondo me irrecusabile, che la spesa dei 10 milioni non va fatta, o che dovrebbe almeno essere indugiata; perchè si dovrebbero discutere con ponderatezza la possibilità e le condizioni della così detta navigazione aerea.

Molti uomini, essendo ministri, sono costretti a condurre innanzi giornalmente cento e più cose. Essi non possono avere capacità tecnica e non ebbero il tempo di conoscere la storia e il diritto convenzionale su questa materia. Nelle Assemblee politiche di tutti i paesi e nel nostro si adottò il sistema dei commissari speciali. Intesi fare grandi lodi, e mi associo a queste manifestazioni, all'opera del colonnello Moris; ricordo il dolore che senti l'anima mia quando avvenne la sventura, fortunatamente non grave, del tenente Savoia, non ho dimenticata la sciagura toccata al tenente Mariotti, che perdè la vita. Perché gli uomini tecnici, militari lodati come divinatori di ardite innovazioni, o ritrovatori di grandi congegni e di perfezioni, che credete facciano invidia agli stranieri, perchè non li chiamate a sedere su codesti banchi per rispondere alle nostre obiezioni e illuminare le nostre menti?

Fatte queste considerazioni generali, passo a trattare l'argomento; e, se mi lascerò vincere dalla reminiscenza di studi, non crediate che io venga qui a fare vanto di memorie e di sentimenti; intendo invece di svolgere un mandato che tenni sino dal 1873, quando, associato a dieci giuristi di grande rinomanza, maestri miei nel giure, fui uno dei fondatori dell'Istituto di diritto internazionale, dal quale nacque per opera di S. Mancini quel movimento che condusse gli Stati alla codificazione del diritto internazionale civile, del diritto di guerra e del diritto marittimo.

Oggi di quella elettissima schiera viviamo soltanto l'amico mio Asser ed io. Parlando come il dovere m'impone cercherò di essere breve; in ogni modo tetragono ai colpi delle venture politiche dirò tutta l'anima mia. Per seguire le orme sapienti del mio illustre Presidente del Consiglio...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma io non ne so niente...

PIERANTONI. Ella mi rimandò quattro secoli indietro. Io andrò più in là. Incomincerò da Ruggero Bacone detto il *doctor admirabilis* che visse dal 1214 al 1294 e scrisse annunciando le ferrovie, la navigazione a vapore e aerea. Fu creduto un mago, fu accusato di avere relazione col diavolo; soffrì lunga prigionia, da cui fu salvato un anno solo, credo, innanzi la sua morte. Reco, se la memoria mi è fida ancella, le sue

parole: « Benchè la natura si ammirabile nelle sue operazioni, l'arte, che la modifica e se ne serve come di un istrumento, si mostra più possente... Racconterò alcuna delle meraviglie che la natura rivela o che l'arte produce e nelle quali la magia non ha punto parte alfin di provare che sorpassano di molto le invenzioni magiche e non sarebbero ad esse comparate. Si possono costruire per i bisogni della navigazione, macchine tali per cui i più grandi vascelli indirizzati da un solo uomo percorreranno fiumi e mari con rapidità maggiore che se fossero riempiti di naviganti; si possono fare carri che senza attacchi correranno con una celerità incommensurabile. È possibile creare un'apparecchio, nel cui mezzo un uomo seduto facendo muovere una vela di ali artificiali viaggerebbe come un uccello nell'aria. Si concepiscono del pari macchine che senza pericolo condurrebbero viventi nel fondo delle acque.

« Tali cose si videro o presso gli antichi, ovvero nei giorni nostri, fatta eccezione dell'apparecchio per volare, di cui un sapiente da me ben conosciuto ha immaginato il disegno. Altri risultamenti si possono ottenere. Quali i fuochi artificiali, che danno segni da lontano; tale del pari il fuoco greco. L'arte ha i suoi fulmini più temibili dei tuoni del cielo. Una debole quantità di materia della grossezza di un pollice produce una esplosione orribile accompagnata da una viva luce, e questo fatto si può ripetere sino a distruggere una città e interi battaglioni ».

Questi furono i vaticini di Ruggero Bacone. Dopo alcun tempo sorse la gara di uomini che volevano ad ogni costo volare, e si fecero tentativi che cagionarono i danni che nel tempo nostro si vanno ripetendo con maggiore frequenza.

Se io volessi ricordare tutti i casi, farei un'opera lunga. Permettetemi, poichè io parlo da italiano, di ricordare alcuni episodi importantissimi. Prima di tanti altri un cittadino della classica patria del mio buon amico, il ministro di grazia e giustizia, volle tentare la prova nel volo. Si chiamava Giambattista Dante e apparteneva alla famiglia dei Danti Rinaldi; fece più volte volare le ali da lui inventate sul Trasimeno; volle di poi fare un grande esperimento nella piazza di Perugia allorchè si celebrarono le

nozze di Bartolomeo d'Alviano con la sorella di Paolo Baglioni di tristissima memoria. Sali sino all'altezza del cornicione di Nostra Donna; poi cadde e si ruppe una gamba. Guarito, andò a insegnare matematica in Venezia; morì nella età di quarant'anni.

Tutte le prove erano fondate sulla imitazione dell'uccellino e delle sue ali, pensando che si potesse salire in alto. In seguito vennero altre numerose persone a tentar di volare. E se di altro mi è consentito parlare, parlerò di un concittadino del mio caro amico, il senatore Bettoni, cioè, di Francesco Lana.

Nel 1670, essendo membro della Compagnia di Gesù, scrisse un'opera dedicata a Leopoldo I, dal titolo: *Prodromo, o vero saggio di alcune invenzioni premesso all'arte maestra*. In Bruxelles, nella Biblioteca Reale vidi quale stima si era fatta dell'opera del Lana. Scrissero che egli avesse dato il primo la teoria dei palloni areostatici e della navigazione aerea.

Nel capo VI disegnò la figura che rappresenta un vascello trasportato nell'aria da quattro palloni. Il gesuita ne scrisse allo Spinoza. La nave doveva sostenersi nell'aria con vele e con remi. Quattro sfere o globi di bronzo sottile, nei quali doveva essere prodotto un vuoto perfetto, avrebbero sollevato una barca; il diametro dei globi doveva essere di venti piedi, ma il modo di ottenere il vuoto non riuscì. Egli proponeva di riempire i palloni d'acqua, di vuotarli e di chiudere il rubinetto tosto che l'acqua fosse uscita. Dopo la dimostrazione della teoria e il disegno della macchina « non raccomandava che fosse utilizzata, anzi fece l'augurio che Dio non ne avesse permessa alcuna applicazione per le conseguenze della macchina, che avrebbe gettato la perturbazione nel governo civile e politico ». Chi non vede, scrisse il Lana, che nessuna città sarebbe al sicuro?

Il Gesuita ebbe corrispondenza col Leibnitz, il quale rispose: la cosa è pericolosa, ma sorgerranno le fortificazioni che respingeranno queste navi aeree.

I gesuiti, che correvano per ogni parte, ebbero uno de' loro nel Brasile; si chiamava Bartolomeo di Gusmao nato a Santos, compose un pallone di tela aperto nella parte inferiore, e ne volle fare esperimento innanzi al valoroso re di Portogallo Giovanni V ed a tutta la sua

Corte: la prova andò male; salito nell'aria, per una falsa manovra precipitò.

Dopo queste prove sventurate sorsero gli esaltati, gli utopisti inventori. Nel 1675 un padre Giuseppe Gallien, domenicano, pubblicò, *L'art de naviguer dans les airs pour amusement phisique et géométrique*. Intendeva di costruire una nave più grande e più larga della città di Avignone che potesse navigare sopra l'aria e trasportare un numeroso esercito con tutto il suo treno e le provvigioni di bocca in Africa e in altri paesi. Questa fantasia fece ridere. Tuttavia contiene la satira degli aviatori che continuamente commisero l'errore di pensare all'imitazione delle ali degli uccelli, tal che la caduta d'Icaro è la leggenda che condanna la vita di molti uomini.

E giungo all'epoca dei Montgolfier, all'epoca moderna a cui si riannoda la serie dei tentativi. (*Rivolto al banco della Commissione*). I pochi colleghi che sono intorno alla Commissione di finanze ridotta a tre individui, li distolgono con discorsi privati.

PEDOTTI, *relatore*. Siamo attenti, onor. Pierantoni, non dubiti della nostra attenzione.

PIERANTONI. Lo credo. Ora parlo dell'opera dei due fratelli Michele e Giacomo Montgolfier. Le loro esperienze furono fondate sopra i progressi di insigni uomini. Il Cavendish studiò pienamente il gas idrogeno e dimostrò che tale gas come era preparato in quel tempo era sette volte meno denso dell'aria. Dopo breve tempo il Black divulgò l'idea che riempiendo un involucro d'idrogeno si potesse sollevare nell'aria un certo peso. Il Priesley in un libro celebre *Des différentes espèces d'air* fece il riassunto dei diversi gas e di tutto ciò che si poteva ottenerne.

Tralascio la narrazione delle numerose prove fatte dai Montgolfier. L'anima parigina subito si accese all'annuncio della invenzione che, come cantò il Monti, doveva essere la dominatrice del cielo. Si divulgò che una esperienza si dovesse fare in Parigi a spese dell'*Accademia delle scienze*. La impazienza fu così forte che i fondi necessari furono raccolti per sottoscrizione. Nel Campo di Marte, il 27 agosto 1783, i fratelli Robert, costruttori d'istrumenti di fisica, e Giacomo Charles e Robert lanciarono un pallone ripieno di gaz infiammabile, come era chiamato l'idrogeno. Giacomo Stefano Montgolfier volle

ripetere l'esperienza in Versaglia con un pallone gonfiato di acqua calda, al cospetto del Re, della Regina, che non volevano mandare su bipedi umani, ma una pecora ed altri animali. Frequenti furono le esperienze e i tentativi di viaggi, tanto che nell'ottobre del 1784 il *Journal des Savants* ne enumerò ventidue. In questo medesimo anno Paolo Andreani e i fratelli Gerli fecero un'ascensione presso Milano; e in Napoli, nel 1789, il 13 settembre, il giovane capitano Vincenzo Lunardi di Lucca fece un'ascensione, che fu un grande avvenimento simile all'arrivo non remoto del dirigibile militare da Bracciano.

Vi fu tutta una letteratura laudatrice del dominio dei cieli. In quell'anno si stampò in Napoli un libro: *La filosofia della macchina aerea*. Sarebbe amena una conferenza sopra i canti allora pubblicati; è importante la narrazione delle vicende del Lucchese. In Palermo fece tentativi infruttuosi, e alla fine volò il 30 luglio 1790. Cadde in mare, ma lo salvò la forma della navicella, che gli permise di toccare la riva. Tornò in Napoli, fece un'altra ascensione, di poi scomparve, ed io altro di lui non so. E qui, facendo il meglio che io possa la storia degli aerei areonauti, incontro il nome di un ufficiale del Genio di gran valore. Aveva il nome di Giovan Battista Meunier. Studiò di costruire un areostato che doveva sollevare trenta persone e caricare viveri per due mesi. Inventato l'areostato, alcuni opuscoli discussero i modi di dirigerlo. Il 7 gennaio 1785, il Blanchard e il Giffreis partirono sul pallone da Douvres e giunsero a Guiny. Il 15 giugno dello stesso anno, Pilatre de Rozier e il fisico Romain vollero partire per attraversare la Manica; mossero dalla spiaggia di Boulogne e corsero sopra il mare; un colpo di vento li respinse sulle coste; fecero novelle manovre per ricondurre il pallone sul mare; il pallone prese fuoco. Pilatre de Rozier ebbe la testa fracassata e le ossa rotte in una spaventevole caduta; il compagno gli sopravvisse pochi minuti. Pensate, o colleghi, se la smania della navigazione aerea con tutte le superbie del tempo nuovo non ripeta sempre le stesse insuperabili difficoltà, le stesse rovine! I nuovi studi determinarono i tipi principali, la macchina a vapore, il motore a gas o a petrolio e il motore elettrico.

Nel 1796 si segnalò un motore più pesante

dell'aria, e l'aviazione produsse l'aereo piano e gli apparecchi *elicopteri* o ad *eliche aeree*. Sin dal 1783 Gerould de Villette che aveva accompagnato Pilatre de Rozier in una delle ascensioni, aveva spiegato che il pallone frenato sarebbe stato utile in un esercito « per scoprire la posizione del nemico, le sue manovre, le sue marcie, le sue disposizioni ». Ma non mi obblighi il relatore nè alcuno dei colleghi a ricordare che cosa fosse la guerra prima della rivoluzione francese.

Dieci anni dopo la Francia dovè fare lo sforzo supremo di respingere gli eserciti che calpestavano il suolo nazionale. Monye Gaspere conte de Peluse, illustre geometra, principale fondatore della scuola politecnica, che tenne la cattedra d'idraulica e fu ministro della marina e che nel 1795 venne in Roma a scegliere i capolavori ceduti dal Papa, propose alla Convenzione di utilizzare i palloni come macchine di guerra.

Il Comitato nominò una Commissione in cui erano lo stesso Monye, il Berthollet, Giustin, Morreau, in un rapporto conchiuse che gli areostati frenati per mezzo di corde e con l'aiuto della navicella, potevano essere utili *osservatori mobili*. Il 2 aprile 1794 fu istituita una compagnia di *aereostieri* (uso questa parola) alla cui testa posero il meccanico Conté; a capo fu posto il Coutelle, il quale partì con trenta aereostieri per Maubeuge. Un pallone nominato l'*Entreprenant*, che poteva innalzare due persone, fece una prima ascensione, di poi ne fece tre al giorno ad un'altezza di trecento metri. Miseri risultamenti! A Charleroi assediata fece osservazioni. Il 26 giugno 1794 fu combattuta la battaglia di Fleurus; il Jourdan scrisse che il pallone aveva resi buoni servizi. Il Coutelle volle sperimentare un secondo pallone di forma cilindrica, che non riuscì: aveva il nome di *Martial*.

Il Comitato di salute pubblica fondò la scuola nazionale areostatica a Meudon. Nel marzo 1795, parecchi allievi della scuola andarono agli ordini del Pichegru sotto la direzione del Coutelle, fecero numerose ascensioni innanzi a Magonza assediata.

Nel 1796, seguirono gli eserciti di Jourdan di Moreau. Hoche li trasformò in telegrafisti. Più tardi Coutelle e Conté e la prima compagnia fecero parte della spedizione in Egitto.

Nella battaglia di Aboukir tutto il materiale andò distrutto. Il Direttorio sollecito licenziò la seconda compagnia e la scuola fu soppressa. Gli osservatori mobili o palloni frenati potevano essere buoni quando si caricavano fucili a pietra e quando era tanto imperfetta l'arte della guerra; infatti non appena vennero le pubblicazioni del Coudel si disse: s'intende la possibilità dell'utilità che può arrecare un pallone frenato che serva da osservatorio contro le truppe che cingono di assedio una città, ma quando si è in marcia, e ci sono i corpi che avanzano, oh! smettete queste miserie che sono soltanto d'ingombro. E certamente la storia delle grandi vittorie francesi fu l'effetto di quella cannonata di Walmy e della grande strategia di guerrieri meravigliosi.

Sono persone misere quelle, che non seggono in questa Assemblea, le quali fanno rimprovero all'Hoche e a Napoleone di non aver continuato lo studio dell'arte del Montgolfier nelle guerre.

Corsero lunghi anni e dal 1798 in poi non sono registrate altre prove. L'assedio di Venezia del 1849, mostra un barbaro e vano conato. Se voi leggete o rileggete la storia dell'assedio della regina dell'Adriatico, scritta dal colonnello Redaelli, ricorderete che un miserabile disgraziato, avendo osservato che il vento continuamente correva all'Adriatico, persuase gli Austriaci a innalzare palloni, alle navicelle dei quali erano assicurate alcune bombe che avrebbero esploso in calcolato tempo e rovinato la forte città, meraviglia dell'arte. Quegli infami tentativi andarono a vuoto; anzi alcuni storici che si occuparono dell'assedio di Venezia registrarono che il vento talvolta respinse indietro i palloni che fecero più danno alle genti austriache che non alle italiane. E questo fatto mi fu narrato quando fanciullo di otto anni vedevo tornare i giovani che avevano combattuto per Venezia e resistito agli Austriaci mentre il colera desolava quelle forti genti, che segnarono un grande risveglio del valore italiano a redimere la patria nostra dallo straniero. (*Bene*).

Dopo il 1849 si destò la grandiosa guerra detta di Crimea, che si distese dal Danubio al Mar Nero sino in Asia. Le più grandi Potenze alleate in quella guerra non pensarono a ripetere l'uso dei palloni. La storia di quella guerra invece narra bizzarrie veramente stra-

ordinarie. Gli alleati inglesi introdussero gli spettacoli delle corse sotto le mura della città assediata. I teatri serviti da sottufficiali allietarono i combattenti. I nostri valorosi bersaglieri, per la loro bella uniforme a gonnella erano chiamati le *vivandiere* del campo; le donne sono purissime vestali degli accampamenti. (*ilarità*). I Russi inventarono le macchine infernali che dall'inventore furono dette Jacobi, ma nessuno dei belligeranti pensò ai palloni.

Nel trattato di pace sottoscritto a Parigi s'inviene il primo grandioso patto del rinnovamento del diritto di guerra ridotto a meno inumani fini.

Alle porte di quel Congresso picchiarono tutti i filantropi, tutti gli uomini amanti del commercio, tutte le società religiose chiedenti l'arbitrato internazionale. Il Clarendon e gli altri diplomatici fecero una prima concessione, stipularono obbligatoria la mediazione prima del ricorso alla guerra. Si aggiunsero al trattato del 16 marzo 1856, quattro proposizioni, le quali separarono nettamente il commercio e il diritto dei neutrali e la proprietà dei privati cittadini degli Stati nemici e neutrali dalla preda guerresca. L'abolizione della guerra in corsa, la regola che la bandiera neutrale debba coprire la mercanzia nemica, eccetto il contrabbando di guerra, l'altra regola che la bandiera nemica copra la merce di proprietà neutrale eccetto il contrabbando di guerra, e il principio che il divieto del neutrale di portare armi dovesse essere represso in flagrante disdicendo le vergogne che avevano commesso gli Stati più forti a danno delle proprietà e del commercio dei meno forti, furono grandi sanzioni che segnarono un'era nuova della civiltà e la conciliazione dei diversi diritti dei popoli.

Nel 1859 quando l'esercito di Francia discese in Piemonte per combattere in Lombardia, portò un parco di palloni frenati. Ma là dove erano le ferrovie, là dove fremevano gli impeti dei popoli, le grandi tradizioni italiane, le grandi agglomerazioni degli armati, i pochi palloni alla direzione del Godard, rimasero simili a cose inutili. Nella guerra federale degli Stati Uniti, detta di *secessione*, si fece uso dei palloni liberi e frenati. Questi secondi avevano un apparecchio telegrafico legato al suolo, che serviva a trasmettere le osservazioni; ma non ottennero lode per i servizi che resero. Quella guerra

formidabile intanto offri l'esempio della codificazione del diritto di guerra, che fu diretto a disciplinare gli eserciti federati, che doveva essere assunto a base dello studio internazionale.

E dopo il 1865 giungo alla sanguinosa e terribile guerra del 1870.

Appena Parigi fu investita dopo Sedan, e l'assedio si estese anche ai dintorni della Capitale, gli assediati stimarono il pallone il modo di avere comunicazioni con i dipartimenti. Furono lanciati sessantasei areostati; due caddero a mare, quattro in potere del nemico. Il Gambetta, per uscire da Parigi e recarsi a Tours, fu sbalzato nel Belgio. Gli assediati catturarono il *Galilée* e il *Daguerre* che recavano colombe viaggiatori. Il pallone *La ville d'Orléans* fu sbalzato a 1600 chilometri sino in Norvegia. Viaggiando io nella Scandinavia, vidi il luogo dove i due francesi furono raccolti. Un piccolo monumento ricorda lo straordinario episodio e l'umana ospitalità ricevuta. Questi esempi di palloni liberi montati, che furono sbalzati in territori neutrali, provano che non si possono armare i dirigibili, che potrebbero offendere gli Stati neutrali.

Dopo la guerra del 1870, l'Istituto di Diritto internazionale e le Conferenze diplomatiche, iniziarono la codificazione del Diritto internazionale e del Diritto di guerra.

Le Convenzioni, alle quali accenno, furono approvate per leggi deliberate dalle due Assemblee. Io invito i signori ministri e i colleghi del Senato a rileggerle le relazioni parlamentari. Il Senato, il giorno 6 novembre 1908, approvò la convenzione per le navi ospedaliere e i ministri proponenti e le Commissioni parlamentari costantemente esposero gli intenti civili, dite pure umani, che uomini siete: quello di prevenire e scongiurare quanto è più possibile l'avvento della guerra, e l'altro di attenuarne quanto è più possibile gli effetti e gli orrori.

E perchè non credano coloro, che con tanta diligenza mi ascoltano, che la mia raccomandazione per un convegno internazionale fosse giunta nuova tanto da sorprendere la eletta mente del Presidente del Consiglio, il quale lealmente ha dichiarato di nulla sapere sopra l'obbietto, mi permetto indicare le dichiarazioni che chiusero le Convenzioni internazionali.

L'umanità consigliò e fece trionfare la Con-

venzione di Ginevra, detta della *Croce Rossa*, per la neutralità dei feriti del 16 agosto 1864. La dichiarazione di Pietroburgo con cui le nazioni civili s'impegnarono in caso di guerra a non impiegare in mare e in terra qualsivoglia proietto inferiore al peso di 400 grammi, che sia un esplodente o pure carico di materie fulminanti o infiammabili, nella motivazione parla di umanità. *Sur la proposition du Cabinet Impérial - les nations civilisées - doivent s'arrêter devant les exigences de l'humanité.*

Sempre per umanità le Convenzioni sulle leggi della guerra si perfezionano. La prima dichiarazione, in data del 29 luglio 1895, così suona: « I delegati delle Potenze rappresentate alla Conferenza internazionale della pace, ispirandosi ai sentimenti che trovarono la loro espressione nella dichiarazione di Pietroburgo del 29 novembre, 11 dicembre 1868, consentono per una durata di cinque anni la interdizione di lanciare proiettili ed esplosivi dall'alto dei palloni e per altri modi analoghi ».

Le altre dichiarazioni vietarono il getto di proiettili, che abbiano per scopo di spandere gas asfissianti o deleteri e l'uso di palle oltre modo nocive. Ma non posso tacere fra le altre la risoluzione seguente. La redassero i miei colleghi, l'Asser e il Renault; la Conferenza stima che la limitazione degli oneri militari, che attualmente pesano sul mondo, sia grandemente da desiderare per l'aumento del benessere *materiale e morale della umanità*. Onde io mi preoccupai delle condizioni della finanza italiana e della doverosa osservanza di promesse, che saranno, a mio modo di credere, pregiudicate da questo sciupio di dieci milioni per ottenere strumenti di guerra che sono contrari alla ragione delle genti e che non saranno mai tecnicamente sicuri.

Infine leggo l'ultima dichiarazione che interdice di lanciare dei proiettili ed esplosivi dai palloni e da altre invenzioni analoghe.

« I sottoscritti, plenipotenziari delle potenze invitate alla seconda Conferenza internazionale della pace all'Aja, debitamente autorizzati a tal uopo dai loro Governi,

« ispirandosi ai sentimenti espressi nella dichiarazione di San Pietroburgo del 29 novembre-11 dicembre 1868 e desiderando rinnovare

la dichiarazione dell'Aja del 29 luglio 1899 giunta a scadenza,

« Dichiarano:

« Le potenze contraenti consentono, per un periodo di tempo che va sino alla fine della terza Conferenza della pace, all'interdizione di lanciare proiettili ed esplosivi dai palloni o in altri modi nuovi analoghi.

« La presente dichiarazione è obbligatoria solamente per le potenze contraenti, in caso di guerra tra due o parecchie di esse.

« Cesserà di essere obbligatoria dal momento in cui, in una guerra tra potenze contraenti, una di queste si unisse con uno dei belligeranti.

« La presente dichiarazione sarà ratificata nel più breve termine possibile.

« Le ratifiche saranno depositate all'Aja.

« Di tale deposito sarà steso un processo verbale ed una copia di questo, certificata conforme, sarà trasmessa per via diplomatica a tutte le potenze contraenti.

« Le potenze non firmatarie potranno aderire alla presente dichiarazione. A tal uopo, dovranno manifestare la loro volontà alle potenze contraenti, mediante una notificazione scritta, indirizzata al Governo dei Paesi Bassi e comunicata da questo a tutte le potenze contraenti.

« Questa denuncia non avrà effetto che nei riguardi della potenza che l'avrà notificata.

« In fede di ciò i plenipotenziari hanno rivestito la presente dichiarazione della loro firma. Fatto all'Aja il 18 ottobre 1907 ».

Le parole *debitamente autorizzate dai loro Governi* provano che l'onor. Luzzatti, il quale ha saputo reggere con tanta virtù parecchi Ministeri prima di essere assunto all'ufficio di Presidente del Consiglio, certamente diede il consenso ad una di queste dichiarazioni. Nessuno può ignorare che vi è l'obbligo di una nuova conferenza.

Il giorno appresso che io era stato dichiarato un umanitario di quattro secoli passati, degno di vivere in altri tempi, un dispaccio da Washington fece noto che il Presidente e il Comitato degli affari esteri degli Stati Uniti avevano deliberato di mandare cinque eletti cittadini in Europa a sollecitare ancora la finale sistemazione del diritto internazionale. Dunque veda il Senato che io stimando di non dire al-

l'Assemblea cose che gl'Italiani ignorassero, né cosa nuova o contraria al diritto positivo e alla promessa fatta alla Società internazionale feci opera di legislatore. Noi abbiamo una diplomazia, la quale deve ricalcare le orme di Camillo Cavour, che vogliamo celebrare. Non dimentichiamo pertanto che le celebrazioni dei grandi Italiani debbono essere di nobile esempio. Io altra volta appalesai quel che fece il Torrielli nella Conferenza dell'Aja, le relazioni che ebbi con lui. Credete che l'ingegno italiano, invece di ascoltare i Petrarchisti che van gridando: « pace, pace, pace », può ben fare che la pace trionfi con l'antico detto dei giureconsulti romani; *in armis jus: (Bene)*.

Ed ora permettete, dopo un breve riposo, che io continui il mio discorso già in parte esaurito.

Presentazione di disegni di legge.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Riduzione della tariffa telegrafica interna.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conto consuntivo del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1902-903;

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910;

Riordinamento delle scuole italiane all'estero.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore di questa presentazione di relazione che sarà stampata e distribuita.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Separazione dei comuni di Casanova Lerrone e di Vellego dal mandamento di Andora e loro aggregazione a quello di Albenga.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che ha per titolo: «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e passato alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pierantoni a voler riprendere il suo discorso.

PIERANTONI. Il mio riposo ha dato modo ai signori ministri di versare nella nostra Assemblea numerose leggi.

Riprendendo il mio dire, mi propongo dimostrare che nessuna delle ragioni dette con tanto amore di patria e con forza di convinzione

dalla Commissione di finanze per voce del suo relatore, esiste; onde ripeto: non si potrebbe almeno aspettare qualche tempo, non si potrebbero presentare i documenti che avranno determinato quello che si vuol fare, facendo conoscere la condizione attuale dei dirigibili del nostro Paese? Il solo argomento sempre usato è questo: guardate quello che fanno le altre nazioni. Se potessi usare un'immagine ardita, direi che le potenze sono simili alle donne vecchie, che hanno gelosia l'una dell'altra. Appena si annuncia una invenzione, un esperimento, immediatamente si grida: perchè non facciamo lo stesso anche noi? Potrei lungamente dimostrare questa gara, cominciando dalla costruzione delle grandi navi, di cui Benedetto Brin ebbe il vanto, passando alle piccole navi, alle torpediniere, che sembrava dovessero essere i bacilli della guerra, e poi si giunse ai *dreadnoughts*, che oggi si vanno aumentando. Ma l'ora è tarda, i colleghi desiderano di far presto, io li contenterò con omettere altre indicazioni pure avvertendo che non mi preoccupero della sorte che avrà il mio discorso, spinto dal sentimento, che ho, di giustificarmi innanzi al paese e alla Società internazionale dei giuristi, alla quale appartiene la mia mente, e di compiere un dovere alto e superiore che comprende la economia nazionale, la serietà delle leggi, che andiamo deliberando, la necessaria difesa dei progressi sinora compiuti per assicurare al mondo delle nazioni un meno triste avvenire.

Ho letto e ponderato gli argomenti esposti dal relatore. Sostiene che fu risoluto il problema della navigazione aerea. Io invece affermo e provo che numerosi fatti ne dimostrano la infondatezza. Potrei citare le opere del Tessandier, del Dunet e di altri numerosi scrittori, mi atterro al libro pubblicato or sono pochi mesi da Paul Rénard col titolo, *L'Aéronautique*, congiunto dell'ufficiale Rénard che ha il vanto non lieto di aver ridestato il fervore per la navigazione aerea. Il libro, entusiastico, è ispirato dal sentimento del primato francese nell'obbietto. La Francia sopra le altre nazioni da molto tempo crede che il genio delle invenzioni possa promettere le vittorie. Conservo alcune note di discorsi tenuti col generale Menabrea nel tempo che vissi presso di lui a Parigi quando mi volle come delegato tecnico per preparare il trattato della navigazione e

neutralità del canale di Suez. « La Francia, mi disse, non osservò l'obbligo della mediazione stipulata nel trattato di Parigi del 1856, che il Piemonte osservò nel 1859 perchè credeva alla grande virtù delle mitragliatrici »; taccio di altre confidenze.

Dal 1875, sino 1884, il generale Meunier redasse un progetto. Tacendo di alcune esperienze già fatte una Commissione sotto la presidenza del colonnello Laussevat studiò le applicazioni dell'arte militare alle comunicazioni per le vie aeree. Parlandò del sentimento e del coraggio, del sacrificio che sono le maggiori forze che possono dare la vittoria dubitarono del successo delle invenzioni, a Parigi stimarono la invenzione una chimera. Il Rénard che lavorò, dal 1875 sino alla sua morte, al progresso dell'aeronautica che cosa ottenne? I suoi lavori erano racchiusi nel segreto del Corpo del genio. Nel 1885 quando giunsi a Parigi le ascensioni dell'aerostato detto *la Francia* fecero gridare che fosse dimostrata la *utilità* della navigazione aerea sino allora creduta un'utopia. Invece si parlò di una semplice *possibilità* e da quell'anno s'iniziò una nuova era di studi, di esperienze. La fine del secolo fu segnata dall'esperienze del conte Zeppelin sul lago di Costanza e dai tentativi di Santos Dumont, ma sventure e delusioni pesarono sulla storia del nuovo secolo.

Il relatore scrisse: « Coi dirigibili e gli aeroplani che giorno per giorno si vanno, e gli uni e gli altri, perfezionando, il problema della navigazione aerea, per tanto tempo così appassionatamente e pertinacemente studiato, è risoluto ». A me pare che vi sia contraddizione nelle frasi. Se si attendono perfezioni si può dire risoluto il problema?

Ne' primi tempi non si andava avanti perchè mancavano i motori. Trionfò la teoria dell'aviazione determinata da Leonardo da Vinci, il quale riconobbe che il peso anzichè essere un ostacolo sia una condizione essenziale per il volo e che come l'uccello vi possa volare, perchè essendo più pesante dell'aria non rimane in balla di questa ma riesce ad approfittare della resistenza che con lo stesso suo peso vi può contrapporre. Leonardo studiò il meccanismo delle ali, le varie posizioni della testa e della coda e i vari comportamenti dell'uccello secondo le diverse pressioni del vento determinando matematicamente la direzione del suo volo in relazione

alle forze componenti e tenendo calcolo di tutti i movimenti che ne modificano il centro di gravità per dare alla estrema mobilità del volo la necessaria sicurezza e precisione. Sono queste quasi testualmente le parole di Luca Beltrami.

Il vento però ostacola le ascensioni, perchè gli uomini non sono uccelli (*risa*) e le macchine non hanno l'anima dei volatili. Lo sport aeronautico, le esposizioni, la Federazione internazionale hanno spento in gran parte l'entusiasmo sorto dalla curiosità. Senza parlare dell'esperienza straniera e di quelle di Brescia e di Verona, dico di Palermo, che ha speso 200,000 lire, e per il vento e la pioggia nulla si fece.

Accanto agli esempi nostri cittadineschi guardiamo la Francia. Mentre una plebe incolta e donne di mala vita assisterono all'orgia della ghigliottina innalzata ai primi albori per compiere l'opera sua infame, le donne ricche ed eleganti accorsero in Reims ove la morte del Watcher dimostrò quanto sia pericolosa l'impresa. E vi fu tempo che la stampa inglese credeva che un Zeppelin potesse giungere a gettare una tonnellata di dinamite entro Londra, come se fosse possibile portarne una tonnellata ed aversi benzina sufficiente. La paura toglie in certi casi l'intelletto. E che cosa è successo giorni or sono a quell'aerostato *Zeppelin*, che costò due milioni? E il *Deutschland* caduto sopra una foresta danneggiando soltanto gli alberi. Che avrebbero detto i signori ministri se quella caduta fosse avvenuta sopra una città, sopra monumenti o su proprietà private? Ho libri, che non voglio leggere, i quali insegnano che l'aviazione sollevò una questione di diritto interno e un'altra internazionale. Le indico. I cittadini che camminano per le strade possono ricevere addosso un aeroplano o la benzina od altri combustibili, o il lest, che è la zavorra, che si getta di tempo in tempo. Coi palloni che cadono si possono avere maggiori disgrazie; incendi, uccisioni, rovine. Ho sotto gli occhi un opuscolo di una associazione americana, in cui il Simeon Baldwin, professore di Università, col titolo *The law of the air ship* dimostra giunto il tempo di pensare a leggi che debbono regolare la navigazione aerea. Se gli Stati hanno regolato la navigazione sul mare e l'uso delle ferrovie nonchè la disciplina degli automobili, come si potrebbe ammettere che possano innalzarsi aerostati senza osservare le leggi di pub-

blica sicurezza? Chi pagherebbe i danni recati alla vita dei cittadini? E mentre l'onor. Luzzatti, vero cuore da Leonardo da Vinci, con la carità...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quello non era caritatevole; era forte, ma non caritatevole. (*Si ride*).

PIERANTONI. Non possiamo qui fare una conferenza sulla psicologia dell'anima di Leonardo da Vinci. Vi scrissi una lettera con cui mi offrivo a darvi notizie sull'aviazione, sulla sua storia e sul diritto internazionale relativo. Ogni cosa al suo tempo. Il vostro silenzio mi costrinse a sì lungo discorso. Le genti già si allarmano per i danni possibili; ma io debbo rimanere nella questione di diritto internazionale. Il relatore e la Commissione hanno creduto risoluto il problema ed hanno eccitato il Senato a mettere la patria nostra alla pari delle altre grandi potenze. Onorevoli signori, l'onorevole relatore vide flotte aeree che ancora non si mostrarono sull'aria. I così detti dirigibili non vanno uniti per l'aria e le gare private sono di aeroplani, monoplani isolati. I dirigibili, non facciamo confusione, sono così detti, perchè diversi dagli areostati frenati, *captifs* e liberi debbono ottenere la stabilità della partenza, della direzione, del ritorno, della discesa.

Il Rénard nel capitolo XI ricorda che il problema della navigazione aerea è duplice, perchè comprende la sustentazione e la direzione; la prima si può ottenere con un processo statico o dinamico e sostiene che il primo sia da preferire e che occorre per ottenere la direzione da dare alla nave aerea una celerità superiore al vento che domina nel momento. Questa necessità è il *punto dell'asino*. Non potendo dire più oltre cito le parole del Rénard: *La grande difficulté de la direction des aérostats tient à la résistance considérable que le ballon avec son volume énorme présente à l'avancement dans l'air*. Egli conchiude che oggi tutti seguono con una benevola curiosità gli sviluppi della navigazione aerea, ma che gli aeroplani sono *à leurs débuts*, agli esordi, che progrediscono rapidamente; onde bisogna aspettarsi di vederli diventare in un breve spazio di tempo apparecchi di locomozione di uso frequente. Gli studi da me fatti in ordine alle applicazioni in tempo di pace dimostrano risultamenti poco propizi.

Le ascensioni si fecero in altitudine per gli

studi astronomici, meteorologici, per ascensioni geografiche e per lavori fotografici. La cognizione delle leggi di meteorologia è il più grande soccorso degli areonauti. Le ascensioni libere furono costose e l'uomo non può senza pericolo alzarsi oltre 6000 metri.

Si desiderava sorprendere sul fatto la formazione delle nubi, della pioggia, della neve, della grandine e verificare se la porzione di ossigeno e di azoto contenuta nell'atmosfera fosse la medesima in ogni altezza.

DI MARZO. Ma a 6000 metri non si respira.

PIERANTONI. Altra cosa è il potere andare ed altra cosa il poter respirare. I signori Giacomo Balsan e Luigi Godard giunsero sino a 8500 metri il 23 settembre 1900. Berson, areonauta tedesco, giunse sino a 10,500 metri nella sua ascensione il 31 luglio 1901. Voi, amico e collega, sapete tutto, ma tacete sempre.

Si pensò di fare ascensioni senza la partecipazione dell'uomo, s'inventarono i palloni sonde. Vi sono due atmosfere: una quando non si va al di là dei 2000 metri, l'altra a grandissima altezza, in cui si potrebbe avere l'asfissia che si è cercato di impedire portando delle maschere piene di ossigeno. (*Interruzioni*).

Voi non parlate, ma interrompete, e fate cosa contraria alla civiltà.

Tutti gli studi fatti hanno dimostrato che seppure l'atmosfera è resa respirabile, nulla si è fatto. Ora qui c'è tutto un capitolo... (*Interruzione del sen. Lojodice*). Chi è che mi interrompe? Ah! È un mio antico discepolo, il Lojodice! (*Si ride*).

Ora osservo che il Rénard dedicò un capitolo del suo libro a prevedere le applicazioni militari. Il capitolo comincia, per dar modo a chi voglia studiarlo, da pagina 333 a 339. In questo capitolo, l'autore, dopo il richiamo della storia dal Montgolfier alla guerra del 1880 narra, che nel 1878 furono deliberati in Francia crediti speciali per l'azione personale del Gambetta, e che il voto fu favorevole per la fiducia personale, che aveva ispirato il capitano Carlo Rénard. Questi con la collaborazione del luogotenente Krebs fece accogliere la costruzione di un parco completo di palloni captivi. Anche il Governo italiano fece mostra di qualche pallone frenato; io feci ascensione in uno di essi nella rada di Vado.

Nel 1880 il Rénard parlò di nuovo di pal-

loni dirigibili; ma lasciò gli animi increduli. Nelle spedizioni coloniali si fece uso dei palloni frenati. Ma a quale pro? I palloni frenati debbono tenersi a una notevole distanza dal nemico, perchè i proietti di artiglieria li possono colpire a forte distanza. Il pallone frenato può servire di osservatorio per rettificare il tiro di artiglieria a lunga portata. Quanto all'idea infame di utilizzare i dirigibili, non in flotte aeree ma come armi offensive lo stesso Rénard scrisse: « Quanto a pensare di utilizzare i dirigibili come armi offensive impiegandoli a lanciare proiettili sugli eserciti e le città nemiche ciò non ha nulla d'impossibile ma sarà sempre in sé un impiego ristrettissimo dato il peso limitato di cui possono disporre gli aereoostati ». Certamente la Commissione non ponderò più cose: l'una che il dirigibile deve giungere a dominare i venti e a variare a volontà il suo itinerario e che deve passare sopra le posizioni nemiche e tornare donde fu mandato per narrare il risultamento delle sue informazioni. Invece si avvertono guasti, impedimenti di venti, di nebbie, e si hanno cadute. Ricordate, o colleghi, il grande grido dell'ammiraglio: *salvate i naufraghi!* Manderemo l'on. Lojodice a salvare i naufraghi. (*ilarità vivissima*).

Ora è tempo di volgere al porto, non perchè io sia stanco: penso di fare un libro che dedicherò agli individui che possono ancora studiare, all'on. Inghilleri, che si disse incompetente, pur avendo intelletto finissimo, come il *rapé* della sua tabacchiera. (*ilarità*).

La guerra potrà trarre nuovi strumenti da nuovi meravigliosi strumenti, ha detto il relatore. Ne abbiamo forse come invenzione di gente nostra? Conosco proponenti che si rifugiano sempre sotto la necessità del segreto nelle invenzioni. Dei segreti di Pulcinella è piena la vita diplomatica e la vita militare. Come serbare i segreti quando vi sono gli addetti militari di terra e di mare, la stampa, la pubblicità dei bilanci, i consoli, le spie, le grandi manovre che chiamano i rappresentanti degli eserciti stranieri a salire in alto, come parlare di segreto?

La relazione tralascia di dire in qual modo, in qual misura, a quali determinati scopi saranno usati i dirigibili; anzi scrisse non è ancor dato precisare (o meglio non giova di qui indicare). Sanno i generali che seggono in questa Aula

dire a quali altri scopi possono servire i dirigibili? E perchè non si dovrebbero indagare gli scopi e la misura?

Perchè dovremmo metterci una benda sugli occhi? Dite che si potranno fare grandi cose nella guerra, ma non ancora queste cose potete precisare. Pertanto dovremo dare per esperimenti non determinati 10 milioni? I nuovi trovati non consentono di portare nelle regioni aeree uomini armati e mezzi di offesa, e voi scrivete che avranno in guerra forse l'effetto di grandi sorprendenti risultati. Ma dove si sono fatti esperimenti di questi navigli aerei? Non ne conosco alcuno. Voi nella vostra relazione continuate ancora: « sapiente cura di ogni Paese che, pure anelando alla pace, deve prepararsi alla guerra e mercè questa preparazione anzi voglia della pace assicurarsi i benefici, sapiente cura tutelatrice, dico, deve essere quella di procurarsi ed allestire nella più efficace maniera la maggiore possibile quantità di questi nuovi trovati dell'ingegno e dell'ardimento umano ». Ed ancora: « E poichè già le maggiori potenze si stanno provvedendo di dirigibili, così da crearne delle vere flotte aeree, non potrebbe l'Italia indugiare, che vi sarebbe pericolo nella mora, a mettersi nella stessa via ». Nessuna prova è data di quello che hanno fatto le altre nazioni, anzi è affermato che da parte della autorità militari si sta alla vedetta di quello che fanno i privati per prendere norma e massima, onde si sono formate due categorie: l'aviazione pubblica e l'aviazione privata.

Detto queste cose, a me dispiacque una sola esortazione usata del mio buon amico. Egli scrisse che non vi è la possibilità che questo provvedimento sia dilazionato e che il patriottismo s'impone. No, onor. Pedotti, non usiamo grandi parole. Io domani tornerei ad essere cannoniere e farei il mio dovere se la patria corresse un pericolo; ma, perdio, io ho il dovere di dire che conoscendo le condizioni del paese nostro e l'azione collettiva degli Stati per ridurre odì e dare regola alla forza, Governo e Commissione dovevano ponderare le deliberazioni della Conferenza del 1899 e del 1907 da noi accettate come leggi.

Questo mio discorso seguirà la sorte di tante altre proposte che si rinvengono nella storia dei Parlamenti, io sarò sempre tranquillo per-

chè feci il mio dovere. E quando sarò fuori di questa noiosa vita dovranno dire che fui uomo di buone intenzioni, che dissi quello che pensavo, non subordinando i miei pensieri all'ossequio verso gli uomini del potere (*Bene*).

Io avevo sperato che l'Italia nostra, che nella sua storia ebbe sempre una missione internazionale; creò la religione, l'arte, la scienza, l'Impero, la Chiesa, il Pontefice e risorse per divulgare un nuovo diritto europeo; dovesse non rimanere neghittosa e pregiudicare le speranze di un migliore avvenire, accrescendo i veri progressi che l'èvo moderno deve perseguire, cioè, ottenere la società degli Stati onesta, umana, che garentisca i diritti e la libertà di tutti col minore sacrificio possibile dei diritti e della libertà di ciascuno. Una vita nazionale limitata, mediocre, non è possibile per le anime nostre. Oggi siamo divisi nelle opinioni; ma io non mi do per vinto, e rendendovi grazie della bontà con la quale mi avete ascoltato, aspetto altre occasioni per riprendere il mio lavoro di propugnare la ragione tra le umane genti.

Presentazione di relazione.

DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI. Ho l'onore di presentare, a nome della Commissione permanente di finanze, la relazione al disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la prevenzione degli incendi nei locali dei Reali musei di Torino ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI, *relatore*. Ho ascoltato con la più viva attenzione il collega ed amico mio onorevole Pierantoni; con tutta quell'attenzione che l'elevatezza del suo discorso, assunto ad altezza tale che non potrei neppur permettermi di qualificarlo, richiedeva. Questo discorso m'è parso veramente impressionante, sia per il contenuto suo e sia per la persona dell'oratore, al quale faccio l'augurio che possa ancora a lungo rimanere tra noi a far sentire la sua convinta e calda parola.

Però mi rincresce dover dichiarare che non

sono stato punto scosso da tutto il suo dire. Fermo nelle idee che con modesta prosa ho esposte nella relazione, non so lasciarmi convincere dalle tante e belle cose dette dall'onorevole Pierantoni.

Il Senato comprenderà che io non posso e non debbo seguirlo, soprattutto data l'ora del tempo, nella sua tanto erudita e non breve disquisizione. Bensì mi permetterò di far avvertire all'onor. Pierantoni che la relazione che io avuto l'incarico di redigere, non è se non il frutto dell'esame che la Commissione di finanze, con tutta la necessaria ponderazione, ha fatto del disegno di legge. Le cose che vi sono esposte sono state convenientemente discusse dalla Commissione stessa, la quale, per quanto nell'aula sieda in numero limitato di membri, nel suo ufficio è spesso numerosissima se non sempre al completo.

Il senatore Pierantoni, scorrendo il campo del diritto internazionale, nel quale non avrei nemmeno la competenza per seguirlo, dopo aver ricordata la leggenda di Icaro ed essere arrivato sino alle ultime applicazioni dell'ingegno umano per guadagnare le vie del cielo, è venuto a parlare della conferenza dell'Aja, di quella di Bruxelles, ecc. Egli ha anche ricordate parecchie delle recenti guerre nelle quali furono tentate ben piccole applicazioni della navigazione aerea, così, come nel 1870 fecero i francesi, e rammentò l'uscita di Gambetta da Parigi mediante un pallone, per soggiungerè poi che in quella circostanza il Bismarck emise una nota assai grave, che minacciava tutti i Francesi che fossero colti ad attraversare le vie aeree, di fucilazione. È bene osservare che ora invece pare sia la Germania che sta alla testa di tutti per fare della navigazione aerea le più belle ed immediate applicazioni.

Ma l'onor. Pierantoni ha asserito che in tutte le altre guerre, da quelle napoleoniche, non furono fatte applicazioni di areostati e che quindi è da badar bene prima di pensare all'impiego di questi nuovi mezzi. Osservo che giova non dimenticare come realmente il problema si può dire risolto coi dirigibili soltanto in questi ultimissimi anni, e cogli areoplani dopo che il principio del più pesante dell'aria ha potuto ricevere una conveniente soluzione. E però non era prima possibile qualsiasi seria applicazione. Finchè non si avevano che dei

semplici areostati da doversi abbandonare alla fortuna dei venti o tutt'al più da tenersi frenati, sollevandoli al più ad un 400 o 500 metri, ben si comprende come l'uso di questi mezzi, coi quali l'uomo tende a librarsi al di sopra della superficie della terra, doveva essere infinitamente limitato. E tuttavia, anche i semplici palloni frenati potevano già essere di qualche notevole utilità.

Potrei ricordare una esperienza mia personale fatta in occasione di manovre nella valle del Po, che tutti sapete quanto sia coperta di fitta alberatura e rappresenti quindi un terreno dove la visibilità è assai limitata. Avevo a mia disposizione appunto un pallone frenato e l'ufficiale che stava nella navicella mi teneva ad ogni momento informato delle mosse delle truppe avversarie, delle quali altrimenti nulla o quasi avrei visto o potuto sapere. Se mi fosse mancato quello efficacissimo mezzo ausiliario, l'esercizio del mio comando sarebbe stato ben più arduo, che avrei dovuto manovrare molto alla cieca.

Rammento questo per mettere in evidenza come una grande applicazione di questi ora perfezionati mezzi di locomozione aerea la potremo avere, e sarà d'importanza grandissima per noi, nel largo campo delle esplorazioni.

Ormai è assicurato (lasciando pure in disparte quanto riguarda gli areoplani) che mediante i dirigibili, è possibile navigare sicuramente, con una velocità di 50 e anche più chilometri all'ora in qualsiasi determinata direzione; è possibile rallentare, sostare, tornare indietro; innalzarsi o abbassarsi a volontà; anche per trovare le migliori condizioni atmosferiche; insomma è possibile muoversi nello spazio a volontà e con tutta sicurezza. Facile quindi vedere come, non fosse altro nel campo della visibilità e delle informazioni, indispensabili alla risoluzione di molti problemi della guerra, i nuovi mezzi saranno di una utilità straordinaria. E di utilità tanto maggiore per il nostro Paese, inquantochè, dato dovessimo trovarci impegnati in una guerra, e che questa (lo tolga il cielo) avesse a svolgersi nelle pianure del Po, dove la visibilità è così limitata; la quantità di cavalleria non sovrabbondante, della quale disponiamo, potrebbe essere molto vantaggiosamente compensata, nei riguardi dell'azione esplorante, se il comando avesse a sua disposizione parecchi dirigibili.

Quanto alla questione delle offese che dall'alto dei dirigibili sarebbe possibile esercitare, lasciando cadere sulla terra delle materie esplosive, si tratta qui di un argomento tutto speciale. L'on. Pierantoni ha ricordato che fin dalla conferenza dell'Aja, e poi meglio in quella di Bruxelles, sarebbe stato stabilito di escludere l'impiego di questi mezzi di guerra, giudicati soverchiamente barbari. Ebbene, se l'Italia si è impegnata con quelle convenzioni a determinati patti, essa non mancherà certamente dall'osservarli, essa non verrà meno all'adempimento degli obblighi che avrà assunto.

Però, a proposito di queste conferenze, mi si permetta, così di passaggio, una piccola osservazione, senza ch'io voglia con ciò entrare nel campo che sarebbe piuttosto di spettanza dell'onorevole ministro degli esteri. In tali conferenze chi finisce per aver più voce in capitolo, sono sempre i rappresentanti dei Paesi più largamente e poderosamente dotati di mezzi di guerra, militarmente più forti. Gli altri finiscono qualche volta per accettare, per subire, per lasciarsi imporre condizioni forse anche per loro non del tutto convenienti.

Ma poi, ed al postutto, se ai belligeranti possa sembrare utile, senza assoluta violazione dei patti internazionali ai quali abbiano acceduto, di far uso di speciali nuovi mezzi di offesa, avranno essi con ciò calpestato il diritto umanitario, se la guerra in sé stessa non è che la violazione di questo diritto? A che serve la guerra se non ad offendere? E non hanno gli uomini cominciato ad ammazzarsi fra di loro fin da quando, semplici e poveri trogloditi, si combattevano a colpi di pietra o di rozzi bastoni?

Usarono più tardi le armi, semplici arm. corte, la daga, la lancia, ma non erano forse le antichissime battaglie, così combattute, infinitamente più sanguinose di quelle di oggidi? Poichè questo giova osservare, o signori, che ad ogni progresso che l'uomo fa nelle arti della guerra, le guerre stesse vengono ad essere meno micidiali, assai meno cruenta.

Il Senato mi dispenserà di citare qualsiasi esempio, ma la storia della guerra chiaramente questo dice.

Ora, quello del quale ci occupiamo è veramente uno di quei progressi davanti ai quali c'è da domandarsi se proprio noi dobbiamo stare

con le mani in mano, senza far nulla, ad aspettare che prima abbiano fatto gli altri.

Nella relazione che ho avuto l'onore di redigere, in un punto che l'on. Pierantoni ha pur voluto criticare, è espressamente detto come urge far presto; dappoiché assai tempo ci vuole prima che si siano preparati questi nuovi mezzi per la navigazione aerea; ci vorrà certo qualche anno, non essendo cose che si improvvisano; e a noi non si conviene quindi perder tempo.

L'on. Pierantoni, colla sua alta mente e con la fervida immaginazione, che egli ha anche sorretta con la immaginazione pur fervida dell'autore che aveva per le mani e che citava, intravede la possibilità di future battaglie che si combatteranno nell'aria. Ebbene, l'on. Pierantoni, tanto studioso di ogni parte dello scibile, deve ricordare la splendida descrizione che il Milton nel suo « Paradiso Perduto » fa delle battaglie degli angeli in cielo; ed ora, al postutto, gli uomini, sollevandosi in alto, tendono a imitare gli angeli: si perfezionano, si affinano. (*ilarità*).

La tarda ora mi consiglia a non soggiungere altro. Io non intendo fare una difesa della mia relazione di fronte alle critiche dell'on. Pierantoni. Gli onorevoli colleghi l'hanno avuta distribuita; oso lusingarmi che non pochi di essi mi avranno fatto l'onore di leggerla. Essi hanno ora inteso le osservazioni e gli appunti cui fu fatta segno; a loro il giudicare. Io mi taccio.

L'on. Pierantoni, avvicinandosi al termine del suo erudito discorso, ha chiuso invocando il diritto degli uomini a vedersi meno esposti a tutte queste nuove diavolerie che il Satana Carducciano va continuamente creando.

Io rispondo all'on. Pierantoni invocando un diritto solo: per noi il primo diritto è di provvedere seriamente alla difesa del nostro Paese. (*Bravo. Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io spero che l'on. senatore Pierantoni non me ne vorrà; ed il Senato mi sarà grato se, associandomi alla sapiente difesa fatta di questo disegno di legge dall'on. relatore, senatore Pedotti, io mi limiterò a pochissime parole. Considero

l'elevato discorso dell'on. senatore Pierantoni come l'espressione di un voto altamente umanitario, come un invito che non al ministro della guerra spetta di raccogliere.

Egli ha trattato la questione dal punto di vista internazionale; ma il Senato comprenderà che non è questo il mio campo. Lascio al mio collega degli affari esteri, ove lo creda, di raccogliere il guanto.

Io, scendendo dalle superne regioni del cielo, nelle quali ci ha trasportato l'on. senatore Pierantoni, pongo la questione terra terra, in questi semplici termini: i meravigliosi risultati conseguiti nella navigazione aerea, hanno offerto agli eserciti moderni un nuovo potentissimo mezzo di offesa e di difesa.

Sull'esempio della Germania, la quale possiede oggi la più potente flotta aerea del mondo, la Francia, l'Austria, l'Inghilterra, la Russia, attivamente intendono a dotare i loro eserciti e le loro armate di questo nuovo fattore di vittoria nelle guerre dell'avvenire. Poteva, doveva l'Italia rimanere addietro? All'alto senno ed al patriottismo del Senato la risposta. (*Approvazioni vivissime*).

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io rendo grazie all'onorevole mio amico Pedotti delle cortesi parole che mi ha rivolte; io ho osservata la stessa norma di cortesia. Gli risponderò come è mio costume, senza ritrosia.

Sono rimasto meravigliato quando ha fatto appello alla giuria senatoriale dicendo: difendetemi voi dalle accuse. Quali accuse abbia fatto a lui non so comprendere, né altri tra voi lo comprende. Compì il mio dovere di confutare le ragioni per le quali la Commissione ha raccomandato la spesa di 10 milioni. Egli non poteva domandare un trattamento privilegiato diverso da quello che compete a tutti gli altri relatori, che debbono confutare le opposizioni e rimuovere i dubbi degli oratori. Io posso avere qualche esperienza dell'ufficio, perchè molte volte fui assegnato a quel seggio. Sia ferma tra di noi la stima, saldo il sentimento di ispirarci soltanto al bene della patria. Egli mi ha detto che la relazione è frutto dell'esame della Commissione di finanze, io non ne ho dubitato; ma avevo detto che la Commissione di finanze accetta tali e tanti oneri, e che questa

legge fu proposta priva di ogni sussidio, di informazioni tecniche e muta della esposizione del diritto vigente sulla guerra. Il relatore ha parlato della possibilità di gettare esplodenti dagli areostati e ha detto che è una questione tutta speciale, e che io non debba cedere a sentimento umanitario.

Rispondo: *Homo sum, nihil humani a me alienum puto*; ma chi continuamente studia gli atti e le conferenze dell'Aja, dove io non intervenni, ma fui consulente, chi ha veduto l'adozione d'istituzioni con le quali si cerca di prevenire i conflitti armati, e vede codificato il diritto della guerra dai capi di Governi, da tecnici, giuristi, militari e diplomatici di ogni lingua e da militari di terra e di mare che sono animati dal desiderio di servire ancora, nella estrema ipotesi di una guerra, le ragioni della umanità, e chi raccoglie le istanze continue per l'incivilimento delle genti umane, doveva combattere per l'onore della nostra nazione la credenza, che io fossi solo a chiedere il non uso degli areostati e dei così detti dirigibili, dei quali si doveva spiegare il significato. Per la mia dignità e per conservare le speranze, direi quasi la certezza, dell'accoglimento della mia esortazione ho detto con tutto il cuore la verità.

La Commissione non ha tenuti presenti gli Atti delle Conferenze internazionali. Io pubblicai le deliberazioni della prima Conferenza dell'Aja del 1889, uno studio sopra il manifesto della seconda Conferenza pubblicato nel 1907; feci studio e pubblico insegnamento della seconda Conferenza per invito dei ministri degli affari esteri e della marina; stampai una relazione e diedi parere sugli obbietti della Conferenza navale di Londra. Potevo credere che la Commissione si sarebbe informata dello stato del diritto di guerra sopra gli areostati e gli esplodenti.

A prova della opinione internazionale sulla quale ho fondata la mia istanza, avvertò che nella prima Conferenza vi furono 24 Stati e nel 1908 si ebbero rappresentanti di 44 Stati, che mandarono 369 delegati. Erano uomini che sentivano il dovere, come ognuno lo deve sentire, e decisero di rivedere gli usi della guerra allo scopo di definirli con maggior precisione e per tracciare alcuni limiti onde restringerla nel suo vero campo, farò un breve cenno delle leggi della guerra.

Ispirandosi a questo dovere, mossero dal principio fondamentale di precisare la qualità di belligeranti. Grande fu il progresso compiuto, e fu risolta la opposizione sollevata dalla Germania, che non voleva riconoscere per combattenti i volontari. I pacifici cittadini, le donne, i vecchi ed i fanciulli furono separati dai combattenti. Ora pare a me che questo principio applicato lealmente escluda il getto dei proiettili dall'aria. Se abbiamo riconosciuto il possibile ausilio dei neutrali sopra i campi di battaglia per riparare i danni della guerra, come non vogliamo riconoscere che si ha un dovere, non solo dinanzi all'umanità, ma dinanzi a tutti i popoli civili, di tenere distinti i belligeranti dai non belligeranti?

Quando, esaminando il testo del diritto di guerra approvato con legge, sopra mia istanza, si legge nella Sezione II delle ostilità che si proibì l'uso di alcune armi, il bombardamento di città, villaggi, abitazioni, ovvero di edifizii che non sono difesi, che s'impose il dovere di prendere tutti i provvedimenti necessari per risparmiare gli edifizii consacrati ai culti, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di raccoglimento dei malati e feriti, come credere possibile il far gettare a casaccio bombe?

On. amico, mi permetta che io non accetti le sue parole. La guerra è l'uso della forza, che serve unicamente a sottomettere il nemico per ricondurlo alla pace, e non per commettere inutili atrocità! Infatti, dato l'uso delle armi, si cercò di eliminare tutte quelle che potevano fare stragi inutili e l'on. mio amico sa che nell'ultima conferenza si giunse a stabilire una Corte internazionale dove si dovranno giudicare i danni fatti per la violazione del diritto delle genti.

Io farei un'offesa all'Italia nostra e alla società moderna, paragonando i combattenti ai trogloditi che escivano dalle caverne e agli antropofagi che ancora esistono. La guerra ormai ha nozioni in cui l'onore dei combattenti si esprime in tal punto che si ricorda l'esempio valoroso di guerrieri che soccorsero i fanciulli, i deboli e raccolsero i feriti. Dopo il combattimento, vinti e vincitori sono tutti fratelli! Una volta diventavano schiavi, erano mutilati, venduti!

La neutralità dei feriti, la istituzione della Croce Rossa, non consentono barbarie. Dopo la

lotta si stipulano le capitolazioni che segnano il rispetto all'onore dei valorosi vinti, e queste procedure non sono davvero regole da trogloditi o da antropofagi; ma sono cose, contro le quali non si può impunemente parlare.

Ma non basta! Le nazioni civili sanziona-
rono un altro capitolo intitolato: « L'autorità militare sul territorio dello Stato nemico ». Una volta si imponeva il giuramento ai popoli non ancora conquistati e si costringevano a lavorare contro la patria. Ora ciò è proibito. Si è pensato a far lavorare gli operai in diversi paesi, si è interdetto l'uso della forza contro le popolazioni innocue! Tutte queste regole servono per dimostrare il mio desiderio che siano rimossi per sempre gli areostati, i dirigibili che non saranno con sicurezza diretti. Nella relazione si legge il vaticinio che gli esplodenti, gettati dall'aria potranno cagionare fatti nuovissimi. A me pare che l'on. mio amico abbia fatto una ritirata che non è nelle tradizioni garibaldinesche perchè oggi ha detto: badate, che infine tutto si riduce ai palloni usati per vedette, per esplorare i nemici. Onor. mio amico, ciò non è esatto. Ella con questa limitazione raccorcia la materia per ottenere il voto. I dirigibili sono tutt'altra cosa che i palloni frenati e gli areostati liberi. I dirigibili debbono andare dove si comanda lo andare e tornare; ciò che non possono fare i palloni frenati. Mi perdoni, l'on. relatore, se è così ridotta la conclusione, che io gli dica ch'egli ha disdetto la sua relazione. Dopo di ciò considerate che mentre si è regolato l'uso delle ferrovie, il divieto fatto ai militari di non toccare la proprietà privata e si aspettano nuove convenzioni internazionali, io credevo che non si sarebbe pregiudicato il divieto sanzionato nelle due Conferenze dell'Aja. A noi si adduce sempre, a confronto la Germania o l'Austria. L'imperatore di Germania allarmò l'Europa quando si credette che avesse preso il brevetto delle invenzioni del conte Zeppelin. Dopo tanto tempo il Zeppelin si è fatto vivo ultimamente per soffrire il grave danno di due milioni dalla catastrofe del *Deutschland*.

Il relatore infine ha parlato dell'esplorazione fatta da lui; anche io andai in pallone, ma altra cosa è l'andare in pallone nelle finte manovre da quella di andarvi su in una guerra; altra cosa è fare esplorazioni in terre nostre

contro finto nemico assegnato e italiano, altra cosa è l'esplorazione che si dovrebbe fare in guerra, soprattutto quella che si dovrebbe fare sopra i mari.

Ripeto che i dirigibili non possono riuscire operosi contro le resistenze dell'aria, e che anche si gettassero poche bombe, farebbero danno limitato, ma atto inumano.

Non dirò altro che questo: voi avete, onorevoli ministri, dalla vostra il numero, io dalla parte mia la ragione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

In aggiunta alle somme autorizzate dall'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 496, e dall'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, è approvata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 10,000,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10 al capitolo 71 « Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi » e da servire per la costruzione di dirigibili, areoplani, relativi impianti, lavori, trasporti e indennità speciali al personale.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo di disporre che l'assegnazione complessivamente autorizzata dalle leggi 5 luglio 1908, n. 361, e 30 giugno 1909, n. 404, per l'esercizio finanziario 1910-1911 sia diminuita di una somma non superiore a lire 15,000,000 e aumentata corrispondentemente di una ugual somma l'assegnazione autorizzata per l'esercizio finanziario 1909-10.

Le variazioni all'uso occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1909-10 e 1910-11 saranno apportate con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 3.

Per le provviste, impianti, lavori e trasporti da effettuarsi coi fondi assegnati dall'art. 1

della presente legge il Ministero della guerra è autorizzato a provvedere mediante licitazione o trattativa privata od anche in economia.

Pei pagamenti possono emettersi mandati d'anticipazione regolati secondo il bisogno.

(Approvato).

Art. 4.

La disposizione del secondo comma del precedente art. 3 è estesa all'esecuzione delle opere di difesa previste dalle leggi 14 luglio 1907, n. 496, 5 luglio 1908, n. 361, e 30 giugno 1909, n. 404.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

LUCCHINI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la seguente relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazione alla circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lucchini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per: « Modificazioni alla tassa sulla fabbricazione dello zucchero indigeno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Sugli ordini dei sanitari » (N. 5-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sugli ordini dei sanitari ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 5-B).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Veramente questo disegno di legge, al quale darò voto favorevole, non dovrebbe essere intestato « sugli ordini dei sanitari ». Infatti coll'art. 7 di questo disegno di legge si modifica la legge organica sanitaria, onde io credo che l'intestazione avrebbe dovuto essere: « Sugli ordini dei sanitari e modificazioni alla legge organica sanitaria ».

Nell'art. 7 si aumentano, in modo forse eccessivo, i membri dei Consigli provinciali sanitari e del Consiglio superiore di sanità.

Già nella discussione del bilancio dell'interno io ebbi ad osservare che ove si fosse dovuta discutere in qualche parte la legge sanitaria, occorreva portare una modificazione alla stessa riguardo alla composizione del Consiglio superiore.

Nella legge sanitaria organica si dice infatti che i membri del Consiglio superiore durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Io dissi che il « possono » era diventato la regola, poichè nessuno che entrava a far parte del Consiglio superiore, ne veniva più escluso, perchè i membri venivano sempre confermati di triennio in triennio.

Così abbiamo dei grandi luminari che non hanno mai potuto trovar posto nel Consiglio superiore.

Con questa legge, il Consiglio superiore, già composto di 34 membri, viene aumentato di altri membri. Infatti l'art. 7 dice così: « in ogni provincia del Regno i presidenti dei tre ordini sono membri di diritto del Consiglio sanitario provinciale, nella provincia ove ha sede l'ordine. Un rappresentante di ciascuno dei tre ordini, eletto dai presidenti dei rispettivi ordini del Regno, fa parte del Consiglio superiore di sanità ».

Ora mi pare che il Consiglio superiore sia già abbastanza numeroso, se non troverete modo di diminuirlo di alcuni membri che, proprio, parmi non abbiano ragione di appartenervi. Invece se lo aumentiamo ancora, diventerà un

vero Parlamento. Se non costasse nulla, sarebbe meno male. Ma vi sono i gettoni di presenza, 20 lire a ciascuno dei membri, per cui ogni seduta viene a costare 700 e più lire, ciò che mi sembra eccessivo. Detto questo, ripeto che darò voto favorevole al proposto disegno di legge.

Presentazione di relazioni

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Miglioramento sulle retribuzioni ordinarie agli agenti rurali.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente della Commissione di finanze della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BODIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge 31 gennaio 1901 riguardante la tutela degli emigranti.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Bodio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione del disegno di legge: « Sugli ordini dei sanitari ».

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sugli ordini dei sanitari.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ho domandato la parola per dichiarare che da parte mia trovo molto lodevole il concetto del ministro dell'interno di far entrare nei Consigli sanitari i rappresentanti dell'ordine dei sanitari, così per quanto riguarda i medici e i veterinari, come per quanto riguarda i farmacisti. Il concetto è veramente liberale ed io l'approvo in tutta l'estensione del termine. Penso però che l'onor. Presidente del Consiglio dovrebbe dare una delucidazione sopra un punto, che non è del tutto chiaro.

Credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere che, se è giusto che entrino nel Consiglio su-

periore di sanità dei rappresentanti dell'ordine dei sanitari, è altrettanto giusto che questi siano scelti tra coloro che esercitano la professione e hanno veri interessi da tutelare. Bisogna evitare invece che si infiltrino nei Consigli di sanità quelle persone, le quali, senza esercitare la professione, si fossero iscritte nell'ordine dei sanitari. In questo caso andremmo forse incontro a guai, mentre invece, accogliendo il concetto da me espresso, e che credo sia anche quello del Presidente del Consiglio, si ovvierebbe ad ogni inconveniente e potremmo con tranquillità votare la legge. A me sembra che basterebbe chiarire questo concetto aggiungendo qualche parola all'ordine del giorno presentato dalla Commissione, senza ritoccare il testo della legge.

DURANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE. Ho ricevuto questo disegno di legge all'una pomeridiana, e quindi ho avuto appena il tempo di leggerlo; ma, dalla lettura sommaria che ne ho fatto, mi son convinto che legge più provvida non poteva essere presentata dal ministro dell'interno per organizzare l'esercizio professionale della medicina, della chirurgia, e delle professioni affini.

L'art. 7 che viene incriminato, è quello che ha il maggior valore in questa legge, perchè con esso si rinsangua il Consiglio sanitario provinciale e il Consiglio sanitario superiore, senza di che, permettetemi la frase, noi resteremmo ancora in Corpi sanitari chiusi e cointeressati, i quali non lascierebbero spiraglio a molti esercenti che hanno il diritto di farsi in essi rappresentare e manifestare così l'espressione della volontà di una classe numerosissima, quale è quella sanitaria, in genere, certamente meritevole di essere collocata fra le più benemerite della convivenza sociale.

Nè temo quello che dice il collega Grassi, il quale suppone che nei Consigli si possa infiltrare una persona che sta al di fuori dell'esercizio professionale; la legge vuole che tutti i sanitari esercenti siano iscritti regolarmente agli ordini...

GRASSI. Anche non esercenti. Legga l'art. 2: al primo comma è detto: « per l'iscrizione nell'albo è necessario il godimento dei diritti civili e politici e il possesso del diploma profes-

sionale di un istituto del Regno », ecc. E questi può essere eletto presidente.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

DURANTE. Ma io credo che una persona, benchè iscritta, ma che non abbia il valore scientifico e morale necessari, non possa essere eletta a rappresentare l'ordine nel Consiglio superiore. Quindi non mi preoccupo di questa parte dell'articolo, che io non avevo ancora ben studiata. Ad ogni modo concludo col dire che è proprio venuto il momento in cui la classe dei medici, dei veterinari e dei farmacisti in Italia debbano avere questa legge che dia loro una rappresentanza, li organizzi e li mantenga in quella dignità che occorre esercitando l'arte salutare nobilissima. (*Approvazioni*).

LUCCHINI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI GIOVANNI. Vorrei pregare il relatore a volermi dare una spiegazione.

Al secondo comma dell'art. 7 andrebbe aggiunto l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale. Il relatore ha ritenuto opportuna la presentazione di quest'ordine del giorno, perchè, secondo lui, era nell'intendimento della Camera di stabilire che la rappresentanza del Consiglio superiore di sanità, dei tre ordini, dovesse essere affidata ad uno dei presidenti dei Consigli sanitari provinciali.

È certo che l'egregio relatore avrà avuto delle notizie che io non ho, e che non posso avere, perchè noi al Senato siamo costretti sempre a portare delle riforme a leggi votate dall'altro ramo del Parlamento, mentre ancora non abbiamo avuto la possibilità di leggere i resoconti in cui si riportano le discussioni avvenute alla Camera...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma questa legge è stata discussa un mese e mezzo fa.

PRESIDENTE. La discussione avvenuta su questa materia alla Camera è stata da un pezzo pubblicata; quindi ella, onor. Lucchini, poteva benissimo prenderne visione.

LUCCHINI GIOVANNI. Io parlavo in linea generale; molte volte accade che noi dobbiamo votare delle leggi, quando ancora non abbiamo sott'occhio i resoconti delle discussioni avvenute all'altra Camera. In questo caso ciò non sarà

avvenuto, ed appunto per questo io domando una spiegazione al relatore.

Questa intenzionalità della Camera dei deputati, evidentemente, l'egregio relatore dovrà averla rilevata o dalla discussione, o da qualche informazione privata fornitagli da qualche deputato.

Confesso però che, per conto mio, non trovo opportuno limitare la facoltà, che avrebbero in forza dell'art. 7 i presidenti dei Consigli degli ordini provinciali, di delegare un rappresentante a far parte del Consiglio superiore di sanità. Perchè restringere la scelta soltanto fra coloro che sono presidenti? Ci può essere benissimo qualche medico, o qualche veterinario, o qualche farmacista il quale non copra la carica di presidente in un Consiglio provinciale, il quale sia meritevole di sedere nel Consiglio superiore. Dirò anzi che il più delle volte, almeno per gli ordini degli avvocati e procuratori, avviene che colui che è presidente è un professionista illibato il quale conosce molto bene tutta la curia e avendo del tempo disponibile si presta a quest'ufficio, che pur offre delle noie, ma d'altra parte non ha il valore e le cognizioni volute per far parte di un Consiglio superiore.

Il mio dubbio dunque è questo, che sia qualche volta opportuno nominare chi non copra l'ufficio di presidente del Consiglio provinciale. Ad ogni modo domando semplicemente una spiegazione all'egregio relatore. Dirò infine che l'invito che viene fatto con l'ordine del giorno al ministro di includere nel regolamento il concetto limitativo esposto dall'on. relatore, non lo credo efficace. Il comma dell'art. 7 con molta chiarezza riconosce a tutti gli appartenenti agli ordini la possibilità d'essere nominati a far parte del Consiglio superiore, si tratta dunque di un *diritto* che, a mio avviso, il regolamento non potrebbe togliere senza uscire dai confini a lui assegnati.

Questo è il mio dubbio, e attendo dall'egregio relatore le chieste informazioni, dopo di che vedrò se potrò dare o negare il mio voto all'ordine del giorno presentato.

MARAGLIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO, *relatore*. Gli onorevoli colleghi che hanno presa la parola nella discus-

sione generale hanno fatto due ordini di osservazioni; le une generiche, le altre specifiche.

L'onor. senatore Astengo ha genericamente osservato che il titolo della legge avrebbe dovuto portare anche l'aggiunta: *modificazioni alla legge sanitaria*. Questa osservazione la credo anche fondata, ma naturalmente il titolo era già così redatto quando la disposizione di cui all'art. 7, che ha suggerita all'on. Astengo la sua giusta riflessione, non era stata peranco inclusa nella legge. Perchè la disposizione contenuta nell'art. 7 ha una storia. Il progetto di legge che aveva presentato al Senato nello scorso anno l'on. ministro dell'interno del tempo, non portava nessuna disposizione che concedesse, secondo le richieste dei sodalizi medici del Regno, di includere i rappresentanti degli Ordini sanitari nei Consigli di sanità del Regno.

L'Ufficio centrale del Senato al quale erano pur giunte petizioni in proposito, non credette di prenderle in considerazione; non perchè dissentisse dal merito, ma perchè invece riteneva che una legge che abbia uno scopo così speciale e ben determinato, quale è quello degli Ordini sanitari, non dovesse portare modificazioni a una legge costitutiva dello Stato, perchè riteneva che la disposizione di introdurre nei Consigli di sanità i rappresentanti degli Ordini sanitari, dovesse essere oggetto di un'apposita legge modificatrice di quella sulla sanità pubblica. E l'Ufficio centrale avendo in quell'epoca all'uopo interpellato l'on. ministro dell'interno del tempo, lo trovò perfettamente consenziente in quest'ordine d'idee.

Oggi la legge è ritornata al Senato con un articolo aggiuntivo, il settimo, che implica una modificazione della legge sanitaria, per ciò che riguarda la costituzione del Consiglio superiore di sanità e dei Consigli sanitari provinciali. E questa aggiunta richiederebbe, certo, una modificazione del titolo. Il titolo però non muta l'essenza della legge, e di questa credo dobbiamo occuparci. L'Ufficio centrale in questo secondo esame della legge si è trovato innanzi l'art. 7 con una proposta concreta, la quale richiedeva o l'adozione o la reiezione, ed entrando questa volta in merito, convinto che l'introduzione di elementi elettivi nei Corpi consultivi dello Stato sia una buona cosa, ha accettato l'art. 7. Nell'accettarlo però, l'Ufficio centrale ha notato che questo articolo avrebbe

potuto essere più preciso, più chiaro, inquantochè avrebbe potuto meglio determinare la nuova composizione dei due Ordini sanitari, il superiore ed i provinciali, e coordinare l'introduzione di questi nuovi elementi alla sua composizione fondamentale.

Perchè l'introduzione dei nuovi elementi sposta anche numericamente i rapporti tra i rappresentanti dei vari interessi e dei vari rami di cultura. Ma il vostro Ufficio centrale non ha creduto di dover proporre una modificazione alla legge, ritenendo che non dicendosi altro, l'art. 7 includesse che questi erano membri nati, ed entrassero a far parte di quel numero di membri nati dei rispettivi Consigli che sono già contemplati dalla legge, aggiungendosi e creando certo un numero maggiore di membri. Ciò diede occasione all'onorevole Astengo di fare riflessioni sulla composizione e sulle attribuzioni del Consiglio superiore di sanità, sulle quali non mi fermo perchè, argomento questo che esula dalla finalità della legge in esame. In questo punto sorge la questione posta dall'onorevole senatore Luchini.

Egli dice: perchè l'Ufficio centrale ha presentato l'ordine del giorno esplicito sull'articolo settimo? Rispondo subito: noi l'abbiamo presentato per chiarire l'articolo della legge senza modificarlo, perchè così com'è, lo trovavamo troppo indeterminato, perchè non dice chiaramente che il delegato degli ordini nel Consiglio superiore sanitario, deve essere uno dei presidenti ed un membro degli ordini stessi, come lo vuole nel suo contesto lo spirito della legge. Noi non abbiamo avuto comunicazioni nè dirette nè verbali da alcun membro della Camera dei deputati, ma dal contesto della discussione, dalla relazione che fece la Commissione della Camera, dalla discussione che poi ne venne, risultava evidente questo: che si voleva introdurre nel Consiglio superiore di sanità e nei Consigli provinciali una rappresentanza dei sanitari, in quanto che era conveniente che i sanitari avessero un interprete diretto dei propri interessi, poichè il Consiglio di sanità provinciale ed anche il Consiglio superiore di sanità, esercitano giurisdizione disciplinare sopra i medici esercenti. E si disse: allo stesso modo che furono ammessi i rappresentanti dei maestri nel Consiglio provinciale scolastico, si de-

vono ammettere i rappresentanti dei medici nei Consigli sanitari di Stato.

L'Ufficio centrale si è trovato così in questo bivio: o proporre una modificazione alla dicitura dell'articolo, e quindi rimandare la legge che già altra volta abbiamo esaminata, alla Camera dei deputati, o chiarire l'articolo con un ordine del giorno esplicativo.

L'Ufficio centrale ha creduto opportuno di prendere la via pratica di affidare ad un ordine del giorno tale esplicazione, come del resto è consuetudine del Senato, quando non crede che vi siano gli estremi da modificare recisamente un articolo di legge.

Questa la ragione, questa la storia dell'ordine del giorno, a proposito del quale io osserverò al collega onorevole Grassi che gli articoli 2 e 3 combinati, implicano necessariamente che i medici iscritti nell'albo debbano essere medici esercenti.

L'art. 2 dice, è vero, che si richiede il possesso del diploma professionale per essere iscritti nell'Ordine dei sanitari; ma l'art. 3 dice che l'iscrizione nell'albo è richiesta come condizione necessaria per esercitare la professione.

Del resto tutto il contesto delle discussioni avvenute nell'altro ramo del Parlamento, tutte le relazioni e i documenti parlamentari in proposito, sono concordi nel designare la figura di chi può essere iscritto all'Ordine dei medici, e dicono che deve essere un medico esercente; e che gli Ordini dei medici sono fatti per raggruppare i medici esercenti e organizzarli per tutelarne gli interessi.

Quindi gli articoli 2 e 3 combinati, nel loro disposto danno una spiegazione precisa in proposito e l'onor. Grassi può essere per questa parte tranquillo.

Dopo ciò, credo di aver valutato tutte le obiezioni fatte dagli onorevoli colleghi preopinanti, e concludo convenendo col collega Durante che realmente questo disegno di legge è vivamente e giustamente desiderato da tutta la classe degli esercenti professioni sanitarie del Regno. E l'Ufficio centrale ne fu tanto convinto che non volle, per conto suo, ritardarne l'approvazione, introducendovi quegli schiarimenti, che saranno oggetto del relativo regolamento. (*Approvazioni*).

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. A me pare che l'onor. relatore non abbia risposto adeguatamente a tutte le obiezioni che erano state fatte all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, e a mio avviso, la principale obiezione sta nello stesso art. 7, il quale, com'è nel progetto approvato dalla Camera dei deputati, non potrebbe essere più chiaro.

Che cosa infatti stabilisce l'art. 7? Leggiamolo. Esso dice così:

« In ogni provincia del Regno i presidenti dei tre Ordini sono membri di diritto del Consiglio sanitario provinciale nella provincia ove ha sede l'Ordine.

« Un rappresentante di ciascuno dei tre Ordini eletto dai presidenti dei rispettivi Ordini del Regno fa parte del Consiglio superiore di sanità ».

A me pare che l'articolo non potrebbe essere più chiaro e più esplicito. Anzi, una volta che vogliamo introdurre nella composizione dei Consigli provinciali e del Consiglio superiore di sanità l'elemento elettivo, io trovo che quest'articolo è quello che ci dà in proposito le maggiori garanzie.

Infatti, intendiamoci bene, i Consigli di sanità e specialmente il Consiglio superiore, oltre la salute pubblica hanno il supremo dovere di tutelare anche molti interessi, che importano milioni di lire, dall'ingordigia degli industriali, i quali tirano l'acqua al loro mulino, e cercano di esercitare ogni possibile influenza tanto sul Consiglio superiore di sanità quanto sugli altri Consigli. Tutto questo, dobbiamo riconoscere, che in loro sia perfettamente umano, perocché cura principale dell'industria è quella di accrescere il frutto del capitale impiegato; però nei Consigli sanitari dobbiamo cercare di avere persone, non solo competenti nelle varie materie che sono chiamati a giudicare, ma di carattere adamantino onde non essere trascinate negli affari poco corretti.

Finora è stato sempre il ministro, responsabile verso la Camera e il Paese, il quale ha scelto le persone, sulle quali tuttavia gli industriali non hanno tralasciato di esercitare la loro influenza. Non nego che qualche volta può riuscire utile sentire le voci degli industriali, quando, cioè, essa è nei limiti del retto e del giusto; ma gli industriali non sempre man-

tengono la misura e però ci vogliono persone che sappiano contenerli.

Ora, se questa influenza non retta è possibile che si eserciti sui membri scelti dal ministro, *a fortiori* potrà avere una portata più grande su quelli nominati col sistema elettivo: gli industriali che spendono centinaia e migliaia di lire nella *réclame*, possono cercare di avere nei Consigli sanitari, persone che rispondano totalmente ai loro privati interessi; ciò che, come è naturale, sarebbe assai pericoloso. Ma con le disposizioni, con le quali si è circondata l'elezione nell'art. 7 di questo disegno di legge, a me sembra che ogni sospetto svanisca; perchè sono soltanto gli Ordini sanitari del Regno che possono nominare i rappresentanti dei Consigli sanitari delle provincie, e questi poi scegliere i tre che dovranno sedere nel Consiglio superiore.

A me pare che così l'elemento elettivo, introdotto nei Consigli di sanità, sia circondato da ogni garanzia per essere sicuri della buona scelta, come è contemplata nell'art. 7, e quindi mi permetto di pregare l'onor. relatore a ritirare il suo ordine del giorno. L'articolo è chiarissimo ed io lo voterò ben volentieri, come del resto ben volentieri voterò tutta la legge; che, come è stato opportunamente ricordato, è attesa da tutti i sanitari con tanta ansietà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, sarò brevissimo. Questo disegno di legge ha peregrinato a lungo dall'uno all'altro ramo del Parlamento, ed è atteso con ansiosa sollecitudine dagli ordini dei sanitari. Io ricevo ogni giorno vive istanze perchè difenda questo disegno di legge al Senato, dove non ebbe sinora che festose accoglienze.

Ringrazio i senatori Grassi, Durante, Todaro e Maragliano della difesa che hanno fatto dell'art. 7. Non aggiungo alcuna considerazione a quelle importanti e semplici che questi illustri sanitari hanno messo innanzi. È un lungo duello che da molto tempo si combatte tra gli ordini dei sanitari e i Consigli dai quali sono esclusi, nei quali non hanno voce. E molte controversie che si sono agitate nacquero dal sospetto degli assenti che pur si sentivano competenti.

L'art. 7 apre a questi assenti la via dei Consigli locali e del Consiglio superiore. Ora o in

questi Consigli locali e nel Consiglio superiore le cose vanno tutte bene e gli assenti lo riconosceranno; così che se ne rinforzerà la loro autorità, ovvero anche essi, come tutte le cose umane e italiane, hanno dei difetti, e i nuovi competenti porteranno l'aria viva e fresca delle opinioni dibattute negli ordini di sanitari e dalla controversia tutto si migliorerà.

Io traggo buoni auspici dalla presenza dei membri elettivi tecnici nei Consigli locali e nel Consiglio superiore.

Non avrei nessuna difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale del Senato se questi vorrà insistere. Ma fino a ora nella discussione non si è parlato dell'art. 10 che deve togliere ogni dubbio al mio amico Lucchini. Infatti questo articolo dice: con regolamento da approvarsi per decreto Reale, a proposta del ministro dell'interno saranno stabilite le norme relative alle elezioni per la nomina ed il rinnovamento dei Consigli, ecc.

Dunque è l'art. 10 che delega la facoltà al ministro dell'interno di stabilire queste norme « e quanto altro occorra per la esecuzione della presente legge ».

Pertanto l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale parmi superfluo non tanto in sé, quanto per il commento che lo chiarisce secondo l'Ufficio centrale.

Dice l'art. 7: In ogni provincia del Regno i presidenti dei tre ordini sono membri di diritto del Consiglio sanitario provinciale nella provincia ove ha sede l'ordine.

Un rappresentante di ciascuno dei tre ordini, eletto dai presidenti dei rispettivi ordini del regno fa parte del Consiglio superiore di Sanità. Ora l'articolo 7 non dice che i presidenti facciano parte del Consiglio superiore, ma bensì che i presidenti eleggano i rappresentanti con quella libertà di azione che si può ben affidare a uomini così competenti quali sono i presidenti degli ordini.

Non faccio poi nessun accenno all'obiezione del senatore Astengo, il quale voleva quasi escludere dai Consigli locali provinciali e dal Consiglio superiore i rappresentanti degli Ordini sanitari, per la piccola spesa che se ne avrebbe. Io credo che l'utilità che questi membri recheranno con la loro competenza tecnica, già illustrata dai senatori che di queste cose s'intendono più di me, compenserà largamente il

piccolo carico di spesa per la maggiore luce che recheranno in questi Consigli.

Quindi, per la lunga attesa di questo disegno di legge già votato dal Senato e che vi aggiunge un solo articolo, per l'importanza reale che esso ha, per la modestia nella forma, notevole nella disciplina concessa alle classi benemerite degli Ordini sanitari, io pregherei vivamente il Senato di voler dare il voto favorevole al disegno di legge.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO, *relatore*. L'onorevole ministro dell'interno, accennando all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, gentilmente disse che se l'Ufficio centrale lo credeva opportuno egli non aveva difficoltà ad accettarlo. Io, a nome dell'Ufficio centrale, lo ringrazio. Però l'Ufficio centrale crederebbe opportuno che quest'ordine del giorno fosse votato, per meglio chiarire la disposizione dell'art. 7.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A me pare, dopo le dichiarazioni fatte, dopo la illustrazione dell'articolo 10, dopo l'adesione che ho dato all'idea che muove l'Ufficio centrale, a me pare che il relatore potrebbe prendere atto delle mie dichiarazioni e non insistere nell'ordine del giorno.

MARAGLIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO, *relatore*. Gli onorevoli senatori hanno inteso poc' anzi quanto disse l'onorevole Lucchini e saranno rimasti, credo, impressionati nell'udire, da un giurista acuto quale egli è, che l'art. 7 non è del tutto chiaro, nel determinare che il delegato nel Consiglio superiore debba essere un membro dei rispettivi Ordini sanitari. È la convinzione di questa indeterminatezza che ha persuaso l'Ufficio centrale a proporre l'ordine del giorno in questione.

Ma poichè l'onor. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha dichiarato di vedere le cose come noi, questa sua dichiarazione equivale ad un ordine del giorno, e restando iscritta a verbale, l'ordine del giorno diviene inutile.

Resta quindi stabilito ed inteso che i rappresentanti nel Consiglio superiore di sanità debbono essere membri degli Ordini stessi. Così

deve essere, perchè altrimenti resterebbe frustrato il concetto della legge, e prendiamo atto che il ministro dell'interno consente che sia questo il modo di interpretare il disposto dell'art. 7.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

In ogni provincia sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti iscritti negli albi corrispondenti. Ove il numero degli iscritti in un albo non arrivi a quindici, l'albo stesso sarà riunito a quello della provincia finitima che sarà indicata dal Consiglio superiore di sanità.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'iscrizione nell'albo è necessario il godimento dei diritti civili e politici e il possesso del diploma professionale di un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Possono essere iscritte anche le donne che abbiano il godimento dei diritti civili ed il possesso del diploma professionale.

Possono essere iscritti anche i cittadini e gli stranieri che abbiano regolarmente conseguito il diploma professionale in un Istituto di Stato estero, che abbia concesso il diritto di reciprocità per l'esercizio professionale ai cittadini diplomati in Italia.

Possono essere iscritti anche gli stranieri che abbiano il godimento dei diritti civili e che abbiano conseguito il diploma professionale in un Istituto del Regno autorizzato a rilasciarlo.

Sono esclusi dalla iscrizione tutti coloro che, per sentenza passata in giudicato, siano colpiti da sospensione dell'esercizio professionale, per la durata di essa.

(Approvato).

Art. 3.

L'iscrizione nell'albo è richiesta come condizione per l'esercizio della professione nel Regno e nelle sue colonie e protettorati.

Però i sanitari che abbiano qualità di impiegato iscritto in un ruolo organico di una pubblica Amministrazione dello Stato, o delle provincie o dei comuni, sono soggetti all'eventuale

disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche Amministrazioni.

(Approvato).

Art. 4.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo, ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro colle modalità che saranno determinate nel regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

La iscrizione in ciascun albo è subordinata al pagamento da parte degli iscritti di un contributo annuo per le spese di funzionamento del rispettivo Ordine, il quale contributo non potrà eccedere le lire 25.

(Approvato).

Art. 6.

Ciascuno degli Ordini provinciali elegge, al principio di ciascun biennio, fra i propri componenti a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto il proprio Consiglio amministrativo, che sarà composto di cinque membri, se gli iscritti nell'albo non sono più di trenta, e di sette membri se gli iscritti superano quel numero.

(Approvato).

Art. 7.

In ogni provincia del Regno i presidenti dei tre Ordini sono membri di diritto del Consiglio sanitario provinciale, nella provincia ove ha sede l'Ordine.

Un rappresentante di ciascuno dei tre Ordini, eletto dai presidenti dei rispettivi Ordini del Regno, fa parte del Consiglio superiore di sanità.

(Approvato).

Art. 8.

Al Consiglio amministrativo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) di compilare e tenere in corrente colle necessarie variazioni l'albo dell'Ordine, e di pubblicarlo al principio di ogni anno, dandone

notificazione all'autorità giudiziaria ed alle autorità amministrative;

b) di vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;

c) di reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui i sanitari liberi esercenti iscritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, fatte salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) di interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e cliente, per ragione di spese, di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza, ed, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

e) di amministrare i proventi dell'Ordine e provvedere alle spese di funzionamento, compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna gestione annuale.

(Approvato).

Art. 9.

Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso all'adunanza generale dell'Ordine stesso.

Contro la decisione dell'adunanza generale per le materie contemplate sotto le lettere a e c del precedente articolo è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di sanità.

(Approvato).

Art. 10.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, a proposta del ministro dell'interno, saranno stabilite le norme relative alle elezioni per la nomina ed il rinnovamento dei Consigli, alle iscrizioni e cancellazioni negli albi, alle funzioni disciplinari, alla riscossione dei contributi, alla gestione amministrativa e contabile di ciascun Consiglio, ed a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Disposizione transitoria.

Art. 11.

Sono autorizzati a continuare nell'esercizio della professione, ma soltanto presso gli stra-

nieri, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge 1^o agosto 1907, n. 636, testo unico, i medici ed i chirurghi diplomati all'estero, che al promulgarsi della presente legge siano da oltre tre anni iscritti nei ruoli dei contribuenti, per i redditi della ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, insieme con gli altri approvati in questa stessa seduta.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo all'appello nominale; prego i signori senatori di voler procedere alla votazione nell'ordine dell'appello, perchè si possa tener esatto conto dei nomi dei votanti, che da oggi, come ho già detto, saranno inseriti nel resoconto sommario e poi in quello ufficiale.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di procedere all'appello nominale.

FABRIZI, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	84
Favorevoli	69
Contrari	15

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di lire 850,000 per l'impianto della nuova Zecca:

Senatori votanti	84
Favorevoli	68
Contrari	16

Il Senato approva.

Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari:

Senatori votanti	84
Favorevoli	64
Contrari	20

Il Senato approva.

Correzione di un errore di stampa incorso nella tabella B annessa alla legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale di lavoratori chimici delle gabelle:

Senatori votanti	84
Favorevoli	70
Contrari	14

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni per lire 1,710,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10:

Senatori votanti	84
Favorevoli	68
Contrari	16

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di lire 10,000,000 e nuova ripartizione di stanziamento della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra:

Senatori votanti	84
Favorevoli	67
Contrari	17

Il Senato approva.

Sugli Ordini dei sanitari:

Senatori votanti	84
Favorevoli	64
Contrari	20

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani all'ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 333).

Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910 ed a quello del 25 agosto 1909 (N. 334);

Conversione in legge del R. decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (n. 296);

Conversione in legge del R. decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di borse di studio nelle Università ed Istituti rispettivi per giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto (N. 297).

II. Votazione per la nomina del Direttore degli Uffici di Questura.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 309);

Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 349);

Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi (N. 183);

Per la istituzione di una Cassa di maternità (N. 310);

Conversione in legge del Regio decreto 27 aprile 1910, che modifica per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851 (serie 2ª) (N. 303);

Modificazioni al piano regolatore della zona monumentale di Roma stabilito con le leggi 18 dicembre 1908, n. 509 e 11 luglio 1907, n. 502 (N. 288 - *urgenza*);

Abolizione dei vincoli per la circolazione degli olii minerali nella zona doganale di vigilanza (314);

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1º agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Modificazioni agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale (N. 289);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Comunicazioni della Segreteria.

Hanno preso parte alla votazione i Senatori:

Arrivabene, Astengo.

Balenzano, Balestra, Barracco Roberto, Basile, Bensa, Bettoni, Boncompagni-Ludovisi.

Cadenazzi, Cadolini, Caetani, Caldesi, Cavalli, Cefaly, Cocuzza, Colonna Prospero.

D'Alife, D'Ayala Valva, De Cesare Raffaele, De Cupis, De Marinis, De Riseis, De Seta Enrico, Di Brazza, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Di Marzo, Dini, Di Scalea, Doria Pamphili, Durante.

Fabrizi, Fili Astolfone, Finali, Fortunato.

Garofalo, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri, Lamberti, Levi-Civita, Lojodice, Lucchini Giovanni, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malvano, Malvezzi, Mannassei, Maragliano, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martinez, Massarucci, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele.

Pedotti, Pellegrini, Petrella, Pierantoni, Plutino, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Rattazzi, Riolo, Ruffo.

Serena, Sismondo, Solinas-Apostoli, Sormani. Todaro, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vaccaj, Vacchelli, Veronese, Vischi.

Licenziato per la stampa il 14 luglio 1910 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXXIII.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Congedi* (pag. 3157) — *Annuncio di un'interpellanza del senatore Frola* (pag. 3157) — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 3158, 3183, 3188, 3190, 3202) — *Osservazioni dei senatori Astengo* (pag. 3158), *De Cesare Raffaele* (pag. 3159) e *Ciamician* (pag. 3188) *sull'ordine del giorno* — *Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 »* N. (333) — *Parlano sull'art. 12 il senatore De Seta Enrico* (pag. 3162) al quale risponde il *Presidente del Consiglio* (pag. 3162) e *sull'art. 21 il senatore Buscemi* (pag. 3179) — *Senza discussione si approvano gli altri articoli del disegno di legge* — *Presentazione di relazioni* (pag. 3179, 3181, 3183, 3200) — *Sono approvati, senza discussione, i disegni di legge: « Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910 ed a quello del 25 agosto 1909 »* (N. 334) (pag. 3179); « *Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908* » (n. 296) (pag. 3181); « *Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di borse di studio nelle Università ed Istituti rispettivi dei giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto* » (N. 297) (pag. 3182) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Sulla discussione generale dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-1911 »* (N. 309) parlano i senatori *Manassei* (pag. 3183), *Frola* (pag. 3185), *Torrigiani Filippo* (pag. 3187), *Astengo* (pag. 3189), *Todaro* (pag. 3189, 3200), *Mazziotti* (pag. 3190), *Mele* (pag. 3191), il *relatore senatore Bettoni* (pag. 3201) e il *ministro delle finanze* (pag. 3195) — *La discussione generale è chiusa* — *Risultato di votazione* (pag. 3203).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, della istruzione pubblica; e delle poste e telegrafi.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Petrella ha domandato un congedo di quindici giorni per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intenderà accordato.

Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al signor ministro di agricoltura, industria e commercio una interpellanza del senatore Frola, il quale desidera

conoscere gli intendimenti del Governo relativamente all'assetto economico, giuridico e didattico delle scuole superiori di commercio. Frego il signor ministro di voler dire se e quando sia disposto a rispondere a questa domanda di interpellanza.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se così piace al Senato, per concerti presi con l'onor. Frola, risponderò domani a questa interpellanza.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, resta così stabilito.

**Presentazione di disegni di legge
e proposta del senatore Astengo.**

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Riordinamento del casellario centrale giudiziario e degli uffici della statistica giudiziaria e notarile.

Mi permetto avvertire il Senato che questo disegno di legge ha un carattere specialissimo d'urgenza, perchè da esso dipende la continuazione o la sospensione dei lavori del casellario centrale di statistica.

Presento poi il disegno di legge:

Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizione dei medesimi alla Cassa Nazionale di previdenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi due disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404, sulla Camera agrumaria di Messina;

Provvedimenti per la mutualità scolastica.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della pre-

sentazione di questi due disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Riordinamento della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima;

Disposizioni varie per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse;

Estensione agli operai dipendenti dallo Stato della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge che, essendo prossima la chiusura dei lavori parlamentari, seguiranno la via stabilita dal regolamento, tenendo conto per la loro iscrizione all'ordine del giorno, delle urgenze e dei bisogni della pubblica amministrazione.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. L'onorevolissimo nostro Presidente mi ha già prevenuto in ciò che io aveva intenzione di dire, anche per incarico di diversi colleghi.

La quantità dei disegni di legge che sono stati in questi giorni presentati all'esame del Senato è enorme, e certamente tale che non potranno essere tutti da noi intieramente esaminati.

È certo quindi che tranne i disegni di legge di grande urgenza, gli altri dovranno essere rimandati a novembre, anche perchè quando si riapriranno i lavori parlamentari il Senato possa avere un po' di lavoro pronto innanzi a sé, giacchè altrimenti il Senato non potrebbe riunirsi per fare un lavoro proficuo, che dopo 10 o 15 giorni dalla riunione della Camera dei deputati.

Ma, come ho detto, l'onorevole Presidente mi ha già prevenuto: egli farà una cernita dei diversi progetti che sono stati presentati; i più

urgenti saranno posti all'ordine del giorno, gli altri saranno rimandati a novembre. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non ho ch  a ripetere a questo riguardo quanto ho gi  detto, vale a dire, che i diversi progetti, ora presentati, seguiranno la via stabilita dal regolamento, tenendo conto, per la loro discussione, dei bisogni urgenti della pubblica amministrazione (*Approvazioni*).

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facolt  di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, gi  approvato dalla Camera dei deputati: « Provvedimenti contro la disoccupazione involontaria ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che seguir  il corso stabilito dal regolamento.

Per l'interpellanza.

del senatore De Cesare Raffaele.

DE CESARE RAFFAELE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facolt  di parlare.

DE CESARE RAFFAELE. Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, dichiaro al Senato che, d'accordo con lui, si sarebbe stabilito di svolgere, nella seduta di luned  prossimo, l'interpellanza da me presentata sull'Acquedotto pugliese. Mi auguro non vi siano difficolt .

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facolt  di parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Per parte mia, non ho che a confermare di essere sempre agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Io credo che non prima di luned  o marted  saranno finiti i lavori del Senato; ritengo perci  che per luned  possa benissimo essere iscritto all'ordine del giorno lo svolgimento della interpellanza del senatore De Cesare.

Se non vi sono opposizioni, cos  si intender  stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1903 » (N. 333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1903 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 333).

PRESIDENTE.   aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo senz'altro alla discussione degli articoli che rilegge:

TITOLO I.

CAPO I.

Stipulazione dei mutui e ricostruzione dei fabbricati

Art. 1.

I mutui ipotecari da concedere, a termini dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per le ricostruzioni, nuove costruzioni e per le riparazioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1903, nei comuni delle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina, che saranno indicati con decreto Reale, non potranno rispettivamente superare il valore degli edifici o parte di edifici distrutti, od i due terzi del valore di quelli danneggiati.

Tale valore per la citt  di Messina e Reggio Calabria sar  desunto dall'ultimo imponibile catastale anteriore al terremoto del 28 dicembre 1903, capitalizzato al tasso dell'1.50 per cento. Per gli edifici non ancora soggetti all'imposte delle predette due citt , e per quelli situati in tutti gli altri comuni il valore sar  determinato secondo le norme contenute nell'art. 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Il valore cos  fissato in tutti i casi sar  aumentato di un terzo per le maggiori spese imposte dalle norme tecniche di ricostruzione.

In ogni modo il mutuo non potr  giammai eccedere l'ammontare della spesa prevista per la nuova costruzione, la costruzione o la riparazione dell'edificio.

(Approvato).

Art. 2.

In mancanza di accordo tra il richiedente e l'Istituto mutuante la determinazione del valore sarà fatta da due Comitati, l'uno a Messina e l'altro a Reggio Calabria, e composti di un magistrato designato dal presidente del tribunale locale, che fungerà da presidente, di un ingegnere tecnico di finanza, designato dal ministro delle finanze, e di un delegato tecnico dell'Istituto mutuante.

Ai componenti i Comitati sarà dato un supplente, nei modi e con le forme di cui sopra.

Le decisioni dei Comitati sono definitive.

(Approvato).

Art. 3.

I mutui di favore sono concessi oltre che ai proprietari, agli usufruttuari, agli usuari ed ai creditori ipotecari, a norma dell'art. 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e dell'art. 49 della legge 9 luglio 1908, n. 445, anche agli enfiteuti ed a coloro che abbiano acquistato, dopo la pubblicazione della presente legge, aree occupate da fabbricati distrutti ovvero edifici danneggiati.

Il termine per chiedere la concessione dei mutui scadrà dopo 4 anni dalla pubblicazione della presente legge.

Fra gli enti indicati nell'art. 7, n. 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si intendono comprese le camere di commercio.

(Approvato).

Art. 4.

Il mutuatario, qualora non creda di ricostruire nella stessa area l'edificio o non possa ricostruirvi le parti superiori, avrà diritto di costruire nuovi edifici su di un'area diversa, purchè nell'ambito del territorio dello stesso comune.

(Approvato).

Art. 5.

Sono abrogati l'ultimo periodo del numero 2 dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e l'art. 14 del Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722.

(Approvato).

Art. 6.

Qualora non esistano convenzioni in contrario, l'area d'un edificio distrutto o da riparare è comune al proprietario o ai proprietari del pianterreno ed al proprietario o ai proprietari dei diversi piani, e la quota di ciascun condomino è determinata in rapporto all'imponibile. Mancando l'imponibile, sarà determinata in rapporto al valore di ogni singolo piano antecessivamente al terremoto.

Ciascun proprietario ha il diritto d'interpellare i condomini per atto di ufficiale giudiziario se vogliono costruire. Il proprietario, che entro quindici giorni dalla interpellanza risponderà negativamente o non risponderà, perderà il diritto di ricostruire e di conseguire il mutuo, e solo potrà esigere dal condomino o dai condomini che rifabbricheranno l'indennizzo ai termini dell'art. 44, e nel valutare la indennità sarà tenuto conto del diritto al mutuo, che sarà conservato al condomino o ai condomini diligenti.

I proprietari dei piani superiori che eccedano l'altezza voluta dalle norme tecniche ed igieniche approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, saranno dai condomini indennizzati per la quota del suolo loro spettante il di cui valore sarà aumentato di un terzo, ed avranno il diritto al mutuo per costruire in altre aree nel territorio dello stesso comune.

Qualora i condomini del pianterreno e del piano elevabile, fino all'altezza consentita, o taluni di essi non vogliano ricostruire, i proprietari dei piani superiori possono sostituirli nel diritto di ricostruire, indennizzandoli delle loro quote di aree, tenendo conto, nel determinare le indennità, del diritto al mutuo. Se in tale richiesta di sostituzione concorrono diversi condomini e non sia possibile, per deficienza di spazio o di altezza, la ricostruzione di tutte le porzioni dello stabile a ciascuno appartenenti si procederà al sorteggio fra i concorrenti.

Il pretore, sulla domanda d'un condomino, delegherà un notaio, il quale, previo avviso agli interessati, nell'ora e nel giorno dell'invito notificato per atto di ufficiale giudiziario, farà il sorteggio che designerà il condomino o i condomini che potranno ricostruire. Di tali operazioni sarà redatto verbale.

Colle stesse norme e colla stessa procedura del primo capoverso del presente articolo saranno regolati i rapporti dei comproprietari di una casa in comune.

(Approvato).

Art. 7.

Ferma restando, circa l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, la disposizione contenuta nell'art. 43 della legge 9 luglio 1908, n. 445, richiamato dall'articolo 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, l'edificio costruito, ricostruito o riparato con le somme prese a mutuo, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, rimarrà soggetto alle ipoteche, ai canoni, censi e livelli preesistenti, fino alla concorrenza del suo valore, diminuito dei due terzi del capitale preso a mutuo.

Sull'edificio stesso risorgeranno i diritti di usufrutto, uso ed abitazione che gravavano il fabbricato distrutto o danneggiato in giusta proporzione alla consistenza del nuovo o dei nuovi fabbricati. In caso di conflitto giudicherà la magistratura speciale, di cui all'art. 25.

La restrizione delle garanzie ipotecarie, di cui al primo comma del presente articolo, non importa alcuna riduzione dei crediti, nè delle altre garanzie personali e reali, ed i creditori ipotecari potranno sempre ottenere il trasferimento integrale delle loro ipoteche su altri beni del debitore se e come per legge.

(Approvato).

Art. 8.

I danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 possono ottenere il mutuo dal Consorzio, o dagli altri Istituti mutuanti, quando anche gli edifici da riparare o da ricostruire fossero già stati colpiti dai terremoti del 1905 e 1907, e per l'intera somma occorrente alla riparazione o ricostruzione.

(Approvato).

Art. 9.

Il contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui, ai sensi del n. 2, dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sarà commisurato alla intera somma occorrente per le nuove costruzioni, ricostruzioni e ripa-

razioni, indipendentemente dalla somma che in fatto sarà corrisposta dall'Istituto mutuante.

Il contributo sarà in ogni caso destinato per intero al pagamento delle semestralità dei mutui.

(Approvato).

Art. 10.

Per i mutui concessi dal Consorzio il Governo provvederà affinché la quota del quarto di cui all'art. 13 del decreto-legge 5 novembre 1909, n. 722, possa anche, a domanda del mutuatario, essere rappresentata: a) o dal valore dell'area sulla quale deve effettuarsi la costruzione, ed in caso di riparazione anche dalla parte dell'edificio utilizzabile; b) o da una garanzia ipotecaria, anche non di primo grado, sopra altro cespite, purchè sufficiente; c) o dalla garanzia di un ente intermedio.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo è autorizzato a concedere la facoltà di fare mutui, nei termini e alle condizioni della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e con le norme e le cautele che saranno stabilite in apposito regolamento, anche a società anonime o cooperative di lavori pubblici, le quali si costituissero col precipuo scopo di provvedere alle costruzioni nei comuni danneggiati.

Le Società predette godranno, oltre alle agevolazioni tributarie consentite dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 12 gennaio 1909, n. 12, e dal decreto-legge 5 novembre 1909, n. 722, anche di quelle consentite dalla legge sulle case popolari od economiche.

(Approvato).

Art. 12.

La succursale in Reggio Calabria della Sezione temporanea dell'Istituto Vittorio Emanuele III è costituita in ente autonomo, col titolo d'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria. Ad essa è assegnato un capitale iniziale di lire 2,333,664.20 quota spettante alla provincia di Reggio Calabria in proporzione delle domande di mutui presentate dai danneggiati dei terremoti del 1905 e 1907 in detta provincia, sul patrimonio iniziale della Sezione in lire 6,000,000 e sulle annualità di contributo già versate dal tesoro dello Stato e dal Banco di Napoli.

Inoltre sulle 26 rate ancora da scadere a debito dello Stato e del Banco di Napoli, saranno annualmente versate al nuovo ente le quote spettantigli nella detta proporzione, rispettivamente in annue lire 220,157 e 33,023.55.

Il nuovo ente così costituito provvederà direttamente alle operazioni di mutuo già eseguite o da eseguire per i danneggiati dai terremoti del 1905 e 1907, secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255, e le norme in essa contenute, purchè ai danni di detti terremoti non si siano sovrapposti quelli del terremoto 1908, nel qual caso le norme e le forme saranno quelle della legge 12 gennaio 1909. Provvederà inoltre, nei limiti della propria disponibilità, ai mutui da concedersi ai danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 nella sola provincia di Reggio Calabria, secondo la citata legge 12 gennaio 1909 e le disposizioni della legge presente. Avrà infine facoltà di funzionare come ente intermedio presso il Consorzio, ai sensi del precedente articolo 10 ed anche presso qualunque altro istituto mutuante, dando garanzia sulle proprie attività per la quota del quarto di cui al citato articolo. Gli avanzi dei contributi dell'Istituto di Reggio, secondo l'art. 46 della legge 25 giugno 1906, n. 255, andranno a beneficio della sede del Credito agrario di Reggio Calabria.

Con apposito regolamento saranno determinate le norme di funzionamento di detto Istituto.

DE SETA ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA ENRICO. Non creda il Senato che io intenda turbare la commovente e bella unanimità della disamina di questo progetto di legge. Non sarà da parte mia che si udrà nè si potrà dire parola contraria ad esso.

Chi però avrà avuto l'opportunità di leggere questo progetto di legge (e dico così, perchè non prima di ieri esso ha potuto esser presentato, e con giusta urgenza viene oggi alla conoscenza del Senato), avrà visto come l'articolo 12 si trovi in esso, quasi incastonato, senza sufficiente ragione, ed opportunità.

Io non intendo affatto parlare nè del metodo tenuto, nè del merito; se cioè il nuovo Ente autonomo, creato col detto articolo, possa adempiere alle sue nuove funzioni, comprese quelle,

che aveva per i mutui dei terremoti precedenti 1905 e 1907. Intendo solo rivolgere una semplicissima domanda all'onor. ministro.

Se, in forza di detto articolo, si è disposto che la sezione temporanea sedente in Catanzaro per le tre provincie della Calabria abbia a distaccare una somma di lire 2,333,664.20, in favore del nuovo Ente autonomo di Reggio, oltre a lire 220,157 sul tributo annuo al tesoro nel rimborso dei mutui, ed oltre a lire 33,023.55 sul contributo del Banco di Napoli, vorrei domandare: dei 27 mutui che già la sezione unica temporanea si trova di aver fatto in precedenza, col disborso di lire 119,145.46, più le spese sostenute per far funzionare in Reggio l'Ente, che ora diventa autonomo, (e quando per un semplice padiglione fu mestieri spendere lire 20,000), a carico di chi saranno le relative somme?

Comprendo che la mia è una di quelle domande, per le quali non dubbia è la risposta. Ma, per quanto facile, la risposta ci deve essere, ed io non trovandola nella legge, mi limito a domandarla, sia all'egregio relatore, che all'egregio ministro; o sia in ultimo al consuetudinario rifugio del regolamento, per tutte le disposizioni, che non possono mettersi nella legge, perchè se ne deve evitare il rinvio.

Limitata così la mia modesta pretesa, faccio, meglio che ogni altro, sincero l'augurio, che queste nuove disposizioni legislative possano efficacemente contribuire alla risurrezione di quelle due sventurate città; ciò che è nei voti e nelle aspirazioni di tutti. (*Approvazioni*).

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Neppure io desidero addentrarmi nelle questioni che molto cautamente e nobilmente sfugge l'onorevole senatore De Seta.

Ma la sua domanda contiene altresì la risposta: le operazioni fatte dalla succursale di Reggio prima di questa separazione, dovranno stare a carico del nuovo Istituto autonomo di Reggio e il regolamento provvederà. (*Approvazioni*).

DE SETA ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA ENRICO. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio per la sua cortese risposta e me ne dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 12, del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 13.

Il Governo ha facoltà di coordinare le disposizioni della presente legge con quelle della legge 25 giugno 1906, n. 255, della legge 9 luglio 1908, n. 445, della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del decreto-legge 3 agosto 1909, n. 595 e del decreto-legge 16 agosto 1909, n. 614.

(Approvato).

Art. 14.

Le norme tecniche ed igieniche per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni degli edifici pubblici e privati, approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, sono estese ai comuni di Librizzi, Montagna Reale, Naso, Oliveri, Patti, Raccuia, S. Pietro sopra Patti, S. Angelo di Brolo ed Ucria.

(Approvato).

CAPO II.

Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto.

Art. 15.

Nel centro urbano di Messina, i proprietari di edifici o di parte di edifici che sorgevano su aree rimaste fabbricabili secondo il nuovo piano regolatore, dovranno dichiarare se intendano provvedere direttamente alla loro riparazione o ricostruzione ed alla costruzione di nuovi edifici.

Quando i proprietari non facciano tale dichiarazione entro il termine di sei mesi dallo sgombrò, eseguito ai sensi del Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728, del perimetro di aree su cui sorgevano o sorgono i loro edifici, o parti di edifici, questi e le aree passeranno in libera proprietà di un ente denominato « Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto ».

Nel caso di condominio o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario, basterà ad escludere il passaggio della proprietà

dell'area o del fabbricato all'Unione, purchè egli dichiari di assumersi in proprio la riedificazione.

(Approvato).

Art. 16.

All'Unione messinese passeranno anche le aree di quei proprietari che, dopo fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, non abbiamo entro due anni iniziata la costruzione o che, avendola iniziata, non l'abbiamo completata entro un congruo termine da assegnarsi, sopra istanza dell'Unione messinese, dal magistrato di cui all'art. 25.

Le disposizioni di questo e del precedente articolo si applicheranno anche a coloro i quali, a norma del 1° comma dell'art. 3, abbiano acquistato dai proprietari edifici danneggiati od aree su cui sorgevano fabbricati distrutti.

(Approvato).

Art. 17.

Qualora, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione del piano regolatore debitamente approvato, i proprietari di edifici o di parti di edifici distrutti o danneggiati, da espropriare per l'attuazione del piano stesso, non facciano la dichiarazione di volere provvedere direttamente alla riscossione della relativa indennità, tutti i loro diritti passeranno all'Unione.

Nel caso di condominio, o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario basterà ad escludere il passaggio all'Unione del diritto all'indennità per l'intero stabile, alla condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 15.

(Approvato).

Art. 18.

L'Unione ha per oggetto:

1° Di provvedere alla ricostruzione, costruzione o riparazione di edifici sulle aree di sua proprietà o su quelle che potrà acquistare nell'ambito del nuovo piano regolatore;

2° di contrarre per le dette costruzioni, ricostruzioni o riparazioni, e nei limiti di cui all'art. 1° della presente legge, mutui estingui-

bili per metà dallo Stato a norma dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

3° di riscuotere le indennità dovute ai proprietari di stabili soggetti ad espropriazione, i quali non abbiano fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente;

4° di locare gli edifici costruiti o ricostruiti o di alienarli impiegando il ricavato delle alienazioni nel modo che sarà stabilito dallo statuto;

5° di emettere carature a norma dell'articolo 20;

6° di ripartire ogni anno gli utili netti della gestione fra i singoli aventi diritto, in proporzione delle rispettive carature da essi possedute, e per un decimo al fondo di riserva;

7° di assumere l'assicurazione contro gli incendi, sia per gli edifici costruiti o ricostruiti dai privati, mediante pagamento da parte di questi del premio convenuto, sia per i fabbricati da essa costruiti o ricostruiti, mediante la formazione di un fondo speciale con una parte degli utili annuali, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

L'Unione avrà inoltre diritto di espropriare, secondo le norme dell'art. 44 e salve le limitazioni che potranno essere stabilite con decreto Reale, aree private comprese nell'ambito del piano regolatore, sulle quali, al 28 dicembre 1908, non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati.

(Approvato).

Art. 19.

L'Unione messinese sarà amministrata da un Consiglio composto di nove membri, dei quali tre nominati dal Governo, uno dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale di Messina e tre eletti dai delegati degli interessati, secondo le norme del regolamento.

Il presidente sarà nominato tra i consiglieri con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 20.

Il patrimonio dell'Unione è costituito dal valore delle aree con l'inerte diritto al mutuo, dagli edifici di cui agli articoli 15 e 16 e dall'indennità di espropriazione di cui all'art. 17.

L'Unione messinese emetterà carature di lire 25 ciascuna per un ammontare complessivo equivalente al valore degli edifici che sorgevano sulle aree passate in sua proprietà a termini degli articoli 15 e 16 e di quelli in ordine ai quali ha acquistato il diritto all'indennità di cui all'art. 18: valore che sarà determinato a norma degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Il valore delle costruzioni rimaste sulle aree passate in proprietà dell'Unione, od eventualmente eseguite sulle medesime, non dà diritto ad un maggior numero di carature.

Le carature saranno attribuite nella misura dei nove decimi del valore di esse ai singoli proprietari od ai loro eredi, in ragione del valore delle rispettive proprietà determinato come sopra e diminuito di un decimo. Non saranno calcolate le frazioni non superiori a lire 12.50; quelle superiori a tale somma daranno diritto ad una caratura intera.

Il rimanente decimo del valore delle carature emesse sarà destinato alla formazione di un fondo di riserva per gli scopi indicati nel regolamento.

Le carature saranno nominative e non potranno essere vincolate, nè alienate se non dopo un triennio dalla loro assegnazione.

(Approvato).

Art. 21.

Ai proprietari, agli enfiteuti e direttari di edifici o parti di edifici distrutti o danneggiati, gravati da iscrizioni ipotecarie, saranno assegnati i due terzi delle carature loro spettanti, diminuiti di un decimo, libere da qualsiasi vincolo, ad eccezione di quelli dipendenti dai diritti di usufrutto, uso ed abitazione e salva la ripartizione di esse a norma di legge.

Soltanto sull'altro terzo, diminuito di un decimo, i creditori ipotecari ed i creditori di canoni, censi e livelli potranno far valere le loro ragioni ed ottenere l'attribuzione totale o parziale di esse al valore nominale entro il primo triennio dalla loro assegnazione ed al valore effettivo successivamente, restando sempre salvo il diritto di cui al terzo comma dell'art. 7 della presente legge.

(Approvato).

Art. 22.

A decorrere dalla data di costituzione dell'Unione messinese e per un quinquennio, lo Stato verserà all'Unione, a rate semestrali anticipate, una somma che sarà fissata annualmente per Regio decreto, su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, e che non potrà essere superiore alle lire trentamila annue.

(Approvato).

Art. 23.

L'Unione messinese potrà essere messa in liquidazione con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, e con le norme da stabilirsi nel decreto stesso.

(Approvato).

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge potranno essere estese con Regi decreti, anche ad altri dei comuni indicati nel decreto Reale di cui all'art. 1.

(Approvato).

CAPO III.

Magistrature speciali.

Art. 25.

Salva per l'attribuzione dei possessi immobiliari la competenza delle Commissioni istituite col Regio decreto del 13 gennaio 1909, n. 13, e salva la competenza dei collegi arbitrali di cui all'art. 47 successivo, relativamente alla determinazione della indennità per l'espropriazioni, la cognizione di tutte le questioni, che potranno sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 è deferita temporaneamente a tre collegi speciali, aventi sede rispettivamente a Messina, Reggio Calabria e Palmi.

I collegi eserciteranno la loro giurisdizione: il primo nella provincia di Messina, il secondo nei circondari di Reggio Calabria e di Gerace, il terzo nel circondario di Palmi e nella provincia di Catanzaro.

Il collegio residente a Messina giudicherà anche delle questioni attinenti all'attribuzione

e ripartizione delle carature da parte dell'Unione messinese fra gli aventi diritto.

Il collegio stesso e gli altri due sopraindicati giudicheranno poi delle questioni attinenti all'attribuzione ed alla ripartizione delle carature da parte delle altre Unioni di proprietari che potranno essere istituite ai sensi dell'art. 24.

(Approvato).

Art. 26.

I collegi saranno costituiti da due magistrati di tribunale, di cui il più elevato in grado od il più anziano a parità di grado eserciterà le funzioni di presidente, e da un ingegnere, nominati con decreti Reali, su proposta rispettivamente del ministro guardasigilli e del ministro dei lavori pubblici.

A ciascuno dei componenti il collegio sarà dato un supplente nei modi e con le forme sopra indicate.

Con decreto Reale il numero dei collegi potrà essere aumentato o ridotto, modificando ove occorra, le relative giurisdizioni.

(Approvato).

Art. 27.

Le decisioni dei collegi saranno inappellabili se il valore della controversia non ecceda le lire 5000; oltre tale limite saranno soggette ad appello innanzi a collegi di secondo grado aventi sede, l'uno a Messina l'altro a Reggio Calabria e composti di due magistrati di Corte di appello nominati per decreto Reale, su proposta del ministro guardasigilli, dei quali il più elevato in grado od il più anziano a parità di grado eserciterà le funzioni di presidente, e di un ingegnere capo del Genio civile, nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Anche ai componenti questo collegio sarà dato un supplente nominato come sopra.

Il collegio di appello residente a Messina eserciterà la sua giurisdizione nella provincia di Messina; quello residente a Reggio Calabria nelle due provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro.

(Approvato).

Art. 28.

Le decisioni dei collegi di 1° grado sono equiparate a sentenze di tribunale e quelle di secondo grado a sentenze di Corte di appello.

Dai mezzi straordinari d'impugnativa delle sentenze stesse è escluso il ricorso per Cassazione.

(Approvato).

Art. 29.

I collegi di cui agli articoli precedenti hanno facoltà di procedere ad accessi locali per l'esecuzione di atti istruttori, o collegialmente o per mezzo di un loro delegato, anche estraneo al collegio.

Quando il collegio non creda di poter provvedere a mezzo di uno o più dei suoi componenti, e lo ritenga assolutamente indispensabile, avrà facoltà di far compiere accertamenti e rilievi tecnici locali da persone di piena sua fiducia e senza limitazione di scelta.

Il collegio fisserà un termine brevissimo entro il quale le dette persone dovranno presentare la loro relazione, la quale potrà essere anche verbale.

L'ufficio di segretario dei collegi sarà esercitato da funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie.

(Approvato).

Art. 30.

Ferme restando le norme in vigore per il gratuito patrocinio, tutti gli atti del procedimento avanti ai collegi speciali, e tutti i provvedimenti di qualunque natura da essi emanati, comprese le relative copie da rilasciarsi alle parti, nonchè gli atti, scritti, e documenti che venissero prodotti dalle parti ai collegi saranno stesi su carta da bollo da centesimi cinquanta.

Con Regi decreti sarà stabilito quant'altro occorra per il funzionamento dei collegi e sarà fissato il giorno in cui cesseranno di funzionare.

(Approvato).

TITOLO II.

CAPO I.

Aree e baracche.

Art. 31.

I terreni espropriati dallo Stato nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908

sono ceduti ai rispettivi comuni, fermi gli impegni da esso assunti sia per alienazioni che per concessioni temporanee tanto gratuite che a condizione di favore, anche se non concretate in regolari atti prima della pubblicazione della presente legge. Il prezzo delle alienazioni non ancora corrisposto dagli acquirenti a tale data sarà riscosso dai comuni.

I canoni per le occupazioni temporanee di aree espropriate dallo Stato e passate in proprietà dei comuni saranno a questi direttamente corrisposti dai concessionari a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Non saranno ceduti ai comuni quei terreni che potranno occorrere allo Stato per le proprie esigenze, o per provvedere ad opere o servizi pubblici. Lo Stato inoltre potrà, per gli scopi anzidetti, chiedere la retrocessione gratuita dei terreni già ceduti quando non siano ancora stati utilizzati. Qualora però i terreni siano già stati dai comuni temporaneamente concessi, l'eventuale onere per la revoca della concessione sarà a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 32.

Tutti i diritti spettanti allo Stato sulle aree da esso occupate temporaneamente sono ceduti ai comuni, i quali riscuoteranno i canoni delle eventuali concessioni già fatte dallo Stato a decorrere dalla data stabilita al primo capoverso dell'articolo precedente. Lo Stato conserva però sempre il diritto di disporre di quelle aree che gli occorreranno per le proprie esigenze o per provvedere ad opere o servizi pubblici.

(Approvato).

Art. 33.

Le baracche costruite a spese dello Stato e destinate esclusivamente a ricovero personale nei territori danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè tutte le opere, oggetti ed attrezzi ad esse pertinenti sono ceduti ai rispettivi comuni, ai quali spetta di riscuotere i canoni, che saranno determinati, sentito il genio civile, a seconda delle località, degli ambienti occupati, e della qualità e dell'ampiezza della baracca, e che saranno pagati da tutti gli utenti a partire dal 1° gennaio 1911.

Parimenti sono ceduti ai comuni le baracche ed i padiglioni per ricovero personale costruiti o donati da Governi esteri o da comitati, e consegnati allo Stato senza alcuna espressa destinazione. I canoni per l'uso di tali baracche e padiglioni saranno, dopo detratte le spese di manutenzione, versati alla Congregazione di carità del Comune.

Sono escluse dalla cessione le baracche ed i padiglioni che lo Stato crederà di riservare per propri usi o per abitazione dei propri funzionari.

Ai terreni su cui sorgono le baracche ed i padiglioni ceduti ai comuni, siano essi espropriati od occupati temporaneamente, si applicano le disposizioni dei due articoli precedenti per quanto riguarda il diritto dello Stato di ottenerne la retrocessione o di disporre per le proprie esigenze o per provvedere ad opere e servizi pubblici.

Sono anche cedute ai comuni le baracche costruite in seguito ai terremoti del 1905 e del 1907 e che non siano già state alienate. Per l'uso di esse i comuni avranno diritto d'imporre un canone secondo i criteri su accennati.

(Approvato).

Art. 34.

Il pagamento delle indennità occorrenti per l'eventuale proroga dell'occupazione temporanea dei terreni sui quali sorgono le baracche ed i padiglioni passati in proprietà dei comuni per effetto dell'articolo precedente, resta a carico di questi.

(Approvato).

Art. 35.

I comuni avranno facoltà di alienare i terreni espropriati dallo Stato, ceduti loro a norma dell'articolo 31, come pure di cambiare in qualsiasi modo la loro destinazione. L'alienazione, ottenuto il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, dovrà essere fatta a norma dell'articolo 183 della legge comunale e provinciale, testo unico (approvato con regio decreto 21 maggio 1908; n. 269) ed alla stipulazione dei relativi contratti dovrà sempre intervenire un rappresentante dell'intendenza di finanza.

Avranno altresì la facoltà di concederli in enfiteusi a scopo edilizio. Il diritto di affranca-

zione non potrà essere esercitato dall'enfiteuta se non decorso il periodo di sessant'anni dalla data della concessione enfiteutica.

Il prezzo ricavato da queste vendite, come da quelle di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo 31, dovrà essere impiegato nell'attuazione dei piani regolatori o nell'esecuzione di opere di interesse pubblico, preferibilmente intese a riparare i danni recati dal terremoto.

(Approvato).

Art. 36.

I comuni, prima di fare concessioni temporanee di aree espropriate e passate in loro proprietà o di aree occupate temporaneamente e ad essi consegnate, dovranno ottenere il nulla osta del Genio civile nei riguardi dell'interesse dello Stato.

(Approvato).

Art. 37.

Gli attuali concessionari dei terreni espropriati dallo Stato, se nell'atto di concessione fu loro accordata la facoltà di ottenerne l'acquisto mediante il pagamento del prezzo di costo, la conserveranno, sempre quando non si oppongano motivi di interesse pubblico. In caso di divergenza fra comuni e concessionari decide in modo definitivo il ministro dei lavori pubblici, al quale spetterà inoltre di determinare il prezzo di costo dell'area.

(Approvato).

Art. 38.

Effettuata la cessione ai rispettivi comuni delle aree, delle baracche e dei padiglioni di cui agli articoli 31 e 33 saranno di competenza del sindaco, su conforme deliberazione della Giunta comunale:

a) la concessione, la vendita, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle baracche;

b) le concessioni temporanee di aree per un periodo non superiore ai cinque anni, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle concessioni stesse.

Le alienazioni di aree, le concessioni delle medesime per una durata eccedente i cinque anni, nonchè tutti i provvedimenti ad esse relativi, dovranno sempre essere autorizzati dal Consiglio comunale, e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto reale 18 aprile 1909, n. 216, ed ogni altra disposizione che sia contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

CAPO II.

Piani regolatori - Espropriazioni ed opere pubbliche.

Art. 39.

I comuni, indicati nell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, che, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, abbiano fatto piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali aventi carattere continuativo.

I mutui saranno ammortizzabili in cinquanta anni, e lo Stato contribuirà per la metà nel pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, quando i comuni non possano provvedere alle relative spese con le risorse dei loro bilanci, eventualmente integrate con i proventi dell'addizionale.

All'atto dell'approvazione del piano o con successivo Regio decreto sarà stabilito il limite massimo della somma, che potrà essere chiesta a mutuo ai sensi del 1° comma. Entro tale limite potranno essere contratti uno o più mutui a seconda delle esigenze dipendenti dallo svolgimento del programma da attuare, debitamente accertate dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

È abrogato il termine di cinque anni, posto dall'articolo 5 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per la formazione dei piani regolatori o d'ampliamento.

(Approvato).

Art. 40.

Contro i decreti reali che approvano i piani regolatori nei comuni di cui all'articolo precedente non è ammesso alcun gravame.

(Approvato).

Art. 41.

Nello stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1910-11 sarà iscritta la somma di lire 450,000 per provvedere al pagamento della metà a carico dello Stato delle annualità dei mutui di cui all'articolo precedente.

Negli esercizi successivi le nuove assegnazioni progressive destinate al medesimo scopo non potranno superare le lire 450,000 annue.

La somma non impegnata in ciascun esercizio si porterà in aumento a quella dell'anno seguente.

(Approvato).

Art. 42.

La parte straordinaria del bilancio dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi relativa ai lavori del piano regolatore e d'ampliamento dovrà essere approvata anche dal Ministero dell'interno: e i verbali di espropriazione, i contratti di appalto e le deliberazioni con le quali si autorizzano i pagamenti delle relative spese, prima di essere approvati dalle competenti autorità, dovranno essere sottoposti al visto di un delegato del Ministero dei lavori pubblici.

La predetta disposizione potrà con decreto Reale essere estesa ad altri comuni di cui al primo comma dell'art. 39.

(Approvato).

Art. 43.

Con i decreti Reali di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 o con gli altri successivi potrà essere concessa la facoltà di estendere la espropriazione ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto al comune di rivendere le aree per tal modo acquistate.

Tale facoltà di espropriazione e di rivendita potrà essere estesa in generale a tutti i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano.

I comuni di cui all'articolo precedente, che abbiano ottenuto il concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del loro piano, e che abbiano alienato aree in base alla facoltà loro concessa del primo e secondo comma, dovranno restituire allo Stato la metà dell'indennità pagata per l'espropriazione di esse, quando a questa si sia provveduto coi fondi del mutuo sussidiato. Qualora il ricavato dell'alienazione fosse inferiore all'indennità pagata, sarà versata invece la metà del ricavato stesso.

(Approvato).

Art. 44.

Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2350, valutando i beni espropriati nello stato in cui si troveranno al momento dell'espropriazione, salve però sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della legge stessa.

I proprietari danneggiati espropriati conserveranno il diritto di contrarre il mutuo in conformità degli articoli precedenti sopra altra area nell'ambito del territorio del comune.

(Approvato).

Art. 45.

Le espropriazioni per l'attuazione dei piani regolatori e d'ampliamento dovranno essere eseguite entro tre anni dalla pubblicazione dei piani stessi debitamente approvati, quando riguardino edifici distrutti o resi inabitabili o bisognevoli di riparazioni straordinarie in conseguenza del terremoto.

Trascorso questo termine, il proprietario avrà diritto, abbandonando il fondo, di farsi liquidare dal comune le indennità dovutegli a norma dell'articolo precedente.

Il pagamento delle indennità dovrà essere eseguito o immediatamente o per metà all'atto dell'espropriazione e per l'altra metà in cinque rate annuali, con l'interesse del 4 per cento decorrente dal giorno dell'espropriazione o dall'abbandono.

Tutte le altre espropriazioni potranno invece essere eseguite entro il termine che sarà stabilito per l'attuazione dei rispettivi piani.

(Approvato).

Art. 46.

Le indennità per le espropriazioni, nei comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, eseguite dallo Stato e dalle Amministrazioni provinciali e comunali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei comuni stessi, e dichiarati di pubblica utilità ai sensi del Regio decreto 6 maggio 1909, n. 264; nonché quelle per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati ed all'ampliamento degli esistenti, nelle località indicate all'art. 2 del Regio decreto 15 luglio 1909, numero 542, ed a tutti i lavori di spostamento degli abitati in Calabria e nella provincia di Messina, previsti dalla legge 9 luglio 1908, numero 445, saranno determinate secondo le norme di cui al precedente art. 44.

Le stesse norme indicate nell'art. 44 saranno applicabili alle espropriazioni già fatte dallo Stato, qualora l'indennità non sia ancora stata accettata o definitivamente liquidata all'atto della pubblicazione della presente legge; ma le indennità per le espropriazioni dei terreni dovranno essere determinate in base alla condizione in cui i beni espropriati si trovavano nel 27 dicembre 1908 prima del terremoto. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 3 e l'art. 4 delle legge 12 gennaio 1909, l'art. 3 del Regio decreto 25 aprile 1909, n. 217, l'art. 3 del Regio decreto 6 maggio 1909, n. 264, l'art. 4 del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542 ed ogni altra disposizione in quanto sia contraria alla presente legge.

(Approvato).

Art. 47.

Qualora i proprietari espropriati non accettino l'indennità loro offerta ai sensi degli articoli 44 e 46, questa sarà fissata dai collegi arbitrali istituiti con il decreto Reale 25 novembre 1909, n. 756.

Il magistrato Presidente di ciascuno di tali collegi sarà nominato dal ministro guardasigilli; e le nomine degli altri due membri dovranno essere rinnovate in seguito alla pubblicazione della presente legge.

La procedura innanzi al Collegio arbitrale sarà quella determinata dal Regio decreto 24 marzo 1910, n. 158.

(Approvato).

Art. 48.

Nei comuni ai quali non si estende la giurisdizione dei Collegi arbitrali, di cui all'articolo precedente, la determinazione delle indennità offerte e non accettate sarà inappellabilmente fatta da Collegi arbitrali composti da tre membri di cui uno nominato dalla Deputazione provinciale, l'altro dall'espropriante; il terzo membro sarà un magistrato designato dal presidente del tribunale del luogo. La presidenza del Collegio sarà assunta dal magistrato. La procedura sarà quella stabilita dal Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 49.

In aggiunta alle somme disponibili nei porti di Messina e di Reggio Calabria in base alle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255 e alla tabella di riparto approvata con decreto ministeriale del 29 aprile 1908 è autorizzata:

a) la spesa di lire 9,500,000 per opere ed espropriazioni occorrenti alla sistemazione del porto di Messina secondo il nuovo piano regolatore già approvato;

b) la spesa di lire 1,500,000 per l'ampliamento, l'arredamento e la sistemazione del porto di Reggio Calabria.

Gli enti interessati nei due porti sopradetti sono esonerati dal pagamento dei contributi ancora dovuti allo Stato a termini della legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) per opere ordinarie e straordinarie eseguite anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Dalla data di tale pubblicazione gli stessi enti sono esonerati dal contributo nelle spese straordinarie autorizzate dalla presente legge e da quelle sopraindicate, fermo rimanendo per essi l'obbligo del contributo per le spese ordinarie.

Lo stanziamento per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) viene per l'esercizio 1910-11 fissato in lire 1,000,000; ed in lire 3,000,000 quelli per gli esercizi 1911-912 e 1912-913. Lo

stanziamento per i lavori di cui alla lettera b) avrà principio dall'esercizio 1912-913, e sarà di lire 500,000. Gli stanziamenti successivi saranno per ambedue i lavori fatti secondo il bisogno.

Per le espropriazioni da eseguirsi per la sistemazione del porto di Messina sono applicabili le disposizioni dell'art. 45 della presente legge.

Il termine di tre anni decorrerà dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato dei lavori debitamente approvato.

(Approvato).

Art. 50.

Cessano di far parte degli immobili assegnati al Ministero della guerra e saranno, per la parte che loro possa occorrere, assegnati al Ministero dei lavori pubblici, ed all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i seguenti immobili:

a) la cittadella di Messina con i fabbricati, bastioni, fossati e spalti che la compongono;

b) la piazza d'armi di Terranova pure in Messina con il bastione denominato don Blasco e la tettoia ad esso attigua;

c) le aree ed i fabbricati che si trovano nella spianata detta di S. Ranieri limitatamente però alle parti che al presente sono in uso all'Amministrazione della guerra.

Il trasferimento degli immobili, di cui sopra, sarà regolato con le modalità che verranno stabilite di comune accordo fra le amministrazioni interessate.

Gli immobili saranno dal Ministero della guerra riconsegnati al demanio nello stato in cui si trovano completamente sgombri dei materiali mobili di pertinenza dell'Amministrazione della guerra, la quale avrà però facoltà di asportare gli oggetti di arredamento fissi esistenti nei vari fabbricati e di demolire ed asportare le baracche, che si trovano nei terreni che abbandona.

(Approvato).

Art. 51.

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria, e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, è autorizzata una prima assegnazione di

lire 14,500,000, da ripartirsi in sei rate di cui due di lire 2,000,000, per gli esercizi 1910-11 e 1911-12, tre di lire 2,500,000, per gli esercizi 1912-13, 1913-14 e 1914-15 e l'ultima di lire 3,000,000, per l'esercizio 1915-16.

Sulla detta somma saranno prelevate lire 1,500,000 e lire 250,000 d'assegnare rispettivamente al bilancio del Ministero della guerra e a quello della marina, con decreto del ministro del tesoro; nonchè i fondi per l'esecuzione delle opere contemplate nell'allegata tabella A che forma parte integrante della presente legge.

La residua somma sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 52.

Il fondo di lire 5,000,000, autorizzato con l'art. 16 della legge 5 giugno 1906, n. 255, viene aumentato di lire 500,000, e destinato:

1° al pagamento degli impegni, che all'atto della pubblicazione della presente legge, risulteranno assunti ai sensi dell'articolo citato;

2° ai sussidi che verranno accordati per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909;

3° ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro ed ai lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, e per le quali siano state presentate le relative domande nei termini prescritti dal regolamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1906, n. 170.

La nuova assegnazione di lire 500,000 sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ripartita in rate uguali in cinque esercizi a cominciare da quello 1911-12 in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi per effetto del citato art. 16.

(Approvato).

Art. 53.

Alle permutate di aree dello Stato, di valore anche superiore alle lire 100,000, con aree di

proprietà dei comuni, indicati nel Regio decreto di cui all'articolo primo della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 12 della legge 12 dicembre 1908, n. 783.

Le aree di pertinenza comunale, occorrenti per l'esecuzione di opere in servizio dello Stato, saranno cedute dai comuni stessi gratuitamente in quanto trovino un corrispettivo nelle aree passate in proprietà dei comuni agli effetti dell'art. 31 della presente legge.

(Approvato).

Art. 54.

Pel ripristino delle linee tramviarie urbane ed extra-urbane di Messina, nonchè per il collegamento a mezzo di tramvia dei due quartieri della Mosella e della Giostra, il Governo, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a concedere una sovvenzione annua chilometrica non superiore a lire 2000, sotto l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dall'articolo 18 della legge 12 luglio 1903, n. 444 per le tramvie extra-urbane.

Uguale sovvenzione potrà essere accordata per l'impianto di una tramvia urbana nella città di Reggio Calabria dal confine settentrionale a quello meridionale del comune, col collegamento dei quartieri superiori, per un percorso non superiore a dieci chilometri.

La relativa spesa verrà prelevata dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a norma del citato art. 18 della legge 12 luglio 1903.

(Approvato).

Art. 55.

L'approvazione dei progetti di tutte le opere contemplate dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 56.

Le spese da parte dei comuni per l'esecuzione dei piani regolatori debitamente approvati, per la costruzione dei pubblici uffici edifici, per ogni altra opera richiesta in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 sono dichiarate obbligatorie e come tali saranno iscritte nei relativi bilanci.

(Approvato).

Art. 57.

A tutti i lavori dipendenti dal servizio speciale pei terremoti nelle tre provincie di Calabria e in quella di Messina, qualunque ne sia l'importo, nonchè per qualsiasi altra opera da eseguirsi nelle provincie suddette in esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, o di altre leggi, che non superi la spesa di lire 40,000, saranno applicabili le norme contenute negli ultimi tre capoversi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sostituendo all'ispettore compartimentale l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile.

(Approvato).

Art. 58.

Per provvedere a tutti i servizi tecnici relativi ai terremoti del 1905, 1907, 1908 ed alla vigilanza sull'applicazione delle norme tecniche ed igieniche approvate con Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, nonchè per sollecitare la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e precedenti, è aumentato il ruolo organico del Real corpo del Genio civile, il quale rimane stabilito, dal 1º luglio 1910, in conformità della tabella B annessa alla presente legge.

La spesa di lire 289,100, all'uopo occorrente, sarà prelevata in parte dei fondi stanziati per provvedere ad opere straordinarie nei comuni colpiti dal terremoto, autorizzati dalla presente legge, ed in parte dai fondi stanziati per l'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, autorizzate dalle leggi sopradette.

Dai fondi stessi saranno pure prelevati gli assegni agl'ingegneri, aiuti, disegnatori ed assistenti provvisori da assumersi in temperaneo servizio per la durata dei singoli lavori.

(Approvato).

Art. 59.

Gli uffici del Genio civile nelle tre provincie di Calabria e in quelle di Messina, saranno costituiti, quanto al personale tecnico, nel modo indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Le modificazioni che in seguito si rendessero necessarie nella costituzione di detti uffici saranno approvate con decreto Reale.

Al personale di cui nella tabella C sarà ag-

giunto il personale d'ordine e di servizio, entro i limiti dei ruoli organici e quello provvisorio nella misura richiesta dalle esigenze del servizio.

(Approvato).

Art. 60.

Entro il termine di un biennio dalla pubblicazione della presente legge i posti d'ingegnere allievo del Genio civile potranno essere conferiti, senza esame, ai laureati in ingegneria civile o industriale nelle Regie scuole di applicazione, negli istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche, i quali:

1º non abbiano superato il trentesimo anno di età;

2º siano stati classificati in ordine di merito nel primo decimo dei laureati in ciascuna delle scuole o degli istituti predetti nel corso scolastico nel quale ottennero la laurea;

Il limite di età, di cui al precedente n. 1, è portato a 35 anni per i laureati nelle scuole e istituti predetti che si trovino a prestare servizio in qualità di ingegneri o aiutanti provvisori negli uffici del Genio civile all'atto della pubblicazione della presente legge.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato del personale, saranno stabilite le norme per le nomine di cui al presente articolo.

(Approvato).

Art. 61.

Le disposizioni degli articoli 45 e 47 della legge 3 settembre 1906, n. 522 sono estese all'Unione Messinese ed agli enti pubblici, costituiti o che potranno costituirsi per la costruzione nel Regno di edifici pubblici o privati, sempre che la loro costituzione sia autorizzata per legge o per decreto reale, e lo Stato vi contribuisca con concorsi, sussidi ed agevolazioni nella somministrazione dei capitali.

(Approvato).

Art. 62.

In aumento dei fondi di cui al secondo comma dell'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372, il ministro del tesoro fornirà all'Amministra-

zione delle ferrovie dello Stato, che la iscriverà nelle entrate straordinarie del bilancio, la somma di lire 25 milioni, per provvedere al ripristino e miglioramento di strade e fabbricati ed a nuovi impianti ed edifici provvisori o definitivi, occorrenti sulle ferrovie medesime, in seguito ai danni prodotti dal terremoto. Le corrispondenti spese si comprenderanno fra quelle straordinarie di cui all'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed i relativi interessi e l'ammortamento si comprenderanno fra le spese accessorie della parte ordinaria del bilancio ferroviario.

La indicata somma di lire 25 milioni verrà iscritta per 15 milioni nel bilancio dell'esercizio 1909-910, e per 10 milioni nel bilancio dell'esercizio 1910-11 ad un apposito capitolo con la denominazione « Spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ».

(Approvato).

Art. 63.

È classificata fra le strade nazionali ed aggiunta all'elenco approvato con Regio decreto 23 marzo 1884, n. 2197, con effetto dal 1° gennaio 1911, la strada provinciale n. 53 della legge 30 maggio 1875, n. 2521, da Capo di Orlando per Santa Domenica a Randazzo, nelle provincie di Messina e di Catania.

A tale strada verrà assegnato il numero che risulterà spettarle da una nuova numerazione delle strade nazionali del Regno, da farsi con Regio decreto.

(Approvato).

TITOLO III.

Provvedimenti tributari e disposizioni generali.

Art. 64.

Parte delle aree demaniali che risulteranno disponibili nella zona falcata nel porto di Messina, dopo l'assegnazione degli spazi necessari ai servizi del porto e della ferrovia sarà concessa, verso pagamento di un equo canone annuo, per la istituzione di depositi franchi ai sensi della legge 6 agosto 1876, n. 3261.

(Approvato).

Art. 65.

Agli stabilimenti industriali che, entro quindici anni dalla data della pubblicazione della presente legge, sorgeranno in apposita zona, secondo il piano che all'uopo verrà presentato dai municipi di Messina, di Reggio e di Villa San Giovanni all'approvazione del Governo, oltre i benefici tributari stabiliti dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, sono estese le agevolzze doganali accordate dagli articoli 7, 9 e 11 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per il risorgimento economico della città di Napoli.

La predetta zona, le cui opere sono dichiarate di pubblica utilità, sarà considerata come aperta agli effetti del dazio consumo.

In tutti i comuni indicati dal Regio decreto, di cui all'art. 1 della presente legge, il termine di 10 anni per fruire delle esenzioni decennali dalle imposte, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, n. 483, è prorogato di anni quattro. S'intendono compresi nei benefici di cui alla suddetta legge gli opifici ricostruiti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, della legge 12 gennaio 1909, n. 22.

(Approvato).

Art. 66.

Per la durata di un quindicennio dalla data della pubblicazione della presente legge non sono applicabili alle navi che approdino nei porti di Messina e di Reggio e alle navi ed ai galleggianti addetti al servizio interno dei porti stessi le tasse ed i diritti contemplati dagli articoli 20 a 35 inclusivo della legge 23 luglio 1906, n. 318, e dall'art. 2 della legge 21 dicembre 1905, n. 590.

Le navi di costruzione estera addette alla navigazione, che vengano trasformate in galleggianti e destinate al servizio interno del porto di Messina, non sono sottoposte al dazio di confine stabilito dalla voce n. 183 della vigente tariffa doganale. Però se queste navi siano poi destinate al servizio interno di altri porti del Regno verranno sottoposte al pagamento di tale dazio, se non siano trascorsi cinque anni dalla data della loro trasformazione.

Per le navi che abbiano pagate in altro dei

porti del Regno le tasse di ancoraggio, valevoli per trenta giorni o per dodici mesi, non sarà computato nel periodo di validità delle tasse il tempo durante il quale le navi avranno soggiornato nei porti di Messina e di Reggio.

(Approvato).

Art. 67.

La tassa di registro sui trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso, relativi a fabbricati nuovi costruiti di pianta, fabbricati dichiarati inabitabili, se anche ricostruiti dopo la pubblicazione di questa legge, e ad aree fabbricabili nei comuni della provincia di Messina e delle Calabrie danneggiati dai terremoti 1905, 1907 e 1908, è ridotta a un quinto della misura normale.

Da questa riduzione sono esclusi i trasferimenti fra parenti sino al quarto grado incluso, fra coniugi e fra gli sposi.

La riduzione è limitata ai soli due primi trasferimenti che seguiranno nei cinque anni dalla pubblicazione di questa legge.

(Approvato).

Art. 68.

L'acquirente che, nel termine di tre anni dal contratto di acquisto, non giustifichi al competente Ufficio del registro, di avere costruito il fabbricato sull'area acquistata, sarà tenuto al pagamento della differenza fra l'importo della tassa normale di registro e quello della tassa pagata in misura ridotta come all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 69.

La riduzione di cui all'art. 67 è estesa alle tasse ipotecarie di trascrizione e d'iscrizione, ferma sempre la tassa minima di lire 2; alle tasse di registro ed ipotecarie concernenti i prestiti fatti dall'acquirente nel termine di cinque anni dall'acquisto per il pagamento del relativo prezzo e alle tasse di registro dovute sugli atti di quietanza dipendenti dai prestiti.

La stessa riduzione è estesa alla tassa di registro dei contratti di appalto per costruzione, ricostruzione e restauro dei fabbricati, di cui all'art. 67, nello stesso limite di tempo di cui nel primo comma di questo articolo; ma trat-

tandosi di contratti per scrittura privata la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.

Non è ammessa la riduzione della tassa alla misura di favore per le scritture private senza data e con la data in qualunque modo alterata.

(Approvato).

Art. 70.

I decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità dei beni stabili compresi nell'area dei piani regolatori dei comuni danneggiati, saranno registrati colla tassa fissa di lire 1.20 e trascritti all'ufficio delle ipoteche colla tassa fissa di lire 2.

Tutti gli atti preparatori e complementari del procedimento di espropriazione, compresi i certificati ipotecari e gli atti e documenti che occorrono agli espropriati per la riscossione del prezzo, eccezione fatta degli atti giudiziari per opposizione alla perizia amministrativa, sono esenti dalle tasse di bollo.

Per le relative volture catastali è dovuto il diritto fisso di lira 1 per ciascun decreto di espropriazione.

(Approvato).

Art. 71.

Le tasse sulle successioni di persone perite nel disastro del 28 dicembre 1908, o per effetto di lesioni riportate in tale disastro, è ridotta alla metà di quella che sarebbe dovuta in base, alla tabella annessa alla legge 23 gennaio 1902- numero 25, allegato C, se il valore netto dell'asse ereditario non superi le lire 10,000 e sia devoluto a discendenti in linea retta, che abbiano domicilio o residenza stabile nei comuni colpiti dal disastro.

(Approvato).

Art. 72.

I benefici accordati da questa legge non derogano agli altri privilegi di tassa sanciti dalle leggi precedenti, in quanto siano più favorevoli ai contribuenti, ma non potranno cumularsi con i medesimi.

(Approvato).

Art. 73.

L'amministrazione provinciale di Messina è autorizzata a concedere un'indennità per una volta tanto pari a 12 dodicesimi del rispettivo stipendio annuale ai suoi impiegati e dipendenti residenti nel capoluogo, e pari a otto o quattro dodicesimi a coloro che risiedono in comuni ove fu constatata una percentuale di danni non inferiore rispettivamente al 50 o al 30 per cento.

L'istessa facoltà è accordata all'amministrazione provinciale di Reggio, ma limitata a 10 dodicesimi per i funzionari residenti nel capoluogo di Reggio.

L'amministrazione comunale di Messina è autorizzata a concedere ai suoi impiegati e dipendenti un'indennità per una volta tanto non eccedente i dodici dodicesimi del rispettivo stipendio annuale; quella di Reggio Calabria una indennità pari a dieci dodicesimi; quelle dei comuni dove fu accertato un danno nella percentuale non minore del 50 per cento un'indennità pari a otto dodicesimi; quelle infine dei comuni dove il danno non è minore del trenta per cento un'indennità pari a quattro dodicesimi.

Le suddette indennità saranno rimborsate sui proventi di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909.

Sarà tenuto conto per tutti di qualsiasi somma che a tale titolo sia stata già eventualmente concessa sui detti proventi dal 1° gennaio 1909.

(Approvato).

Art. 74.

Nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909 dove per le verifiche già eseguite fu constatata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento l'esonero di imposte e sovrimposte accordato coi Regi decreti 17 novembre 1909, n. 723 e 6 febbraio 1910, n. 58, e con la limitazione di cui nei suddetti decreti, è esteso fino al 31 dicembre 1913.

Le sovrimposte condonate saranno iscritte

nei bilanci provinciali e comunali, e rimborsate alle provincie e ai comuni sui proventi di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909.

(Approvato).

Art. 75.

Nei comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, oltre la concessione dei mutui ipotecari saranno accordate sui proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, assegnazioni nei limiti delle somme necessarie per le riparazioni o ricostruzione delle sedi o dei fabbricati indispensabili per l'adempimento degli scopi delle istituzioni medesime, quando dimostrino di non potere coi loro mezzi ordinarii far fronte alle relative spese.

Parimenti sui proventi medesimi sarà attribuito alle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria pel pareggio dei loro bilanci e per la costruzione dei loro edifici un contributo annuo dal 1 gennaio 1910 a tutto il 1913 di lire 80,000 a Messina e di lire 40,000 a Reggio.

(Approvato).

Art. 76.

Al fascio agrumario di Messina, che dovrà costruire sulla zona industriale già concessagli sono estesi anco i benefici della legge 27 febbraio 1908, n. 89 sulle case popolari ed economiche.

(Approvato).

Art. 77.

La facoltà accordata dal Governo del Re con l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, già prorogata fino al 30 giugno 1910 colla legge 26 dicembre 1909, n. 791, è prorogata fino al 31 dicembre 1910.

(Approvato).

TABELLA A.

a) sul bilancio dei lavori pubblici:	
1° Ricostruzione dei locali ad uso della Regia scuola pratica di agricoltura di Messina in S. Placido Calonerò L.	350,000
2° Costruzione dei locali della Regia scuola industriale di Reggio Calabria »	325,000
3° Costruzione dei locali per la scuola d'arti e mestieri di Cotrone »	40,000
4° Boa di ormeggio a Marina di Patti »	20,000
5° Costruzione dei locali per la scuola professionale di disegno di Fuscaldo »	50,000
6° Boa di ormeggio a Bagnara Calabria »	20,000
7° Opere di bonifica dei laghetti di Ganzirri e di Faro, in provincia di Messina che vengono classificate in 1 ^a categoria agli effetti della legge 22 marzo 1900, n. 195 »	500,000
8° Boa di ormeggio a Gerace Marina »	20,000
	L. 1,325,000
b) sul bilancio dell'istruzione:	
1° Restauro e conservazione di monumenti, ruderi ed oggetti d'arte che offrano speciale interesse storico ed artistico nella città di Messina, Reggio ed altri paesi danneggiati dal terremoto del 1908 »	400,000
c) sul bilancio dell'agricoltura:	
1° Sovvenzione straordinaria alla Regia scuola industriale di Messina per porla in condizioni di regolare funzionamento . . . »	200,000
2° Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola industriale di Catanzaro »	120,000
3° Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola di agricoltura di Catanzaro »	30,000
	L. 350,000
d) sul bilancio del Ministero dell'interno:	
1° Maggiori spese occorrenti in seguito al terremoto per la costruzione del manicomio giudiziario a Barcellona Pozzo di Gotto, autorizzato dalla legge 9 maggio 1907, n. 260 »	200,000

TABELLA B.

Ruolo organico del Regio Corpo del Genio civile.

GRADO	Numero	Stipendio		Totale
		individuale	per classe	
Personale superiore.				
Presidente del Consiglio superiore	1	12,000	12,000	2,783,000
Presidenti di Sezione	3	11,000	33,000	
Ispettori superiori di 1 ^a classe	13	10,000	130,000	
Id. di 2 ^a classe	14	9,000	126,000	
Ingegneri capi di 1 ^a classe	43	7,000	301,000	
Id. di 2 ^a classe	38	6,000	228,000	
Ingegneri di 1 ^a classe	150	5,000	750,000	
Id. di 2 ^a classe	140	4,200	588,000	
Id. di 3 ^a classe	125	3,600	450,000	
Ingegneri allievi	55	3,000	165,000	
	582			
Personale tecnico di 2^a categoria.				
Aiutanti principali di 1 ^a classe	95	4,000	380,000	2,092,500
Id. di 2 ^a classe	125	3,500	437,500	
Aiutanti di 1 ^a classe	215	3,000	645,000	
Id. di 2 ^a classe	180	2,500	450,000	
Id. di 3 ^a classe	90	2,000	180,000	
	705			
Personale d'ordine.				
Archivisti di 1 ^a classe	26	3,500	91,000	655,500
Id. di 2 ^a classe	27	3,000	81,000	
Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe	83	2,500	207,500	
Id. di 2 ^a classe	81	2,000	162,000	
Id. di 3 ^a classe	76	1,500	114,000	
	293			
Personale subalterno.				
Uscieri di 1 ^a classe	80	1,400	112,000	235,700
Id. di 2 ^a classe	71	1,200	85,200	
Id. di 3 ^a classe	35	1,100	38,500	
	186			
Totale generale	1,766			5,766,700

TABELLA C.

	Numero delle Sezioni	Personale addetto		
		Ingegneri Capi	Ingegneri di classe	Ingegneri allievi ed aiutanti
Uffici del Genio civile pei servizi ordinari.				
Catanzaro (Servizio generale)	8	1	8	24
Catanzaro (Servizio idraulico)	6	1	6	18
Cosenza (Servizio generale) (1)	10	1	10	30
Cosenza (Servizio idraulico)	6	1	6	18
Reggio Calabria (Servizio generale)	5	1	5	15
Reggio Calabria (Servizio idraulico)	6	1	6	18
Messina (Servizio generale)	8	1	8	24
Uffici speciali per il servizio del terremoto.				
Catanzaro	4	1	4	15
Reggio Calabria	7	1	7	22
Messina	8	1	8	24
	68	10	68	208

(1) Una delle sezioni distaccata al servizio pel terremoto.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 LUGLIO 1910

BUSCEMI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSCEMI, *relatore*. Ho domandato la parola soltanto per fare osservare che all'art. 21 di questo disegno di legge è incorso un errore materiale di stampa.

Infatti alla prima riga là dove si dice: « direttori di edifici », bisogna leggere « direttari ».

Prego l'onor. signor Presidente di voler provvedere a che questo errore sia corretto.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'errore di stampa opportunamente rilevato dall'onor. relatore, era stato già notato anche dal Governo, il quale si associa alla preghiera fatta dall'onor. Buscemi, che l'onor. Presidente del Senato voglia provvedere alla necessaria correzione.

PRESIDENTE. Provvederò a che l'errore di stampa rilevato dall'onorevole relatore e dal Presidente del Consiglio sia corretto. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali e acquisto di documenti storici riguardanti le origini ed il risorgimento nazionale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cavalli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910 ed a quello del 25 agosto 1909 » (N. 334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910 ed a quello del 25 agosto 1909 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 334).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo quindi alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1,400,000 per provvedere a bisogni e ad opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910, e per riparare le case danneggiate nei comuni stessi, o ricostruire case abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera.

Questa somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 700,000 nell'esercizio finanziario 1909-10, e per lire 700,000 nell'esercizio 1910-11.

Dei comuni predetti sarà compilato apposito elenco da approvarsi con Regio decreto.

Sul detto fondo di lire 1,400,000 saranno pure prelevate le somme necessarie:

a) per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto;

b) per sussidiare, nella proporzione del 50 per cento, i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali o di enti morali aventi scopo di beneficenza, e di edifici di uso pubblico, danneggiati dal terremoto nei comuni sovra indicati. Il sussidio sarà corrisposto anche per l'acquisto di altri edifici in sostituzione di quelli danneggiati.

(Approvato).

Art. 2.

Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare, quanto in tutto od in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici danneggiati o distrutti dal terremoto 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e di Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, potranno essere consentiti ai privati dalle Casse di risparmio dagli Istituti di credito fondiario o cooperativo, nonchè dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli col proprio

fondo di riserva, mutui ipotecari; i quali non potranno avere durata maggiore di trent'anni, e saranno rimborsati col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse non superiore al 4 per cento e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà delle quote semestrali, aumentata di un decimo per tenere sollevato l'Istituto mutuante dalle eventuali perdite.

A questi mutui sono applicabili le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e degli articoli 48 a 51 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il contributo dello Stato sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 sono dichiarati di pubblica utilità e ad essi sono applicabili le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, quelle dell'art. 3 della legge medesima, escluso l'ultimo comma, nonché le disposizioni dei Regi decreti 28 gennaio 1909, n. 68, 6 febbraio 1909, n. 45, 6 maggio 1909, n. 255 e 3 agosto 1909, n. 600.

I trasporti in ferrovia dei materiali acquistati dall'Amministrazione dello Stato per provvedere ai bisogni dipendenti dal terremoto saranno valutati in ragione di centesimi due e mezzo per tonnellata-chilometro ed il relativo importo sarà iscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato all'attivo fra gli introiti a rimborso di spesa ed al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

(Approvato).

Art. 4.

Nei comuni danneggiati dal terremoto indicati nel Regio decreto di cui all'art. 1 è sospesa la riscossione della 3^a, 4^a, 5^a e 6^a rata dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati e sui terreni per l'anno 1910.

Durante la sospensione dell'imposta si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

Le rate della imposta e della sovrimposta

sospesa e non compresa negli sgravi saranno ripartite in 24 rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1912 al 1915.

A carico dello Stato sarà corrisposta alle province di Avellino e di Potenza, ai comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno, ed ai Comuni di cui all'art. 1, per le rate di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati scadute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data del terremoto del 7 giugno 1910, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1909 e quelli applicati nel periodo medesimo.

Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 7 giugno 1910 è accordata la esenzione dall'imposta fabbricati per 10 anni, dal giorno in cui l'edificio sarà divenuto atto all'uso o abitazione.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni indicati nell'art. 1, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino al 6 giugno 1910.

Le quote di sovrainposte sospese e non sgravate, che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi e prestiti o della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale saranno ripartite col carico dei relativi interessi in ventiquattro rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1912 al 1915.

(Approvato).

Art. 6.

I comuni di cui all'articolo 1^o, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le somme a loro carico necessarie a riparare i danni del terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti strettamente necessari.

Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento,

col concorso dello Stato che pagherà la metà degli interessi.

(Approvato).

Art. 7.

I contratti di mutuo previsti dalla presente legge, saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

(Approvato).

Art. 8.

È autorizzata la spesa non superiore a lire 200,000 per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto.

Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili ai suddetti comuni e il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato a fare il servizio dei mutui a senso dell'art. 2 della legge medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui due disegni di legge per « Concessione di pensione agli eredi del prof. Camillo Ghelli » e « Pensione vitalizia alla vedova del prof. P. R. Troiano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Maragliano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come mae-

stri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 12 gennaio 1909, n. 12, e la legge 26 dicembre 1909, n. 791;

Veduto l'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, portante lo stanziamento di un fondo per indennità ai maestri di scuole rurali e obbligatorie non classificate residenti in luoghi particolarmente disagiati;

Considerato che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, sono da ritenersi residenze disagiate tutti i comuni colpiti dal terremoto indicati nell'elenco compilato a norma dell'art. 1 della citata legge 12 gennaio 1909;

Veduto il voto espresso dalla Commissione centrale pel Mezzogiorno, istituita con l'art. 73 della citata legge 15 luglio 1906;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerati come maestri rurali, per gli effetti dell'indennità di disagiata residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, i maestri di tutti i comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908; e ciò fino a contraria disposizione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE

SONNINO.
DANEQ.

V. — *Il Guardasigilli*
SCIALOJA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio alla scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di Borse di studio nelle Università ed Istituti rispettivi per giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto » (N. 297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di Borse di studio nelle Università ed Istituti rispettivi per giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto ».

Si dà lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, è convertito in legge.

Regio decreto n. 80 del 30 gennaio 1910 che istituisce borse di studio per giovani iscritti nelle Università e Istituti rispettivi appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1910, n. 59).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1909, n. 791;
Veduta la legge 12 gennaio 1909, n. 12;
Veduto il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 595;
Veduta la legge 28 maggio 1903, n. 224;
Veduto il regolamento 21 agosto 1905, n. 638;
Veduto il Nostro decreto 7 febbraio 1909, n. 107;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sulle quote dei maggiori proventi delle tasse scolastiche spettanti alle Università e Istituti superiori i Consigli accademici potranno istituire, per l'anno scolastico 1909-910, borse di studio a sussidio di giovani iscritti nelle Università o Istituti rispettivi, ed appartenenti a famiglie dei comuni di cui nell'elenco annesso al succitato Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 595, danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 2.

Le norme per il conferimento delle borse predette saranno deliberate dai Consigli accademici ed approvate dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e dovrà essere presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1910.

VITTORIO EMANUELE

SONNINO.
DANEQ.

V. — *Il Guardasigilli*
SCIALOJA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

«Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Pedotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Mariotti Giovanni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Per il mantenimento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma;

Proroga delle leggi 15 luglio 1900, n. 260, e 26 dicembre 1909, n. 812, riguardanti concessioni di mutui per edifici scolastici;

Conversione in scuole Regie dell'istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale degli orfani degli impiegati civili dello Stato.

Domando alla cortesia del Senato che voglia dichiarare d'urgenza i primi due disegni di legge.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questi disegni di legge.

Quanto all'urgenza, devo osservare che, secondo il nuovo regolamento, occorrerebbe una votazione a scrutinio segreto. Domando perciò all'onor. ministro se creda di convertire la sua domanda in raccomandazione per la sollecita discussione del progetto.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Converto la mia domanda d'urgenza in raccomandazione al Senato di voler sollecitare l'esame di questi disegni di legge.

PRESIDENTE. I disegni di legge seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge, oggi approvati per alzata e seduta, e per la nomina del direttore degli Uffici di Questura. Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 309).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Onorevoli colleghi, permettete che anche quest'anno la mia poco autorevole voce si faccia udire nella discussione del bilancio delle finanze, per dire qualche cosa intorno alla formazione del nuovo catasto. *Vox clamantis in deserto*. Non chiamo deserto il Senato, chiamo deserto, quella landa sconfinata senza oasi, senza ombra di verde, in cui il nuovo catasto si trascina da 24 anni.

Non crediate, onorevoli colleghi, che io voglia fare un lungo discorso.

Dopo aver veduto con soddisfazione che nel nuovo bilancio sono assegnati maggiori fondi pel personale catastale, che andava disertando; e per l'esecuzione dei lavori, che procedevano tanto lentamente, io mi limiterò a fare al ministro, che è salito or ora al potere, salutato dalle generali simpatie, una interrogazione ed una raccomandazione.

Incomincerò dall'interrogazione.

Nella seduta del 13 giugno 1906, quando si discusse la riduzione del 30 per cento sull'imposta delle provincie meridionali e delle isole, io ebbi l'onore di presentare al Senato, insieme ai colleghi Colonna Fabrizio e Morandi, un ordine del giorno che suonava in questi termini:

« Il Senato invita il Governo a presentare entro l'anno 1907 un disegno di legge che determini le norme ed i giusti criteri da osservarsi nell'ordine e nella distribuzione dei lavori catastali nelle 28 provincie non accelerate e non comprese nella riduzione del 30 per cento, ordinando che vengano utilizzate le mappe geometriche di quelle provincie che le posseggono e adottati i metodi più spediti, affinché le dette 28 provincie partecipino il più presto possibile ai benefici del riordinamento della imposta fondiaria sanzionato dalla legge 1° marzo 1886 ».

Nella discussione del bilancio delle finanze, avvenuta l'anno scorso, io rammentai quest'ordine del giorno e torno a rammentarlo ancora oggi.

Esso non fu accettato dai ministri come individui, ma come Governo.

Ciò nondimeno la legge, invocata da quest'ordine del giorno, non venne mai presentata, sebbene esso contenesse un voto esplicito del Senato che chiudeva una importante discussione sull'argomento, e in qualche modo fosse quasi, stando al rito parlamentare, una condizione per l'approvazione della legge.

La necessità e l'opportunità della legge richiesta, per me, non è cessata, anzi esiste ancora per molte ragioni, delle quali accennerò soltanto le principali.

La legge del 1886 non diceva che si avessero ad eseguire le mappe catastali prima di tutto e avanti tutto nelle provincie che ne erano

sfornite. Ed invece oggi, a quanto mi viene assicurato, è stata adottata la massima di non fare i lavori in nessun compartimento prima che siano compiute tutte le mappe nei compartimenti che non le hanno. Questo vuol dire che le altre provincie sono messe, non dirò al bando, ma assolutamente in coda alle altre.

Inoltre la legge del 1886 dichiara e stabilisce che, ove vi sono mappe buone e servibili, debbano utilizzarsi. Or bene, questa disposizione della legge dovrebbe essere osservata rigorosamente. Da atti ufficiali e pubblici risulta che 8 milioni di ettari sono già forniti di buone mappe e che, utilizzando questi otto milioni di ettari, si farebbe il risparmio di 48 milioni. Oltre poi al risparmio di danaro, si farebbe un risparmio anche più prezioso, quello del tempo.

Ora, le provincie che chiedono l'acceleramento, a quanto mi si dice, pretendono sempre mappe nuove, anche quando sono fornite di mappe buone e servibili. Dunque è necessario *a priori* di dichiarare, di fissare quali siano le mappe servibili. E quando una delle provincie privilegiate viene a chiedere l'acceleramento, se le mappe sono state già giudicate e riconosciute buone e servibili, ai sensi della legge del 1886, non si dovrebbe ammettere discussione, ma si dovrebbe dire: a voi può essere concesso l'acceleramento, ma a condizione che riconosciate buone e siano conservate le mappe che avete.

Dunque a me pare che sia necessaria una legge nel senso in cui ho parlato. Ed interrogo l'onorevole ministro delle finanze per sapere se terrà conto di questo ordine del giorno del Senato e, se al riaprirsi dei lavori parlamentari, vorrà compiacersi di presentare un disegno di legge che in qualche modo tenda a perequare i lavori catastali. Giacchè non possiamo avere la perequazione dell'imposta, cerchiamo almeno quella dei lavori catastali.

Ed ora veniamo alla raccomandazione. Prima di noi, disgraziati ed oscuri contribuenti che siamo insorti contro le lungaggini ed il modo come procedono i lavori catastali, due uomini ragguardevoli, due ministri, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno dovuto riconoscere che i metodi e i sistemi, che si seguivano, avevano assolutamente bisogno di essere riformati, perchè altrimenti non si sarebbe mai arrivati in fondo,

o almeno i lavori si sarebbero proseguiti per moltissimo tempo.

Tutti sanno che questi due ministri furono il Carmine e il Bonasi, i quali nel 28 novembre 1899 presentarono un progetto di legge sulla formazione e conservazione del catasto. E nella relazione che accompagnava questo disegno di legge, riferirò precisamente le parole, dicevasi: «esser mestieri mutare la via che si è finora percorsa nella esecuzione della legge, semplificare fin dove è possibile l'applicazione dei metodi».

All'articolo 7 poi di quel disegno di legge si disponeva: «le relative operazioni saranno condotte in modo che i nuovi estimi definitivi debbano essere attivati in tutto il Regno entro l'anno 1920».

Il progetto di legge doveva essere presentato nel 1899 o 900, quindi in 20 anni, con quel progetto, si poteva e si dichiarava possibile compiere questo lavoro catastale; e le firme che stavano sotto il progetto di legge erano malleatrici degli studi che avevano fatto i due ministri proponenti, di cui tutti riconoscono la competenza e l'autorità.

Disgraziatamente, per vicende parlamentari, quel disegno di legge non giunse in discussione. Senonchè nel 1904, e precisamente nella seduta del 21 maggio, alla Camera dei deputati, il relatore del bilancio delle finanze, che fu l'onorevole Massimini, fece viva raccomandazione al ministro del tesoro e delle finanze del tempo, che era l'onorevole Luzzatti, esprimendosi con queste parole: «Vedano (rivolgendosi ai ministri) di risolvere al più presto possibile questa questione del catasto, per la quale hanno tutta l'autorità morale che occorre per sistemare il problema che tocca interessi diversi e cozzanti delle varie regioni d'Italia». E l'onorevole Luzzatti, il quale fu e sarà sempre amoroso e vigile custode di ogni ramo della economia nazionale, rispose al Massimini promettendo che avrebbe fatto riassumere e riesaminare la questione; ed anzi disse che egli stesso, insieme col suo collega ministro di grazia e giustizia, avrebbe riesaminato il progetto Carmine-Bonasi, allo scopo di vedere quali norme e quali proposte potevansi da esso attingere. Senonchè, l'onor. Luzzatti poco di poi uscì dal Ministero, per ritornare oggi Presidente del Con-

siglio, ministro dell'interno e supremo duce della politica e dell'amministrazione dello Stato.

L'onor. Luzzatti non è uomo che dimentica le promesse fatte e non abbandona quei propositi e quelle idee, che ha riconosciuto altra volta proficue ed attuabili.

Orbene, io faccio raccomandazione a lui, come Presidente del Consiglio ed al ministro delle finanze in particolare, perchè si voglia fare quanto l'onor. Luzzatti promise all'onorevole Massimini, cioè riassumere e riesaminare il progetto Carmine-Bonasi.

Se dallo studio di questo progetto si potrà ottenere che quelle disgraziate provincie, che rimangono in coda a tutte, e che probabilmente ancora per 30 o 35 anni dovranno risentire gli effetti delle sperequazioni, e delle disuguaglianze, e pagare più di quello cui sarebbero tenute, mentre le altre 41 provincie sono già a parte dei benefizi della perequazione; io credo che, qualunque studio si faccia per diminuir loro questa penosa attesa, sia opera di giustizia e di equità.

Altro non dico, confido nella rettitudine dell'animo dell'onorevole ministro delle finanze, e spero che non vorrà respingere la mia discreta ed onesta raccomandazione (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Frola.

FROLA. Comprenderà il Senato che io, non penso in questo momento di addentrarmi nelle grosse e gravi questioni racchiuse nel bilancio delle finanze; intendo solamente invocare l'attenzione dell'on. ministro sopra alcuni argomenti che credo degni della sua attenzione.

Ed innanzi tutto io pure debbo parlare del catasto, e debbo pure parlarne nel senso generale, nel senso della sua sollecita applicazione.

Chi ha preso parte alla legge del 1° marzo 1886, e siamo parecchi in quest'Aula, chi ricorda lo scopo voluto allora dal legislatore, e da chi presentò la legge (è inutile che io ricordi fra gli altri, i discorsi pronunciati allora dagli onorevoli Minghetti e Messedaglia) certamente non rimane molto soddisfatto nel vedere come, dopo circa 25 anni, il catasto si trovi ancora in gran parte non attuato.

Ed avverto subito che con ciò non intendo di fare un rilievo nè all'Amministrazione delle

finanze, nè ai vari ministri che si succedettero. È tutto un insieme di cose che produsse questo risultato, anzi posso dichiarare che l'Amministrazione delle finanze ha sempre fatto quanto poteva per le operazioni che ad essa spettavano. Ma intanto sta di fatto che il catasto è solo attuato in 16 provincie, per quanto in 39 siano compiute le operazioni catastali, sta di fatto che fino ad oggi si sono spesi oltre 140 milioni, e molti altri milioni occorreranno ancora per la completa attivazione del catasto. Di fronte a questo stato di cose è legittima la domanda al Governo, è legittima la domanda che io rivolgo all'on. ministro delle finanze perchè veda se non sia possibile di accelerare o semplificando, od introducendo altre disposizioni.

Fu detto da taluno competente, nell'altro ramo del Parlamento, ed in questa parte io credo che avesse ragione, che non è da ascrivere al solo lato tecnico, ma piuttosto al lato contenzioso, al lato delle Commissioni, ed anche a ragioni locali, il ritardo che in parte si verifica. Orbene, l'on. ministro trovi modo e presenti opportune disposizioni perchè cessi questo inconveniente.

Ciò per la parte generale; ma la legge del 1º marzo 1886 contiene all'art. 8 una disposizione precisa, la quale, priva finora di attuazione, prova purtroppo come, anche le leggi, siano talvolta del tutto inosservate.

L'art. 8 prescriveva che, entro un biennio, si dovessero provvedere agli effetti giuridici del catasto, ed alle riforme occorrenti nella legislazione civile. Si stanno tuttora attendendo questi provvedimenti mentre le operazioni seguono il loro corso, e ciò con danno non solo degli scopi alti, degli scopi non solo tributari e finanziari, ma anche civili che si volevano con quella legge raggiungere, e con vero danno per le proprietà, con vero danno per quanto si voleva attenere, mentre la spesa percorre il suo cammino.

Riconosco che vi furono vari progetti, anzi numerosi progetti di legge intesi appunto a dare qualche efficacia giuridica al catasto, e anche ultimamente, per parlare delle più recenti, il nostro collega Scialoja, quando era ministro di grazia e giustizia, ebbe a presentare un disegno di legge sulla trascrizione, nel qual progetto di legge, per quanto timidamente, cercava pure di dare qualche efficacia giuridica alle mappe.

Ora, l'esame di questo disegno di legge è affidato ad una apposita Commissione, e spetterà al nuovo guardasigilli di vedere quale estensione si debba dare a queste disposizioni. Ma è al ministro delle finanze che io mi rivolgo perchè è al ministro delle finanze che più specialmente spetta, in questa materia, di prendere gli opportuni accordi ed iniziative. Mi augurerei quindi che, al riaprirsi dei lavori parlamentari, si venisse a risolvere questa questione che da tanto tempo avrebbe dovuto essere risolta; questione che tanto interessa i giuristi e le nostre proprietà e tende a dare una maggiore forza, a una operazione così rilevante come è quella del catasto.

Ed ora, sempre relativamente al catasto, faccio un'ultima osservazione, in riguardo alla conservazione del catasto. Questa conservazione è una operazione importantissima, perchè non si tratta solo di conservare ciò che si è fatto, ma di conservarlo nello stato progressivo della proprietà; apprezzando i titoli, le varie fasi della proprietà.

Non so se nello stato attuale della nostra legislazione, dei nostri ordinamenti finanziari, il modo col quale si procede alla conservazione del catasto risponda ai fini voluti, perchè la conservazione sia pure un complemento di quegli effetti giuridici che dovranno certamente attribuirsi al catasto medesimo.

Ed ora vengo brevemente ad altri due argomenti. Con legge 24 dicembre 1908 vennero unificati i diversi sistemi che erano in vigore nelle varie regioni per la riscossione delle entrate patrimoniali. Il testo unico del regolamento daziario estese pure alla riscossione daziaria la legge del 24 dicembre 1908. Questa legge contiene poche disposizioni, ma, a mio avviso, dense di molte difficoltà; si attende tuttora il regolamento che chiarisca meglio la portata ed i termini di dette disposizioni. Ora io raccomando all'onorevole ministro delle finanze di vedere, a tutela dei contribuenti, a tutela di chi deve riscuotere dette entrate, a dirimere tutte quelle gravi questioni che sorgono dall'applicazione di questa legge, di voler presto provvedere alla pubblicazione di questo regolamento.

Io anzi andrei più oltre: veda il ministro delle finanze se non sia il caso di accompagnare questo regolamento da apposite istru-

zioni che gioveranno sempre all'Erario, alla cosa pubblica ed ai privati.

Ed ora un'ultima parola sul tema della riscossione delle imposte.

La legge del 20 aprile 1871 fu detta giustamente una delle migliori leggi che il nuovo Regno abbia promulgato, una delle più organiche, una di quelle leggi che hanno dato utili e concreti risultati, una di quelle che pareva in sul principio potesse dar luogo a moltissime difficoltà, anche a danno dell'Erario, e che invece resistette a tutte le difficoltà che le si paravano innanzi. Ma questa legge andò via via trasformandosi in molte disposizioni: ed ora pure si stanno studiando delle modifiche per renderla sempre più diretta a quello scopo che si volle conseguire col promulgarla. Essendo prossimi a scadere i contratti esattoriali io raccomanderei all'onorevole ministro di far oggetto di studio e di preparare in tempo quelle modifiche che sono frutto dell'esperienza. L'onorevole ministro saprà, perchè vi assisteva anche un funzionario del suo Ministero, che si tenne in Roma un congresso degli esattori, specialmente diretto allo studio di queste possibili modifiche. Ora io raccomanderei all'onorevole ministro di esaminare nel miglior modo queste proposte di modificazioni non solo, ma di vedere tutto quanto si possa fare per migliorare sempre la riscossione delle imposte e di presentare le proposte che crederà opportune non alla vigilia della scadenza dei contratti, non in epoca tardiva, ma appena sia possibile. Ogni possibile perfezionamento gioverà a tutti: ai comuni, all'Erario, ai privati, agli esattori, e tutto contribuirà a che questo argomento difficile possa sempre essere appianato nel modo più equo possibile. Queste sono le raccomandazioni che rivolgo all'onorevole ministro delle finanze.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI F. Da molte parti, e giustamente, si lamenta la lentezza con la quale procedono i lavori del nuovo catasto, ed oggi stesso tanto l'onorevole Manassei, quanto l'onorevole Frola hanno ripetuto questi lamenti. Colpa non ve n'è, e lo stesso onor. Manassei l'ha riconosciuto, da parte dell'Amministrazione, che mette tutta la buona volontà nel sollecitare e nel far progredire i lavori del catasto. Ma il ministro

sa perfettamente che altre sono le ragioni del ritardo. Basta accennare al fatto che, in quest'anno, noi abbiamo avuto una economia forzata di 838,000 lire sugli stanziamenti del catasto. E perchè? Perchè manca assolutamente il personale destinato a questi lavori. Al 30 giugno 1909 mancavano in ruolo 40 ingegneri ed 86 geometri aggiunti; e tale mancanza proviene dal fatto che la retribuzione e la carriera degli impiegati in questi uffici è tale, da non allettare certamente a concorrervi. Infatti anche i concorsi, che sono stati aperti, o sono andati deserti, o hanno dato scarsissimi risultati. Ma vi è un altro inconveniente ed anche più grave: ed è quello, che quei pochi giovani, i quali vengono e prendono l'ufficio nell'Amministrazione catastale, restano qualche anno, fanno le loro pratiche sul terreno, prendono pratica nel maneggio degli strumenti, e poi, appena trovano una strada aperta che possa migliorare le loro condizioni, se ne vanno: e ciò a danno dell'Amministrazione, che ha fatto le spese per renderli abili nell'esercizio. Questi giovani non sono i peggiori, ma quelli che hanno maggiori attitudini, e che potrebbero rendere utili servizi all'Amministrazione. Il ministro Facta ha presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge sull'argomento, e quindi gli va data lode, perchè ha riconosciute giuste le ragioni che militavano in favore di quest'opera civile, e ha riconosciuto che bisognava trovare modo di provvedere per togliere cotesti gravi inconvenienti. Disgraziatamente, le vicende parlamentari non hanno permesso che il progetto di legge fosse discusso; e la raccomandazione appunto, che faccio all'onor. ministro, nell'interesse di questi lavori, è che, alla ripresa dei lavori parlamentari, il progetto possa diventare legge dello Stato.

Si è parlato anche della conservazione del catasto. È appunto una delle raccomandazioni, che volèvo fare al ministro. So che sono sorte alcune piccole questioni, di carattere anche legale, che hanno frapposto ostacoli alla conservazione dei catasti. Non entrerò in dettagli. In alcune agenzie si sono fatte delle questioni, e quindi la conservazione procede in modo molto lento, anzi in qualcuna credo sia stata arrestata.

Ora io vorrei esortare l'onorevole ministro ad interporre la sua autorità, per togliere di

mezzo tutte queste difficoltà, in modo che la conservazione del catasto si svolga regolarmente, giacchè si tratta di un'opera veramente importante.

Anch'io invoco come gli altri colleghi, che hanno parlato prima di me, che possa il catasto avere effetti giuridici e probatori, ma ciò non possiamo sperarlo che da una legge, la quale possa essere presentata. Quindi auguriamoci che questo possa presto avvenire.

Sopra altri punti non parlerò, perchè risponderà certamente l'onorevole ministro alle altre osservazioni, alcune delle quali assai giuste ed opportune, fatte dagli egregi colleghi, che mi hanno preceduto.

Presentazione di disegni di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Istituzione del R. Comitato talassografico italiano.

Per ragioni d'indole tecnica, mi permetto di fare viva raccomandazione al Senato perchè questo disegno possa essere discusso ed approvato con sollecitudine.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso agli Uffici per l'esame.

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Onor. colleghi, permettete, che anche a nome dei senatori Volterra, Blaserna, Celoria, Grassi, Camerano e Dalla Vedova, preghi il Senato di voler esaminare e discutere questo progetto di legge con la maggior sollecitudine possibile.

Questo disegno di legge ha un interesse tecnico notevolissimo. Si tratta delle esplorazioni del mare, esplorazioni che finora sono state fatte dal Comitato talassografico dipendente dalla Società italiana per il progresso delle scienze, con tre crociere eseguite nell'Adriatico. Ora tali ricerche non possono essere continuate

senza che il Comitato si trasformi in un ente autonomo e possa funzionare da sé.

Questo lavoro della esplorazione dei mari, che presenta un grande interesse tanto dal lato scientifico quanto da quello pratico, resterebbe sospeso durante tutta l'estate, se il progetto testè presentato dall'onor. ministro della marina non fosse approvato prima della chiusura dei lavori legislativi.

Mi permetto perciò di rinnovare al Senato la preghiera, già fatta dall'onor. ministro della marina, e cioè di voler discutere questo disegno di legge prima che il Senato prenda le sue vacanze.

PRESIDENTE. Assicuro l'on. ministro della marina e l'on. Ciamician che nella fissazione dei lavori da compiersi dal Senato, sarà tenuto conto delle raccomandazioni da essi fatte circa la discussione di questo disegno di legge.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati nell'altro ramo del Parlamento: « Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907 »; « Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino (francobolli e cartoline) ».

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Provvedimenti per l'istruzione elementare popolare ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri delle poste e dei telegrafi e della pubblica istruzione, della presentazione di questi tre progetti di legge, che seguiranno la procedura prescritta dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione generale dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Egregi colleghi! Scusate se per la terza volta prendo la parola sopra un argomento molto modesto, ma molto pietoso.

Con la legge Massimini di quattro anni or sono, furono tolte alle vedove e agli orfani degli impiegati dello Stato senza pensione le concessioni dei banchi lotto, che da tempo remoti essi avevano. Fu allora concesso un assegno vitalizio che può variare dalle 200 alle 500 lire annue sul provento dei banchi lotto, che con quella legge si davano agli scrivani, con l'obbligo ad essi di rilasciare il 25 per cento del prodotto lordo. Ora questo prodotto lordo è tanto esiguo che queste povere vedove e questi poveri orfani debbono aspettare fino alla morte per poterne godere i benefici.

Io che ho l'onore e l'onere noioso di presiedere la Commissione per la concessione di questi assegni, ho da tre anni vivamente insistito perchè sia aumentato quel fondo. Rammento anzi a questo proposito che l'onorevole Lacava, già ministro delle finanze, mi aveva fatto una promessa in questo senso, ma poi non se ne fece più nulla.

Si domandò, fra le altre cose, che in considerazione delle dolorose condizioni in cui si trovavano tutte quelle postulanti, che erano 1500 circa, e che vivevano nella miseria, il Governo venisse in loro aiuto concedendo alla Amministrazione della Cassa delle sovvenzioni anche il ricavo della carta straccia che ogni Ministero manda al macero, ed il cui importo ascende a circa 200,000 e più lire all'anno.

Con quel ricavo potevamo liquidare tutte le domande dando alle ricorrenti un assegno almeno di lire 200 annue. Ma il ministro del tesoro del tempo si oppose, dicendo che trattavasi di una entrata eventuale del tesoro, alla quale non poteva rinunciare. Allora si chiese che ogni Ministero, il quale ha un fondo per sussidi alle vedove e agli orfani dei suoi impiegati, ci desse almeno la metà di quel fondo, attribuendolo a favore della Cassa sovvenzioni. Ma anche in questo non si è riusciti a far nulla, e soltanto oggi, tre o quattro ministri hanno aderito. Se però la questione non si porta in Consiglio dei ministri non si concluderà mai nulla.

Intanto abbiamo 1500 domande delle quali al

massimo, dando un assegno di 300 lire ciascuna, potremo contentarne 150 sole. Ed io tutti gli anni ho la disgrazia di ricevere da senatori, da deputati e perfino da ministri una infinità di raccomandazioni alle quali non posso rispondere altro se non che: non ci sono fondi.

Ora, giacchè è presente anche l'egregio ministro del tesoro, lo pregherei di studiare questa questione, perchè certo la legge Massimini è stata una solenne canzonatura, come riconobbe anche il ministro Lacava, il quale disse che quella legge non si sarebbe dovuta fare.

Ma intanto che si studia per riformare questa legge, i poveri orfani e le povere vedove vengono continuamente a battere, piangendo, alle porte di casa mia, ed io invero sono ormai stanco di questa condizione di cose.

Prego dunque di nuovo il Governo di studiare questa questione per toglierci dall'imbarazzo, poichè tutte queste vedove e questi orfani sono veramente poveri e hanno diritto ad un assegno e noi invece, per mancanza di fondi, non possiamo contentarne che una minima parte.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Mi associo con tutto cuore a quanto ha detto il collega onor. Astengo e mi associo tanto più volentieri in quanto che, nella mia qualità di senatore, sono spesso richiesto di interessarmi di questa povera gente che muore di fame, voglio dire delle vedove e degli orfani degli impiegati non aventi diritto a pensione, per i quali la somma stanziata in bilancio per la Cassa pensioni è puramente irrisoria, come ha rilevato il senatore Astengo.

Mentre mi associo a questa giusta proposta colgo l'occasione per richiamare l'attenzione del ministro e del Senato sopra i tristi effetti che rispetto a tale questione ha prodotto l'applicazione della legge 22 luglio 1906, sul conferimento dei Banchi lotto, la quale porta la firma del ministro Massimini.

Con questa legge, disgraziatamente ed improvvidamente si toglie un gran beneficio, che prima si dava agli impiegati non aventi diritto a pensione, per conferirlo ai commessi; sebbene l'art. 5, mentre dice che le reggenze dei Banchi sono concesse per ordine d'anzianità ai commessi di carriera della provincia, aggiunge: « Quelle però occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alle vedove

o, in mancanza, ad uno dei figli del titolare medesimo ».

Quest'ultimo comma mitiga la disposizione draconiana della legge, che, a mio avviso, dovrebbe abrogarsi tutta, e ritornare alla legge precedente, modificando l'articolo che riguarda la cauzione, la quale o dovrebbe togliersi o ridurla in modo che non superi le risorse proprie dell'impiegato; perocchè l'esperienza ha dimostrato a quali iatture esso vada incontro quando è costretto a cercare in prestito il denaro che deve dare in deposito. Ordinariamente esso è costretto ricorrere a quelli che danno il denaro ad usura, i quali pretendono la metà dei proventi e, per assicurarsene, vogliono gestire l'affare con le proprie mani facendosi nominare commessi.

Questi sono i *commessi di carriera*, dei quali parla la legge Massimini! E questa illecita speculazione a danno degli impiegati poveri deve cessare.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Io devo rivolgere all'onor. ministro delle finanze una brevissima e modesta raccomandazione, la quale però credo abbia una notevole importanza.

Nella mia lunga esperienza di fumatore, ho avuto a notare che i nostri sigari nazionali, sono, ordinariamente, molto più forti dei sigari esteri.

Ho domandato a persone competenti se fosse vero questo e da quali ragioni ciò dipendesse; e mi si è risposto che, effettivamente, i nostri sigari sono più forti di quelli stranieri e che ciò dipende da due ragioni, cioè dalla concia e soprattutto dalla maggiore quantità di nicotina contenuta nei nostri tabacchi. Anzi mi si è cortesemente fornita una indicazione approssimativa della quantità di nicotina che si trova nei nostri sigari e sarebbe questa: i sigari Minghetti hanno una quantità di nicotina in ragione del 2 al 2.50 per cento, i virginia alla paglia da 3 a 3.50 per cento, i toscani, cioè i sigari fermentati, da 4.50 a 5 per cento e finalmente i sigari napolitani, che l'amministrazione chiama sigari forti, hanno nientemeno che da 5 a 5.50 di nicotina! Ora mi sembrerebbe interessante uno studio comparativo, da questo punto di vista dei nostri tabacchi con i tabacchi esteri, e questo sarà molto facile

all'Amministrazione delle private. Essa potrà, mediante i suoi gabinetti chimici, constatare la quantità effettiva di nicotina esistente nei nostri tabacchi e in quanto ai tabacchi degli altri paesi potrà avere tutte le opportune notizie dalle amministrazioni straniere.

Se, come io credo fermamente, nella nostra produzione si riscontra più nicotina che in quella straniera, io domanderei al Governo, se non fosse opportuno, di trovar modo, senza alterare il gusto dei nostri sigari, ai quali sono abituati i cittadini, di diminuire, gradatamente, la quantità di nicotina che in essi si contiene, perchè - e qui è un argomento nel quale mi sento assolutamente profano - ho sempre sentito dire che la nicotina sia grandemente dannosa alla salute. Se ciò è vero, l'uso dei nostri tabacchi può esercitare un'influenza non benefica, specialmente nella nostra gioventù che è solita a fumare molto.

Non occorre neanche il dire che questa riduzione della nicotina non solo nei sigari ma anche nei tabacchi trinciati da fumo dovrebbe essere fatta molto gradatamente senza alterare notevolmente il gusto dei nostri tabacchi perchè altrimenti si contravverrebbe alle abitudini dei fumatori e si correrebbe il rischio di recar danno ad un cespite che è così produttivo alla nostra finanza. È noto che i proventi dell'azienda industriale dei tabacchi, i quali sono ascisi nel 1908-09 a 275 milioni, consistono principalmente nella vendita dei sigari, che producono all'erario 148 milioni. Altri 45 milioni provengono invece dai trinciati nei quali pure credo vi sia una dose grandissima di nicotina, che potrebbe essere utilmente attenuata. Se l'onor. ministro e l'amministrazione, cui egli presiede, raggiungeranno il risultato di attenuare la quantità di nicotina esistente nei nostri tabacchi, senza allontanare i fumatori, avranno reso un eminente servizio alla pubblica salute. (*Approva-*
zioni).

Presentazione di progetti di legge

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 LUGLIO 1910

Modificazione alla legge 3 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali;

Convalidazione del Regio decreto 27 dicembre 1908, n. 805, portante modificazioni e aggiunte al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio delle finanze.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Io avevo presentato, circa un mese fa, una semplice e modesta interrogazione all'onor. ministro delle finanze per sapere da lui che cosa aveva fatto e che cosa intendeva di fare, in via di urgenza, per gli uffici finanziari esecutivi della provincia di Cosenza, minaccianti rovina, e ridotti a tale stato miserando da spaventare non pure gl'impiegati, che devono farvi dimora, ma anche tutti coloro, che devono accedere all'ufficio di Registro, alla Conservatoria delle ipoteche ed alla Agenzia delle imposte.

Questa semplice interrogazione è andata tacitamente rinviata alla discussione del bilancio delle finanze, ed io prego ora il Senato, e rivolgo preghiera all'onor. ministro, perchè mi si conceda di svolgerla, sotto la più grande brevità, e magari sotto forma di raccomandazioni, che non troverebbero posto nella discussione degli articoli.

In seguito ad insistenti e pertinaci e, starei per dire, petulanti premure fatte dalle Amministrazioni comunali di Cosenza, di tutti i colori, che dal 1879 si sono succedute, reclamanti una sede non indegna degli uffici finanziari, il Governo del Re, come Dio volle, si decise a presentare nel luglio del 1903 un disegno di legge, col quale, nel primo articolo, veniva stanziata la somma di lire 170 mila per l'adattamento dell'edificio demaniale, ex-monastero di S. Chiara in Cosenza, ad uso di uffici finanziari.

E con la medesima legge, all'art. 2, veniva stanziata la somma di lire 300 mila per la ri-

costruzione dell'edificio demaniale, ex-monastero di S. Caterina in Catanzaro, pel medesimo uso.

Con la stessa legge, dunque, si stabilirono una *ricostruzione* ed un *adattamento*. La *ricostruzione*, già da gran tempo, è un fatto compiuto; l'adattamento rimane, e forse continuerà a rimanere, chi sa mai per quanto altro tempo ancora, il tormento degli onor. ministri di finanza.

È bene sapere che i ministri, precedenti all'attuale, erano perfettamente informati delle condizioni statiche del monastero di S. Chiara. Il cav. Salfi, che fu sindaco intelligente e operoso, nel 1898 richiamò l'attenzione del ministro delle finanze del tempo sulle desolanti condizioni di quell'edificio, e il ministro rispose in questi termini: « È vero che il progetto fu disposto nel marzo 1879, ma la spesa non solo non è consentanea alle ristrettezze del bilancio, ma non può dare soddisfacenti risultati, perchè quel fabbricato è grandemente danneggiato, oltre che non è capace di contenere gli uffici ».

Malgrado ciò, l'ingegnere che, dopo tanti anni, fu incaricato di redigere un progetto purchessia, non si accorse che il monastero di S. Chiara, dove per tanti secoli le bianche suore avevano indarno pregato Dio per i peccati de' futuri ministri del Regno d'Italia, che poi le avrebbero sopresse, non si accorse che quel di S. Chiara non era più un edificio, ma una rovina, mantenesi per forza di equilibrio, una carcassa che al primo colpo di piccone placidamente o rumorosamente si sarebbe adagiata al suolo. Egli però si accorse che l'altro convento, quello di S. Caterina a Catanzaro, con eguali secoli di vita e con tanti terremoti di meno, avrebbe avuto bisogno di essere costruito *ex novo!*

Quistione di occhiali!

Non occorre essere discendenti di un grande amico del mio onorevole e caro collega Giovanni Mariotti - l'abate Gioacchino, di spirito profetico dotato - per prevedere quello che fatalmente doveva succedere.

Furono appaltati i lavori, si pose mano all'opera, ma, nel più bello, si vide che da un progetto, fatto a vanvera, non ci era altro da aspettarsi che un inutile sciupio di spese.

E si tornò daccapo. Fu fatto un progetto suppletivo. Suppletivo? Ma se il primo era nato senza capo nè coda. Comunque, questo progetto

suppletivo venne fatto, e forse ebbe carattere di serietà. Ma il guaio fu questo: che quando fu savio l'ingegnere, tale - mi si conceda di dirlo - non apparve il Ministero. Perchè, elevata la spesa pel nuovo progetto a lire 340,000, il Governo pensò bene di risolvere il primitivo contratto, pagare 35 mila lire alla vecchia impresa, e, compiuta questa tredicesima fatica di Ercole, riaddormentarsi sui non conseguiti allori.

Nell'altro ramo del Parlamento si è tentata una giustificazione alle parecchie Amministrazioni centrali del tempo, - ma se il tentativo è parso generoso, esso non fu punto efficace. Si è detto: il primitivo progetto - quello delle 170 mila lire - non potè essere attuato per difficoltà di ordine tecnico, messe fuori dalla Commissione edilizia comunale. Non metto in dubbio che la Commissione edilizia possa essersi mostrata poco entusiasta di un progetto inadeguato e taccagno, tirato su con le funi, ma da questo alla creazione di ostacoli tali, da impedire l'esecuzione di un lavoro urgente, necessario e doveroso, corre un abisso.

Dio mio, ma se quel convento, ridotto una rovina, non era più suscettibile di alcun adattamento, perchè il piccone ne aveva mostrato tutte le crepe, se, di ciò persuasi, i tecnici dell'Amministrazione furono obbligati ad elevare la spesa a 340 mila lire, cioè raddoppiandola, è per lo meno specioso volere addossare la responsabilità di un così grosso errore ad una innocente Commissione edilizia!

In definitivo il fatto doloroso è questo: che, presentato il progetto, il ministro del tesoro (sono parole ripetute nell'altro ramo del Parlamento dall'on. sotto-segretario) non trovò il tempo di approvare questo nuovo piccolo stanziamento.

Da allora in poi non è a dire che noi altri si rimanesse con le mani in mano. Buona e rimessiva gente, noi non scendemmo, come suol dirsi, in istrada; ma villanamente, bruscamente, senza chiederci punto il permesso, s'incaricò il terremoto di gittarci nella medesima.

Buon terremoto che valse, per soli quindici giorni, a scoprire quelle desolate e sconosciute terre del fuoco... sotterraneo, e che riuscì a scoprire ancora una volta quel benedetto monastero, il quale, carezzato da quel giocondo ondulamento, aprì nel suo seno miriadi di bocche, da

cui se non si sprigionarono parole di gratitudine per i di lei predecessori, onor. ministro, la colpa non è davvero mia.

Il progetto, dunque, il primo, quello delle 170 mila lire fu mandato alle ortiche con lo sciupio di 35 mila lire, pagate alla vecchia impresa. L'altro, il progetto n. 2, quello delle 340 mila lire, fu messo a dormire, perchè il ministro del tesoro non dette i fondi.

Ma il *provvido* terremoto dell'8 settembre 1905 ruppe gli alti sonni nella testa dei governati, e fu fatto prontamente un terzo progetto. Ma a misura che l'eco dolente e rumoroso del flagello si andava affievolendo, si temperarono gli ardori governativi; e mentre si discuteva sulla bontà negativa di codesto progetto, che aveva scontentato tutti, venne il decreto del 16 settembre 1906 - a un anno dalla scoperta della Calabria - ed essendosi con questo dettate nuove norme per la costruzione e ricostruzione dei fabbricati, questo terzo progetto fu mandato a ingiallire tra gli scaffali polverosi e tarlati del ministero delle finanze.

Che fare? S'imbastisce un quarto progetto. Questa volta si riconosce che, dopo tanti servizi resi, il convento di Santa Chiara ha diritto a un onorato riposo.

L'onorevole sotto-segretario di Stato, nell'altro ramo del Parlamento, spinto dal generoso intento di giustificare i precedenti ministri di finanza, ha detto che questo quarto progetto era fior di roba, che si era disposti a spendere 665,000 lire... ma il decreto del 14 aprile 1909, con cui altre norme tecniche si erano stabilite per le costruzioni e ricostruzioni in Calabria e in Messina, impedì al Governo di metterlo in attuazione! E fu sospeso, ed è tuttora sospeso. Vedete un po': la nostra agitazione prudente e corretta ha principio nel 1879. Dopo 24 anni di lamenti si ha una legge, ch'è quella del 1903, - poi si ha quella grazia di Dio di terremoto, poi passano altri anni, si arriva al 1910, - e dopo 31 anni di aspettativa, durante i quali si sono mutati, riformati e modificati i destini del mondo, siamo ancora di fronte a un progetto sospeso.

Nell'altro ramo del Parlamento, fattasi la storia di tanti progetti, storia, che è perfettamente simile a quella che ho fatto io, si conchiuse che in tanti anni le Amministrazioni centrali hanno agito con tale alacrità da meri-

tare un voto di plauso dalle nostre popolazioni.

Il buon Ferravilla direbbe: pare *un scherzo!* Io, pel rispetto profondo che ho pel Senato, e per la povertà grande del mio dizionario, io... non dico nulla.

Ma mi permetto solamente, senza farmi molto male, di precipitare... da una piramide di stupefazioni. (*Si ride*).

Ella avrà inteso subito, onorevole ministro, che ho finora parlato del Governo in genere e non di quello che oggi è in funzione.

Il Governo, presieduto dall'onor. Luigi Luzzatti, è innocente come la preghiera di un bambino. (*Si ride*). E se le mie censure, che non ho nessuna ragione di ammorbidiare, vanno ai precedenti ministri di finanze, che non vollero mai provvedere alle sorti di quel disgraziato convento, esse si arrestano sulla soglia del suo ufficio, perchè anche lei è un innocente, e, se accusato, potrebbe vittoriosamente rispondermi: *equidem natus non eram*.

Dirò anzi con franchezza intera — pur sapendo che la notizia non la commuoverà grandemente — che verso di lei ho grande simpatia e grande fiducia, e spero ch'ella, rotti gl'indugi, vorrà energicamente provvedere in via di urgenza e con onesta sincerità di propositi.

Ma, senta, onorevole ministro: quel che soprattutto occorre è di far presto e in via di urgenza. Non ci è davvero tempo da perdere. Se in questo momento non avessi bella e pronta una frase nuova, sarei capace d'inventarla: *Iam proximus ardet Ucalegon!* (*ilarità*).

Non tento nemmeno la descrizione di quel convento disgraziato. Il Governo, le Amministrazioni hanno cercato in tutti i modi di turare o nascondere quelle bocche aperte dal terremoto, facendo molto uso della cosiddetta carta di Francia, e senza riflettere che, dopo Adamo ed Eva, non si riesce più a turare i buchi con le foglie di fico (*ilarità*).

Io, dunque, non tento neppure la descrizione di quel convento. Ma siccome alcuni miei buoni amici di laggiù, temendo che io avessi scordato la interpellanza già presentata, per rinfrescarmi la memoria, mi hanno mandato un giornale, il cui primo articolo comincia così: « Chi guarda l'ex-convento di Santa Chiara, ove, come i guffi tra le rovine, si annidano gl'innumerevoli impiegati dei più importanti uffici

finanziari, non può fare a meno di abbandonarsi alle più melanconiche riflessioni. Di esso, un pezzo è a nuovo, un altro diroccato e un terzo è miracolosamente sospeso, come rudero di casa crollata ». E più giù delle male parole; ma di queste faccio grazia al Senato. Devo però dichiarare che la descrizione è addirittura conforme al vero.

E sul proposito mi sia lecito di aggiungere qualcos'altro.

L'Amministrazione comunale, incalzata dalla pubblica indignazione per quel luogo (mi perdoni il Senato) davvero indecente, è stata obbligata di deliberare la chiusura di quei locali, che rappresentano un pericolo pubblico. Ma venuta la minaccia di chiudere, il prefetto e l'intendente di finanza, facendo fede delle buone intenzioni del Governo, pregarono il sindaco di soprassedere alla minacciata chiusura. Ma poichè queste buone intenzioni del Governo non si sono viste ancora tradotte in atto, il comune, con deliberazione, prima del 4 febbraio 1910 e poi del 30 maggio ultimo, ha fatto obbligo al sindaco di provvedere, sotto la sua più stretta responsabilità nel tempo più breve.

E c'è dell'altro ancora. Un mese fa fu mandato in Cosenza un alto funzionario del Ministero, un capo divisione, un ispettore, un... commendatore insomma, per visitare l'edificio ancora una volta.

Quel povero ex monastero di S. Chiara ne ha avuto delle visite in 31 anni! E dico 31 anni perchè, come ho detto, la nostra agitazione cominciò nel 1879; quando lei, onorevole ministro, faceva i compitucci in iscuola, e quando l'ingegnò brillante del giovinetto non faceva ancora preconizzare il futuro ministro del Regno d'Italia.

Dunque, dicevo, è andato questo commendatore. Che cosa abbia visto e che cosa abbia riferito io non so, perchè non ho molta dimestichezza negli uffici ministeriali. Ma posso bene immaginarlo, perchè questo egregio commendatore fu visto e accompagnato da molti, e il suo atteggiamento non avrebbe potuto essere più eloquente nel suo mutismo! Egli salì sgomento 70 scalini di legno traballanti e puntellati a manca ed a diritta: quel povero commendatore aspettava da un momento all'altro il terremoto! E quando egli giunse al secondo piano, e volle penetrare nel cosiddetto ufficio delle ipoteche,

pensò bene di rimboccarsi i calzoni per non inzaccherarsi, perchè (io chiedo scusa al Senato) quel locale è diventato la vespasiana di una provincia! Non esagero: bisogna esserci stati. Sono anzi dolente che il ministro non conosca quelle contrade, e... non dispero che un giorno si deciderà a farlo, ma aspetti che i locali diventino cristiani.

E senta, onor. ministro; non ripeta anche lei che le Amministrazioni comunali non hanno aiutato il Governo. Le Amministrazioni comunali hanno sempre gareggiato di zelo, e se talvolta hanno fatto delle osservazioni, queste dallo stesso Ministero furono sempre trovate giustissime. Lasciamole dunque in pace.

Ora io so che l'Amministrazione comunale, per quanto non ne rispecchi il pensiero, è lo devolmente disposta a qualunque ragionevole sacrificio, purchè un nuovo e degno edificio sorga in Cosenza.

Evidentemente, l'ex-monastero di Santa Chiara non può più essere adattato: ha già servito tanti Ministeri ed ha diritto al riposo definitivo. Deve essere abbattuto. E quando il Ministero si decidesse a concedere questa *demolenda* carcassa al comune, questi potrebbe cedere al Governo un'area equivalente, per fabbricarci un palazzo di finanza. Perchè io non so, io non intendo come tante provincie, anche di laggiù, come Catanzaro, Potenza ed altre, possono avere un palazzo di finanza, e Cosenza non possa riuscire ad averlo, pur litigando da oltre trent'anni. Eppure, onorevole ministro, io le do la mia parola d'onore che nella carta geografica del Regno d'Italia è ben notata la città di Cosenza, la quale paga le tasse, come tutte quante le altre consorelle, e non è sua la colpa se queste non si convertono laggiù in alcun beneficio per essa. Lasciamo dunque da parte le opposizioni dell'innocente Commissione edilizia; e rifletta, onor. ministro, che se queste opposizioni ci fossero state, e magari vive e pungenti, i suoi predecessori avrebbero dovuto ricordarsi che era loro preciso dovere quello di tutelare la vita degl'impiegati, a dispetto di tutto e di tutti.

E mi affretto alla fine. Ove la permuta non fosse fattibile, il Governo si ricordi che potrà servirsi dei suoli di risulta dalle bonificazioni del Crati.

Anzi, a questo proposito, mi permetto di fare a lei una preghiera, ed è questa. Cotesti suoli di

risulta il Governo dichiarò di cedere al comune: ma fu promessa solamente verbale. Ora è avvenuto che i proprietari latitanti con piantagioni e fabbricati hanno cominciato ad occupare i suoli sopradetti, senza opposizione da parte di alcuno. Il comune, non ancora cessionario, e perciò privo di ogni diritto, si è contentato di denunziare il fatto all'on. ministro dei lavori pubblici, il quale, dichiarando che cotesto non era affar suo, ha trasmesso la planimetria alla Intendenza di finanze, la quale a sua volta ha dichiarato di non essere competente. Competente dovrà certo essere qualcuno.

Ora io prego l'onor. ministro di prendere a cuore tale questione. O quei suoli sono demaniali e dovrà esserci qualcuno che dovrà farne rispettare la demanialità; o non sono tali e lo si dichiara, perchè non se ne parli più.

Ed ho finito. Lo so, onor. ministro ed onorevoli colleghi: ho spese troppe parole per un argomento apparentemente meschino e poco interessante (*voci*: no, no), ma se la vita umana ha in Senato quel valore, che ha già perduto in Corte di assise, voi, in grazia della buona causa, mi perdonerete il lungo discorso.

Ed ora aspetto da lei, on. ministro, una parola rassicuratrice. Sarei lieto davvero se alla mia fiducia ed alla mia simpatia, fondate sopra di una speranza, io possa aggiungere un sentimento più alto — un sentimento di gratitudine per tutto quello che, con visione chiara e precisa e con propositi sinceri e risoluti, vorrà fare perchè Cosenza abbia una sede degna pe' suoi uffici finanziari. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti e gli scrutatori allo spoglio delle schede.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti e gli scrutatori allo spoglio delle schede).

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio dei senatori che funzioneranno da scrutatori.

Sono estratti a sorte come scrutatori i senatori: Malvano, Torlonia, Barracco Roberto e Goiran.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, le acute osservazioni fatte dall'onorevole relatore, che vivamente ringrazio della sua bellissima e perspicua relazione, e le giuste considerazioni svolte dagli onorevoli senatori a riguardo del bilancio delle finanze, mi impongono il dovere di esporre molto sommariamente qualche considerazione, certo non con la competenza con cui ho udito parlare in quest'Aula, ma certo con altrettanto affetto ed interessamento per l'Amministrazione delle finanze.

Una osservazione d'indole generale mossa dall'onorevole relatore, nella sua chiara relazione è stata questa: che di fronte al fenomeno ogni di crescente dell'aumento dei servizi, bisogna cercare il modo di semplificarli. Questa enunciazione, che potrebbe sulle prime parere contraddittoria, inquantochè la mole dei servizi andando aumentando dovrebbe anche aumentare la mole degli organi che debbono servire a soddisfare questa necessità, ha invece un contenuto profondamente politico e amministrativo, specialmente in questo momento nel quale assistiamo ad una insistenza veramente viva ed impressionante, che viene da ogni parte, perchè vengano aumentati gli organici degli uffici e perchè vengano disposti nuovi mezzi per provvedere alla macchina dello Stato.

Fatto impressionante questo, onorevoli senatori, e il Governo ha il dovere di difendersi nei limiti del giusto da queste insistenze e resistere a queste premure le quali non appaiano strettamente giustificate da reali necessità. Nel tempo stesso si deve cercare di semplificare i mezzi necessari per questi servizi di Stato, per far sì che colle disponibilità attuali di personale si possa far fronte anche a maggiori esigenze.

Ciò non può conseguirsi che allontanando e semplificando tutto quanto può esservi di superfluo nell'attuale congegno amministrativo e così ne guadagneranno anche la speditezza e l'agilità dei servizi.

Ringrazio quindi l'on. relatore di aver esposto questo concetto che determinerà la norma, per quanto modesta, altrettanto volenterosa, del ministro delle finanze, per trovar modo che questo svolgimento della economia nazionale, che si manifesta con rigoglio di vita e di speranza in un prospero avvenire, venga contemporaneamente studiato in rapporto, non alla volontà di aumentare uffici e personale, ma alla necessità urgente di condurre l'Amministrazione nei suoi veri termini, cioè in quello che è strettamente necessario per l'andamento dei servizi. Ed in questo credo di rendere il migliore omaggio alla organizzazione stessa dell'Amministrazione finanziaria, organizzazione la quale venne appunto creata dai più grandi nostri uomini politici e che tramandata a noi ancor salda per virtù di tradizioni ha creato quell'ambiente di simpatia, di cui gode l'Amministrazione delle finanze, appunto per la rigidità di principi su cui è assisa e per le norme illuminate sulle quali è fondata.

Comprendo che, a poco a poco, le necessità della vita economica del Paese e lo espandersi sempre più vivo di essa abbiano determinata la opportunità di nuovi organi e di nuove funzioni, ma ritengo che se il ministro delle finanze saprà resistere alle domande dei propri funzionari che non siano giustificate e vorrà mantenere l'Amministrazione finanziaria nella sua tradizionale rigida organizzazione avrà fatto opera buona. Tanto più mi pare doveroso il mantenimento di un cosiffatto assetto, in quanto che l'Amministrazione finanziaria dovendo seguire la vita economica della nazione ed essere a contatto continuo delle sorgenti prime di essa, il commercio, l'industria, lo scambio dei rapporti, ha bisogno di organismi semplici e bene addestrati, che sappiano ottenere col minimo mezzo, il massimo effetto e conciliare le esigenze dell'erario coi riguardi dovuti agli interessi dei privati.

Se incombe all'Amministrazione finanziaria di difendere rigidamente gli interessi supremi dello Stato, in modo che nessuno dei rivi che convogliano le pubbliche entrate possa andare disperso, deve però anche attuare il concetto che ogni cittadino paghi quel che deve, anzi ha l'obbligo di facilitarli il pagamento dei tributi, rendendosi sollecita del rispetto di ogni suo diritto, perchè essa non ha soltanto la funzione

materiale della riscossione dei tributi, ma è altresì preposta a quel complesso di provvedimenti di giustizia tributaria, che formano la base essenziale di una buona finanza in un libero Stato. E io ritengo che se in tutti i rami della vita sociale la forma ha grande valore, perchè molto spesso è garanzia della sostanza, questo principio sia più che mai adattabile anche in materia di finanza, perocchè quando il cittadino avrà acquistato la convinzione che con l'avvicinarsi all'ufficio finanziario non si avvicina ad un ufficio che lo spoglia dei suoi averi, ma ad un ufficio dove vige la serenità e la tutela dei suoi diritti, avremo una finanza più prospera, più conveniente e più forte. Allora la semplicità del procedimento accennata dal relatore, la serenità e la equità dell'Amministrazione sapranno portare i migliori frutti. Ripeto, onorevoli senatori, che questi saranno i concetti che mi guideranno nello svolgimento della mia opera, come capo dell'Amministrazione delle finanze. Non credo di dover svolgere più ampiamente questo concetto, perchè toglierei un tempo prezioso al Senato, prego perciò quest'alto Consesso di contentarsi di questa dichiarazione che riassume l'indirizzo, che determinerà ogni atto della mia Amministrazione.

Detto questo in tesi generale, io vengo a rispondere brevissimamente alle considerazioni che sono state svolte dall'on. relatore e dagli onor. senatori che hanno parlato nella discussione di questo bilancio.

Giustamente osservava l'on. relatore che non c'è da allarmarsi dello svolgimento più ampio che può aver preso qualche spesa nell'Amministrazione delle finanze, perchè questo corrisponde ad un risveglio di attività e quindi ad una produzione maggiore dei vari servizi finanziari.

Egli dice saviamente: « che non è l'aumento di spesa, che si verifica in questo bilancio, che può impressionare, perchè questo dipende dalla crescente attività di ogni cespite talchè è da compiacersi che così avvenga. E tra i cespiti più cospicui di questa Amministrazione, sono da considerarsi i tabacchi sui quali hanno richiamato la mia attenzione, non solo l'onorevole relatore, ma anche altri senatori.

Io dirò pochissime parole su questo tema, il quale è veramente uno dei capisaldi della nostra Amministrazione.

La coltivazione del tabacco, come giustamente osservava l'on. relatore Bettoni, ha preso nel nostro Paese un largo sviluppo, ma lo assicuro che l'Amministrazione finora ha tenuto conto dei savi consigli, che egli pure dà, nella sua dotta relazione, circa l'estendersi di questa coltivazione. Noi riteniamo che sia molto utile e conveniente, di fronte specialmente ai risultati dati, di facilitare questa industria agraria; ma convengo perfettamente col relatore, e lo ringrazio delle sue osservazioni, che bisogna andare gradatamente, perchè l'esperienza dimostra che, soltanto graduando a poco a poco lo sviluppo di questa coltura, si possono ottenere utili risultati per l'Amministrazione ed evitare crisi dannose.

È bene qui ricordare che l'impiego del tabacco indigeno nei prodotti lavorati non può esser fatto senza determinati limiti per non andare contro al gusto e alle tendenze dei consumatori, e che se è ammissibile un aumento di questi limiti esso non può avvenire che gradualmente, donde la necessità da parte dell'amministrazione, di usare prudenza, perchè l'incremento della coltivazione indigena segua, senza improvvise espansioni questo graduale svolgimento capace di produrre dei grandi vantaggi alla nostra industria agraria. D'altra parte la coltura del tabacco richiede terreni adatti, attitudini e cure speciali da parte dei coltivatori, nuove ragioni queste che consigliano opportuna prudenza.

Diversa è la questione circa la coltura indigena per l'esportazione; ma anche qui, recenti vicissitudini su cui non intratterrò il Senato dimostrano che se vi è una base sulla quale occorre portare bene l'attenzione; non dobbiamo creare delle illusioni; che possono determinare gravi disinganni.

Conchiudo pertanto assicurando il Senato che l'amministrazione finanziaria è perfettamente convinta del bene che si può trarre da questa industria, e che su di essa continuerà a portare tutta l'attenzione. Poichè parlo dei tabacchi risponderò brevemente all'on. Mazziotti, il quale accennava al fatto che i prodotti del monopolio italiano sono considerati in generale come più forti di quelli esteri. Egli ritiene che una delle cause di questo fenomeno possa essere la eccessiva quantità di nicotina contenuta nei tabacchi stessi. Questo è esatto pei sigari forti

che può dirsi non trovino corrispondenti prodotti similari all'estero e trova la sua ragione d'essere nel gusto dei consumatori italiani.

Assicuro peraltro l'onor. senatore Mazziotti, che il problema della nicotina nei sigari e nelle sigarette ha già attirato l'attenzione dell'amministrazione: si è cercato di eliminare questo veleno dai tabacchi che si usano largamente, e che danno al fumatore la gioia di provare le più forti sensazioni. Il problema va considerato specialmente sotto l'aspetto igienico. Attualmente l'amministrazione sta escogitando qualche sistema che raggiunga lo scopo della denicotizzazione dei tabacchi ed anche da parte dei privati vennero segnalati dei metodi con i quali sarebbe possibile procedere alla eliminazione della nicotina dai sigari e dalle sigarette per offrire questi nuovi prodotti ai fumatori che li preferiscano.

Finora, non ostante le ripetute esperienze, non si è giunti ad un risultato definitivo; ma sia certo l'on. Mazziotti che questo è un argomento che appassiona moltissimo l'Amministrazione, e che gli studi fervono più vivi allo scopo di giungere al fine che egli ha così degnamente accennato.

Passo ora a rispondere brevissimamente alle altre osservazioni fatte dai senatori Manassei, Frola e Torrigiani F. Essi hanno specialmente parlato della gravissima questione del catasto, e dico gravissima questione, perchè veramente è una di quelle che attualmente più impressionano l'opinione pubblica in materia finanziaria, in quanto che di fronte ad una illusione creata, quando si fece la legge del 1° marzo 1886, e alle speranze concepite che potesse essa essere la prima pietra per la costruzione di un catasto probatorio, non sono corrisposti i fatti.

Sarebbe lungo, onorevoli senatori, ricercarne le cause, voglio tuttavia accennare quanto al tempo necessario per la formazione del catasto, come dapprima erasi accarezzata l'illusione che fosse possibile in venti anni, o poco più, esaurire il ponderoso compito.

Questo concetto non ha fatto che creare una grande delusione, onorevoli senatori, e la storia in questo avrebbe potuto dimostrare che le fatte previsioni non erano possibili. Noi non vogliamo ricordare adesso altri catasti che hanno durato non dico secoli, ma molte decine d'anni, basti accennare che la stessa Germania quando volle

fare il catasto dell'Alsazia e Lorena ci mise 30 anni e si trattava di una estensione ben minore. Noi non dovevamo nemmeno lontanamente supporre che si potesse in breve tempo formare un catasto della nostra penisola.

Si aggiunga che in questi ultimi tempi la celerità dei lavori ha trovato ostacolo nelle condizioni del personale, il quale ha disertato l'Amministrazione catastale per dedicarsi a più geniali e più lucrose carriere pubbliche e private. Così non solo si è verificata la diserzione dei concorsi, ma si è avuto un vero esodo di tecnici dalla Amministrazione catastale ad altre amministrazioni dello Stato o alle private industrie.

Di questo stato di cose io mi sono impressionato, onorevoli senatori, e fin dai primi giorni che sedevo a questo posto ho presentato un progetto alla Camera col quale tento di migliorare le condizioni del personale del catasto. So, onorevoli senatori, che questo è un progetto che è stato contenuto in certi limiti in armonia alle condizioni del nostro bilancio e in armonia ai desideri giusti del ministro del tesoro, tuttavia ho tentato, coi mezzi disponibili, di far sì che questo personale, il quale ora rifugge dalla Amministrazione del catasto, possa essere alquanto allettato a restarci o ad entrarci. In questo modo ho viva speranza di poter dare equa soddisfazione ai desideri di questi tecnici e accelerare al tempo stesso le operazioni catastali.

L'onorevole senatore Manassei diceva che forse era possibile di accelerare queste operazioni nelle provincie dove si ritiene che possano usufruirsi le vecchie mappe. Certamente è questo un metodo che servirebbe all'acceleramento del catasto; ma anche qui si è peccato di illusione perchè i fatti hanno dimostrato che le mappe che possono essere suscettive di aggiornamento sono in quantità così minime...

MANASSEI. Sono otto milioni.

FACTA, *ministro delle finanze* che non possono seriamente contribuire ad un pronto acceleramento del catasto. Tuttavia terrò il massimo conto, on. Manassei, della sua raccomandazione, e ricordando i precedenti parlamentari, vedrò se possa portare al Senato qualche provvedimento che giunga a soddisfare ai suoi desideri.

L'on. Frola si occupò specialmente della conservazione del catasto, e di essa si preoccupò pure l'onorevole senatore Torrigiani indicando l'opportunità che si prendesse qualche provvedimento per impedire qualche inconveniente che ora si è verificato.

La conservazione del nuovo catasto si svolge regolarmente e senza ritardi, nella maggior parte delle provincie in cui il catasto stesso è attivato.

In qualcuna però fra quelle in cui la proprietà è più frazionata e si trasmette con maggiore frequenza, e si verifica su larga scala l'emigrazione dei piccoli proprietari, e particolarmente nella provincia di Como, si ha ritardo nella registrazione delle volture.

Cio dipende dalle speciali cautele imposte dalle leggi 1° marzo 1886 e 7 luglio 1901, numero 321, affinché non possano omettersi le volture e queste siano fatte sulla fede di atti pubblici e di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio, o accertate giudizialmente, e dalle prescrizioni relative ai tipi di frazionamento che debbono corredare le domande di voltura.

Da queste disposizioni non si può derogare se si vuole che le intestazioni e le mappe catastali rispondano fedelmente allo stato della proprietà; però si procura di temperarne l'applicazione pratica in modo che senza danno della buona conservazione riesca più sollecita la registrazione delle volture.

Ad ogni modo se semplificazioni saranno possibili, non mi rifiuterò certo di studiarle e di attuarle.

L'onorevole Frola ha fatto anche una osservazione relativamente alla riscossione delle imposte dirette. Egli ha ragione: ci avviciniamo all'epoca della scadenza dei contratti in corso cogli agenti della riscossione e si presenta opportuna l'occasione di studiare i ritocchi alla nostra legge sulla materia, anche per vedere di attuare largamente quel principio di semplificare i servizi al quale ho dianzi accennato. Sia certo, onor. Frola, che non dimenticherò l'argomento e le sue autorevoli osservazioni.

L'onorevole senatore Astengo, al quale si unì l'efficace parola dell'onorevole Todaro, ha fatto una raccomandazione specialissima per quanto riguarda le condizioni disgraziate delle vedove e degli orfani degli impiegati dello Stato. È

una questione pietosa che essi hanno prospettato al Senato e che certamente non può che attrarre tutta l'attenzione dell'amministrazione stessa. Non mi faccio grandi illusioni sulla speranza manifestata dall'onor. senatore Astengo, che mi possa intendere col collega del tesoro per avere i fondi, i quali servano per lo meno in parte alle disgraziate condizioni di queste vedove e di questi orfani: ma posso fare una promessa che mi riguarda anche personalmente, cioè trovare negli stessi fondi dei singoli Ministeri, il modo di corrispondere, almeno in parte, alle sue giuste premure. A questo ho diretto la mia attenzione, non solo per soddisfare il desiderio manifestato dall'onorevole Astengo, ma in quanto egli ha posto una questione di pietà che sarebbe da parte mia non degno di non esaminare. (*Bene!*)

DE CESARE R. Speriamo anche nel ministro del tesoro.

FACTA, *ministro delle finanze*. Molto poco nel ministro del tesoro.

DE CESARE R. Poco ci vuole, ma si deve fare.

FACTA, *ministro delle finanze*. E vengo a fare brevi cenni sulla raccomandazione fatta dall'onor. Mele, il quale ha illuminato il Senato sulla lunga storia di questi benedetti edifici di Cosenza. Egli ha detto che la comunità di Cosenza non ha nessun torto. Io comprendo perfettamente questa sua affermazione. Ma voglio domandare all'onor. Mele il permesso di dire: Dividiamo questi torti: sono sicuro che così facendo si risponderà al vero stato delle cose. L'Amministrazione nostra ha fatto vari progetti, ma questi si infransero in gran parte di fronte a circostanze diverse a lei non imputabili. Siamo stati disgraziati! Ogni volta che con grandi sacrifici e con spese non indifferenti abbiamo potuto trovare i mezzi per risolvere la questione, sono sorte difficoltà, alcune delle quali dovute, purtroppo, ai terremoti che hanno colpito anche quella regione e che hanno determinato nuove norme nelle costruzioni. Ma mancherei al mio dovere se non dicessi all'onor. Mele che la questione che egli ha prospettata è delle più gravi. È una questione di quelle che possono anche includere dei pericoli ed a cui bisogna pensare e presto. Sento il dovere di proseguire negli studi per venire una buona volta, con la maggiore ce-

lerità possibile, alla soluzione di questo problema. Mi auguro però che l'onor. Mele vorrà aiutarmi in quest'opera, ed insieme c'intenderemo facilmente per trovare il modo di soddisfare quella buona e laboriosa popolazione. (*Bravo!*).

Detto questo, onorevoli signori senatori, voglio ritornare su una questione segnalata dal relatore, questione che tocca un punto essenziale della vita industriale ed economica del nostro Paese e sarebbe follia di negare che tutto quello che alla nostra industria si riferisce non debba avere per lo meno un cenno in questa brevissima discussione.

L'onor. senatore Bettoni ha richiamato la mia attenzione sopra la necessità di diminuire le varie tasse che ora pesano sulle varie imprese industriali in generale e sulla produzione dell'energia elettrica in particolare, e sulla convenienza di modificare l'attuale legge sull'imposta fabbricati, per escludere da questo tributo le forze idrauliche. È questa una questione gravissima che venne già trattata altra volta al Senato, se non sbaglio, dall'onor. senatore Colombo, che la svolse in modo ammirevole.

Circa il modo di applicazione dell'imposta sui fabbricati agli opifici, occorre però ch'io rettifichi una dichiarazione dell'onor. relatore. Egli, infatti, afferma che nel determinare il reddito degli edifici si sommano insieme il reddito del fabbricato, quello del capitale impiegato nelle macchine generatrici e trasmettentrici dell'energia e quello derivante dall'energia stessa. Invece, applicando l'art. 7 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, si tiene conto nell'accertamento del reddito degli opifici del valore locativo del fabbricato e delle macchine generatrici e trasmettentrici dell'energia, escludendo però il reddito dell'energia stessa, come da esplicite dichiarazioni inserite fin dal 1903 nel *Bollettino ufficiale* dell'Amministrazione.

Rispetto poi alla legge 11 luglio 1889 sull'imposta fabbricati, io non nego che sarebbe utile apportarvi qualche modificazione, per metterla meglio in armonia col progresso delle industrie e specialmente di quelle che si avvalgono dell'elettricità come forza motrice; osservo però che per quanto riflette più specialmente l'applicazione del tributo fondiario alle forze idrauliche, la questione si collega col nostro

diritto civile, in quanto che il Codice all'articolo 412 classifica appunto tra i beni immobili le sorgenti, i serbatoi, i corsi d'acqua e i canali, onde conviene necessariamente andar cauti nel modificare in una legge tributaria i concetti generali di diritto. D'altra parte anche a prescindere da tale considerazione, lo studio della questione si ricollega con quello del riordinamento dei tributi locali, per la notevole influenza che avrebbe sulle sovrimposte, una mutazione di criteri di accertamento. Il Senato sa bene come le sovrimposte comunali siano la base, la sostanza delle finanze dei nostri comuni, onde non è possibile in una legge speciale estranea all'assetto completo dei tributi locali dettare norme che possono avere una ripercussione grave nel gettito della sovrimposta in parecchi comuni.

È questione dunque che involge tutta la riforma dei tributi locali. Io non dico che di fronte alla gravità del problema, esso non debba esser trattato e non debba essere risolto ma dico che entriamo in un campo vastissimo e difficilissimo. La vastità e la difficoltà del tema sono tali per cui non vorrei e non potrei addentrarmi ora. Ma del resto a dimostrarlo basta l'esposizione chiara e precisa fatta dall'onor. senatore Bettoni, il quale, narrando tutte le vicende d'ogni progetto di riforma delle imposte locali, ha dovuto constatare che non pochi progetti che erano stati studiati e presentati non poterono mai giungere in porto.

Questo è un curioso fenomeno che si verifica da noi. Tutti intuiscono il bisogno di modificare l'attuale sistema tributario, il disagio che da esso deriva è da tutti sentito; eppure appena si avvicina il dito alla piaga, appena qualcuno vorrebbe far qualcosa, questo corpo, piagato da tutte queste tribolazioni, si risente e scatta quasi per respingere da sé la mano benefica!

Questo è un fenomeno che abbiamo constatato nei vari progetti di riforma tributaria che furono a più riprese presentati al Parlamento.

Si tratta quindi di un problema molto complesso che non solo non è possibile ora trattare, ma neppure sorvolare.

Ad ogni modo poichè l'onor. relatore ha parlato di questa grande questione che agita il nostro Paese, io dirò come ritengo che il tempo,

che cambia e matura tante cose, potrà portare e porterà questo problema alla soluzione.

Il presente Ministero che è presieduto dall'onor. Luzzatti, che ha dato la miglior parte di se stesso alla finanza italiana, non può tacersi la gravità del quesito posto dall'onorevole relatore e che riguarda la vita finanziaria dei nostri comuni e delle nostre provincie. Esso pensa che se al bisogno fortemente, intensamente sentito non per bastato finora la volontà degli uomini, non per questo la volontà degli uomini si deve affievolire; ormai deve intensificare gli sforzi per cercare di provvedervi. Esso sa che la mente di tutti uniti ha la visione precisa del dovere di affrontare il problema, per quanto grave. Nel Parlamento, tra voi, onorevoli senatori, v'è tanta fermezza d'intenti, tanta sapienza di propositi da costituire la forza poderosa che affronterà questo problema, lo costringerà nelle morsa della discussione e ne uscirà quella soluzione che il Paese anela. Il Paese questo attende da noi, l'attende dal patriottismo di tutti ed io che mi trovo in un ambiente dove il patriottismo alita così alto e così nobile, so di non fare un augurio ma di pronunciare un vaticinio dicendo che questa riforma sarà presto affrontata e risolta in modo che siano all'Italia non solo assicurate tutte le speranze, ma tutte le glorie del suo avvenire. (*Approvazioni vivissime*).

Presentazione di una relazione.

RATTAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alcuni immobili demaniali facenti parte della ex-cinta della città di Alessandria ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Rattazzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1909-910.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. L'onor. ministro ha risposto al collega senatore Astengo intorno alla questione che questi aveva sollevato in favore delle vedove e degli orfani. Io non so se il senatore Astengo sia soddisfatto della risposta avuta dall'onor. ministro; poichè, in fondo, il senatore Astengo domandava dei quattrini ed il ministro ha risposto di non poterli dare, non consentendo il ministro del tesoro, sebbene abbia soggiunto che cercherà di racimolare qualche somma qua e là dal suo bilancio; ma certamente questa sarà sempre insufficiente ai bisogni urgenti di questa povera gente.

Intanto, io sostengo che si applichi rigorosamente l'ultimo comma dell'art. 5 della legge Massimini, e che, con qualche razionale ritocco, si ritorni alla legge antica; così si verrà a togliere il danno recato agli impiegati senza diritto a pensione: quali, con la legge Massimini, si sono visti togliere i benefici che loro dava la legge antica col conferimento delle rivendite dei tabacchi. Su questo punto prego l'onor. ministro di volermi dare una risposta precisa.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'onorevole senatore Todaro mi vorrà scusare se io ho creduto di aver risposto anche a lui contemporaneamente al senatore Astengo, quando parlavo del modo di venire in aiuto, di concedere una sovvenzione a questi orfani e a queste vedove.

Io dicevo che era difficile riformare un sistema legislativo che era ormai stato stabilito, ma che tuttavia sentivo il dovere di raccogliere da tutti i Ministeri quanto più fosse possibile per poter costituire un fondo sufficiente a provvedere a questi miseri. Io non faccio che ripetere quello che ho detto. L'invito che ella, onorevole Todaro mi fa, era stato da me prevenuto, poichè dissi che senza disturbare il ministro del tesoro, che so quanto sia premuto da ogni parte con richieste di fondi, avevo già studiato la questione. Questo ripeto e cercherò di dimostrare che metterò la massima buona volontà per indurre i colleghi a mettersi sulla via da me suggerita. Mi sembrava quindi di avere esaurientemente risposto.

In ogni modo confermo che farò tutto il possibile per risolvere la questione.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. L'ora tarda mi impone di essere non telegrafico, ma fulmineo, e di dire soltanto quello che è strettamente necessario in forma tacitiana.

Prima di tutto debbo un ringraziamento, veramente sentito, all'onorevole ministro, che, con tanta benevolenza, volle usare espressioni cortesie per la Commissione di finanze e per il suo relatore. E lo ringrazio anche perchè ha voluto consentire circa tutte le conclusioni alle quali la Commissione di finanze è addivenuta.

Mi compiaccio soprattutto perchè coincidiamo perfettamente in un proposito, che esula dagli stretti confini del bilancio delle finanze, e cioè il principio generale che si può definire la « semplificazione dei servizi dello Stato ». Semplificazione dalla quale io penso debba avere origine quella sistemazione finanziaria, che stiamo vulnerando con una quantità di leggi, che votiamo con una certa spensieratezza.

Io quindi sono molto lieto di quanto ha detto l'onorevole ministro delle finanze, poichè penso che egli, con la ben nota sua energia e diligenza, saprà trovare il modo di aggiungere a quei vantaggi che vengono alla finanza dello Stato dai monopoli e dalle imposte e tasse questi altri benefici indiretti e cioè i guadagni del risparmio.

E su questo punto non aggiungerò altro.

L'onor. ministro ha pur detto che, riguardo ai tabacchi, è perfettamente d'accordo nel principio di non perturbare, diremo così, la nostra industria con innovazioni meno che prudenti e meditate, ma però, siccome nella relazione che io ho avuto l'onore di dettare, vi è qualche osservazione, che potrebbe essere interpretata poco benevolmente da qualche produttore, mi preme assai di aggiungere, che faccio raccomandazione viva all'onor. ministro (affinchè egli poi la rivolga ai suoi egregi funzionari) di studiare il modo, per mezzo di nuove concie, di ottenere il maggior possibile impiego del nostro prodotto nazionale. Si ottengono nei fermentati degli effetti veramente eccellenti, quando si curino con diligenza le concie che danno per risultato il sapore ai sigari toscani, che sono quelli di massimo consumo nazionale.

Raccomando all'onor. ministro che, pur non illudendo i coltivatori, poichè questo sarebbe il peggior danno che si potrebbe fare alla economia nazionale (come è avvenuto quando nelle terre di Puglia si sono ridotti a vigneti i terreni ch'erano ad altra coltura), pur non illudendo i coltivatori nazionali, ripeto, cerchi di ottenere che il consumo dei tabacchi nazionali aumenti anche per effetto di nuovi ritrovati, che forse si possono ottenere con studi nuovi. E su questo punto io crederei anche opportuno promuovere dei concorsi a premi per stimolare qualcuno allo studio di questo problema, e ciò per favorire la nostra agricoltura nazionale che rivolge le sue cure alla coltivazione del tabacco.

In quanto alla tassa sulle energie elettriche, forse l'onor. ministro ha dimenticato una osservazione alla quale tengo moltissimo, perchè in questo credo di continuare le tradizioni dell'illustre mio predecessore a questo posto, l'onor. Colombo, che lamentava giustamente come questa tassa sia talmente gravosa, specialmente per quanto riguarda il suo impiego per ragioni termiche, da renderne proibitiva l'utilizzazione. Ora quando si pensa che in Italia non vi è nè una cucina, e nemmeno forse una stufa, che impieghi l'energia elettrica, bisogna ricercare come causa a spiegare tale difetto la tassa, che è assai superiore a quella del gas e di altri combustibili.

Anche e soprattutto l'interesse dell'amministrazione dello Stato che suggerisce di occuparsi delle importanti questioni, perchè, così procedendo, nulla si ricava dalla tassa gravosissima che viene imposta.

Riguardo poi alla tassa sui fabbricati che contengono macchinari elettrici, devo osservare all'onor. ministro che era giustissimo quel che diceva il senatore Colombo l'anno scorso nella sua relazione, e cioè che oggi si continua ad applicare la legge del 1895 senza tener conto della rapida trasformazione delle cose da allora ad oggi. Allora si trattava di piccoli mulini che comprendevano una cassetta ed un macchinario primitivo ed insignificante, mentre ora, sotto grandi capannoni, si contengono per milioni di valori di macchine. Queste certo non hanno il carattere di immobili, su cui debbano riscuotersi imposte prediali e già pagano indirettamente delle altre tasse e non meritano di essere gravate di questo onere nuovo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 LUGLIO 1910

L'onor. ministro ha detto giustamente: « ma badate che questa tassa va anche in parte a vantaggio dei tributi locali ».

È vero, ma badi, onorevole ministro, che qualunque comune preferirà di rinunciare a quella piccola percentuale di tassa fabbricati che potesse derivare da questa speciale tassazione, piuttosto che di non veder sorgere sul proprio territorio un opificio generatore di ben altri guadagni nel suo bilancio.

Prego quindi l'onorevole ministro di voler rivolgere la sua attenzione anche a questo problema.

Finalmente desidero dire qualche cosa intorno alla questione del catasto, che ha preoccupato l'onorevole Manassei, l'onorevole Frola, e l'onorevole Torrigiani Filippo. Tutti hanno lamentato la lentezza dei lavori catastali, ma non mi posso nascondere che 50 provincie han già cominciato i detti lavori, e che 16 riscuotono già l'imposta in base al nuovo catasto, e conviene notare che quest'ultime sono quelle che furono più diligenti. Non posso infine dimenticare che il Governo ha favorito quelle provincie che dimostrarono il buon volere di veder prontamente eseguita la legge nell'ambito della loro giurisdizione. Con tutto questo però mi unisco, poichè si tratta di una legge di giustizia e di perequazione, al desiderio dei colleghi, che hanno parlato in proposito, per interessare il ministro ad affrettare i detti lavori.

Del resto è questione di personale, perchè, come venne osservato, vi è una economia di circa 800,000 lire appunto sul personale, poichè non si è potuto spendere detta somma, per mancanza di concorrenti a coprire i posti vacanti, e ciò perchè le private industrie fanno concorrenza colla larghezza degli stipendi agli uffici governativi, sicchè è provvida l'opera del ministro di cercare il rimedio a questo inconveniente e non posso che augurarmi che i provvedimenti relativi sieno tali da togliere l'inconveniente lamentato.

E mi unisco anche alla raccomandazione fatta dal senatore Frola perchè provveda il ministro in tempo acciocchè, quando si dovranno rinnovare i contratti delle esattorie, le eventuali modificazioni alla legge che le riguarda possano non venire all'ultimo momento, con grave difficoltà di coloro che debbono applicarle.

E vengo rapidamente all'ultima questione, quella dei tributi locali. Non spendo molte parole su questo problema. Una voce molto autorevole, quella dell'onorevole Presidente del Consiglio ha dichiarato, come pure l'onorevole ministro delle finanze, che è ora di provvedere alla relativa improrogabile soluzione.

I comuni e le provincie non possono assolutamente attendere più oltre di esser messi in condizione di corrispondere ai loro bisogni.

Spero quindi che l'onorevole ministro vorrà legare il suo nome, già tanto simpatico, a questa riforma. Gli studi furono fatti; fu presentata una legge tempo fa, che sembrava potesse essere, sia pure corretta, tale da garantire il buon funzionamento delle finanze locali; tanto è vero che il nostro ottimo collega il senatore Mariotti Giovanni, che è presidente onorario dell'associazione dei comuni, se ne è mostrato fautore convinto facendo votare ordini del giorno laudatori; talchè io credo che, dato questo plauso di chi è molto competente in materia, si possa ritenere il progetto in questione un'ottima guida per concludere con senso pratico in merito alla sospirata riforma.

Ed io mi auguro che l'onorevole ministro, o modificando quella legge, o presentandone un'altra, metta il suo buon volere nell'assolvere a questo debito che abbiamo verso i comuni e le provincie italiane. E se riuscirà in questo compito non farà che aumentare le grandi simpatie di cui è coronato il suo nome e l'autorità di ministro delle finanze, autorità che io credo non possa essere meglio impiegata che nella soluzione di questo e di altri problemi, che tanto affannano la finanza italiana. (*Approvazioni vivissime e prolungate*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Procederemo domani alla discussione dei capitoli.

Presentazione di un disegno di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Modificazione alla legge di ordinamento della Regia guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Provvedimenti a favore dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	115
Favorevoli	91
Contrari	24

Il Senato approva.

Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910 ed a quello del 25 agosto 1909:

Senatori votanti	115
Favorevoli	97
Contrari	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 73, col quale sono considerati come maestri rurali, fino a contraria disposizione, agli effetti dell'indennità di disgiunta residenza, di cui all'art. 67 della legge 15 luglio 1906, n. 383, tutti i maestri dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	115
Favorevoli	77
Contrari	38

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 80, per l'istituzione di Borse di studio nell'Università ed Istituti rispettivi per i giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto:

Senatori votanti	115
Favorevoli	90
Contrari	25

Il Senato approva.

Proclamo il risultato della votazione per la nomina del Direttore degli Uffici di questura:

Senatori votanti	115
Piperno avv. Fortunato ebbe voti	101
Schede bianche	9

Eletto l'avv. Piperno.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Interpellanza del senatore Frola al ministro di agricoltura, industria e commercio sui suoi intendimenti relativamente all'assetto economico, giuridico e didattico delle scuole superiori di commercio.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 309 - *Seguito*);

Modificazione alla circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino (N. 300);

Approvazione di maggiori assegnazioni di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 349);

Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi (N. 183);

Per la istituzione di una Cassa di maternità (N. 310);

Conversione in legge del Regio decreto 27 aprile 1910, che modifica per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851 (serie 2^a) (N. 303);

Modificazioni al piano regolatore della Zona monumentale di Roma stabilito con le leggi 18 dicembre 1898, n. 509, e 11 luglio 1907, n. 502 (N. 288 - *urgenza*);

Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città (N. 197);

Autorizzazione di spesa per la prevenzione degli incendi nei locali dei RR. Musei di Torino (N. 278);

Miglioramento delle retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (N. 338);

Autorizzazione a vendere a trattative private alcuni immobili demaniali formanti parte dell'ex-cinta di Alessandria (N. 351);

Abolizione dei vincoli per la circolazione

degli olii minerali nella zona doganale di vigilanza (N. 314);

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Modificazione agli articoli 225; 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale (N. 289);

Provvedimenti circa le autorizzazioni per concessioni di tombole e lotterie nazionali (numero 315);

Separazione dei comuni di Casanova Lerone e di Vellego dal mandamento di Andora e loro aggregazione a quello di Albenga (N. 306);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Comunicazioni della Segreteria.

Hanno preso parte alla votazione i Senatori: Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Balenzano, Balestra, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bava-Beccaris, Beneventano, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Bonasi, Buscemi.

Cadenazzi, Cadolini, Caetani, Caldesi, Cemerano, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Chironi, Ciamician, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

D'Alife, De Cesare Raffaele, De Marinis, De Riseis, De Seta Enrico, Di Brazzà, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Di Marzo, Dini, Di Scalea, Di Terranova, Doria Giacomo, Durante.

Fabrizi, Falconi, Fili Astolfone, Fortunato, Frola.

Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lucchini Giovanni, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malvano, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Mariotti Giovanni, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Mortara.

Paganini, Pagano, Pasolini, Paternò, Pedotti, Pellegrini, Petrella, Piaggio, Pierantoni, Plutino, Polacco, Ponzio-Vaglia, Primerano.

Rattazzi, Riolo, Roux, Ruffo.

Saladini, Salvarezza, Sani, Scaramella-Mannetti, Scialoja, Serena, Sismondo, Solinas-Apostoli, Sonnino, Sormani, Spingardi.

Tarditi, Taverna, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vaccaj, Vacchelli, Veronese, Vischi.

Licenziato per la stampa il 14 luglio 1910 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CIX.

TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Ringraziamenti — Congedo — Presentazione di relazioni (pag. 3206, 3222, 3255, 3266, 3276) e di progetti di legge (pag. 3206, 3262) — Osservazioni del senat. Astengo (pag. 3206) e risposta del Presidente (pag. 3207) sulla riunione degli Uffici — Il senatore Frola svolge la sua interpellanza al ministro di agricoltura, industria e commercio sull'assetto delle scuole superiori di commercio (pag. 3207, 3208) — Risposta del ministro (pag. 3208) — Si procede all'esame dei capitoli del bilancio delle finanze per il 1910-11 — Sul capitolo 138 parla il senatore Raffaele De Cesare (pag. 3221) al quale dà risposta il ministro delle finanze (pag. 3222) — Si approvano, senza osservazioni, gli altri capitoli del bilancio e i riassunti per titoli e categorie, gli annessi stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza e i due articoli del disegno di legge — Senza discussione si approvano poi i disegni di legge: « Modificazione alla circoscrizione territoriale delle Preture della città di Torino » (N. 300) (pag. 3255); « Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 349) (pag. 3256) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi » (N. 183) parlano i senatori De Cesare Raffaele (pag. 3256, 3257), Lucchini Luigi (pag. 3258, 3260), Scialoja (pag. 3260, 3261) il relatore senatore Mariotti Giovanni (pag. 3257, 3259, 3261) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 3257, 3260) — Gli articoli del progetto di legge sono approvati senza osservazioni — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Per la istituzione di una Cassa di maternità » (N. 310) — All'art. 5 fa osservazioni il senatore Pirelli (pag. 3264) al quale risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 3265) — Senza discussione si approvano gli altri articoli — Pure senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 aprile 1910, che modifica per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890 » (N. 303) (pag. 3266); « Modificazioni al piano regolatore della zona monumentale di Roma stabilito con le leggi 18 dicembre 1898, n. 509 e 11 luglio 1907, n. 502 » (N. 288) (pag. 3266); « Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città » (N. 197) (pag. 3267); Autorizzazione di spese per la prevenzione degli incendi nei locali dei Regi musei di Torino » (N. 278) (pag. 3267); « Miglioramento delle retribuzioni ordinarie agli agenti rurali » (N. 338) (pag. 3268); « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alcuni immobili demaniali formanti parte dell'ex-cinta di Alessandria » (N. 351) (pag. 3268); « Abolizione dei vincoli per la circolazione degli olii minerali nella zona doganale di vigilanza » (N. 314) (pag. 3268) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale » (N. 269) parlano i senatori Melodia (pag. 3269 e 3273) e Guala (pag. 3274) dell'Ufficio centrale, Mazziotti presidente dell'Ufficio stesso (pag. 3270) e Cavalli (pag. 3275) — Il Presidente del Consiglio propone la sospensiva (pag. 3275) che il Senato approva (pag. 3276).

La seduta è aperta alle ore 16.5.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica, delle poste e telegrafi, e il sottosegretario di Stato per l'interno.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Schiaparelli ringrazia per le condoglianze ad essa inviate dal Senato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Campo, per motivi di famiglia, chiede un congedo di quindici giorni.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intenderà approvato.

Presentazione di relazione.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge per «Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito», al quale il Senato ha accordato l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Tarditi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita, tenendo conto dell'urgenza di questo disegno di legge.

Presentazione di un disegno di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome di alcuni colleghi del Gabinetto, un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo: «Conversione in

legge del decreto Reale emanato in virtù dell'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12».

Questo disegno di legge ha grande urgenza di essere approvato, perchè riguarda il Consorzio per i mutui alle provincie funestate dal terremoto. Vorrei quindi pregare l'onor. Presidente del Senato di demandare l'esame di questo disegno di legge allo stesso Ufficio che ha già riferito sulle leggi riguardanti le provincie colpite dal terremoto.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge.

Come il Senato ha udito, l'onor. ministro domanda che, vista l'urgenza, questo disegno di legge sia rinviato per l'esame alla stessa Commissione, che già studiò ed esaminò i progetti di legge portanti provvedimenti in favore delle provincie colpite dal terremoto, che sono già stati approvati dal Senato.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così s'intenderà stabilito.

Presentazione di relazione.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Malvezzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Sulla riunione degli Uffici.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Facendo seguito a quello che dissi nella seduta di ieri a proposito dei progetti di legge che vengono trasmessi al Senato in questi ultimi giorni delle nostre sedute, io pregherei l'onor. sig. Presidente di voler provvedere che questi disegni di legge siano presentati agli Uffici più in tempo.

Oggi, ad esempio, gli Uffici sono stati convocati alle ore due pom. per esaminare molti progetti di legge. Molti senatori sono venuti alle due, negli Uffici, ma non hanno potuto

incominciare il loro lavoro, perchè alcuni progetti di legge, che si dovevano esaminare, non erano ancora stati stampati; e di cinque in cinque minuti la stamperia del Senato ce ne mandava qualcuno: È serio tutto questo? Non dobbiamo avere il tempo di studiarli un poco prima a casa nostra?

PRESIDENTE. Accetto ben volentieri la preghiera rivoltami dall'onor. senatore Astengo, ma ne faccio in pari tempo una anch'io al Senato e cioè di non farmi premura per chiudere le sedute oggi o domani.

Io mi rimetto alle deliberazioni degli Uffici, perchè essi vedano quali sono i progetti di legge che meritano di essere subito discussi, e quali quelli che possono essere rimandati.

Del resto, per tutti quei progetti di legge per i quali gli Uffici non ritengono di avere il materiale necessario per poterne intraprendere lo studio, possono benissimo rimandarne l'esame ad altro tempo.

Gli Uffici non sono obbligati ad esaminare i disegni di legge fissati nell'ordine del giorno, possono farlo anche in un'altra successiva convocazione.

Ad ogni modo, io assicuro l'onor. Astengo ed il Senato che farò di tutto perchè la tipografia possa trasmettere in tempo debito i disegni già stampati, che debbono essere esaminati dagli Uffici, e ringrazio l'onor. senatore Astengo che mi ha dato occasione di fare queste dichiarazioni. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ringrazio l'onorevole signor Presidente della sua cortese risposta, e me ne dichiaro soddisfatto.

Svolgimento della interpellanza del senatore Frola al ministro di agricoltura, industria e commercio sui suoi intendimenti relativamente all'assetto economico, giuridico e didattico delle scuole superiori di commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Svolgimento della interpellanza del senatore Frola al ministro di agricoltura, industria e commercio, sui suoi intendimenti relativamente all'assetto economico, giuridico e didattico delle scuole superiori di commercio».

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Frola, per lo svolgimento della sua interpellanza.

FROLA. La interpellanza che ho rivolto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sui suoi intendimenti relativamente all'assetto economico, giuridico e didattico delle scuole superiori di commercio, non richiede molto tempo nè molte considerazioni. Piuttosto che una interpellanza, è una interrogazione, che svolgerò con brevi parole.

Non richiede molte considerazioni, perchè è da tutti risaputa l'importanza che ha acquistato, specialmente in questi ultimi anni, l'insegnamento delle materie commerciali; importanza corrispondente all'aumento dei traffici, all'aumento della nostra potenza economica; all'attività febbrile dei commerci, alla necessità di maggiori applicazioni positive e di assorgere anche nei commerci a più alti studi; insomma, tutto quel complesso che si riassume nelle esigenze della vita moderna rispecchia i suoi effetti anche sul lato dell'insegnamento. In questo indirizzo il Ministero di agricoltura, industria e commercio, convien dirlo, si è messo, ed ha pure emanato disposizioni perchè l'insegnamento commerciale corrisponda al suo vero scopo.

Ricordo soprattutto, per quanto ha tratto alla mia interpellanza, che quando fu ministro di agricoltura l'onorevole Luzzatti, in questi ultimi tempi, ebbe a nominare una Commissione perchè studiasse il problema dell'assetto delle scuole superiori di commercio e presentasse un disegno di legge.

Questa Commissione ha esaurito il suo compito, ha presentato delle concrete proposte, ed ha fatto istanza perchè l'onorevole ministro di agricoltura le esaminasse, e presentasse quindi, nel più breve termine possibile, quel progetto di legge che potesse adattarsi allo scopo.

Di fronte a ciò, oggetto della mia interrogazione è appunto quello di sapere gli intendimenti dell'attuale ministro di agricoltura, industria e commercio sulle proposte presentate da detta Commissione, sull'assetto giuridico, economico e didattico delle scuole superiori di cui si tratta. Sull'assetto giuridico, perchè se attualmente esistono cinque scuole superiori di commercio, queste cinque scuole sono rette da speciali statuti e da speciali regolamenti, e non

da norme comuni legislative sulla natura e sul carattere loro. Sull'assetto finanziario, perchè è necessario indubbiamente completare la detrazione che ora hanno le scuole esistenti, con un maggior concorso per parte dello Stato. Sull'assetto didattico, perchè ritengo sia necessario eziandio stabilire norme legislative precise sulla parte relativa all'insegnamento, sulle lauree che possono le scuole impartire, sugli effetti loro e sui titoli che devono avere coloro che sono preposti all'insegnamento, pareggiando i loro stipendi e le loro pensioni agli insegnanti delle Università e degli altri istituti superiori del Regno.

E sarebbe pur necessario dare speciali disposizioni sui concorsi alle cattedre, che per ciascuna scuola sono istituite, e sulle nomine a farsi nel campo sia didattico che amministrativo.

Queste, sostanzialmente, le proposte fatte dalla Commissione istituita dall'onor. Luzzatti quando reggeva il Ministero di agricoltura e che sono consegnate in apposita relazione.

È legittimo perciò il desiderio di sapere il pensiero dell'attuale ministro; poichè, pur prescindendo dall'importanza dell'argomento, ritengo necessario che gli Istituti di cui parlo, sappiano fin da ora in qual modo saranno per l'avvenire costituiti, se i loro voti potranno essere esauditi, affinchè, avvicinandosi il nuovo anno scolastico, possano prendere quelle disposizioni che crederanno necessarie per il vantaggio delle scuole stesse e dell'insegnamento commerciale. Non ho altro da aggiungere.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'on. senatore Frola ha ricordato una delle più geniali iniziative dell'on. Luzzatti, quando era ministro di agricoltura. Nominò egli una Commissione, che fu presieduta dallo stesso senatore Frola, perchè studiasse l'ordinamento delle cinque scuole superiori di commercio e ne stabilisse le basi giuridiche; e nel tempo stesso determinasse il valore delle lauree e facesse proposte di miglioramento alle condizioni degli insegnanti, tenendo conto anche di altre circostanze accessorie, che si riferiscono alla vita di questi istituti.

Questa iniziativa dell'on. Luzzatti si colle-

gava, come si collega ancora, coll'esame di tutto ciò che si riferisce all'insegnamento agrario, industriale e professionale nei vari suoi gradi. Ed al Ministero, come abbiamo i pregevolissimi studi della Commissione presieduta dal senatore Frola, abbiamo altresì tutti gli altri studi che si riferiscono alla riorganizzazione e al perfezionamento delle nostre scuole industriali, agrarie e professionali di ogni grado.

Dico questo perchè nel momento attuale il problema, su cui richiama l'attenzione del Senato il senatore Frola, è vasto e complesso e una parte di esso non può essere separata dalle altre. Difatti lo stesso disagio, che travaglia le scuole superiori, si estende in proporzioni più gravi alle cose e alle persone delle scuole secondarie.

Il Paese stesso ci sospinge a considerare questo insegnamento con amorosa cura, più forse che non si sia fatto sin qui, per quanto si sia sufficientemente operato dallo Stato con aumenti di stanziamenti e con perfezionamenti, che hanno condotto a risultati notevoli.

Ora, il provvedere, incominciando dai gradi superiori, a queste necessità per arrivare fino ai gradi inferiori dell'insegnamento, importa un notevole onere finanziario. Ed il mio predecessore, onor. Luzzatti mi lasciò, quando ebbi l'onore di assumere la direzione di questo ministero, la tradizione, recente del resto, di questa sua iniziativa. Mi commise altresì lo studio, d'accordo col ministro del tesoro, dei provvedimenti finanziari, che egli aveva escogitato in alcune provvidenze, che vennero poi, con la intesa del ministro delle finanze, a prendere forma in un *omnibus* finanziario, che comprende pure i mezzi per far fronte al rinforzo necessario del bilancio di agricoltura. Le contingenze parlamentari hanno fatto sì che quei provvedimenti finanziari non abbiano potuto essere approvati dal Parlamento e non si sia potuto quindi contare sulla loro immediata disponibilità. Ad ogni modo posso accertare il senatore Frola che sono perfettamente convinto dell'importanza del problema, che egli ha posto qui oggi, richiamando su di esso l'attenzione del Senato, e lo assicuro che io mi sento lusingatissimo e lietissimo nello stesso tempo di avere in mie mani il lavoro diligente, e veramente prezioso, che la Commissione ha compiuto, in ordine alla riorganizzazione degli Istituti supe-

riori commerciali. Alla ripresa dei lavori parlamentari, tosto che i citati provvedimenti finanziari siano approvati dal Parlamento, io presenterò un disegno di legge che conterrà le disposizioni principali e fondamentali, a cui il lavoro della Commissione si è ispirato. Questo ho voluto dichiarare, nei più brevi termini che mi fossero possibili, al Senato, perchè fossero spiegate le ragioni dell' indugio, le quali furono essenzialmente finanziarie. Non vorrò dire all'onorevole Frola che il Governo, nel presentare questo disegno di legge, riprodurrà testualmente tutto quanto la Commissione propone; le ragioni finanziarie dovranno pure essere tenute in conto; ma, per quanto starà in me, cercherò di dare la più larga possibile attuazione ai criteri che la Commissione, presieduta dal senatore Frola, ha consacrato nella sua pregevole relazione.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Debbo ringraziare l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni, ed essenzialmente

prendere atto della formale promessa di presentare alla riapertura del Parlamento i provvedimenti necessari, nel senso da me indicato nella interpellanza, e nel senso delle conclusioni proposte dalla Commissione, che fu nominata dallo stesso ministro Luzzatti. Ringrazio dunque l'on. ministro e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, dichiaro l'interpellanza esaurita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 »
(N. 309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 »

Essendosi ieri chiusa la discussione generale, passeremo ora alla discussione dei capitoli, che rileggo.

TABELLA A.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	2,516,370 »
2	Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	285,000 »
3	Assegni agli applicati a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari	2,200 »
4	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari, spese per copiatura a cottimo e facchinaggio	64,500 »
5	Personale straordinario del Ministero - Indennità di residenza in Roma	13,000 »
6	Spese d'ufficio	106,700 »
7	Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti	55,000 »
8	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale	37,000 »
9	Fitto di locali privati pel Comando generale della Guardia di finanza e per altri Uffici centrali	13,750 »
		<hr/>
		3,093,520 »
		<hr/>
	<i>Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour.</i>	
10	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse)	5,495,882 »
11	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	24,000 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	5,519,882 »

	<i>Riporto</i> . . .	5,519,882 »
12	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari; compensi per licenziamento in seguito ad accertata inabilità fisica al servizio.	111,000 »
13	Personale straordinario delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma.	2,500 »
14	Spese d'ufficio. (Spese fisse e variabili)	344,000 »
15	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	112,900 »
		6,090,282 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
16	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze, per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale.	18,000 »
17	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal Segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto, agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio.	40,000 »
18	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie	120,000 »
19	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria (Spesa obbligatoria)	23,000 »
20	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	4,000 »
21	Spese postali	18,000 »
22	Stampe di testo, registri e stampati per gli Uffici centrali e stampati d'uso promiscuo	240,000 »
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	930,000 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)	14,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,407,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i> . . .	1,407,500 »
25	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (Spesa d'ordine) .	2,000 »
26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
27	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale.	86,000 »
28	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	30,000 »
29	Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione centrale	98,060 »
29 <i>bis</i>	Compensi al personale dell'Amministrazione provinciale e ad altri per lavori straordinari, studi e prestazioni d'opera e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione provinciale. .	195,250 »
30	Spese casuali	25,000 »
31	Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative, giusta l'art. 63 del regolamento approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512.	195,000 »
		<hr/> 2,038,810 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
32	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie .	12,053,000 »
33	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	155,000 »
		<hr/> 12,208,000 »
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
34	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).	2,783,200 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,783,200 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i> . . .	2,783,200 »
35	Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse)	2,661,600 »
36	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	18,930 »
37	Spesa pel Consiglio superiore dei lavori geodetici.	500 »
38	Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 (Spesa obbligatoria).	2,447,160 »
39	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto (Spesa obbligatoria).	1,180,000 »
40	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria).	106,334 »
41	Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	40,000 »
42	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria).	194,500 »
43	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti per lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe	124,320 »
44	Spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, legature dei registri, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto.	160,000 »
45	Provvista di registri e stampati per l'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari.	92,000 »
46	Personale aggiunto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza e personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 - Indennità di residenza in Roma.	10,000 »
47	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e aggiunto e retribuzioni e spese per gli avventizi degli Uffici tecnici di finanza	485,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	10,303,544 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i> . . .	10,303,544 »
48	Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto della Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici.	44,000 »
49	Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli Uffici tecnici di finanza	40,000 »
50	Fitto di locali non demaniali ad uso degli Uffici catastali e degli Uffici tecnici di finanza (Spese fisse)	65,000 »
		10,452,544 »
	<i>Amministrazione delle tasse sugli affari.</i>	
51	Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali (Spese fisse)	2,182,700 »
52	Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) — Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,952 »
53	Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, ed indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine)	6,102,100 »
54	Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744)	370,000 »
55	Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario — Art. 6, allegato G legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria)	900,000 »
56	Somma da corrisponderci ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744)	160,000 »
57	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	5,000 »
58	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di Uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria)	60,000 »
59	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria)	24,000 »
60	Indennità agli ispettori (Spese fisse)	262,900 »
61	Indennità ai volontari demaniali	55,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	10,135,652 »

	<i>Riparto</i>		
	10,135,652	»	
62	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno della Amministrazione delle tasse; nonchè per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e spese relative - Premi per utili proposte e studi diretti a prevenire contraffazioni, furti e contravvenzioni - Spese per straordinaria vigilanza notturna agli uffici	6,000	»
63	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione centrale .	2,000	»
64	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione provinciale.	4,300	»
65	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	150,000	»
66	Spese per la sicurezza e l'arredamento degli Uffici esecutivi	110,000	»
67	Provvista di registri e stampati per i servizi del Demanio e delle tasse	150,000	»
68	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria)	100,000	»
69	Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione (articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25) e spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli Uffici del registro e delle ipoteche (Spesa obbligatoria).	35,000	»
70	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	1,800,000	»
71	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638 (Spesa d'ordine)	670,000	»
72	Speso di materiale, ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa obbligatoria)	70,000	»
73	Fitto di locali (Spese fisse)	400,000	»
		13,632,952	»

Amministrazione del demanio.

SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO.

74	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico Demanio (Spese fisse) . . .	167,710 »
75	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio (Spese fisse)	56,000 »
76	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse) . .	65,230 »
77	Personale di custodia dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse)	60,137 »
78	Spese di materiale, personale avventizio, indennità, mercedi e sussidi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio	80,000 »
79	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio (Spesa obbligatoria)	10,000 »
80	Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali (Spesa obbligatoria).	4,000 »
81	Spese d'ufficio, variabili e materiali per l'Amministrazione centrale . .	1,500 »
82	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	250,000 »
83	Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio.	<i>per memoria</i>
84	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	700,000 »
85	Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	4,350,000 »
86	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria) . .	900,000 »
87	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria) . .	300,000 »
88	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,112,000 »
89	Fitto di locali (Spese fisse)	4,000 »
		10,060,577 »

AMMINISTRAZIONE DEI CANALI RISCATTATI (CANALI CAVOUR).		
90	Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori	20,000 >
91	Restituzioni di somme indebitamente perceute e rimborsi per risarcimenti di danni (Spese d'ordine)	10,000 >
92	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	550,000 >
93	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	27,600 >
94	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria).	264,000 >
95	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	9,000 >
96	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	12,000 >
		892,600 >
ASSE ECCLESIASTICO.		
97	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	16,000 >
98	Spese di amministrazione.	45,000 >
99	Oneri e debiti ipotecari afferenti ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	180,000 >
100	Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	100,000 >
101	Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	340,000 >
102	Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	110,000 >
		791,000 >
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI OPERAI.		
103	Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	33,250 >

*Amministrazione delle imposte dirette
e della conservazione del catasto*

104	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	5,848,500 »
105	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . .	19,480 »
106	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria) .	340,000 »
107	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle imposte dirette	40,000 »
108	Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e supplementi d'indennità per eventuali maggiori spese di ufficio (Spese fisse)	154,000 »
109	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	140,000 »
110	Inservienti delle agenzie delle imposte - Indennità di residenza in Roma	500 »
111	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici ed altre spese minute diverse occorrenti per il servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette	50,000 »
112	Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette .	130,000 »
113	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237 (Spesa obbligatoria)	40,000 »
114	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria) .	121,540 »
115	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	70,000 »
116	Spese per la gestione delle esattorie (Spesa obbligatoria)	5,000 »
117	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debiti morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi	
	<i>Da riportarsi</i>	6,959,020 »

	<i>Riporto</i>	6,959,020 »
	sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	10,000 »
118	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	60,000 »
119	Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	555,000 »
120	Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sulla imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine)	270,000 »
121	Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	30,240 »
122	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	12,500,000 »
123	Rimborso alla provincia ad ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	260,000 »
124	Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	100,000 »
125	Imposta erariale sulle Zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1909-1910 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333) (Spesa obbligatoria)	160,000 »
126	Fitto di locali per le agenzie dell'imposte dirette (Spese fisse)	285,000 »
		21,189,260 »
	<i>Corpo della guardia di finanza.</i>	
127	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza	17,584,760 »
128	Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367	1,100,000 »
129	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza	2,493,820 »
130	Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	650,000 »
130 bis	Compensi alla guardia di finanza.	7,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	21,835,580 »

	<i>Riporto</i> . . .	21,835,580 »
131	Sussidi alla guardia di finanza	8,000 »
132	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza e spese per la scuola allievi ufficiali di Caserta	1,068,500 »
133	Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (Spesa obbligatoria)	50,000 »
134	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso caserme delle guardie di finanza	250,000 »
135	Spese per la vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi di confine e sulla laguna veneta; acquisto e noleggio di galleggianti privati; riparazione ed esercizio dei galleggianti erariali; fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento; assegni, competenze varie e misure di previdenza per il personale operaio; trasporto e spese varie attinenti al servizio suindicato	600,000 »
136	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o tenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Spesa obbligatoria)	85,000 »
137	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	830,000 »
		24,727,080 »
	<i>Amministrazione delle gabelle.</i>	
	SPESE GENERALI.	
138	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle gabelle	6,000 »

DE CESARE RAFFAELE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE RAFFAELE. A proposito di questo capitolo, io rivolgo all'onor. ministro delle finanze l'invito che voglia tener conto della raccomandazione da me fatta, pochi giorni or sono, al ministro di agricoltura, industria e commercio, quando fu discusso il bilancio del suo ministero: raccomandazione concernente la parificazione dei dazi degli olii di seme, e dei semi oleosi a quello del cotone.

L'onor. ministro di agricoltura e commercio dichiarò che si trattava non di competenza sua particolare, ma di competenza del Governo, trattandosi di rimaneggiare una tariffa, la quale ha per sé opinioni favorevoli e contrarie: una tariffa, che noi difensori degli interessi della olivicoltura crediamo debba essere emendata, mentre gl'incettatori e gli speculatori, all'ombra di alcune Camere di commercio, assai male ispirate, vorrebbero conservare a loro beneficio.

La questione è nota al ministro delle finanze, perchè fu mossa nell'altro ramo del Parlamento; ma io non sono soddisfatto delle dichiarazioni sue, e vorrei avere oggi l'assicurazione che porterà ogni sua diligenza a meglio riflettere su tale questione, che è essenziale, anzi assolutamente capitale per l'olivicoltura italiana.

L'uso che si fa di questi benedetti olii di semi, i quali entrano con tariffa di favore rispetto agli olii di cotone, che sono poi i migliori olii di semi, è semplicemente deplorabile. Non è già che si vendano col loro nome genuino: no, no; si vendono come olii di oliva, quando si può farlo impunemente; o di miscela in genere, quando non si può, facendo credere che si tratti di miscele le più innocue, come quelle fatte con olii di cotone, o di sesamo; e non mai dichiarando, o lasciando intendere che sono olii di colza, di ravizzone, di lino, di nocelle o di cocco; perchè se così facessero, non troverebbero compratori, anche quando il prezzo ne fosse più basso; il che non è.

Ora il Governo dovrebbe rendersi conto di una situazione simile, e non avere più esitanze, e procedere senz'altro a questo pareggiamento invocato dagli olivicoltori italiani, in nome della giustizia e dell'onestà commerciale.

Se il ministro delle finanze crede che il dazio di 6 lire per i semi oleosi basti, è in errore. Probabilmente egli non ha portata la sua attenzione

sulla circostanza, che il dazio di 6 lire è di grande vantaggio per coloro, che fabbricano l'olio di semi in Italia, perchè da un quintale di semi si fanno 45 o 50 chilogrammi di olio. Ora, se due quintali di semi danno in media un quintale d'olio, avviene che, mentre un quintale d'olio di semi all'introduzione paga 24 lire, fabbricato all'interno, paga un dazio di sole lire 12, il quale, pur tenendo conto di tutte le spese di fabbricazione, rappresenta un guadagno ben vistoso; onde non è meraviglia se l'importazione dei semi oleosi cresce in modo allarmante. Nei primi cinque mesi dell'anno in corso se ne sono importati per il valore di sette milioni e mezzo di lire.

Questa parificazione di dazio, lo creda pure, onor. Facta, risponde a un bisogno intenso non solo dell'agricoltura, ma dell'igiene, e soprattutto della fede pubblica. Vi è un inganno quotidiano nella vendita di tali olii, ripeto, sia che vengano estratti dal lino, o dal ravizzone, o dalle nocelle americane, o dai fagioli giapponesi, e che soprattutto in quest'anno entrano in enorme quantità, come ho detto, e come può essere attestato dalle grandi dogane di confine, e singolarmente da quella di Venezia, la cui Camera di commercio non cessa di protestare altamente contro così deplorabile situazione.

Il ministro deve portare, ripeto, tutta la sua diligenza su questa questione così vitale per l'economia del paese, e far procedere ad una verifica rapida ed esatta sul movimento delle maggiori dogane non solo, ma ad un'inchiesta, ancora più rapida e rigorosa, circa l'uso di questi olii, non solo nelle miscele per l'esportazione, ma nel consumo minuto. I voti poi di alcune Camere di commercio in senso contrario sono voti, che si fanno non dalle Camere di commercio, ma dalla cosiddetta Unione di esse. Entro l'Unione ogni Camera è rappresentata da un delegato speciale, che molte volte è un incettatore; altre volte ha interessi opposti a quelli degli olivicoltori. Ma contro tali deliberazioni protestano altamente altre Camere, Comizi e Consorzi, come potrei mostrare al Senato, se volessi abusare del suo tempo con una quantità di lettere e telegrammi pervenuti alla società degli olivicoltori.

Dunque, io chiedo che il Ministero studi con sollecitudine, col proposito di compiere atto di

giustizia, parificando i dazi che colpiscono gli olii di semi a quelli che colpiscono l'olio di cotone. Noi olivicoltori invociamo dal Governo, in nome di un grande interesse nazionale, in nome della fede pubblica e della finanza, questo pareggiamento, dal quale l'Erario può ricavare parecchie centinaia di migliaia di lire, che non farebbero male di certo; e ne potrebbe una parte essere destinata alla Cassa sovvenzioni. Con commoventi parole il nostro collega Astengo diceva ieri in quali condizioni si trovi quella Cassa, e come insufficientemente provveda agli orfani ed alle vedove dei pubblici funzionari, e benemeriti della causa nazionale. Non dubito di avere dal ministro delle finanze risposte rassicuranti, assai più di quelle da lui date nell'altro ramo del Parlamento. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ringrazio l'onore senatore De Cesare di aver richiamato la mia attenzione su un argomento che è veramente di grandissima importanza, e tanto più lo ringrazio per non avermi chiesto una risposta concreta, perchè la materia è così grave che implica tutto un indirizzo di Governo. Consento volentieri con lui che la questione è sotto ogni aspetto degna d'ogni riguardo, perchè interessa non solo la nostra finanza e i nostri mercati, ma anche l'igiene pubblica, affinchè non vengano in smercio quei

prodotti che non sono quelli che il pubblico crede di consumare. È cosa di grande importanza che ha influenza grandissima sull'esito dei nostri mercati: posso perciò dare promessa formale all'onore. De Cesare che io ritengo la questione degna del massimo studio e che questo studio farò con la maggior sollecitudine possibile.

DE CESARE RAFFAELE. La ringrazio.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il capitolo 138 si intende approvato nella cifra che ho letto.

Presentazione di relazione.

GORIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GORIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per il bonificamento dell'agro romano.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Gorio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 309).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del bilancio delle finanze, continuando nella lettura dei capitoli.

139	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza	22,000 »
140	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle gabelle	40,000 »
141	Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle, dell'ufficio trattati e della guardia di finanza	120,000 »
142	Personale degli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse)	26,000 »
143	Personale degli ispettori superiori delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	570 »
	<i>Da riportarsi</i>	214,570 »

	<i>Riporto</i> . . .	214,570 »
144	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (Spese fisse) .	216,500 »
145	Personale dei laboratori chimici delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	8,860 »
146	Indennità agli allievi chimici delle gabelle secondo l'art. 6 del regolamento 10 luglio 1902, n. 338	31,000 »
147	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle gabelle in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabelle	10,000 »
148	Spese di materiale, assegni ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese per i laboratori chimici delle gabelle	70,000 »
149	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	30,000 »
150	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)	30,000 »
151	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388	50,000 »
		<hr/> 660,930 » <hr/>
	TASSE DI FABBRICAZIONE.	
152	Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione (Spese fisse)	881,160 »
153	Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	7,000 »
154	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in missione nell'interesse delle tasse di fabbricazione	540,000 »
155	Competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria) . . .	5,000 »
156	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione .	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 1,433,160 » <hr/>

	<i>Riparto</i>	1,433,160 »
	e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Spesa d'ordine)	80,000 »
157	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nell'industrie (Spesa obbligatoria)	3,400,000 »
158	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite; quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907 (Spesa d'ordine)	70,000 »
159	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione	450,000 »
160	Personale straordinario delle tasse di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione - Mercedi	24,000 »
161	Personale straordinario delle tasse di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma	350 »
162	Fitto di locali (Spese fisse)	7,000 »
		<hr/> 5,464,510 » <hr/>
	DOGANE.	
163	Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse)	5,472,663 »
164	Personale di ruolo delle dogane - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	52,100 »
165	Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse)	132,950 »
166	Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinario nell'interesse del servizio	320,000 »
167	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	13,000 »
168	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane	180,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 6,170,713 » <hr/>

		<i>Riporto</i> . . .	6,170,713 »
169	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione di fabbricati delle dogane		140,000 »
170	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)		23,000 »
171	Spese pel Collegio dei periti e pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degl'impiegati doganali.		48,000 »
172	Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio		7,000 »
173	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria)		1,400,000 »
174	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e la Convenzione addizionale 14 giugno 1907, e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)		1,500,000 »
175	Fitto di locali (Spese fisse)		123,000 »
			9,411,713 »
	DAZIO DI CONSUMO.		
176	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle Commissioni (Leggi 14 luglio 1898, n. 302, 23 gennaio 1902, n. 25, 6 luglio 1905, n. 323 e 24 marzo 1907, n. 116)		35,000 »
177	Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria)		18,975,000 »
178	Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi fanno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.		1,300,000 »
179	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)		3,303,842 »
		<i>Da riportarsi</i>	23,613,842 »

	<i>Riporto</i> . . .	23,613,842 »
180	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrisondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa obbligatoria)	2,499,138 »
		26,112,980 »
	<i>Ufficio trattati e legislazione doganale.</i>	
181	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Spese e lavori a cottimo per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione; per la raccolta dei dati per i valori delle dogane, per studi di legislazione comparata e per traduzioni straordinarie e per indennità di missione ai commissari incaricati di soprintendere al servizio della statistica nelle dogane . . .	28,000 »
182	Traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Indennità di residenza in Roma	550 »
183	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'ufficio trattati e legislazione doganale	16,000 »
		44,550 »
	<i>Amministrazione delle private.</i>	
	SPESE GENERALI.	
184	Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle private (Spese fisse)	98,500 »
185	Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle private - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,310 »
186	Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto locali e diverse, inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi delle private	50,000 »
187	Sussidi al personale di sorveglianza delle manifatture dei tabacchi ed a quello operaio in servizio dell'Amministrazione esterna delle private, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi	15,000 »
188	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino	30,000 »
189	Provvista di registri e stampati per i servizi delle private . . .	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	295,810 »

		<i>Riporto</i>	295,810 »
190	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)		12,000 »
191	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)		30,000 »
			337,810 »
	SERVIZIO DEL LOTTO.		
192	Personale di ruolo del lotto (Spese fisse)		686,950 »
193	Personale di ruolo del lotto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		12,750 »
194	Spese d'ufficio pel servizio del lotto (Spese fisse)		17,760 »
195	Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi; indennità di missione, di tramutamento ed altre speciali per le funzioni di controllo; visite medico-fiscali e concorso obbligatorio per costituzione di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli.		71,500 »
196	Acquisto di macchine, di materiale, mobili e di articoli vari, vestiario agli inservienti, spese d'illuminazione, di trasporti ed altre		16,600 »
197	Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi (Spesa obbligatoria)		180,500
198	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine)		6,260,000 »
199	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)		42,000,000 »
200	Fitto di locali (Spese fisse)		18,960 »
			49,265,020 »
	TABACCHI.		
201	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi. (Spese fisse)		766,300 »
202	Personale delle coltivazioni dei tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		4,050 »
		<i>Da riportarsi</i>	770,350 »

	<i>Riporto</i>	770,350 »
203	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	1,184,690 »
204	Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	34,310 »
205	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai, pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta	175,000 »
206	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	13,600,000 »
207	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse ed obbligatorie)	1,550,000 »
208	Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	940,000 »
209	Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi	40,000 »
210	Spese inerenti alle coltivazioni e ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale del Regio Istituto di Scafati, ed a studi per nuovi centri di coltura, per mercede ad operai, contributo ai proprietari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione, affitto di terreni e di locali e costruzioni di capannoni per la cura dei tabacchi: acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute	155,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	18,449,350 »

	<i>Riporto</i> . . .	18,449,350 »
211	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative (Spesa obbligatoria)	120,000 »
212	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria)	38,000,000 »
213	Spese dell'agenzia governativa e delle sue succursali negli Stati Uniti dell'America del Nord per l'acquisto dei tabacchi	40,000 »
214	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni per tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privata (Spesa obbligatoria)	1,650,000 »
215	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi (Spesa obbligatoria)	125,000 »
216	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture, provvista di carta, cartoni ed etichette per involucri dei tabacchi lavorati nelle manifatture (Spesa obbligatoria)	4,300,000 »
217	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	470,000 »
218	Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il licenziamento del personale a mercede giornaliera ed altre per le agenzie ed uffici delle coltivazioni; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle agenzie ed uffici suddetti, indennità d'ufficio al personale direttivo delle zone di vigilanza delle coltivazioni	50,000 »
219	Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento delle sale di allattamento e di custodia dei bambini delle operaie ed asili infantili ed altre, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle manifatture e magazzini suddetti	160,000 »
220	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio, concernenti la coltivazione e la vendita dei tabacchi.	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	63,394,350 »

		<i>Riporto</i>	63,394,350 »
221	Fitto dei locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse).		130,000 »
			63,524,350 »
	SALI.		
222	Personale di ruolo delle saline (Spese fisse)		261,200 »
223	Personale di ruolo delle saline - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		750 »
224	Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agl'impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro (Spesa obbligatoria)		1,600,000 »
225	Pensioni agli operai delle saline (Spesa fissa e obbligatoria)		80,000 »
226	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)		2,000,000 »
227	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento di indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta		40,000 »
228	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria)		943,000 »
229	Compra dei sali (Spesa obbligatoria).		500,000 »
230	Trasporto di sali e di materiali diversi, acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni		
		<i>Da riportarsi</i>	5,424,950 »

	<i>Ripòrto</i>	5,424,950 »
	e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale (Spesa obbligatoria)	2,950,000 »
231	Spese d'ufficio, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbonamento a pubblicazioni periodiche, spese per traduzioni ed altre minute	38,000 »
232	Spese per otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria)	15 000 »
233	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine)	250,000 »
		8,677,950 »
TABACCHI E SALI		
<i>(Spese promiscue).</i>		
234	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	326,720 »
235	Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma ((Spese fisse)	2,470 »
236	Assegni agli amanuensi in servizio temporaneo nei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per la tenuta delle scritture.	45,000 »
237	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	620,000 »
238	Spese d'ufficio e diverse inerenti alla gestione dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, verificaione e manutenzione degli strumenti da pesare, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, distruzione del sale avariato ed altre spese minute dipendenti dalla gestione suddetta.	35,000 »
239	Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito dei sali e tabacchi e supplemento di indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti	18,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,047,190 »

	<i>Riporto</i>	1,047,190 »
240	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di vendita e delle rivendite dei sali e tabacchi	7,500 »
241	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine)	4,350,000 »
242	Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali	47,000 »
243	Spese inerenti al servizio degli uffici di vendita per acquisto, trasporto e riparazione degli istrumenti da pesare, di mobili, attrezzi ed altri oggetti; imposta sui fabbricati, manutenzione e riparazione dei locali, canoni d'acqua, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; spese comuni agli uffici di vendita ed alle rivendite per pesatura dei generi ed altre operazioni di verifica, per stampati speciali e diverse	25,000 »
244	Competenze ed indennità di viaggio ai membri dei Consigli tecnici dei tabacchi e dei sali e della Commissione centrale per le controversie relative alle coltivazioni di tabacco istituita dal regolamento 8 novembre 1900, n. 375	11,000 »
245	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	112,000 »
246	Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso (Spesa obbligatoria)	50,000 »
247	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	3,000 »
248	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini dei depositi dei sali e tabacchi (Spese fisse)	140,000 »
249	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse).	65,000 »
		<hr/> 5,857,690 » <hr/>

CHININO.

250	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria)	1,560,000 »
251	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita (Spesa obbligatoria)	124,000 »
252	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	160,000 »
253	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino. (Articolo 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria).	640,000 »
254	Sussidi per diminuire le cause della malaria (articolo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		2,484,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di Amministrazione.

Servizi diversi.

255	Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	18,788 »
256	Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse):	700 »
257	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	8,400 »
258	Spese per la manutenzione straordinaria del palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro	22,600 »
		50,488 »

Spese per servizi speciali.		
<i>Amministrazione del Demanio.</i>		
SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO.		
259	Acquisti eventuali di stabili	50,000 »
260	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	5,000 »
261	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	28,800 »
		83,800 »
AMMINISTRAZIONE DEI CANALI RISCATTATI (CANALI CAVOUR).		
262	Spesa per l'impianto del registro della consistenza patrimoniale dei canali Cavour	4,840 »
ASSE ECCLESIASTICO.		
263	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	5,000 »
264	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	60,000 »
265	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	27,000 »
266	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	110,000 »
		202,000 »
BENI DELLE CONFRATERNITE ROMANE.		
267	Spesa di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	950 »
268	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligatoria)	450 »
269	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	800 »
		2,200 »

*Amministrazione delle imposte dirette
e della conservazione del catasto.*

270	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	2,000 »
271	Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	2,000 »
272	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1º marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1º della legge 21 gennaio 1897, n. 23) (Spesa obbligatoria)	2,300,000 »
273	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116) (Spesa obbligatoria) . .	400,000 »
		2,704,000 »

Amministrazione delle private.

274	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	103,000 »
275	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso della agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (Dodicesima annualità)	12,000 »
276	Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, art. 2 (Terza annualità)	170,000 »
277	Ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi (Legge 11 luglio 1909, n. 478) (Spesa ripartita) (Seconda ed ultima annualità)	300,000 »
278	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco. Articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562 (Terza annualità)	15,000 »
<i>Da riportarsi</i>		600,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	600,000 »
279	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco, secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Terza annualità)	15,000 »
		615,000 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
<i>Estinzione di debiti.</i>		
280	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	35,000 »
281	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	25,000 »
		60,000 »
<i>Partite che si compensano nell'entrata.</i>		
282	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	60,000 »
283	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)	680,000 »
284	Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri- vili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempri- vile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
285	Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	230,000 »
286	Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	157,000 »
287	Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia da sostenersi coi proventi dell'azienda stessa (art. 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746)	<i>per memoria</i>
		1,127,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

288	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,886,831 »
-----	--	-------------

DAZIO DI CONSUMO.

Comune di Napoli.

289	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351 (Spesa d'ordine e fissa)	13,215,000 »
290	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	533,312 »
291	Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Spesa d'ordine)	53,830 »
292	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	737,000 »
293	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Spesa d'ordine)	42,700 »
294	Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine)	30,000 »
295	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine)	100,000 »
296	Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Spesa d'ordine)	10,000 »
297	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	37,000 »
298	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	45,000 »

14,803,842 »

Comune di Roma.

299	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª), dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa d'ordine e fissa)	15,000,000 »
300	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	578,464 »

Da riportarsi 15,578,464 »

	<i>Ripporto</i> . . .	15,578,464 »
301	Personale civile per la riscossione del dazio consumo - Indennità di residenza in Roma (Spesa d'ordine)	95,450 »
302	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Spesa d'ordine)	58,610 »
303	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	482,000 »
304	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Spesa d'ordine)	55,200 »
305	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine)	25,000 »
306	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Spesa d'ordine)	47,000 »
307	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Spesa d'ordine)	5,000 »
308	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	90,000 »
309	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	65,000 »
		16,501,724 »
	Totale delle partite di giro . . .	33,192,397 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali di amministrazioni.

Ministero	3,093,520 »
Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour.	6,090,282 »
<i>Da riportarsi</i> . . .	9,183,802 »

	<i>Riporto</i>	9,183,802 »
Servizi diversi		2,038,810 »
Debito vitalizio		12,208,000 »
		23,430,612 »
Spese per servizi speciali.		
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici		10,452,544 »
Amministrazione delle tasse sugli affari		13,632,952 »
Amministrazione del Demanio :		
<i>Servizi diversi del Demanio</i>		10,060,577 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>		892,600 »
<i>Asse ecclesiastico</i>		791,000 »
<i>Cassa nazionale di previdenza per gli operai</i>		33,250 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto		21,189,260 »
Corpo della Guardia di finanza		24,727,080 »
Amministrazione delle gabelle :		
<i>Spese generali</i>		660,930 »
<i>Tasse di fabbricazione</i>		5,464,510 »
<i>Dogane</i>		9,411,713 »
<i>Dazio di consumo</i>		26,112,980 »
Ufficio trattati e legislazione doganale		44,550 »
Amministrazione delle private :		
<i>Spese generali</i>		337,810 »
<i>Servizio del lotto</i>		49,265,020 »
<i>Tabacchi</i>		63,524,350 »
<i>Sali</i>		8,677,950 »
	<i>Da riportarsi</i>	245,279,076 »

	<i>Riporto</i>	245,279,076 »
	<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>	5,857,690 »
	<i>Chinino</i>	2,484,000 »
		253,620,766 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	277,051,378 »
 TITOLO II. 		
SPESA STRAORDINARIA 		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i> 		
Spese generali di amministrazione.		
Servizi diversi		50,488 »
 Spese per servizi speciali. 		
Amministrazione del Demanio :		
<i>Servizi diversi del Demanio</i>		83,800 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>		4,840 »
<i>Asse ecclesiastico</i>		202,000 »
<i>Beni delle confraternite romane</i>		2,200 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto		2,704,000 »
Amministrazione delle private		615,000 »
		3,611,840 »
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	3,662,328 »

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti	60,000 »
Partite che si compensano nell'Entrata.	1,127,000 »
Totale della categoria terza della parte straordinaria . . .	1,187,000 »
Totale del titolo II. — (Spesa straordinaria) . . .	4,849,328 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	281,900,706 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>33,192,397 »</i>

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	280,713,706 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria). . . .	1,187,000 »
Totale spese reali	281,900,706 »
Categoria VI. — Partite di giro	33,192,397 »
Totale generale	315,093,103 »

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911

(Art. 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Redditi patrimoniali.

1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante reinvestimenti dei premi di rafferma	271,894.26
<i>Entrate diverse.</i>		
2	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni, e quote contravvenzionali versate interinalmente e devolute alla Massa stessa perchè colpite da prescrizione	120,000 »
3	Quote di soldo che perdono gli ufficiali e le guardie in conseguenza di punizioni, dovute alla Massa del Corpo	2,000 »
4	Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie speciali del Corpo	30,000 »
5	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	12,000 »
6	Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti del Corpo.	1,100,000 »
7	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
8	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari o trasportatori o altrimenti venduti.	1,000 »
9	Vendita di mobili e proventi eventuali diversi	1,200 »
10	Ricupero di somme da reintegrare ai capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria (categoria I - Spese effettive)	3,000 »
		1,269,200 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

11	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
12	Ricavo dall' alienazione dei titoli di rendita	<i>per memoria</i>

Massa individuale.

13	Assegni di primo corredo	409,000 »
14	Ritenute ordinarie e straordinarie	1,150,000 »
15	Depositi volontari, ritenute d'ospitalità e punizioni	250,000 »
16	Versamenti in conto o a saldo debiti di Massa degli agenti usciti dal Corpo	1,000 »
		1,810,000 »

Premi di rafferma.

17	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti	815,000 »
18	Quota d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	47,912.50
		862,912.50

Partite che si compensano nella spesa.

19	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali	15,000 »
20	Ricupero di assegni di corredo per agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari	35,000 »
21	Rimborso di quote di pensione anticipate ad agenti collocati a riposo	35,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	85,000 »

	<i>Riporto</i>	85,000 »
22	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositati interinalmente alla Massa	5,000 »
23	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	20,000 »
		110,000 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
Massa del Corpo:		
	Redditi patrimoniali	271,894.26
	Entrate diverse	1,269,200 »
	Totale della Categoria I.	1,541,094.26
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA III. — Movimenti di capitali.</i>		
	Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
	Massa individuale	1,810,000 »
	Premi di rafferma	862,912.50
	Partite che si compensano nella spesa	110,000 »
	Totale della Categoria III.	2,782,912.50
	Totale generale	4,324,006.76

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Spese d'amministrazione e diverse.

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle ragionerie delle Intendenze di finanza (Spese fisse)	38,700 »
2	Stipendio al personale del Magazzino centrale del vestiario - Indennità al magazziniere e al controllore, ed ai comandanti di Circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario (Spese fisse)	25,720 »
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario e medaglie di presenza ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo	7,750 »
4	Acquisto di effetti di vestiario pel personale di truppa (Spesa obbligatoria)	1,050,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili e attrezzi	4,400 »
7	Spese per stampe, registri e legatura	4,000 »
8	Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa	20,000 »
9	Fitto di locali privati pel magazzino centrale del vestiario (Spese fisse)	11,000 »
10	Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo (Spesa obbligatoria)	42,000 »
11	Compensi per lavori straordinari nell'interesse dell'Amministrazione della Massa	5,800 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,209,370 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,209,370 »
12	Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine) .	1,000 »
13	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 32 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali	8,500 »
		1,218,870 »
	<i>Spese d'istituto.</i>	
15	Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 40 della legge organica	140,000 »
16	Spese d'ospitalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'articolo 86 del regolamento di Amministrazione (Spesa obbligatoria)	36,200 »
17	Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane e infette da epidemie e indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per causé di servizio - Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi	85,000 »
		261,200 »
	Fondi di riserva.	
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	30,024.26
19	Fondo di riserva per le spese impreviste	8,000 »
		38,024.26
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
	Massa del Corpo.	
20	Spese per l'impianto di infermerie speciali	23,000 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

21	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
22	Acquisto di rendita consolidata	<i>per memoria</i>

Massa individuale.

23	Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospitalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie (Spesa d'ordine)	410,000 »
24	Pagamento dei crediti di Massa (Spesa d'ordine)	300,000 »
25	Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti (Spesa obbligatoria)	1,100,000 »
		1,810,000 »

Premi di rafferma.

26	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	862,912.50
----	---	------------

Partite che si compensano nell'entrata.

27	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	15,000 »
28	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	35,000 »
29	Anticipazione di quote di pensioni ad agenti collocati a riposo (Spesa obbligatoria)	35,000 »
30	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	5,000 »
31	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	20,000 »
		110,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo :	
Spese d'amministrazione e diverse	1,218,870 »
Spese d'istituto	261,200 »
Fondi di riserva	38,024.26
	<hr/>
Totale della categoria I	1,518,094.26

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo	23,000 »
---------------------------	----------

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
Massa individuale	1,810,000 »
Premi di rafferma	862,912.50
Partite che si compensano nell'entrata	110,000 »
	<hr/>
Totale della categoria III.	2,782,912.50

Totale della spesa straordinaria	2,805,912.50
--	--------------

Totale generale	4,324,006.76
---------------------------	--------------

TABELLE **B.** E **C.**

Riassunto degli Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario del 1^o luglio 1910 al 30 giugno 1911.

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1910-911
TITOLO I.		
CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		1,541,094.26
Spesa		1,518,094.26
	Differenza	+ 23,000 »
TITOLO II.		
CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		»
Spesa		23,000 »
	Differenza	— 23,000 »
Riepilogo della categoria prima.		
(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).		
Entrata		1,541,094.26
Spesa		1,541,094.26
	Differenza	»

COMPETENZA
per l'esercizio
finanziario
1910-911

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	2,782,912.50
Spesa	2,782,912.50
Differenza	»
Riassunto generale delle differenze.	
Differenza della Categoria I	»
Differenza della Categoria III.	»
Differenze totali	»

ELENCO N. I.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario pel personale di truppa.
- » n. 5. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario.
 - » n. 10. Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo.
 - » n. 12. Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse, e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Spese d'ospedalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 86 del regolamento di Amministrazione.
 - » n. 21. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario.
 - » n. 23. Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospedalità e di riparazioni alle armi a carico dei sottufficiali e guardie.
 - » n. 24. Pagamento dei crediti di Massa.
 - » n. 25. Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti.
 - » n. 26. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.
 - » n. 27. Pagamenti per conto di ufficiali.
 - » n. 28. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » n. 29. Anticipazioni di quote di pensioni ad agenti collocati a riposo.
 - » n. 30. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.
 - » n. 31. Spese a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

ELENCO N. 2.

Spese per indennità ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

CAPITOLO n. 6. Acquisti e riparazioni di mobili ed attrezzi.

- » n. 8. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- » n. 10. Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo.
- » n. 12. Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale.
- » n. 15. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 40 della legge organica.
- » n. 16. Spese d'ospitalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 86 del regolamento di Amministrazione.
- » n. 17. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie e indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio. — Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi.
- » n. 23. Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospitalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie.
- » n. 24. Pagamento dei crediti di Massa.
- » n. 28. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
- » n. 30. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Le reintegrazioni di somme nella spesa ed i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine saranno disposti con decreti del ministro delle finanze; i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste con decreti da esso promossi.

Gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa, inscritti « per memoria » negli anzidetti stati di previsione e riguardanti l'aumento o la diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, saranno

determinati in fine di esercizio con decreto del ministro delle finanze, in corrispondenza coi risultati effettivi del conto del magazzino stesso.

È fatta facoltà al ministro delle finanze di aumentare con suoi decreti, in corrispondenza al bisogno, gli stanziamenti dei capitoli della spesa riguardanti la massa individuale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

LEVI-CIVITA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEVI-CIVITA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale del disegno di legge: « Convalidazione del R. decreto 27 dicembre 1908, n. 805, portante modificazioni e aggiunte al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole relatore Levi-Civita di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione alla circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino » (N. 300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 300).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'attuale circoscrizione territoriale delle sette preture mandamentali della città di Torino è modificata in conformità dell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

La nuova circoscrizione avrà vigore dal 1° luglio 1910.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a dare con decreto Reale le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per la completa esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio » (N. 349).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 349).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata una maggiore assegnazione di lire 1,600,000, in aggiunta a quella concessa colla legge 5 maggio 1907 n. 271, per la costruzione di un edificio per collocarvi tutti gli Uffici centrali del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni, fino al limite della somma predetta, al Ministero di agricoltura, industria e commercio agli effetti dell'articolo precedente. L'anticipazione sarà rimborsata in dieci annua-

lità eguali; comprensive ciascuna del capitale e degli interessi 4 per cento, a cominciare dall'esercizio successivo a quello nel quale l'edificio sarà dichiarato abitabile. Nel capitale si comprenderanno anche gl'interessi capitalizzati dal giorno della somministrazione del denaro al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui verrà corrisposta la prima annualità.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme ricavate dall'anticipazione saranno imputate in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata: una somma corrispondente sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio nel capitolo già esistente per la costruzione dell'edificio suddetto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi » (N. 183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi ».

Prego l'onor. segretario Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 183).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

DE CESARE RAFFAELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARE RAFFAELE. Io vorrei domandare uno schiarimento all'arguto relatore dell'Ufficio centrale.

In questo disegno di legge non è stanziata alcuna somma per l'esecuzione di essa. Si fanno raccomandazioni e si danno utili consigli; ma come si eseguirà la legge, se mancano i mezzi per eseguirla?

MARIOTTI GIOVANNI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. È vero che il disegno di legge non stabilisce i fondi a cui dovrà attingere il ministro di agricoltura per sopperire alle spese, certamente non gravi, a cui potrà dar luogo l'applicazione delle nuove disposizioni legislative. Ma non conviene dimenticare che il Ministero di agricoltura ha già costituiti degli uffici propri, i quali provvedono a tutelare la genuinità di tanti altri prodotti, come, ad esempio, del burro, degli olii di olivo, dei vini ecc., e questi uffici possono servire anche per ciò che riguarda le frodi nel commercio dei formaggi, tanto più che abbiamo già, in ogni parte del Regno, tanti laboratori che si occupano di materia perfettamente affini, come sono appunto le frodi nel commercio del burro.

Ognuno sa che gli ingredienti che servono alle adulterazioni del formaggio e del burro sono identici; e i laboratori e gli strumenti che servono a scoprirli per uno dei rami del commercio dei latticini, servono anche per l'altro. Con diversi decreti ministeriali, dopo la promulgazione della legge 19 luglio 1904, sono stati designati anno per anno molti laboratori, ai quali si devono spedire i campioni del burro prelevati dagli ufficiali sanitari e dagli agenti doganali. Col decreto del 19 aprile scorso, ne furono designati 63, sparsi in tutta Italia; ed è evidente che questi stessi laboratori potranno esaminare anche i campioni dei formaggi, tanto più che le fabbriche di margarina non sono molte, mentre sono molte quelle di formaggio genuino. Infatti, per far buoni formaggi col latte basta la capanna di un pastore, e invece per fare impianti di margarina occorrono molti capitali.

Del resto è certo che se l'onorevole ministro di agricoltura vedrà che coi fondi di cui fin d'ora ha piena disponibilità nel suo bilancio, non si potrà, per l'avvenire, provvedere a questo servizio, chiederà al ministro del tesoro e al Parlamento un qualche maggior assegno per i bilanci venturi.

Per quest'anno, quando non bastino i fondi disponibili, abbiamo il fondo di riserva, che è destinato, appunto, a servire a tutti i nuovi bisogni, che possono sorgere dopo la compilazione del bilancio. Quindi non mi preoccupo del pericolo che manchino i denari per poter fare le analisi chimiche, e per poter applicare

subito, rigidamente, la nuova legge; importante è che una legge ci sia, perchè oramai siamo arrivati al punto che i nostri formaggi all'estero sono tutti sospettati, appunto perchè l'Italia è l'unico fra i paesi civili che non abbia una legge per tutelare la genuinità di questi prodotti, che pure costituiscono tanta parte della nostra ricchezza agricola. Per questo mi affido completamente al ministro di agricoltura; e sono certo che egli saprà provvedere con i fondi che ha ora disponibili, e non esiterà a chiederne dei nuovi quando le somme che già si hanno in bilancio appaiano insufficienti.

DE CESARE RAFFAELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE RAFFAELE. Rispondo all'onorevole Mariotti che, se si vuol provvedere coi fondi disponibili per il burro, si provveda: però non so se ve ne siano; ma per i fondi segnati in bilancio, e da servire specificatamente per il vino, per gli olii di oliva, e per il sommacco, no; perchè questi fondi sono già insufficienti per i servizi ai quali sono destinati. Se volete anche per i formaggi attingere ad essi, avverrà che non serviranno più a nulla; e sarebbe poi ingiustizia somma ed esempio di malgoverno. Io ritengo invece che l'on. relatore abbia avuto dal ministro di agricoltura dichiarazioni tali, da poter essere certo che i fondi non mancheranno per la seria esecuzione di questa legge. Rammento a tal proposito ciò che dissi sul bilancio di agricoltura, circa la necessità di disciplinare questi servizi in un'unica direzione, presso quel Ministero.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Certo che, se questo disegno di legge contenesse delle disposizioni di carattere finanziario, sarebbe più completo; quindi bisogna riconoscere che l'osservazione dell'onorevole De Cesare ha un grande valore. Peraltro bisogna tener conto dei mezzi ordinari, di cui già dispone l'amministrazione del Ministero di agricoltura; non fosse altro di tutti i laboratori di indagine i quali possono servire per una prima applicazione della legge.

Non vorremo distrarre per questo scopo i

fondi che debbono servire per ricercare e perseguire le frodi nella fabbricazione dei vini, e nel commercio degli olii ed anche nel commercio del sommaco; tuttavia è apparso anche dalla discussione che abbiamo fatto sul bilancio del Ministero di agricoltura, discussione alla quale prese così autorevole parte il senatore De Cesare, la necessità del coordinamento di tutti questi servizi, che non debbono apparire come altrettanti funzioni diverse, mentre in fondo mirano ad un medesimo scopo; e già in quell'occasione dissi che avrei studiato tale forma di coordinamento.

Tenendo quindi conto degli organi tecnici, di cui il Ministero dispone già, tenendo conto di quest'altro criterio del coordinamento, credo, ripeto, che, per un primo esperimento di applicazione di questa legge, si possa essere sufficientemente tranquilli. Se, per avventura, però questi mezzi, di cui l'Amministrazione crede di poter disporre a sufficiente garanzia di una sana applicazione della legge, si dimostrassero con l'esperienza insufficienti, sarà dovere del Governo di presentare i provvedimenti opportuni.

DE CESARE R. Prendo atto e ringrazio.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Io non mi occuperò delle finalità, sostanziali cui tende questo progetto di legge, dirò soltanto che non posso avere grande fiducia nella sua efficacia pratica, dopo che ho veduto leggi analoghe non raggiungere purtroppo gli intenti che si proponevano. Accennerò, come esempio, ad altra legge molto affine alla presente, quella che riguarda il commercio del burro.

Ho chiesto però di parlare unicamente per fare qualche osservazione su quel che riguarda il lato giuridico, tanto più che, parecchie delle disposizioni contenute in questo progetto di legge, riflettono funzioni alle quali fuori di qui io personalmente debbo anche attendere.

Ora, quando ci troviamo ad applicare di queste leggi, abbiamo da lottare con incertezze, con difficoltà, con antinomie non lievi, appunto perchè la legge non risponde nella tecnica giuridica ai concetti e alle esigenze cui dovrebbe provvedere.

Qui si stabiliscono diverse penalità a sanzione delle cautele stabilite per assicurare la

sincerità nel commercio di questo famoso formaggio, cautele riguardanti la fabbricazione e la vendita del prodotto; quando vi sia mescolata la margarina.

Ora, mi sembra che a tal riguardo il progetto meriti qualche rettifica. Si tratta invero di fatti che la stessa legge qualifica trasgressioni, contravvenzioni e queste ricevono invece una sanzione fra quelle che sono comminate per i delitti.

Tanto nell'art. 6, infatti, quanto nell'art. 9 si applica la multa, che è pena pecuniaria riservata ai delitti, in luogo dell'ammenda, ch'è la pena pecuniaria dovuta alle contravvenzioni. D'altronde, nello stesso art. 9 ci sta una pena pecuniaria fissa in lire 100, che è in stridente contrasto col nostro sistema penale, che lascia sempre una certa latitudine di pena, tanto più necessaria in materia, trattandosi di rifiuto al prelevamento dei campioni, in cui possono essere modalità diverse, dalle più tenui ad altre che confinano con veri e propri delitti.

Ma ciò su cui non è dato dubitare, è circa la specie della pena dovuta per le contravvenzioni, che non può mai essere la multa, ma l'ammenda. Non è questione soltanto di nome, ma di sostanza; perchè la multa, quando non sia pagata, viene scontata con la detenzione; mentre l'ammenda si converte in arresto, che può essere scontato anche in casa.

Pregherei l'Ufficio centrale e il ministro di vedere se non fosse il caso di riparare a tale errore. Torno a dire, è lo stesso disegno di legge, che negli articoli 6, 7 e 10 parla di contravvenzioni, come realmente sono, e alle contravvenzioni non si possono applicare le pene dei delitti.

Vorrei fare un'altra preghiera. Nell'art. 6, prima parte, in caso di recidiva, si applica la « sospensione dell'esercizio » da trenta giorni a un anno. Ora gioverebbe chiarire un po' cosa sia codesta *sospensione dell'esercizio*; poichè nel Codice penale c'è la « sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte », ma non esiste affatto la sospensione dell'esercizio, che potrebbe intendersi l'esercizio di vendita delle sostanze di cui trattasi, creando così una sanzione che non ha riscontro nella nostra legislazione.

E ho finito.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1910

MARIOTTI G., *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Gli articoli a cui ha accennato or ora l'on. senatore Lucchini non sono opera, né del Ministero, né del nostro Ufficio centrale che modificò il primitivo disegno di legge; furono aggiunti dalla Camera dei deputati, e noi li abbiamo accettati. E li abbiamo accettati volentieri, perchè in questa parte venivano a stabilire qualche sanzione un po' più severa di quelle che avevamo stabilito noi.

Osserva l'on. Lucchini: l'art. 9 stabilisce una multa di lire 100, la quale in certi casi di ribellione potrebbe essere troppo lieve. Ma io gli faccio notare che l'articolo 6, nella seconda parte, stabilisce che « l'applicazione delle pene anzidette non pregiudica quella delle pene maggiori nelle quali i contravventori fossero incorsi per effetto delle disposizioni del Codice penale e di leggi speciali ». Se gli esercenti a cui si presentano gli agenti del Governo, o del Municipio, per prelevare dei campioni, si ribellano e passano a vie di fatto, allora non è più la legge per i formaggi che provvede; un'altra legge, il Codice penale, subentra a punire queste ribellioni alle autorità costituite. E mi pare che con le disposizioni già incluse dalla Camera dei deputati nell'art. 6, e col fatto che il Codice penale già provvede, e largamente, per tutti i reati maggiori, non contemplati da queste leggi speciali, io sono d'avviso che il disegno di legge debba oggi approvarsi com'è venuto a noi dall'altro ramo del Parlamento. E sostengo che il progetto di legge si debba ormai approvare, in quanto che è da oltre due anni che esso passa dalla Camera al Senato; ed intanto i guai, a cui doveva provvedere secondo il concetto del ministro che lo presentò, si sono fatti e si fanno ogni giorno maggiori.

L'esportazione dei nostri formaggi da trenta anni accennava ad un'ascesa continua e veramente confortevole: da tre anni, invece, per alcuni tipi di formaggio, fra i più riputati, va continuamente diminuendo. Questo dimostra che oramai all'estero è prevalsa la persuasione che i formaggi nostri non siano più genuini, come erano una volta. L'Italia tenne per molti anni il primato fra i paesi esportatori di formaggio, ma ora incominciamo ad andare alla coda degli

altri; e quel che è peggio, sembra che noi italiani dividiamo questa convinzione degli stranieri, perchè noi stessi, di anno in anno, acquistiamo sempre di più di formaggio forestiero. Nel 1906 ne abbiamo acquistato dall'estero per soli 7 milioni di lire, nel 1907 siamo arrivati a 11 milioni, nel 1908 a 16 milioni e nel 1909 a 17 milioni. Evidentemente questo aumento continuo nell'introduzione dei formaggi dall'estero, mostra che, non solo l'estero non ha fiducia nei formaggi nostri, ma che pur troppo non l'abbiamo più neppure noi.

È assolutamente necessario che l'Italia, come la Germania, l'Austria, la Svizzera, la Francia, come, in una parola, tutte le altre nazioni civili, metta essa pure, finalmente, un freno al sistema introdotto fra noi di fabbricare e di vendere i prodotti di margarina perfettamente uguali, nell'apparenza, ai formaggi naturali. Io rispetto l'industria della margarina come tutte le altre industrie; per me il formaggio di margarina può essere un formaggio genuino, come quello di latte; ma purchè si sappia e si vegga ben chiaro che quello è di margarina, e questo è di latte. Ciò è assolutamente necessario, ed a questo bisogna al più presto provvedere. Oggi con la facoltà di colorire la pasta dei formaggi come si vuole, e di dare ai formaggi di margarina le forme classiche dei nostri formaggi antichi di fama mondiale; senza alcun obbligo di colorazione esterna indelebile; senza alcun obbligo neppure di mettere un bollo coll'indicazione: *margarina*; senza alcun'altra cautela per i recipienti, per gli involucri, per i locali destinati alla fabbricazione e alla vendita; siamo arrivati al punto in cui non si sa più quali formaggi si acquistino.

È questo dà buon giuoco alla Francia, dà buon giuoco agli Stati Uniti, all'Argentina e ad altri, per rifiutare i nostri formaggi ed accettare piuttosto i formaggi svizzeri e quelli di altri paesi, oppure per cominciare a dar credito ai loro prodotti nazionali, di tanto inferiori ai nostri. Credo che sia necessario provvedere; e credo che ritardare l'approvazione di questo disegno di legge sia pericolosissimo per questo ramo della nostra esportazione. Ed anche per altri: perchè quando si insinua in un paese la persuasione che l'Italia manda prodotti falsificati, non è solo il formaggio che ne soffre; ne soffrono, del pari, tutti gli altri nostri prodotti.

È necessario che manteniamo alta la fede pubblica in Paese, che manteniamo alta la fama della nostra onestà nei commerci di fronte alle popolazioni straniere. (*Approvazioni*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Gli argomenti portati dall'on. relatore senatore Mariotti sono sostanzialmente così gravi che forse questa volta il Senato potrà procedere oltre pur riconoscendo le irregolarità di questo progetto di legge.

Ma io credo mio dovere di domandare la parola, per richiamare l'attenzione dell'on. ministro di agricoltura, industria e commercio sopra la costante deficienza giuridica dei progetti di legge, che provengono dal suo Ministero.

Non so quante volte ho avuto il dispiacere di rilevare qui in Senato, a proposito di simili progetti, gli errori di diritto penale in essi contenuti, e soprattutto questo rilevato oggi dall'on. Lucchini, della continua confusione tra il delitto e la contravvenzione, tra la multa e l'ammenda.

Ora a me pare che questo fatto si riconnetta ad un vizio fondamentale della formazione delle leggi.

Quando il Ministero tecnico deve formulare una legge che ha contenuto giuridico, sia penale, sia civile o di altra natura, a me pare che abbia l'obbligo di comunicarlo prima al Ministero di grazia e giustizia, affinché questo possa coordinarlo colle norme generali del diritto comune.

Nel breve tempo che io ho avuto l'onore di rimanere al Governo, ho insistito molte volte presso i miei colleghi, perchè così si facesse; ma credo, e prendo volentieri questa occasione per affermarlo solennemente in Senato, che questo sia un principio da seguirsi sempre, per evitare il disordine delle nuove leggi sotto questo rispetto. (*Approvazioni*).

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi associo interamente alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore, senatore Mariotti, e condivise dagli oratori che mi hanno preceduto, circa l'urgenza di questo disegno di legge, il quale passa dal Senato alla

Camera e viceversa da parecchi anni, senza poter mai arrivare in porto, mentre la condizione delle cose si aggrava e ne soffre il nostro commercio, ne soffrono i consumatori, ne risente danno il buon nome italiano. Per ciò che si riferisce alla parte giuridica non rilevo che questo disegno di legge, così come si trascina da tempo, esce dalla diretta ed immediata responsabilità quanto alla compilazione, pure restandovi la responsabilità della difesa che m'incombe in questo momento dinanzi al Senato.

Riconosco però, e lo dichiaro ben volentieri al Senato, la saviezza delle considerazioni fatte dal senatore Lucchini e specialmente quelle fatte dal senatore Scialoja. So, come del resto egli l'ha oggi confermato, che quando l'onorevole Scialoja si trovava al Ministero di grazia e giustizia aveva posato questa questione nel Governo: che i disegni di legge, che escono dai Ministeri tecnici dovessero avere, prima di essere portati dinanzi al Parlamento, l'impronta giuridica da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Per quello che riguarda me direttamente, posso assicurare l'onorevole Scialoja e il Senato che non lascio uscire dal mio Ministero progetto alcuno, che non sia in questa parte concertato col ministro di grazia e giustizia.

Certamente però io sarei lieto che questo si potesse sempre fare, per i benefici che possono derivarmene, giacchè io non posso avere la pretesa, nè il Senato me la consentirebbe, di atteggiarmi a giurista.

Ma, ripeto, che per ciò che riguarda direttamente me, io questo vado già facendo ed in seguito continuerò a farlo sempre più, molto ricordandomi del monito che mi è venuto oggi dal Senato. (*Bene*).

LUCCHINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI. Veramente, neppure i progetti che vengono fuori dalla fucina del Ministero di grazia e giustizia sono irreprensibili, così da poter dire che il crogiuolo di quel Ministero ne assicuri la perfetta correttezza giuridica e legislativa.

Però è certo che il progetto di legge, che abbiamo in esame, avrebbe dovuto essere per lo meno presentato di concerto col ministro di grazia e giustizia. Se anche possa dirsi esage-

rata la pretesa che tutta la legislazione passi sotto la gramola di quel Ministero, almeno i progetti di legge che devono ricever diretta applicazione per opera della magistratura, dovrebbero avere il benessere.

È poi da notare che questo progetto di legge ha origine, non dal presente, ma dal precedente Ministero.

Comunque sia, io non intendo di far proposte concrete, che ritarderebbero l'approvazione di un disegno di legge, ritenuto così urgente da dover passar sopra irregolarità che pur tutti riconoscono esistere nel progetto di legge. Mi rassegnerò al conforto che le osservazioni fatte valgano come criterio correttivo nell'interpretazione della legge. Sarà come se si dicesse a chi dovrà applicarla: badate che la legge è scorretta; bisogna interpretarla diversamente da come è scritta.

MARIOTTI G., *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Il disegno di legge fu presentato la prima volta dall'on. Cozzo-Ortu, ed esso non conteneva allora alcuna delle disposizioni contro le quali hanno oggi parlato i colleghi onorevoli Lucchini e Scialoja. Le aggiunte che sono state fatte all'art. 6, e il nuovo art. 9, sono dovuti alla Commissione parlamentare della Camera dei deputati che presentò la sua relazione il 18 giugno 1909.

Quando questo disegno di legge venne in discussione davanti alla Camera dei deputati, cioè il 4 marzo 1910, era precisamente ministro di grazia e giustizia l'onor. Scialoja; eppure egli non si lagnò di queste aggiunte, di queste irregolarità, che — mi si consenta il bisticcio — venivano ad inquinare la legge sui formaggi inquinati. E vi è ancora di più: quando il ministro di agricoltura, onor. Luzzatti, presentò al Senato il disegno di legge, anche allora era ministro di grazia e giustizia l'onor. Scialoja.

Quindi, appunto dal Ministero di cui l'onorevole Scialoja faceva parte è venuto a noi questo disegno di legge così modificato; ed io ed i miei colleghi, che siamo poco tecnici in fatto di formaggi, ma ancora meno in fatto di multe, di ammende e di questioni di procedura penale; lo abbiamo accettato così come ci veniva presentato da un Ministero, di cui facevan parte giureconsulti dottissimi; e ci siamo

ben guardati dal proporre di rimandarlo alla Camera, giacché oramai nel Paese si lamenta che il Senato e la Camera si palleggino da troppo tempo tra loro un disegno di legge di tanta importanza ed urgentissimo.

Ecco perchè pregherei l'onor. Scialoja di non insistere ora per modificare il disegno di legge; mentre mi unisco di gran cuore a lui nell'augurare che si stabilisca per l'avvenire un nuovo ordinamento per la compilazione delle leggi, in modo che vi abbia sempre gran parte il Ministero di grazia e giustizia. Così potremo avere delle leggi perfette, almeno all'atto della presentazione. Dovrà convenire però l'onor. Scialoja che la legge non uscirà perfetta dalle lunghe discussioni parlamentari, se il Ministero di grazia e giustizia non si occuperà anche di emendare gli emendamenti.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho chiesto la parola quasi per un fatto personale.

Prima di tutto torno a dichiarare all'onorevole relatore che io non mi sono opposto al presente disegno di legge, ma ho detto anzi che l'urgenza di esso ci imponeva di chiudere gli occhi sulla sua imperfezione tecnica dal punto di vista giuridico.

Quanto al fatto, che mi si è voluto quasi rimproverare, che questo progetto di legge, per un certo tempo delle sue vicende dinanzi al Parlamento è stato discusso mentre io reggeva il Ministero di grazia e giustizia, debbo dichiarare, e coloro che mi furono colleghi lo sanno, che appunto per l'esperienza che io ebbi a fare notai il difetto della nostra tecnica legislativa, derivante dall'uso dei singoli Ministeri di presentare progetti di legge contenenti materia strettamente giuridica, senza chiederne prima la revisione al ministro di grazia e giustizia. Pregai allora i colleghi di rimettermi preventivamente i disegni di legge affinché io li potessi studiare.

Ebbene ogni volta che i colleghi ciò fecero, io esaminai personalmente questi disegni di legge. Posso assicurare che di quelli che portano la mia firma io assumo completamente ogni responsabilità.

Ma il disegno di legge che ora stiamo discutendo non porta la mia firma, nè forse l'avrebbe portata anche se fosse stato presentato dal Mi-

nistero di cui io faceva parte, perchè uno dei più insubordinati Ministeri, anche per questo rispetto, fu sempre il Ministero di agricoltura, dal quale io solo raramente potei ottenere che fosse soddisfatto il mio desiderio.

Io non ho portato qui la questione per altra ragione fuorchè quella da me detta e che mi pare grave; ho voluto appunto richiamare su ciò l'attenzione del Governo in presenza del Senato, affinchè la questione, per la dignità della sede dove è agitata, avesse il riconoscimento di tutta la sua importanza.

Mentre si discuteva di questo punto, ho sentito una interruzione del mio amico senatore Fortunato, il quale diceva: « Chiedendo questo parere al Ministero di grazia e giustizia, voi costituirete una nuova Direzione generale! » Questo timore non è fondato. È stato presentato appunto al Senato in questi giorni il progetto di revisione dell'organico del Ministero di grazia e giustizia e con esso si provvede anche al migliore ordinamento della Sezione di legislazione in quel Ministero, la quale manca quasi del tutto, mentre è certamente una delle più importanti. Riordinando questa Sezione si può molto facilmente, senza gravare punto il bilancio e senza quasi chiamare nuovi impiegati - dico, quasi, perchè l'organico ne aumenta un poco il numero totale - formare un ufficio il quale potrà coadiuvare il ministro con la propria opera. Il ministro infatti avrà sempre l'obbligo di portare direttamente l'opera sua ai disegni di legge, che costituiscono la più alta e talora più ardua delle sue funzioni. (*Approvazioni*).

Voci. (Ai voti).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A nome del Presidente del Consiglio ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Modificazioni alla legge 7 luglio 1901, n. 306, relativo al collegio convitto degli orfani dei sanitari in Perugia ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del Tesoro della presentazione di questo disegno che sarà trasmesso agli Uffici.

Ripresa della discussione del disegno di legge:
« **Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi** ».

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge per provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi.

Li rileggo.

Art. 1.

Chiunque a scopo commerciale fabbrica o tiene in deposito, o pone in vendita, esporta od importa nel Regno formaggio margarinato, deve imprimere, in modo indelebile e chiaro, sopra ogni forma, la parola « margarinato » e la marca di fabbrica. Tanto sui recipienti di qualunque specie, contenenti formaggio margarinato, e sugli involucri di questo, quanto sulle fatture, sulle lettere e sulle polizze di carico, devono figurare la marca di fabbrica e la parola « margarinato ».

(Approvato).

Art. 2.

Il formaggio margarinato deve essere fabbricato a pasta dura e posto in vendita in forme del peso non maggiore di quattordici chilogrammi.

I fabbricanti di formaggi margarinati non potranno aggiungere ai loro prodotti alcun colore che tenda a farli rassomigliare a speciali tipi di formaggio naturale.

(Approvato).

Art. 3.

Le forme di formaggio margarinato devono colorirsi esteriormente con colore insueto e indelebile.

Il colore e le modalità saranno determinati dal regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

Nelle vendite di formaggio margarinato in pezzi minori di un formaggio intero, la merce

dovrà essere consegnata al compratore in un involucrio avente in lettere chiare la parola « formaggio margarinato ».

(Approvato).

Art. 5.

Nei locali nei quali si vendono formaggi margarinati, deve essere esposta, esternamente ed internamente, l'iscrizione a carattere chiaro « formaggio margarinato ».

(Approvato).

Art. 6.

L'inosservanza delle sopraindicate disposizioni è punita colla multa di lire 100 a lire 2000 ed in caso di recidiva con la sospensione dell'esercizio da trenta giorni ad un anno.

In ogni caso ha luogo la confisca della merce.

L'applicazione delle pene anzidette non pregiudica quella delle pene maggiori nelle quali i contravventori fossero eventualmente incorsi per effetto delle disposizioni del Codice penale e delle leggi speciali.

(Approvato).

Art. 7.

Le sentenze di condanna, sono a spese dei contravventori pubblicate nei giornali locali ed affisse all'albo della Camera di commercio, del Comune e dei Comizi agrari della provincia dove è la residenza dei trasgressori.

(Approvato).

Art. 8.

Gli ufficiali sanitari comunali, i funzionari ed agenti comunali incaricati della sorveglianza sul commercio e sullo spaccio delle materie alimentari, gli agenti doganali e del dazio consumo possono prelevare campioni in doppio dei formaggi tenuti in deposito, esposti, messi in vendita, esportati o importati nel Regno, allo scopo di verificarne la genuinità. I predetti incaricati ed agenti hanno, allo scopo suindicato, libero accesso nelle fabbriche di formaggio, nei magazzini di deposito e negli spacci di vendita. È fatto obbligo alle Amministrazioni ferroviarie e tramviarie di facilitare il prelevamento di campioni dalle partite di formaggio trasportate.

Le norme per il prelevamento e le analisi dei campioni sono determinate nel regolamento.

(Approvato).

Art. 9.

Chiunque si opponga al prelevamento dei campioni a tenore dell'articolo precedente è passibile della multa di lire 100.

(Approvato).

Art. 10.

La metà del prodotto delle multe riscosse è divisa tra i funzionari ed agenti che hanno contribuito ad accertare la contravvenzione.

(Approvato).

Art. 11.

I direttori delle stazioni agrarie e dei laboratori chimici designati annualmente, con apposito decreto, dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministero dell'interno, possono chiedere agli incaricati e agli agenti, di cui all'articolo precedente, di prelevare campioni di formaggi nel modo surriferito per eseguirne le analisi. Dei risultati di questo, e di ogni altra analisi di formaggi in contravvenzione alla presente legge, sono obbligati di farne denuncia alle autorità competenti.

(Approvato).

Art. 12.

Agli effetti della presente legge, i formaggi contenenti margarina od altre sostanze grasse estranee al latte sono considerati « formaggi margarinati ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Per l'istituzione di una cassa di maternità » (N. 310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per l'istituzione di una cassa di maternità ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 310).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È istituita una Cassa di maternità con lo scopo di sussidiare le operaie contemplate dalla legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, in occasione di parto o di aborto.

La Cassa ha sede in Roma.

Essa è amministrata dalla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, come, sezione autonoma della Cassa Nazionale medesima, e gode di tutti i benefici (salvo le dotazioni e le entrate di cui al titolo II della legge, testo unico, 30 maggio 1907, n. 376), privilegi ed esenzioni tributarie a quest'ultima concessi.

I certificati, gli atti di notorietà, le quietanze e tutti gli altri documenti occorrenti perchè le operaie possano fruire dei benefici della Cassa sono esenti dalle tasse di bollo e registro e devono essere rilasciati senza spesa.

(Approvato).

Art. 2.

Le entrate della Cassa di maternità sono costituite:

1° da un contributo annuale obbligatorio da pagarsi nella misura:

di lire 1 per ogni operaia in età dai 15 ai 20 anni;

di lire 2 per ogni operaia in età dai 20 ai 50 anni;

2° dai proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni alla presente legge e al regolamento per la esecuzione di essa, e dalle somme versate dall'imprenditore o industriale ai termini del capoverso dell'art. 7 della presente legge;

3° dai lasciti e dalle donazioni fatti alla Cassa da enti morali o da privati o da ogni altro provento che sia in avvenire destinato alla Cassa.

Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 è per metà a carico dell'operaia e per metà a carico dell'imprenditore o industriale.

La parte del contributo a carico dell'operaia sarà trattenuta sul salario di essa dall'imprenditore o dall'industriale, al quale è vietato di trattenere, per tale titolo, somme superiori per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di un'ammenda da 50 a 500 lire.

(Approvato).

Art. 3.

La Cassa corrisponde ad ogni operaia, in occasione di parto o di aborto, un sussidio di lire 30 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto nell'articolo 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non è dovuto.

Il sussidio dovrà essere pagato alla operaia-madre, almeno per una metà, nella prima settimana del puerperio, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento; questo potrà pure stabilire che il sussidio debba essere, in tutto od in parte, anticipato dall'imprenditore o industriale, salvo rimborso da parte della Cassa di maternità.

Il regolamento determinerà inoltre in quali forme all'imprenditore o all'industriale dovrà essere notificato, ai fini della disposizione contenuta nel capoverso precedente, la notizia del parto o dell'aborto.

(Approvato).

Art. 4.

Il sussidio di cui all'articolo precedente viene elevato a lire 40 per puerperio mediante la quota di lire 10 conferita dallo Stato.

(Approvato).

Art. 5.

Il contributo di cui all'art. 2 sarà pagato a rate nei periodi da determinarsi nel regolamento e il pagamento sarà effettuato a cura dell'imprenditore o industriale, nella forma e con le modalità che verranno stabilite nel regolamento medesimo.

PIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRELLI. Questo art. 5 mi dà motivo ad un rilievo di poco momento, pel quale, tuttavia, mi permetterò indirizzare una raccomandazione al ministro.

Le leggi sociali degli ultimi anni, che riguardano le classi lavoratrici, ed i rispettivi regolamenti, comportano molte formalità che vanno a carico degli industriali. Cito in particolar modo la legge sugli infortuni. Queste formalità sono tali che taluni industriali, che hanno molte migliaia di operai, sono stati obbligati di istituire degli uffici speciali.

Ora, questa legge che istituisce la Cassa di maternità, la quale godo di rilevare essere stata bene accolta dalla classe degli industriali, minaccia di aggiungere altre formalità a quelle che già esistono per altre leggi che, credo, sia nell'interesse di tutti di vedere ristrette al minimo necessario.

L'art. 5^o dispone, che il contributo dell'articolo 2, il quale deve essere diviso a metà fra le operaie e l'industriale, deve essere versato a rate.

Io avrei preferito che avesse detto: « nei modi che il regolamento determinerà ». In ogni modo quel « rate » al plurale, mi spaventa. Non vorrei che il regolamento venisse ad obbligare l'industriale a fare delle trattenute alle operaie, per esempio, di 10 centesimi per rata, obbligandolo, ogni volta, a mandare all'ufficio incaricato un elenco nominativo, come avviene per la legge sugli infortuni.

Vorrei pertanto raccomandare all'on. ministro che, nel redigere il regolamento, limiti a solo due le rate trattenute alle operaie, onde evitare agli industriali un lavoro troppo gravoso di scritturazione.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non posso vincolarmi ad accettare questo numero di due rate, e non più, che l'onor. Pirelli indica; però le sue considerazioni muovono da un concetto molto giusto e ne terrò conto nella compilazione del regolamento.

PIRELLI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, l'art. 5 s'intende approvato.

Art. 6.

Il credito del sussidio non può essere ceduto, nè pignorato, nè sequestrato.

Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento dei sussidi o scemarne la misura stabilita con la disposizione dell'art. 3 è nullo.

(Approvato).

Art. 7.

L'azione per conseguire il sussidio di cui agli articoli 3 e 4 si prescrive nel termine di un anno computabile dal giorno del parto o dell'aborto; salvo quando si proceda per procurato aborto; nel qual caso la prescrizione si intende sospesa fino a sentenza definitiva.

L'operaia ha diritto al sussidio predetto anche quando sia stato omesso il pagamento dell'intero ammontare o di parte dell'ammontare dei contributi dovuti ai termini dell'art. 2. Chi siasi reso colpevole di tale omissione è punibile con un'ammenda da lire 50 a 500 e in tal caso l'imprenditore o l'industriale è anche obbligato a versare alla Cassa di maternità una somma corrispondente al decuplo di quella per la quale fu omesso il pagamento.

(Approvato).

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai provvederà all'amministrazione della Cassa di maternità mediante un Comitato da esso nominato.

Il Comitato predetto sarà costituito per un terzo da rappresentanti degli industriali e imprenditori e per un terzo da rappresentanti delle operaie da scegliersi, dal ministro di agricoltura, industria e commercio, i primi fra gli industriali e i secondi fra gli operai facenti parte di Collegi di probiviri per le industrie che occupano donne.

(Approvato).

Art. 9.

La riscossione delle somme dovute alla Cassa di maternità in dipendenza e per effetto della presente legge, sarà fatta dall'Amministrazione di essa con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Art. 10.

La presente legge non si applica allo Stato per le operaie dei suoi stabilimenti alle quali da leggi e regolamenti speciali sia assicurato un servizio di sussidi di puerperio non inferiore a quello stabilito dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto entro sei mesi dall'approvazione della presente legge - e sentiti il Consiglio superiore del lavoro, il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato - saranno stabilite le norme per il funzionamento e l'amministrazione della Cassa, come pure le penalità per la inosservanza delle norme stesse.

(Approvato).

Art. 12.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà ogni anno al Parlamento la relazione e il resoconto della Cassa con un rapporto sulla revisione tecnica dell'andamento della stessa.

(Approvato).

Art. 13.

La Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai anticiperà i fondi occorrenti per l'impianto della Cassa di maternità e per la gestione e il funzionamento di questa durante il primo anno di esercizio. Le somme così anticipate saranno rimborsate, con l'interesse del 4 per cento, in cinque annualità sulle entrate dei primi cinque anni d'esercizio della Cassa di maternità.

(Approvato).

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'art. 11.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

SANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Sani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 aprile 1910, che modifica per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851 (serie 3^a) » (N. 303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 aprile 1910, che modifica per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851 (serie 3^a) ».

Ne do lettura:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 27 aprile 1910, n. 230, col quale viene modificato per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito della tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851, serie 3^a.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa; e trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al piano regolatore della Zona monumentale di Roma, stabilito con le leggi 18 dicembre 1898, n. 509, e 11 luglio 1907, n. 502 » (N. 288).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al piano regolatore della Zona monumentale di Roma, stabilito con le leggi 18 dicembre 1898, n. 509, e 11 luglio 1907, n. 502 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 288).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il perimetro della zona monumentale di Roma, delimitato dalle leggi 18 dicembre 1898, n. 509, ed 11 luglio 1907, n. 502, viene esteso, agli effetti delle leggi stesse, in modo da comprendere anche i quattro appezzamenti di terreno segnati in rosso nell'annesso tipo, e distinti rispettivamente con le lettere A, B, C, D.

(Approvato).

Art. 2.

Nella espropriazione dei fondi compresi negli appezzamenti predetti saranno applicate le norme contenute nell'art. 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502, comprese quelle degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli, ivi richiamati, in base ai quali le indennità di espropriazione saranno liquidate. Al pagamento di queste indennità si provvederà con gli stanziamenti concessi dall'art. 20 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

(Approvato).

Art. 3.

Nella espropriazione dei fondi e stabili compresi nel perimetro della zona monumentale a norma di questa e delle leggi precedenti, il prefetto potrà autorizzare la occupazione temporanea, nei modi e con le norme di cui negli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

(Approvato).

Art. 4.

Tutte le facoltà consentite dall'art. 17 della legge 11 luglio 1907, n. 502, specialmente per quanto riguarda il vincolo considerato dal-

l'ultimo capoverso di tale articolo, sono trattate di un triennio, cioè sino al 22 luglio 1913.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città » (N. 197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151 e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città per il prezzo di lire duecentotrentacinquemila ed alle condizioni contenute nello schema di contratto stato accettato dal Consiglio comunale con deliberazione 24 agosto 1907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Autorizzazione di spesa per la prevenzione degli incendi nei locali dei RR. Musei di Torino » (N. 278).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la prevenzione degli incendi nei locali dei RR. Musei di Torino ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 222,000 da iscriversi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in parti uguali, negli esercizi 1909-10 e 1910-11, al fine di prov-

vedere alle opere di difesa dagli incendi nei locali della pinacoteca e dei Regi musei egizio e romano, in Torino.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Miglioramento delle retribuzioni ordinarie agli agenti rurali** » (N. 338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « **Miglioramento delle retribuzioni ordinarie agli agenti rurali** ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 425,000, al capitolo 39 del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1910-11 e quella di lire 850,000 al capitolo corrispondente del bilancio stesso per gli esercizi successivi, allo scopo di migliorare le attuali retribuzioni degli agenti rurali.

La somma disponibile sarà ripartita da una speciale Commissione composta dal sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi, presidente, da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti, da un funzionario del Ministero del tesoro e da uno del Ministero delle poste e dei telegrafi.

La Commissione determinerà con decisione definitiva i singoli aumenti in base a criteri da essa prestabiliti in relazione all'importanza del servizio, al tempo che gli agenti debbono impiegare per disimpegnarlo, alla popolazione ed alle condizioni topografiche ed economiche del territorio che debbono servire.

Gli aumenti decorreranno dal 1^o gennaio 1911.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Autorizzazione a vendere a trattative private alcuni immobili demaniali formanti parte dell'ex cinta di Alessandria** » (N. 351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Autorizzazione a vendere a trattative private alcuni immobili demaniali formanti parte dell'ex cinta di Alessandria** ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151, e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata alla signora Rosa Borsalino fu Giuseppe, per la erezione di istituti ospitalieri ed alle condizioni risultanti dall'allegato schema di contratto, gli stabili in esso designati di proprietà demaniale ed in uso dell'Amministrazione militare.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Abolizione dei vincoli per la circolazione degli oli minerali nella zona doganale di vigilanza** » (N. 314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge:

Abolizione dei vincoli per la circolazione degli oli minerali nella zona doganale di vigilanza.

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono aboliti gli speciali vincoli stabiliti dal titolo VIII della legge doganale, testo unico approvato col Reale decreto 26 gennaio 1896, n. 20, per la circolazione, la detenzione ed il deposito all'ingrosso degli oli minerali rettificati nella zona di vigilanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo

di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale » (N. 289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 225, 228 e 269 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sulla composizione e le adunanze del Consiglio provinciale ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 289).

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, la discussione di questo disegno di legge sarà sostenuta dall'onorevole Tedesco, ministro del tesoro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MELODIA, dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, dell'Ufficio centrale. Come il Senato ha rilevato dalla relazione dell'Ufficio centrale, le proposte ch'esso sottomette alle sue deliberazioni sono state adottate a maggioranza.

Malgrado l'ora ed il tempo spero che il Senato vorrà permettere che io, a nome anche dell'altro collega della minoranza, l'onorevole senatore Guala, esponga, più brevemente che posso, le ragioni per le quali noi non abbiamo potuto convenire nelle idee dei nostri colleghi.

La maggioranza dell'Ufficio centrale ha respinta la modificazione proposta in questo progetto, d'iniziativa parlamentare, all'art. 225 della legge comunale e provinciale. Le ragioni che hanno consigliato parecchi autorevoli deputati, appartenenti a diversi ed opposti settori della Camera, a presentare questo disegno di legge non hanno bisogno di molti commenti.

Mentre la nostra legge comunale e provinciale ha per base del numero dei rappresentanti la popolazione, stabilisce poi come limite mas-

simo nei Consigli provinciali il numero di sessanta, qualunque sia la popolazione, purché sorpassi 600 mila abitanti.

Secondo il concetto dei presentatori di questo progetto, concetto che ha avuto l'accettazione del Governo e l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, e che a noi sembra giustissimo, è necessario di proporzionare un poco più equamente il numero dei consiglieri alla popolazione. E ciò è tanto più richiesto, se si considera che quasi tutte le grandi provincie sono quelle il cui capoluogo è una grande città che rappresenta un fortissimo nucleo di abitanti. Ciò produce che, quando è limitato il numero dei consiglieri, parecchi mandamenti, dirò rurali, non sono regolarmente rappresentati.

La stessa maggioranza dell'Ufficio centrale, come rilevasi dalla relazione, non ha trovato argomenti a combattere la proposta modificazione all'art. 225; si oppone solo per due ragioni, che direi quasi d'ordine pregiudiziale.

La prima, che non vale la pena, per una cosa di non grande importanza, modificare una legge organica, quando è da tutti riconosciuto che vi sono ben più gravi emendazioni da fare.

Questa eccezione, di pochissimo valore in ordine generale, non ne ha alcuno in questo momento. A noi è parso che, quando si presenta un'occasione favorevole per poter correggere una norma di legge non buona, non valga ad impedirlo il dire che altri e maggiori correzioni bisognerebbe apportare all'intera legge.

Ma, pure ammettendo che in tesi generale potrebbe, ed a me non pare, sostenersi questa idea, avrei capito che la maggioranza dell'Ufficio centrale avesse detto: lasciamo intatta l'arca santa della legge comunale e provinciale fino a quando non verrà una legge nuova a riformarla *ab. imis fundamentis* e diamo di frego all'intero progetto. Invece, mentre accetta delle riforme, vuole respingerne un'altra, dicendo di non voler toccare una legge che pur tocca, accettando di emendare altri due articoli della legge stessa.

La seconda ragione esposta nella relazione dell'Ufficio centrale è che, se si aumenta il numero dei consiglieri provinciali in proporzione della popolazione, si dovrebbero aumen-

tare anche quelli dei membri della Camera dei deputati e dei Consigli comunali. A me pare che qui il relatore si sia lasciato trasportare oltre le sue stesse idee, perchè non credo che abbia creduto paragonare l'Assemblea politica coi Consigli comunali e provinciali. Le circoscrizioni elettorali politiche sono stabilite solamente per facilitare le elezioni e non hanno nessuna ragione di proporzione colla popolazione: i deputati potrebbero essere 300, invece di 508, perchè rappresentano tutta la nazione e non una parte di essa, e l'ideale, secondo me, sarebbe che tutta l'Italia formasse un solo Collegio e che tutti gli elettori nominassero tutti i deputati.

Invece il paragone con i Consigli comunali, potrebbe a prima vista dare l'apparenza di una certa analogia. Dico apparenza, perchè mi riservo di dimostrarne le differenze.

Ma, anche ammessa questa analogia, nel numero dei consiglieri comunali si ha una specie di scala, da 15 ad 80, mentre nei consiglieri provinciali questa scala è ristretta da 20 (e generalmente si vuole 30) a 60. Una città che ha una popolazione di 250,000 abitanti ha diritto di nominare 80 consiglieri, ed una provincia che abbia una popolazione, e ve ne sono in Italia, di un milione e mezzo, non può nominarne che 60. Basterebbe questo confronto per far notare la sproporzione esistente, con la legge in vigore, fra la rappresentanza comunale e quella provinciale.

Ma poc'anzi ho detto che il paragone fra il comune e la provincia non può farsi e spero di poterlo dimostrare, pur dicendo cose a tutti note.

Alla rappresentanza comunale, nell'ambito del comune, in ordine alla sua elezione, può applicarsi quello che ho detto per la rappresentanza politica. Che importa che un comune abbia 50 o 60 consiglieri eletti a scrutinio di lista e che rappresentino l'intero comune?

Ma può dire lo stesso della provincia?

L'ente provincia non è un ente naturale, ma creato dalla legge solo per la tutela di alcuni interessi comuni ad una certa circoscrizione, la quale non sempre rappresenta nemmeno questi comuni bisogni. È, in una parola, una specie di consorzio permanente creato dalla legge al solo scopo di tutelare interessi, che, senza la

creazione di quest'ente fittizio, potrebbero, per mancanza di mezzi, essere trascurati.

Fra lo Stato ed il comune, soli enti organici, noi abbiamo in Italia alcune unità intermedie, create da differenze storiche, tradizionali, topografiche ed anche etnografiche, la cui fusione costituisce la gloria della nostra unità nazionale; queste unità si chiamano Piemonte, Lombardia, Toscana, ma non si chiamano provincia di Siena o di Pisa, provincia di Torino o di Alessandria.

Ammessa questa verità indiscutibile, quando voi negate un numero di rappresentanti in relazione alla popolazione, vi trovate alla presenza dell'inconveniente che la stessa persona, in un'assemblea, dove non si tratta che d'interessi, si trova nella condizione di rappresentare appunto interessi che sono fra di loro in disaccordo. Per queste ragioni la minoranza dell'Ufficio centrale, composta da me e dall'onorevole senatore Guala, che ha voluto darmi l'incarico di sostenere le idee comuni, prega il Senato di votare il disegno di legge come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Ho dovuto prendere la parola pel dovere di dire le ragioni per le quali la minoranza non si era associata alla maggioranza, ed anche, non lo nascondo, nella speranza che il voto del Senato, invertendo le parti, faccia divenire maggioranza la minoranza e minoranza la maggioranza. (*Approvazioni*).

MAZZIOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Debbo anzitutto avvertire che nella stampa della relazione dell'Ufficio centrale è incorso un errore, essendosi ommesso l'ultimo capoverso dell'art. 269, il quale fu accettato dall'Ufficio centrale.

Ed ora rispondo molto brevemente alle vivaci osservazioni che il mio amico, senatore Melodia, ha svolte a nome della minoranza dell'Ufficio centrale per sostenere la modificazione all'art. 225 della legge comunale e provinciale.

La maggioranza dell'Ufficio centrale è stata indotta a non accettare il disegno di legge, quale è stato votato dall'altro ramo del Parlamento, per quanto riguarda l'aumento del nu-

mero dei consiglieri provinciali, da un duplice ordine di considerazioni, di merito e di opportunità.

Esporrò le une e le altre in forma assolutamente telegrafica, non consentendomi l'ora tarda un lungo discorso.

Prendendo in esame la modificazione proposta dal disegno di legge all'art. 225, noi ci siamo domandati: è utile che venga aumentato il numero dei consiglieri provinciali? Non è sufficiente, non è già abbastanza largo il numero di 60 consiglieri, che la legge vigente assegna alle provincie più popolate del Regno? Vi è proprio la necessità o per lo meno l'utilità di aumentare questo numero?

Anzitutto l'Ufficio centrale osservava che nei due congressi che i rappresentanti delle provincie hanno tenuto, il primo a Torino ed il secondo a Napoli, non venne menomamente espresso alcun voto per l'aumento della rappresentanza provinciale. Nel terzo congresso, che è stato recentemente tenuto a Cagliari e a Sassari (alcune sedute a Cagliari, altre a Sassari) il Consiglio direttivo dell'«Unione delle provincie» aveva proposto un voto per elevare da sessanta ad ottanta il numero dei consiglieri provinciali nelle provincie che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti, e di graduare diversamente tale numero nelle altre. Ancora gli atti di quel congresso non sono stampati, ma, se le notizie che mi sono state riferite sono esatte, sembra che il congresso abbia fatto voto nel senso unicamente di aumentare da venti a trenta il numero dei consiglieri delle provincie più piccole, cioè di quelle che non raggiungono il numero di 200,000 abitanti. Allorché gli atti del congresso saranno stati dati alle stampe, potremo esaminare la discussione avvenuta e quale ne fu il risultato.

La nostra legge comunale e provinciale data dal 1865, ed ha avuto già un periodo abbastanza lungo di vita. Ebbene, in tutto questo lungo spazio di tempo; di ben quarantacinque anni, non ci è stata, per quanto si sappia, alcuna provincia che abbia indicato il benché menomo inconveniente nel numero attuale dei consiglieri provinciali, e non ci è stato alcun voto che abbia invocata una modificazione alla legge vigente, in rapporto all'art. 225 per elevare il numero dei consiglieri provinciali nelle provincie più popolate.

È utile, è opportuna tale modificazione? All'Ufficio centrale, cioè alla maggioranza di esso, è sembrato che l'aumento proposto possa favorire una tendenza che, purtroppo, si è andata insinuando nelle nostre assemblee amministrative: la tendenza ad infiltrare la politica nell'amministrazione, e a trasformare le nostre assemblee locali, che dovrebbero avere carattere semplicemente amministrativo, in assemblee politiche. Non solo Consigli provinciali, ma anche semplici Consigli comunali si atteggiavano purtroppo ad assemblee politiche. Così si snaturava il loro vero carattere, i partiti si costituiscono, non a base di un diverso programma amministrativo, ma delle parti politiche e si adottano nei nostri Consigli metodi e sistemi che si possono intendere e giustificare forse nelle grandi assemblee politiche, ma che sono assolutamente fuori di luogo in assemblee amministrative che dovrebbero limitarsi al buon governo degli interessi locali.

L'Ufficio centrale, persuaso che il rendere più numerose le rappresentanze provinciali favorirebbe evidentemente gli inconvenienti che ho accennato, ha ritenuto non utile l'aumento proposto; tanto più che le rappresentanze provinciali sono già abbastanza numerose, e che l'aumento non è da alcuna provincia domandato.

L'egregio collega, il senatore Melodia, parlando a nome della minoranza dell'Ufficio centrale, ha notato giustamente che, in molte provincie del Regno, si è avuto un considerevole accrescimento di popolazione, e che esso si è verificato, più che nelle campagne, nelle grandi città. Anzi, è noto che le popolazioni si vanno agglomerando nelle grandi città, dando luogo a quel fenomeno che è chiamato l'urbanesimo.

Da queste circostanze il senatore Melodia ha creduto di trarre argomento, per dimostrare la utilità di aumentare il numero dei consiglieri provinciali. Invece esse debbono assolutamente scongiurare la modificazione all'art. 225 della legge e quindi l'aumento dei consiglieri provinciali. Difatti già le grandi città hanno nei Consigli provinciali un numero assai considerevole di consiglieri, il quale spesso esercita una influenza preponderante. Elevando il numero dei consiglieri provinciali, avrete, per necessaria conseguenza, che tale aumento andrà quasi esclusivamente a beneficio delle grandi

città, e quindi si accrescerà notevolmente nei Consigli provinciali l'influenza di esse a danno forse dei legittimi interessi degli abitanti delle campagne.

MELODIA. Domando di parlare.

MAZZIOTTI. Con ciò ho accennato alle ragioni di merito. Vengo ora brevissimamente ad alcune ragioni di opportunità.

Come ho rilevato poc'anzi, l'aumento della popolazione si è verificato principalmente nelle grandi città. Ora se si dovesse accrescere il numero dei consiglieri provinciali, non converrebbe fare altrettanto per i consiglieri comunali?

La legge attuale, nell'art. 118 stabilisce il numero di 80 consiglieri per le città che hanno una popolazione superiore ai 250,000 abitanti. Ora è avvenuto che questo numero di 250,000 abitanti per i centri principali di popolazioni del Regno, è stato di gran lunga superato. Secondo il censimento ultimo, cioè quello del 1901, poichè del futuro censimento del 1911 non possiamo prevedere i risultati, Milano ha una popolazione di 490,000 abitanti, cioè quasi del doppio della cifra indicata dall'art. 118 della legge comunale e provinciale; Napoli ha una popolazione di 547,000 abitanti, cioè più del doppio del numero designato da quella disposizione; Roma ha 425,000 abitanti alquanto al disotto del doppio dei 250,000 previsti dalla legge.

Ora, posto il principio che l'aumento della popolazione debba condurre a rendere più numerose le rappresentanze locali, perchè si dovrebbe provvedere per i Consigli provinciali ed escludere i Consigli comunali? Non militerebbero forse le identiche ragioni?

Pare in ogni modo alla maggioranza dell'Ufficio centrale che questa riforma dell'accrescimento delle rappresentanze provinciali, che è stata proposta di iniziativa parlamentare, non risponda ad una vera necessità di cose e che altri problemi di maggiore importanza incalzino nell'interesse delle nostre amministrazioni locali. Urge specialmente il problema della finanza provinciale; è noto a tutti che alcune provincie del Regno si trovano in così difficili condizioni finanziarie, da non poter addrittura andare avanti. Questi ed altri problemi sono assai più urgenti di quello del-

l'aumento del numero dei consiglieri provinciali.

Nè a noi sembra che l'urgenza di provvedere per la modificazione dell'articolo 225 della legge possa derivare dal fatto della sproporzione esistente in molte provincie, tra la popolazione ed il numero dei consiglieri provinciali. Non avviene perfettamente lo stesso per i deputati al Parlamento, per i quali si verificano le più strane sproporzioni? Per esempio, abbiamo questa enorme differenza: il collegio di Brienza che è il più piccolo collegio del Regno, ha una popolazione di 37,658 abitanti; il secondo collegio di Roma ha una popolazione di 161 mila abitanti, cioè quattro o cinque volte tanto. Il quinto collegio di Milano ha, sempre secondo l'ultimo censimento, 144,000 abitanti, cioè comprende quattro volte la popolazione del collegio di Brienza. Eppure, nonostante queste grandi disparità, la Camera elettiva ha giudicato conveniente di lasciare le cose nello *statu quo* e non si è mai pensato di aumentare il numero dei deputati.

Nell'Ufficio centrale la minoranza accennò ad un'altra ragione, e che, a primo aspetto, potrebbe sembrare di una certa importanza. La ragione sarebbe questa: che vi sono attualmente in alcune provincie del Regno molti mandamenti rappresentati da un solo consigliere provinciale. È noto che la legge comunale e provinciale prescrive che il numero dei consiglieri debba essere in ragione della popolazione, ma che le elezioni si facciano per mandamento. Ora, in alcune provincie il numero dei consiglieri supera quello dei mandamenti, quindi qualche mandamento ha più di un consigliere provinciale: in altre provincie invece il numero dei mandamenti sorpassa di molto quello dei consiglieri, ed allora ne viene come legittima conseguenza, che più mandamenti debbano essere rappresentati da un solo consigliere. Ora la modificazione, che si propone all'articolo 225 della legge comunale e provinciale, non eliminerebbe affatto l'inconveniente, come dimostrerò con tre esempi. La provincia di Torino ha 81 mandamenti: secondo la nuova legge avrebbe 80 consiglieri, quindi un consigliere dovrebbe di necessità rappresentare più mandamenti. La provincia di Cuneo ha 64 mandamenti, mentre ha diritto per la legge attuale a nominare soltanto 60 consiglieri provinciali, il quale nu-

mero non verrebbe elevato con la modificazione proposta, quindi resterebbe identico l'inconveniente. Per riparare a questi sconci della legge attuale bisognerà evidentemente studiare altri rimedii più adatti ed efficaci.

Ma vuole poi il Senato un'ultima prova della nessuna urgenza di questo disegno di legge? Questa prova risulta dalle sue stesse disposizioni. Difatti nell'articolo 269 vi è un comma concepito in questi precisi termini: « La prima applicazione di questa disposizione avrà luogo dopo la pubblicazione del censimento generale della popolazione, da eseguirsi durante il primo semestre del 1911, a norma della legge 8 maggio 1910 ». Ora il censimento deve farsi nel primo semestre del 1911, la pubblicazione avverrà facilmente verso la fine del 1911; quindi, affrettando quanto più si può l'attuazione della legge, essa avverrebbe nel 1912, cioè per lo meno fra due anni. Qualé urgenza, vi è adunque di votare ora rapidamente una modificazione che dovrebbe avere effetto soltanto tra due anni? E non è preferibile rimandare questa riforma quando ce ne vengano presentate altre veramente urgenti, perchè tengono alla vita ed agli interessi dei comuni e delle provincie?

E qui avrei finito, se non dovessi rispondere ad un appunto di contraddizione fattomi dall'on. Melodia. Egli dice: che non possiamo noi della maggioranza sostenere l'inopportunità della riforma una volta che d'accordo con altri colleghi dell'Ufficio centrale accettiamo in parte questo disegno di legge, cioè di modificare la legge vigente. Ma a che cosa si riduce, eliminata la modificazione dell'art. 225, questo disegno di legge? Ad una modestissima variante già chiesta da tanti anni dai Consigli provinciali, cioè di rimandare il periodo della sessione ordinaria dal mese di agosto, che certamente non è molto comodo, al secondo lunedì di settembre. È un voto antico, continuo e costante delle nostre rappresentanze provinciali.

L'Ufficio centrale non aveva nessun motivo di opporsi ad una modificazione di così poca importanza, reclamata concordemente da tutti i Consigli provinciali. L'adesione a questa lievissima modificazione non include menomamente, come ha supposto il collega Melodia, alcun consenso ad una riforma di certo più importante, come quella dell'art. 225 che tiene

alla costituzione delle nostre rappresentanze locali.

E con ciò conchiudo. Mi pare di aver dimostrato che nessuna ragione di opportunità milita per la riforma dell'art. 225, perchè, nella migliore ipotesi, non potrebbe aver effetto che nel 1912, cioè a due anni di distanza.

Durante questo tempo avremo tutta l'opportunità di discutere non solo questa riforma, ma anche altre attinenti ad argomenti più vitali e di maggiore interesse per le nostre amministrazioni comunali. Certo l'aumento del numero dei consiglieri provinciali può essere chiesto e desiderato per piccole ragioni di interessi locali, per quanto rispettabili, ma esse non debbono influire ad una radicale modificazione della legge; che non risponda al vantaggio ed alla buona amministrazione degli enti locali che devono essere nostra cura e nostro pensiero. (*Approvazioni*).

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *dell'Ufficio centrale*. Certamente è fuor di luogo a quest'ora; nel giorno 8 luglio, venire a fare una discussione polemica su questa legge; ma sento la necessità di ribattere, il più brevemente che mi sarà possibile, alcune idee espresse dall'onorevole Presidente dell'Ufficio centrale.

Egli ha detto che, aumentando il numero dei consiglieri, si apre l'adito, nel consesso provinciale, alla politica.

Ora a me pare completamente l'opposto. Se da 60 questi consiglieri diventeranno 70, quei 10 verranno in gran parte da comuni rurali, nei quali è difficile trovare dei politicanti.

Voci. Ve ne sono da per tutto!

MELODIA. È vero che ve ne sono anche là, ma sono politicanti di farmacia, non politicanti di associazioni, come quelli delle città, e mi pare che vi sia una bella differenza. Ma domando: che cosa impedisce che anche con la legge in vigore ciò possa avvenire?

Il Presidente dell'Ufficio centrale dice: Voi con l'accettare questo aumento, dovete pure aumentare il numero dei consiglieri comunali.

Ciò è appunto quello che ho avuto l'onore di dire, tanto infelicemente, si vede, che neppure il mio amico Mazziotti mi ha capito. Io ho detto: una volta che la legge estende sino ad 80 i consiglieri comunali per le città

che hanno 250,000 abitanti, perchè neghiamo che si giunga ad egual numero per le province che hanno più d'un milione d'abitanti?

Noi ora, con le disposizioni della legge attuale, abbiamo che una provincia con un milione e mezzo di abitanti ha lo stesso numero di rappresentanti di una città che ha 60,000 abitanti.

Quanto poi alla questione, cui ha accennato l'onor. Mazziotti, dell'aumento che si avrebbe di rappresentanti nelle città popolate, io debbo dichiarare che v'è un equivoco.

Ella, onor. Mazziotti, crede che non votando questo progetto non vengano rimaneggiate le rappresentanze. Invece esse vengono rimaneggiate quando muta la popolazione, ma vengono rimaneggiate a detrimento di quelli che stanno fuori del centro urbano.

Non è che con questo progetto si dia un aumento al centro urbano. Al contrario, perchè con l'attuale legge, senza che votiamo nulla affatto, la provincia di Roma per esempio vedrà spostata la sua rappresentanza, ma la vedrà spostata a detrimento dei circondari esterni della provincia e a favore del capoluogo.

L'onor. Mazziotti ha detto poi che io ho dimenticato di dire che con la legge in vigore non si ha la necessaria rappresentanza di tutti i mandamenti.

Ora questo non è preciso.

Da quello che ho detto poco prima ed ho cercato di dirlo il più brevemente, se non il più chiaramente possibile, si rileva che non avevo dimenticato la questione dei piccoli mandamenti.

Tutti sappiamo che nelle provincie la questione che più preoccupa è sempre quella delle strade. Ora in materia di strade è noto come vengano spesso in conflitto interessi di mandamenti diversi, che non sono d'accordo fra loro ma bensì in contraddizione; Ora, quando più di un mandamento deve essere rappresentato da un solo individuo, voi avrete che sarà il mandamento più grosso che, nel consiglio provinciale, vincerà sul più piccolo.

MAZZIOTTI. A questo non si rimedia.

MELODIA. Si rimedia invece benissimo quando, invece di un solo rappresentante, se ne abbiano due, perchè così il mandamento più piccolo trova sempre uno che possa dire nel Consiglio provinciale le sue ragioni, mentre ora

il più delle volte esso non ha nessuna voce che lo rappresenti.

Un'altra cosa debbo rilevare fra quelle affermate dall'on. Mazziotti.

Egli ha detto: noi abbiamo fatto una piccola variante quale è quella che riguarda l'articolo 228 della vigente legge.

No, onor. Mazziotti, l'Ufficio centrale ha invece fatto una modificazione importantissima, una modificazione sostanziale, una modificazione che, a parer mio, ha una importanza anche maggiore di quella che riguarda il numero dei consiglieri.

Con la legge attuale nei Consigli provinciali viene modificata la divisione dei rappresentanti, mercè le variazioni risultanti dai registri d'anagrafe.

Ora questi uffici di anagrafe in molti comuni vanno egregiamente, ma in qualche altro vanno come Dio vuole. Allora che cosa si fa? Per avere un aumento nel numero dei rappresentanti nel Consiglio provinciale si rimaneggia qualche volta il registro di anagrafe.

Invece questo disegno di legge saggiamente esclude i risultati dell'ufficio di anagrafe, come norma nella distribuzione dei rappresentanti dei diversi mandamenti della provincia, poichè vi sono interessi di terzi da tutelare, e dispone invece che il censimento generale, fatto sotto l'egida del Governo, può solo portare modificazioni al numero ed alla distribuzione dei consiglieri provinciali.

A me questa modificazione pare di importanza anche maggiore di quella dettata dall'Ufficio centrale, la quale non riguarda in sostanza che nove provincie del Regno che si trovano in condizioni di veder aumentato il numero dei loro rappresentanti.

Per queste ragioni, io prego il Senato di votare l'articolo primo, così com'è stato presentato ed accettato nell'altro ramo del Parlamento, perchè, a parer mio e del collega della minoranza, il quale, avendo chiesto di parlare, potrà meglio di me esporre le ragioni in favore di questo progetto, esso è ben degno dell'approvazione del Senato. (*Approvazioni*).

GUALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA, dell'Ufficio centrale. Io mi contento della concessione che ha fatta il relatore. Egli ha detto, in sostanza, che si tratta di accor-

dare certe soddisfazioni a piccoli interessi. Ma sono questi piccoli interessi, che non sono interessi personali ma comuni a mandamenti, e che sono interessi gravi, per coloro cui riguardano, che noi dobbiamo difendere.

Del resto, dopo tutto quello che ha detto il collega Melodia, non occorre che io aggiunga altro.

La questione è chiarissima. Aumentando il numero dei consiglieri provinciali avremo che tutti i mandamenti avranno una loro rappresentanza, altrimenti avremo sempre dei mandamenti collegati da un solo rappresentante.

Ma la ragione principale per la quale io ho domandato di parlare sta in una certa disinvoltura con la quale si è parlato dei Consigli provinciali. Il Consiglio provinciale è un istituto che ha mostrato grande sapienza amministrativa.

Certamente, se consultate gli atti dei Consigli provinciali, dopo che non solamente è stata tolta alla Deputazione provinciale la tutela sui comuni e sulle Opere pie, dopo che furono compiute le opere pubbliche che determinarono lo sviluppo economico del paese, non vi troverete grandi cose; ma se li consulterete agli atti di quel tempo in cui le strade ferrate non erano costruite, le comunicazioni interprovinciali tramviarie non esistevano, gli istituti di istruzione tecnica e professionale non erano ancora fondati, troverete nei verbali dei Consigli provinciali, quella sapienza di cui vi dissi.

Per questa ragione io ho creduto mio dovere, per la lunga esperienza e per i contatti che ho avuto con tanti Consigli provinciali, di domandare la parola.

Non aggiungerò altro alle cose dette in merito alla legge, perchè sarebbe come portare nottole ad Atene, dopo il discorso Melodia.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Avevo pregato il mio egregio collaboratore Calissano di rappresentarmi in questa discussione per la sua singolare perizia negli studi amministrativi, ma dopo le dotte osservazioni dell'Ufficio centrale del Senato e quelle odierne, ho pensato insieme al mio sottosegretario di Stato di presentare questo no-

vembre alcuni ritocchi alla legge comunale e provinciale.

CAVALLI. Ahi! ahi!

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È una necessità che si collega con tante modificazioni già avvenute e che avverranno. E' il senatore Cavalli, che è uno spirito progressivo, deve riconoscere questa necessità.

L'urgenza poi non c'è perchè il provvedimento più contestato in questo disegno di iniziativa parlamentare, deve attuarsi dopo la pubblicazione del censimento generale della popolazione.

Ora, per quanto ne so, trattandosi di progetto di legge che ho presentato io all'altro ramo del Parlamento, il censimento della popolazione non potrà indirsi che tra il mese di maggio e quello di giugno e la pubblicazione dei risultati del censimento saremo ben contenti se si potesse fare un anno o un anno e mezzo dopo il giorno, nel quale sarà indetto il censimento. Quindi si va necessariamente verso la fine del 1912. Perciò non si tratta di tema che soffra assoggettandolo ancora alle nostre meditazioni, e se il Senato lo crede, si potrebbe sospendere e ripigliare quest'argomento, quando il Governo potrà ripresentarlo con nuove proposte all'esame del Senato. (*Vive approvazioni*).

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Accetto di gran cuore che si rimandi anche questa discussione a quando il Presidente del Consiglio, come ha dichiarato, presenterà altre proposte riguardanti la legge comunale e provinciale.

Se io mi sono permesso di esprimere un «ahi, ahi!», è stato perchè furono fatte tante modificazioni alla legge comunale e provinciale, troppe modificazioni, le quali poi non la hanno per niente avvantaggiata. E se l'on. Presidente del Consiglio, come ha promesso, vorrà fare una vera riforma, la faccia tale che la legge per anni ed anni non si debba più ritoccare.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, *dell'Ufficio centrale*. A nome anche del mio collega della minoranza, dichiaro che accettiamo la sospensiva proposta dal Presidente del Consiglio: noi ci opponevamo a che un voto del Senato avesse pregiudicato un prin-

cipio che credevamo giusto; ma una volta che si sospende, rimettendoci alla saviezza del Governo e specialmente del Presidente del Consiglio ministro dell'interno, siamo certi che le nostre idee proveranno nel nuovo disegno di legge.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale.*

L'Ufficio centrale accetta la proposta del Governo, la quale risponde perfettamente a quelle considerazioni di opportunità che l'Ufficio stesso ha svolte dinanzi al Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti la proposta di sospensiva fatta dal Governo. Chi l'approva voglia alzarsi. (È approvata).

Presentazione di relazioni.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riduzione alla tariffa telegrafica interna ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Maurigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

CADENAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADENAZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla esposizione di Torino nel 1911 e concorsi dello Stato nelle spese per le esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cadenazzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 309);

Modificazione alla circoscrizione territoriale delle Preture della città di Torino (N. 300),

Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una

nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 349);

Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi (N. 183);

Per l'istituzione di una Cassa di maternità (N. 310);

Conversione in legge del Regio decreto 27 aprile 1910, che modifica per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851 (Serie 2^a) (N. 303);

Modificazioni al piano regolatore della Zona monumentale di Roma stabilito con leggi 18 dicembre 1898, n. 509 e 11 luglio 1907, n. 502 (N. 238 - *urgenza*);

Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città (N. 197);

Autorizzazione di spesa per la prevenzione degli incendi nei locali dei RR. Musei di Torino (N. 278);

Miglioramento delle retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (N. 338);

Autorizzazione a vendere a trattative private alcuni immobili demaniali formanti parte dell'ex cinta di Alessandria (N. 351);

Abolizione dei vincoli per la circolazione degli oli minerali nella zona doganale di vigilanza (N. 314);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Pensione vitalizia alla vedova del professore P. R. Trojano (N. 335);

Concessione di pensione agli eredi del professor Camillo Ghelli (N. 336);

Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali. Acquisto di documenti storici sulle origini del risorgimento nazionale (N. 340);

Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari (N. 352);

Provvedimenti per estendere il bonifica-mento e la colonizzazione dell'Agro Romano: (N. 332);

Provvedimenti riguardanti l'emigrazione (N. 311);

Separazione dei comuni di Casanova Lirone e di Vellego dal mandamento di Andora

e loro aggregazione a quello di Albenga (Numero 306);

Provvedimenti circa le autorizzazioni per concessioni di tombole e lotterie nazionali (N. 315);

Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali civili di Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola e degli asili infantili di Formigine, Sassuolo, Spilamberto e Vignola e del ricovero pei vecchi di Sassuolo (N. 153);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ascoli Piceno, Amandola, Arquata del Tronto, Force e dell'orfanotrofio maschile « Cantalamessa » in Ascoli Piceno. (N. 160);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari (N. 168);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile « Umberto I » in Siracusa (N. 169);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle,

Jesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Sinigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (Provincia di Pesaro e Urbino) (N. 173);

Tombola nazionale per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino (N. 180);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia (N. 185);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma per l'istituzione della sezione « tracomatosi » (N. 186);

Tombola telegraficanazionale a favore del sottocomitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana. (N. 259);


Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 18 luglio 1910 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CX.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Giuramento di S. A. R. il conte di Salemi (pag. 3282); e parole del Presidente (pag. 3282) — Sunto di petizioni (pag. 3282) — Congedi (pag. 3283) — Presentazione di relazioni (pag. 3282, 3283, 3298, 3299, 3304, 3308) — Votazione a scrutinio segreto — Sull'ordine dei lavori del Senato, parlano i senatori Maragliano (pag. 3283, 3284), Astengo (pag. 3284, 3286), Finali (pag. 3285, 3286), Cefaly (pag. 3285, 3286), Tarditi (pagina 3285), Pedotti (pag. 3285), Todaro (pag. 3286), Lucchini Giovanni (pag. 3286), Lamberti (pag. 3287) e il Presidente (pag. 3284, 3286) — Senza discussione si approvano i disegni di legge: « Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636. (risicoltura) » (N. 227) (pag. 3287); « Pensione vitalizia alla vedova del professore P. R. Troiano » (N. 335) (pag. 3288); « Concessione di pensione agli eredi del professore Camillo Ghelli » (N. 336) (pag. 3289) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali — Acquisto di documenti storici sulle origini del Risorgimento nazionale » (N. 340), parlano i senatori Finali (pag. 3289, 3290), Pedotti dell'Ufficio centrale (pag. 3290) e il ministro del tesoro (pag. 3290, 3291) — All'art. 4 fa osservazioni il senatore Pierantoni (pag. 3292) — Gli altri articoli sono approvati senza discussione — Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge: « Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari » (N. 352) (pag. 3292); « Separazione dei comuni di Casanova Lerone e di Vellego dal mandamento di Andora e loro aggregazione a quello di Albenga » (N. 306, Testo emendato dall'Ufficio centrale) (pag. 3292) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano » (N. 323) parlano i senatori Cadolini (pag. 3293, 3297), Gorio relatore (pag. 3298) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 3295, 3300) — Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge — Nella discussione del disegno di legge: « Provvedimenti circa le autorizzazioni per concessioni di tombole e lotterie nazionali » (N. 316), parlano i senatori Malvezzi (pag. 3304), Lucchini Luigi (pag. 3304, 3309, 3310), Bètoni, relatore, (pag. 3306) e il ministro delle finanze (pag. 3307, 3309) — L'articolo unico del progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Rinvio dell'interpellanza intorno all'acquedotto pugliese: parlano il senatore Raffaele De Cesare (pag. 3310) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 3310, 3311) — Risultato di votazione (pag. 3311).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, di agricoltura, industria e commercio, della istruzione pubblica, delle poste e telegrafi ed il sotto-segretario di Stato per l'interno.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento di S. A. R. Umberto di Savoia-Aosta Conte di Salemi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato S. A. R. il Conte di Salemi, prego i signori vice-presidenti Rattazzi e Paternò a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(I senatori Rattazzi e Paternò introducono nell'Aula S. A. R. il Conte di Salemi. Il Presidente, tutti i senatori, i ministri ed i presenti nelle tribune si alzano).

PRESIDENTE. S. A. R. Umberto, Maria, Vittorio, Amedeo, Giuseppe di Savoia-Aosta, Conte di Salemi, avendo raggiunto l'età maggiore il 22 giugno, è entrato, per lo Statuto del Regno, a far parte del Senato ed ha chiesto di prestare il giuramento prescritto.

Ho l'onore di leggergliene la formula.

(Il Presidente ne dà lettura e S. A. R. risponde con voce fermissima: Giuro).

PRESIDENTE. Do atto a S. A. R. il Conte di Salemi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Altezza Reale, debbo esprimerle l'animo grato del Senato per la sollecitudine datasi, appena libero dalle cure Sue accademiche, di venire a prendere il Suo posto in questo Consesso: e siamo grati a S. M. il Re, a S. A. R. la Duchessa Madre del loro consenso.

Il Senato festeggia questo momento in cui un nuovo nodo stringe il legame suo di origine alla Corona.

Siamo lieti di ricevere tra noi un altro Principe di quella Casa di Savoia, che il cuore, il senno e la spada consacrò all'indipendenza d'Italia e che ne tiene così lealmente lo scettro a

custodia delle patrie libertà. (*Applausi unanimi e vivissimi*).

(S. A. R. il Conte di Salemi, accompagnato dai due vice-presidenti e dai questori, si reca al suo posto dove viene ossequiato dai ministri presenti e dai senatori).

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Pregho il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto delle petizioni inviate al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

N. 57. Gli uscieri giudiziari addetti alle Regie Conciliazioni fanno istanza al Senato che nel progetto di legge riguardante gli ufficiali giudiziari siano introdotti alcuni emendamenti a loro riguardo.

N. 58. Il direttore generale della Navigazione Generale Italiana ed i direttori delle società di navigazione La Veloce, Italia, Lloyd Italiano, Lloyd Sabauda, Siculo-americana e Ligure-brasiliana fanno istanza al Senato che sia modificato un articolo del disegno di legge sui provvedimenti riguardanti l'emigrazione.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione di finanze, le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1909-910;

Aumento di stanziamento per l'erigenda manifattura dei tabacchi in Bari;

Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie della Cassa Nazionale di previdenza degli operai;

Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-10;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di giorni dicci; per motivi di salute, il senatore Di Brazzà e per motivi di famiglia, il senatore Piaggio.

Non essendovi opposizioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Presentazione di relazioni.

GOIRAN, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni degli Uffici centrali sui disegni di legge:

Modificazioni al testo unice delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi;

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della R. marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Maurigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del genio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lamberti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MARTINEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINEZ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Avanzamento del personale civile tecnico della R. marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Martinez della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei progetti approvati per alzata e seduta.

Prego l'on. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne sono lasciate aperte.

Sull'ordine dei lavori del Senato.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ho chiesto la parola per fare una preghiera alla cortesia del nostro illustre Presidente circa l'ordine dei lavori del Senato.

È consuetudine delle Assemblee legislative che, quando si trovano sul limitare delle vacanze, stabiliscano un programma di ciò che è indispensabile a farsi; programma che serve di guida, sia per pronosticare la durata del lavoro, sia anche per gli studi e gli impegni che si possono avere in ordine ai vari progetti.

Noi abbiamo dinanzi una quantità di disegni di legge, i quali furono in questi giorni discussi dagli Uffici e che stanno in via di elaborazione per essere presentati al Senato. Ora, certo fra questi ve ne sono di quelli, i quali per ragioni di scadenza di termini, di esigenza di servizi pubblici, è indispensabile che vengano risolti; altri invece possono essere prorogati. Sarebbe quindi desiderabile conoscere quali di essi faranno ancora oggetto di quest'ultimo periodo dei nostri lavori.

Vi sono anche altri progetti che dovrebbero venire in istudio, ma probabilmente il tempo non consente più riunione di Uffici, perchè, trattandosi di leggi costitutive di grande importanza, il lavoro degli Uffici ha duopo di essere ponderato, con larga collaborazione dei pre-

sentì, e l'esodo dei senatori è già cominciato e ce ne accorgiamo dai pochi dell'Aula.

Certo sarebbe stato desiderio di gran parte di noi di prendere in esame il progetto sul nuovo ordinamento della scuola, che deve avere una grande influenza sulla cultura e sulla educazione del Paese; ma quel progetto è stato presentato il giorno 7, ed oggi, 9, non sappiamo ancora se sia in istato di distribuzione. È vero che per esso non è stata chiesta l'urgenza, ma ad ogni modo sarebbe utile conoscerne qualche cosa e vedere se vi siano ritardi e se i ritardi dipendano da noi o siano invece indipendenti dalla nostra volontà.

Io son certo che noi tutti siamo disposti a dar prova di quella attività e di quella energia, che, sebbene talora teoricamente si contesti, pure in fatto ci è riconosciuta.

E ne abbiamo anche oggi la prova: chè al 9 di luglio, dopo che l'altro ramo del Parlamento è già in vacanza, noi siamo ancora chiamati a discutere e deliberare.

Ma vi sono delle compiacenze che poi possono anche essere segno di debolezza, e per questo è opportuno sapere quel che si vuol fare.

Io ho parlato per conto mio, non ho avuto incarichi o autorizzazioni da nessuno dei colleghi. Pure credo di essere interprete del pensiero intimo di molti senatori nel chiedere alla cortesia del nostro illustre Presidente, che con tanto senno dirige i nostri lavori, se può dirci qualche cosa di positivo in proposito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Come dichiarai ieri, convocando gli Uffici e comunicando loro, come era mio dovere, i disegni di legge, intesi di consultarli anche sulla necessità, e sulla possibilità di procedere ora al loro esame ed alla loro discussione, oppure sulla convenienza di rimandarne alcuni a tempo più opportuno.

Ora, avendo ricevuto talune relazioni su alcuni disegni di legge debbo credere che vi sieno ragioni per discutere immediatamente alcuni disegni di legge. Riguardo agli altri, sui quali non si è deliberato, io, per aver anche una guida migliore, se il Senato accetta la mia idea, sono anche disposto a convocare gli Uffici riuniti, affinché deliberino su quello che è possibile e necessario fare.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Gli Uffici hanno già deliberato; alcuni progetti li hanno dichiarati di urgenza (e speriamo che il relatore che sarà nominato li presenti fra oggi e domani, altrimenti andremo alle calende greche), per altri hanno nominato il commissario, con l'incarico che si rimandino a novembre. Quindi sappiamo già quali sono i progetti che dovranno venire in questi due giorni alla discussione, perchè credo che al di là di martedì non si potrà andare.

Credo che questa sia la risposta che il collega Maragliano può avere circa il lavoro degli Uffici.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ringrazio l'onorevole ed illustre nostro Presidente degli schiarimenti che ci ha forniti. Io non ho inteso di entrare nel dettaglio, e mi sarei ben guardato dal voler invadere anche lontanamente le sue attribuzioni.

Circa la discussione negli Uffici non ho formulato proposte, ma ho parlato di qualche progetto per richiamarvi sopra l'attenzione dell'illustre nostro Presidente.

Io ritengo che le discussioni tardive e sommarie di progetti di legge costitutivi non possano essere efficaci e che i commissari non possano essere rivestiti di quella autorità, che in loro deriva quando Uffici numerosi abbiano esaminato e discusso un progetto di legge. Non so se io sia indiscreto nel chiedere ancora al nostro illustre Presidente notizie circa la distribuzione del progetto di legge sulla scuola. Quel progetto è stato rimesso il giorno 7 completo al nostro Ufficio, o no? Perchè se non fosse stato consegnato completo, naturalmente non sarebbe da imputare al Senato il ritardo nell'esame di esso.

Questo è un punto che ha un significato politico ed è perciò che mi permetto di insistere presso l'onorevole Presidente per avere qualche informazione.

PRESIDENTE. Quanto al disegno di legge cui ha accennato l'onor. senatore Maragliano, debbo dichiarare che il ritardo è dipeso dalla tipografia, essendo un disegno di legge molto voluminoso, che richiedeva tempo per essere stampato.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. A me pare che non vi sia dubbio che quei progetti sui quali è già stata presentata la relazione, non possano ritardare a essere discussi dal Senato.

In quanto al progetto dell'istruzione elementare, di cui l'onor. Maragliano ha segnalato la grande importanza, mi pare evidente che, finchè il Senato non abbia avuto la distribuzione del progetto di legge, ci sia impossibile occuparcene convenientemente.

Vi sono poi oltre quei progetti dei quali è stata presentata la relazione, alcuni altri di cui l'urgenza non ha bisogno di essere dichiarata, perchè si impongono da per sè. Citerò, quello di cui io ho incarico di essere il relatore, quello dell'assestamento del bilancio.

Non è da far rimproveri alla Commissione di finanza di non averne riferito, perchè il progetto di legge di assestamento è stato presentato il giorno 6 luglio, e soltanto due giorni fa è stato stampato e distribuito, per le ragioni accennate dall'onor. Presidente, cioè per l'ingombro che vi è nelle officine tipografiche.

Io non vedo ragione per cui si debba dubitare in questa circostanza che l'onor. nostro Presidente adempirà il suo ufficio con quel senno, con quella discrezione che ha sempre usata. (*Bravo*).

Certamente non vorrà caricare il Senato oggi di studi, di deliberazioni, intorno ad oggetti che non si possono esaminare e discutere in quelle condizioni che sono necessarie alla dignità stessa del Senato ed alla dignità dell'opera legislativa.

Male si seguirebbe il concetto, anche dal banco ministeriale annunciato al Senato, vale a dire di studiare le possibili riforme da introdursi nel Senato stesso, quando si incominciasse dall'esercitare troppo leggermente la funzione legislativa, con metodi i quali non si confanno alla dignità del Senato ed alla serietà delle sue deliberazioni. (*Benissimo, Bravo*).

Il progetto d'assestamento, di cui sono relatore, certamente non ammette per se stesso di essere rimandato a novembre, bisogna discuterlo e approvarlo, prima che il Senato abbia a pigliare le sue vacanze. E quello che dico di questo progetto dico di altri, e specialmente di quelli pei quali fu già presentata la

relazione, che non si possono rimandare ad altro tempo.

Queste sono le spiegazioni che credeva di dover dare all'onor. Maragliano.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Per tutte le considerazioni svolte e per l'ora che volge, io faccio formale proposta che il Senato si proroghi martedì sera, e propongo anche che domani, domenica, si tenga seduta, per modo che avremo tre tornate per discutere. La nostra Presidenza, d'accordo col Governo, potrà determinare quali siano i disegni di legge che meritano d'essere discussi ed approvati ora dal Senato. In fine di seduta il Senato stesso, come sogliono fare tutte le assemblee parlamentari, modificherà o approverà l'ordine del giorno proposto dalla Presidenza, e la sera di martedì prenderà le sue vacanze.

Prego la Presidenza di mettere in votazione questa mia proposta.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Non sono del parere dell'onor Cefaly, perchè vi sono dei progetti di legge di assoluta urgenza, dei quali è stata presentata la relazione, come ha detto l'onor. Finali.

Sono progetti che interessano la difesa del Paese ed il bilancio, e che non possono essere ritardati senza recare gravi danni amministrativi e tecnici. Siccome le relazioni di questi progetti saranno distribuite quanto prima, non credo che sia opportuno fissare il termine assoluto di martedì e me ne appello al patriottismo del Senato.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. L'onor. collega il senatore Tarditi mi ha prevenuto. Infatti io desideravo precisamente di chiedere che non sia accolta la proposta fatta dall'onor. Cefaly di porre un termine fisso per la chiusura dei nostri lavori.

Vi sono progetti che si trovano allo stato di relazione, per i quali già il Senato ha consentito l'urgenza. Accenno ai disegni di legge militari per i quali io stesso ho avuto l'onore di chiedere l'urgenza.

È necessario che questi disegni di legge siano discussi prima che il Senato prenda le sue vacanze. Se la discussione di essi dovesse portarci oltre a martedì, il Senato ha troppo pa-

trionfismo per non farlo e, come negli anni scorsi ha dato sempre prova di grande assiduità ai propri lavori e di piena osservanza dei suoi alti doveri, non vorrà certamente venirvi meno questa volta, anchè se dovesse sedere mercoledì e magari fino a giovedì.

Perciò domando che non si stabilisca un limite fisso alla chiusura dei nostri lavori. Si discuta fino a che sarà necessario, ma prego il Senato di non voler prendere le sue vacanze prima che i disegni di legge militari per i quali è stata accordata l'urgenza possano essere discussi.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. È evidente che le ragioni che si oppongono all'accettazione della mia proposta siano quelle relative ai disegni di legge militari. Io potrei osservare agli onorevoli preopinanti che ragioni forse anche di natura tecnica e di convenienza imporrebbero che quei disegni di legge, almeno parte di essi, siano rimandati. Basterebbe la sola considerazione che ancora la Commissione d'inchiesta per l'esercito non ha pubblicato tutte le sue relazioni, relazioni che in questi giorni, a misura che si stampano, vengono distribuite. Ma non voglio invocare alcuno dei motivi che dovrebbero indurre il Senato al rinvio di questi progetti, o per lo meno di una parte di essi, a novembre.

Io dico agli onorevoli preopinanti: chi impedisce che in tre tornate, domenica, lunedì e martedì, i disegni di legge militari, che meritano di essere discussi ed approvati, possano esserlo?

Io prego il Senato che voglia accogliere la mia proposta e prego l'onorevole signor Presidente di metterla ai voti. (*Approvazioni*).

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Io pongo una questione semplicissima. Se noi vogliamo rimandare questi progetti di legge, rimandiamoli e sia un affar finito. Ma, se dobbiamo discuterli, è necessario che il Senato abbia tutto il tempo necessario per poterlo fare. Andremo a lunedì, andremo a mercoledì, andremo a quest'altra domenica, all'altra ancora, ma questo poco importa. Se questi progetti di legge debbono essere discussi, bisogna lasciare il tempo necessario perchè possano esser fatte, stampate e distribuite le

relazioni, sicchè ciascuno possa prender visione dei progetti e studiarli a dovere; molto più quando si tratta di disegni di legge importanti, come quelli che ora sono sottoposti al Senato.

Quindi io non posso accettare la proposta fatta dall'onor. Cefaly di porre un limite fisso ai nostri lavori.

O rimandare questi progetti di legge a novembre, o, se volete che li discutiamo, avere il tempo necessario per farlo. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi scusi il Senato se io prendo nuovamente la parola.

Dichiaro subito che non solo mi associo alla proposta fatta dall'onorevole collega Cefaly, ma ne vorrei fare un'altra, e cioè che da oggi in poi non siano più convocati gli Uffici. I progetti di legge che sono stati esaminati e non sono pochi, potranno essere discussi in tre giorni; gli altri saranno rimandati a novembre, altrimenti non la finiremo più.

Riguardo ai progetti di legge militari, discutiamoli pure subito, andremo fino in fondo, vuol dire che invece di chiudere la seduta di martedì alle sei pom., potremo chiuderla alle nove o alle dieci. Non ci sarà niente di male per una volta tanto.

Perciò mi associo completamente alla proposta fatta dall'onorevole Cefaly.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Assai mi dispiace che sia nato un contrasto così grave su questo argomento. Mi pare che la logica imponga questa determinazione: di stare uniti fino a tanto che abbiamo esaurita la discussione di tutti i progetti sui quali è stata presentata la relazione o per i quali è stata dal Senato accordata l'urgenza. (*Approvazioni*).

LUCCHINI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI G. Ho preso la parola per dichiarare soltanto che non posso associarmi a nessuna proposta che imponga al Senato e al suo Presidente di non convocare più gli Uffici, perchè io credo che gli Uffici possano essere convocati, ed i Commissari possano essere nominati. Quando l'Ufficio centrale sarà costituito spetta all'Ufficio stesso di deliberare se creda opportuno presentare la propria relazione adesso

o non piuttosto al riaprirsi dei lavori parlamentari.

Questo mi pare così evidente che non vorrei oltre insistervi.

Così, ad esempio, se noi convochiamo gli Uffici, e portiamo in discussione quel voluminosissimo progetto di legge sulla scuola elementare, daremo campo all'Ufficio centrale di giudicare, dopo costituito, se sia il caso di nominare anche il relatore; beninteso che il relatore presenterà la sua relazione al riprendersi dei lavori parlamentari.

In questo modo avremmo la possibilità e la speranza che il progetto di legge venga presto in esame e in discussione al Senato. Che altrimenti, se si dovesse portare questo disegno di legge agli Uffici dopo che il Senato sarà riconvocato a novembre, perderemo molto tempo e non so se la legge potrà andare in esecuzione col principio dell'anno prossimo.

Il Senato farà quello che crede, ma a me pare che, trattandosi di un progetto tanto atteso e desiderato, non sia opportuno rimandarne l'esame con una votazione indiretta sull'ordine dei nostri lavori, specie di fronte al giudizio che potrebbe venir fatto dal Paese. Per questo io dico: lasciamo al Presidente piena libertà di far quello che creda, sia di convocare, sia di non convocare gli Uffici, con piena libertà agli Uffici centrali, che siano stati nominati, di giudicare se sia il caso di presentare subito le relazioni o rimetterle a dopo le ferie.

LAMBERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMBERTI. Ho preso la parola per chiedere che, se deve essere messa in votazione la proposta del senatore Cefaly, essa venga separata dall'altra che è stata aggiunta dal senatore Astengo, poichè se all'una io mi posso associare, non posso invece associarmi all'altra.

PRESIDENTE. Io avevo fin da principio adottato il criterio che, secondo la natura dei disegni di legge e le ragioni di urgenza, si dovesse stabilire se discuterli subito o rimandarli.

Ad ogni modo vi è una proposta del senatore Cefaly ed un'altra del senatore Astengo.

Il senatore Cefaly propone di chiudere le sedute assolutamente col giorno di martedì prossimo.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

La proposta non è approvata.

Vi è un'altra proposta ed è del senatore Astengo, il quale vorrebbe che non si adunassero più gli uffici, per nessuna ragione.

Pongo ai voti la proposta del senatore Astengo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

La proposta non è approvata.

Non ostante che queste proposte del senatore Cefaly e del senatore Astengo siano state respinte, io porrò tutta la cura per poter ridurre al tempo desiderato il seguito delle nostre sedute, in modo, cioè, che entro martedì sia esaurito tutto il nostro lavoro. Raccomando quindi ai relatori degli Uffici di presentare in tempo le loro relazioni.

Se si vogliono gli Uffici riuniti li riunirò.

In quanto ai disegni di legge per provvedimenti militari, se sarà possibile, si metteranno all'ordine del giorno di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione agli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge Sanitaria 1 agosto 1907, n. 636. (Risicoltura) (N. 227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione agli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636. (Ricoltura).

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 227).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Gli articoli 27 e 28 della legge 16 giugno 1907, n. 337 (articoli 98 e 99 del testo unico delle leggi sanitarie, 1° agosto 1907, n. 636) sono abrogati ed in loro vece sono sostituiti i seguenti:

Art. 27. « In ogni comune dei territori coltivati a riso, ogni anno e fino alla istituzione dei probiviri agricoli, alle date, nei modi e nei termini fissati dal regolamento per l'esecuzione

della presente legge è eletta una Commissione di conciliazione.

« In caso di provata opportunità la circoscrizione della Commissione può, nei modi e termini fissati dal regolamento, per decreto del Ministero di agricoltura, su istanza dei comuni interessati, estendersi sino a tutti i comuni compresi in un mandamento.

« Alla Commissione di conciliazione è deferito l'esame di ogni controversia di carattere individuale o generale fra i conduttori ed i locatori di opera nel territorio di sua competenza, purchè relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dei patti contrattuali o delle consuetudini in vigore.

« Alla Commissione stessa è deferito pure l'esame di ogni controversia di carattere individuale o generale fra i locatori d'opera locali e i locatori d'opera immigrati, attinente alla esecuzione dei rispettivi contratti di lavoro ».

Art. 28. « La Commissione di conciliazione è composta di nove membri, quattro dei quali (due effettivi e due supplenti) delegati dai conduttori d'opera del comune, o dei comuni compresi nella sua circoscrizione, altri quattro (due effettivi e due supplenti) delegati dai lavoratori di risaia locali ed il nono, che ha l'ufficio di convocare e presiedere la Commissione, eletto d'accordo dai delegati delle parti, e, in caso di dissenso, dal pretore del mandamento al quale spetta pure la nomina dei Commissari nel caso di mancata elezione per non intervento degli elettori a due successive adunanze regolarmente convocate.

« Nei comuni in cui, per la lavorazione della mondatura e della raccolta e trebbiatura del riso, si verifica una immigrazione di lavoratori, questi, all'inizio dell'una e dell'altra lavorazione, eleggono quattro delegati (due effettivi e due supplenti) appartenenti alla propria categoria, i quali fanno parte della Commissione per la durata del periodo di lavorazione in cui sono stati eletti.

« Nel caso di mancata elezione per non intervento degli elettori a due successive adunanze regolarmente convocate, la nomina dei delegati è deferita al pretore del mandamento.

« La nomina dei commissari in sostituzione di quelli eletti dalle parti che non accettino l'ufficio, o vi rinunzino, o non siano tosto sur-

rogati dalla parte che li ha eletti, spetta al pretore del mandamento.

« La Commissione funziona con cinque membri: e cioè coll'intervento del Presidente, di due delegati dei conduttori di opera e di due delegati dei lavoratori locali ovvero dei lavoratori immigrati, secondo che la controversia (a giudizio del presidente) riguardi gli appartenenti all'una o all'altra categoria di lavoratori. Quando la controversia (a giudizio del presidente) riguardi l'una e l'altra categoria di lavoratori, alla Commissione funzionante parteciperanno un delegato dei lavoratori locali, ed un delegato dei lavoratori immigrati.

« Quando la controversia non riguardi i conduttori d'opera, ma verta solamente fra i lavoratori locali ed i lavoratori immigrati, alla Commissione funzionante parteciperanno due delegati dei lavoratori locali e due delegati dei lavoratori immigrati.

« I delegati supplenti costituiscono i delegati effettivi assenti per qualsiasi motivo ».

(Approvato).

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 103 del testo unico delle leggi sanitarie 1º agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Le contravvenzioni agli articoli 77, 78, 80 e 81 e le contravvenzioni ai regolamenti previsti all'art. 72 sono punite con l'ammenda da lire 50 a lire 1,500 ».

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Pensione vitalizia alla vedova del professor P. R. Troiano » (N. 335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pensione vitalizia alla vedova del prof. P. R. Troiano ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 335).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1910

Nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È assegnata alla signora Antonietta Battinelli, vedova del professore Paolo Raffaele Trojano, un'annua pensione vitalizia da calcolarsi in base al disposto dell'art. 110, comma secondo, della legge 21 febbraio 1895, n. 70.

Questa disposizione è applicabile dal giorno della morte del professore Paolo Raffaele Trojano.

(Approvato).

Art. 2.

La provincia di Avellino è autorizzata ad iscriverne fra le spese facoltative l'annua somma di lire milleduecento (1200) per concessione di un sussidio ai figli minorenni del professore Paolo Raffaele Trojano fino a che l'ultimo di essi abbia toccato la maggiore età.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di pensione agli eredi del professor Camillo Ghelli » (N. 336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di pensione agli eredi del professor Camillo Ghelli ».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

Alla vedova del professore Camillo Ghelli la pensione sarà liquidata in misura pari allo stipendio corrisposto al suddetto professore prima della morte.

Tale pensione sarà trasmissibile ai figli minorenni nei casi e nei modi di legge.

È aperta la discussione.

Nessuno domandando di parlare e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato poi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali - Acquisto di documenti storici sulle origini del Risorgimento nazionale » (N. 340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali - Acquisto di documenti storici sulle origini del Risorgimento nazionale ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di voler dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 340).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare.

FINALI. Mi dispiace di non vedere presente il relatore, ma poichè c'è al banco della Commissione chi degnamente lo può rappresentare esporrò ugualmente le mie osservazioni.

Anzitutto dichiaro che mi associo di gran cuore alle calde e patriottiche parole colle quali il nostro collega Cavalli, uno dei tre gloriosi superstiti della spedizione dei Mille che fanno parte del Senato, ha raccomandato al Senato l'approvazione del progetto stesso. Io mi trovo presidente di un Comitato nazionale per raccogliere scritti, stampati, cimeli qualunque, pertinenti alla storia del Risorgimento e di tutto ciò che lo possono illustrare.

Quando fu annunciata la presentazione di questo progetto di legge mi rivolsi al ministro dell'interno, che è il vero proponente del disegno stesso; affinchè d'accordo coi suoi colleghi, volesse rimettere questi documenti al Comitato nazionale il quale ha l'incarico anche di formare il museo che dev'essere uno dei principali ornamenti del monumento a Vittorio Emanuele che sorge in Campidoglio. E poichè il locale destinato al museo non è ancora disponibile, il Comitato avrebbe provveduto alla conservazione degli oggetti nella biblioteca, che s'intitola a Vittorio Emanuele.

Credo che questa iniziativa presa dal Comitato abbia avuto buona accoglienza dal ministro; ma per l'accumularsi degli affari, per la brevità del tempo, non è ancora venuta una risposta ufficiale.

Io confido che le disposizioni del Ministero

dell'interno sieno conformi al desiderio del Comitato nazionale: desiderio il quale trae motivo e ispirazione dal suo sentimento patriottico che è stato la ragione per cui i suoi componenti sono stati eletti dal Re.

Ora io desidererei sapere dall'onor. rappresentante del ministro dell'interno, se questo desiderio espresso dal Comitato nazionale sarà soddisfatto.

Le carte, soprattutto i cimeli raccolti da noi pel monumento a Vittorio Emanuele resteranno di certo a perpetuo documento ed illustrazione di quell'epoca gloriosa: altrimenti v'è pericolo che dopo pochi anni ne resti solo una vaga memoria.

Su questo punto io desidero spiegazioni dall'onor. sotto-segretario di Stato; e spero che siano conformi al desiderio del Comitato Nazionale, che io non ho potuto consultare, ma che son ben sicuro che approverà che io anche in Senato mi faccia espositore dei suoi desideri. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il Governo ha provato un senso di sincero compiacimento deliberando di concorrere con mezzi pecuniari alla buona riuscita delle commemorazioni che varranno a tener viva la fiamma purificatrice del patriottismo, e che ci ricordano l'epoca gloriosa del risorgimento nazionale.

Al senatore Finali, degno sempre di tanta reverenza, che chiede se al Comitato che egli meritamente presiede potranno essere consegnate le carte e i cimeli di Francesco Crispi, posso rispondere (pur non avendo autorizzazione speciale dall'onor. Presidente del Consiglio, sono sicuro di interpretarne il pensiero) che, durante il periodo delle feste commemorative, il Governo, con le debite cautele, non potrà avere difficoltà di fare la consegna di queste carte e cimeli, che, come è stabilito dall'articolo 4, dovranno poi permanentemente essere custoditi negli archivi di Stato. (*Approvazioni*).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Su questo ultimo punto desidererei di richiamare l'attenzione del Governo, perchè noi abbiamo una legislazione sugli archivi, che

non mi perito a dire troppo severa, troppo antiquata. Infatti, io credo che i documenti posteriori al 1815 non si possano consultare nei nostri archivi, se non dopo adempite formalità infinite.

Se invece fossero queste carte consegnate al Comitato perchè le conservasse nel museo che sorgerà, e che farà parte del monumento a Vittorio Emanuele, saremmo certi che si seguirebbe un pensiero più largo e più moderno; per modo che quei documenti non sarebbero sottratti allo studio delle persone che si interessano della storia del risorgimento, per certe antiche consuetudini degli archivi di Stato, le quali è ben difficile sradicare. Ma in corso di tante riforme speriamo che avvenga quella degli archivi di Stato con pensiero liberalmente moderno.

Pregherei pertanto di vedere se, appunto per lo scopo che ha il Comitato Nazionale, e per l'interesse che ispira la commemorazione dei fatti di un'epoca gloriosa, possa attuarsi una disposizione nel senso da me esposto.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Mi permetto di far presente come, discutendosi nell'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge, è stato precisamente avvertito che le disposizioni contenute nell'articolo 4, relative al luogo dove andranno depositati i documenti e soprattutto il carteggio ed i cimeli di cui qui si tratta, non corrispondevano all'intendimento dello stesso Governo. Il ministro dell'interno ebbe a dichiarare che il carteggio, i documenti e i cimeli lasciati da Francesco Crispi, anzichè agli archivi di Stato, saranno depositati presso il Museo Nazionale del Risorgimento che avrà definitivamente la sua sede nel monumento a Vittorio Emanuele II.

Si sarebbe quindi dovuto lì per lì, dalla Camera stessa, fare un emendamento a questo art. 4; ma fu invece lasciato passare così come era compilato.

Però ci fu una speciale promessa del ministro dell'interno, il quale disse che si sarebbe tenuto conto della cosa. Io pertanto domanderei che questi documenti, non già temporaneamente, ma siano definitivamente depositati presso il Museo del Risorgimento nazionale. Se andassero agli archivi, nessuno potrebbe più vederli; e d'altra parte gli archivi non sono evi-

dentemente il posto dove si possano conservare dei ricordi patriottici. Quindi io pregherei il Governo a voler ripetere qui la dichiarazione che in proposito già ebbe a fare all'altro ramo del Parlamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Come ben intende l'onorevole Pedotti, io non posso che confermare il divisamento manifestato dall'onorevole Presidente del Consiglio. Poco fa, quando alludeva al Comitato presieduto dall'on. Finali, pensava che si trattasse del Comitato centrale istituito per le feste cinquantenarie. Ora posso assicurare gli onorevoli Finali, Pedotti ed il Senato che il Governo sarà felice di consegnare al Museo del Risorgimento nazionale l'archivio e i cimeli di Francesco Crispi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 500,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1909-910, a titolo di contributo dello Stato nelle spese per le feste commemorative del cinquantenario del 1860 nelle provincie napoletane.

Detta somma sarà erogata per lire 400,000 a favore del Comitato di Napoli e per lire 100,000 sarà ripartita fra gli altri Comitati con decreto del ministro del tesoro d'accordo col ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 2.

Dal 1° settembre al 31 ottobre dell'anno corrente tutti i viaggiatori, dalle stazioni del Regno diretti a Napoli, potranno godere del ribasso della tariffa differenziale B per l'andata e per il ritorno, acquistando alla biglietteria delle stazioni un apposito biglietto, al quale sarà unita una tessera del valore di lire 5 a favore del Comitato di Napoli e quattro buoni per altrettanti viaggi sulle linee delle provincie meridionali, al sud di Castellammare Adria-

tico, di Sulmona e di Roma, col ribasso del 60 per cento sulla tariffa normale valevoli per la durata di 45 giorni, ma non oltre il 30 novembre 1910.

Le modalità relative saranno determinate d'accordo colle Amministrazioni interessate e tenendo presente quanto venne fatto per la Sicilia in seguito alla concessione di cui alla legge 17 marzo 1910, n. 106.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata l'emissione, a scopo commemorativo, di due francobolli facoltativi, l'uno da centesimi cinque e l'altro da centesimi quindici, aventi corso nel Regno e da essere venduti esclusivamente nelle provincie meridionali dal 16 agosto al 15 ottobre 1910, nella quantità e colle norme e garanzie da stabilirsi mediante decreto Reale sulla proposta dei ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi.

Il prezzo di vendita di ciascuno dei detti francobolli sarà aumentato di centesimi cinque a beneficio del Comitato di Napoli, mentre l'importo normale sarà riscosso dall'Amministrazione postale.

Le spese per il disegno artistico dei francobolli e per l'incisione dei rami di stampa saranno sostenute dal Comitato, e quelle dell'ordinaria fabbricazione saranno a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare, dietro parere conforme della Giunta del Consiglio per gli archivi del Regno, per una somma non superiore a lire 125,000, le carte costituenti l'archivio storico privato di Francesco Crispi, compresi i cimeli garibaldini, posseduti dagli eredi Crispi.

È pure autorizzato ad acquistare, dietro parere conforme della stessa Giunta, l'archivio di Marzio Mastrilli, duca di Gallo, per una somma non superiore a lire 23,000.

La somma complessiva all'uopo occorrente sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1909-910.

Le carte suddette saranno conservate negli Archivi di Stato.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Sarò brevissimo. Se volessi discutere la questione indicata dall'on. collega Finali, andrei per le lunghe. Non la legislazione, ma i regolamenti, continuamente modificati, hanno impedito agli italiani, studiosi delle storie nazionali, di conoscerne i documenti.

Si formò un contrabbando a vantaggio di pochi che poterono leggerli nei grandi archivi. La Commissione, istituita presso il Ministero dell'interno, fu proclive a concedere la lettura di documenti a chi la richiese. Io non potrei lagnarmi del consenso ottenuto; ma trovai grande resistenza da povero intelletto di ufficiale di Stato. Restringendomi all'esame dell'art. 4 della legge, il suo significato è questo:

Si acquista un archivio privato, che non faceva parte delle carte ufficiali, che, secondo le leggi, vanno assegnate all'archivio di Stato, su cui il Governo esercita un'alta custodia. Stimando il valore della espressione dell'articolo, il quale dice che le carte suddette saranno conservate negli Archivi di Stato, rimane escluso che i regolamenti, i quali sono anteriori a questa legge, vietino a coloro, che vorranno studiare, l'esame delle carte.

La promessa del Governo di far rimanere le carte alla esposizione patriottica, non può modificare la legge. Intanto fo promessa che alla ripresa dei lavori parlamentari discuterò lo stato del servizio degli archivi, affinché si riconosca che la storia è ricerca della verità, Tribunale di lode, o Nemesis implacabile contro coloro che, con la maschera sul viso, si fecero credere eroi, martiri e patrioti.

In pari tempo va detto che abbiamo bisogno di rinnovare i nostri studi intorno a molti periodi della storia, pei quali s'avvera quello che Dante disse nel Purgatorio: « vide una magica serena; ma toccatala putiva ».

Con questa riserva darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'art. 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari » (352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari ».

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151 e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra è autorizzato a vendere al comune di Savona l'immobile detto ex reclusorio militare e il fabbricato della caserma « Umberto I », restituendo al comune il fabbricato della caserma comunale « Agostino Ricci » già ceduto in uso gratuito, e ricevendo in permuta alcuni terreni della piazza d'Armi, oltre un corrispettivo in contanti di lire 350,000, giusta il compromesso accettato dal Consiglio comunale di Savona colla deliberazione del 18 giugno 1909.

NB. - Per il compromesso vedi stampato della Camera dei deputati n. 521.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Separazione dei comuni di Casanova Lerone e di Vellego dal mandamento di Andora e loro aggregazione a quello di Albenga (306).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Separazione dei comuni di Casanova Lerone e di Vellego dal mandamento di Andora e loro aggregazione a quello di Albenga ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

(V. Stampato n. 306).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che l'Ufficio centrale ha portato una modificazione all'art. 1: propone che, invece di dire: «dal primo gennaio 1910», si dica: «dal primo gennaio 1911». Interrogo il Governo per sapere se accetta questa modificazione.

CALISSANO, *sottosegretario per l'interno*. Il Governo non ha alcuna difficoltà di accettare questa modificazione.

PRESIDENTE. Veniamo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

(V. Stampato n. 306).

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1910 il comune di Casanova Lerone è tutto il territorio delle frazioni Degna e Vellego del comune di Vellego cessano di far parte del mandamento di Andora e sono aggregati al mandamento di Albenga.

Nelle elezioni del Consiglio provinciale i due comuni di Casanova Lerone e di Vellego continueranno a far parte della circoscrizione di Andora.

(Approvato).

Art. 2.

Con Regio-decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano (332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano».

Prego il senatore segretario Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge.

(V. Stampato n. 332).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Il disegno di legge sul bonificamento dell'Agro Romano, che siamo chiamati a discutere, non arriva a provvedere a tutte le

esigenze della importante opera decretata con la legge del 1883.

Si tratta di piccoli espedienti; mentre il bonificamento dell'Agro Romano ha bisogno, per essere proseguito efficacemente, di energiche provvidenze, e di energica volontà e fermezza da parte del Governo, e di tutti gli uffici da esso dipendenti.

Il bonificamento dell'Agro romano fu iniziato colle leggi del 1878 e del 1883. Venne poi la legge del 1903 oggi vigente, con la quale si sostituì al sistema dell'espropriazione dei beni per farne il bonificamento, il sistema - che risultò efficacissimo - dei mutui ad interesse di favore; inoltre quest'ultima legge provvedeva anche alla viabilità. Ebbene, che cosa si è fatto in questo tempo per la viabilità? Quasi nulla, come è confermato dalla relazione dell'Ufficio centrale.

Ora bisogna mettersi bene in mente, e non farsi illusioni, che il bonificamento agrario non sarà possibile, o rimarrà sempre incompleto, finché non vi siano le vie necessarie attraverso la campagna che deve essere bonificata. Le province nelle quali l'agricoltura gode la maggiore e invidiata prosperità, ed è oggetto di ammirazione, possiedono complete reti di strade pubbliche (provinciali e comunali) in ragione di un chilometro di strade per ogni chilometro quadrato di superficie.

L'Agro romano invece possiede uno sviluppo di strade pubbliche in ragione soltanto di un quarto di chilometro per ogni chilometro quadrato di superficie.

La parte dell'Agro romano situata nell'altipiano, è in condizioni poco propizie per il bonificamento, poiché ha uno strato di terreno vegetale molto scarso; la parte valliva invece, specialmente lungo l'Aniene, è suscettibile della più completa e proficua trasformazione agraria; è, può dirsi, la terra promessa. Però anche là mancano le vie; né basta, occorrono pure le opere di prosciugamento.

Quella parte dell'Agro romano che dalle cascate di Tivoli si protende sino al Tevere, presenta un piano inclinato con sufficiente pendio, condizione propizia per l'esecuzione di siffatte opere. Sicché con canali attraversanti obliquamente quella pianura sino all'Aniene, si potrebbe prosciugarla per intero. Quelle feconde terre invece sono palustri o quasi palustri. In-

fatti chi vada a visitarle trova che, se è raramente visibile l'impozzamento alla superficie, la vegetazione palustre germoglia al di fuori del terreno da bonificarsi, e rivela la sorgente malarica.

Pensarono a tali provvedimenti i ministri che ressero negli scorsi cinque anni il Dicastero dell'agricoltura?

A tutti è palese che l'onorevole ministro di oggi non è responsabile se nulla si fece per prosciugare e risanare quei luoghi.

Ma importa fare appello al suo buon volere, perchè, con la competenza che in lui tutti riconoscono, si ponga all'opera per iniziare i lavori occorrenti; poichè, se sono benefici i provvedimenti adottati per impedire la diffusione della malaria, cioè le reticelle, il chinino di Stato, l'azione della Croce Rossa; se tali provvedimenti sono lodevoli, per impedirne la diffusione, resta pur sempre sopra di tutto il dovere di togliere, con le opere di prosciugamento, le acque stagnanti alla superficie d'onde scaturisce il germe malarico.

Oltre i canali di scolo, che dovrebbe assumere lo Stato, i consorzi ed i privati sono dalla legge obbligati a intraprendere le opere minori di prosciugamento, quali sono l'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli. Ma anche in questa parte molto rimane da fare. Ora convien ricordare che, coll'art. 17 della legge del 1883, fu stabilito che « quando i consorzi ed i proprietari non diano esecuzione ai lavori regolarmente deliberati ed approvati, il prefetto provvederà d'ufficio ».

Ma fu osservato più tardi: se la prefettura non ha i mezzi occorrenti, come può provvedere d'ufficio? Perchè non si inscrivono in questo disegno di legge le disposizioni necessarie per agevolare l'azione del prefetto, sia coll'autorizzare una speciale sovraimposta, sia col mettere la somma occorrente a sua disposizione? Anche rispetto a tali opere di risanamento volute dalla legge, nulla si fece, e nulla si propone.

Dunque perchè si deve fare una nuova legge, nella quale non sono contenute le invocate disposizioni della più vitale importanza specialmente per il risanamento? È meglio sospenderla ed invitare il ministro a presentare proposte più complete.

Neppure si è provveduto all'acqua potabile.

Alcuni profittano dell'acqua Marcia, ma questa è troppo costosa. Ora è lecito domandare, perchè non si tentano le trivellazioni? Perchè il Governo non dà il buon esempio? Quando il Governo avrà dimostrato che l'acqua si può ritrarre dal sottosuolo, i privati seguiranno tale esempio.

E che l'acqua esista nel sottosuolo risulta dalle condizioni geognostiche dell'Agro romano.

La parte formante l'altipiano per effetto di un versamento vulcanico, sovrasta ad un banco di terreno permeabile; sotto le lave, sotto i tufi, esiste un giacimento di terreno acquifero, alimentato dalle acque cadenti su più lontani colli; e lo prova il fatto che alla base del versamento vulcanico defluiscono acque sorgenti; e dove non sono le sorgenti, è sempre visibile una trapelazione superficiale di umidità, rilevatrice dalla presenza delle acque, che contribuiscono a rendere palustre la zona valliva sottostante.

Altri fatti lo confermano. Per esempio, quando si costruì un forte fuori di porta S. Pancrazio, il Genio militare, cercandola, raggiunse l'acqua alla profondità di 27 metri (perchè l'acqua bisogna cercarla) e così, mediante la perforazione, il forte fu dotato di buona acqua in quantità sufficiente. E parecchi altri esempi di perforazioni eseguite nell'Agro romano potrei citare.

Perchè il Governo non si preoccupa della necessità di simili opere? perchè non le propone nel disegno di legge? Perchè dobbiamo dettare leggi, riserbandoci di farne poi delle nuove più complete? Sarebbe cosa più opportuna lo studiare sin d'ora una legge rispondente a tutti i bisogni, perchè, prima che ne venga un'altra, lascerà trascorrere troppo tempo.

Obbedendo a tale criterio direttivo, propongo un ordine del giorno sospensivo così concepito:

« Il Senato invita il Ministero a presentare un nuovo e più completo disegno di legge, il quale contenga i provvedimenti per imprimere al bonificamento dell'Agro romano un più efficace indirizzo, specialmente per quanto concerne la viabilità, i prosciugamenti e la ricerca delle acque sotterranee, e sospende la discussione ».

Mi resta da aggiungere una considerazione, che veramente riguarda piuttosto il ministro dei lavori pubblici, che quello di agricoltura; ma questo vorrà certamente compiacersi di dare un impulso all'altra Amministrazione, perchè

faccia compiere con sollecitudine, le opere da tanti anni autorizzate.

Il bonificamento dello stagno d'Ostia, decretato colla legge del 1878, fu prosciugato estraendone le acque colle macchine messe in azione nello stabilimento idrovoro; ma la malaria c'è ancora, perchè, essendo incompleto il prosciugamento, rimangono ancora molti impozzamenti focolari di germi malarici. Si dovevano aprire i canali, cosiddetti allaccianti, destinati a raccogliere le acque defluenti dai terreni superiori al livello dello stagno, per condurle direttamente al mare, e con questo mezzo, deviandole dallo stagno stesso, sgravare le macchine dello stabilimento di un lavoro eccessivo, essendo esse sufficienti ad estrarre le sole acque cadenti sulla superficie dello stagno. Se non che i canali allaccianti, dopo 30 anni, ancora non sono compiuti. Per la qual cosa è urgente che il ministro dell'agricoltura procuri di ottenere dal suo collega dei lavori pubblici, che i canali predetti siano al più presto condotti a termine.

Ora, io non voglio prolungare la discussione, e aggiungo soltanto che questo disegno di legge non tiene conto per nulla di tutto quanto si è studiato prima d'ora, nè dei risultati della inchiesta compiuta dalla Società degli agricoltori tanti anni fa, dai quali si possono ricavare preziosi elementi di fatto, e si può rilevare che gli studi da tenersi maggiormente in considerazione sono quelli riguardanti le strade e le acque. Si tratta di opere tanto necessarie ed urgenti, da doversi reputare un vero errore l'approvare il disegno di legge che ci sta dinanzi, senza introdurre in esso tutte le aggiunte che sono razionalmente invocate.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Cadolini affronta la questione del bonificamento dell'Agro romano sotto due punti di vista sostanziali; la bonifica idraulica e la viabilità. Ed affrontandolo dal lato della bonifica idraulica, egli fa presente a me ed al Senato, che le disposizioni contenute nelle precedenti leggi non ebbero vigore di opera così intensa, da determinare un successo, se non completo, molto vicino al conseguimento che era desiderabile e che era nell'intendimento dei proponenti delle antiche leggi. Egli dice

altresi: badate, che senza un'azione vigorosa dello Stato e dei ministri competenti a ciò chiamati, voi non arriverete a conseguire neppure quella bonifica agraria, di cui il presente disegno di legge è lo specchio evidente, ma non completo.

Egli poi ha detto in ordine alla viabilità tanto necessaria (ed ha citato un coefficiente di un km. di strada per ogni km. di superficie dove vige il sistema della coltura intensiva): senza lo sviluppo energico della viabilità, vi troverete sempre molto lontani dal conseguire dalla bonifica agraria i risultati che vi ripromettete.

Che io non debba disconoscere la ragionevolezza e la fondatezza delle osservazioni dell'onor. Cadolini è giocoforza, perchè davvero nessuno potrà ritenere che un piano di bonifica agraria sia completo ed abbia il suo assetto stabile, se tutti i progetti per la bonifica idraulica e per la viabilità non abbiano avuto contemporaneamente il loro conseguimento. Però, onor. Cadolini, dall'affermare questo, all'arrivare a dire che questa legge non è buona, che questa legge deve essere sospesa per essere coordinata ad altra legge che, più completa, provveda a tutto, credo corra molto.

Vorrei, a questo riguardo, che l'on. Cadolini, tanto competente e tanto benemerito in questa materia della bonifica dell'Agro romano, perchè ne fu uno dei patroni per averla studiata da vicino, per averne riferito, per essersene fatto sincero propugnatore anche quando pareva insolubile il problema, vorrei che l'on. Cadolini mi desse atto di questo, che la legge di bonificamento dell'Agro romano, che ha preceduto l'attuale disegno, ha pur dato dei risultati, risultati che si mira ad integrare, risultati che lasciano aperto il cuore alle migliori speranze, perchè fondate sulla realtà delle cose.

La relazione stessa presentata all'Ufficio centrale, dall'on. senatore Gorio, illustra i dati positivi e precisi, per cui l'estensione dell'Agro romano, considerata dall'antica legge, ormai può dirsi conquistata sotto i rispetti di un avviamento sollecito alla bonifica agraria...

CADOLINI. Non è conquistata.

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Forse, onor. Cadolini, ella, interrompendomi, non mi ha lasciato il mezzo di

esprimere intiero il pensiero che andavo svolgendo.

In realtà si è conseguita la persuasione della possibilità di arrivare alla bonifica agraria, vincendo il più grande ostacolo che era nell'antica legge, quando cioè si era vista nel bonificamento dell'Agro romano questa sola via: l'azione dello Stato diretta contro il proprietario, senza nessun alleviamento, senza nessun aiuto, senza nessun concorso all'attività del proprietario stesso.

In altri termini, eravamo, con l'antica legge, a questo punto. Il proprietario da un lato, lo Stato dall'altro; nessuna possibilità di concorso spontaneo, di assegnamento che potesse farsi sull'iniziativa dei singoli proprietari. Quindi la competizione continua e costante dello Stato contro i proprietari, quindi l'impossibilità di arrivare ad una soluzione. La proprietà privata contro l'azione dello Stato.

Pur essendo patriottico il concetto che ha ispirato quella legge, perchè è stato il principio che ha avviato alle soluzioni attuali, con essa però si venivano a mettere tali ostacoli all'attuazione di qualunque riforma, che non poteva sperarsi nessun successo. Invece, quando ci mettemmo per quest'altra via, vedemmo come l'azione dei singoli proprietari non sia mancata ed abbia fatto, e molto.

La legge attuale mira a dare eccitamenti sempre più larghi ed efficaci, sempre più attivi a questa azione dei singoli, e se io credo con l'onor. Cadolini che sia dovere dello Stato, e particolarmente dell'Amministrazione dei lavori pubblici, di sollecitare e di rendere sempre meglio attuate le opere idrauliche e le opere stradali, e questa stessa legge contiene una disposizione che vale a facilitare, agli effetti delle espropriazioni, le costruzioni stradali, questo però non toglie che in questa medesima legge noi non vediamo attuato quel principio che ha formato la fortuna della legge precedente, e che chiama sempre più l'attività dei singoli proprietari a cooperare con lo Stato alla rendizione di queste zone, costituendo un'economia agraria la quale valga a compensare i sacrifici che i proprietari stessi e lo Stato vanno facendo.

E a questo riguardo, onorevole Cadolini, io non vorrò richiamarla ai dati che in questo disegno di legge sono esposti particolareggia-

tamente (nella stessa relazione che fu presentata dal mio predecessore on. Cocco-Ortu al Parlamento, sono perfino nominativamente indicati i vari casi): non vorrò rammentare a lei e al Senato tutti quei particolari che indicano come in pochissimi anni, con la forma combinata della obbligatorietà, del mutuo a condizioni di favore, dell'esenzione di tasse e del contributo del trenta per cento per opere idrauliche ai consorzi e ai privati, si siano ottenuti nella bonifica agraria e idraulica tali risultati da incoraggiare a proseguire per questa strada.

Pertanto io voglio dire, a conclusione di queste poche parole, perchè per tutto il resto mi riporto specialmente alla sapiente relazione dell'Ufficio centrale, che il Governo non esclude di poter portare all'approvazione del Parlamento altre provvidenze quando siano necessarie e quando le leggi attuali non siano in grado di rispondere a tutte le necessità che si presentano. Ma non è proprio il caso di parlare di sospensione del disegno attuale di legge, che contiene disposizioni che varranno a maggiormente integrare quell'opera di bonifica agraria che ha dato già così buoni risultati. Sarebbe opportuno proprio sospendere questa legge, che concede la proroga del 20 per cento per le opere idrauliche, che altrimenti andrebbero perdute, poichè siamo alla fine del quinquennio e questa legge stabilisce la proroga di altri cinque anni? E sarebbe utile sospendere questa legge quando già noi, per opportuna intesa colla Cassa depositi e prestiti, facciamo sì che per la bonifica dell'Agro romano non si perda il decimo di questo anno degli avanzi netti di quell'Istituto, per contribuire alla formazione della Cassa di colonizzazione? È opportuno che sospendiamo la creazione di quell'Istituto zootecnico che deve contribuire in gran parte alla bonifica agraria, in quanto che la formazione di buone razze di bestiame deve essere il fondamento di sani procedimenti agrari? Ed è conveniente che abbandoniamo quelle provvidenze che rendono più facile l'espropriazione per la costruzione delle strade, e rinunciando a quei benefici che qui vengono accordati per la formazione di piccole borgate nei dintorni di Roma? Vi saranno difficoltà anche in questo; ma pure la cosa, com'è stata congegnata, si presenta in modo da lasciar sperare nella più facile maniera il successo. Tutto questo

è confortato dall'esperienza che abbiamo fatta in quest'ultimi anni; è suffragato in gran parte anche dal Consiglio di organi tecnici e di rappresentanze agrarie come il Comizio agrario di Roma, poichè abbiamo fatto tesoro di voti espressi in una dotta memoria che ci è stata presentata. Ed abbiamo anche il consenso degli agricoltori i quali trovandosi nella zona stabilita devono contribuire alla bonifica.

In tale stato di cose sarebbe opportuno sospendere ogni provvedimento solo per il fatto che furono insufficienti nelle vecchie leggi? Il Governo deve invece sentire tutto il dovere di un'azione intensa, che sospinga a più gagliarda efficacia di opere; ed io credo di interpretare il pensiero del mio collega dei lavori pubblici, nel dire che faremo ogni studio perchè quest'azione più intensa si svolga. E se nuove leggi saranno necessarie le concreteremo. Del resto, varie ne sono già state fatte per questo Agro romano, e quante non furono fatte in altri paesi dove si trattava di opere di bonifica! Basterebbe citare quelle inglesi, ed anche le leggi di rimboschimento di altri paesi. Con una sola legge non si può precisare tutto, tutto prevedere ed a tutto provvedere.

La materia è complessa e sempre nuovi lati di essa si presentano allo studio. Perciò io non nego che altre leggi non debbano in processo di tempo essere fatte per l'Agro romano, ed in ciò sono facile profeta. Verranno più prossimamente o in certo lasso di tempo; chi avrà la responsabilità del Governo penserà a provvedere; ma intanto non sia chiuso il passo a questo disegno di legge che mira, tenendo conto della esperienza fatta, specialmente con l'ultima legge, a dare soccorso rapido di opere sane e buone a quella bonifica agraria che, per fortuna d'Italia, è andata affermandosi in questi ultimi tempi. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Prego l'onorevole ministro a volersi impegnare a presentare prossimamente un altro disegno di legge che completi questo che stiamo discutendo.

Se egli assume siffatto impegno, non ho più una ragione sufficiente d'insistere nella proposta sospensiva.

Credo di aver dimostrato che troppi altri provvedimenti, e più praticamente concepiti,

oltre quelli che ci stanno dinanzi, sono necessari. Tra le altre si dovrebbero studiare alcune correzioni all'articolo concernente i concorsi a premi. Questi sono utili quando riguardano l'introduzione di nuove colture, il perfezionamento di pratiche agrarie, e cose simili, non quando riguardano opere richiedenti l'impiego di capitali.

È lecito supporre che un agricoltore animato dalla speranza di vincere un premio di 5000 lire, al quale concorrono molti altri, si decida, per esempio, ad impiegare un capitale di 20,000 per costruire un fabbricato? È una vera utopia il voler ricorrere a questo espediente dei concorsi a premi per incoraggiare le costruzioni di fabbricati rurali.

Le costruzioni sono parte integrante del bonificamento agrario. A questo debbono essere coordinate, e non possono essere l'effetto dei concorsi a premi, i quali invece sono efficaci per promuovere i lavori fruttiferi, ed i prodotti dell'ingegno.

Gli artisti, per esempio, sono chiamati a concorrere, producendo un disegno, ovvero il modello di una statua; gli scrittori a presentare una composizione, un libro di testo; ma gli uni e gli altri concorrono con l'opera del loro ingegno, non mai con l'impiego di capitali.

Non sarà il premio di mille o più lire che deciderà mai l'impiego di valori patrimoniali da parte dell'agricoltore.

Questo è un criterio evidentissimo, e fa meraviglia che al Ministero di agricoltura, industria e commercio non lo si capisca.

Ma tutto ciò deriva dal fatto, che i disegni di legge sono compilati dai funzionari del Ministero che non sono mai andati in campagna, e che non hanno mai visto da vicino funzionare una gestione agraria, nella quale suolsi impiegare con somma parsimonia il capitale, e non lo s'impiega se non quando si è sicuri di ritrarne un largo progressivo frutto, non già sedotti dalla speranza lontana e fuggitiva di vincere un modesto premio.

Io amo rimettermi completamente all'onorevole ministro, quando egli prenda l'impegno di presentare un progetto di legge che completi il piano delle opere, e corregga gli errori contenuti nel disegno che stiamo discutendo.

Riguardo a questo disegno di legge vi sarebbero molte e molte altre cose da dire e ne

avrei abbastanza per trattenermi ancora tre ore, ma non è questo il momento opportuno per farlo. Ad ogni modo alcune delle disposizioni possono essere utili, ed ora, per concludere, piacemi ripetere che se l'onor. ministro, il quale ha pure riconosciute giuste le mie osservazioni, si compiacerà di dichiarare che presto, per esempio a novembre, presenterà al Senato un nuovo disegno di legge per compiere l'opera così mediocrementemente iniziata, io certamente ben volentieri ritirerò il mio ordine del giorno sospensivo. (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Istituzione del Regio comitato talassografico italiano ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Ciamician della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano ».

GORIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIO, *relatore*. L'Ufficio centrale, dopo l'ultima dichiarazione dell'on. senatore Cadolini, che egli cioè sotto una determinata condizione è disposto a ritirare la sua proposta di sospensiva, non avrebbe ragione di esprimere il proprio avviso in ordine alla discussione generale di questo disegno di legge. Ma siccome nella relazione vi è un accenno, fatto dal relatore a nome dell'Ufficio centrale e cioè che in questa materia del bonificamento dell'Agro romano, neanche con questo progetto di legge sia detta l'ultima parola e che altri provvedimenti dovranno venire dopo questo ad integrare ed a rendere più efficace l'opera del bonificamento, io, a nome dello stesso Ufficio centrale, aggiungerò un'altra parola per incoraggiare il Governo a presentare quando che sia altri provvedimenti, che saranno indubbiamente necessari, e poichè da questa raccoman-

dazione deriva la rinuncia della sospensiva da parte dell'on. Cadolini, io non dubito che il Senato farà ad essa buon viso.

Aggiungo poi, sempre a nome dell'Ufficio centrale, un'altra raccomandazione all'on. ministro, e cioè che voglia fare in modo che il Senato possa portare uno studio profondo sopra la materia del bonificamento dell'Agro romano.

L'Ufficio centrale ha anche rilevato che forse alcune affermazioni contenute nella relazione ministeriale, che non riguardano l'attuale ministro ma il suo predecessore, sono ispirate a troppo ottimismo, mentre la verità bisogna dirla intera ed il Senato, come il suo Ufficio centrale, desidera conoscerla. Io perciò aggiungo quest'altra raccomandazione, che questo disegno di legge, che l'on. ministro dovrebbe prendere impegno di presentare, lo presenti prima al Senato, per nessun'altra considerazione all'infuori di questa e cioè che non si ripeta quello che si è verificato oggi e cioè che il Senato, costretto dall'urgenza del tempo, non possa studiare a fondo questa importante materia.

Devo inoltre osservare che le considerazioni fatte dall'on. senatore Cadolini sono molto serie e gravi, e la relazione dell'Ufficio centrale lo ha già rilevato. Le strade sono iniziate, sono studiate, ma non hanno avuto un seguito che in piccola parte ed io potrei dare qui lettura di quello che è stato fatto. Le strade di cui i progetti sono compiuti e per le quali si è finita la costruzione e che si trovano ora in via di manutenzione, sono pochissime, non arrivano a dieci chilometri, mentre 23 o 24 chilometri sono in corso di studio, i progetti sono ultimati e non si tratta che di darvi esecuzione.

Ora io vorrei ricordare all'onor. senatore Cadolini che nel nuovo bilancio per il Ministero dei lavori pubblici l'ufficio del Genio civile di Roma, per le strade che riguardano la zona del Tevere, chiede un milione per poterne affrettare il compimento. Perciò io voglio sperare che, discutendosi il bilancio dei lavori pubblici, di questa domanda dell'ufficio del Genio civile di Roma sarà fatto tesoro e si potrà dare alla costruzione delle strade quell'impulso che è desiderato tanto dal Senato, quanto da tutti coloro che portano affetto all'esecuzione di queste grandiose opere.

Il senatore Cadolini ha parlato altresì della poca efficacia che hanno avute le opere di bo-

nificamento e di colonizzazione. E qui io debbo fare una osservazione.

Se noi parliamo delle grandi opere, come quelle di Ostia, di Maccarese, ecc., è certamente da dubitarsi, che esse abbiano raggiunto quell'efficacia che era negli intendimenti del Governo e del corpo legislativo, ma c'è una piccola bonifica, la quale ha una importanza grandissima sia rispetto al bonificamento dei terreni sia rispetto alla salubrità: la bonifica che avviene alle sorgenti, con la sistemazione degli scoli, di cui molti colleghi potranno vedere un esempio alla Cervelletta ed in altre località. Questa bonifica, dobbiamo riconoscerlo, ha prodotto reali benefici.

Ora il disegno di legge ha uno speciale riguardo a queste sistemazioni, che ormai sono accettate intieramente perchè dei 209 progetti che riguardano le tenute che costituiscono l'Agro romano più di 170 sono stati ormai accettati o si trovano in via di conciliazione. Il rapido movimento è avvenuto soltanto in questi ultimi anni, perchè la legge del 1903 non ha avuto esecuzione che dopo il 1907.

Infatti, nel 1907, nel 1908 e nel 1909, furono concordati 164 progetti di bonificamento, e nel primo semestre di quest'anno sono stati concordati altri progetti di sistemazione e di bonifica, tra i quali ve ne sono otto o nove molto importanti, l'ultimo dei quali riguarda il bonificamento della Magliana.

Questo sta a dimostrare che la bonifica dell'Agro romano, che per un certo tempo rimase quasi paralizzata, ha preso un movimento ascensionale in questi ultimi tempi. I mutui di favore che solo nel 1909 non raggiunsero i tre milioni, ora sono quasi arrivati a sei milioni.

Ora, siccome questi mutui si concedono a piccole opere locali, ciò vuol dire che non solo i progetti sono stati accettati, ma che è intenzione di coloro che li hanno accettati di portarli a compimento.

Ma altre considerazioni, secondo l'Ufficio centrale, suffragano il desiderio che la legge sia accettata.

Non si è tenuto conto dal senatore Cadolini che il carattere principale di questa legge è quello di uscire dalla cerchia dei dieci chilometri e di portare l'opera d'incoraggiamento e d'impulso anche nella zona al di fuori di que-

sta cerchia e non solo al di fuori della zona di obbligo del comune di Roma, ma anche nei comuni limitrofi per le proprietà che si trovino nelle stesse condizioni.

Ora, quando siete in presenza d'iniziativa che meritano di essere incoraggiate, vi sentireste il coraggio di rinunciare ad una legge unicamente perchè non è perfetta? Tutti riconosciamo che la legge è manchevole; ma non perdiamo i benefici che furono già indicati nella relazione e ai quali ha accennato il ministro di agricoltura! Cito in primo luogo la creazione dell'Istituto laziale zootecnico. È inutile! la ricchezza dell'Agro romano deve consistere soprattutto nella produzione foraggiera e nell'aumento del bestiame. Ed è incoraggiante vedere che negli ultimi progetti si tratta di aumentare il bestiame che dovrà popolare le tenute che vengono bonificate.

E non solo di questa istituzione si deve tener conto, ma anche di quelle altre disposizioni che sono intese a promuovere la colonizzazione dell'Agro romano. Si dirà che è un po' una poesia, ma in materie come questa, guai se non si seguisse anche un poco l'ispirazione della poesia.

Si potrà talvolta sbagliare, ma qualche cosa si ottiene sempre.

Quindi io, a nome dell'Ufficio centrale, e data la dichiarazione che il ministro di agricoltura ha fatto, che cioè egli s'impegna a presentare, quando lo crederà opportuno, un altro progetto di legge che imprima un maggior impulso alla redenzione dell'Agro romano, esprimo la fiducia che il Senato vorrà dare la sua approvazione a questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazione.

POLACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLACCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in scuole regie dell'istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dello Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Polacco della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sul progetto di legge per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell' Agro romano.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. I provvedimenti integratori dell'attuale disegno di legge dovranno avere il loro fondamento in disposizioni che derivino particolarmente dal ministro dei lavori pubblici di accordo con quello dell'agricoltura. In questo senso quindi io credo che una mia dichiarazione, per seguire il voto dell'Ufficio centrale e dell'on. Cadolini, ai quali del resto nelle mie dichiarazioni mi sono già associato, non possa essere che questa: studierò quali possano essere i provvedimenti, che in termini relativamente brevi di tempo, ma che oggi non possono essere fissati, si possano concretare. Io allora mi recherò ad alto onore e a dovere di portare questi provvedimenti prima a questo alto Consesso. (*Benissimo. Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il Governo, sentita la Commissione centrale di vigilanza per l'Agro romano, potrà con decreti Reali:

1° determinare quali altri terreni dell'Agro romano, oltre quelli designati nel testo unico 10 novembre 1905, n. 647, siano ritenuti suscettibili di utile trasformazione agraria e ad essi estendere l'applicazione delle disposizioni di bonificamento obbligatorio risultanti dall'anzidetto testo unico;

2° accogliere le domande di proprietari dell'Agro romano, per ottenere che si estendano a tenute non incluse per legge o per precedenti decreti nella zona del bonificamento obbligatorio, le norme di cui all'anzidetto testo unico di leggi, rimanendo i detti proprietari assoggettati a tutti gli obblighi ivi specificati ed acquistando il diritto ai corrispondenti benefici.

(Approvato).

Art. 2.

I centri di colonizzazione agraria che entro 10 anni, dal 1° gennaio 1911 sorgano in terreni dell'Agro romano, alla distanza di almeno cinque chilometri dalla cinta daziaria del comune di Roma, e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 25 famiglie ricoverate in adatti ed igienici ambienti, con non meno di mezzo ettaro di terreno annesso all'abitazione per ciascuna di esse, godranno dell'esenzione di qualunque imposta, tassa, dazio od altro pubblico balzello comunale, provinciale, governativo, per il periodo di anni 20.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Per godere dei privilegi, esenzioni, premi e sussidi, di cui alla presente legge, chiunque si proponga la costruzione di borgate o centri di colonizzazione, dovrà preventivamente sottoporre il relativo piano tecnico e finanziario all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale provvederà con suo decreto, sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

(Approvato).

Art. 3.

Chiunque si proponga di costituire centri di colonizzazione o borgate rurali, e non disponga del terreno dove intende costruire, potrà chiedere al Ministero di agricoltura che sia provveduto dallo Stato, all'espropriazione per pubblica utilità del terreno medesimo, obbligandosi a depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti la somma che verrà stabilita, prima di addivenire all'espropriazione, il cui procedimento rimarrà disciplinato dalle norme di cui nell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 4.

Sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano, il Ministero di agricoltura avrà facoltà di espropriare, per pubblica utilità, previa offerta di un'indennità da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti, i terreni di cui all'articolo precedente che siano ritenuti adatti alla costituzione di centri di colonizzazione o borgate rurali.

Avvenuto l'anzidetto deposito, il Ministero di agricoltura farà redigere lo stato di consistenza dei terreni, e potrà quindi ordinare l'occupazione immediata di questi.

Qualora gl'interessati non accettino l'indennità come sopra depositata, si procederà alla determinazione del prezzo colle norme fissate dall'articolo 13 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, fermo, intanto, il possesso dei fondi presso l'autorità espropriante.

All'intento di cui nel precedente articolo, il Ministero anzidetto farà uso dei fondi di cui all'articolo 27 del testo unico di leggi 10 novembre 1905, n. 647.

I terreni espropriandi, in virtù dell'articolo precedente, saranno a cura del Ministero di agricoltura venduti a licitazione o a trattativa privata, sulla base del prezzo d'espropriazione, coll'obbligo di costituirvi centri di colonizzazioni o borgate rurali, secondo i piani che saranno stabiliti dal Ministero stesso, udita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

(Approvato).

Art. 5.

Al fine di poter fruire dei benefici della presente legge, chi voglia costruire centri di colonizzazione o borgate rurali, deve obbligarsi a locare le abitazioni e i terreni annessi, alle condizioni che verranno dettate dal regolamento per l'esecuzione della presente legge ed a quello altre che, secondo le particolarità dei casi, verranno di volta in volta stabilite dal Ministero di agricoltura, udita la Commissione di vigilanza sull'Agro romano.

Ai privati proprietari, alle associazioni ed a qualsiasi ente legalmente costituito, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonizzazione agraria o di borgate rurali; sono estese le disposizioni del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, concernenti la concessione di mutui di favore.

La somma occorrente per questi mutui sarà somministrata al Ministero di agricoltura dalla Cassa depositi e prestiti, e non potrà eccedere un milione di lire all'anno, per cinque esercizi, a partire dal 1° luglio 1910, all'interesse non superiore al 4%.

La differenza tra questo interesse e quello di favore a carico dei mutuatari, sarà pagata coi

fondi della Cassa di colonizzazione, di cui all'articolo 12 della presente legge, su decreto del ministro di agricoltura.

(Approvato).

Art. 6.

Fra lo Stato, la provincia e il comune di Roma, sarà istituito un Consorzio per la fondazione e il funzionamento di un Istituto zootecnico laziale. Con decreto Reale sarà provveduto dal Governo del Re, udito il Consorzio e la Commissione di vigilanza per l'Agro romano, a fissare le norme per l'impianto e il regolare funzionamento dell'Istituto anzidetto.

(Approvato).

Art. 7.

Alle spese d'impianto dell'Istituto, di cui all'articolo precedente, che non potranno eccedere lire duecentomila (lire 200,000) si provvederà:

a) per metà mediante mutuo di favore da concedersi al Consorzio dal Ministero di agricoltura, coi fondi e colle norme stabilite dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi per l'Agro romano;

b) per l'altra metà mediante contributo dello Stato, in ragione di tre quinti da prelevarsi dai fondi della Cassa di colonizzazione dell'Agro romano, di cui all'articolo 12 della presente legge, e il concorso degli altri enti consorziati in ragione di un quinto a carico della provincia e di un quinto a carico del comune.

Alla totalità delle spese dell'annuale funzionamento dell'Istituto anzidetto, che non potrà eccedere *lire 60 mila*, contribuiranno lo Stato e gli altri enti consorziati nella misura indicata al precedente comma b.

(Approvato).

Art. 8.

Tra gli atti, ai quali per l'articolo 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, sono applicabili, per le tasse di registro e ipotecarie, le disposizioni dell'articolo 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (serie 3ª), sono compresi anche gli atti di alienazione immobiliare in cui gli acquirenti assumono l'obbligo di compiere il bonificamento agrario.

Trattandosi di atti di compra e vendita il beneficio sarà ridotto a metà.

Se le opere di bonificazione non saranno eseguite entro cinque anni dalla stipulazione degli atti suddetti, questi andranno soggetti all'intera tassa, che sarà a carico degli acquirenti.

(Approvato).

Art. 9.

I termini fissati dall'articolo 1^b della legge 13 dicembre 1903, n. 474 (art. 32 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647) sono prorogati fino al 31 dicembre 1915.

L'ultimo comma del suddetto articolo 32 è modificato come segue:

Con queste norme sarà, per decreto Reale, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, provveduto al riordinamento dei Consorzi esistenti e alla loro riduzione e concentrazione.

(Approvato).

Art. 10.

L'articolo 34 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, è modificato nel modo seguente:

L'Ufficio del genio civile, incaricato del servizio dell'Agro romano, compilerà il progetto di massima, dividendolo anche per zone, ove sia opportuno, dei lavori di bonifica indicati alle lettere *a* e *b* dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1878, n. 6442, e nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 333. Il progetto sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici. Al detto Ufficio spetterà pure di approvare i progetti esecutivi compilati dai Consorzi e singoli interessati: quando però tali progetti fossero presentati prima del progetto di massima, l'approvazione dei medesimi sarà data dal Ministero dei lavori pubblici.

L'ufficio del Genio civile sorveglierà l'esecuzione dei lavori e provvederà al collaudo dei medesimi.

Ove venisse ritardata la compilazione dei progetti esecutivi o l'esecuzione dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici potrà, inteso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ordinare l'esecuzione d'ufficio a carico del Consorzio o del privato interessato; o, quando sia riconosciuto opportuno, si provvederà allo scioglimento del Consorzio ai sensi dell'art. 28 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 sulle bonifiche.

(Approvato).

Art. 11.

La disposizione dell'art. 36 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, è abrogata.

Lo Stato pagherà ai proprietari delle tenute attraversate dalle strade, di cui all'art. 35 del suddetto testo unico, il giusto prezzo del terreno per la sede stradale, ragguagliato al valore agrario, esclusa ogni altra indennità.

L'appalto delle opere stradali potrà essere affidato per trattativa privata ai proprietari interessati, isolatamente o riuniti in consorzio, che si obblighino ad anticipare l'intera spesa.

Il rimborso sarà effettuato nei termini stabiliti in contratto, e sulla somma dovrà essere pagato l'interesse annuo del 4 per cento a decorrere da due mesi dopo la data del decreto che approvi il collaudo.

Sulle somme che fossero dovute per riserve dell'impresa, tale interesse comincerà a decorrere due mesi dopo la data del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui, in sede amministrativa od arbitrale, siano state risolte le riserve stesse.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire i necessari raccordi fra le strade del piano regolatore per l'Agro romano, di cui all'art. 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e le prossime stazioni ferroviarie o tramviarie.

(Approvato).

Art. 12.

Presso la Cassa dei depositi e prestiti è istituita una Sezione speciale intitolata *Cassa di colonizzazione per l'Agro romano*, avente gestione autonoma.

In tale Cassa verranno versati:

a) un decimo degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti, rimanendo in tal senso modificata la ripartizione stabilita dall'art. 5 della legge 11 giugno 1896, n. 461;

b) le somme che si sono rese disponibili sui fondi impegnati anteriormente alla data della presente legge, o che tali diverranno successivamente sui capitoli del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, riguardanti i mutui di favore, il bonificamento dell'Agro romano, le spese per l'impianto dei tenimenti e poderi modello per il bonificamento e la colonizzazione;

c) i proventi e contributi eventuali.

(Approvato).

Art. 13.

Il Ministero dell'agricoltura, entro i limiti del fondo disponibile della *Cassa di colonizzazione per l'Agro romano*, potrà concedere, coi criteri e colle norme che saranno stabilite dal regolamento:

a) premi e sussidi per costruzione di strade poderali e per opere necessarie alla provvista di acqua potabile e di irrigazione;

b) premi e sussidi alle associazioni di lavoratori che, mediante affitti od altri contratti di conduzione agraria per migliorie, eseguiscano felicemente opere di bonificamento agrario e di colonizzazione;

c) premi alle famiglie di coltivatori che si stabiliscano, con dimora fissa, nelle aziende agrarie dell'Agro romano;

d) premi per costruzione di centri di abitazioni rurali, nella ragione massima di un quinto del loro costo;

e) premi ai proprietari che concedano ad enfiteusi, con patti di notevole miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non inferiori a venti ettari;

f) premi per incoraggiare le iniziative di privati, di associazioni e di enti, dirette alla istituzione e al funzionamento, di campi dimostrativi per facilitare la trasformazione delle culture;

g) premi ad agenti di sorveglianza, a sanitari, a maestri ed a quanti altri, nel disimpegno degli uffici ed incarichi interessanti le diverse finalità specifiche delle leggi di bonificamento, abbiano acquistato, per diligenza ed utilità di azione, titolo a ricompensa straordinaria;

h) premi e sussidi per l'incremento dell'istruzione agraria e, generalmente, per favorire l'attuazione di qualunque iniziativa utile agli scopi del bonificamento e della colonizzazione.

(Approvato).

Art. 14.

Per i lavori di bonificazione idraulica, igienica ed agraria che, alla promulgazione della presente legge, fossero stati già compiuti in conformità delle leggi per l'Agro romano, e per quelli che potranno compiersi in seguito nei

terreni compresi nel piano regolatore di cui alla legge 11 luglio 1907, n. 502, e sugli altri contemplati dalla legge 6 aprile 1908, n. 1908, n. 116, secondo i piani da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, d'intesa col comune di Roma, questo dovrà corrispondere ai proprietari interessati, in caso di espropriazione, un'adeguata indennità, coi metodi e coi criteri di stima portati dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

(Approvato).

Art. 15.

Il comune di Roma dovrà, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dichiarare al Ministero di agricoltura se e per quali terreni delle zone contemplate dalle lettere b e c dell'art. 2 della legge 6 aprile 1908, n. 116, intenda di esercitare il diritto di espropriazione.

I terreni che ne risulteranno vincolati dovranno essere espropriati entro l'anno successivo, rimanendo nel frattempo sospesa, nei rispetti di essi, l'applicazione del testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

(Approvato).

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad estendere le leggi di bonificazione dell'Agro romano alle zone di territori di altri comuni finitimi con l'Agro stesso, per la superficie che, secondo il parere della Commissione di vigilanza, sarà giudicata necessaria ad un razionale integramento delle opere di bonifica igienica, idraulica ed agraria.

(Approvato).

Art. 17.

Il Governo del Re emanerà, mediante regolamento, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, modificando anche, in quanto occorra, i regolamenti in vigore per il bonificamento dell'Agro romano; e provvederà altresì, per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, ed osservate le norme della legge 22 novembre 1908, n. 693, testo unico, sullo stato degli impiegati, alla riorganizzazione dell'Ispettorato del bonificamento agrario e della

colonizzazione, istituito con legge del 22 dicembre 1905, n. 598, valendosi all'uopo dei fondi già assegnati dall'art. 18 delle legge 13 dicembre 1903, n. 474 (art. 31 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647).

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul riordinamento del casellario centrale dell'Ufficio di statistica del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mortara della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti circa le autorizzazioni per concessioni di tombole e lotterie nazionali » (N. 316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti circa le autorizzazioni per concessioni di tombole e lotterie nazionali ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Per il periodo di dieci anni dalla data della presentazione della presente legge è sospesa ogni autorizzazione alla concessione di lotterie e tombole nazionali, fatta eccezione soltanto di quelle che alla predetta data sono in corso di esame avanti al Parlamento, o per le quali le proposte d'iniziativa parlamentare furono già presentate e sono da svolgere.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

MALVEZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MALVEZZI. Il Senato ricorderà la storia di questo disegno di legge, del quale rendo lode all'attuale ministro delle finanze.

Spesseggiavano in modo eccessivo i disegni di legge per lotterie. L'ordine del giorno del

Senato ne era addirittura ingombro; onde si levarono parole severe e proteste autorevolissime per bocca del senatore Tittoni, del senatore Buonamici e modestamente anche da me.

Il Senato pertanto ha il merito di questo provvedimento, poichè, esercitando le sue altissime funzioni, impedì che si procedesse in una via, la quale era addirittura scorretta, perocchè per scopi benefici commendevolissimi, si creava una illusione e una delusione veramente dannosa. Questo io dico anche per una mia persuasione, che non sia mai bene incoraggiare il giuoco, sia pure a scopo di beneficenza, o la speculazione con le lotterie più o meno telegrafiche. Ebbi l'onore di esprimere questo concetto in Senato or sono alcune settimane, e per coerenza lo ripeto oggi, pur avendo assicurata per 10 anni, una serrata, per merito dell'onorevole ministro Facta. Però mi permetto di osservare che il disegno di legge, sul quale certamente io non presento emendamenti, ha una parte, l'ultima, alquanto incerta, là dove dice: « per le quali lotterie le proposte di iniziativa parlamentare furono già presentate e sono da svolgersi ».

Non per fare un rilievo, ma noto che sarebbe stato bene conoscere quali e quante siano le proposte già presentate (qualche volta anche per scopi elettorali) nell'altro ramo del Parlamento, affinchè si sappia l'efficacia precisa della legge che oggi discutiamo. Ad ogni modo io mi felicito di questa legge. Fra dieci anni auguro che il ministro Facta, stimato da tutti, sia Presidente del Consiglio (*ilarità*) (non posso prevedere che egli sia ancora ministro delle finanze! Accetti l'augurio), e che provvederà allora nuovamente ed efficacemente.

Ho preso la parola per coerenza, e a corollario di quanto io avevo detto in un'altra seduta, e di quanto dissero il senatore Tittoni e il senatore Buonamici che a me si associarono nelle proposte e nelle raccomandazioni.

LUCCHINI L. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI L. Io non sono perfettamente d'accordo col senatore Malvezzi, ma non già perchè non condivida il concetto che ispira questo progetto di legge, nel senso di porre un argine a questa valanga di concessioni di tombole e di lotterie. La legge in discussione dispone che per dieci anni non se ne parli più; daremo corso a tutte quelle che sono davanti

al Parlamento o allo stato di relazione, o allo stato di progetto o anche, ed è il punto sul quale l'onor. Malvezzi voleva spiegazioni, o anche solo presentate alla Camera e in attesa di svolgimento. Non se ne parlerà che il giorno 24 giugno 1920.

D'onde il compiacimento cui fa cenno l'onorevole Malvezzi perchè il Senato medesimo ebbe a provocare questo disegno di legge, ed anche perchè il Governo ha fatto il *cadeau* al Senato di presentarlo ad esso prima che alla Camera. Sia pur lode all'onor. ministro, che così sollecitamente ha mantenuto la parola data nella seduta del 12 maggio; dato sempre che il progetto abbia veramente serietà di propositi e consistenza di contenuto.

Non mi indugero sopra questioni estrinseche. Forse il far decorrere i dieci anni dalla data della presentazione del progetto di legge non è troppo conforme alla tecnica e alle consuetudini legislative, perchè bisogna andare a trovare la data negli atti parlamentari. Forse non è appropriato neppure il dire che rimane sospesa ogni autorizzazione alla concessione. Sospesa? Viene interdetto di occuparsene, di farne argomento di materia legislativa. Autorizzazione? No. Autorizzazione è quella che è data al Governo di concedere le tombole.

Si può fare anche un'altra questione che si connette col dubbio sollevato dall'onor. Malvezzi. Per dieci anni? Ma lo stesso ministro nella sua relazione dice che, fra tutte le tombole e lotterie in corso di approvazione, si ha un totale complessivo di lire 33,250,000; e, data la limitazione annua stabilita per la legge del 1898, altro degli espedienti escogitati per arginare la materia, ci fa sapere che « l'avvenire è impegnato fino all'esercizio finanziario 1925-26 ». Per cui, dunque, alla fine del decennio, noi ci troveremo ancora ad avere ipotecato un altro quinquennio o sessennio, senza contare quelle domande di autorizzazione presentate alla Camera e che non sono ancora state svolte, per cui ad occhio e croce andremo fors'anco al di là del 1930. Per questo non s'intende il limite del decennio, se l'avvenire si trova ormai ipotecato per un ventennio.

Ma la questione che io sollevo è di ben altra natura. Dunque per dieci anni non si deve più parlare di tombole o lotterie. Sta bene; dice il disegno di legge: è sospesa ogni autorizzazione

per questo oggetto. Ma si domanda: chi è mai che può disporre, che può fare queste concessioni?

VISCHI. È la volontà del Parlamento di domani.

LUCCHINI L. Se fosse il prefetto o altra autorità locale cui spettasse questa facoltà, la cosa camminerebbe coi suoi piedi; la legge in discussione suspenderebbe tale facoltà per il tempo stabilito, e tutto sarebbe in piena regola. Ma non è così. Che spetti forse al Governo fare codeste concessioni? Neppure. Poichè il Governo, secondo la nostra legislazione, ha delle facoltà molto estese e, forse, anche esorbitanti in tante altre materie; ma non in tema di tombole e di lotterie. Per citarne una, in materia ferroviaria, il Governo ha una sconfinata potestà di concedere all'industria privata la costruzione di qualsiasi linea ferroviaria, la più importante, la più costosa, la più controversa, senza sentire il Parlamento, purchè senta quelle date Commissioni, quei dati Consigli superiori di cui siamo pieni zeppi in Italia. Ma quando si tratta di tombole occorre un progetto di legge e occorre un voto del Parlamento. È dunque soltanto il Parlamento che può autorizzare il Governo a concedere queste tombole o lotterie. Allora la questione diventa un po' scabrosa. Perchè allora il succo della legge è questo: che il potere legislativo fa una legge di coercizione verso se stesso, che deve avere impero rispetto a nessun altro meno che a se medesimo. Ora, finchè si tratta di mettere dei limiti di azione a tutte le autorità dello Stato e al Governo anche, sta bene; ma che il Parlamento s'imponga egli di tali limiti, di tali strettoie, via, mi pare che non sia cosa troppo seria, e che meriti qualche riflessione prima di consentirvi.

In altre parole sembra a me che questo progetto di legge sia la confessione di uno stato di grande debolezza, per non dir altro, del Governo e del Parlamento. È il Governo che non si sente la forza di opporsi alla presa in considerazione prima, e poi all'approvazione di siffatte proposte di legge.

Ed è quindi il Parlamento che alla sua volta si riconosce impotente di contrastarle e di respingerle.

O io mi inganno ed ho le traveggole, ovvero

il problema che ora si affaccia all'esame del Senato merita qualche attenzione.

I Governi (non parlo dell'attuale verso il quale non potrei che rivolgere lode per l'opera che esso ha sinora compiuto, non solo di grande operosità ma anche di grande sincerità) i Governi che si succedono da noi in Italia pur troppo non hanno nè l'autorità nè l'energia necessaria per l'esplicazione del loro ufficio. E nel Parlamento l'azione del Governo è paralizzata da ogni sorta di più o meno indebite influenze. Sono i più vari e spesso deleteri interessi che vi hanno libero giuoco; e sono le più diverse e ben organizzate leghe, unioni, federazioni di classe che premono sopra le deliberazioni del Governo e del Parlamento.

Noi in questi ultimi anni abbiamo dovuto subire delle leggi di cui pur troppo si esperimenta ora la funesta ispirazione, appunto perchè informate a vedute, a correnti, a influenze che non lasciano libero l'apprezzamento del Governo e del Parlamento, paralizzati e ridotti senza energia e senza volontà.

Ma io uscirei dal tema e molto probabilmente l'illustre nostro Presidente m'inviterebbe a ritornarvi, se volessi proseguire in codeste melanconiche considerazioni.

Rientro quindi nella carreggiata di questo progetto di legge, e concludo.

L'onor. senatore Tittoni, ricordato dal collega Malvezzi, nell'aprire il fuoco contro le tombole diceva non esser serio che il Parlamento si presti a tante domande di codeste concessioni più o meno plausibili.

Accordandole inconsideratamente, soggiungeva, renderemmo ridicolo il Parlamento agli occhi delle popolazioni.

Ma io domando: cosa diranno le popolazioni vedendo il Parlamento ricorrere nientemeno che alla sanzione di una legge, verso se stesso, per trovar forza a non votare simili concessioni? Cosa diranno vedendo il potere legislativo a proclamare la propria interdizione, sia pure limitatamente a una determinata materia, per non sentirsi capace di resistere alle influenze individuali o collettive, che lo possano far fuorviare? Non è codesta una vera e propria confessione di pusillanimità, non è codesta una vera e propria esautorazione parlamentare? O perchè invece non sa provvedere altrimenti il Governo, con quella energia che

deve spiegare in questa e in altre materie, ai casi propri e alla dignità del Parlamento, per impedire che si discutano e approvino leggi improvvide o poco serie? (*Approvazioni*).

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Risponderò brevemente alle osservazioni fatte e dal collega Malvezzi e dal collega Lucchini.

Ringrazio innanzi tutto il senatore Malvezzi, che con la autorità sua ha voluto appoggiare le conclusioni, alle quali è giunto l'Ufficio centrale; il quale non ha avuto dissenziente nessun altri fuorchè il collega Lucchini, che non si è voluto persuadere come questo progetto di legge, sia pure avendo dei difetti, costituisca un passo innanzi, sì da meritare l'appoggio del Senato, che, giova ricordarlo, ha dato la spinta perchè si proponessero idonei provvedimenti contro le continue presentazioni di domande per tombole o lotterie.

E che poteva fare il ministro? Non poteva certo presentare un progetto di legge col quale abolire l'istituzione delle tombole in Italia; e quindi non restava che di immaginarne uno, come questo, che ha difetti certamente e che, se si vorrà demolire, si potrà farlo presentandone un altro con opposti propositi. Lo ripeto, questo è un progetto di legge di opportunità, che è stato dettato e provocato dal Senato, di cui l'Ufficio centrale ha creduto di farsi eco, proponendo che venga approvato tale e quale fu presentato dal Governo.

Non ho molto da rispondere al collega Lucchini, giacchè le sue sottili osservazioni furono già fatte in seno all'Ufficio centrale, che le combattè per le ragioni già dette.

Quindi non resta che raccomandare al Senatò di approvare la legge, augurando che non venga giorno in cui, essendovi ancora diecine di tombole da sorteggiare, passi per la mente a qualcuno di presentare altro progetto per derogare al presente e dare così adito a nuove speranze, che sarebbero poi soddisfatte forse soltanto il giorno del giudizio!

Concludo: accontentiamoci della remora che otteniamo col presente disegno di legge; se le nostre intenzioni falliranno, avremo almeno dimostrato di essere consenzienti con quanto più volte si è detto in Senato, di cercare cioè di togliere di mezzo la valanga deplorata di

infinite domande di tombole e lotterie. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Nel presentare al Senato il modesto disegno di legge che ora si discute io ho avuto in animo di corrispondere precisamente alle considerazioni che sono state fatte in Senato intorno ad uno stato di cose che ormai doveva cessare.

Io compresi perfettamente quanto fossero giuste le deliberazioni del Senato dinanzi ad uno spettacolo, che di giorno in giorno andava facendosi più grave, e portava la nostra funzione legislativa ad un punto tale che era veramente indegno del nostro Parlamento.

Rispondendo a questo concetto altamente giuridico e politico, io presentai questo progetto di legge sottoponendolo alle savie deliberazioni del Senato.

Dirò subito che quando ho compilato questo progetto di legge ho cercato i vari modi che si potevano adottare per addivenire a questa soluzione, e studiandoli ho dovuto constatare la inefficacia di tutti salvo di quello proposto col presente disegno di legge.

Prima però di dire le ragioni per le quali io credo che questo progetto possa essere approvato, mi sia permesso rivolgere una parola di vivissimo ringraziamento al senatore Malvezzi, che ha voluto associarsi anch'egli nel dire che ormai il Parlamento doveva fare una affermazione solenne, anche mediante una legge, per stabilire esattamente questo concetto, che cioè era tempo di por fine ad uno stato di cose non più tollerabile.

L'onor. Malvezzi è anche andato oltre, e ha detto che sarebbe stato forse opportuno che il Senato avesse avuto innanzi agli occhi l'elenco di tutte le tombole proposte nei due rami del Parlamento, onde farne una cernita ed ammettere quelle che presentassero qualche attendibilità, respingendo le altre.

In linea di pura considerazione morale l'osservazione del senatore Malvezzi ha perfettamente ragione di essere. Ma io risponderò all'onor. Malvezzi che non ho portato dinanzi al Senato l'elenco di tutte le tombole, perchè mi pareva fosse poco simpatico stabilire una distinzione tra le une e le altre, partendo io

dal concetto che o si dovevano togliere tutte o ammettere tutte. E ciò anche per non costituire una differenziazione tra coloro che, avendo presentato questi disegni di legge in epoca anteriore, possono vederli attuati e coloro che, avendoli presentati dopo, non potrebbero vederli attuati. Per non stabilire quindi questo criterio di differenziazione, che avrebbe portato il Parlamento stesso a decidere sul momento di queste tombole, e anche perchè se il Parlamento le avesse respinte sarebbe stato come un rimprovero per coloro che queste tombole avevano proposte, per questi motivi, ripeto, io non ho portato in Senato l'elenco di esse.

Del resto le tombole che sono davanti al Parlamento, fortunatamente, non sono molte ed io credo che il Parlamento, per ispirarsi a questo concetto, possa fare buon viso alla proposta che ho l'onore di presentare, lasciando che quelle già presentate seguano il loro corso secondo le leggi antecedenti. E poichè si tratta di proposte fatte dai nostri colleghi, questo serve a rendere meno antipatica la decisione.

E vengo alla parte sostanziale della questione, posta innanzi dal senatore Lucchini.

Allorquando io compilai questo modestissimo, ed anzi direi meschino progetto di legge, non tacqui a me stesso nessuna delle osservazioni che vennero fatte dal senatore Lucchini; le ho sentite, forse, con minore sapienza e con minor brio, ma erano abbastanza elementari ed io quindi mi son posto i quesiti che anche l'onor. senatore Lucchini ha messo innanzi.

Io mi son domandato se questo sistema di vietare al Parlamento una legiferazione di questo genere potesse rispondere ai principi di diritto costituzionale: le ragioni che l'onorevole Lucchini ha svolte hanno certo una grande importanza: mi sono indotto tuttavia a presentare il progetto per due ordini di considerazioni: il primo si riferisce a precedenti che ho trovato di altre leggi, assai più gravi, che toccavano argomenti di enorme importanza.

Il Parlamento non ha avuto nessun ritegno a stabilire, come linea di condotta politica, necessaria, il concetto di vietare a se stesso certe cose; ho compulsato i fatti precedenti e ne cito al Senato soltanto due, della massima importanza.

Nella legge 12 giugno 1902, sulla creazione di un nuovo titolo consolidato 3,50 per cento, c'è l'art. 2 così concepito: « Agli effetti della presente legge e per eventuali bisogni del Tesoro è autorizzato ecc., esente da ritenuta per qualsiasi imposta *presente e futura* » ecc.

In questo articolo di legge dunque, il Parlamento aveva interdetto a se stesso d'imporre alcuna *tassa futura*: è una proclamazione che in quel momento faceva di non voler imporre.

VISCHI. Si trattava di una contrattazione con terzi.

FACTA, *ministro delle finanze*. Questo non impediva che il Parlamento non potesse ritornare sulla sua deliberazione.

Ma c'è un altro esempio che riguarda il servizio marittimo dove c'è il divieto di fare degli storni: questo non vuol dire che domani il Parlamento non potrebbe fare una legge con la quale questi storni concedesse.

Io dunque, pur non tacendomi nessuna delle ragioni che sono state così autorevolmente svolte dal senatore Lucchini, comprendo come il Parlamento, di fronte allo stato delle cose, che non riteneva sostenibile, dovesse venire ad una decisione, ad una sospensione di legiferare in questa materia: è un impegno morale che il Parlamento assume con se stesso, è un modo d'impedire, a tutti coloro che seguivano questa via, di proseguire in essa: è in fine una proclamazione di principio. Io ammetto però che il Parlamento, domani, possa nella sua sovranità legiferare diversamente e ammettere dei progetti di legge per tombole; ma ciò non toglie che si possa venire oggi ad una proclamazione di principii di questo genere, come impegno non assoluto, ma relativo.

Quindi, nessuna *interdizione*, onorevole Lucchini; ed anzi non ho usato la parola *interdizione*, perchè mi sembrava troppo aspra, in confronto delle prerogative del Parlamento, ed ho detto semplicemente *sospensione*; la parola *interdizione* avrebbe forse potuto meritare le censure del senatore Lucchini, mentre la parola *sospensione* indica più esattamente il mio pensiero; cioè che il Parlamento non intende di fare una legge che non possa revocare, ciò che non sarebbe ammissibile, ma il Parlamento impone una sospensiva di questa legiferazione che è stata tanto deplorata. Se il Parlamento in seguito crederà di revocare questa legge,

ognuno s'inchinerà al suo verdetto; ma credo che la presente legge, al giorno d'oggi, rappresenti il modo migliore perchè si possa raggiungere lo scopo.

Se il Senato trova un sistema migliore per conseguire il fine che noi vogliamo ottenere, sarò felicissimo di accoglierlo; se troverà un sistema che, eliminando ogni questione di costituzionalità e sulle prerogative del Parlamento, possa ottenere lo stesso scopo, io per il primo ne sarò veramente lieto.

Il suo pensiero, onor. Lucchini, è questo: trovi il Governo il modo di impedirlo. Ma se le lotterie e le tombole formano materia di legge come poteva il Governo impedire che queste leggi si facessero? come poteva il Governo trovare un rimedio perchè il Senato e la Camera non facessero più leggi per tombole e lotterie? Sarebbe stata questa una questione di non facile soluzione; quindi per fare cessare un tale stato di cose; io ho ricorso al metodo più logico, più conseguente, quello cioè di lasciare che il Parlamento stesso dicesse che questo stato di cose dovesse cessare. Se il Senato trova che questo progetto non sia sufficiente a risolvere il problema, cerchi esso stesso altri mezzi più confacenti ed io non avrò che a inchinarmi alla sua decisione. Io non sapendo trovarli, prego il Senato a voler approvare questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni all'imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Maragliano della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

DE SETA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE SETA E. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Seta della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BALENZANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALENZANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Balenzano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degl' impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Beneventano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti circa le autorizzazioni per concessioni di tombole e lotterie nazionali ».

La parola spetta all'onorevole senatore Lucchini Luigi.

LUCCHINI L. Ringrazio l'onorevole ministro che ebbe la cortesia di raccogliere le mie osservazioni e rispondere con tanta gentilezza ai miei dubbi e appunti.

Però la questione, come io l'ho posta, mi pareva che dovesse meritare un'altra risposta.

L'onorevole ministro ammetterà che, anche approvato questo disegno di legge, non si impedirà a qualunque deputato o senatore di valersi dell'iniziativa parlamentare e presentare una proposta di legge di questo genere, per cui la legge in esame farebbe inibizione; questo non si potrebbe impedire perchè altrimenti si verrebbe a sopprimere una delle prerogative parlamentari.

VISCHI. E noi non possiamo levarle ai futuri.

LUCCHINI L. Se dopo che questa legge sarà votata, non dico domani, ma fra qualche tempo (perchè l'onorevole ministro dice che questa legge è destinata ad avere più un effetto morale che giuridico) qualche membro del Parla-

mento venisse a chiedere di sua iniziativa una concessione di lotterie, il Governo in che condizioni si troverà? Opporrà la legge che noi stiamo discutendo, e il deputato avrà ragione di dire: Voi non potete oppormi questa legge poichè si tratta di un diritto statutario intangibile e incoercibile. Così la resistenza e la reiezione non potrebbero venire che da quella azione medesima che, anche oggi, senza la legge, il Governo può compiere da parte sua, vale a dire cominciare col chiedere alla Camera, della quale fa parte il membro che fa la proposta di legge, di non prendere in considerazione il progetto stesso. La Camera seguirà o non seguirà la proposta del Governo; allora verrà il secondo momento, dove si spiegheranno ancora l'autorità e l'energia del Governo e l'azione e la volontà del Parlamento. Perciò, la legge in esame, oltre a essere un modo di esautorazione parlamentare, finirebbe poi in una bolla di sapone. —

Nè giovano gli esempi addotti in contrario dall'onorevole ministro. Nei casi da esso enunciati non si riscontrano che delle condizioni stabilite per determinare dei rapporti giuridici di persone o di enti fra loro o con lo Stato, che impegnano questo, e non il Parlamento, il quale può sempre modificarli.

In conclusione, il Senato, sulla base del concetto lodevolissimo che ha ispirato se stesso e il ministro in questa materia, potrà votare il presente disegno di legge, ma non potrà con questa legge menomare di una linea il diritto che compete a qualunque membro del Parlamento di fare una proposta di legge e il diritto di svolgerla, e quindi, rimarrà, per lo meno, una superfetazione.

Se questa legge sarà approvata, io credo che un giorno potrà farsi un passo anche più innanzi, e proporre un'altra, più o meno conforme alle norme dello Statuto, ma se non altro più sincera, che dica: per dieci anni il diritto d'iniziativa parlamentare è sospeso.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Io non replicherò ancora all'onor. Lucchini perchè più autorevolmente di me ha risposto il relatore. Del resto mi pare che le ultime parole del sena-

tere Lucchini dimostrino l'esattezza dei miei concetti.

Egli vorrebbe sostituire alla formula proposta una che dica che è interdetto per dieci anni il diritto di proposte d'iniziativa parlamentare. Il concetto mi pare lo stesso. Quando ella avrà detto con una legge che il diritto è cessato, nessuno potrà togliere al Parlamento il diritto di fare un'altra legge che dica il contrario.

Io che mi aspettavo dall'onor. Lucchini un sistema diverso da quello da me proposto, vedo che anche egli, dovendo venire a concetti pratici ha finito per accedere al mio stesso metodo.

Prendo atto di questa sua affermazione, e spero che questa sia affidamento che il progetto di legge sarà approvato.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI L. Mi son guardato bene dal fare questa proposta. Per conto mio il mezzo è uno solo, che il Governo abbia abbastanza energia e autorità in Parlamento per respingere, volta per volta, tali progetti di legge. Questo è l'unico sistema costituzionale, liberale e giuridico.

Ho detto poi, quasi per celia, che nel caso in cui venisse approvato questo progetto di legge, si sarebbe potuto arrivare anche a sospendere per legge il diritto statutario dell'iniziativa parlamentare nell'opera legislativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo articolo unico, che sarà poi votato a scrutinio segreto.

S'intende che daremo corso a tutti i progetti di legge per tombole telegrafiche solo dopo il risultato della votazione di questo progetto di legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di fare la numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Per l'interpellanza del senatore Raffaele De Cesare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Per lunedì sarebbe fissato lo svolgimento dell'interpellanza dell'on. De Cesare intorno all'acquedotto pugliese. Io vorrei fare una preghiera al Senato e all'interpellante. Per alcuni fatti sopraggiunti dopo la fissazione del giorno per lo svolgimento della interpellanza, il Governo riterrrebbe non opportuno di svolgerla per ora, essendo richiamato il suo esame su argomenti che riguardano l'interpellanza stessa.

Vorrei quindi pregare il Senato e l'onorevole interpellante, di rinviare ad altro tempo lo svolgimento di questa interpellanza.

DE CESARE R. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE R. Io non posso essere giudice delle ragioni e delle circostanze, che inducono il Governo a chiedere al Senato la proroga di questa interpellanza; proroga, che non potrà essere certo di otto o tredici giorni, ma di parecchi mesi.

Le ragioni, che debbono averlo indotto a credere in questo momento inopportuna l'interpellanza, suppongo siano abbastanza gravi, e molto recenti, perchè non più tardi di quattro giorni fa convenni con l'onor. ministro dei lavori pubblici di iscrivere all'ordine del giorno di lunedì.

Facendo appello anche al Senato, l'onor. ministro naturalmente mi mette in una condizione assai difficile, perchè, se io insistessi, il Senato, che ha tanto maggior potere di uno dei suoi componenti, potrebbe rendere inutili le mie insistenze.

Ma, poichè è sempre viva l'agitazione in quelle popolazioni, ad attenuarla in qualche maniera, potrebbe il Governo usare tutta la sua opera, perchè in questo tempo i lavori dell'acquedotto siano proseguiti con la maggiore alacrità.

E l'unico modo perchè questo avvenga, è che il Governo eserciti tutta la sua vigilanza; anzi espliciti fortemente ogni sua maggiore energia, perchè i detti lavori procedano senza nessuna remora, e senza nuovi incidenti dilatori da parte dell'impresa assuntrice.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 LUGLIO 1910

E non ho altro da osservare, dopo quanto ha detto l'onor. ministro, perchè, ripeto, non sono giudice io di ragioni e circostanze recenti, alle quali ha egli accennato per chiedere al Senato il rinvio dell'interpellanza.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole interpellante dell'adesione data a questo rinvio, di cui ho fatto preghiera al Senato. Assicuro l'on. De Cesare e il Senato che l'intento di far procedere questa grande opera, che è tanto attesa dalle popolazioni, imprimendole, il procedimento più rapido, è intento supremo del Governo. L'onorevole interpellante che è tanto competente e che ha sempre dato l'opera sua e la sua intelligenza a questa grand'opera (ci trovammo insieme molti anni or sono nella Commissione, di cui faceva parte anche il mio collega del Tesoro), può essere sicuro che l'intendimento nostro è concorde col suo. Egli può essere testimone che in questi ultimi tempi un impulso è stato dato; ed i lavori hanno fatto un progresso maggiore che nei tempi precedenti. Questo deve essere arra che l'intento nostro di far procedere l'opera, sia nelle condizioni attuali, sia altrimenti, sarà vivamente perseguito dal Governo. Quindi io spero che il Senato vorrà concedere questo rinvio.

PRESIDENTE. Se nessuno ha nulla da osservare in contrario, l'interpellanza sarà tolta dall'ordine del giorno di lunedì.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	101
Favorevoli	82
Contrari	19

Il Senato approva.

Modificazione alla circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino:

Senatori votanti	101
Favorevoli	82
Contrari	19

Il Senato approva.

Approvazione di maggiore assegnazione di fondi per completare la costruzione di una nuova sede per il Ministero di agricoltura, industria e commercio:

Senatori votanti	101
Favorevoli	73
Contrari	28

Il Senato approva.

Provvedimenti per combattere le frodi nel commercio dei formaggi:

Senatori votanti	101
Favorevoli	83
Contrari	18

Il Senato approva.

Per la istituzione di una Cassa di maternità:

Senatori votanti	101
Favorevoli	72
Contrari	29

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 aprile 1910, che modifica per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 6851 (Serie 2^a):

Senatori votanti	101
Favorevoli	79
Contrari	22

Il Senato approva.

Modificazione al piano regolatore della Zona monumentale di Roma stabilito con le leggi 18 dicembre 1898, n. 509 e 11 luglio 1907, n. 502:

Senatori votanti	101
Favorevoli	76
Contrari	25

Il Senato approva.

Autorizzazione di vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella città:

Senatori votanti	101
Favorevoli	73
Contrari	28

Il Senato approva.

Autorizzazione di spesa per la prevenzione degli incendi nei locali dei RR. Musei di Torino:

Senatori votanti	101
Favorevoli	84
Contrari	17

Il Senato approva.

Miglioramento delle retribuzioni ordinarie agli agenti rurali:

Senatori votanti	101
Favorevoli	81
Contrari	20

Il Senato approva.

Autorizzazione a vendere a trattative private alcuni immobili demaniali formanti parte dell'ex cinta di Alessandria:

Senatori votanti	101
Favorevoli	81
Contrari	20

Il Senato approva.

Abolizione dei vincoli per la circolazione degli oli minerali nella zona doganale di vigilanza:

Senatori votanti	101
Favorevoli	80
Contrari	21

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Pensione vitalizia alla vedova del professore P. R. Troiano (N. 335);

Concessione di pensione agli eredi del professore Camillo Ghelli (N. 336).

Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali. Acquisto di documenti storici sulle origini del risorgimento nazionale (N. 340);

Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari (N. 352);

Separazione dei comuni di Casanova Lerrone e di Vellego dal mandamento di Andora e loro aggregazione a quello di Albenga (N. 306);

Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (N. 332);

Provvedimenti circa le autorizzazioni per concessioni di tombole e lotterie nazionali (N. 315).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla Esposizione di Torino nel 1911, e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche (Numero 339);

Conversione in legge dei Regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172 e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio (N. 347);

Riduzione della tariffa telegrafica interna (N. 357);

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona (N. 337);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-09 (N. 267);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzione di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-10 (N. 342).

Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da inserirsi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica (N. 343);

Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle assicurazioni popolari di ren-

dite vitalizie alla Cassa Nazionale di previdenza degli operai (N. 346);

Aumento di stanziamenti per l'erigenda manifattura dei tabacchi in Bari (N. 355);

Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (N. 325);

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10 » (Numero 359).

Provvedimenti riguardanti l'emigrazione (N. 311);

Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali civili di Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola e degli asili infantili di Formigine, Sassuolo, Spilamberto e Vignola e del ricovero pei vecchi di Sassuolo (N. 153);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ascoli Piceno, Amandola, Arquata del Tronto, Force e dell'orfanotrofio maschile « Cantalamessa » in Ascoli Piceno (N. 160);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari (N. 168);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile « Umberto I » in Siracusa (N. 169);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) (N. 173);

Tombola nazionale per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino (N. 180);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia (N. 185);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma, per l'istituzione della sezione « tracomatosi » (N. 186);

Tombola telegrafica nazionale a favore del Sotto-Comitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana (N. 259);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Comunicazioni della Segreteria.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Baccelli, Balenzano, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava-Beccaris, Beneventano, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi.

Cadenazzi, Caetani, Camerano, Cavalli, Cefaly, Chironi, Ciamician, Colonna Fabrizio.

D'Alife, Dalla Vedova, De Cesare Raffaele, De Cupis, De Marinis, De Riseis, De Seta Enrico, Di Collobiano, Di Martino, Di Marzo, Di Scalea, Di Terranova, Doria-Pamphili.

Engel.

Fabrizi, Falconi, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Foà, Fortunato.

Goiran, Gorio, Grassi, Gualterio.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lucchini Giovanni, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malvano, Malvezzi, Mannassei, Maragliano, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mele, Melodia, Mortara.

Paganini, Pagano, Pasolini, Paternò, Pedotti, Pellegrini, Perla, Piaggio, Pierantoni, Pirelli, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Rattazzi, Riolo, Ruffo.

Sani, Schupfer, Scialoja, Serena, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Taverna, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vaccaj, Vischi.

Licenziato per la stampa il 19 luglio 1910 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXI.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazione (pag. 3318) — Presentazione di relazioni (pag. 3318, 3346) —* *Votazione a scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato all'Esposizione di Torino nel 1911 e concorsi dello Stato nelle spese per le Esposizioni, Congressi e commemorazioni patriottiche » (N. 339) (pag. 3318); Conversione in legge dei Regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172 e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio » (N. 347) (pag. 3319) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Riduzione della tariffa telegrafica interna » (N. 357) parla il relatore senatore Maurigi, il quale presenta un ordine del giorno (pag. 3320), che è accettato dal ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 3320), e approvato dal Senato (pag. 3320) — Senza discussione si approvano gli articoli — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona » (N. 337) — Sull'art. 1 parlano i senatori Barzellotti (pag. 3322), Vaccai (pag. 3323), Malvezzi relatore (pag. 3321) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 3323) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-1909 » (N. 267) (pag. 3328); « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzione di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-10 » (N. 342) (pag. 3328) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione » (N. 343) parlano i senatori Cadolini (pag. 3336, 3340, 3345), Maragliano (pag. 3337), Levi-Civita (pag. 3341), Polacco (pag. 3341), Finali (pag. 3343), Tamassia (pag. 3345), Mariotti Giovanni ff. di relatore (pag. 3338, 3345) e il ministro del tesoro (pag. 3343) — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge — Sono rinviati allo scrutinio segreto i disegni di legge: « Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie della Cassa nazionale di previdenza degli operai » (N. 346) (pag. 3348); « Aumento di stanziamento per l'erigenda manifattura dei tabacchi in Bari » (N. 355) (pag. 3349) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari » (N. 325) parlano i senatori Bottoni (pag. 3349) e il ministro del tesoro (pag. 3349) — Sull'art. 21 parla il senatore Goiran (pag. 3353) al quale risponde il ministro della guerra (pag. 3353) — Gli altri articoli sono approvati senza discussione — È approvato il disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1909-10 » (N. 359) (pag. 3357) — Sui lavori del Senato, fanno osservazioni i senatori Vischi (pag. 3362) e Cefaly che propone la convocazione degli Uffici riuniti, approvata dal Senato (pag. 3363) — Risultato di votazione (pag. 3362).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri: della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di una lettera inviata dal ministro dei lavori pubblici.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« In osservanza dell'art. 5 della legge 26 giugno 1908, n. 302, mi onoro di trasmettere a cotesta Ecc.ma Presidenza l'elenco dei prelevamenti e trasporti di fondi eseguiti fra gli articoli dei capitoli di parte straordinaria del bilancio di questo Ministero durante l'ultimo trimestre dell'esercizio 1909-910 ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione.

Presentazione di una relazione.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la mutualità scolastica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Manassei della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Pensione vitalizia alla vedova del professore P. R. Troiano (N. 335);

Concessione di pensione agli eredi del professore Camillo Ghelli (N. 336);

Commemorazione degli avvenimenti del 1810 nelle provincie meridionali. Acquisto di documenti storici sulle origini del risorgimento nazionale (N. 340);

Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari (N. 352);

Separazione dei comuni di Casanova Lerone e di Vellego dal mandamento di Andora e loro aggregazione a quello di Albenga (Numero 306);

Provvedimenti per estendere il bonifica-mento e la colonizzazione dell'Agro romano (N. 332);

Provvedimenti circa le autorizzazioni per concessioni di tombole e lotterie nazionali (Numero 315).

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

DI SCALEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404 sulla Camera agrumaria di Messina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Scalea della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

POLACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLACCO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Riordinamento delle scuole universitarie di Aquila, Bari e Catanzaro.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Polacco della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla Esposizione di Torino nel 1911, e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche » (N. 339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge; « Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla Esposizione di Torino nel 1911, e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 339).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 989,000, da iscriversi a carico dell'esercizio 1909-910, e da ripartirsi come segue fra i bilanci dei singoli Ministeri, per la partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla Esposizione di Torino nel 1911.

Ministero del tesoro	L. 20,000
Id. delle finanze	» 205,000
Id. degli affari esteri	» 100,000
Id. dei lavori pubblici	» 70,000
Id. delle poste e dei telegrafi	» 289,000
Id. della guerra	» 70,000
Id. della marina	» 70,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	» 165,000
Totale	L. 989,000

(Approvato).

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie da iscriversi a carico dell'esercizio 1909-910:

a) nel bilancio del Ministero del tesoro per concorso dello Stato nelle spese delle feste per il cinquantenario della redenzione delle Marche e dell'Umbria L. 200,000

b) nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese occorrenti per la partecipazione dell'Amministrazione delle private all'Esposizione internazionale di Buenos-Aires » 50,000

c) nel bilancio del Ministero degli affari esteri per concorso dello Stato nelle spese del Congresso interparlamentare per la pace da tenersi in Roma nel 1911 » 150,000

Da riportarsi L. 400,000

Riporto L. 400,000

d) nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per concorso dello Stato nelle spese per la costruzione dello stadio nazionale in Roma. . . » 100,000

e) nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per contributo dello Stato per il concorso internazionale di ginnastica in Torino » 26,500

f) nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per concorso nelle spese per il Congresso internazionale di patologia » 8,500

g) nel bilancio del Ministero dell'interno per il concorso dello Stato nelle spese del Congresso internazionale contro la tubercolosi, da tenersi in Roma nel 1911 » 150,000

h) nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per le spese dell'Esposizione di orticoltura da tenersi in Firenze nel 1911 . . . » 10,000

i) nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per concorso dello Stato nelle spese per la costruzione dello stadio stabile nazionale di Torino » 100,000

L. 795,000

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi Decreti del 14 aprile 1910, n. 172 e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio » (N. 347).

PRESIDENTE. L'ordine' del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172 e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto del 17 aprile 1910, n. 171, col quale furono portate modificazioni al n. 174 della tariffa generale dei dazi doganali e l'altro Regio decreto del

14 aprile 1910, n. 172, col quale furono introdotte modificazioni nel repertorio per l'applicazione della stessa tariffa.

Il testo unico della tariffa dei dazi doganali, da pubblicare con decreto Reale in virtù dell'art. 5 della legge 29 luglio 1909, n. 591, sarà coordinato, nella parte che riguarda il sughero e la magnesite calcinata o caustica, anche con le disposizioni rispettivamente portate dai citati Regi decreti.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riduzione della tariffa telegrafica interna » (N. 357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione della tariffa telegrafica interna ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 357).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che l'Ufficio centrale, a proposito di questo disegno di legge, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato confida che il Governo voglia adottare provvedimenti perchè i vaglia telegrafici d'urgenza possano essere emessi e riscossi in tutte le ore in cui sono aperti al pubblico gli uffici postali ».

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. L'Ufficio centrale del Senato e per esso il suo egregio relatore, l'onor. senatore Maurigi, a proposito di questo disegno di legge, propone un ordine del giorno, nel quale è detto che il Senato confida che il Governo voglia adottare provvedimenti perchè i vaglia telegrafici d'urgenza possano essere emessi e riscossi in tutte le ore, in cui sono aperti al pubblico gli uffici postali.

Io non posso non accettare quest'ordine del giorno, che è giustificato dal fatto che i vaglia

telegrafici hanno carattere d'urgenza e dovrebbero essere pagati in tutte le ore in cui gli uffici rimangono aperti.

Difficoltà del servizio di cassa, il quale importa maneggio e responsabilità di danaro, producono, come in tutti gli uffici in cui il servizio di cassa viene fatto, alcune necessarie limitazioni. Nondimeno l'Amministrazione è già sulla via di estendere le ore in cui si possano emettere e pagare i vaglia telegrafici, tanto è vero che negli uffici più importanti l'orario per questo servizio è stato già prolungato.

Accettando quest'ordine del giorno, mi impegno ad esaminare il modo di estendere ancora gradatamente gli orari dell'emissione e del pagamento dei vaglia telegrafici negli uffici postali più importanti. (*Approvazioni*).

MAURIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *relatore*. Ringrazio il signor ministro della lieta accoglienza fatta alla proposta dell'Ufficio centrale, accettando l'ordine del giorno da noi proposto, e gli rinnovo la mia confidenza che provvederà con la possibile celerità, compatibile con le esigenze del servizio alle quali ha accennato, all'estensione di questo provvedimento a tutti gli uffici del Regno, e principalmente nelle città che hanno una speciale importanza e che sarebbe superfluo ora enumerare dettagliatamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo, alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La tariffa per i telegrammi nell'interno del Regno è così fissata:

telegramma ordinario: tassa di 60 centesimi fino a 10 parole, più 5 centesimi per ogni parola oltre le 10;

telegramma urgente: tassa di lire 1.80 fino a 10 parole, più 15 centesimi per ogni parola oltre le 10;

telegramma per vaglia telegrafico ordi-

nario: tassa fissa di 60 centesimi, più 5 centesimi per ogni parola aggiunta dal mittente;

telegramma per vaglia telegrafico urgente: tassa fissa di lire 1,80, più 15 centesimi per ogni parola aggiunta dal mittente.

(Approvato).

Art. 2.

I telegrammi ordinari, contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, diretti a giornali ed agenzie dalle ore 21 alle ore 6, sono tassati in ragione di 60 centesimi fino a 20 parole, più 5 centesimi per ogni due parole aggiunte oltre le 20.

(Approvato).

Art. 3.

Le tasse dei servizi speciali sono stabilite con decreto Reale, applicando rispetto alle tasse fissate nell'art. 1 la stessa ragione di tassazione risultante, per la corrispondenza con l'estero, dal regolamento telegrafico internazionale in vigore.

(Approvato).

Art. 4.

La frazione inferiore a 5 centesimi della tassa dei telegrammi risultante dalla applicazione letterale delle tariffe è nella riscossione computata per 5 centesimi.

(Approvato).

Art. 5.

Il mittente di qualsiasi telegramma ha il diritto di richiederne ricevuta all'ufficio al quale lo presenta, mediante il pagamento di 5 centesimi per ogni ricevuta.

(Approvato).

Art. 6.

È abrogato l'ultimo comma dell'art. 9 della legge 11 luglio 1904, n. 344. La retribuzione dei fattorini telegrafici nominati tali dopo l'entrata in vigore della presente legge sarà stabilita per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore il 1° dicembre 1910.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brèscia e Verona » (N. 337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brèscia e Verona ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 337).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2,450,000 per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro e Siena; per l'acquisto ed adattamento - allo stesso uso - del palazzo già Bettoni, ora di proprietà comunale, a Brèscia; e per l'acquisto dei sotterranei del fabbricato demaniale adibito a sede dei detti servizi a Verona.

La detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, a carico degli esercizi indicati nell'annesso allegato A e con le erogazioni in essa specificate.

MALVEZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI, *relatore*. Nella relazione che ho avuto l'onore di presentare, è indicato come l'Ufficio centrale abbia fatto speciali raccomandazioni al ministro delle poste e dei telegrafi, per l'applicazione del disegno di legge, che ora stiamo discutendo. Ond'è che l'Ufficio centrale stesso gradirebbe dalla cortesia dell'on. ministro una risposta alla raccomandazione che gli ha rivolto; questo per una parte.

D'altra parte, per non tediare il Senato con un lungo discorso e per non dover riprendere poi la parola, io debbo insistere, pure a nome dell'Ufficio centrale, sopra una questione, dirò

così, storico-artistica, sollevatasi a proposito di questo disegno di legge. Mi dispiace di non veder presente il ministro della pubblica istruzione che potrebbe, e dovrebbe anzi, rispondermi. Per verità egli non era obbligato a trovarsi presente, trattandosi di un disegno di legge che riguarda uffici postali e telegrafici.

Dunque prego l'on. ministro delle poste e dei telegrafi di richiamare la speciale attenzione del suo collega della pubblica istruzione, sopra le considerazioni che brevemente nella relazione ho fatto, a proposito di una questione che giustamente preoccupa la città di Pesaro.

Si tratta in breve di questo. Si sono fatti progetti per il costruendo edificio postale telegrafico a Pesaro. Dapprima prevalse il concetto di servirsi a tale scopo della soppressa chiesa di S. Domenico, la quale ha una facciata di indiscutibile e riconosciuto pregio artistico, per bellezza architettonica, e per l'epoca felice in arte, ed ha, dalla parte della piazza Vittorio Emanuele altra fronte costruita in tempi moderni, su disegno dell'architetto Poletti, la quale è commendevole per correttezza e classicità di stile, oltrechè essa è adornata dalle statue di due insigni pesaresi, Gioacchino Rossini e Giulio Perticari, dei quali il Senato non ha bisogno che io faccia le lodi. Oltre a questo, la facciata conserva ricordi epigrafici relativi alla storia del nostro risorgimento nazionale. Onde parve alla Camera dei deputati, e deve parere opportuno anche al Senato, che tutte queste memorie storiche, architettoniche, civili, siano tenute in grande conto. Quindi occorre che il ministro dell'istruzione pubblica, come è stato votato saviamente dall'altro ramo del Parlamento, sia chiamato a dare il suo avviso in proposito, uditi i consigli competenti. Io non mi dilungo su questa questione, perchè, evidentemente, non tocca all'Ufficio centrale di mutarsi in un ufficio di edilizia e di arte: a me basta di aver compiuto quello che io e i miei colleghi abbiamo ritenuto come assolutamente doveroso per il decoro e nell'interesse della città di Pesaro. Credo che il ministro delle poste consentirà pienamente in ciò che ho detto, perocchè egli stesso ebbe a fare dichiarazioni analoghe nell'altro ramo del Parlamento.

Sarei lieto se altri senatori confermassero le considerazioni che ho brevemente svolto nella mia relazione, ed, anche più brevemente, riassunto in questa seduta.

BARZELLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZELLOTTI. Ho chiesto di parlare per aggiungere poche parole a quelle autorevoli dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, per ciò che riguarda soprattutto la convenzione, fatta col municipio di Pesaro per la costruzione di un palazzo delle poste e dei telegrafi.

Io raccomando al Senato di votare questo disegno di legge, in quanto che la raccomandazione, che l'Ufficio centrale fa al ministro delle poste e telegrafi e a quello dell'istruzione pubblica, di provvedere affinchè nella costruzione del nuovo palazzo in Pesaro siano conservate alcune importanti opere d'arte antica e moderna, questa raccomandazione, fatta nell'interesse dell'arte italiana, di ciò che l'Italia considera ed è veramente la sua maggiore gloria, questa raccomandazione merita tutto l'interesse del Senato e dei ministri, a cui è affidata l'esecuzione di questo disegno di legge.

Io non mi dilungherò in questa parte; dirò solamente che sono stato mosso a parlare di cosa riguardante una questione che si agita nella vita locale della città di Pesaro, da un grande interesse, comune a tutti gli Italiani, per quanto si riferisce al nostro patrimonio artistico, che noi tutti dobbiamo tener caro e dobbiamo salvaguardare da qualunque danno.

In questi ultimi giorni un autorevole giornale francese, polemizzando con alcuni giornali nostri, i quali si facevano interpreti del giusto e vivo sentimento, con cui le classi colte italiane desiderano che il palazzo Farnese rimanga all'Italia, diceva con una punta d'ironia di meravigliarsi che gli Italiani annettessero tanta importanza alla possibilità che questo palazzo potesse passare alla Francia, mentre mostravano nel fatto di avere pochissima cura dei loro monumenti, che lasciavano distruggere e manomettere, come ora si fa del Palazzetto di Venezia.

Non è il luogo nè il tempo di polemizzare col giornale francese, e certamente bisogna dire che lo spirito di opposizione di questo giornale lo ha fatto trasmodare.

È bensì vero però che non pochi fatti, dei quali siamo stati testimoni in Italia ai nostri e in altri tempi, alcune demolizioni e restauri, soprattutto poi alcune costruzioni di nuovi edi-

fici, che si possono considerare una vera e propria offesa all'arte italiana, potrebbero indurci a considerare non del tutto infondate le accuse del periodico francese. Ad ogni modo il mezzo più sicuro, che gli italiani hanno per respingere accuse, come queste, che ad essi vengono continuamente dagli stranieri, è quello di smentirle, meglio che con le parole, coi fatti, serbando un grandissimo rispetto per tutto, quanto riguarda il patrimonio artistico del loro paese, vale a dire ciò che l'Italia ha di più grande e di più glorioso nella storia della sua coltura. Il nostro è, fra tutti i paesi, quello in cui l'arte con una mirabile e prodigiosa fecondità e originalità geniale è penetrata in tutte le forme e in tutti gli aspetti della vita privata e pubblica. Io non credo che nessuna tra le grandi nazioni antiche e moderne, neanche la greca, abbia superato la nostra nella ricchezza e nella fecondità inesauribile dei prodotti e delle forme del genio artistico.

Mai un'altra così grande manifestazione di forze geniali è venuta ad arricchire la storia del mondo.

Concludo che, come io ho fiducia che ci sarà risparmiata l'*umiliazione* - così ben fu detto in quest'Aula - di vedere il più insigne palazzo di Roma, il più bel palazzo del mondo, divenuto proprietà d'una nazione straniera, così son sicuro che il ministro delle poste e telegrafi e quello dell'istruzione e con loro il Consiglio di antichità e Belle Arti veglieranno perchè il patrimonio artistico della nobile città di Pesaro non abbia a patire alcun detrimento.

VACCAI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCAI. Le autorevoli parole dette dall'onorevole relatore e dall'onorevole Barzellotti mi consigliano di non aggiungerne altre a proposito della legge per ciò che riguarda il palazzo delle poste da costruirsi nella città di Pesaro.

Non possiamo a meno di rallegrarci che sieno sorte voci alla Camera a difesa del nostro patrimonio storico ed artistico togliendone occasione da questo disegno di legge, dell'accoglienza aperta fatta dall'onorevole ministro alle proposte della Commissione parlamentare, della discussione che ora si svolge in Senato.

Debbo però accennare ad un'imperfezione nella formazione del rinnovato art. 2. E spiego come,

Dopo le parole « l'area sarà dal comune ceduta gratuitamente » succedono le seguenti: « sarà pure ceduto gratuitamente un ambiente al primo piano del palazzo di proprietà comunale posto in via Branca ».

Questa forma sarebbe stata propria qualora l'area destinata fosse quella ove sorgono la ex-chiesa di S. Domenico con la sua facciata monumentale e la fronte Polettiana.

Ora che la designazione assoluta è venuta a mancare, questo inciso non ha più ragione di essere sotto quella forma.

Non chiedo inopportune modificazioni, solo richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e lo prego, pur mantenendo il diritto degli ottanta metri quadrati di area aggiunti, di evitare che, quella ora superflua indicazione, possa essere ritenuta una specie d'invito a indugiarsi sulla primitiva dizione.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io sono lieto di avere udito le autorevoli, belle e nobilissime parole dei senatori Malvezzi, Barzellotti e Vaccai in difesa delle memorie artistiche e civili di Pesaro; e ne sono lieto perchè mi danno occasione di assicurare il Senato che la legge così, come è proposta ora ai suoi voti, salvaguarda intieramente le ragioni della storia e dell'arte.

Difatti nel disegno di legge sono stati modificati gli articoli in modo non solo da obbligare il Governo a richiedere il parere del Consiglio superiore di belle arti, e a non fare eseguire il progetto se non previa approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale è affidata la custodia del patrimonio artistico; ma anche in guisa da lasciare impregiudicato il luogo su cui questo nuovo edificio possa essere eretto. Quindi se, per qualsiasi ragione artistica o storica, si giudicherà dal Consiglio superiore di belle arti e dal Ministero dell'istruzione che non sia opportuno, non sia rispettoso dell'arte il costruire il nuovo palazzo sull'area dell'ex chiesa di San Domenico, sarà scelta di comune accordo un'altra area.

Il progetto che era stato da principio presentato dal municipio, pur salvando la facciata del 1385, massimamente il portale gotico dell'ex chiesa di San Domenico, indicava esplicitamente

che in quell'area sarebbe sorto il nuovo edificio. Ma con la nuova dizione del disegno di legge questo può anche non avverarsi.

Io mi sono preoccupato, come ha riconosciuto l'onorevole senatore Vaccai, appena fui posto in avvertenza, del possibile danno artistico ed ho fatto in modo che fosse scongiurata tale eventualità, poichè senza voler apprezzare quanto sia meritata la rampogna del giornale estero, al quale accennava l'onorevole senatore Barzellotti, per mio conto desideravo dimostrare la cura doverosa per il nostro patrimonio artistico e storico.

Questo per quanto si riferisce al palazzo di Pesaro; ma nella relazione dell'Ufficio centrale si chiede pure una dichiarazione del ministro intorno alla capienza, anche per l'avvenire, dei nuovi edifici postali, e si lamenta che in altri edifici i primi progetti siano stati fatti in guisa che dopo poco tempo si dovette ricorrere al potere legislativo per essere autorizzati ad ampliamenti ed a nuove spese.

Effettivamente questo è avvenuto, ed è avvenuto per circostanze che meritano un po' le attenuanti alla procedura seguita. Si trattava di progetti eseguiti parecchi anni dopo la loro compilazione, progetti coi quali non si era ancora provveduto agli uffici telefonici che allora non appartenevano al Governo. Da ciò la necessità di richiedere in seguito nuove spese al Parlamento. Quanto ai progetti che stanno ora dinanzi al Senato, mi è grato assicurare che l'Amministrazione postale si è resa conto, non solo dei bisogni attuali, ma di quelli futuri; e siccome tali progetti sono stati compilati dai municipi, il Ministero delle poste ha avuto cura di concordare con essi la quantità dell'area, e la distribuzione degli ambienti in modo che non solo ai bisogni attuali, ma a quelli di un lungo periodo di anni possano ancora bastare.

MALVEZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI, *relatore*. Io ringrazio moltissimo l'on. ministro delle sue esaurienti risposte, e prendo atto delle sue tranquillanti dichiarazioni, rispetto ai preventivi di spesa per gli edifici postali che saranno costruiti a vantaggio di sette importanti città.

VACCAI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCAI. Sono grato all'on. ministro degli affidamenti dati colla sua risposta, sicuro che vorrà tener conto delle considerazioni che ho espresso relativamente all'imperfezione dell'articolo 2.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Vorrei aggiungere una dichiarazione che rimuove qualsiasi dubbio. Nell'affrettata redazione dell'art. 2 della legge, così com'è stato mutato in seguito alle osservazioni per l'edificio di Pesaro, può esservi una inesattezza di fatto, una inesattezza che io ora non potrei precisare; a me consta, per comunicazioni ufficiali, che un ambiente di proprietà del municipio di Pesaro esiste nei pressi della chiesa di S. Domenico. Ad ogni modo tengo a ben rilevare che questo inciso fu lasciato nell'articolo per l'eventualità che l'edificio sorgesse nella località ora occupata dalla chiesa di S. Domenico, ma ciò non vuol dire che non si possa scegliere un'altra area, anche lontana.

Come ho già dichiarato alla Camera, dichiaro ora qui che lo Stato non ha voluto rinunciare all'eventuale cessione di quell'ambiente, ma non intende impegnarsi a far sorgere l'edificio sull'area della chiesa di S. Domenico. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le annesse convenzioni stipulate coi comuni di Brescia, Mantova, Padova, Perugia e Siena.

È pure approvata la convenzione col comune di Pesaro a condizione che:

a) all'articolo 1 di essa sia sostituito il seguente:

Il comune di Pesaro si obbliga a costruire un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, secondo un progetto compilato a cura del comune che dovrà essere approvato dai Ministeri delle poste e dei telegrafi e dei lavori pubblici, nonchè dal Ministero dell'istruzione pubblica dopo sentito l'avviso del Consiglio superiore di Belle Arti;

b) all'articolo 2 sia sostituito il seguente:

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compresi gli impianti del riscaldamento, dell'acqua e dell'illuminazione, viene stabilita in lire 200,000 (lire duecentomila). L'area sarà dal comune ceduta gratuitamente, e sarà pure ceduto gratuitamente un ambiente di circa metri quadrati 80, esistente al primo piano del palazzo di proprietà comunale posto in via Branca;

c) all'art. 8 sia sostituito il seguente:

Il Municipio s'impegna di ultimare il palazzo con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto entro il termine massimo di tre anni dal giorno in cui sarà reso esecutivo il progetto.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'acquisto dei sotterranei del fabbricato demaniale suddetto, il Ministero delle poste e dei telegrafi, di concerto con l'Amministrazione

del demanio, è autorizzato a stipulare coi proprietari il relativo contratto per il prezzo di lire 24,000 periziato dall'Ufficio del Genio civile.

(Approvato).

Art. 4.

Sono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni che i comuni dovranno eseguire in dipendenza della costruzione degli edifici contemplati nella presente legge.

Per la determinazione delle indennità dovute ai proprietari degli immobili espropriati e per l'abbreviazione dei termini nella procedura delle espropriazioni, i Comuni sono autorizzati a valersi del disposto dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

NB. Per le convenzioni vedi stampato della Camera dei deputati N. 510.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 267).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 674,715.29 (lire seicentoseptantaquattromilasettecentoquindici e centesimi ventinove) sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Spese del servizio mantenimento e sorveglianza » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909.
(Approvato).

Art. 2.

È approvata, come eccedenza di impegni, la iscrizione di lire 4,000,000 (lire quattro milioni) al capitolo n. 18 *bis*: « Trasporti di persone e cose ed altre spese occasionate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto n. 159 del 18 marzo 1909) » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909, bilanciata da una eguale somma iscritta in entrata e che per lire 947,416.56 deriva dal Regio decreto 18 marzo 1909, n. 159 e per lire 3,052,583.44 è già compresa in altri capitoli del bilancio passivo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 342).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 289,687.80 e le diminuzioni di stanziamento per altrettanta somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1909-910, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È pure approvata la modificazione della denominazione del capitolo n. 267-*ter*, iscritto nel bilancio predetto, per rimborso alle scuole normali femminili di ginnastica di Roma e Torino, di spese cagionate dalla loro partecipazione alla mostra internazionale di Bruxelles.
(Approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica pel corrente esercizio 1909-10 è istituito il capitolo n. 256-*bis*; « Spese per la sistemazione ed il riordinamento della biblioteca Vittorio Emanuele in Roma » di cui alla tabella annessa alla presente legge, con l'as-

segnazione di 80,000 lire, per provvedere al pagamento delle opere ordinate e dei lavori eseguiti per l'indicato scopo, anche quando per essi non fossero state osservate le norme della legge e del regolamento di contabilità generale.

(Approvato).

Art. 3.

I pagamenti a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, saranno imputati dapprima sul fondo dei residui, sino al suo totale esaurimento, indi allo stanziamento di competenza, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio in cui essi vengono disposti, sia che riguardino spese riferentisi agli esercizi precedenti:

Cap. n. 46. Regie Università ed altri Istituti universitari. Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima.

Cap. n. 59. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze. Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima.

Cap. n. 126. Musei, gallerie; scavi di antichità e monumenti. Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554). (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 191. Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Legge 11 aprile 1886, numero 3798, e 8 luglio 1904, n. 407).

(Approvato).

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1909-910.

NUOVE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	4. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale . . . L.	4,500 »
»	14. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina . . »	5,000 »
»	16. Indennità e compensi per incarichi - Ispezioni e missioni presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Spese per missioni all'estero e congressi »	5,120 »
»	18. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	10,000 »
»	22. Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del bollettino ufficiale e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti in bilancio . . . »	10,350 »
»	25. Spese casuali . . . »	2,000 »
»	43. Indennità e compensi ai membri di Commissioni esaminatrici per le nomine e promozioni del personale delle Regie Università, degli altri Istituti universitari e dei R. Istituti superiori di magistero femminili di Roma e Firenze; e per i concorsi ai posti di perfezionamento . . . »	21,000 »
»	75. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . »	500 »
»	102. Monumenti - Supplemento alle dotazioni ed altre spese a vantaggio dei monumenti . . . »	78,000 »
»	106. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse) . . . »	2,000 »
»	112. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse). . . »	3,000 »
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	<u>141,470 »</u>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i> . . .	L. 141,470 »
Cap. n. 119. Aiuti ad istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti e concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali. . . »		2,500 »
» 138. Sussidi eventuali a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istruzione secondaria classica . . . »		5,000 »
» 143-bis. Assegno al Collegio convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari per le spese di mantenimento degli istituti d'istruzione media annessi all'Istituto medesimo: Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 391. . . »		1,500 »
» 185. Indennità e compensi per incarichi, ispezioni e missioni in servizio degli istituti di educazione, dei collegi e degli istituti per sordo-muti, governativi, provinciali, comunali e privati - Indennità e compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a posti gratuiti e per le nomine e promozioni del personale degli istituti governativi predetti - Indennità e compensi ai componenti le Commissioni giudicatrici dei concorsi per i posti d'istitutore, vice-economico e vice-rettore nei convitti nazionali; alle Commissioni di vigilanza per le prove scritte ed ai membri delle Sotto-commissioni esaminatrici per le prove orali; ai funzionari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni provinciali, anche non dipendenti dal Ministero dell'istruzione, destinati al servizio di segreteria delle Commissioni per la vigilanza agli esami scritti; compensi al personale di servizio per le Commissioni centrali e locali. . . »		2,000 »
» 195. Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri e direttori didattici colpiti da gravi sventure domestiche, resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso dello Stato nelle spese di viaggio dei maestri. . . »		4,500 »
» 256-bis. Spese per la sistemazione ed il riordinamento della biblioteca Vittorio Emanuele in Roma . . . »		80,000 »
» 258-ter. Acquisto di tutte le pubblicazioni e delle librerie delle biblioteche del prof. Alessandro Betocchi e del fu onorevole prof. Luigi Cremona, per la Regia scuola di applicazione per gl'ingegneri di Roma e spese relative al trasporto, alla scaffalatura ed all'ordinamento . . . »		24,000 »
» 267-ter. Rimborso di spese e pagamento di compensi ed altro per lavori preparatori di partecipazione del Ministero della pubblica istruzione all'Esposizione internazionale di Bruxelles . . . »		20,742.70
	<i>Da riportarsi</i> . . .	L. 281,712.70

Riporto . . . L. 281,712.70

SALDI DI SPESE RESIDUE.

Spese generali.

Cap. n. 279. Saldo degl' impegni riguardanti le « Spese generali » degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente . . . » 251.55

Spese per le Università ed altri stabilimenti d' insegnamento superiore.

» 288. Saldo degl' impegni riguardanti le « Spese per le Università ed altri stabilimenti d' insegnamento superiore » degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente. . » 2,364.90

Spese per le antichità e le belle arti.

» 405. Saldo degl' impegni riguardanti le « Spese per le antichità e le belle arti » degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente . . . » 1,908.95

Spese per l' istruzione media.

» 430. Saldo degl' impegni riguardanti le « Spese per l' istruzione media » degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente . . . » 3,394 »

Spese per gl' istituti d' educazione, i collegi e gl' istituti dei sordo-muti.

» 443. Saldo degl' impegni riguardanti le « Spese per gl' istituti d' educazione, i collegi e gl' istituti dei sordo-muti » degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente. . » 55.70

Totale . . . L. 289,687.80

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1. Ministero - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze a posti vacanti ed al personale in aspettativa . . . » 14,500 »

» 2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . » 3,000 »

Da riportarsi . . . L. 17,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i> . . . L.	17,500 »
Cap. n. 7.	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725. »	8,000 »
» 35.	Regia Università ed altri Istituti universitari - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spesa fissa) »	40,000 »
» 37.	Regie Università ed altri Istituti universitari - Indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari estranei all'insegnamento »	10,000 »
» 52.	Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per perfezionamento nei medesimi »	11,000 »
» 55.	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale - Stipendi al personale iscritto nei ruoli organici - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti e per supplenze ad insegnanti e ad impiegati in aspettativa (Spese fisse »	10,000 »
» 64.	Biblioteche governative - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse) »	4,000 »
» 72.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse) »	10,000 »
» 84.	Monumenti - Dotazione regionale per la Liguria - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigioni, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori »	10,000 »
» 85.	Monumenti - Dotazione regionale per la Lombardia, esclusa la provincia di Mantova - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigioni, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori »	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	125,500 »

	<i>Riporto</i>	L. 125,500 »
Cap. n. 88.	Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigionj, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori . . . »	5,000 »
» 91.	Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Pisa, Lucca e Livorno - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigionj, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori »	8,000 »
» 92.	Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Siena e Grosseto - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigionj, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori »	10,000 »
» 94.	Monumenti - Dotazione regionale per le Marche e le provincie di Chieti e Teramo - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigionj, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori L.	15,000 »
» 97.	Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Lecce - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigionj, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti	

Da riportarsi L. 163,500 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	163,500 »
	- Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori »	8,000 »
Cap. n. 98.	Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Reggio Calabria, Potenza, Catanzaro e Cosenza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigioni, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori . . . »	12,000 »
»	101. Monumenti - Dotazione regionale per la Sardegna - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigioni, manutenzione e adattamento dei locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità - Rimborsi di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori . . . »	5,000 »
»	108. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente e compensi per eventuali servizi straordinari. »	1,000 »
»	121. Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali accessorie. »	5,000 »
»	147. Spesa per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza dalle scuole medie - Indennità e compensi ai commissari per la licenza delle scuole stesse »	4,000 »
»	150. Spesa per il servizio di Ispettorato delle scuole medie, in conformità del disposto con l'art. 48 della legge 8 aprile 1906, n. 142. »	48,187.80
»	162. Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa - Assegni al personale insegnante e di servizio della scuola professionale annessa al convitto « Principe di Napoli » in Assisi (Spese fisse). »	20,000 »
»	171. Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari - Assegnò annuo »	1,500 »

Da riportarsi . . . L. 268,187.80

	<i>Riporto</i> . . . L.	268,187,80
Cap. n. 172. Educatori femminili - Personale - Stipendi - Rimunera- zione per supplenze ai posti vacanti ed al perso- nale in aspettativa (Spese fisse) »		2,000 »
» 186. Regi ispettori scolastici - Personale - Stipendi - Retri- buzioni per supplenze ai posti di ruolo vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse) »		12,000 »
» 218. Corsi magistrali speciali; conferenze magistrali; mostre didattiche - Orti agrari sperimentali e festa degli alberi - Sussidi per la pratica dell'educazione in- fantile in asili modello »		7,500 »
	Totale . . . L.	<u>289,687,80</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica » (N. 343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Prego di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE. *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 343).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Approfitto dell'occasione che mi offre la discussione di questo disegno di legge che, fra l'altro, porta l'approvazione di maggiori compensi per l'esecuzione dei lavori di adattamento del palazzo universitario ex Botta di Pavia, per fare al Governo una raccomandazione d'ordine generale.

Questa maggiore spesa di lire 671,000 è certamente necessaria, non si può dubitarne; ma come avvenga che, fatto il progetto e l'appalto di un'opera, sorga poi il bisogno di un aumento di spesa così rilevante, non è davvero giustificato.

È un inconveniente che avviene di frequente. Per esempio giorni fa abbiamo appro-

vato un disegno di legge di maggiori assegnazioni per la costruzione del nuovo palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il quale, mentre il preventivo ascendeva a lire 2,400,000, occorre un aumento di spesa di 1,600,000 lire.

Non basta. All'ordine del giorno della seduta di oggi abbiamo un altro disegno di legge concernente l'aumento di stanziamenti per la erigenda manifattura dei tabacchi in Bari, nella misura di 280,000 lire. Nè occorre che io enumeri ora le altre proposte di aumenti di spese prodotti dalle predette cause.

Ora, non è per mettere in discussione l'opportunità o la necessità di tali aumenti che io ho chiesto di parlare; bensì per richiamare il Governo all'osservanza di un principio tanto razionale, quanto profittevole per le finanze: quello cioè di non dettare leggi e di non aprire aste di opere pubbliche, se non quando queste possano avere fondamento sopra progetti completi e definitivi.

Deriva interamente dall'inveterato riprovevole costume di dettare le leggi, e di ordinare gli appalti sopra progetti di massima la frequente sorpresa degli aumenti rilevanti di spese.

Come ricordai altra volta al Senato, giova citare l'esempio di altri Stati. Cito fra gli altri esempi l'appalto del canale di Kiel stipulato dall'Impero Germanico. Prima di proporre la legge s'impiegò un certo tempo per compilare il progetto definitivo della importante opera. Compiuto questo, fu sollecitamente proposta e approvata la legge.

Stipulato l'appalto l'opera fu eseguita senza che sorgessero contestazioni, in cinque anni; e

la spesa non superò il preventivo, anzi risultò di qualche cosa inferiore.

Ma perchè non prendiamo l'esempio da questi altri Stati che sanno condurre così bene i loro affari? Perchè dobbiamo udire continuamente la mesta voce del ministro del tesoro, il quale lamenta che le spese vadano crescendo, per così dire, automaticamente? Questo fatto giustifica la esortazione che conviene rivolgere al Ministero di far compilare, con progetti di esecuzione, i preventivi in perfetta regola nulla dimenticando, prima di aprire le aste.

Il ricordo del palazzo di giustizia in Roma per il quale, mentre era prevista la spesa di 10 milioni, costò 45 o 46 milioni, deve incoraggiare a seguire la più corretta via.

Nè va dimenticato un fatto più antico, ma sempre derivante dalla mancanza dei progetti definitivi; quello cioè delle molte ferrovie costruite dallo Stato, le quali costarono molto più del doppio di quanto era previsto. Dalla relazione dettata, in seguito a diligente inchiesta, dall'onorevole nostro collega senatore Inghilleri, fu provato che gli enormi aumenti di spesa derivarono per intero dall'aver decretate le opere prendendo per norma progetti somari e di averle appaltate, sopra disegni incompleti, preparando così le infinite liti e le maggiori spese. Maggiori spese derivanti da siffatte cause ne abbiamo ancora approvate molte, e ogni giorno se ne propongono.

Anche per le concessioni delle ferrovie alla industria privata, come fu stabilito per legge, si debbono stipulare i contratti prendendo per norma progetti di massima. Ma questo è un grave errore, sul quale io richiamo l'attenzione del Governo affinché voglia studiare e seguire altre norme. Trattandosi di opere simili, è preferibile avere la pazienza di attendere i progetti definitivi, prima di farne approvare la spesa, per poi vederle condotte rapidamente a termine, tenendone la spesa nei limiti dei preventivi, piuttosto che affrettare gli appalti che, a cagione degli inevitabili litigi, fanno ritardare il compimento delle opere.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro del tesoro sopra l'articolo 7 di questo disegno di legge. È cosa singolare, ed è l'indice di un metodo non corretto

della nostra amministrazione, quello d'infiltrare disposizioni che implicano un ordine di idee tutto affatto diverso, in piccoli progettini di rettificazione di cifre.

Prego gli onorevoli colleghi a seguirmi un istante nella lettura di questo articolo il quale così dice: « I rettori delle università e delle cliniche universitarie, degli istituti e dei gabinetti scientifici, sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verificano anno per anno sui fondi effettivamente assegnati e da loro amministrati, ed allora il Ministero dell'istruzione pubblica provvederà di accordo col Ministero del tesoro a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse ».

Ora questo art. 7, messo in coda ad una lista di 2,158,456 lire di maggiori spese, pare giustificato. Eppure non è così, perchè queste maggiori spese, ed io ne ho qualche esperienza, non sono spese fatte da autorità universitarie, da capi di istituti scientifici, ma paiono tali solo per la non felice dicitura delle loro motivazioni. Ad esempio nell'elenco annesso a questa legge fra le altre partite è scritto: « Somma dovuta all'Amministrazione ospitaliera di Genova in corrispettivo della maggiore spesa da essa sostenuta per il mantenimento delle cliniche universitarie dal 1° gennaio 1904 al 31 dicembre 1909, e relativi interessi fino al 30 giugno 1910, lire 296,591.10 ». Ora, onorevoli colleghi, questa cifra rappresenta la conseguenza di un lodo arbitrale fatto a norma dell'art. 91 della legge sulle Opere pie, di quell'articolo cioè che dice che quando nascono contestazioni tra il Ministero della pubblica istruzione e le amministrazioni ospitaliere per l'importo dei letti forniti agli ammalati, si nomina un arbitro. Ed ora vi è una sentenza arbitrale che condanna il Ministero della pubblica istruzione a pagare questa somma, perchè dal 1904 non si erano fatte, come si doveva, convenzioni regolari.

Così gli anni son passati, i crediti dell'Amministrazione ospitaliera si sono accumulati, ed è poi venuto il lodo arbitrale che ha condannato l'Amministrazione dello Stato a pagare. Ora questo, per esempio, è un dato, che non giustifica davvero l'art. 7; e così ne abbiamo un altro che riguarda Genova, che conosco bene, e che ha la stessa origine: sono rimborsi

dovuti per il mantenimento degli ammalati delle cliniche; onere normale e non straordinario.

Poi faccio osservare: come è possibile, che, per esempio, il rettore dell'Università di Pavia abbia potuto spendere lire 671,000 senza autorizzazione? Non è possibile. Sono partite, le quali sono dovute dal Ministero della pubblica istruzione, delle quali il Ministero aveva perfetta conoscenza e che non sono dovute ad arbitrio di alcun rettore di Università o capo di laboratorio.

Ora, è verissimo, onor. ministro, che qualche volta succede che qualche capo d'Istituto abbia debiti per la propria scuola, ma questi non sono quelli che figurano qui, perchè, abitualmente, il Ministero li paga, solo quando i professori vengono a morire, ossia quando c'è un passaggio da un titolare all'altro, e si tratta sempre di qualche centinaio di lire.

Ora, io non domando, e non intendo certo, che sia modificata questa legge, che riguarda pagamenti che si debbono fare, e che è già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, ma segnalo il fatto all'attenzione dell'onor. ministro del tesoro perchè non voglia farsi un cattivo concetto dei rettori delle Università come cattivi amministratori, e non debba perciò intervenire con delle misure draconiane al punto che nessuno voglia più accettare di coprire tali uffici, per non correre il rischio di dover pagare col proprio stipendio, e perchè quelle poche centinaia di lire, che talvolta si riscontrano di eccedenza nelle spese per qualche laboratorio, rappresentano sempre spese di carattere imprevisto, riguardanti specialmente l'acquisto di strumenti scientifici, che, qualche volta, per dogana, trasporto od altro, costano più del previsto.

Ora, in confronto di quel che succede per tutti i Ministeri, perchè tutti i momenti ci si presentano progetti di legge per spese supplementari che sono destinate a coprire una deficienza per una ragione, o per un'altra, mi sembra che fare una disposizione, proprio per le Università, sia cosa ingiusta. La subiamo questa disposizione, ma è, lo ripeto, ingiusta.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Doveva rispondere alle osservazioni su questo disegno di legge il

senatore Dini che intorno ad esso dettò la bella relazione a stampa già distribuita a tutti i colleghi; ma, disgraziatamente, il senatore Dini dovette partire improvvisamente per Pisa per una sessione di esami, e affidò a me l'incarico di rispondere per lui; me ne duole per il Senato che ci perde troppo nel cambio.

Comincio col rispondere al senatore Maragliano.

L'art. 7, che egli ha letto or ora, è stato interpretato da lui con tale ampiezza, che, assolutamente, non è nella lettera e nello spirito dell'articolo, e certo non era nella mente di chi lo formulò la prima volta e nella mente di chi lo porta ora (già approvato dalla Camera) a nuova discussione innanzi al Senato.

Del resto, se il senatore Maragliano considererà bene l'articolo, vedrà che esso non si riferisce, nè alle spese delle giornate di spedalità per le cliniche, nè ai palazzi che si costruiscono per le Università; e può star certo che nessuno disturberà mai il rettore della Università di Pavia per le 600,000 lire che il Genio civile ha spese in più nei lavori del palazzo Botta, nè farà ritenuta sugli stipendi del rettore della Università di Genova per le 300,000 lire, dovute per un contratto intervenuto fra il Governo e quell'Amministrazione ospedaliera, interpretato inappellabilmente da un lodo arbitrale.

L'art. 7 dice precisamente così: « I rettori delle Università e i direttori delle cliniche universitarie, degli Istituti e dei Gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verificano anno per anno sui *fondi effettivamente loro assegnati e da essi amministrati* ».

Ora, questi fondi di cui si parla nell'articolo 7, assegnati ai direttori di Istituti e ai rettori di Università, sono limitatissimi; sono quelli che, in termine burocratico, si chiamano dotazioni, oppure assegni per spese d'ufficio. Sulle dotazioni e sugli assegni, anticipati a rate ai rettori e ai direttori, questi provveggono ad acquistare mobili, libri, materiale scientifico, legna, carta, ecc. e provveggono pure per piccoli restauri ai loro stabilimenti, per sgombrare le nevi dai tetti, per acquistare acqua, gaz, energia elettrica, e per far fronte ad altre piccole spese.

Queste somme sono messe a disposizione del

rettore o del direttore; e con queste il capo dell'ufficio deve provvedere direttamente a tutte le piccole spese del suo Istituto: e se, nell'ordinare le spese, eccede, effettivamente, nella somma che gli è assegnata, e che gli viene man mano anticipata, allora è responsabile lui, non so per quali e quanti articoli della legge di contabilità generale dello Stato, ma soprattutto per una gran legge di diritto naturale, comune a tutte le genti: «chi ordina paga».

Mi pare, quindi, che nessun rettore, nessun clinico, nessun direttore di altro stabilimento scientifico possa allarmarsi di quest'articolo, purchè egli sappia stare entro i limiti di quello stanziamento che è assegnato a lui a titolo di dotazione per le spese del suo Istituto. E se, durante l'anno, un direttore od un rettore si accorgerà che, per circostanze imprevedute, la somma stanziata per quell'esercizio non basta più, allora non potrà eccedere di propria iniziativa nella spesa, ma dovrà scrivere al Ministero; il quale, o con prelevamenti sul fondo di riserva, o con qualcuno di questi disegni di legge che vengono tutti i giorni innanzi al Parlamento per maggiori assegnazioni, troverà il modo di mettere il rettore dell'Università, o il clinico, o il direttore del gabinetto scientifico, in condizione di poter far fronte ai bisogni veri e reali dei diversi stabilimenti.

Quindi credo che quest'art. 7, che forse non era necessario in questo posto, perchè fu già compreso nel nuovo regolamento universitario, ed è già incluso anche nella legge per la contabilità generale dello Stato, sia, però, giustificato, anche in questa nuova ripetizione, pel fatto che troviamo di continuo, in innumerevoli disegni di legge per maggiori assegnazioni o per eccedenze di impegni, ingenti somme spese in più di quelle che erano state assegnate per diversi Istituti; e spese in più senza alcuna precedente autorizzazione, non dico del Parlamento, ma neppure del ministro.

E con ciò non intendo punto di alludere alle maggiori spese dipendenti da nuove convenzioni e da arbitrati per le cliniche. La clinica di Genova, in causa di un lodo arbitrato riuscito, come il più delle volte, sfavorevole al Governo, ha spese 296,000 lire in più dal 1904

al 1909 e altre 22,000 per l'esercizio 1909-10; ma questi fondi non sono amministrati dal rettore, e nemmeno dal clinico. I fondi per le giornate di presenza degli infermi nelle cliniche sono pagati direttamente dallo Stato alle amministrazioni ospitaliere, che hanno bensì, per la legge sulle Opere pie, l'obbligo di prestarsi per le cliniche, ma hanno anche il diritto di farsi rimborsare delle spese; e queste sono dappertutto in continuo aumento.

Le convenzioni relative al mantenimento degli infermi nelle cliniche, anche se concluse pel tramite del rettore dell'Università e del direttore della clinica, sono, pur sempre, atti, che intervengono direttamente fra l'Amministrazione dello Stato e le Amministrazioni ospitaliere.

Quindi, se in queste spese, o per nuove convenzioni, o per arbitrati, o per sentenze di giudici che interpretino le convenzioni antiche, si eccede dalle somme previste, è naturale che il clinico, non trattandosi di un fondo che amministra lui, non ne è responsabile; ed il clinico di Genova può star sicuro che da nessun ministro del tesoro, per quanto fiscale, si penserà mai di farsi rilasciare sul suo stipendio le 319,000 lire spese in più del previsto!

Dovrei ora rispondere al senatore Cadolini.

L'illustre ingegnere, conoscitore profondo, e per esperienza e per speciali studi, dell'andamento dei nostri lavori pubblici, ha rievocato, a proposito di questo modesto disegno di legge per maggiori assegnazioni all'istruzione, una giusta proposta affacciata da lui stesso altra volta in sede più propria; egli ha parlato dei grandi lavori ferroviari, del Palazzo di Giustizia, dell'edificio per la manifattura dei tabacchi in Bari, della nuova sede del Ministero di agricoltura e non so di quante altre opere pubbliche...

CADOLINI. È questione di principio.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore* ... ed ha detto che non si devono appaltare lavori su progetti di massima, ma soltanto su progetti definitivi, che abbiano prima ottenuto tutte le approvazioni necessarie dagli Ispettorati del Genio civile e dal Consiglio superiore; ed io sono perfettamente d'accordo con lui. Ma il senatore Cadolini ha dimenticato una cosa importantissima. Non solamente questi progetti

devono essere definitivi e completi, ma devono anche essere recenti, o almeno debbono essere diligentemente aggiornati per ciò che riguarda i prezzi.

I progetti compilati, ad esempio, dieci anni addietro e messi oggi in appalto coi prezzi di allora, sono inesauribili fonti di liti, perchè in dieci anni i prezzi di ogni cosa sono enormemente mutati; sono raddoppiate le mercedi, raddoppiati i prezzi del ferro, dei legnami, dei mattoni, dei marmi, di qualunque altro materiale da costruzione; quindi un progetto che importava 100 mila lire, calcolato con tutta l'esattezza cinque o dieci anni addietro, ora non vale più che come un documento storico; non rappresenta che la metà della spesa che si dovrà sostenere, e forse anche meno della metà. Il canale di Kiel l'ho visto anch'io, onorevole Cadolini; l'ho visto cominciare, e in otto anni l'ho visto compiuto; e ho ammirata l'opera immensa e la sollecitudine meravigliosa con cui i lavori progredivano. Ma quel canale è stato fatto coi miliardi della Francia; e siccome era opera di grandissima importanza militare, ne fu incominciata l'esecuzione con slancio ammirabile, che non cessò finchè il gigantesco lavoro non fu terminato, finchè le corazzate germaniche non poterono passare liberamente dal Mare del Nord al Baltico attraverso il territorio dell'impero. Ma noi non abbiamo avuto la fortuna di cinque miliardi da destinare ai grandi lavori pubblici; modestamente, col nostro magro bilancio, facciamo quel che si può; e facciamo, forse, anche troppo, perchè cominciamo molto lavori in una sol volta, e li conduciamo in lungo; cosicchè un'opera cominciata con una data tariffa la finiamo, poi, dopo molti anni, con tariffe molto più elevate. Ecco la vera, e se non la sola, almeno la principale ragione per cui occorrono tante maggiori spese per molti lavori cominciati parecchi anni addietro e non ancora finiti.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'onor. collega Mariotti ha detto che questa non è la sede propria della discussione da me sollevata; ma io osservo che la sede è più che mai propria...

MARIOTTI G. Ho detto *più propria*...

CADOLINI. ...perchè qui si tratta di richiamare l'attenzione del Governo sulla convenienza

di rispettare un principio che non è stato rispettato nell'esecuzione delle opere per le quali, col presente disegno di legge, si chiedono aumenti di spese; il principio cioè di far precedere la compilazione dei progetti definitivi, sia alle autorizzazioni legislative, come agli appalti delle opere.

Egli ha poi osservato che il canale di Kiel fu costruito dalla Germania, perchè essa possedeva molti milioni che in uguale quantità non possiede l'Italia. Ma io non ho parlato della ricchezza della Germania, io ho detto soltanto che quel canale fu appaltato sopra un disegno definitivo, e che tale grandiosa opera non costò nulla di più di quanto era stato preveduto nel progetto. In tutto ciò il paragone della ricchezza della Germania con la nostra, non c'entra nè punto nè poco.

Egli ha anche detto che le maggiori spese si rendono necessarie perchè gli appalti sono fatti sopra progetti non recenti. Qui mi permetta l'onor. collega ed amico di dirgli che non è perfettamente nel vero, perchè quando si mette all'asta un progetto antico, del quale i prezzi non rispondono più alle condizioni del mercato, nessuno si presenta e l'asta rimane deserta.

Un incidente simile è avvenuto di recente anche per un tronco dei collettori del Tevere, il quale, essendo stato messo all'asta con un progetto non recente, non trovò concorrenti. L'asta andò deserta e quindi si dovette rifare il progetto.

È giusto il dire che quando si aprono le aste i progetti devono essere stati compilati di recente; tuttavia giova notare che se l'appaltatore assume il contratto sopra un progetto non recente, accetta i prezzi unitari che stanno scritti nel capitolato, e quindi si obbliga a compiere l'opera ai prezzi stessi.

Certo è che prima di aprire le aste l'Amministrazione deve assicurarsi che i prezzi adottati dall'autore del disegno rispondano alle condizioni del mercato, e deve ordinare, quando occorrono, gli aumenti dei prezzi, prima di appaltare l'opera, anzichè ad opera compiuta.

Io sostengo questo principio, e sarò lieto se le poche mie parole potranno indurre il Governo a prendere la via giusta, che è quella di non appaltare le opere se non sopra progetti definitivi.

Invero io non ho parlato nè del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nè del Consiglio di Stato, essendo sottinteso che il progetto definitivo, debba essere regolarmente approvato, specialmente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, non richiedendosi in molti casi il voto del Consiglio di Stato, specialmente quando si tratta di progetti tecnici rispondenti a leggi approvate dal Parlamento.

LEVI CIVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA. Io voterò l'art. 7 del progetto perchè ritengo di poter tranquillare l'apprensione dell'onor. collega Maragliano. A leggere l'articolo, così come è redatto, l'impressione potrebbe essere grave: parrebbe che si volessero trovare dei capri espiatori per eccedenze eventuali, casuali di spesa. Ma poichè non è possibile accollare una responsabilità senza che vi sia colpa, così la disposizione dell'art. 7, la quale dichiara responsabili i rettori delle Università ed i direttori degli uffici, va intesa secondo la norma del diritto comune, che senza colpa non ammette responsabilità. Se i signori rettori e i direttori di cliniche autorizzeranno scientemente delle spese, le quali non siano contenibili nell'assegnamento che è loro fatto, essi dovranno risponderne ai termini di legge. Ma i rettori di Università e i clinici non possono essere posti *extra legem*; essi devono essere trattati alla pari di tutti gli altri cittadini. Non vi sarà mai il caso che il ministro della pubblica istruzione o quello del tesoro vadano a spillare quattrini dalle tasche dei rettori o direttori, se questi avranno fatto nè più nè meno di quanto il decoro dell'Università e la necessità degli studi loro imponeva di fare.

Per ciò io credo che l'art. 7 del disegno di legge si possa votare tranquillamente e con piena coscienza.

Riguardo ai contratti per le cliniche, di cui il progetto di legge parla a proposito dell'anno finanziario 1909-10, io, uscendo occasionalmente dal seminato, mi permetto di rivolgere al ministro della pubblica istruzione una raccomandazione: che egli voglia affrettare la conclusione dei contratti fra lo Stato e gli Ospedali interessati al mantenimento delle cliniche.

Si è avuto per una serie di anni - e qui non alludo al ministro attuale - una lungag-

gine deplorabile nella conclusione di questi contratti: si sono dovuti mantenere per via di proroghe contratti antichi che portavano, atteso l'aumento del costo dei generi alimentari, atteso l'aumento degli stipendi ai funzionari e agli inservienti, un onere veramente intollerabile alle opere Pie; e piuttosto che affrontare litigi, sia pure per via di arbitramento a termine della legge di pubblica beneficenza, parecchi istituti ospitalieri hanno dovuto sottostare alla condizione che da antiche convenzioni risultava. Ma era una condizione ingiusta; e siccome lo Stato deve essere in tutti i suoi provvedimenti esempio, non solo di giustizia, ma anche di equità, così spero che l'onorevole ministro della pubblica istruzione vorrà provvedere in avvenire perchè siano soddisfatte le giuste esigenze dello Stato, e perchè non abbia danno la causa della pubblica beneficenza.

Mi permetto soggiungere che sono d'accordo nell'avvertimento opportunamente fatto dall'onorevole collega Cadolini, che sui progetti tecnici di dettaglio, e non su quelli di massima, debbano aprirsi le gare, affinchè si abbia una base certa negli appalti, e che concordo pure nel giusto concetto del senatore Mariotti Giovanni, che i progetti di dettaglio debbono essere recenti. A mia volta esprimo il desiderio, che essi siano anche completi, perchè spesso avviene che l'eccesso della spesa deriva, non solo dalla circostanza che il progetto è antico e contiene prezzi i quali non sono più quelli della giornata, ma benanco dal fatto che talune opere, necessarie onde il lavoro riesca idoneo al fine pel quale è stato disposto, sono o volontariamente o involontariamente neglette nel progetto d'arte, sul quale venne bandito l'appalto.

POLACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLACCO. Io mi son permesso di domandare la parola in appoggio alle considerazioni svolte dall'onorevole collega e carissimo amico Levi Civita. E dico anzitutto che non mi sgomenta la dichiarazione, sia pure fuori posto, dell'articolo sette, per ciò che riguarda i rettori, anche perchè non fa che riaffermare ciò che già si contiene in uno dei regolamenti per l'attuazione della legge universitaria del luglio 1909.

Di recente poi e con gli stessi termini, il principio quivi racchiuso lo si è ripetuto nella revisione del regolamento generale universitario, che è stata fatta al Consiglio superiore dell'istruzione e che presto avrà attuazione. Di nuovo c'è solo quella sanzione posta sotto forma di trattenuta sugli stipendi; ma aspettiamo a vedere quando e come si applicherà. Un pochino tutto questo ricorda le famose grida spagnole; quella comminatoria è messa lì per cre-simare un principio di diritto comune, sulla cui bontà certamente nessuno potrebbe elevare alcun dubbio.

Quanto poi a ciò che è stato detto in ordine alle cliniche, debbo ricordare come a Padova (cito questo come un semplice esempio, perchè tutte le Facoltà mediche del Regno si trovano a questo riguardo nelle identiche condizioni) si è avuta persino una diffida per atto d'usciera (lo sa il Ministero della pubblica istruzione a cui ne detti immediata comunicazione) una diffida, dicevo, da parte dell'Amministrazione ospitaliera, che dichiara di non poter continuare nell'attuale stato di cose. Il vecchio contratto è già scaduto, lo si attua ancora in via puramente amichevole; ma l'Amministrazione ospitaliera protesta che, se entro breve termine non si addivenga alla conclusione del contratto nuovo, su basi conformi al mutato costo del vivere, si domanderanno quegli arbitramenti che sono contemplati dalla legge, arbitramenti che, come è stato riconosciuto e dal Ministero del tesoro e da quello della pubblica istruzione, ogni volta che si fanno, si risolvono in grave danno per lo Stato.

Debbo pure soggiungere come da due anni sia stato dal rettorato di Padova presentato un progetto di contratto coll'approvazione piena del Ministero dell'istruzione, per un riparto di patologia speciale chirurgica dimostrativa che manca affatto. Il nome stesso di questa disciplina indica che si tratta di un insegnamento che non può farsi accademicamente soltanto, ma che ha bisogno di letti e di malati.

Orbene, codesto progetto, di cui non si disconosce l'urgenza alla Minerva, benchè importi, come dirò, una spesa relativamente tenue, ha incontrato sempre ostacoli al Tesoro e non è stato ancora approvato. Nè oramai so dar torto al professore della materia se dichiara che, ove a ciò non si rimedi, egli non farà per

l'anno venturo che una metà sola del suo insegnamento, la parte teorica, cioè abbandonando completamente la parte pratica, perchè mancherà il mezzo onde spiegarla. E' aggiungasi, che l'Amministrazione ospitaliera, avendo oramai al detto fine riservato e adattato un apposito riparto, esige per lo meno la pigione di quei locali, di cui essa da due anni non si può valere, anche se nemmeno l'insegnamento se ne giovi per la mancanza della superiore definitiva approvazione!

Mentre dunque fo voti perchè una buona volta si risolva codesta questione delle cliniche in genere nei loro rapporti con gli ospedali, mi permetto di raccomandare in modo anche particolare, le sorti del predetto insegnamento, di quella piccola clinica cioè, già pronta e tuttavia inoperosa, per la quale si domanderebbe una spesa annua di sole 3700 lire.

Finalmente, per ciò che riguarda ancora l'Università di Padova, la quale viene ricordata due volte fra le spese edilizie nel presente progetto di maggiori assegnazioni, è bene rilevare che, sia per la Biblioteca, sia per l'Istituto d'igiene, contemplati nel progetto stesso, non si tratta punto di eccedenze sulla spesa di costruzione originariamente stabilita. Fino all'ultimo centesimo si stette nei limiti segnati dal preventivo.

Le somme che si domandano ora sono dirette ad altro scopo, cioè ai cosiddetti lavori di finimento e in specie di arredamento, arredamento assolutamente indispensabile, come hanno riconosciuto l'onorevole ministro della pubblica istruzione e quello del tesoro, se non si vuole che si ripeta il deplorabile caso del Policlinico di Roma, che si tenne per tanti anni chiuso perchè non c'erano i mezzi per arredarlo, e, quando finalmente si decise di porlo in funzione, si dovette pure incontrare una forte spesa di restauri, perchè l'edificio era nuovo bensì, ma nel frattempo deperito per lungo abbandono.

Queste le ragioni, questi i fatti che mi son creduto in debito di esporre, a corredo delle osservazioni svolte dal collega onorevole Levi-Civita. (*Approvazioni*).

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Tra gli studiosi dei bilanci non mancano gli scettici (è considerazione questa che rivolgo al supremo moderatore del bilancio dello Stato, l'onor. ministro del tesoro) non mancano gli scettici, i quali credono che i progetti di legge nei quali si contrappongono delle diminuzioni di spesa per fronteggiare l'aumento di spese purtroppo reali, non siano per lo più che meri espedienti di bilancio.

La Commissione di finanze è stata richiamata a questo dubbio nell'esame del progetto n. 342, su cui ha riferito testè il collega onor. Mariotti, perché 100,000 lire circa dove le va a pescare il Ministero dell'istruzione pubblica per fronteggiare una spesa reale? Le va a pescare nelle assegnazioni regionali per i monumenti e le belle arti? Possibile che dei capitoli dei quali è lamentata, da intelligenti e non intelligenti, la scarsità, abbiamo questo largo margine di 100,000 lire per far fronte a delle spese reali incombenti?

E poi venuto il progetto di legge n. 343, di cui stiamo ora discutendo, e ci ha dato la prova evidente che questo sospetto è abbastanza ragionevole. Infatti nel progetto di legge n. 342 sono diminuite 10,000 lire per l'esercizio finanziario 1909-1910, per la regione comprendente Grosseto e Siena. Ora in questo progetto al numero 343 che stiamo discutendo vi sono lire 200,000 di maggiore spesa per lavori ad un monumento che è la cattedrale di Pienza, e si trova nella provincia di Siena.

Ora, certamente il criterio della diminuzione dell'assegno per le belle arti e per i monumenti nella regione comprendente Grosseto e Siena, non va d'accordo con questa disposizione speciale per la cattedrale di Pienza che ha bisogno di restauri.

Io faccio quindi richiamare all'on. ministro del tesoro perché quando gli presentano questi progetti, guardi quali sono queste diminuzioni di spesa che hanno carattere reale e non mero carattere dilatorio o figurativo, come qualche volta avviene, poiché se si contrappongono diminuzioni ad aumenti di spesa, perché non ne soffra l'equilibrio del bilancio, tutto deve corrispondere alla realtà e non deve esser solo un espediente di ragioneria.

Pertanto prego l'on. ministro del tesoro a vo-

ler prendere in considerazione queste osservazioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il senatore Cadolini ha osservato che si fanno leggi e si appaltano lavori senza che vi siano i progetti definitivi. Che si facciano leggi senza progetti esecutivi, ma in base a progetti di massima è cosa ordinaria, e io non so se aspettando che vi fosse il progetto definitivo di esecuzione, il quale richiede lungo tempo e lunghi studi, non vi sarebbero lagnanze da altre parti.

Però posso assicurare il senatore Cadolini che se un tempo avviene, specialmente per lavori ferroviari, che si appaltassero lavori senza che vi fosse il progetto esecutivo, questo oggi non può avvenire più, poiché gli appalti si fanno in seguito al parere dei corpi consultivi tecnici e amministrativi. Ora i corpi consultivi, cioè il Consiglio superiore dei lavori pubblici o l'Ispettore compartimentale, a seconda della spesa, e il Consiglio di Stato, non darebbero mai il loro parere favorevole se non esistesse il progetto definitivo. Da questo lato, dunque, il senatore Cadolini può stare tranquillo.

Anzi aggiungerò, se la mia memoria di antico funzionario del Ministero dei lavori pubblici mi serve bene, che l'art. 5 del regolamento del 25 maggio 1905 sulla direzione e contabilità dei lavori fa obbligo, prima di dare in appalto un'opera, di eseguire una visita locale per osservare se mai fossero intervenute varianti che potessero determinare delle modificazioni al progetto. Quindi da parte della pubblica amministrazione si usa la maggiore cautela prima di bandire l'appalto. Ma, pur troppo accade che, nonostante le cautele e le previsioni severe, i fatti non rispondono sempre alle previsioni e avvengono litigi, che però non sono così frequenti come erano una volta. Ci sono lodi arbitrali memorabili che impressionano la pubblica opinione, onde si crede che quei fatti siano molto frequenti. Ma per quello che mi insegna la mia esperienza, potrei dire che si è ottenuto un grande miglioramento.

Venendo ai casi specifici additati dal senatore Cadolini, io posso dichiarare che per quanto riguarda il maggior compenso di 671,000 lire dovute all'Impresa Maciachini per la esecu-

zione dei lavori di adattamento del palazzo universitario ex-Botta in Pavia, questo è l'effetto di una condanna dell'Amministrazione, emessa da un collegio arbitrale. Non c'era quindi da fare altro che eseguire il lodo.

Per il palazzo del Ministero di agricoltura, ricordato anche dal senatore Cadolini, nella relazione con cui fu presentata la proposta di un maggior fondo, sono spiegate le ragioni che hanno determinato la necessità di una maggiore spesa.

E le ragioni, per quanto posso ricordarlo, sono principalmente queste: che per lo sviluppo dei servizi di quel Ministero si è riconosciuto di dover ampliare il palazzo in modo che ne risulterà circa un migliaio di metri quadrati in più di area coperta. Inoltre si è manifestata la necessità di dover costruire un padiglione in cemento armato per i lavori del censimento, padiglione che sarà poi adoperato per la stazione di patologia vegetale e per la stazione di chimica agraria. In questo caso è avvenuto che la legge fu approvata senza il progetto esecutivo, ma gli appalti poi furono fatti in base a progetti esecutivi.

In fine il senatore Cadolini ha accennato alla manifattura dei tabacchi in Bari. Ora nella relazione è detto che le ragioni della maggiore spesa sono due; l'aumento della mano d'opera e l'aumento dei prezzi dei materiali.

Il senatore Maragliano ha fatto qualche appunto in ordine all'art. 7; se si intende di dire che l'articolo poteva trovare una sede più propria, non ho nessuna difficoltà di consentirvi; ma, per quanto riguarda il contenuto della disposizione, l'on. relatore della Commissione di finanze ha ridotto nei suoi veri confini la portata della disposizione, portata che è molto limitata.

Del resto, come ha già dichiarato il senatore Polacco, questa è una disposizione che esiste nei regolamenti universitari; e sen ben ricordo, la stessa disposizione esiste in una legge del luglio 1908. Non si è fatta altra aggiunta che quella relativa alla sanzione, e ce n'era bisogno.

D'accordo col ministro dell'istruzione pubblica, il ministro del tesoro ha ordinato recentemente delle ispezioni a segreterie universitarie; non è questo il momento di poter dichiarare i risultati delle ispezioni, ma posso fin da ora dire che, dal lato contabile, ci sono degli

abusi molto gravi, e chiamandoli soltanto abusivi, credo di adoperare un eufemismo.

Ora, del disordine nei servizi delle Segreterie universitarie, certo non si può far risalire la responsabilità ai rettori, che hanno tante altre cure e non è possibile che attendano anche ai servizi contabili; ma purtroppo le nostre leggi hanno le loro esigenze.

Il senatore Levi-Civita, ed il senatore Polacco che ringrazio di esser venuti come alleati del Governo a sostenere l'opportunità della disposizione dell'art. 7, hanno accennato alle attuali convenzioni per le cliniche universitarie; non soltanto a Padova, ma anche altrove siffatte convenzioni meritano di essere rivedute e sono sicuro che il ministro della pubblica istruzione provvederà al bisogno, e purtroppo il ministro del tesoro dovrà subirne le conseguenze.

Il senatore Polacco ha anche parlato della sala per la clinica di patologia; conosco la questione e nell'occasione della formazione del bilancio 1911-12, si cercherà di provvedere se le ristrettezze finanziarie lo consentiranno; per quanto la spesa sia modesta. Se non fosse che quella, potrei dire fin d'ora di sì, ma siccome di domande del genere ne vengono a decine, le piccole somme finiscono per salire ad una grande cifra, e quindi il senatore Polacco consentirà che io sia riservato al riguardo.

Il senatore Finali, che si è dichiarato scettico, ed io gli credo, perchè lo scetticismo è l'effetto di chi molto sa, ha accennato alla circostanza che mentre in un disegno di legge si fanno delle economie per 80 o 90 mila lire sulle dotazioni regionali per i monumenti, d'altra parte nel progetto che ora discute si aggiunge una somma di 200 mila lire per il duomo di Pienza. Io posso intanto dir questo al senatore Finali, che per il suo ufficio, ordinariamente, il ministro del tesoro, quando gli è proposta una diminuzione non va a cercare per il sottile ed accetta ad occhi chiusi, ma apre gli occhi quando si tratta di una maggiore spesa. Però debbo ritenere che il ministro dell'istruzione pubblica abbia proposto quella diminuzione, perchè, per diverse cause, non si è potuto spendere interamente nelle diverse regioni la somma assegnata per i monumenti.

Per quanto si riferisce al duomo di Pienza si tratta di spesa straordinaria che ha carat-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1910

tere di urgenza. È avvenuto un fatto tellurico ed il ministro del tesoro, che non ha l'animo chiuso all'arte, non ha esitato a concedere la somma, perchè altrimenti non tardavano a succedere guai grossi.

D'ora innanzi darò anche uno sguardo alle diminuzioni. Ma permetterà, l'on. senatore Finali, che guardi con occhio più acuto i maggiori stanziamenti. (*Approvazioni*).

FINALI. Ed io ne la lodo.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'on. ministro ha esposto alcuni utili avvertimenti riguardo agli appalti, e io convengo con lui che molti degli inconvenienti che si verificavano molti anni fa, ora non si verificano più. Ma non tutti sono eliminati. Egli ha poi affermato che, sebbene le leggi siano dettate prendendo per norma i progetti di massima, tutti gli appalti sono sempre fatti in base ai progetti definitivi. Ora io gli domando: se si apre l'asta di una nuova opera, per una determinata somma, questa evidentemente deve essere la stessa somma che è iscritta nella legge. Ma come si può ottenere, questa coincidenza se l'appalto è stato aperto in base al progetto definitivo che porta sempre una spesa maggiore di quella scritta nella legge, dettata in base al progetto di massima? Come ciò si possa ottenere veramente, non si capisce.

L'on. ministro ha ancora accennato al fatto dell'aumento progressivo dei prezzi; ma tale aumento, mentre, come ho già detto, allontana gli appaltatori dall'asta, non dà diritto a compensi, poichè gli assuntori hanno l'obbligo di compiere le opere per i prezzi unitari scritti nel capitolato. Se si modificano le opere, anche per circostanze indipendenti della volontà del Governo, se si presentano difficoltà impreviste, allora sorge la necessità di concedere compensi all'appaltatore; ma i prezzi unitari, generalmente parlando, non si possono mutare; e se l'appaltatore chiederà aumenti non ci sarà nessun arbitro che possa dire, questo prezzo non è giusto e deve essere aumentato.

L'aumento del prezzo unitario può essere giustificato solo allorché si tratti di lavori di lunga durata, o allorchè si modificano le condizioni del lavoro; quando, per esempio, si ponga l'obbligo all'appaltatore di usare certi materiali da costruzione prodotti sul luogo, e si verifica

di poi che questi materiali sul luogo non sussistono, in casi simili il compenso è dovuto, per errore di capitolato, non per l'aumento del prezzo sul mercato.

Io sarò molto lieto se l'on. ministro mi saprà spiegare il singolare fenomeno: che egli può appaltare i lavori sopra il progetto definitivo, stando nei limiti della somma stanziata per legge, mentre quest'ultima è stata determinata attenendosi ad un progetto di massima, nel quale è sempre — senza eccezione — prevista una spesa minore.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Riguardo al Duomo di Fienza io debbo confermare quanto ha detto l'on. ministro delle finanze, poichè da poco tempo sono stato a visitare quella bellissima cittadina, piena di ricordi artistici, e mi avvidi che, se non si provvede sollecitamente e radicalmente ad impedire lo scendimento della chiesa, tra breve noi dovremmo perderla irrimediabilmente.

È quindi giusto ed urgente un provvedimento.

FINALI. *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Io ho chiesto la parola solo per togliere l'impressione che può essere rimasta nell'animo dei senatori, nell'udire queste ultime osservazioni dell'on. Tamassia; perchè io non mi sono sognato di dire che il grande restauro al Duomo di Fienza non debba esser fatto; anzi lodo il Governo di aver presentato il progetto di legge; ma ho mostrato solo la contraddizione che c'è fra una diminuzione di spese, e un aumento di maggiori spese per uno stesso oggetto.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI G., *relatore*. Ho chiesto di parlare per togliere ogni dubbio all'amico e collega Cadolini, che io avessi voluto rimproverarlo (come mi pare che egli abbia inteso) di aver fuori di luogo rinnovata ora la sua antica proposta che non si cominciassero lavori prima di avere i progetti definitivi. Io dissi soltanto che l'ottima proposta, presentata da lui nella discussione del bilancio dei lavori pubblici, si trovava ora in una sede un po' meno adatta, nella di-

scussione di questo modesto disegno di legge; che ha per iscopo di aumentare gli assegni annui a diversi istituti, di provvedere a spese di spedalità per le cliniche, di autorizzare spese per pensioni, ecc., e si occupa di lavori solo per pochi edifici universitari, e per lieve spesa; ma non riguarda affatto nè il palazzo di giustizia, nè quello per il Ministero di agricoltura, nè l'edificio per la manifattura dei tabacchi di Bari, nè canali navigabili, nè ferrovie, nè altre grandiose opere pubbliche...

CADOLINI. Citavo degli esempi.

MARIOTTI G., *relatore*. Non mi sembravano proporzionati ai modesti limiti in cui si restringe questo minuscolo disegno di legge.

Ma, del resto, condivido perfettamente la sua idea, che si debbano pretendere dei progetti definitivi; anzi io insisto perchè se i progetti anche definitivi non sono recenti, siano almeno aggiornati con ogni cura, per ciò che riguarda i prezzi, perchè non è esatto quello che dice il senatore Cadolini, che, cioè, quando i progetti sono fatti con una tariffa bassa gli appaltatori non si presentano all'asta. Essi, invece, ci vanno più volentieri, non per fare i lavori, ma per far liti; perchè non conviene dimenticare che vi sono appalti di lavori e appalti di liti; e purtroppo in Italia gli appalti di liti superano forse gli altri.

Quanto al duomo di Pienza, sono completamente d'accordo col senatore Tamassia e col presidente della Commissione di finanze, onorevole senatore Finali, che ringrazio di aver voluto citare una mia povera relazione sulle diminuzioni di spese non reali e definitive, ma soltanto di carattere dilatorio e figurativo.

È vero che io in una recente relazione ho insistito che il Parlamento deve sopra tutto esaminare le diminuzioni di spese, piuttosto che le maggiori assegnazioni, perchè queste sono già largamente vagliate dal ministro del tesoro, che tutela molto bene per questa parte le finanze dello Stato. Le diminuzioni di stanziamento, invece, non hanno alcuno studio preliminare al Ministero del tesoro, ed il più delle volte non sono vere diminuzioni di spese, ma sono soltanto rimandi di stanziamenti da un bilancio all'altro; e ieri, anzi, quando ho sentito qui il senatore Gorio lamentarsi che non

si fanno le strade dell'Agro romano e che la mancanza di strade ritarda e inceppa quella grandiosa opera di risanamento, ho ricordato che in quella relazione sopra le diminuzioni fittizie di stanziamenti, chiesi al ministro dei lavori pubblici: perchè togliete 150,000 lire dagli stanziamenti per le strade nell'Agro romano, quando queste strade non solo non sono terminate, ma in molti punti non sono neppure cominciate?

Ma non allontaniamoci da ciò che riguarda i nuovi lavori per il duomo di Pienza; essi non avrebbero certamente potuto compiersi sul magro capitolo 92, nel quale fu fatta la diminuzione di 10,000 lire sul capitolo, cioè, delle spese ordinarie dell'ufficio regionale per la manutenzione dei monumenti delle due provincie di Siena e di Grosseto, ora si tratta non già di un piccolo lavoro di restauro di un monumento, ma di enormi opere per vincere una vasta e pericolosa frana che minaccia il colle su cui sorge quel monumento veramente insignificante.

Si tratta del capolavoro del Rosellino, di uno degli edifici più insigni d'Italia, sia come opera d'arte, sia come ricordo storico; è il rinascimento dell'arte italiana nei suoi giorni più belli; è tutta l'epoca classica di Pio II, conservata nel modo più splendido e perfetto, e rispettata scrupolosamente nelle sue linee eleganti e purissime.

Plaudo al Governo anche per questa parte del suo disegno di legge; e sono lieto di sostituire oggi il relatore on. Diini, per poter contribuire così anche io, in qualche modo, con la mia parola povera ma profondamente convinta, a raccomandare al Senato questo gioiello di architettura, che ricorda ancora all'Italia, dopo quasi cinque secoli, la primavera sorridente di un'arte nova, meravigliosa. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazioni.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: Pro-roga delle leggi 15 luglio 1909, n. 269 e 26

settembre 1909, n. 812, riguardanti la concessione di mutui per gli edifici scolastici ».

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali sul terremoto del 28 dicembre 1908 ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori De Cupis e Todaro della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge n. 349.

Chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-10:

a) Maggiori compensi dovuti all'impresa Maciachini per la esecuzione dei lavori d'adattamento del palazzo universitario ex Botta in Pavia	L. 671,026.80
b) Maggiori lavori per il completamento dell'edificio ad uso di sede della clinica chirurgica di Parma	» 335,000 »
c) Maggiori lavori di riparazione e di manutenzione al palazzo universitario di Parma	» 68,109.38
d) Spese per il completamento e l'arredamento del nuovo edificio della Biblioteca universitaria di Padova	» 200,000 »
e) Spese di arredamento dell'Istituto d'igiene nella Regia Università di Padova	» 50,000 »
f) Lavori complementari di restauro ai locali in uso del Museo geologico della Regia Università di Bologna	» 30,000 »
g) Saldo di spese incontrate nella esecuzione dei lavori di costruzione di quattro padiglioni per la clinica oculistica nella Regia Università di Bologna	» 3,138.64

h) Maggiori spese per l'isolamento e per la sistemazione delle Terme Diocleziane	» 50,000 »
--	------------

i) Somma dovuta all'Amministrazione ospedaliera di Genova in corrispettivo della maggiore spesa da essa sostenuta per il mantenimento delle cliniche universitarie dal 1° gennaio 1904 al 31 dicembre 1909 e relativi interessi fino al 30 giugno 1910	» 296,591.10
--	--------------

l) Maggiore compenso convenuto con l'Amministrazione ospedaliera di Genova per il mantenimento degli Istituti clinici nell'esercizio finanziario 1909-1910	» 22,500 »
--	------------

m) Somma dovuta all'Amministrazione ospedaliera di Pavia per la maggiore spesa di mantenimento delle cliniche universitarie durante gli anni scolastici 1901-902, 1902-903, 1903-904, 1904-1905 e 1906-907	» 164,994.11
--	--------------

n) Somma dovuta all'Amministrazione ospedaliera di Roma a rimborso delle maggiori spese sostenute nell'esercizio 1908-909, per la ventilazione e per il riscaldamento del Policlinico Umberto I	» 85,410.69
---	-------------

o) Saldo di spese incontrate dalla Università di Roma per la manutenzione dei locali del Policlinico Umberto I, negli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908	» 75,919.75
---	-------------

p) Somma dovuta all'Amministrazione ospedaliera di Sassari per maggiore spesa di mantenimento delle cliniche negli anni scolastici 1907-908 e 1908-909	» 23,470.75
--	-------------

q) Maggiore compenso convenuto con l'Amministrazione ospedaliera di Catania per le spese di mantenimento delle cliniche durante l'esercizio 1909-910	» 26,295.65
--	-------------

r) Maggiore compenso convenuto con l'Amministrazione ospedaliera di Padova per le spese di mantenimento delle cliniche durante l'esercizio 1909-910	» 8,500 —
---	-----------

s) Maggior compenso convenuto con l'Amministrazione ospedaliera di Palermo per le spese di mantenimento delle cliniche durante l'esercizio 1909-910. . . » 42,500 —

L. 2,158,456.87

(Approvato).

Art. 2.

L'assegno annuo all'Istituto tecnico superiore di Milano è aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1910, di lire 20,000.

(Approvato).

Art. 3.

L'assegno annuo agli Istituti e Gabinetti scientifici della Regia Università di Napoli, è aumentato per l'esercizio finanziario 1910-911 di lire 60,000.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 71,000 al capitolo n. 26 « Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-910.

(Approvato).

Art. 5.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 44,916.46 da iscriversi ad un nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-910, per provvedere al rimborso ai comuni e alle provincie della spesa sostenuta per il personale di servizio delle scuole tecniche, normali e degli istituti tecnici della Sardegna dal 1° ottobre 1907 fino a tutto il corrente anno finanziario, in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 562.

(Approvato).

Art. 6.

È autorizzata l'assegnazione di lire 200,000 da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-910, per provvedere ai lavori di riparazione del duomo di Pienza.

(Approvato).

Art. 7.

I rettori delle Università, e i direttori delle cliniche universitarie, degli istituti e dei gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verificano anno per anno, sui fondi effettivamente loro assegnati e da essi amministrati; ed il Ministero dell'istruzione pubblica provvederà d'accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

(Approvato).

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Concorso dello Stato per la iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle Assicurazioni popolari di rendite vitalizie della Cassa Nazionale di previdenza degli operai » (N. 346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle Assicurazioni popolari di rendite vitalizie della Cassa Nazionale di previdenza degli operai ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Nella parte passiva del bilancio del Ministero delle finanze, a decorrere dall'esercizio 1910-11, sarà stanziata l'annua somma di lire 150,000, per concorso dello Stato all'iscrizione dei commessi degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle Assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa nazionale di previdenza degli operai, e per un Fondo sussidi di invalidità e di vedovanza a favore del detto personale, giusta le norme da stabilirsi con apposito regolamento.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti):

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumenti di stanziamenti per l'erigenda manifattura dei tabacchi in Bari » (N. 355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di stanziamenti per la erigenda manifattura dei tabacchi in Bari. »

Dò lettura di questo disegno di legge.

Articolo unico.

È autorizzata una ulteriore spesa straordinaria di lire 280 mila per completare la costruzione di una nuova manifattura dei tabacchi in Bari. Tale somma sarà stanziata per lire 80 mila nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze « Spese straordinarie » per l'esercizio 1910-1911 e la rimanente quota di lire 200 mila sarà stanziata in parti uguali sugli esercizi 1911-1912 e 1912-1913.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari » (N. 325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. »

Prego l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 235).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho chiesto la parola per compiacermi prima di tutto di questo disegno di legge, e delle ragioni illustrative chiaramente esposte nella relazione fatta dall'onor. ministro ed in quella del nostro onor. relatore, dalle quali rilevasi immediatamente l'opportunità grandissima dei provvedimenti in essa contenuti.

Ma mi compiaccio soprattutto perchè questa legge, come è stato notato nell'altro ramo del Parlamento, apre, dirò così, la prima breccia all'adito di semplificazioni nell'amministrazione, semplificazioni che auguro possano essere adottate per altre amministrazioni.

Il ministro del tesoro ha fatto alla Camera dei deputati dichiarazioni che sono preziosissime, perchè fanno sperare sia messo in onore il principio della responsabilità personale, che deve sostituire quello del sospetto.

Ed io mi auguro che le promesse fatte dal ministro nell'altro ramo del Parlamento, possano essere confermate anche in Senato.

Mi felicito poi anche perchè la legge in discussione è, sotto un altro riguardo, lodevolissima: essa porta un nuovo raggio di sincerità nell'amministrazione.

Non mi dilungo a spiegarne il contenuto perchè le due relazioni sono così chiare e precise che invero non ve n'è bisogno.

Attendo invece una dichiarazione dall'onorevole ministro del tesoro nel senso che ho già detto, e cioè che la semplificazione di congegni amministrativi, inaugurata con questo progetto nei servizi della guerra, sia estesa anche alle altre amministrazioni dello Stato. (*Approvazioni*).

TEDESCO, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, ministro del tesoro. Sono ben lieto di poter ripetere innanzi all'alto Consesso la dichiarazione già fatta nell'altro ramo del Parlamento.

Ormai è da tutti riconosciuto che i nostri congegni amministrativi sono farraginosi e complicati, ed è compito non ultimo del presente Ministero di fare opera perchè si possa in essi introdurre quella semplificazione che permetta

di rendere la nostra macchina amministrativa non solo più agile ma anche meno costosa.

Innanzi all'altro ramo del Parlamento si trova un disegno di riforma alla legge di contabilità generale dello Stato. Io pregai, l'onor. Presidente della Giunta generale del bilancio perchè sollecitasse la nomina del relatore, in quella occasione appunto a cui ha alluso l'onor. senatore Bettoni. La nomina è avvenuta e io ho pregato il relatore a voler sollecitare la relazione.

Sono sicuro che quella legge, una volta approvata dal Parlamento, sarà apportatrice di grandi e reali benefici per la nostra amministrazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

CAPO I.

Amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Art. 1.

Le masse dei corpi, istituti e stabilimenti militari, nonché le masse individuali sono abolite.

Al fabbisogno delle truppe e dei vari servizi dell'esercito si provvede direttamente con gli stanziamenti annuali del bilancio.

(Approvato).

Art. 2.

La gestione dei fondi e dei materiali pel servizio dell'esercito è affidata a Consigli d'amministrazione e a consegnatari responsabili.

La composizione dei Consigli, le loro attribuzioni gli enti che debbono esserne forniti, la designazione dei consegnatari degli stabilimenti militari, la natura e i limiti delle singole responsabilità sono determinati dal regolamento per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

La gestione dei beni costituenti legati, fondazioni e donazioni a favore del R. esercito dev'esser tenuta distinta da quella dei fondi del bilancio dello Stato e continua ad essere

affidata all'ente indicato nelle rispettive tavole di fondazione.

Il fondo derivante dal soprassoldo medaglia al valor militare, di cui siano fregiate le bandiere dei reggimenti, è erogato secondo le deliberazioni dei rispettivi Consigli d'amministrazione.

Ugualmente è tenuta distinta dalla gestione dei fondi del bilancio quella del fondo di proprietà del corpo invalidi e veterani, la quale è affidata al Consiglio d'amministrazione del corpo stesso.

(Approvato).

Art. 4.

I Consigli di amministrazione ed i loro agenti e gli ufficiali del R. esercito consegnatari degli stabilimenti militari non sono tenuti a prestare cauzione.

Le forme di garanzia e di vigilanza cui debba assoggettarsi la gestione dei Consigli, degli agenti e dei consegnatari suindicati sono stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

Ferme le disposizioni del capitolo V del titolo II della legge di contabilità generale dello Stato, il Ministero della guerra, nel caso di deficienze e di danni arrecati all'Erario, accerta il debito dei responsabili. Qualora questi accettino di rifondere il danno, può il Ministero concedere il pagamento rateale del debito mediante ritenute sullo stipendio e sugli assegni che ne tengono luogo.

Se, invece, i responsabili o taluni di essi non accettino l'accertamento fatto dal Ministero e la rifusione del danno, la decisione della questione è deferita alla Corte dei conti, agli effetti dell'art. 67 della citata legge.

(Approvato).

CAPO II.

Somministrazione dei fondi.

Art. 6.

Tra le direzioni di commissariato militare e le sezioni di tesoreria sono aperte *contabilità speciali* da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

Possono emettersi a favore delle direzioni di commissariato mandati di anticipazione regolati secondo il bisogno, da commutarsi in quietanze di entrata a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo precedente:

a) per gli assegni e le indennità degli ufficiali;

b) per gli assegni, il vitto e la vestizione, il casermaggio ed ogni altra spesa occorrente pel mantenimento degli uomini di truppa;

c) pel servizio degli stabilimenti di commissariato;

d) pel mantenimento ed il servizio dei quadrupedi;

e) per le spese generali dei corpi.

I detti mandati devono contenere, oltre l'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale vengono tratti, nonchè la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.

(Approvato).

Art. 8.

Le direzioni di commissariato per le spese che debbono fare direttamente, per quelle da farsi dai corpi, istituti e stabilimenti compresi nella propria circoscrizione e per i pagamenti da farsi dalle sezioni di tesoreria ai creditori, traggono ordini di pagamento sulle rispettive contabilità speciali.

(Approvato).

Art. 9.

Le contabilità delle anticipazioni fornite alle direzioni di commissariato e delle somme da queste passate ai corpi, istituti e stabilimenti militari, sono rese mensilmente e soltanto per determinati conti da stabilirsi per regolamento a periodi più lunghi ma non oltre il trimestre, riveduti dall'Amministrazione centrale e quindi inviati alla Corte dei conti per la giustificazione delle somme anticipate.

Il discarico definitivo delle anticipazioni viene eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario, tenendo conto, nell'ultima contabilità periodica, o in contabilità suppletive, degli addebiti e degli accrediti dipendenti dalle rettificazioni avvenute nella revisione delle singole contabilità.

(Approvato).

Art. 10.

Le spese dei corpi non potute soddisfare entro il 30 giugno fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.

Tale disposizione vale per le direzioni di commissariato e per gli istituti e stabilimenti militari solo per quanto concerne le spese per le truppe e per gli operai che ne dipendono.

I residui delle spese di cui al comma precedente, accertati al 30 giugno dell'esercizio precedente quello dell'attuazione della presente legge, fanno carico all'esercizio della sua attuazione.

Il regolamento darà le norme perchè siano ridotte al minimo indispensabile le somme che per effetto della disposizione di cui sopra debbano passare dalla competenza dell'uno a quella d'un altro esercizio.

(Approvato).

Art. 11.

Per il pagamento delle spese rimaste da soddisfare alla fine dell'esercizio finanziario, escluse quelle di cui al precedente articolo, possono emettersi a favore delle direzioni di commissariato speciali mandati di anticipazione in conto residui, da versarsi nelle contabilità speciali e dei quali le direzioni rendono conto nei modi e nei termini di cui all'art. 9.

(Approvato).

Art. 12.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della guerra i fondi per provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.

La somma da anticiparsi è, per ogni esercizio, determinata dalla legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 13.

Con decreto del Ministro della guerra, da registrarsi alla Corte dei conti, l'anticipazione

di cui all'articolo precedente è integralmente ripartita tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari.

Le somme così ripartite vengono assegnate dal Ministero alle direzioni di commissariato, mediante ordini di pagamento sul conto corrente, da versarsi nelle contabilità speciali. Le direzioni di commissariato emettono a favore di ciascun corpo, istituto o stabilimento della rispettiva circoscrizione un ordine di pagamento sulla rispettiva contabilità speciale per l'importo stabilito nel decreto.

Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione dell'anticipazione sono pure approvate con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti e si effettuano mediante ordini di pagamento o mediante versamento in tesoreria con imputazione al conto corrente.

(Approvato).

Art. 14.

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario il Ministero della guerra compila la situazione del conto corrente con la dimostrazione del riparto dei fondi avvenuto nell'esercizio stesso e la trasmette al Ministero del tesoro per la dichiarazione di conformità delle proprie scritture parificata dalla Corte dei conti. La situazione è quindi posta a corredo del conto consuntivo fra i conti speciali prescritti dall'articolo 71 della legge di contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 15.

Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 7 ed ai bisogni di cui all'art. 37, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione.

La prelevazione di somme da tale fondo e la loro iscrizione nei capitoli suddetti è fatta per decreto del ministro del tesoro registrato alla Corte dei conti.

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 16.

Nei casi eccezionali di chiamata alle armi o di servizi di ordine pubblico ed in altre simili contingenze, per i quali casi non siano previsti in bilancio appositi stanziamenti, può essere autorizzata l'apertura, a favore del Ministero della guerra, di un credito straordinario sulla tesoreria centrale mediante decreti Reali, su proposta del ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

I decreti stessi determinano l'ammontare del credito e il periodo di tempo per il quale è consentito.

La Corte dei conti registra tali decreti riferendone immediatamente al Parlamento.

Quando vi siano speciali ragioni per le quali il Governo giudichi opportuno di non far noto il provvedimento, il decreto ha corso senza registrazione da parte della Corte dei conti, alla quale è comunicato appena saranno cessate le dette ragioni.

(Approvato).

Art. 17.

L'importo del credito di cui all'articolo precedente è versato nel conto corrente ed è ripartito, secondo i bisogni, con le modalità prescritte dall'art. 13, eccettuata la registrazione del decreto da parte della Corte dei conti nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

Le somme così assegnate non possono essere impiegate se non per i motivi di cui al primo comma dello stesso art. 16.

(Approvato).

Art. 18.

Nella eventualità che entro l'esercizio non siano accordati dal Parlamento i fondi per i quali fu aperto il credito straordinario, i rendiconti delle direzioni di commissariato devono presentare un credito complessivo corrispondente all'anticipazione straordinaria avuta sul conto corrente. Tale credito viene poi saldato con mandato di rimborso commutabile in quietanza di entrata a favore del conto corrente.

(Approvato).

Art. 19.

Per le spese che l'Amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i

fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Ugualmente le somme dovute da privati, come quelle pel mantenimento degli allievi nelle scuole militari, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli del Bilancio della guerra.

(Approvato).

Art. 20.

Per la somministrazione di fondi nei casi di mobilitazione totale o parziale del Regio esercito si osservano le norme stabilite dal regolamento.

(Approvato).

CAPO III.

Contratti e servizi ad economia.

Art. 21.

Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione degli uomini di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonché al mantenimento e servizio dei quadrupedi, l'amministrazione della guerra formula capitoli d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti.

La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitoli.

Per i contratti stipulati in conformità dei predetti capitoli d'oneri non è necessario sentire il Consiglio di Stato.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Ho domandato la parola per richiamare l'attenzione dell'onor. ministro della guerra sulle forniture dei foraggi.

I foraggi sono soggetti a dazio in quasi tutti i comuni del Regno, e questi dazi sottraggono al bilancio della guerra una somma superiore ai due milioni.

Ora il Senato comprende bene come si potrebbe mantenere un numero di cavalli ben superiore a quello che si mantiene, con un aumento di due milioni!

Ordinariamente i comuni aperti tassano i cavalli con una somma determinata; per esempio, ad Alessandria si pagano 40 lire per quadrupede; ma la legge sul dazio dice, che quando l'Amministrazione militare acquista direttamente dal commercio i foraggi e li distribuisce direttamente ai Corpi, questi foraggi sono esenti da dazio.

Io raccomando al ministro della guerra di valersi di questa facoltà nell'interesse dell'esercito. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Assicuro l'on. senatore Goiran che il ministro della guerra terrà nel maggior conto questa sua raccomandazione, e si rivolgerà al collega delle finanze, perchè, d'accordo, si possa stabilire qualche cosa.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Ringrazio l'onor. ministro dell'assicurazione datami.

Aggiungo poi che io non ho fatto la raccomandazione per defraudare i comuni di un certo cospicuo di entrata, che loro serve per mandare avanti l'azienda municipale; ma perchè credo che, molte volte, questi dazi sui foraggi siano veramente un abuso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 21 nel testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

I contratti di cui all'articolo precedente possono essere approvati o - salvo il disposto dell'articolo successivo - resi esecutivi:

a) dal comandante del distaccamento, se stipulati nell'interesse di reparti distaccati;

b) dal comandante del corpo, se stipulati nell'interesse di un sol corpo;

c) dal comandante del presidio, se stipulati per conto di più corpi di uno stesso presidio;

d) dal comandante del corpo d'armata, se stipulati dalle direzioni di commissariato o dagli stabilimenti che ne dipendono nell'inte-

resse di più presidi dello stesso corpo d'armata.

Il Ministero approva e — salvo sempre il disposto dell'articolo seguente — rende esecutivi i contratti stipulati nell'interesse di più corpi d'armata e quelli per i quali si riserva tale facoltà.

(Approvato).

Art. 23.

Per i contratti di cui all'articolo 21 che superino l'importo di lire 10,000 il decreto d'approvazione emesso dal Ministero, o dagli ufficiali a ciò delegati, deve essere sottoposto alla registrazione della Corte dei conti ed il contratto non è esecutivo fino a che non sia avvenuta tale registrazione.

Per le provviste di grani e foraggi fatte dal commissariato militare il decreto di approvazione del contratto — quando non siano fatte ad economia — è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti solo quanto l'importo superi le lire 100,000.

(Approvato).

Art. 24.

Nei casi di urgenza l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo precedente può essere iniziata, dietro autorizzazione del Ministero della guerra, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei conti, limitatamente, però, a un decimo del loro importo.

La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla Corte dei conti.

In caso di mancata approvazione, l'assuntore non ha diritto che al pagamento delle provviste e dei lavori fatti nei limiti sopraindicati.

(Approvato).

Art. 25.

I contratti non sottoposti alla preventiva registrazione della Corte dei conti le sono comunicati insieme coi documenti giustificativi del primo pagamento che ne derivi.

(Approvato).

Art. 26.

Si può prescindere dagli incanti:

1° per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio,

della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito, quando il Ministero giudichi che tali forniture non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto e non convenga farle ad economia;

2° per l'acquisto di cavalli di rimonta;

3° per le confezioni e riparazioni di corredo militare;

4° per tutti gli altri contratti di importo non maggiore di lire 20,000 anche se la spesa sia ripartita in un periodo non più lungo di nove anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite sopra indicato.

Si può pure prescindere dagli incanti per la vendita degli oggetti fuori uso, nonché per quella del letame, delle ossa, della cenere ed altri simili residui o rifiuti del servizio dei corpi quando il valore di stima non superi le lire 8,000, fatta qui pure l'avvertenza di cui al n. 4.

(Approvato).

Art. 27.

Allorchè, nei casi contemplati dagli articoli precedenti, si prescinda dai pubblici incanti, si fa luogo alla licitazione privata nelle forme stabilite dal regolamento.

Quando non sia possibile promuovere il concorso di più offerte, o speciali ragioni di convenienza lo consiglino, si procede col metodo della trattativa privata.

(Approvato).

Art. 28.

Quando il primo incanto sia andato deserto o non siano state presentate offerte nei limiti fissati dal Governo, deve procedersi ad un secondo incanto alle stesse condizioni del primo.

Tuttavia, in casi speciali e con le norme stabilite nel regolamento, si può prescindere dal secondo incanto e procedere alla aggiudicazione nei modi stabiliti dall'articolo precedente, senza però variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il prezzo che erano fissati per l'incanto.

(Approvato).

Art. 29.

Nei casi non preveduti da speciali regolamenti possono farsi ad economia gli acquisti e i lavori, l'importo dei quali non superino le lire 200, e, in casi straordinari, anche quelli di importo maggiore, entro il limite di lire 6,000.

Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 6000 ed il fatto provi che si oltrepassi questo limite, deve procedersi nel modo indicato dall'art. 14 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 30.

Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato sui progetti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'Amministrazione promette, abbandona o paga superi le 5000 lire. A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

(Approvato).

Art. 31.

Deve, parimenti, essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto e il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano, in tutto o in parte, inapplicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia, o che l'Amministrazione abbandona, superi lire 500.

(Approvato).

CAPO IV.

Disposizioni speciali.

Art. 32.

Per l'acquisto dei quadrupedi pel servizio dell'esercito possono accordarsi alle Commissioni di rimonta anticipazioni commisurate agli acquisti da eseguire, delle quali è reso conto nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 33.

Sono consentite anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio, ed a tal uopo è istituito in bilancio un apposito capitolo nella spesa e nell'entrata della categoria *movimento di capitali*.

(Approvato).

Art. 34.

È data facoltà ai comandanti di Corpo e capi di servizio di fare anticipazioni di assegni ad ufficiali ed uomini di truppa per sole ragioni di servizio e nei soli casi e nelle misure stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 35.

L'Amministrazione militare può, quando lo giudichi opportuno nell'interesse dei servizi, cedere derrate, medicinali, armi ed oggetti di vestiario ed equipaggiamento, ai personali della Amministrazione stessa, ed, eccezionalmente, ad Amministrazioni estranee a quelle dello Stato.

I materiali che si possono cedere e le condizioni delle cessioni, sono tassativamente indicati nel regolamento.

L'importo relativo è versato in tesoreria per essere, occorrendo, reintegrato al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 36.

I versamenti in tesoreria delle ritenute sugli assegni e indennità corrisposti con mandati di anticipazione a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, sono effettuati trimestralmente, in base alle risultanze dei rendiconti.

(Approvato).

Art. 37.

Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione sono subito ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, senza pregiudizio del regolare procedimento per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

(Approvato).

Art. 38.

I debiti di qualsiasi natura lasciati dagli uomini di truppa che cessino dal servizio senza diritto ad assegno alcuno a carico dello Stato sono abbandonati se il loro importo non superi le lire 20. Per i debiti di importo maggiore si seguono le norme stabilite dal regolamento.

(Approvato).

CAPO V.

Ispezioni e controllo.

Art. 39.

Il Ministero della guerra si accerta, mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, della regolarità della gestione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

(Approvato).

Art. 40.

Le ispezioni ordinarie sono, in massima, fatte ai corpi ed istituti dalle autorità immediatamente superiori. Quelle alle direzioni di commissariato e agli stabilimenti dipendenti, nonchè agli ospedali militari, per la parte tecnica, sono fatte dal rispettivo generale ispettore e per la parte amministrativa da appositi funzionari civili della carriera amministrativa e di ragioneria dell'Amministrazione centrale della guerra.

Tutte queste ispezioni devono essere eseguite almeno una volta l'anno.

Le ispezioni straordinarie si eseguono ogniqualvolta il ministro della guerra lo ritenga opportuno.

Copia del rapporto di ciascuna ispezione amministrativa e contabile è trasmessa alla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 41.

Fermo restando il controllo della Corte dei conti è in facoltà del ministro del tesoro, di fare eseguire saltuariamente verifiche alle direzioni di commissariato ed ai dipendenti stabilimenti nell'intento di accertarsi della regolarità dei servizi contabili.

(Approvato).

CAPO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Tutti i beni che ora sono considerati di proprietà delle masse dei corpi, istituti e stabilimenti militari passano in effettiva proprietà dello Stato, salvo il disposto dell'art. 44.

(Approvato).

Art. 43.

È assegnato al Ministero della guerra il periodo di 6 anni dall'attuazione del nuovo ordinamento per eseguire la liquidazione definitiva dei rapporti di conto corrente alla data suddetta fra il tesoro e l'amministrazione militare.

Al rendiconto generale consuntivo di ciascuno degli esercizi che comprendono il periodo suddetto è unita la situazione del conto corrente suddetto.

(Approvato).

Art. 44.

All'attuazione del nuovo ordinamento è accertata la situazione delle masse speciali (legati, donazioni e fondazioni) del fondo del corpo invalidi e veterani, della massa mensa sottufficiali e delle masse individuali.

L'avanzo derivante dalla gestione dei beni delle masse speciali è dato in consegna agli enti indicati nell'articolo 3 per essere eventualmente investito pel raggiungimento degli scopi stabiliti dalle tavole di fondazione.

L'eventuale avanzo che risulti dopo eseguito il conguaglio dei crediti e dei debiti delle masse mensa sottufficiali dei vari corpi è dal Ministero della guerra ripartito fra i corpi stessi e dato in consegna ai rispettivi comandanti, i quali ne dispongono a favore della mensa sottufficiali con le norme stabilite dal regolamento.

Il materiale della mensa sottufficiali rimane adibito presso ciascun corpo ad uso della mensa fra i sottufficiali medesimi.

I crediti delle masse individuali sono direttamente pagati agli interessati e il ricupero dei debiti è curato dall'amministrazione nei modi stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 45.

Gli assegni vitalizi già concessi alla data dell'applicazione della presente legge a carico delle masse a personali dipendenti dai corpi, istituti e stabilimenti militari e alle rispettive famiglie sono assunti nella stessa misura, in carico dallo Stato.

(Approvato).

Art. 46.

Ai personali indicati nell'articolo precedente e alle rispettive famiglie cui alla data suddetta non sia stato ancora liquidato l'assegno loro spettante sono mantenuti integri i diritti acquisiti in base alle norme inerenti ai servizi ai quali appartenevano.

Dalla detta data la liquidazione degli assegni di pensione è effettuata dalla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 47.

Con regolamento da emanarsi con decreto Reale, su proposta dei ministri della guerra e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 48.

Le disposizioni della presente legge concernenti l'abolizione delle masse, la somministrazione dei fondi e le modificazioni da apportarsi nel bilancio hanno vigore dal 1° luglio 1911.

(Approvato).

Art. 49.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 7,500,000, a titolo di sovvenzione alle masse interne dei corpi: da iscriversi nello

stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1910-1911.

(Approvato).

CAPO VII

Disposizioni estese ad altre amministrazioni dello Stato.

Art. 50.

Le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30, e 31 della presente legge sono estese, in quanto siano applicabili, a tutte le amministrazioni dello Stato.

All'Amministrazione della marina militare sono, inoltre, estese, sempre in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 4, 5, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46 e 47.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-1910** » (N. 359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-1910** ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

TABELLA A.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1909-10.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1909-910
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.				
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.				
	Rendite patrimoniali.				
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	399,000 »	»	+ 26,000 »	425,000 »
	Totale	399,000 »	»	+ 26,000 »	425,000 »
	Contributi a carico dei vettori.				
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,000,000 »	»	+ 400,000 »	2,400,000 »
	Totale	2,000,000 »	»	+ 400,000 »	2,400,000 »
	Entrate diverse.				
6	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione	3,000 »	»	+ 1,000 »	4,000 »
7	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	1,000 »	»	- 1,000 »	<i>per memoria</i>
	Totale	4,000 »	»	»	4,000 »

**RIEPILOGO dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione
rettificato per l'esercizio finanziario 1909-10.**

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1909-10
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministrazione	
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.				
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.				
Rendite patrimoniali	419,000 »	»	+ 26,000 »	445,000 »
Contributi a carico dei vettori	2,457,000 »	»	+ 400,000 »	2,857,000 »
Entrate diverse	12,000 »	»	»	12,000 »
Totale delle entrate effettive ordinarie	2,888,000 »	»	+ 426,000 »	3,314,000 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	965,441 89	»	- 426,000 »	539,441 89
RIASSUNTO				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	2,888,000 »	»	+ 426,000 »	3,314,000 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	965,441 89	»	- 426,000 »	539,441 89
Totale generale dell'Entrata	3,853,441 89	»	»	3,853,441 89

TABELLA B.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assesamento dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1909-10.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1909-10
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.					
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.					
Spese generali.					
5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli Ispettorati	25,000 »	»	+ 3,000 »	28,000 »
10	Manutenzione di edifici adibiti ai servizi dell'emigrazione	6,000 »	»	- 2,000 »	4,000 »
	Totale	31,000 »	»	+ 1,000 »	32,000 »
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.					
19	Servizio di informazioni e di assistenza alle frontiere. Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina	90,000 »	»	- 40,000 »	50,000 »
21	Spese di liti	2,000 »	»	- 1,000 »	1,000 »
	Totale	92,000 »	»	+ 41,000 »	51,000 »
Spese per la protezione degli emigrati.					
22	Spese per la protezione degli emigrati all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero ed all'interno	700,000 »	»	+ 25,000 »	725,000 »
Spese straordinarie.					
26 bis	Partecipazione del Commissariato dell'Emigrazione all'esposizione del 1911	»	»	+ 15,000 »	15,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1910

RIEPILOGO dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione ratificato per l'esercizio finanziario 1909-910.

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettifiche per l'esercizio finanziario 1909-910
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.				
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.				
Spese generali.	202,444 89	»	+ 1,000 »	203,444 89
Spese generali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti	963,000 »	»	- 41,000 »	922,000 »
Spese per la protezione degli emigranti	1,060,000 »	»	+ 25,000 »	1,085,000 »
Fondi di riserva	225,000 »	»	»	225,000 »
Totale delle spese ordinarie effettive	2,450,444 89	»	- 15,000 »	2,435,444 89
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA				
Totale delle spese straordinarie effettive	1,403,000 »	»	+ 15,000 »	1,418,000 »
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme.	3,853,444 89	»	»	3,853,444 89
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.				
Totale del movimento di capitali	<i>per memoria</i>	»	»	<i>per memoria</i>
Totale del movimento di capitali	»	»	»	»
RIASSUNTO				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	3,853,444 89	»	»	3,853,444 89
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	»	»	»	»
Totale generale della Spesa	3,853,444 89	»	»	3,853,444 89

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1910

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura):

Senatori votanti	88
Favorevoli	72
Contrari	16

Il Senato approva.

Pensione vitalizia alla vedova del professore P. R. Trojano:

Senatori votanti	88
Favorevoli	69
Contrari	19

Il Senato approva.

Concessione di pensione agli eredi del professore Camillo Ghelli:

Senatori votanti	88
Favorevoli	72
Contrari	16

Il Senato approva.

Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali. Acquisto di documenti storici sulle origini del risorgimento nazionale:

Senatori votanti	90
Favorevoli	63
Contrari	27

Il Senato approva.

Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari:

Senatori votanti	90
Favorevoli	74
Contrari	16

Il Senato approva.

Separazione dei comuni di Casanova Lerrone e di Vellego dal mandamento di Andora e loro aggregazione a quello di Albenga:

Senatori votanti	90
Favorevoli	61
Contrari	29

Il Senato approva.

Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano:

Senatori votanti	90
Favorevoli	69
Contrari	21

Il Senato approva.

Provvedimenti circa le autorizzazioni per concessioni di tombole e lotterie nazionali:

Senatori votanti	90
Favorevoli	60
Contrari	30

Il Senato approva.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Mi occorre avvertire il Senato che vi sono ancora alcuni disegni di legge che riguardano urgenti interessi della pubblica amministrazione e che dovrebbero essere esaminati dagli Uffici per seguire la procedura ordinaria. Ma il procedimento degli Uffici non è tale da accelerare il lavoro, specialmente per ciò che ha riflesso alla stampa, che ha delle difficoltà per essere sollecita. Bisognerebbe dunque derogare alle norme ordinarie: vi sarebbe il procedimento di urgenza, che permette di non osservare i termini, o di deliberare sopra le relazioni verbali.

Se il Senato vorrà proporre qualche altro metodo, quello, ad esempio, delle Commissioni speciali, o quello degli Uffici riuniti, io sono a' suoi ordini.

Interrogo pertanto il Senato sul metodo che intende seguire per l'esame dei disegni di legge che dovranno discutersi prima delle vacanze.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Certamente il Senato, volendo, sovrano come è, può ordinare di mettere all'ordine del giorno, magari in quest'istante, qualunque disegno di legge; ma non può prescin-

dere dalla procedura stabilita dal regolamento a tutela dei diritti delle minoranze. Io non oso ricordare alla Presidenza...

PRESIDENTE. L'ho già detto. Il regolamento contempla così la regola ordinaria come quella di eccezione.

VISCHI. ... Ma l'eccezione appunto è sottoposta alle norme del regolamento; il quale, specialmente con le modifiche recentemente da noi votate, vuole una solenne votazione.

PRESIDENTE. Questo è quello che domando.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. La convocazione solita dei singoli Uffici, nell'ora che volge, condurrebbe all'inconveniente di vedere Uffici che si riuniscono in numero legale, ed altri che questo numero legale non arrivano a raggiungere, Uffici che danno al Commissario incarico di riferire ed altri che glielo danno di rimandare a novembre, e condurrebbe al risultato - che dopo tutto a me non piacerebbe - di seppellire fino a novembre tutti i progetti di legge, destinati a venire agli Uffici per la tornata di domani.

Sarei quindi d'avviso contrario alla convocazione solita dei singoli Uffici e sono contrario alla nomina di Commissioni speciali, cui mi pare abbia alluso il nostro Presidente, perchè non vedo l'urgenza, negli undici disegni di legge presentati, che giustificerebbe la nomina di Commissioni speciali. Sarebbe il caso invece di convocare gli Uffici riuniti per domani alle ore 14 e di lasciare che la convocazione del Senato avvenga in seduta pubblica per le ore 15.

La convocazione degli Uffici riuniti, mentre darà la nomina dei cinque commissari per tutti i disegni di legge, darà un indirizzo preciso ed uniforme per quei progetti, che dovranno essere rinviati a novembre, per qualcuno che, rivestendo carattere d'urgenza, merita d'essere discusso ed approvato subito; e potrà anche il Senato, convocato negli Uffici riuniti, intendersi su quei disegni di legge che, comunque in istato di relazione e già segnati all'ordine del giorno, convenga rinviare a novembre.

Propongo perciò che domani alle 14 gli Uffici riuniti si convochino nella solita sala dei Re, e prego l'onor. signor Presidente di voler mettere ai voti questa mia proposta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Comè il Senato ha udito, l'onorevole senatore Cefaly propone che domani alle 14 gli Uffici riuniti si convochino nella sala dei Re, per esaminare i disegni di legge che dovranno essere subito discussi ed approvati e deliberare su quelli che potranno essere rinviati per la discussione a novembre.

Ricordo che, come dispone il regolamento, gli Uffici riuniti saranno presieduti dal presidente del primo Ufficio.

Chi approva la proposta dell'onor. senatore Cefaly è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Perciò domani alle 14 riunione degli Uffici ed alle 15 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla Esposizione di Torino nel 1911, e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche (Numero 339);

Conversione in legge dei Regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172 e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio (N. 347);

Riduzione della tariffa telegrafica interna (N. 357);

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona (N. 337);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 267);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-10 (N. 342);

Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica (N. 343);

Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle assicurazioni popolari di ren-

dite vitalizie alla Cassa nazionale di previdenza degli operai (N. 346);

Aumento di stanziamenti per l'erigenda manifattura dei tabacchi in Bari (N. 355);

Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (N. 325);

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10 (numero 359).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 361);

Provvedimenti riguardanti l'emigrazione (N. 311);

Modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno (N. 362);

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. Esercito (N. 324);

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi (N. 326);

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito (N. 327);

Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e genio (N. 328);

Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della Regia marina (N. 344);

Avanzamento del personale civile tecnico della Regia marina (N. 345);

Riordinamento del Casellario centrale e degli uffici della statistica (N. 363);

Istituzione del R. Comitato talassografico italiano (N. 374);

Proroga alle leggi 15 luglio 1900, n. 260, e 26 dicembre 1909, n. 812, riguardanti la concessione di mutui per gli edifici scolastici (numero 372);

Conversione in scuole Regie dell'Istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (N. 373);

Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata (N. 356);

Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato (N. 367);

Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno (N. 208);

Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali civili di Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola e degli asili infantili di Formigine, Sassuolo, Spilamberto e Vignola e del ricovero per vecchi di Sassuolo (N. 153);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ascoli Piceno, Amandola, Arquata del Tronto, Force e dell'orfanotrofio maschile « Cantalamezza » in Ascoli Piceno (N. 160);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce, Camerina e Biscari (N. 168);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile « Umberto I » in Siracusa (N. 169);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Monte Marciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) (N. 173);

Tombola nazionale per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino (N. 180);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia (N. 185);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione tracomatosi (N. 186);

Tombola telegrafica a favore del Sottocomitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana (N. 259);

Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione (N. 350);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18).

Comunicazioni della Segreteria.

Hanno preso parte alla votazione i Senatori:

Arrivabene, Astengo.

Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava-Beccaris, Beneventano, Bettoni, Bónasi, Boncompagni-Ludovisi.

Cadolini, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Ciamician.

D'Alife, Della Vedova, De Cesare Raffaele, De Cupis, De Marinis, De Seta Enrico, Di Collobiano, Di Martino, Di Marzo, Di Scalea, Di Terranova, Doria Pamphili, Durante.

Engel.

Fabrizi, Falconi, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Foà, Foratti.

Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lucchini Giovanni, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malvano, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mele, Melodia, Mortara.

Paganini, Paternò, Pedotti, Pirelli, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Rattazzi, Ruffo.

Salvarezza, Sani, Scialoja, Serena, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Torditi, Taverna, Tadarò, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vacchaj, Vischi.

Licenziato per la stampa il 20 luglio 1910 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXII.

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto* — Nella discussione generale del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 361) parlano il senatore Finali presidente della Commissione di finanze (pag. 3373) e il ministro del tesoro (pag. 3370) — I capitoli del bilancio e gli articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti l'emigrazione » (N. 311) parlano i senatori Scialoja (pag. 3463, 3466), Foà (pagina 3466, 3474), Bodio relatore (pag. 3469) e i ministri di grazia e giustizia (pag. 3466), degli affari esteri (pag. 3472) e della marina (pag. 3474) — Gli articoli sono approvati senza osservazioni — Presentazione di relazioni (pag. 3474, 3476, 3493, 3505) — È approvato il disegno di legge: « Modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno » (pag. 3474) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito » (N. 324) parlano i senatori Tarditi (pag. 3476), Mainoni presidente dell'Ufficio centrale, che presenta un ordine del giorno (pag. 3479) e il ministro della guerra (pag. 3477) — Sugli articoli 1 e 3 parlano il senatore Lamberti (pag. 3487, 3490) e il ministro della guerra (pag. 3487, 3490) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — Sono approvati i disegni di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi » (N. 326) (pag. 3494); « Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito » (N. 327) (pag. 3494); « Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e genio » (N. 328) (pag. 3495) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della Regia marina » (N. 344) parlano i senatori Astengo (pag. 3498), Gualterio (pag. 3499) e Martinez (pag. 3500) dell'Ufficio centrale, Maurigi relatore (pagina 3501) e il ministro della marina (pag. 3498, 3500) — Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge — È approvato il disegno di legge: « Avanzamento del personale civile e tecnico della Regia marina » (N. 345) (pag. 3504) — Proposte del senatore Astengo (pag. 3504), Borgatta (pag. 3504) e Torlonia pag. (3507) sull'ordine del giorno — Risultato di votazione (pag. 3506).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e

giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica e delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri:*

Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato all'Esposizione di Torino nel 1911 e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche;

Conversione in legge dei Regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172 e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio;

Riduzione della tariffa telegrafica interna;

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-910;

Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica;

Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle Assicurazioni popolari di rendite vitalizie della Cassa nazionale di previdenza degli operai;

Aumenti di stanziamenti per l'erigenda manifattura dei tabacchi in Bari;

Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 361).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Signori senatori! La sintetica relazione del senatore Finali, l'illustre presidente della Commissione di finanze, in brevi pagine, dense di cifre sapientemente distribuite e di acute osservazioni, racchiude un voto, una domanda e un'ammonizione, cara agli amici della finanza.

Il voto è per l'abolizione dell'assestamento del bilancio. La nostra legge di contabilità volle che il 30 novembre si presentassero contemporaneamente il conto consuntivo dell'esercizio scaduto, l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso, e il bilancio di previsione dell'esercizio seguente. Fu mosso il legislatore da questo giusto concetto, che cioè il consuntivo dovesse servire di guida all'esame parlamentare del bilancio di assestamento e dall'assestamento si potesse trarre lume per il bilancio di previsione.

Però una lunga, ed ormai non più mutabile, consuetudine parlamentare ha invertito l'ordine, e, come i signori senatori fanno, da molti anni si discute prima il bilancio di previsione, poi l'assestamento, e per ultimo il conto consuntivo.

Quindi non posso che associarmi di gran cuore al voto della Commissione di finanze, voto che risale al 1897, quando una Commissione reale, presieduta dall'onor. Vacchelli, e composta d'insigni parlamentari ed eminenti funzionari, si pronunciò con sette voti contro due per l'abolizione dell'assestamento.

Ora si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento un disegno per la riforma della legge

di contabilità, in cui appunto si propone di abolire l'assestamento. Ma, se il Senato me lo consente, il ministro del tesoro vorrebbe aggiungere un altro voto, quello cioè che i conti consuntivi si potessero discutere senza ritardo, poichè il non breve ritardo toglie l'utilità che verrebbe dalla sollecita discussione del conto consuntivo; e contrasta con la premura che pone l'Amministrazione nel preparare il rendiconto.

Sono già tre, e presto saranno quattro, i conti consuntivi che aspettano l'approvazione del Parlamento, mentre l'Amministrazione, da parte sua, fa dei prodigi...

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. È verissimo.

TEDESCO, *ministro del tesoro*... preparando in cinque mesi appena quel grande volume che, per la sua struttura e per la dovizia di dati che contiene, è fra i migliori documenti finanziari. E qui sia lecito ricordare, ad onore della contabilità italiana, che in altri Stati il periodo di tempo che corre tra la chiusura dell'esercizio e la presentazione del rendiconto, è molto più lungo che non sia in Italia.

Difatti in Francia ci corre un anno, 22 mesi in Austria, 28 mesi nel Belgio, 45 mesi in Prussia e 55 nell'Impero Germanico: soltanto in Inghilterra il consuntivo si prepara in tre mesi, ma la brevità è spiegabile per il fatto che il bilancio inglese è un semplice bilancio di cassa, non di competenza come quello italiano.

Modesta e semplice è la domanda che muove la Commissione di finanze: « In quanto agli economati dei benefici vacanti - dice l'on. Finali - ameremmo sapere, se sia stata trovata degna di studio la proposta da noi fatta l'anno scorso di riassumerli in uno; parendoci che occupino troppo spazio i singoli bilanci d'amministrazioni omogenee e poco importanti ». L'appello autorevole non poteva che essere ascoltato dal Governo ed il ministro del tesoro, d'accordo col ministro di grazia e giustizia, esaminò la questione coi migliori intendimenti, e si è potuto semplificare togliendo dei riepiloghi e riassunti inutili, per cui nel bilancio 1909-910 si ridussero 21 pagine. Non è stato però possibile ottenere l'unificazione dei bilanci economici, e le ragioni si possono riassumere in questi termini. I sette economati generali dei be-

nefici vacanti sono per l'origine e per il loro ordinamento altrettante amministrazioni autonome e distinte, non soltanto perchè posseggono una amministrazione per conto proprio e patrimoni di differente consistenza, ma anche perchè sono fornite di diverse rendite, con taluni oneri speciali, provvedono in diversa misura, a seconda delle differenti disponibilità, della diversa circoscrizione territoriale e delle particolari esigenze, alle spese delle amministrazioni rispettive e ai fini delle proprie istituzioni.

Ed ora al monito salutare della Commissione di finanze. L'insigne relatore incomincia col dire: « Il bilancio è ormai in pareggio, anzi con qualche avanzo; ma siamo al punto in cui un troppo facile abbandono a spese, per quanto plausibili nel loro oggetto e nei loro fini, lo farebbe miseramente venir meno. Governo e Parlamento facciano che questo non avvenga: il Paese che, lavorando e risparmiando, progredisce dà il buon esempio ai suoi governanti ».

E poi proseguendo il metodo rossiniano di ripetere i motivi (ed il motivo del tema « freno alle spese » non sarà mai ripetuto abbastanza) la relazione conclude: « Ma purtroppo, se la prudenza e la fermezza non sapessero resistere agli eccessi delle spese e dei conseguenti aggravii, il fare poi il cammino a ritroso è opera teoreticamente difficile e praticamente impossibile, come ci ha insegnato l'esperienza ».

Auree parole che suscitano nell'animo del ministro del tesoro la più viva riconoscenza! Mi permetta il Senato di ricordare che, due anni or sono, nell'altro ramo del Parlamento, quale presidente della Giunta generale del bilancio, io scriveva che allo scopo di frenare le spese « basterà evocare la memoria di non lontane vicende, basterà ricordare i duri sacrifici ai quali forse il Paese non si saprebbe sobbarcare la terza volta, le dolorose astinenze che mal sarebbero ancora tollerate, le coraggiose e spietate economie che forse non si potrebbero rinnovare ».

Come dichiarai anche alla Camera in questi giorni, le entrate fanno meravigliosamente il loro dovere. Il bilancio che oggi si discute ci presenta questi risultati sintetici ed analitici. Le entrate offrono 100,709,000 lire in più in confronto dell'esercizio precedente e se si tolgono 15,500,000 per minore importazione di grano,

il maggiore aumento dell'entrate si riduce a 85.209,000 lire. E analizzando i diversi cespiti, è confortante rilevare che le tasse sugli affari che nel precedente esercizio declinavano lentamente, hanno avuto una magnifica ripresa e presentano un aumento di 26 milioni e 962 mila lire.

Continuando ad analizzare, osservo che se il reddito delle successioni che supera quello del precedente esercizio di quasi 9 milioni è aleatorio, si può anche aggiungere che per merito dell'Amministrazione finanziaria i servizi sono meglio ordinati; quindi si può confidare in un costante maggior gettito.

Inoltre le tasse di registro e bollo che prima avevano avuto una diminuzione, segnano quest'anno nientemeno che 16 milioni e mezzo di aumento. Le imposte dirette, salvo una lieve diminuzione dell'imposta sui terreni per effetto di sgravi, si elevano di circa 9 milioni, non compreso l'aumento per l'imposta sui fabbricati di lire 1,400,000. Le tasse di fabbricazione offrono 19 milioni in più. Le private ci danno anch'esse un reddito notevole. Infatti i tabacchi fruttano 14 milioni e mezzo in più; i sali lire 5,190,000, mentre prima si aggiravano intorno ad una somma consolidata di 80 milioni. E il lotto, a cui ha dedicato alcune parole simpatiche il relatore on. sen. Finali, anch'esso ci dà quest'anno un aumento notevole. In questo certamente il sociologo è in conflitto col finanziere, il quale può tenere il broncio alla Dea Fortuna che ha fatto vincere ai giocatori nientemeno che lire 9,381,000 in più dell'anno precedente. (*Commenti*).

Soltanto le dogane presentano una diminuzione di lire 22,600,000, ma le cause che l'hanno determinata sono tali che l'economia nazionale può compiacersene. Infatti si sono avute lire 15,500,000 di minore importazione di grano, e 6 milioni e mezzo per minore importazione di zucchero, giacchè le fabbriche nazionali hanno ripresa la loro attività. Quest'anno i proventi doganali incominciano sotto lieti auspici: nella prima decade di luglio gettano un milione in più al confronto della prima decade del luglio 1909.

Ma guardiamo il rovescio della medaglia, cioè le spese.

Debbo constatare che nel decennio 1900-01, 1909-10 le spese, calcolate nei soli elementi

costanti, e però trascurando quelle d'indole straordinaria, sono cresciute complessivamente di 464 milioni (*commenti*), ossia di 100 milioni nel primo e di 364 milioni nel secondo quinquennio, in modo che l'aumento medio è stato di 20 milioni nel primo e di circa 73 milioni nel secondo quinquennio.

Non basta. In confronto delle spese previste per l'esercizio corrente 1910-1911, comprese quelle fuori di bilancio, cioè le spese che dipendono da leggi emanate, da disegni di legge che si trovano dinanzi al Parlamento e da proposte alle quali il ministro del tesoro ha già dato la sua adesione, l'esercizio 1911-1912, avrà un maggior onere di 45 milioni, l'esercizio 1912-1913 di 78 milioni, l'esercizio 1913-1914 di 57 milioni, e l'esercizio 1914-1915 di 65 milioni.

E il conto non è finito, perchè a queste spese ormai acquisite è da aggiungerne altre che saranno inesorabili. Infatti è inevitabile una maggior dotazione al bilancio della marina per l'incremento dei servizi, è inevitabile un aumento di fondi al bilancio dell'interno per spese di pubblica sicurezza sotto qualunque forma, sia sotto la forma di creazione di battaglioni mobili di carabinieri, sia sotto la forma di movimento di truppe. E, infine, anche la parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici potrà aver bisogno di essere rinforzata.

Signori senatori! Ligio alla precisa volontà dei due rami del Parlamento, univocamente espressa per mezzo delle sue Commissioni finanziarie, esecutore fedele dei propositi concordati del Ministero, posso assumere innanzi al Senato il meditato impegno di concorrere ad attuare con fermezza il programma di contenere in angusti limiti l'aumento delle spese.

Fra le alte benemerenze del Senato italiano non è chi non riconosca quella che deriva dall'antica ed inviolata tradizione di porre a difesa della finanza dello Stato le principali sue cure, la sua indiscussa competenza e la sua rispettata autorità. A questa tradizione il ministro del tesoro, mi è grato poterlo dichiarare, è deciso di conformarsi, attingendone nuovo vigore per compiere il suo dovere indeclinabile di salvaguardare a qualunque costo l'integrità del bilancio.

Nessun grido di allarme, che nelle presenti condizioni non sarebbe giustificato; ma una

voce chiara e forte, una voce esortatrice che si propaghi da per tutto e dica al Paese, al Parlamento e al Governo: nella continenza delle spese è la salute della nostra finanza. (*Bene! - Applausi generali.*)

FINALI, *presidente della Commissione di finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze.* La Commissione di finanze confidava che le sue brevi e sobrie osservazioni sarebbero state bene accolte dal senno dell'onorevole ministro del tesoro. Oggi ne è ben certa in seguito al discorso che il Senato ha udito e che ha giustamente applaudito. La Commissione di finanze, e il suo relatore, sono lieti di aver dato occasione all'onorevole ministro di esporre al Senato notizie, avvedimenti e propositi che tutti insieme formano un sistema che non può tornare che a giovamento della cosa pubblica, che soprattutto si raccomanda alle buone condizioni della finanza.

Io, a nome della Commissione di finanze, ringrazio l'onorevole ministro e gli dichiaro che essa ha fiducia nel suo senno teoretico, avvalorato dalla esperienza e sempre animato dal desiderio del pubblico bene. (*Vive approvazioni.*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla votazione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1909-910 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1909-1910 rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive:

Entrata L.	2,156,214,113.70
Spesa »	2,117,118,921.60
Avanzo L.	<u>+ 39,095,192,10</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata L.	36,501,875.48
Spesa »	43,330,000 »
Eccedenza passiva . . L.	<u>— 6,828,124.52</u>

Movimento di capitali.

Entrata L.	243,892,964.30
Spesa »	227,692,943.19
Eccedenza attiva . . L.	<u>+ 16,200,021.11</u>

Partite di giro:

Entrata L.	56,318,562.61
Spesa »	56,318,562.61
	<u>»</u>

È approvata la tabella B che contiene i suddetti stanziamenti ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata L.	2,492,927,019.86
Spesa »	2,444,459,931.17
Avanzo L.	<u>+ 48,467,088.69</u>

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidati i decreti Reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute indicate nell'annessa tabella C-bis. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella C, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª).

(Approvato).

Art. 4.

All'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1909-910 sono portate le variazioni indicate nella tabella D, unita alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, descritte nella tabella *E* annessa alla presente legge.

Per gli stati di previsione della stessa Amministrazione, le reintegrazioni di somme nella spesa ed i prelevamenti dal « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » saranno disposti con decreti del ministro delle finanze i prelevamenti del « Fondo di riserva per le spese impreviste » con decreti da esso promossi.

Gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa, inscritti *per memoria* negli anzidetti stati di previsione riguardanti l'aumento o la diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, saranno determinati in fine di esercizio con decreto del ministro delle finanze, in corrispondenza coi risultati effettivi del conto del magazzino stesso.

È fatta facoltà al ministro delle finanze di aumentare con suoi decreti, in corrispondenza al bisogno, gli stanziamenti dei capitoli della spesa riguardanti la massa individuale.

(Approvato).

Art. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella *F*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare sugli esercizi 1909-910 e 1910-911 tutti i pagamenti del capitolo n. 51 - « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegni agli economi spirituali durante le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 8.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, descritte nella tabella *G*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Sono approvate le variazioni ai bilanci della entrata e della spesa degli Economati dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1909-1910 descritte nella tabella *H* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910 descritte nella tabella *I* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1909-1910 in lire 119,422,020.01.

(Approvato).

Art. 12.

Il limite massimo delle annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1909-910 per i collocamenti a riposo, sia di autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in lire 455,000 con l'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 350 che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, è elevato alla somma di lire 550,000 ripartita nella seguente misura fra i vari Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia e giustizia	»	20,000
Id. degli affari esteri.	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno.	»	73,000
<i>A riportarsi</i>		L. 152,000

	<i>Riporto</i>	L.	152,000
Ministero dei lavori pubblici . . .	»		20,000
Id. delle poste e dei tele- grafi.	»		18,000
Id. della guerra	»		240,000
Id. della marina	»		100,000
Id. dell'agricoltura, indu- stria e commercio.	»		20,000
Totale		L.	<u>550,000</u>

(Approvato).

Art. 13.

Con decreti del ministro del tesoro sono autorizzate le variazioni necessarie a stabilire la corrispondenza prescritta dall'art. 12 della legge 2 luglio 1908, n. 326, fra gli stanziamenti relativi al Debito vitalizio, inscritti per *pensioni ordinarie e per indennità per una sola volta invece di pensione* negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e dell'entrata in relazione con quelli del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 14.

È autorizzata la spesa di lire 500,000 da iscriversi al capitolo 111 *bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-10, per riparazioni degli edifici universitari della città di Napoli.

Sono autorizzate le seguenti diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione medesimo:

Capitolo n. 110. — Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (art. 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e art. 1, lettera *c*, della legge 30 giugno 1909, n. 407)L. 350,000

Capitolo n. 244. — Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori » 150,000

Totale.L. 500,000

(Approvato).

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910.

ENTRATA

CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
1	Redditi dei terreni e fabbricati del Demanio (escluso l'Asse ecclesiastico)	— 50,000 »
2	Redditi del patrimonio mobiliare del Demanio	— 250,000 »
3	Proventi dei beni del Demanio pubblico	+ 400,000 »
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal Demanio	+ 10,000 »
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acque patrimoniali	+ 150,000 »
16	Imposta sui fondi rustici	— 954,000 »
17	Imposta sui fabbricati	+ 800,000 »
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	+ 4,524,300 »
19	Tasse di successione	+ 4,000,000 »
21	Tasse di registro	+ 2,000,000 »
22	Tasse di bollo	+ 600,000 »
23	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	— 500,000 »
24	Tasse ipotecarie	+ 600,000 »
28	Tasse di fabbricazione	+ 13,300,000 »
29	Dogane e diritti marittimi	— 4,500,000 »
31	Dazio di consumo della città di Roma	+ 1,425,150 »
32	Tabacchi	+ 6,000,000 »
34	Sali	+ 3,000,000 »
36	Lotto e tassa sulle tombole	+ 6,300,000 »
37	Poste	+ 2,400,000 »
38	Corrispondenza telegrafica	+ 100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 39,355,450 »

		<i>Riporto</i> . . .	+ 39,355,450 »
39	Prodotto delle reti telefoniche urbane		+ 122,100 »
40	Prodotto delle linee telefoniche interurbane		+ 440,700 »
41	Proventi eventuali e diversi dell'Amministrazione telefonica.		— 62,000 »
42	Tasse di pubblico insegnamento		+ 500,000 »
43	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali		+ 250,000 »
44	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative.		+ 300,000 »
49	Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d'arte e dall'applicazione di tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 (a)		»
56	Proventi eventuali delle zecche		+ 1,500,000 »
58	Rimborso dai vari Ministeri della spesa per pensioni ordinarie inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro		+ 226,439 »
60	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro		— 326.60
64	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie.		— 104,467 »
64 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie (legge 24 dicembre 1908, n. 731).		+ 261,325.97
65	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino		— 759,046.80
65 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino (legge 24 dicembre 1908, n. 731).		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 41,970,174.57

(a) Variata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Riparto</i>	41,970,174.57
66	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi per le somme fornite dal Tesoro, mediante cessione dei certificati stessi alla Cassa depositi e prestiti e ad altri enti, a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (articoli 9 e 10), 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (art. 3)	— 8,560,527.65
66 bis	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse per le somme fornite dal Tesoro mediante cessione di obbligazioni a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (articoli 9 e 10), 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (art. 3) (legge 24 dicembre 1908, n. 731)	+ 4,988,674.03
67	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi 3.50 per cento netto, sui certificati di credito, emessi per le somme fornite dal Tesoro a termini dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111, da servire all'acquisto ed alla costruzione del materiale navale occorrente per il servizio di navigazione.	+ 50,000 »
71	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	+ 11,250 »
72	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (legge 25 febbraio 1892, n. 71)	+ 121,198.60
73	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 259)	+ 210,141.88
74	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici (legge 12 luglio 1900, n. 259)	+ 53,893.20
76	Concorsi per le scuole normali (legge 12 luglio 1896, n. 293)	+ 61,087.12
78	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	— 35,350.75
79	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2243, art. 138 e seguenti)	— 105,169 »
82	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	+ 46,390 »
83	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	+ 300,000 »
85	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.	+ 4,900 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 39,116,622 »

		<i>Riporto</i> . . .	+ 39,116,662 »
86	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali ecc.		+ 30,000 »
91	Somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte a sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350, e 3 lu- glio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai		+ 27,447.46
91 <i>bis</i>	Ricuperi in seguito a frodi perpetrate nel servizio delle Casse di ri- sparmio postali		<i>per memoria</i>
94	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria per liqui- dazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato, in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638		+ 3,899,411 »
99	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo « Rimonta » del bilancio del Ministero della guerra		+ 164,730.98
102	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti, per le epizoozie, agli effetti dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272		+ 300,000 »
102 <i>bis</i>	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)		+ 765,000 »
114	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . .		— 87,321.91
116	Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi, iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016		+ 4,000 »
117	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280		— 47,200 »
118	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56.		— 37,700 »
119	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102		+ 17,750 »
122	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 542		— 478,500 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 43,674,279.53

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i>	+ 43,674,279.53
122 <i>bis</i>	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime autorizzate colla legge 6 giugno 1907, n. 300	+ 20,000 >
125	Rimborsi diversi di spese straordinarie	— 313,500 >
126	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333.	+ 1,791.32
129	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di linee telefoniche interurbane (legge 9 luglio 1908, n. 420)	+ 200,000 >
138	Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno nella misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo per miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68 e art. 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458) (a).	>
139	Ritenute fatte dai ricevitori degli uffici del registro sulle mercedi dei loro commessi a termini dell'art. 40 del regolamento 1° agosto 1907, n. 575, e devolute al fondo per il miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali, istituito coll'art. 49 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458 (a)	>
146	Prodotto della vendita delle riproduzioni di cimeli posseduti dalla biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (legge 24 dicembre 1903, n. 490)	+ 2,080 >
149	Quota di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di pertinenza della Società pel risanamento di Napoli, da versarsi dal ricevitore provinciale e dall'esattore per essere accreditate al fondo pel risanamento (legge 7 luglio 1902, n. 290, art. 3)	+ 132,286.06
150	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255	— 30,000 >
151	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore di lire 6000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383	— 40,000 >
152	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, destinata a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 9,424,783.74
	<i>Da riportarsi</i>	+ 53,071,720.65

(a) Soppresso.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 53,071,720.65
153	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195.	+ 585,503.77
155 <i>lis</i>	Somma dovuta dalla Società delle strade ferrate meridionali per il servizio, al saggio 3.65 per cento, dei capitali spesi per le opere e provviste di cui al terzo comma dell'articolo 9 della Convenzione 26 marzo 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, e pel materiale rotabile e d'esercizio di cui al 4° comma dell'articolo stesso (articolo 1 della Convenzione 9 giugno 1909, approvata colla legge 11 luglio 1909, n. 477)	+ 1,000,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+ 54,657,224.42
	<i>CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.</i>	
157	Concorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	+ 201,875.48
	<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
160	Vendita di beni immobili, esclusi quelli dell'Asse ecclesiastico . . .	— 50,000 »
161	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e recupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	— 50,000 »
164	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	— 50,000 »
169	Ricavo dalle alienazioni di opere fertilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e della legge 14 luglio 1907, n. 493.	+ 1,651,421.87
172	Somma da ricavarsi nei modi prescritti dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e leggi 15 luglio 1906, nn. 324 e 325).	+ 5,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 6,501,421.87

		<i>Ripporto</i> . . .	+ 6,501,421.87
173	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i lavori e provviste di materiale rotabile occorrenti a sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 ed al successivo aumento del traffico (leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 19 aprile e 15 luglio 1906, nn. 127 e 324; articolo 3, legge 21 dicembre 1908, n. 731)		+ 20,000,000 »
175 <i>bis</i>	Somma da ricavarsi nei modi prescritti dagli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, e 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per far fronte al pagamento del corrispettivo di riscatto della ferrovia Camposampiero-Montebelluna ai termini della legge 11 luglio 1909, n. 488.		+ 2,075,000 »
175 <i>ter</i>	Somma da ricavarsi nei modi prescritti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per far fronte alle spese inerenti al riscatto della ferrovia Lecce-Francavilla con diramazione Novelli-Nardò (legge 9 luglio 1908, n. 435).		+ 2,044,000 »
175 <i>quater</i>	Somma da ricavarsi nei modi prescritti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima		+ 3,447,000 »
177	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza della frana di Campomaggiore (articolo 3, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140)		+ 60,000 »
180	Somma da mutuarsì dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in virtù del compromesso 1° dicembre 1906, approvato con la legge 5 maggio 1907, n. 271, per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio		+ 500,000 »
184	Rimborso di somme dovute da provincie, comuni e corpi morali per i debiti al 30 giugno 1901, sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497.		+ 10,450 »
186	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)		+ 1,500,000 »
189	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie		— 54,020.14
190	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 36,083,851.73

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i> . . .	+ 36,083,851.73
	cento netto, emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, pel completamento del fondo della dotazione di magazzino	— 234,874.40
191	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per le somme fornite dal Tesoro mediante cessione dei certificati stessi alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri enti a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (articoli 9 e 10); 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (art. 3).	— 910,605.53
192	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (legge 22 aprile 1905, n. 137 (art. 9 e 10)	+ 0.10
196	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le Regie navi armate	— 3,500,000 »
202	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	+ 36,000 »
204	Proventi dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia, da destinarsi per le spese e per gli scopi dell'azienda stessa, giusta gli articoli 4 e 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746)	+ 7,380.69
209	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	— 400,000 »
212	Somma da prelevarsi dal fondo di cassa esistente presso la Tesoreria, destinato a far fronte alle spese di miglioramento e di ampliamento dei servizi telefonici (legge 24 marzo 1907, n. 111, art. 5)	+ 208,000 »
212 <i>bis</i>	Prelevamento dal conto corrente del Tesoro dello Stato al fine di fornire al Ministero dei lavori pubblici i mezzi necessari per espropriazioni ed occupazioni di terreni, acquisto di legname ed altri materiali, costruzione di baracche e per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 15 aprile 1909, n. 188, e art. 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421).	+ 25,000,000 »
212 <i>ter</i>	Prelevamento dal conto corrente col Tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari civili dello Stato, che prestano servizio	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 56,289,752.59

		<i>Riporto</i> . . .	+ 56,289,752.59
		nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+ 1,464,000 »
212 <i>quater</i>		Prelevamento dal conto corrente col Tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421, al fine di fornire al Ministero dell'istruzione pubblica i mezzi necessari per provvedere alle spese più urgenti per la salvezza delle opere d'arte e dei monumenti danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 80,000 »
214 <i>lis</i>		Ricuperi da enti morali e da privati di somme anticipate dallo Stato ai termini della legge 15 aprile 1909, n. 188, e dell'articolo 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421, per somministrazione di materiali, cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esenzione di opere nel loro interesse, da versarsi a reintegro del conto corrente istituito dalla detta legge 15 aprile 1909, n. 188, per provvedere a lavori e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.	<i>per memoria</i>
		Totale delle variazioni alla Categoria III . . .	+ 57,833,752.59
		CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>	
216		Fitti di beni demaniali ad uso ed in servizio di Amministrazioni governative	+ 1,25
218		Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	+ 362.50
222		Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	+ 1,200,000 »
223		Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	— 1,160,700 »
224		Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato, occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	+ 74,850 »
227		Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	+ 1,585,503.77
		Totale delle variazioni alla Categoria IV . . .	+ 1,700,017.52

SPESA

MINISTERO DEL TESORO

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	—	3,570.38
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	—	23,501.71
4	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	+	21,179.28
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	+	1,375 »
12	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	+	37.50
16 <i>bis</i>	Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	5,250,000 »
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse).	—	650 »
19	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	—	2,800,000 »
20	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza, creati colla legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria) (a)		»
22	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	+	400,000 »
24	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria).	—	3.02
25	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 (Interessi) (Spesa obbligatoria)	—	9,946,254.03
26	Mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	—	3.77
	<i>Da riportarsi</i>		7,101,391.13

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Riparto</i>	—	7,101,391.13
28 bis	Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie delle quali lo Stato è comproprietario e di quelle concesse all'industria privata	—	8,750,000 »
30	Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1973 alla società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale Palermo-Marsala-Trapani pel riscatto della ferrovia stessa (nona e decima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1909, leggi 14 luglio 1907, n. 494, e 9 luglio 1908, n. 424, e atto di transazione 17 marzo 1909, approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo	+	342,500 »
38	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	+	226,439 »
39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 a 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . .	+	17,917 »
48	Spese per la Camera dei deputati	+	40,000 »
50	Personale di ruolo (Spese fisse)	+	600 »
68	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'art. 107 del testo unico della legge sugl'Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, e compenso al segretario della detta Commissione, e spese diverse inerenti al servizio di vigilanza	—	750 »
75	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	—	13,500 »
79	Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)	+	9,000 »
92	Spese d'esercizio della Zecca (Spese obbligatorie)	+	25,000 »
95	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	—	1,791.68
100	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	+	10,000 »
119	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari, da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine)	+	15,410.60
	<i>Da riportarsi</i>	—	15,180,566.21

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Ripporto</i>	— 15,180,566.21
127	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	— 2,602,508.31
128	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	— 872,237.31
132	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interesse e di ammortamento, relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni anche nell'interesse degl'istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13 della legge 25 giugno 1906, n. 255)	+ 22,400 »
133	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000 destinato all'estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni, autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine)	— 33,000 »
134	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscossi nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140 - Titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)	+ 30,000 »
137	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito da concedersi al comune di Parma, ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 (Spesa obbligatoria)	+ 4,381.11
141 <i>bis</i>	Somma occorrente per ricostituire un certificato di rendita 3.75 per cento di annue lire 750. a favore di Olimpia Bonsignore e pel pagamento di venti rate semestrali d'interessi fino al 1° luglio 1909, in esecuzione della decisione della V Sezione del Consiglio di Stato 22 febbraio-29 marzo 1909	+ 29,375 »
143	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia austro-ungarica, a termini dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	— 1,000 »
147	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge	
	<i>Da riportarsi</i>	— 18,603,155.72

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	— 18,603,155.72
		30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321	— 473,858.96
149 <i>bis</i>		Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, in ragione di 3 lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906, ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286	+ 700,000 »
151		Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 . . .	+ 530,672.28
152		Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286) (a)	»
155		Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli, da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) (Spesa d'ordine)	— 192,713.94
156		Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) (Spesa d'ordine)	— 274,184.24
160		Rimborso alle provincie e ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto o non compensati con imponibile nuovo comunque derivante (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538) . . .	+ 230,000 »
161		Rimborso ai comuni ed alla provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355)	+ 1,957.32
163 <i>ter</i>		Rimborso alle provincie di Messina e Reggio Calabria ed ai comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, della differenza tra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e Regi decreti 17 novembre 1909, n. 723 e 6 febbraio 1910, n. 58)	+ 6,300,000 »
163 <i>quater</i>		Saldo d'impegni riguardanti fitti di locali non demaniali ad uso dell'Avvocatura erariale per gli esercizi 1906-907 e 1907-908	+ 2,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	— 11,779,283.26

(a) Soppresso.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	— 11,779,283.26
163 <i>quinq.</i>	Somma occorrente per la fabbricazione, l'emissione e il collocamento del titolo redimibile 3.50 per cento netto creato colla legge 24 dicembre 1908, n. 731		<i>per memoria</i>
163 <i>sexies</i>	Spese d'impianto e di funzionamento degli uffici istituiti a Messina e Reggio Calabria per la custodia dei valori rinvenuti fra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 — Indennità all'agente contabile e al controllore e retribuzione al personale avventizio di scritturazione e di basso servizio (Regio decreto 2 settembre 1909, n. 699)	+	17.500 »
163 <i>septies</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+	51,000 »
163 <i>octies</i>	Somma dovuta a Zanolo Margherita maritata Prioglio per ratei di pensioni già intestati a Francesco Giuseppe e a Celso Teresa di Bonvillaret giusta sentenza 31 dicembre 1908-7 gennaio 1909 del tribunale e 20-27 luglio 1909 della Corte di Cassazione di Torino	+	1,005.52
163 <i>undec.</i>	Contributo dello Stato nelle spese per le feste commemorative del cinquantenario del Risorgimento in Sicilia — Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo ai termini dell'art. 1 della legge 17 marzo 1910, n. 106 (Spesa ripartita) (prima rata)	+	150,000 »
163 <i>duodec.</i>	Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato, eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio	+	4,000 »
163 <i>terdec.</i>	Contributo al Comitato regionale di Sicilia per le spese da sostenersi dai comuni di Marsala, Salemi, Calatafimi e Milazzo per la locale commemorazione del cinquantenario del Risorgimento in Sicilia	+	50,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria I	—	11.505,777.74
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>			
176	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 (ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1910) (Spesa obbligatoria)	—	10.98
177	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (ammortamento al 1° gennaio e al 1° luglio 1910) (Spesa obbligatoria)	—	1,316,940.86
178	Mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 (ammortamento al 1° gennaio 1910) (Spesa obbligatoria).	+	0.10
	<i>Da riportarsi</i>	—	1,316,951.74

		<i>Riporto</i> . . .	— 1,316,951.74
178 <i>bis</i>	Somma da pagarsi alla Società veneta di costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie, per corrispettivo del riscatto della ferrovia Camposampiero-Montebelluna a termini della legge 11 luglio 1909, n. 488		+ 2,075,000 »
178 <i>ter</i>	Indennità pel riscatto della linea Lecce-Francavilla Fontana con diramazione Novoli-Nardò (legge 9 luglio 1908, n. 435)		+ 2,044,000 »
178 <i>quater</i>	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488		+ 3,447,000 »
179	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico . .		+ 20,000,000 »
181	Somme da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie, Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261 e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società, ed approvati con legge 27 aprile 1885, n. 3048)		+ 5,000,000 »
182 <i>bis</i>	Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)		+ 1,500,000 »
187	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche		— 400,000 »
188 <i>bis</i>	Somme da versarsi al conto corrente istituito col Ministero dei lavori pubblici a reintegrazione delle somme anticipate dal tesoro sul fondo di 50 milioni per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 23 dicembre 1908, in corrispondenza ai ricuperi da enti morali e da privati (legge 15 aprile 1909, n. 188 e art. 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421).		<i>per memoria</i>
	Totale delle variazioni alla Categoria III		+ 32,349,048.26
	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
190	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo		+ 362.50

MINISTERO DELLE FINANZE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	38,531.52
55	Aggio di esazione ai contabili, assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine)	+	400,000 »
56	Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro, incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 436 (Spesa obbligatoria)	+	8,000 »
58	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze d'uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria)	+	93,000 »
66	Spese di coazioni e di liti; risarcimento ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	+	25,000 »
69	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi ed automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria)	+	38,212.50
72	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle Casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 633 (Spesa d'ordine)	-	300,000 »
87	Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	+	250,000 »
88	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	+	400,000 »
89	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	+	55,000 »
95	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	+	142,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	1,149,744.02

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i>	+	1,149,744.02
98	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	+	20,000 »
109	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	+	165,000 »
118	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	+	60,000 »
120	Spese per la gestione delle esattorie (Spesa obbligatoria)	+	5,650 »
122	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	+	24,000 »
126	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	+	3,140,175.23
154	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	+	5,000 »
163	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite: quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907 (Spesa d'ordine)	+	99,000 »
172	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	+	27,000 »
175	Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	+	5,000
184	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)	—	1,171,700 »
185	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa obbligatoria)	+	712,575 »
203	Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi (Spesa obbligatoria)	+	36,000 »
204	Aggio di esazione (Spesa d'ordine)	+	700,000 »
205	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	+	10,100,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	15,077,444.25

		<i>Riporto</i> . . .	+ 15,077,444.25
212	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)		+ 550,000 »
213	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse e obbligatorie)		+ 25,000 »
218	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative (Spesa obbligatoria)		+ 50,000 »
219	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria)		+ 6,000,000 »
223	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture (Spesa obbligatoria)		+ 950,000 »
233	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)		+ 380,000 »
235	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria)		+ 50,000 »
237	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale (Spesa obbligatoria)		+ 200,000 »
241	Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale (Spesa obbligatoria)		+ 5,000 »
252	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 23,287,444.25

	<i>Riporto</i> . . .	+ 23,287,444.25
	dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine)	+ 220,000 »
269 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.	+ 202,000 »
295 <i>bis</i>	Spesa per l'acquisto dell'area necessaria per la costruzione dell'edificio ad uso di Sezione doganale al nuovo porto fluviale di Roma	+ 75,000 »
354	Spese per studi e lavori statistici sulle finanze comunali e provinciali	+ 10,000 »
438	Acquisto di terreno per la costruzione in provincia di Lecce di un magazzino e laboratorio di tabacchi greggi	+ 8,346.79
	Totale delle variazioni della Categoria I	+ 23,802,791.04
	CATEGORIA III. — Movimento di capitali.	
308	Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	+ 36,000 »
309 <i>bis</i>	Spesa dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia da sostenersi coi proventi dell'azienda stessa (art. 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746)	+ 7,380.69
	Totale delle variazioni alla categoria III	+ 43,380.69
	CATEGORIA IV. — Partite di giro.	
310	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	+ 1.25
315	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Spesa d'ordine)	+ 1,000 »
317	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine)	+ 31,000 »
320	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	+ 7,300 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 39,301,25

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i>	+	39,301.25
324	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Spesa d'ordine)		+	6,350 »
326	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Spesa d'ordine)		+	5,000 »
330	Restituzione di diritti indebitamenti esatti (Spesa d'ordine)		+	60,000 »
331	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)		+	3,500 »
		Totale delle variazioni alla categoria IV	+	114,151.25

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

7	Ministero - Pigionì di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)		+	2,000 »
16	Stampa delle leggi e decreti del Regno (Spesa obbligatoria)		+	80,000 »
39 bis	Indennità ai funzionari civili, che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12		+	440,000 »
		Totale delle variazioni	+	522,000 »

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

3	Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, e ai consoli generali di 1ª classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero		-	5,000 »
4	Ministero - Spese d'ufficio		+	14,500 »
11	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)		+	60,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+	69,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	69,500 »	
15	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	+	4,000 »	
17	Compensi per lavori straordinari	+	17,000 »	
18	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio . .	+	1,000 »	
19	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	+	2,000 »	
20	Spese casuali	+	12,500 »	
24	Stipendi al personale delle legazioni (Spese fisse)	-	13,000 »	
25	Stipendi al personale dei consolati (Spese fisse)	-	37,000 »	
26	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	-	2,000 »	
27	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	+	10,000 »	
28	Assegni al personale delle legazioni (Spese fisse)	-	55,000 »	
29	Assegni al personale dei consolati (Spese fisse)	-	110,000 »	
33	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	+	30,000 »	
34	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	+	2,000 »	
35	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	+	167,600 »	
36	Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali e simili .	+	2,000 »	
37	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero .	-	58,000 »	
40	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	+	90,000 »	
42	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per uso esclusivo di archivio all'estero	+	2,000 »	
44	Scuole all'estero	+	18,379.81	
45	Fitto di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero	-	18,379.81	
48	Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria)	+	5,000 »	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	139,600 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+	139,600 »
51		Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea	+	502,040 »
52		Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia della Somalia italiana	+	602,000 »
54		Spese varie nell'interesse generale delle colonie Eritrea e Somalia italiana	—	22,000 »
57 <i>bis</i>		Spese di viaggio e di soggiorno in Italia di S. A. I. il principe Tsai Hsiun e del suo seguito	+	30,000 »
57 <i>ter</i>		Fitto arretrato del fabbricato interno del villino Santaflora adibito ad uso dell'Ispettorato generale delle scuole all'estero	+	7,000 »
57 <i>quat.</i>		Saldo degli impegni riguardanti l'art. 16 del bilancio eritreo 1907-908 da versarsi al Governo della Colonia a pareggio del disavanzo accertato al 30 giugno 1908	+	30,000 »
57 <i>quin.</i>		Spesa per la ricostruzione della casa demaniale ad uso di alloggio del consigliere della Regia ambasciata in Tokio	+	58,000 »
57 <i>sexies</i>		Concorso nelle spese per il viaggio e per le accoglienze in Italia di una Commissione di commercianti, funzionari, militari e notabili dell'Impero ottomano	+	70,000 »
57 <i>sept.</i>		Assegnazione straordinaria per opere pubbliche ed altre spese varie afferenti la Colonia della Somalia italiana (legge 20 marzo 1910, n. 129) (Spesa ripartita - 1 ^a rata)	+	456,000 »
		Totale delle variazioni . . .	+	1,872,640 »

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

4		Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale	+	19,000 »
6		Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse annue al vice-presidente ed ai consiglieri (Legge 17 febbraio 1881, n. 51 e 19 luglio 1909, n. 496 (Spese fisse)	+	1,833,34
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	20,833,34

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+	20,833.34
7	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725.		+	4,583,34
11	Ministero - Fitto di locali		+	4,600 »
24	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+	5,831.32
32	R. Università e altri Istituti universitari - Personale - Stipendi ai professori ordinari e straordinari di materie obbligatorie nelle R. Università - Stipendi ed assegni al personale degli stabilimenti scientifici e retribuzioni agli incaricati per le materie medesime, e stipendi, assegni, indennità e retribuzioni iscritti nei ruoli organici delle segreterie universitarie e degli istituti universitari - Retribuzioni per supplenze ai posti di ruolo vacanti ed al personale in aspettativa - Assegni ai dottori collegiati della R. Università di Bologna (Spese fisse)		+	2,783,173.55
33	R. Università - Personale - Stipendi ai professori ordinari e straordinari e retribuzioni agli incaricati di insegnamenti complementari - Stipendi al personale degli stabilimenti scientifici per gli insegnamenti medesimi - Retribuzioni per supplenze ai posti di ruolo vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse).		+	163,340.76
35	R. Università ed altri Istituti universitari - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse)		-	31,473.75
40	Regie Università ed altri Istituti universitari - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico, per mantenimento delle cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Assegno fisso all'Università libera di Urbino		+	277.50
46	Regie Università ed altri Istituti universitari - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima		+	600,000 »
48	Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze - Assegno fisso, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª, e 9 luglio 1905, n. 366 e le disposizioni della legge 19 luglio 1909, n. 496 e legato di Filippo Barker Webb - Aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto - Compensi per le conferenze nelle scuole del magistero		+	134,071.67
49	Regio politecnico di Torino (Assegno fisso secondo la legge 8 luglio 1906, n. 321 e le disposizioni della legge 19 luglio 1909, n. 496)		+	43,312.50
		<i>Da riportarsi</i>	+	3,728,550.23

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+	3,728,550.23
50	Scuola navale superiore di Genova - Contributo per il suo mantenimento ed onere dello Stato per l' aumento di spesa portato dalla legge 19 luglio 1909, n. 496		+	14,208.34
55	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale - Stipendi al personale iscritto nei ruoli organici - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti e per supplenze agli insegnanti ed impiegati in aspettativa (Spese fisse)		+	54,633.34
126	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d' entrata (Art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554) (Spesa obbligatoria).		+	344,745.30
127	Musei, gallerie, scavi di antichità - Acquisto di opere di notevole importanza archeologica e artistica, e spese per la loro conservazione - Compensi ai ricevitori doganali incaricati della riscossione della tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d' arte, destinati all' estero giusta l' articolo 296 del regolamento approvato con Regio decreto 17 luglio 1904, n. 431 - Spese da sostenersi con i proventi di cui all' art. 20 della legge 12 giugno 1902, n. 185 (a).			»
128	Somma da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l' acquisto eventuale di cose di arte e di antichità (Art. 23 della legge 20 giugno 1909, n. 364)		+	112,237.52
128 <i>bis</i>	Acquisto di cose d' arte e di antichità (Art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)		+	765,000 »
130	Scuole medie governative - Personale, stipendi, assegni, indennità e retribuzioni indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142, al personale di ruolo ed a quello delle classi aggiunte - Retribuzioni per insegnamenti speciali e per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa - Compensi per maggiore orario contemplati nella legge predetta - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo (Spese fisse)		+	2,156,225 »
140	Sussidi a provincie, a comuni, e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche		-	26,166.66
154	Istituti di magistero per l' educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale - Stipendi e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte - Compensi per supplenze e per eventuali lavori straordinari e di segreteria (Spese fisse).		+	23,737.50
155	Istituti di magistero per l' educazione fisica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) (b)			»
156	Istituti di magistero per l' educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Dotazioni per spese di ufficio e di rappresentanza, pigioni, manu-			
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	7,173,170.57

(a) Soppresso.

(b) Modificata la denominazione del capitolo.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 7,173,170.57
	tenzione e adattamento di locali e di mobili, passeggiate, materiale per giuochi ed altro, e vestiario per il personale di servizio . .	+ 1,800 »
157	Insegnamento della ginnastica nelle scuole medie governative - Personale - Stipendi e retribuzioni al personale di ruolo ed a quello per le classi aggiunte ed alle incaricate per le squadre femminili nelle scuole medie miste - Rimunerazioni per supplenze ai posti vacanti ed agli insegnanti in aspettativa (Spese fisse)	+ 244,786.66
162	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa - Assegni al personale insegnante e di servizio nella scuola professionale annessa al convitto « Principe di Napoli » in Assisi (Spese fisse)	- 1,800 »
172	Educatori femmiuili - Personale - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze a posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse)	+ 22,875 »
174	Assegni fissi ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educatori femminili - Sussidio all' Istituto femminile « Suor Orsola Benincasa » disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, ed assegno al 2° Reale educatorio « Maria Pia » in Napoli disposto, dalla legge 14 luglio 1907, n. 578	+ 11,250 »
191	Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Legge 11 aprile 1886, n. 3798, ed 8 luglio 1894, n. 407)	+ 17.89
209	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie meridionali del continente in applicazione dell' articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	+ 501,297.92
210	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare in Sicilia in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . .	+ 206,988.81
211	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sardegna, in applicazione dell' articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	+ 46,164.38
212	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro ed Urbino; Perugia e Roma e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma, in applicazione degli articoli 73 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	+ 123,830.19
226	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse). .	+ 124,009.42
227 <i>bis</i>	Paghe e compensi al personale avventizio assunto temporaneamente per i servizi di ragioneria del Ministero e per la liquidazione delle	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 8,454,390.84

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i> . . .	+	8,454,390.84
	somme dovute a comuni pel concorso nello stipendio dei maestri elementari	+	50,000 »
227 ter	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei Comuni compresi nell' elenco di cui all' art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.	+	128,000 »
258 bis	Contributo alle spese da sostenersi dall' Accademia dei Lincei in occasione dell' adunanza generale dell' Associazione internazionale delle Accademie scientifiche, che si terrà in Roma nel maggio 1910.	+	5,000 »
259	Lavori ed acquisti per la biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze da eseguirsi con le somme che si ricaveranno dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca medesima (Art. 3 della legge 24 dicembre 1903, n. 490)	+	2,080 »
266 bis	Spese per il recupero, il restauro, la sistemazione e la conservazione dei monumenti e degli oggetti d' arte danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+	80,000 »
266 ter	Spese per provvedere alla pubblicazione del materiale arretrato delle <i>Notizie degli scavi di antichità</i> che si stampano a cura della Regia Accademia dei Lincei.	+	8,000 »
267 bis	Spesa occorrente per l' arredamento didattico e scientifico e per la biblioteca delle scuole normali di Reggio Calabria e Catanzaro, istituite con la legge 19 luglio 1909, n. 525.	+	20,000 »
277 bis	Concorso nelle spese del IV Congresso internazionale di filosofia che si terrà in Bologna nel 1911	+	15,000 »
	Totale delle variazioni . . .	+	8,762,470.84

MINISTERO DELL'INTERNO

CATEGORIA I. — Spese effettive.

22	Spese di posta.	+	5,000 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell' articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	5,807.35
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+	21,474.85
31	Spese casuali	+	215,287.83
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	247,570.03

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+ 247,570.03
67	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico.		+ 190,000 »
72	Retribuzione al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie.		+ 10,000 »
79	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie.		+ 300,000 »
109	Fitto, manutenzione e adattamento di locali per le guardie di città (Legge 24 marzo 1907, n. 116 (Spese fisse)		+ 420,000 »
110	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città		+ 600,000 »
120	Spesa per il casermaggio dei reali carabinieri (articolo 1, legge 24 marzo 1907, n. 116)		+ 2,360,000 »
121	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai reali carabinieri.		+ 1,500,000 »
164 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12		+ 130,000 »
165 <i>bis</i>	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del fondo costituito dall'addizionale stabilita dallo stesso art. 2.		+ 6,134,608.51
168	Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (art. 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa obbligatoria)		+ 135,000 »
171 <i>bis</i>	Spese per il concorso della Direzione generale di sanità pubblica all'Esposizione internazionale di Bruxelles del 1910		+ 20,000 »
173 <i>bis</i>	Spese per provvedimenti di sanità e di sicurezza pubblica in seguito al terremoto nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria		+ 2,400,000 »
173 <i>novies</i>	Concorso dello Stato nella spesa per un monumento da erigersi sul Colle di Montecucco (Castelfidardo) in onore del generale Cialdini e dei caduti nella battaglia di Castelfidardo (articolo 1 della legge 17 marzo 1910, n. 105)		+ 50,000 »
173 <i>decies</i>	Concorso nelle spese del Comitato nazionale per le commemorazioni del cinquantenario del 1860.		+ 20,000 »
		Totale delle variazioni . . .	+ 14,517,178.54

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

30	Residui passivi eliminati a senso dell' articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	11,152.96
70	Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine).	+	200 »
71	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova. . .	+	160,000 »
92	Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all' industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444)	—	640,000 »
93 <i>bis</i>	Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Adriatico-Sangritana (Legge 12 luglio 1908, n. 444)		<i>per memoria</i>
104	Opere in Roma dipendenti dalle leggi; 14 maggio 1881, n. 209, 2 luglio 1890, n. 6936, 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, 25 febbraio 1900, n. 56, 27 dicembre 1903, n. 514, 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lettere <i>b, c, d</i>), 6 giugno 1907, n. 300, 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lettere <i>b e c</i>) e 30 giugno 1909, n. 407 (articolo 1, lettere <i>c e b</i>) (Spesa ripartita)	+	3,080.000 »
105	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere in Roma . . .	+	8,000 »
106	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere in Roma (Spese fisse)	+	10,000 »
107	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse e indennità in base all' articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere in Roma . . .	+	2,000 »
110	Acquisto dell' area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (articoli 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e articolo 1, lettera <i>c</i> della legge 30 giugno 1909, n. 407)	+	620,000 »
111	Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell' Università di Napoli e degli istituti dipendenti (legge 30 luglio 1896, n. 339; articolo 1, lettera <i>e</i> della legge 30 giugno 1904, n. 293, e articolo 14 della legge 30 giugno 1909, n. 407).	+	188,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	3,439,352.96

		<i>Riporto</i>	+ 3,439,352.96
112	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli istituti dipendenti (Spese fisse)		+ 12,000 »
119 <i>bis</i>	Somme dovute al Consorzio stradale di Valnervia giusta sentenza della Corte d'appello di Genova 20 febbraio-5 marzo 1909 per la costruzione di strade comunali obbligatorie		+ 7,310 »
129	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 288 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera <i>e</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera <i>b</i>) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettere <i>d</i> ed <i>e</i>) (Spesa ripartita) (<i>a</i>).		»
131	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 - Compensi e remunerazioni per maggiori servizi resi dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle dette costruzioni (<i>a</i>)		»
147	Opere di bonificazione di prima categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera <i>g</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera <i>c</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera <i>f</i>) (Spesa ripartita) (<i>a</i>)		»
149	Somme a disposizione dell'Amministrazione (leggi 22 marzo 1900, numero 195 e 7 luglio 1902, n. 333): studi di progetti e compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione autorizzate da leggi anteriori a quella del 18 giugno 1899, n. 236 (Spesa ripartita).		+ 585,503.77
156	Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 7 luglio 1902, n. 333 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate dalla legge 14 luglio 1907, n. 562 e dall'art. 1 lettera <i>g</i> della legge 30 giugno 1909, numero 407 (Spesa ripartita) (<i>a</i>).		»
184	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 25 luglio 1906, n. 255; 19 luglio 1907, n. 549 e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1 lettera <i>h</i> e art. 11) (Spesa ripartita) (<i>a</i>).		»
<i>Titolo IV della legge 9 luglio 1908, n. 445</i>			
(modificato dall'art. 1, lettera <i>i</i> e dall'art. 9 della legge 30 giugno 1909, n. 407).			
202	Spostamento di abitati, comprese le provincie di Basilicata e Calabria di cui alla tabella <i>E</i> annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (Spesa ripartita)		+ 90,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 4,134,166.73

(a) Variata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 4,134,166.73
203	Spese di personale ed impreviste pei lavori di consolidamento e trasferimento di abitati compresi nelle tabelle <i>D</i> ed <i>E</i> della legge 9 luglio 1908, n. 445 (art. 62 lettera <i>d</i> della medesima (Spesa ripartita)		+ 10,000 »
	<i>Spese per riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906.</i>		
	(Leggi 19 luglio 1906, n. 390; 29 dicembre 1907, n. 810 e 30 giugno 1909, n. 407) (art. 1 lettera <i>k</i>).		
204	Riparazione di danni, sistemazione idraulica e forestale, ed opere di bonifica dei torrenti situati nella plagà vesuviana, in dipendenza delle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390, e della tabella <i>C</i> annessa alla legge 30 giugno 1909, n. 407 (Spesa ripartita)		+ 670,000 »
205	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390.		+ 15,000 »
206	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, numero 390 (Spese fisse).		+ 2,000 »
207	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390.		+ 11,000 »
208	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere di cui alle tabelle <i>E</i> ed <i>F</i> annesse alla legge 19 luglio 1906, n. 390 (Spese fisse)		+ 2,000 »
213	Opere di bonificazione nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera <i>g</i> ; e 30 giugno 1909, n. 407, art. 1, lettera <i>f</i>) (Spesa ripartita) (<i>a</i>)		»
225	Opere marittime dipendenti dalle leggi anteriori a quella 14 luglio 1907, n. 542, escluse quelle pei porti contemplati in più leggi (Spesa ripartita)		+ 49,000 »
232	Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazioni di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> e articolo 39 del testo unico delle leggi sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)		— 49,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 4,844,166.73

(a) Variata la denominazione del capitolo

		<i>Riporto</i>	+ 4,844,166.73
244	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori.		- 4,720,000 »
CAPITOLI AGGIUNTI			
255 <i>ter</i>	Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere a bisogni ed opere urgenti d'interesse comunale e provinciale nelle due provincie di Reggio Calabria e di Messina e nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè alle spese per le occupazioni temporanee o permanenti di terreni per costruzione di ricoveri, ed a quelle per lo sgombero delle macerie delle aree pubbliche e per la esecuzione di demolizioni, puntellamenti e piccole riparazioni a tutela della pubblica incolumità nei comuni medesimi ai sensi del decreto Reale 18 aprile 1909, n. 213		+ 3,200,000 »
255 <i>quater</i>	Assegnazioni corrispondenti alle somme prelevate dal conto corrente col tesoro dello Stato, destinate a provvedere ad espropriazioni ed occupazioni di terreni, acquisti di legnami ed altri materiali, a costruzione di baracche e ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 15 aprile 1909, n. 188 e art. 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421)		+ 25,000,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I			+ 28,324,166.73
CATEGORIA II. — <i>Spese di costruzione di strade ferrate.</i>			
245	Spese per la costruzione di strade ferrate in dipendenza delle leggi 24 dicembre 1903, n. 501; 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettere <i>l</i> e <i>m</i>); 9 luglio 1905, n. 413 (art. 6); 12 luglio 1908, n. 444 e 19 luglio 1909, n. 518. (Spesa ripartita) (<i>a</i>)		»
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>			
249	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)		+ 1,585,503.77

(*a*) Variata la denominazione del capitolo.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

30	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	29.15
46	Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti, per prestazioni di custodia degli effetti postali e di mano d'opera per trasbordo in caso di interruzione di linee; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e pel nolo dei veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria) (a)	»	
48	Compensi alla Società di Navigazione generale italiana e ad altre aziende esercenti servizi marittimi, lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	+	170,000 »
56	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501 (per la perdita di lettere raccomandate od assicurate (Spesa obbligatoria)	+	20,000 »
62	Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (Spesa obbligatoria).	+	150,000 »
92	Premi annui ai direttori scolastici, ai maestri ed agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provinciale delle poste riconosciuti benemeriti per il servizio delle Casse postali (art. 4 della legge 8 luglio 1909, n. 445 (a)	»	
93	Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai delle somme iscritte sui libretti postali di risparmio, prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779 e 3 luglio 1902, n. 280, devolute alla Cassa nazionale di previdenza in virtù della legge 17 luglio 1898, n. 350.	+	27,447.46
94	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura subiti dai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali (Spesa obbligatoria). . .	+	40,000 »
94 bis	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi	per memoria	
130	Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica . .	+	66,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	473,476.61

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riparto</i>	+	473,476.61
141	Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni ed altri enti interessati, per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i 10 chilometri, entro il raggio di 25 chilometri, mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio, soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (legge 9 luglio 1908, n. 420)		+	400,000 »
144 <i>ter</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12		+	455,000 »
		Totale delle variazioni	+	1,328,476.61
MINISTERO DELLA GUERRA				
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>				
22	Corpi di fanteria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		+	261,9000 »
23	Corpi di fanteria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)		+	5,169,760 »
24	Corpi di cavalleria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		+	43,500 »
25	Corpi di cavalleria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)		+	52,145 »
26	Corpi e servizi di artiglieria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		+	51,900 »
27	Corpi e servizi di artiglieria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)		+	1,112,240 »
28	Corpi e servizi del Genio - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		+	25,000 »
29	Corpi e servizi del Genio - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)		+	375,000 »
37	Corpo e stabilimenti di Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		+	34,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+	7,125,445 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+ 7,125,445 »
38	Compagnie di sussistenza - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)		+ 250,000 »
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti		+ 253,000 »
46	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse)		+ 175,000 »
47	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle dei carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 31)		+ 700,000 »
50	Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere		+ 1,083,000 »
51	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa		+ 1,515,000 »
52	Foraggi ai cavalli dell'esercito		+ 821,555 »
53	Casermaggio per le truppe, retribuzione ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari		+ 782,000 »
55	Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli.		+ 784,730.98
56	Materiali e stabilimenti d'artiglieria		+ 1,770,000 »
57	Lavori di manutenzione e di miglioramento degli immobili militari, e materiale mobile del Genio militare		+ 1,553,000 »
58	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti		+ 150,000 »
62	Sussidi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito		+ 150,000 »
63	Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)		+ 150,000 »
64	Risarcimento di danni per fondi eventualmente mancanti nelle casse dei corpi per casi di forza maggiore (Spesa obbligatoria).		+ 1,287.75
69 bis	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12.		+ 45,000 »
69 ter	Spese per l'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra		+ 30,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 17,339,018.73

	<i>Riporto</i> . . .	+ 17,339,018.73
70	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	+ 1,500,000 »
71	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	+ 3,112,362.45
72	Sovvenzione alle masse interne dei corpi	+ 7,500,000 »
74	Materiale per la brigata ferrovieri a relative spese di trasporto (Spesa ripartita)	+ 350,000 »
75	Acquisto di quadrupedi per la cavalleria, per le artiglierie e per le mitragliatrici e relative spese di trasporto (Spesa ripartita) . . .	+ 2,000,000 »
77	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	+ 150,000 »
78	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	+ 1,850,000 »
79	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	+ 1,000,000 »
81	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	+ 1,700,000 »
82	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessori per esigenze del capitolo (Spesa ripartita)	+ 2,489,059.42
	Totale delle variazioni . . .	+ 38,990,440.60

MINISTERO DELLA MARINA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+ 48,000 »
2	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+ 1,800 »
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 7,800 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 57,600 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+	57,600	»
15	Spese di liti (Spesa obbligatoria)		+	10,000	»
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse)		+	226,439	»
36	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 21 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria)		+	30,000	»
41	Corpo di Commissariato militare marittimo		—	55,000	»
75	Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi a bordo ed a terra		—	72,600	»
76	Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi		—	226,439	»
82	Personale transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse)		+	30,000	»
83 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12		+	25,000	»
		Totale delle variazioni alla categoria I	+	25,000	»
	CATEGORIA III — Movimento di capitali.				
85	Fondo di scorta per le Regie navi armate		—	3,500,000	»
	MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO				
	CATEGORIA I. — Spese effettive				
39	Studi, ricerca di mezzi ed esperienze per combattere la diffusione della <i>diaspis pentagona</i> , della <i>brusca</i> , della <i>mosca olearia</i> e di altri insetti nocivi agli olivi; sussidi per distruzione di cavallette, arvicole, ecc. (Spesa obbligatoria)		+	30,000	»
71	Stipendi ed indennità alle guardie forestali demaniali (Spese fisse) (a)			»	»
72	Spese d'ufficio, acquisto e riparazioni di armi e bardature e sussidi per acquisto di cavalli per le guardie forestali demaniali (a)			»	»
		<i>Da riportarsi</i>	+	30,000	»

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+	30,000 »
75		Retribuzioni, compensi ed altre spese per l' esecuzione delle leggi sui demani comunali del Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell' Emilia (Spesa obbligatoria)	+	10,000 »
76		Bollettino feudale (compensi a funzionari di altre amministrazioni e ad estranei per la raccolta, il riscontro e lo spoglio degli atti da pubblicarsi; compilazione e stampa del bollettino) (a)		»
80		Esecuzione della legge sul bonificamento dell' Agro Romano (descrizione dei fondi; Commissione di vigilanza; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) . . .	—	60,000 »
80 bis		Stipendi e spese di mantenimento del Corpo degli agenti a cavallo per la sorveglianza dell' Agro Romano (Regio decreto 3 agosto 1908, n. 546)	+	60 000 »
85		Quote di capitale dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell' Agro Romano per restituzione in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell' Agro Romano, approvato non Regio decreto 16 novembre 1905, n. 647 (Spesa d' ordine	+	4,151.38
116		Compenso ai verificatori metrici per il giro di verificaione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato con Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3 ^a (Spesa obbligatoria)	+	8,500 »
125		Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse)	+	56,400 »
126		Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura . .	—	15,100 »
127		Stipendi ed assegni al personale delle scuole speciali e delle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse)	+	101,820 »
132		Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	+	25,540 »
132 bis		Personale di segreteria delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . .	+	41,500 »
132 ter		Indennità di residenza in Roma al personale di segreteria delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	+	965 »
134		Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali	—	10,965 »
155		Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunzie di esercizio e degli altri modelli relativi all' appli-		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	252,811.38

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1910

		<i>Riporto</i> . . .	+	252,811.38
		cazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Spesa obbligatoria)	+	9,000 »
175		Spese per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271)	+	500,000 »
176		Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa obbligatoria)	+	18,250 »
176 <i>bis</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+	18,000 »
176 <i>ter</i>		Spese per il quinto censimento generale della popolazione del Regno (Legge 8 maggio 1910, n. 212) (Spesa ripartita - Prima rata) . .	+	625,000 »
184 <i>bis</i>		Somma occorrente per provvedere alle spese di ogni genere, compresi i salari, i compensi e le indennità di missioni, inerenti al proseguimento delle ricerche di strati acquiferi e perforazione di pozzi trivellati nelle Puglie	+	50,000 »
184 <i>ter</i>		Concorso nelle spese del Comitato esecutivo per l'Esposizione agraria di Padova (Pontevigodarzere)	+	10,000 »
184 <i>quater</i>		Partecipazione ufficiale dell'Italia alla prima Esposizione internazionale di caccia in Vienna nel 1910 (Legge 2 gennaio 1910, n. 3) .	+	100,000 »
184 <i>quinq.</i>		Spese di ogni genere per raccogliere le adesioni, gli studi e le notizie sulle diverse associazioni di cooperazione agricola che esistono nel Regno e disciplinare la loro partecipazione al concorso internazionale di demografia rurale che si terrà in Bruxelles nel 1910 . .	+	5,000 »
185 <i>bis</i>		Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 (Legge 10 giugno 1909, n. 340) (Spesa ripartita - seconda rata)	+	50,000 »
185 <i>ter</i>		Spese per la Regia Commissione d'inchiesta sulle industrie bacologica e serica, stampe, indennità di viaggio e di soggiorno, spese e compensi per la segreteria della Commissione	+	12,000 »
185 <i>quater</i>		Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale delle ferrovie e dei trasporti terrestri ed a quella di agricoltura e d'igiene e di belle arti in Buenos-Aires nel 1910 (Legge 2 gennaio 1910, n. 3) (Spesa ripartita - prima rata)	+	250,000 »
186		Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	-	22,300 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,877,761.38

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

	<i>Ripporto</i> . . .	+ 1,877,761,38
186 <i>bis</i>	Spese pel censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali (Legge 8 maggio 1910, n. 212) (Spesa ripartita - Prima rata) . .	+ 375,000 »
188 <i>bis</i>	Prelevamento dai proventi dell'addizionale stabilita dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 per provvedere all'acquisto del materiale tecnico e didattico e del macchinario per le officine della scuola industriale di Messina	+ 50,000 »
192 <i>bis</i>	Contributo nella costituzione di un fondo per l'esercizio del credito agrario nelle Marche (art. 1º della legge 2 gennaio 1910, n. 7) . .	+ 200,000 »
192 <i>ter</i>	Contributo nella costituzione di un fondo per l'esercizio del credito agrario nell'Umbria (art. 12 della legge 2 gennaio 1910, n. 7) . .	+ 300,000 »
200	Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa d'ordine) . .	+ 60,000 »
	Totale delle variazioni . . .	+ 2,862,761.38

RIEPILOGO DELLA TABELLA A.

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Entrata. - Totale delle variazioni	— 54,657,224.42
Spesa:	
Ministero del tesoro.	— 11,505,777.74
Id. delle finanze.	+ 23,802,791.04
Id. di grazia e giustizia.	+ 522,000 »
Id. degli affari esteri.	+ 1,872,640 »
Id. dell'istruzione pubblica.	+ 8,762,470.84
Id. dell'interno	+ 14,517,178.54
Id. dei lavori pubblici	+ 28,324,166.73
<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 66,295,469.41

	<i>Riporto</i> . . .	+ 66,295,469.41
Ministero delle poste e dei telegrafi		+ 1,328,476.61
Id. della guerra		+ 38,990,440.60
Id. della marina		+ 25,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio		+ 2,862,761.38
	Totale delle variazioni della spesa . . .	+ 109,502,148 »
	Differenza . . .	— 54,844,923.58
CATEGORIA II. — <i>Costruzioni di strade ferrate.</i>		
Entrata. - Totale delle variazioni		+ 201,875.48
Spesa:		
Ministero dei lavori pubblici		»
	Differenza . . .	+ 201,875.48
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata. - Totale delle variazioni		+ 57,833,752.59
Spesa:		
Ministero del tesoro		+ 32,349,048.26
Id. delle finanze		+ 43,380.69
Id. della marina		— 3,500,000 »
	Totale delle variazioni della spesa . . .	+ 28,892,428.95
	Differenza . . .	+ 28,941,323.64

TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE
E SPESE REALI

Entrata. - Totale delle variazioni	+ 112,692,852.49
Spesa :	
Ministero del tesoro	+ 20,843,270.52
Id. delle finanze	+ 23,846,171.73
Id. di grazia e giustizia	+ 522,000 »
Id. degli affari esteri	+ 1,872,640 »
Id. dell'istruzione pubblica	+ 8,762,470.84
Id. dell'interno	+ 14,517,178.54
Id. dei lavori pubblici	+ 28,324,166.73
Id. delle poste e dei telegrafi	+ 1,328,476.61
Id. della guerra	+ 38,990,440.60
Id. della marina	- 3,475,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 2,862,761.38
Totale delle variazioni alla spesa	+ 138,394,576.95
Differenza	- 25,701,724.46
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>	
Entrata. - Totale delle variazioni	+ 1,700,017.52
Spesa :	
Ministero del tesoro	+ 362.50
Id. delle finanze	+ 114,151.25
Id. dei lavori pubblici	+ 1,585,503.77
Totale delle variazioni alla spesa	+ 1,700,017.52
Differenza	»

TABELLE *B, C, C bis, D, E, F, G, H, I.*

TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine », stanziato al capitolo n. 127 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
SPESA				
Ministero del tesoro.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
29 agosto 1909 . . .	6042 6074	3	Antiche rendite consolidate, ecc.	313.02
20 febbraio 1910 . . .	1051	11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi	1,375 »
Id.	1051	12	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma, ecc.	37.50
16 febbraio 1910 . . .	1009	92	Spese d'esercizio della zecca	25,000 »
13 marzo 1910	1606	3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	399.51
17 aprile 1910	2510	39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	17,917 »
				45,042.03
Ministero delle finanze.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
18 agosto 12, 19, 26 e 30 novembre 1909. 11, 18, 28 gennaio, 3 e 16 febbraio 1910.	5765 7779 7940 7974 8081 8106 155 225 489 688 1029	26	Residui passivi eliminati, ecc.	38,486.22
<i>Da riportarsi</i>				38,486.22

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1910

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i> . . .	38,486.22
13 ottobre 1909 . . .	7128	58	Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	93,000 »
17 gennaio 1910 . . .	285	88	Spese di amministrazione, ecc.	250,000 »
Id.	285	95	Id. id. miglioramento, ecc.	82,000 »
1° settembre 1909. . .	6187	109	Indennità agli ispettori, ecc.	75,000 »
15 febbraio 1910. . .	961	120	Spese per la gestione delle esattorie	3,150 »
26 febbraio 1910. . .	1285	122	Spese di coazioni e di liti	15,000 »
31 gennaio 1910 . . .	8658	203	Spese di provvista di carta, ecc.	30,000 »
28 gennaio 1910 . . .	488	218	Assegni ed indennità al personale, ecc.	50,000 »
15 marzo 1910 . . .	1677	26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	45.30
20 aprile 1910 . . .	2571	66	Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri acces- sori	25,000 »
Id.	2571	28	Spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà dema- niali e per l'assicurazione degli operai contro gl'in- fortuni sul lavoro	150,000 »
Id.	2571	89	Spese di amministrazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico de- manio e per l'assicurazione degli operai contro gl'in- fortuni sul lavoro	55,000 »
Id.	2571	95	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro	60,000 »
Id.	2751	98	Spese di coazioni e di liti	20,000 »
Id.	2293	109	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre mis- sioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto	90,000 »
Id.	2572	122	Spese di coazioni e di liti	9,000 »
15 aprile 1910 . . .	2394	163	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente per- cepite; quota da corrispondere alla Repubblica di S. Ma- rino giusta l'art. 5 della Convenzione addizionale 14 giugno 1907	99,000 »
			<i>Da riportarsi</i> . . .	1,144,681.52

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i>	1,444,681.52
22 aprile 1910	2632	212	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti e operai per prolungamento dell'orario di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie . . .	550,000
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>				
15 febbraio 1910 . . .	961	320	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Dazio consumo - Comune di Napoli)	7,300 »
11 gennaio 1910 . . .	123	330	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio consumo di Roma)	60,000 »
25 marzo 1910	1916	317	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre	11,000 »
				1,772,981.52
Ministero di grazia e giustizia e dei culti.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
12 settembre 1909 . . .	6298	16	Stampa delle leggi e dei decreti	80,000 »
Ministero degli affari esteri.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
15 aprile 1910	2408	11	Telegrammi da spedirsi all'estero	60,000 »
Id.	2408	48	Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero	5,000 »
				65,000 »

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero dell'istruzione pubblica.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
30 novembre 1909 e 11 gennaio 1910.	8196 e 141	24	Residui passivi eliminati, ecc.	3.783,32
1º marzo e 11 aprile 1910.	1372 e 2298	24	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	2,048 »
				5,831,32
Ministero dell'interno.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
10 luglio e 25 agosto 1909.	4652 5983	25	Residui passivi eliminati, ecc.	5,807,35
30 luglio e 5 agosto, 16 settembre, 13 ottobre 1909 e 16 febbraio 1910.	5174 5337 6468 7116 1028	30	Spese di liti	21,474,85
				27,282,20
Ministero dei lavori pubblici.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
30 luglio, 10 e 21 ottobre e 30 novembre 1909.	5217 7037 7268 8180	30	Residui passivi eliminati, ecc.	8,431,89
1º marzo e 15 aprile 1910.	1373 e 2435	30	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	2,721,07
7 aprile 1910.	2145	70	Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti	200 »
				11,352,96
Ministero delle poste e dei telegrafi.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
31 gennaio 1910.	603	30	Residui passivi eliminati, ecc.	29,15
			<i>Da riportarsi</i>	29,15

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata.
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i> . . .	29.15
2 agosto 1909 . . .	5455	48	Compensi alla Società di navigazione, ecc.	170,000 »
5 agosto 1909 . . .	5366	130	Bonificazioni e rimborsi diversi	66,000 »
10 aprile 1910 . . .	1959	56	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate	20,000 »
22 aprile 1910 . . .	2592	62	Retribuzioni ai fattorini del telegrafo	150,000 »
				406,029.15
			Ministero della guerra.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
19 dicembre 1909 . . .	8543	63	Spese per risarcimento di danni	150,000 »
Id.	8543	64	Risarcimento di danni, ecc.	1,287.75
				151,287.75
			Ministero della marina.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
22 novembre 1909 . . .	7969	15	Spese di liti	10,000 »
10 luglio 1909 . . .	4657	36	Spese eventuali pel mantenimento, ecc.	30,000 »
23 marzo 1910 . . .	1853	14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	7,800 »
				47,800 »
			Ministero di agricoltura, industria e commercio.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
17 gennaio 1910 . . .	375	75	Retribuzioni, compensi, ecc.	10,000 »
3 febbraio 1910 . . .	616	85	Quote di capitale, ecc.	4,151.38
			<i>Da riportarsi</i> . . .	14,151.38

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i>	14,151.38
17 settembre 1909	6523	176	Interessi sulle somme anticipate, ecc.	18,250 »
Id.	1849	39	Studi, ricerca di mezzi ed esperienze per combattere la diffusione della <i>diaspis pentagona</i> , della brusca, della mosca olearia ed altri insetti nocivi agli ulivi; sussidi per distruzione di cavallette, ecc.	30,000 »
14 aprile 1910	2368	116	Compenso ai verificatori metrici per il giro di verifica- zione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3ª.	8,500 »
Id.	Id.	155	Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammis- sione al lavoro, delle denunce di esercizio e degli altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli	9,000 »
				79,901.38

RIASSUNTO

Ministero del tesoro	45,042.03
Id. delle finanze	1,772,981.52
Id. di grazia e giustizia e dei culti	80,000 »
Id. degli affari esteri	65,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	5,831.32
Id. dell'interno	27,282.20
Id. dei lavori pubblici	11,352.96
Id. delle poste e dei telegrafi	406,029.15
Id. della guerra	151,287.75
Id. della marina	47,800 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	79,901.38
TOTALE	2,692,508.31

TABELLA C-bis.

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese impreviste », stanziato al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-10.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero del tesoro.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
14 aprile 1910 . . .	185	163 <i>duodecies</i>	Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio	4,000 »
17 aprile 1910 . . .	193	163 <i>terdecies</i>	Contributo al Comitato regionale di Sicilia per le spese da sostenersi dai comuni di Marsala, Salemi, Calatafimi e Milazzo per la locale commemorazione del cinquantenario del risorgimento in Sicilia	50,000 »
				54,000 »
Ministero degli affari esteri.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
21 aprile 1910 . . .	202	33	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione.	30,000 »
24 aprile 1910 . . .	203	35	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	50,000 »
27 marzo e 21 aprile 1910	155 e 200	57 <i>sexies</i>	Concorso nelle spese per il viaggio e per le accoglienze in Italia di una Commissione di commercianti, funzionari, militari e notabili dell'Impero ottomano	70,000 »
				150,000 »
Ministero dell'istruzione pubblica.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
21 aprile 1910 . . .	201	266 <i>ter</i>	Spese per provvedere alla pubblicazione del materiale arretrato delle « Notizie degli scavi di antichità » che si stampano a cura della R. Accademia dei Lincei	8,000 »
14 aprile 1910 . . .	188	277 <i>bis</i>	Concorso nelle spese del 4º Congresso internazionale di filosofia che si terrà in Bologna nel 1911	15,000 »
				23,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1910

Segue TABELLA C-bis.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero dell' interno.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
11 aprile 1910	189	22	Spese di posta	5,000 »
17 marzo 1910	161	173 <i>decies</i>	Concorso nelle spese del Comitato nazionale per le commemorazioni del cinquantenario del 1860	20,000 »
				25,000 »
Ministero della guerra.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
10 aprile 1910	177	69 <i>ter</i>	Spese per l'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra	30,000 »
Ministero di agricoltura, industria e commercio.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
17 aprile 1910	199	184 <i>bis</i>	Somma occorrente per provvedere alle spese d'ogni genere, compresi i salari, i compensi e le indennità di missione inerenti al proseguimento delle ricerche di strati acquiferi e perforazione di pozzi trivellati nelle Puglie	30,000 »
RIASSUNTO				
Ministero del tesoro				54,000 »
Id. degli affari esteri				150,000 »
Id. dell'istruzione pubblica				23,000 »
Id. dell'interno				25,000 »
Id. della guerra				30,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio				30,000 »
				312,000 »

TABELLA D.

Variazioni all'elenco A delle spese obbligatorie e d'ordine annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1909-10.

CAPITOLI DA AGGIUNGERSI

MINISTERO DEL TESORO.

- Capitolo n. 133. — Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, ecc..
- » 134. — Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, ecc.
- » 137. — Interessi 0.50 per cento dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito da concedersi al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- Capitolo n. 80. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del demanio.
- » 81. — Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali.

MINISTERO DELL'INTERNO.

- Capitolo n. 168. — Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (articolo 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562).

CAPITOLI MODIFICATI NEL NUMERO O NELLA DENOMINAZIONE

MINISTERO DEL TESORO.

- Capitolo n. 19. — Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione.
- » 20. — Interessi dei buoni del Tesoro a lunga scadenza creati colla legge 7 luglio 1901, n. 323.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- Capitolo n. 72 — Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.

TABELLA E.

Variazioni al bilancio di previsione nell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1909-10.

ENTRATA		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di massa esclusa quella rappresentante reinvestimento dei premi di rafferma	— 5,625 »
2	Quote di multe dovute alla massa sul prodotto delle contravvenzioni, e quote contravvenzionali versate interinalmente e devolute alla massa stessa perchè colpite da prescrizione	+ 5,625 »
4	Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie speciali del Corpo	— 15,000 »
9	Vendita di mobili e proventi eventuali diversi	+ 15,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I . . .		»
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
13	Assegni di primo corredo	+ 60,000 »
14	Ritenute ordinarie e straordinarie	+ 50,000 »
Totale della variazione alla categoria III . . .		+ 110,000 »
Totale delle variazioni all'entrata . . .		+ 110,000 »
SPESA		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
10	Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo (Spesa obbligatoria)	— 15,000 »
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	+ 25,000 »
20	Spese per l'impianto di infermerie speciali :	— 10,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I . . .		»

Segue TABELLA E.

CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>	
23	Pagamento di acconti di massa, spese d'ospitalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie (Spesa d'ordine) + 50,000 »
24	Pagamento dei crediti di massa (Spesa d'ordine) + 60,000 »
	<hr/>
	Totale delle variazioni alla categoria III + 110,000 »
	<hr/>
	Totale alle variazioni alla spesa + 110,000 »
	<hr/>

TABELLA F.

Variazioni al bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario 1909-10.

ENTRATA		
CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
3	Consolidato 3.50 per cento	+ 100,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	+ 30,000 »
	Totale delle variazioni	+ 130,000 »
SPESA		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	— 5,000 »
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	+ 30,000 »
28	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	+ 500 »
29	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	+ 30,000 »
30	Spesa per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc., spese ipotecarie e trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere, spese per bollo e registro (Spesa obbligatoria)	— 8,000 »
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati; manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri (Spese obbligatoria)	+ 80,000 »
43	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	— 60,000 »
44	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	— 40,000 »
47	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	+ 85,000 »
	Da riportarsi	+ 112,500 »

Segue TABELLA F.

		<i>Riporto</i> . . .	+	112,500	»
51	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell' articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie) . . .		+	67,500	»
51	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spese d'ordine)		—	50,000	»
55	Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+	5,000	»
56	Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del fondo per il culto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa obbligatoria).		+	2,000	»
57	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine		—	7,000	»
		Totale delle variazioni . . .	+	130,000	»

TABELLA G.

Variazioni al bilancio di previsione del Fondo di beneficenza e di religione
nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1909-10.

ENTRATA	
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>	
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza. — 13,873 »
4	Consolidato 3.50 per cento netto + 10,900 »
9	Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato + 10,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I . . . + 7,027 »	
CATEGORIA II. — <i>Trasformazione di capitali.</i>	
10	Prezzo vendita beni di enti soppressi + 40,000 »
14	Prezzo vendita beni di enti conservati + 30,000 »
Totale delle variazioni alla categoria II . . . + 70,000 »	
Totale delle variazioni all'entrata . . . + 77,027 »	
SPESA	
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine) + 500 »
10	Residui passivi eliminati a senso dell' articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dei creditori (Spesa obbligatoria) + 9,916.13
	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) — 2,273 »
Da riportarsi . . . + 8,143.13	

Segue TABELLA G.

		<i>Riporto</i> . . .	+	8,143.13
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)		-	700 »
21	Assegni per pensioni di locali ad uso di abitazioni delle monache e del personale addetto al culto e spesa per concentrazione di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)		-	1,500 »
23	Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine		+	1,083.87
		Totale delle variazioni alla categoria I . . .	+	7,027 »
	<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>			
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)		+	40,000 »
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria).		+	30,000 »
		Totale delle variazioni alla categoria II . . .	+	70.000 »
		Totale delle variazioni alla spesa . . .	+	77,027 »

TABELLA H.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti
per l'esercizio finanziario 1909-10.

Economato generale dei benefici vacanti di Bologna.

ENTRATA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I — Entrate effettive.

1	Rendita sul debito pubblico	+	1,025 »	
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	—	800 »	
3	Reddito di beni stabili.	+	1,200 »	
7	Ricuperi e proventi diversi	+	1,000 »	
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	+	200 »	
Totale delle variazioni alla Categoria I			+	2,625 »
GESTIONI SPECIALI				
13	Esazione di rendite per conto dei terzi.	+	2,000 »	
14	Esazione di capitale da reinvestire per conto dei terzi	+	2,000 »	
15	Depositi vari per conto dei terzi	+	30,000 »	
Totale variazioni alle gestioni speciali			+	34,000 »
Totale delle variazioni all'Entrata			+	36,625 »

Segue TABELLA H.

SPESA			
GESTIONE ECONOMALE			
CATEGORIA I. — Spese effettive.			
1	Personale di ruolo	—	2,600 »
2	Personale straordinario.	—	500 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	+	3,700 »
5	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale. .	+	1,900 »
11	Imposte e tasse	+	900 »
13	Spese di liti e contrattuali	+	1,000 »
20	Spese casuali	+	3,000 »
21	Restituzioni di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	—	2,000 »
22	Fondo di riserva.	—	2,800 »
Totale delle variazioni alla Categoria I . . .		+	2,600 »
GESTIONI SPECIALI			
27	Restituzione di rendite esatte per conto di terzi	+	2,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto di terzi	+	2,000 »
29	Restituzione di depositi	+	30,000 »
Totale variazioni delle gestioni speciali . . .		+	34,000 »
Totale delle variazioni della Spesa . . .		+	36,600 »

Segue TABELLA H.

Economato generale dei benefici vacanti di Firenze.

ENTRATA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

1	Rendita sul Debito pubblico	+	2,695 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in quelli fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito	—	300 »
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+	4,000 »
6	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici minori	—	15,000 »
7	Ricuperi e proventi diversi	+	7,600 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	+	70 »
Totale delle variazioni all'Entrata . . .			— 935 »

SPESA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Personale di ruolo	—	6,950 »
2	Personale straordinario	—	2,088 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove ed orfani	—	1,000 »
7	Spese postali e di telegrammi	+	200 »
11	Imposte e tasse	+	340 »
16	Pensioni ed assegni continuativi	—	450 »
Totale delle variazioni della Spesa . . .			— 9,948 »

Segue TABELLA H.

Economato generale dei benefici vacanti di Napoli.**ENTRATA****GESTIONE ECONOMALE****CATEGORIA I. — Entrate effettive.**

1	Rendita sul debito pubblico	+	253.75
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi di capitali o di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito.	+	700 »
3	Reddito dei beni stabili	+	2,000 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	—	1,000 »
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+	10,000 »
7	Ricuperi e proventi diversi	+	3,080 »

Totale delle variazioni alla Categoria I	+	15,033.75
--	---	-----------

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	+	50,000 »
----	--	---	----------

Totale delle variazioni all'entrata	+	65,033.75
---	---	-----------

SPESA**GESTIONE ECONOMIALE****CATEGORIA I. — Spese effettive.**

1	Personale di ruolo	—	1,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	+	140 »

Da riportarsi	—	860 »
-------------------------	---	-------

Segue TABELLA H.

		<i>Riporto</i> . . .	—	860 »
5	Spese d'ufficio		+	800 »
10	Imposte e tasse		+	1,300 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità . . .		—	436.75
15	Pensioni ed assegni continuativi		+	9.93
18	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici		+	11,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)		+	2,000 »
		Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+	13,813.18
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>				
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori . .		+	50,000 »
		Totale delle variazioni alla Spesa . . .	+	63,813.18
Economato generale dei benefici vacanti di Palermo.				
ENTRATA				
GESTIONE ECONOMALE				
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>				
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito		+	1,200 »
7	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori		—	23,000 »
9	Ricuperi e proventi diversi		+	7,000 »
10	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati		+	200 »
		Totale delle variazioni della Categoria I . . .	—	14,600 »

Segue TABELLA H.

CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>		
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi ed altri amministratori	+ 20,000 »
GESTIONI SPECIALI.		
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	— 4,900 »
	Totale delle variazioni all' Entrata	+ 500 »
SPESA.		
GESTIONE ECONOMALE		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Personale di ruolo	— 3,700 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	— 1,300 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	+ 1,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	+ 1,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	+ 3,000 »
10	Imposte e tasse	+ 4,600 »
12	Spese di liti e contrattuali	+ 3,250 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	+ 2,253.35
15	Pensioni ed assegni continuativi	— 200 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	+ 1,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	+ 1,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	— 2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 9,903.35

		<i>Riporto</i> . . .	+	9,903.35
19		Pensioni ed assegni sull'antico fondo - Spogli e sedi vacanti . . .	—	3,981.50
20		Spese casuali	—	2,000 »
21		Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	—	20,000 »
		Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	—	16,078.15
		CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>		
26		Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori . . .	+	20,000 »
		GESTIONI SPECIALI		
30		Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato	—	4,900 »
		Totale delle variazioni della Spesa . . .	—	978.15
		Economato generale dei benefici vacanti di Torino.		
		ENTRATA		
		GESTIONE ECONOMALE		
		CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
1		Rendita sul Debito pubblico	+	1,567.50
4		Censi, canoni, livelli ed altre annualità	—	8 »
7		Ricuperi e proventi diversi	+	2,300 »
		Totale delle variazioni all'Entrata . . .	+	3,859.50

SPESA	
GESTIONE ECONOMALE	
CATEGORIA I. — <i>Spese Effettive.</i>	
1	Personale di ruolo — 8,100 »
2	Personale straordinario — 4,340 »
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . + 8,300 »
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali + 850 »
16	Pensioni ed assegni continuativi — 550 »
21	Spese casuali + 5,000 »
Totale delle variazioni alla Spesa . . . + 1,160 »	
 Economato generale dei benefici vacanti di Venezia. 	
ENTRATA	
GESTIONE ECONOMALE	
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>	
1	Rendita del debito pubblico + 718.13
7	Ricuperi e proventi diversi + 1,000 »
 GESTIONI SPECIALI	
15	Depositi vari per conto dei terzi + 20,000 »
16	Esazioni per conto del Fondo clero veneto + 10,000 »
Totale delle variazioni all'Entrata . . . + 31,718.13	

SPESA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

6	Spese postali e telegrammi	+	500 »	
7	Compensi per lavori straordinari	—	500 »	
16	Sussidio al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	+	1,300 »	
Totale delle variazioni alla Categoria I			+	1,300 »

GESTIONI SPECIALI

28	Restituzione di depositi	+	20,000 »	
29	Pagamenti per conto del Fondo clero veneto	+	10,000 »	
Totale delle variazioni alle gestioni speciali			+	30,000 »
Totale delle variazioni alla Spesa			+	31,300 »

Riassunto delle variazioni proposte per l'assestamento dei bilanci degli

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
ENTRATA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economica								
<i>Entrate effettive.</i>								
Redditi patrimoniali	+ 1,425 »	+ 2,395 »	»	+ 1,953.75	+ 1,200 »	+ 1,559.50	+ 718.13	+ 9,251.3
Proventi dei benefici vacanti	»	- 11,000 »	»	+ 10,000 »	- 23,000 »	»	»	- 24,000
Entrate diverse	+ 1,200 »	+ 7,670 »	»	+ 3,080 »	+ 7,200 »	+ 2,300 »	+ 1,000 »	+ 22,450
Totale	+ 2,625 »	- 935 »	»	+ 15,033.75	- 14,600 »	+ 3,859.50	+ 1,718.13	+ 7,701.3
<i>Movimento di capitali.</i>								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	»	»	»	»	»	»	»	»
Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni	»	»	»	+ 50,000 »	+ 20,000 »	»	»	+ 70,000
Totale	»	»	»	+ 50,000 »	+ 20,000 »	»	»	+ 70,000
Totale della parte prima	+ 2,625 »	- 935 »	»	+ 65,033.75	+ 5,400 »	+ 3,859.50	+ 1,718.13	+ 77,701.3
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	+ 34,000 »	»	»	»	- 4,900 »	»	+ 30,000 »	+ 59,100
Totale generale della parte prima e seconda	+ 36,625 »	- 935 »	»	+ 65,033.75	+ 500 »	+ 3,859.50	+ 31,718.13	+ 136,801.3

Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario 1909-10.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
SPESA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economica								
<i>Spese effettive.</i>								
Spese d'amministrazione	+ 2,500 »	- 9,838 »	»	- 60 »	»	- 4,140 »	»	- 11,538 »
Imposte, tasse e contributi	+ 900 »	+ 340 »	»	+ 1,300 »	+ 4,600 »	»	»	+ 7,140 »
Spese di liti e contrattuali.	+ 1,000 »	»	»	»	+ 3,250 »	»	»	+ 4,250 »
Spese patrimoniali	»	»	»	- 436.75	+ 2,253.35	+ 850 »	»	+ 2,666.60
Pensioni, assegni e sussidi	»	- 450 »	»	+ 11,009.93	- 4,181.50	- 550 »	+ 1,300 »	+ 7,128.43
Spese diverse	+ 1,000 »	»	»	+ 2,000 »	- 22,000 »	+ 5,000 »	»	- 14,000 »
Fondo di riserva	- 2,800 »	»	»	»	»	»	»	- 2,800 »
Totale	+ 2,600 »	- 9,948 »	»	+ 13,813.18	- 16,078.15	+ 1,160 »	+ 1,300 »	- 7,152.97
<i>Movimento di capitali.</i>								
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	»	»	»	»	»	»	»	»
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	»	»	»	+ 50,000 »	+ 20,000 »	»	»	+ 70,000 »
Totale	»	»	»	+ 50,000 »	+ 20,000 »	»	»	+ 70,000 »
Totale della parte prima	+ 2,600 »	- 9,948 »	»	+ 63,813.18	+ 3,921.85	+ 1,160 »	+ 1,300 »	+ 62,847.03
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	+ 34,000 »	»	»	- »	- 4,900 »	»	+ 30,000 »	+ 59,100 »
Totale generale della parte prima e seconda	+ 36,600 »	- 9,948 »	»	+ 63,813.18	- 978.15	+ 1,160 »	+ 31,300 »	+ 121,947.03

Riassunto dei bilanci di previsione rettificati. degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1909-10.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
ENTRATA								
PARTE PRIMA								
Gestione economica								
<i>Entrate effettive.</i>								
Redditi patrimoniali	179,017.81	230,469.92	141,657.95	173,666.50	92,141.76	978,355 »	21,504.73	1,816,813.67
Proventi dei benefici vacanti	72,000 »	241,000 »	78,000 »	187,000 »	70,000 »	55,000 »	89,000 »	802,000 »
Entrate diverse	12,320 »	36,830 »	8,000 »	40,360 »	136,800 »	28,150 »	28,230 »	290,690 »
Totale	263,337.81	508,299.92	227,657.95	401,026.50	298,941.76	1,071,505 »	138,734.73	2,909,503.67
<i>Movimento di capitali.</i>								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	140,000 »	101,000 »	140,000 »	206,000 »	100,000 »	900,500 »	180,000 »	1,767,500 »
Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni	30,000 »	105,000 »	35,000 »	104,000 »	56,500 »	276,000 »	32,000 »	638,500 »
Totale	170,000 »	206,000 »	175,000 »	310,000 »	156,500 »	1,176,500 »	212,000 »	2,406,000 »
Totale della parte prima	433,337.81	714,299.92	402,657.95	711,026.50	455,441.76	2,248,005 »	350,734.73	5,315,503.67
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	104,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	506,193.46	415,000 »	380,000 »	1,948,193.46
Totale generale della parte prima e seconda	537,337.81	947,299.92	482,657.95	941,026.50	961,635.22	2,663,005 »	730,734.73	7,263,697.13

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
SPESA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economica								
<i>Spese effettive.</i>								
Spese d'amministrazione	102,340 »	154,896 »	98,750 »	225,864 »	107,700 »	228,020 »	82,950 »	1,000,520 »
Imposte, tasse e contributi	27,600 »	53,000 »	22,800 »	35,800 »	41,200 »	186,640 »	15,600 »	382,640 »
Spese di liti e contrattuali	4,000 »	4,300 »	1,400 »	10,200 »	10,250 »	2,200 »	500 »	32,850 »
Spese patrimoniali	1,351.26	45,558.62	»	16,284.32	2,276.95	133,510 »	432 »	199,413.15
Pensioni, assegni e sussidi	118,800 »	202,813 »	92,686 »	87,907.61	114,020.59	493,420 »	30,800 »	1,140,447.20
Spese diverse	7,000 »	20,000 »	7,000 »	12,000 »	12,000 »	15,000 »	5,000 »	78,000 »
Fondo di riserva	2,200 »	15,000 »	5,000 »	11,750 »	10,000 »	10,000 »	3,000 »	56,950 »
Totale	263,291.26	495,567.62	227,636 »	399,805.93	297,447.54	1,068,790 »	138,282 »	2,890,820.35
<i>Movimento di capitali.</i>								
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	200,000 »	251,000 »	190,000 »	206,000 »	100,000 »	1,018,500 »	220,000 »	2,185,500 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	30,000 »	110,000 »	35,000 »	105,000 »	56,500 »	276,000 »	33,000 »	645,500 »
Totale	230,000 »	361,000 »	225,000 »	311,000 »	156,500 »	1,294,500 »	253,000 »	2,831,000 »
Totale della parte prima	493,291.26	856,567.62	452,636 »	710,805.93	453,947.54	2,363,290 »	391,282 »	5,721,820.35
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	104,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	506,193.46	415,000 »	380,000 »	1,948,193.46
Totale generale della parte prima e seconda	597,291.26	1,089,567.62	532,636 »	940,805.93	960,141 »	2,778,290 »	771,282 »	7,670,013.81

RIEPILOGO

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
PARTE PRIMA								
Gestione economica.								
<i>Entrata e spesa effettiva.</i>								
Entrata	263,337.81	508,299.92	227,657.95	401,026.50	298,941.76	1,071,505 »	138,734.73	2,909,503.6
Spesa	263,291.26	495,567.62	227,636 »	399,805.93	297,447.54	1,068,790 »	138,282 »	2,890,820.3
Differenze	+ 46.55	+ 12,732.30	+ 21.95	+ 1,220.57	+ 1,494.22	+ 2,715 »	+ 452.73	+ 18,683.3
<i>Movimento di capitali.</i>								
Entrata	170,000 »	266,000 »	175,000 »	310,000 »	156,500 »	1,176,500 »	212,000 »	2,406,000
Spesa	230,000 »	361,000 »	225,000 »	311,000 »	156,500 »	1,294,500 »	253,000 »	2,831,000
Differenze	- 60,000 »	- 155,000 »	- 50,000 »	- 1,000 »	»	- 118,000 »	- 41,000 »	- 425,000
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali.								
Entrata	104,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	506,193.46	415,000 »	380,000 »	1,948,193.
Spesa	104,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	506,193.46	415,000 »	380,000 »	1,948,193.
Differenze	»	»	»	»	»	»	»	»
RIASSUNTO GENERALE								
Entrata	537,337.81	947,299.92	482,657.95	941,026.50	961,635.22	2,663,005 »	730,734.73	7,263,697.
Spesa	597,291.26	1,089,567.62	532,636 »	940,805.93	960,141 »	2,778,290 »	771,282 »	7,670,013.
Differenze	- 59,953.45	- 142,267.70	- 49,978.05	+ 220.57	+ 1,494.22	- 115,285 »	- 40,547.27	- 406,316

TABELLA I.

Variazioni al bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1909-10.

ENTRATA	
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
1	Viaggiatori + 7,747,000 »
3	Bagagli e cani — 800,000 »
4	Merci a grande velocità — 2,400,000 »
5	Merci a piccola velocità accelerata — 1,200,000 »
6	Merci a piccola velocità ordinaria — 2,700,000 »
7	Prodotti secondari — 750,000 »
8	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina — 47,000 »
9	Redditi patrimoniali + 180,000 »
10	Telegrammi privati — 110,000 »
11	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo + 700,000 »
12	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria. + 200,000 »
13	Proventi per servizi accessori + 75,000 »
14	Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lettera d, ed art. 8, prima parte) — 106,600 »
15	Introiti per i servizi marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazione merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Genova molo vecchio (Manipolazione e servizi diversi per conto terzi) capitolo 36 della spesa) + 3,200,000 »
16	Utili di magazzino + 600,000 »
17	Proventi eventuali + 2,903,000 »
20	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa + 155,000 »
	<i>Da riportarsi</i> + 7,646,400 »

Segue TABELLA I.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 7,646,400 »
21	Ricuperi dei servizi della Direzione generale ed altre di carattere generale	— 740,000 »
22	Ricupero del servizio del movimento e traffico	+ 450,000 »
23	Ricuperi del servizio della trazione e materiale	+ 500,000 »
25	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d' uso od esuberanti	+ 210,000 »
26	Ritenute in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª) (a)	»
27	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi d' uso comune	+ 500,000 »
28	Somma prelevata sugli affitti delle case economiche per interessi dei capitali investiti nella costruzione delle case stesse (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 76 della spesa) (a)	»
	Totale del Titolo I	+ 8,566,400 »
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
35	Sovvenzioni del tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale (capitoli dal 52 al 60 e 62 della spesa)	+ 20,000,000 »
TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.		
41	Forniture ai servizi (capitolo 63 della spesa)	+ 5,974,000 »
42	Ricavi per vendita e accrediti diversi (somma da reintegrare al capitolo 63 della spesa) (a)	»
43	Ricuperi e ritenute in conto scorte (capitolo 64 della spesa) (a)	»
45	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine del materiale rotabile staccate dai depositi (capitolo 66 della spesa)	+ 6,400,000 »
46	Materiali di scorta presso le officine; materie impiegate o scaricate (capitolo 67 della spesa)	+ 2,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 14,374,000 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

Segue TABELLA I.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 14,374,000 »
47	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine annesse ai depositi e dalle squadre di rialzo (capitolo 68 della spesa)	+ 250,000 »
48	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine del mantenimento (capitolo 69 della spesa).	+ 260,000 »
	Totale del Titolo III . . .	+ 14,884,000 »
TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
50	Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale (lettera <i>c</i> dell'art. 3 e art. 4 ultimo capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 21-A della spesa)	— 1,000,000 »
51	Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (lettera <i>d</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 21-B della spesa)	— 203,000 »
	Totale del titolo IV . . .	— 1,203,000 »
TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.		
63	Ricuperi per deficienze di tassazione o per altre differenze contabili (capitolo 88 della spesa) (<i>a</i>)	»
65	Prodotti dei tronchi in esercizio speciale	+ 50,000 »
73	Ministero dei lavori pubblici (articolo 78 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato all'articolo 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (capitolo 98 della spesa) (<i>a</i>)	»
79 <i>bis</i>	Servizio delle costruzioni - Ricupero di spese (capitolo 104- <i>bis</i> della spesa) (<i>b</i>)	<i>per memoria</i>
	Totale del Titolo VI . . .	+ 50,000 »
TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.		
80	Tasse erariali (capitolo 105 della spesa)	+ 2,000,000 »
81	Imposte e tasse ritenute al personale (capitolo 106 della spesa) . .	+ 200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 2,200,000 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.*(b)* Capitolo di nuova istituzione.

Segue TABELLA I.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 2,200,000 »
82	Ritenute speciali al personale per contributo al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi e salari (articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) (capitolo 107 della spesa) (a)		»
		Totale del Titolo VII . . .	+ 2,200,000 »
		Totale delle variazioni all'Entrata . . .	+ 44,497,400 »
S P E S A			
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
1	Personale		— 320,000 »
2	Forniture, spese ed acquisti		— 235,000 »
3	Personale		— 80,000 »
4	Forniture, spese ed acquisti		+ 46,000 »
5	Personale		+ 1,514,130.51
6	Forniture, spese ed acquisti		+ 2,236,000 »
7	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		+ 150,000 »
8	Personale		— 270,000 »
9	Forniture, spese ed acquisti		— 114,000 »
10	Personale		+ 340,000 »
11	Forniture, spese ed acquisti		+ 230,000 »
12	Manutenzione del materiale rotabile		+ 5,300,000 »
14	Forniture, spese ed acquisti		— 1,000 »
15	Manutenzione della linea		+ 1,000,000 »
16	Personale		+ 40,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 9,836,130.51

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

Segue TABELLA I.

		<i>Riporto</i> . . .	+	9,836,130.51
17	Forniture, spese ed acquisti		-	170,000 »
18	Consiglio generale e Commissioni compartimentali del traffico (art. 61 della legge 7 luglio 1907, n. 429)		-	10,000 »
19	Forniture dei magazzini		-	145,000 »
20	Imposte e tasse		-	10,000 »
21	Contributo al fondo pensioni e sussidi		-	1,203,000 »
22	Spese per assegni e indennità diverse al personale		-	299,400 »
25 <i>bis</i>	Spese per il terremoto 1908.		+	500,000 »
26	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418).		+	672,000 »
27	Spese giudiziali e contenziose		+	50,000 »
28	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino		-	100,000 »
29	Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni		-	200,000 »
30	Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio		+	270,000 »
32	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi ad uso comune di altre amministrazioni		+	150,000 »
33	Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni fra le stazioni internazionali ed il confine.		+	49,800 »
34	Spese eventuali		-	670,000 »
35	Servizi accessori ad impresa od in economia		+	20,000 »
36	Servizi speciali marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Molovecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi) (capitolo 15 dell'entrata)		+	2,800,000 »
38	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 29 e 30 dell'entrata)		-	50,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	11,490,530.51

Segue TABELLA I.

	Riporto	+ 11,490,530.51
39	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitoli 31 dell'entrata)	— 40,000 »
42	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento	— 5,433,541.51
43	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638).	+ 5,499,411 »
44	Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	+ 50,000 »
45	Assegnazione al Fondo di riserva per le spese imprevedute in ragione di 6 milioni di lire all'anno (art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372. (a).	»
47 bis	Restituzione di multe per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 17-C dell'entrata).	+ 1,000,000 »
49 bis	Spese terremoto del 28 dicembre 1908 in relazione al Regio decreto 18 marzo 1909, n. 159	+ 2,000,000 »
51	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	— 6,000,000 »
	Totale del Titolo I	+ 8,566,400 »
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
54	Acquisto di materiale rotabile	— 22,000,000 »
56	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti	— 1,000,000 »
57	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (capitolo 37-C dell'entrata)	+ 5,500,000 »
58	Lavori in conto patrimoniale (capitolo 37-A, B, C dell'entrata)	+ 38,800,000 »
59	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti	— 3,500,000 »
60	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	+ 2,200,000 »
	Totale del Titolo II	+ 20,000,000 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

Segue TABELLA I.

TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.		
63	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 41 e 42 dell'entrata)	+ 5,974,000 »
66	Spese per lavori delle officine staccate dai depositi (capitolo 45 dell'entrata)	+ 6,400,000 »
67	Materiali di scorta presso le officine; materie ricevute (capitoli 41- <i>E</i> e 46 dell'entrata)	+ 2,000,000 »
68	Spese per lavori delle officine annesse ai depositi e delle squadre di rialzo (capitolo 47 dell'entrata)	+ 250,000 »
69	Spese per lavori delle officine del mantenimento (capitolo 48 dell'entrata)	+ 260,000 »
	Totale del Titolo III	+ 14,884,000 »
TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
70	Pensioni	+ 3,000,000 »
71	Sussidi	— 3,900,000 »
72	Concorso nelle spese del servizio sanitario (capitolo 14- <i>B</i> dell'entrata)	+ 98,400 »
73	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	— 401,400 »
	Totale del Titolo IV	— 1,203,000 »
TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.		
90	Erogazione dei prodotti dei tronchi in esercizio speciale	+ 50,000 »
91	Erogazione delle somme introitate per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (capitolo 66 dell'entrata) (<i>a</i>)	»
98	Ministero dei lavori pubblici - Spese per studi, dirigenza, sorveglianza, liquidazione e collaudo delle costruzioni (art. 78 della legge 7 lu-	
	<i>Da riportarsi</i>	+ 50,000 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

Segue TABELLA I.

		Riporto	+ 50,000 »
		glio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444) (capitolo 73 dell'entrata) (a)	»
104 bis		Servizio delle costruzioni (capitolo 79-bis dell'entrata)	per memoria
		Totale del Titolo VI	+ 50,000 »
TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.			
105		Versamento delle tasse erariali (capitolo 80 dell'entrata)	+ 2,000,000 »
106		Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale (capitolo 81 dell'entrata)	+ 200,000 »
		Totale del Titolo VII	+ 2,200,000 »
		Totale delle variazioni alla Spesa	+ 44,497,400 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti riguardanti l'emigrazione» (N. 311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti riguardanti l'emigrazione».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

Gli articoli 7, 11, 28 e 33 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione sono abrogati e ad essi sono sostituiti gli articoli seguenti di pari numero con l'aggiunta degli articoli 5-bis, 7-bis, 10-bis, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 16-bis, 32-bis, 33-bis, 33-ter e 38-bis.

Art. 5-bis.

Tutte le esenzioni fiscali accordate in materia d'infortuni sul lavoro si applicano anche agli atti e documenti, che si riferiscono alla liquidazione o pagamento d'indennità o rendite dovute a cittadini, in base a leggi straniere, per causa d'infortunio sul lavoro, invalidità o vecchiaia.

Art. 7.

È istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un Commissariato nel quale è concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

Il Commissariato dell'emigrazione è composto di un commissario generale e di tre commissari.

I componenti il Commissariato che siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato conservano il grado e i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

Gli impiegati del Commissariato sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.

Però, per quanto riguarda le nomine, il commissario generale sarà scelto tra gli impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro degli affari esteri udito il Consiglio dei ministri, ed i tre commissari nonché gli agenti all'estero saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento.

Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione nel ruolo stesso degli impiegati del Commissariato, nominati in virtù degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonché degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, e giudicati idonei, come per la nomina del nuovo personale, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.

Al Commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1897, concernenti l'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari, per parte delle amministrazioni dello Stato.

Art. 7-bis.

È istituito un Consiglio dell'emigrazione composto:

a) del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri;

b) di sei delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura;

c) del direttore dell'Ufficio del lavoro;

d) del direttore generale del Banco di Napoli;

e) di tre membri nominati per decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;

f) di tre membri scelti dal ministro degli affari esteri fra sei cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative e dalla Federazione italiana delle società di mutuo soccorso;

g) di due membri scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato.

I membri della Commissione parlamentare di vigilanza fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.

Il regolamento determinerà le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere f) e g), come pure determinerà le modalità per la rinnovazione del Consiglio, le indennità dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'Ufficio di presidenza.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative all'emigrazione, e negli affari di competenza di più Ministeri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri i quali, insieme col commissario generale, presidente, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinerà pure le norme per la rinnovazione di esso.

Art. 10-bis.

Nelle provincie dove istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal Regio Commissariato più conforme agli interessi degli emigranti che non i comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli istituti menzionati.

Art. 11.

Su ogni nave che trasporti emigranti prende imbarco un Regio commissario che deve appartenere al corpo dei medici della Regia marina, in servizio attivo; e al quale, oltre la direzione del servizio sanitario, è affidata la vigilanza e tutela nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme determinate dal regolamento. I medici della Regia marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del loro ruolo organico, sono messi a disposizione del Commissariato.

Essi sono retribuiti sul Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto per parte del vettore, nei viaggi sì di andata che di ritorno, al vitto gratuito e ad una cabina di prima classe.

Ove, per deficienza di medici della marina militare, non sia possibile destinare un ufficiale del detto corpo su una nave in servizio di emigrazione, sarà provveduto nei modi determinati dal regolamento.

I Regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggeri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del Regio commissario viaggiante abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vettore, questi è obbligato a fornirgli i mezzi pel rimpatrio nella misura che verrà determinata dal regolamento.

I verbali dei Regi commissari fanno fede in giudizio per quanto concerne le infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione, come se fossero redatti da un ufficiale di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

Art. 13-bis.

Le Compagnie estere - le quali non siano già state riconosciute nel Regno, secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio - quando chiedano patenti di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.

Saranno parimenti soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle compagnie munite di patente di vettore. Le compagnie che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale, dentro i sei mesi dalla loro data, decadranno dalla patente.

Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia.

Art. 13-ter.

Le licenze consolari di cui all'art. 19 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130, sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta: l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sarà devoluto integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Il capitano del piroscafo che, senza essere munito di licenza consolare, trasporti emigranti di ritorno al disopra di cinquanta, andrà soggetto ad un ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non tran-

soceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, emigranti di ritorno diretti nel Regno.

In caso d'inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda è di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

All'applicazione di dette ammende è estesa la competenza del capitano del porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'art. 433 ultimo alinea del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si può ricorrere, dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.

Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la Regia capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscafo non sarà concesso di partire dal porto d'approdo nel Regno.

Art. 13-quater.

Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalità. Il provvedimento sarà preso con decreto Reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio dell'emigrazione.

Il Regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.

Art. 16-bis.

Ogni provvedimento di assenso da parte del Commissariato alle proposte dei vettori per nomina di rappresentanti, sarà sottoposto al pagamento di una tassa di concessione di lire 50 che sarà attribuita integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Art. 28.

È dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto.

Gli emigranti non compresi nell'art. 6 della legge che, a scopo di lavoro, si recano per fer-

rovio all'estero fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate colle amministrazioni estere, purchè si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validità di un anno e del valore di una lira.

Con decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici di accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie alle quali l'emigrante avrà diritto e determinate le norme di tali concessioni.

Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribuiti al Fondo per l'emigrazione.

Questo Fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal Commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese pel Commissariato, e pei servizi ad esso attinenti, verrà presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri, al Parlamento; che lo esamina e lo vota separatamente.

Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Il Fondo per l'emigrazione è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pub-

blicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.

Art. 32-bis.

Il regolamento sull'emigrazione - fermo restando il disposto dell'art. 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 - determinerà pure:

a) *il numero e il grado dei medici da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante integrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;*

b) *le modalità per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'Amministrazione della marina ed il Fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due amministrazioni;*

c) *le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute ed ogni altro obbligo del vettore;*

d) *i modi per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della Regia marina;*

e) *le norme per la determinazione, in modo permanente, della cabina pel Regio commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio d'emigrazione;*

f) *le modalità per gl'incarichi ai Regi commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;*

g) *le norme per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro;*

h) *i mezzi e le modalità per provvedere all'ordinamento delle pensioni degl'impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo, amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;*

i) *le norme per disciplinare tutto quanto attiene alle assicurazioni degli emigranti;*

l) *le norme per la scelta e la destinazione degli ispettori all'estero previsti dagli articoli 12 e 29 e per il passaggio nel ruolo degli ispettori degli addetti di emigrazione ritenuti idonei;*

m) *le norme per l'applicazione dell'art. 29 della legge nei riguardi dei contratti di arruolamento di emigranti non compresi nel capo II della legge stessa;*

n) *le norme per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee inscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e del regolamento sull'emigrazione;*

o) *le norme per i noli di ritorno degli emigranti;*

p) *le norme per il coordinamento delle istituzioni di assistenza a favore della emigrazione continentale.*

Art. 33.

Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e all'articolo 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, è sostituito il seguente:

Il servizio della leva all'estero è affidato alle Regie autorità diplomatiche e consolari e si svolgerà con le norme seguenti:

1° Gli iscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la Regia legazione od il Regio consolato più vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arrolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti;

2° Gli iscritti nati e residenti all'estero o espatriati, prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arrolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile;

3° I militari di cui al numero precedente, rientrando nel Regno, prima di aver compiuto il 32° anno di età, devono immediatamente darne notificazione al distretto militare, se appartenenti all'esercito; alla capitaneria di porto,

se appartenenti all'armata, e presentarsi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

I detti militari, però, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare. Essi potranno, però, essere chiamati alle armi con una classe di seconda categoria, se ciò sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformità cogli ordinamenti del Regio esercito.

4° *I militari ammessi alla dispensa provvisoria possono, in casi eccezionali, ottenere dalle Regie autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. I ministri della guerra e della marina potranno, caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiere un regolare corso di studi;*

5° *Gli iscritti stati ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, i quali rientreranno nel Regno dopo di aver compiuto il 32° anno d'età, saranno dispensati dal compiere la ferma. Essi però saranno iscritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, e dovranno rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima;*

6° *Il regolamento determinerà i casi in cui gli iscritti di leva non contemplati nel precedente numero 2 possono, se arruolati in prima categoria, essere, d'anno in anno, autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare la loro presentazione alle armi, non oltre però il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° di età;*

7° *Gli iscritti residenti all'estero, che sono arruolati nella seconda categoria, sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle*

armi per istruzione, fino a che duri la loro residenza all'estero.

Rientrando in Italia prima di aver compiuto il 32° anno di età, essi sono obbligati a presentarsi alle armi con gli uomini di seconda categoria chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo all'estero.

Rientrando in Italia dopo la detta età, essi sono dispensati dal presentarsi alle armi come sopra, ma sono ascritti alla milizia territoriale, con la rispettiva classe di leva e devono rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

Art. 33-bis.

I militari di seconda categoria sono sottoposti alle stesse norme stabilite per quelli di prima categoria dall'articolo 1° della vigente legge sull'emigrazione.

Art. 33-ter.

L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero dei reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel Codice penale, è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel Regno.

Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'iscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Disposizioni transitorie.

Art. 38-bis.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire con decreto Reale le variazioni che sono necessarie negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11.

ALLEGATO.

Ruolo organico del personale addetto al Commissariato dell'emigrazione (a).

Numero	GRADI	Stipendio	Totale	Totali
		del grado	degli stipendi	per categorie
		Lire	Lire	Lire
1	Commissario generale	(b)		
3	Commissari	7,000	21,000	21,000
1	Primo segretario di 1ª classe.	4,500	4,500	
1	Id. di 2ª »	4,000	4,000	
2	Segretari di 1ª classe	3,500	7,000	28,500
2	Id. di 2ª »	3,000	6,000	
2	Id. di 3ª »	2,500	5,000	
1	Id. di 4ª »	2,000	2,000	
2	Ispettori per l'interno di 1ª classe.	6,000	12,000	27,000
3	Id. id. di 2ª »	5,000	15,000	
1	Ragioniere capo	5,000	5,000	
1	Primo ragioniere di 1ª classe	4,500	4,500	
1	Id. di 2ª »	4,000	4,000	
2	Ragionieri di 1ª classe	3,500	7,000	33,500
2	Id. di 2ª »	3,000	6,000	
2	Id. di 3ª »	2,500	5,000	
1	Id. di 4ª »	2,000	2,000	
1	Archivista capo	4,000	4,000	
3	Archivista di 1ª classe	3,500	10,500	
1	» di 2ª »	3,000	3,000	36,500
4	Applicati di 1ª classe.	2,500	10,000	
3	Id. di 2ª »	2,000	6,000	
2	Id. di 3ª »	1,500	3,000	
1	Capo usciere	1,800	1,800	8,400
3	Uscieri di 1ª classe	1,400	4,200	
2	Id. di 2ª »	1,200	2,400	
48	Totale generale		154,900	154,900

(a) Gli ispettori per l'interno, i primi segretari ed i segretari possono essere temporaneamente destinati, con funzioni di ispettori, di vice-ispettore od altra qualifica, agli Ispettorati nei porti d'imbarco ed all'ufficio che venne istituito nei confini di terra. A detti uffici potranno anche essere destinati ragionieri.

(b) Il Commissario generale percepisce a carico del Fondo per l'emigrazione l'indennità stabilita con Regio decreto, a norma dell'articolo 7 della legge 31 gen paio 1901, n. 23.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja primo iscritto.

SCIALOJA. Ho domandato la parola nella discussione generale di questo disegno di legge, non per trattare della materia che in esso si trova, ma per richiamare l'attenzione del Senato e del Governo su quella che in esso manca.

Già nella legge precedente, del 1901, si era sentita la necessità di modificare gli articoli del Codice civile che trattano della cittadinanza, e fu abrogata parzialmente una disposizione del Codice.

Come suole accadere in questi parziali ritocchi, la cosa fu fatta alquanto male, perchè, per esempio, mentre si abrogava la disposizione del Codice civile, per cui l'italiano, che accettava un impiego all'estero senza il permesso del Governo nostro, perdeva la cittadinanza, si dimenticava la disposizione di un articolo successivo (l'articolo di cui ho parlato prima è l'11 del Codice civile, quello di cui parlo ora è il 13), la quale impone, a chi voglia riacquistare la cittadinanza italiana, di lasciare l'impiego che abbia all'estero. Il semplice coordinamento di due articoli, che nel Codice civile sono a così breve distanza (dall'11 al 13) fu allora dimenticato. Perchè? Perchè si volle fare un parziale ritocco.

Nel progetto di legge sull'emigrazione, che fu portato alla Camera dei deputati, era inserito un importante articolo, il quale contemplava il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di quegli emigranti che l'avessero perduta.

Durante il breve tempo che io ho retto il Ministero di grazia e giustizia, ho creduto mio dovere di presentare al Senato un progetto di legge sulla cittadinanza, che ordinatamente e completamente regolasse tutta la materia. Ed in questo disegno di legge io ho inserito disposizioni anche più larghe di quelle che si contenevano nel progetto già presentato alla Camera dei deputati sull'emigrazione.

Il Senato aveva molto cortesemente accolta la mia proposta, ed era nell'animo mio nata la fiducia che il progetto sarebbe stato prontamente discusso da quest'alto Consesso, onde io stesso pregai la Commissione della Camera dei deputati di togliere dal progetto di legge sull'emigrazione quelle disposizioni che si ri-

ferivano alla cittadinanza, per non dar luogo ad un possibile conflitto; perchè la Camera avrebbe potuto votare una legge parziale sulla cittadinanza, mentre il Senato era chiamato a votarne una generale.

Il Ministero, di cui io faceva parte, cadde prima che il progetto di legge sull'emigrazione fosse portato a discussione dinanzi alla Camera. Ma l'attuale Gabinetto mantenne, di fronte a quell'articolo che era stato tolto dalla Commissione, lo stesso atteggiamento che aveva tenuto il Gabinetto precedente. Ciò mi faceva credere e sperare che il nuovo Ministero mantenesse anche la stessa condotta di fronte al progetto di legge sulla cittadinanza presentato al Senato.

Ma non so per quale ragione questo progetto di legge, come tutti gli altri presentati al Senato, fu fermato. Per quell'interesse di paternità, che ha colui il quale ha preparato un progetto, io ho voluto informarmi delle cause di quest'arresto, ma non sono riuscito a conoscere il vero: perchè i colleghi dell'Ufficio centrale del Senato mi dicevano che il progetto era fermato per desiderio del Governo, ed il Governo mi diceva che si trattava di materia in cui la Commissione senatoriale agiva per conto suo. Ora io vorrei che il Governo, con precise dichiarazioni, spiegasse questo stato di cose.

Un progetto di legge sull'emigrazione che non contenga disposizioni sulla cittadinanza, quando non sia quasi contemporaneamente votata un'altra legge sulla cittadinanza, è in parte un non senso. Ciò riconoscevano i proponenti il progetto di legge, i quali non avevano trascurato questo punto, e ciò mi pare che risulti evidente anche a chiunque legga il disegno di legge quale ci viene ora presentato.

Parte importantissima di esso è quella che riguarda il servizio militare degli italiani che si trovano all'estero. Ma quelle disposizioni hanno un assoluto bisogno di essere integrate con quelle relative allo stato di cittadinanza.

Nel disegno di legge da me presentato, relativamente all'emigrazione, si proponevano parecchie disposizioni, perchè il concetto, al quale il disegno era informato era questo: rendere ai nostri emigrati più facile che sia possibile l'esplicazione della loro attività nei paesi ove si recano, permettere loro di assumere la cit-

tadinanza locale, se ciò sia loro imposto dalle leggi di quegli Stati e sia condizione *sine qua non* per spiegare interamente la loro attività industriale e civile; ma d'altra parte permettere che con ogni facilità si possa dai nostri emigrati riacquistare la cittadinanza italiana. Io ammetteva che con una semplice dichiarazione questa cittadinanza, potesse essere istantaneamente riacquistata, e prevedendo il caso di coloro che trascurassero tale dichiarazione (bisogna prevedere sempre questi peccati di omissione) io stabiliva che un breve periodo di tempo di residenza sul suolo italiano facesse *ipso iure* riacquistare a questi nostri antichi fratelli la cittadinanza dello Stato nostro. È in un articolo, che è passato inosservato per il suo modesto tenore, io aggiungeva che le dichiarazioni relative alla cittadinanza potessero farsi dinanzi a tutti gli ufficiali di stato civile e consolari, non solo, ma anche dinanzi a quegli altri ufficiali che per regolamento fossero a ciò abilitati; e io intendeva con ciò di poter dare anche ai capitani delle navi la facoltà di assumere tali dichiarazioni, perchè è appunto sulle navi che più facilmente si possono trovare riuniti gli emigranti di ritorno e ad essi si può fare l'invito e l'incitamento a compiere la dichiarazione, che altrimenti è spesso dimenticata.

Si proponeva dunque tutto un ordinamento, che tendeva appunto a dar buone regole circa la cittadinanza dei nostri fratelli emigrati all'estero.

Tutto ciò è sparito. Di tutto ciò più non si parla, come se si trattasse di un lontano problema teorico, di cui non ci si dovesse interessare.

A me duole molto di veder che le più gravi questioni (e parmi che questa sia una delle più gravi questioni italiane) siano posposte ad altre, le quali sembrano più urgenti solo perchè le voci di interessati si fanno più fortemente e più prossimamente sentire. (*Benissimo*). È questo un problema in cui ciascuno di noi è interessato, e ciascuno di noi deve alzar forte la voce per reclamare che l'Italia abbia una legge degna dei nostri tempi. (*Bravo*). Io dico degna dei nostri tempi, perchè noi ci siamo alquanto addormentati nella legislazione civile, e non sentiamo che dal tempo in cui fu emanato il Codice civile ad oggi il mondo ha molto e molto camminato. Ed in questa materia della cittadinanza,

quantunque essa sia forse più importante per l'Italia che per qualunque altro Stato d'Europa, eccezione fatta per la Germania, in questa materia della cittadinanza, dico, tutti gli Stati più civili hanno riformato le loro leggi. Tutti gli Stati di Europa non solo, ma del mondo intero, hanno in quest'ultimo trentennio riformato le loro leggi di cittadinanza. Alla relazione al progetto di legge da me presentato io allegava l'indice delle leggi nuove sulla cittadinanza, emanate nel mondo. Posso in questo momento supplire ad una lacuna, menzionando una legge che in quel momento io non conosceva, perchè era stata da poco tempo emanata, una legge dell'Impero cinese. Noi siamo molto più addietro anche dell'Impero cinese in questa materia, e dobbiamo sentire questa vergogna: dobbiamo sentirla come italiani, perchè come la gloria delle arti è stata nostra e noi la vogliamo rivendicar sempre, ora ed in avvenire, così anche la gloria del diritto deve appartenerci. Essa non è legata all'ampiezza del territorio e alla potenza economica o militare, essa è legata ad una lunga tradizione che noi non dobbiamo mai dimenticare. (*Bene, bravo*).

Io dunque desidero che il Governo ci faccia franche dichiarazioni.

Non mi muove amor proprio; se il progetto di legge da me presentato, per quanto studiato con tutta l'anima, non sembra buono, se ne presenti immediatamente un altro.

Ma con cautela però, in questo senso. La nostra principale nemica in questa, come in tutte le altre materie, è la retorica. E in questa materia della cittadinanza va girando per l'aria una certa proposizione, che si dice essere un principio, ma non è che una frase retorica, impossibile ad incorporarsi in disposizioni di legge, la quale tuttavia impedisce la pratica legislazione in materia. È il così detto principio della doppia cittadinanza. Si tratta di una frase pericolosa sempre, pericolosissima per l'Italia, e tale da impedire qualunque formulazione di legge in materia di cittadinanza.

Io non vorrei annoiare il Senato, perchè la materia è bensì attinente al progetto di legge, ma non costituisce proprio la sostanza di esso. Io però vorrei dire una parola su questa questione, perchè forse i nostri emigrati si interesseranno alla discussione del progetto che è

ad essi diretto, ed è bene che conoscano anche la nostra opinione su questo punto.

La così detta doppia cittadinanza, per quanto abbia illustri rappresentanti e cari al mio cuore (perchè alcuni sono anche miei antichi discepoli, e perchè l'ultimo libro che fu scritto in materia è stato a me dedicato), non è che una parola vana, sicchè ogni volta che io ho discusso con i rappresentanti di questa pretesa teoria, non ho dovuto argomentare lungamente in un senso e nell'altro, ma la vittoria è stata da me facilmente ottenuta, perchè nessuno mai ha saputo con chiarezza determinare che cosa praticamente intendesse con questa doppia cittadinanza. La frase dovrebbe significare questo: il riconoscimento da parte dell'Italia di una cittadinanza straniera nello stesso individuo che conserva la cittadinanza italiana. Ma in diritto (perchè in diritto le frasi non servono a niente) ciò dovrebbe tradursi in una certa serie di norme pratiche. Poniamo dunque il problema in questo modo. Supponiamo che vi sia in Argentina un italiano, la cui doppia cittadinanza sia riconosciuta. Osserviamo subito che non dovrebbe essere riconosciuta solo da noi, ma anche dall'Argentina, e che questo riconoscimento non si può ottenere con una legge interna, ma solo mediante un trattato fra i due Stati.

Ma quando si sia ammesso questo individuo a doppia faccia, bisogna incominciare ad applicare ad esso le regole giuridiche. Se costui si trova in Argentina, potrà forse invocare la difesa dell'Italia contro il Governo locale? È questo il solo punto preveduto e al quale si può dare ragionevole risposta; perchè la risposta è già data dal diritto internazionale per coloro che si trovano oggi patologicamente in condizione di doppia cittadinanza. Si ammette infatti che ciascuno Stato si astenga dall'intervenire pel cittadino che si trovi nel territorio dell'altro Stato, che lo consideri come proprio suddito.

Ho detto che il caso oggi si presenta dal punto di vista patologico, perchè il fenomeno della doppia cittadinanza si riscontra nel caso di conflitto di due leggi, che rivendichino a sé come cittadino lo stesso individuo. Ma ciò che ora è prodotto di un vizio del diritto internazionale, si vorrebbe tramutare dai seguaci della nuova tesi in un fenomeno fisiologico; si vor-

rebbe rendere normale una malattia del diritto internazionale.

Ma le difficoltà si fanno assai più gravi, quando costui, che sarebbe doppio cittadino per riconoscimento di due Stati, si trovasse in un terzo Stato; quale delle due patrie, sarebbe allora tenuta a proteggerlo?

A questo non si risponde: l'unica risposta che io ho inteso è che lo potrà proteggere quello Stato che il terzo Stato ammetterà ad esercitare tale diritto!

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri (interrompendo)*. Ma tutto questo non riguarda l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onor. Scialoja, la prego di restare nei limiti dell'ordine del giorno.

SCIALOJA. Quanto ho detto riguarda l'ordine del giorno, perchè riguarda la nostra emigrazione in un punto molto interessante. È appunto nella discussione generale che si può richiamare il Governo sui vizi anche negativi di un disegno di legge. Ed io debbo parlare di questa questione, perchè il principio della doppia cittadinanza è quello che mi si oppone per non mandare innanzi il progetto da me presentato.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti (interrompendo)*. Ma nessuno lo ha detto.

SCIALOJA. Lo si suppone; e appunto per questo io desidero che si dichiari forte, che nessuno lo ha mai detto.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

SCIALOJA. Ed oltre a questa della difesa diplomatica, molte altre questioni vi sono per le quali si rivela inammissibile il sistema della doppia cittadinanza. Così quelle che sorgono in caso di guerra tra i due Stati; così quelle relative all'estradizione; e poi, venendo al diritto privato, quelle che nascerebbero per lo stato di famiglia, pel regolamento della successione, insomma, per tutta quella parte importantissima del diritto, che non si può regolare se non in base ad una legge che determini lo stato delle persone.

Quando questo stato è doppio, per causa di conflitto di leggi tra due Stati, ciascuno dei due decide le questioni in base alle proprie leggi, non curandosi dell'opposizione dell'altro Stato.

Ma se la doppia cittadinanza fosse, per legge,

riconosciuta come fenomeno normale, ognuno degli Stati non potrebbe più dettar norme e dar sentenze e provvedimenti senza tener conto delle leggi dell'altro Stato.

Si ha molto coraggio dai teorici; io ho letto in un libro che, per esempio, in materia di divorzio, dato che il doppio cittadino appartenesse all'Italia, che non ammette il divorzio e ad un altro Stato che l'ammette, il divorzio, in questo si pronuncierebbe, ma non avrebbe valore che per questo; per l'Italia sarebbe nullo. Vedete qual magnifico risultato si ottiene con questo sistema!

Dunque togliete di mezzo questo concetto, e riconoscete che l'unica parte sana di esso consiste nel rendere facilissimo il mutamento di cittadinanza, ed allora riconoscerete anche che è assai difficile formulare disposizioni di legge, che rendano questo mutamento più semplice ed agevole di quello che era nel progetto di legge da me presentato; in questo progetto il mutamento è reso più facile che in tutte le altre leggi vigenti in questo momento.

Io non voglio più annoiare il Senato e concludo così: domando che il Governo, recisamente e non a me, ma al Senato, ma ai nostri lontani emigrati, dichiarare che intende regolare questa materia della cittadinanza e come intende regolarla, affinché anche l'Ufficio centrale del Senato assuma completa la sua responsabilità. Se esso fermerà il progetto, io reclamerò allora al Senato; ma son sicuro che non lo fermerà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia e dei culti.

FANI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io volevo dichiarare al Senato, in ordine alla questione elevata dall'onor. senatore Scialoja, che il Governo non ha ritirato in modo alcuno il progetto di legge: « Sulla cittadinanza », che era stato presentato dal senatore Scialoja, allora ministro di grazia e giustizia e dei culti, locchè vuol dire che volontà del Governo non è quella di ritirare e di non dare l'autorità e l'onore della discussione al suo disegno di legge.

Io, quando ebbi qualche comunicazione e qualche conferenza in proposito di questo argomento con l'illustre Presidente dell'Ufficio centrale dissi che il Governo si riserbava su questo progetto di legge di portare il suo studio

collegialmente, pronto a porre in discussione il progetto stesso, salvo e presentare quegli emendamenti che, nel suo pensiero, avrebbe reputato necessari, in ordine ad una materia così importante e così delicata.

Questa dichiarazione faccio in questo momento in cui l'onor. senatore Scialoja pare che desideri che io dica pubblicamente se il Governo a novembre intende discutere il progetto « Sulla cittadinanza » che egli ha presentato; dichiarazione che faccio ben volentieri, salvo, ripeto, il diritto nel Governo di presentare al Senato quegli emendamenti che egli crederà necessari. E non mi pare di dover entrare in merito della questione, chè altrimenti sarebbe preoccupato il contenuto del progetto presentato dal senatore Scialoja.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ringrazio il Governo di questa dichiarazione e spero che a novembre realmente il progetto possa essere discusso. Pregherei perciò il Governo di voler preparare in questi mesi gli emendamenti, affinché il Senato, proprio al principio del nuovo anno parlamentare, possa incominciare la discussione. Si tratta di materia che darà luogo certamente a una larga discussione in Senato, ed è utile che questa abbia luogo in quel tempo, in cui la Camera dei deputati è occupata nell'esame dei progetti di legge di sua particolare competenza, i quali più tardi vengono in Senato. Altrimenti accadrà ciò, che è accaduto adesso, che siamo stati per un mese col Senato chiuso, mentre avremmo potuto discutere parecchi importanti disegni di legge, ed ora dobbiamo discutere dieci progetti al giorno, che sono quelli che tardivamente ci vengono trasmessi dalla Camera dei deputati.

FOÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FOÀ. Desidero esprimere il mio compiacimento perchè il Governo ha accettato negli articoli 11 e 32 bis di questa legge il principio dell'aumento del numero degli ufficiali superiori destinati al servizio degli emigranti, e insieme il completamento del numero complessivo dei sanitari destinati a questo ufficio.

Credo sia mio dovere di aggiungere la mia modestissima voce a quella che già si è udita nell'altro ramo del Parlamento in onore di

questi sanitari, il cui esercizio, come commissari Regi, oramai, dopo un decennio, si può giudicare in senso molto favorevole.

Ora le condizioni del servizio sono spesso piuttosto difficili e angustianti, imperciocchè il commissario Regio appena sbarcato, dopo un viaggio, corre rischio di doversi tosto rimbarcare, senza avere neppure il tempo di mutare abiti; e se poi dovesse fermarsi tre o quattro giorni in attesa del nuovo imbarco, viene subito requisito per supplenza negli ospedali, dove i malati vedono un passaggio continuo di medici come in una lanterna magica; il che certo non torna a loro vantaggio. È sperabile che questo inconveniente scompaia o si attenui, aumentando il numero dei commissari Regi e destinando dei maggiori ai posti d'imbarco; così si potrà regolare meglio il servizio.

Io desidero ancora esprimere un voto: l'ufficio di commissario Regio è molto delicato; vi possono essere talvolta dei rapporti difficili, che esigono molto tatto, molta abilità diplomatica, da parte del medico di marina di fronte ai medici di bordo. Ed è da questo stato di cose (sebbene si possa dire che il servizio generalmente è ottimo) che qualche volta nascono conflitti, e di qui la necessità che le autorità superiori si intromettano per evitarli.

Io aggiungo quindi la mia voce a quella di altri nel raccomandare che al servizio di commissario Regio sia destinato un medico col grado di capitano, perchè più sperimentato e quindi più autorevole, di fronte al medico di bordo.

Desidererei pure di fare alcune raccomandazioni di ordine tecnico: ma siccome questa materia è rinviata a un regolamento, mi limito soltanto a raccomandare che questo sia presto fatto e, presto applicato.

Vorrei poi raccomandare che nel regolamento fosse introdotta qualche norma tecnica per correggere lo stato attuale delle cose.

Una di queste riguarderebbe la vaccinazione. Noi vacciniamo troppo i nostri emigranti, e ciò può parere un paradosso, ma in realtà è così.

Questo è il risultato ormai di una esperienza decennale, nella quale si è osservato che si raccolgono molti casi di esiti negativi di vaccinazione, esiti negativi che non si possono spiegare se non perchè le vaccinazioni si succedono troppo frequentemente. Ma siccome nel con-

cetto generale vi è che l'emigrante debba essere rivaccinato, non si bada se molti di questi emigranti sieno tornati in Italia da poco tempo, e ritornino in America magari dopo sei mesi, dopo un anno o due dalla vaccinazione. In questo caso, essi non danno alcun risultato. È interessante, sotto questo rapporto, l'osservazione seguente. I risultati della vaccinazione fatti sul *Cretic*, in uno di questi ultimi anni, adoprando la stessa linfa, sono i seguenti: i Greci e Siriacci, che vi furono imbarcati, diedero il 66.66 % di esiti positivi, gli Spagnuoli hanno dato il 40 %, i Portoghesi il 57, gli Italiani il 17 %. Perchè gli Italiani hanno dato solo il 17 % di esiti positivi di fronte ai Greci, agli Spagnuoli ed ai Portoghesi? Perchè erano già stati vaccinati di recente e quindi non avevano bisogno della rivaccinazione. Converrebbe che questi emigranti avessero il certificato di vaccinazione, o che la data di essa fosse scritta nel loro passaporto, e non fossero per conseguenza obbligati ad una pratica perfettamente uggiosa per essi, incomoda per chi deve vaccinare una folla di emigranti, e disturbatrice a bordo, ove nei primi giorni di viaggio il medico deve attendere ai molti accidenti che seguono una affrettata rivaccinazione.

Debbo anche osservare, ed è purtroppo cosa che si comprende, che nella gran massa degli emigranti vi è anche qualche squilibrato di mente, e quindi fra le malattie che scoppiano a bordo, e che non si potevano prima prevedere, ci sono anche degli accessi di pazzia. Noi non possiamo limitarci in questo caso alla raccomandazione che questi mentecatti si isolino; ma bisogna che il regolamento prescriva alle Compagnie di navigazione la cabina di isolamento. E di questo faccio formale proposta.

Noi abbiamo ormai la conoscenza completa del materiale di navigazione che serve per trasporto degli emigranti, e sappiamo che non è tutto all'altezza dei tempi, e all'altezza dei bisogni. Io debbo segnalare che vi sono dei bastimenti, di cui tutto il mondo sa i nomi (che potrebbero essere il *Minas*, il *Re Umberto*, il *Rio Amazonas* della Compagnia Ligure e l'*Italia*, il *Calabria*, il *Perugia* della Ancor Line) che dovrebbero scomparire dal servizio della emigrazione. Ammetto che noi abbiamo acquistata una sensibilità maggiore e quindi una maggiore esigenza di mano in mano che i no-

stri procedimenti tecnici si perfezionano, e la scienza progredisce; noi non tolleriamo più certe deficienze; onde osservo che mentre il regolamento, ad esempio, prescrive almeno dodici miglia di velocità, i bastimenti suddetti, quando il mare è grosso, non fanno che sette miglia, e la velocità è uno dei coefficienti grandissimi dello stato igienico a bordo.

Nota ancora che non vi sono frigoriferi in alcuni di quei bastimenti, e che lo spazio già ristretto per gli emigranti, è in parte occupato tuttavia da una stalla con buoi viventi, che devono essere macellati durante il viaggio. Queste cose non si dovrebbero più ammettere; tali condizioni di viaggio ormai ripugnano alla nostra civiltà. Fra gli altri sono segnalati, per la poca velocità, il *Minas*, il *Calabria*, il *Perugia* e l'*Italia*; tutti poi sono ad un'elica sola, tutti hanno uno spazio a bordo limitatissimo; e quando il mare è agitato, quando questa povera gente pigiata, senza un luogo di ritrovo nella stiva, vuole salire a bordo a cercare aria e ristoro non lo può fare per mancanza di spazio. Tutto ciò è ripugnante; una nazione progredita come la nostra, che in quello dell'emigrazione presenta un fenomeno costante e che ubbidisce a leggi ormai determinate, deve provvedere anche al perfezionamento del materiale da trasporto.

Io potrei spingere la mia sentimentalità sino al punto da ripetere il tema favorito degli asili e dei ricoveri per gli emigranti.

Ma, come l'onor. ministro intende dal mio esordio, non voglio spingermi alle conseguenze ultime. Certo voglio dire che l'ideale da raggiungere è quello dei ricoveri dove gli emigranti, venuti a folla in un porto, siano custoditi, ripuliti, disinfettati, esaminati, ed infine si impedisca il loro sfruttamento, che è la cosa la più dolorosa e la più triste e che anche adesso persiste. Ma conosco, purtroppo, le circostanze e me ne rendo ragione; so che questi ricoveri, i quali sarebbero l'ideale assoluto, non si possono costruire coi fondi dell'emigrazione; non li può costruire nemmeno lo Stato perchè costano enormemente.

Tuttavia io desidererei che si abbandonasse quella nota troppo ottimistica che, per giustificare la non erezione dei ricoveri, si mantiene a proposito delle locande, perchè le locande non la meritano. Che le locande rispondano a

una necessità provvisoria sia pure; ma che le cose vi procedano bene non si può dire in modo assoluto.

Bisogna averle visitate, non con un amico che vi porti nella migliore delle locande, nel migliore dei giorni; bisogna andare in tutte le più piccole e capitarvi all'improvviso, ed allora si capisce come alle volte si esca addolorati da queste visite. Io non accuso nessuno: ma se anche queste locande fossero veramente adattate al servizio, esse sono assolutamente insufficienti per lo spazio, perchè il rigore che nella selezione delle locande è necessario, ne limita il numero ed accade talvolta che a Napoli o a Genova rispondono solo ad una piccola parte del bisogno della giornata.

Quando giungono in un solo giorno 2,000 emigranti, un certo numero di essi trova ricovero nelle locande, tutto il resto si spande nella città con pericolo dell'igiene e di quello sfruttamento di cui ho parlato. Quindi è necessario che tra la locanda troppo lodata, ed il ricovero forse troppo paventato dalle finanze dello Stato, ci sia qualche provvedimento intermedio.

Io spero che il Governo studierà il modo di facilitare un'azione cooperativa o di obbligare le compagnie di navigazione ad associarsi per esercitare essa questa industria, la quale potrebbe essere fatta sotto la sorveglianza del Governo, che potrebbe imporre certe norme e certe garanzie.

Detto questo sopra l'argomento forse più difficile in materia di organizzazione sanitaria dell'emigrazione, finisco con una raccomandazione che spero sia anche superflua, quella di provvedere a che tutti gli emigranti che arrivano con affezioni oculari o affetti da anchilostomiasi, che sono due malattie, che impediscono l'accettazione dell'emigrante soprattutto per l'America del Nord, ma che si possono guarire, sieno ricoverati preventivamente, o dopo il loro ritorno in padiglioni separati, dove il sanitario li possa curare, impedendo lo sfruttamento del malato prima della partenza, e la propagazione del male al paese, quando vi ritorna.

Mi arresto a questa domanda e spero di avere risposta favorevole dall'on. ministro.

BODIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODIO, *relatore*. Nella stretta del tempo in cui siamo, essendo desiderio di tutti abbreviare le discussioni, mi limiterò a rispondere alle osservazioni fatte dal professore Foà.

Alle raccomandazioni fatte dal senatore Scialoja hanno già risposto l'onor. ministro di grazia e giustizia e quello degli esteri, dicendo che il progetto di legge presentato dallo stesso onorevole Scialoja, nella sua qualità di guardasigilli, non è abbandonato, ma sarà messo in discussione alla prossima ripresa dei lavori parlamentari.

Per ora il progetto di legge che ci sta innanzi si occupa della cittadinanza solamente perciò che riguarda il ritorno dei figli degli emigranti italiani, che noi desideriamo conservare come italiani, i quali abbiano dovuto prestare servizio militare nel paese in cui si trovano in forza delle leggi locali. È una soluzione modesta, empirica, che si dà per quest' unica ipotesi. Si dice in sostanza: qualora, per una di quelle situazioni che il senatore Scialoja chiamava patologiche, il figlio di un emigrante italiano fosse stato costretto a fare il servizio militare nell'Argentina o altrove, quando esso ritorni non dovrà fare il servizio ordinario sotto le armi nel paese nostro; basterà che vi faccia le esercitazioni della seconda categoria, per avere l'istruzione strettamente indispensabile per le nostre armi.

È una manifestazione di più che il ministro della guerra non esitò a consentire, visto che le altre già fatte colla legge del 1901, non fecero diminuire il numero dei giovani che rimpatriano per fare il servizio con la loro classe. Difatti gli arruolati di prima categoria che rimpatriarono a questo scopo furono 10,168 della classe del 1886, sopra 19,936 iscritti; furono 11,327 sopra 23,305 della classe del 1887, e 12,525 sopra 27,652 iscritti della leva dei nati nel 1888. Un'altra prova se ne ha nel numero crescente dei residenti all'estero che regolarizzano la loro posizione di fronte alla leva; i quali salirono da 12,231 per la classe del 1880 a 43,000 per quella del 1886. E si capisce: quando si usano agevolazioni, si possono mantenere rapporti cordiali e di fiducia con la madre-patria, anche per l'onere del servizio militare; se invece si stringono molto rigorosamente i freni, la gente non viene. Del resto, colle riforme introdotte nelle cause di

esenzione, essendo state rinforzate la prima e la seconda categoria, non c'è penuria di uomini da chiamare sotto le armi per la ferma ordinaria o per le esercitazioni.

Passo ad esaminare le osservazioni fatte dall'onor. Foà, il quale si è occupato di questo disegno di legge da un punto di vista puramente sanitario. Egli riconosce in generale la bontà del servizio di assistenza introdotto sui vapori transatlantici, col far accompagnare ogni convoglio di emigranti da un commissario Regio, medico militare della R. marina. Egli è d'avviso che agli ufficiali subalterni, medici militari, convenga aggiungere qualche ufficiale superiore, cioè qualche maggiore medico. Ora io sono in grado di assicurare che i due Ministeri della marina e degli esteri si sono già intesi perchè, oltre alla cinquantina di medici, fra tenenti e capitani, siano messi a disposizione del Commissariato per l'emigrazione due maggiori medici.

Questa aggiunta fu fatta per due ordini di considerazioni, l'uno di ordine militare e l'altro di servizio sanitario. Quando l'organico del personale dei medici militari dovette allargarsi per fornire una cinquantina fra tenenti e capitani, era ovvio che si dovesse far posto a qualche maggiore in più del quadro precedente, per quella certa euritmia che occorre per far luogo ad un giusto movimento di promozioni. Diversamente si sarebbe deformata quella piramide di gradi che nei servizi militari è necessario mantenere. Però quei due maggiori non saranno disoccupati. Saranno ad essi assegnate funzioni importanti per regolare il servizio dei medici commissari e per sorvegliare le visite degli emigranti nei porti d'imbarco, uno a Napoli e l'altro a Genova.

L'onor. Foà diceva ancora che bisognerebbe attuare un servizio di osservazione per quegli emigranti verso gli Stati Uniti che non potessero essere accettati immediatamente a bordo per qualche malattia, che, curata senza indugio, potrebbe in pochi giorni essere dissipata, com'è il caso di una certa forma transitoria del tracoma agli occhi e dell'anchilostoma. Questi emigranti potrebbero essere posti in grado in pochi giorni di partire, invece di essere respinti al proprio paese, con loro totale rovina, dopo aver venduta la casa, il piccolo podere, gli animali, ossia dopo aver realizzato tutto il loro

piccolo capitale, col proposito appunto di andare in America.

Anche per questo oggetto il senatore Foà sarà lieto di apprendere che il R. Commissariato, col parere favorevole già ottenuto dal Consiglio dell'emigrazione, ha disposto per la costruzione di due padiglioni, che accoglieranno in osservazione codesti malati, in attesa che possano prendere imbarco col minore indugio possibile.

L'on. senatore Foà diceva inoltre che a bordo dei vapori che trasportano gli emigranti al di là dell'Océano, dovrebbe destinarsi anche un locale speciale per coloro che, durante la traversata, danno in eccessi di pazzia. Questa sua raccomandazione sarà tenuta presente sicuramente dal Commissariato per nuove migliorie da introdursi nel servizio sanitario a bordo.

Quanto poi all'altra osservazione fatta dallo stesso onorevole collega, che le operazioni di vaccinazione vengono prodigate anche a coloro che ebbero a subirle appena qualche anno prima, quando partivano la prima volta per l'America, conviene sapere che la vaccinazione si fa a tutti i partenti per assecondare una richiesta esplicita fatta dai Governi dei paesi americani di immigrazione. Si potrà tuttavia entrare in trattative con essi per trovare una soluzione ragionevole, che faccia evitare l'inconveniente lamentato.

Riguardo poi ai vapori destinati all'emigrazione, questi sono venuti rapidamente migliorando. Ce ne sono ancora alcuni che lasciano a desiderare, ma giova avere presenti alcune cifre che dimostrano le eliminazioni fatte, via via, dei vapori scadenti, dal principio dell'attuazione della legge del 1901. Da quell'anno in poi ventitre piroscafi furono ritirati dai vettori, in seguito ad invito formale fatto loro dal Commissariato dell'emigrazione. Altri nove vapori furono ritirati per decadenza delle patenti, in applicazione delle disposizioni regolamentari; e quindici furono radiati di autorità, essendo le compagnie italiane od estere recalcitranti. E la radiazione si fa in seguito a parere del Consiglio dell'emigrazione, sopra una relazione accurata dell'ufficio, il quale studia e riferisce di volta in volta sulle circostanze di fatto.

E nuovi vapori non si ammettono in servizio di emigrazione, in forza del recente regolamento, 14 marzo 1909, se non abbiano almeno 5 mila

tonnellate di stazza e doppia elica, o non siano stati varati da più di tre anni. E si è pure più esigenti nell'esigere l'aria, lo spazio, la luce; nel che le leggi americane di immigrazione sono anche più severe delle nostre, con sanzioni rigorose a carico delle società di navigazione.

Chiedo venia ancora, sebbene l'ora incalzi, di dire poche parole circa i ricoveri degli emigranti, che la legge del 1901 dava facoltà al Governo di costruire, col fondo dell'emigrazione, nei porti di Napoli, Genova e Palermo. Nei primi anni dall'istituzione del Commissariato era pensiero assiduo di esso e del Consiglio dell'emigrazione di attuare al più presto quei ricoveri, o meglio diciamo alberghi degli emigranti, per non adoperare una parola che ha suono di elemosina. Il Consiglio dell'emigrazione si è occupato, lo ripeto, con ardore della cosa in parecchie sessioni successive, *ex professo*, discutendone per intere sedute; ma si incontrarono difficoltà insuperabili per trovare lo spazio adatto e ampio quanto occorre allo scopo. Oltre a ciò, se anche l'area si fosse potuta avere gratuitamente, la spesa della loro edificazione e arredamento veniva ad essere così ingente, che non sarebbe stata giustificata dalla utilità, e si riconobbe che un servizio sufficiente poteva ottenersi anche mediante una sorveglianza più rigorosa sopra le locande e con una selezione delle medesime.

A Genova non si trovava un'area disponibile sufficiente, su cui erigere il ricovero degli emigranti, poichè questo dovrebbe sorgere sul porto, in vicinanza immediata del pontile d'imbarco; e ciò perchè uno degli scopi principali a cui si tende con siffatta istituzione è quello di tenere gli emigranti appartati dal nugolo dei faccendieri che vanno intorno ad essi per sfruttare la loro credulità e miseria.

Permetta il Senato che io ricordi l'origine della proposta di costruire i ricoveri. Si aveva notizia che un tale stabilimento esisteva in Amburgo, e tenuto molto bene. Se non che in Amburgo il ricovero fu costruito a spese di una Compagnia di navigazione, l'Hamburg-America, in queste circostanze. Vi fu un tempo in cui in Russia inferiva il colera. Gli emigranti russi e della Polonia russa ed austriaca si avviavano attraverso la Germania per imbarcarsi ad Amburgo o a Brema onde essere trasportati agli Stati Uniti.

Il Governo tedesco allora fece noto alla Compagnia amburghese che non poteva più oltre permettere il trasporto di emigranti russi e polacchi, che potevano portare il colera in Germania. La Compagnia rispose: « Provedo io ad evitare questo pericolo. Prendo questi emigranti alla frontiera, li metto in treni appositi e in vagoni sigillati; così nessuno potrà uscirne durante il viaggio finchè io non li abbia messi in quel lazzaretto ».

Come si sa, Amburgo è un porto fluviale magnifico, che risale per ottanta chilometri dal mare, e tutti gli stabilimenti marittimi vi si stendono colla massima comodità. Il ricovero di Amburgo occupa una superficie di 25,000 metri quadrati; è fatto a padiglioni divisi da filari di alberi e giardini, di un pianterreno e di un solo piano superiore. Vi sono dentro perfino tre chiese, una evangelica, una cattolica ed una ortodossa per i russi. Vi è un servizio sanitario eccellente. In quel ricovero gli emigranti si radunano per essere ivi imbarcati in vapori transatlantici e vi sogliono far dimora per una settimana.

Da noi invece gli emigranti arrivano per lo più alla vigilia ovvero tre o quattro giorni prima di quello dell'imbarco. E la stessa legge nostra fa obbligo ai vettori di provvedere al loro alloggio e vitto solamente per 24 ore, o più precisamente dal mezzogiorno della giornata che precede l'imbarco. Nè i vettori hanno obbligo tassativo di collocarli in una locanda, ma debbono fornire ad essi il mantenimento, e generalmente vi provvedono col pagare una diaria. È facile vedere che, quand'anche si costruisse un ricovero, con grande dispendio, noi, non potremmo costringere gli emigranti ad entrarvi, poichè se questi spendono del proprio, possono starne fuori.

Ho già detto delle angustie di spazio intorno al ponte d'imbarco a Genova. A Napoli il Ministero della marina aveva concessa una larga superficie da principio; se bene rammento, di otto mila metri quadrati; poi, mentre si discuteva e si facevano i progetti tecnici da un valente ingegnere del Genio civile, lo stesso Ministero della marina revocò la data concessione, perchè — e si capisce benissimo — nella situazione del porto di Napoli ogni metro quadrato ha un valore grandissimo e tutti gli stabilimenti commerciali hanno bisogno di espandersi. La fer-

rovio ha bisogno del doppio binario e di stazioni più capaci; ci sono tutti i servizi marittimi e di sanità marittima; di maniera che, se il ricovero a Napoli fosse stato costruito in quella comoda località, si sarebbe dovuto demolire poco dopo, perchè vi erano altri interessi da soddisfare anche più importanti che quello di alloggiarvi gli emigranti di passaggio.

Il preventivo della spesa per i tre ricoveri ammontava a sei milioni, così ripartiti: due milioni per Genova, tre milioni per Napoli e un altro milione per Palermo. Ora il Consiglio, dopo aver discusso più maturamente sulla questione, venne in questa deliberazione, nella seduta del 6 aprile 1908: « Il Consiglio, ritenendo che la costruzione dei ricoveri, allo stato presente delle cose, non sia giustificata dalla necessità e che una rigorosa sorveglianza sulle locande possa evitare la spesa dell'acquisto o della costruzione dei ricoveri a carico del Fondo dell'emigrazione, passa all'ordine del giorno ». Il denaro che si era preventivato per l'edificazione dei ricoveri, potrà essere speso più utilmente per gli altri fini di tutela, di collocamento, di assistenza, di istruzione degli emigranti e anche la riserva patrimoniale di parecchi milioni, che fu in questi anni costituita, potrà essere molto giovevole per contingenze avvenire.

Ora dunque si tratta della sorveglianza sulle locande. Non sono ottimista al punto da credere che tutte le locande autorizzate siano veramente buone; ma, per visite fatte che si rinnovano frequentemente dagli ispettori, sembra che siano in condizioni soddisfacenti per aria, luce, pulizia. Esse sono attualmente nel numero 28, con 1800 letti. Ma questo numero di letti non basta, ed ha ragione l'on. Foà di dire che bisogna provvedere ad aumentarlo. Posso però soggiungere che il Commissariato ha radunato i principali vettori italiani, dicendo loro: È obbligo vostro di mantenere gli emigranti almeno per una giornata prima dell'imbarco; trovate modo, formando tra voi una cooperativa, di apprestare a buone condizioni altri 700 letti, perchè ne siano disponibili simultaneamente 2500 in complesso nei giorni di maggiore affluenza.

Un'ultima riflessione vorrei fare circa i grandi ricoveri che si erano da principio divisati. Le malattie possono essere più dannose che altrove, dove sono agglomerate più cen-

tinaiia di persone. Meglio adunque fare padiglioni o locande separate e spaziose. Se gli emigranti si agglomerano e non si dà tempo sufficiente per fare una pulizia generale, radicale, accuratissima, noi avremo perduto l'intento primario che ci eravamo proposti di conseguire.

Il medico americano che sorveglia e visita per conto del suo Governo gli emigranti destinati agli Stati Uniti e che è molto severo (e qualche volta, possiamo dirlo, di una rigidità eccessiva), quando trova che uno degli emigranti ha abitato nel giorno avanti in un luogo dove siasi manifestato un caso di vaiolo o di altra malattia infettiva, ne riferisce al suo console; il quale, secondo una legge americana vigente, può negare al piroscalo in partenza la patente netta.

Date queste risposte all'egregio collega Foa, attenderò che altre osservazioni si facciano sui singoli articoli. Solamente mi corre debito di accennare ad una opposizione che fu mossa contro l'art. 32-bis del presente disegno di legge, a quello cioè che riguarda la facoltà data al Governo di stabilire norme e discipline anche per i vapori che trasportano gli emigranti di ritorno.

Le principali Compagnie di navigazione che fanno il trasporto degli emigranti inviarono al Senato una memoria per chiedere che venissero tolte dalla nuova legge le disposizioni colle quali si estende la vigilanza del Commissariato anche sui viaggi di ritorno. Data la condizione in cui si effettua la nostra emigrazione, che è nella massima parte temporanea, anche quella che si dirige agli Stati Uniti, il disciplinare anche i viaggi di ritorno diventa un necessario complemento della legge in vigore. La vostra Commissione però non dubita che il Commissariato, nel fissare periodicamente i prezzi di trasporto di coloro che ritornano in patria, seguirà sempre quella temperanza di criterii che ha adoperati fin qui nel fissare i limiti massimi dei prezzi dell'andata; e che si renderà conto di volta in volta delle circostanze in cui avvengono i trasporti dall'America in Europa, per non legare necessariamente i prezzi dei viaggi di ritorno a quelli dei viaggi dall'Italia per i porti americani.

Tutte le altre disposizioni della legge che vi sta innanzi sono semplici ritocchi alla legge

organica in vigore, suggeriti e raccomandati dall'esperienza di nove anni di applicazione.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli esteri*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Sono convinto di fare cosa gradita al Senato condensando la mia risposta ai vari oratori nel minor numero di parole possibili, tanto più che già sopra tutti gli argomenti da essi trattati, ha risposto esaurientemente l'illustre relatore, con quella competenza eccezionale che tutti gli riconoscono.

Il mio collega della grazia e giustizia ha già risposto all'onor. senatore Scialoja, assicurandolo che è desiderio del Governo che il disegno di legge sulla cittadinanza venga discusso alla ripresa dei lavori parlamentari, prendendo a base, come egli disse, il disegno di legge dell'onor. Scialoja al quale il Governo presenterà gli opportuni emendamenti.

Debbo però fare una semplice osservazione all'onor. senatore Scialoja.

Egli disse, e disse giustamente, che un disegno di legge sull'emigrazione, il quale tace della questione della cittadinanza, è un non senso. Ma questo non senso è stato deliberatamente voluto dal Governo, per un riguardo al senatore Scialoja e per un dovuto omaggio al Senato.

Infatti, l'articolo relativo al riacquisto della cittadinanza faceva parte del disegno di legge che oggi discutiamo, quando fu originariamente presentato, ma venne scpresso perchè pendeva dinanzi al Senato il disegno di legge presentato dall'on. Scialoja.

In qualunque modo, a suo tempo, il Senato voglia risolvere la questione della doppia nazionalità e tutti i singoli casi a cui molto sottilmente accennava il senatore Scialoja, non vi ha dubbio che il facile riacquisto della cittadinanza è un grande interesse nazionale al quale è urgente provvedere. Si tratta di centinaia di migliaia di nostri connazionali per i quali la più efficace arma di difesa e di tutela dei loro diritti nei paesi transatlantici dove si trovano, è il voto, onde è necessario che essi possano facilmente acquistare la cittadinanza di quei paesi, senza spezzare intieramente i legami con la loro patria, che deve essere sempre disposta a riaprir loro le braccia quando, dopo il loro fe-

condo lavoro in terre lontane, tornano a goderne i frutti in Italia.

Ho voluto accennare a questo, che è il vero, grande interesse nazionale, per dimostrare come il Governo sia indubbiamente sincero nel desiderio di affrettare la risoluzione del problema del riacquisto della cittadinanza; e tanto lo è che, quando io presi in esame il disegno di legge, che ora discutiamo, volevo, o far rivivere l'articolo soppresso, o inserirvi, con le opportune modificazioni, quelli proposti dal senatore Scialoja sul riacquisto della cittadinanza; e fu, ripeto, unicamente per un riguardo a lui ed al Senato che questo non venne fatto.

Il senatore Foà ha trattato di diversi argomenti speciali, alcuni dei quali possono trovare la loro sede nella compilazione del regolamento, altri rientrano nelle attribuzioni ordinarie del Governo e del Commissariato. Io non posso che assicurarlo che le sue considerazioni saranno prese dal Governo in attento esame, e non entro nel merito di esse, perchè mi rimetto interamente a quanto ha detto, molto meglio di come io potrei, l'illustre senatore Bodio. Solo osserverò che, per quanto concerne i regi commissari, che sono, come è noto, ufficiali medici, risponderà il mio collega della marina, qualora le dichiarazioni che ho fatto non sembrino al senatore Foà sufficienti.

Quanto alla eliminazione dal servizio del trasporto degli emigranti, dei piroscafi meno buoni, faccio notare che dal 1901 ad oggi se ne sono eliminati circa 50; ed il momento in cui quelli da lui citati dovranno essere eliminati, probabilmente non è molto lontano. La cabina per i pazzi esiste già in alcuni piroscafi, e spero che presto potrà essere adottata, e resa obbligatoria anche per gli altri che ancora ne mancano.

I progetti per le stazioni sanitarie degli emigranti sono già pronti, e si cercherà di attuarli quanto prima sarà possibile.

Sulla questione dei ricoveri ha già risposto esaurientemente il relatore dell'Ufficio centrale; come egli vi ha detto, il Consiglio dell'emigrazione fu unanime nel riconoscere che i risultati benefici che potrebbero dare questi ricoveri, dove gli emigranti non debbono rimanere che 24 o 48 ore al più, non sono corrispondenti all'ingente spesa che la loro costruzione dovrebbe costare.

Aggiungo poi che, visto il grande rigore, con cui negli Stati Uniti si respingono quegli emigranti i quali vengono da una locanda dove vi sia stato un caso o di tracoma o di anchilostoma, o di altra malattia contagiosa, il sistema dei ricoveri sarebbe molto pericoloso, perchè basterebbe un caso di una di queste malattie nel ricovero, per escludere dallo sbarco negli Stati Uniti centinaia di emigranti. Tanto più che, non bisogna illuderci, la causa principale forse dei gravi inconvenienti che si lamentano nei porti di imbarco, e principalmente in Napoli, inconvenienti igienici, sfruttamento e altri, o per lo meno una delle cause principali di essi, sta appunto nel fatto che i nostri emigranti sono poveri contadini, inesperti, che giungono per la prima volta nell'ambiente tumultuoso di una grande città, che non hanno nè nozioni, nè abitudini di igiene; tutte cause profonde, complesse, attinenti a tutta la storia, a tutte le condizioni economiche, morali e sociali di buona parte d'Italia, e per le quali è assai più facile di fare eloquenti discorsi che li deplorano, anzichè additare provvedimenti pratici che li eliminino. In quanto alle locande, non vi ha dubbio che provvedimenti siano necessari per migliorarne le condizioni. E per ciò il mio divisamento, oltre la vigilanza ordinaria che vi si esercita, è quello di far compiere un'ispezione straordinaria, inviandovi uno o più funzionari del Commissariato centrale dell'emigrazione.

Mi pare di aver con questo risposto a tutti gli oratori che hanno preso parte finora alla discussione.

Il disegno di legge che vi sta dinanzi, onorevoli senatori, non è una grande riforma; esso è modesto, ma oso affermarlo, è anche pratico. Esso introduce nella nostra legislazione, che già da uomini competenti di ogni paese del mondo fu riconosciuta come una delle più efficacemente tutelatrici degli interessi degli emigranti, introduce, dico, nella nostra legislazione alcune riforme da cui i nostri emigranti risentiranno benefici non lievi. Accennerò tra le altre all'aumento del numero dei Regi commissari, all'istituzione degli ispettori all'interno, alla migliore sistemazione del Commissariato, all'esenzione da alcune tasse per l'assicurazione e in una certa misura quasi alla creazione di provvedimenti di tutela per quella parte della

nostra emigrazione che si dirige verso paesi di Europa. Esso quindi costituisce indubbiamente un progresso cauto e prudente, ma per ciò stesso pratico ed efficace. (*Approvazioni*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ringrazio l'onorevole senatore Foà per la lode che egli ha dato all'indirizzo del corpo sanitario della marina, e sono sicurissimo che queste parole da lui pronunciate saranno apprese con vivissima soddisfazione dal corpo sanitario. Quanto alle osservazioni che egli ha fatto, posso assicurarlo che ne terrò il massimo conto, additandole all'attenzione dell'ispettore di sanità. Ed intanto posso dirgli che si è già disposto che al servizio di emigrazione siano di preferenza destinati i capitani, visto che la responsabilità è molto grande, mentre i tenenti medici saranno di preferenza destinati al servizio degli ospedali, dove essi hanno tutto da guadagnare per la loro pratica professionale.

FOÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FOÀ. Ringrazio gli onorevoli ministri degli esteri e della marina di ciò che hanno detto, e che mi pare intonato ad un accoglimento favorevole delle osservazioni fatte. Io non mi sono mai nascosto le gravi difficoltà che esistono nel più cruccioso problema dell'emigrazione, quello dei ricoveri, che dovrebbero essere in ogni caso luoghi di raccoglimento e di cura degli emigranti, ma non una grande caserma, dove, se uno si ammala di una malattia infettiva, danneggerebbe tutta la collettività. Mi rimetto alle parole dette dall'onorevole ministro degli affari esteri le quali riflettono la buona volontà di provvedere e che sono il riconoscimento di uno stato di fatto certo non perfetto.

Ripeto il voto che il regolamento, che deve determinare il maggior numero di ufficiali subalterni e superiori al servizio di emigrazione, sia di sollecita applicazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

DE-CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti concernenti il riordinamento della Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno » (N. 362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 362).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno è stabilita nelle misure seguenti:

1° Per ogni quintale di zucchero di prima classe:

a)	lire 71.15	dal 1° luglio 1911
b)	» 72.15	id. 1912
c)	» 73.15	id. 1913
d)	» 74.15	id. 1914
e)	» 75.15	id. 1915
f)	» 76.15	id. 1916

2° Per ogni quintale di zucchero di seconda classe:

a)	lire 68.20	dal 1° luglio 1911
b)	» 69.20	id. 1912
c)	» 70.20	id. 1913
d)	» 71.20	id. 1914
e)	» 72.20	id. 1915
f)	» 73.20	id. 1916

(Approvato).

Art. 2.

Nel caso d'incendio, o, comunque, di perdita per forza maggiore, di zucchero esistente in magazzino vincolato alla finanza, è accordato lo sgravio della imposta sulla quantità di prodotto, di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

(Approvato).

Art. 3.

Per i prodotti contenenti zucchero, ammessi, quando sono esportati, alla restituzione, in misura fissa, della imposta interna di fabbricazione per lo zucchero di prima classe, saranno con decreto Reale stabilite le somme da restituire dal 1° luglio 1911, in base alle nuove graduati aliquote.

Quando i fabbricanti lo domandino, ovvero quando l'Amministrazione lo reputi opportuno, potrà per i prodotti suindicati accordarsi invece la restituzione della imposta in ragione della effettiva quantità di zucchero esistente in ciascun prodotto ed accertata mediante analisi chimica.

Con decreto Reale potranno essere ammessi altri prodotti alla restituzione, quando siano esportati, della imposta sulla fabbricazione dello zucchero con le norme da stabilirsi nello stesso decreto.

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo d'istituire una stazione sperimentale di bieticoltura, la quale avrà per fine gli studi, gli esperimenti ed ogni altra azione, che si attenga al perfezionamento della bieticoltura nazionale.

La sede della Stazione sarà determinata con

Regio decreto promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, in seguito a speciali convenzioni con gli enti locali, che si assumano regolare obbligo di fornire il locale e il podere e di contribuire alle spese d'impianto e di mantenimento.

Per le spese d'impianto sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1910-1911, come quota a carico dello Stato una somma di lire 20,000.

Alla Stazione si applicheranno le disposizioni relative alle Stazioni agrarie e speciali contenute nella legge 19 luglio 1909, n. 527, ed ai ruoli organici cogli stipendi ed assegni previsti da tale legge saranno aggiunti posti necessari per il personale addetto a quella Stazione nel complessivo importo di lire 16,000 in conformità della tabella annessa alla presente legge come parte integrante di essa.

Lo stanziamento nel capitolo di spesa del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali è aumentato di lire 20,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-911.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, saranno fissate le norme per il funzionamento tecnico, amministrativo e contabile della nuova Stazione.

(Approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di riunire e coordinare in testo unico le disposizioni legislative concernenti la imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno.

(Approvato).

Tabella del personale della Stazione sperimentale di bieticoltura.

1 direttore a lire 7,000	L. 7,000
1 vice-direttore a lire 3,000	» 3,000
1 assistente a lire 2,200	» 2,200
1 segretario a lire 2,000	» 2,000
1 capo-coltivatore a lire 1,800	» 1,800
Totale	L. 16,000

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911, in Roma e Torino ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Tommasini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita agli Uffici.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mariotti Giovanni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento nel R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 326).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TARDITI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI, relatore. Relatore dell'Ufficio centrale, non ho da aggiungere parola a quanto ho esposto nella relazione. Sono stato coscien-

zioso, fedele interprete dei voti dei commissari, e spero anche di aver chiaramente rappresentato al Senato lo scopo vero di questo disegno di legge, sfrondandolo di tutti quei particolari che sempre accompagnano un disegno di legge di ordinamento.

Lo scopo essenziale del progetto è quello di meglio proporzionare le armi speciali di artiglieria e genio alle esigenze della formazione di guerra dell'esercito. Occorreva un aumento di unità per le nuove fortificazioni che si stanno costruendo coi fondi concessi dal Parlamento. Avevamo bisogno di sistemare alcuni servizi speciali nell'arma del genio, servizi tecnici, recentissimi. Avevamo poi essenzialmente bisogno di mettere la nostra artiglieria da campagna in migliori condizioni di forza, per poter anche facilitare la formazione della milizia mobile; ma, essenzialmente, si doveva metterla nella condizione di potersi mobilitare con sicurezza. Non abbiamo molta artiglieria, non siamo certamente superiori ad alcuno, anzi possiamo considerarci come inferiori a tutti, quindi la necessità di poter mobilitare con sicurezza ed in tempo utile tutte le nostre batterie: ed a questo specialmente mira il disegno di legge.

Dato, pertanto, lo scopo di questo disegno di legge, non poteva nascere dubbio alcuno nei commissari del vostro Ufficio centrale, e il nostro studio si rivolse in modo particolare a ricercare se altri provvedimenti non fossero più impellenti; se cioè una saggia politica militare non consigliasse di devolvere questa spesa ad altri scopi. Così lo studio dei vostri commissari si rivolse anzitutto alla forza dell'arma di fanteria.

Abbiamo udito ultimamente la parola autorevole dell'onor. Ricotti, e lungamente si è discusso sulla convenienza di aumentare la forza della fanteria, per poter dare a quest'arma una sufficiente istruzione.

La vostra Commissione, pertanto, pure riconoscendo i pregi di questo disegno di legge, ha ricercato se non convenisse, prima di procedere a qualsiasi altra riforma, aumentare la forza della fanteria, essendo scarsa quella bilanciata di 75 uomini per compagnia.

Ottenne in proposito dal ministro della guerra spiegazioni, impegni, dichiarazioni. Egli si dichiarò disposto, da ora in avanti, a prefiggersi, come principale obiettivo, l'aumento della forza

della fanteria. L'Ufficio centrale prese atto di queste dichiarazioni e si rassegnò, confidando nell'avvenire.

Ma non bastava, un altro dubbio era sorto: il dovere di provvedere ai gradi degli ufficiali perchè la carriera è differentissima nelle varie armi. Per eliminare questa differenza è evidente che basterebbe l'adozione del ruolo unico per gli ufficiali superiori, da applicarsi naturalmente colle debite cautele. L'Ufficio centrale ha quindi formulato il seguente ordine del giorno, sul quale prego il ministro di volersi pronunciare.

« Il Senato, considerando che per l'avanzamento degli ufficiali superiori delle varie armi combattenti sia conveniente l'adozione del ruolo unico da maggiore in avanti, confida che tale ruolo sarà adottato nel tempo e con le modalità che le circostanze attuali dei quadri richiedono, e con apposite disposizioni da introdursi nel disegno di legge sull'avanzamento dell'esercito, già presentato al Senato ».

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Dopo le esaurienti dichiarazioni fatte dal relatore dell'Ufficio centrale che ha preso in esame questo disegno di legge, e che ringrazio per il valido appoggio datomi, crederci fuori luogo intrattenervi a lungo sul disegno stesso. Per quanto grande ne appaia la mole e per quanto grande ne sia la importanza, esso non intende sovvertire i nostri ordinamenti militari nè di segnare con impronta originale una diversa costituzione del nostro esercito, la quale permane, nelle sue linee generali, quale fu tracciata dall'opera sapiente dell'onor. senatore Ricotti, e che tuttora resiste all'incalzare dei tempi nuovi.

Consentite quindi che io limiti il mio discorso alle osservazioni ed alle raccomandazioni fatte dal relatore, senatore Tarditi.

Egli anzitutto ha parlato dell'artiglieria. È fuori dubbio che tra le più importanti modificazioni che questa legge apporta all'ordinamento dell'esercito sono quelle che riguardano l'arma d'artiglieria.

Noi non potevamo rimanere inerti dinanzi alla corrente irresistibile che presso tutti gli

eserciti trascina, dopo perfezionati i materiali, a intensificarne l'impiego.

Tuttavia, posso con sicura coscienza assicurarlo, nessuna competizione, nessuna corsa sfrenata verso un sempre maggior numero di bocche da fuoco, ha ispirato le mie proposte, che sono state tacciate più di timidità che di audacia. Né l'una, nè l'altra, ma solo una visione serena delle complesse esigenze dell'esercito, un apprezzamento equo delle supreme necessità della finanza, hanno misurato le mie richieste e le mie proposte.

Ma un'altra questione importante ha sollevato l'onor. senatore Tarditi, quella della forza bilanciata e de' suoi effetti sulla forza delle compagnie, ultimo anello delle nostre unità organiche.

Su questo argomento di vitale importanza mi consenta il Senato chiare e precise dichiarazioni. Allorchè lo scorso anno, essendo io assunto appena all'onore di questo banco, venne dinanzi a voi in discussione il bilancio della guerra, io non esitai a dichiarare che giudicavo allora sufficiente una forza bilanciata di 225,000 uomini — conforme al parere della minoranza della Commissione d'inchiesta — la quale mi avrebbe consentita un forza media di circa 85 uomini per compagnia.

Mi affrettai però a soggiungere che considerava quello come un primo passo verso una lontana meta cui bisognava tendere, meta che la maggioranza della Commissione stessa aveva additata intorno ai 250,000. Quel pensiero riconfermo adesso. Tenni fede all'affidamento dato allora al Senato e rinunciai alle facili, ma dannose economie sulla forza bilanciata. Per tutto l'esercizio 1909-910 la forza presente non fu inferiore alla bilanciata, anzi la superò, e quella delle compagnie raggiunse la forza media di 85 uomini preveduta. Il senatore Tarditi come già l'onor. senatore Ricotti accennò ad una forza di 75 uomini soltanto, ma egli non ignora che durante il periodo così detto di forza minima, che sussegue al congedamento della classe anziana che lo scorso anno per ragioni di bilancio si protrasse sino a metà novembre, si verifica una sensibile economia la quale consente di superare nei mesi successivi la forza bilanciata, forza che in alcuni mesi dello scorso esercizio toccò i 251,000 uomini.

Come il Senato sa, quest'anno è stato fatto

un altro piccolo passo; siamo giunti a 230,000 uomini di forza bilanciata ed è mio fermo intendimento di proseguire su questa via, devolvendo all'incremento della forza alle armi tutte le economie che mi sarà dato di realizzare sul mio bilancio.

E ciò si manifesta ora tanto più necessario, in quanto colla creazione dei nuclei di milizia mobile, preveduta dal presente disegno di legge, occorrerà sottrarre alle compagnie nuovi elementi di forza.

La creazione dei nuclei di milizia mobile è una delle innovazioni più essenziali che io vi sottopongo.

È un primo passo verso un avvenire che intravedo non lontano, ma è, a mio parere, un passo assai notevole. Col costituire i nuclei noi diamo vita ad individualità proprie alle nuove unità, veniamo a creare dei centri che provvederanno fin dal tempo di pace a quanto è necessario per formarle completamente, per mobilitarle al momento del bisogno.

E non intendo di fermarmi a questo; è necessario anche che quella distinzione assai netta in passato, e che è divenuta da qualche tempo sempre più vaga ed incerta fra truppe che sono tutte destinate a combattere in prima linea fin dai primi giorni di una campagna venga completamente eliminata.

L'esercito mobilitato deve comporsi di due sole grandi masse: *truppe di prima linea e milizia territoriale*. E a questo si verrà quando l'aumentato reddito del contingente consentirà di costituire tutte le unità previste con minor numero di classi.

L'onor. relatore ha finalmente richiamato la attenzione del Senato sopra una questione grave, a cui pure si riferisce il presente disegno di legge, la questione dei quadri, concretata nelle tabelle organiche, che fanno seguito alla legge; questione grave in quanto tocca uno dei più vitali interessi degli ufficiali, la loro carriera.

Io mi sono studiato, nel preparare le nuove tabelle organiche, di rispondere bensì ed anzi tutto alle vere e proprie esigenze del servizio, ma ancora di non trascurare, in quanto possibile, la ripercussione che esse avrebbero avuto sull'avanzamento degli ufficiali delle varie armi. Ed è mio convincimento di essere riuscito ad ottenere una perequazione, se non rigorosamente assoluta, tale però da eliminare in pe-

riodo di tempo non lungo, ogni più stridente disparità di carriera.

Il vostro Ufficio centrale pur persuaso della dimostrazione che io mi sono studiato di dare, colla accurata raccolta di elementi attendibili di probabilità, riassunti in uno specchio dimostrativo della carriera probabile di tutti gli ufficiali nel primo quinquennio dell'applicazione della presente legge, il vostro Ufficio centrale, ripeto, ha tuttavia sollevato dubbi sulla reale portata di queste tabelle.

E ricordando la proposta già altra volta messa innanzi dalla Commissione di inchiesta per l'esercito, ha pensato che l'adozione del ruolo unico da maggiore in su per le armi combattenti fosse il vero tocca-sana, la vera guarentigia assoluta del più assoluto parallelismo di tutte le carriere.

Io non vi nascondo che, in teoria, molto favorevole non sarei stato all'applicazione immediata e rigorosa del ruolo unico, che ai vantaggi, indubbiamente considerevoli, accoppia inconvenienti del pari ragguardevoli. L'applicazione rigida e istantanea del sistema avrebbe portato alla reazione legale di infinite e stridenti disparità di carriera che per il passato si sono verificate in conseguenza del tumultuario reclutamento di gran numero di ufficiali, imposto dalle peculiari condizioni del momento.

Con rincrescimento io non avrei quindi esitato ad oppormi; ma poichè l'ordine del giorno così come venne formulato dall'Ufficio centrale, lascia adito alla sua graduale applicazione, lascia in facoltà del ministro, di studiarne l'attuazione colla modalità di tempo e di misura che la situazione del momento sarà per consigliare, così non ho difficoltà a dichiarare che lo accetto, con riserva di introdurre opportune disposizioni nel disegno di legge di avanzamento che sta già dinanzi al Senato. (*Bene*).

L'Ufficio centrale ha infine nella pregevole relazione dell'onor. Tarditi fatto alcuni rilievi ed espresso alcuni desideri che io non esito ad assicurare il Senato saranno da me tenuti nel maggior conto. E dopo ciò confido, onor. colleghi, che, convinti della grande importanza di questo disegno di legge per l'interesse dell'esercito e della difesa del Paese, che sta in cima a tutti i nostri pensieri, vorrete dare il vostro voto favorevole. (*Approvazioni*).

MAJNONI D'INTIGNANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAJNONI D'INTIGNANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onor. ministro, a nome dell'Ufficio centrale, delle spiegazioni che ci ha fornite, e che corrispondono perfettamente a quelle che ha fatto al nostro Ufficio, quando gentilmente ha voluto aderire agli inviti di intervenire.

L'Ufficio centrale prende atto del suo intendimento di aumentare gradualmente la forza media delle compagnie di fanteria, nello stesso tempo che costituirà i reparti di milizia mobile, da rafforzarsi pure gradualmente coll'aumento dalla forza bilanciata; aumento che fu richiesto dalla Commissione d'inchiesta e che è ritenuto necessario anche dall'Ufficio centrale. Accetta pure, e con piacere, la conferma del proposito di considerare la milizia mobile come un elemento di prima linea, che effettivamente noi crediamo tale, visto che essa entra nella costituzione dei grandi reparti chiamati alla frontiera.

Questa denominazione di seconda linea era qualche cosa che non chiariva bene, l'idea e le intenzioni sull'impiego di questa milizia. Quindi di essa si devono formare i reparti, sia pure su piede ridotto, perchè tutti sappiano che esistono; essendo ben diverso il concetto di tener in certo modo nascosta la formazione dei grossi corpi, dall'essere invece tenuta celata a noi stessi la formazione degli elementi organici delle piccole unità.

Rimane poi all'Ufficio centrale il dovere di ringraziare l'onor. ministro per avere aderito al concetto del ruolo unico per gli ufficiali superiori, e noi confidiamo perfettamente, nel senno di lui circa il modo di applicarlo, a mano a mano che egli crederà che le condizioni di carriera delle diverse armi (condizioni dipendenti dai limiti di età e dalle eliminazioni che vengono man mano fatte) possano condurre all'applicazione di questo principio, quando cioè si possano evitare i danni a cui l'onor. ministro ha accennato, qualora fosse rigidamente e immediatamente applicato. Lasciando quindi al criterio del ministro la scelta del momento per iniziarne l'applicazione, desideriamo però che il principio del ruolo unico venga affermato anche nel progetto di

legge sull'avanzamento che, come l'onor. ministro ha detto, è già stato presentato al Senato.

L'Ufficio centrale poi è contento e grato che l'ordine del giorno che ha proposto, sia stato accettato dall'onor. ministro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale:

« Il Senato, considerando che per l'avanzamento degli ufficiali superiori delle varie armi combattenti sia conveniente l'adozione del ruolo unico da maggiore in avanti, confida che tale ruolo sarà adottato nel tempo e con le modalità che le circostanze attuali dei quadri richiedono, e con apposite disposizioni da introdursi nel disegno di legge sull'avanzamento dell'esercito, già presentato al Senato ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti varianti alla legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra: testo unico approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909.

CAPO I.

Generalità.

Art. 1.

Il Regio esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in esercito permanente; milizia mobile e milizia territoriale.

a) L'ESERCITO PERMANENTE, che è ordinato in dodici corpi d'armata, in venticinque divisioni territoriali e tre divisioni di cavalleria, si compone sostanzialmente di:

12 legioni di carabinieri;

2 reggimenti granatieri (24 compagnie e 2 depositi);

94 reggimenti di fanteria di linea (1129 compagnie e 94 depositi);

12 reggimenti bersaglieri (144 compagnie e 12 depositi);

8 reggimenti alpini (78 compagnie e 8 depositi);

88 distretti di reclutamento;

29 reggimenti di cavalleria (145 squadroni e 29 depositi);

Depositi di allevamento cavalli, cui sono addetti squadroni di rimonta;

36 reggimenti d'artiglieria da campagna (193 batterie, 36 compagnie treno e 36 depositi);

2 reggimenti d'artiglieria pesante campale (29 batterie, 2 depositi);

1 reggimento d'artiglieria a cavallo (8 batterie, 4 compagnie treno e 1 deposito);

2 reggimenti d'artiglieria da montagna (24 batterie e 2 depositi);

10 reggimenti d'artiglieria da fortezza (98 compagnie e 10 depositi);

6 reggimenti del genio (69 compagnie e 6 depositi);

1 battaglione specialisti del genio (5 compagnie);

10 compagnie treno del genio;

12 compagnie di sanità;

12 compagnie di sussistenza;

Corpo invalidi e veterani;

Scuole militari;

Riparti palafrenieri;

Istituto geografico militare;

Stabilimenti d'artiglieria e del genio;

Ospedali militari e farmacia centrale militare;

Stabilimenti di commissariato;

Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;

Stabilimenti militari di pena.

La MILIZIA MOBILE e la MILIZIA TERRITORIALE si compongono di unità delle diverse armi il cui numero è stabilito per decreto Reale.

Art. 2.

I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie:

a) Ufficiali;

b) Truppa.

a) UFFICIALI

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

UFFICIALI GENERALI.

Generale d'esercito;

Tenente generale, tenente generale medico;

Maggior generale, maggior generale medico.

UFFICIALI SUPERIORI.

Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile, colonnello veterinario;

Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario;

Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario.

UFFICIALI INFERIORI.

Capitani.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Ufficiali subalterni.

Tenente, tenente medico, tenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), tenente contabile, tenente veterinario;

Sottotenente, sottotenente medico (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente contabile, sottotenente veterinario (per i soli ufficiali in congedo), maestro direttore di banda.

b) TRUPPA

La progressione dei gradi di truppa è la seguente:

SOTTUFFICIALI.

Maresciallo (di 1ª, 2ª e 3ª classe), maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario);

Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;

Sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

CAPORALI.

Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;

Caporale, carabiniere.

SOLDATI.

Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

CAPO II.

Esercito permanente.

Art. 7.

L'esercito permanente, ordinato nelle armi e nei corpi descritti nell'art. 1, lett. a), che sono permanentemente mantenuti in servizio, consta:

- A) dello stato maggiore generale;
- B) del corpo di stato maggiore;
- C) dell'arma dei carabinieri reali;
- D) dell'arma di fanteria;
- E) dell'arma di cavalleria;
- F) dell'arma d'artiglieria;
- G) dell'arma del genio;
- H) del personale dei distretti di reclutamento;
- I) del corpo invalidi e veterani;
- L) del corpo sanitario militare;
- M) del corpo di commissariato militare;
- N) del corpo contabile militare;
- O) del corpo veterinario militare;
- P) delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

A) STATO MAGGIORE GENERALE.

Art. 9.

Fanno parte dello stato maggiore generale:

a) il capo di stato maggiore dell'esercito, il quale, in tempo di pace, sotto la dipendenza

del ministro della guerra, ha l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra;

b) quattro ufficiali generali designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra;

c) dodici comandanti di corpo d'armata, venticinque comandanti di divisione militare territoriale e tre comandanti di divisione di cavalleria;

d) tutti gli altri ufficiali generali.

Il numero per ogni grado di ufficiali generali risulta dalla annessa tabella n. 1.

Sono inoltre istituiti i seguenti alti consessi militari:

a) la Commissione suprema mista per la difesa dello Stato, per risolvere, in tempo di pace, le più importanti questioni concernenti la preparazione della difesa nazionale;

b) il Consiglio dell'esercito per dare parere sulle più importanti questioni riguardanti l'esercito.

La composizione di tali consessi è determinata per decreto Reale.

B) CORPO DI STATO MAGGIORE.

Art. 11.

Il comando del corpo di stato maggiore sotto la dipendenza del capo di stato maggiore dell'esercito attende agli studi per la preparazione della guerra.

Art. 12.

Soppresso.

D) ARMA DI FANTERIA.

Art. 17.

L'arma di fanteria, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo seguente:

a) un ispettorato delle truppe da montagna il quale è preposto alle istruzioni speciali e all'addestramento dei reggimenti alpini e dell'artiglieria da montagna;

b) quarantotto comandi di brigata di fanteria;

c) tre comandi di brigata alpina;

d) due reggimenti di granatieri;

e) novantaquattro reggimenti di fanteria di linea;

- f) dodici reggimenti bersaglieri;
g) otto reggimenti alpini.

Art. 18.

Ciascun reggimento di granatieri e di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.

Ad ogni reggimento di fanteria di linea è assegnato un nucleo di milizia mobile.

Ciascun reggimento di bersaglieri si compone di uno stato maggiore, quattro battaglioni (ciascuno di tre compagnie), uno dei quali di ciclisti, e di un deposito.

Art. 19.

Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni e un deposito. In totale si hanno ventisei battaglioni formati complessivamente di settantotto compagnie.

Ad ogni battaglione alpino è assegnato un nucleo di milizia mobile.

Art. 20.

Il personale dei distretti di reclutamento, di cui la tabella n. V, determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è costituito con ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Art. 21.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

- un comando;
- quattro compagnie di disciplina;
- un carcere militare;
- un reclusorio.

Gli ufficiali addetti a tali riparti e stabilimenti, sono scelti fra quelli di qualsiasi arma in attività, ed idonei a tal servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti, è in facoltà del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione di servizio ausiliario.

Art. 23.

Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come è stabilito dal codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e il carcere militare; essi sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

E) ARMA DI CAVALLERIA.

Art. 24.

L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

- a) un Ispettorato generale di cavalleria;
- b) tre Comandi di divisione di cavalleria;
- c) otto Comandi di brigata di cavalleria;
- d) ventinove reggimenti di cavalleria;
- e) depositi di allevamento cavalli per cavalleria cui sono addetti squadroni di rimonta.

Art. 26.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una direzione militare e di un personale inferiore civile.

Il numero dei depositi di allevamento cavalli, quello degli squadroni di rimonta e il loro organico saranno stabiliti per decreto Reale.

F) ARMA D'ARTIGLIERIA.

Art. 27.

L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

- a) un Ispettorato generale d'artiglieria, cui sono addetti gli ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio (1);
- b) un Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria (1);
- c) nove Comandi d'artiglieria da campagna;
- d) quattro Comandi d'artiglieria da fortezza;

(1) Gli ispettori di artiglieria collegialmente riuniti, costituiscono la Commissione permanente degli ispettori di artiglieria.

- e) tredici Direzioni d'artiglieria;
- f) trentasei reggimenti d'artiglieria da campagna;
- g) un reggimento d'artiglieria a cavallo;
- h) due reggimenti d'artiglieria da montagna;
- i) due reggimenti d'artiglieria pesante da campo;
- l) dieci reggimenti d'artiglieria da fortezza;
- m) una Direzione delle esperienze;
- n) stabilimenti d'artiglieria;
- o) depositi di allevamento cavalli per artiglieria, cui sono addetti riparti di rimonta; il numero dei depositi e dei riparti è stabilito per decreto Reale.

Art. 29.

I reggimenti d'artiglieria da campagna si compongono di uno stato maggiore, di due gruppi di batterie e di un deposito. In totale settantadue gruppi, centonovantatre batterie (1), trentasei compagnie treno e trentasei depositi (2);

Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, quattro gruppi di due batterie ciascuno (otto batterie), quattro compagnie treno e un deposito.

I reggimenti d'artiglieria da montagna si compongono di uno stato maggiore, un numero vario di gruppi e di batterie e un deposito. In totale otto gruppi e ventiquattro batterie.

Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, di più gruppi di compagnie, e di un deposito. In totale trentatre gruppi, novantotto compagnie e dieci depositi.

I reggimenti d'artiglieria pesante da campo si compongono di un numero vario di gruppi e batterie; in totale otto gruppi, venti batterie e due depositi.

Art. 30, 31, 31-bis.

Soppressi.

(1) Alcune di queste potranno essere da montagna.

(2) Ventiquattro depositi, coll'assegnazione di un nucleo di personale e cavalli, costituiscono la base di formazione delle batterie di milizia mobile.

G) ARMA DEL GENIO.

Art. 32.

L'arma del Genio, di cui la tabella n. VIII determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo seguente:

- a) un Ispettorato generale del Genio, cui sono addetti gli ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio (1);
- b) due Comandi delle truppe del Genio;
- c) cinque Comandi territoriali del Genio;
- d) sei reggimenti del Genio;
- e) un battaglione specialisti del Genio (cinque compagnie);
- f) dieci compagnie treno del Genio;
- g) dodici Direzioni del Genio, tredici Sottodirezioni e alcuni uffici delle fortificazioni, il cui numero è stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio;
- h) stabilimenti del Genio:

Art. 34.

Ogni reggimento del Genio si compone di uno stato maggiore, alcuni battaglioni di compagnie del Genio e un deposito.

In totale: ventiquattro battaglioni, sessantanove compagnie del Genio e sei depositi.

Possono essere inoltre costituite delle sezioni per speciali servizi (topografico, fotografico, radiotelegrafico, ecc.).

Le compagnie treno del Genio sono in modo vario assegnate ai riparti dell'arma.

Art. 35.

Soppresso.

CAPO III.

Scuole, uffici e stabilimenti militari vari.

A) SCUOLE MILITARI.

Art. 47.

Le scuole militari del Regno sono ordinate nel modo seguente:

- a) la scuola di guerra, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni militari-

(1) Gli ispettori del Genio, collegialmente riuniti, costituiscono la Commissione permanente degli ispettori del Genio.

scientifiche che valgono a meglio svilupparne le attitudini e reggere i comandi superiori e gli alti incarichi militari; e a disimpegnare il servizio di stato maggiore.

Ad essa è unito un corso speciale per gli ufficiali delle varie armi e corpi che aspirano a passare nel corpo di commissariato;

b) La *scuola militare*, per fornire ufficiali alle armi di fanteria e cavalleria. Vi è unito un corso speciale per sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiali nelle varie armi e nel corpo contabile;

c) L'*accademia militare*, per fornire ufficiali alle armi di artiglieria e del genio;

d) La *scuola allievi ufficiali dei carabinieri Reali*, per l'abilitazione dei marescialli e brigadieri dell'arma alla nomina a sottotenente;

e) La *scuola d'applicazione di fanteria*, per l'insegnamento sul tiro e su altri rami di istruzione militare agli ufficiali di fanteria;

f) La *scuola d'applicazione di cavalleria*, per compiere l'istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e sono destinati alla cavalleria. Vi è unito un corso speciale per ufficiali veterinari di complemento, ed un altro per perfezionare nell'equitazione i sottufficiali delle armi a cavallo;

g) La *scuola d'applicazione di artiglieria e genio*, per compiere l'istruzione teorica e pratica degli allievi che provengono dall'accademia e sono destinati a queste due armi;

h) La *scuola d'applicazione di sanità militare*, per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

i) *Collegi militari*, per preparare i giovani all'ammissione alla scuola e all'accademia militare, e a divenire ufficiali di complemento. Il numero di questi collegi è stabilito per decreto Reale;

l) La *scuola centrale d'artiglieria da campagna* e la *scuola centrale d'artiglieria da fortezza*, per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma;

m) La *scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica*, per formare sottufficiali maestri o istruttori di scherma e ginnastica.

Art. 47 bis.

Per l'istruzione dell'equitazione nelle varie scuole militari sono istituiti:

quattro squadroni palafrenieri di cavalleria;

un reparto palafrenieri d'artiglieria.

CAPO IV.

Circoscrizione territoriale militare.

Art. 56.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata e di divisione militare, i comandi d'artiglieria da fortezza e le direzioni d'artiglieria, i comandi territoriali e le direzioni del genio, i distretti di reclutamento, le direzioni di sanità e di commissariato, ed i tribunali militari.

La relativa circoscrizione è stabilita per decreto Reale.

Art. 58.

Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali:

- a) personale della giustizia militare;
- b) ingegneri geografi e topografi dell'istituto geografico militare;
- c) professori e maestri civili nelle scuole militari;
- d) farmacisti militari;
- e) ragionieri d'artiglieria;
- f) ragionieri geometri del genio;
- g) capi tecnici d'artiglieria e del genio;
- h) disegnatori tecnici;
- i) ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti;
- l) ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
- m) assistenti del genio.

Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.

Coloro fra i suddetti impiegati che coprono uffici estranei all'amministrazione militare non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

C) PROFESSORI E MAESTRI CIVILI NELLE SCUOLE MILITARI.

Art. 61.

I professori e maestri civili nelle scuole militari si distinguono in:
professori titolari;

professori aggiunti;
maestro direttore di scherma;
maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica.

Il numero, il grado e le classi dei predetti professori e maestri civili sono determinati nella tabella n. XVIII.

In luogo di professori civili di ruolo, è fatta facoltà al Ministero della guerra di assumere in servizio temporaneo insegnanti delle scuole medie e superiori governative; verrà ad essi corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto di maestri civili di scherma e ginnastica possono essere destinati, verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detti insegnamenti.

CAPO VII.

Milizia mobile.

La milizia mobile consta di:

- a) fanteria;
- b) cavalleria;
- c) artiglieria;
- d) genio;
- e) quadri di ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare.

Le unità di milizia mobile hanno per centri di formazione i corpi, depositi e direzioni dell'esercito permanente, e si costituiscono completando i relativi nuclei che, o sono in parte costituiti presso questi enti fin dal tempo di pace con personale tratto dall'esercito permanente, o risultano dalla scissione di unità permanenti.

Dette unità potranno essere costituite con uomini appartenenti così all'esercito permanente come alla milizia mobile.

Art. 69.

La milizia mobile è ordinata per ogni arma, di cui all'articolo precedente, nelle unità stabilite con decreto Reale.

Essa in tempo di pace non prende le armi, se non temporaneamente, per la sua istruzione militare, od eventualmente per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra può essere destinata a

cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile dev'esser fatta per decreto Reale.

CAPO VIII.

Milizia territoriale.

Art. 76.

La milizia territoriale è ordinata per ogni arma di cui al precedente articolo, nelle unità stabilite per decreto Reale.

Essa in tempo di pace non è chiamata sotto le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, o per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra è più specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze del Regno; ma, in caso di bisogno o d'invasione del territorio, essa può essere chiamata a qualunque operazione di guerra e servizio militare.

La chiamata sotto le armi della milizia territoriale deve essere fatta per decreto Reale.

Art. 79.

I riparti di fanteria di milizia territoriale hanno per centro di formazione i depositi dei reggimenti di fanteria; i battaglioni alpini si costituiscono presso i battaglioni alpini dell'esercito permanente; le compagnie d'artiglieria da fortezza e del genio presso i riparti dell'esercito permanente dell'arma rispettiva.

Art. 82.

La truppa di complemento è costituita da uomini delle classi di prima e seconda categoria non ancora ascritti alla milizia territoriale ed esuberanti alla forza comportata dalle unità organiche dell'esercito permanente e della milizia mobile. Può essere impegnata in qualunque servizio di guerra.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 83, 84, 85, 86.

Soppressi.

TABELLA N. I. - *Degli ufficiali dello stato maggiore e generale:*

5 generali d'esercito;
49 tenenti generali;
97 maggiori generali;
1 tenente generale medico;
3 maggiori generali medici.
<u>155</u> totale.

NB. Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito.

Se un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di ministro, di sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico dello stato maggiore generale, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli può competere (Approvato).

TABELLA N. II. - *Degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:*

17 colonnelli;
3 colonnelli o tenenti colonnelli;
52 tenenti colonnelli e maggiori (a);
83 capitani.
<u>155</u> totale.

(a) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinché la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore.

(Approvato).

TABELLA N. III. - *Degli ufficiali dei carabinieri reali (a):*

12 colonnelli;
1 colonnello o tenente colonnello;
21 tenenti colonnelli;
50 maggiori;
208 capitani;
260 tenenti;
118 sottotenenti;
1 maestro direttore di banda.
<u>671</u> totale.

(a) Il numero degli ufficiali, eccettuali i colonnelli ed i tenenti colonnelli, può essere variato con legge di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

TABELLA N. IV. - *Degli ufficiali dell'arma di fanteria:*

116 colonnelli;
256 tenenti colonnelli;
443 maggiori;
2166 capitani;
4208 tenenti e sottotenenti (a).
<u>7189</u> totale.
96 maestri direttori di banda.
<u>7285</u> totale generale.

(a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. V. - *Degli ufficiali dei distretti di reclutamento (a):*

88 tenenti colonnelli o maggiori;
176 capitani.
<u>264</u> totale.

(a) Sono ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario.

TABELLA N. VI. - *Degli ufficiali dell'arma di cavalleria (a):*

29 colonnelli;
32 tenenti colonnelli;
45 maggiori;
241 capitani;
638 tenenti e sottotenenti (b).
<u>985</u> totale.

(a) Per la carica di direttore dei depositi allevamento cavalli e limitatamente a metà dei posti in organico, il Ministero della guerra è autorizzato a trattenere ufficiali provetti nel servizio dei depositi stessi e che per ragioni di età debbono essere collocati in posizione ausiliaria, richiamandoli in servizio contemporaneamente al collocamento in detta posizione.

(b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910TABELLA N. VII. - *Degli ufficiali dell'arma d'artiglieria (a):*

57 colonnelli;
 82 tenenti colonnelli;
 147 maggiori;
 641 capitani;
 1315 tenenti e sottotenenti (b).
 2242 totale.

(a) Compresi gli ufficiali delle fortezze della soppressa tabella N. IX.

(b) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. VIII. - *Degli ufficiali dell'arma del genio:*

28 colonnelli;
 30 tenenti colonnelli;
 46 maggiori;
 218 capitani;
 288 tenenti e sottotenenti (a).
 610 totale.

(a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

TABELLA N. IX. - *Degli ufficiali delle fortezze:*

Soppressa.

TABELLA N. XI. - *Degli ufficiali del Corpo sanitario militare:*

26 colonnelli medici;
 36 tenenti colonnelli medici;
 113 maggiori medici;
 314 capitani medici;
 274 tenenti e sottotenenti medici (a).
 763 totale.

(a) In parte possono essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

TABELLA N. XIV. - *Degli ufficiali del Corpo veterinario militare:*

1 colonnello veterinario;
 4 tenenti colonnelli veterinari;
 16 maggiori veterinari;
 85 capitani veterinari;
 107 tenenti e sottotenenti veterinari (a).
 213 totale.

(a) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari di complemento.

TABELLA N. XV. - *Degli ufficiali fuori quadro (a) (stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio):*

19 colonnelli;
 23 tenenti colonnelli;
 26 maggiori;
 181 capitani;
 107 tenenti e sottotenenti.
 356 totale.

(a) Il numero degli ufficiali di ciascun grado può essere variato in relazione al numero dei collegi militari, stabilito per decreto reale.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi permetto di pregare l'onorevole signor ministro della guerra di volermi dire se è suo intendimento che, con l'istituzione e con l'approvazione del grado di comandante di armata o di esercito, debba continuare ancora il grado di tenente generale a soddisfare a tre impieghi e a tre funzioni così completamente diverse.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Debbo rispondere all'onorevole Lambertini che effettivamente è questo, per ora almeno, il mio pensiero.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Vorrei pregare l'onorevole ministro della guerra di dirci se i cinque generali di esercito di cui alla tabella sono una cosa estranea ai quattro designati pel comando di armata.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. I cinque generali di esercito, che figurano nella tabella organica dello stato maggiore generale, sono compresi nel totale degli ufficiali generali che possono essere sostituiti da ufficiali di grado inferiore, com'è consentito dalla legge organica.

Precedentemente ho risposto al sen. Lambertini che era mio intendimento di mantenere il grado di tenente generale anche ai futuri coman-

danti designati di armata. Su questo argomento l'ultima parola potrà essere detta in seguito, quando verrà in discussione la legge di avanzamento. L'on. Lamberti non ignora esistere ora in quella legge una disposizione che vieta il conferimento del grado di generale di esercito al generale che non abbia comandato un corpo di armata innanzi al nemico. E non ignora altresì come in queste condizioni non trovisi alcun nostro generale in attività di servizio in conseguenza del lungo periodo di pace di cui va lieta l'Italia. Se il sen. Lamberti insiste nella sua proposta, essa potrà, ripeto, formare oggetto di discussione quando si prenderà in esame il disegno di legge d'avanzamento che sta dinnanzi al Senato.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Non credo sia il caso d'insistere in questo momento, tanto più che dalla risposta dell'onor. ministro della guerra posso inferirne egli abbia compresa la mia idea e spero vorrà tenerla presente a suo tempo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo primo, col quale si approvano le varie modificazioni lette.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le seguenti modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, testo unico, approvato con Regio decreto n. 380 del 14 luglio 1898; modificato con leggi n. 286 del 7 luglio 1901, n. 216 del 2 giugno 1904, nn. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 2 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, numeri 479, 483, 494 e 495 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908 e n. 362 del 7 luglio 1908.

I.

TABELLE-II e III. - *Razioni foraggio e indennità cavalli.*

La concessione del cavallo è estesa ai capitani di fanteria, medici e veterinari che prestano servizio negli istituti militari (esclusi i collegi).

L'indennità cavalli dei capitani di fanteria iscritti nel quadro d'avanzamento è estesa ai capitani di fanteria eventualmente comandati in servizio di stato maggiore, nonchè agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria ed addetti ai depositi di allevamento.

II.

Sostituire la TABELLA IV. - *Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente* — colla seguente:

TABELLA IV. - *Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente.*

Indicazione delle cariche e degli impieghi	Somma annua assegnata
<i>Indennità di carica.</i>	
a) Capo di stato maggiore dell'esercito; tenenti generali designati pel comando di un'armata in guerra; comandanti di corpo di armata; ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, presidente del tribunale supremo di guerra e marina, se seguiti nel ruolo di anzianità da un comandante di corpo d'armata.	4,800
b) Ispettori generali di cavalleria, di artiglieria e del genio; comandante generale dell'arma dei carabinieri reali; presidente del tribunale su-	

Indicazione delle cariche e degli impieghi	Somma annua assegnata	Indicazione delle cariche e degli impieghi	Somma annua assegnata
premo di guerra e marina; comandante in 2° del Corpo di stato maggiore; ufficiale generale addetto al Comando del Corpo di stato maggiore; comandanti di divisione; ispettore capo di sanità militare . . .	2,400	g) Giudici supplenti (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina	800
c) Comandante della scuola di guerra; comandante della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare; comandante della scuola militare; comandante della scuola di applicazione di fanteria; comandante della scuola d'applicazione di cavalleria; ispettore delle truppe da montagna; ufficiali generali ispettori d'artiglieria e del genio; ufficiali generali a disposizione per ispezioni; direttore dell'istituto geografico militare: . . .		h) Ufficiali superiori capi di servizio; capi di stato maggiore di divisione; chimico farmacista ispettore	600
se tenente generale	2,400	i) Colonnelli che non coprono cariche di cui alla lettera f).	600
se maggiore generale	1,200	<i>Soprassoldi fissi.</i>	
d) Sottosegretario di Stato o direttore generale al Ministero della guerra: . . .		l) Ufficiali superiori reggenti una sezione al Ministero della guerra o capi ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore; ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali . . .	600
se tenente generale	2,400	m) Ufficiali addetti agli stabilimenti militari di pena ed alle compagnie di disciplina	300
se maggiore generale o colonnello (incaricato)	1,200	n) Ufficiali istruttori dei tribunali militari	600
e) Ispettori di sanità militare; giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina; comandanti di brigata di fanteria, o di cavalleria, di brigata alpina; comandanti d'artiglieria; comandanti del genio; ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali . . .	1,200	o) Ufficiali sostituti istruttori dei tribunali militari ed ufficiali sostituti istruttori aggiunti	300
f) Comandanti di legione di carabinieri reali; comandanti di reggimento; capi di stato maggiore di corpo d'armata; ufficiali superiori reggenti una divisione al Ministero della guerra; colonnelli capi d'ufficio presso il comando del Corpo di stato maggiore e presso gli ispettorati generali; colonnelli comandanti o comandanti in 2° negli istituti militari; colonnelli direttori del genio o capi degli uffici di fortificazione	900	p) Ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni di artiglieria . . .	300
		q) Ufficiali commissari controllori presso i magazzini centrali militari	500
		r) Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale di scherma ed educazione fisica	1,800
		Maestro addetto quale vice-direttore tecnico della scuola magistrale di scherma ed educazione fisica	1,200
		Maestri coadiutori presso la scuola magistrale di scherma e di educazione fisica	800
		s) Ufficiali in servizio presso i depositi di allevamento cavalli, siano effettivi o comandati:	
		Direttore	1,200
		Capo sezione	1,000
		Vice-direttore e capitani	800
		Subalterni	600

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

Agli insegnanti militari titolari negli istituti militari viene corrisposto un soprassoldo annuo variabile fra lire 1,200 e lire 500, e fissato con tabella da approvarsi per decreto reale.

Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi maggiori li conserveranno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2°.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate, ed entreranno in vigore sotto la data del 1° luglio 1910, le seguenti aggiunte e varianti alla legge 1 luglio 1896, n. 254.

L'articolo 45 della legge 2 luglio 1896, n. 254, è abolito.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente che all'entrata in vigore della presente legge faranno parte del personale permanente dei distretti e delle fortezze verranno conservati in ruoli a parte.

Gli ufficiali dei distretti saranno promossi al grado superiore quando siano promossi gli ufficiali delle quattro armi combattenti di pari grado ed anzianità.

In nessun caso però il numero degli ufficiali nei singoli gradi potrà mai superare per i distretti il numero degli ufficiali non richiamati dal congedo esistenti nel ruolo al 1° luglio 1910.

Gli ufficiali del personale delle fortezze saranno promossi contemporaneamente agli ufficiali dei distretti di pari grado ed anzianità.

Le eventuali eccedenze all'organico in qualche grado degli ufficiali del genio saranno compensate con altrettante deficienze nel grado inferiore. Il pareggio coll'organico (quando non si tratti di esuberanza di capitani in dipendenza della legge 19 luglio 1909, n. 493) sarà ottenuto effettuando una sola promozione ogni due vacanze che si verifichino in quei gradi ove vi siano eccedenze.

Al terz' ultimo ed al penultimo periodo dell'art. 35 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sono sostituiti i seguenti:

« I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione che non ne hanno superato gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria, di cavalleria e del corpo contabile di pari anzianità, al termine del terzo anno di grado.

« I sottotenenti medici e veterinari di complemento sono promossi tenenti all'atto della loro assunzione in servizio permanente ».

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge, in modo che vengano rispettati i diritti dell'avanzamento a scelta dei tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto della promulgazione della legge, e di quelli che saranno ammessi a detta scuola o sosterranno gli esami a scelta negli anni 1910 e 1911.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Sull'art. 45 della legge 3 luglio 1896 relativa all'avanzamento abbinato per gli ufficiali di artiglieria e genio desidero pregare il ministro di portare la sua attenzione sul fatto che vi sono alcuni capitani del genio che, per la cessazione di questa disposizione vengono ad essere pregiudicati nell'avanzamento. Egli, meglio di me, può sapere la condizione di quelli che possono averne del danno e trovare quindi il modo di eliminare l'inconveniente che può derivare dalla cessazione di questa legge; la quale, se può favorire taluno, certamente può anche danneggiarne altri.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Accetto la raccomandazione del senatore Lamberti, ma posso assicurarlo che nella compilazione della tabella organica dell'arma del Genio si è tenuto in speciale conto la situazione di quest'arma.

Un semplice raffronto fra le percentuali dei vari gradi nelle varie armi dimostra all'evidenza come all'arma del Genio siano in avvenire assicurate condizioni di avanzamento eccezionalmente favorevoli.

Del resto il ruolo unico, quale fu suggerito dall'Ufficio centrale, e quando ne sarà consentita la rigorosa applicazione, toglierà di mezzo ogni ragione di contrasto.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi permetto di fare osservare che taluni capitani anziani del genio, secondo la legge attualmente vigente, quella che si tratta di abolire, per essere prossimi alla pro-

mozione a maggiore verrebbero coll'allargamento dei quadri dell'artiglieria, a conseguire la promozione anzidetta. Abolendo l'art. 45 sull'avanzamento per l'artiglieria e genio i detti capitani, che hanno già 14 o più anni di grado dovrebbero ancora attendere la loro promozione per quasi due anni!

Un'altra raccomandazione che vorrei fare si riferisce agli ufficiali dei distretti che vengono ad essere aboliti, nel senso di vedere il modo di applicare anche ad essi l'aspettativa speciale per coloro che la desiderassero: sempre quando a ciò non si oppongano gli intendimenti del ministro che dal testo del disegno di legge pare disposto a por termine al provvedimento delle aspettative speciali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 1.

Il Governo ha facoltà di attuare gradatamente la presente legge, per quanto riguarda la costituzione di nuovi riparti, con successive leggi di bilancio, man mano avrà disponibile la forza e i quadri occorrenti. Per l'esercizio 1910-911 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato di lire 2,300,000. La ripartizione della somma per capitoli sarà fatta con decreto del ministero del tesoro

(Approvato).

Art. 2.

Le tabelle organiche degli ufficiali avranno vigore col 1° luglio 1910.

Tuttavia l'aumento dei capitani verrà suddiviso:

per l'arma d'artiglieria, in tre parti eguali che andranno successivamente in vigore col 1° luglio degli anni 1910, 1911 e 1912;

pei corpi sanitario e veterinario, in due parti eguali che andranno successivamente in vigore col 1° luglio degli anni 1910 e 1912.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro della guerra ha facoltà di trasformare gradatamente, secondo le esigenze del regolare funzionamento del servizio, gli attuali distretti militari in distretti di reclutamento.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge il Ministero è autorizzato ad apportare varianti alle indennità eventuali del tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge colle disposizioni delle altre leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge; « Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 326).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Gli attuali corpi contabile e di commissariato sono aboliti.

(Approvato).

Art. 2.

Sono istituiti:

A) *Un corpo di commissariato* il quale sotto l'autorità dei comandanti di corpo d'armata sovrintende ai servizi di amministrazione generale e, in particolare, ai servizi delle sussistenze, del casermaggio, del vestiario e ad altri approvvigionamenti per l'esercito. Esso consta di:

Un ispettorato dei servizi di commissariato;

12 direzioni di commissariato;

Ufficiali commissari;

Ufficiali di sussistenza;

12 compagnie di sussistenza.

B) *Un corpo di amministrazione* composto di ufficiali d'amministrazione per la tenuta dei conti presso determinati corpi, istituti e stabilimenti.

(Approvato).

Art. 3.

Il numero degli ufficiali dei corpi di commissariato e di amministrazione è dato dalle tabelle organiche seguenti:

*Tabella degli ufficiali
del corpo di commissariato.*

1 maggior generale commissario

12 colonnelli commissari

15 ten. colonnelli commissari

41 maggiori commissari

142 capitani commissari

211 totale.

12 maggiori di sussistenza

104 capitani di sussistenza

126 subalterni di sussistenza

242 totale.

*Tabella degli ufficiali
del corpo di amministrazione.*

1 colonnello

9 ten. colonnelli

24 maggiori

149 capitani

173 subalterni

356 totale.

(Approvato).

Art. 4.

I sottotenenti di sussistenza saranno tratti in parti uguali dai sottotenenti di complemento e dai marescialli delle compagnie di sussistenza i quali continuo un anno almeno di grado. I primi dovranno soddisfare alle condizioni comuni agli ufficiali di complemento degli altri ruoli e inoltre superare un esame di cultura militare generale e speciale al corpo al quale aspirano; i secondi aver frequentato con buon esito un corso di amministrazione e di tecnologia.

I sottotenenti di amministrazione saranno tratti per un quarto dai sottotenenti di complemento e per il rimanente dai marescialli delle varie armi con un anno almeno di grado. I primi dovranno soddisfare alle condizioni comuni agli ufficiali di complemento degli altri ruoli e inoltre superare un esame su materie di cultura militare generale e speciale al corpo al quale aspirano; i secondi aver frequentato con buon esito un corso di amministrazione e di contabilità.

Per entrambi i ruoli, la deficienza di concorrenti idonei in uno dei due rami di reclutamento andrà a vantaggio dell'esuberanza che fosse per verificarsi nell'altro.

Così pure, l'esuberanza di concorrenti al ruolo delle sussistenze potrà colmare le possibili vacanze nel ruolo degli ufficiali d'amministrazione e viceversa, sempre quando lo desiderino i concorrenti stessi e ne abbiano la prescritta idoneità.

(Approvato).

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento del Regio esercito è modificato in quanto alla denominazione di

« Corpo contabile » è sostituita quella di « Corpo d'amministrazione » e la nota (1) è completata come segue: « Non sono compresi i maggiori generali medici e il maggiore generale commissario, per i quali il limite di età è di 65 anni ».

Ai capiversi 9, 10 ed 11 dell'articolo 27 della legge stessa sono sostituiti i seguenti:

9. Ufficiali del corpo di commissariato (non compresi quelli di sussistenza);

10. Ufficiali di sussistenza;

11. Ufficiali del corpo d'amministrazione;

12. Ufficiali del corpo veterinario.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Le tabelle organiche di cui al precedente articolo 3 andranno in vigore entro 8 mesi dalla promulgazione della presente legge e contemporaneamente s'intenderanno sciolti gli attuali corpi contabile e di commissariato. Il nuovo organico degli ufficiali commissari, per quanto riguarda le promozioni da capitano a maggiore, sarà però attuato gradatamente, entro tre anni dalla stessa data, secondo norme emanate dal Ministero per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 7.

Gli ufficiali commissari continueranno a far parte del ruolo al quale appartengono. Gli ufficiali contabili costituiranno i ruoli degli ufficiali di sussistenza e di amministrazione e saranno inoltre ammessi ad occupare, al momento in cui andranno in vigore le tabelle organiche predette, i posti aumentati al ruolo attuale del corpo di commissariato, previo accertamento d'idoneità

(Approvato).

Art. 8.

Gli ufficiali contabili trasferiti nel ruolo degli ufficiali commissari vi prenderanno posto immediatamente dopo gli ufficiali commissari di pari grado ed anzianità.

(Approvato).

Art. 9.

La costituzione (o il completamento) dei nuovi ruoli sarà fatta colle modalità che dal Ministero verranno all'uopo stabilite e sulla base dei consueti elementi di giudizio: esigenze di servizio, note caratteristiche, risultato d'esami, anzianità di grado, aspirazione degli interessati.

Interverrà come definitivo il giudizio di una Commissione composta dell'intendente generale dell'esercito, del direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi al Ministero, del generale commissario e del colonnello di amministrazione.

(Approvato).

Art. 10.

Gli ufficiali contabili i quali al momento in cui andranno in vigore le tabelle organiche stabilite dalla presente legge, per eccedenza numerica o per altra causa, non si trovassero a farne parte, costituiranno un ruolo transitorio, supplementare a quelli di sussistenza e di amministrazione, dei quali concorreranno ad appianare le vacanze secondo modalità che dal prefato Ministero saranno stabilite.

Intanto continueranno ad essere adibiti alla tenuta dei conti presso i corpi di fanteria insieme cogli ufficiali d'arma e ad altri servizi contabili, fatta eccezione dei capitani, i quali potranno chiedere l'aspettativa speciale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

DI MARZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARZO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge dichiarato d'urgenza dagli uffici riuniti: « Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Marzo della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per il Regio esercito » (N. 327).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N 327).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato col Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7 e 6 luglio 1908, n. 362, sono recate le modificazioni contenute negli articoli che seguono.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 1 è sostituito col seguente:

« Gli stipendi e gli altri assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra e per gli uomini di truppa del Regio esercito, sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge ».

L'articolo 5 è sostituito col seguente:

« Le razioni foraggio sono dovute agli ufficiali in ragione dei cavalli che effettivamente posseggono ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente articolo 14-bis.

« Con Regio decreto saranno determinati i casi e le misure nei quali l'assegno e i soprassoldi giornalieri per gli uomini di truppa sono ridotti o sospesi ».

(Approvato).

Art. 3.

Alla tabella IV è aggiunto il seguente comma:

t) Ufficiali di qualunque arma o corpo addetti alle scuole ed ai collegi militari (esclusi gli ufficiali provvisti d'indennità di carica, i professori titolari e gli ufficiali addetti ai reparti palafrenieri delle scuole. . . L. 300
Applicati ad ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi militari . . . 240
(Approvato).

Art. 4.

Alla tabella VII è sostituita quella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Le tabelle VIII e X sono soppresse.

(Approvato).

Art. 6.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1911.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1910-911 le variazioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le diverse disposizioni delle leggi contemplate nell'articolo 1° della presente legge.

(Approvato).

TABELLA VII.

Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

GRADI.

§ 1.

Maresciallo di 1ª cl.	L. 3.69	Per ogni triennio di servizio e per cinque trienni i sottufficiali hanno diritto ad un aumento giornaliero di lire 0.30. Compiuti i 18 anni di servizio, continuano a ricevere l'aumento giornaliero di lire 1.50. Quelli trasferiti nel corpo invalidi e veterani continuano a ricevere, finchè restano in servizio, l'aumento nella limitata misura in cui lo godevano all'atto del trasferimento.
Maresciallo di 2ª cl.	3.19	
Maresciallo di 3ª cl.	2.69	
Sergente maggiore	2.27	
Sergente	1.87	
Caporal maggiore zappatore, trombettiere e tamburino	L. 0.50	
Caporal maggiore	0.45	
Caporal zappatore, musicante, trombettiere e tamburino ed appuntato musicante	0.30	
Caporale e maniscalco	0.25	
Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino	0.15	
Soldato	0.10	

§ 2. — CARABINIERI REALI.

Carabinieri a piedi.

Maresciallo d'alloggio maggiore e capo	L. 4.85
Maresciallo d'alloggio ordinario	4.25
Brigadiere musicante e trombettiere	3.85
Brigadiere	3.60
Vice-brigadiere musicante e trombettiere	3.40
Vice-brigadiere	3.15
Appuntato e carabiniere musicante e trombettiere	2.55
Carabiniere	2.30
Allievo carabiniere	0.35

Carabinieri a cavallo.

Maresciallo d'alloggio maggiore e capo	5.29
Maresciallo d'alloggio ordinario	4.69

Brigadiere trombettiere	L. 4.29
Brigadiere	4.04
Vice-brigadiere trombettiere	3.79
Vice-brigadiere	3.54
Appuntato e carabiniere trombettiere	2.94
Carabiniere	2.69
Allievo carabiniere	0.40

3. — DETENUTI.

Alle compagnie di disciplina speciali	0.10
Alle compagnie di disciplina di punizione	0.05

§ 4. — UOMINI FUORI FORZA.

Di qualunque grado ed arma	0.10
--------------------------------------	------

Disposizione transitoria.

I furieri maggiori ed i furieri ricevono rispettivamente l'assegno di lire 2.65 e di lire 2.10. (Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del genio » (N. 328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del genio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 328).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Alle vigenti tabelle XX, XXI, XXII e XXIII della legge di ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (testo unico, modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 479), concernenti i ragionieri

di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio e disegnatori sono sostituite le seguenti:

TABELLA XX. - Dei ragionieri geometri del genio.

1	ragioniere geometra superiore
14	ragionieri geometri capi di 1ª classe
11	» » » di 2ª classe
22	primi ragionieri geometri di 1ª classe
22	» » » di 2ª classe
27	ragionieri geometri di 1ª classe
28	» » » 2ª »
28	» » » 3ª »
29	» » » 4ª »
<hr/>	
Totale	182

TABELLA XXI. - Dei ragionieri d'artiglieria.

7	ragionieri capi di 1ª classe
14	» » » 2ª »
16	primi ragionieri di 1ª classe
18	» » » 2ª »
21	ragionieri di 1ª classe
21	» » 2ª »
21	» » 3ª »
22	» » 4ª »
<hr/>	
Totale	140

TABELLA XXII. - Dei capitecnici d'artiglieria e genio.

5	capitecnici capi di 1ª classe
8	» » » 2ª »
14	primi capitecnici di 1ª classe
16	» » » 2ª »
26	capitecnici di 1ª classe
21	» » 2ª »
20	» » 3ª »
8	» » 4ª »
<hr/>	
Totale	118

TABELLA XXIII. - Dei disegnatori tecnici.

4	disegnatori tecnici capi di 1ª classe
6	» » » 2ª »
20	» » » 3ª »
34	disegnatori tecnici di 1ª classe
22	» » » 2ª »
14	» » » 3ª »
<hr/>	
Totale	100

(Approvato).

Art. 2.

Alla tabella VI della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito (testo unico, modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 479), nelle parti relative ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri geometri del genio, ai capitecnici di artiglieria e genio ed ai disegnatori, è sostituita la presente:

Ragionieri geometri del genio

	Stipendio annuo
Ragioniere geometra superiore . . . L.	7,000
Ragioniere geometra capo di 1ª classe . . .	6,000
Ragioniere geometra capo di 2ª classe . . .	5,000
Primo ragioniere geometra di 1ª classe . . .	4,500
Primo ragioniere geometra di 2ª classe . . .	4,000
Ragioniere geometra di 1ª classe . . .	3,500
» » » 2ª » . . .	3,000
» » » 3ª » . . .	2,500
» » » 4ª » . . .	2,000

Ragionieri di artiglieria.

	Stipendio annuo
Ragioniere capo di 1ª classe . . . L.	6,000
» » 2ª » . . .	5,000
Primo ragioniere di 1ª » . . .	4,500
» » 2ª » . . .	4,000
Ragioniere di 1ª » . . .	3,500
» » 2ª » . . .	3,000
» » 3ª » . . .	2,500
» » 4ª » . . .	2,000

Capitecnici di artiglieria e genio.

	Stipendio annuo
Capotecnico capo di 1ª classe . . . L.	6,000
» » 2ª » . . .	5,000
Primo capotecnico di 1ª » . . .	4,500
» » 2ª » . . .	4,000
Capotecnico di 1ª » . . .	3,500
» » 2ª » . . .	3,000
» » 3ª » . . .	2,500
» » 4ª » . . .	2,000

Disegnatori tecnici.

	Stipendio annuo
Disegnatore tecnico capo di 1ª classe L.	4,000
» » 2ª » . . .	3,500
» » 3ª » . . .	3,000
Disegnatore tecnico di 1ª » . . .	2,500
» » 2ª » . . .	2,000
» » 3ª » . . .	1,500

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1910

Art. 3.

Gli impiegati degli anzidetti personali, che risulteranno in eccedenza alle rispettive tabelle organiche contemplate all' art. 1, nel numero massimo qui sotto indicato, saranno, fino a completa estinzione, mantenuti fuori ruolo coi gradi e cogli stipendi di cui appresso:

Ragionieri geometri del genio.

3	Ragionieri geometri capi di 2ª cl. a L.	5,000
5	Primiragionieri geometri di 1ª » a	4,500
5	» » » 2ª » a	4,000
4	Ragionieri geometri di 1ª » a	3,500
4	» » » 2ª » a	3,000
2	» » » 3ª » a	2,500
1	» » » 4ª » a	2,000
24		

Ragionieri di artiglieria.

6	Primi ragionieri di 1ª classe a L.	4,500
6	» » » 2ª » a	4,000
5	Ragionieri 1ª » a	3,500
5	» » » 2ª » a	3,000
4	» » » 3ª » a	2,500
2	» » » 4ª » a	2,000
28		

Capitecnici di artiglieria e genio.

2	Primi capitecnici di 1ª classe a L.	4,500
2	» » » 2ª » a	4,000
2	Capitecnici di 1ª » a	3,500
2	» » » 2ª » a	3,000
2	» » » 3ª » a	2,500
10		

Disegnatori tecnici.

2	Disegnatori tecnici capi di 3ª cl. a L.	3,000
8	Disegnatori tecnici di 1ª » a	2,500
8	» » » 2ª » a	2,000
2	» » » 3ª » a	1,500
20		

(Approvato).

Art. 4.

Gli impiegati da considerarsi fuori ruolo saranno designati per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 5.

Gli impiegati fuori ruolo di cui all' art. 3 saranno di massima adibiti ai lavori ed ai servizi occorrenti per gli armamenti e le opere di fortificazione.

La spesa per le relative competenze verrà, ad ogni esercizio, ripartita con la legge di bilancio fra i capitoli della parte straordinaria del bilancio che provvedono ai lavori ed alle opere in discorso.

Per l' esercizio 1910-11 sarà al riguardo provveduto con decreto del ministro del tesoro. (Approvato).

Art. 6.

La graduale diminuzione degli impiegati fuori ruolo si effettuerà colla progressiva riduzione dei posti rispettivi a cominciare dalle ultime classi, giusta le seguenti norme:

(Approvato).

Art. 7.

Gli impiegati, che coll' applicazione della presente legge passeranno ad un grado inferiore a quello che hanno attualmente, conserveranno la denominazione inerente al grado cui ora appartengono.

(Approvato).

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore dal 1º luglio 1910.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della R. marina » (N. 344).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della Regia marina.

Prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 344).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1910.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Giacchè mi si presenta l'occasione di parlare della marina, io mi permetto di pregare l'onor. ministro di dirmi qualche cosa sui nostri cantieri navali privati, se corrispondono cioè alla fiducia del Governo oppur no e se disimpegnano bene le ordinazioni che ricevono.

Siccome in questi giorni è corsa qualche voce contraria, io mi permetto di pregare l'onorevole ministro della marina a voler dilucidare questo punto.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. L'onorevole senatore Astengo mi domanda se l'Amministrazione della marina ha fiducia nei nostri cantieri navali. La domanda dell'onorevole Astengo è vaga e la mia risposta sarà necessariamente altrettanto generica. La marina ha sempre dimostrato molta fiducia nei cantieri navali ed il fatto è dimostrato dalle ordinazioni che essa continuamente dà ai nostri cantieri, perchè l'Amministrazione della marina comprende il dovere dello Stato di tutelare l'industria nazionale, sia per quella protezione che lo Stato deve accordarle, sia anche per ragioni d'indole militare, giacchè l'ideale sarebbe quello di non ricorrere mai all'industria straniera per le forniture militari. Non solo, ma consultando la relazione della nostra Direzione generale delle costruzioni navali, chiunque potrà vedere la quantità di ordinazioni e di commesse date ai nostri cantieri e ai nostri stabilimenti navali, in confronto di quelle date ai cantieri e agli stabilimenti navali esteri, e persuadersi così che, senza un'assoluta necessità, non si ricorre mai all'industria straniera. Non solo questa norma è adottata per consuetudine, ma alle stesse ditte, le quali ricevono le ordinazioni dell'Amministrazione della marina, è limitata la facoltà di provvedersi di materiali all'estero, meno nel caso in cui non sia possibile acquistare questi materiali presso di noi, perchè non se ne producono.

La marina ha tutto l'interesse che si ricorra ai nostri cantieri anche perchè col lavoro si perfeziona sempre più la loro produzione.

Un fatto avvenuto recentemente mi piace di ricordare al Senato, un fatto che dimostra con quanta cura la marina tuteli l'industria privata.

La casa Pattison di Napoli ha in costruzione alcuni cacciatorpediniere della Regia marina. Per provvedere i tubi delle caldaie di questi cacciatorpediniere la casa Pattison si rivolse all'unico stabilimento di Italia, lo stabilimento di Sestri. Ma lo stabilimento di Sestri per commesse anteriori dell'Amministrazione della marina, non avrebbe potuto fornire per l'epoca richiesta i tubi occorrenti alla casa Pattison. Ebbene in quella circostanza il Ministero della marina, che aveva dato la commissione in epoca anteriore a quella della casa Pattison, visto che la sua ordinazione avrebbe potuto essere prorogata senza danno della marina, permise allo stabilimento di Sestri di prorogare l'epoca della consegna per permettere alla Casa Pattison di ricorrere all'industria estera.

Questo in massima posso dire per assicurare l'onorevole senatore Astengo di tutta la buona disposizione che l'Amministrazione della marina ha di ricorrere sempre all'industria privata italiana.

Vi sono però casi nei quali, malgrado la buona volontà, ciò non è possibile, o perchè l'industria italiana non produce o per altre ragioni d'indole militare od anche per limitare o abbassare i prezzi ed in questi casi si deve ricorrere all'estero.

Meno questi casi, io lo dichiaro formalmente, la marina si vale sempre dell'industria nazionale.

Circa la fiducia che noi abbiamo nei nostri cantieri, stanno ad attestarla le navi che questi cantieri ci hanno fornito e che sono prova della bontà delle costruzioni navali che ci dà il Paese. Di ciò la marina non può essere che pienamente soddisfatta.

Se talvolta la marina ha potuto in qualche costruzione riscontrare dei difetti, questo è nell'ordine naturale delle cose e non vi è da stupirsi.

Concludendo, io posso affermare che noi abbiamo la più completa fiducia nei nostri cantieri navali, e che i prodotti che questi forniscono

alla marina, si possano paragonare ai migliori forniti dall'industria estera. (*Bene - Approvazioni*).

ASTENGO. domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io sono lieto di aver provocato queste dichiarazioni dall'onor. ministro della marina, perchè da esse in sostanza si rileva che i cantieri navali italiani si fanno onore. Di questo io prendo atto con viva compiacenza. (*Approvazioni*).

GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola a nome della minoranza della Commissione. Veramente sono stato molto in dubbio di prender la parola in un'ora e in una stagione così avanzata, perchè probabilmente potrebbe essere reputato il mio discorso come una perdita di tempo e come superfluo.

Però l'argomento mi è parso di tale importanza, che ho creduto di sommo interesse il richiamare l'attenzione del Senato sopra la portata di questo disegno di legge, che potrebbe forse sembrare una di quelle piccole leggi che passano senza discussione.

Chi ha letto la relazione potrà forse essere stato impressionato da qualche espressione di essa, e cioè da quella con cui si fa appello ai sentimenti del Senato per l'approvazione della legge. Probabilmente questo appello avrà fatto passare inosservate quelle ragioni essenziali, che sono state riassunte in quel breve periodo che è stato formulato come l'espressione dell'opinione della minoranza. Ma questa legge, che non ha l'apparenza di essere una legge importante e di voler concedere provvedimenti di favore per la carriera dei macchinisti, per le loro benemerienze, ritenendo che essi debbano avere un trattamento in ragione dell'importanza del servizio prestato, questa legge invece all'art. 1 viene ad eliminare in pochi anni gli attuali ufficiali macchinisti navali, per sostituirvi un altro personale di cui fino ad ora si ignora quale sarà il reclutamento.

Ora, il ministro stesso nel discorso che ha fatto tanto alla Camera elettiva quanto al Senato, ha detto chiaramente, ed io potrei qui leggerlo perchè ho il testo sotto gli occhi, che noi abbiamo degli ottimi direttori di macchina; ed infatti, nei lunghi anni trascorsi dopo che la

marina italiana è passata dalle navi con macchine poco potenti a quelle di potenza sempre maggiore, non vi è stato nessun inconveniente nell'esercizio delle macchine, il che vuol dire che il suo personale ha sempre soddisfatto al suo compito. Potrà certo esservene del migliore, come in tutte le cose umane, a meno che la considerazione che l'ottimo è il nemico del bene, sia stato il movente di sopprimere un personale che si riconosce abbia ottimi elementi.

Con la variazione dei limiti di età, nel 1916, cioè al termine del sessennio, noi avremo gli ufficiali superiori, a cominciare dal grado di maggiore, provenienti da quelli attualmente in servizio; i rimanenti, che sono 283, saranno tratti dal ruolo attuale dei sotto ufficiali: ciò che rappresenta una soppressione quasi totale del personale attuale.

È ben vero che i limiti di età sono determinati, in parte dal criterio della idoneità fisica, ma non è solo su questo elemento che vengono stabiliti, poichè se così fosse, non si capirebbe come il capitano macchinista a 45 anni non sia più idoneo, fisicamente, al servizio, mentre il sotto-ufficiale macchinista, il quale fa una vita molto più disagiata, deve poter continuare il servizio fino a 52 anni. Io avrei capito il riordinamento del corpo sulle basi di un organico aumentato nei gradi superiori, e di una rigorosa selezione, ma non comprendo perchè si debba affidare questa alla sola cieca legge dei limiti di età, così noi finiremo ad eliminare senza criterio i buoni ed i meno buoni, non voglio dire i cattivi, perchè dal ministro stesso sono stati in generale tutti ritenuti buoni. Questi provvedimenti avrebbero dovuto precedere o accompagnare la legge presentata. L'antecessore del ministro attuale presentò le due leggi insieme, quella del riordinamento e la presente; l'onor. Leonardi, il quale non divide le idee del suo antecessore, riguardo al nuovo ordinamento, ha mantenuto solo la legge per l'eliminazione.

Ora, dall'esame di ciò che può apparire dai postulati della Commissione incaricata di studiare il riordinamento dei macchinisti, che rappresentano il concetto del ministro, in confronto con le idee del suo antecessore, il ministro Bettolo, si vede che per entrambi i progetti la maggiore preoccupazione avuta, è stata quella di

cercare di togliere un malcontento esistente nei sotto-ufficiali, del quale non conviene scrutar le ragioni che potevano averlo motivato.

È evidente però che l'aspirazione di questi sotto-ufficiali era quella di accelerare la loro carriera, diventare ufficiali e sostituirsi agli attuali di cui forse si reputavano migliori, e di salire presto ai sommi gradi. Invece il riordinamento espresso nei postulati della Commissione, separa le carriere e stabilisce che vi saranno reclutamenti di meccanici per non andare più su del grado di sotto-ufficiale, e corsi speciali per i quali saranno reclutati giovani destinati a diventare ufficiali. In altri termini, si viene quasi a creare una casta, che, non gioverà a far sparire il malcontento e che all'epoca presente non è in accordo con le idee prevalenti.

In ogni modo, non voglio entrare nella discussione dei progetti futuri; quello che ho voluto constatare è che con questo disegno di legge si eliminano in massa ufficiali i quali sono buoni e che disimpegnano bene le loro attribuzioni, come è stato riconosciuto dallo stesso onor. ministro; e a questi ufficiali si sostituiscono per ora altri i quali sono nelle stesse condizioni, ma che si vogliono far avanzare rapidamente per togliere il malcontento.

Gli stessi sentimenti che sono stati invocati dalla maggioranza della Commissione, affinché il Senato approvi questa legge (che il ministro non ha dichiarato d'urgenza, ma che sembra tuttavia si abbia fretta di vederla approvata), questi stessi sentimenti potrebbero essere benissimo invocati per indurre il Senato a non distruggere, in brevi anni, un essenziale organismo di cui non è ancora preparata la ricostruzione, mentre potrebbero presentarsi circostanze in cui siavi necessità del personale già preparato che ora abbiamo, ma che, col sussidio di provvedimenti economici, mandiamo a casa.

MARTINEZ, *dell' Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINEZ, *dell' Ufficio centrale*. Mi associo completamente a quanto ha detto il collega Gualterio.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. L'on. senatore Gualterio ha fatto parecchie osservazioni su questo disegno di legge alle quali cercherò brevemente di rispondere.

Osservò anzitutto che riguardo ad esso il ministro e il capo di stato maggiore sono perfettamente d'accordo. Dico questo perchè dalle parole del senatore Gualterio potrebbe credersi che ciò non fosse.

Il ministro Bettolo aveva presentato due disegni di legge. Il primo è l'attuale, che io ho migliorato nei riguardi dei sottufficiali e degli ufficiali che, o per le condizioni speciali in cui erano entrati in servizio, per l'età, o per altri motivi non venivano ad usufruire dei vantaggi in esso contenuti, mentre a me è sembrato che, per ragioni di giustizia, anch'essi dovessero esservi compresi.

Il secondo disegno di legge riguardava l'ordinamento dei corpi militari della Regia marina.

In esso i corpi venivano messi in ordine di importanza nel seguente modo:

Ufficiali di vascello, ufficiali del corpo Reale equipaggi, ufficiali ingegneri ed ufficiali macchinisti. Siccome è sembrato a me che il corpo degli ufficiali macchinisti fosse un corpo combattente, pensavo di metterlo subito dopo quello degli ufficiali di vascello. Dovendo però stabilire in modo definitivo e preciso le funzioni di questo corpo, ho creduto bene di non impegnarmi in nessun modo e di conservare ampia facoltà di studio e di deliberazione. Restò l'altro disegno di legge che anche il mio predecessore, on. Bettolo, ha dichiarato, d'accordo col relatore, di urgenza. Dove veniva questa urgenza?

Tutti sanno che vi è del malessere nel corpo dei macchinisti, tutti riconoscono la necessità di una riforma. Ora dacchè questa necessità esiste, mi pare che la cosa migliore sia quella di uscir subito da una penosa situazione, e il presente disegno di legge provvede appunto a questo fine. Perchè si dovrebbe ritardare? L'on. Gualterio osserva che con esso noi non miglioriamo questo corpo. Ciò non è esatto, perchè coloro che vanno via sono necessariamente rimpiazzati da altri più giovani e più colti, perchè da alcuni anni la coltura professionale degli ufficiali macchinisti è stata notevolmente migliorata.

Per attuare questo miglioramento, si è pro-

ceduto ad una rigorosa selezione mediante uno speciale esame cui furono sottoposti tutti i sotto-ufficiali, che vollero concorrere per l'avanzamento a scelta.

Provveduto così ai sotto-ufficiali già esistenti in ruolo, si è poi stabilito che tutti i sotto-ufficiali dopo 2 anni dall'uscita dalla scuola di Venezia, facciano un corso di perfezionamento presso l'Accademia navale di Livorno, nella quale, fino dal 1902, ha luogo anche un corso complementare per i tenenti e sottotenenti macchinisti che aspirano a raggiungere il grado di ufficiale superiore.

Quindi già da 8 anni abbiamo nei gradi inferiori ufficiali macchinisti che hanno, oltre la pratica, anche una coltura professionale teorica tale da garantire la loro attitudine anche per i gradi elevati; in modo che gli ufficiali superiori che usciranno dal servizio per la presente legge potranno essere tranquillamente sostituiti da altri, più giovani, ma già capaci di disimpegnarne le attribuzioni.

Tutte queste riforme non sono state la causa di un imperfetto servizio reso dai nostri macchinisti, ma dallo avere finalmente riconosciuto che l'opera loro non era abbastanza compensata. Apprezzata si è ho dichiarato alla Camera, come lo ripeto qui, ma non compensata sufficientemente. E per ciò che ho creduto di tener conto del lungo periodo che gli attuali ufficiali hanno trascorso nei gradi di sotto-ufficiale, per la liquidazione della pensione. Questo è lo scopo della parte economica del progetto di legge in discussione.

Nei riguardi poi militari ed economici, la presente legge non avrà una portata tale da preoccupare, giacchè mentre con la legge finora in vigore gli ufficiali macchinisti che andrebbero via ogni anno sarebbero circa 21, con quella in discussione, lascerebbero il servizio circa 35 all'anno, e questo periodo di transizione durerebbe soltanto sei anni.

Per l'avvenire poi, al posto degli attuali sotto-ufficiali macchinisti, che saranno destinati per la maggior parte a passare ufficiali, sarà creato un corpo di meccanici, il quale corpo sarà composto dagli attuali capi fuochisti. È un personale che si potrà formare, perchè è bene che il Senato sappia che i macchinisti di 1ª e 2ª classe sono nientedimeno 860, quindi abbiamo uno stock, per così dire, di ottimo personale,

che dà tutti gli affidamenti di poter coprire col tempo i posti ai quali perverrà, ed in età abbastanza giovanile ma non troppo, giacchè, per citare un esempio, dirò che, il futuro maggior generale macchinista, allorchè sostituirà l'attuale avrà l'età di 56 anni, nè vi arriva facendo una carriera troppo celere, perchè attualmente è tenente colonnello con 5 anni di grado.

Non vedo quindi quale fondamento abbiano le osservazioni fatte dall'on. Gualterio, e, convinto invece che i provvedimenti proposti siano utili nell'interesse del corpo e del servizio, prego il Senato a voler dare il suo voto favorevole al disegno di legge. (*Approvazioni*).

MAURIGI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAURIGI, *relatore*. Sarò brevissimo perchè non aspiro menomamente a registrare il record della lunghezza delle sedute del Senato. Risponderò due sole parole al mio illustre amico Gualterio. Egli ha risollevata dopo 25 anni la questione dei limiti di età obbligatori. Io fui il primo a dover sostenere quell'aspra lotta, e fu proprio per la marina militare per cui fu prima determinata; e di quella riforma assumo la piena responsabilità storica perchè fu un emendamento mio che fece adottare allora l'obbligo dei limiti di età. È inutile riaprire questa discussione, che è sanzionata da una pratica che dura da un quarto di secolo.

L'onor. Gualterio poi ha insistito sulla qualità dei macchinisti che attualmente sono in servizio. Oltre a pensare che occorreranno sei anni prima che si applichi pienamente la legge e che gradatamente queste qualità possono diminuire, farò osservare al senatore Gualterio che il suo giudizio, per quanto autorevole, vale sempre un poco meno di quello di coloro che hanno la responsabilità attuale e diretta dell'armata. E questo concetto di riformare, nei termini in cui è presentato al Senato, l'ordinamento del corpo dei macchinisti, non è una idea che è venuta all'attuale ministro della marina, ma l'ha iniziata l'ammiraglio Mirabello, di cui tutti abbiamo compianto la perdita, vi ha insistito più che mai l'ammiraglio Bettolo che è tanta nostra speranza, e non fa che confermarla ora l'onorevole ministro della marina.

Quindi io senza più abusare della pazienza, così lungamente messa a prova oggi, del Se-

nato, lo prego senz'altro di voler dare il voto favorevole a questa legge, il cui carattere di urgenza, ripeto ancora una volta, e non è mai abbastanza ripetuto, è reputato necessario da chi deve eventualmente comandare la nostra marina in guerra. (*l'approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun' altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio dei voti).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Provvedimenti a favore degli ufficiali e sotto-ufficiali macchinisti della Regia marina** » (Numero 344).

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione del disegno di legge concernente i « Provvedimenti a favore degli ufficiali e sotto-ufficiali macchinisti della Regia marina ».

Chiusa la discussione generale, procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono estesi agli ufficiali macchinisti della Regia marina i limiti di età stabiliti dall'art. 6 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, per la cessazione dal servizio attivo degli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia marina.

(Approvato).

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente art. 1 verrà applicata gradualmente a datare dal 1° luglio 1910 e dovrà esserè mandata ad intero effetto entro il limite di anni sei, secondo le modalità da stabilirsi con apposito decreto Reale.

(Approvato).

Art. 3.

Dal 1° luglio 1910 le pensioni agli ufficiali macchinisti della Regia marina saranno liquidate in base alle frazioni stabilite per gli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia

marina, nella tabella di cui all'art. 1 della legge n. 375 del 27 giugno 1909.

(Approvato).

Art. 4.

Agli articoli 71 e 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari sono aggiunti i seguenti comma:

« Per gli ufficiali inferiori macchinisti le pensioni e gli assegni suddetti saranno liquidati come se essi avessero percepito durante l'ultimo triennio uno stipendio calcolato in base alla tabella annessa alla legge n. 362 del 6 luglio 1908 per gli ufficiali del Regio esercito, computando in aggiunta al tempo trascorso nel grado di ufficiale, il tempo trascorso nei gradi di sottufficiale macchinista.

« Per quelli provenienti dalla marina mercantile, oltre il tempo passato come ufficiale e sotto-ufficiale macchinista nella Regia marina, anche il tempo passato come macchinista nella marina mercantile.

« I capitani macchinisti che cessando dal servizio avranno raggiunto col computo suddetto un numero di anni da 25 a 20 incluso, o da 20 a 15 incluso, liquideranno rispettivamente la pensione come se nell'ultimo triennio avessero percepito lo stipendio di capitano con un quinquennio o di capitano senza quinquenni, semprechè la pensione così liquidata riesca superiore a quella che essi possono conseguire in base alle disposizioni vigenti.

« I sottotenenti macchinisti, i quali, cessando dal servizio attivo, avranno raggiunto col computo suddetto un numero di anni di grado, da ufficiale, superiore a 15, liquideranno la pensione come se avessero percepito durante l'ultimo triennio lo stipendio annuo di tenente con un quinquennio.

(Approvato).

Art. 5.

All'art. 2 della legge 27 giugno 1909, n. 375 è aggiunto il seguente comma:

d) Cinque anni antecedenti al conseguimento della patente di macchinista nella marina mercantile, agli ufficiali macchinisti non provenienti dalle scuole della Regia marina, muniti di detta patente, purchè essa sia stata conseguita prima di entrare come macchinisti nella Regia marina.

(Approvato).

Art. 6.

La pensione da liquidarsi ai maggiori macchinisti non potrà in niun caso essere inferiore a quella massima alla quale possono aspirare i capitani macchinisti, purchè, con il computo di cui al precedente art. 4, essi abbiano raggiunto un numero di anni da ufficiale uguale o superiore ai 25.

(Approvato).

Art. 7.

Per gli ufficiali macchinisti che cesseranno dal servizio attivo prima del 30 giugno 1912, per ragioni di età, e che abbiano contratto matrimonio prima della presentazione della presente legge; i due anni di convivenza matrimoniale ai quali si riferisce l'art. 104 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, per il diritto della vedova alla pensione, si computeranno dal giorno del matrimonio, fino a quello in cui l'ufficiale macchinista avrebbe dovuto lasciare il servizio se fossero restati immutati i limiti di età stabiliti dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1908, n. 59.

(Approvato).

Art. 8.

I sottotenenti macchinisti che, al termine del 30° mese di grado, eventualmente non avessero ancora conseguito la promozione, saranno promossi tenenti, salvo l'accertamento della loro idoneità all'avanzamento secondo le speciali disposizioni per essi stabilite.

Coloro che, per effetto della suddetta promozione, risultassero eccedenti all'organico, saranno considerati in soprannumero e l'organico dei sottotenenti macchinisti resterà temporaneamente ridotto di un numero di posti uguale a quello dei tenenti promossi in soprannumero.

(Approvato).

Art. 9.

Agli ufficiali macchinisti dei gradi sottoidicati, è accordata, in luogo di quella che attualmente percepiscono, un'indennità di arma annua nella misura qui appresso indicata:

Sottotenente macchinista L. 1,000
Tenente macchinista » 1,000

(Approvato).

Art. 10.

Alla nota a) della tabella B, annessa alla legge 24 marzo 1907, n. 135, è aggiunto il seguente comma:

« La paga giornaliera dei primi macchinisti, sia a terra che a bordo, è aumentata di lire 0.50 e di lire 1.00 quando essi abbiano rispettivamente compiuto sei o dodici anni di permanenza di questo grado ».

(Approvato).

Art. 11.

La somma di spese effettive consolidate del bilancio del Ministero della marina è aumentata nei prossimi sei esercizi, rispettivamente, delle somme seguenti:

Esercizio 1910-911	L.	210,000
Id. 1911-912	»	249,100
Id. 1912-913	»	404,000
Id. 1913-914	»	510,000
Id. 1914-915	»	531,000
Id. 1915-916	»	571,000

L'iscrizione di queste somme nei vari capitoli del bilancio 1910-911 sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Articolo unico.

Durante il periodo dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1916:

a) agli ufficiali macchinisti collocati in posizione di servizio ausiliario posteriormente al 1° marzo 1910 sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge;

b) è ridotto alla metà, per gli ufficiali macchinisti, il tempo minimo di permanenza nel grado e quello di navigazione prescritti dagli articoli 11 e 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina;

c) agli ufficiali macchinisti, i quali facciano domanda di collocamento nella posizione di servizio ausiliario quando mancano loro meno di sei mesi per raggiungere l'epoca fissata dal Regio decreto di cui all'articolo 2 della presente legge, la pensione verrà liquidata per gli effetti dell'articolo 85 di questo unico delle

leggi sulle pensioni militari e civili, come se avessero effettivamente percepito, fino all'epoca fissata dal predetto Regio decreto, gli stipendi calcolati in base alle disposizioni del precedente articolo 4:

d) ai maggiori macchinisti che abbiano più di 5 anni di grado ed agli ufficiali macchinisti aventi grado superiore a maggiore, che saranno collocati in posizione di servizio ausiliario in seguito all'articolo 1 della presente legge, la pensione verrà calcolata come se gli ufficiali predetti avessero percepito l'ultimo stipendio fino all'epoca in cui, non avendo ottenuto la promozione, sarebbero stati collocati in posizione di servizio ausiliario se fossero rimasti immutati i limiti di età stabiliti dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1898, n. 59.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Avanzamento del personale civile e tecnico della Regia marina» (N. 345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Avanzamento del personale civile e tecnico della Regia marina».

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 345).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Le promozioni di classe per gli specialisti laureati principali ed i capi tecnici principali della Regia marina (Istituto idrografico, direzioni delle costruzioni navali e direzioni di artiglieria e armamenti) e le promozioni di grado negli stessi personali, cioè da specialista laureato di 1^a classe a specialista laureato principale di 3^a classe e da capo tecnico di 1^a classe

a capo tecnico principale di 3^a classe, sono conferite esclusivamente per merito.

Le promozioni di classe degli specialisti laureati e dei capi tecnici di 2^a e 3^a classe si fanno un terzo per merito e due terzi per anzianità; il turno di merito precede quello dell'anzianità.

(Approvato).

Art. 2.

Gli specialisti laureati principali di 1^a classe ed i capi tecnici principali di 1^a classe non possono conseguire lo stipendio massimo stabilito dalle tabelle II^a e III^a annesse all'art. 1^o della legge 5 luglio 1908, n. 366, se non dopo due anni almeno di permanenza dello stipendio minimo; la concessione nello stipendio massimo viene effettuata per anzianità, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, primo capoverso, della legge 25 giugno 1908, n. 290.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 3.

Le promozioni dei capi tecnici di 2^a classe del Regio Istituto idrografico, in eccedenza al ruolo organico, vengono conferite esclusivamente per merito.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per la seduta di domani.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Siccome io dovrei parlare sul disegno di legge che verrebbe ora in discussione e cioè quello relativo al riordinamento del casellario centrale e del nuovo organico del Ministero di grazia e giustizia, prego il Senato di voler rimandare a domani il seguito della discussione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Credo di interpretare il pensiero del Senato proponendo che per oggi si

tolga la seduta. Mi pare che abbiamo già seduto abbastanza. Proporrei inoltre che la seduta di domani invece che incominciare alle ore 15, cominci alle ore 14.

TAMASSIA. Io credo che potremmo sedere ancora per un'ora! (*Rumori*).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'on. senatore Borgatta propone che oggi si tolga la seduta e che la seduta di domani, invece di cominciare alle 15, cominci alle ore 14.

Pongo ai voti la proposta dell'on. Borgatta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Essendo stata approvata la proposta fatta dall'on. Borgatta, la seduta di domani comincerà alle ore 14.

Presentazione di relazione.

MELE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso e di Chieti.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Mele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato all'Esposizione di Torino nel 1911 e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche:

Senatori votanti	114
Favorevoli	95
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172 e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio:

Senatori votanti	114
Favorevoli	98
Contrari	16

Il Senato approva.

Riduzione della tariffa telegrafica interna:

Senatori votanti	114
Favorevoli	98
Contrari	16

Il Senato approva.

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona:

Senatori votanti	114
Favorevoli	92
Contrari	22

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-09:

Senatori votanti	114
Favorevoli	78
Contrari	36

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	114
Favorevoli	79
Contrari	35

Il Senato approva.

Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica:

Senatori votanti	114
Favorevoli	76
Contrari	38

Il Senato approva.

Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle Assicurazioni popolari di

rendite vitalizie della Cassa nazionale di previdenza degli operai:

Senatori votanti	114
Favorevoli	84
Contrari	30

Il Senato approva.

Aumento di stanziamenti per l'erigenda manifattura dei tabacchi in Bari:

Senatori votanti	114
Favorevoli	90
Contrari	24

Il Senato approva.

Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

Senatori votanti	114
Favorevoli	95
Contrari	19

Il Senato approva.

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	114
Favorevoli	80
Contrari	34

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-10 (N. 361);

Provvedimenti riguardanti l'emigrazione (N. 311);

Modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno (N. 362);

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito (N. 324);

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi (N. 326);

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito (N. 327);

Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del genio (N. 328);

Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della Regia marina (numero 344);

Avanzamento del personale civile tecnico della Regia marina (N. 345);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, numero 404, sulla Camera agrumaria di Messina (N. 368);

Conversione in legge dei decreti Reali per terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 382);

Riordinamento del casellario centrale e degli uffici della Statistica (N. 363);

Proroga alle leggi 15 luglio 1900, n. 260 e 26 dicembre 1909, n. 812, riguardanti la concessione di mutui per gli edifici scolastici (numero 372);

Conversione in scuole Regie dell'Istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (N. 373);

Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata (N. 356);

Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima (N. 365);

Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse (N. 366);

Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato (N. 367);

Istituzione del R. Comitato talassografico italiano (N. 374);

Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali civili di Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola e degli asili infantili di Formigine, Sassuolo, Spilamberto e Vignola e del ricovero per vecchi di Sassuolo (N. 153);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ascoli Piceno, Amandola, Arquata del Tronto, Force e dell'orfanotrofio maschile « Cantalamessa » in Ascoli Piceno (N. 160);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari (N. 168);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile « Umberto I » in Siracusa (N. 169);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) (N. 173);

Tombola nazionale per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino (N. 180);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Terranova di Sicilia (N. 185);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione « tracomatosi » (N. 186).

Tombola telegrafica nazionale a favore del Sotto-Comitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana (N. 259);

Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno (N. 208);

Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino (N. 376);

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111. (N. 375);

Provvedimenti per la mutualità scolastica (N. 369).

Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Campobasso, e di Chieti (N. 341);

Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione (N. 350);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

Proposta del senatore Torlonia.

TORLONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Mi permetterei di proporre che le proposte delle tombole, che furono già approvate dall'altro ramo del Parlamento ed accettate dal Governo, e che dopo la discussione dell'altro progetto per i provvedimenti generali sulle tombole, non daranno certamente luogo ad alcuna discussione, poichè la discussione fu già fatta sul progetto generale delle tombole, pro-

porrei, dico, che, per guadagno di tempo, fossero messe addirittura all'ordine del giorno per la loro votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Di questa questione parleremo domani.

La seduta è sciolta (ore 19.20).

Comunicazioni della Segreteria.

Hanno preso parte alla votazione i Senatori:

Annaratone, Arcoleo, Arrivabene, Astengo.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bava-Beccaris, Beneventano, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Casana, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Cerruti, Ciamician, Colonna Prospero.

Dalla Vedova, De Cesare Raffaele, De Cupis, Del Carretto, De Marinis, De Seta Enrico, De Seta Francesco, Di Collobiano, Di Martino, Di Marzo, Dini, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, Doria-Pamphyli, Durante.

Engel.

Fabrizi, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Foà, Fortunato, Fracassi.

Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lucchini Giovanni, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malvano, Malvezzi, Mannassei, Maragliano, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martelli, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Medici, Mele, Melodia, Morin, Mortara.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Pasolini, Paternò, Pedotti, Pierantoni, Pirelli, Polacco, Ponzio-Vaglia, Primerano.

Rattazzi, Ruffo.

Salvarezza, Sani, Schupfer, Scialoja, Solinas Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vischi.

Licenziato per la stampa il 21 luglio 1910 (ore 10).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CXIII.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario — *Congedi* (pag. 3510) — Sono approvati i disegni di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404, sulla Camera agrumaria di Messina » (N. 369) (pag. 3510); « Conversione in legge dei decreti Reali pel terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 382) (pag. 3513) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Riordinamento del casellario centrale e degli uffici della statistica » (N. 363) parla il senatore Astengo (pag. 3518) — Sull'art. 7 fa osservazioni il senatore L. Lucchini (pag. 3522) al quale risponde il ministro di grazia e giustizia (pag. 3523) — Gli altri articoli sono approvati senza discussione — È rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Proroga alle leggi 15 luglio 1905, n. 260, e 26 dicembre 1909, n. 812, riguardante la concessione di mutui per gli edifici scolastici » (N. 372) (pag. 3523) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 3524) — È approvato il disegno di legge: « Conversione in scuole Regie dell'Istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato » (N. 373) (pagina 3524) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata » (N. 356) parlano i senatori Casana (pag. 3525, 3527), Mariotti Giovanni (pag. 3526, 3532), Lamberti (pag. 3532), Cadolini (pag. 3532), Cavalli presidente dell'Ufficio centrale (pag. 3532), De Seta Enrico relatore (pag. 3528) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 3529, 3533) — Si approva un ordine del giorno dell'Ufficio centrale (pag. 3533) — La discussione generale è chiusa — Sull'art. 5 parlano i senatori Melodia (pag. 3535) e De Cesare Raffaele (pag. 3535) ai quali risponde il ministro dei lavori pubblici (pag. 3536) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — È approvato il disegno di legge: « Riordinamento della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima » (N. 365) (pag. 3539) — Risultato di votazione (pag. 3537) — Dopo osservazioni dei senatori Finali (pag. 3542, 3543, 3545, 3547), Cavalli (pag. 3543), Casana (pag. 3544, 3545), De Cupis (pag. 3544), Cavasola (pag. 3548), Mariotti Giovanni relatore (pag. 3542, 3546) e del ministro del tesoro (pag. 3543, 3548), è rinviata la discussione del disegno di legge: « Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse » (N. 366) (pag. 3548) — Sono approvati i disegni di legge: « Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato » (N. 367) (pag. 3548); « Istituzione del Regio Comitato talassografico italiano » (N. 374) (pag. 3553) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari » (N. 168) parlano i senatori Cadolini (pag. 3554, 3555), Torlonia (pag. 3554), Beneventano (pag. 3557) e di Marzo relatore (pag. 3555) — Gli articoli sono approvati senza osservazioni — Sono approvati poi i disegni di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile "Umberto I" in Siracusa » (N. 169) (pag. 3558); « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recca-

nati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Monte Marciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (prov. di Ancona), Fossombrone (prov. di Pesaro e Urbino) » (N. 173) (pag. 3559); « Tombola nazionale per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino » (N. 180) (pagina 3559); « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia » (N. 185) (pag. 3559); « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione tracomatosi » (N. 186) (pag. 3559); « Tombola telegrafica a favore del Sotto-Comitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana » (N. 259) (pag. 3559); « Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno » (N. 208) (pag. 3560); « Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino » (N. 377) (pag. 3562); « Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 » (N. 375); (pag. 3562) « Provvedimenti per la mutualità scolastica » (N. 369) (pag. 3564); « Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso e di Chieti » (N. 341) (pag. 3565) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione » (N. 350) parlano i senatori Cavasola (pag. 3566, 3568), Cadolini dell'Ufficio centrale (pag. 3565) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 3567) — Senza osservazioni si approvano gli articoli del progetto di legge — Saluto al Presidente (pagina 3569); parole dei senatori: Borgatta (pag. 3569) e Astengo (pag. 3569) e risposta del Presidente (pag. 3569) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 3569) — Risultato di votazione (pag. 3569) — Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica e delle poste e telegrafi.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedi per motivi di famiglia il senatore Vischi di due giorni, e di dieci giorni il senatore Fili-Astolfone.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404 sulla Camera agrumaria di Messina » (N. 368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, numero 404, sulla Camera agrumaria di Messina ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 368).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La durata dei poteri conferiti al Regio commissario per la Camera agrumaria di Messina, con Regio decreto 20 gennaio 1910, n. 14, è prorogata sino al 31 dicembre 1910.

(Approvato),

Art. 2.

Non più tardi del 31 dicembre 1910, il Governo del Re presenterà un disegno di legge per dare assetto all'Amministrazione della Camera agrumaria con la costituzione della rappresentanza dei produttori di agrumi e di derivati, e per disciplinare il funzionamento dell'azienda nel modo più conforme ai fini di essa.

(Approvato).

Art. 3.

La tassa camerale di cui all'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 404, è stabilita:

a) pel citrato di calcio e per l'agro cotto non affidati alla Camera agrumaria per la vendita nella misura di lire 1 a quintale e per

ogni percentuale in grammi di acido citrico, sommati insieme l'acido citrico libero e quello combinato;

b) pel citrato di calcio e per l'agro cotto venduti per mezzo della Camera agrumaria, nella misura del 3 per cento del prezzo di vendita.

È data facoltà al Governo di modificare con decreto Reale la misura della tassa camerale come sopra stabilita.

(Approvato).

Art. 4.

Le fabbriche di acido citrico sono sottoposte al controllo della Camera agrumaria.

Quando impieghino nella fabbricazione dell'acido citrico citrato di calcio e agro cotto di loro produzione, questi prodotti si intenderanno consegnati alla Camera agrumaria per tutti gli effetti di legge.

Quando impieghino nella fabbricazione citrato di calcio e agro cotto comprati senza il tramite della Camera agrumaria, pagheranno la tassa camerale nella misura stabilita dall'art. 3, lettera a.

Le norme per la vigilanza e le sanzioni relative saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 5.

L'esercizio camerale comincia col 1° dicembre e termina col 30 novembre dell'anno successivo.

Non più tardi del 15 settembre il ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta del Regio commissario per la Camera agrumaria, sentita la Commissione consultiva istituita in conformità del Regio decreto del 20 gennaio 1910, n. 14, stabilirà il prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1910-11.

Tale prezzo dovrà essere determinato con criteri prudenziali tenuto conto delle condizioni del mercato e della produzione. La differenza fra il prezzo minimo ed il prezzo di vendita conseguito nell'esercizio 1910-11, dopo eseguiti i prelevamenti disposti dalla legge, sarà destinata ad ammortare il valore del prodotto rimasto non venduto nell'annata stessa, calcolato

in base al prezzo minimo. Il di più sarà ripartito fra tutti i depositanti dell'annata.

Le somme che potranno in avvenire ricavarsi dalla vendita del prodotto dell'esercizio 1910-11 rimasto invenduto, ed il cui valore sia stato ammortato, saranno distribuite ai depositanti in proporzione della quantità da ciascuno depositata nell'esercizio stesso.

(Approvato).

Art. 6.

Il prezzo di vendita sarà determinato dal Regio commissario, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5 e approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 7.

La misura delle anticipazioni di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 404, è elevato da due terzi a tre quarti del valore del citrato e dell'agro cotto calcolato in base al prezzo minimo di cui all'art. 5.

(Approvato).

Art. 8.

La Camera agrumaria è inoltre autorizzata ad anticipare la restante quarta parte del prezzo minimo di cui nell'articolo precedente, esclusivamente ai piccoli produttori ed alle Società cooperative di agrumicoltori che trasformino in citrato di calcio o in agro cotto la produzione degli agrumeti appartenenti ai soci.

Le norme per tali anticipazioni saranno stabilite con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 9.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente, il Tesoro dello Stato conferirà alla Camera agrumaria la somma di due milioni di lire in dieci assegnazioni annuali di lire 200,000 ciascuna a cominciare dall'esercizio 1913-14.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni alla Camera agrumaria nei limiti della somma di due milioni di lire, e alle condizioni normali.

La gestione della somma conferita dal Tesoro dello Stato alla Camera agrumaria è affidata

al Banco di Sicilia. Le norme e le condizioni per le anticipazioni della Cassa dei depositi e prestiti e per la gestione predetta saranno determinate dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro sentito il Banco di Sicilia.

I termini e le modalità del rimborso della somma anzidetta sulla quale non decorreranno interessi a favore dello Stato, saranno determinati dalla legge da presentarsi a norma dell'art. 2.

(Approvato).

Art. 10.

Tutti gli atti relativi al funzionamento interno della Camera agrumaria compresi i mandati di pagamento, sono esenti da tassa di bollo fino a che non se ne faccia uso ai sensi dell'art. 2 della legge (Testo unico) 4 luglio 1897, n. 414 sulle tasse di bollo. Le fedi di deposito e le note di pegno emesse dai magazzini autorizzati dalla Camera sono soggette alla sola tassa fissa di bollo di lire 0.50 quando anche vengono girate.

La Camera agrumaria sarà esente dall'imposta di ricchezza mobile per un trentennio dalla data della sua costituzione.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 5 luglio 1908, n. 404, sono applicabili agli stabilimenti per la produzione e per la trasformazione dei derivati agrumari anche quando, per ragioni di affinità o di connessione dei procedimenti industriali vengano in essi lavorati altri prodotti.

I contratti eventualmente stipulati dalla Camera agrumaria con gli stabilimenti suddetti saranno registrati con riduzione della tassa normale a un quarto.

La Camera ha facoltà di accordare agevolazioni e premi agli stabilimenti medesimi, con l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 12.

L'ammontare degli sconti a saggio di favore delle note di pegno dei derivati agrumari che

gl'Istituti di emissione sono autorizzati a fare alla Camera agrumaria ai termini dell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, non sarà compreso nei limiti fissati nell'art. 28 del testo unico di leggi sugli Istituti di emissione approvato con Regio decreto 23 aprile 1910, n. 204.

(Approvato).

Art. 13.

Alle associazioni cooperative di produttori di agrumi costituite o che si costituiranno, sia per promuovere l'aumento della esportazione del frutto, sia per la trasformazione industriale del frutto stesso prodotto negli agrumeti appartenenti ai soci, oltre alle agevolazioni fiscali e ai benefici a cui possono aver diritto in forza delle leggi vigenti, è concessa la esenzione della imposta di ricchezza mobile per un decennio che decorrerà dalla data della pubblicazione della presente legge per le Società già costituite, e dalla data dell'atto di fondazione per quelle che si costituiranno dopo la pubblicazione suddetta.

Saranno altresì stabiliti in favore delle associazioni considerate nel presente articolo, premi d'incoraggiamento con le condizioni da determinarsi dal ministro di agricoltura.

(Approvato).

Art. 14.

La merce depositata e rimasta invenduta a tutto il 31 agosto 1909, continuerà a considerarsi depositata sotto unica data sino al 31 maggio 1910.

(Approvato).

Art. 15.

Il pagamento delle somme dovute, a norma dell'art. 5, ai depositanti dell'esercizio 1910-11, sarà fatto dopo estinto il debito verso i depositanti degli anni anteriori.

Il valore della merce depositata durante gli esercizi 1908-909 e 1909-910, sarà calcolato in base al prezzo minimo rispettivamente fissato per ciascuno degli esercizi suddetti al netto dei prelevamenti stabiliti dalla legge 5 luglio 1908, n. 404.

(Approvato).

Art. 16.

Il Banco di Sicilia, oltre il 15 per cento di cui all'art. 11 e del 7 per cento di cui all'articolo 19, del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio decreto 23 aprile 1910, n. 204, ha facoltà d'impiegare per mezzo del Tesoro dello Stato negli anni dal 1910 al 1923 fino a dieci milioni delle sue scorte metalliche in buoni del Tesoro di Stati stranieri pagabili in oro o in valute di argento a pieno titolo della unione monetaria latina, o in cambiali sull'estero coi requisiti stabiliti dal Regio decreto 10 ottobre 1895, n. 527.

I frutti annui di tali impieghi saranno accantonati e reinvestiti a multiplo in titoli dello Stato od emessi dallo Stato per la costituzione di un fondo di riserva straordinario destinato a garanzia del Banco di Sicilia per le operazioni autorizzate da leggi speciali a favore della industria solfifera siciliana e dell'industria agrumaria.

A cominciare dal 1° gennaio 1924 i frutti dell'indicato fondo saranno annualmente acquisiti agli utili ripartibili fra lo Stato ed il Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 17.

È data facoltà al Governo di autorizzare con decreto Reale la costituzione di un'Associazione speciale fra i produttori di aranci e di altri agrumi, eccetto i limoni, allo scopo di promuovere il commercio e il consumo dei relativi prodotti mediante studi, informazioni, propaganda e pubblicità.

Ai mezzi all'uopo occorrenti sarà provveduto mediante un diritto da stabilirsi per ciascuna cassa di prodotti.

L'Associazione è esente da ogni imposta e tassa per dieci anni dalla sua costituzione.

Le norme per il funzionamento dell'Associazione e per l'applicazione del diritto saranno stabilite con apposito decreto Reale.

(Approvato).

Art. 18.

Sono abrogati il Regio decreto del 28 novembre 1909, n. 742, il Regio decreto del 21 aprile 1910, n. 275, e le disposizioni della legge 5 luglio 1908, n. 404, che siano contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali pel terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali pel terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. stampato N. 382).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti emanati su proposta dei ministri competenti in virtù della facoltà concessa al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata colla legge 16 dicembre 1909, n. 791.

Regio decreto 14 gennaio 1909, n. 16, col quale venne autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di lire 25,000 in aumento al capitolo n. 15 del bilancio della guerra, oltre la cifra consolidata (allegato A).

Regio decreto 14 gennaio 1909, n. 17, concernente le pensioni agli iscritti al Montepensioni dei maestri elementari e resi inabili al servizio a causa del terremoto (allegato B).

Regio decreto 16 gennaio 1909, n. 20, autorizzante proroga del termine per la presentazione dei conti ai funzionari delegati nelle provincie di Reggio Calabria e di Messina (allegato C).

Regio decreto 21 gennaio 1909, n. 31, riguardante l'iscrizione del capitolo n. 57-*bis* nel bilancio del fondo per il culto con la dotazione di lire 150,000 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e da quello per le impreviste del bilancio medesimo (allegato D).

Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 73, riflettente la denuncia dei funzionari di ciascun

Ministero presunti morti nei luoghi colpiti dal terremoto (allegato E).

Regio decreto 1° gennaio 1909, n. 6, che proroga la scadenza delle cambiali e dei biglietti all'ordine pagabili da debitori residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria.

Regio decreto 27 gennaio 1909, n. 25, che autorizza il Governo del Re a collocare fuori ruolo quei magistrati e funzionari di cancelleria degli uffici di Messina e Reggio Calabria dei quali non si ha più notizia dopo il disastro del 28 dicembre 1908 e dà disposizioni per le loro famiglie.

Regio decreto 21 gennaio 1909, n. 31, che autorizza nella parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1908-909 l'iscrizione della somma di lire 150,000, per le spese agli edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, autorizza l'applicazione temporanea di magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto di Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria.

Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 33, che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, stabilisce le norme per i procedimenti civili davanti agli uffici giudiziari di Messina, Reggio Calabria e Palmi.

Regio decreto 5 febbraio 1909, n. 37, per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.

Regio decreto 28 febbraio 1909, n. 128, che aggiunge un ultimo capoverso all'art. 1° del Regio decreto 5 febbraio 1909, n. 37, circa la ricostituzione della giustizia nelle provincie di Messina e Reggio Calabria.

Regio decreto 11 marzo 1909, n. 134, riguardante la prenotazione di giuramento e la immissione in funzione dei magistrati della Corte d'appello di Messina.

Regio decreto 11 marzo 1909, n. 135, che provvede allo scrutinio dei funzionari di cancelleria di Messina.

Regio decreto 11 marzo 1909, n. 136, per il rilascio di certificati penali alle persone nate nei circondari di Messina, Palmi e Reggio Calabria.

Regio decreto 21 marzo 1909, n. 177, che,

nell'interesse della proprietà, del commercio e dell'industria, stabilisce norme eccezionali a deroga del Codice di commercio e di altre leggi, nei territori danneggiati dal terremoto.

Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 71, relativo al personale dell'Università di Messina e delle scuole medie governative di Messina, Reggio Calabria ed altri luoghi gravemente danneggiati dal terremoto.

Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 107, per l'istituzione di borse di studio e sussidi di giovani appartenenti a famiglie di comuni calabresi e siciliani danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 28 febbraio 1909, n. 137, relativo all'estensione dall'esonero del pagamento delle tasse universitarie.

Due Regi decreti del 17 gennaio 1909, n. 30 e del 18 marzo 1909, n. 181, contenenti provvedimenti speciali per le assicurazioni nei comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 70, col quale le attribuzioni della Commissione forestale provinciale di Reggio Calabria, di cui all'art. 70 della legge 25 giugno 1906, n. 255, vennero deferite all'ispettore forestale del ripartimento fino a che la Commissione stessa fosse stata in grado di riprendere le sue normali funzioni.

Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 64, col quale è stata sciolta l'Amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, ed è stato nominato un Regio commissario per la temporanea gestione del Consorzio stesso.

Regio decreto 17 gennaio 1909, n. 36, col quale si è provveduto alla ricostituzione dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 59, col quale vennero accordate franchigie daziarie per gli oggetti offerti in dono per il soccorso dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 60, col quale venne concessa la importazione in franchigia alle case mobili, destinate nei luoghi colpiti dal terremoto, ed ai materiali acquistati dallo Stato per costruirle.

Regio decreto 1° aprile 1909, n. 194, che

estende le disposizioni dell' art. 26, ultimo capoverso, della legge 25 giugno 1906, n. 255, a tutti gli atti e contratti relativi alle opere che saranno eseguite a cura dello Stato, delle provincie, dei comuni, nonchè del comitati di soccorso, per riparare i danni cagionati dal terremoto.

Regio decreto 15 aprile 1909, n. 212, contenente provvedimenti per gli esattori e per i contribuenti dei comuni danneggiati dal terremoto.

Regio decreto 25 febbraio 1909, n. 91, (allegato A) relativo alla riduzione delle sezioni dei Collegi elettorali politici di Messina 1° e Messina 2°.

Regio decreto 18 marzo 1909, n. 161, col quale le operazioni della leva di terra sulla classe 1889, nei luoghi più gravemente colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono state rimandate al tempo della leva sui nati del 1890.

Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 68, concernente l'accertamento, da parte degli ufficiali del Genio civile o del Genio militare, dei fabbricati dei quali sia necessaria in tutto od in parte la demolizione o il puntellamento o altre piccole riparazioni a tutela dell'incolumità pubblica, nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 6 febbraio 1909, n. 44, che autorizza lo sgombrò delle macerie e dei materiali caduti, o che potessero ancora cadere sulle aree pubbliche nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 6 febbraio 1909, n. 45, col quale è data facoltà al ministro dei lavori pubblici di delegare la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per gli acquisti nel Regno ed all'estero, di materiali e provviste d'ogni genere occorrenti per la riparazione dei danni del terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 28 febbraio 1909, n. 118, relativo all'assunzione temporanea, alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, di ingegneri, aiutanti ed assistenti provvisori per l'esecuzione dei lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 18 marzo 1909, n. 159, portante norme pei trasporti sulle ferrovie dello Stato, occasionati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, col quale sono approvate le norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e privati nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti e sono elencati quelli nei quali è obbligatoria la loro osservanza.

Regio decreto 18 aprile 1909, n. 213, che autorizza il prelevamento di 10 milioni dai fondi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere ad opere di interesse locale nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 18 aprile 1909, n. 216, portante norme per la concessione di baracche e di aree e per la distribuzione di materiali da costruzione nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 25 aprile 1909, n. 217, che dichiara di pubblica utilità i lavori occorrenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per costruzione di baracche e di edifici, per apertura, prolungamento od ampliamento di strade e piazze e per condutture di acqua potabile.

Regio decreto 6 maggio 1909, n. 255, portante disposizioni circa il risarcimento dei danni cagionati dalle demolizioni nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 6 maggio 1909, n. 264, portante norme per la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti di stabilimenti industriali e commerciali nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 4 luglio 1909, n. 570, che provvede al collaudo dei materiali e mezzi d'opera acquistati per riparare ai danni causati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, col quale sono estese a tutti i comuni della Calabria e dei circondari di Messina e Castoreale della provincia di Messina le norme tecniche ed igieniche approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, e sono indicate per alcuni comuni le località per le nuove costruzioni e le ricostruzioni.

Regio decreto 29 luglio 1909, n. 619, concernente le concessioni e l'alienazione delle aree espropriate od occupate temporaneamente dallo

Stato nei territori dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 3 agosto 1909, n. 600, concernente il funzionamento dei Collegi arbitrali istituiti col Regio decreto 6 maggio 1909, n. 255.

Regio decreto 3 settembre 1909, n. 643, che autorizza l'assunzione in servizio temporaneo, per la trattazione degli affari dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908, di dieci funzionari amministrativi e di otto funzionari di ragioneria col titolo rispettivamente di segretari e di ragionieri straordinari.

Regio decreto 27 settembre 1909, n. 683, riguardante l'immissione definitiva in possesso delle baracche concesse dalle Commissioni locali ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 5 novembre 1909, n. 727, che dispone dal 1° novembre 1909, la cessazione dalle funzioni delle Commissioni locali nominate ai termini del Regio decreto 18 aprile 1909, n. 216.

Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728, che stabilisce disposizioni per le aree di proprietà privata da sgombrare nei centri urbani di Messina e di Reggio Calabria.

Regio decreto 3 agosto 1909, n. 647, concernente l'impiego dei fondi concessi dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e dalle leggi 15 aprile 1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421.

Regio decreto 6 ottobre 1909, n. 700, concernente l'estensione alla provincia di Catanzaro delle disposizioni degli articoli 8, comma 4, ed 11, comma 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Regio decreto 7 agosto 1909, n. 608 contenente speciali norme e provvedimenti per il personale insegnante ed assistente della Regia Università di Messina.

Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, che autorizza la continuazione dell'iscrizione di fondi a favore della Università di Messina.

Regio decreto 18 novembre 1909, n. 753, col quale è stato autorizzato il comune di Messina a riscuotere provvisoriamente i dazi di consumo in tutto il territorio comunale col regime dei comuni aperti (allegato A);

Regio decreto 25 novembre 1909, n. 821, concernente provvedimenti a favore dei ricevitori e commessi dei Banchi di lotto e dei titolari e

commessi delle rivendite di private danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato B).

Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, concernente la costituzione del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 della Calabria e della Sicilia.

Regio decreto del 2 maggio 1909, n. 549, che sospende la riscossione dei debiti per semestralità verso gli Istituti di credito fondiario garantiti dai beni immobili siti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto del 27 giugno 1909, n. 586, che stabilisce norme per agevolare il ricupero e l'eventuale destinazione dei depositi e dei pegni giacenti presso le Casse di risparmio e i Monti di pietà nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 16 agosto 1909, n. 614, che istituisce due succursali della Sezione temporanea dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » nei capoluoghi delle provincie di Cosenza e di Reggio Calabria.

Regio decreto n. 607 del 3 agosto 1909, col quale fu prorogato il termine stabilito per la presentazione dei titoli e dei documenti ai concorsi per i posti vacanti d'insegnante nelle scuole elementari per le provincie danneggiate dal terremoto.

Regio decreto 3 agosto 1909, n. 631, col quale furono dispensati dal pagamento della tassa di esame di maturità e di licenza dalle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 15 aprile 1909, n. 439, relativo alle modificazioni apportate ai servizi marittimi delle isole Eolie in seguito al disastro del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 18 novembre 1909, n. 738, che istituisce una Commissione per l'accertamento dei danni avvenuti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 per la loro liquidazione.

Regi decreti 16 dicembre 1909, n. 775, 23 gennaio 1910, n. 26 e 3 febbraio 1910, n. 44, con i quali si stabiliscono norme speciali per la revisione delle liste elettorali, per l'anno 1910, dei comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono convertiti in legge.

Regio decreto 2 settembre 1909, n. 699, che istituì nelle città di Messina e di Reggio Calabria un ufficio per la custodia di valori, titoli ed oggetti preziosi già rinvenuti e che saranno rinvenuti fra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato A).

Regio decreto 30 dicembre 1909, n. 831, col quale vennero prorogate al 30 giugno 1910 le disposizioni del Regio decreto 15 aprile 1909, n. 221, relative alle indennità di missione da corrispondersi agli impiegati civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e venne autorizzata a iscrizione nei bilanci di vari Ministeri della complessiva somma di lire 1,464,000, necessaria per corrispondere le indennità medesime, ed ottenuta mediante prelevamento dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421 (allegato B).

Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 42, col quale venne autorizzato il prelevamento di lire 80,000 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421, e la iscrizione nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica della detta somma, per provvedere alle spese di ricupero e di conservazione degli oggetti di antichità e d'arte nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato C).

Regio decreto 25 novembre 1909, n. 756, emanato in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 10 del Regio decreto 5 febbraio 1909, n. 37, va aggiunto il seguente comma:

In tutti i casi predetti non v'è pregiudizio alla rivalsa delle spese per i creditori esproprianti.

(Approvato).

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'art. 8 del Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 71, va aggiunto il comma seguente:

L'esonerazione di cui nel comma precedente potrà anche accordarsi agli studenti delle

province di Messina e di Reggio Calabria, i quali erano iscritti prima del 28 dicembre 1908 nelle altre Università od Istituti superiori del Regno.

(Approvato).

Art. 4.

All'art. 2 del Regio decreto 15 aprile 1909, n. 212, va aggiunto il seguente comma:

Per le imposte non rimborsate gli esattori dei detti circondari non potranno procedere durante il 1909 ad esecuzioni immobiliari, ma tale sospensiva non pregiudica i loro diritti di privilegio.

(Approvato).

Art. 5.

All'art. 4 del Regio decreto 18 marzo 1909, n. 161, va aggiunto il seguente comma:

Agli effetti dell'articolo medesimo la permanenza alle armi degli iscritti che saranno arruolati in prima categoria non avrà in ogni caso durata inferiore a quella dei militari con ferma di un anno.

(Approvato).

Art. 6.

L'articolo 26 delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie allegate al Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, resta così modificato:

«Tolto il caso di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni sono permesse nei primitivi allineamenti, ma le case non possono avere che il piano terreno ed il piano superiore, e non superare l'altezza di metri 10, a meno che, a norma degli articoli 2, 3 e 22 non possa consentirsi un numero di piani ed un'altezza maggiore».

(Approvato).

Art. 7.

All'articolo 2 del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, in rapporto al comune di Martirano all'indicazione «Piano della Croce sul versante nord-est del monte Faggio» resta sostituita quest'altra: «Adiacenze di Martirano costruito dopo il terremoto del 1905».

(Approvato).

Art. 8.

All'articolo 3 dello stesso Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, in rapporto al comune di Martirano dopo le parole « sede dell'abitato preesistente » si aggiungono quest'altre: « al terremoto 1905 ».

(Approvato).

Art. 9.

All'art. 4, sempre dello stesso Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, di seguito all'ultimo comma si aggiungono le parole: « dell'art. 3 ».

(Approvato).

Art. 10.

All'art. 2 del Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, nel penultimo comma, alle parole: « ai depositi » si sostituiscono le parole: « alle attività ».

(Approvato).

N.B. — Per gli allegati vedi Stampato della Camera N. 73-A bis.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento del casellario centrale e degli uffici della statistica » (N. 363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Casellario centrale e degli uffici della statistica ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 363).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

ASTENGO. Dichiaro subito, a scanso di equivoci, che io sono favorevole a questa legge e la voto anche per coerenza, perchè, nella discussione del bilancio dell'interno, pochi giorni or sono, ho avvertito che per quella valanga di leggi che in questi ultimi anni si sono approvate e che portano tanti servizi nuovi ai Ministeri, gli organici, stabiliti dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati, sono deficienti.

È vero che l'onor. Presidente del Consiglio mi rispose che « il nostro paese era quello che con maggior dispendio di forza ottiene il minor effetto utile nelle amministrazioni dello Stato ». (*Approvazioni*).

Bellissime frasi, che hanno riscosso l'approvazione del Senato; ma quando con nuove leggi accrescete ogni giorno i servizi dei Ministeri, è inutile fermarci a quegli organici, come dinnanzi a tante colonne d'Ercole. Quindi trovo giustissima la proposta del guardasigilli, di aumentare l'organico del suo Ministero.

Ripeto quindi che approvo il presente disegno di legge, anche per coerenza a quello che ho detto nella discussione del bilancio dell'interno.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Per l'organizzazione dei servizi del casellario e della statistica presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il ruolo organico del personale è modificato in conformità della tabella A, annessa alla presente legge.

Sono approvate le variazioni di bilancio di cui alla successiva tabella B.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

Nuovo ruolo organico.

TABELLA A.

	Classe	Numero dei posti	Stipendio	
			annuale individuale	Ammontare degli stipendi
Ministro	»	1	25,000	25,000
Sotto-segretario di Stato	»	1	12,000	12,000
		2		37,000
<i>Carriera amministrativa.</i>				
Direttori generali	»	3	10,000	30,000
Vice-direttori generali e ispettore generale	»	4	9,000	36,000
Direttori capi divisione o ispettori superiori	I	9	8,000	72,000
Id. id.	II	10	7,000	70,000
Capi sezione	I	14	6,000	84,000
Id.	II	14	5,000	70,000
Primi segretari	I	18	4,500	81,000
Id.	II	15	4,000	60,000
Segretari	I	12	3,500	42,000
Id.	II	11	3,000	33,000
Id.	III	11	2,500	27,500
Id.	IV	4	2,000	8,000
		125		613,500
<i>Carriera di ragioneria.</i>				
Direttori capi di ragioneria	I	1	8,000	8,000
Id. id.	II	1	7,000	7,000
Capi sezione di ragioneria	I	4	6,000	24,000
Id. id.	II	3	5,000	15,000
Primi ragionieri	I	6	4,500	27,000
Id.	II	6	4,000	24,000
Ragionieri	I	6	3,500	21,000
Id.	II	5	3,000	15,000
Id.	III	5	2,500	12,500
Id.	IV	2	2,000	4,000
		39		157,500
<i>Ufficio traduzioni.</i>				
Direttore capo	»	1	8,000	8,000
Traduttori	I	1	6,000	6,000
Id.	II	2	4,500	9,000
Id.	III	3	3,500	10,500
		7		35,500

Segue TABELLA A.

	Classe	Numero dei posti	Stipendio	
			annuale individuale	Ammontare degli stipendi
<i>Carriera d'ordine.</i>				
Archivisti capi	»	8	4,000	32,000
Archivisti	I	32	3,500	112,000
Id.	II	24	3,000	72,000
Applicati	I	48	2,500	120,000
Id.	II	34	2,000	68,000
Id.	III	14	1,500	21,000
		160		425,000
<i>Personale subalterno.</i>				
Commessi ed uscieri capi	I	5	2,000	10,000
Id. id.	II	9	1,800	16,200
Uscieri	I	15	1,600	24,000
Id.	II	9	1,400	12,600
Id.	III	2	1,200	2,400
Inservienti	»	18	1,000	18,000
		58		83,200
RIEPILOGO.				
Ministro	»	1	»	25,000
Sottosegretario di Stato	»	1	»	12,000
Carriera amministrativa	»	125	»	613,000
Carriera di ragioneria	»	39	»	157,000
Ufficio traduzioni	»	7	»	33,000
Carriera d'ordine	»	160	»	425,000
Personale di servizio	»	58	»	83,200
		391		1,349,700

TABELLA B.

Variazioni da portarsi allo stato (di previsione della spesa
del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

*Aumenti allo stato di previsione della spesa
del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.*

Capitolo 1. — Ministero - Personale di ruolo:

Somma occorrente L. 258,500

Capitolo 2. — Ministero - Personale di ruolo - Indennità di re-
sidenza in Roma:

Somma occorrente » 15,250

Totale degli aumenti L. 273,750

NB. — L'attuazione dell'organico, avendo vigore dal 1° gennaio 1911 l'aumento di spesa suindicato graverà, per lire 112,125 sull'esercizio finanziario 1910-911, e per intero su ciascuno degli esercizi successivi.

Art. 2.

In eccezione al disposto dell'art. 2 della legge 25 marzo 1905, n. 77, alle funzioni d'ordine del casellario centrale e dell'ufficio della statistica saranno addetti cinquanta funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie di grado non superiore ad aggiunto.

(Approvato).

Art. 3.

Nell'effettuare le promozioni in seguito alla presente legge per gli impiegati di grado inferiore a quello di capo Sezione non si applica la disposizione del terzo capoverso dell'art. 8 della legge 25 giugno 1908, n. 290.

Gli aumenti di stipendio per promozioni conseguiti da tutti gli impiegati, in applicazione della presente legge, avranno effetto per metà dal 1° gennaio 1911 e per l'intero dal 1° luglio successivo.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1911.

Fino a tale data resta prorogata la facoltà concessa al Ministero di grazia e giustizia dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, per provvedere al servizio del casellario.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

In attuazione della presente legge i posti che rimarranno vacanti nella seconda e nella terza classe degli applicati in seguito alla promozione

degli impiegati di ruolo, salvo quanto è disposto dall'articolo 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, e dalle successive leggi 2 giugno 1904, n. 217, e 10 luglio 1906, n. 372, nonchè salvo il diritto degli abilitati agli uffici di ordine, saranno conferiti, con le norme da stabilire nel regolamento, ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che attualmente prestano servizio nell'Amministrazione centrale.

Gli applicati delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra che, essendo forniti dello stipendio di lire 1,800, ai termini della legge 8 maggio 1910, n. 226, saranno nominati alla metà dei posti di applicati di terza classe nel Ministero di grazia e giustizia, conserveranno, a titolo di assegno personale sino alla promozione successiva, la differenza di stipendio.

La somma occorrente al pagamento dello assegno personale anzidetto, graverà sul capitolo delle spese casuali del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

(Approvato).

Art. 7.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che sono attualmente addetti all'ufficio della statistica potranno esservi conservati, ma non oltre il grado effettivo o parificato di cancelliere di tribunale.

LUCCHINI L. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI L. Questo articolo 7 venne aggiunto nell'altra Camera su proposta della Giunta del bilancio, alla quale il disegno di legge era stato deferito. Tale aggiunta era stata pienamente concordata col ministro guardasigilli, essendosi riconosciuta l'assoluta necessità di provvedere, oltre che ai funzionari di cancelleria e segreteria di cui è ivi cenno, anche al buon andamento del servizio al quale sono addetti.

Quando avvenne il passaggio del servizio della statistica giudiziaria dal ministero di agricoltura, industria e commercio a quello di grazia e giustizia, non fu possibile di farvi passare egualmente i funzionari che vi accudivano, ciò che sarebbe stato di grande giovamento, sia per la continuità del servizio, sia per le esigenze tecniche che lo devono contraddistin-

guere e che esigono speciali attitudini e preparazione. Sola eccezione potè farsi per un manipolo di funzionari di cancelleria e di segreteria, appartenenti, dunque, all'ordine giudiziario e che alla loro volta erano stati applicati alla direzione generale della statistica quando la statistica giudiziaria era migrata dal ministero della giustizia a quello di agricoltura. Cosicchè, nella riavocazione della statistica giudiziaria al ministero della giustizia, quei funzionari altro non fecero che ritornare al loro posto.

Nel nuovissimo impianto del nuovo servizio, fu però ancora una fortuna potersi giovare di codesti funzionari, particolarmente esperti in esso. Per tal guisa si riuscì a combinare l'interesse del servizio coll'interesse di questi funzionari, che da più anni prestavano l'opera propria, con singolare perizia e con soddisfazione generale, quali da sei, otto, dieci anni, e quali da quindici anni e più. Essi erano diciassette, e rimasero sedici per il decesso recentissimo di uno di loro.

Ora l'articolo 7 provvede a mantenerli in applicazione presso l'Ufficio di statistica, finchè almeno non abbiano grado superiore a quello di cancelliere di tribunale.

Ma l'articolo può averè due interpretazioni di fronte alla legge generale del 25 marzo 1905, che vieta in modo assoluto l'applicazione di funzionari locali presso il Ministero di grazia e giustizia.

A questa legge si era già fatta una eccezione, riconfermata nella presente legge per i cinquanta aggiunti di cancelleria che prestano servizio nel Casellario. Con l'art. 7 se ne fa un'altra; e le due interpretazioni cui esso può dar luogo sono le seguenti: o che si tratti soltanto di favorire questi diciassette funzionari di cancelleria e di segreteria che sono in servizio; oppure - ed è codesta la versione più logica e obiettiva - che si tratti di provvedere, non già tanto alle persone dei funzionari, quanto al servizio che essi prestano. Se non fosse così, che cosa avverrebbe? Che man mano che venissero essi a mancare, o per disapplicazione, o per morte o per altra causa, verrebbero man mano a mancare le braccia, a far andare innanzi il servizio. Poichè gli è bensì vero che questa legge provvede a un aumento degli applicati o funzionari d'ordine,

come si vogliono dire, che crescono di 30 o 35 in più; ma questi nuovi funzionari d'ordine andranno a trovare il loro posto, per la maggior parte almeno, altrove e saranno distribuiti nelle varie divisioni del Ministero. Infatti nell'occasione di provvedere alla statistica e al casellario giudiziario si è anche opportunamente provveduto, con un ampliamento dell'organico, agli altri servizi del Ministero; e quindi, una volta collocati in questo o quel servizio, nessuno si sognerebbe di andarseli a prendere e portar via per darli alla statistica, in luogo dei cancellieri venuti a cessare. È ovvio, dunque, che quando i diciassette venissero a mancare, si avrebbe il vuoto.

Ritorna quindi in campo il dubbio sulla verosimiglianza che si sia voluto provvedere unicamente con l'art. 7 nell'interesse personale dei funzionari di cui trattasi, e non anche nell'interesse del servizio in questione, conservando al loro posto i diciassette cancellieri e segretari applicati per il singolare beneficio che rendono al servizio, in cambio di altrettanti funzionari di ordine e in pianta, che altrimenti vi sarebbero occorsi.

E poichè me ne viene il destro, devo dire che questa applicazione, così dei cinquanta al casellario, come dei diciassette alla statistica, è una vera provvidenza (e lo posso attestare con piena cognizione di causa), perchè, se le applicazioni in genere hanno dato luogo ad abusi deplorati e che hanno consigliato il Governo e il Parlamento a farne in genere il divieto, esse invece, quando vengano fatte con retto criterio e accorgimento, come lo furono per questi servizi, e quando questi funzionari sieno scelti a dovere e mantenuti al posto unicamente finchè adempiano al loro dovere, offrono un rendimento assai superiore a quello dei funzionari stabili e di ruolo, che, specialmente trattandosi di servizi tecnici, come sono questi, non è facile sieno provvisti delle volute qualità e attitudini.

E se ad onta delle traversie passate e delle difficoltà incontrate d'ogni genere, per impiantare e far funzionare a dovere questi due servizi del casellario e della statistica essi funzionano veramente bene, per non dire di più, certo una gran parte è dovuta a siffatto sistema di applicazione che permette, oltre la buona scelta, anche l'eventuale sostituzione, qualora, per circostanze varie, taluno degli applicati non

corrisponda più allo scopo, come si fece e si fa, senza alcun riguardo, ove se ne presenti la necessità.

Ecco dunque la preghiera che faccio all'onorevole ministro di grazia e giustizia, di volermi dire, cioè, quale sia la giusta e la vera delle due interpretazioni di cui è suscettibile l'art. 7; e se la seconda da me spiegata non debba ritenersi l'unica, la più ragionevole e la più plausibile, per modo che codesto art. 7 abbia l'effetto pratico e utile obiettivamente che gli si deve attribuire, nell'interesse del servizio in questione.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io credo che l'articolo 7, incluso dalla Giunta generale del bilancio in questo disegno di legge, debba essere interpretato nel senso preferito, e giustamente preferito dall'onorevole senatore Lucchini, e cioè che la Giunta del bilancio, mentre ha voluto avere un riguardo ai 17 funzionari che ha trovato, abbia voluto altresì provvedere alle necessità della funzione che essi esercitavano; per modo che, venendo meno questi, debbano essere congruamente sostituiti.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro e sono lieto di aver provocato questa interpretazione, che deve essere sufficiente, perchè l'articolo 7 abbia ad avere applicazione conforme veramente allo spirito per il quale esso venne stabilito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga alle leggi 15 luglio 1900, n. 260, e 26 dicembre 1909, n. 812, riguardanti la concessione di mutui per gli edifici scolastici »
(N. 372).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Proroga alle leggi 15 lu-

glio 1900, n. 260 e 26 dicembre 1909, n. 812 riguardanti la concessione di mutui per gli edifici scolastici ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

I termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1900, n. 260, e tutte le disposizioni della legge stessa, relative alla concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui di favore ai comuni ed alle provincie per la costruzione, l'ampliamento ed i restauri degli edifici scolastici, già prorogati fino al 30 giugno 1910 con la legge 26 dicembre 1909, n. 812, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1911.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, e di quelli approvati nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in scuole Regie dell'istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato » (N. 373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in scuole Regie dell'istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale degli orfani degli impiegati civili dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 373).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a convertire in scuole Regie dal 1° ottobre 1910 l'Istituto tecnico e la Scuola tecnica di Spoleto.

(Approvato).

Art. 2.

Il comune di Spoleto pagherà dalla medesima data allo Stato, come contributo alle spese per il personale direttivo ed insegnante di dette scuole, l'annua somma complessiva di lire 20,574, al netto dell'introito per tasse scolastiche, che sarà devoluto a totale beneficio dell'Erario. Il comune stesso provvederà, inoltre, direttamente al personale assistente dell'Istituto tecnico ed a quello di servizio per entrambe le scuole, per le quali fornirà altresì i locali, il potere sperimentale, il materiale scolastico e scientifico e quanto altro sia necessario per il loro funzionamento.

(Approvato).

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1910 è soppresso l'assegno fisso di lire 6000 stanziato nel bilancio della pubblica istruzione a favore dell'Istituto tecnico di Spoleto, cessando contemporaneamente da parte del detto comune il diritto a godere di sussidi sul bilancio medesimo per il mantenimento della sua Scuola tecnica.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno portate allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione le modificazioni inerenti all'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata » (N. 356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di volerne dare lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 356).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Casana.

CASANA. Il disegno di legge che è innanzi al Senato risponde ad un sentimento elevato nazionale; perchè è nell'interesse dell'Italia che tutte le regioni possano sviluppare le loro energie e concorrere insieme ad accrescere la ricchezza, la prosperità nazionale e dare lustro alla medesima.

Le regioni della Basilicata e della Calabria, per la loro posizione nella penisola che è molto allungata e per altre circostanze, si trovano in condizioni che, più di ogni altra hanno diritto alle cure del Paese e del Governo. Per conseguenza questo disegno di legge che integra la legge del luglio 1908 deve avere dal Senato il suffragio pieno, assoluto, indiscusso; essa deve essere la benvenuta, perchè non si limita a provvedere alla costruzione delle ferrovie indicate nella legge del luglio 1908, ma provvede anche alle strade di accesso alle stazioni, ed a facilitare la costituzione di linee tramviarie, in guisa che allacciandosi queste alle ferrovie le medesime possano dare il maggior frutto che da esse si deve e si può attendere.

L'onor. ministro dei lavori pubblici nell'altro ramo del Parlamento esclusé che in occasione di questa legge si abbia a parlare di aspirazioni ad altre linee ferroviarie. E non c'è chi non veda la convenienza di questa raccomandazione tanto più opportuna oggi in quanto che coll'art. 16 della legge si dà formale promessa che entro il febbraio si penserà a nuovi provvedimenti legislativi per agevolare nelle provincie che più ne abbisognano la concessione all'industria privata di quelle strade ferrate per le quali il sussidio chilometrico attuale risulti inadeguato.

Io mi astengo quindi dall'accennare ad una linea che per antiche occupazioni avute, potrei affermare di grande necessità; quella che dovrebbe dare più facili comunicazioni tra Torino e il porto di Savona, e che, o nei termini dell'art. 16 o meglio ancora per essere costruita a conto dello Stato, deve essere presa in seria considerazione dal Governo.

Ossequente all'invito del ministro, e fiducioso negli effetti dell'art. 16 della legge e nelle dichiarazioni già fatte dal ministro nell'altro ramo del Parlamento, di quella linea non parlo. Mi consenta però il ministro di notare che la legge del 12 luglio 1908 non solo contemplava e portava gli stanziamenti al comma *a*) e *b*) per le linee delle Calabrie e della Basilicata, ma portava pure al comma *f*) lo stanziamento di nove milioni per un raccordo che fu formulato di poi fra Santo Stefano Belbo e Ponti.

Senonchè questo stanziamento venne radiato con una disposizione che si sarebbe voluta ottenere dalla Commissione del bilancio dell'altro ramo del Parlamento, ma che essa più regolarmente fece risultare da una legge che fu poi quella del 19 luglio 1909.

Mi sarà quindi consentito dal Senato e dal ministro che io ricordi che questo raccordo che avrebbe costato solo 9 milioni, poteva fin d'ora recare segnalati servizi per lo sfollamento del porto di Savona, che, a cognizione di quanti se ne occupano, si sa essere eccessivamente affollato. Perciò, in attesa dell'adempimento della promessa dell'art. 16, più ancora e delle promesse fatte dal ministro nell'altra Camera, le quali non potranno a meno di avere un'esplorazione lenta, quel tronco ferroviario sarebbe prezioso sussidio al traffico di merci.

Io prego perciò l'onorevole ministro di confermare innanzi al Senato la promessa che ha già espressa nell'altro ramo del Parlamento, che cioè, saranno sollecitamente proposti all'approvazione del Parlamento i provvedimenti legislativi necessari pel raccordo Ponti-Santo Stefano Belbo.

Piaccia al ministro di rinnovare questa dichiarazione davanti al Senato perchè essa sarà di conforto a quanti conoscono l'assoluta necessità di provvedere a facilitare le comunicazioni, specialmente per le merci tra Savona-Genova e la Riviera, Savona-Milano e la Lombardia, Savona-Torino ed il Piemonte. È assolutamente

urgente che si effettui presto almeno quel provvedimento temporaneo, per dare prontamente un maggior agio al movimento commerciale di quel porto in attesa di una più importante linea di comunicazione diritta fra Savona e Torino. (*Approvazioni*).

MARIOTTI G. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Gli onorevoli senatori Bettoni, Borgatta e Rattazzi, ed io con loro, avevamo già da tempo predisposto un ordine del giorno da presentare in occasione di questa discussione, relativo precisamente a quel disgraziato e importantissimo tronco di ferrovia Santo Stefano Belbo-Ponti, a cui ha accennato or ora l'onor. senatore Casana.

Ma siccome nell'altro ramo del Parlamento il ministro fece delle dichiarazioni molto esplicite ed impegnative a favore di questo tronco di ferrovia, pregando però gli oratori che avevano presentati ordini del giorno in proposito, a volerli ritirare; così noi, prima di dover ritirare anche il nostro, abbiamo pensato bene di non presentarlo (*si ride*); ed intanto lo sostituiamo subito con le nostre più vive raccomandazioni in favore di quel breve, poco costoso e utilissimo tronco; raccomandazioni, però, in senso alquanto diverso da quello in cui le ha fatte il senatore Casana.

Premetto una constatazione; quando siamo in sui primi di luglio, tutti gli anni, arriva al Senato un progetto di legge per costruzioni di nuove ferrovie. Alle volte sono progetti ampi, complessi, generosi, destinati a contentare tutti; direi che ricordano quasi le sette vacche grasse dell'Antico Testamento...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Queste sono le magre.

MARIOTTI GIOVANNI... Talvolta, invece questi progetti sono così poveri, mingherlini, stremati, che sembra davvero rappresentino le sette vacche magre. (*Si ride*).

Due anni addietro, in luglio, proprio di questi giorni, venne a noi, dalla Camera dei deputati un progetto ferroviario splendido, magnifico, grandiosissimo; ce ne era per tutti: ci erano 36 milioni per le ferrovie di Calabria e di Sicilia, 30 milioni per la Sant'Arcangelo-Urbino, 90 milioni per le ferrovie di Basilicata, 86 per alcuni tronchi della direttissima Roma-Napoli, 150 per la direttissima Genova-Tortona, altri

150 milioni per la direttissima Firenze-Bologna, e in fondo, in un cantuccio, 9 milioni per quella povera ferrovia di soli 14 chilometri da Santo Stefano Belbo a Ponti; 9 milioni soltanto, ma sufficienti, però, a collegare una grandiosa rete di ferrovie già esistenti, le quali, per la mancanza di quel brevissimo tronco, si esercitano ora con gravissimo disagio, e producono molto meno di ciò che potrebbero produrre.

Noi votammo quella legge con entusiasmo. Io fui presidente dell'Ufficio centrale che la raccomandò al Senato; e, per quanto non vi fosse nessuna linea per i paesi miei, pure la raccomandai e la votai ben volentieri, perchè vi erano linee di grande interesse nazionale, distribuite quasi in ogni parte d'Italia, dalla Sicilia, dalle Calabrie e dalla Basilicata, fino alla Lombardia e al Piemonte.

Non vi so dire con qual dolore l'anno dopo, proprio in questi giorni di luglio, vidi presentare al Senato, già approvato dalla Camera dei deputati, uno di quei progettini magri, che ricordai or ora, anzi precisamente il più magro e allampanato che io mi abbia visto mai; un progettino di un solo articolo, così involuto, nella forma, che chi non è bene addentro nella legislazione ferroviaria non riusciva a comprendere che, per fare una ferrovia in un'altra zona del Piemonte, si toglievano a quel povero tratto S. Stefano Belbo-Ponti (senza neppur nominarlo) i 9 milioni già assegnati l'anno prima e già stanziati in bilancio, nei tre esercizi dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1912.

Anche allora io ebbi l'onore di far parte dell'Ufficio Centrale; e mi ribellai a questa sottrazione di fondi votati l'anno precedente; e, dissentendo dalla maggioranza dell'Ufficio, scrissi una lunga relazione di minoranza in difesa di quelle forti e laboriose popolazioni di paesi che io non ho veduti mai; e scrissi e parlai vivacemente, perchè mi pareva che fosse indecoroso per lo Stato che una legge votata l'anno prima, con grandissimi suffragi, e dalla Camera e dal Senato, e sanzionata dal Re, si dovesse distruggere l'anno dopo, non perchè mancassero i fondi destinati a compiere l'opera, ma solo perchè quei fondi si volevano dare ad un'altra terra più fortunata.

Mi ribellai, e mi opposi il meglio che seppi e potei, ma naturalmente non perchè mi illudessi di poter vincere allora; si combatteva per

l'avvenire. Nel voto rimasi solo con pochi colleghi, fra i quali, l'illustre Presidente della Commissione di finanze, on. Finali, che volle votare con me e coi pochi; e gliene sono ancora gratissimo. Da quella nostra sconfitta uscì la legge del 19 luglio 1909, che fu una cattiva legge, e non credo possa considerarsi una buona azione.

Ora, sentendo che si sta per discutere un nuovo disegno di legge che dovrà trattare di costruzioni ferroviarie, quelle povere popolazioni di Val di Belbo e Val di Bormida, che sono state così dolorosamente deluse lo scorso luglio, hanno aperto il cuore alla speranza; e prese da un grande desiderio di veder fatta ragione ai loro diritti, hanno mandato petizioni e telegrammi al Governo, e al Parlamento, insistendo perchè in questa stessa legge, che si discute ora, si restituiscano gli stanziamenti dati alla loro ferrovia nel 1908, ma tolti poi, subito dopo, nel 1909.

Rispose giustamente il ministro, alla Camera dei deputati che questa legge è fatta per la Basilicata e per la Calabria; e che un tronco di linea per il Piemonte non vi si sarebbe trovato a suo posto. Promise però, solennemente e ripetutamente, di occuparsene in breve volgere di tempo; e l'on. ministro Sacchi non è uomo da venir meno alle promesse.

Noi, quindi, e il senatore Casana, siamo, per questa parte, completamente concordi; e siamo, del pari, fidenti nella provvida opera del ministro. Dissentiamo soltanto sul modo in cui quell'opera dovrebbe svolgersi.

Il senatore Casana crede che l'art. 16, come fu presentato, e com'è oggi in discussione, possa servire anche per la ferrovia Santo Stefano Belbo-Ponti. Invece gli onorevoli senatori Bettini, Borgatta e Rattazzi, ed io al pari di loro, nell'ordine del giorno che avevamo formulato, insistevamo soprattutto perchè quell'articolo non venisse applicato al breve tronco di Santo Stefano, che, secondo noi, deve essere costruito subito, col reintegro degli antichi stanziamenti sul bilancio dei lavori pubblici, improvvidamente depennati lo scorso anno, e deve entrare e rimanere a far parte integrante della grande rete delle ferrovie dello Stato.

L'art. 16, citato or ora dall'on. Casana, parla solo di ferrovie secondarie da concedersi all'industria privata.

Esso dice:

« Il Governo presenterà, entro il mese di febbraio 1911, un disegno di legge per agevolare nelle province, che più ne abbisognano, la concessione all'industria privata di quelle strade ferrate — con caratteri di evidente utilità ed urgenza — per le quali il sussidio chilometrico attuale risulti manifestamente inadeguato ».

Orbene, io crederei un errore gravissimo concedere la ferrovia Santo Stefano Belbo-Ponti ad una Società privata. È un allacciamento necessario, indispensabile tra due grandi linee dello Stato. È lo Stato che la deve costruire ed esercitare per conto proprio. Io capisco che in Calabria ed in altre provincie lontane, dove si possa formare una certa rete di piccole ferrovie, si facciano concessioni all'industria privata, ma venire ad intercalare in una grande rete governativa un tronco di 14 chilometri di proprietà privata, mi parrebbe, lo ripeto, un errore gravissimo.

E quindi raccomando vivamente al ministro dei lavori pubblici che non commetta questo errore; e che, pur presentando provvedimenti per concessioni di linee secondarie per altre provincie, provveda invece per la ferrovia Santo Stefano Belbo-Ponti in un modo semplicissimo, nell'unico modo veramente utile e decoroso per lo Stato, restituendo a quella breve ma importantissima linea, a quelle industrie e generose popolazioni gli stanziamenti scritti solennemente nella legge del 12 luglio 1908, nell'art. 1, alla lettera F. (*Approvazioni*).

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. La mia parola non è stata abbastanza chiara, perchè ha indotto l'onorevole Mariotti a fare una osservazione la quale, secondo quello che io intendevo di dire, non avrebbe fondamento. Il mio pensiero è stato questo. Un bisogno di indole più grandiosa si presenta, ed è la comunicazione diretta tra Torino e Savona. Riguardo ad essa mi sono riferito e all'art. 16 e a quell'altre dichiarazioni che il ministro ha fatto alla Camera, dicendo che la questione delle comunicazioni dirette tra Torino e Savona formerà oggetto di speciali studi, ecc. Poi ho soggiunto: mentre questa realizzazione di una linea diretta tra Torino e Savona che contribuirebbe grandemente a sfollare il porto di Savona, farà il suo corso di

studi e di proposte legislative, che senza dubbio assorbirebbero molto tempo, nel frattempo vi è un provvedimento pronto, facile per spesa ed esecuzione che non deve essere trascurato; esso è il ritorno all'attuazione del tronco Santo Stefano Belbo-Ponti che naturalmente deve essere costruito ed esercitato dallo Stato; questo tronco sfollerebbe il porto di Savona a beneficio dell'Emilia, della Lombardia e del Piemonte. Tale è il pensiero che intendevo esprimere, e se lo espressi male, sono lieto che l'onorevole Mariotti mi abbia dato occasione di chiarire il mio concetto.

DE SETA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA, *relatore*. Signori Senatori, non temo che io voglia infastidirli a lungo, perchè è intuitiva la inopportunità dei lunghi discorsi nell'ora che volge. D'altronde dovrei sfondare porte aperte, ed a sfondarle si suda pure, si annoia gli altri e non si ricava alcun profitto.

Nessun oratore ha combattuto la legge: le osservazioni fatte dall'onor. Casana e dall'onorevole Giovanni Mariotti non riguardano la legge; risponderà il ministro.

Io prenderò soltanto, da quello che ha detto l'onor. Mariotti, una sua idea: egli ha parlato di vacche grasse e di vacche magre.

Oggi discutesi di quelle magrissime; le grasse, le ricordo anch'io, si discussero nel luglio 1908, anzi in quell'occasione, di una vacca magra compresa in questo progetto di legge, cioè della linea Cotrone-Cosenza, per la quale, in forza di una legge vecchia, a tutto il 1907, doveva concedersi all'industria privata, ed era detto che se spirato quel termine non si fosse concessa, il Governo avrebbe dovuto costruirla da sé, io osai in quest'Aula medesima di procurare di avere una briciola nel lauto banchetto, ma mi si chiuse la porta, e mi si disse: ancora per quella linea - era passato un anno - trattiamò con Dreyfus o non so chi altro.

Questa è la storia.

A che si riferisce questo progetto di legge? Se si fossero costruite le ferrovie, di cui tratta questo progetto di legge, sarebbero già distrutte e logore: ora sono invecchiate nelle carte.

Non mi occuperò di nulla, perchè oramai questo progetto di legge è nella coscienza del Paese, ed il patriottismo del Senato non ha bisogno di eccitamenti, per doverlo prontamente

approvare. Mi debbo limitare soltanto a due raccomandazioni: la prima, che riguarda le generose e patriottiche provincie della Sardegna.

L'Ufficio centrale ha creduto opportuno di mettere una parola di raccomandazione generica nella relazione, dicendo che è giusto che tutte quelle provincie, le quali si trovassero nelle identiche condizioni della Basilicata e della Calabria in quanto a viabilità, dovessero godere, in seguito, i medesimi benefici.

L'Ufficio centrale del Senato sapeva che era una cosa superflua, perchè il Governo e la Commissione della Camera avevano già provveduto con l'art. 16 di questo disegno di legge, ma l'Ufficio centrale del Senato non ha creduto inopportuna, comunque superflua, che in questo momento una parola di conforto e di calma andasse pure a quelle popolazioni patriottiche e generose. (*Approvazioni*).

Un'ulteriore raccomandazione.

Fra i diversi provvedimenti vi è quello della lettera G, che riguarda la linea Cosenza-Rogliano-Catanzaro. Se quella linea non dovesse riunire i capoluoghi di due provincie, che contano un milione di abitanti, non avrebbe ragion d'essere. Premetto questo, e potrei anche dire, che Catanzaro, che è capoluogo delle tre Calabrie, sede di Corte d'appello, di prefettura, di Comando di divisione, aveva già una legge che lo riguardava. Infatti la legge del 1879, la cosiddetta legge Grimaldi, stabiliva che una linea doveva passare, come luogo di transito, fra la ferrovia Jonica e la Tirrena, per Catanzaro.

Ma si trattava allora di una ferrovia non a scartamento ridotto, ma a scartamento normale, e si trovò il pretesto per escluderla.

Ora brilla agli occhi di quella derelitta città un raggio di speranza per questa linea, ed un sentimento di profonda gratitudine va rivolto da quelle popolazioni all'egregio uomo, che ha saputo, con tanto buon volere, esumare questo progetto di legge, e con tanta abnegazione, e con tanta laboriosità, portarlo a compimento.

Ebbene, nell'altro ramo del Parlamento si è lungamente discusso della questione, e dalla discussione che è avvenuta e che io ho sott'occhio è apparso chiaro il concetto, e ci fu un apposito ordine del giorno, col quale si stabilì, che punto di partenza dovesse essere Cosenza

per Catanzaro-Sala, passando per Catanzaro città.

Quindi, a nome anche dell'Ufficio centrale del Senato, io ho presentato un ordine del giorno in questo senso; ordine del giorno, che, spero, l'onorevole ministro vorrà accogliere, ed il Senato approvare.

Così quelle popolazioni, dopo un cinquantennio di amare aspettative, e di dolorose delusioni, potranno finalmente anch'esse avere il loro cinquantenario di luce, e di speranze pratiche e positive. (*Approvazioni*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Io ringrazio anzitutto l'Ufficio centrale del Senato e il suo relatore, che ebbero parole così benevole verso di me, per aver presentato questo disegno di legge, e ringrazio anche l'on. senatore Casana che ne ha rilevato il vero carattere; riconoscendo come esso sia l'adempimento di un dovere che la nazione aveva verso nobili provincie che attendevano ancora la via moderna, la via necessaria per suscitare il loro traffico e la loro rigenerazione.

Questo disegno di legge è un ulteriore sforzo per attuare il programma che fin dall'inizio si affacciò agli uomini di Stato italiani, e che è quello di dotare il Paese nostro di una sufficiente rete ferroviaria.

Esso è un'ulteriore sforzo in aggiunta alle molte leggi che seguirono quella fondamentale per le ferrovie complementari e secondarie del 1879.

Dall'esame della storia di queste leggi può trarsi il convincimento sicuro che non è mai venuto meno il volere né del Governo né del Parlamento di adempiere all'obbligo contratto, ma che sempre le difficoltà finanziarie si posero di mezzo ed impedirono che si attuasse quello che evidentemente era il fine concorde del Governo e del Parlamento. Sicché questo disegno di legge non è altro che un ulteriore atto di esecuzione di quel programma nazionale che via via in alcune parti è stato eseguito, mentre per altre attende ancora l'attuazione.

Poiché questo disegno di legge si riferisce ad una sola parte di quel programma, alle fer-

rovie della Basilicata e della Calabria, io mi trovai nella necessità di non poter accettare nessuna delle proposte fatte nella discussione avvenuta nella Camera dei deputati, e annunciai già agli onor. senatori che neppure in quella che sarebbe avvenuta in quest'alto Consesso avrei potuto accettare alcuna proposta di aggiunta di altre linee per completare o per condurre ad altre località più lontane le stesse linee di cui era parola nelle leggi precedenti.

Queste leggi hanno precisa, determinata caratteristica. Come è noto, le leggi dal 1902 al 1908 avevano affermato che, decorso il tempo stabilito per la concessione di queste ferrovie all'industria privata, dovesse lo Stato costruirle. Ma l'esperienza ha dimostrato quanto ciò sia malagevole per lo Stato: infatti solo piccoli tronchi, piccoli tratti sono stati eseguiti.

Questo disegno di legge ridona allo Stato la facoltà di concedere all'industria privata la costruzione e l'esercizio delle linee della Basilicata e della Calabria. A queste linee, dapprima singolarmente indicate dalle leggi precedenti, poi man mano ne furono aggiunte altre, sicché si venne formando una vera rete comprendente la Basilicata e la Calabria. E la legge in discussione non fa altro che accordare allo Stato la facoltà di concedere la costruzione di quella rete alla industria privata.

E questa era una necessità, tale almeno è il nostro convincimento, perchè senza la facoltà di rivolgersi ancora all'industria privata, non sarebbe stato possibile allo Stato, per lo meno per molto tempo, di adempiere al suo dovere verso quelle regioni.

Ed io soggiungo che se fu una necessità pel nostro paese, di addivenire all'esercizio di Stato, dovrebbe essere considerato da tutti come utile e conveniente che le grandi linee fossero esercitate dallo Stato e le linee secondarie dall'industria privata. Allora forse si avrebbe la possibilità di rendere l'esercizio di Stato meno costoso, perchè, nell'ordinamento attuale, dev'esi dallo Stato esercitare allo stesso modo così la grande linea come quella a pochissimo traffico, che richiederebbe maggiore economia di esercizio. Quindi ciò rientra anche in un concetto generale del programma intorno alle costruzioni e all'esercizio delle ferrovie, ma segnatamente rappresenta l'adempimento di un

dovere, assunto con le leggi precedenti, e che ora si deve assolvere.

Nessuna voce contraria è sorta in Senato: favorevole fu la relazione dell'Ufficio centrale, favorevoli sono stati gli onorevoli senatori che hanno parlato. Non è dunque necessario che io mi dilunghi a difendere il disegno di legge, sul quale si sono accentuate le attese di generose popolazioni, di intere regioni che richiedono questo novello contributo alla loro vita economica.

E perciò in questo disegno di legge si pensò non solo alle ferrovie, ma, come opportunamente osservò l'onor. senatore Casana, anche alle strade di accesso, alle filovie e alle linee automobilistiche che possono contribuire a rendere migliore il rendimento delle ferrovie. Ma non si poteva andare oltre, non si poteva parlare di accoglimento di proposte per altre ferrovie non previste dalle leggi per la Basilicata e la Calabria, per quanto utili ed importanti, e per quanto insistentemente richieste, perchè si sarebbe usciti dalle finalità di questa legge e si sarebbe allora, necessariamente, dovuto fare un grande *omnibus* ferroviario, per il quale poi sarebbero mancati i fondamenti di studi, di progetti, di piani finanziari, che sempre si richiedono, perchè si possa utilmente disegnare, con un progetto di legge, una linea ferroviaria. Ed ecco perchè, sebbene io abbia riconosciuta la grandissima utilità del raccordo Santo Stefano Belbo, io non ho compreso nelle presenti proposte alcun provvedimento per la costruzione di quel tronco ferroviario, di cui hanno parlato gli onorevoli senatori Casana e Mariotti il quale anzi ne aveva sostenuto la convenienza, come relatore sul disegno, che fu poi la legge del 1908, onde si comprende che questo sentimento di paternità dell'on. Mariotti abbia potuto dettargli parole amare intorno alla legge successiva, che annullò quanto per quel raccordo era stato disposto nella legge del 1908.

Ma una legge, discussa ed approvata dalle due Camere, non può mai qualificarsi una non buona azione; vuol dire tutto al più che da diversi criteri furono mossi coloro i quali proposero e votarono quel disegno di legge; in ogni modo, ripeto qui che riconosco coi senatori Casana e Mariotti la grandissima utilità di quel raccordo. Le merci (perchè specialmente

le merci interessa) devono percorrere una linea ferroviaria lunghissima e fare un immenso giro con una grandissima spesa, mentre a pochissimi chilometri si staccano queste che sembrano come due reti diverse, le quali con questo breve raccordo di 13 o 14 chilometri potrebbero dare una via quasi diretta al traffico.

Basta dare una occhiata alla carta per rilevare l'importanza grandissima, la necessità anzi di tale raccordo. Ed io in questo mi trovo anche dello stesso avviso del senatore Mariotti e del senatore Casana, che inoltre, nel secondo suo discorso, chiarì il proprio pensiero non discorde da quello dell'onorevole Mariotti, che cioè non si potrebbe pensare ad intercalare nelle reti questo breve raccordo e concederlo all'industria privata.

Gli è che nell'altro ramo del Parlamento i deputati, i quali avevano, nella discussione della legge precedente, combattuto intorno a diversi propositi e si erano divisi, determinando le leggi del 1908-909, invece si riunirono e divennero concordi per dimostrare la necessità di questo raccordo ferroviario. Ed ecco che, avendo essi proposto di introdurre nel presente disegno di legge il ripristino della lettera *f*) dell'art. 16 della legge del 1908 in cui si parlava di quel raccordo, io dovetti osservare che, in occasione di ulteriori provvedimenti, avrebbesi dovuto pensare certamente a quel tronco ferroviario. Ed aggiunti di ritenere non già che esso potesse formare oggetto di concessione all'industria privata, ma che, in occasione di nuovi provvedimenti per la costruzione di nuove linee, il Parlamento dovrebb'essere chiamato anche a riesaminare l'opportunità di tale raccordo, che sarà di immensa utilità per le reti dello Stato e che, anche indipendentemente da ulteriori provvedimenti per concessioni di linee, dovrà sicuramente richiamare l'attenzione del Governo e richiedere opportuni provvedimenti da parte del Parlamento.

Io sono lieto che gli onorevoli senatori, che hanno parlato su questo raccordo, abbiano essi stessi, nella prudenza e saviezza del loro pensiero, dimostrato che io non avrei dovuto opporre nessun rifiuto, perchè nessuna domanda inopportuna sarebbe stata da essi fatta.

Io sono lieto che anche così autorevoli oratori abbiano riconosciuto che questa poteva

essere l'occasione per esporre il pensiero del Governo ed indicare i propositi di nuovi provvedimenti, e non già per proporre aggiunte, le quali sarebbero fuori della finalità della legge. E così, come ebbi già a dire nell'altro ramo del Parlamento, non vi ha dubbio che vi sono anche in altre regioni d'Italia, e specialmente in Sardegna, linee per le quali l'esperienza ha dimostrato la insufficienza delle sovvenzioni chilometriche.

Vi sono anche nella Sardegna alcuni raccordi necessari che non si possono fare perchè le nostre leggi organiche intorno alle sovvenzioni chilometriche le determinano in una misura che si è dimostrata insufficiente; perciò io sono lieto che l'Ufficio centrale abbia raccolto nella sua relazione la voce dell'isola a cui noi tutti sempre manifestiamo la nostra devozione. (*Bravo*). E ripeté qui quello che dissi nell'altro ramo del Parlamento, che cioè indubbiamente, in occasione della presentazione di un altro disegno di legge, a cui si fece riferimento coll'art. 16, si sarebbe pensato anche a queste linee della Sardegna, come ad altre della Sicilia, per le quali pure si è dimostrata insufficiente la sovvenzione.

Ma era evidente la impossibilità di venire qui anche a proporre un articolo che, in massima, aumentasse la sovvenzione per altre linee, perchè non si può farlo che sopra studi, piani ed esami determinati, sopra progetti per lo meno di massima, i quali consentano di vedere se veramente e quando, e in qual caso l'aumento della sovvenzione chilometrica sia richiesta. Ecco perchè soltanto per queste linee, per le quali avevamo i progetti di massima, si poté fare lo studio concreto ed accertare qual fosse la sovvenzione chilometrica necessaria, sia per la costruzione, sia per l'esercizio. Ed io sono persuaso che lo studio compiuto dai nostri uffici tecnici, lo studio e l'esame compiuti dai nostri corpi consultivi, abbiano stabilito, nella misura prevista da questo disegno di legge, ciò che veramente corrisponde alla necessità della costruzione di siffatte linee.

Altri studi faremo, altro esame aggiungeremo per quelle altre linee di cui vi possa essere necessità, in qualunque regione d'Italia; ed in base a questi altri studi noi potremo concretare nuovi disegni di legge per aumento di sovvenzioni chilometriche, veramente pro-

porzionate al costo di costruzione ed alla spesa di esercizio.

Nell'altro ramo del Parlamento la Commissione relatrice aveva presentato un ordine del giorno riguardante il prolungamento della Rogliano fino alla Santa Eufemia-Catanzaro, ed io ebbi ad accettare quell'ordine del giorno, come sono lieto di poter dichiarare che accetto l'ordine del giorno che l'Ufficio centrale, nel medesimo ordine di idee, ha presentato ora per mezzo del suo autorevole relatore.

Le leggi precedenti, intorno a quella linea, non avevano fissato il punto in cui, sulla Santa Eufemia-Catanzaro, si dovesse congiungere la linea condotta da Rogliano. Non essendo determinato questo punto, è chiaro che l'innesto potesse essere fissato tanto a Catanzaro, quanto all'ultima stazione della linea. Non si usciva quindi e non si esce dalla finalità e dagli scopi del disegno di legge, determinando il punto di raccordo, il punto d'innesto della linea. Ecco perchè, a differenza degli altri ordini del giorno e delle altre proposte, si poteva accettare quella riguardante tale determinazione.

Però io osservai alla Camera, e osservo ora, come non sarebbe possibile determinare con disposizioni di legge il punto d'innesto, dovendo ogni decisione in proposito dipendere dagli studi, dalla esecuzione. Sono però tanto chiare, tanto evidenti le ragioni che assistono la proposta fatta nella Camera e ripetuta ora nel Senato, tanto sono chiare ed evidenti queste ragioni di riguardo alla condizione di capoluogo della città di Catanzaro, che io, come allora non ebbi, ora non ho difficoltà a dichiarare di accettare in questo senso l'ordine del giorno.

Lo accetto nella fiducia che gli studi debbano portare all'accoglimento di questo che è un nobilissimo desiderio dei rappresentanti del capoluogo, il quale chiede di non essere tagliato fuori.

Onde io credo che il Senato vorrà concedere il suo voto a questo disegno di legge, tanto atteso da quelle nobili regioni, le quali invocano che finalmente esse pure siano solcate, nelle numerose valli, da queste nuove vie di congiungimento di cui non si può fare a meno, e senza di cui non è possibile il risorgimento. Ed io sono certo che il Senato, concedendo anche in questo scorcio di sessione, di discu-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

tere e di votare, approvandolo, questo disegno di legge ha sentito che con esso si reca un grande beneficio, un grande sollievo a quelle regioni che, ne sono certo, al Senato ne saranno grate. (*Approvazioni vivissime*).

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho chiesto di parlare solamente per ringraziare il signor ministro delle sue dichiarazioni e dei termini con i quali si è voluto esprimere a nostro riguardo.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, Io pure debbo ringraziare il ministro delle dichiarazioni fatte a favore del breve tronco di ferrovia Santo Stefano Belbo-Ponti, per il quale io, che pur vivo in paesi così lontani di là, ho ormai un interesse quasi paterno, per i lunghi studi che il Senato ebbe la bontà di affidarmi sui diversi disegni di legge, che, man mano, vollero e disvollero quella utilissima ferrovia. Non aggiungo una parola di più, perchè non voglio ritardare neppure di un minuto, alle provincie di Calabria e di Basilicata, il conseguimento di queste nuove, bene auspicate e desideratissime ferrovie, dalle quali le due gloriose regioni attendono il loro risorgimento.

Molte volte ho dovuto, in questi due ultimi anni, attraversare quelle regioni; e, ogni volta, ho visto, con una stretta al cuore, che ove sorgevano un giorno, ricche e potenti, Metaponto, Siri, Eraclea, Sibari, Turio, Locri e cento altre città gloriosissime, non vi sono più che rovine; ed ho, ogni volta, ripensato che un grande dovere dell'Italia è quello di venire il più presto possibile in aiuto di quelle abbandonate regioni, ove sorsero le più grandi scuole della civiltà greca, ove si ebbero le più perfette leggi degli antichi tempi, ove si eressero monumenti meravigliosi, e si ammirarono opere d'arte fra le più insigni. Diamo a quelle popolazioni, un giorno ricchissime, oggi povere, le ferrovie di cui hanno così vivo bisogno; restituiamo i boschi sacri su quelle montagne ora deserte e dirupate; domiamo di nuovo i fiumi sbrigliati e irrompenti; e la Calabria e la Basilicata ritorneranno ad essere per noi ciò che furono per la Grecia antica. Le regioni nobilissime, che costituirono nel passato la grande Grecia, devono, in un avve-

nire non lontano, contribuire largamente a fare davvero grande l'Italia. (*Benissimo*).

CAVALLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto di parlare per ringraziare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, della risposta data e di aver accettato il nostro ordine del giorno.

LAMBERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMBERTI. Vorrei fare una raccomandazione al Governo.

Vi sono alcune linee fra quelle comprese nell'art. 1° del disegno di legge, le quali sono tutte a scartamento ridotto, che meritano speciale considerazione. Esse furono così decretate perchè, naturalmente, soddisfano ai bisogni quali sono valutati oggi; ma siccome abbiamo tristi esempi di ferrovie costruite in passato, secondo quanto consigliava il momento e che poi hanno portato a spese enormi, per la necessità sopravvenuta di trasformarle, così vorrei pregare il Governo perchè per talune di queste linee, ad esempio la Lagonegro-Castrovillari che si lega alla Jonica e l'altra Catanzaro-Cosenza, pure essendo costruite a scartamento ridotto, ne sia però studiato il tracciato in modo che quando, o per volgere di prosperità, che io auguro a quelle regioni, o per altre ragioni, si sia costretti a modificarne la potenzialità e conseguentemente il tracciato, non si vada incontro a quelle spese a cui andiamo incontro oggi per fare il doppio binario sulla linea Adriatica e sulla direttissima Firenze-Roma.

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. La questione di cui si è occupato l'on. senatore Lamberti è molto delicata. Le ferrovie sulle quali, per ragioni geografiche, non potrà mai verificarsi un grande traffico, giova sieno costruite a sezione ridotta; perchè la sezione ridotta consente che si ammettano curve di piccolo raggio, e perciò di aprire meno lunghe le gallerie e di ridurre i grandi sterri, che si renderebbero necessari adottando la sezione ordinaria.

Ottenendo così rilevanti economie si agevola naturalmente la costruzione di una più estesa rete con lo stesso capitale.

Bisogna persuadersi che, quando si volesse compilare il progetto di una ferrovia a binario ridotto, in modo da poterla di poi trasformare a binario ordinario, ne risulterebbe una singolare confusione; perchè le condizioni da adottarsi nel tracciato sono interamente diverse secondo che si adotti la sezione ordinaria o quella ridotta.

Dunque non giova fare raccomandazioni nel senso desiderato dall'on. senatore Lamberti.

La verità è questa che se le ferrovie secondarie fossero state fatte in quantità maggiore a sezione ridotta, avremmo, coi molti milioni spesi, più rapidamente completata la rete. Resta naturalmente sottinteso che le linee di primo ordine, quelle cioè che percorrono la penisola nel senso longitudinale e sulle quali si esercita un forte traffico, dovevano essere costruite a sezione ordinaria, come pure fu fatto nel costruire le principali linee trasversali mediante valichi appenninici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Alla raccomandazione fatta dall'on. Lamberti ha risposto ora l'on. Cadolini. Se il maggior costo della linea costruita a sezione normale anziché a sezione ridotta dipendesse soltanto dall'armamento, allora si che si potrebbe pensare a costruire la linea in modo che successivamente, in qualunque volgere di tempi, di finanze prospere o di traffici fiorenti, si potesse dotarla di un armamento a scartamento normale. Ma, come ha osservato l'on. Cadolini, è nella struttura propria della costruzione, è nell'organismo della costruzione della linea che si raggiunge l'economia a scartamento ridotto, perchè con essa si può evitare una gran parte delle difficoltà, si possono avere curve che lo scartamento normale non consentirebbe, si possono evitare gallerie e si possono anche adottare restrizioni di scavi e di trincee che altrimenti non si potrebbero fare. È stato quindi un provvedimento necessario. A tal proposito, anzi, io rammento che in origine il programma di costruzione delle ferrovie Calabro-Lucane era a scartamento normale.

Infatti la dorsale appenninica, che doveva continuare fino all'estremo lembo della Calabria, era progettata a scartamento normale.

Ma, successivamente, in occasione della legge 4 dicembre 1902 si credette che non fosse possibile perseverare in quel programma, e si cominciò a sostituire le singole linee a scartamento ridotto a quella che sarebbe stata la grande dorsale appenninica a scartamento normale. Onde venne la legge che autorizzò la costruzione della linea Pietrafitta a scartamento ridotto. Sicchè da allora il ritorno in qualunque momento allo scartamento normale fu reso assolutamente impossibile, poichè altrimenti si avrebbero linee le quali, per alcuni tratti, sarebbero a scartamento normale e per altri invece a scartamento ridotto. Ora si può discutere l'utilità dell'uno o dell'altro sistema, ma bisogna che lo scartamento sia uniforme, specialmente in una medesima rete.

Ecco perchè non si potrebbe qui pensare a preparare la costruzione di linee in modo da poterle trasformare in seguito a sezione normale.

Se verrà un tempo così florido in cui la grande linea si renda necessaria, allora si potrà pensare alla riforma, perchè allora si avranno anche i grandi mezzi. Ma intanto, se vogliamo dotare la Basilicata e la Calabria di questa rete di ferrovie, è assolutamente necessario che le linee si costruiscano a scartamento ridotto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo:

« Il Senato confida che la linea segnata alla lettera G (Rogliano) all'incontro S. Eufemia-Catanzaro debba passare per Catanzaro-città, arrivando a Catanzaro-Sala ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re potrà valersi fino al 31 dicembre 1910 della facoltà datagli dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, dall'art. 60 della legge 31 marzo 1904, n. 140, dall'art. 14 della legge 9 luglio 1905, n. 413, e dall'art. 36 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per la con-

cessione delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria all'industria privata.

La concessione dovrà comprendere:

1. La costruzione e l'esercizio delle linee:

a) Bari-Grumo-Matera-Ferrandina-Pisticci-Valle della Salandra-Valle del Sauro-Armento-Valle dell'Agri-Atena, escluso il primo e secondo lotto del tronco Altamura-Matera;

b) Potenza-Laurenzana-Valle del Sinni-Novasiri, escluso il tronco Guardia Perticara-Armento-San Martino, comune alla linea precedente;

c) Gravina-Valle del Bradano-Acerenza-Avigliano;

d) Lagonegro-Castrovillari-Speziano Albanese, escluso il tronco Castrovillari-Speziano;

e) Cosenza-Cotrone per la Sila;

f) Porto Santa Venere-Monteleone-Serra-Mongiana, con diramazione a Soverato;

g) Rogliano all'incontro della ferrovia Sant'Eufemia-Catanzaro;

h) Saline di Lungro alla ferrovia Jonica;

i) Gioiosa-Piana di Palmi a Gioja Tauro.

2. L'esercizio dei tronchi ora in costruzione a cura diretta dello Stato:

a) Altamura-Matera (primo e secondo lotto);

b) Castrovillari-Speziano Albanese;

c) Pietrafitta-Rogliano.

3. L'esercizio delle seguenti linee e tronchi, previa interposizione del binario ridotto entro il normale:

a) Sicignano-Lagonegro;

b) Gravina-Altamura;

c) Pietragalla-Potenza;

d) Cosenza-Rende-San Fili;

e) Rende-San Fili-Sibari;

f) Soverato all'incontro della Rogliano con la Sant'Eufemia-Catanzaro;

g) Cosenza-Pietrafitta.

Per i tratti Bari-Grumo e Ferrandina-Pisticci è autorizzata la costruzione del binario ridotto indipendente, utilizzando in tutto od in parte la sede delle ferrovie di Stato.

Fermo restando il termine indicato nel primo comma del presente articolo, alla concessione della linea Gioiosa-Piana di Palmi a Gioja Tauro il Governo potrà provvedere anche separatamente nei limiti delle sovvenzioni di cui all'art. 2, comma b.

(Approvato).

Art. 2.

Le sovvenzioni chilometriche, da accordarsi a norma dell'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, saranno determinate in misura che non potrà mai superare i limiti massimi medi indicati appresso:

a) per il periodo di tempo dal giorno successivo all'apertura all'esercizio di ogni linea o tronco sino al giorno dell'apertura all'esercizio dell'intera rete:

entro un massimo medio di lire 14,300 per la costruzione e l'esercizio delle linee indicate al n. 1 del precedente articolo;

di lire 1,950 per la costruzione e l'esercizio dei tronchi indicati al n. 2;

di lire 3,550 per l'utilizzazione e l'esercizio delle linee e dei tronchi indicati al n. 3;

b) entro un massimo medio di lire 10,500 per la costruzione e di lire 1,500 per l'esercizio, per il periodo di tempo che correrà dal giorno successivo all'apertura all'esercizio dell'intera rete sino al termine di 70 anni, computati dalla prima data di apertura all'esercizio di un tronco della rete stessa.

Il limite di lire 3,550 e quelli di cui al comma b) dell'articolo 2 potranno essere dal Governo aumentati in corrispondenza della maggiore spesa occorrente per l'interposizione del binario ridotto entro il normale sulla Sicignano-Lagonegro e per l'esercizio promiscuo.

Il limite dei nuovi impegni, di cui agli articoli 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, e 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, è aumentato dell'ammontare delle sovvenzioni da corrispondersi a norma della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Il prodotto lordo iniziale medio sarà determinato in misura non minore di lire 4,000 a chilometro.

(Approvato).

Art. 4.

A parziale modifica dell'articolo 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540, avrà luogo la compartecipazione dello Stato:

a) ai prodotti lordi ultrainiziali, appena

sia raggiunto il prodotto iniziale sui tronchi aperti all'esercizio;

b) ai prodotti netti in misura non minore del 70 per cento dell'eccedenza dell'interesse legale commerciale computato sul capitale azionario approvato dal Governo.

(Approvato).

Art. 5.

Nell'atto di concessione saranno stabiliti i termini entro i quali le singole linee o i singoli tronchi dovranno essere costruiti e aperti all'esercizio, e saranno stipulate opportune sanzioni per assicurare e garantire l'esatta osservanza dei termini prescritti.

L'intera rete dovrà essere compiuta ed aperta all'esercizio non più tardi del 1924.

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Ho chiesto di parlare per rivolgere una calda preghiera all'onor. ministro dei lavori pubblici. In quest'articolo è detto che nell'atto della concessione saranno stabiliti i limiti di tempo per la costruzione e per l'apertura all'esercizio delle singole linee e dei singoli tronchi.

Io ricordo all'onor. ministro, ciò che del resto si rileva dall'art. 1 di questo disegno di legge, che del primo tronco di cui alla lettera a) Matera-Bari un non breve tratto è già in esercizio, Grumo-Bari, ed i due tronchi Matera-Altamura si stanno costruendo direttamente dallo Stato.

Perciò la costruzione di questi due tronchi, in un tempo relativamente breve, potrà essere condotta a termine.

La mia preghiera si limita ad invitare l'onorevole ministro a segnare il termine più breve possibile, nel dare la concessione a norma dell'articolo in discussione, per l'apertura della linea Matera-Bari, la quale, ripeto, per un tratto è in esercizio, per un altro è in costruzione, e non resta a dare la concessione che pel piccolo tronco Altamura-Grumo.

Apprendosi sollecitamente all'esercizio questa linea, oltre a giovare enormemente al traffico di due importanti circondari, si otterrà il risultato di dare ai prodotti della ricca plaga del circondario di Matera il suo naturale e tradizionale porto ch'è Bari, dal quale, per le fer-

rovie ora in esercizio, gran parte dei prodotti di quel circondario sono stati deviati.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Accolgo volentieri la raccomandazione dell'amico onor. Melodia. L'articolo doveva necessariamente essere compilato in modo da consentire una certa larghezza e comprensione dei criteri che si sarebbero presentati poi, al momento di determinare quali fossero le precedenze, così nell'interesse della concessione, come in quello del servizio e dell'esercizio. Ma il consiglio dell'onor. senatore Melodia è così prudente, che certamente esso sarà tenuto presente nel momento in cui si verrà a questa determinazione. Onde, pur riservando l'applicazione dell'articolo così come sta nella sua generale comprensione, e quindi non determinando ora alcuna disposizione, riconosco giusto e prudentiale il consiglio dell'onor. Melodia, e lo assicuro che terrò molto conto di quanto ha detto, augurandomi che nessuna difficoltà tecnica e di economia del lavoro ne ostacoli l'accoglimento.

DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARE RAFFAELE. Alla raccomandazione fatta dall'onor. Melodia aggiungo la mia, che già feci all'onor. ministro dei lavori pubblici, quando egli intervenne in seno dell'Ufficio centrale.

Si tratta dello studio del breve congiungimento da Genzano a Spinazzola. Genzano è sulla linea Gravina-Valle del Bradano, e dista da Spinazzola meno di venti chilometri. Costruendosi questo piccolo tronco, si potrebbe evitare il proseguimento della linea fino ad Acerenza e Trigliano. Tutta quella plaga, che si distende da Gravina a Genzano e a Spinazzola, è un altipiano dove la costruzione richiederebbe poca spesa. Spinazzola è il centro di tre linee a sezione ordinaria, ed è già congiunta a Potenza per la linea di Rocchetta-Melfi, ed è anche congiunta a Barletta, a Napoli, a Foggia e all'Alta Italia.

Il ministro accettò di buona voglia la mia raccomandazione, e ora mi auguro che vorrà ripetere quanto disse in quell'occasione.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Come ebbi occasione di osservare, quando fui chiamato dall'Ufficio centrale per chiarimenti intorno a questo disegno di legge; pur riconoscendo la evidente utilità di questo raccordo Genzano-Spinazzola, non ho potuto consentire che fosse incluso nel disegno di legge, per le ragioni che, come già ebbi l'onore di esporre al Senato poc'anzi, si oppongono a qualsiasi estensione di questa legge.

D'altra parte, appunto per la sua grande ed evidente utilità, nulla vieta che, anche quando questo disegno sia già tradotto in legge e qualora si determini nel futuro concessionario delle linee da esso previste, o in chicchessia, la spinta dell'interesse ad ottenere la concessione di quest'altra linea, nulla vieta - dicevo - che tale concessione possa accordarsi, trattandosi di un tronco di pianura, in base alle leggi organiche generali e con la sovvenzione chilometrica ordinaria.

Quindi ancorchè non sia essa inclusa, e non può includersi, in questo disegno di legge, l'utilità rilevata dall'onor. De Cesare, del congiungimento con Spinazzola, è certo che darà origine ad un'ulteriore concessione, la quale è senza dubbio possibile con le sovvenzioni chilometriche portate dalle nostre leggi organiche, intorno alle concessioni di ferrovie all'industria privata.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Decorsi venti anni dal giorno fissato nell'atto di concessione per l'apertura dell'intera rete all'esercizio, lo Stato avrà diritto al riscatto della rete stessa:

a) corrispondendo al concessionario la sovvenzione annua media chilometrica di sola costruzione per le rimanenti annualità;

b) acquistando il materiale mobile a prezzo di stima depurato dalle quote di rinnovamento comprese nella sovvenzione per le rimanenti annualità.

Quando in ciascun anno del triennio precedente al riscatto l'esercizio sia stato attivo, indipendentemente dalla sovvenzione governa-

tiva, sarà inoltre corrisposta al concessionario a titolo di premio, la somma corrispondente ad una metà del reddito netto ragguagliato al cento per cinque per la rimanente durata della concessione.

(Approvato).

Art. 7.

La concessione non potrà aver luogo se il richiedente non avrà prestata la cauzione definitiva in misura non minore di 5,000,000 di lire e dimostrata la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per l'intrapresa.

È vietata la concessione o subconcessione di sola costruzione.

Dopo decorsi 10 anni dall'apertura dell'intera rete a regolare esercizio, potranno essere ammesse, coll'autorizzazione governativa e con la garanzia dei due decimi della sovvenzione di costruzione, la cessione o subconcessione dell'intrapresa o la subconcessione dell'esercizio.

(Approvato).

Art. 8.

Saranno date in consegna al concessionario le linee Sicignano-Lagonegro, e Cosenza-Pietrafitta, conservando sulla Sicignano-Lagonegro lo scartamento normale e l'esercizio di Stato che vi sarà mantenuto per i viaggiatori e per le merci.

Per il passaggio dei treni a scartamento ridotto sulle linee di Stato e per quelli di Stato sulla Sicignano-Lagonegro non sarà corrisposto alcun pedaggio.

(Approvato).

Art. 9.

Nelle Calabrie, su domanda delle province, il concessionario sarà obbligato di fare le opere necessarie per adattare i ponti delle linee ferroviarie al passaggio dei veicoli e dei pedoni.

In mancanza di accordo il maggior compenso per le opere occorrenti sarà determinato da arbitri.

(Approvato).

Art. 10.

Per la costruzione e l'esercizio delle linee, il concessionario dovrà impiegare esclusiva-

mente italiani, con preferenza all'elemento locale, salve le eccezioni autorizzate dal Governo per giustificati motivi.

(Approvato).

Art. 11.

Venendo richieste dal concessionario derivazioni idrauliche per adottare la trazione elettrica su alcune linee, allo scopo di sopprimere i tratti a dentiera, la riserva nei riguardi ferroviari potrà essere imposta dal Governo anche in misura maggiore di quella necessaria alla trazione, purchè dal concessionario sia stato assunto l'obbligo di somministrare sull'eccezione, a prezzo di costo ed in misura determinata dal Governo stesso, la quantità di energia occorrente per servizi pubblici locali.

(Approvato).

Art. 12.

Prima che sieno aperti all'esercizio i tronchi di cui all'articolo 1, n. 2, ed entro sei mesi dall'approvazione dei progetti esecutivi di ciascuna delle linee di cui al n. 1 dell'articolo 1, il Governo provvederà alla formazione dell'elenco delle strade di accesso alle nuove stazioni, cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Le somme necessarie per la costruzione di tali strade, saranno d'anno in anno stanziata nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, restando comprese fra quelle autorizzate dalle leggi stesse per opere pubbliche in Basilicata e Calabria.

(Approvato).

Art. 13.

Il Governo è autorizzato a concedere il massimo dei sussidi stabilito per le tranvie, filovie e linee automobilistiche in servizio pubblico indipendentemente dalle condizioni di cui agli articoli 18 comma a), b), e 20 comma a) della legge 12 luglio 1908, n. 444, quando si tratti di collegare abitati alle stazioni delle nuove linee.

(Approvato).

Art. 14.

Sono abrogati i limiti di prodotto lordo chilometrico, di cui agli articoli 1 della legge 9 giu-

gno 1901, n. 220, e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272, per l'applicazione del regime economico sulle ferrovie.

(Approvato).

Art. 15.

L'autorizzazione provvisoria data dall'articolo 4 della legge 12 luglio 1908, n. 444, all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per l'esercizio e la dotazione di materiale mobile delle linee in costruzione a conto diretto dello Stato, vale anche per i tronchi che saranno aperti all'esercizio posteriormente al 30 giugno 1910.

(Approvato).

Art. 16.

Il Governo presenterà, entro il mese di febbraio 1911, un disegno di legge per agevolare nelle province, che più ne abbisognano, la concessione all'industria privata di quelle strade ferrate - con caratteri di evidente utilità ed urgenza - per le quali il sussidio chilometrico attuale risulti manifestamente inadeguato.

(Approvato).

Art. 17.

In tutte le province del Regno è abrogata la disposizione dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1903, n. 312, relativa al termine prefisso ai comuni per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie od all'approdo dei piroscafi postali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari numerano i voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-10:

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

Senatori votanti	95
Favorevoli	82
Contrari	13

Il Senato approva.

Provvedimenti riguardanti l'emigrazione:

Senatori votanti	95
Favorevoli	75
Contrari	20

Il Senato approva.

Modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno:

Senatori votanti	95
Favorevoli	77
Contrari	18

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito:

Senatori votanti	95
Favorevoli	80
Contrari	15

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi:

Senatori votanti	95
Favorevoli	81
Contrari	14

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito:

Senatori votanti	95
Favorevoli	80
Contrari	15

Il Senato approva.

Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del genio:

Senatori votanti	95
Favorevoli	79
Contrari	16

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della R. marina:

Senatori votanti	95
Favorevoli	81
Contrari	14

Il Senato approva.

Avanzamento del personale civile tecnico della R. marina:

Senatori votanti	95
Favorevoli	80
Contrari	15

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404 sulla Camera agrumaria di Messina:

Senatori votanti	95
Favorevoli	74
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti Reali sul terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	95
Favorevoli	75
Contrari	20

Il Senato approva.

Riordinamento del Casellario centrale e degli uffici della statistica:

Senatori votanti	95
Favorevoli	77
Contrari	18

Il Senato approva.

Proroga alle leggi 15 luglio 1900, n. 260, e 26 dicembre 1909, n. 812, riguardanti la concessione di mutui per gli edifici scolastici:

Senatori votanti	95
Favorevoli	75
Contrari	20

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima » (N. 365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di volere dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 365).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è ripartita in due direzioni generali, una per i servizi propri di Cassa dei depositi e prestiti e per quelli delle gestioni annesse e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale; l'altra per gli Istituti di previdenza ora affidati in amministrazione alla Cassa medesima, entrambe alla dipendenza di un amministratore generale.

Nulla è innovato di quanto riguarda la garanzia dello Stato e la dipendenza dal ministro del tesoro.

Con decreto reale su proposta del ministro del tesoro, si daranno le opportune disposizioni

correlative al riparto di cui sopra, anche nei riguardi della spesa fra le varie gestioni, nonché pel controllo della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 2.

L'attuale Consiglio permanente di amministrazione e la sua presidenza rimarranno in carica ancora un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dopo di che il Consiglio stesso sarà rinnovato e i suoi membri dovranno essere sostituiti o confermati di triennio in triennio; l'amministratore generale, che fa parte di diritto del Consiglio stesso, ne diverrà allora presidente.

Il Consiglio nomina i suoi segretari scegliendoli tra i funzionari di ognuna delle due direzioni generali dell'amministrazione.

(Approvato).

Art. 3.

Il personale dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, che continua a far parte del ruolo organico del Ministero del tesoro, è determinato dalla tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Nella prima attuazione dell'organico, il ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, potrà ammettere ai posti di capi sezione di 2^a classe, pei quali occorranò studi tecnici e pratica speciale, i funzionari che da oltre cinque anni prestano analogo servizio nell'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

TABELLA A.

	Stipendio	Posti assegnati con decreto minist. 2 ottobre 1906 n. 8622 e R. decreto 2 agosto 1903, n. 478	Posti agg. dalla presente legge	Organico complessivo della Amministrazione.
<i>Carriera amministrativa.</i>				
Amministrazione generale	12,000	»	1	1
Direttori generali	10,000	1	1	2
Ispettori generali	9,000	2	1	3
Direttori capi divisione di 1ª classe	8,000	9	»	9
Id. 2ª id.	7,000			
Capi sezione di 1ª classe	6,000	17	1	20
Id. 2ª id.	5,000			
Primi segretari di 1ª classe	4,500	33	2	42
Id. 2ª id.	4,000			
Segretari di 1ª classe	3,500	25	2	31
Id. 2ª id.	3,000			
Id. 3ª id.	2,500			
Id. 4ª id.	2,000			
<i>Carriera di ragioneria.</i>				
Direttori capi divisione di 1ª classe	8,000	4	»	4
Id. 2ª id.	7,000			
Capi sezione di 1ª classe	6,000	8	»	9
Id. 2ª id.	5,000			
Primi ragionieri di 1ª classe	4,500	21	1	23
Id. 2ª id.	4,000			
Ragionieri di 1ª classe	3,500	19	1	22
Id. 2ª id.	3,000			
Id. 3ª id.	2,500			
Id. 4ª id.	2,000			
<i>Carriera d'ordine.</i>				
Archivisti capi	4,000	2	1	3
Archivisti di 1ª classe	3,500	31	2	35
Id. 2ª id.	3,000			

Segue TABELLA A.

	Stipendio	Posti assegnati con decreto minist. 2 ottobre 1906 n. 8622 e R. decreto 2 agosto 1908 n. 478	Posti agg. dalla presente legge	Organico complessivo della Amministr.az.
Applicati di 1ª classe	2,500	57	2	61
Id. 2ª id.	2,000		2	
Id. 3ª id.	1,500		»	
<i>Personale subalterno.</i>				
Bollatori di 1ª classe	1,800	3	»	3
Id. 2ª id.	1,600		»	
Id. 3ª id.	1,400		»	
Uscieri capi di 1ª classe	2,000	4	»	5
Id. 2ª id.	1,800		1	
Uscieri di 1ª classe	1,600	27	1	32
Id. 2ª id.	1,400		1	
Id. 3ª id.	1,200		»	
Inservienti stabili	1,000		3	
<i>Personale da aggiungere all'organico della Corte dei conti</i>				
Referendario di 1ª classe	8,000	»	1	»
Capo sezione di 1ª classe	6,000	»	1	»
Primo segretario di 1ª classe	4,500	»	1	»
Segretario di 1ª classe	3,500	»	1	»
Archivista capo	4,000	»	1	»
Archivista di 1ª classe	3,500	»	1	»
Applicato di 1ª classe	2,500	»	1	»
Id. 2ª id.	2,000	»	1	»
Id. 3ª id.	1,500	»	1	»

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse » (N. 366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge

MELODIA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 366).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Questo progetto di legge, sebbene riguardi la Cassa dei depositi e prestiti, è di un'altra natura dell'altro votato testè, che riguarda l'ordinamento dell'amministrazione della Cassa; mentre questo riguarda più specialmente la legislazione della Cassa depositi e prestiti, sia per la sua funzione di raccogliere i depositi, come per quella di fare i prestiti, sia per quanto riguarda la legislazione degli Istituti che sono uniti alla Cassa medesima, come Casse di risparmio postali; Monte delle pensioni pei maestri, pei medici, per gli impiegati comunali e provinciali, credito comunale e provinciale ed altro. Mi sembra evidente che la portata di questo disegno di legge sia incomparabilmente maggiore di quello che abbiamo dianzi votato.

Io ho letto la relazione, e ho visto che l'approvazione del progetto di legge non è proposta all'unanimità, ma solo a maggioranza; per cui mi sono messo a leggere la relazione dell'onor. nostro collega Mariotti Giovanni, la quale brilla di quei pregi, che rendono così lodati tutti i suoi lavori (*approvazioni*), e non vi ho trovato espresso quale sia il pensiero dei commissari i quali dissentono dalla maggioranza.

Io desidererei di sapere quali siano i dissenzienti, e come si componga quindi la maggioranza e la minoranza, e possibilmente anche di conoscere le obiezioni che la minoranza fa al progetto di legge.

Dei componenti l'Ufficio centrale non so quanti siano presenti, certo non tutti.

Nota poi che fra i non presenti, e non so se facente parte della maggioranza o della minoranza, è il senatore Vacchelli, il quale è stato ministro del tesoro, ed è anche al presente commissario alla Cassa depositi e prestiti nominato dal Senato. Io quindi penso che conoscere quale sia l'opinione in proposito del nostro collega, che credo sia presidente della Commissione di vigilanza alla Cassa, sarebbe interessante; ed interessantissimo poi, non solo per me ma per tutto il Senato, conoscere le obiezioni che si fanno al progetto di legge da persone così rispettabili, come sono tutte quelle che fanno parte dell'Ufficio centrale nominato dal Senato.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Mi duole di non poter rispondere adeguatamente, come pure vorrei, all'on. senatore Finali, perchè realmente nè io, nè il mio collega d'ufficio, senatore De Cupis qui presente, nè il Presidente del nostro Ufficio centrale, senatore Chironi, oggi assente, sappiamo di preciso quali siano le ragioni del dissenso fra gli altri due nostri colleghi e noi. Non ci fu discussione alcuna nell'Ufficio centrale presenti gli onorevoli senatori Frola e Vacchelli, commissari per il I e il V Ufficio. L'on. Frola, rappresentante del I Ufficio convocò l'Ufficio centrale il giorno 8, prima che gli Uffici III e IV avessero nominati i loro commissari. Io (rappresentante del II Ufficio) andai all'adunanza, ma fui subito richiamato nell'aula, quale relatore di una legge di cui si cominciava la discussione; non potei quindi conferire coi due colleghi, che la stessa sera partirono da Roma. Quando gli Uffici III e IV nominarono i loro rappresentanti (senatori Chironi e De Cupis) l'Ufficio centrale potè radunarsi e costituirsi; e allora, nel fascicolo trovammo una dichiarazione dei due colleghi che erano partiti; nella quale, senza dirci in che cosa dissentissero, intorno alle disposizioni delle due leggi, affermavano, soltanto, di aver avuto mandati dai rispettivi Uffici di rimandar tutto a novembre.

Soprattutto, adunque, il dissenso si affermò sul momento della discussione, che essi non cre-

devano urgente, e noi, invece, crediamo urgentissima. Questa è l'unica ragione del dissenso che noi fino ad ora abbiamo potuto conoscere, e la sola che possiamo enunciare. Ho pregato, però, la segreteria, di mandare a prendere il fascicolo, affinché l'on. senatore Finali possa vedere se da esso appaia la ragione per cui i due egregi colleghi credevano di non dover discutere questa legge prima del novembre prossimo.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Siccome ero presidente dell'Ufficio primo, io dichiaro che il senatore Frola ha appunto ritenuto di partire, perchè non credeva che dovesse essere discusso questo progetto di legge se non in novembre.

PRESIDENTE. Negli atti dell'Ufficio, vi è un telegramma del senatore Vacchelli in cui egli dice che avrebbe proposto degli emendamenti.

MARIOTTI G., *relatore*. Ma non dice in quale delle due leggi, e non dice quali emendamenti.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. È un argomento molto delicato; ed il Senato deve capire più di quello che io dica. In questa legge vi sono riforme di leggi esistenti, regolatrici della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti annessi.

E evidente la ragione di urgenza di questa discussione? Se ne può per lo meno dubitare. In quanto all'altro progetto, riguardante pur esso la Cassa dei depositi e prestiti, non feci osservazione: esso tratta dell'ordinamento dell'amministrazione, e poteva essere urgente di dare un ordinamento nuovo in modo che fossero meglio controllati e distribuiti i servizi.

Ma in quanto a questo secondo progetto io dico: abbiamo nel Consiglio di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti tre nostri colleghi, nessuno dei quali disgraziatamente vedo qui: abbiamo un membro della Commissione di vigilanza, il Vacchelli, che in tutta la Lombardia ed in Cremona principalmente, sua patria, è notato per fruttuoso zelo in tutte le opere che riguardano Istituti di credito pubblici e privati. Egli fa parte dell'Ufficio centrale insieme all'onorevole Frola, versato e competente in queste materie, egli dice di avere degli emendamenti da proporre: il Senato mi pare che in questa con-

dizione di cose, farebbe un atto di suprema autorità, bensì legittima, ma esposta a qualche ragionevole eccezione, se malgrado tutto volesse procedere alla discussione di questo progetto ad ogni costo.

Nella ristrettezza del tempo si sono frettolosamente votati parecchi disegni di legge, se ne sono votati anche troppi; ma in questo caso in cui si sollevano delle obiezioni di cui noi non possiamo nello stato presente delle cose renderci conto, mi parrebbe che l'Ufficio centrale il quale nei suoi presenti costituisce già una minoranza, perchè non ne vedo che due, potrebbe acconsentire a rimandare ad altro momento questo gravissimo ed importantissimo disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io mi reco a premura di dichiarare al Senato che il presente disegno di legge è frutto di lunghi studi e di mature meditazioni. Esso fu studiato dal ministro del tesoro, onor. Carcano, poi fu ereditato dal ministro onor. Salandra, che lo presentò all'altro ramo del Parlamento, e l'attuale ministro del tesoro lo accolse per le utili disposizioni che conteneva, ma volle fare anche qualcosa di più.

Nel disegno di legge presentato dal precedente Ministero sulla riforma dei tributi locali era contenuta una disposizione, per effetto della quale le casse di risparmio ordinarie avrebbero la facoltà di concedere mutui ai comuni e alle provincie con le garanzie e i privilegi che ha la Cassa depositi e prestiti. Ed allora, poichè la riforma dei tributi locali non prometteva di venir in discussione entro breve tempo, parve al Governo di potere stralciare questa utilissima disposizione, che è precisamente la disposizione contenuta nell'art. 16 del presente disegno di legge.

Quindi, a mio avviso, se il progetto non contenesse che questa disposizione, che permetterà di poter facilitare ai comuni e agli altri enti locali la contrattazione di mutui (perchè, per quanto la Cassa depositi e prestiti ne conceda in larga misura, tanto che quest'anno, in soli sei mesi, già ne ha accordato, oltre 75 milioni, e cioè una somma superiore a quella consentita nell'intero anno precedente, tuttavia rimangono inasaudite molte richieste degli enti

locali), questa sola disposizione basterebbe per giustificare l'urgenza e la necessità del presente disegno di legge.

Inoltre all'art. 10 si consentono le trasformazioni dei mutui concessi nel 1906 ai comuni, alle provincie ed ai consorzi.

All'art. 11 si facilita la condizione dei comuni, specie delle provincie meridionali, col ridurre il limite della sovrimposta, oltre il quale possono vincolare, in garanzia di mutui, il provento del dazio consumo.

L'art. 8 ammette anche delle facilitazioni per i depositi in caso di successioni. E sono notorie le disposizioni a favore dei medici condotti.

Il Senato mi concederà che non enumeri le altre disposizioni contenute nel disegno di legge.

Perciò vorrei pregare l'onor. signor senatore Finali, che passando in rassegna le disposizioni del progetto vorrà riconoscere che sono tutte di grande utilità, per cui il ritardarne di alcuni mesi l'approvazione significherebbe ritardare grandi benefici, vorrei pregare, dico, l'onor. senatore Finali di non insistere nel suo intendimento, che mi pare possa condurre ad una sospensiva.

E prego altresì il Senato di voler tener conto di queste dichiarazioni e delle ragioni di utilità e di urgenza del disegno di legge, perchè anch'esso possa essere condotto in porto.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Dopo l'autorevole parola del senatore Finali, io mi sono domandato se era opportuno che anche io prendessi la parola; ma siccome nei consessi parlamentari, il numero ha anche il suo valore, consenta il Senato che io modestamente rivolga pure la preghiera all'on. ministro di non voler insistere perchè questo disegno di legge sia ora discusso.

Il ministro ha messo in evidenza i vantaggi di questo disegno di legge. Se il Ministero lo ha presentato, ciò fu certamente con la convinzione che esso rappresenti veramente dei vantaggi nella gestione della Amministrazione dei depositi e prestiti, nonchè per i comuni e per gli altri enti locali.

Ma può ammettersi che un argomento di tale importanza sia discusso e sottoposto a vo-

tazione del Senato, quando, come giustamente ha rilevato l'on. senatore Finali, sono assenti membri dell'Ufficio centrale che già manifestarono la loro intenzione di portare il concorso della loro grande autorità per modificare le disposizioni di questo disegno di legge?

Io, perciò, faccio appello all'on. Presidente del Consiglio, che con un atto, del quale tutti dobbiamo essergli riconoscenti, ha reso omaggio al valore del Senato ed ha espresso il desiderio suo che l'azione del Senato stesso fosse sempre più proficua, perchè inviti il ministro del tesoro ad ascoltare la voce autorevole del nostro collega senatore Finali, ed a non insistere perchè questo disegno di legge sia ora discusso.

DE CUPIS, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS, *dell'Ufficio centrale*. Io ho chiesto la parola per due ragioni: per sostenere l'urgenza del disegno di legge e per scagionare quella che potrebbe parere audacia da parte di coloro che siedono a questo banco.

Certo vederci qui due, dove dovrebbero esser cinque, può dare grave importanza alle parole che sono state pronunziate, tanto dall'onor. Finali quanto dall'onor. Casana. Tanto più grave poi per l'accentuazione che ad esse è stata data, perchè l'onor. Finali è venuto anche a dire che il Senato avrebbe più dovuto capire dal suo silenzio che dalla sua parola.

Noi siamo due, mentre avremmo dovuto essere cinque. Ma sappiasi che degli assenti uno ha interamente dato il suo suffragio alla deliberazione che da noi due era stata presa. I due così diventano tre. Degli altri due uno ha dichiarato che non poteva darci il suo voto, perchè dall'Ufficio a cui apparteneva eragli stato dato mandato di rimandar la discussione a novembre; l'altro, l'onor. Vacchelli, pel quale, come tutti, io ho il massimo rispetto e la maggiore considerazione, ci ha fatto sapere che, a suo giudizio, la legge meritava qualche emendamento.

Or qui intendiamoci bene. Le leggi, per le quali era riunito l'Ufficio centrale, eran due: questa che ci sta dinanzi e quella che il Senato ha poco fa votata; per l'una e per l'altra furono i tre assenti richiesti del loro voto. A quale delle due leggi volle riferirsi l'onor. Vac-

chelli accennando a possibili emendamenti? Su questo punto egli non si è espresso. E per quanto l'onor. Finali con la sua autorità abbia creduto di poter affermare che questa legge è più importante e che deve dal Senato maggiormente considerarsi che non quella poco innanzi votata, io mi permetto di dubitare che veramente la mente dell'onor. Vacchelli, nell'accennare a possibili emendamenti, potesse piuttosto che alla seconda riferirsi alla prima.

Ad ogni modo noi non lo sappiamo.

Però la mente dell'onor. Vacchelli poteva più facilmente riportarsi alla legge, pocanzi votata, più che a questa, poichè in quella si tratta di un riordinamento dell'Amministrazione, con ampliamento di organici e con distribuzione di funzioni.

Qui invece di che cosa si tratta? Si tratta di provvedimenti che, per la maggior parte, sono provvedimenti di finanza, e per conseguenza questa legge non ha importanza maggiore che qualunque altra legge che a provvedimenti di finanza si attenga.

Non creda l'onor. Finali, non creda l'onorevole Casana che noi non abbiamo compresa la delicatezza della posizione in cui ci trovavamo; di quel che si avesse a fare noi abbiamo lungamente discusso; e di quel che dico può far fede, oltre il collega che mi è a fianco, e della cui compagnia mi onoro, anche l'illustre e venerato nostro Presidente, al quale abbiamo ricorso per averne aiuto di savio consiglio. Ed il consiglio fu questo: che di fronte alle dichiarazioni che venivano fatte dall'onor. ministro, il quale assicurava della assoluta urgenza del progetto di legge, era nostro dovere non ricusare l'opera nostra e di portare qui in Senato la legge per la discussione.

L'onor. Vacchelli è certamente membro troppo autorevole del Senato perchè non si debba sentire il vuoto della sua assenza.

Ma, signori senatori, io dico anche questo: che l'onor. Vacchelli, appunto perchè sapeva quanta autorità avrebbe potuto avere la sua parola, non avrebbe dovuto, di fronte a legge di tanta importanza, disertare il campo!

CASANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Nessuno ha messo in questione la correttezza dell'Ufficio centrale, anzi il senatore Finali ha dichiarato appunto che la con-

dotta dell'Ufficio centrale, era perfettamente regolare.

Tutto ciò che il senatore De Cupis ha detto non ha, quindi, altro valore che quello di completare ciò che era stato già affermato dal senatore Finali.

Ma quando il senatore De Cupis fa la distinzione tra il progetto già stato discusso e quello che sta ora in discussione, mi permetto di dirgli che questa non è una ragione sufficiente, poichè se anche si fosse fatto male una volta, non vi si deve perseverare. Io non voglio fermarmi a questa forma volgare di confutazione, e faccio notare invece che il disegno di legge precedente riguardava il riordinamento amministrativo della Cassa depositi e prestiti, ed era perciò tale che chi ha fiducia nel ministro può votarlo senza preoccupazione, trattandosi appunto di materia per la quale il ministro assume la piena responsabilità.

Quando invece si tratta di un disegno di legge per provvedimenti di finanza, per provvedimenti così delicati come quelli che si connettono alla Cassa depositi e prestiti, consenta il senatore De Cupis che io affermi che daremmo un assai triste spettacolo al Paese se affrettissimo l'approvazione del disegno di legge in un momento come questo, in cui si sa che non si possono approfondire le discussioni. (*Approvazioni*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Credo che nessuno nel Senato dubiterà, se dico che ho vivamente desiderato non solo, ma sperato, di non avere contraddittori nella proposta che faceva, raccomandata a considerazioni soprattutto di indole morale.

Io non posso dire se i quattro articoli, opportunamente citati dall'onor. ministro del tesoro, si prestino a qualche obiezione: non ho studiato la legge, ed anche se l'avessi studiata non sarei abbastanza competente; ma gli articoli sono 16, e può darsi che le obiezioni dell'onor. Vacchelli riguardino gli altri 12 articoli, e non è escluso neppure che riguardino qualche particolarità di quei 4 articoli, di cui giustamente l'onor. ministro del tesoro ha messo in chiaro la utilità e l'importanza.

A me pare che non sia neppure da discutere, che un disegno di legge di grandissima importanza come questo, si possa votare nelle

presenti condizioni, quando in Senato non c'è il pieno assenso di tutti.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Sono dolente di trovarmi in disaccordo con un autorevole senatore, per il quale ho la massima venerazione, coll'onorevole Finali. L'illustre presidente della Commissione di finanze sa con quale e quanta deferenza, io, trovandomi quasi tutti i giorni insieme con lui per discutere dei diversi bilanci, mi attenga sempre ai suoi saggi consigli; e sa come io nutra per lui un'affetto veramente filiale. Può quindi immaginare quanto mi dolga di essere in disaccordo con lui circa l'urgenza di questo disegno di legge, affermata dal ministro insistentemente, e riconosciuta innegabile, grandissima da me e dai due colleghi che, insieme con me, formano la maggioranza dell'Ufficio centrale.

Il dissenso col senatore Frola e col senatore Vacchelli è riuscito dolorosissimo a me ed ai colleghi della maggioranza dell'Ufficio centrale; ma non poteva, però, in alcun modo dispensarci dal compiere il dover nostro verso il Senato.

È bene, intanto, vedere innanzitutto, dal fascicolo che ora è qui a disposizione del Senato, come si svolsero i lavori dell'Ufficio centrale. Fummo convocati la prima volta il giorno 8 corrente: io andai pochi minuti prima dell'ora fissata e trovai il solo senatore Vacchelli; ma, prima che giungesse il senatore Frola, vennero a chiamarmi perchè si discuteva qui nell'aula una legge di cui io era relatore; la discussione fu breve, ed appena finita tornai nell'Ufficio, e non trovai più nessuno; solo il senatore Frola e il senatore Vacchelli avevano lasciato nel fascicolo questa dichiarazione:

« 8 luglio. Intervenuti i senatori Vacchelli e Frola dichiarano di aver ricevuto mandato dagli Uffici di riferire a novembre prossimo sui disegni di legge N. 365, 366 ».

Nessun esame preliminare dei disegni di legge era stato fatto negli Uffici I e V; nessuno esame era stato fatto in quei pochi minuti in cui i due colleghi si sono trovati uniti nella sala dell'Ufficio centrale; gli Uffici III e IV non si erano ancora occupati dei due disegni di legge, e quindi non avevano nominato i loro commis-

sari; li nominarono soltanto il giorno successivo.

Così il giorno 9 potemmo trovarci uniti in tre commissari e costituire l'Ufficio; esaminammo i due disegni di legge; interrogammo il ministro, il quale ci affermò insistentemente che erano urgentissimi; e, dopo un attento studio di ogni disposizione, parvero tali anche a noi. Abbiamo vagliati ad uno ad uno tutti gli articoli, e tutti ci parvero degni di essere approvati senza modificazioni; e in questo senso abbiamo accettato di riferire, l'on. De Cupis sul disegno di legge che fu approvato or ora dal Senato, io su questo che dovrebbe ora discutersi.

Il senatore Frola, al quale telegrafammo se le relazioni favorevoli alle due leggi potevano essere presentate anche in suo nome, rispose ricordando l'incarico del rinvio a novembre e le dichiarazioni esistenti in atti e dichiarando che non gli pareva possibile per parte sua modificarle « salve le deliberazioni dei colleghi »; e, a uguale telegramma, il senatore Vacchelli rispose che egli riteneva si dovesse rimandare l'approvazione delle due leggi a novembre e che era convinto della necessità di emendamenti.

Ma su quale dei due disegni di legge l'onorevole Vacchelli avrebbe voluto proporre emendamenti? E quali erano questi emendamenti, e quanti? Ecco ciò che noi non abbiamo potuto sapere, nè dalla viva voce dell'onorevole collega, nè dagli appunti dell'Ufficio centrale, nè dal verbale dell'Ufficio V; nel quale, anzi, non è neppure il menomo accenno ad alcun mandato speciale affidato al commissario per emendamenti o rinvii.

Noi abbiamo, per parte nostra, esaminati i due progetti con ogni cura e ci parvero benefici e provvidi, ed abbiamo dovuto riconoscerli entrambi urgenti per molte ragioni; e questo, di cui ora discutiamo, ancor più urgente dell'altro, che già fu approvato or ora senza discussione.

Migliaia di cittadini attendono ansiosamente l'approvazione di questo progetto di legge, da cui possono dipendere la loro fortuna d'oggi, e l'avvenire delle loro famiglie.

Le associazioni magistrali e l'associazione nazionale fra i Regi ispettori scolastici insistevano da tempo perchè venisse facilitato il modo di

conseguir la pensione ai maestri che dal servizio dei comuni passano come Regi ispettori al servizio dello Stato; e l'art. 12 del disegno di legge soddisfa finalmente i loro giusti desideri. L'associazione dei medici insisteva da molto tempo perchè ai vecchi medici di 60 anni si facilitasse il modo di conseguire la pensione, correggendo la legge attuale che è veramente crudele con loro; e gli articoli 14 e 15 soddisfano anche questi desideri giustissimi. Altri desideri, del pari giusti, degli impiegati dei comuni, delle provincie, delle opere pie sono largamente soddisfatti dall'art. 13. Le amministrazioni delle Casse di risparmio chiedevano di avere per i mutui ai comuni e alle provincie le garanzie e i privilegi stabiliti per i mutui della Cassa depositi e prestiti, e a ciò provvede l'art. 16, che fu chiesto ripetutamente, insistentemente anche dall'Associazione dei comuni italiani. La quale è lieta anche di vedere nell'art. 10 soddisfatti i suoi antichi desideri intorno alle trasformazioni dei mutui onerosi; e più ancora di vedere finalmente distrutta dall'art. 11 una disposizione che obbliga ora i comuni ad aumentare la sovrimposta anche in occasione di concessioni di prestiti, che non si traducono in aumenti degli oneri di bilancio, ma vengono anzi in sollievo del bilancio stesso, come avviene nel caso di riscatto di debiti contratti a condizioni onerose con privati.

Potrei anche accennare i vantaggi arrecati ai correntisti del risparmio postale dall'art. 5; e più ancora quelli che apporta l'art. 8 agli eredi dei piccoli depositanti, facilitando loro e rendendo meno dispendiose le prove della successione; ma non val la pena di dilungarci di più. Mi basta il dire che noi della maggioranza dell'Ufficio centrale abbiamo esaminato con coscienza scrupolosa tutte le disposizioni del disegno di legge, e ci siamo persuasi che meritavano il voto favorevole del Senato; e son certo che, se i senatori Vacchelli e Frola si fossero trovati a discutere qui con noi serenamente sulle singole disposizioni proposte, saremmo riusciti a convincerli della bontà e dell'urgenza del progetto di legge.

Del resto a me, nominato commissario dell'Ufficio II, nominato relatore dell'Ufficio centrale, rimaneva un solo e preciso dovere da compiere: non perdonare a fatica per porre in

grado il Senato di affrontare oggi stesso la discussione di questa provvida legge, oppure di destinare ad essa la tornata di domani, o anche di rimandar tutto a novembre.

Oggi, della opportunità del discutere subito, o del rimandare, è giudice il Senato. Se io non avessi presentato in tempo utile la relazione, mi sarei fatto giudice io solo; e ciò, onorevoli colleghi, non sarebbe stato corretto.

A me l'Ufficio II non impose alcun mandato imperativo di riferir subito, o di rimandare a novembre. Se avesse voluto imporlo, avrei rinunciato all'onore di rappresentare l'Ufficio, giacchè non credo che gli uffici abbiano diritto di imporre ai loro rappresentanti siffatti mandati; che questi, poi, a studio maturo e a coscienza serena, dopo le ampie discussioni dell'Ufficio centrale, non sempre potrebbero mantenere.

Io sono d'accordo colla maggioranza dell'Ufficio centrale e col ministro del tesoro che il progetto di legge sia urgente; ma se il Senato delibererà di non discuterlo ora, mi acconcierò ossequente al suo giudizio, dolente di veder ritardata l'approvazione di una legge ottima, ma lieto, però, di non aver perdonato a fatica per compiere sollecitamente il dover mio di relatore, dando, così, al Senato piena libertà di scelta sul momento più opportuno per la discussione.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Certamente la proposta di discutere ora il progetto di legge non potrebbe avere un appoggio più autorevole di quello dato dall'onor. ministro dal tesoro, e più ingegnoso di quello che successivamente hanno dato gli onor. De Cupis e Mariotti Giovanni (*Ilarrità*). Ma l'onor. Mariotti mi consenta di dire che in quanto all'altro progetto, io ho avuto piena fede nel ministro del tesoro, il quale, proponendolo, diceva: « Io non posso avere la responsabilità di condurre avanti un'amministrazione vastissima, se non mi si consente il rinnovamento della macchina amministrativa, affinchè risponda ai suoi fini ».

Ma in quanto a quest'altro, lo vedete, si tratta di modificazioni di leggi organiche; è un progetto presentato al Senato il giorno 7 luglio; la relazione porta la data dell'11: oggi è

il 12. e non l'ho potuta leggere altro che questa mattina; e quello che è successo a me credo sia successo a tutti, anche ai più diligenti.

Ora, in Senato si manifesta un dissenso; e per parte mia scongiuro l'onor. ministro del tesoro di fare un piccolo sacrificio, nel desiderio di concordia che è in Senato prevalente ad ogni altro.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. I signori senatori Finali e Casana propongono la sospensione della discussione di questo disegno di legge...

FINALI. Non la sospensione assoluta, ma il rinvio alla ripresa dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Allora si propone il semplice rinvio della discussione di questo disegno di legge alla ripresa dei lavori del Senato....

CAVASOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Giunti a quest'ora io preferirei non ci fosse bisogno di fare una votazione di rinvio di un progetto di legge.

È inutile il dissimularlo: non è questione di sapere quello che abbia fatto l'Ufficio centrale, quello che abbia pensato l'onor. Vaccelli, nè di interpretare il pensiero degli assenti. Abbiamo tutti coscienza della gravità dei problemi organici racchiusi in questo progetto. Essi toccano l'ordinamento della Cassa depositi e prestiti, la gestione delle Casse di risparmio, il credito comunale ecc.

Io aggiungo la mia debole voce alle autorevoli dei colleghi che mi hanno preceduto, e prego il ministro del tesoro che ci dispensi da questa votazione, e consenta che questo disegno di legge sia iscritto all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori del Senato, cioè a novembre. (*Approvazioni vivissime*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il disegno di legge appartiene ai miei predecessori, ma ho ragione di amarlo pur io, anche perchè vi ho introdotto alcune aggiunte; e per il mio amore che mi fa desiderare di non indebolirlo con qualche contrasto, e per la ripugnanza che provo ad assumermi la responsabilità di sottoporre in quest'ora alle deliberazioni del Senato contro il voto di autorevoli senatori un progetto, che è riconosciuto così grave ed im-

portante; non posso che rimettermi alla volontà del Senato, e consentire che la discussione sia rinviata a novembre.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, anche il ministro del tesoro consente nel rinvio a novembre della discussione di questo disegno di legge; quindi, senza che io metta ai voti la proposta fatta dagli onorevoli senatori Finali, Casana e Cavasola, s'intenderà rinviata a novembre la discussione di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato » (N. 367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge.

(*V. Stampato N. 367*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Gli operai dipendenti dallo Stato che abbiano stabilità e continuità di carriera, disciplinata da apposite leggi e regolamenti, che conferisca diritto a pensione o ad indennità, anche se a carico di speciali casse di pensioni e di previdenza, possono cedere, fino a che siano in attività di servizio, una quota parte non superiore al quinto dei loro emolumenti, calcolati secondo le norme di cui all'articolo seguente e per un periodo di tempo non maggiore di cinque anni.

Sono esclusi dalla suddetta facoltà gli operai che, alla data della cessione, non abbiano prestatato servizio interrotto alla dipendenza dello Stato, almeno per un periodo di quattro anni, calcolando per anno intero quello in cui si stipula l'atto.

La cessione può aver luogo soltanto a favore degli Istituti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335; e nell'articolo 10 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

Il predetto articolo 3 resta modificato nel senso che dalle Società ordinarie di eredito a favore delle quali è ammessa la cessione degli stipendi e delle mercedi, sono escluse quelle costituite in nome collettivo o in accomandita semplice.

Le disposizioni di questa legge si applicano anche al personale stabile, benchè a paga giornaliera, dipendente dalle ferrovie dello Stato.
(Approvato).

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente sarà presa, a base del quinto cedibile, la media raggiunta nel triennio precedente all'anno in cui si stipula la cessione, dagli emolumenti, calcolati al netto, di ciascun operaio cedente, e la quota ceduta resterà invariata durante tutto il corso della cessione, anche se gli emolumenti per qualsiasi causa, durante il corso stesso, siano inferiori o superiori a detta media.

(Approvato).

Art. 3.

Sono applicabili alle cessioni considerate nella presente legge le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7 e 14, nella prima parte dell'articolo 15 e nell'articolo 16 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Per pensione od indennità sulla quale, a norma dell'articolo 6 predetto, e nel caso ivi indicato, la cessione degli stipendi, degli assegni e delle mercedi, estenderà i suoi effetti, non deve intendersi soltanto quella conseguita in base al testo unico delle leggi sulle pensioni civili o militari 21 febbraio 1895, n. 70, e pagata dallo Stato, ma anche qualsiasi pensione, indennità o assegno equivalente che venga liquidato a favore degli impiegati od operai per effetto ed in conseguenza della loro cessazione dal servizio attivo, in forza di leggi e di regolamenti speciali, nonchè qualsiasi pensione, indennità od assegno equivalente che venga ad essi liquidato da istituti di previdenza ai quali d'ufficio fossero stati iscritti per disposizione delle

leggi e dei regolamenti organici, concernenti la loro assunzione in servizio e la loro carriera.

(Approvato).

Art. 4.

Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sono abrogate per quanto si riferiscono agli operai indicati nell'articolo 1 della presente legge.

Le cessioni consentite da quest'ultima, come quelle di cui al Titolo II della legge 30 giugno 1908 predetta, non possono avere altra garanzia che quella dello Stato, rispettivamente stabilita con l'articolo seguente e con l'art. 8 della citata legge 30 giugno 1908.

Qualunque altra garanzia od assicurazione, sotto qualsiasi forma concepita, è nulla sia rispetto alle parti contraenti, sia nei rapporti con lo Stato il quale non risponde dei provvedimenti adottati in merito alle cessioni di stipendio o di mercedi che soltanto verso l'impiegato cedente o verso l'Istituto cessionario.

(Approvato).

Art. 5.

Coi contributi fissati dagli articoli 6 e 7 è costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nell'art. 1 da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in conformità della presente legge e per le quali sia stata rilasciata dalla Direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi, con le cautele e con le limitazioni da determinarsi nel regolamento.

Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avrà sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso con relativo abbuono degli interessi in più percepiti dal cessionario.

(Approvato).

Art. 6.

Gli operai indicati nell'art. 1 che cedono parte delle loro mercedi, devono rilasciare sulla mercede del primo mese nel quale ha inizio la cessione, oltre alla quota ceduta, anche una somma corrispondente al 2.50 per cento sull'ammontare complessivo della cessione stessa,

e tale somma sarà dal tesoro versata al fondo di garanzia di cui al precedente art. 5.

Potranno però i cedenti effettuare in cinque rate uguali mensili il rilascio del 2.50 per cento di cui sopra.

(Approvato).

Art. 7.

Tutti gli operai di cui nell'art. 1 rilasciano ogni mese sulla loro mercede centesimi 25.

La somma complessivamente ritenuta a ciascun operaio in conformità del presente articolo, sarà restituita al medesimo senza interessi a sua domanda, all'atto della cessazione del servizio, purchè l'operaio stesso non abbia durante la permanenza in servizio, contratta alcuna cessione ai sensi della presente legge.

Il medesimo diritto al rimborso potrà essere esercitato dagli eredi dell'operaio.

L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

(Approvato).

Art. 8.

Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 6 e 7 saranno mensilmente versate nella Cassa depositi e prestiti la quale ne curerà la gestione, tenendo aperto un conto corrente con il tesoro che farà i prelevamenti occorrenti:

a) per far fronte agli indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;

b) per rimborsi agli operai o ai loro eredi da effettuarsi ai termini dell'art. 7.

Le rimanenti somme accumulate di anno in anno saranno investite con i relativi interessi composti a cura dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinati ad aumentare il fondo di garanzia.

(Approvato).

Art. 9.

Il conto corrente di cui al precedente articolo dovrà essere separato e distinto da quello riguardante il fondo per gli impiegati di cui all'art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, come separata e distinta dovrà essere la gestione del fondo per gli impiegati.

Potrà tuttavia, trascorso almeno un anno dal-

l'attuazione della presente legge, procedersi alla fusione dei due fondi di garanzia ed alla conseguente unificazione dei conti correnti, mediante decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le cessioni costituite legalmente prima dell'attuazione della legge stessa.

Può però estinguersi l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima dell'attuazione della presente legge; mediante la restituzione della somma capitale dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione, e ciò non ostante qualunque patto in contrario.

(Approvato).

Art. 11.

Per provvedere al disimpegno dei servizi affidati alla Direzione generale del tesoro dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche, nonché dalla presente legge, al ruolo organico del Ministero del tesoro sono aggiunti i posti indicati nell'annessa tabella a decorrere dal 1° luglio 1910.

La relativa spesa da anticiparsi dall'erario mediante corrispondente aumento sullo stanziamento del capitolo: « Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale », dello stato di previsione della spesa pel Ministero del tesoro, sarà ad esso rimborsata di anno in anno dai fondi di garanzia istituiti con gli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e 5 della presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Il rimborso della somma suddetta graverà per due terzi sul fondo di garanzia di cui all'art. 8 della citata legge 30 giugno 1908, e per un terzo su quello di cui all'art. 5 della presente legge.

I relativi versamenti al bilancio dell'entrata

saranno eseguiti con applicazione al capitolo:
« Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro ».

(Approvato).

Art. 13.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

Questa entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento, tranne che per l'applicazione delle ritenute di cui all'art. 7, che cominceranno ad effettuarsi sulle mercedi del mese successivo a quello

della pubblicazione della presente legge e salvo quanto è stabilito dall'art. 11.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, si provvederà alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione di questa legge per quanto riguarda gli operai addetti alle ferrovie dello Stato.

In tale regolamento sarà determinata la somma che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato preleverà sul fondo di garanzia per provvedere al disimpegno dei servizi accennati nell'art. 11 di questa legge, negli articoli 12 e 13 della legge 30 giugno 1908, n. 235, e nelle leggi 7 luglio 1907, n. 249 e 25 giugno 1909, n. 372.

(Approvato).

TABELLA.

G R A D O	Classe	Numero per classe	Stipendio		Ammontare della spesa
			individuale	complessivo	
<i>Carriera amministrativa.</i>					
Direttori capi divisione	2 ^a	1	7,000	7,000	24,000
Capi sezione	2 ^a	1	5,000	5,000	
Segretari	2 ^a	1	3,000	3,000	
Id.	3 ^a	2	2,500	5,000	
Id.	4 ^a	2	2,000	4,000	
		7			
<i>Carriera di ragioneria.</i>					
Ragionieri	1 ^a	1	3,500	3,500	11,000
Id.	2 ^a	1	3,000	3,000	
Id.	3 ^a	1	2,500	2,500	
Id.	4 ^a	1	2,000	2,000	
		4			
<i>Carriera d'ordine.</i>					
Archivista capo	1 ^a	1	4,000	4,000	40,500
Archivisti	1 ^a	3	3,500	10,500	
Id.	2 ^a	2	3,000	6,000	
Applicati	1 ^a	5	2,500	12,500	
Id.	2 ^a	3	2,000	6,000	
Id.	3 ^a	1	1,500	1,500	
		15			
					75,500

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione del R. Comitato talassografico italiano » (N. 374).

PRESIDENTE. All'ordine del giorno è ora il disegno di legge: « Istituzione del Regio Comitato talassografico italiano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 374*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È istituito col 1° luglio 1910 il « Regio Comitato talassografico italiano », con funzioni esecutive per lo studio fisico-chimico e biologico dei mari italiani, prevalentemente in rapporto alla industria della navigazione e della pesca e per l'esplorazione dell'alta atmosfera nei riguardi della navigazione aerea.

Il Comitato è istituito in ente morale autonomo con sede presso l'Istituto idrografico della Regia marina in Genova e svolgerà le sue funzioni secondo il regolamento che sarà approvato con decreto reale sentito il parere del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Il Comitato, per conseguire i suoi fini e sostenere gli oneri corrispondenti, avrà a sua disposizione ed amministrerà i seguenti proventi:

1° contributo governativo di lire 60,000 annue;

2° contributi, fissi o temporanei, di altre pubbliche Amministrazioni, di enti scientifici e di privati.

Il Ministero della marina provvederà ai mezzi di trasporto per le crociere e campagne talassografiche, e all'Istituto idrografico della marina sarà affidata l'esecuzione delle ricerche in mare, secondo le norme fissate dal Comitato.

(Approvato).

Art. 3.

Fanno parte del Comitato: un senatore eletto dal Senato; un deputato, eletto dalla Camera dei deputati; e, nominati per decreto reale, due delegati della Società italiana per il progresso delle scienze, un delegato dei Sindacati fra le cooperative pescherecce e alcuni tecnici esperti chiamati nel proprio seno dal Comitato stesso.

Fanno parte di diritto: i presidenti delle Regie Accademie e Società scientifiche erette in enti morali che contribuiscono alle spese per le ricerche con almeno mille lire annue; il presidente del Regio Magistrato alle acque; il presidente della Regia Commissione geodetica italiana; i presidenti della Commissione consultiva della pesca e del Regio Comitato permanente della pesca; il direttore del Regio Ufficio centrale di meteorologia; il direttore del Regio Ufficio geologico ed il presidente del Regio Comitato geologico; il direttore del Regio Istituto idrografico della marina; il comandante della brigata specialisti del Genio; il direttore dell'Ufficio idrografico del Regio Magistrato alle acque, il presidente della Lega navale *pro tempore* ed il direttore della Regia Scuola superiore navale di Genova.

(Approvato).

Art. 4.

Il ministro della marina è presidente del Comitato.

Della presidenza fanno inoltre parte: un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere, eletti dal Consesso nel proprio seno, ogni quattro anni.

La Giunta esecutiva è costituita: dal direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina, presidente; da un membro scelto dalla Commissione e dal segretario.

(Approvato).

Art. 5.

Per far fronte al contributo governativo di cui al primo comma del precedente art. 2, è autorizzata la spesa di lire 60,000 annue da stanziarsi in uno speciale capitolo della parte ordinaria del bilancio della marina, in aggiunta alla somma complessiva di spese consolidate stabilita dalle leggi vigenti, a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-1911.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

L'iscrizione della detta somma nello Stato di previsione della spesa della marina per l'esercizio 1910-911 sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali della città di Comiso, Vittoria, S. Croce Camerina e Biscari » (N. 168).

PRESIDENTE. Verrebbero ora in discussione numerosi disegni di legge per concessioni di tombole. Ricordo al Senato che, con la legge votata qualche giorno fa, è stato disposto che sia sospesa l'autorizzazione alla concessione di lotterie e tombole nazionali, eccezion fatta per quelle che all'epoca dell'andata in vigore di quella legge, si fossero trovate davanti al Parlamento per l'approvazione.

Queste, che ora vengono in discussione dinanzi al Senato, erano sospese da parecchio tempo. Il Senato deve ora deliberare intorno ad esse.

Il primo disegno di legge porta per titolo: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 168).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. La relazione con la quale il Ministero accompagnava il disegno di legge sulle tombole già votato dal Parlamento al quale alludeva testè l'on. nostro Presidente, in qualche guisa faceva sentire la necessità di non approvare altre leggi di questa natura, le quali finiscono per riuscire irrisorie, poichè le nuove tombole andrebbero ad avere effetto chissà dopo quanti anni.

Per un riguardo fu detto: ammettiamo quelle che sono in corso. Ma questa riserva fu veramente più di forma che di sostanza, e pare

oggi opportuno che si cominci fin da ora a non approvare più alcuna concessione di tombole. Lasciamo che si svolgano tutte quelle già approvate, poi verrà il tempo di concederne delle nuove.

Sarebbe pertanto desiderabile che le concessioni di tombole sulle quali il Senato è chiamato ora a deliberare non fossero approvate.

Mi permetto adunque di proporre la reiezione, e occorrendo, di respingerle colla votazione a scrutinio segreto. Conviene chiudere il penoso periodo di siffatte leggi, destinate a non produrre altro effetto se non quello di creare singolari illusioni negli interessati, i quali ignorano che le lotterie, oggi approvate, non potranno iniziarsi che fra dieci o più anni.

Io perciò propongo al Senato di voler respingere tutte le leggi per concessioni di tombole, che ci stanno dinanzi.

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Intendo dire brevi parole sulla proposta di sospensiva fatta dall'on. Cadolini, alla quale mi oppongo, inquantochè queste leggi, che ora vengono in discussione davanti al Senato, sono state già votate dall'altro ramo del Parlamento, e da moltissimo tempo sono rimaste giacenti all'ordine del giorno, giacchè il Senato ha acconsentito che esse vi rimanessero, rimettendone la discussione a dopo che il ministro avesse fatto esplicite dichiarazioni al riguardo.

Le dichiarazioni del ministro delle finanze furono fatte col progetto di legge che è stato votato giorni sono.

Io avrei voluto ricordare all'on. ministro, ma per amor di brevità non lo feci, la raccomandazione di darci una statistica dei benefici che queste tombole avevano arrecato. Ma un fatto recente deve farle simpatizzare al Senato. Domenica scorsa il Presidente del Consiglio, recatosi a Ronciglione, ha potuto vedere le istituzioni che sono sorte a favore della pubblica beneficenza, con i risultati ottenuti da una tombola votata dal Parlamento.

Io non credo che, proprio di proposito, si voglia dire che gli enti che sollecitano questa beneficenza debbano vedersi respinte dal Senato le loro domande. Nè vi è alcuna ragione perchè ciò sia, dal momento che la questione di massima è stata dibattuta altre volte in Senato ed è stata esaurita. Le relazioni dicono se

i fini sono buoni o no, se i fini debbano essere incoraggiati o meno; il Senato può pronunciarsi dunque in favore, o contro, senza bisogno di ulteriori dilazioni.

Ricordiamoci che da queste leggi dipendono istituzioni di beneficenza che provvedono a grandissimi bisogni dell'assistenza pubblica. Io sono relatore di due di queste leggi: una a favore di una sezione speciale dell'ospedale dei tracomatosi, istituito nella provincia di Roma, e l'altra per l'istituzione di un ospedale speciale della Croce Rossa, e di questa associazione fa parte pure l'on. Cadolini, da adibirsi alla pratica del personale assistente.

Io quindi prego il Senato di voler votare questi disegni di legge.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Duolmi di dover ripetere che tutte queste tombole oggi sottoposte al voto del Senato non produrranno per ora alcun effetto, e che perciò tutti i benefici ai quali alludeva l'onor. Torlonia, si raccoglieranno in un avvenire molto lontano. È vero, come l'onor. Torlonia ha accennato, che io faccio parte con lui della Croce Rossa, tuttavia sono indifferentissimo che non sia approvato il disegno di legge di una tombola a vantaggio della nostra istituzione, che per molti anni non potrà trarne alcun profitto.

Io insisto quindi per la reiezione di tutti questi progetti di legge.

DI MARZO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI MARZO, *relatore*. La proposta di rigetto, or ora messa innanzi dal senatore Cadolini, contro questo e, a quanto pare, contro tutti i susseguenti disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, riguardanti le tombole di beneficenza, mi obbliga, e ne chiedo venia al Senato, a spendere una parola in favore di essi.

Non ignoro quale sia lo stato d'animo, e non da oggi, di molti fra' colleghi, presi come da una folata di prevenzione, da uno spirito di avversione contro coteste tombole, ormai minacciate di morte violenta quali contaminatrici del buon costume, quali peccatrici irredimibili. È un dirizzone come un altro, una delle tante montature, cui le assemblee legislative non di rado soggiacciono, e che rendono abbastanza difficile, in un'ora come questa, com-

battere e disfare. Costretto alla improvvisazione, vogliate perciò essermi larghi di un po' di benevolenza.

Molti, e di più specie, sono gli avversarii delle tombole, provvisti di armi diverse, ma tutte, se colpissero, letali.

Il maggior numero è di coloro, i quali dicono: a che votarle oggi, se esse non potranno aver luogo se non di qui a dieci, a quindici, a vent'anni? È noto, in fatti, che una provvida legge del 1908 ne limitò il numero, per una emissione annua di cartelle di non oltre quattro milioni di lire, temendo che un più largo uso potesse costituire un eccitamento al vizio. A che votarle? Senza dire che il Parlamento ha sempre la facoltà di tornare su' suoi passi, - o che altro i promotori delle tombole chieggon oggi se non di prendere e di assicurare il loro turno nella graduatoria degli anni a venire? È forse illecito, è forse gravido di pericoli e di minacce cotesto loro desiderio?

Altri criticano il metodo di estrazione, che affermano costoso, eccessivamente utile agli appaltatori od assuntori di esse. Certo, il metodo è costoso, perchè occorrono non poche spese di stampa e di pubblicità, non pochi commessi, e, per tutti, non poche provvigioni. Nè le vincite, come premi, importano una piccola somma. Pure, detratte spese, provvigioni e vincite, l'utile netto non è, nel più de' casi, inferiore al quarto, poichè oscilla dal 25 al 30 per cento. Di un milione, a mo' d'esempio, 250 mila lire nette vanno pur sempre a beneficio di una istituzione di beneficenza, mediante la tombola. E vi par poco? Costa forse poca fatica e niente abilità l'organizzare, con felice successo, una tombola? Ma, si ode ripetere, le faccia il Governo... Misericordia, non ci mancherebbe altro! Solo a dirlo, ecco in vista un nuovo esercito d'impiegati avventizi, più numeroso degli eserciti di Serse e di Tamerlano, che il giorno dopo, confederatisi in lega, domanderebbero di essere « messi in ruolo » (è la parola tecnica!), in tutto parificati a tutti gli altri impiegati dello Stato. Statizzare le tombole? Sarebbe il colmo delle umane imprudenze!

Una terza schiera di oppositori è formata di coloro, i quali poca o nessuna fede hanno nella utilità delle tombole. Siamo, purtroppo, nel vasto campo della pubblica beneficenza, di cui, se è possibile discutere fino alla noia intorno al

modo e alla misura, riesce impossibile negare la grande importanza storica e sociale. In tutti i tempi, e sotto qualsiasi grado di civiltà, si è fatto ricorso ad essa. Ne' secoli andati le Opere pie erano o fondate od alimentate dalla munificenza di principi, dalla opulenza di famiglie magnatizie, dalle vistose rendite di monasteri, dalle oblazioni delle questue ecclesiastiche. Oggi, e non da oggi soltanto, tutte queste antiche fonti son presso che esaurite; ed è certo un gran bene civile che sia così. Le liste di dotazione de' principi sono limitate, i fedecomessi e i maiorascati aboliti, i monasteri soppressi, le questue vietate. Han supplito e suppliscono, coi proventi della pubblica contribuzione, Governi ed enti locali. Tra noi, in Italia, i bilanci dello Stato, delle province e dei comuni hanno annualmente iscritte somme non lievi, che insieme ammontano a circa 75 milioni, de' quali ben 45 per sola largizione de' comuni. Più oltre non è possibile andare, perchè a province ed a comuni le leggi limitano le spese facoltative. Rimane la beneficenza privata, di cui sempre l'Italia andò giustamente orgogliosa, e che oggi ancora, checchè mormorino i piagnoni, ossia, tutti coloro che scettici essi stessi, imprecano all'egotismo e alla misantropia dell'epoca nostra, oggi ancora dà frutti inesauribili ed abbondanti. In soli 25 anni, dal 1881 al 1905, il patrimonio delle Opere pie italiane si è accresciuto, per dotazioni e lasciti, di ben 415 milioni, sicchè ora quello ammonta, se ben ricordo, e credo ricordar bene, a più che due miliardi duecento novanta milioni di lire: in questo frattempo si sono fondate ben mille seicento istituzioni nuove, fra cui 140 ospedali. Ma non le attuali entrate della pubblica beneficenza bastano a tutto, poichè crescono a dismisura, in ogni angolo del paese, i bisogni della vita sociale! Ed ecco, da un po' in qua, private associazioni, le quali, sotto forma di innocenti ricreazioni e di leciti svaghi, mirano sempre più a diffondere la pratica di quella grande virtù teologale, che è stata, e sarà, finchè il mondo sarà mondo, la carità: private associazioni, cui spesso dobbiamo ormai quelle fiere, quelle *hermesse*, quelle recite, quei balli, quelle lotterie, che non certo si salvano dalle censure dei rigidi moralisti e dalle lamentele de' quacqueri più o meno dotati di ipersensibilità etica... « Carità mondana », essi bor-

bottano, credendo aver detto tutto con due parole, che, in realtà, non significano proprio nulla, e dimenticano che frutto della voluta mondanità sono pure quelle tante cucine economiche, que' tanti ospizi marini ed asili d'infanzia, de' quali, almeno, non so che essi stessi dicano male!

Sola « carità mondana »? Oh c'è di peggio, onorevoli colleghi, in quanto alle povere tombole, le vere orfane derelitte della moderna beneficenza! Non pochi nè poco illustri, i quali rappresentano l'ultima, ma non meno implacabile categoria di avversari, è costituita di quelli, che nelle tombole, voi sapete, scorgono nientemeno che il pernicioso mezzo di alimentare, in mezzo al popolo, il mal'abito del giuoco d'azzardo... Implacabili, poi che, per essi, due o tre tombole per anno sono in grado di diffondere il peggiore de' vizi, quello appunto del giuoco d'azzardo! Come ciò si possa dire in Italia, che gode del privilegio di annoverare, fra le sue istituzioni di Stato, il lotto pubblico, io non so spiegarmi. È il lotto, non le tombole, il gran colpevole! È il lotto con le otto sue ruote compartimentali, con le clamorose sue estrazioni settimanali, l'istigatore e l'incitatore al giuoco d'azzardo: quello, cioè, che rende i cittadini viziosi e quasi monomaniaci, appassionati studiosi di Rutilio Benincasa e di altri celebri cabalisti, antichi e moderni; che li fa correre dietro agli « assistiti » in cerca di numeri, ovvero essi stessi trarre numeri dai sogni, dagli avvenimenti del giorno, da' fatti di cronaca, ognora spingendoli alle più amare privazioni personali e familiari per barattare ne' banchi-lotto i sudati risparmi del più duro lavoro settimanale. Giunge il sospirato sabato, ma il preferito numero resta nell'urna. La delusione succede alla trepidanza, e con la delusione lo strazio e il dolore. Piange la moglie, piangono i figliuoli digiuni... Invano, perchè una estrazione - a sette giorni di distanza - tien dietro all'altra, e l'aspettazione, si sa, è più forte della morte! Questo, e non le tombole, il gran fomite della corruzione, perchè il lotto pubblico è esercitato dallo Stato e, soprattutto, perchè è ebdomadario; questa la vera scuola d'immoralità, che a dire soltanto dell'anno scorso, ossia del 1909, ha portato via dalle tasche di tanti illusi, di tanta povera gente ben 88 milioni di lire, come l'altro ieri

ha qui ricordato il ministro del tesoro: una somma, pare impossibile, superiore a quella della imposta fondiaria! Non è serio, mi si perdoni, tollerare in pace il lotto ed inveire contro tombole, per esempio, a beneficio di ospedali, come importa il disegno di legge per la mia Avellino, o di asili infantili, di ricoveri per i vecchi, di orfanotrofi, di ambulatori oftalmici, del Sotto-Comitato regionale della Croce Rossa; le quali tombole, dopo tutto, non altro chieggono agli operai se non che la domenica, invece di andare a cioncare nelle bettole e nelle osterie, spendano una liretta, non senza la speranza d'una vincita, nella compera di una cartella. Imprevidenza anche questa, voi dite? Ebbene, sarà sempre la minore delle imprevidenze umane, perchè congiunta con un sentimento, per quanto vago, di pietà! Ho forse io torto?

Per ogni verso è quindi inesplicabile la raffica di contrarietà e di malevolenza, che oggi qui spira, ingiustificabile il grido di allarme contro le tombole di beneficenza.

Queste, ho inteso pur susurrare, obbediscono a scopi elettorali, ad allettamenti di facile popolarità locale. E sia! Io, per esempio, non oso biasimare cotesti scopi nè maledire cotesti allettamenti, se per conseguire gli uni e gli altri si serve alla carità.

Ma come è perchè mai un tal numero, a preferenza, di ospedali civili? Ne' disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, essi ammontano a 17! Quale meraviglia, egregi colleghi? Prevalgono gli ospedali, perchè nella movimentata vita moderna il bisogno dell'assistenza ospedaliera si rende sempre più urgente e necessario. Ci siamo bensì impossessati delle forze brute della natura, e queste abbiamo disciplinate, macchinizzando il lavoro, così da compiere addirittura opere grandiose; ma spesso coteste forze, in tutta la loro terribilità originaria, sia vulcanica sia folgorale, si ribellano alla nostra volontà, e lo scoppio di caldaie e di motori a vapore od a gaz, e il fulminare di correnti elettriche sono cause, pur troppo, di vittime e d'infortuni sempre più numerosi e deplorabili. Nè basta. I popoli non sono più, come una volta, stazionari. Non mai come ora gli uomini han sentito imperativo il bisogno di correre per il mondo, guadagnando tempo e spazio, col solo intento di meglio fecondare le proprie ini-

ziative. Nessun ostacolo al più rapido movimento, alle più celeri comunicazioni. Ed ecco, con coraggio pari all'ardire, lunghissime gallerie attraversare intere catene di monti, grandi ponti ed alti viadotti cavalcare fiumi e burroni. Migliaia di persone tutti i giorni vanno su e giù, e, pigiate in treni della velocità di 50, fin di 100 chilometri per ora, ovvero in grandissimi piroscafi non mai visti, divorare così gli spazi terrestri come le distese de' mari, sempre più ansiosi di far presto, di giungere e di ripartir presto quasi in cerca del destino. E non basta ancora. Le forze naturali inanimate vengono, un giorno più dell'altro, largamente applicate in servizio della locomozione, della industria e del commercio, nelle innumerevoli loro pratiche manifestazioni, di cui mi piace ricordare solo una, quella delle miniere. Or tutto ciò non è senza rischi, certamente, nè senza pericoli; non è senza il tragico frequente avvicinarsi di morti e di feriti. Di qui la invocazione, sempre più diffusa e insistente, di nuovi e ben dotati ospedali, non lungi da' maggiori centri delle attività e del lavoro umano. Basterebbe il desiderio ognora crescente d'una estesa, pronta e sagace assistenza ospedaliera, per dar carattere umanitario all'epoca presente. Ben vengano dunque, sia pure a mezzo delle tombole, cotesti ospedali, che secondo i disegni di legge, che abbiamo dinanzi, saranno disseminati dalle Alpi alla Sicilia! E faccia Iddio che il loro numero cresca per ogni regione della penisola...

Onorevoli senatori! Questa Assemblea, in cui è così larga ed alta rappresentanza del senno nazionale, oggi, che qui siamo per dare termine ai nostri lavori, non può, non deve non sentire la dolce voce della pietà. Ascoltiamola e seguiamola, con animo sereno, nella sicura fiducia, che dando voto favorevole a così modesti ed onesti disegni di legge, il Senato del Regno avrà compiuta un'opera buona! (*Approvazioni vivissime*).

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Sarò brevissimo. Dopo quanto ha detto il collega Di Marzo mi limiterò ad aggiungere: vi sono sì o no degli uomini che soffrono, e che hanno bisogno della assistenza ospedaliera? È certo. Abbiamo noi i mezzi per soddisfare al disimpegno di questo servizio umanitario? Pos-

siamo ritenere superflua qualunque cosa escogitata a questo scopo? Ognuno dirà di no. E allora ricorrere ad un mezzo qualsiasi, il quale ci faccia ottenere delle oblazioni volontarie, per raggiungere quel fine, è una cosa alla quale non si deve rinunciare.

Tutte quelle considerazioni, che si sarebbero potute fare intorno a questi progetti di legge, furono oggetto della discussione, che ebbe luogo in occasione della legge l'altro giorno votata dal Senato, la quale dice, nel suo articolo unico: « Per il periodo di dieci anni dalla data della presentazione della presente legge, è sospesa ogni autorizzazione alla concessione di lotterie e tombole nazionali, fatta eccezione soltanto di quelle, che alla predetta data sono in corso di esame avanti al Parlamento, e per le quali le proposte di iniziativa parlamentare furono già presentate ».

Dunque, se questo progetto rientra nelle eccezioni, il Senato può, se lo crede, respingerlo, ma, stando a quello, che ha già votato l'altro giorno, non può, che essere conseguente a se stesso ed approvarlo.

Questa è la mia conclusione, alla quale, voglio sperare, che anche il ministro delle finanze, conseguente a quanto ebbe a dire, voglia far plauso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica di lire 900,000.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricavato netto della tombola, in proporzione degli abitanti, andrà ad esclusivo vantaggio degli istituendi ospedali di quelle città.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile "Umberto I" in Siracusa » (N. 169).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile "Umberto I" in Siracusa.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa e diritto erariale, una tombola telegrafica nazionale di lire 800,000 all'Amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » in Siracusa, eretto in corpo morale, con statuto organico approvato con Regio decreto 12 febbraio 1871.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) » (Numero 173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa ed imposta ed in special modo da imposte di bollo e registro, una tombola telegrafica a favore

degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) per la somma di lire 1,800,000 da ripartirsi in ragione di popolazione.

La tombola telegrafica sarà regolata da un piano che dovrà essere approvato dal Ministero delle finanze.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico la legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola nazionale per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino » (N. 180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola nazionale per la costruzione di un nuovo ospedale ad Avellino ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero da ogni tassa, una tombola nazionale di lire un milione e duecentomila (1,200,000) per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola a favore dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia » (N. 185).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Tombola a favore dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con esenzione di tasse all'Amministrazione dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia una tombola telegrafica di lire 250 mila.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola telegrafica a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione "tracomatosi", » (N. 186).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione "tracomatosi" ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alla Opera pia ospedale oftalmico per i poveri della provincia di Roma, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica di lire 300 mila.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola telegrafica nazionale a favore del Sotto-comitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana » (N. 259).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore del Sotto-comitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa e imposta, una tombola telegrafica nazionale di lire un milione (L. 1,000,000) a favore del Sotto-Comitato re-

gionale di Roma della Croce Rossa italiana per erigere un ospedale-scuola con ambulatorio in detta città.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno» (N. 208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno».

Prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge.

(Vedi Stampato N. 208).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Livigno è dichiarato fuori della linea doganale.

La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

È concesso ai livignesi di introdurre nel territorio doganale in esenzione dai diritti di confine gli animali nati od allevati nel comune e gli altri prodotti indicati nell'annessa tabella.

In caso di riconosciuti mutamenti nella produzione del territorio comunale il Governo del Re potrà portare variazioni alla quantità e qualità degli animali e degli altri prodotti da ammettersi in esenzione in modo, però, che non ne derivi aumento nell'ammontare totale dei diritti di confine abbuonati per effetto della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà delimitato il territorio extradoganale e saranno stabilite le norme e le cautele cui è subordinato il godimento della concessione.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

Tabella dei prodotti che dal comune di Livigno si potranno introdurre nel territorio doganale
in esenzione dei dazi di confine.

Qualità dei prodotti	Unità	Quantità	Dazio unitario	Dazio complessivo
Buoi	Numero	7	38	266
Tori	»	8	18	144
Vacche	»	180	10	1,800
Giovenchi e torelli	»	160	8	1,280
Vitelli	»	343	8	2,744
Cavalli.	»	20	di altezza superiore a m 1.38 n. 10	250
			altri » 10	400
Capre e pecore	»	150	3	450
Maiali	»	35	di peso fino a 20 chilogr. n. 30 . . .	90
			di peso superiore a 20 chilogr. n. 5	50
Lana in panno greggio	Quintali	7	140	980
Pelli crude	»	4	Esenti	»
Formaggio.	»	206	a pasta dura quintali 103	1,030
			a pasta molle quintali 103.	1,545
Burro fresco	»	55	15	825
Cacciagione d'ogni specie	»	3	15	45
Rape	»	5	Esenti	»
Carne fresca	»	8	12	96
Carne secca.	»	7	25	175
Ossa e stracci	»	15	Esenti	»
Rottami di rame e bronzo	»	15	4	60
Totale			L.	12,230

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino »
(N. 376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Il prezzo di vendita di ciascun francobollo e di ciascuna cartolina, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 751, sarà aumentato di centesimi 5, fatta eccezione per i francobolli da centesimi 2, il cui prezzo sarà aumentato di soli centesimi 3. L'aumento di prezzo andrà a beneficio dei Comitati esecutivi delle feste, mentre l'importo nominale sarà riscosso dall'Amministrazione delle poste, a cui carico starà soltanto la spesa consueta di fabbricazione.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Costruzione di linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 » (N. 375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a provvedere con i fondi assegnati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111, e entro l'esercizio 1910-11, alla costruzione delle linee ed alla esecuzione dei lavori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

ALLEGATO A.

Numero	L I N E E	Lunghezza in km.	Spesa prevista
<i>Linee da costruirsi su palificazioni telegrafiche.</i>			
1	Genova-Milano (bronzo 3 mm.)	173	88,000
2	Milano-Como (id.)	47	24,000
3	Asti-Torino (id.)	56	30,000
4	Chiavenna-Colico (id.)	27	13,500
5	Tortona-Voghera (id.)	17	8,500
6	Modena-Bologna (id.)	39	19,500
7	Imola-Bologna (id.)	36	18,000
8	Parma-Pontremoli (id.)	78	40,000
9	Rimini-S. Marino (id.)	24	20,500
10	Pisa-Livorno N. 1 (id.)	21	10,500
11	Pisa-Livorno N. 2 (id.)	21	10,500
12	Venezia-Udine (id.)	126	63,000
13	Roma-Napoli (id.)	257	131,000
14	Napoli-Benevento (id.)	61	30,500
15	Catania-Messina (bronzo 4 mm.)	100	90,000
16	Napoli-Caserta (bronzo 3 mm.)	38	19,000
			(a) 616,500
<i>Linee da costruirsi su palificazioni proprie.</i>			
1	Chieti-Castellammare Adriatico (bronzo 2 mm.)	20	12,000
2	Chieti-Pescara (id.)	17	4,500
3	Novara-Milano (bronzo 3 mm.)	50	30,000
4	Genova-Savona (id.)	43	17,000
5	Acquisto apparecchi, impianti e sistemazione uffici e spese imprevidite. Esperimenti di telefonia multipla e telegrafia e telefonia simultanea	—	60,000
			(b) 123,500

(a) Somma da amministrarsi dalla Direzione generale dei telegrafi che provvede ai relativi lavori.

(b) Somma da amministrarsi dalla Direzione generale dei telefoni che provvede ai relativi lavori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la mutualità scolastica » (N. 369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la mutualità scolastica ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 369).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Le Società di mutuo soccorso fra gli alunni ed ex-alunni delle scuole elementari pubbliche e private che abbiano fra i loro scopi quello di assicurare ai soci una pensione di vecchiaia a mezzo della Cassa nazionale di previdenza, possono conseguire il riconoscimento dello Stato, purchè lo statuto di esse sia conforme alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'atr. 4.

Il riconoscimento conferisce alle Società la personalità giuridica e i privilegi indicati nell'art. 9 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. Esso è dato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai è autorizzata ad accettare, in uno speciale ruolo con i contributi vincolati alla accumulazione mu-

tua, la iscrizione dei soci delle Società scolastiche di mutuo soccorso riconosciute ai sensi della presente legge dalla età di 6 anni fino alla età di 12 anni.

Raggiunti i 12 anni di età, gli iscritti al ruolo della mutualità scolastica che abbiano i requisiti richiesti sono trasferiti nei ruoli operai della Cassa nazionale; quelli che non abbiano i requisiti richiesti sono trasferiti alle Assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa medesima.

La Cassa nazionale di previdenza assegnerà agli iscritti nel ruolo della mutualità scolastica, che avranno versato un contributo annuo non inferiore a tre lire, una quota annua di concorso nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

(Approvato).

Art. 3.

Alle Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche contemplate nell'art. 1, riconosciute ai sensi della presente legge, le quali inscrivano i propri soci alla Cassa nazionale di previdenza nel ruolo della mutualità scolastica, lo Stato concede, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento, un contributo annuo non superiore a 50 centesimi per ogni socio iscritto che abbia versato alla Cassa un contributo annuo di almeno tre lire.

A tal fine sarà annualmente iscritta, in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una somma non superiore a lire cinquantamila.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge, entro tre mesi dalla entrata in vigore di essa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso e di Chieti » (N. 341).

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 341).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Le provincie di Campobasso, di Chieti e di Salerno sono ammesse a corrispondere le somme dovute al tesoro, per contributi nelle spese di opere stradali, liquidati e non soddisfatti al 31 dicembre 1909, mediante pagamento di cinquanta uguali annualità, senza interesse a cominciare dal 1910.

Uguale durata di ammortamento è ammessa, pure senza interesse, per le singole quote di contributo nelle spese stradali risultanti a carico delle provincie suddette, a partire dal 1° gennaio 1910, con decorrenza, per l'ammortamento stesso, dall'anno successivo a quello in cui le quote siano notificate.

(Approvato).

Art. 2.

La disposizione dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 542, che ammette il pagamento in venti annualità, senza interesse, delle singole quote dei contributi a carico degli enti interessati nelle spese portuali contemplate dalla legge stessa, è estesa, a favore delle provincie di Chieti e di Salerno, al pagamento delle quote di contributo da soddisfarsi per tutte le spese di opere portuali contemplate dalle leggi vigenti.

(Approvato).

Art. 3.

A garanzia delle annualità di ammortamento indicate negli articoli precedenti, le provincie dovranno rilasciare altrettante delegazioni sulla

sovrimposta, con l'applicabilità, pel versamento della sovrimposta vincolata a favore del tesoro, delle disposizioni contenute nel titolo V della legge - testo unico - 29 luglio 1902, n. 281, e in genere di tutte le norme riguardanti la riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione » (Numero 350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 350).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, *dell'Ufficio centrale*. Nel primo articolo di questo disegno di legge si parla della nomina di una Commissione Reale per studiare i progetti di irrigazione.

Io desidererei sapere dall'onorevole ministro se questa Commissione vuolsi comporre, come furono tante altre, di deputati e di senatori, cioè di uomini politici, direttori generali, ecc. In questo caso è lecito esprimere il voto che, a studiare progetti di tale natura, il Governo chiami persone veramente competenti, come ne abbiamo parecchie in Italia. Per esempio gli ingegneri del canale Cavour, insieme con gli ingegneri delle miniere, ed anche veri agricoltori; scegliendo però quelli, che non desiderano l'irrigazione, ma che questa veggono funzionare. Le opere di irrigazione sono di diverse specie. Ci sono i canali di derivazione, ci sono i pozzi artesiani, ci sono i grandi serbatoi come in Spagna e in Algeria, vi sono le gallerie filtranti, ecc. E per determinare quali fra queste convengano nei singoli casi, occorrono veramente uomini i quali siansi approfonditi in siffatti studi.

Debbo poi osservare che con un fondo di 100,000 lire si potrà fare assai poco. Riesce

veramente una cosa dolorosa, il veder portato dinanzi al Parlamento un disegno di legge avente uno scopo importantissimo, facendo nella legge stessa una previsione di spese tanto inferiore al vastissimo scopo.

Per giustificare questa osservazione basta citare l'esempio del canale Emiliano.

Il progetto di quella grande opera, che poi fu giudicata, per la ragione della spesa, una vera utopia finanziaria, costò circa 95,000 lire. Questo esempio basta a dare un'idea delle spese che occorrono per compiere gli studi e disegni di opere di tale natura.

Bisogna persuadersi che la via dev'essere tracciata sopra criteri più larghi, e le proposte fondate sulla realtà dei bisogni. Allorchè si decretano opere e studi, ma non si autorizzano insieme le spese occorrenti per poterle eseguire, le leggi diventano irrisorie. Esse destano negli interessati vive speranze, che poi si dileguano nell'oblio.

La legge del 1886 non produsse alcun frutto, perchè fondata, non già sugli stanziamenti necessari, bensì sulla vana ipotesi che le opere fossero eseguite da consorzi, che non si poterono mai costituire; dappoichè la istituzione del consorzio, secondo gli intendimenti dei funzionari compilatori delle leggi, altro non è che un mezzo per avvalorare e far approvare i vasti disegni, non già per ottenere l'esecuzione delle opere, come procurai di dimostrare in un mio modestissimo scritto.

I consorzi non si costituiscono quasi mai ed è agevole dimostrarlo cogli esempi.

La legge delle bonifiche è in vigore da dieci anni, ma delle cento opere di bonificazione decretate, classificandole in prima categoria, ben poche, e soltanto alcune delle più piccole, furono eseguite.

Nelle sue relazioni pubblicate negli scorsi anni, il Ministero stesso lamenta che fallì per intero la speranza di ottenere l'esecuzione delle opere di bonificazione per mezzo dei consorzi. Anche per i prosciugamenti nell'agro romano i consorzi rimangono inoperosi.

Il criterio fondamentale, che deve essere guida nella scelta del personale chiamato a risolvere questioni concernenti l'irrigazione, sta in ciò, che, se un ingegnere, al quale si affida lo studio di un canale o di altra opera, non sa mettere in rapporto l'esercizio dell'opera stessa

coi bisogni e le possibilità della irrigazione nel territorio da bagnarsi; si finisce per fare un disegno che rimane lettera morta.

Anche per le Puglie furono preparati alcuni progetti di grandi serbatoi, i quali giacciono dimenticati negli archivi del Ministero, forse perchè, sebbene compilati da ingegneri delle miniere seguendo le migliori regole; quelle grandi opere non furono convenientemente messe in rapporto con le distanze, e con le condizioni planimetriche e altimetriche, nè con la vastità dei terreni da irrigare. Si possono irrigare anche i terreni in pendio - ne abbiamo esempi ai piedi delle Alpi - non già nei terreni ondulati, perchè le spese di sistemazione di questi per renderli irrigui, son tanto gravi che i proprietari non possono avere la convenienza di intraprenderle.

Aggiungo finalmente che, dove non esista una completa rete di strade, la quale renda agevoli e poco costose l'esportazione delle derrate e l'importazione dei concimi e di quanto altro può occorrere per trasformare l'agricoltura; i proprietari non possono avere il tornaconto di intraprendere la importante opera fecondatrice.

Dunque, mentre si fanno gli studi per l'irrigazione, bisogna por mano con energia alla costruzione delle strade dove mancano.

Ho creduto di esporre queste considerazioni perchè la legge, così come è proposta, promette assai poco.

E quanto alla Commissione Reale, giova ripeterlo, dovrebbe essere composta di funzionari tecnici stipendiati, che si debbano esclusivamente dedicare allo studio della irrigazione, escludendo i funzionari amministrativi, come i direttori generali, i quali, reclusi nei rispettivi uffici, hanno la mente assorbita dalle gravi cure concernenti gli importanti dicasteri loro affidati, e non hanno tempo di studiare oggetti estranei a tali cure, come pare sia avvenuto nella Commissione di vigilanza sul bonificazione dell'Agro romano.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Tutte le volte che si tratta di irrigazione e di agricoltura meridionale, mi sento chiamato a parlare quasi per fatto personale.

Sono lieto che il Governo abbia presentato

questo disegno di legge, a riguardo del quale non avrei che a riferirmi a quanto ha detto il senatore Cadolini, con la sua alta competenza, se il progetto mirasse a qualche provvedimento concreto. Ma, evidentemente, ciò è escluso da tutto il testo della legge e dalle sue disposizioni finali. Si tratta per ora, non di progettare, non di applicare un sistema od un altro, tecnico o amministrativo, ma semplicemente di indagare se e dove sia possibile introdurre la irrigazione nelle provincie meridionali. Per ora niente altro che questo. Tanto vero che i mezzi sono limitatissimi: 100 mila lire, che appena appena possono bastare per uno studio preliminare.

Io spero che il Senato non abbia alcuna difficoltà ad approvare questo disegno di legge, che mira a cercare, se sia possibile di accrescere, colla irrigazione, i mezzi spontanei che la natura ha dati alla fertilità meridionale.

E, posto che parlo dell'agricoltura meridionale, io mi permetto di pregare il ministro di agricoltura di far studiare in pari tempo, non da questa Commissione, ma dalle persone tecniche che crederà di scegliere, se e quali tra le piante foraggere che possono crescere e prosperare all'asciutto, siano adattabili alle provincie meridionali.

Perchè forse dell'acqua ne troveremo poca e in punti abbastanza lontani rispetto alla convenienza del condurla; ma la introduzione di piante foraggere che crescono e vegetano all'asciutto, pot ebbe essere una maniera di risolvere il problema dell'agricoltura nell'Italia meridionale. (*Approvazioni*).

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Una semplice dichiarazione. Se noi avessimo, nel nostro Ministero di agricoltura, come in quello francese, un servizio idraulico: una vera direzione generale, la quale attendesse con continuità allo studio del problema dell'utilizzazione delle acque noi potremmo fin d'ora contare molti di quei progetti, che è necessario avere sottomano per arrivare alle opere concrete, come le raccomanda il senatore Cadolini.

Noi invece ci troviamo a questo, che è diffusa nel Paese una certa cenoscenza di casi e luo-

ghi in cui può essere convenientemente attuata l'irrigazione: ed abbiamo anche studi pregevolissimi, sorti per iniziativa di privati, che pure vanno diffondendosi nelle pubblicazioni; e vi sono anche progetti concreti qua e là. Vi è un fervore di desiderio nel Paese affinché questi studi di irrigazione siano condotti più innanzi.

Io, venuto a questo posto, d'accordo col Presidente del Consiglio e col mio collega dei lavori pubblici, mi sono domandato se avremmo potuto senz'altro improvvisare un'organizzazione al pari della francese nel Ministero di agricoltura; o meglio fare un passo per volta, provvedere intanto ad una specie di inventario dello stato delle cose, ricordandomi anche dello stesso nostro Ministero. E qui dico la verità, non credo di aver portato, col mio collega dei lavori pubblici, nessuna idea nuova, perchè non si tratta che di ripetere la iniziativa che nel 1885 prese, l'allora ministro di agricoltura, industria e commercio, onorevole Grimaldi, il quale con un disegno di legge molto semplice pose questo concetto innanzi al Parlamento. E con le 100 mila lire di allora (perchè non si trattava che di uno stanziamento di 100 mila lire, ed eravamo in tempi in cui l'agricoltura era meno avanzata, e si avevano meno iniziative di oggi su cui contare) con quelle 100 mila lire si diede opera a molti progetti di massima che furono anche illustrati dal senatore Cadolini quando ebbe incarico dalla Società degli agricoltori italiani di esaminare questo problema.

Io mi propongo di raccogliere questi studi e quelli dei privati: vedremo su quali di questi studi possiamo contare, e stia sicuro il senatore Cadolini che quando l'altro ramo del Parlamento chiese (e il Governo accettò a questa idea) che invece di una semplice Commissione, nominata per decreto ministeriale, si fosse invece venuti ad istituire una Commissione per decreto Reale, con ciò non si intese punto di voler costituire una Commissione per la quale si scomodassero senatori e deputati soltanto, ben sapendosi che nei due rami del Parlamento vi sono idraulici insigni. E altresì alla gente pratica — oltre ai parlamentari — che si deve ricorrere, ed è ciò che l'onor. Cadolini ha voluto rammentarmi. Sarà particolarmente la gente che ha operato in im-

prese di irrigazione, quella gente che anche oggi vede e sente e conosce le difficoltà grandissime che si incontrano in queste opere, che noi vorremo chiamare nella Commissione reale, affinché essa abbia quella autorità e quel valore che l'altro ramo del Parlamento hanno voluto conferirle.

Sarà una Commissione Reale, intesa nel senso nel quale ci ha dato esempio il Parlamento inglese, pur quando si tratta di materia tecnica: Commissione che abbia funzioni di inchiesta, per stabilire quali sieno le opere possibili di irrigazione in Italia, sulla scorta degli studi fatti. E per arrivare a questo l'esempio inglese appunto ci aiuta e ci suffraga. Basterebbe citare l'ultima Commissione Reale inglese per il rimboschimento, che non fu fatta per aver solo riguardo all'opera che potessero dare lords e deputati; ma col criterio di scegliere uomini di scienza e di pratica (meglio che essi fossero dati pure dai rappresentanti del Paese)...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio; ministro dell'interno*. Se ci avessero messo i Senatori e i Deputati competenti, non sarebbe stato niente di male.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*... e non esclusivamente deputati e senatori. Con ciò arriveremo rapidamente ad avere il materiale di studio che, riportato al Parlamento, potrà dare luogo ad ulteriori provvedimenti, e condurrà ad avere quella maggiore larghezza di mezzi che permetta di dare seguito ad opere concrete. Terrò insieme moltissimo conto delle raccomandazioni del sen. Cavasola per quanto riguarda gli studi sulle foraggere. (*Approvazioni*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Soltanto perchè si è parlato dall'onor. ministro di ciò che è stato fatto in altri Parlamenti, e della raccomandazione della Camera dei deputati, io mi permetto di ricordare che il Senato, in seguito a mia proposta, quando si discusse e si approvò il progetto di legge per la Basilicata, votò un ordine del giorno col quale si faceva esplicito invito al ministro dei lavori pubblici del tempo, di commettere espressamente agli uffici tecnici che avrebbero dovuto studiare la sistemazione dei bacini montani, e la difesa dei fiumi, di includere negli studi l'esame e le proposte per

le derivazioni possibili da qualunque dei corsi di acqua studiati, allo scopo di irrigazione e di predisporre nei progetti le opere di presa. Fu proprio una raccomandazione di massima, per gli studi da compiere, in occasione della sistemazione di ogni bacino; e non dubito che il ministro dei lavori pubblici attuale, e il ministro dell'agricoltura terranno presente quella raccomandazione del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Con decreto del ministero dell'agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro dei lavori pubblici, sarà nominata una Commissione Reale per gli studi e proposte relative ad opere d'irrigazione dei terreni, dando la precedenza agli studi ed alle proposte riguardanti le provincie pugliesi.

(Approvato).

Art. 2.

Per sopperire alle spese di qualsiasi natura inerenti al compito della Commissione, è autorizzata la spesa di lire 100,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, dell'esercizio finanziario 1909-10.

Il fondo disponibile alla chiusura del conto consuntivo sarà trasportato nei residui passivi sino ad esaurimento.

(Approvato).

Art. 3.

Non più tardi del 30 giugno 1911 sarà presentata al Parlamento una prima relazione sul lavoro compiuto dalla Commissione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Saluto al Presidente.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

BORGATTA. In questo momento, in cui il Senato sta per sospendere i suoi lavori, credo di rendermi interprete del pensiero di tutti i senatori, mandando all'illustre nostro Presidente che con tanta equanimità e saggezza ha diretto i nostri lavori, un riverente ed affettuoso saluto, e l'augurio di buone vacanze. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Completo il saluto, inviandolo anche all'illustre Presidente del Consiglio ed ai membri del Governo, che hanno assistito con tanto zelo alle nostre discussioni. (*Approvazioni vivissime ed applausi prolungati*).

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano senatori e ministri*). Ringrazio di gran cuore i colleghi della conferma che mi danno della loro benevolenza e della deferenza che mi hanno continuata, la quale mi ha valso a reggermi su questo seggio, che sempre mi dà a trepidare, sentendomi inferiore (*denegazioni unanimità*) a quanto si richiede per degnamente occuparlo. Ringrazio tutti i colleghi della Presidenza dell'aiuto prestatomi; e mi unisco alle parole del senatore Astengo nel rivolgere il saluto al Governo e principalmente al chiarissimo Presidente del Consiglio dei ministri. Contraccambio a tutti augurii di buone vacanze (*Approvazioni vivissime ed applausi prolungati*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego l'on. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in scuole Regie dell'Istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato:

Senatori votanti	84
Favorevoli	71
Contrari	13

Il Senato approva.

Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata:

Senatori votanti	84
Favorevoli	74
Contrari	10

Il Senato approva.

Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima:

Senatori votanti	84
Favorevoli	71
Contrari	13

Il Senato approva.

Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato:

Senatori votanti	84
Favorevoli	65
Contrari	19

Il Senato approva.

Istituzione del R. Comitato talassografico italiano:

Senatori votanti	84
Favorevoli	71
Contrari	13

Il Senato approva.

Tombole telegrafiche a favore degli ospedali di Comiso, Vittoria, Santa Croce, Camerina, Biscari, Siracusa, Recanati, Gualdo, Macerata, Caldarola, Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia,

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara, Fossombrone, Avellino e Terranova di Sicilia:

Senatori votanti	84
Favorevoli	51
Contrari	33

Il Senato approva.

Tombale telegrafiche a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma, per l'istituzione della sezione « tracomatosi », e del Sotto-Comitato nazionale di Roma della Croce Rossa italiana:

Senatori votanti	84
Favorevoli	55
Contrari	29

Il Senato approva.

Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno:

Senatori votanti	84
Favorevoli	67
Contrari	17

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino:

Senatori votanti	84
Favorevoli	67
Contrari	17

Il Senato approva.

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111:

Senatori votanti	84
Favorevoli	74
Contrari	10

Il Senato approva.

Provvedimenti per la manutenzione scolastica:

Senatori votanti	84
Favorevoli	64
Contrari	20

Il Senato approva.

Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Campobasso e di Chieti:

Senatori votanti	84
Favorevoli	68
Contrari	16

Il Senato approva.

Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione:

Senatori votanti	84
Favorevoli	65
Contrari	19

Il Senato approva.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Comunicazioni della Segreteria.

Hanno preso parte alla prima votazione i Senatori:

Annaratone, Arcoleo, Arrivabene, Astengo.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bava-Beccaris, Beneventano, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Casana, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Cerruti, Ciamician, Colonna Fabrizio.

D'Alife, Dalla Vedova, De Cupis, De Marinis, De Riseis, De Seta Enrico, De Seta Francesco, Di Collobiano, Di Martino, Di Marzo, Dini, Di Scalea, Di Terranova, Doria Pamphili, D'Ovidio Francesco, Durante.

Engel.

Fabrizi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fracassi, Franchetti.

Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lucchini Giovanni, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malvano, Manassei, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martelli, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mele, Melodia, Morin, Mortara.

Orsini Baroni.

Paganini, Pasolini, Paternò, Pedotti, Pirelli, Polacco, Ponza.

Rattazzi.

Salvarezza, Sani, Schupfer, Serena, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Hanno preso parte alla seconda votazione, i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Bacelli, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Beneventano, Biscaretti, Bodio, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Casana, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Ciamician, Colonna Fabrizio.

D'Alife, Dalla Vedova, De Cesare Raffaele, De Cupis, De Marinis, De Riseis, De Seta Enrico, De Seta Francesco, Di Collobiano, Di Martino, Di Marzo, Dini, Di Scalea, Di Terranova, Doria-Pamphili, D' Ovidio Francesco.

Engel.

Fabrizi, Fortunato, Fracassi, Franchetti.

Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malvano, Manassei, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martelli, Martinez, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mele, Melodia, Morin.

Orsini Baroni.

Paganini, Pedotti, Pirelli, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Rattazzi, Ruffo.

Serena, Sismondo, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia.

Licenziato per la stampa il 22 luglio 1910 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.